



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Il patrimonio reginale di Isabella di Castiglia. Le signorie urbane di Sicilia e Catalogna (1470-1504)

Martina Del Popolo

ADVERTIMENT. La consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

WARNING. On having consulted this thesis you're accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it's obliged to indicate the name of the author.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI STORICI
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE STORICHE
XIII CICLO

*Il patrimonio reginale di Isabella di Castiglia.
Le signorie urbane di Sicilia e Catalogna
(1470-1504)*

Dottoranda: Martina Del Popolo

Relatori:

Chiar.ma Prof.ssa Vittoria Fiorelli
Chiar.mo Prof. Daniel Piñol Alabart

INDICE

Introduzione: Gli obiettivi della ricerca e la metodologia usata.....	p. 1
1. La costruzione di un'immagine.....	p. 2
1. Isabella di Castiglia nella letteratura coeva.....	p. 2
2. La visione messianica e le retoriche mariane.....	p. 5
2. I fondamenti teorici e gli obiettivi della ricerca.....	p. 8
1. Ripensare le istanze teoriche.....	p. 8
2. L'obiettivo dello studio.....	p. 11
3. Le fonti archivistiche tra Italia e Spagna.....	p. 15
1. Gli strumenti della ricerca.....	p. 15
2. Fonti inedite.....	p. 18
3. Fonti pubblicate.....	p. 20
4. Abbreviazioni utilizzate.....	p. 22
Cap. 1: I poteri e le funzioni dell'ufficio di regina alla luce degli studi di <i>Queenship</i> : premesse teoriche e nuovi approcci allo studio.....	p. 23
1. Gli anni Novanta e l'inaugurazione dei <i>Queenship Studies</i>	p. 24
2. La Monarchia come istituzione plurale e collaborativa.....	p. 29
3. Patrocinio e potere: il ruolo delle regine come mecenati.....	p. 35
1. La perfetta regina.....	p. 35
2. Le opere pie e l'immagine del potere.....	p. 37
3. La promozione di opere artistiche e monumentali.....	p. 41
4. L'influenza delle sovrane sui paesaggi monastici e sugli ordini mendicanti.....	p. 45
4. L'esercizio delle prerogative monarchiche: il caso delle regine- luogotenenti.....	p. 51
1. <i>Alter nos</i> del re: Maria di Castiglia e Maria di Luna.....	p. 51
2. Le altre regine-luogotenenti.....	p. 56
5. Sulle tracce dell'essenza del potere: corti e cerimoniali.....	p. 59
1. Norbert Elias e la società cortigiana.....	p. 59
2. Organismi fluidi interconnessi: prosopografia e <i>Networking Analysis</i>	p. 62
3. I seguiti femminili e le loro reti clientelari.....	p. 66
4. L'organizzazione della corte della regina.....	p. 69
5. Le cerimonie e i riti.....	p. 75
6. La <i>Queenship</i> e le grandi signorie delle regine consorti.....	p. 80
1. Alle origini della consuetudine: le <i>donationes propter nuptias</i>	p. 80
2. Privilegi di donazione e strategie politiche della monarchia tra il IX e il XIII secolo.....	p. 86
3. Il processo di normalizzazione delle concessioni pro Camera (secc. XIV- XV).....	p. 93
4. L'esercizio della giurisdizione e la creazione di amministrazioni reginali locali.....	p. 99

Cap. 2: La conformazione territoriale della Camera d'Isabella di Castiglia: concessione e presa di possesso.....p. 107

1. Le città e le *terrae* delle regine consorti di Sicilia.....p. 108
 1. Le donazioni del XIV secolo: da Eleonora d'Angiò a Bianca di Navarra (1305-1420)p. 108
 2. Il consolidamento della Camera e la scelta della capitale (1420-1470).....p. 118
2. Tàrrega, Vilagrassa e Sabadell: città di signori e regine.....p. 124
 1. La nascita delle istituzioni municipali (secc. XII-XIII)p. 124
 2. La vendita delle *viles* e l'inizio dell'epoca signorile (XIV-XV secolo).....p. 128
3. La costituzione della contro-dote di Isabella: le *Capitulaciones* di Cervera.....p. 132
4. Alla ricerca dei privilegi di donazione: i ritrovamenti d'archivio tra Palermo, Barcellona e Simancas.....p. 137
 1. La donazione della Camera di Sicilia.....p. 137
 2. La concessione di Tàrrega, Vilagrassa, Sabadell e Terrassa.....p. 141
 3. Continuità e differenze.....p. 144
5. Un ampliamento inaspettato: la donazione di Augusta.....p. 147
 1. I trascorsi del XIV e XV secolo.....p. 147
 2. La regina e il possesso del porto.....p. 150
6. *Ad possessionem realem et corporalem*. Le prese di possesso e gli inizi della signoria (1470-1472)p. 156
 1. La difficile congiuntura della guerra civile.....p. 156
 2. I negoziati con Tàrrega, Vilagrassa e Sabadell.....p. 160
 3. La disputa per la carica di governatore della Camera di Sicilia.....p. 167
 4. La politica del compromesso.....p. 172
7. I documenti ritrovati: appendice al capitolo.....p. 177
 - 1.....p. 177
 - 2.....p. 179
 - 3.....p. 185
 - 4.....p. 189
 - 5.....p. 194
 - 6.....p. 209
 - 7.....p. 213

Cap. 3: L'amministrazione politica ed economica della signoria reginale in Sicilia.....p. 217

1. La corte di Siracusa.....p. 218
 1. Il governatore: la più alta carica della signoria.....p. 218
 2. Il tribunale della magna curia.....p. 221
2. Le finanze della signoria reginale siciliana: gli ufficiali, gli organi e le competenze.....p. 224
 1. I vertici del dipartimento economico.....p. 224
 2. Le secrezie e il porto.....p. 228
 3. I personaggi di spicco degli uffici finanziari: Gaspar Cervelló e Lluís Palau.....p. 234
3. Una finestra sul Mediterraneo: l'attività commerciale e i suoi benefici.....p. 238
 1. I porti della regina.....p. 238
 2. Le imposte sulle produzioni e sui commerci.....p. 245

3. Le colonie di mercanti e le attività consolari.....	p. 254
4. Gli operatori commerciali e le istituzioni reginali.....	p. 258
4. Le classi dirigenti locali e il loro rapporto con l'amministrazione.....	p. 263
1. Le nuove élites aristocratiche.....	p. 263
2. Il patriziato urbano.....	p. 270
3. Gli ufficiali di Castiglia: una minoranza con grandi poteri.....	p. 275
4. La permeabilità degli organismi amministrativi.....	p. 285
5. Le prerogative della regina e i suoi limiti giurisdizionali.....	p. 289
1. Le rendite e i giuramenti.....	p. 289
2. I diritti del re.....	p. 293
3. Conflitti giurisdizionali.....	p. 295
6. Tabelle e grafici: appendice.....	p. 298
Fig. 1: Esportazioni di Siracusa (1493-1494), in salme.....	p. 298
Fig. 2: Esportazioni di Brucoli (1493-1494), in salme.....	p. 298
Fig. 3: Esportazioni di orzo da Siracusa (1493-1494).....	p. 299
Fig. 4: Esportazioni di legumi da Siracusa (1493-1494).....	p. 299
Fig. 5: Esportazioni di frumento da Siracusa (1493-1494).....	p. 300
Fig. 6: I porti a confronto: 1493-1494, in salme.....	p. 300
Fig. 7: Estrazioni di Lluís Palau a confronto, in salme (1493-1494)....	p. 301
Fig. 8: Flusso di esportazioni di Lluís Palau, in salme (1493-1494)....	p. 302
Fig. 9: Flusso di esportazioni degli altri mercanti, in salme (1494-1494).....	p. 303
Fig. 10: Destinazione dei viaggi commerciali di Lluís Palau in base al tipo di merce (1493-1494)	p. 304
Fig. 11: Destinazione dei viaggi commerciali degli altri mercanti in base al tipo di merce (1493-1494)	p. 304
Fig. 12: Rendite delle gabelle di Siracusa, in onze (1493-1494).....	p. 305
Fig. 13: Costo di locazione delle gabelle della Camera, in onze, tari e grani (1493-1494)	p. 306
Fig. 14: Rendite della secrezia di Siracusa nel 1493-1494.....	p. 306
Fig. 15: Rendite della secrezia di Lentini nel 1493-1494.....	p. 307
Fig. 16: Rendite della secrezia di Mineo nel 1493-1494.....	p. 308
Fig. 17: Rendite della secrezia di Vizzini nel 1493-1494.....	p. 309
Fig. 18: Rendite della secrezia di San Filippo nel 1493-1494.....	p. 310
Fig. 19: Rendite della secrezia di Francavilla nel 1493-1494.....	p. 311
Fig. 20: Lista delle entrate della tesoreria della Camera reginale di Sicilia (1493-1494)	p. 312
Fig. 21: Grafico delle entrate della tesoreria della Camera reginale di Sicilia (1493-1494)	p. 313
Fig. 22: Lista delle uscite della tesoreria della Camera reginale di Sicilia (1493-1494)	p. 314
Fig. 23: Grafico delle uscite della tesoreria della Camera reginale di Sicilia (1493-1494)	p. 316

Cap. 4: Il potere della regina nelle città catalane di sua pertinenza.....	p. 317
--	--------

1. L'amministrazione centrale della signoria catalana.....	p. 318
1. Le funzioni dei procuratori e la visita della regina.....	p. 318
2. Un rappresentante per il re e uno per la regina: il <i>batlle</i> e il <i>veguer</i>	p. 324
2. Le finanze dei municipi e i diritti della regina su di esse.....	p. 331
1. Gli emolumenti reginali e gli ufficiali coinvolti.....	p. 331

2. L'aumento del debito pubblico: <i>censals morts</i> e <i>violaris</i>	p. 339
3. La crisi e la celebrazione dei mercati.....	p. 349
4. Le castellanie e la riscossione della decima.....	p. 356
3. L'esercizio della giurisdizione.....	p. 362
1. I funzionari ordinari e straordinari: la corte di giustizia.....	p. 362
2. Il luogotenente generale di Catalogna.....	p. 367
3. La difesa delle risorse idriche.....	p. 371
4. Le classi dirigenti urbane e le istituzioni reginali.....	p. 375
1. Gli organismi di rappresentanza collettiva.....	p. 375
2. L'élite urbana e il suo rapporto con la regina.....	p. 380
3. Il coinvolgimento dei circoli di corte dei re Cattolici.....	p. 389
5. Appendice.....	p. 394
Fig. 1: Consigli municipali (1470-1504).....	p. 394
Fig. 2: Ufficiali reginali centrali di Catalogna.....	p. 405
Fig. 3: Amministrazione reginale di Tàrraga.....	p. 405
Fig. 4: Amministrazione reginale di Sabadell.....	p. 406

Conclusioni: Il ruolo delle signorie di Isabella nelle politiche dei re Cattolici.....	p. 409
--	--------

1. L'amministrazione centrale e periferica della signoria.....	p. 410
1. I funzionari e gli organi consiliari.....	p. 410
2. I diritti di ambito reginale.....	p. 412
2. L'impatto della signoria sulle classi dirigenti locali.....	p. 417
1. Diverse contingenze, diverse strategie.....	p. 417
2. Le reti familiari e clientelari trans-nazionali.....	p. 422
3. Il servizio nelle signorie reginali.....	p. 426
1. L'accumulo delle cariche e la loro patrimonializzazione.....	p. 426
2. La funzione delle signorie nella ricerca del consenso.....	p. 429
4. Due agenti di un medesimo progetto politico.....	p. 433
5. Dopo Isabella di Castiglia: il destino dei suoi municipi.....	p. 437

Appendice al volume: L'analisi del registro di cancelleria reginale superstite.....	p. 443
---	--------

1. I segretari e la produzione documentale.....	p. 445
1. Le cancellerie dei re Cattolici.....	p. 445
2. I segretari di Isabella.....	p. 450
3. Tesorieri, conservatori e consiglieri.....	p. 455
4. Tassatori e altri ufficiali.....	p. 459
5. L'iter documentale.....	p. 461
2. Aspetti paleografici e diplomatici.....	p. 464
1. Il codice e le tipologie documentali.....	p. 464
2. Le filigrane.....	p. 468
3. Norme di trascrizione.....	p. 470
4. Il registro 3687 della Real Cancelleria dell'Archivio della Corona d'Aragona.....	p. 472

Bibliografia.....	p. 895
-------------------	--------

INTRODUZIONE

Gli obiettivi della ricerca e la metodologia usata

Il fascino esercitato da Isabella di Castiglia ha catturato l'immaginario di moltissime generazioni di storici e ha determinato la pubblicazione di numerose opere monografiche, biografie, articoli, saggi e congressi. Ma le suggestioni non hanno colpito solo il settore degli addetti ai lavori. Questa sovrana vissuta a cavallo tra l'età medievale e moderna ha stimolato le fantasie di un pubblico immenso di lettori di novelle e romanzi, ha tenuto col fiato sospeso a milioni di spettatori di documentari, film e serie televisive.

Misurarsi con un personaggio di questo spessore non è stato facile e ancor meno lo è stata la scelta di un progetto di ricerca incentrato sulla sua figura, superando gli ostacoli e le diffidenze di un ambiente accademico giustamente stanco di ascoltare l'ennesimo lavoro su Isabella la Cattolica. È stato altrettanto difficile mettersi alla prova con sé stessi ogni giorno e resistere alla tentazione di assecondare tutti gli stereotipi o i preconcetti che l'immaginario collettivo, più o meno specialista, ha costruito sulle qualità e le abilità di questa regina.

Per questo vorremmo dedicare alcune righe alle persone che hanno appoggiato questo studio, a ogni ricercatore che si è entusiasmato per il tema scelto, a quelli che hanno creduto che si potessero dire ancora molte cose sull'argomento e che hanno dato dei suggerimenti fondamentali che hanno orientato il nostro approccio e le prospettive teoriche alla base di questa analisi.

Una tesi dottorale non è solo il prodotto degli anni di ricerca di uno studente, ma è un lavoro creato da una molteplicità di fattori, che riuniscono tutte le conversazioni, gli scambi di idee, i dubbi e le domande che sorgono costantemente durante lo studio, l'interpretazione dei documenti e la lettura della bibliografia più o meno recente.

I congressi, i progetti di ricerca, i seminari e le tavole di dibattito sono state un'altra grande occasione di crescita professionale e uno stimolo costante a non accontentarsi di un'analisi superficiale dei dati.¹ I grandi archivisti, paleografi e storici che abbiamo avuto l'occasione di conoscere in questi anni sono stati fondamentali per la realizzazione di questa tesi e, anche se per motivi pratici ci è impossibile elencarli tutti in questo spazio, non sarebbe giusto non ringraziarli per

¹ Questa tesi dottorale è stata realizzata grazie ai programmi di dottorato dell'Università della Repubblica di San Marino e dell'Università di Barcellona e alla borsa di studio accordata dalla prima istituzione, senza la quale non avremmo potuto dedicare a questo lavoro il tempo e le risorse necessarie. Per questo motivo, ringraziamo ancora una volta la Commissione Accademica che ci ha generosamente concesso questa opportunità, grazie alla quale è stato possibile presentare i risultati di un'intensa attività investigativa. Ricordiamo inoltre che questa tesi si inserisce all'interno del progetto di ricerca *Espacios femeninos cortesanos: ámbitos curiales, relaciones territoriales y prácticas políticas* (PGC2018-099205-A-C22), approvato dal MICINN e co-finanziato dalla Agencia Estatal de Investigación e dal Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

il sostegno e i preziosi consigli che hanno permesso che questo lavoro venisse alla luce.

In questa prima parte introduttiva ci è sembrato opportuno illustrare gli obiettivi che sono stati perseguiti e le metodologie applicate, presentando anche le fonti consultate e le parti di cui è composto il volume.

In queste pagine definiremo le mete prefissate e le domande che questa investigazione ha provato a rispondere, chiarendo tutti gli strumenti usati per poter assolvere a questo compito e allo stesso modo i limiti stabiliti dalle circostanze in cui si sono conservate le testimonianze fino ai nostri giorni.

Questo studio non pretende di risolvere tutte le possibili questioni inerenti al tema scelto, ma speriamo di poter contribuire alla proliferazione di maggiori studi su degli argomenti ancora in attesa di essere indagati in profondità, come in effetti sono ancora oggi le signorie territoriali delle regine medievali.

1. La costruzione di un'immagine

1. ISABELLA DI CASTIGLIA NELLA LETTERATURA COEVA

Il nome di Isabella di Castiglia ci porta alla mente diverse immagini profondamente legate al mito della *Reconquista* cristiana, alla scoperta del Nuovo Mondo, all'unione dinastica di Aragona e Castiglia, ai re Cattolici, alle prime forme di Stato moderno, ma anche alle brutalità dell'Inquisizione e dei regimi stabiliti nelle colonie.² Molti di questi concetti sono stati incentivati dalla storiografia spagnola tradizionale più vincolata a certe ideologie politiche, che si sono servite di queste rievocazioni in direzioni positive o negative a seconda del messaggio da trasmettere. I diversi usi della figura di Isabella, tuttavia, non furono una prerogativa esclusiva del XX secolo, ma affondavano le loro radici in tempi molto più antichi. Più volte infatti si è cercato di mettere in guardia i ricercatori dalla lettura pedissequa delle cronache contemporanee ai re Cattolici e più in generale da tutto questo genere di fonti, che spesso erano il prodotto commissionato dai sovrani oggetto della trattazione e il riflesso dei pensieri politici del gruppo sociale o politico di appartenenza dello scrittore. Questi semplici fatti non possono non influire sull'interpretazione degli avvenimenti, sull'uso di certi strumenti retorici o sulla selezione degli accadimenti da narrare, producendo inevitabilmente un messaggio che distorceva la realtà delle cose.

In un regno che durante gli anni dell'ascesa al trono di Isabella era dilaniato dalle divisioni interne e dai differenti gruppi di potere che sostenevano la sua successione

² Nancy F. Marino, «Inventing the Catholic Queen: Images of Isabel I in History and Fiction», in *Queen Isabel I of Castile: power, patronage, persona*, a c. di Barbara F. Weissberger, Colección Tàmesis 253 (Woodbridge; Rochester: Tamesis, 2008), 186.

o quella della nipote, la letteratura coeva rappresentava un potente veicolo di trasmissione di concetti politici chiari e carichi di significati simbolici.

Queste problematiche potevano aggravarsi nel caso delle regine, dato che le cronache o i testi dell'epoca coeva tendevano a riflettere dei modelli teorici di governo in cui l'azione femminile doveva necessariamente risultare ridotta.³

La letteratura della fine del XV secolo era fortemente influenzata dalla presenza di una monarchia femminile nella Corona di Castiglia e dalla rappresentazione dei generi, della sessualità e dell'immagine pubblica della regina, che veniva costruita da una scrittura maschile con o senza il suo consenso.⁴

Gli storici di corte che hanno prodotto le più importanti cronache dell'epoca erano consapevoli degli strumenti usati dalla monarchia per fini essenzialmente politici nelle cerimonie e nei discorsi,⁵ così come degli espedienti narrativi da utilizzare per trasmettere un certo tipo di messaggio al lettore.

Isabella tuttavia non fu solo oggetto passivo di una narrativa politica contemporanea o successiva. La regina di Castiglia era un agente attivo di questa costruzione simbolica e fu direttamente responsabile della creazione della sua stessa leggenda.⁶ Fomentò una buona parte della produzione storiografica e letteraria per la comunicazione dei valori e del discorso politico di cui aveva bisogno per mantenere unito il regno e persuadere i suoi sudditi all'approvazione dei progetti politici della monarchia. Si servì anche delle opere artistiche e monumentali per proiettare un'immagine allegorica del proprio governo, capace di unificare diversi messaggi ideologici destinati alla perpetuazione della sua memoria nelle generazioni future.⁷

Una delle strategie più evidenti nelle cronache degli storici coevi era lo screditamento sistematico del fratellastro e re Enrico IV di Castiglia per legittimare il ruolo di Isabella nella successione al trono. Juan de Flores, Diego de Valera, Alfonso de Palencia e Fernando del Pulgar cercarono di far emergere la figura della principessa rimarcando continuamente la presunta impotenza di Enrico e di conseguenza l'illegittimità della figlia Giovanna, detta con dispetto *la Beltraneja* proprio per la presunta origine attribuita alla relazione adulterina tra la regina Giovanna d'Aviz e Beltrán de las Cuevas.⁸ Queste insinuazioni erano ancora più

³ Núria Silleras-Fernández, «The queen, the prince, and the ideologue: Alonso Ortiz's notions of queenship at the court of the Catholic Kings», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 395.

⁴ Barbara F. Weissberger, *Isabel rules: Constructing Queenship, Wielding Power* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004), XIV.

⁵ Ana Isabel Carrasco Manchado, «Isabel la Católica y las ceremonias de la monarquía: Las fuentes historiográficas», *e-Spania*, n. 1 (2006): 2.

⁶ Peggy K. Liss, «Isabel, Myth and History», in *Isabel la Católica, Queen of Castile: critical essays*, a c. di David A. Boruchoff, The new Middle Ages (New York: Palgrave Macmillan, 2003), 60.

⁷ David Sánchez Sánchez, «La imagen de la monarquía. El ideario artístico de Isabel la Católica», in *Castilla a finales del siglo XV: el tiempo de la reina: actas de la I Jornada Académica sobre Isabel la Católica (1451-1504)*, a c. di José Antonio Calvo Gómez e David Sánchez Sánchez (Ávila: Servicio de Publicaciones de la Universidad Católica de Ávila, 2019), 173.

⁸ David A. Boruchoff, «Instructions for Sainthood and Other Feminine Wiles in the Historiography of Isabel I», in *Isabel la Católica, Queen of Castile: critical essays*, a c. di David A. Boruchoff, The

gravi se consideriamo che, secondo la mentalità diffusa, la deviazione e la disfunzione sessuale maschile avevano degli effetti negativi sull'ordine sociale per la mancanza di controllo della libido femminile.⁹

Pulgar difese Isabella anche dalle critiche che le avevano rivolto per la fastosità eccessiva del cerimoniale, enfatizzando il suo gusto per la pompa magna che era del tutto appropriata al suo status di regina, per il quale il lusso non era mai di troppo.¹⁰

Questi storici di corte avevano esaltato nelle loro opere le virtù tipicamente maschili di cui era dotata la sovrana, cercando di trasmettere l'idea di una regina forte e virilizzata e di dissipare qualsiasi perplessità generata da un governo femminile, che poteva essere considerato debole. Altri personaggi dell'ambiente più prossimo ai sovrani, come Íñigo de Mendoza ed Hernando de Talavera, si dedicarono invece all'esaltazione delle sue doti femminili e la dipinsero come una regina buona e pia, così come gli *Specula principis* del 1468-1479 che la definirono modello esemplare di castità e obbedienza, evidenziando le qualità femminili tipicamente teologiche, che esaltavano il controllo dei padri, dei mariti e dei figli sull'irrazionalità e la carnalità della donna.¹¹

Su questa stessa scia bisognava interpretare le parole di Alonso Ortiz nel *Tratado sobre la educación del príncipe don Juan*, il cui obiettivo non era solo istruire il primogenito dei re Cattolici, ma dare una rappresentazione del ruolo che Isabella avrebbe dovuto detenere nella società.¹² Il cappellano reale dei sovrani era un umanista molto rispettato e intendeva influenzare, giustificare e glorificare le politiche della monarchia e i progetti che promuoveva. Il ritratto della regina offerto da quest'opera la definiva come un personaggio passivo e totalmente diretto dalla figura maschile del cardinale, riducendo drasticamente la rilevanza della sua figura nel mondo contemporaneo.

Di certo uno dei più importanti messaggi politici e ritratti fortunati di Isabella fu scritto da Lope de Vega, il cui dramma teatrale aveva situato la regina al centro dei momenti più critici del processo di costruzione dell'identità spagnola.¹³

Dal 1480 qualsiasi intellettuale e umanista di corte si impegnò nella consacrazione degli anni di governo dei re Cattolici come età d'oro imperiale, con sfumature universali e provvidenziali che tracciavano un'immagine quasi divina di Isabella.¹⁴

new Middle Ages (New York: Palgrave Macmillan, 2003), 251; Weissberger, *Isabel rules*, 69–95; Marino, «Inventing the Catholic Queen», 188.

⁹ A tal proposito segnaliamo la brillante trattazione di Barbara Weissberger sul *Laberinto de la Fortuna* (1444) e la *Carajicomedia* (1514): Weissberger, *Isabel rules*, 1–27.

¹⁰ Carrasco Manchado, «Isabel la Católica», 2–3.

¹¹ Weissberger, *Isabel rules*, 28–68.

¹² Silleras-Fernández, «The queen, the prince, and the ideologue», 396.

¹³ Jesús Pérez Magallón, «The Poetic and Dramatic Construction of Isabel la Católica in the Theater of Lope de Vega», in *Isabel la Católica, Queen of Castile. Critical essays*, a c. di David A. Boruchoff (New York: Palgrave Macmillan, 2003), 211.

¹⁴ Liss, «Isabel, Myth and History», 66.

Queste caratteristiche associate alla sua figura, allo stesso modo degli strumenti retorici che veicolavano dei valori ben precisi, non sono visibili solo nella letteratura di corte. La propaganda dei re Cattolici era imbevuta dei fondamenti ideologici che intendevano trasmettere ai sudditi e con cui rafforzavano il ruolo della monarchia e dei suoi disegni politici con un rapporto che José Manuel Nieto Soria ha definito "consustanziale".¹⁵

Il difficile percorso affrontato da Isabella per giungere alla proclamazione come regina di Castiglia le aveva reso chiaro che la creazione e la manipolazione del consenso non erano questioni di poca importanza per il controllo del regno. Soprattutto alla fine delle due guerre civili, di Catalogna e di Castiglia, il discorso politico si protese verso la costruzione di una retorica della pace, di una sorta di epoca aurea in cui i sovrani ristabilirono l'equilibrio e l'armonia nei loro regni, annullando le fratture che laceravano la società e le possibili fazioni a loro contrarie.¹⁶ Riuscirono a offrire un messaggio strutturato e coerente con un'intensità e una varietà di strumenti che aumentarono la fiducia del regno nel sistema rappresentativo attraverso il concetto di Stato cristiano.¹⁷

2. LA VISIONE MESSIANICA E LE RETORICHE MARIANE

Una delle immagini che più vengono rievocate nella produzione letteraria coeva e nelle propagande politiche dei sovrani che è stata riprodotta fino ai nostri giorni è quella della *pietas* religiosa e della virtù cristiana. Questo velo sacro che è stato costruito attorno alla figura di Isabella ha messo in moto una serie di discorsi atti a un processo di santificazione della regina.¹⁸ Fin dal XV e XVI secolo si cominciò a delineare una paradossale rappresentazione verginale della sovrana, un mito creato sull'*exemplum* di Maria che la collocava al centro di una visione messianica, come diretta inviata di Dio per restaurare l'integrità della Spagna.

Isabella era al vertice del governo nel momento che si considerava di auge tra il Medioevo e il Rinascimento, era l'agente che aveva compiuto i piani che Dio aveva per la nazione spagnola ed era quindi lei stessa ad aver ricevuto la chiamata divina.¹⁹

¹⁵ José Manuel Nieto Soria, «Los fundamentos ideológicos del poder regio», in *Isabel la Católica y la política: ponencias presentadas al I Simposio sobre el Reinado de Isabel la Católica, celebrado en las ciudades de Valladolid y México en el otoño de 2000*, a c. di Julio Valdeón Baroque (Valladolid: Ambito: Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, 2001), 213.

¹⁶ María Carmen Marín Pina, «La ideología del poder y el espíritu de cruzada en la narrativa caballeresca del reinado fernandino», in *Fernando II de Aragón, el rey Católico*, a c. di Esteban Sarasa Sánchez (Saragozza: Institución Fernando el Católico, 1996), 87.

¹⁷ Sulla propaganda politica di Isabella nel corso del regno si veda: Ana Isabel Carrasco Manchado, *Discurso político y propaganda en la Corte de los Reyes Católicos, (1474-1482)* (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2003).

¹⁸ Weissberger, *Isabel rules*, XIII–XIV.

¹⁹ Peggy K. Liss, «Isabel of Castile (1451-1504), Her Self-Representation and Its Context», in *Queenship and political power in medieval and early modern Spain*, a c. di Theresa M. Earenfight, *Women and gender in the early modern world* (Burlington: Ashgate, 2005), 144.

Questa mitologia, impregnata di concetti messianici, profetici e mistici, si rifletteva nelle cronache, nei trattati e persino nelle tradizioni popolari. Pulgar, Valera, Palencia e molti altri umanisti dell'epoca esponevano le loro argomentazioni con un'aura sacra avvolgente e per certi versi accattivante, tanto da giungere al XX secolo con la stessa forza e determinazione.²⁰

Non molti decenni fa ci furono grandi movimenti a favore della sua canonizzazione²¹ e si crearono diversi discorsi leggendari sulle presunte parole proferite da Isabella in punto di morte.²² L'enfasi riposta sulla sua pietà religiosa, sulla compassione verso la nipote Giovanna e gli ebrei che erano stati espulsi, furono i punti salienti di questa costruzione artificiosa del suo discorso ormai in fin di vita.

Questo immaginario era stato alimentato continuamente nel corso dei secoli, le stesse cronache narravano della nascita del figlio Giovanni, l'erede maschio in cui il regno riponeva le sue speranze, come una sorta di parto sacro paragonabile a quello di Gesù. I suoi nemici assumevano quindi dei caratteri quasi demoniaci, il fratellastro era spesso descritto come un anticristo, un fomentatore degli eretici e lo scontro della sua fazione contro quella di Isabella si caricava di tutte le immagini e gli strumenti retorici della guerra santa.²³

La regina venne proiettata al centro di una missione divina che le imponeva di governare i popoli sotto la sua corona e di diventare imperatrice. La caduta di Costantinopoli del 1453 enfatizzò il sogno di un nuovo splendore, fece rinascere l'orgoglio di una nuova Spagna, forte come sotto i re visigoti e unita grazie al matrimonio dei re.²⁴ Entrambi i sovrani erano ritratti come sommi esempi di virtù e inviati di Cristo, con tutti gli elementi che esprimevano santità, pietà e perfetta clemenza.²⁵ Tra i tanti significati retorici e artistici che hanno definito la storia dei re Cattolici, il principale filo conduttore era la proclamazione del regno cristiano che aveva guidato la nazione verso un glorioso futuro.

Questo *Lietmotiv* si riprodusse innumerevoli volte e crebbero i riferimenti al protagonismo di questi sovrani nella costruzione della Spagna come Stato-nazione e nella definizione di una monarchia autoritaria.²⁶ La loro immagine è stata oggetto

²⁰ Alison Caplan, «The World of Isabel la Católica», in *Isabel la Católica, Queen of Castile: critical essays*, a c. di David A. Boruchoff, The new Middle Ages (New York: Palgrave Macmillan, 2003), 25.

²¹ Impossibile dimenticare l'operato di Vicente Rodríguez Valencia nella raccolta degli argomenti a favore della santificazione di Isabella di Castiglia: Núria Rodríguez Bernal, «La invención de la mujer perfecta. La imagen de Isabel la Católica del XVI al XX», in *La Reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica*, a c. di María Victoria López-Cordón e Gloria Angeles Franco Rubio (Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2005), 691–708.

²² Per un esempio chiave di questo tipo di retoriche: César Vidal Manzanares, *Yo, Isabel la Católica* (Barcelona: Verticales de Bolsillo, 2008).

²³ Liss, «Isabel, Myth and History», 60.

²⁴ Caplan, «The World of Isabel», 25.

²⁵ Boruchoff, «Instructions for Sainthood», 227.

²⁶ Angela Muñoz Fernández, «Relaciones femeninas y activación de los mecanismos del privilegio y la merced: la Casa de Isabel I de Castilla», in *Las mujeres y el poder: representaciones y prácticas*

di più interpretazioni nel corso del tempo ed è stata utilizzata come simbolo di concetti politici da sostenere o rifiutare. Ancora nel XVI secolo era molto forte il modello oppositivo dei due sovrani Cattolici, mentre dal secolo successivo si preferì rafforzare l'immagine di Ferdinando chiudendo la consorte in un'icona di pietà, di perfetta controparte femminile e compagna del re.²⁷

Dal XVIII secolo si decise di rivendicare nuovamente Isabella come personaggio principale e questa visione fu assunta pienamente in epoca franchista, quando i re Cattolici divennero un modello esemplare di autoritarismo, unificazione nazionale, salvaguardia della fede, splendore coloniale e creazione dell'impero.²⁸ Il dittatore Francisco Franco si servì pertanto di questa coppia di sovrani per costruire un orizzonte ideologico e retorico che facesse da sfondo al proprio governo. Tuttavia, fu Isabella tra i due a essere maggiormente caricata di questi valori e venne presentata ancora una volta come una regina con corpo di donna e qualità strettamente legate alla sfera maschile,²⁹ mentre Ferdinando tornava a essere definito come un sovrano più calmo, equilibrato, liberale e con dei tratti estetici più armoniosi e delicati.³⁰

Questa ricostruzione di una regina forte e decisa, molto più determinata del marito, ha condizionato l'immaginario collettivo e ha giocato un ruolo così decisivo da sostituirsi ai fatti e diventare storia. Jaime Vicens Vives è stato uno dei primi a rimettere in discussione questo modello e a riproporre un'analisi più equa dell'epoca, ma in vari settori della produzione storiografica sembra tutt'oggi difficile resistere al fascino esercitato da questa mitologia.

La figura di Isabella di Castiglia è ancora un modello esemplare di donna, di regina proprietaria potente, di un regno tutto al femminile. La fusione della storia con le caratteristiche romanzate del suo personaggio la definiscono come l'icona enigmatica e ambigua per eccellenza.³¹ In un'epoca in cui si prova a ridare protagonismo alle donne anche nella storia, questa regina può essere usata facilmente come veicolo di espressione del potere e del riconoscimento sociale femminile.³² Lei stessa aveva costruito una macchina simbolica ricca di tutti i segni e le allegorie riconoscibili da parte dei suoi contemporanei nell'intento di un'autorappresentazione egualitaria rispetto a Ferdinando. Ciò rende ancora più difficile analizzare la propagazione della sua autorità e le dinamiche interne ed

de vida, a c. di Ana Isabel Cerrada Jiménez e Cristina Segura (Madrid: Al-Mudayna, 2000), 115; Boruchoff, «Instructions for Sainthood», 229.

²⁷ Ricardo García Cárcel, «La opinión histórica sobre Isabel La Católica», in *La Reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica*, a c. di María Victoria López-Cordón e Gloria Angeles Franco Rubio (Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2005), 645–66.

²⁸ Peggy K Liss, *Isabel la Católica: su vida y su tiempo* (San Sebastián: Nerea, 2004), 10.

²⁹ Muñoz Fernández, «Relaciones femeninas», 116.

³⁰ Boruchoff, «Instructions for Sainthood», 246.

³¹ Marino, «Inventing the Catholic Queen», 191.

³² Isabel Morant, «Imágenes de la feminidad en la Reina Isabel I de Castilla», in *La Reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica*, a c. di María Victoria López-Cordón e Gloria Angeles Franco Rubio (Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2005), 667–90.

esterne alla monarchia, poiché quella con cui abbiamo a che fare è un'immagine estremamente distorta e deformata,³³ un veicolo portatore di molteplici messaggi politici, che ancora oggi si usa continuamente, in modo più o meno cosciente, per riaffermare certi concetti del mondo contemporaneo e del tutto estranei al personaggio storico di Isabella di Castiglia.

2. I fondamenti teorici e gli obiettivi della ricerca

1. RIPENSARE LE ISTANZE TEORICHE

Isabella di Castiglia, come si è menzionato in precedenza, è un'icona per molti versi ambigua e poliedrica, che si è prestata a essere veicolo di innumerevoli concetti dell'epoca contemporanea o successiva. Il suo esempio rende evidente un processo di costruzione dell'immagine che non fu riservato solo alla sua persona.

Come hanno mostrato alcune ricerche recenti, diverse regine sono state oggetto di questo trattamento, soprattutto quando non si adeguavano al modello femminile dominante. Nei medesimi contesti si muovevano altre due donne che usarono strategie diverse per esercitare un ruolo politico attivo, muovendosi trasversalmente attraverso i differenti ambiti del potere. Le loro figure sono state presentate con delle caratteristiche tutt'altro che nobilitanti, soprattutto in base a una retorica che intendeva definirle in opposizione ai valori tradizionali, con il chiaro obiettivo di debilitare la loro autorità.³⁴ Una era Giovanna di Trastámara (1504-1555), che cominciò a essere definita "la Pazza" per assecondare le politiche paterne per le quali era necessario che fosse allontanata dagli affari di Stato.

Si diffusero numerose storie e aneddoti sulla follia di questa sovrana, ma le pubblicazioni degli ultimi vent'anni hanno proposto una nuova interpretazione di questo tipo di propaganda.³⁵ Se si accettano le premesse teoriche foucaultiane che definiscono la pazzia come una categoria del discorso socialmente costruita, si potrebbe rivalutare l'enfasi con la quale si narravano certi comportamenti di Giovanna come strumenti atti a indebolire la sua figura e soprattutto la sua autorità. Era la legittima erede di Isabella per il trono di Castiglia³⁶ e, per paura che il marito Filippo d'Asburgo si intromettesse nelle politiche iberiche, era necessario inabilitarla e fare in modo che il potere rimanesse nelle mani di Ferdinando.³⁷

³³ Nieto Soria, «Isabel la Católica», 215–16.

³⁴ Cristina Segura Graño, «Las mujeres y el poder real en Castilla: finales del siglo XV y principios del XVI», in *Las mujeres y el poder: representaciones y prácticas de vida*, a c. di Ana Isabel Cerrada Jiménez, Cristina Segura Graño, e Asociación Española de Investigación Histórica de las Mujeres (Madrid: Al-Mudayna, 2000), 137.

³⁵ Bethany Aram, *La reina Juana: gobierno, piedad y dinastía*, Historia Memorias y Biografías (Madrid: Marcial Pons, 2001); Bethany Aram, *Juana the Mad: Sovereignty and Dynasty in Renaissance Europe* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005).

³⁶ Liss, *Isabel la Católica*, 67.

³⁷ Segura Graño, «Las mujeres y el poder», 140.

Giovanna cercò di proteggere non solo i suoi interessi, ma specialmente quelli del figlio Carlo e, nonostante la sua legittimità indiscussa, accettò l'emarginazione dal centro nevralgico del potere per assicurargli il trono.³⁸ Se Ferdinando fosse riuscito a generare con la nuova moglie un discendente maschio, l'eredità di Carlo sarebbe stata messa in discussione, per cui Giovanna tentò di ricordare in diversi modi ai suoi sudditi di Castiglia il diritto di successione del figlio e probabilmente per questo portò con sé il cadavere del marito durante le sue itineranze nel regno.³⁹ Tra l'altro Giovanna avrebbe voluto farlo seppellire nella tomba reale di Granada, ma Ferdinando non intendeva depositare i resti del genero nel monumento granadino e conferirgli la sacralità e l'autorità di cui si sarebbe beneficiato il nipote, prima che fosse nato il futuro erede concepito con Germana. Il comportamento di Giovanna poteva quindi essere considerato estremo, ma era allo stesso tempo il risultato delle pressioni esercitate dalle persone che la circondavano e della percezione delle pratiche ascetiche a cui si sottometteva.⁴⁰ La follia che le venne attribuita fu una delle strategie usate per controllarla e mantenerla ai margini dello Stato.

Germana di Foix (1505-1516) è un altro caso esemplare dell'efficacia delle campagne realizzate per screditare certe figure politiche. L'immagine topica della sovrana è di donna frivola, banale, superficiale e incosciente, preoccupata solo di soddisfare i propri desideri e senza alcuna capacità di governo. Fu infamata in questo modo soprattutto dai cronisti di Castiglia che rimpiangevano la regina Isabella e non comprendevano i costumi e le abitudini di una nobildonna francese come Germana, considerandola erroneamente vanitosa e ossessionata dal lusso.⁴¹ Solo recentemente è stato analizzato il suo ruolo politico e l'autorità realmente esercitata e alla luce delle nuove ricerche emerge una figura del tutto diversa che ha restituito dignità alla sua immagine.⁴² In virtù del suo diritto di successione al trono, Ferdinando fu legittimato ad annettere il regno di Navarra e si aprirono delle nuove prospettive di dialogo con la Francia.⁴³ La sua attività diplomatica e di mediazione con la corte francese fu essenziale per il mantenimento dei rapporti tra i due Paesi, così come le funzioni esercitate da luogotenente generale del regno di Valencia e in seguito dell'intera Corona. Godeva di grandissima fiducia presso il

³⁸ Aram, *Juana the Mad*, 101.

³⁹ Aram, *La reina Juana*, 174.

⁴⁰ Bethany Aram, «La reina Juana: nuevos datos, nuevas interpretaciones», in *La Reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica*, a c. di María Victoria López-Cordón e Gloria Angeles Franco Rubio (Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2005), 104.

⁴¹ Rosa E. Ríos Lloret, «Doña Germana de Foix», in *Historia de las mujeres en España y América Latina*, a c. di Asunción Lavrin e María Angeles Querol Fernández, vol. 1, Historia. Serie Menor (Madrid: Cátedra, 2005), 619.

⁴² Rosa E. Ríos Lloret, *Germana de Foix: una mujer, una reina, una corte* (Valencia: Biblioteca Valenciana, 2003).

⁴³ Rosa E. Ríos Lloret, «Doña Germana de Foix: última reina de Aragón y virreina de Valencia», in *La Reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica*, a c. di María Victoria López-Cordón e Gloria Angeles Franco Rubio (Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2005), 85.

nuovo sovrano Carlo, che le continuò ad affidare compiti di questo tipo e che si servì dei suoi matrimoni per assicurarsi stabili alleanze politiche.

In qualità di luogotenente esercitò diverse funzioni, come la designazione di ufficiali, la celebrazione delle udienze reali e la partecipazione alle *Corts*, per cui risulta evidente che la campagna di diffamazione di cui era stata oggetto non trasmetteva delle notizie veritiere.

Un trattamento simile fu riservato alla nipote di Isabella, Giovanna *la Beltraneja*, tacciata di illegittimità in vari modi per squalificare la sua successione al trono, che avrebbe minacciato gli interessi del gruppo di potere dominante. Oltre alle presunte relazioni adulterine della madre, si cercò di convincere i sudditi dell'impotenza di Enrico IV e addirittura dell'assenza di un'istanza di annullamento del primo matrimonio.⁴⁴

Celebre fu anche l'*exemplum* di Eleonora Telles (1372-1383), accusata di aver intrapreso una relazione illecita con Juan Fernández Andeiro, conte di Ourém, da cui sarebbero nati anche i figli e quindi lo stesso erede al trono. Questo tipo di narrazione serviva a diffamare non solo la regina, ma anche il re, così debole da essere dominato e manipolato dalla consorte, che aveva delegittimato anche la sua progenie. L'interesse era rivolto soprattutto alla creazione di un'immagine sfavorevole della regina madre, che quindi per la sua leggerezza, volubilità e instabilità doveva essere considerata inadatta per la carica di reggente e tutrice in attesa della maggiore età dell'erede al trono di Portogallo.⁴⁵

Quelli che abbiamo menzionato sono solo pochi esempi di una sterminata serie di figure stereotipate, imbevute di pregiudizi e utilizzate come veicoli di trasmissione di certi messaggi politici confezionati *ad hoc* per determinati scopi.⁴⁶ Esiste una strategia discorsiva che esprime, articola e contiene delle premesse culturali che influenzano direttamente le idee di privilegio, autorità, corpo e desiderio, che a sua volta determinano il modo in cui si narrano gli eventi e si ritraggono i personaggi storici, soprattutto nel caso delle donne di potere.⁴⁷

La presenza di narrazioni distorte, di discorsi manipolati e di una base culturale che tendeva a incentivare l'uso di strategie trasversali per la propagazione del potere, sono tutti fattori da tenere in somma considerazione quando si prova ad analizzare lo status degli esponenti femminili della famiglia reale, l'influenza posseduta come personaggi pubblici e l'autorità esercitata sulla corte e sulle amministrazioni di

⁴⁴ Segura Graño, «Las mujeres y el poder», 139.

⁴⁵ Ana Maria S. A. Rodrigues, «Las regencias femeninas en los reinos ibéricos medievales: ¿fue el caso portugués una singularidad?», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 312–14.

⁴⁶ Basti ricordare in tal senso la figura di Maria di Portogallo (1313-1357) e le recenti ricerche che hanno contribuito a smontare i pregiudizi che hanno circondato il suo governo: Ana Echevarría Arsuaga, «Redes femeninas en la corte castellana: María de Portugal (1313-1357)», *La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and Cultures* 45, n. 2 (2017): 166.

⁴⁷ Questo tipo di narrazione soggettiva maschile che si riscontra nelle cronache sarebbe quindi impregnata di quello che Mark Breitenberg ha definito "anxious masculinity" che determina la costruzione di questi ritratti femminili distorti: Weissberger, *Isabel rules*, XIV–XV.

governo.⁴⁸ Se si intende comprendere se le regine o imperatrici di diritto, consorti, reggenti, madri o vedove esercitassero autorità e in che misura, bisognerebbe prima rimettere in discussione la stessa definizione del potere.⁴⁹ Lavorando con l'idea del potere costituito e formale si rischia infatti di non cogliere le diverse sfaccettature del sistema e il modo fluido e poliedrico in cui funzionava la monarchia.

Se intendiamo il potere come la capacità di realizzare i nostri desideri individuali, se necessario contro la resistenza di terzi, di agire in modo efficace, di produrre cambiamenti, di prendere parte agli eventi, di perseguire obiettivi a corto e lungo termine e di avere dei mezzi di azione strategica, l'interpretazione dei fatti cambia radicalmente e siamo in grado di vedere altre dimensioni del passato.⁵⁰

Un'altra premessa che modifica la percezione del potere femminile è la decostruzione dell'artificiosa divisione di spazi pubblici e privati, di autorità formale e informale. Se accettiamo di considerare il Medioevo come una complessa macchina in cui si muovevano e interagivano diversi ingranaggi, in cui l'attività familiare e personale non poteva essere scissa da quella pubblica, ciò che appare è una rete di prospettive religiose, culturali, mecenatiche, clientelari e familiari attraverso la quale la monarchia riproduceva il suo potere.⁵¹

In questa maniera di intendere la sovranità, il re, la regina, gli infanti, i favoriti, i cortigiani, gli alti funzionari e le élites sono tutte componenti integranti di un sistema interconnesso e relazionale per mezzo del quale si governava il regno. La monarchia in questo scenario non era un'istituzione rigida e operava secondo diverse regole e strategie, più o meno visibili nella documentazione governativa, ma che comunque erano altamente implicate nel funzionamento del processo.

2. L'OBIETTIVO DELLO STUDIO

Grazie a queste istanze teoriche, che hanno preso il via alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, si è cominciato a indagare sulle finanze delle regine e il modo in cui potevano influire sul loro status e sulle loro prerogative. La domanda di fondo era capire se si potesse considerare la *Queenship*, ovvero le funzioni connesse all'ufficio di regina, come una vera e propria istituzione.⁵² In queste ricerche le

⁴⁸ Amalie Föbel, «The Queen's Wealth in the Middle Ages», *Majestas*, n. 13 (2005): 24.

⁴⁹ Sulle categorie storiografiche e sui concetti fondamentali con cui si definisce il passato si rimanda alla riflessione di Francesco Benigno: *Parole nel tempo: un lessico per pensare la storia*, La storia. Temi 31 (Roma: Viella, 2013).

⁵⁰ Pauline Stafford, «Emma: the Powers of the Queen in the Eleventh Century», in *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995*, a c. di Anne J. Duggan (Woodbridge; Rochester: Boydell Press, 1997), 11.

⁵¹ Silleras-Fernández, «The queen, the prince, and the ideologue», 395.

⁵² Föbel, «The Queen's Wealth», 25.

donne, e non solo quelle delle famiglie reali, si ritagliavano uno spazio di opportunità per acquisire ricchezze,⁵³ gestivano feudi o assegnazioni individuali.⁵⁴ Molte regine dell'Europa bassomedievale ricevevano dei territori su cui potevano esercitare la giurisdizione e che garantivano loro di detenere l'autorità di un signore territoriale. Le città assegnate non potevano essere alienate dal patrimonio regio, ma le loro rendite, derivanti dalle attività agricole, dalla produzione artigianale, dai commerci e da tributi di varia natura,⁵⁵ sostenevano le corti delle sovrane, le loro opere di mecenatismo e di patrocinio artistico e religioso. Queste città garantivano il mantenimento indipendente delle regine e rimanevano di loro prerogativa durante tutta la loro vita, potendo anche essere implementate da ulteriori donazioni e diritti.⁵⁶

Le funzioni che potevano essere esercitate erano molteplici e dipendevano dall'epoca della donazione e dalle tradizioni del regno in cui si producevano. In certi contesti amministrarono la giurisdizione, in altri si trattava di semplici riscossioni di emolumenti che non implicavano automaticamente il governo effettivo del territorio. In molti casi queste assegnazioni ricevute a seguito delle nozze col sovrano sono ancora una materia del tutto vergine, si sconoscono le competenze esercitate, le eventuali ripercussioni dell'amministrazione reginale sul territorio, le forme in cui si organizzava il corpo di ufficiali dipendenti dalla sovrana e i rapporti con le comunità della signoria.⁵⁷

Isabella di Castiglia come principessa aveva ricevuto il diritto di possedere una sua corte e un entourage degno della sua posizione, di cui cominciò a godere almeno dal 1468.⁵⁸ Per mantenere le spese di una struttura simile ottenne la rendita di alcune città, tra cui Medina del Campo, cedute dal fratello Alfonso in signoria e in seguito confermata anche da Enrico con gli accordi di Guisando. A tre mesi dalla donazione si celebrò la cerimonia ufficiale della presa di possesso, in cui la città la riconobbe ufficialmente come sua signora, mentre la principessa si comprometteva a rispettare gli usi, le consuetudini e i privilegi del municipio.⁵⁹

⁵³ Theresa M. Earenfight, «Introduction», in *Women and Wealth in Late Medieval Europe*, a c. di Theresa M. Earenfight (New York: Palgrave Macmillan US, 2010), 9.

⁵⁴ Pauline Stafford, *Queen Emma and Queen Edith: Queenship and Women's Power in eleventh-century England* (Oxford: Blackwell, 2004).

⁵⁵ Earenfight, «Introduction», 8.

⁵⁶ Ana Maria S. A. Rodrigues e Manuela Santos Silva, «Private Properties, Seigniorial Tributes, and Jurisdictional Rents: The Income of the Queens of Portugal in the Late Middle Ages», in *Women and Wealth in Late Medieval Europe*, a c. di Theresa Earenfight (New York: Palgrave Macmillan US, 2010), 211.

⁵⁷ Per questo motivo, si è dedicata la prima sezione di questa tesi dottorale ai concetti e alle metodologie che hanno guidato questa ricerca, illustrando le problematiche e le domande che hanno dato vita a questo lavoro, che può così inserirsi in un più ampio ventaglio di produzioni scientifiche dirette alla comprensione delle signorie territoriali assegnate alle consorti e al significato di queste assegnazioni alla luce della dignità e dell'ufficio di regina e soprattutto del funzionamento della monarchia medievale. Tutti questi argomenti si trattano nel capitolo 1.

⁵⁸ María Isabel del Val Valdivieso, *Isabel la Católica, princesa, 1468-1474* (Valladolid: Instituto Isabel la Católica de Historia Eclesiástica, 1974), 365.

⁵⁹ María Isabel del Val Valdivieso, *Isabel la Católica y su tiempo* (Granada: Universidad, 2005), 82.

Un suo procuratore si insediò, designò gli ufficiali locali e prese possesso del palazzo, che fu mantenuto sotto il suo potere fino alla sua scomparsa nel 1504.

La principessa castigliana ricevette delle signorie a vario titolo, ma la parte più consistente del suo patrimonio personale fu arricchita in occasione delle nozze con Ferdinando, che la abilitarono a ricevere un nucleo territoriale che tradizionalmente veniva assegnato in contro-dote alle consorti di Aragona e Sicilia. Nel marzo del 1469 furono firmati gli accordi prematrimoniali tra l'allora re di Sicilia e primogenito d'Aragona e la principessa castigliana a Cervera. In quella sede si stabilì che avrebbe ricevuto le città di cui erano state beneficate le regine Maria di Castiglia (1416-1458) e Giovanna Enríquez (1458-1468), ovvero Borja e Magallón in Aragona, Elx e Crevillent nel regno di Valencia, Tàrrega, Vilagrassa, Terrassa e Sabadell nel principato di Catalogna, Siracusa, Lentini, Mineo, Vizzini, San Filippo d'Argirò e Francavilla nel regno di Sicilia.

Dell'amministrazione effettiva della città, così come di altre che le erano state assegnate all'epoca, si conosce ben poco. Si menzionavano poche notizie e riferimenti sporadici in pubblicazioni incentrate su altri argomenti o in opere di carattere generale sulla storia dei municipi implicati. Rimanevano inesplorate una serie di questioni relative a queste amministrazioni signorili e al loro rapporto con la corte centrale della regina.

Per questo si è deciso di indagare in modo approfondito sul nucleo territoriale concesso a Isabella in virtù del matrimonio con Ferdinando, concentrando l'attenzione sulle signorie di Sicilia e Catalogna per la quantità di fonti conservate e per la durata estesa delle loro gestioni, che furono mantenute all'interno del patrimonio reginale fino alla sua scomparsa nel 1504. Nel giro di una decina d'anni due municipi assegnati, ovvero Elx e Crevillent, furono infatti alienati nuovamente e concessi in libero allodio a un fedelissimo dell'entourage di Isabella, Gutierre Cárdenas, e di altri invece del contesto aragonese si conservano poche testimonianze.

Per condurre questo studio ci siamo proposti diversi obiettivi e domande che intendiamo rispondere nel corso della trattazione con l'aiuto delle fonti documentali prodotte nella cancelleria della regina e nelle istituzioni municipali coinvolte.

In primo luogo, fisseremo le coordinate spazio-temporali, identificando quindi i territori che facevano parte di queste signorie, che non venivano stabiliti solo in sede di trattati prenuziali, ma potevano subire diverse variazioni nel corso del tempo a seconda delle circostanze e dell'eventuale crescita dello status della regina beneficiata. Oltre ai municipi menzionati nelle Capitolazioni di Cervera, si dimostrerà l'esistenza di ampliamenti territoriali finora sconosciuti, come a esempio la donazione del porto di Augusta verso gli anni finali del Quattrocento.

Partendo dalle signorie detenute dalle regine anteriori analizzeremo la formazione di questi nuclei territoriali nel regno di Sicilia e nel principato di Catalogna, individuando la presenza o l'assenza di una tendenza a consolidare un insieme di territori stabile destinato alle donazioni *pro Camera*.

Si riporteranno anche i diplomi di concessione con cui era stata beneficiata Isabella, rintracciati a seguito di un'indagine estensiva negli archivi italiani e spagnoli, grazie alla quale potremo analizzare le prerogative in essi contenute. Allo stesso modo, si rifletterà sull'effettiva presa di possesso di questi territori, dato che da alcune notizie sparse si potrebbe desumere che certi municipi non erano stati effettivamente amministrati dalla regina di Castiglia. Rispetto alla signoria concessa in area catalana per esempio, Terrassa, originariamente assegnata, non entrò a far parte del suo patrimonio, mentre Sabadell, che secondo la narrazione tradizionale aveva subito lo stesso destino, fu invece assorbita dalla signoria reginale, anche se con ritardo.

Riporrò quindi una particolare attenzione sui privilegi di donazione, ma anche sulle cerimonie delle prese di possesso a cui parteciparono i procuratori di Isabella, chiamati a esercitare le sue funzioni in sua assenza. Le reazioni delle comunità locali furono differenti e si proverà a capire quali fossero gli elementi di frizione e le condizioni in cui si era stabilita l'amministrazione reginale nelle località che componevano il suo patrimonio.⁶⁰

Addentrando più in profondità, si definirà quali erano i diritti che Isabella poteva esercitare o esigere nelle città assegnate, i livelli di giustizia amministrati, i tipi di rendite ed emolumenti, la gestione delle fortezze militari e il funzionamento di queste strutture a livello centrale e locale, rintracciando gli ufficiali e gli organismi collegiali implicati direttamente nel governo dei territori e a cui la regina aveva delegato certe sue funzioni. Risulta essenziale comprendere il modo in cui questo apparato reginale si integrava nel territorio, i rapporti instaurati con la classe dirigente e con gli altri poteri che intervenivano a livello locale, ovvero i municipi, i signori territoriali laici ed ecclesiastici e le strutture regie.

Si dedicheranno a tal proposito i capitoli centrali di questo volume, distinguendo tra le amministrazioni installatesi in Sicilia e quelle di area catalana e definendo il modo in cui questi apparati periferici si relazionavano con la corte centrale di Isabella, soprattutto in materia economica. Quando possibile, si realizzerà un'indagine scrupolosa delle finanze locali e delle rendite destinate a sostenere l'ambiente cortigiano della sovrana, per comprendere l'impatto effettivo che avevano questi possedimenti sul tesoro reginale.⁶¹

Ci siamo infine chiesti quali fossero le strategie perseguite da Isabella di Castiglia nell'amministrazione di queste città e se, oltre ai benefici economici menzionati, rispondessero a dei programmi politici di più ampio respiro. In questa direzione si analizzeranno due territori così diversi per tradizioni, culture, storie e apparati amministrativi della regina come la Sicilia e la Catalogna. Solo una lettura trasversale delle due esperienze e il confronto tra i due sistemi amministrativi e i rapporti con gli altri poteri locali potrà fornire le risposte che stiamo cercando.

⁶⁰ Le tematiche finora illustrate si analizzano nel capitolo 2.

⁶¹ Alle strutture amministrative nel regno di Sicilia si dedica il capitolo 3, mentre è possibile analizzare il funzionamento della signoria catalana nel capitolo 4.

Nonostante le profonde differenze organizzative, è possibile scorgere un filo conduttore che ci illustra non solo le linee politiche proprie di Isabella, ma soprattutto inserisce queste dinamiche in un più esteso programma d'azione della monarchia.

Le forme in cui queste strutture amministrative dipendenti dalla sovrana si integravano nei territori e le reazioni delle comunità locali, che intendevano proteggere gli interessi delle loro classi dirigenti, ci parlano di una complessa macchina istituzionale creata per ricompensare l'entourage dei sovrani, conferirgli ricchezze e prestigio internazionale ed estendere le loro reti familiari e clientelari oltre i confini territoriali di appartenenza. Questi contesti signorili costruirono inoltre nuovi mezzi di promozione e ascesa sociale per le élites locali, che fecero del servizio alla regina e degli uffici della sua istituzione un nuovo modo di accrescere lo status individuale e del loro gruppo familiare.

Oltre al capitale finanziario proveniente dalle signorie territoriali appartenenti al patrimonio della regina, esisteva un capitale immateriale, fatto di persone, lignaggi, clientele, prestigio e potere che permetteva non solo alla sovrana ma all'intera monarchia di riprodurre e propagare infinitamente la propria autorità in varie parti del regno e di costruire una base solida di consenso, senza la quale non avrebbe potuto controllare un territorio di tali dimensioni.⁶²

3. Le fonti archivistiche tra Italia e Spagna

1. GLI STRUMENTI DELLA RICERCA

Uno dei problemi più evidenti che si presentano al momento di intraprendere questo tipo di ricerca è chiaramente di tipo documentale. Per il periodo preso in esame si conserva solo un registro prodotto dalla cancelleria della regina, custodito nell'Archivio della Corona d'Aragona, lo stesso che abbiamo trascritto in appendice. Questa risorsa è particolarmente importante poiché è l'unico volume il cui contenuto è interamente rivolto alle attività amministrative e giudiziarie della signoria di Isabella di Castiglia in Sicilia e Catalogna. Per questo abbiamo ritenuto importante la sua trascrizione integrale e una sua analisi, che ci ha permesso di delineare le strutture cancelleresche reginali, l'iter seguito nella produzione documentale e il modo in cui si concretizzava il potere decisionale nelle istituzioni di governo.⁶³

Il ritrovamento del volume appartenente al maestro secreto e tesoriere della Camera siciliana nell'Archivio Generale di Simancas ci riferisce poi delle notizie estremamente preziose, che fanno luce sulle funzioni rivestite da uno dei più alti

⁶² Del confronto tra i due apparati amministrativi e del significato di queste concessioni all'interno dei programmi politici della monarchia trattano le conclusioni della tesi.

⁶³ Di queste tematiche tratta l'appendice del volume.

funzionari del dipartimento finanziario della signoria in Sicilia e del rapporto con gli ufficiali sottoposti. I dati registrati facevano riferimento solo all'anno indizionale del 1493-1494, tuttavia, la qualità degli stessi risulta essere di grande valore per la presenza dei bilanci e dei conti di tutte le seconzie delle città della signoria siciliana e delle esportazioni e dei relativi tributi dei porti di Siracusa e Lentini.

Nell'Archivio di Stato di Palermo vi è poi l'unico fondo omogeneo che conserva i registri prodotti *in loco* dalle istituzioni reginali, ovvero il Protonotaro della Camera reginale. Dei 407 volumi custoditi in questo fondo documentale, solo tre sono stati elaborati in epoca medievale. L'anomalia si doveva al fatto che il protonotaro reginale a seguito dell'abrogazione della signoria continuò a esercitare delle funzioni analoghe al protonotaro del regno di Sicilia limitatamente alle città di Siracusa, Lentini, Mineo, Vizzini e San Filippo d' Argirò fino al 1812, sebbene le sue funzioni si circoscrivessero all'interno dell'amministrazione regia.⁶⁴

Un altro nucleo documentale da tenere in considerazione per l'abbondanza di fonti prodotte dal consiglio civico di Siracusa nei periodi indagati è quello oggi conservato nella Biblioteca Comunale e nell'Archivio di Stato di Siracusa. Si tratta dei libri di privilegi della città, suddivisi in tre volumi, delle raccolte degli atti del senato e di due serie diplomatiche.

Le pergamene della famiglia Montalto così come il ricco archivio della famiglia Moncada, custoditi nell'archivio di Palermo, sono stati una fonte d'informazione fondamentale, per il coinvolgimento di alcuni dei loro esponenti nei ranghi dei funzionari e per il possesso della contea di Augusta. Infine, nello stesso istituto archivistico è stata imprescindibile la consultazione dei volumi della Cancelleria e del Protonotaro del regno di Sicilia relativi al periodo di governo di Isabella di Castiglia, grazie ai quali si sono potute colmare alcune lacune dovute alla mancanza di un'esauriva documentazione propria della Camera della regina.

Per uno studio dei privilegi di concessione e di alcuni documenti relativi alla presa di possesso delle città siciliane ci siamo avvalsi anche dei documenti pubblicati da Rosario Gregorio, Núria Coll i Julià, María Isabel Del Val Valdivieso e Jaime Vicens Vives.⁶⁵

Per quanto riguarda i municipi del principato di Catalogna, la situazione è ancora più problematica, poiché le fonti archivistiche conservate sono molto meno ricche e soprattutto, a eccezione di poche notizie sparse, sono praticamente del tutto assenti documenti di ambito finanziario locale e centrale.

Non si conservano registri delle cariche centrali o periferiche della regina, eccetto un libro di corte baiulare del 1479-1481 custodito nell'Archivio Storico di Sabadell,

⁶⁴ Francavilla non entrava nei suoi ambiti in quanto era stata concessa in feudo nel 1537.

⁶⁵ Rosario Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere: eam uti accessionem ad historicam bibliothecam Carusii* (Panormi: ex Regio typographeo, 1791); Jaime Vicens Vives, *Fernando el Católico, Príncipe de Aragón, Rey de Sicilia, 1458-1478: Sicilia en la política de Juan II de Aragón* (Madrid: CSIC, 1952); Nuria Coll Julià, *Doña Juana Enríquez: lugarteniente Real en Cataluña (1461 - 1468)*, 2 vol. (Madrid: CSIC, 1953); Val Valdivieso, *Isabel la Católica, princesa*.

dove si sono potute consultare anche alcune pagine di un registro di atti del consiglio civico risalenti agli anni del 1472, di poco anteriori alla presa di possesso della città, mentre il resto dei documenti del volume era databile tra il 1449 e il 1470. Nel fondo pergameneo invece si ritrovano due diplomi del 1471 e del 1494, che ci forniscono qualche notizia in più sugli accordi posteriori alla guerra civile e a un processo che aveva coinvolto dei personaggi molto influenti riguardo all'imposizione della *talla*. Di grande utilità sono stati anche gli annali della città pubblicati da Antonio Bosch i Cardellach.⁶⁶

Per quanto riguarda Tàrrega le uniche fonti sopravvissute della corte baiulare e della *vegueria* si sono residue in un fondo dell'Archivio Storico Comarcale dell'Urgell, consultabile attualmente nel municipio targarino, ma non esistono volumi degli anni 1436-1513. Non si conoscono nemmeno libri di contabilità conservati, né municipali né reginali, ma si sono potuti analizzare tre preziosi volumi che raccolgono gli atti di consiglio locale, ristretto e generale, degli anni 1470-1475, 1476-1481 e 1480-1490, grazie ai quali si sono potuti ricavare dei dati del periodo, soprattutto sulle relazioni della comunità con le istituzioni signorili.

È altrettanto importante la collezione diplomatica, che custodisce venti pergamene di Tàrrega del periodo e dodici riferite alla città di Vilagrassa, della quale non rimangono altri documenti superstiti, eccetto un libro di privilegi che raccoglie testimonianze del 1181-1595. Gran parte delle lacune sono state però colmate dai libri di privilegi pubblicati da Lluís Sarret i Pons e dall'équipe di lavoro diretta da Gener Gonzalvo i Bou, dai libri di bandi editi grazie al lavoro di Josep Xavier Muntané i Santiveri e infine dal *Liber feudorum maior* pubblicato da Francisco Miquel Rosell.⁶⁷ Le fonti riferenti alla signoria della regina in Catalogna sono comunque più esigue e la presenza di meno notizie non ci ha permesso di condurre un'analisi altrettanto profonda, soprattutto in materia finanziaria.

Documenti di interesse per entrambe le signorie territoriali, anche se abbastanza sporadici, si ritrovano in alcune serie dell'archivio di Simancas (*Patronato real, Casas y Sitios reales, Papeles de Estado-Castilla, Cámara de Castilla, Libros registro de cédulas, Registro general del Sello*), nell'archivio della Corona aragonese (*Cartas reales de Juan II, Real Patrimonio-Maestre Racional*) e nell'Archivio Diocesano di Siracusa (*Privilegi e lettere di Dalmazio*).

Per comprendere meglio il funzionamento della struttura creata per la gestione del patrimonio reginale e i diversi livelli amministrativi, abbiamo analizzato anche la documentazione relativa ai municipi valenziani donati a Isabella di Castiglia,

⁶⁶ Antonio Bosch i Cardellach, *Anales de la villa de Sabadell desde el año 987 hasta el de 1770* (Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 1992).

⁶⁷ Lluís Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega* (Tàrrega: Imp. F. Camps Calmet, 1930); Francisco Miquel Rosell, a c. di, *Liber feudorum maior: cartulario real que se conserva en el Archivo de la corona de Aragón*, 2 vol. (Barcellona: CSIC, 1945); Gener Gonzalvo i Bou, a c. di, *Els llibres de privilegis de Tàrrega, 1058-1473*, Col·lecció Llibres de privilegis;6 (Barcellona: Fundació Noguera, 1997); Josep Xavier Muntané i Santiveri, a c. di, *Llibres de bans de Tàrrega, segle XIV* (Tàrrega: Arxiu Comarcal de l'Urgell, 2014).

custodita nell'Archivio Storico Municipale di Elx. La consultazione dei fondi diplomatici, dei libri del clavarario e dei protocolli notarili dell'epoca, anche se quantitativamente ridotti, hanno fornito alcune importanti informazioni sul decennio di governo della regina e sulla cessione dei municipi di Elx e Crevillent al fedelissimo Gutierre Cárdenas, che sono state integrate da alcune fonti dell'Arxiu del Regne di Valencia e dell'archivio municipale della stessa città, trascritte e pubblicate da Miguel Gual Camarena.⁶⁸

Di seguito, si riportano ordinatamente le fonti utilizzate, inedite e pubblicate, per facilitare la lettura degli strumenti di lavoro essenziali per la realizzazione di questo lavoro e le abbreviazioni presenti nelle note al testo.

2. FONTI INEDITE

Archivo de la Corona de Aragón:

Cartas reales de Juan II, 1-4, 30.

Real Cancillería, 3687.

Real Patrimonio, Maestre Racional, Fogajes, 2969 (olim A- 403).

Archivo General de Simancas:

Papeles de Estado-Sicilia, 1111, 1112, 1113, 1114, 1117;

Patronato real, 29-59;

Casas y Sitios reales, 4-274;

Papeles de Estado-Castilla, 19-194;

Cámara de Castilla, Libros registro de cédulas, 1, 6;

Registro general del Sello, 147611-769, 148805, 148903, 149411, 149804-93, 149807, 149809-258.

Arxiu Històric Comarcal de l'Urgell:

Pergamins de Tàrraga, 305, 306, 308, 309, 310, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328.

⁶⁸ Miguel Gual Camarena, «El matrimonio de Fernando e Isabel (1469). Documentación valenciana», in *Homenaje al Profesor Carriazo*, vol. 3, 3 vol. (Siviglia: Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1971), 63–80.

Pergamins de Vilagrassa, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144a, 144b, 145, 146, 147.

Llibres de Consell, 1470-1475, 1476-1481, 1480-1490.

Llibre de Privilegis de Vilagrassa.

Arxiu Històric de Sabadell:

Pergamins de Sabadell, 39, 40.

Llibres de la Cort del Batlle, 2591/4.

Arxiu Municipal Històric, 2558/4.

Arxiu Històric Municipal d'Elx:

Pergamins. Pàgines d'Or: PO-45-1, PO-45-2, PO-45-3, PO-45-4, PO-46, PO-47-1, PO-52.

Pergamins notables: 294-299, 480/37, H-45-11

Llibres del clavari: H-125/31

Protocols notarial de Bartolomé Quexans: 1-4

Archivio di Stato di Palermo:

Real Cancelleria, reg. 124-216;

Protonotaro del Regno, reg. 69-208;

Protonotaro della Camera reginale, reg. 2-3;

Conservatoria del Real Patrimonio, Mercedes, 50-59;

Pergamene della famiglia Montalto, perg. 7;

Tribunale del Real Patrimonio, Lettere viceregie, reg. 192-204;

Archivio Moncada, leg. 181, 288, 289, 396, 397, 450, 471, 497, 513, 527, 533, 557, 558, 574, 577, 582, 584, 593, 594, 599, 602, 681, 693, 695, 700, 706, 714, 741, 845, 855, 873, 891, 911, 952, 1233, 1350, 1443, 2118, 2200, 2170, 2176, 2227, 2257, 2269, 2320, 2585, 2954, 2963, 3080, 3106, 3124, 3210, 3280, 3405, 3428, 3511, 3707, 3888.

Archivio Diocesano di Siracusa:

Privilegi e lettere di Dalmazio (1504-1506), reg. 1.

Biblioteca Municipale di Siracusa:

Liber privilegiorum et diplomatum nobilis et fidelissimae Syracusarum urbis, reg. 1-3.

3. FONTI PUBBLICATE

Barberi, Giovan Luca. *Beneficia ecclesiastica*. A cura di Illuminato Peri. 2 vol. Palermo: U. Manfredi, 1962.

———. *I Capibrevi di Giovanni Luca Barberi*. A cura di Giuseppe Silvestri. 3 vol. Palermo: Tip. di Michele Amenta, 1879.

———. *Il Magnum capibrevium dei feudi maggiori*. A cura di Giovanna Stalteri Ragusa. 2 vol. Palermo: Società siciliana per la Storia Patria, 1993.

———. *Liber de secretiis*. A cura di Enrico Mazzaresse Fardella. Milano: Giuffrè, 1966.

Bofarull i Mascaró, Próspero de, Manuel de Bofarull i de Sartorio, e Bofarull i Sans, Francisco de, a c. di. *Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón*. Barcellona: Estab. Litográfico y Tipográfico de José Eusebio Monfort, 1847.

Bosch i Cardellach, Antonio. *Anales de la villa de Sabadell desde el año 987 hasta el de 1770*. Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 1992.

Cancila, Rossella, a c. di. *Il Parlamento del 1505: atti e documenti*. Acireale: Bonanno, 1993.

Caradonna, Olga. «Documenti della Camera reginale: il fondo Montalto». *Archivio Storico Siracusano*, n. 16 (2002): 73–100.

Coll Julià, Nuria. *Doña Juana Enríquez: lugarteniente Real en Cataluña (1461 - 1468)*. 2 vol. Madrid: CSIC, 1953.

Cosentino, Giuseppe, a c. di. *Codice diplomatico di Federico III d'Aragona re di Sicilia (1355-1377)*. Palermo: Tipografia di Michele Amenta, 1885.

———. *Le nozze del re Federico III con la principessa Antonia del Balzo*. Palermo: Alberto Reber, Libreria Carlo Clausen, 1895.

Font i Rius, Josep M. *Cartas de población y franquicia de Cataluña*. 2 vol. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Jerónimo Zurita. Escuela de Estudios Medievales, 36. Publicaciones de la Sección de Barcelona; 17. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1969.

- Gonzalvo i Bou, Gener, a c. di. *Els llibres de privilegis de Tàrrrega, 1058-1473*. Col·lecció Llibres de privilegis ;6. Barcellona: Fundació Noguera, 1997.
- Gregorio, Rosario. *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere: eam uti accessionem ad historicam bibliothecam Carusii*. Panormi: ex Regio typographeo, 1791.
- Gual Camarena, Miguel. «El matrimonio de Fernando e Isabel (1469). Documentación valenciana». In *Homenaje al Profesor Carriazo*, 3:63–80. Siviglia: Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1971.
- La Mantia, Giuseppe, a c. di. *Codice diplomatico dei re aragonesi di Sicilia*. Società Storia Patria di Palermo, 1956.
- Lionti, Ferdinando, a c. di. *Codice diplomatico di Alfonso il Magnanimo (1416-1417)*. Palermo: Statuto, 1891.
- Michele da Piazza. *Cronaca*. Palermo; São Paulo: ILA Palma, 1980.
- Miquel Rosell, Francisco, a c. di. *Liber feudorum maior: cartulario real que se conserva en el Archivo de la corona de Aragón*. 2 vol. Barcellona: CSIC, 1945.
- Muntané i Santiveri, Josep Xavier, a c. di. *Llibres de bans de Tàrrrega, segle XIV*. Tàrrrega: Arxiu Comarcal de l'Urgell, 2014.
- Sarret i Pons, Lluís. *Privilegis de Tàrrrega*. Tàrrrega: Imp. F. Camps Calmet, 1930.
- Starrabba, Raffaele, a c. di. *Lettere e documenti della regina Bianca, vicaria del Regno di Sicilia: (1411-1412)*. Palermo: Tipografia di Michele Amenta, 1888.
- Testa, Francesco, a c. di. *Capitula regni Siciliae quae ad hodiernum diem lata sunt edita cura ejusdem Regni Deputatorum*. Palermo: ex Typis Diarii Siciliae, 1741.
- Vicens Vives, Jaime. *Fernando el Católico, Príncipe de Aragón, Rey de Sicilia, 1458-1478: Sicilia en la política de Juan II de Aragón*. Madrid: CSIC, 1952.
- Val Valdivieso, María Isabel del. *Isabel la Católica, princesa, 1468-1474*. Valladolid: Instituto Isabel la Católica de Historia Eclesiástica, 1974.
- Zurita, Jerónimo. «Anales de la Corona de Aragón (edición electrónica)». Edición electrónica. Institución Fernando el Católico, 2003. <https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/2448>.

4. Abbreviazioni utilizzate

ACA: Archivo de la Corona de Aragón
AGS: Archivo General de Simancas
AHCU: Arxiu Històric Comarcal de l'Urgell
AHME: Arxiu Històric Municipal d'Elx
AHS: Arxiu Històric de Sabadell
AM: Archivio Moncada
AMH, Arxiu Municipal Històric
ASPa: Archivio di Stato di Palermo
BCS: Biblioteca Comunale di Siracusa
CRP: Conservatoria del Real Patrimonio
LC: Llibres de Consell
LCB: Llibres de la Cort del Batlle
LP: Liber Privilegiorum
LV: Lettere viceregie
MR: Maestre racional
PCR: Protonotaro di Camera reginale
PES: Papeles de Estado-Sicilia
PO: Pergamins-Pàgines d'Or
PN: Pergamins Notables
PR: Patronato Real
PRS: Protonotaro del regno di Sicilia
PS: Pergamins de Sabadell
PT: Pergamins de Tàrrega
PV: Pergamind de Vilagrassa
RC: Real Cancelleria
RP: Real Patrimonio
TRP: Tribunale del Real Patrimonio

CAPITOLO 1

I poteri e le funzioni dell'ufficio di regina alla luce degli studi di *Queenship*: premesse teoriche e nuovi approcci allo studio

Prima di immergerci nella ricostruzione delle strutture amministrative con cui Isabella di Castiglia gestiva i propri domini territoriali, ci sembra opportuno proporre alcune riflessioni sul dibattito storiografico degli ultimi trent'anni, che si colloca inevitabilmente sullo sfondo di questo studio.

Fin dall'inizio delle ricerche, ci siamo proposti un certo approccio all'analisi dei nuclei urbani e rurali controllati dalla regina in virtù delle donazioni *pro Camera*, tenendo in somma considerazione le premesse teoriche dei *Queenship Studies*. Durante il corso delle investigazioni si è fatto uno sforzo continuo per resistere alla tentazione di trattare l'argomento da un punto di vista strettamente locale, come è già successo in altre sedi. Soprattutto l'ambito della Camera reginale di Sicilia, per le sue peculiarità, è stato da sempre oggetto di interpretazioni che hanno rasentato il sensazionalismo, mentre oggi ci sembra urgente un cambio di prospettiva, volto a incastonare questa istituzione locale in un più ampio fenomeno europeo.¹ L'assegnazione di rendite e diritti giurisdizionali alle regine consorti non era un fatto isolato al solo caso siciliano, ma, grazie agli studi più recenti, è possibile identificare donazioni simili in molti altri regni mediterranei, come nella Corona d'Aragona, Portogallo, Inghilterra, Napoli e Corona di Castiglia, solo per citare alcuni esempi. Questo campo di ricerca è ancora molto nuovo, ci sono tantissime questioni irrisolte e domande che devono essere soddisfatte. Ciononostante, è necessario chiarire il punto di partenza da cui ha inizio la nostra riflessione, i pilastri su cui si ergono le considerazioni fatte.

In questo capitolo proveremo a delineare questa immensa e prolifica cornice, coscienti di essere ben lungi da un'esaustiva trattazione sulle produzioni scientifiche vincolate agli studi di *Queenship*. Ci limiteremo a segnalare i contributi che hanno dato un impatto più significativo e le tematiche più fortunate del settore, nel tentativo di inquadrare l'argomento di studio in un'ottica più estesa. Speriamo infatti che i tasselli problematici e documentali che si intendono apportare possano

¹ Facciamo riferimento soprattutto alle produzioni storiografiche che hanno inteso il fenomeno siciliano come un fatto unico e peculiare, oltre che una sorta di piccolo regno indipendente all'interno dell'isola, non considerando la presenza dello stesso tipo di assegnazioni in altri regni europei, né i limiti della giurisdizione esercitata: Emmanuele De Benedictis, *Della Camera delle regine siciliane: memoria storica* (Siracusa: Tip. di A. Norcia, 1890); Luigi La Rocca, «Le vicende di un comune della Sicilia nei rapporti con la Corona dal secolo XI al XIX», *Archivio Storico per la Sicilia orientale*, n. III-IV (1906): 169-213, 414-56; 75-108, 223-61; Grazia Fallico, «L'ufficio di Protonotaro della Camera Reginale dal 1536 all'abolizione della feudalità», *Archivio Storico per la Sicilia orientale* LXIX, n. 3 (1973): 385-411; Serafino Privitera, *Storia di Siracusa antica e moderna*, Rist. anast, 2 vol. (Sala Bolognese: A. Forni, 1986).

inserirsi un ampio ventaglio di esperienze, protese alla comprensione del ruolo e della dignità delle regine medievali e, di conseguenza, del funzionamento della stessa monarchia.

Esistono delle competenze e dei poteri saldamente legati all' "ufficio" di regina? Le signorie di Isabella di Castiglia sono una diretta manifestazione dell'autorità di cui era dotata la sovrana? Erano esse delle espressioni tangibili del carattere collaborativo e plurale della monarchia? Sono queste le domande che hanno guidato questo studio e che hanno reso indispensabile il conoscenza dei concetti e delle metodologie su cui si sono basate le più preziose pubblicazioni degli ultimi anni che proveremo a segnalare nel corso di queste pagine.

1. Gli anni Novanta e l'inaugurazione dei *Queenship Studies*

Nel corso del tempo le regine hanno suscitato la curiosità di numerosi ricercatori e lettori. I fasti delle corti, i cerimoniali maestosi, le politiche monarchiche e le vicende personali di re e regine dell'Europa medievale e moderna, sono da sempre tematiche accattivanti per un pubblico specialistico e non, da cui la sterminata serie di libri, novelle, articoli, film e serie televisive che hanno invaso i media negli ultimi anni. Nel secolo scorso, sono state scritte grandi opere scientifiche dedicate alla biografia delle regine, alle loro famiglie di provenienza e alle vicissitudini di vita che le hanno contraddistinte. In questa immensa produzione, in cui di certo Isabella di Castiglia ha giocato un ruolo di primo piano, si è potuto intravedere qualche lavoro pionieristico che ha anticipato le domande, gli approcci teorici e metodologici che hanno segnato i *Queenship Studies*,² ma il volume che ha segnato la svolta in questa direzione e che ha rappresentato una rottura con le produzioni precedenti è *Medieval Queenship*, curato da John Carmi Parsons nel 1993.³ Frutto di un congresso di studi medievali organizzati alla Western Michigan University nel maggio del 1989, quest'opera collettanea riunisce diverse esperienze e interpretazioni della *Queenship* medievale dal IX al XV secolo in aree europee geograficamente e culturalmente diverse. L'intento non era quindi quello di riunire semplicemente notizie biografiche o curiosità, ma le nuove domande si orientavano verso la comprensione dei modi in cui le regine perseguivano il potere.

I saggi presentati suggerivano analisi di genere approfondite e si addentravano in alcune delle tematiche che in seguito hanno avuto più fortuna negli studi reginali. Alcuni studiosi analizzarono a esempio il modo in cui due concetti apparentemente opposti, ovvero la verginità e la fertilità, siano stati utilizzati come risorse di potere

² Le produzioni di Pauline Stafford, Karl Leyse, Marion Facinger, Elizabeth A. R. Brown, Gustav Hermansen, Frank Donald Blackley, Margaret Howell, André Poulet e dello stesso John Carmi Parsons sono un esempio di questi approcci innovativi *ante litteram*.

³ John Carmi Parsons, a c. di, *Medieval Queenship* (New York: St. Martins Press, 1993).

dalle sovrane.⁴ La sessualità delle regine era continuamente scrutata al microscopio, la generazione di eredi che perpetuassero la stirpe e il regno era un ruolo fondamentale da loro rivestito. La gravidanza era un mezzo potente per stabilire legittimità, rappresentava la garanzia di integrità e la salvezza del regno attraverso la nascita del futuro sovrano.⁵ Come le altre donne contemporanee, usavano gli ambienti domestici e meno formali del potere per esercitare autorità e in quest'ottica la famiglia acquisiva un ruolo fondamentale nel processo di costruzione della regina. In quanto figlie, mogli, sorelle o madri, riuscivano ad accedere alla dimensione politica della loro posizione, traendo vantaggio dalle prospettive interculturali di cui disponevano. In questa cornice le politiche matrimoniali sembravano fornire alle regine-madri e alle principesse un ruolo di prim'ordine in ambito decisionale, manipolando importanti strumenti di alleanza, intermediazione e diplomazia.⁶ Il matrimonio diventava quindi un'opportunità di esercitare autorità, creare legami che potessero favorire l'integrazione nella nuova corte e avere voce propria nell'arena politica.⁷ Dalle loro capacità individuali dipendeva poi il grado d'influenza che erano capaci di esercitare come reggenti o come regine di diritto, quando si davano le circostanze. Erano comunque costrette a rinegoziare continuamente il delicato equilibrio che esisteva tra il lignaggio, la nazionalità e la

⁴ Pauline Stafford, «The Portrayal of Royal Women in England, Mid-Tenth to Mid-Twelfth Centuries», in *Medieval queenship*, a c. di John Carmi Parsons (New York: St. Martins Press, 1993), 143–67; Lois L. Huneycutt, «Female Succession and the Language of Power in the Writings of Twelfth-Century Churchmen», in *Medieval queenship*, a c. di John Carmi Parsons (New York: St. Martins Press, 1993), 189–201. Un'interessante riflessione sul corpo della regina e sulla sua sessualità come elementi idealizzati e funzionali al rafforzamento del vincolo coi sudditi si trova anche in Anna Whitelock, «The Queen's Two Bodies: The Image and Reality of the Body of Elizabeth I», in *The Image and Perception of Monarchy in Medieval and Early Modern Europe*, a c. di Sean McGlynn e Elena Woodacre (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014), 207–27.

⁵ Theresa M. Earenfight, «Without the Persona of the Prince: Kings, Queens and the Idea of Monarchy in Late Medieval Europe», *Gender & History* 19, n. 1 (2007): 7.

⁶ Maria Antonietta Visceglia, *Riti di corte e simboli della regalità: i regni d'Europa e del Mediterraneo dal Medioevo all'età moderna*, Piccoli saggi 44 (Roma: Salerno ed., 2009), 165; Jean-Pierre Jardin, «Le rôle politique des femmes dans la dynastie Trastamare», *e-Spania*, n. 1 (2010); Carmelina Urso, «Adelaide “del Vasto”, callida mater e mailkah di Sicilia e Calabria», in *Con animo virile: donne e potere nel Mezzogiorno medievale, secoli XI-XV*, a c. di Patrizia Mainoni, I libri di Viella 104 (Roma: Viella, 2010), 57; José Manuel Cerda, «The marriage of Alfonso VIII of Castile and Leonor Plantagenet, the first bond between Spain and England in the Middle Ages», in *Strategie matrimoniali (IXe-XIIIe siècle)*, a c. di Martin Aurell (Turnhout: Brepols, 2013), 145.

⁷ John Carmi Parsons, «Mothers, Daughters, Marriage, Power: Some Plantagenet Evidence, 1150–1500», in *Medieval queenship*, a c. di John Carmi Parsons (New York: St. Martins Press, 1993), 77. Da questa linea di pensiero si sono propagati svariati contributi scientifici che hanno approfondito il ruolo delle regine nelle strategie matrimoniali e nelle politiche dinastiche. Tra i numerosi lavori segnaliamo Thérèse Hemptinne, «Thérèse, Ferrand, Isabelle et leurs époux: les alliances matrimoniales portugaises des comtes et comtesses de Flandre (1184-1526)», *Archives et bibliothèques de Belgique*, n. 82 (2009): 127–36; Elena Woodacre, «The Queen's Marriage: Matrimonial Politics in Premodern Europe», in *Marriage in premodern Europe: Italy and beyond*, a c. di Jacqueline Murray e Victoria University (Toronto, Ont.), Essays and studies 27 (Toronto: Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2012), 29–47; Kyle Lincoln, «Una cum uxore mea: Alfonso VIII, Leonor Plantagenet, and marriage alliances at the court of Castile», *Revista chilena de estudios medievales*, n. 4 (2013): 11–32.

sessualità, ma era spesso quel nesso che diventava una fonte inestimabile di potere.⁸ Al di là delle svariate tematiche che toccava il volume, ciò che segnava inequivocabilmente un profondo cambiamento e che si è considerato come una sorta di inaugurazione del campo di ricerca di *Queenship* era lo studio della regina come un vero e proprio ufficio a cui erano vincolate diverse funzioni, distaccandosi definitivamente dall'interesse tradizionale per le sovrane in quanto mogli dei re. Qualcosa di simile accadde con una pubblicazione dello stesso anno, che altri non era che il primo volume di una serie coordinata da Theresa M. Vann chiamata *Women of Power*, ovvero la raccolta di saggi *Queens, regents and potentates*.⁹ Le riconsiderazioni sulle principali figure femminili della monarchia inglese, delle Fiandre e dei regni della penisola iberica, inserite sullo sfondo di un congresso celebratosi l'anno prima, ha portato a ripensare ad alcune regine in funzione di nuove domande sul loro accesso al potere e sull'uso della loro autorità.¹⁰ I vari contributi dimostrarono la presenza di diverse sovrane che esercitarono pienamente il potere monarchico, più di quanto non si fosse pensato. I loro diritti sul trono paterno erano spesso apportati come dei beni tangibili al patrimonio della coppia reale attraverso il matrimonio,¹¹ così come accadeva anche alle nobildonne dei più alti lignaggi feudali.¹² Si invitava quindi a ricercare l'esercizio del potere nelle sue vesti più formali, ma anche negli ambiti relazionati all'amministrazione, provando anche a definire i possibili limiti determinati dal loro genere. Si iniziò ad ampliare lo studio delle opere mecenatiche, promosse dalle regine di Castiglia e Inghilterra come importante espressione di potere, aprendo quindi la porta a uno dei settori più prosperi delle produzioni recenti.¹³ Dagli anni Novanta in poi i progressi in questo filone sono stati enormi e sono apparsi molti altri contributi, come il testo pubblicato nel 1997 da Anna J. Duggan sulle regine dell'Europa medievale.¹⁴ I testi raccolti consentivano uno sguardo

⁸ John Carmi Parsons, «Introduction: Family, Sex, and Power: The Rhythms of Medieval Queenship», in *Medieval queenship*, a c. di John Carmi Parsons (New York: St. Martins Press, 1993), 6–7.

⁹ Theresa M Vann, a c. di, *Queens, regents and potentates* (Dallas: Academia, 1993).

¹⁰ Derek Baker, «Introduction», in *Queens, Regents and Potentates*, a c. di Theresa M Vann (Dallas: Academia, 1993), 13.

¹¹ William Clay Stalls, «Queenship and the Royal Patrimony in twelfth-century Iberia: the Example of Petronilla of Aragon», in *Queens, regents and potentates*, a c. di Theresa M Vann (Dallas: Academia, 1993), 49–61.

¹² Douglas C. Jansen, «Women and public authority in the thirteenth century», in *Queens, regents and potentates*, a c. di Theresa M Vann (Dallas: Academia, 1993), 91–105.

¹³ John Carmi Parsons, «Piety, power and te reputations of two thirteenth-century english queens», in *Queens, regents and potentates*, a c. di Theresa M Vann (Dallas: Academia, 1993), 107–23; Theresa M Vann, «The theory and practice of medieval Castilian Queenship», in *Queens, regents and potentates*, a c. di Theresa M Vann (Dallas: Academia, 1993), 125–47.

¹⁴ Anne J. Duggan, a c. di, *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995* (Woodbridge; Roehampton: Boydell Press, 1997).

d'insieme estremamente variegato, dal regno di Gerusalemme¹⁵ all'Inghilterra,¹⁶ dalle imperatrici tedesche¹⁷ e bizantine¹⁸ al mecenatismo delle regine francesi.¹⁹ Sono molteplici gli aspetti a cui si dedicarono gli autori coinvolti, atti a smontare gli stereotipi costruiti in base alle icone sante e mariane e a ricercare ritratti storicamente validi di donne di potere. La promozione delle attività assistenziali e delle opere pie garantiva l'esercizio del potere per le esponenti femminili delle dinastie che, in questo modo, nobilitavano loro stesse e il lignaggio attraverso la conservazione dei valori prettamente femminili della carità, della cura e dell'assistenza. In questo senso, si rilevava più volte la presenza dell'immagine della Vergine Maria affiancata alle qualità di queste donne, per la sua dignità di regina dei cieli che si accompagnava contemporaneamente al paradigma per eccellenza di sottomissione femminile.²⁰

In questa sede si ridefiniva il concetto stesso di potere, che corrispondeva alla capacità di agire in modo efficace, realizzare i propri desideri, producendo effetti concreti e resistendo a terzi se necessario.²¹ In questa accezione più ampia, si discuteva la forma tradizionale in cui si riconosceva solo l'aspetto più formale e ufficiale dell'autorità, in funzione di una più ampia comprensione delle dinamiche politiche che esistevano in seno alla monarchia medievale. Per far questo, era però

¹⁵ Sarah Lambert, «Queen or consort: rulership and politics in the latin east 1118-1228», in *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995*, a c. di Anne J. Duggan (Woodbridge; Rochaester: Boydell Press, 1997), 153–69.

¹⁶ John Carmi Parsons, «“Never was a body buried in England with such solemnity and honour”: the burials and posthumous commemorations of English queens to 1500», in *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995*, a c. di Anne J. Duggan (Woodbridge; Rochaester: Boydell Press, 1997), 317–37; Pauline Stafford, «Emma: the Powers of the Queen in the Eleventh Century», in *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995*, a c. di Anne J. Duggan (Woodbridge; Rochaester: Boydell Press, 1997), 3–26.

¹⁷ Volker Honemann, «A medieval queen and her stepdaughter. Agnes and Elizabeth of Hungary», in *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995*, a c. di Anne J. Duggan (Woodbridge; Rochaester: Boydell Press, 1997), 109–19; Kurt-Ulrich Jäschke, «From famous empresses to unspectacular queens: the Romano-German empire to Margaret of Brabant, countess of Luxemburg and queen of the Romans (+ 1311)», in *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995*, a c. di Anne J. Duggan (Woodbridge; Rochaester: Boydell Press, 1997), 75–108.

¹⁸ Liz James, «Goddess, whore, wife or slave: will the real Byzantine empress please stand up?», in *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995*, a c. di Anne J. Duggan (Woodbridge; Rochaester: Boydell Press, 1997), 123–39; Dion C. Smyth, «Behind the mask: empresses and empire in middle Byzantium», in *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995*, a c. di Anne J. Duggan (Woodbridge; Rochaester: Boydell Press, 1997), 141–52.

¹⁹ Paul Crossley, «The architecture of Queenship: royal saints, female dynasties and the spread of Gothic architecture in Central Europe», in *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995*, a c. di Anne J. Duggan (Woodbridge; Rochaester: Boydell Press, 1997), 263–300.

²⁰ Anne J. Duggan, «Introduction», in *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995*, a c. di Anne J. Duggan (Woodbridge; Rochaester: Boydell Press, 1997), XVII.

²¹ Stafford, «Emma: the Powers of the Queen in the Eleventh Century», 11.

necessario abbattere le premesse teoriche che avevano marcato una distinzione tra il pubblico e il privato e che avevano trasformato una differenza puramente normativa in una descrizione semplicistica della realtà.²²

In questo scenario si doveva di nuovo includere la sovrana, stavolta non solo come mera accompagnatrice del re o figura di contorno, ma in quanto agente politico a tutto tondo. Certe condizioni rendevano più o meno evidente questo esercizio del potere che apparteneva all'ufficio di regina: le crisi interne e la debolezza del monarca giustificavano la richiesta di maggiore collaborazione della consorte e la rendevano più "visibile" nelle fonti pervenute. La negoziazione, la capacità di intercessione e la stessa maternità non ponevano maggiori limiti alla sua autorità, anzi, ne aumentavano le potenzialità di azione. La sua non era una semplice influenza: in base al contatto privilegiato con i due corpi del re, la sovrana poteva intervenire direttamente nelle decisioni o convincere a modificare quelle già prese.²³ Per questo, la sua funzione di mediatrice si considera oggi come uno dei compiti specifici dell'ufficio di regina.²⁴

Un gran contributo nella ri-costruzione di questi concetti e nella rilettura dei ruoli e degli spazi ricoperti dalla donna nel corso del tempo è stato fornito dalla Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM), che nacque proprio in quella decada e che cominciò a pubblicare diverse raccolte e monografie sull'argomento. Sono numerosi gli studi pubblicati dalla AEIHM che hanno apportato nuovi dati e notizie sui diversi aspetti della *Queenship* e sulle strategie che le regine hanno adottato per esercitare la propria influenza, dalle reti relazionali di sangue e fedeltà stabilite attraverso la corte,²⁵ agli strumenti retorici usati dalla propaganda per favorire o screditare la loro successione al trono.²⁶

²² Sulla rivalutazione dei generi e degli spazi come concetti dinamici e flessibili si veda Eric Bousmar, «Neither Equality nor Radical Oppression: The Elasticity of Women's Roles in the Late Medieval Low Countries», in *The texture of society: medieval women in the southern Low Countries*, a c. di Ellen E. Kittell e Mary A. Suydam, *The new Middle Ages* (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 109–27.

²³ Sulla teoria dei due corpi del re, concetto totalmente assimilato dagli studi di *Queenship* si veda la recente edizione di Ernst H. Kantorowicz, *The king's two bodies: a study in medieval political theology*, Princeton classics (Princeton: Princeton University Press, 2016).

²⁴ Earenfight, «Without the Persona», 11; Rachel C. Gibbons, «Isabeau de Bavière, reine de France ou "lieutenant-général" du royaume», in *Femmes de pouvoir, Femmes politiques durant les derniers siècles du Moyen Âge et au cours de la première Renaissance* (Bruxelles, 2012), 112.

²⁵ Angela Muñoz Fernández, «Relaciones femeninas y activación de los mecanismos del privilegio y la merced: la Casa de Isabel I de Castilla», in *Las mujeres y el poder: representaciones y prácticas de vida*, a c. di Ana Isabel Cerrada Jiménez e Cristina Segura (Madrid: Al-Mudayna, 2000), 115–34.

²⁶ Cristina Segura Graíño, «Las mujeres y el poder real en Castilla: finales del siglo XV y principios del XVI», in *Las mujeres y el poder: representaciones y prácticas de vida*, a c. di Ana Isabel Cerrada Jiménez, Cristina Segura Graíño, e Asociación Española de Investigación Histórica de las Mujeres (Madrid: Al-Mudayna, 2000), 135–46.

2. La monarchia come istituzione plurale e collaborativa

Un ulteriore momento di svolta è stato segnato dalle ricerche di Theresa Earenfight, che dalla fine degli anni Novanta ha cominciato a investigare il ruolo di Maria di Castiglia (1416-1458) come luogotenente della Corona d'Aragona e partner di governo di Alfonso il Magnanimo.²⁷ Attraverso le ricerche prodotte, ha sviluppato un concetto di monarchia corporativa, composta, collettiva, interrelazionale, che, per la sua stessa natura, ammetteva una pluralità di poteri e permetteva una gestione condivisa.²⁸ Questo approccio si contrapponeva alle tendenze storiografiche precedenti, che avevano considerato la sovranità e l'autorità come un potere costituito, atto ad assicurare obbedienza attraverso una catena gerarchica di comando.²⁹ Ma la monarchia era molto più di questo. Non era semplicemente una struttura politica gestita da una sola persona, ma una molteplicità di relazioni di potere tra diverse entità che lavoravano come soggetti e allo stesso tempo oggetti di un network complesso, che si estendeva ben oltre le persone del re e della regina. La famiglia reale era una cornice nella quale si esercitava e trasmetteva il potere, adattandosi alle caratteristiche e alle strutture delle istituzioni di governo, nelle quali essa funzionava come un gruppo potente di *familiares* organizzato in dinastie.³⁰ Il governo quindi risiedeva nella coppia reale, ma anche nel gruppo di consiglieri, favoriti e parenti.

In quest'ottica, per comprendere le azioni di governo, era necessario assumere le premesse teoriche di Michel Foucault, decostruire la monarchia, smantellare i binomi pubblico-privato, domestico-politico, re-regina, cominciando a percepire lo spazio regio in funzione di una monarchia relazionale, dove il privato era anch'esso una creazione pubblica e la regina esercitava un potere concreto che era il risultato di attributi personali e dell'autorità conferita dal suo status politico.³¹ Non si trattava più di esaminare solo le linee politiche del re, ma di guardare a tutte le forze che collaboravano per far funzionare la sovranità del regno, includendo gli esponenti della famiglia reale e tutte le persone altamente implicate nelle decisioni. Queste

²⁷ Theresa M. Earenfight, «Maria of Castile, ruler or figurehead? A preliminary study in Aragonese Queenship», *Mediterranean Studies*, n. 4 (1994): 45–62; Theresa M. Earenfight, «Queenship, politics, and government in the medieval Crown of Aragon: The lieutenancy of Maria of Castile, 1420-1423 and 1432-1453» (New York, Fordham University, 1997).

²⁸ Theresa M. Earenfight, «Absent Kings: Queens and Political Partners in the Medieval Crown of Aragon», in *Queenship and political power in medieval and early modern Spain*, a c. di Theresa M. Earenfight, Women and gender in the early modern world (Burlington: Ashgate, 2005), 33; Earenfight, «Without the Persona», 9.

²⁹ Theresa M. Earenfight, *Queenship in medieval Europe*, Queenship and power (Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2013), 26. Questo volume è stato pensato su queste basi, con il proposito di identificare le caratteristiche della *Queenship* in un'area di indagine estesa come l'Europa dal 1300 al 1500, distinguendo le funzioni di regina, diverse ma allo stesso tempo coerenti, che cominciarono a prender forma nel XIV secolo diventando un concetto fisso e immutabile nel XVI.

³⁰ Theresa M. Earenfight, «Preface: Partners in Politics», in *Queenship and political power in medieval and early modern Spain*, a c. di Theresa M. Earenfight, Women and gender in the early modern world (Burlington: Ashgate, 2005), XXII.

³¹ Earenfight, «Without the Persona», 10; Earenfight, *Queenship in medieval Europe*, 26.

premesse teoriche hanno rivoluzionato il settore, spingendo a considerare la funzione di regina in base a queste dinamiche che la rendevano inseparabile dalla *Kingship* e viceversa, interrogandosi costantemente su che cosa fosse la *Queenship* e se bisognasse considerarla come un'istituzione, un ufficio, un ruolo sociale o una funzione domestica. Questi nuovi approcci teorici sono stati ampiamente condivisi dai ricercatori che si sono avvicinati ai *Queenship Studies*, che quindi hanno cercato un termine corrispondente nelle rispettive lingue, per distinguere le loro indagini su ciò che implicava l'essere regina e la sua posizione di potere in relazione al monarca rispetto alle semplici monografie sulle sovrane medievali.³²

Su questi pilastri si basò quindi il volume *Queenship and Political Power in Medieval and Early Modern Spain*, uscito nel 2005 e curato dalla stessa Earenfight.³³ Le tematiche affrontate sono molteplici: si rintracciavano le azioni di due regine luogotenenti della Corona aragonese,³⁴ si approfondivano le rappresentazioni grafiche e retoriche di alcune sovrane iconiche così come le loro propagande simboliche attraverso la costruzione di opere architettoniche.³⁵ Poco dopo, le implicazioni si cominciarono ad avvertire nelle produzioni scientifiche europee e la ricerca di interpretazioni più ampie del potere ebbero un impatto significativo nella percezione dei ritratti delle regine che restituivano le cronache, spesso atte a screditare l'immagine stessa della sovrana in virtù di particolari circostanze politiche.³⁶ Fossero esse sovrane storiche o mitiche, le loro

³² In questo senso, sono essenziali i contributi di Núria Silleras-Fernández per la ricerca di un termine equivalente in castigliano e in catalano, così come quelli di Nikolas Jaspert per il tedesco: Núria Silleras-Fernández, «Queenship en la Corona de Aragón en la Baja Edad Media: estudio y propuesta terminológica», *La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and Cultures* 32, n. 1 (2003): 119–33; Núria Silleras-Fernández, «Reginalitat a l'Edat Mitjana hispànica: concepte historiogràfic per a una realitat històrica», *in de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, n. 50 (2006 2005): 121–42; Nikolas Jaspert, «Indirekte und direkte Macht iberischer Königinnen im Mittelalter: "Reginale" Herrschaft, Verwaltung und Frömmigkeit?», *in Mächtige Frauen? Königinnen und Fürstinnen im europäischen Mittelalter (11. - 14. Jahrhundert)*, a c. di Claudia Zey, Sophie Caflisch, e Philippe Goridis, Vorträge und Forschungen, Band LXXXI (Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2015), 73–130.

³³ Theresa M. Earenfight, a c. di, *Queenship and political power in medieval and early modern Spain*, Women and gender in the early modern world (Burlington: Ashgate, 2005).

³⁴ Earenfight, «Absent Kings»; Núria Silleras-Fernández, «Spirit and Force: Politics, Public, and Private in the Reign of Maria de Luna», *in Queenship and political power in medieval and early modern Spain*, a c. di Theresa M. Earenfight, Women and gender in the early modern world (Burlington: Ashgate, 2005), 78–90.

³⁵ Peggy K. Liss, «Isabel of Castile (1451-1504), Her Self-Representation and Its Context», *in Queenship and political power in medieval and early modern Spain*, a c. di Theresa M. Earenfight, Women and gender in the early modern world (Burlington: Ashgate, 2005), 78–90.

³⁶ Bethany Aram, «Dos reinas propietarias, Isabel la Católica y Juana I: sus derechos y aptitudes», *in Historia de las mujeres en España y América Latina*, a c. di Asunción Lavrin e María Ángeles Querol Fernández, vol. 1, 4 vol., Historia. Serie Menor (Madrid: Cátedra, 2005), 569–94; Georges Martin, «Berenguela de Castilla (1214-1246): en el espejo de la historiografía», *in Historia de las mujeres en España y América Latina*, a c. di Asunción Lavrin e María Ángeles Querol Fernández, vol. 1, 4 vol., Historia. Serie Menor (Madrid: Cátedra, 2005), 569–94; Rosa E. Ríos Lloret, «Doña Germana de Foix», *in Historia de las mujeres en España y América Latina*, a c. di Asunción Lavrin e María Ángeles Querol Fernández, vol. 1, 4 vol., Historia. Serie Menor (Madrid: Cátedra, 2005), 615–34.

raffigurazioni erano molto sfaccettate e riflettevano la complessità del fatto che una donna potente potesse governare. Loro stesse dovevano spesso creare una loro immagine chiara e definita, così come un proprio ruolo all'interno del governo del regno.³⁷ Le regine regnanti per diritto erano un'anomalia e come tale avevano bisogno di auto-rappresentare e auto-definire sé stesse e la propria figura.³⁸

Un caso che per molti versi si è dimostrato un campo di osservazione privilegiato era il regno di Navarra, che dal 1425 al 1512, eccetto per un intermezzo di quattordici anni, era stato governato da sovrane di diritto. Attraverso quest'esperienza peculiare si sono potuti identificare alcuni fattori che rendevano le donne capaci di amministrare il regno, ricostruendo le politiche estere che determinavano le strategie matrimoniali e l'impatto di una reggenza femminile nel lungo periodo. Sono stati questi gli obiettivi che si è proposta Elena Woodacre quando ha deciso di analizzare le cinque regine ed eredi al trono di Navarra, dimostrando che queste ultime erano governanti attive ed efficaci a livello amministrativo, diplomatico e mecenatico.³⁹ Nonostante i *fueros* navarresi dessero consenso esplicito alla successione al trono di eredi donne, le regine ebbero grandi difficoltà nel reclamare i loro diritti alla Corona, essendo continuamente contestate da altri pretendenti maschi della dinastia.⁴⁰ I loro legami nuziali furono essenziali per la creazione di nuove alleanze politiche e l'espansione territoriale, oltre al fatto che i re consorti svolgevano dei ruoli visibili e significativi nel governo del regno.⁴¹ Le dinamiche esistenti all'interno di queste coppie reali confermavano ancora una volta l'esistenza di una monarchia collegiale e condivisa, che nel caso navarrese si è potuta sviluppare attraverso tre patroni comportamentali identificati dalla studiosa con le espressioni *His Way*, *Divide and Conquer* e infine *Team Players*.

La prima definizione si adeguava a quei governi in cui il re consorte assumeva il ruolo predominante nella coppia di potere, veniva totalmente associato al trono, relegando la sovrana di diritto a essere mera detentrica del titolo ufficiale.⁴² Il

³⁷ Andrew Barclay, «Mary Beatrice of Modena: the second bless'd of woman-kind?», in *Queenship in Britain, 1660-1837: royal patronage, court culture and dynastic politics*, a c. di Clarissa Campbell Orr (Manchester: Manchester Univ. Press, 2010), 90.

³⁸ Carole Levin e Robert O. Bucholz, «Introduction: It's Good to Be Queen», in *Queens and power in medieval and early modern England*, a c. di Carole Levin e Robert O. Bucholz (Lincoln: University of Nebraska Press, 2009), XXI. Sulla consistenza delle regine regnanti per diritti ereditati nell'Europa medievale si veda Armin Wolf, «Reigning Queens in Medieval Europe: When, Where, and Why», in *Medieval queenship*, a c. di John Carmi Parsons (New York: St. Martins Press, 1993), 169–88.

³⁹ Elena Woodacre, *The queens regnant of Navarre: succession, politics, and partnership, 1274-1512*, *Queenship and power* (New York: Palgrave Macmillan, 2013), 171.

⁴⁰ Elena Woodacre, «Ruling & relationships: the fundamental basis of the exercise of power? The impact of marital & family relationships on the reigns of the queens regnant of Navarre (1274-1517)», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 168.

⁴¹ Elena Woodacre, «The Kings Consort of Navarre: 1284–1512», in *The Man behind the Queen: Male Consorts in History.*, a c. di Charles Beem e Miles Taylor (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 13.

⁴² Il governo di Giovanna I (1274-1304) e di Filippo IV di Francia è un tipico esempio, probabilmente dovuto al fatto che il regno francese fosse più grande e più importante a livello

secondo caso era invece la formula che prevedeva un patto di azione indipendente per entrambi i partner. I sovrani consorti erano quasi sempre impegnati fuori dal regno per azioni militari o situazioni delicate attraversate dai loro Paesi di origine, motivo per cui le regine navarresi furono le dirette protagoniste delle azioni di governo.⁴³ Se però in alcuni casi il marito, anche se non strettamente coinvolto dalle politiche di Navarra, sosteneva militarmente e finanziariamente le ambizioni e le linee politiche della regina, altre volte invece i loro obiettivi erano assolutamente divergenti.⁴⁴

Il modello di governo del *Team Players* era invece determinato da una condivisione del potere abbastanza paritaria tra i due coniugi ed era una situazione spesso favorita dal fatto che il marito fosse solo un signore territoriale, per il quale quindi il regno di Navarra diventava una priorità.⁴⁵ I re consorti venivano coinvolti in tutti gli

internazionale. Giovanna non rivestì alcun ruolo nel governo di Francia e il regno navarrese fu trattato come una mera appendice di quest'ultimo: Woodacre, *The queens regnant of Navarre*, 44. Questa imparità di ruolo dei coniugi è visibile anche nei matrimoni organizzati per i figli, atti a favorire gli interessi di Filippo, e nei documenti prodotti, dato che, a eccezione di quelli in occitano, erano emanati esclusivamente dal re francese: Elena Woodacre, «Most Excellent and Serene Lady: Representations of Female Authority in the Documents, Seals and Coinage of the Reigning Queens of Navarre (1274-1512)», in *The Image and Perception of Monarchy in Medieval and Early Modern Europe*, a c. di Sean McGlynn e Elena Woodacre (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014), 86–87.

⁴³ La coppia di Bianca di Navarra (1425-1441) e Giovanni II d'Aragona ne è un esempio chiaro. Bianca divenne regina dopo un lungo periodo da sovrana consorte di Sicilia, per il primo matrimonio con Martino il Giovane, dal quale fu nominata luogotenente per ben due volte, nel 1404 e nel 1408, mantenendo l'incarico tra la scomparsa di quest'ultimo e l'elezione di Ferdinando di Trastámara. Le sue abilità di governatrice in una situazione molto difficile e complessa la prepararono a ricoprire il ruolo di regina di Navarra pochi anni dopo essersi risposata con Giovanni: Woodacre, *The queens regnant of Navarre*, 89. Egli poteva governare come re consorte ma con moltissime limitazioni, non potendo alienare castelli o territori a stranieri né anettere il regno alla Corona d'Aragona. Il fatto che ciascuno amministrasse il proprio regno, seppur possedendo autorità in quello dell'altro, si rifletteva anche nei documenti, in cui spesso è presente solo la firma di Bianca, non essendo necessaria quella di Giovanni per rendere valide le sue decisioni: Woodacre, «Most Excellent», 91. Eleonora di Trastámara (1464-1479) e Gastone IV di Foix sono un altro esempio del secondo lemma di governo identificato da Woodacre, anche se a causa della morte prematura di Eleonora non riuscirono a diventare sovrani effettivi di Navarra. Furono di fatti luogotenenti in vista della successione al trono, con l'intenzione di rioccupare i territori che avevano sostenuto la ribellione del fratello Carlo di Viana e unificare la Navarra con Foix, Béarn e gli altri possedimenti minori di Gastone: Woodacre, *The queens regnant of Navarre*, 113. Anche in questo caso però l'erede al trono spesso firmava sola i documenti e si incaricava dell'amministrazione del regno, mentre Gastone era impegnato nella contea di Foix e si occupava solo della sfera militare e finanziaria: Woodacre, «The Kings Consort», 16; Woodacre, «Most Excellent», 92.

⁴⁴ Mentre Gastone si dimostrò un sostegno essenziale per gli obiettivi di Eleonora, Giovanni II d'Aragona intraprese delle azioni politiche che inficiarono la situazione del regno navarrese: Woodacre, «Ruling & relationships», 172–73. Questi ultimi due

⁴⁵ Filippo d'Evreux, come consorte di Giovanna II (1328-1349), governò con pieno accesso al trono di Navarra, lavorando a una partnership efficace con rari periodi di separazione, capace di riflettersi anche nella produzione documentale: Woodacre, *The queens regnant of Navarre*, 74–75; Woodacre, «Most Excellent», 89–90. Così fu pure il caso di Caterina I (1483-1512) e Jean d'Albret, la cui collaborazione di governo rimane oggi visibile attraverso un dipinto che li ritraeva insieme e che era molto simile a quello realizzato per i re Cattolici. Le relazioni tra Caterina e la cugina Isabella di Castiglia avevano tentato di stabilire delle alleanze matrimoniali, mentre Ferdinando considerava importante governare sul regno di Navarra per controllare la frontiera francese; per questo alla morte

aspetti del potere pubblico e, anche se talvolta si separavano dalle regine per svolgere delle azioni individuali nelle diverse parti del regno, mantenevano una dinamica di cooperazione e supporto che li rendeva dei partner estremamente efficienti.⁴⁶ Questa collaborazione era visibile anche nella costruzione di strutture laiche ed ecclesiastiche, nell'amministrazione della giustizia e nella risoluzione di grandi tensioni patite dal regno.⁴⁷

L'interesse che hanno suscitato i dati menzionati e questo tipo di approccio teorico si sono manifestati anche nella raccolta curata dalla stessa studiosa nel 2014.⁴⁸ Nelle indagini condotte da ben tredici autori si scorgono i temi chiave dei *Queenship Studies*, rivelando connessioni e continuità in diverse aree dell'Europa mediterranea medievale.⁴⁹ Le regine esaminate avevano delle funzioni rilevanti nella sfera politica, anche se questa risultava dominata dagli uomini ed estremamente definita per i ruoli di genere. Se la presenza di ingenti risorse finanziarie derivanti da possedimenti terrieri permetteva alle sovrane di compiere diverse opere mecenatiche,⁵⁰ è vero anche che non erano di per sé un'assicurazione perpetua e che dipendevano pertanto dalle circostanze politiche, soprattutto quando la loro posizione veniva indebolita dalla scomparsa del monarca.⁵¹ La loro autorità si reggeva quindi sulla solidità del rapporto con il re e sulle reti familiari e clientelari che riuscivano a tessere nei loro ambienti di corte.⁵² In questo scenario, ancora una volta il caso navarrese mostrava le sue particolarità, rese eccezionali dall'esperienza

della consorte procedette all'annessione del regno: Woodacre, *The queens regnant of Navarre*, 147–51.

⁴⁶ Woodacre, «Ruling & relationships», 172.

⁴⁷ Woodacre, «Most Excellent», 15.

⁴⁸ Elena Woodacre, a c. di, *Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras*. (New York: Palgrave Macmillan, 2014).

⁴⁹ Elena Woodacre, «Introduction: Queenship in the Mediterranean», in *Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras.*, a c. di Elena Woodacre (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 4.

⁵⁰ Colette Bowie, «To Have and Have not: the Dowry of Joanna Plantagenet, Queen of Sicily (1177–1189)», in *Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras.*, a c. di Elena Woodacre (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 27–50; Manuela Santos Silva, «Princess Isabel of Portugal: First Lady in a Kingdom without a Queen (1415–1428)», in *Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras*, a c. di Elena Woodacre, *Queenship and Power* (New York: Palgrave Macmillan US, 2013), 191–205.

⁵¹ Melissa R. Katz, «The Final Testament of Violante de Aragón (c. 1236–1300/01): Agency and (dis)Empowerment of a Dowager Queen», in *Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras.*, a c. di Elena Woodacre (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 51–71; Isabel de Pina Baleiras, «The Political Role of a Portuguese Queen in the Late Fourteenth Century», in *Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras.*, a c. di Elena Woodacre (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 97–123.

⁵² Diana Pelaz Flores, «Queenly Time in the Reign of Juan II of Castile (1406–1454)», in *Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras.*, a c. di Elena Woodacre (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 169–90.

di governo di alcune di loro in altre Corone straniere e dal loro ruolo "anomalo" di regine di pieno diritto.⁵³

Diversa era invece la condizione delle sovrane che per diverse ragioni si ritrovarono a essere nominate reggenti, come madri e soprattutto vedove. Alcune furono abilitate solo per brevi periodi per colmare l'assenza del re, impegnato prevalentemente in azioni belliche,⁵⁴ mentre altre supplirono la minore età del figlio ed erede al trono.⁵⁵ Esercitarono attivamente l'autorità e riuscirono ad acquisire uno status che a volte superava quello degli altri esponenti maschi della famiglia reale. La funzione diplomatica, che già possedevano come consorti, raggiungeva dei

⁵³ Elena Woodacre, «Blanca, Queen of Sicily and Queen of Navarre: Connecting the Pyrenees and the Mediterranean via an Aragonese Alliance», in *Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras.*, a c. di Elena Woodacre (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 207–27.

⁵⁴ Sull'argomento si vedano: Roger Collins, «Queens-Dowager and Queens-Regent in Tenth-Century León and Navarre», in *Medieval queenship*, a c. di John Carmi Parsons (New York: St. Martin's Press, 1993), 79–92; André Poulet, «Capetian Women and the Regency: The Genesis of a Vocation», in *Medieval queenship*, a c. di John Carmi Parsons (New York: St. Martin's Press, 1993), 93–116; Pauline Stafford, *Queens, Concubines, and Dowagers: the King's Wife in the Early Middle Ages*, Women, power, and politics (Londra; Washington: Leicester University Press, 1998); Fanny Cosandey, «Puissance maternelle et pouvoir politique. La régence des reines mères», *Clio*, n. 21 (2005): 69–90; Tracy Adams, *The life and afterlife of Isabeau of Bavaria*, Rethinking theory (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010); María del Carmen García Herrero, «El entorno femenino de los reyes de Aragón», in *La Corona de Aragón en el centro de su historia, 1208-1458 aspectos económicos y sociales: Zaragoza y Calatayud, 24 al 26 de noviembre de 2009*, a c. di José Ángel Sesma Muñoz (Saragozza; La Muela: Grupo de Excelencia de Investigación C.E.M.A de la Universidad de Zaragoza, 2010), 327–50; Nùria Silleras-Fernández, «Money isn't Everything: Concubinage, Class, and the Rise and Fall of Sibil-la de Fortià, Queen of Aragon (1377–87)», in *Women and Wealth in Late Medieval Europe*, a c. di Theresa Earenfight (New York: Palgrave Macmillan US, 2010), 67–88; Gibbons, «Isabeau de Bavière»; Alexandra Gajewski, «The Patronage Question under Review: Queen Blanche of Castile (1188-1252) and the Architecture of the Cistercian Abbeys at Royaumont, Maubuisson and Le Lys», in *Reassessing the Roles of Women as «Makers» of Medieval Art and Architecture*, a c. di Therese Martin, vol. 1, 2 vol. (Leiden: Brill, 2015), 197–244.

⁵⁵ Per citare alcuni esempi: Collins, «Queens-Dowager»; Elizabeth McCartney, «The King's Mother and Royal Prerogative in Early-Sixteenth-Century France», in *Medieval queenship*, a c. di John Carmi Parsons (New York: St. Martin's Press, 1993), 117–41; Stafford, «Emma: the Powers of the Queen in the Eleventh Century»; Ana Echevarría Arsuaga, *Catalina de Lancaster: reina regente de Castilla, 1372-1418* (Hondarribia: Nerea, 2002); Martin, «Berenguela de Castilla»; Miriam Shadis, *Berenguela of Castile (1180–1246) and Political Women in the high middle ages* (New York: Palgrave Macmillan US, 2009); Urso, «Adelaide “del Vasto”»; Janna Bianchini, *The Queen's hand: power and authority in the reign of Berenguela of Castile*, The Middle Ages series (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012); Gibbons, «Isabeau de Bavière»; Baleiras, «The Political Role»; Laura Gaffuri, «Lo statum reginale tra distinzione ed eccezione: il caso sabardo (XV secolo)», in *Marquer la prééminence sociale*, a c. di Jean-Philippe Genet e E. Igor Mineo (Éditions de la Sorbonne, 2014), 129–56; Katz, «The Final Testamen»; Janna Bianchini, «Daughters, wives, widows, lords: Dynastic identity and affective bonds among infantas in twelfth-century León-Castile», in *Reginae Iberiae: El poder regio femenino en los reinos medievales peninsulares*, a c. di Miguel García-Fernández (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2015), 11–30; Victor Muñoz Gómez, «Mujeres aristocráticas y el poder del linaje en la Castilla bajomedieval: la reina viuda Leonor de Alburquerque y la defensa de la “casa” real de Aragón (1416-1435)», in *Reginae Iberiae: El poder regio femenino en los reinos medievales peninsulares*, a c. di Miguel García-Fernández (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2015), 193–221.

livelli molto alti e dimostravano grandi capacità nell'intercedere e mediare tra le varie forze in gioco nei grandi scenari internazionali.⁵⁶

In definitiva, sono apparse negli ultimi dieci anni molte opere, soprattutto collettanee, capaci di riassumere il grande e rinnovato interesse per l'argomento.⁵⁷ Risulta impossibile abbracciare tutta la produzione finora prodotta, ma ci è sembrato utile rintracciare quelle linee di ricerca fiorite all'interno dei *Queenship Studies* che hanno definito maggiormente le premesse teoriche e le metodologie investigative che si sono provate ad adottare in questo studio.

3. Patrocinio e potere: il ruolo delle regine come mecenati

1. LA PERFETTA REGINA

Quando si parla delle dimensioni di potere della monarchia, sono molteplici gli elementi che vengono coinvolti nel processo di costruzione e di trasmissione simbolica. Nell'immaginario collettivo, la regina doveva incarnare tutta una serie di

⁵⁶ María Narbona Cárcelos, «La “Discreción hermosa”: Blanca de Navarra, reina de Francia (1331?-1398). Una dama al servicio de su linaje», in *La Dama en la corte bajomedieval*, a c. di Martin Aurell e Philippe Contamine, *Histórica* (Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 2001), 77–118; Cordula Nolte, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, e Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, a c. di, *Principes: Dynastien und Höfe im späten Mittelalter*, Residenzenforschung 14 (Stuttgart: Thorbecke, 2002); Charles T. Wood, «Fontevraud, Dynasticism, and Eleanor of Aquitaine», in *Eleanor of Aquitaine: Lord and Lady*, a c. di Bonnie Wheeler e John Carmi Parsons (New York: Palgrave Macmillan US, 2003), 407–22; Ana Maria S. A. Rodrigues, «Aliénor, une infante entre la Castille, l'Aragon et le Portugal», *e-Spania*, n. 5 (1 febbraio 2008); Maria Odete Sequeira Martins, *Dona Brites: uma mulher da Casa de Avis*, Mulheres na história de Portugal (Matosinhos: Quidnovi Editora, 2009); Manuela Santos Silva, «Filipa e Catalina de Lancaster e as negociações da paz de 1411 entre Portugal e Castela – segundo os cronistas portugueses», in *La participación de las mujeres en lo político: mediación, representación y toma de decisiones*, a c. di Cristina Segura Graño e María Isabel del Val Valdivieso (Madrid: Almadayna, 2011), 281–91; Gibbons, «Isabeau de Bavière».

⁵⁷ In questa direzione bisogna segnalare i grandi sforzi monografici e collettivi che negli ultimi quindici anni sono stati compiuti dalla ricerca italiana nel ripensamento dei rapporti tra le donne e il potere dal mondo antico all'età moderna: Angela Giallongo, a c. di, *Donne di palazzo nelle corti europee: tracce e forme di potere dall'età moderna*, Storia sociale dell'educazione 13 (Milano: UNICOPLI, 2005); Letizia Arcangeli e Susanna Peyronel Rambaldi, a c. di, *Donne di potere nel Rinascimento*, I libri di Viella 85 (Roma: Viella, 2008); Franca Varallo, a c. di, *In assenza del re: le reggenti dal XIV al XVII secolo (Piemonte ed Europa)*, Biblioteca dell'Archivum Romanicum. Serie I, Storia, letteratura, paleografia 354 (Firenze: Leo S. Olschki, 2008); Francesca Cantù, a c. di, *I linguaggi del potere nell'età barocca*, 1. ed., I libri di Viella 89–90 (Roma: Viella, 2009); Gigliola Fragnito, a c. di, *Elisabetta Farnese: principessa di Parma e regina di Spagna: atti del convegno internazionale di studi, Parma, 2-4 ottobre 2008*, I libri di Viella 103 (Roma: Viella, 2009); Patrizia Mainoni, a c. di, *Con animo virile: donne e potere nel Mezzogiorno medievale, secoli XI-XV*, I libri di Viella 104 (Roma: Viella, 2010); Vincenzo Lagioia, «La verità delle cose»: *Margherita Luisa d'Orléans, donna e sovrana d'Ancien Régime*, Temi e testi 149 (Roma: Edizioni di storia e letteratura, 2015); Simona Negruzzo, Maria Teresa Guerrini, e Vincenzo Lagioia, a c. di, *Nel solco di Teodora. Pratiche, modelli e rappresentazioni del potere femminile dall'antico al contemporaneo* (Milano: Franco Angeli, 2020).

qualità e caratteristiche che servivano a rafforzare la legittimità del ruolo e che contribuivano a creare un aspetto trascendentale della *consors regni*.⁵⁸

La perfetta regina, fosse una governante di diritto, consorte, madre o vedova, doveva dimostrare di aderire, o almeno aspirare, a dei modelli uniformemente accettati dalla società contemporanea. Secondo le *Siete Partidas* di Alfonso X, la sovrana doveva possedere almeno quattro virtù considerate essenziali per rivestire adeguatamente il ruolo. Doveva infatti provenire da una buona famiglia, essere di bell'aspetto, distinguersi per i buoni comportamenti e possedere ingenti ricchezze.⁵⁹ Queste qualità tuttavia dovevano essere affiancate da delle caratteristiche positive del tutto "femminili", come recitava Durand de Champagne nel suo *Speculum Dominarum*, il quale considerava fondamentale che una perfetta regina fosse anche docile, amabile, sobria, casta e modesta.⁶⁰

Cercando di non banalizzare quello che risultava essere un fenomeno di auto-rappresentazione e di significazione altamente complesso, potremmo affermare che la coppia reale era idillicamente la manifestazione delle virtù cardinali e teologiche. Se più spesso al sovrano si riconoscevano le qualità del coraggio, della giustizia, della saggezza e della temperanza, è vero che alla regina rimaneva l'arduo compito di rappresentare degnamente la fede, la speranza e infine la carità.⁶¹ Come si avvertiva poc'anzi, la diversità dei casi, delle aree geografiche e delle epoche che sono state indagate per lo studio della *Queenship* medievale, non ci permettono di trarre delle definizioni assolute, che altrimenti ci restituirebbero un'interpretazione molto parziale della problematica. È indiscutibile che molti studi citati anteriormente abbiano fatto riferimento alla figura materna della regina, capace di mediare e di fare giustizia, di accogliere e di proteggere i propri sudditi. Certe sovrane sono state poi oggetto di una ridefinizione performativa molto specifica, che aggiungeva alle caratteristiche più comunemente associate alla perfetta sovrana altre qualità che derivavano dalla loro stessa personalità o che rispondevano a delle circostanze particolari che stava affrontando la monarchia.⁶²

⁵⁸ Tiziana Lazzari, «Una mamma carolingia e una moglie supponide: percorsi femminili di legittimazione e potere nel regno italico», in *C'era una volta un re ...: aspetti e momenti della regalità: da un seminario del dottorato in storia medievale, Bologna, 17-18 dicembre 2003*, a c. di Giovanni Isabella (Bologna: CLUEB, 2005), 41–57; Cristina La Rocca, «Consors regni: a problem of gender? The consortium between Amalasantha and Theodahad in 534», in *Gender and historiography: studies in the earlier middle ages in honour of Pauline Stafford*, a c. di Janet L Nelson, Susan Reynolds, e Susan M Johns (Londra: Institute of Historical Research, 2012), 127–43.

⁵⁹ Real Academia de la Historia, a c. di, *Las Siete Partidas del rey don Alfonso el sabio, cotejadas con varios codices antiguos por la Real Academia de la Historia*, vol. 3 (Madrid: Imprenta Real, 1807), par. Partida II, tit. VI, l. 1.

⁶⁰ Recentemente è stata pubblicata una trascrizione del manoscritto di Durand de Champagne, che facilita enormemente la sua consultazione: Durand de Champagne, *Speculum dominarum*, a c. di Anne Flottès-Dubrulle e C. J Mews (Parigi: École des Chartes, 2018).

⁶¹ Núria Silleras-Fernández, «Exceso femenino, control masculino: Isabel la Católica y la literatura didáctica», in *Redes femeninas: de promoción espiritual en los reinos peninsulares (s. XIII-XVI)*, a c. di Blanca Garí, IRCVM-Medieval cultures 1 (Roma: Viella, 2013), 186.

⁶² Il caso da noi studiato è forse uno dei casi più emblematici in tal senso. L'analisi dei linguaggi retorici e degli strumenti della propaganda messi in atto dagli storici di corte di Isabella la Cattolica

Tuttavia, l'immagine della sovrana pia rimaneva certamente un potente strumento nelle mani della monarchia.⁶³ Queste qualità servivano a stemperare la malignità che la propaganda religiosa aveva attribuito alla stessa natura della donna e proteggeva la sua anima dall'adulterio.⁶⁴ Come aveva già osservato John Carmi Parsons agli inizi degli studi di *Queenship*, la carità era la virtù più importante per una regina e rappresentava una fonte di potere inestimabile che si concretizzava nella fondazione, nella protezione e nel patrocinio delle istituzioni monastiche territoriali.⁶⁵ Dietro le azioni di mecenatismo artistico o ecclesiastico si celavano diversi interessi secolari e religiosi,⁶⁶ alcuni dei quali possono essere identificati con dei modelli comuni, mentre altri rispondevano a esigenze specifiche del programma politico regio. Spesso infatti la vera protagonista della fondazione è la monarchia, rappresentata con iconografie e simboli in tutta la struttura monumentale, per conservare la memoria del lignaggio, rafforzare la propria presenza nel territorio e consolidare i rapporti con le comunità ecclesiastiche. La fondazione, così come la promozione artistica, l'elargizione di beni, le elemosine e gli atti pubblici di carità, si incanalavano nella necessità di manifestare il potere, di diffondere una propaganda ideologica e dinastica, attraverso un'autorappresentazione calcolata in cui si manipolavano e si gestivano con cura gli attributi della regina.⁶⁷ Il tutto era sostenuto e finanziato dal patrimonio della sovrana e della casa reale, la cui composizione, salute e strutturazione interna variava a seconda dell'epoca e soprattutto del regno.⁶⁸

2. LE OPERE PIE E L'IMMAGINE DEL POTERE

Questo filone investigativo, che ha visto il pieno sviluppo dai primi anni 2000, era già apparso un decennio prima nei lavori pionieristici di alcuni studiosi di area

ci mostra un chiaro programma comunicativo atto a screditare la legittimità al trono di Castiglia della nipote Giovanna e a creare un'aura messianica che avvolgeva le campagne militari e le conquiste dei re Cattolici. Per approfondire la questione si rimanda al paragrafo 1 dell'Introduzione.⁶³ Il caso di Giovanna "la Pazza", regina fino al 1555, dimostra come l'immagine che i suoi contemporanei costruirono, con particolare enfasi sulla sua presunta instabilità psicologica, fu usata da Ferdinando e poi da Carlo V per privarla del suo diritto legittimo di governo in modo giustificato: Bethany Aram, *Juana the Mad: Sovereignty and Dynasty in Renaissance Europe* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005).

⁶⁴ Núria Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage in late medieval queenship: Maria de Luna*, *The new Middle Ages* (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 135. Theresa M. Vann ha proposto a tal proposito una rivalutazione delle azioni di elemosina, donazione e fondazione delle consorti castigliane in base alla lettura dello *Speculum Dominarum*, che sottolineava l'importanza della *pietas* della regina per proteggere la sua anima da un possibile adulterio: Vann, «The theory and practice», 126.

⁶⁵ Parsons, «Piety, power and te reputations», 107–8.

⁶⁶ Erin L. Jordan, *Women, power, and religious patronage in the Middle Ages*, *New Middle Ages* (Houndsmill; New York: Palgrave Macmillan, 2006), 62–63.

⁶⁷ Silleras-Fernández, «Reginalitat a l'Edat Mitjana», 138.

⁶⁸ Per uno sguardo di insieme sui patrimoni delle regine e sulle loro fonti d'entrata si veda Theresa M. Earenfight, a c. di, *Women and Wealth in Late Medieval Europe* (New York: Palgrave Macmillan US, 2010).

anglo-americana. Nel volume *Queens, regents and potentates*,⁶⁹ precedentemente menzionato per il grande impatto negli studi di genere e per l'inaugurazione dei *Queenship Studies*, erano apparsi infatti due saggi che richiamarono l'attenzione sulla funzione del patrocinio religioso e sull'eventuale presenza di quest'ultimo tra le competenze che costituivano l'ufficio della regina. La curatrice della raccolta rintracciava la fondazione di diverse istituzioni religiose e numerose donazioni alla comunità ecclesiastica di due regine castigliane, Eleonora Plantageneta (1170-1214) e Violante d'Aragona (1252-1284).⁷⁰ Queste azioni le aiutarono in molti casi a mantenere i rapporti con la famiglia natale e a esercitare un'influenza notevole attraverso gli esponenti maschili della famiglia regia, impadronendosi del potere per mezzo di canali non costituzionali, bensì familiari e in un certo senso feudali.⁷¹ Sulla stessa lunghezza d'onda, Parsons identificava una grande fonte di potere nella *pietas* e nel patrocinio religioso delle regine inglesi del XIII secolo, responsabili della fondazione di monasteri, abbazie e ospedali, mantenendo una strettissima relazione tra il potere monarchico e la chiesa locale.⁷² Questi risultati si riflettevano anche nei suoi lavori su Eleonora di Castiglia (1279-1290) e riprendevano tematiche che la storiografia precedente aveva affrontato, anche se non necessariamente focalizzati nell'approccio degli studi di *Queenship*.⁷³ Nello stesso periodo sono apparse anche le prime ricerche di alcuni studiosi, come Jaroslav Folda e Miriam Shadis, che esaminavano la presenza di fenomeni simili in Castiglia e nel regno di Gerusalemme.⁷⁴ Tali ricerche divennero gradualmente più sistematiche pochi anni più tardi, soprattutto grazie all'interesse che alcune regine

⁶⁹ Vann, *Queens, regents and potentates*.

⁷⁰ Vann, «The theory and practice», 133, 136. Sullo stesso tema si veda l'apportazione di María Jesús Fuente Pérez, *Reinas medievales en los reinos hispánicos* (Madrid: Esfera de los Libros, 2003).

⁷¹ Vann, «The theory and practice», 147.

⁷² Parsons, «Piety, power and te reputations», 114–15. Su Violante d'Aragona e il suo contributo per la fondazione di istituzioni monastiche di clarisse ad Allariz si veda: Melissa R. Katz, «A Convent for La Sabia. Violante of Aragón and the Clarisas of Allariz», in *Culture and Society in Medieval Galicia. A Cultural Crossroads at the Edge of Europe*, a c. di James D'Emilio (Leiden; Boston: Brill, 2015), 812–36.

⁷³ John Carmi Parsons, «Eleanor of Castile (1241-1290): Legend and Reality through Seven Centuries», in *Eleanor of Castile 1290-1990: essays to commemorate the 700th anniversary of her death: 28 November 1290*, a c. di David Parsons (Stamford: Watkins in association with University of Leicester Dept. of Adult Education, 1991), 23–54. Gli studi precedenti sulle azioni religiose delle regine inglesi sono numerosi, per cui ci limiteremo a segnalare alcuni contributi che per metodologia e proposito sono più vicini ai lavori di Parsons: Anne Crawford, «The piety of late medieval English queens», in *The Church in pre-Reformation society: essays in honour of F.R.H. Du Boulay*, a c. di Caroline M. Barron e Christopher Harper-Bill (Woodbridge; Dover: Boydell Press, 1985), 48–57; F. D. Blackley, «Isabella of France, Queen of England 1308-1358, and the Late Medieval Cult of the Dead», *Canadian Journal of History* 15, n. 1 (1980): 23–48; Loveday Lewes Gee, *Women, art, and patronage from Henry III to Edward III: 1216-1377* (Woodbridge; Rochester: Boydell Press, 2002).

⁷⁴ Jaroslav Folda, *The art of the crusaders in the Holy Land, 1098-1187* (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1995); Miriam Shadis, «Piety, Politics and Power: The Patronage of Leonor of England and Her Daughters Berenguela of León and Blanche of Castile», in *The Cultural Patronage of Medieval Women*, a c. di June Hall McCash (Athens: University of Georgia Press, 1996), 202–27.

in particolare hanno suscitato all'interno del mondo scientifico. Tra questi contributi, bisogna ricordare quelli relativi a Urraca I di León (1109-1126), di cui si ricostruiscono le vicende come infanta di Alfonso VI e poi come regina di diritto, le corti in cui si è mossa, i suoi rapporti con la comunità benedettina e la continuazione delle politiche paterne.⁷⁵ Altri elementi sono stati tratti dallo studio di Berenguela di Castiglia come madre reggente dal 1214 al 1217, la cui influenza è ancora oggi visibile non solo per le grandi opere pie, ma anche per aver facilitato l'unione di Castiglia e León attraverso il figlio Ferdinando.⁷⁶ Ma non sempre le regine castigliane limitavano le loro donazioni ai privilegi concessi in vita: sono infatti di grande utilità gli studi sui testamenti di alcune sovrane che, con gli enormi lasciti alle istituzioni religiose, dimostravano una pianificazione estremamente calcolata, che copriva tutti gli anni di regno e anche quelli futuri.⁷⁷

Un'opera che merita particolare attenzione per il valore degli argomenti e la completezza della ricerca è la monografia che Núria Silleras-Fernández ha pubblicato, prima in inglese nel 2008 e poi quattro anni più tardi in spagnolo, su Maria di Luna (1396-1406).⁷⁸ La sua lucida ricostruzione ci permette di comprendere le strategie messe in atto dalla regina per assicurarsi il benessere della Corona aragonese. Contrariamente alle monarchie inglese e francese, i regni iberici non svilupparono un ideale sacralizzato dei governanti,⁷⁹ per cui era necessario dimostrare la loro *pietas* in altri modi, come fece Maria di Luna con le fondazioni di diverse istituzioni religiose e le cerimonie pubbliche. In poco tempo la sua fama di regina pia e virtuosa raggiunse tutti gli angoli del regno: erano celebri le donazioni ricevute dalle comunità monastiche e le attività di promozione degli ordini religiosi, soprattutto francescani e cistercensi.⁸⁰ La sua grande abilità di sovrana le permise di tessere una rete clientelare molto fitta a partire dalla cappella

⁷⁵ Charles García, «Le pouvoir d'une reine. L'image d'Urraque Ière (1109-1126) dans les Crónicas anónimas de Sahagún», *e-Spania*, n. 1 (2006). Per un'immagine più completa della figura di Urraca come regina regnante e l'esercizio del potere si veda María del Carmen Pallares Méndez e Ermelindo Portela, *La reina Urraca*, Serie media 21 (Donostia-San Sebastián: Nerea, 2006); Elena Lobato Yanes, *Urraca I: la corte castellano-leonesa en el siglo XII*, Monografías (Palencia: Institución Tello Téllez de Meneses, CECEL-CSIC : Diputación de Palencia, Departamento de Cultura, 2000).

⁷⁶ Martín, «Berenguela de Castilla»; Bianchini, *The Queen's hand*.

⁷⁷ Il testamento di Violante d'Aragona è un esempio di questo tipo di progetto politico. La regina consorte di Alfonso X di Castiglia, ormai impoverita e spogliata del proprio potere con la morte del marito, lasciò tutti i suoi averi al convento di Santa Chiara di Allariz: Katz, «The Final Testamen», 57.

⁷⁸ Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*; Nuria Silleras-Fernandez, *María de Luna: poder, piedad y patronazgo de una reina bajomedieval* (Saragozza: Institución Fernando el Católico, 2012).

⁷⁹ Sull'argomento è doveroso rimandare a un grande classico della letteratura storiografica, per certi versi ancora insuperato, pubblicato da Marc Bloch nel 1924, di cui è possibile consultare diverse ristampe. Per la straordinaria introduzione di Jacques Le Goff si segnala: Marc Bloch, *I re taumaturghi: studi sul carattere sovranaturale attribuito alla potenza dei re particolarmente in Francia e in Inghilterra* (Torino: Einaudi, 2005).

⁸⁰ Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 121–22; Silleras-Fernandez, *María de Luna*, 135.

reale, che integrò con il monastero di Veruela e che divenne uno strumento politico chiave con cui si attivava la promozione sociale del suo lignaggio.

Maria riuscì a estendere il suo potere al braccio ecclesiastico, si assicurò la possibilità di intervenire per mantenere la disciplina del clero e la loro fedeltà alla Corona e fondò comunità nuove per rafforzare il proprio controllo sui territori che le appartenevano come signora feudale.⁸¹ In questa brillante monografia, frutto delle ricerche dottorali di Silleras-Fernández, si approfondivano tutte le tematiche affrontate qualche tempo prima nel saggio da lei scritto per l'opera collettanea curata da Theresa Earenfight nel 2005, in cui sottolineava il ruolo svolto da questa sovrana medievale nella questione delle riforme francescane per il desiderio di trasmettere un'immagine di maestà ai propri sudditi.⁸² La sua stretta relazione con il clero, così come quella del marito Martino l'Umano, erano evidenti nelle celebrazioni dei consigli regi, a cui partecipavano spesso membri di ordini religiosi, francescani, eremiti e cistercensi.

Questa nuova stagione storiografica ha visto grandi progressi anche per lo studio delle regine del regno di Napoli, dove diverse ricerche hanno gettato nuova luce sulle attività mecenatiche delle regine, come per esempio la monografia prodotta dagli studi dottorali di Aislinn Loconte.⁸³ In occasione di un congresso, poco dopo si sono aggiunti altri due studi che hanno integrato quello di Loconte, occupandosi delle campagne di propaganda attraverso il patrocinio religioso del regno della Napoli angioina e del mecenatismo artistico ed ecclesiastico di Maria d'Ungheria (1285-1309).⁸⁴ Altri preziosi tasselli si possono aggiungere a questo variegato mosaico grazie ad altri contributi concernenti i regni carolingi, Francia, Navarra e la contea delle Fiandre, dove si metteva nuovamente al centro della discussione la posizione tradizionale secondo cui le donazioni e in generale il *matronage* fossero delle azioni di natura privata e personale.⁸⁵ Questi concetti venivano quindi

⁸¹ Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 124; Silleras-Fernandez, *María de Luna*, 136.

⁸² Silleras-Fernández, «Spirit and Force», 89.

⁸³ Aislinn Loconte, *Royal women's patronage of art and architecture in the Kingdom of Naples 1300-1450: from Maria of Hungary to Maria D'Enghien* (Oxford: University of Oxford, 2003).

⁸⁴ Samantha Kelly, «Religious Patronage and Royal Propaganda in Angevin Naples. Santa Maria Donna Regina in Context», in *The Church of Santa Maria Donna Regina, Art, Iconography, and Patronage in Fourteenth-Century Naples*, a c. di Janis Elliott (Londra: Ashgate, 2004), 27-44; Matthew J. Clear, «Maria of Hungary as Queen, Patron and Exemplar», in *The Church of Santa Maria Donna Regina, Art, Iconography, and Patronage in Fourteenth-Century Naples*, a c. di Janis Elliott (Londra: Ashgate, 2004), 45-60.

⁸⁵ Carla Lord, «Jeanne d'Évreux as a Founder of Chapels. Patronage and Public Piety», in *Women and art in early modern Europe: patrons, collectors, and connoisseurs*, a c. di Cynthia Miller Lawrence (University Park: Pennsylvania State University Press, 1997), 21-36; Barbara Drake Boehm, «Le mécénat de Jeanne d'Évreux», in *1300...l'art au temps de Philippe le Bel: actes du colloque international, Galeries nationales du grand palais, 24 et 25 juin 1998*, a c. di Danielle Gaborit-Chopin et al., XVes Rencontres de l'École du Louvre (Parigi: École du Louvre, 2001), 15-31; Michelle Bubenicek, *Quand les femmes gouvernent: droit et politique au XIVe siècle: Yolande de Flandre*, Mémoires et documents de l'École des Chartes 64 (Parigi: École des Chartes, 2002); Jordan, *Women, power*; Valerie Louise Garver, *Women and aristocratic culture in the Carolingian world* (Ithaca; Bristol: Cornell University Press; [University Presses Marketing [distributor], 2012).

sdoganati e si restituiva a questi programmi artistici e religiosi la funzione politica, economica e sociale che possedevano, dichiarando una guerra aperta al binomio pubblico-privato che si inserisce pienamente nel dibattito storiografico che accompagna i *Queenship Studies*.

La devozione aveva una dimensione politica molto forte, che permetteva ai sovrani di trasmettere un'immagine di *pietas* ai sudditi e di aumentare esponenzialmente il loro potere. Non si trattava di una strategia messa in atto esclusivamente dai monarchi, ma da vari membri della famiglia reale e dai lignaggi nobiliari, che usavano la fondazione dei monasteri come uno strumento per esprimere pienamente il loro potere e rafforzare la propria posizione. Ai motivi politici già menzionati, si aggiungevano di fatti molti altri benefici che rendevano queste azioni mecenatiche molto appetibili. Régine Le Jan, nel suo lucido studio del potere femminile nella Francia altomedievale, ha dimostrato che i luoghi di preghiera e di clausura monastica erano sì dei centri del potere spirituale, ma rivestivano allo stesso tempo molteplici funzioni che esulavano dalla mera questione religiosa.⁸⁶ L'attrazione delle reliquie era infatti una risorsa fondamentale che aumentava il potere economico di queste istituzioni, già provviste di enormi capitali fondiari e di variegiate rendite. A queste considerazioni si sommava anche il loro ruolo culturale, per la produzione libraria e per la formazione educativa, e le fitte reti clientelari che le collegavano a vari settori sociali e politici attraverso vincoli di fedeltà. Le azioni di mecenatismo rivolte a fondazioni monastiche si iscrivevano in una strategia politica di consolidamento patrimoniale e dinastico, a cui si sommavano le dimensioni spirituali e simboliche della memoria. Le donne, e in particolar modo le regine, erano quindi delle intermediarie preziose per l'accesso alla sfera del sacro.

3. LA PROMOZIONE DI OPERE ARTISTICHE E MONUMENTALI

Oltre alle attività di mecenatismo puramente religioso, la promozione di edifici di governo, la commissione di opere artistiche, la produzione di libri e la protezione offerta ai musicisti, erano tutte azioni riconosciute nei programmi politici di varie regine.

L'atto creativo associato alla fabbricazione e alla concezione di un'opera artistica o architettonica, così come la sua sponsorizzazione, erano chiari esercizi di potere che conferivano autorità. La donna coinvolta in questo processo creativo, fosse o no implicata direttamente nella produzione materiale, era considerata come "autrice" nel senso più ampio del termine.⁸⁷ Con questa definizione esordiva Therese Martin nelle pagine introduttive alla recente collana di saggi da lei curati *Reassessing the Roles of Women as 'Makers' of Medieval Art and Architecture* (2012). L'argomento

⁸⁶ Régine Le Jan, *Femmes, pouvoir et société dans le haut Moyen Age*, Les médiévistes français 1 (Parigi: Picard, 2001), 89–90.

⁸⁷ Therese Martin, «Exceptions and Assumptions: Women in Medieval Art History», in *Reassessing the Roles of Women as «Makers» of Medieval Art and Architecture*, a c. di Therese Martin, vol. 1 (Leiden: Brill, 2015), 30–31.

del mecenatismo femminile della famiglia regia era molto caro alla studiosa, che aveva già dato un grande contributo in una monografia pubblicata nel 2006.⁸⁸ In quell'occasione si era occupata del complesso monumentale del pantheon reale di Sant'Isidoro di León e aveva rintracciato il coinvolgimento diretto di ben quattro generazioni di regine e principesse nella sua costruzione e decorazione, facendo particolari riferimenti all'istituzione dell'*infantazgo*.

Non ci sorprende quindi che a pochi anni di distanza abbia coordinato e diretto un lavoro così complesso e innovativo. La raccolta è stata pubblicata con la grande ambizione di rispondere all'assenza delle donne e del loro ruolo nella storia dell'arte medievale, ricostruendo la loro azione come mecenati, fondatrici, produttrici e artiste, tracciando anche i limiti della loro azione, ma soprattutto restituendo un'immagine almeno sbazzata delle funzioni femminili fortemente sottovalutate in un ambito dominato dagli uomini.

Questi ultimi furono ricordati nel corso del tempo come i maggiori protettori delle chiese e delle opere conservate nelle stesse, ma i dati riportati alla luce da questi studi evidenziano il grande coinvolgimento delle donne aristocratiche, e tra queste le regine, che fornirono terra, materiali, denaro e sorveglianza per la costruzione, che dettarono i programmi iconografici e gli stili che dovevano essere usati per i cicli pittorici, le sculture e gli arazzi con cui si decorarono gli interni e che infine si dimostrarono grandi collezioniste di reliquie sacre.⁸⁹ La tradizione ha "dimenticato" questi grandi contributi e l'importante ruolo svolto nel settore. Persino nelle fondazioni di ampia diffusione, come nel caso dell'abbazia di Royaumont, il ruolo preminente della regina madre Bianca di Castiglia, regina consorte dal 1223 al 1226 e reggente di Francia nel 1226-1234, è stato completamente messo in ombra dal figlio e re Luigi IX e dai suoi successivi legami con l'abbazia. Allo stesso modo, le altre istituzioni religiose da lei finanziate, essendo esteticamente modeste, sono state interpretate come dimostrazione dell'effettiva inferiorità delle sue azioni di mecenate, mentre invece erano delle scelte artistiche essenzialmente legate alla virtù dell'umiltà e della semplicità che la regina professava.⁹⁰

Sono molteplici i quesiti a cui i collaboratori di quest'opera collettanea cercano di rispondere con un ampio spettro geografico, che attraversa i regni europei medievali, dai regni iberici a Gerusalemme, dall'Italia alla Scandinavia, attraverso l'uso di strumenti interdisciplinari provenienti dalla ricerca archeologica, dall'iconografia, dall'agiografia, dalle premesse della storia culturale e delle

⁸⁸ Therese Martin, *Queen as king: politics and architectural propaganda in twelfth-century Spain*, The medieval and early modern Iberian world 30 (Leiden; Boston: Brill, 2006).

⁸⁹ La ricerca effettuata su un gran numero di donne laiche ed ecclesiastiche tra il 500 e il 1100 mostra infatti dati indiscutibili al riguardo: cfr. Jane Tibbetts Schulenburg, «Female Piety and the Building and Decorating of Churches, ca. 500-1150», in *Reassessing the Roles of Women as «Makers» of Medieval Art and Architecture*, a c. di Therese Martin, vol. 1, 2 vol. (Leiden: Brill, 2015), 245-74.

⁹⁰ Gajewski, «The Patronage Question». Dell'importanza di Bianca di Castiglia nelle politiche di mecenatismo religioso aveva già avvisato Miriam Shadis, così come dei patrocini della madre Eleonora Plantageneta, regina consorte di Castiglia, e della sorella Berenguela, moglie del re Alfonso IX di León: Shadis, «Piety, Politics and Power».

filosofie femministe. Ampliare il focus sul coinvolgimento delle donne nel processo artistico nelle sue svariate sfumature serviva a delineare le strategie messe in atto per perseguire i propri obiettivi, identificando se esse rispondevano a delle azioni sovversive o se invece si potevano inquadrare in una struttura aderente alla norma, riconoscendo infine delle caratteristiche spiccatamente femminili nelle azioni mecenatiche. Secondo la curatrice dell'opera, il proposito più profondo era ancora più ambizioso, perché si proponeva di contribuire a rivalutare il ruolo attivo delle donne nel passato medievale e soppiantare così l'accettazione della posizione passiva e secondaria delle stesse nel presente, in una sorta di percorso verso l'eliminazione della diseguaglianza sociale.⁹¹

Al di là dei grandi obiettivi a lungo termine, questo contributo storiografico dimostrava che le regine hanno fondato e protetto molte strutture religiose, grazie alle ricchezze che possedevano e di cui potevano disporre. Soprattutto nella condizione di regine madri o vedove, quando non sopraffatte dalle responsabilità di governo, raggiunsero apici di benessere e prestigio enormi, che di certo non le rendevano neanche lontanamente equiparabili alle altre donne dell'epoca. Contavano su grandi margini di manovra e creavano nuovi modelli di spiritualità che si diffusero nei vicini regni europei coevi e nelle generazioni future. Il loro alto status doveva essere espresso in modo tangibile, dichiarando pubblicamente un certo nesso con le istituzioni ecclesiastiche e con alcuni ordini religiosi in particolare attraverso il patrocinio di progetti culturali e complessi monumentali.

Ricontestualizzando l'azione e le politiche di queste donne rimaste silenziose, queste linee di ricerca cercavano di evitare la cancellazione della loro presenza e della loro importanza nello scenario medievale. Inserendo questi esempi in un panorama più complesso, si poteva scorgere la funzione che si intendeva far svolgere alla fondazione e alla costituzione di un nuovo spazio monastico. Era un evento così altamente rappresentativo e carico di significato, da manifestare in modo evidente e concreto non solo i legami e gli appoggi, ma anche i conflitti e le separazioni. Così accadde alla contessa Emma di Blois (968-993), moglie di Guglielmo IV di Aquitania, la cui fondazione di un monastero in terra natale, che avrebbe potuto fare concorrenza a quello di Maillezais, costruito con il consorte, e il fatto che l'avesse promosso giusto poco dopo l'abbandono di Guglielmo, era una dimostrazione molto chiara della sua volontà di allontanamento dal marito.⁹²

Lo studio del fenomeno del *matronage* è ricco di spunti che rimangono ancora inesplorati. Uomini e donne hanno collaborato al raggiungimento di obiettivi comuni, come la formazione dello Stato e l'istituzione di un lignaggio regale stabile e dominante. In questo lungo processo, il patrocinio femminile assunse una posizione fondamentale, così come è stato dimostrato dall'esperienza delle regine e

⁹¹ Martin, «Exceptions and Assumptions», 33.

⁹² Mickey Abel, «Emma of Blois as Arbiter of Peace and the Politics of Patronage», in *Reassessing the Roles of Women as «Makers» of Medieval Art and Architecture*, a c. di Therese Martin, vol. 2, 2 vol. (Leiden: Brill, 2015), 823–64.

delle infante del regno di Portogallo.⁹³ Come direttrici, riformatrici e persino membri di istituzioni religiose di nuova fondazione, hanno fomentato l'integrazione tra la famiglia reale e la Chiesa, hanno introdotto l'ordine cistercense attraverso la costituzione di conventi femminili e dal XIII secolo furono grandi promotrici degli ordini mendicanti.⁹⁴ I loro tesori finanziarono le donazioni e le nuove costruzioni promosse, tra cui cappelle, tombe monumentali e ospedali.⁹⁵

Alcune personalità sono state protagoniste di grandi pianificazioni artistiche, architettoniche e monumentali, come Melisenda di Gerusalemme, regina di diritto che amministrò il regno latino col marito dal 1131 al 1161. Questa sovrana di certo fu la più importante mecenate del regno di Gerusalemme, il suo ruolo fu unico tra le regine del suo tempo e la sua linea politica mischiava patrocinio e buon governo. Cercò nuove risorse per finanziare molte opere di abbellimento, che lasciarono alla città-epicentro del mondo cristiano medievale un mercato coperto, un convento in Betania e un palazzo reale.⁹⁶ Ancora oggi si riconosce l'inestimabile bellezza del Salterio della regina Melisenda, un libro di preghiere miniato estremamente lussuoso, posseduto dalla sovrana. Si vide direttamente implicata con diversi ruoli nella fondazione e nella decorazione di molte chiese e abbazie, ma soprattutto fece costruire un complesso funerario straordinario per la propria sepoltura, oggi considerata la camera tombale più bella tra tutte quelle dei re di Gerusalemme, custodita nella chiesa dell'Assunzione di Maria, chiamata anche Tomba della Vergine.⁹⁷

Sull'importanza dei progetti funerari e il coinvolgimento delle regine è impossibile non menzionare l'attenzione data alla tomba di Elisenda di Moncada (1322-1327), quarta moglie del re Giacomo II, a Santa Maria di Pedralbes, poco fuori la città di

⁹³ Per la ricostruzione della funzione delle prime regine di Portogallo si veda: Manuela Santos Silva, «Práticas religiosas e hábitos culturais inovadores na corte dos reis de Portugal (1387-1415)», in *Poder Espiritual/Poder temporal. As relações Igreja-Estado no tempo da Monarquia (1179-1909)* (Lisbona: Academia Portuguesa de História, 2009), 193–212; Miriam Shadis, «The First Queen of Portugal and the Building of the Realm», in *Reassessing the Roles of Women as «Makers» of Medieval Art and Architecture*, a c. di Therese Martin, vol. 2, 2 vol. (Leiden: Brill, 2015), 671–704.

⁹⁴ Ana Maria S. A. Rodrigues, «The Crown, the Court and Monastic Reform in Medieval Portugal. A gendered Approach», in *Queens, princesses and mendicants: close relations in a European perspective*, a c. di Nikolas Jaspert e Imke Just (Zurigo: Lit Verlag, 2019), 53–64.

⁹⁵ Beatrice di Castiglia (1309-1359) commissionò la propria tomba e diede grandi donazioni a diversi ordini monastici, come i francescani, domenicani, clarisse, mentre Isabella d'Aragona (1282-1336), al di là della costruzione di una cappella dove preparare la propria sepoltura nel monastero di Santa Chiara, consolidò dei conventi e li arricchì con numerosi doni e infine fece costruire un ospedale vicino al suo palazzo di Coimbra: Ana Maria S. A. Rodrigues, «The Treasures and Foundations of Isabel, Beatriz, Elisenda and Leonor: the Art Patronage of Four Iberian Queens in the 14th century», in *Reassessing the Roles of Women as «Makers» of Medieval Art and Architecture*, a c. di Therese Martin, vol. 2 (Leiden: Brill, 2015), 916–18.

⁹⁶ Helen A. Gaudette, «The Spending Power of a Crusader Queen: Melisende of Jerusalem», in *Women and Wealth in Late Medieval Europe*, a c. di Theresa Earenfight (New York: Palgrave Macmillan US, 2010), 135–48.

⁹⁷ Jaroslav Folda, «Melisende of Jerusalem: Queen and Patron of Art and Architecture in the Crusader kingdom», in *Reassessing the Roles of Women as «Makers» of Medieval Art and Architecture*, a c. di Therese Martin, vol. 1, 2 vol. (Leiden: Brill, 2015), 429–78. Per conoscere le opere nel dettaglio si veda della stessa autrice: *The art of the crusaders*.

Barcellona. Un contributo della collana curata da Therese Martin riprende un tema già indagato anche da altre équipes di ricerca e analizza come i modelli iconografici riscontrabili in questo monumento sepolcrale avessero l'intenzione di mostrare la regina in modi diversi e allo stesso tempo complementari e di perpetuare questa immagine di sé stessa nelle generazioni future.⁹⁸ Elisenda viene rappresentata nelle effigi in due versioni: una in abito di clarissa e un'altra da regina, raffigurando chiaramente i ruoli da lei ricoperti in vita e destinati a prolungarsi nella memoria. A lei si deve non solo l'edificazione del suo luogo di sepoltura, ma l'intera fondazione del convento delle clarisse e del palazzo reale contiguo, che la ricevette durante il periodo di vedovanza. Quest'ultimo però, così come il passaggio di collegamento che lo univa al monastero, furono demoliti alla sua morte, come da sue disposizioni testamentarie. Nel periodo successivo alla morte del marito, passò molto tempo tra l'edificio e il monastero, trasformando il chiostro di Pedralbes in uno spazio da lei controllato, in cui riceveva visite, non solo di carattere personale, ma soprattutto quelle che concernevano gli affari di Stato.⁹⁹ La fondazione di questo convento, con grandi influenze stilistiche siciliane, rispondeva alla necessità di Elisenda di consegnare ai posteri un'immagine della sua persona, della sua autorità di regina, del suo lignaggio e della sua adesione al pensiero francescano.¹⁰⁰

4. L'INFLUENZA DELLE SOVRANE SUI PAESAGGI MONASTICI E SUGLI ORDINI MENDICANTI

Considerando l'attività di Elisenda di Moncada sotto vari aspetti, è stato fatto un grande sforzo nel riconoscimento dei modelli culturali di riferimento che ne hanno profondamente modificato l'operato, come a esempio Elisabetta d'Ungheria (1207-1231), Bianca di Napoli (1295-1310) o Costanza di Sicilia (1262-1285), che hanno indubbiamente influenzato non solo Elisenda, ma anche altre regine coeve, come

⁹⁸ Eileen McKiernan González, «Reception, Gender and Memory: Elisenda de Montcada and her Dual-Effigy Tomb at Santa Maria de Pedralbes», in *Reassessing the Roles of Women as «Makers» of Medieval Art and Architecture*, a c. di Therese Martin, vol. 1, 2 vol. (Leiden: Brill, 2015), 309–54.

⁹⁹ Per ulteriori approfondimenti sulla fondazione si vedano Anna Castellano i Tresserra, «Les constitucions del papa Benet XII al monestir de Pedralbes (1337-1342)», *Analecta sacra tarraconensia: Revista de ciències historicoeclesiàstiques* 67, n. 1 (1994): 539–50; Anna Castellano i Tresserra, *Pedralbes a l'edat mitjana: història d'un monestir femení*, Biblioteca «Abat Oliba» 198 (Barcellona: Ayuntamiento de Barcelona, Institut de Cultura: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998).

¹⁰⁰ Anna Castellano i Tresserra, «La reina Elisenda de Montcada i el monestir de Pedralbes. Un model de promoció espiritual femenina al segle XIV», in *Redes femeninas: de promoció espiritual en los reinos peninsulares (s. XIII-XVI)*, a c. di Blanca Garí, IRCVM-Medieval cultures 1 (Roma: Viella, 2013), 130.

Isabella d'Aragona (1282-1336)¹⁰¹ e Sancia di Maiorca (1304-1343).¹⁰² In questa direzione si è mosso il gruppo di ricerca che coordina ancora oggi Blanca Garí, che ha indagato gli spazi monastici femminili e le loro reti relazionali attraverso le quali circolava e si concretizzava la promozione spirituale. All'interno di questi studi si è aperto un filone investigativo dedicato alla fondazione delle istituzioni religiose da parte di nobildonne e regine.¹⁰³

Le sovrane si rimettevano a dei modelli esemplari di altre governanti precedenti considerate sante o pie, che si legavano alla costruzione ideologica e sostanziale della monarchia.¹⁰⁴ Non bisogna trascurare la formazione e l'orizzonte culturale che facevano da sfondo a queste attività di patrocinio. I libri letti e soprattutto gli *specula*, che erano dei veri e propri manuali di comportamento di principi e principesse, erano la base su cui si fondava gran parte della loro azione come sovrane. Esisteva un rapporto molto stretto tra i modelli teorici di condotta e l'azione concreta e in certi casi questi paradigmi furono straordinariamente superati da esempi come Isabella di Castiglia, che, in qualità di regina di diritto, si distaccò dagli usuali modelli binari di buona o cattiva sovrana, patrocinando istituzioni ecclesiastiche, opere letterarie, storiografiche e artistiche senza però trascurare gli affari di Stato, inserendosi in un processo di costruzione di genere all'interno dell'esercizio performativo della virtù.¹⁰⁵

¹⁰¹ Ana Maria S. A. Rodrigues, «Espiritualidade e patrocínio religioso na Coroa Portuguesa no século XV: reis, rainhas e infantes», in *Redes femeninas: de promoción espiritual en los reinos peninsulares (s. XIII-XVI)*, a c. di Blanca Garí, IRCVM-Medieval cultures 1 (Roma: Viella, 2013), 203–18.

¹⁰² Gabriel Ensenyat Pujol, «La espiritualidad de las reinas de la casa real de Mallorca», in *Reginae Iberiae: El poder regio femenino en los reinos medievales peninsulares*, a c. di Miguel García-Fernández (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2015), 111–29; Núria Jornet i Benito, «Sança de Mallorca, reina de Nàpols: la fundació monàstica en un projecte de consciència genealògica i espiritualitat franciscana», in *Redes femeninas: de promoción espiritual en los reinos peninsulares (s. XIII-XVI)*, a c. di Blanca Garí, IRCVM-Medieval cultures 1 (Roma: Viella, 2013), 132. Di quest'ultima autrice si veda anche Núria Jornet i Benito, *El monestir de Sant Antoni de Barcelona: l'origen i l'assentament del primer monestir de clarisses a Catalunya*, Scripta et documenta 76 (Barcellona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007).

¹⁰³ A proposito delle azioni mecenatiche di nobildonne, vale la pena ricordare alcuni contributi, come: Le Jan, *Femmes, pouvoir et société*; Monique Sommé, *Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne: une femme au pouvoir au XVe siècle*, Histoire et civilisations (Villeneuve d'Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 1998); Nadia Covini, «Tra patronage e ruolo politico: Bianca Maria Visconti (1450-1468)», in *Donne di potere nel Rinascimento*, a c. di Letizia Arcangeli e Susanna Peyronel Rambaldi, I libri di Viella 85 (Roma: Viella, 2008), 247–80; Jill R. Webster, «La importancia de las aristócratas y la burguesía adinerada en la fundación y desarrollo de los monasterios de la Orden de Santa Clara: Valencia, Játiva y Gandía», in *Redes femeninas: de promoción espiritual en los reinos peninsulares (s. XIII-XVI)*, a c. di Blanca Garí, IRCVM-Medieval cultures 1 (Roma: Viella, 2013), 91–108.

¹⁰⁴ Nel regno di Portogallo la presenza di donazioni e di fondazioni, così come di ordini religiosi e militari serviva soprattutto a ottenere l'appoggio della chiesa locale, considerando che si trattava di una monarchia ancora nuova e debole rispetto ai regni vicini, che quindi aveva bisogno di integrarsi nei diversi piani della struttura sociale e con il papato: S. A. Rodrigues, «Espiritualidade e patrocínio», 203.

¹⁰⁵ Silleras-Fernández, «Exceso femenino», 193.

In questo filone investigativo si ritrovano i preziosi contributi di Ángela Muñoz Fernández, che ha definito le strategie di promozione religiosa attraverso cui Caterina di Lancaster, consorte di Castiglia e León dal 1393 al 1406, in seguito reggente per il figlio fino alla sua morte (1418), rafforzò il suo ruolo di sovrana.¹⁰⁶ Molte delle fondazioni di questa regina consorte di Castiglia si ersero nelle città che facevano parte del suo patrimonio, per consolidare la propria presenza nel territorio e allo stesso tempo provvedere alla creazione di spazi d'uso privato nei monasteri, che avrebbe potuto usare come residenza o luogo di ritiro temporaneo. Allo stesso modo, di grande importanza sono le ricerche di María del Carmen García Herrero, che ha dedicato molti sforzi alla ricostruzione dell'operato di Maria di Castiglia, fondatrice di celebri istituzioni religiose, come il convento di Santa Maria di Gesù a Valencia, Santa Maria degli Angeli a Maiorca e il monastero Sant'Antonio Abate di Barcellona.¹⁰⁷ La fondazione di massima priorità per la regina aragonese era tuttavia il monastero delle clarisse della Santissima Trinità di Valencia, che può essere considerato come un lascito altamente simbolico.¹⁰⁸ Di grande utilità risulta un articolo pubblicato tre anni fa dalle due autrici, che cercava di definire i comportamenti e le modalità d'azione personali e politiche delle regine di Castiglia e Aragona nella promozione o fondazione di istituzioni monastiche e conventuali.¹⁰⁹ Questo lavoro congiunto è di certo un grande strumento, col quale è possibile dare uno sguardo generale sull'attività di mecenatismo religioso delle regine di questi due importanti regni iberici tra la fine del XIII e la seconda metà del XV secolo. Nel regno castigliano, si distingueva la figura di Maria di Molina (1284-1295), grande fondatrice, protettrice e benefattrice di conventi, che predilesse tanto l'ordine domenicano da farsi seppellire col loro abito.¹¹⁰ Le sue azioni erano volte a legittimare il suo ruolo di reggente, in quanto erede di una

¹⁰⁶ Ángela Muñoz Fernández, «Reinas y círculos femeninos de la corte en los conventos toledanos. Santo Domingo el Real y Catalina de Lancaster», in *Órdenes militares y construcción de la sociedad occidental (siglos XII-XV)*, a c. di Raquel Torres Jiménez e Francisco Ruiz Gómez, Sílex Universidad (Madrid: Sílex, 2016), 649–80. Della stessa autrice si veda anche Ángela Muñoz Fernández, «Mujeres y religión en las sociedades ibéricas: voces y espacios, ecos y confines (siglos XIII y IV)», in *Historia de las mujeres en España y América Latina*, a c. di Isabel Morant Deusa, vol. 1, 4 vol., Historia. Serie Menor (Madrid: Cátedra, 2005), 713–44.

¹⁰⁷ García Herrero, «El entorno femenino»; María del Carmen García Herrero, «De belleza y piedad. Promociones de María de Castilla, reina de Aragón (1416-1458)», *Lambard: Estudis d'art medieval*, n. 25 (2014 2013): 37–62; María del Carmen García Herrero, «“Mulieres religiosae”, predicación femenina y expectativas y actuaciones de doña María de Castilla, reina de Aragón», in *Las mujeres en la Edad Media: Murcia, Lorca, 2013*, a c. di María Isabel del Val Valdivieso e Juan Francisco Jiménez Alcázar (Madrid; Murcia: Sociedad Española de Estudios Medievales; Editum, 2013), 299–328.

¹⁰⁸ María del Carmen García Herrero, «Aragón y el monasterio de la Trinidad de Valencia: la renuncia a financiar el proyecto de la reina María», in *Mundos medievales. homenaje al Profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre*, a c. di Beatriz Arizaga Bolumburu, vol. 2, 2 vol. (Santander: Universidad de Cantabria, 2014), 1365–78.

¹⁰⁹ María del Carmen García Herrero e Ángela Muñoz Fernández, «Reginalidad y fundaciones monásticas en las Coronas de Castilla y de Aragón», *Edad Media. Revista de Historia*, n. 18 (2017): 16–48.

¹¹⁰ García Herrero e Muñoz Fernández, 20.

dinastia femminile esemplare.¹¹¹ Si esaminavano anche i piani mecenatici di Caterina di Lancaster, Maria d'Aragona (1420-1445) e Isabella di Portogallo (1447-1454), sovrane attive nei processi di riforma delle istituzioni religiose, soprattutto quando ubicate nei territori appartenenti al loro patrimonio, a eccezione dei periodi in cui si ridusse l'intensità delle loro donazioni a causa di crisi interne. Nella Corona d'Aragona, la volontà non era l'unico elemento che giocava a favore dell'attività di patrocinio, ma erano soprattutto le risorse economiche, l'autorità, il potere e l'influenza esercitata dalla sovrana a determinare l'effettiva realizzazione di questi progetti, che trasformarono la dinastia di Barcellona in uno dei promotori più efficaci del francescanesimo peninsulare.¹¹² La fondazione di Pedralbes, così come quella del monastero dei gerolamini di Vall d'Hebron, la figura di Elisenda di Moncada, la grande formazione e il gusto artistico di Violante di Bar (1387-1396) e infine le grandi opere di patrocinio di Maria di Castiglia offrivano una panoramica chiara e significativa delle opere mecenatiche delle regine aragonesi. Tutte le sovrane esaminate usavano queste pratiche promozionali per affermare il proprio status a livello personale e politico, come un veicolo di prestigio e memoria reginale, che si materializzava fisicamente negli emblemi sparsi in queste strutture monumentali e che si ancorava stabilmente nei rapporti che sussistevano tra la corte della regina e i luoghi di preghiera da lei sponsorizzati.

Nella stessa linea direttrice, si possono apprezzare le fondazioni promosse da Eleonora di Sicilia (1349-1375). La costruzione del monastero di Santa Chiara di Teruel rispondeva infatti al preciso intento di promozione del medesimo nucleo urbano, che, elevato al grado di città con la costituzione dell'episcopato, garantiva il suo appoggio alla famiglia reale durante l'epoca di scontri.¹¹³ A farsi realmente carico della fondazione fu però Eleonora, che dimostrò ancora una volta di essere una partner di governo efficace per Pietro il Cerimonioso e componente essenziale di questa monarchia. Le loro elemosine erano per certi versi complementari ed entrambi si dedicarono all'istituzione dei monasteri e alle numerose elargizioni a loro favore. È interessante che queste donazioni venissero accompagnate da un'avvolgente aura messianica attraverso riferimenti e parallelismi con personaggi biblici, esaltando l'impegno personale, la presenza fisica, la protezione della memoria familiare e gli strumenti messi a disposizione dalla regina, come si è osservato nel caso della rifondazione di Sant'Agnes di Calatayud.¹¹⁴

¹¹¹ Per motivi simili anche per l'infanta Beatrice, figlia di Maria di Padilla e Pietro I di Castiglia, essendo dubbia la legittimità del matrimonio dei genitori, recuperò su ordine del padre l'istituzione dell'*infantazgo* e promosse la fondazione di Santa Chiara a Tordesillas, città di cui era signora: García Herrero e Muñoz Fernández, 23.

¹¹² García Herrero, «El entorno femenino», 341; García Herrero e Muñoz Fernández, «Reginalidad y fundaciones monásticas», 28.

¹¹³ Sebastian Roebert, «Leonora de Sicilia y Santa Clara de Teruel: la fundación reginal de un convento de clarisas y su primer desarrollo», *Anuario de Estudios Medievales* 44, n. 1 (2014): 151.

¹¹⁴ Sebastian Roebert, «Idearco ad instar illius Zerobadell templum domini rehedificantis. La politica monastica di Eleonora di Sicilia», *Edad Media: revista de historia*, n. 18 (2017): 50–51.

Alcune regine, come Eleonora, scelsero di rappresentare la monarchia piuttosto che la confessione personale, ma non erano i casi più comuni. L'ambiente familiare, soprattutto la corte di origine, era uno dei fattori che più influenzava le scelte delle sovrane riguardo alle comunità o agli ordini da beneficiare, anche più di quanto non lo facesse il marito. In certi casi, si registravano politiche religiose divergenti nella coppia reale, determinate proprio dai culti della famiglia di provenienza della sovrana, che la spingevano a creare fondazioni nuove che rafforzassero i legami di fedeltà e servizio tra donne e che facilitassero i contatti e in alcuni casi la convivenza fra consanguinee.¹¹⁵

In questa direzione, si sta cominciando a ripensare a questo fenomeno con diverse chiavi di lettura, atte a esaminare quei rami delle reti relazionali delle regine che più si integravano con le comunità religiose. È sorprendente come le corti di origine, i culti familiari e le relazioni parentali influissero sui programmi religiosi delle sovrane, sui destinatari delle loro elargizioni, sull'edificazione di luoghi spirituali e infine sulla fondazione di comunità monastiche. Già qualche anno fa, alcuni contributi scientifici hanno cominciato a porsi nuove domande inerenti al tema, identificando una certa propensione reginale verso gli ordini mendicanti.¹¹⁶ Questo nuovo percorso di ricerca si è ufficialmente inaugurato con una raccolta di studi pubblicata nel 2019 da Nikolas Jaspert, frutto di un meeting celebratosi nell'Università di Heidelberg tre anni prima.¹¹⁷ Il loro approccio metodologico ha

¹¹⁵ Così successe nella Castiglia del XIII secolo, dove si riscontrava una grande presenza di appoggio reginale alle comunità mendicanti, anche in opposizione alle decisioni del re e marito: María del Mar Graña Cid, «Reinas, infantas y damas de corte en el origen de las monjas mendicantes castellanas (c. 1222-1316). Matronazgo espiritual y movimiento religioso femenino», in *Redes femeninas: de promoción espiritual en los reinos peninsulares (s. XIII-XVI)*, a c. di Blanca Garí, IRCVM-Medieval cultures 1 (Roma: Viella, 2013), 36–37.

¹¹⁶ Le donne della famiglia reale castigliana del XIV-XV secolo appoggiarono il movimento francescano, attraverso le fondazioni di conventi dotati di patrimoni immensi, in cui spesso si rifugiarono in tempi specifici di malattia, vedovanza o quando il lignaggio di appartenenza mostrava certa debolezza politica: cfr. Juan Antonio Prieto Sayagués, «El mecenazgo femenino en los monasterios y conventos de Castilla (1350-1474): poder y espiritualidad», in *Reginae Iberiae: El poder regio femenino en los reinos medievales peninsulares*, a c. di Miguel García-Fernández (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2015), 193–221. Si può scorgere un'importante riflessione anche in Diana Lucía Gómez Chacón, «Reinas y Predicadores. El monasterio de Santa María la Real de Nieva en tiempos de Catalina de Lancaster y María de Aragón (1390-1445)», in *Reyes y prelados: la creación artística en los reinos de León y Castilla (1050-1500)*, a c. di María Dolores Teijeira Pablos, Ma Victoria Herráez Ortega, e María Concepción Cosmen Alonso, Sílex arte (Madrid: Sílex, 2014), 325–40.

¹¹⁷ Nikolas Jaspert e Imke Just, a c. di, *Queens, princesses and mendicants: close relations in a European perspective* (Zurigo: Lit Verlag, 2019). Lo stesso autore anni prima aveva dato importanti contributi sul tema in: Nikolas Jaspert, «Els descendents piadosos d'una princesa hongaresa. Heretgia i santedat al casal de Barcelona durant els segles XIII i XIV», in *Princeses de terres llunyanes. Catalunya i Hongria a l'Edat Mitjana. Catàleg de l'exposició* (Barcellona: Generalitat de Catalunya; MNAC; Oktatási és Kulturális Minisztérium, 2009), 291–306; Nikolas Jaspert, «El perfil trascendental de los reyes aragoneses, siglos XIII al XIV: Santidad, franciscanismo y profecías», in *La Corona de Aragón en el centro de su historia, 1208-1458: la monarquía aragonesa y los reinos de la Corona*, a c. di Angel Sesma Muñoz, Colección Garba, no. 4 (Saragozza: Grupo de Excelencia de Investigación C.E.M.A, Universidad de Zaragoza; Gobierno de Aragón, 2010), 185–220.

spostato l'attenzione verso l'attrazione delle élites e soprattutto delle esponenti femminili della famiglia reale agli ordini mendicanti e alle loro tendenze rinnovatrici. Il confronto e lo sguardo d'insieme di questi saggi, che gettano luce su varie realtà europee, come Cipro, Napoli, Scandinavia, Polonia, Ungheria, Germania e i regni iberici di Aragona, Castiglia e Portogallo, ci permettono di trarre delle prime conclusioni, che non devono essere considerate come definitive, ma che di certo aprono la porta a nuovi studi. Sembra infatti che tra il XIII e il XIV secolo gli ordini mendicanti siano stati appoggiati dal ramo femminile della famiglia reale e che abbiano avuto un peso significativo. In certi casi, come si è osservato precedentemente, si rileva una differenza di orientamento religioso rispetto agli esponenti maschili, ma, grazie a questo incontro tra gli studi di *Queenship* e di paesaggio monastico, è possibile scorgere una presenza quantitativa e qualitativa influente di frati predicatori nell'Europa centrale e di francescani o clarisse nell'Europa mediterranea. In base a questi nuovi criteri, è quindi sempre più urgente interrogarsi sul perché di questa tendenza e i motivi per i quali questi movimenti si sono radicati nelle politiche delle regine, delle infante o delle principesse.

Gli studi e le riflessioni storiografiche affrontate finora hanno quindi dimostrato chiaramente l'importanza del patrocinio laico ed ecclesiastico nell'esercizio dell'ufficio di regina, che ha utilizzato queste azioni mecenatiche per accedere al potere politico e per rafforzare la propria posizione di rappresentanza.¹¹⁸ Essere delle sovrane pie e assicurare grandi programmi di questo tipo rispondeva a una capacità economica e spiccatamente politica delle sovrane, che lasciavano una propria impronta nell'azione governativa e si assicuravano un ruolo eminente nella monarchia.¹¹⁹ Contrariamente a quanto si affermava fino a qualche decennio fa, il patrocinio non era solo un'attività opzionale, né tantomeno un semplice atto di devozione o sensibilità culturale, ma, visto all'interno di un più ampio piano strategico, rispondeva a degli obiettivi ben precisi: era un lucido tentativo di autolegittimazione, una dimostrazione di *auctoritas*, una costruzione di nuove alleanze o un rinnovo di altre preesistenti, rappresentava un forte legame con altri regni o con il proprio passato.¹²⁰ Era poi uno strumento efficace per legittimare e rendere visibile il dominio della regina sui territori di cui era signora territoriale, dove infatti spesso promuoveva fondazioni o concessioni generose dirette alle comunità religiose locali.¹²¹

Ci sono elementi che ci fanno riflettere sulla possibilità di rintracciare delle differenze nei patrocini femminili, rispetto alle più conosciute e studiate pratiche maschili. Si possono osservare infatti più casi di promozione di comunità preesistenti rispetto a nuove fondazioni e c'era una maggiore tendenza a

¹¹⁸ Martin, «Exceptions and Assumptions», 7.

¹¹⁹ Roebert, «Idcirco ad instar illius Zerobadell templum», 52.

¹²⁰ Martin, «Exceptions and Assumptions», 12.

¹²¹ Così successe con i monasteri di Toro, fondati e altamente protetti da Maria de Molina: Graña Cid, «Reinas, infantas y damas», 27.

collaborare con i padri, mariti o figli. Le politiche religiose del gruppo familiare sembrano aver condizionato notevolmente le loro linee d'azione, così come i legami con altri esponenti femminili che si sarebbero concretizzati nelle nuove comunità fondate. In generale, la promozione spirituale è un grande veicolo di affermazione della regina e del suo ruolo autonomo. È tuttavia necessario investigare ancora in questa direzione, comprendendo a fondo le dinamiche grazie alle quali tali fenomeni si sono manifestati e le relative conseguenze, approfittando gli spunti suggestivi degli ultimi venticinque anni.

4. L'esercizio delle prerogative monarchiche: il caso delle regine-luogotenenti

1. *ALTER NOS* DEL RE: MARIA DI CASTIGLIA E MARIA DI LUNA

Un caso estremamente peculiare e per certi versi unico nel suo genere è quello della luogotenenza aragonese, il cui studio ha fornito elementi estremamente significativi per una comprensione più ampia del funzionamento delle dinamiche esistenti all'interno della coppia reale. Il fenomeno presenta delle differenze profonde rispetto alla sovranità di diritto delle regine regnanti e alla reggenza di cui furono investite molte sovrane in quanto vedove o madri: il luogotenente generale della Corona d'Aragona agiva come *alter nos* della monarchia e godeva degli stessi poteri del re.¹²²

Questa carica si attestò per la prima volta nel XII secolo, quando cominciarono a sorgere diversi funzionari in cui si depositava il potere delegato del sovrano, per far fronte alla vastità del regno a seguito delle conquiste di Giacomo il Conquistatore.¹²³ Soprattutto nelle zone più periferiche della Corona, si dovette ricorrere a delle pianificazioni amministrative che rispondessero alle nuove esigenze del re, per il quale era impossibile presenziare in così tanti luoghi allo stesso tempo. Contrariamente ad altre magistrature locali e regionali, la nomina di un luogotenente era un evento straordinario, che conferiva a una persona scelta le funzioni, le prerogative e i poteri inseparabili dal monarca.¹²⁴ Si creava quindi una forma ufficiale di *co-rulership*, per cui si designava un ufficiale che custodiva il regno e rappresentava l'autorità regia.¹²⁵ Come tale, amministrava la giustizia,

¹²² Theresa M. Earenfight, *The king's other body: Maria of Castile and the crown of Aragon*, The Middle Ages series (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010), 1.

¹²³ Jesús Lalinde Abadía, *La Gobernación General en la Corona de Aragón* (Madrid: CSIC, 1963), 6.

¹²⁴ La luogotenenza non deve essere infatti confusa con la *gobernación general*, che era invece un ufficio stabile, usato dalla monarchia per gestire i territori in modo più efficace, e che era quindi una magistratura subordinata al monarca. Per un approfondimento sulla questione si veda Lledó Ruiz Domingo, «“Del qual tenim loch”. Leonor de Sicilia y el origen de la lugartenencia femenina en la Corona de Aragón», *Medievalismo*, n. 27 (2017): 309–10.

¹²⁵ Earenfight, *The king's other body*, 2.

manteneva l'ordine pubblico, controllava i funzionari sottoposti, comandava l'esercito, interveniva nelle *Corts* e provvedeva alla nomina o deposizione dei membri del quadro amministrativo centrale e locale.¹²⁶ L'incarico prevedeva una durata spesso abbastanza lunga, che doveva far fronte soprattutto a delle circostanze particolari in cui versava il regno e pertanto esigeva una capacità straordinaria di integrarsi all'azione del monarca.¹²⁷ Per questo la luogotenenza fu da sempre legata alla famiglia reale ed ebbe una forte connessione con la *Queenship*. Succedeva spesso che fosse il primogenito a rivestire l'incarico, in modo da legarlo più saldamente al trono e legittimarlo agli occhi del popolo, in vista di una futura successione. Quando però l'erede era ancora minorenne o addirittura mancava del tutto, si designava comunemente un altro esponente della famiglia reale, che molte volte era la regina consorte.¹²⁸ Il fatto che fosse lei a occupare l'incarico rendeva più facile l'assimilazione della decisione da parte dei sudditi, che accettavano di buon grado la presenza di un membro della famiglia reale nelle veci del sovrano. La monarchia ammetteva una pluralità di poteri e una gestione condivisa, per questo fu possibile creare una carica con delle funzioni non subalterne, ma che lavorasse con l'autorità sovrana in modo congiunto e talvolta sostitutivo.¹²⁹ Per questo, la luogotenenza forniva un'occasione unica per la regina consorte, che poteva esercitare liberamente un potere formale da cui normalmente era esclusa per diritti di successione.¹³⁰ La sua autorità non metteva a rischio quella del re, semmai la completava e la integrava, rendendo così possibile un'amministrazione più efficace del regno.

Si possono identificare finora alcune regine che hanno ricoperto la carica dall'inizio del XIV secolo, come Bianca di Napoli, Teresa d'Entença (1314-1327), Violante di Bar, Maria di Luna, Margherita di Prades (1409-1410), Maria di Castiglia e Giovanna Enríquez (1458-1468).¹³¹ È tuttavia un ambito ancora in fase di esplorazione, dato che le ricerche degli ultimi anni hanno restituito altri nomi di sovrane luogotenenti, sfuggiti alle pubblicazioni precedenti. Infatti, anche Eleonora

¹²⁶ Earenfight, «Absent Kings», 36.

¹²⁷ Molte nomine si attestano infatti in momenti di forti crisi del regno, come successe nel caso di Maria di Luna, designata luogotenente generale quando scoppiava una ribellione della nobiltà, i municipi cominciavano a manifestare esplicitamente le proprie ambizioni e la popolazione soffriva enormemente l'epoca di rivolgimenti interni: Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 2; Silleras-Fernandez, *María de Luna*, 22.

¹²⁸ Earenfight, *The king's other body*, 44; Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 2; Silleras-Fernandez, *María de Luna*, 23.

¹²⁹ Earenfight, «Absent Kings», 33.

¹³⁰ Nella Corona d'Aragona non esisteva una legge che proibiva l'accesso al trono delle eredi donne in modo ufficiale, come invece avveniva nel regno di Francia, tuttavia, la loro successione al trono era di fatto esclusa per tradizione: Silleras-Fernández, «Reginalitat a l'Edat Mitjana», 132.

¹³¹ Earenfight, «Queenship, politics, and government», 127; Earenfight, «Absent Kings», 34; Earenfight, *The king's other body*, 41; Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 6-7; Silleras-Fernandez, *María de Luna*, 25-26. Della luogotenenza di Giovanna Enríquez si era già parlato nella monografia di Núria Coll Julià sulla regina, per molti versi ancora oggi rimasto insuperato: *Doña Juana Enríquez: lugarteniente Real en Cataluña (1461 - 1468)*, 2 vol. (Madrid: CSIC, 1953).

di Sicilia fu nominata luogotenente durante il regno di Pietro il Cerimonioso,¹³² mentre Germana di Foix (1505-1516) rivestì l'incarico in ben due occasioni.¹³³ L'approfondimento delle funzioni ricoperte dalle regine una volta investite dell'ufficio della luogotenenza, porta inevitabilmente a riconsiderare la *Queenship* alla luce di una tensione dinamica che la legava alla sovranità del re, riconoscendo quindi la monarchia come un'istituzione malleabile, permeabile, elastica e corale, in cui le azioni di governo venivano concepite da una partnership più ampia.¹³⁴ Su questo sfondo, l'autorità della regina si costruiva in base alle dense interconnessioni personali, sociali, economiche e culturali, all'interno di un sistema fluido e flessibile con forti dimensioni politiche, che variavano a seconda del tempo e dello spazio. Theresa Earenfight è autrice di pubblicazioni pionieristiche, che riconobbero la complessità di queste dinamiche e che tentarono di ridefinire la natura stessa della monarchia in base alla comprensione dei molteplici elementi che componevano le strutture di governo, concentrandosi particolarmente nella luogotenenza di una regina del XV secolo.¹³⁵ Maria di Castiglia, che fu luogotenente del re Alfonso dal 1420 al 1423 e in seguito dal 1432 al 1453, ricevette diverse influenze come governatrice, per la sua formazione politica nella corte castigliana, per le istituzioni aragonesi che determinavano la natura dell'ufficio e per un più ampio contesto europeo di forti tradizioni in seno alla monarchia e al ruolo della regina. Il periodo di luogotenenza di questa sovrana, così come quello di Giovanna Enríquez, fu un momento di auge per l'ufficio e la sua corte divenne il cuore del governo catalano.¹³⁶ Mantenne la curia separata da quella regia, che si era stabilita a Napoli, creando due strutture praticamente identiche, che coesistevano ed erano gestite dalla coppia reale. Alfonso si riservò alcune prerogative, come gli affari militari, la diplomazia, le complesse relazioni con l'alta aristocrazia e la Chiesa, le nomine di alto rango e la composizione del consiglio. Maria godeva quindi dello status più alto in Catalogna, ma rimaneva subordinata all'autorità del re, mentre era libera di esercitare la propria giurisdizione e potere nell'ambito dell'amministrazione ordinaria, della giustizia civile e criminale, della supervisione degli uffici finanziari, del mantenimento dell'ordine pubblico, della completa gestione degli ufficiali centrali, regionali e municipali.¹³⁷ Nel 1445 le fu affiancato Giovanni di Navarra come luogotenente di Aragona e Valencia, mentre la regina riceveva lo stesso

¹³² Sebastian Roebert, «The Nominations of Elionor of Sicily as Queen-Lieutenant in the Crown of Aragon. Edition and Commentary», *Mediaeval Studies*, n. 80 (2018): 171–230.

¹³³ Rosa E. Ríos Lloret, *Germana de Foix: una mujer, una reina, una corte* (Valencia: Biblioteca Valenciana, 2003).

¹³⁴ Earenfight, *The king's other body*, 135.

¹³⁵ Earenfight, «Maria of Castile, ruler or figurehead?»; Earenfight, «Queenship, politics, and government»; Earenfight, «Absent Kings»; Theresa M. Earenfight, «Royal Finances in the Reign of María of Castile, Queen-Lieutenant of the Crown of Aragon, 1432–53», in *Women and Wealth in Late Medieval Europe*, a c. di Theresa M. Earenfight (New York: Palgrave Macmillan US, 2010), 229–44; Earenfight, *The king's other body*.

¹³⁶ Earenfight, «Absent Kings», 40.

¹³⁷ Earenfight, *The king's other body*, 72.

incarico per la Catalogna e le Baleari, probabilmente a causa delle precarie condizioni di salute di Maria.

L'autorità della regina come luogotenente non fu mai messa in discussione e non soffrì attacchi misogini, in virtù della legittimità della sua posizione, dell'appartenenza alla famiglia reale e della somma considerazione di Alfonso. Tuttavia, la complessità della situazione causata dalle rivendicazioni dei contadini catalani, dalla malattia di Maria e dalla necessità di una costante mediazione tra le pressioni della feudalità locale, della *Diputació general* e del *Consell de Cent*, determinarono la sua rinuncia all'incarico.¹³⁸ I suoi periodi di reggenza ridefinirono i rapporti col sovrano e la natura delle istituzioni della monarchia e della luogotenenza.¹³⁹ La coppia reale lavorò fianco a fianco e le delimitazioni dell'ufficio facevano in modo che questa dinamica non inficiasse il prestigio del monarca.

Ai preziosi contributi di Earenfight, che hanno definito le premesse teoriche e l'approccio storiografico delle ricerche successive, sono seguiti altri lavori che hanno gettato luce su diverse esperienze di luogotenenza e che hanno aperto la porta a nuove questioni, spunti e domande, che ancora oggi meritano maggiori approfondimenti.

Gli studi di Núria Silleras-Fernández sulla luogotenenza di Maria di Luna sono dei modelli di riferimento fondamentali per i ricercatori che intendono avvicinarsi a queste tematiche. Ereditiera del conte di Luna, signora feudale di vasti patrimoni disseminati fra Aragona e Valencia, fu scelta dal marito Martino l'Umano per governare il regno in sua assenza in due occasioni. La prima volta fu nominata luogotenente generale durante la spedizione di conquista della Sicilia nel 1396, proprio all'inizio dell'inaspettato regno del marito, quando dovette affrontare i gravi problemi derivanti dalle pretese al trono di Giovanna di Foix, primogenita del defunto re, e di Violante di Bar, che aveva dichiarato di essere incinta dell'erede legittimo di Giovanni I.¹⁴⁰

Maria fu acclamata dal *Consell de Cent*, che la riconobbe come luogotenente legittima, e si occupò interamente dell'intensa attività diplomatica con i conti di Foix, che minacciavano l'invasione. Non potendo contare sul rientro del marito, impegnato nell'isola siciliana, detenne l'autorità esecutiva e prese le decisioni di Stato, dimostrò le proprie abilità di amministratrice sperimentata e potente signora feudale, avvalendosi anche del consiglio del personale di corte.¹⁴¹ L'anno successivo, al ritorno di Martino, decise di seguire una linea politica ben precisa, mantenendo la pace nel regno di Valencia e facendo prosperare la stirpe, motivo per il quale decise di preparare la successione al trono siciliano, assicurando la

¹³⁸ Earenfight, «Queenship, politics, and government», 371.

¹³⁹ Earenfight, «Maria of Castile, ruler or figurehead?», 61.

¹⁴⁰ Silleras-Fernández, «Spirit and Force», 83. Per ulteriori approfondimenti sulla questione si veda Dawn Bratsch-Prince e María Morras, *Violante de Bar: 1365-1431* (Madrid: Del Orto: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, 2002).

¹⁴¹ Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 64; Silleras-Fernandez, *María de Luna*, 79–80.

perpetuazione della dinastia.¹⁴² Nel 1401 il re aragonese dovette recarsi in Navarra e decise di nominarla luogotenente ancora una volta, limitando stavolta la sua giurisdizione al regno di Valencia. In questo secondo periodo di luogotenenza la regina dovette affrontare la rivolta della nobiltà valenziana, per la quale si rese necessario nominare un viceré che la aiutasse con la pacificazione, ovvero il fratello Ferran López di Luna.¹⁴³ La situazione era molto grave e, nonostante i negoziati e le misure promosse, non si riuscì a placare il conflitto, se non dopo la morte della sovrana. Lo stesso successe con la questione dei *remençes*: Maria appoggiava i reclami dei contadini e l'abolizione dei *mals usos*, motivo per il quale sollecitò anche l'intervento del papa, visto che i maggiori signori feudali catalani erano ecclesiastici, ma i guadagni in gioco erano troppo alti perché il Sommo Pontefice decidesse di agire contro gli interessi del clero locale.¹⁴⁴

L'autorità esercitata da Maria di Luna durante la luogotenenza fu un modello esemplare di partnership di governo. La regina fu molto di più di una consorte o di una sostituta temporanea del re: era una governante efficace, le cui azioni politiche si poggiavano su una fitta rete familiare e clientelare, che manteneva nella corte di Martino e in quella di origine. Le sue doti politiche e amministrative la rendevano capace di sostenere i progetti relativi alla dinastia e al regno, mentre il profondo legame che la univa al sovrano, così come dimostrano le corrispondenze superstiti, la rese una perfetta partner di governo e determinò la piena condivisione del potere decisionale.¹⁴⁵ Maria di Luna fu un agente politico attivo e indipendente, la cui autorità non poteva ridursi solo a una mera appendice del potere monarchico.¹⁴⁶ La sua provenienza sociale, di altissimo rango, la aiutò a superare i limiti imposti dal genere in una struttura politica dominata da uomini.¹⁴⁷ Gli studi di Silleras-Fernández ci dimostrano ancora una volta che la comprensione della monarchia medievale dipende anche dall'analisi delle funzioni della regina, figura essenziale per l'esercizio dell'autorità.

¹⁴² Martino il Giovane aveva sposato in prime nozze Maria di Sicilia (1392-1401), depositaria dei diritti al trono siciliano, ma non generarono nessun erede maschio. Il secondo matrimonio con Bianca di Navarra non risolse il problema, giacché l'unico figlio della coppia morì prematuramente. Per questo Maria di Luna intendeva legittimare Fadrique, nato dall'unione adulterina di Martino con una nobildonna siciliana, e assicurare così la continuazione della stirpe in Sicilia. I suoi piani sfumarono a causa della sua morte prematura: Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 89; Silleras-Fernández, *María de Luna*, 104.

¹⁴³ Silleras-Fernández, «Spirit and Force», 85–87.

¹⁴⁴ I reclami dei *remençes* non trovarono nessuna soluzione, tanto che la questione sfociò nelle turbolenze della guerra civile del 1462-1472. Per una bibliografia essenziale sulla guerra civile catalana e la questione dei *remençes* si rimanda alla nota 261, del capitolo 2.

¹⁴⁵ Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 93–94; Silleras-Fernández, *María de Luna*, 108.

¹⁴⁶ Silleras-Fernández, «Queenship en la Corona de Aragón», 122.

¹⁴⁷ Sul tema dei pregiudizi di genere e sulla debolezza associata alle donne si consiglia il resoconto fatto da Cesaria Casanova nell'introduzione a *Regine per caso: donne al governo in età moderna*, Storia e società (Roma: GLF editori Laterza, 2014).

2. LE ALTRE REGINE-LUOGOTENENTI

Maria di Castiglia e Maria di Luna non erano dei casi eccezionali. Si conosceva già l'enorme influenza esercitata da Giovanna Enríquez come luogotenente, grazie alla magistrale ricostruzione di Núria Coll Julià degli anni Cinquanta del secolo scorso.¹⁴⁸ L'opera riferiva dettagliatamente le azioni della regina durante la complessa crisi della guerra civile catalana e della rivolta dei *remençes*, dirette a promuovere negoziati con la *Diputació general* di Catalogna, che culminarono nella firma delle Capitolazioni di Vilafranca nel 1461.¹⁴⁹ Il suo ruolo di luogotenente fu anche essenziale nei tentativi di mediazione tra i contadini e i loro signori per la questione dei *mals usos*, quando il *Consell de Cent* di Barcellona e le più alte autorità ecclesiastiche del principato esigevano una pronta risoluzione dei conflitti. La sua posizione chiara ma allo stesso tempo conciliatrice diede adito a un'interpretazione incorretta delle sue linee direttrici di governo o più probabilmente furono usate per arricchire le argomentazioni giustificative alla contravvenzione degli accordi di Vilafranca da parte dei municipi ribelli, che decisero quindi di assediare Girona, dove Giovanna e l'infante Ferdinando erano ospiti. La regina partecipò attivamente all'assedio e coordinò gran parte delle forze militari a più riprese durante la guerra, fu la negoziatrice dei trattati di Sauveterre e Bayonne, presiedette le *Corts* dal 1466 al 1468, mantenne i rapporti diplomatici con la Chiesa, fece riscuotere le tasse e gestì le terre del patrimonio regio, dimostrando di essere una partner di governo estremamente determinata e probabilmente la regina luogotenente più potente nella storia della Corona d'Aragona.¹⁵⁰

La relazione stretta tra il re e la regina cambiò radicalmente la posizione di Giovanna, che si dimostrò essere una preziosa alleata del marito e una fedele consigliera, disposta a difendere la Corona e a perseguire gli obiettivi comuni con tutte le sue forze. Anche sua figlia, Giovanna di Trastámara (1476-1494), fu designata luogotenente, in questo caso del regno di Napoli, e decise di utilizzare le stesse strategie della madre, concentrando tutti i suoi sforzi nella creazione di sistemi relazionali stabili con una sola città del territorio di sua giurisdizione, che diventava quindi la piattaforma comunicativa per eccellenza della regina-luogotenente con le città del regno.¹⁵¹ Agì come *alter nos* del re mentre scoppiavano i conflitti bellici, si occupò dell'approvvigionamento dell'esercito e della riscossione delle rendite regie, guadagnandosi la fiducia del marito e in seguito del figlio, che la scelse nuovamente per occupare l'incarico.¹⁵²

¹⁴⁸ Coll Julià, *Doña Juana Enríquez*.

¹⁴⁹ Coll Julià, vol. 1, pagg. 96–102.

¹⁵⁰ Earenfight, «Absent Kings», 40.

¹⁵¹ Germán Gamero Igea, «Las lugartenientes de la Corona de Aragón y su relación con las ciudades en tiempos de Fernando el Católico», in *Ser mujer en la ciudad medieval europea*, a c. di Jesús Ángel Solórzano Telechea, Beatriz Arizaga Bolumburu, e Amélia Aguiar Andrade, *Ciencias históricas* 25 (Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2013), 324.

¹⁵² Gamero Igea, 327–28.

In questo filone storiografico bisogna menzionare la produzione scientifica di Sebastian Roebert, che analizza la figura di Eleonora di Sicilia, a distanza di quasi un secolo dall'ultimo testo che si possa considerare sufficientemente esaustivo sull'argomento.¹⁵³ Nella cornice della monarchia collettiva teorizzata da Theresa Earenfight, Roebert confermava con le sue analisi che la monarchia si definiva per il lavoro congiunto e complementare del re e della regina, che creava una relazione flessibile e dinamica per il raggiungimento di propositi comuni. Eleonora veniva delineata nell'accezione di consorte, mecenate di opere laiche ed ecclesiastiche, consigliera e amministratrice dei suoi beni dotali, delle *aljamas* e della sua corte.¹⁵⁴ Si descrivevano dettagliatamente le sue funzioni di luogotenente, essendo stata designata come tale tra il 1358 e il 1366 durante le guerre contro Castiglia e Sardegna, il modo in cui esercitava la giurisdizione, organizzava l'esercito, vendeva e alienava i beni del patrimonio regio, si occupava di diversi negoziati diplomatici, emetteva salvacondotti e richiedeva dei servizi speciali agli ufficiali regi. Un'attenzione particolare fu data al ruolo che Eleonora assunse nelle *Corts*, che convocava e presiedeva, e al rapporto controverso con Bernat Cabrera.¹⁵⁵ Grande importanza rivestiva la ricerca archivistica, grazie alla quale oggi si conoscono le sei nomine ufficiali di Eleonora, che le affidarono poteri, funzioni e limiti di diversa tipologia, dimostrando che ancora nella seconda metà del XIV secolo l'ufficio della luogotenenza, così come le sue prerogative specifiche, non si erano ancora stabilizzate.¹⁵⁶ La riflessione sul modo in cui le decisioni della coppia reale si coordinavano nei periodi di luogotenenza occupava uno spazio importante nella tesi dottorale di Roebert. Basandosi sullo studio della corrispondenza tra i due sovrani, nonostante le carenze della documentazione conservatasi, si può affermare che la funzione svolta dalla regina non era un intralcio per Pietro, che invece faceva frequenti riferimenti alla loro condivisione del governo e a come questo comportasse una maggiore agilità del sistema decisionale della monarchia. In uno dei privilegi ufficiali con cui il sovrano la beneficiò ancora una volta dell'illustre incarico si affermava che i poteri del luogotenente erano uguali a quelli posseduti dallo stesso re.¹⁵⁷ Nel 1364 non era l'unica luogotenente, ma condivideva l'incarico con Giovanni, primogenito di Pietro, che tuttavia ricevette l'ordine di obbedirle, collocandola in una posizione di prestigio rispetto agli altri ufficiali delegati. Con

¹⁵³ Ulla Deibel, «La Reyna Elionor de Sicilia», *Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona* 10 (1928): 349–453.

¹⁵⁴ Roebert, «Leonor de Sicilia y Santa Clara de Teruel»; Roebert, «Idcirco ad instar illius Zerobadell templum».

¹⁵⁵ Si smentisce la tesi tradizionale secondo cui l'esecuzione capitale di Cabrera sarebbe stata colpa di Eleonora, dato che le fonti esaminate mostravano uno scenario molto più complesso, in cui le fazioni nobiliari di corte e gli stessi infanti avevano determinato con la loro influenza la decisione del re di giustiziarlo: Sebastian Roebert, ...«...Talem et tantam potestatem qualis et quanta a domino nobis est commissa. Funktionen und Wirkungen der Königin in der Krone Aragón am Beispiel Eleonores von Sizilien (1349 – 1375)» (Lipsia, Universität Leipzig, 2016), 188–211.

¹⁵⁶ Nella terza e nella quarta nomina ufficiale ricevette persino il diritto di alienare il patrimonio reale Roebert, «The Nominations», 180.

¹⁵⁷ Roebert, 181.

questo non si è voluto affermare che la regina godesse del medesimo potere sovrano e rimaneva chiaro che manteneva un ruolo subordinato rispetto al re, che poteva elargire ma anche revocare con facilità l'autorità e le prerogative di governo di cui Eleonora beneficiava come luogotenente. È tuttavia un momento privilegiato in cui poter osservare le azioni ufficiali di una regina nel rango più alto del quadro politico, al centro dell'organizzazione amministrativa dello Stato, coinvolta nella maggior parte degli ambiti governativi, accettata e riconosciuta dai sudditi e dalle istituzioni con cui dialogava la monarchia.

Per quanto riguarda invece la figura di Germana di Foix è stata recentemente rimessa in discussione dai contributi di Rosa Ríos Lloret. Già l'introduzione di Ernest Belenguer alla trascrizione dell'opera del Marchese di Cruïlles, autore di una cronaca su Germana, avvisava dell'esistenza di una bibliografia fortemente influenzata dall'immagine stereotipata della sovrana trasmessa dalla tradizione, che la descriveva come una donna frivola, vanitosa, banale, incosciente, senza alcuna capacità di governo e dedita esclusivamente alla soddisfazione dei propri piaceri.¹⁵⁸ È stato quindi necessario tornare sulla questione, rivedendo il ruolo realmente ricoperto dalla sovrana e l'esercizio della luogotenenza, fino a quel momento ignorata. Fu nominata luogotenente ben due volte, fatto che le permise di prendere misure soprattutto riguardo a questioni di natura amministrativa, come l'assegnazione di uffici, la loro gestione, l'ascolto delle suppliche in udienza e la celebrazione delle *Corts*.¹⁵⁹

La sua attività politica nel regno continuò anche dopo la morte di Ferdinando, quando fu nominata viceregina di Valencia nel 1523 da Carlo V, mentre il nuovo marito, il marchese di Brandeburgo, gestiva la carica di capitano generale di Valencia. La nuova funzione non aveva lo stesso impatto della luogotenenza: i viceré erano i più alti funzionari del regno, che agivano come delegati del sovrano, il quale conservava quindi la sua autorità senza dividerla con questi ufficiali subalterni. L'analisi delle disposizioni di entrambi i coniugi suggeriva che Germana aveva esercitato realmente il suo incarico e non si era trattato solo di un titolo formale, mentre Giovanni di Brandeburgo la sostituì solo nei rari momenti di sua assenza.¹⁶⁰ Fu nuovamente nominata viceregina nel 1526, tuttavia stavolta

¹⁵⁸ Vicente Salvador y Montserrat Cruïlles, *Noticias y documentos relativos a Doña Germana de Foix, última reina de Aragón*, a c. di Ernest Belenguer Cebrià, Cinc segles 22 (Valencia: Universidad de Valencia, 2007). Gran parte della responsabilità per questa interpretazione superficiale e tendenziosa si doveva ai resoconti dei cronachisti castigliani dell'epoca, che percepirono il secondo matrimonio di Ferdinando come un'offesa alla regina defunta e all'intero regno: Ríos Lloret, *Germana de Foix*, 85.

¹⁵⁹ Rosa E. Ríos Lloret, «Doña Germana de Foix: última reina de Aragón y virreina de Valencia», in *La Reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica*, a c. di María Victoria López-Cordón e Gloria Angeles Franco Rubio (Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2005), 86; Ernest Belenguer Cebrià, «Las reinas de la corona de Aragón y el caso paradigmático de Isabel la Católica y Germana de Foix», in *La corona de Aragón: siglos XII - XVIII*, a c. di Ernest Belenguer Cebrià e Felipe Vicente Garín Llombart (Madrid: Soc. Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2006), 182.

¹⁶⁰ Ríos Lloret, «Doña Germana de Foix: última reina», 89.

l'intromissione del terzo marito Ferdinando, duca di Calabria, le impedì di amministrare l'ufficio.

La figura di Germana fu anche importante nelle politiche internazionali, il suo matrimonio con Ferdinando era stato utile ai fini di mantenere la pace con il regno di Napoli e con quello di Francia, con cui lei stessa manteneva i rapporti diplomatici, ed era stato fondamentale per legittimare l'invasione della Navarra.¹⁶¹ Anche i suoi altri due matrimoni erano stati degli strumenti proficui nelle mani di Carlo, suo nipote acquisito, per ottenere il voto necessario all'elezione imperiale e per ridurre un possibile aspirante al trono napoletano all'obbedienza.¹⁶² Bisogna anche osservare che, nonostante gli ultimi impedimenti, ebbe un ruolo importante nella vita cortigiana, dato che il suo alto profilo intellettuale e sofisticato apportò dei miglioramenti significativi nelle corti di cui fu signora.

Le produzioni scientifiche menzionate dimostrano quindi che esiste ancora un lungo cammino da percorrere per una comprensione più completa del ruolo della regina come luogotenente e *alter nos* del monarca. Rimane poco chiaro come si posizionavano le luogotenenze rispetto ai periodi di reggenza delle sovrane, lasciando quindi ampi margini alle investigazioni future. È infatti un terreno di studi ancora in gran parte vergine, ma che negli ultimi anni ha destato l'interesse delle nuove generazioni di ricercatori, che possono contare su dei pilastri teorici e dei modelli storiografici indiscutibilmente preziosi.

5. Sulle tracce dell'essenza del potere: corti e cerimoniali

1. NORBERT ELIAS E LA SOCIETÀ CORTIGIANA

Sin dagli anni Cinquanta del Novecento, la storiografia, seppur con delle differenze a seconda della provenienza geografica, ha mostrato un grandissimo interesse per le corti di re e regine, ma anche dei più importanti lignaggi nobiliari.¹⁶³ In Italia, la ricerca storica, soprattutto nell'ambito della prima età moderna, è stata per molti versi pionieristica e in generale una delle più produttive, facilitata dall'abbondanza

¹⁶¹ Woodacre, «Ruling & relationships», 188.

¹⁶² Ríos Lloret, «Doña Germana de Foix», 625.

¹⁶³ In questa sede ci è impossibile riferire dell'immensa produzione storiografica relativa alle corti, alla loro economia e alle loro ritualità. Per una bibliografia abbastanza completa sull'argomento sono di grandissima utilità: Maurice Aymard e Marzio Achille Romani, a c. di, *La cour comme institution économique: douzième Congrès international d'histoire économique, Seville-Madrid, 24-28 août 1998 = Twelfth International Economic History Congress, Seville-Madrid, 24-28 August 1998 (A3)* (Parigi: Editions de la Maison des sciences de l'homme, 1998); José Martínez Millán, «Introducción», in *La monarquía de Felipe II: la casa del rey*, a c. di José Martínez Millán e Santiago Fernández Conti (Madrid: Fundación MAPFRE Tavera, 2005), 17–51; José Martínez Millán e Maria Antonietta Visceglia, «Introducción. La Monarquía de Felipe III», in *La monarquía de Felipe III*, a c. di José Martínez Millán e Maria Antonietta Visceglia, 4 vol. (Madrid: Fundación Mapfre, Instituto de Cultura, 2007), 25–55; María Narbona Cárceles, *La corte de Carlos III el Noble, rey de Navarra: espacio doméstico y escenario de poder, 1376-1415*, *Histórica* (Barañáin: Ediciones Universidad de Navarra, 2006), 33–42.

di fonti relative al XIV-XVI secolo. Una tappa fondamentale di questo percorso storiografico è stata segnata da Norbert Elias, che con la sua pubblicazione del 1969 sulla società cortigiana ha legittimato ufficialmente gli studi di corte come un campo a sé stante.¹⁶⁴ Con una tradizione di tale portata, era improbabile che questo filone investigativo passasse inosservato nella nuova corrente di studi incentrati nella comprensione del ruolo e dell'ufficio di regina. Per questo, nonostante le possibili critiche all'opera di Elias,¹⁶⁵ alcune delle sue riflessioni e impostazioni teoriche hanno dato il via a una serie di studi che si sono dedicati all'analisi della corte di regine e nobildonne, come un campo d'osservazione privilegiato di quella che poteva essere definita una società cortigiana.

La corte quindi non era un mero organismo burocratico né solo una rappresentazione statica del centralismo dell'autorità statale, ma era espressione di potere, cultura e cerimonia, frutto di una rete di persone e funzioni, in cui privato e pubblico non si lasciavano definire ed etichettare come dei poli opposti, ma si ritrovavano in una perfetta congiunzione dinamica e fluida. Analizzando questo spazio come un organismo sociale, è possibile definirne altre sfaccettature, così come faremmo con l'immagine di un microcosmo dotato di gerarchie proprie.¹⁶⁶

Molti studiosi hanno identificato i diversi strati sociali di una grande concentrazione di uomini e donne, che trasformavano questo spazio fisico in un sistema pienamente inserito nel panorama politico del regno, nonostante la sua apparenza domestica.¹⁶⁷

Per questo motivo, si è definito questo gruppo politico con il termine *affinity*, che unisce le persone coinvolte nel seguito della famiglia monarchica, i servitori, gli ufficiali, ma anche i *familiars* e i membri della nobiltà che vivevano a corte.¹⁶⁸

Ma in fondo è veramente possibile parlare di sfera pubblica e privata nel Medioevo? È utile ai fini della comprensione di queste dinamiche? La letteratura recente suggerisce, a nostro avviso con grande lucidità, che questa separazione degli ambiti per categorie è un'interpretazione semplicistica e in parte irrilevante rispetto alla complessità della vita delle regine medievali, delle loro relazioni e del significato del loro ambiente di corte.¹⁶⁹

In quell'epoca, molti regni avevano messo in atto un processo di trasformazione della corte regia e del circolo familiare dei re in un organo di governo di

¹⁶⁴ Ci sono state varie ristampe nel corso del tempo per il grande interesse suscitato da quest'opera, che si mantiene ancora vivo a distanza di cinquant'anni. Ci limitiamo pertanto a menzionare la traduzione italiana: Norbert Elias, *La società di corte* (Bologna: Il mulino, 2002).

¹⁶⁵ Alcuni studiosi hanno criticato le impostazioni teoriche di Elias e ne hanno discusso i risultati, proponendo pertanto un uso limitato delle sue metodologie, come: Jeroen Frans Jozef Duindam, *Myths of power: Norbert Elias and the early modern European court* (Amsterdam: Univ. Press, 1994).

¹⁶⁶ Rita Costa Gomes, *The making of a court society: kings and nobles in late medieval Portugal* (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2003), 424.

¹⁶⁷ Narbona Cárceles, *La corte de Carlos III*, 23.

¹⁶⁸ Chris Given-Wilson, *The royal household and the king's affinity: service, politics, and finance in England, 1360-1413* (New Haven: Yale University Press, 1986), 203.

¹⁶⁹ Per approfondire questo concetto si veda Joanna L. Laynesmith, *The last medieval queens: English queenship 1445-1503* (Oxford: Oxford Univ. Press, 2005).

prim'ordine, senza però per questo rinunciare alla vocazione anzitutto domestica.¹⁷⁰ I grandi nobili che frequentavano questi ambienti avevano spesso funzioni politiche e territoriali, ma erano allo stesso tempo servitori della Casa dei monarchi e non cessarono di svolgere entrambe le funzioni, soprattutto quando l'istituzione gradualmente crebbe nelle dimensioni e nelle competenze, grazie alla progressiva burocratizzazione e istituzionalizzazione di certi ambiti.¹⁷¹ È quindi fondamentale intendere come questi aspetti coesistessero in un medesimo luogo, in cui il limite tra pubblico e privato era profondamente ambiguo.¹⁷²

Le corti delle regine non erano solo luoghi dedicati alle attività del ricamo e della conversazione, ma erano spazi politici a tutto tondo, dove si incontravano i più giovani esponenti delle famiglie di alto rango, creavano amicizie, rapporti di fiducia e clientela, tessendo reti di affiliazione, ideologia e lealtà.¹⁷³ Bisogna ricordare che le competenze governative e amministrative erano esercitate dagli organi e dai funzionari stabiliti dall'amministrazione, ma erano affiancati, in modo a volte meno ufficiale, dalla corte e dalle persone che vi circolavano. Esaminando quindi l'ambiente cortigiano con queste chiavi di lettura, si sono potuti cogliere quei legami e quelle interazioni, gradualmente più duraturi e complessi, che si dispiegavano come una rete di interdipendenze che implicavano diverse sfere e ambiti.¹⁷⁴

Proprio in virtù di questa complessità, molti uffici amministrativi e finanziari mantenevano anche delle funzioni propriamente domestiche e rituali, che non possono essere ovviate nel tentativo di ricostruire la tridimensionalità dell'ambiente cortigiano. Quest'ultimo fu un centro di scambi e relazioni internazionali, in cui vivevano rampolli della nobiltà spesso provenienti da diversi regni, che si incontravano, ricevevano educazione e formazione culturale, creavano le loro alleanze personali e politiche con la regina e con altri membri dello stesso gruppo sociale.¹⁷⁵ Anche per questo motivo, le corti reali furono ampiamente imitate dalle famiglie di alto lignaggio e anche in quei casi ebbero un ruolo essenziale nell'attività politica, fosse essa formale o informale.¹⁷⁶

Era inoltre un luogo di grande produzione e consumazione politica, economica e culturale, attraverso cui si stabilivano gli accordi tra i più grandi protagonisti del governo del regno, la monarchia e la nobiltà.¹⁷⁷ I più grandi diplomatici, uomini di governo, scrittori, artisti, architetti, musicisti e drammaturghi circolavano per questi

¹⁷⁰ Alvaro Fernández de Córdova Miralles, *La Corte de Isabel I: ritos y ceremonias de una reina, 1474-1504* (Madrid: Dykinson, 2002), 28.

¹⁷¹ Costa Gomes, *The making of a court society*, 422.

¹⁷² Angela Muñoz Fernández, «La casa delle regine. Uno spazio politico nella Castiglia del Quattrocento», *Genesis: rivista della Società Italiana delle Storiche*, n. 2 (2002): 71–96.

¹⁷³ Theresa M. Earenfight, «Raising infanta Catalina de Aragón to be Catherine queen of England», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 419.

¹⁷⁴ Muñoz Fernández, «Relaciones femeninas», 118; Costa Gomes, *The making of a court society*, 423.

¹⁷⁵ Narbona Cárceles, *La corte de Carlos III*, 509–10; Laynesmith, *The last medieval queens*.

¹⁷⁶ Earenfight, «Raising infanta Catalina», 420.

¹⁷⁷ Fernández de Córdova Miralles, *La Corte de Isabel I*, 33.

ambienti e davano un importante contributo che influenzava inevitabilmente gli scenari di potere.¹⁷⁸

2. ORGANISMI FLUIDI INTERCONNESSI: PROSOPOGRAFIA E NETWORKING ANALYSIS

La corte reginale era quindi una struttura istituzionale organizzata, che si stratificava e ramificava internamente in base a modelli di genere, parentela e prestigio sociale, che la convertivano in una piattaforma di azione politica, di cui le donne che ne facevano parte beneficiavano, grazie a un sistema di diritti e doveri reciproci formalizzati dai vincoli del servizio, della fedeltà e dell'amicizia.¹⁷⁹ Per comprendere questi fenomeni, il filone storiografico della *Queenship* che ha lavorato sulle corti reginali si è avvalsa di uno strumento che ha dato molti esiti positivi e risultati tangibili, ovvero la prosopografia. Attraverso l'elaborazione delle storie e delle traiettorie personali degli individui e delle famiglie prossime alla famiglia reale, si sono potuti ricostruire densi mosaici che restituivano un'immagine chiara del gruppo sociale cortigiano.¹⁸⁰ Attraverso queste ricerche genealogiche e prosopografiche si evidenziava come queste famiglie si affiliassero alla corte e che tipo di funzioni svolgessero. I vantaggi erano tali da trasformarla in una delle metodologie più usate dal settore.¹⁸¹

¹⁷⁸ Earenfight, «Raising infanta Catalina», 420–21.

¹⁷⁹ Muñoz Fernández, «La casa delle regine», 72.

¹⁸⁰ Nella straordinaria monografia di Chris Given-Wilson l'uso di questo metodo ha portato all'identificazione del gruppo dei *Chamber Knights*, favoriti del re, amici personali e spesso coetanei che eseguivano gli ordini diretti del sovrano e allo stesso tempo ne influenzavano le politiche: Given-Wilson, *The royal household*, 160–74.

¹⁸¹ Tra le ricerche che hanno dato i risultati più fruttuosi nella descrizione delle corti di donne di potere con la pubblicazione di liste prosopografiche si ricordano: Given-Wilson, *The royal household*; Rita Costa Gomes, *A corte dos reis de Portugal no final da idade média*, Memória e sociedade (Lisbona: Difel, 1995); Sommé, *Isabelle de Portugal*; Fernando Serrano Larrayoz, «La casa y la mesa de la reina Blanca de Navarra (1433)», *Anuario de Estudios Medievales* 30, n. 1 (2000): 157–233; Monique Ornato, *Répertoire prosopographique de personnages apparentés à la couronne de France au XIVe et XVe siècles*, *Histoire ancienne et médiévale* 65 (Parigi: Publications de la Sorbonne, 2001); Narbona Cárceles, *La corte de Carlos III*; Manuela Santos Silva, «Os primórdios da casa das rainhas de Portugal», in *Raízes medievais do Brasil Moderno (Lisbona, Coimbra, 2-5 novembre 2007)* (Lisbona: Academia Portuguesa de História; Centro de História da Universidade de Lisboa; Centro de História da Sociedade e da Cultura da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2008), 29–41; Francisco de Paula Cañas Gálvez, «Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla. Organización, dinámica institucional y prosopografía (1447-1496)», in *Las relaciones discretas ente las monarquías hispana y portuguesa: las casas de las reinas (siglos XV-XIX)*, a c. di José Martínez Millán e Paula Lourenço, vol. 1, *La corte en Europa. Temas 1* (Madrid: Ediciones Polifemo, 2008), 9–233; Ana Maria S. A. Rodrigues, «La casa de doña Leonor de Aragón, reina de Portugal (1433-1445): Formación y desintegración de un instrumento de poder femenino», in *La participación de las mujeres en lo político: mediación, representación y toma de decisiones*, a c. di Cristina Segura Graño e María Isabel del Val Valdivieso (Madrid: Almadayna, 2011), 235–72; Diana Pelaz Flores, *La casa de la reina en la Corona de Castilla (1418-1496)*, Colección Igualdad, No 3 (Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2017). Bisogna comunque ricordare il grande contributo dato da questa metodologia nello studio delle élites, di cui ricordiamo solo alcuni lavori più esemplari, come Institut d'histoire moderne et contemporaine, a c.

Se ne sono spesso serviti per definire gli ufficiali e i servitori presenti nella casa dei monarchi e gli incarichi da loro ricoperti, ma la prosopografia è stata utilizzata anche per determinare l'origine sociale e geografica, i vincoli familiari e individuali, il loro reclutamento e le reti personali che li fiancheggiavano.¹⁸² Altre volte se n'è fatto un uso legato alle parentele di sangue. In questo aspetto ci sembra utile ricordare le ricerche di Monique Ornato, che ha organizzato il proprio repertorio con delle tavole dinastiche raggruppate in base al grado di vicinanza con il re per il legame di parentela più o meno prossimo.¹⁸³ Grazie a queste tavole, ma anche attraverso l'elaborazione dei dati con un software (PersonPub), utilizzato per comprendere meglio il funzionamento di queste dinamiche ed eventuali linee di frattura socio-culturale, venne ricostruita una cartografia esatta dell'ambiente più vicino al monarca. Un sistema di standardizzazione dell'informazione e la determinazione di parametri univoci si era dimostrato indispensabile per trattare l'enorme flusso di dati da lei analizzato, che altrimenti sarebbe stato ingestibile e avrebbe portato a dei risultati ambigui. In questo modo, si stilarono dei grafici rappresentativi delle reti relazionali il cui punto d'origine era la famiglia reale, attorno alla quale gravitano delle orbite, che permettevano di visualizzare la propagazione della nobiltà e delle loro azioni. Fu quindi importante stabilire l'appartenenza di determinati personaggi alle orbite in base al loro grado di vicinanza, ricostruito attraverso la convergenza di fattori primari e combinati. Questo è uno dei sistemi di analisi di networking usati dagli storici degli ultimi vent'anni, ma esistono vari metodi per processare i dati e produrre dei grafici rappresentativi degli ambienti cortigiani. L'analisi delle reti è spesso usata per ricostruire le alleanze che la regina aveva tessuto attorno alla sua persona e quindi comprendere come e in che misura si fosse inserita nel contesto politico di riferimento. Nonostante gli apprezzabili tentativi di molti ricercatori in questa direzione, ci sembra utile ricordare che l'uso di questo strumento proprio delle scienze sociali ha generato delle perplessità, soprattutto per la tipologia di dati con cui uno studioso di storia medievale lavora.¹⁸⁴ Sono infatti pochi i casi in cui le fonti

di, *Prosopographie des élites françaises (XVIe-XXe siècles): guide de recherche* (Parigi: CNRS - Institut d'histoire moderne et contemporaine, 1980); Lorenzo Fabbri, *Alleanza matrimoniale e patriato nella Firenze del '400: studio sulla famiglia Strozzi*, Quaderni di «Rinascimento» 12 (Firenze: L.S. Olschki, 1991); Francisco Marcos Burgos Esteban, *Los lazos del poder: obligaciones y parentesco en una élite local castellana en los siglos XVI y XVII*, Estudios y documentos 52 (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1994).

¹⁸² Alexandra Beauchamp, «Introduction», in *Les entourages princiers à la fin du Moyen âge: une approche quantitative*, a c. di Alexandra Beauchamp, Collection de la Casa de Velázquez 134 (Madrid: Casa de Velázquez, 2013), 2.

¹⁸³ Ornato, *Répertoire prosopographique*, 12.

¹⁸⁴ Il dibattito è stato e continua a essere molto intenso, soprattutto in area francese, ma ci sembra opportuno citare alcuni contributi particolarmente significativi per la comprensione del metodo e la sua ampia diffusione recente, come: J. Clyde Mitchell, a c. di, *Social networks in urban situations: analyses of personal relationships in Central African towns* (Manchester: Manchester Univ. Press, 1969); Félix Requena Santos, «El concepto de red social», *REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n. 48 (1989): 137–52; Esther Pascua Echegaray, «Redes personales y conflicto social: Santiago de Compostela en tiempos de Diego Gelmírez», *Hispania: Revista*

si presentano in forma quantitativamente e qualitativamente uniforme e, se è vero che queste circostanze consentono l'elaborazione del flusso di dati per mezzo di programmi di *networking analysis*, bisogna ricordare che, quando la tipologia documentale è eterogenea e frammentaria, gli esiti di queste analisi possono risultare parziali o addirittura fuorvianti.

È comunque ampiamente condivisa la premessa teorica di tutti questi studi, che riconoscono il sistema delle corti come un insieme di realtà interconnesse, in cui ogni esponente delle stesse giocava un ruolo specifico.¹⁸⁵ Questi organismi fluidi, che entravano in contatto tra di loro e allo stesso tempo con altre istituzioni, interagivano attraverso i nessi umani generando una certa coordinazione nelle direzioni politiche da intraprendere. La corte della regina non era un corpo isolato e quindi non è stato studiato come tale da questa corrente investigativa. La sovrana godeva di un potere che sembrava acquisire un significato simbolico anche attraverso l'esistenza di un'amministrazione separata, che però non per questo bisognava considerare in termini di totale autonomia. Per questo, gli studi tendono a considerare queste strutture come dimensioni interdipendenti, delineate dalla mobilità del personale, che le attraversava trasversalmente.¹⁸⁶

Molti ufficiali di fatti occuparono svariati incarichi per la corte del re e per quella della regina, contemporaneamente o in momenti diversi, riducendo ancora una volta la distanza tra questi due organismi. Si presentava come una sorta di sistema rotativo, che si è manifestato chiaramente proprio nella ricostruzione delle traiettorie personali dei cortigiani.¹⁸⁷ Questi fenomeni erano determinati soprattutto da motivi pratici, dato che le competenze tecniche e il grado di fiducia che presupponevano determinati incarichi erano tali da richiedere il servizio delle

española de historia 53, n. 185 (1992): 1069–80; José Luis Molina, *El Análisis de redes sociales: una introducción* (Barcelona: Bellaterra, 2001); Linton C. Freeman, *The development of social network analysis: a study in the sociology of science* (Vancouver: Empirical Press; BookSurge, 2004); Silleras-Fernández, «Reginalitat a l'Edat Mitjana», 139; Laurent Beauguitte, «Graphes, réseaux, réseaux sociaux: vocabulaire et notation. Version 1», in *CNRS; UMR Géographie-cités*, 2010; Diana Pelaz Flores, «Queenship: Teoría y Práctica del ejercicio del poder en la baja Edad Media castellana», in *Las mujeres en la Edad Media*, a c. di María Isabel del Val Valdivieso e Juan Francisco Jiménez Alcázar (Murcia: Sociedad Española de Estudios Medievales; Editum, 2013), 277–87; Montserrat Cachero Vinuesa, «Understanding networking: theoretical framework and historical evidence», in *Merchants and trade networks in the Atlantic and the Mediterranean, 1550-1800: connectors of commercial maritime systems*, a c. di Manuel Herrero Sánchez e Klemens Kaps, *Perspectives in Economic and Social History* (Londra; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017).

¹⁸⁵ Pelaz Flores, *La casa de la reina*, 147.

¹⁸⁶ Laynesmith, *The last medieval queens*; Visceglia, *Riti di corte e simboli*, 183; Roebert, «Talem et tantam potestatem». Sulla fluidità delle corti e la mobilità del personale di corte è di grande utilità Bartolomé Yun Casalilla, a c. di, *Las redes del imperio: élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714*, Marcial Pons Historia (Madrid: Marcial Pons; Universidad Pablo de Olavide, 2009).

¹⁸⁷ Costa Gomes, *A corte dos reis de Portugal*, 47–48; Costa Gomes, *The making of a court society*, 59–60; Sommé, *Isabelle de Portugal*, 252; Murielle Gaude-Ferragu, *D'or et de cendres: la mort et les funérailles des princes dans le royaume de France au bas Moyen Age*, *Histoire et civilisations* (Villeneuve-d'Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2005), 147.

medesime persone che avevano già operato a corte per molto tempo.¹⁸⁸ In quest'ottica alcuni ricercatori hanno potuto osservare che le corti delle regine erano spesso tappe iniziali di ufficiali con carriere molto lunghe e produttive o, al contrario, l'esito di traiettorie professionali già da tempo avviate.¹⁸⁹

Oltre a prestare servizio nelle varie corti che coesistevano nella famiglia reale, alcuni impiegati avevano svolto anteriormente delle mansioni per alcune famiglie di alta aristocrazia molto vicine ai sovrani, provando ancora una volta che la nobiltà e la monarchia erano realtà fortemente intrecciate.

Ma non si trattava solo della grande aristocrazia e degli antichi lignaggi dotati di un prestigio quasi pari a quello dei monarchi. Anche la piccola nobiltà, la classe dirigente urbana, l'élite di letterati e giuristi si beneficiava enormemente dell'economia e della politica di corte. Questi ultimi aspiravano a occupare uffici burocratici e di rappresentanza, che equivalevano a un'immediata ascesa sociale. La loro promozione era spesso dovuta alla vicinanza della corte al nucleo urbano durante i grandi percorsi itineranti della famiglia reale o era giustificata dall'intermediazione di un signore territoriale a cui avevano precedentemente prestato servizio.¹⁹⁰ Il loro ruolo all'interno dell'ambiente della corte reginale si autoalimentava attraverso l'uso di strategie matrimoniali, proprio come avveniva nella grande aristocrazia, protesa a creare legami stretti che potessero consolidare la loro posizione. Esistevano dunque delle vere e proprie reti di servitori e funzionari delle case reali che erano imparentati tra di loro, creando in questo modo delle famiglie specializzate nel servizio a corte, che si mantenevano anche per diverse generazioni.¹⁹¹ La regina favoriva questi legami con i suoi impiegati e le loro famiglie, promuovendo lei stessa questi matrimoni che vincolavano il proprio personale con quello del re o assumendo altri parenti degli stessi come tutori, governanti e servitori degli infanti, creando una certa stabilità e continuità

¹⁸⁸ Nel regno di Navarra sono attestati a esempio gli stessi ufficiali contabili per le corti delle regine e degli infanti, mentre il resto degli incarichi erano svolti da personale diverso: Narbona Cárceles, *La corte de Carlos III*, 406. Allo stesso modo, i consiglieri della regina, nel caso di Isabella e Giovanna di Portogallo (1455-1474), erano stati suoi maggiordomi o tesoriere, prima di essere impiegati con gli stessi incarichi in altre corti della famiglia reale: Cañas Gálvez, «Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla. Organización, dinámica institucional y prosopografía (1447-1496)», 124.

¹⁸⁹ Cañas Gálvez, «Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla. Organización, dinámica institucional y prosopografía (1447-1496)», 142.

¹⁹⁰ Pelaz Flores, *La casa de la reina*, 183.

¹⁹¹ Parte del personale delle corti dei principi o degli infanti erano esponenti di alcune famiglie abitualmente presenti nell'organigramma di corte: María del Cristo González Marrero, «Las mujeres de la Casa de Isabel la Católica», in *Las relaciones discretas ente las monarquías hispana y portuguesa: las casas de las reinas (siglos XV-XIX)*, a c. di José Martínez Millán e Paula Lourenço, *La corte en Europa. Temas 2* (Madrid: Ediciones Polifemo, 2008), 854.

nell'ambiente domestico.¹⁹² La scelta di questi personaggi legati alla corte per vincoli familiari rispondeva anche in questo caso a delle esigenze concrete.¹⁹³

3. I SEGUITI FEMMINILI E LE LORO RETI CLIENTELARI

In questo scenario così variegato, la storiografia ha riconosciuto un ruolo di primo piano per gli esponenti femminili del seguito e della servitù. L'interesse è cresciuto nel momento in cui si è compreso che molte sovrane usarono le reti di amicizie femminili, inaccessibili agli uomini, come base del proprio potere.¹⁹⁴ In alcune circostanze, sono state proprio le donne del seguito a determinare trasformazioni nel comportamento e nell'orientamento della sovrana.¹⁹⁵ Per questo motivo, nel XV secolo le corti reginali crebbero e si trasformarono in luoghi di potere dove si riunivano donne della grande nobiltà locale e straniera.¹⁹⁶ Molte erano delle dame vedove o sposate con ufficiali e altrettante erano donzelle, figlie di membri stimati della corte.¹⁹⁷ Tutte erano coscienti della posizione privilegiata di cui godevano nello stare così vicine alla sovrana, sapevano che potevano beneficiarsi reciprocamente e che questo rapporto sarebbe stato estremamente vantaggioso per sé stesse e la loro famiglia.

Considerando che non esistevano tante corti quanto dame presenti nell'entourage e che quindi confluivano tutte in quella della regina,¹⁹⁸ apportavano alla corte i loro beni materiali, la loro complicità e discrezione, prestavano un servizio leale spesso fin dall'infanzia e rimanevano legate alla sovrana per tutta la vita.¹⁹⁹ In cambio, potevano formarsi e crescere in un ambiente di altissimo livello, in cui avrebbero

¹⁹² Santos Silva, «Os primórdios», 34; Earenfight, «Raising infanta Catalina», 423.

¹⁹³ Questa strategia era stata promossa da Maria di Luna per la costituzione della corte siciliana per la necessità di controllare un ambiente distante attraverso degli ufficiali di estrema fiducia: Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 80; Silleras-Fernandez, *María de Luna*, 95.

¹⁹⁴ María Narbona Cárceles, «Noblas Donas. Las mujeres nobles en la Casa de María de Castilla», *STVDIVM. Revista de Humanidades*, n. 15 (2009): 89–113; Diana Pelaz Flores, «Tejiendo redes, estrechando lazos. Amistad femenina, protección y promoción social en la Casa de la Reina de Castilla (1406-1454)», in *Reginae Iberiae: El poder regio femenino en los reinos medievales peninsulares*, a c. di Miguel García-Fernández (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2015), 277–300.

¹⁹⁵ Lo studio di Theresa Earenfight su Caterina di Aragona (1509-1533) ha dimostrato che le donne di fiducia che la circondavano aiutarono questa infanta aragonese a diventare un'autentica regina inglese: «Raising infanta Catalina». Lo stesso successe probabilmente nella corte di Giovanna di Castiglia: Bethany Aram, *La reina Juana: gobierno, piedad y dinastía*, Historia Memorias y Biografías (Madrid: Marcial Pons, 2001), 29.

¹⁹⁶ Muñoz Fernández, «Relaciones femeninas», 124; Manuela Santos Silva, «A Casa e o Patrimônio da Rainha de Portugal D. Filipa de Lencastre: um ponto de partida para o conhecimento da casa das rainhas na Idade Média», *Signum - Revista da ABREM* 11, n. 2 (2011): 214; María Helena da Cruz Coelho, «O protagonismo da mulher na política da dinastia de Avis», in *Las mujeres en la Edad Media: Murcia, Lorca, 2013*, a c. di María Isabel del Val Valdivieso et al. (Madrid; Murcia: Sociedad Española de Estudios Medievales; Editum, 2013), 247.

¹⁹⁷ Ana María Rodrigues cita diversi esempi di questo tipo provenienti dal seguito di Eleonora d'Aragona, regina consorte di Portogallo dal 1433 al 1438: «La casa de doña Leonor», 252.

¹⁹⁸ Narbona Cárceles, *La corte de Carlos III*, 404.

¹⁹⁹ Muñoz Fernández, «Relaciones femeninas», 126; Earenfight, «Raising infanta Catalina», 423.

potuto tessere relazioni sociali, politiche, economiche e infine incontrare un pretendente adeguato al loro status con cui stringere alleanze matrimoniali fruttuose. Avrebbero potuto essere beneficiarie delle manifestazioni di generosità della regina, che le contraccambiava spesso con privilegi, grazie, lasciti testamentari e dotazioni per le occasioni speciali. Si trattava di uno scambio reciproco, di un rapporto intinto di amicizia e servizio, i cui contorni sono molto difficili da delineare *a posteriori* con le fonti in nostro possesso, soprattutto considerando l'ambiente ufficioso e domestico in cui si mettevano in atto queste dinamiche.

Ciononostante, esistono molte ricerche che approfondiscono il tema e cercano di ricostruire il seguito femminile di alcune sovrane di Portogallo, Castiglia, Aragona, Francia, Inghilterra e ducato di Borgogna, identificando anche l'impatto avuto, ove possibile. Se di fatti la sovrana da queste donne non apprese come esercitare il proprio ufficio di regina, fu tuttavia essenziale la loro presenza per imparare come agire, comportarsi e vestire in modo regale.²⁰⁰ Non bisogna tralasciare l'importanza delle loro reti personali e familiari, messe a disposizione della sovrana, che contribuivano ad aumentare la sua capacità di impatto nel regno e che le permettevano di accedere alle più alte sfere di potere delle corti europee.

La parte più domestica della corte della regina, la sua camera, era lo spazio privato per eccellenza, ma era anche il luogo dove la sovrana prendeva decisioni relative agli affari di Stato e dove quindi subiva l'influenza di coloro i quali la circondavano, includendo quelle persone che gravitavano attorno alla corte e si integravano con essa dall'esterno.²⁰¹ Era sufficiente avere una buona influenza sui cortigiani adeguati per esercitare potere e consolidare la propria posizione mantenendo un'autorità riconosciuta da tutto l'ambiente di corte.

Le altre donne che frequentavano la casa dei re facevano parte del personale di servizio, svolgevano varie mansioni legate al trascorrere della vita quotidiana, circolavano per le cucine, per le camere da letto e si collocavano nella gerarchia interna della corte in base alla variegatura e all'autonomia delle attività assegnate.²⁰²

²⁰⁰ Diana Pelaz Flores, «Aprendiendo el oficio de reinar. Formación cultural e infancia de las hijas de Isabel la Católica», *Atalaya*, n. 20 (2020).

²⁰¹ Si è dimostrato il modo in cui a esempio le donne del circolo di Caterina di Lancaster la aiutarono nella sua posizione politica e nelle misure adottate, soprattutto quando fu reggente una volta divenuta vedova: due donne del seguito e una priora di un convento di Toledo furono le sue più care amiche e consigliere. Ci sembra importante ricordare che la priora in questione, Teresa de Ayala, aveva ricoperto una posizione di spicco non solo per Caterina, ma anche per altre sovrane come Maria d'Aragona, Eleonora e Maria di Castiglia: Covadonga Valdaliso Casanova, «La privadas de la reina: amistad y política en el entorno de Catalina de Lancaster», in *La participación de las mujeres en lo político: mediación, representación y toma de decisiones*, a c. di Cristina Segura Graíño e María Isabel del Val Valdivieso (Madrid: Almudayna, 2011), 100.

²⁰² Costa Gomes, *A corte dos reis de Portugal*, 54; Costa Gomes, *The making of a court society*, 65. Per questo tipo di studi, si veda a esempio María del Cristo González Marrero, *La casa de Isabel la Católica: espacios domésticos y vida cotidiana* (Ávila: Institución «Gran Duque de Alba» de la Excm. Diputación de Ávila, 2005); González Marrero, «Las mujeres de la Casa»; Teresa Martialay Sacristán, «La Casa de Isabel, princesa y reina», in *Evolución y estructura de la Casa Real de Castilla*, a c. di A. Gamba Gutiérrez e Félix Labrador Arroyo, vol. 1, 2 vol., Colección La Corte en

L'analisi ravvicinata di questi intricati ambienti di corte delle regine, principesse, infante e signore territoriali ha fornito ulteriori elementi che ci permettono di stabilire dei nessi forti e stabili con le corti di origine di queste donne di potere.²⁰³

Il matrimonio reale era un evento di grande importanza, non solo per il significato simbolico dell'unione o per le manifestazioni di autorità che si propagavano, ma soprattutto per i fini politici che giustificavano la sua stessa pianificazione.²⁰⁴ Alla radice vi era sempre la necessità di stringere un'alleanza solida con una famiglia di alto lignaggio dello stesso regno o con un altro Paese, che potesse rafforzare o modificare gli equilibri internazionali.²⁰⁵

Una principessa straniera, costretta a trasferirsi in un regno sconosciuto, dove non aveva alcun legame affettivo, si trovava naturalmente in una situazione di svantaggio per la separazione forzata dal gruppo di origine.²⁰⁶ Pertanto, si sceglieva di compensare questa condizione sfavorevole con la garanzia di poter scegliere il personale per la propria corte, che poteva giungere con lei dalla sua terra natale o semplicemente poteva essere legato al suo ambiente familiare e geografico di origine.²⁰⁷ La necessità era tale da dover includere una menzione speciale a questo diritto negli stessi accordi prematrimoniali, che quindi le assicuravano di arrivare a un Paese straniero in compagnia di amiche, parenti, donne e giovani a lei legate da vincoli clientelari.²⁰⁸

Era consuetudine che le regine consorti in un primo momento, proprio per superare questo handicap iniziale, si portassero tutto il seguito al completo, approfittando interamente le risorse della propria terra, ma che poi col passare del tempo si ritrovassero gradualmente integrate nella nuova corte. Così accadde a esempio a Isabella di Portogallo, il cui personale di servizio divenne sempre più autoctono con

Europa (Madrid: Polifemo Ediciones, 2010), 197–226; Sophie Coussemaeker, «Compter et payer les hommes de la maison de Sanche IV (1292-1294)», in *Les entourages princiers à la fin du Moyen âge: une approche quantitative ; [textes issus de la journée d'études organisée à l'Université de Limoges avec la Casa de Velázquez, 6 novembre 2009]*, a c. di Alexandra Beauchamp, Collection de la Casa de Velázquez 134 (Madrid: Casa de Velázquez, 2013), 93–112; María Narbona Cárceles, «De Casa de la senyora reyna. L'entourage domestique de Marie de Castille, épouse d'Alphonse le Magnanime (1416-1458)», in *Les entourages princiers à la fin du Moyen âge: une approche quantitative*, a c. di Alexandra Beauchamp, Collection de la Casa de Velázquez 134 (Madrid: Casa de Velázquez, 2013), 151–67. In linea generale, esistevano tre tipi di mansioni, quelle svolte da uomini, quelle che richiedevano il lavoro femminile e quelle che occupavano indistintamente entrambi i sessi: S. A. Rodrigues, «La casa de doña Leonor», 250.

²⁰³ Woodacre, «Ruling & relationships», 168.

²⁰⁴ José Manuel Cerda, «Leonor Plantagenet y la consolidación castellana en el reinado de Alfonso VIII», *Anuario de Estudios Medievales* 42, n. 2 (2012): 630.

²⁰⁵ Earenfight, *Queenship in medieval Europe*, 126; Ana Echevarría Arsuaga, «Redes femeninas en la corte castellana: María de Portugal (1313-1357)», *La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and Cultures* 45, n. 2 (2017): 171.

²⁰⁶ Muñoz Fernández, «La casa delle regine», 83.

²⁰⁷ Narbona Cárceles, «De Casa de la senyora reyna», 158.

²⁰⁸ Santos Silva, «Os primórdios», 33. Negli accordi di Isabella di Portogallo e Giovanni II di Castiglia si menzionavano a esempio la somma di 1.300.000 *maravedis* e le rendite delle città di Madrigal e Ciudad Real, da lei ricevute per sostenere le spese di corte, e il riconoscimento esplicito del diritto di decidere liberamente il personale maschile e femminile a suo servizio, che decise di portare con sé dal regno natale: Muñoz Fernández, «Relaciones femeninas», 119.

il trascorrere degli anni,²⁰⁹ o a Isabella di Castiglia, che mantenne alcune dame, donzelle e personale di servizio della corte materna,²¹⁰ o ancora a Eleonora d'Aragona (1433-1438), il cui seguito divenne quasi totalmente portoghese nel giro di pochi anni.²¹¹

Nella maggior parte dei casi, la capacità di integrarsi e di stringere nuovi legami e alleanze politiche, economiche e sociali era essenziale per l'effettiva azione governativa della regina, ma lo era altrettanto la possibilità di mantenere rapporti stabili e solidi con la famiglia di origine. Questa combinazione e i delicati equilibri che essa implicava hanno dato vita a manifestazioni di potere molto forti, che hanno permesso alla regina di partecipare pienamente alle azioni di governo, soprattutto quando esercitava l'autorità con il ruolo di reggente o luogotenente.²¹² Ci furono tuttavia dei casi in cui la sovrana straniera decise di conservare i costumi del suo regno natale, così come il personale che faceva parte del suo entourage. Eleonora di Trastámara, consorte di Navarra dal 1464 al 1479, mantenne un carattere propriamente castigliano nelle tradizioni della sua corte.²¹³ Molti uffici si chiamavano come i corrispettivi di Castiglia, aggiungendo persino il titolo *mayor* alla carica e gli scrivani si riferivano alla corte di Eleonora come *Casa* e non come *Hostal*, preferendo la definizione castigliana a quella navarrese.²¹⁴ Allo stesso modo, risulta impossibile dimenticare come i contemporanei di Germana di Foix disprezzarono i comportamenti della sovrana, ritenendola frivola e vanitosa, proprio perché aveva deciso di onorare le proprie tradizioni francesi a corte, che non vennero comprese dal resto dei sudditi.²¹⁵

4. L'ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE DELLA REGINA

La corte era il centro catalizzatore del prestigio della monarchia, da cui si propagava l'amministrazione superiore centrale del regno, per cui il suo funzionamento e la sua struttura interna condizionavano enormemente la percezione che i sudditi avevano dei loro governanti. Gli ufficiali e i servitori che vi prestavano servizio erano quindi parte di un complesso meccanismo di autorappresentazione reginale che si vincolava a sua volta con le altre corti della famiglia reale, ovvero del re, dei

²⁰⁹ Sommé, *Isabelle de Portugal*, 41.

²¹⁰ Muñoz Fernández, «Relaciones femeninas», 123.

²¹¹ S. A. Rodrigues, «La casa de doña Leonor», 249.

²¹² Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 88; Gibbons, «Isabeau de Bavière», 102; Silleras-Fernández, *María de Luna*, 103; María Narbona Cárceles, «Agnès de Clèves, princesse de Viane (1439–1448) et l'influence de la Bourgogne à la cour de Navarre», in *La cour de Bourgogne et L'Europe: Le rayonnement et les limites d'un modèle culturel: Actes du colloque internationale tenu à Paris les 9, 10 et 11 octobre 2007*, a c. di Werner Paravicini, Torsten Hiltmann, e Frank Viltart, Beihefte der Francia 73 (Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2013), 649–68.

²¹³ Per la ricostruzione degli ambienti più domestici della corte navarrese si veda Serrano Larrayoz, «La casa y la mesa».

²¹⁴ Narbona Cárceles, *La corte de Carlos III*, 408–10.

²¹⁵ Ríos Lloret, «Doña Germana de Foix», 619–20; Ríos Lloret, «Doña Germana de Foix: última reina», 78.

principi e degli infanti. Erano strutture dinamiche e fluttuanti, splendidi insiemi di familiari e servitori senza sede stabile.²¹⁶

Si assiste negli ultimi anni a un rinnovato interesse per la definizione degli uomini e delle donne che gravitavano nell'orbita dei vari esponenti della famiglia reale, in virtù dei vincoli di fiducia e fedeltà, rafforzati dalle cariche assegnate in ambito domestico, amministrativo, politico o militare.²¹⁷ Sfortunatamente, le fonti non sempre sono sufficienti per ricostruire un quadro chiaro dell'amministrazione e della gestione di queste istituzioni. Soprattutto per le epoche precedenti al XIII secolo, si riscontrano grandissime difficoltà a causa della carenza di informazioni specifiche, motivo per il quale spesso si è dovuti ricorrere alle ordinanze e alle leggi che ne hanno regolamentato il funzionamento, così come alle opere che hanno descritto la struttura cortigiana di alcuni regni.²¹⁸ La sopravvivenza delle *Siete Partidas* di Alfonso X, delle *Ordinacions* di Pietro il Cerimonioso, della *Constitutio Domus Regis* e infine delle *Mémoires* di Olivier de la Marche ha permesso una ricostruzione, almeno parziale, del funzionamento delle corti castigliane, aragonesi, inglesi e borgognone.²¹⁹ Queste notizie sono poi affiancate dalle fonti documentali relative alle epoche successive, che diventano molto più abbondanti dal XIV secolo.²²⁰

L'analisi di tali strutture istituzionali contribuisce direttamente alla comprensione dei significati più profondi del potere reginale, visto che la sua corte era formata da un insieme di persone che le prestavano servizio e che a loro volta palesavano la grandezza del suo status. Possiamo menzionare numerosi lavori di questa tipologia, alcuni dei quali hanno trattato la corte reginale all'interno del più ampio scenario dell'amministrazione del monarca.

Già alla fine degli anni Ottanta, Chris Given-Wilson realizzò uno studio di eccezionale valore sull'organizzazione della corte dei re inglesi Edoardo III, Riccardo II ed Enrico IV, rintracciandone la composizione interna, le risorse, il personale di servizio, il ruolo degli ufficiali nel governo effettivo del regno, il

²¹⁶ Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 139; Silleras-Fernandez, *María de Luna*, 149.

²¹⁷ Beauchamp, «Introduction», 1.

²¹⁸ Per il regno castigliano le prime notizie risalgono all'inizio del XII secolo, ma si possono identificare solo una trentina di ufficiali e consiglieri al servizio della regina Urraca. Per colmare queste lacune documentarie si è ricorso alle fonti giuridiche alfonsine, che hanno descritto la corte della regina in modo molto simile a quella del monarca, di cui invece si ha qualche dato in più, e in base a questo si è potuta ricostruire parzialmente la struttura di questa corte: Cañas Gálvez, «Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla. Organización, dinámica institucional y prosopografía (1447-1496)», 15.

²¹⁹ Una interessantissima comparazione dei vari sistemi di corte in base a questa documentazione si riscontra in Costa Gomes, *A corte dos reis de Portugal*, 11–23; Costa Gomes, *The making of a court society*, 16–34.

²²⁰ Sulle corti delle consorti del XVI secolo invece segnaliamo l'interessante contributo di Félix Labrador Arroyo, che ha permesso la ricostruzione del funzionamento di questi ambienti e della tesoreria di camera delle regine cinquecentesche: Félix Labrador Arroyo, «La influencia de la Casa de Castilla en la organización de la Casa de las Reinas hispanas», in *Evolución y estructura de la Casa Real de Castilla*, a c. di A. Gamba Gutiérrez e Félix Labrador Arroyo, vol. 1 (Madrid: Polifemo, 2010), 227–62.

funzionamento dell'ambiente riservato alla regina e gli organi incaricati di controllare ed eventualmente castigare i membri della corte regia.²²¹ Recentemente, Joanna Laynesmith ha fornito maggiori dettagli sull'ambiente cortigiano delle regine dell'Inghilterra del XV secolo, concentrandosi particolarmente sul funzionamento delle strutture amministrative e domestiche di Margherita d'Angiò (1445-1461), Elisabetta Woodville (1464-1483), Anne Neville (1483-1485) ed Elisabetta di York (1486-1503).²²²

In area portoghese, non si possono non menzionare le produzioni di Rita Costa Gomes, che ha chiarito in modo abbastanza completo il funzionamento e l'organizzazione della corte portoghese medievale, identificandone le gerarchie e i membri principali, permanenti o provvisori, specificando infine i loro legami con la famiglia reale.²²³ Il focus sull'epoca di Filippa di Lancaster (1387-1415), promosso dagli studi di Manuela Santos Silva, ha confermato che la corte reginale del tempo era già un'istituzione autonoma e ben organizzata sia a livello burocratico che a livello propriamente domestico.²²⁴ Nella sua gestione si rintracciava poi un elevato numero di ufficiali minori che la aiutavano ad amministrare le sue rendite fuori dalla corte, ovvero le città e le terre che le appartenevano in *arras*.²²⁵ Anche il caso di Eleonora d'Aragona, analizzato da Ana Maria S. A. Rodrigues, era emblematico, per il numeroso personale proveniente dalla terra natale e la grandezza della sua corte portoghese.²²⁶ Ancora più recenti sono le tesi dottorali di Diana Pelaz Flores, culminato nella pubblicazione di una monografia, e di Sebastian Roebert, in corso di stampa.²²⁷ La prima si dedica con molta cura e dettaglio alle corti di Maria d'Aragona e Isabella di Portogallo, entrambe consorti di Giovanni II di Castiglia, ricostruendo i differenti ambiti della casa reale, come il palazzo, la camera, la cancelleria, gli uffici di giustizia, la tesoreria e la cappella. Il secondo invece ripone la sua attenzione su Eleonora di Sicilia, moglie di Pietro il Cerimonioso, identificando i suoi *familiars*, i membri del seguito e gli ufficiali, rintracciando più di 180 persone coinvolte.

Anche se la corte del sovrano era un'istituzione indiscutibilmente più complessa per il vincolo diretto con l'amministrazione del regno, gli ambienti che circondavano la

²²¹ Given-Wilson, *The royal household*.

²²² Laynesmith, *The last medieval queens*.

²²³ Costa Gomes, *A corte dos reis de Portugal*, 24–37; Costa Gomes, *The making of a court society*, 34–55.

²²⁴ Santos Silva, «A Casa e o Patrimônio», 211.

²²⁵ Santos Silva, «Os primórdios», 35. Sull'argomento delle signorie reginali e la relativa bibliografia si rimanda al paragrafo 6 di questo capitolo.

²²⁶ Sfortunatamente, nemmeno la grandezza della sua corte evitò il suo allontanamento dal potere alla morte del re, probabilmente dovuto alla mancanza di rapporti di fiducia stabili con gli altri esponenti maschili della famiglia reale: S. A. Rodrigues, «La casa de doña Leonor», 257–58. Sui principali funzionari della corte delle regine di Portogallo si veda Ana Maria S. A. Rodrigues, «La reine, la cour, la ville au Portugal médiéval», in *La cour et la ville dans l'Europe du Moyen Âge et des Temps Modernes*, a c. di Denis Menjot e Léonard Courbon, *Studies in European urban history* 35 (Turnhout: Brepols, 2015), 83.

²²⁷ Pelaz Flores, *La casa de la reina*; Roebert, «Talem et tantam potestatem».

sovrana erano organismi molto simili, tanto per gli uffici, quanto per il numero di funzionari assunti stabilmente.²²⁸ La corte reginale era il motore propulsore che attivava una fitta rete di donazioni e grazie concesse alle persone di fiducia, che si sommarono ai salari ordinari, nel caso in cui avessero svolto degli incarichi duraturi. La sovrana redistribuiva la ricchezza della sua corte, assegnava incarichi e uffici di grande prestigio, creando delle reti clientelari molto dense e solide, basate sulla fedeltà e sul servizio e dotate di connotazioni personali e allo stesso tempo politiche.²²⁹

Protagonista di queste dinamiche cortigiane reciprocamente vantaggiose era un'ampia gamma di individui provenienti dai diversi strati sociali che componevano la corte e allo stesso tempo il regno. L'alta aristocrazia tendeva a stabilire relazioni solide con la sovrana attraverso numerose strategie, alcune delle quali sembravano far parte di una più complessa pianificazione di gruppo piuttosto che individuale.²³⁰ Tuttavia, la nobiltà di corte era un insieme complesso, in cui anche gli strati inferiori giocavano un ruolo di primo piano e usavano il prestigio dell'incarico per intraprendere una scalata sociale. La pluralità dei loro movimenti e la dinamicità dell'ambiente cortigiano facilitavano la promozione di questa nobiltà di servizio, intimamente interconnessa e a sua volta vincolata anche ai grandi lignaggi, nelle cui case aveva spesso svolto delle mansioni all'inizio della propria carriera. Questa permeabilità che esisteva quindi tra la corte della regina e quella delle famiglie nobili del regno era una manifestazione di prestigio e una chiara prova della fluidità degli ambienti amministrativi che circondavano la famiglia reale e l'élite, essendo entrambi preposti, anche se in misura diversa, al governo effettivo del Paese.

La corte, per l'enorme quantità di persone impiegate, che aumentava esponenzialmente nei periodi di guerra o crisi interna, e per le numerose attività che promuoveva, comportava dei costi esorbitanti, ma era allo stesso tempo la forza che più stimolava produzioni commerciali e artistiche.²³¹ La spinta data dall'ambiente cortigiano all'artigianato, alle arti plastiche e al commercio creò nuova occupazione, molti mercanti furono assunti stabilmente per delle mansioni di natura finanziaria e contabile, mentre altri si legarono a dei membri dell'entourage della sovrana e quindi ai circoli di corte.²³²

Esaminando i gruppi sociali che componevano tali ambienti in modo trasversale, si poteva notare una tendenza generalizzata all'accumulazione di più uffici, spesso svolti contemporaneamente nelle diverse corti degli esponenti della famiglia reale,

²²⁸ Costa Gomes, *A corte dos reis de Portugal*, 274–75; Costa Gomes, *The making of a court society*, 221; Narbona Cárceles, «De Casa de la senyora reyna», 152.

²²⁹ Costa Gomes, *The making of a court society*, 266.

²³⁰ In certi casi è utile studiare questi personaggi come membri di uno *status group*, analizzando quindi la formazione del gruppo e le sue caratteristiche proprie, a cui si sovrapponevano le esperienze individuali nel momento in cui entravano in contatto con la rete preconstituita: Costa Gomes, 108.

²³¹ Given-Wilson, *The royal household*, 63; Narbona Cárceles, *La corte de Carlos III*, 506–7.

²³² Given-Wilson, *The royal household*, 153; Costa Gomes, *A corte dos reis de Portugal*, 130; Costa Gomes, *The making of a court society*, 168.

e alla patrimonializzazione degli stessi. Famiglie intere si impossessarono per diverse generazioni di alcuni incarichi e mansioni, fossero esse amministrative o domestiche, fino al punto di trasmetterle in eredità.²³³

Col passare del tempo la natura dei vari incarichi e uffici che si istituirono si diversificò, per far fronte agli impegni amministrativi, giuridici, economici e diplomatici della regina. Quest'ultima godeva di un ruolo di primo piano, era un agente politico indipendente, anche se strettamente connesso al sovrano, per cui la sua corte e l'entourage che la rappresentavano dovevano essere in grado di rispecchiare il suo status. Per la sua posizione e le sue funzioni politiche, era provvista di un consiglio a parte, che le forniva una consulenza specifica e quindi necessariamente diversa da quella ricevuta dal re. I più grandi ufficiali di corte facevano parte di questo organo consultivo ed erano pertanto i responsabili principali del funzionamento della sua corte.²³⁴

Molte regine si avvalsero di una cancelleria propria, addetta alla scrittura dei documenti prodotti dai suoi ufficiali, alla sua corrispondenza e alla redazione dei decreti relativi alle funzioni amministrative e giudiziarie che esercitavano.²³⁵ In base ai ruoli ricoperti dalla sovrana e alla presenza o meno di determinati periodi di reggenza o luogotenenza, la situazione poteva cambiare e poteva avvalersi della cancelleria regia per la produzione di mandati e privilegi relativi agli affari di Stato. Allo stesso modo la quantità di cancellieri, segretari e scrivani dipese dal grado di autorità esercitato dalla regina in determinati luoghi ed epoche.²³⁶ Nel XV secolo si consolidò questa struttura cancelleresca come organismo autonomo e i segretari furono il motore propulsore di questo cambiamento. Generalmente la loro carriera professionale cominciava nelle cancellerie delle regine precedenti o in quella del re, erano uomini versatili e molti di loro avevano ricevuto una formazione universitaria, grazie alla quale avevano affinato le competenze richieste per l'incarico. In Castiglia, con il re Giovanni II si rafforzarono i quadri amministrativi della cancelleria, anche se il vero apice fu raggiunto dai re Cattolici, quando i segretari cominciarono a svolgere gradualmente le variegate attività amministrative e politiche promosse dalla corte e dai consigli reali, collocandosi al vertice della cancelleria. Divennero degli ufficiali così influenti da ottenere incarichi di estrema fiducia e l'accesso agli organi consultivi del regno, ponendosi a capo di gruppi di governo.²³⁷

²³³ Fernández de Córdova Miralles, *La Corte de Isabel I*, 30; Costa Gomes, *A corte dos reis de Portugal*, 216.

²³⁴ Cañas Gálvez, «Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla. Organización, dinámica institucional y prosopografía (1447-1496)», 123.

²³⁵ Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 141; Silleras-Fernandez, *María de Luna*, 151; Manuela Santos Silva, «Felipa de Lancáster, La dama inglesa que fue modelo de reginalidad en Portugal (1387-1415)», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 225; Roebert, «Talem et tantam potestatem»; Pelaz Flores, *La casa de la reina*, 61.

²³⁶ Nel regno di Navarra per esempio si impiegava poco personale per la cancelleria reginale, che risultava abbastanza ridotta: Narbona Cárceles, *La corte de Carlos III*, 479.

²³⁷ Fernández de Córdova Miralles, *La Corte de Isabel I*.

Col passare del tempo, la diversificazione delle attività svolte dagli ufficiali e dalla corte delle regine rese necessario istituire una tesoreria che si occupasse esclusivamente dei loro affari. Si trattava in generale di un dipartimento contabile e finanziario simile a quello del re, ma tendenzialmente più modesto. La strutturazione interna dell'ufficio variava a seconda del regno: se in Navarra si è riscontrata solo la presenza di un *maestre de los dineros*, definito a volte *contador* alla maniera castigliana, accompagnato da pochi ufficiali che si occupavano della riscossione delle rendite reginali,²³⁸ in Castiglia la tesoreria era più grande e si occupava della riscossione e della distribuzione dei beni economici di cui disponeva la sovrana per le diverse attività da lei promosse e per il pagamento dei suoi funzionari. Si è attestata la presenza di più impiegati contabili, anche se meno specializzati di quelli che lavoravano nella corte regia,²³⁹ e di riscossori delle rendite, scelti personalmente dalla regina o dallo stesso tesoriere, motivo per il quale si trattava il più delle volte dei servitori a lei più leali e vicini.

Le sovrane consorti d'Aragona avevano una tesoreria separata, comunque controllata dal maestro razionale generale, che, essendo la massima carica finanziaria del regno, si occupava di revisionare gli inventari dei beni, i conti degli uffici economici e trascriveva i bilanci annuali.²⁴⁰ Il tesoriere reginale doveva coordinare il pagamento dei salari, gestire le spese di corte, liquidare i debiti, cercare finanziamenti addizionali in caso di necessità, quadrare i bilanci ogni sei mesi per permettere la revisione del maestro razionale e riscuotere le entrate.²⁴¹

Questi patrimoni, in certi casi immensi, venivano gestiti in modo abbastanza autonomo dalle regine e dal personale da lei scelto, ma la salute delle sue finanze e la provenienza delle sue entrate variavano molto a seconda del contesto e delle tradizioni di riferimento.

Il fatto di disporre di tali risorse permetteva loro di affrontare i costi necessari al mantenimento del gran numero di dame, ufficiali e servitori del loro seguito.²⁴² Le attività ordinarie di corte divennero gradualmente più dispendiose, seguendo pari passo lo sviluppo politico della monarchia.²⁴³ In alcuni casi, nonostante l'effettiva

²³⁸ Narbona Cárceles, *La corte de Carlos III*, 474–76.

²³⁹ Nel XV secolo il dipartimento finanziario del re, che gestiva il patrimonio dell'intero regno, era altamente specializzato, si suddivideva internamente in diverse scrivanie, generalmente dalle cinque alle otto, a seconda delle competenze e della materia amministrativa: Cañas Gálvez, «Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla. Organización, dinámica institucional y prosopografía (1447-1496)», 117.

²⁴⁰ Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 142; Silleras-Fernandez, *María de Luna*, 151. Lo stesso succedeva con gli infanti, che spesso godevano di un ambiente di corte dedicato esclusivamente alle loro funzioni: Gonzalo de Fernández Oviedo, *Libro de la Cámara Real del príncipe don Juan, oficios de su casa y servicio ordinario* (Valencia: Universitat de València, 2006), 155.

²⁴¹ Earenfight, «Royal Finances», 231–34; Lledó Ruiz Domingo, «Crédito, deuda y finanzas de la casa de la reina. Los capítulos entre la reina Violante de Bar y su nuevo tesoro, Berenguer de Cortilles.», *Historia. Instituciones. Documentos*, n. 45 (2018): 358; Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 142; Silleras-Fernandez, *María de Luna*, 152.

²⁴² Santos Silva, «Os primórdios», 33.

²⁴³ Narbona Cárceles, *La corte de Carlos III*, 23.

autonomia della corte reginale, le sue finanze erano controllate direttamente dagli ufficiali del monarca, soprattutto quando la sua stessa sopravvivenza si doveva ai finanziamenti del patrimonio regio.²⁴⁴ Nei regni di Francia e Inghilterra, per esempio, era il re che sovvenzionava la corte della regina, così come quelle degli infanti e dell'erede al trono, anche se si dichiaravano teoricamente indipendenti a livello economico.²⁴⁵ Quando i membri della famiglia reale vivevano nello stesso palazzo, erano gli uffici regi a pagare le spese, senza che le finanze della consorte o dei figli fossero invitati a contribuire.

In generale, erano i fondi pubblici che sostenevano lo status e il patrimonio dell'intera famiglia reale, anche se le regine proprietarie di rendite terriere e fiscali si beneficiavano di entrate molto più diversificate e stabili, che la rendevano capace di mantenersi senza l'ausilio esterno.²⁴⁶ Una tale ricchezza e autonomia raggiunse i massimi livelli con il governo di Isabella di Castiglia, la cui posizione di sovrana di diritto cambiava enormemente le strutture abituali delle consorti castigliane e aragonesi. Le spese della sua corte aumentarono proporzionalmente alle rendite ottenute, triplicando la loro consistenza in meno di trent'anni, e permisero quindi una crescita esponenziale degli organismi che la circondavano e che erano diretta espressione delle funzioni da lei svolte.²⁴⁷

5. LE CERIMONIE E I RITI

Le tematiche affrontate dallo studio delle corti delle regine che abbiamo menzionato finora sono solo alcune delle tante analizzate negli ultimi trent'anni. L'approfondimento delle ritualità dei cerimoniali istituiti non è un fatto di secondaria importanza, ma è essenziale comprenderne le strutture e il significato per ricostruire come funzionava la rappresentazione politica della monarchia,²⁴⁸ dato che sia la corte regia che il suo cerimoniale erano manifestazioni dirette e visibili del suo potere.²⁴⁹

²⁴⁴ Cañas Gálvez, «Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla. Organización, dinámica institucional y prosopografía (1447-1496)», 19; Coussemaeker, «Compter et payer les homme», 109.

²⁴⁵ Given-Wilson, *The royal household*, 92; Fanny Cosandey, *La reine de France: symbole et pouvoir, XVe-XVIIIe siècle*, Bibliothèque des histoires (Parigi: Gallimard, 2000).

²⁴⁶ Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 139; Silleras-Fernandez, *María de Luna*, 149; Sommé, *Isabelle de Portugal*.

²⁴⁷ Per una revisione dettagliata dell'evoluzione delle spese di corte si vedano i brillanti contributi di Miguel Ángel Ladero Quesada: *La hacienda real castellana entre 1480 y 1492* (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1967); *La hacienda real de Castilla en el siglo XV*. (La Laguna: Universidad de La Laguna, 1973). Si può costatare che la corte di Isabella era più grande di quella di Ferdinando e impiegava una quantità esorbitante di personale, distribuito in percentuale variabile tra gli ambiti di sorveglianza, camera da letto, cappella, dispensa, scuderia e seguito, che si può approfondire in Fernández de Córdoba Miralles, *La Corte de Isabel I*, 410–11.

²⁴⁸ Ana Isabel Carrasco Manchado, «Isabel la Católica y las ceremonias de la monarquía: Las fuentes historiográficas», *e-Spania*, n. 1 (2006): 3.

²⁴⁹ Given-Wilson, *The royal household*, 259; Narbona Cárceles, *La corte de Carlos III*, 512. Ci limitiamo a segnalare alcuni contributi selezionati che hanno dato impatto significativo negli studi

I grandi sforzi del gruppo di ricerca diretto da José Manuel Nieto Soria hanno stimolato la produzione in questa linea tematica, così come gli studi di Maria Antonietta Visceglia sull'Europa mediterranea del basso medioevo e dell'età moderna.²⁵⁰ Un grande apporto è stato inoltre fornito dalla pubblicazione nel 2009 di un'opera collettiva, che raccoglieva i risultati di un meeting della Canterbury Christ Church University.²⁵¹ Questo testo raccoglieva dei saggi scelti tra i *papers* presentati in occasione della conferenza menzionata e riguardavano soprattutto il regno inglese bassomedievale e moderno, focalizzando l'attenzione su alcuni personaggi specifici, come Elisabetta I (1558-1603), Maria Tudor (1553-1558) e Maria Stuart (1542-1567). Questa raccolta è un esempio evidente dell'uso di fonti storiche e letterarie in funzione della ricostruzione del linguaggio e della rappresentazione della monarchia in un determinato spazio geografico e cronologico.²⁵² Lo studio congiunto di cerimonie e comunicazioni dei sovrani offriva una visione a tutto tondo dei dispositivi retorici usati nei rituali pubblici, abilmente manipolati in funzione dell'immagine che si voleva trasmettere.

di *Queenship*, consapevoli che in altra sede moltissimi altri testi meriterebbero maggiore attenzione: José Manuel Nieto Soria, *Ceremonias de la realeza: propaganda y legitimación en la Castilla Trastámara* (Madrid: Nerea, 1993); McCartney, «The King's Mother»; Jennifer Carpenter, Sally-Beth MacLean, e Elizabeth McCartney, a c. di, «Ceremonies and Privileges of Office: Queenship in Later Medieval France», in *Power of the weak: studies on medieval women* (Urbana: University of Illinois Press, 1995), 178–220; Costa Gomes, *A corte dos reis de Portugal*; Cosandey, *La reine de France*; José Manuel Nieto Soria, «Los fundamentos ideológicos del poder regio», in *Isabel la Católica y la política: ponencias presentadas al I Simposio sobre el Reinado de Isabel la Católica, celebrado en las ciudades de Valladolid y México en el otoño de 2000*, a c. di Julio Valdeón Baroque (Valladolid: Ambito: Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, 2001), 181–217; Fernández de Córdova Miralles, *La Corte de Isabel I*; Ana Isabel Carrasco Manchado, *Discurso político y propaganda en la Corte de los Reyes Católicos, (1474-1482)* (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2003); Costa Gomes, *The making of a court society*; Gaude-Ferragu, *D'or et de cendres*; Laynesmith, *The last medieval queens*; Carrasco Manchado, «Isabel la Católica»; Ana Isabel Carrasco Manchado, «Isabel: princesa de Castilla y señora de Vizcaya; estrategia política de un rito», in *La Reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica*, a c. di María Victoria López-Cordón e Gloria Angeles Franco Rubio (Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2005), 219–32; Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*; Cantù, *I linguaggi del potere nell'età barocca*; Visceglia, *Riti di corte e simboli*; Wim Hüskén, «Royal Entries in Flanders (1356-1515)», in *Women at the Burgundian Court: Presence and Influence*, a c. di Dagmar Eichberger, Anne-Marie Legaré, e Wim Hüskén, vol. 17 (Turnhout: Brepols Publishers, 2010), 37–42; Anne-Marie Legaré, «L'entrée de Jeanne de Castille à Bruxelles: un programme iconographique au féminin», in *Women at the Burgundian Court: Presence and Influence*, a c. di Dagmar Eichberger, Anne-Marie Legaré, e Wim Hüskén, vol. 17 (Turnhout: Brepols Publishers, 2010), 43–55; Silleras-Fernández, *María de Luna*; José Manuel Nieto Soria, «Political Ceremonies of the Trastámara Monarchy in Castile (1369-1480)», in *The Image and Perception of Monarchy in Medieval and Early Modern Europe*, a c. di Sean McGlynn e Elena Woodacre (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014), 228–53.

²⁵⁰ In questo caso ci sembra utile ricordare che Visceglia fa parte del Instituto Universitario "La Corte en Europa", uno dei più grandi centri di produzione degli studi di corte.

²⁵¹ Liz Oakley-Brown e Louise J. Wilkinson, a c. di, *The rituals and rhetoric of queenship: medieval to early modern* (Dublino; Portland: Four Courts Press, 2009). Invece, per alcuni riferimenti bibliografici sui vasti studi di Nieto Soria e Visceglia si veda la nota 249.

²⁵² Sui modelli retorici e letterari delle regine si veda il prezioso contributo del volume Varallo, *In assenza del re*.

Il cerimoniale istituito a corte aveva delle finalità precise per il rafforzamento dell'autorità della coppia reale e rappresentava l'esaltazione della monarchia e della regalità, ma era allo stesso tempo il riflesso dell'integrazione della comunità, della concordia necessaria tra i governanti e il regno e del tacito patto che la sosteneva.²⁵³

L'evoluzione delle ritualità di corte mostrava come i sovrani si fossero trasformati gradualmente da persone a realtà simboliche, la cui immagine nobilitata diventava una fonte di potere eccezionale e per questo protagonista di quella che Nieto Soria definiva una "teatrocrazia".²⁵⁴

La rappresentazione e la teatralizzazione delle cerimonie regie, così come l'etichetta, l'ostentazione e la magnificenza, stabilivano una concordia, ma anche una distanza tra i re e i propri sudditi, una gerarchia che appariva indistruttibile e consolidata agli occhi di coloro i quali assistevano a questi atti pubblici con grande stupore. In queste occasioni i sovrani manifestavano la loro *pietas* e, attraverso cerimonie religiose pubbliche e programmi di elemosine e patrocini, confermavano continuamente il loro buon governo e si presentavano come modelli di moralità. Così avvenne per Maria di Luna, la cui fama crebbe con atti pubblici pii, come il lavaggio dei piedi o l'offerta del pranzo ai poveri, che la trasformarono presto nell'esempio di virtù cristiana, giustizia e generosità per eccellenza agli occhi dei suoi contemporanei.²⁵⁵

Il mondo delle immagini e delle percezioni creato dalle pratiche cerimoniali e ritualistiche era straordinario, contribuiva a creare consenso e appoggio laddove invece albergava conflitto e dissidenza.²⁵⁶ Lo spazio cortigiano della monarchia era un palcoscenico in cui la celebrazione rituale della sua stessa essenza si coglieva nei vestiti, nelle ambasciate, nelle occasioni pubbliche e nella vita religiosa, culturale e sociale.²⁵⁷ Per l'analisi di questi aspetti della sovranità bisogna però tenere in somma considerazione che la fonte cronachistica, sebbene fosse la più ricca di dettagli e dati utili, va trattata con estrema cautela. Gli storici di corte, autori delle più grandi cronache a oggi conservate, erano coscienti dei significati e delle finalità delle cerimonie, della loro strumentalizzazione in senso politico, oltre a essere loro stessi vittima di una percezione assolutamente personale degli eventi a cui partecipavano.²⁵⁸

²⁵³ Come ha osservato Ana Isabel Carrasco Manchado questi ultimi due aspetti furono accentuati all'epoca dei re Cattolici probabilmente per la necessità di promuovere una monarchia duale e la perfetta combinazione dei due sovrani. È però opportuno ricordare che questa intensificazione potrebbe essere motivata dall'abbondanza delle fonti del periodo, soprattutto cronachistiche, piuttosto che da un effettivo cambiamento della retorica monarchica: Carrasco Manchado, «Isabel la Católica», 5.

²⁵⁴ Nieto Soria, «Political Ceremonies», 252.

²⁵⁵ Rafael Narbona Vizcaino, *Memorias de la ciudad: ceremonias, creencias y costumbres en la historia de Valencia* (Valencia: Ajuntament de Valencia, 2003); Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 121; Silleras-Fernández, *Maria de Luna*, 135.

²⁵⁶ Nieto Soria, «Political Ceremonies», 253.

²⁵⁷ Esempi tangibili e approfondimenti sulla questione in Laynesmith, *The last medieval queens*.

²⁵⁸ Si possono citare numerosi esempi in tal senso. Basti ricordare il modo in cui Fernando del Pulgar difende la regina Isabella di Castiglia dalle critiche di eccesso nell'ostentazione cerimoniale:

Vale la pena ricordare, inoltre, che la corte non era un agente del tutto performativo -così avvertiva Rita Costa Gomes nella più recente introduzione alla sua monografia- né tantomeno una piattaforma esclusivamente burocratica. Lo studio della corte, per restituire una visione più completa, doveva quindi contemplare la coesistenza e la sovrapposizione di questi due aspetti, come due facce di una stessa medaglia.²⁵⁹ Nel XV secolo infatti crebbe la corte in termini di persone impiegate, ma allo stesso tempo la cerimonialità, che assunse un ruolo indiscutibilmente importante come strumento utile a consolidare le relazioni politiche e le comunicazioni. La dinastia Trastámara fu esperta in questo, creò uno spettacolo pubblico che presentava un'immagine di comunità politica coesa e che si strutturava internamente in modo del tutto armonioso.²⁶⁰ Ma è con i re Cattolici che si stabilì un cerimoniale dettagliatamente pianificato, che può essere considerato parte integrante della loro azione di governo.

Esistevano vari tipi di atti pubblici che scandivano le giornate e, in generale, la vita dei sovrani,²⁶¹ ma la definizione delle simbologie di potere espresse da questi riti o il modo in cui si celebravano non sono stati gli unici elementi indagati. I ricercatori che hanno dedicato il loro lavoro all'approfondimento e alla comprensione di questi aspetti, di fatti, hanno provato a cogliere i modi in cui si costruiva l'immagine della regina come icona di magnificenza, attraverso diversi tipi di manifestazioni pubbliche della sua stessa autorità. In quanto parte integrante del corpo pubblico del re, il potere della sovrana e la sua rappresentazione completavano, arricchivano e persino legittimavano la regalità del monarca.²⁶² I rituali che accompagnavano l'ufficio di regina erano protesi a enfatizzare il suo ruolo, che contrastava e allo stesso tempo perfezionava l'autorappresentazione già matura della *Kingship* attraverso l'aggiunta dell'elemento femminile. Oltre ai fini menzionati, in certi casi i riti di passaggio erano funzionali a obiettivi più pratici, come nel caso dell'incoronazione di Margherita d'Angiò, celebrata per consolidare e mantenere la pace con il re di Francia.²⁶³ Si è potuto inoltre osservare, grazie all'analisi di numerose cerimonie, che le ritualità reginali erano spesso diverse da quelle che

Carrasco Manchado, «Isabel la Católica», 2–3. Così anche le molteplici descrizioni delle entrate reali in cui non si riflette l'importanza rivestita dal giuramento dei privilegi della città, che invece viene oggi riconosciuta alla luce di ulteriori indagini: Hüsken, «Royal Entries in Flanders»; Legaré, «L'entrée de Jeanne de Castille».

²⁵⁹ Costa Gomes, *The making of a court society*, 7.

²⁶⁰ Nieto Soria, «Political Ceremonies», 253.

²⁶¹ Nieto Soria distingue varie tipologie come le cerimonie di accesso al potere, le celebrazioni di eventi di vita come matrimoni o nascite, cerimonie giuridiche, liturgiche, di ricevimento, di vittoria, di riconciliazione, di promozione, funerali: Nieto Soria, *Ceremonias de la realeza*, 27–158.

²⁶² Laynesmith, *The last medieval queens*, 74.

²⁶³ McCartney, «The King's Mother»; Diana Dunn, «Margaret of Anjou, Queen Consort of Henry VI: A Reassessment of Her Role, 1445–53», in *Crown, government and people in the fifteenth century*, a c. di Rowena E. Archer, The fifteenth century series 2 (Stroud: Alan Sutton, 1995), 107–143; Helen E Maurer, *Margaret of Anjou: queenship and power in late medieval England* (Woodbridge: Boydell, 2004); Laynesmith, *The last medieval queens*; Helen Castor, *She-wolves: the women who ruled England before Elizabeth* (New York: HarperCollins, 2011).

coinvolgevano il monarca. Nel regno francese per esempio l'incoronazione delle regine non avveniva in modo sistematico e presentava delle differenze significative rispetto a quella reale. L'atto pubblico poteva celebrarsi a distanza di anni dall'effettiva adesione al trono, l'unzione non si realizzava con lo stesso balsamo usato per i sovrani, limitandosi inoltre a due sole zone del corpo, non si prestava giuramento solenne e non si ricevevano né i simboli del potere né i paramenti sacerdotali.²⁶⁴ Nel regno inglese, invece, la cerimonia dell'unzione della regina presentava degli elementi simbolici molto forti e soprattutto protesi a enfatizzare il suo compito di difesa della fede, suggellando una sorta di patto cerimoniale con Dio.²⁶⁵

Le incoronazioni, così come le cerimonie d'entrata, i funerali e le nascite degli eredi, sono dei veicoli fondamentali per la comprensione dell'idea di sovranità e degli strumenti allegorici, a tratti mitici, usati per rappresentarla.²⁶⁶ Allo stesso modo, ogni ufficio svolto nella corte possedeva un certo grado di ritualità indissolubilmente legato alla carica, che contribuiva all'immagine estetica e splendida della monarchia.²⁶⁷

In questa riflessione abbiamo voluto mostrare l'eccezionale produttività degli studi di *Queenship* dedicati alla corte. Sono numerosi gli aspetti che meritano l'attenzione della comunità scientifica e che ancora offrono possibilità di approfondimento. L'uso di metodi derivanti dalla sociologia e da altre discipline ausiliarie per la ricostruzione dei gruppi sociali, delle dinamiche e dei rapporti che si stabilirono fra i membri dello spazio cortigiano, così come la definizione delle mansioni, del funzionamento amministrativo delle istituzioni e le cerimonie che manifestavano i diversi significati del potere, sono solo un esempio del grande ventaglio di opportunità offerte da questo campo di studi.

Uno dei motivi che può giustificare un tale interesse per la corte -come dedusse poco tempo fa Martínez Millán- è il fatto che fosse una sede privilegiata per il processo decisionale e per la regolazione degli equilibri sociali, essendo allo stesso tempo il luogo in cui si elaboravano i comportamenti, le ideologie e i simbolismi che definivano l'essenza della stessa monarchia.²⁶⁸

²⁶⁴ Cosandey, *La reine de France*, 364.

²⁶⁵ Laynesmith, *The last medieval queens*, 103.

²⁶⁶ Visceglia, *Riti di corte e simboli*, 173.

²⁶⁷ Alvaro Fernández de Córdoba Miralles, «Sociedad cortesana y entorno regio», *Medievalismo*, n. 13–14 (2004): 55.

²⁶⁸ José Martínez Millán, «Introducción. La historiografía sobre Carlos V», in *La corte de Carlos V*, a c. di José Martínez Millán e Universidad Autónoma de Madrid (Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000), 36–37. Martínez Millán ha dedicato innumerevoli sforzi nello studio delle corti, culminati nell'opera collettanea che ha dato una svolta alle ricerche sulle corti di regine, infante e principesse José Martínez Millán e Paula Lourenço, a c. di, *Las relaciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa: las casas de las reinas (siglos XV-XIX)*, *La corte en Europa. Temas 1* (Madrid: Ediciones Polifemo, 2008).

6. La *Queenship* e le grandi signorie delle regine consorti

1. ALLE ORIGINI DELLA CONSUETUDINE: LE *DONATIONES PROPTER NUPTIAS*

"Camera" è una parola molto ambigua, soprattutto in questi ambiti di studio. Può riferirsi alla stanza della regina, ovvero a quella parte del palazzo dedicata alla sua vita privata e domestica, ma può indicare allo stesso tempo l'insieme di servitori e familiari che circolavano in questo spazio. Come se non bastasse, con lo stesso termine i documenti medievali alludevano all'insieme di terre e rendite di cui erano dotate le sovrane, motivo per il quale "Camera" iniziò a indicare anche l'unità amministrativa che gestiva il suo patrimonio. Queste città e diritti di cui erano dotate le regine erano intimamente collegati alla corte, dato che le entrate da essi derivanti erano usate per sostenere le spese ordinarie e straordinarie e che gli ufficiali designati dalle sovrane per amministrare questi territori avevano funzioni complementari alla corte o erano vincolati a essa da legami di sangue e fedeltà.²⁶⁹ Lo studio dei complessi territoriali assegnati alle regine in virtù degli accordi matrimoniali, che costituivano una base di potere signorile, deve ancora rispondere alla domanda più importante:

Queste donazioni e l'autorità che le sovrane esercitavano su di esse possono essere considerate una prerogativa dell'ufficio di regina?

Al giorno d'oggi non sono molti gli studi specifici che hanno analizzato queste realtà urbane, le strutture amministrative usate dalle sovrane e le loro relazioni con le istituzioni municipali. Nonostante la scarsità quantitativa, bisogna tuttavia apprezzare la qualità degli studi pubblicati, che forniscono un impianto teorico e metodologico di enorme valore. Una delle problematiche che presenta la tematica e che ancora oggi sembra oggetto di continui dibattiti e ridefinizioni è il contesto giuridico e consuetudinario che giustificava la presenza di tali donazioni in diversi regni e contee europee.

Le pratiche patrilineari, che hanno trasformato la società e il sistema di parentela del continente nel corso del tempo, hanno determinato una differenza evidente di posizioni e ruoli sociali di uomini e donne.²⁷⁰ Ciononostante, gli ostacoli restrittivi

²⁶⁹ Nikolas Jaspert e Ana Echevarría, «El ejercicio del poder de las reinas ibéricas en la edad media», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 8.

²⁷⁰ A tal proposito è sempre utile ricordare il contributo di Diane Owen Hughes nell'opposizione alle teorie sulla bilateralità del sistema europeo di parentela di Jack Goody, attraverso l'osservazione di un percorso storico-giuridico che ha trasformato la società germanica basata sul "prezzo del corpo" in quella dominata dalla dote: Diane Owen Hughes, «From brideprice to dowry in Mediterranean Europe», *Journal of Family History*, n. 3 (1978): 263–96. Sull'economia della dote e tutte le implicazioni sociali e finanziarie determinate da questi cambiamenti si vedano: Siwan Anderson, «The Economics of Dowry and Brideprice», *Journal of Economic Perspectives* 21, n. 4 (2007): 151–

imposti dalla legislazione o dal contesto socio-politico erano spesso superati dalle donne con strategie alternative, attraverso la trasmissione di capitali simbolici²⁷¹ o ritagliando per sé stesse uno spazio giuridico che influenzava la loro vita familiare e la relazione con l'altro sesso.²⁷² In molti casi gli ambienti in cui si muovevano erano fortemente ambigui, poiché la società preferiva indiscutibilmente trasmettere le proprietà lungo i rami maschili della famiglia, ma allo stesso tempo non proibiva esplicitamente l'accesso delle figlie o delle mogli all'eredità.²⁷³ La dote paterna o la contro-dote assegnata dal marito erano inizialmente un insieme di beni su cui le donne sposate avevano dei diritti, per mezzo dei quali potevano conservare una gestione, seppur parziale, del patrimonio familiare. L'esistenza di queste procedure garantiva la regolarità dell'unione matrimoniale e l'effettivo accordo tra le famiglie che stavano suggellando l'alleanza.²⁷⁴ Progressivamente però le donne vennero escluse dall'amministrazione della proprietà, che cadde nelle mani dei coniugi, i quali cominciarono a disporre delle loro doti in modo esclusivo a spese delle vere titolari. Su questo sfondo, si rende ancora più necessario comprendere il modo in cui le doti e le assegnazioni matrimoniali hanno influito sulla condizione delle

174; Susan Mosher Stuard, *Brideprice, Dowry, and other Marital Assigns*, a c. di Judith Bennett e Ruth Karras, vol. 1 (Oxford: Oxford University Press, 2013).

²⁷¹ Le Jan, *Femmes, pouvoir et société*, 16–17; Grethe Jacobsen, «Kingship and Gender in the Nordic Countries During the Middle Ages: Female Transmission of Power in Elective Kingship Systems», in *La justice des familles: autour de la transmission des biens, des savoirs et des pouvoirs (Europe, nouveau monde, XIIIe-XIXe siècles)*, a c. di Anna Bellavitis e Isabelle Chabot, Collection de l'École française de Rome 447 (Roma: École française de Rome, 2011), 387–402.

²⁷² Recentemente i lavori di Isabelle Chabot e Anna Bellavitis su un campione molto consistente e variegato di testamenti di Firenze e Venezia, hanno riflettuto sul modo in cui le ultime volontà notarili avessero rappresentato un'alternativa efficace nelle mani delle donne per favorire e compensare coloro i quali sarebbero stati esclusi dall'eredità secondo diritto. Nel caso fiorentino, non sembra sia stato usato in modo incisivo, mentre a Venezia pare che abbiano avuto più ampio margine d'azione: Anna Bellavitis, *Famille, genre, transmission à Venise au XVIe siècle*, Collection de l'École française de Rome 408 (Roma: École française de Rome, 2008); Isabelle Chabot, *La dette des familles: femmes, lignage et patrimoine à Florence aux XIVe et XVe siècles*, Collection de l'École Française de Rome 445 (Roma: École Française de Rome, 2011). Per uno sguardo d'insieme sulle leggi e costumi concernenti le proprietà e i diritti di trasmissione delle donne in Europa dal basso medioevo all'età moderna si veda Anna Bellavitis e Beatrice Zucca Micheletto, a c. di, *Gender, law and economic well-being in Europe from the fifteenth to the nineteenth century: North versus South?*, Gender and well-being (Londra; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019).

²⁷³ È emblematico in tal senso in caso fiorentino, che testimonia la presenza di donne che si impongono nel sistema di trasmissione e non sempre e solo in caso di assenza del marito o di erede maschio, rendendo evidente che le leggi e le consuetudini erano dei concetti molto più plastici e flessibili di quanto non si potesse immaginare. In questo contesto le donne non sono solo potenziali eredi in competizione con gli uomini della famiglia, ma fanno parte di un complesso sistema di scambi e alleanze che vanno anche oltre allo stesso matrimonio: Thomas Kuehn, *Law, family & women: toward a legal anthropology of Renaissance Italy* (Chicago: University of Chicago Press, 1991); Chabot, *La dette des familles*.

²⁷⁴ Anche il controllo giuridico sulle donne sposate, ovvero la *patria potestas*, rappresentava un vincolo stabile tra il nucleo di origine e quello costituito, attraverso la coesistenza del potere del padre e del marito. Contrariamente a ciò che si pensava in precedenza, al momento del matrimonio non si privava il padre della *patria potestas* sulla figlia, ma conservava un certo potere residuale che conviveva con l'esercizio attivo di tali prerogative da parte del marito: Kuehn, *Law, family & women*, 197–211.

donne sposate, identificando i motivi e i retaggi culturali che esse rappresentavano. L'insieme delle concessioni ottenute in virtù delle nozze, fossero esse destinate al godimento immediato o al sostegno finanziario in caso di prematura scomparsa del marito, sono state oggetto di numerosi studi, che ancora divergono fortemente sulle premesse giuridiche e sui loro eventuali sviluppi.

Nonostante la scarsità di informazioni e la confusione generata dall'uso linguisticamente improprio di certi termini, alcune analisi sui regni germanici hanno provato a riconoscere le tradizioni che avrebbero potuto dare origine a queste pratiche. Una raccolta di contributi curata da François Bougard, Laurent Feller e Régine Le Jan nel 2002 ha segnato una tappa fondamentale in questo tipo di ricerca, richiamando l'attenzione sulle società del tardo impero romano e dei regni germanici, dove si sarebbero originate le profonde trasformazioni rintracciate nei secoli successivi.²⁷⁵ A causare maggiore interesse furono il *pretium nuptiale*, chiamato *meta* presso i longobardi, e il *morgengabe*, spesso definito anche *morgincap* o *dono del mattino*. Mentre il primo consisteva in una concessione *ante nuptias* che doveva essere corrisposta pubblicamente al padre o al fratello della futura sposa per ricompensare l'autorità giuridica e morale ottenuta su di lei,²⁷⁶ il *morgengabe* era un dono *propter nuptias* che si consegnava privatamente il giorno dopo la consumazione del matrimonio.²⁷⁷ In generale, i popoli del Mediterraneo occidentale medievale adottarono un sistema di donazioni nuziali, a prescindere dai loro sostrati etnici, e si servirono di entrambe le pratiche come base giuridica, soprattutto dal momento in cui entrarono in contatto con le tradizioni romane.²⁷⁸ In origine, il diritto romano contemplava la sola esistenza di una dote femminile (*dos ad onera sustinenda*), di cui il marito diventava proprietario in virtù delle nozze, ma che era obbligato a restituire in caso di dissoluzione dell'unione matrimoniale.²⁷⁹ Come aveva intuito Paulo Merêa anni prima, il contatto con le province orientali dell'Impero fece diffondere nuove usanze, che prevedevano la consegna di un dono *ante nuptias* e di uno *propter nuptias*, che già in epoca

²⁷⁵ François Bougard, Laurent Feller, e Régine Le Jan, a c. di, *Dots et douaires dans le haut Moyen Age*, Collection de l'École française de Rome 295 (Roma: Ecole française de Rome, 2002).

²⁷⁶ Le Jan, *Femmes, pouvoir et société*, 55. Le Jan, *Femmes, pouvoir et société*, 55. In certi regni italici si attestava la ricezione di questo compenso direttamente da parte della sposa, come avvenne a esempio in area longobarda almeno dall'VIII secolo: Laurent Feller, «“Morgengabe”, dot, tertia: rapport introductif», in *Dots et douaires dans le haut Moyen Age*, a c. di François Bougard, Laurent Feller, e Régine Le Jan, Collection de l'École française de Rome 295 (Roma: Ecole française de Rome, 2002), 8.

²⁷⁷ In origine questo dono era un modo con cui la sposa si distingueva dalle altre concubine e poteva essere goduto immediatamente dopo le nozze, probabilmente a causa delle basse aspettative di vita: Le Jan, *Femmes, pouvoir et société*, 54–55.

²⁷⁸ Al contrario, alcuni ricercatori affermarono che le leggi e le consuetudini del mondo greco-romano non avrebbero avuto niente a che vedere con questi fenomeni ancora presenti nel tardo Medioevo e che invece sarebbero stati il frutto di una sorta di nobilitazione di retaggi culturali del mondo germanico operata dal contatto col cristianesimo: Raffaele Starrabba, «Del dotario delle regine di Sicilia detto altrimenti camera reginale», *Archivio Storico Siciliano*, I, n. II (1874): 196.

²⁷⁹ Christian Lauranson-Rosaz, «Douaire et sponsalium durant le haut Moyen Âge», in *Veuves et veuvages dans le haut Moyen Âge* (Parigi: Parisse, Michel, 1993), 100.

tardoimperiale cominciarono a essere corrisposti in forma monetaria.²⁸⁰ Pertanto, tutti questi tipi di concessione, ovvero il *morgengabe*, il *pretium nuptiale* e gli altri diritti addizionali per la vedovanza, come la *tertia* o la *quarta*, cominciarono a generalizzarsi in un'unica assegnazione in cui convergevano pratiche, diritti e condizioni del tutto differenti.²⁸¹ In linea teorica, il *pretium nuptiale* si sarebbe quindi trasformato in una concessione strettamente vincolata al mantenimento finanziario della donna sposata in caso di vedovanza, mentre il *dono del mattino*, sarebbe potuto entrare immediatamente nei possedimenti della donna come una contro-dote.²⁸² Nella pratica tuttavia queste dotazioni cominciarono a convergere in un'unica rendita fondiaria o somma di denaro.

Roberta Braccia, nel suo studio inerente alla tradizione dell'*antefacto* genovese, affermava che con le *donationes propter nuptias* si intendevano tutti i tipi di assegnazione con cui il marito compensava la dote apportata dalla futura sposa durante i *pacta de lucranda dote* (o *pacta lucranda donatione propter nuptias*).²⁸³ È quindi improprio pensare che esistesse una sola pratica giuridica per tutti i territori analizzati: si trattava piuttosto di una gran varietà di istituzioni simili che si poterono inscrivere in una formula latina comune, che era la diretta espressione della convivenza di varie consuetudini che si fusero con un processo lento e complesso. Le varie località mantennero per questo delle terminologie derivanti dalle tradizioni germaniche e allo stesso tempo usavano la formula latina di *donatio propter nuptias* come sinonimo. A essa però corrispondevano i diversi fenomeni di *antefacto*, *dotario*, *arrhae*, *escreix*, *morgengabe* e *meta*, indicando quindi qualsiasi tipo di donativo maritale. La sovrapposizione di tutte queste usanze era tale da assimilare persino l'*augmentum dotale* e gli *sponsalicia largitas*, essendo la prima un aumento delle assegnazioni previste dall'accordo nel corso della vita della

²⁸⁰ Paulo Merêa, «O dote nos documentos dos séculos IX-XII (Astúrias, Leão, Galiza e Portugal)», in *Estudos de Direito Hispânico Medieval*, Coimbra, vol. 1, 2 vol. (Coimbra: Universidade de Coimbra, 1952), 59–77; Paulo Merêa, «Notas complementarias», in *Estudos de direito hispânico medieval*, vol. 1, 2 vol. (Coimbra: Universidade de Coimbra, 1952), 139–45.

²⁸¹ Merêa, «Notas complementarias», 142; Lauranson-Rosaz, «Douaire et sponsalicium», 100–101; Le Jan, *Femmes, pouvoir et société*, 58; François Bougard, «Dot et douaire en Italie centro-septentrionale VIIIe-XIe siècle : un parcours documentaire», in *Dots et douaires dans le haut Moyen Age*, a c. di François Bougard, Laurent Feller, e Régine Le Jan, Collection de l'École française de Rome 295 (Roma: Ecole française de Rome, 2002), 57–95.

²⁸² Starrabba, «Del dotario delle regine», 25; Merêa, «Notas complementarias», 140; Owen Hughes, «From brideprice to dowry», 274; Le Jan, *Femmes, pouvoir et société*, 61; Feller, «Morgengabe, dot, tertia», 17.

²⁸³ Roberta Braccia, «“Uxor gaudet de morte mariti”: la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali», *formato digitale distribuito da Reti Medievali* (blog), 2000, 3, <http://www.rmoa.unina.it/266/1/RM-Braccia-Uxor.pdf>. La versione originaria dell'articolo è: Roberta Braccia, «“Uxor gaudet de morte mariti”: la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali», *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, n. 30 (2000): 76–128.

coniuge e la seconda un regalo dettato dalla liberalità dello sposo assolutamente volontario e svincolato da qualsiasi obbligo di legge.²⁸⁴

Il ruolo giocato dalla vedovanza fu determinante nella costituzione e nel consolidamento delle dotazioni matrimoniali, soprattutto in una fase iniziale, ma sarebbe riduttivo semplificare il fenomeno con quest'unico aspetto. Le donazioni si trasformarono a seconda dei contatti più o meno forti con le consuetudini germaniche locali e furono in gran misura usate per sostenere lo status della consorte all'indomani del matrimonio, definendosi gradualmente come una contro-dote.²⁸⁵ Furono diversi anche i modi in cui le donne sposate poterono disporre di queste assegnazioni e il modo in cui venivano percepite dai contemporanei. Se in Italia meridionale e in Catalogna si impediva alle vedove di mantenere le donazioni del primo matrimonio nel caso di seconde nozze, in Castiglia invece esse potevano continuare a goderne anche in questo caso.²⁸⁶

Le tradizioni germaniche determinarono anche profonde differenze linguistiche, che hanno contribuito a creare maggiori confusioni all'interno di un dibattito già di per sé abbastanza complesso. In area iberica ancora oggi è rimasto inalterato l'uso della parola *arras* per riferirsi a questa tipologia di donazione, utilizzata per il valore di garanzia posseduto dalle *arrhae* contrattuali dei diritti orientali, applicabile al matrimonio come promessa e obbligatorietà indiretta dei fidanzamenti e degli accordi preuziali.²⁸⁷ Il vocabolo di origine semitica si era cominciato a usare già in epoca basso imperiale per le materie contrattuali e in seguito matrimoniali, essendo una formula standard con cui si indicava una caparra che assicurava gli accordi notarili. Allo stesso modo, la sposa o la sua famiglia di origine avrebbero potuto trattenere il deposito, qualora il fidanzato avesse rotto indebitamente il patto prematrimoniale.²⁸⁸

Oltre alle terminologie giuridiche, si potevano riscontrare delle diversità sostanziali sull'effettiva consistenza delle donazioni a favore della sposa e sulla loro possibilità di fruizione. La presenza di varie consuetudini e legislazioni determinava un discreto margine di manovra per i privati, che potevano scegliere di aderire a un provvedimento piuttosto che all'altro, motivo per il quale oggi è estremamente

²⁸⁴ Braccia, «Uxor gaudet de morte mariti», 2000, 23–25; José Manuel Cerda, «Matrimonio y patrimonio. Las arras de Leonor Plantagenet, reina consorte de Castilla», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 78.

²⁸⁵ Starrabba, «Del dotario delle regine», 398–400; Bougard, «Dot et douaire»; Braccia, «Uxor gaudet de morte mariti», 2000, 27; Feller, «Morgengabe, dot, tertia», 2.

²⁸⁶ Ciò accadeva perché in Catalogna si considerava legato alla verginità, che in una vedova era evidentemente compromessa, mentre in Italia del sud l'assegnazione si trattava con le stesse normative che regolamentavano il *morgengabe*: Braccia, «Uxor gaudet de morte mariti», 2000, 28.

²⁸⁷ Merêa, «Notas complementarias», 140–43; Alfonso Otero Varela, «“Liber Iudiciorum 3, 1, 5” (En tema de dote y “donatio propter nuptias”)», *Anuario de historia del derecho español*, n. 29 (1959): 549; Cerda, «Matrimonio y patrimonio», 71.

²⁸⁸ Merêa, «Notas complementarias», 139; Julius Kirshner e Osvaldo Cavallar, «Making and Breaking Betrothal Contracts (Sponsalia) in Late Trecento Florence», in *Marriage, dowry, and citizenship in late medieval and Renaissance Italy*, a c. di Julius Kirshner (Toronto: University of Toronto Press, 2015), 30.

difficile trarre delle conclusioni generali che si adeguino a tutti i contratti sopravvissuti. Presso i regni visigoti si era stabilito inizialmente che i beni assegnati non potevano superare un decimo del patrimonio dello sposo, anche se poco più tardi si decretò la proporzione di un terzo dei beni.²⁸⁹ I franchi fissarono un limite di terre che la consorte avrebbe potuto conservare durante tutto il corso della sua vita, mentre nell'area di influenza longobarda il marito poteva donare massimo un quarto del suo patrimonio, che doveva essere corrisposto insieme alla *meta* prima delle nozze e non più dopo la consumazione del matrimonio.²⁹⁰

A queste norme si aggiungevano poi la *tertia* e la *quarta*, che permettevano alla sposa sopravvissuta di beneficiare di un terzo o di un quarto del patrimonio del marito defunto.²⁹¹ Tutti questi usi determinarono che nella penisola iberica in epoca post-visigota si potesse applicare indistintamente l'assegnazione di un decimo o un terzo dei beni del coniuge almeno fino al XII secolo.²⁹² Nella maggior parte dei casi si potevano accrescere le donazioni anche successivamente alla celebrazione delle nozze, creando non poche ambiguità giuridiche.²⁹³

Come hanno osservato Christian Lauranson-Rosaz e molti dei ricercatori che hanno contribuito al volume del 2002 precedentemente menzionato, inizialmente le donne avevano un totale o parziale controllo dei beni donati, con la possibilità di alienare, vendere, scambiare e consumare come nel caso di una proprietà perpetua.²⁹⁴ Le consuetudini burgunde per esempio permettevano l'usufrutto delle assegnazioni anche in caso di seconde nozze, con la condizione di trasmettere i beni ai figli di primo letto o, nel caso di assenza di eredi legittimi, alla famiglia natale e a quella dello sposo. Era però frequente che questa libera gestione comportasse dei problemi

²⁸⁹ Merêa, «O dote nos documentos», 63–64; Otero Varela, «Liber Iudiciorum 3, 1, 5», 553.

²⁹⁰ Feller, «Morgengabe, dot, tertia», 10–16.

²⁹¹ Starrabba, «Del dotario delle regine», 17; Lauranson-Rosaz, «Douaire et sponsalium», 103.

²⁹² Merêa, «O dote nos documentos», 63; Otero Varela, «Liber Iudiciorum 3, 1, 5», 553. Si trattava del limite massimo consentito, ma in Catalogna per esempio si attestano concessioni di ricchezze più considerevoli nei contratti prematrimoniali dei conti: Martin Aurell, «Le douaire des comtesses catalanes de l'an mil», in *Dots et douaires dans le haut Moyen Age*, a c. di François Bougard, Laurent Feller, e Régine Le Jan, Collection de l'École française de Rome 295 (Roma: Ecole française de Rome, 2002), 171–88.

²⁹³ Per molto tempo gli storici del diritto si sono chiesti se queste assegnazioni si trasferissero effettivamente o se si trattasse di formule giuridiche che in realtà nascondevano una promessa di pagamento: Kirshner e Cavallar, «Making and Breaking Betrothal Contracts», 40. Le stesse legislazioni presentavano profonde contraddizioni: se per esempio le *Siete Partidas* permettevano la consegna effettiva delle *arras* sia prima che dopo il matrimonio, altre leggi emanate nello stesso periodo stabilivano che la trasmissione il giorno stesso delle nozze fosse perentoria (Real Academia de la Historia, *Las Siete Partidas*, 3:63, part. IV, tit. XI, l. 1; Cerda, «Matrimonio y patrimonio», 73.)

²⁹⁴ Lauranson-Rosaz, «Douaire et sponsalium», 102. In molti casi solo una parte delle assegnazioni era a libera disposizione, mentre la restante doveva essere controllata con l'approvazione costante del marito, soprattutto per eventuali alienazioni: Le Jan, *Femmes, pouvoir et société*, 62; Feller, «Morgengabe, dot, tertia», 10; Claudie Amado, «Donation maritale et dot parentale: pratiques aristocratiques languedociennes aux Xe-XIe siècles», in *Dots et douaires dans le haut Moyen Age*, a c. di François Bougard, Laurent Feller, e Régine Le Jan, Collection de l'École française de Rome 295 (Roma: Ecole française de Rome, 2002), 153–70.

per le future generazioni, le cui eredità venivano erose progressivamente nel corso del tempo.

Per questo motivo, in alcune zone queste pratiche scomparvero del tutto, determinando un'imposizione e un rafforzamento decisivo della trasmissione successoria maschile del patrimonio, che ridusse drasticamente le autonomie femminili.²⁹⁵ Ciò che si preservava era la funzione di lucro vedovile degli eventuali apporti maritali, eliminando invece le possibilità di godimento di una contro-dote mentre il marito era in vita.²⁹⁶ In questo modo si intendeva provvedere al sostegno delle donne rimaste vedove, evitando allo stesso tempo la riduzione del patrimonio.²⁹⁷

In altri contesti invece si scelse di limitare le prerogative delle coniugi, trasformando la libera proprietà in un potere temporaneo di usufrutto.²⁹⁸ Questa norma proteggeva le trasmissioni, soprattutto fondiari, e, sebbene il diritto concedesse una certa flessibilità, fu applicato in molti contesti, come la Francia, l'Italia e la Catalogna dell'XI e XII secolo.²⁹⁹ Ciò non impediva tuttavia che le consorti esercitassero notevoli diritti sul patrimonio del marito, attraverso il quale svolgevano dei ruoli politici sostanziali, specialmente nelle classi alte e all'interno delle famiglie reali.³⁰⁰

2. PRIVILEGI DI DONAZIONE E STRATEGIE POLITICHE DELLA MONARCHIA TRA IL IX E IL XIII SECOLO

La regina, oltre al ruolo rivestito e alla forte carica simbolica che le era riconosciuta, rimaneva la consorte del sovrano e come tale aveva bisogno di un'assegnazione che legittimasse il matrimonio e che garantisse la sua sussistenza in caso di una prematura scomparsa del marito.³⁰¹ Le riflessioni che si sono affrontate per osservare questi scambi e donazioni in seno alla monarchia hanno dovuto tenere in conto, tuttavia, di ulteriori elementi che rendevano la problematica ancora più ambigua e sfumata.

²⁹⁵ Questa tendenza fu adottata nell'Italia comunale: Attilio Bartoli Langeli, «Après la “Morgengabe”. Donations nuptiales et culture juridique dans l'Italie communale», in *Dots et douaires dans le haut Moyen Age*, a c. di François Bougard, Laurent Feller, e Régine Le Jan, Collection de l'École française de Rome 295 (Roma: Ecole française de Rome, 2002), 123–30.

²⁹⁶ In certi casi alcune famiglie aristocratiche mantennero almeno parzialmente la pratica del dono matrimoniale, ma furono casi sporadici: Braccia, «Uxor gaudet de morte mariti», 2000, 29–30.

²⁹⁷ Sulle misure adottate per i diritti patrimoniali delle donne in seguito a questi provvedimenti si veda: Michael M Sheehan, «The Influence of Canon Law on the Property Rights of Married Women in England», in *Marriage, Family, and Law in Medieval Europe: Collected Studies*, a c. di James Farge, 2019, 16–30.

²⁹⁸ Owen Hughes, «From brideprice to dowry», 276; Lauranson-Rosaz, «Douaire et sponsalium», 102–3.

²⁹⁹ Owen Hughes, «From brideprice to dowry», 276.

³⁰⁰ Aurell, «Le douaire des comtesses».

³⁰¹ Le Jan, *Femmes, pouvoir et société*, 88.

Nelle dotazioni matrimoniali confluivano infatti le strategie politiche che i monarchi intendevano perseguire per gestire il regno e allo stesso tempo la necessità di una rappresentazione fisica dello status della regina e del suo ruolo all'interno del governo.³⁰² A questi aspetti già di per sé spinosi, si aggiungeva poi la scarsità di informazioni superstiti per i periodi anteriori al XIV secolo, colmata in molti casi dalla versatilità delle ricerche e dall'uso costante di metodologie interdisciplinari. Tra il IX e l'XI secolo le regine erano regolarmente provviste di contro-doti, come dimostrano i diversi esempi di donazioni matrimoniali riscontratisi nei regni di Francia, Germania, Inghilterra e Italia.³⁰³ La consistenza dei patrimoni donati era molto variabile, a seconda delle zone interessate e dei contesti politici in cui si integravano. Si potevano beneficiare di beni fiscali, di percentuali di alcune rendite o di abbazie provenienti dal demanio regio. Alcune ricerche recenti, pubblicate in un volume di Reti Medievali curato da Tiziana Lazzari nel 2012, hanno dimostrato che le regine del regno italico tendenzialmente godevano di uno status particolarmente elevato, considerando che esso si materializzava con l'attribuzione di nuclei territoriali eccezionalmente grandi, che, per la loro ubicazione e vocazione economica, rappresentavano risorse economiche molto importanti.³⁰⁴ Al contrario,

³⁰² Tiziana Lazzari, «Dotari e beni fiscali», in *Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo. Reti Medievali Rivista*, 13/2, a c. di Tiziana Lazzari, 2012, 124.

³⁰³ Per menzionare alcuni esempi, si ricorda Angelberga, a cui il marito e imperatore Ludovico II nell'860 concedette un patrimonio di ingenti dimensioni, così come Ageltrude, che divenne titolare di tutta la parte orientale del ducato di Spoleto grazie all'unione con Adelchi, principe di Benevento. Nel 909 Matilde ricevette da Enrico l'Ucellatore, duca di Sassonia e re dei franchi, la residenza regia di Wallhausen, a cui si aggiunsero poi Quedlinburg, Pöhlde, Nordhausen, Grone e Duderstadt vent'anni più tardi. Teofano, in quanto consorte di Ottone II di Sassonia, ottenne una dotazione molto ampia nel 972, mentre la prima moglie Edgith era stata beneficiata con la sola corte regia di Magdeburgo. A Berta di Svevia, regina vedova di Borgogna, in occasione del fidanzamento con il re d'Italia Ugo di Arles, era stato assegnato un patrimonio territoriale, così come alla figlia Adelaide per il compromesso con Lotario II. Per le concessioni menzionate si vedano: Roberta Cimino, «Angelberga: il monastero di San Sito di Piacenza e il corso del fiume Po'», in *Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo. Reti Medievali Rivista*, 13/2, a c. di Tiziana Lazzari, 2012, 141; Paola Guglielmotti, «Ageltrude: dal ducato di Spoleto al cuore del regno italico», in *Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo. Reti Medievali Rivista*, 13/2, a c. di Tiziana Lazzari, 2012, 163–64; Giovanni Isabella, «Matilde, Edgith e Adelaide: scontri generazionali e dotari delle regine in Germania», in *Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo. Reti Medievali Rivista*, 13/2, a c. di Tiziana Lazzari, 2012, 207; Régine Le Jan, «Douaires et pouvoirs des reines en France et en Germanie (VIe-Xe siècle)», in *Dots et douaires dans le haut Moyen Age*, a c. di François Bougard, Laurent Feller, e Régine Le Jan, Collection de l'École française de Rome 295 (Roma: École française de Rome, 2002), 469–70; Giacomo Vignodelli, «Berta e Adelaide: la politica di consolidamento del potere regio di Ugo di Arles», in *Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo. Reti Medievali Rivista*, 13/2, a c. di Tiziana Lazzari, 2012, 248. Anche in Gran Bretagna, le regine anglo-sassoni così come quelle normanne ricevettero grandi nuclei territoriali, su cui ebbero ampi poteri soprattutto da vedove: Janet L. Nelson, «Les douaires des reines anglo-saxonnes», in *Dots et douaires dans le haut Moyen Age*, a c. di François Bougard, Laurent Feller, e Régine Le Jan, Collection de l'École française de Rome 295 (Roma: École française de Rome, 2002), 527–34; Stafford, «Emma: the Powers of the Queen in the Eleventh Century», 11.

³⁰⁴ Lazzari, «Dotari e beni fiscali», 123; Cimino, «Angelberga: il monastero di San Sito», 142. Il caso di Adelaide è considerato eccezionale, dato che i territori erano numerosi e dislocati in diverse zone del regno: Ingrid Heidrich, «Die Dotalausstattung der Kaiserin Adelheid im historischen

le consorti di Francia e Germania del IX secolo, studiate da Régine Le Jan, godevano di benefici più ridotti, che spesso si costruivano parallelamente alla nascita dei figli e che solo dal secolo successivo cominciarono a essere più ampi.³⁰⁵ In certi casi, la presenza di altre sovrane in vita privò la consorte della possibilità di cui avevano potuto godere le precedenti o le donazioni assegnate consistevano essenzialmente in enti monastici e religiosi concentrati in un territorio contiguo.³⁰⁶ Su questi beni le regine molto probabilmente non esercitavano *pleno iure*, contrariamente a ciò che recitavano alcuni documenti di concessione, ma detenevano esclusivamente l'usufrutto su di essi, anche se, per la scarsità delle fonti a disposizione, non si sono potute ricostruire in modo più dettagliato le azioni effettive delle sovrane su questi territori.³⁰⁷ Le regine erano delle donne di condizione e status diverso rispetto alle altre e possedevano un'autorità e una libertà d'azione maggiore sui benefici assegnati in occasione del matrimonio. Tuttavia, questo non le autorizzava a disporre liberamente: non bisogna dimenticare che i beni fiscali in questione provenivano dal patrimonio regio, che come tale era considerato inalienabile. Il re era il suo unico depositario e poteva trasferirne l'uso, in questo caso alla consorte, ma quest'ultima, al contrario, non avrebbe potuto esercitare lo stesso diritto senza la conferma ufficiale del sovrano, anche nel caso in cui si fosse trattato di una regina vedova.³⁰⁸

I contributi scientifici finora prodotti confermano però che sin dal IX e X secolo le sovrane dotate erano agenti politici coinvolti in diversi aspetti del governo del regno, godendo di una posizione privilegiata per intercedere per conto di terzi con il re. Erano parte attiva delle reti di fedeltà e clientela costruite dalla monarchia, riuscivano a mediare e far convergere gli interessi delle élites locali con quelli del potere regio e in molti casi furono direttamente coinvolte nelle trattative e nei negoziati diplomatici o addirittura nelle operazioni di difesa militare.³⁰⁹ La loro presenza e i loro legami con i gruppi nobiliari più importanti del regno poteva assicurare il governo del Paese, quando il monarca era costretto ad assentarsi per motivi bellici, dimostrando una funzione essenziale nell'accesso e nel

Kontext», in *Kaiserin Adelheid und ihre Klostergründung in Selz: Referate der wissenschaftlichen Tagung in Landau und Selz vom 15. bis 17. Oktober 1999*, a c. di Franz Staab e Thorsten Unger, Veröffentlichungen der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Bd. 99 (Speyer: Verlag der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften in Speyer, 2005), 115–34.

³⁰⁵ Le Jan, *Femmes, pouvoir et société*, 78; Le Jan, «Douaires et pouvoirs».

³⁰⁶ Così accadde a Edgith, che visse mentre la suocera Matilde esercitava come vedova un grande potere e controllo sulle sue assegnazioni territoriali, che furono anche oggetto di disputa con Ottone II, che non riusciva a privarla di tali possedimenti: Isabella, «Matilde, Edgith e Adelaide», 226. Il nucleo patrimoniale di Ageltrude fu gestito dalla sovrana per breve tempo e si componeva di istituti monastici dislocati in un territorio concentrato e compatto: Guglielmotti, «Ageltrude», 171–72.

³⁰⁷ Gerd Althoff, «Probleme um die Dos der Königinnen im 10. und 11. Jahrhundert», in *Veuves et veuvages dans le haut Moyen Âge* (Parigi: Michel Parisse, 1993), 124.

³⁰⁸ Le Jan, *Femmes, pouvoir et société*, 81–84.

³⁰⁹ *Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo*. Reti Medievali Rivista, 13/2, 2012. Le regine menzionate in questo volume sono una chiara espressione di quanto si è detto.

mantenimento del potere.³¹⁰ I movimenti e la capacità di azione concreta delle regine dipendevano molto però dalle loro stesse abilità di esercitare l'influenza necessaria sul marito o addirittura di imporsi su di lui, attraverso l'uso delle proprie reti clientelari.³¹¹ Erano contemporaneamente mogli, madri e signore della corte e usavano queste nozioni mutevoli e cangianti per ridefinire continuamente le strutture della famiglia e la natura stessa del potere.³¹²

Interrogandosi sulle forme in cui le assegnazioni maritali potevano influire nel loro ruolo di regina, la recente produzione storiografica ha rintracciato una stretta connessione tra la costituzione di questi patrimoni femminili e la gestione del fisco regio.³¹³ Sembra infatti che la consistenza e l'ubicazione di questi beni non fosse affatto casuale e che si legasse strettamente a delle strategie politiche e militari messe in atto dalla monarchia. Questi nuclei territoriali erano usati come trampolino di lancio per il consolidamento o l'attivazione di numerose relazioni.³¹⁴ Le reti familiari della regina aiutarono la monarchia a gestire e proteggere un territorio che non si era ancora integrato completamente nel regno. I gruppi di parentela trasmettevano un capitale simbolico di grande valore, fatto di persone, diritti, qualità, beni materiali e immateriali, sacri e profani, trasmissibile a coloro i quali si vincolassero a essi. L'alleanza attraverso la parentela era la struttura portante della società medievale e le donne rappresentavano un veicolo essenziale nella creazione di questi rapporti costruiti e flessibili.³¹⁵

Certi elementi si mantennero nel corso dei due secoli successivi, come ci dimostrano le ricerche che hanno posto la loro attenzione su queste tematiche. I magistrali studi di Pauline Stafford e Lisa Hilton hanno confermato che nel regno d'Inghilterra, oltre a delle tasse specifiche predisposte al mantenimento della regina

³¹⁰ Pauline Stafford, «The King's Wife in Wessex, 800-1066», in *Gender, family and the legitimation of power: England from the ninth to early twelfth century*, Variorum collected studies series CS850 (Aldershot; Burlington: Ashgate/Variorum, 2006), 26.

³¹¹ Le Jan, *Femmes, pouvoir et société*, 77.

³¹² Stafford, «Emma: the Powers of the Queen in the Eleventh Century», 22.

³¹³ Lazzari, «Dotari e beni fiscali», 132.

³¹⁴ I beni donati ad Angelberga, per esempio, si trovavano vicini alle grandi vie di comunicazione, nelle zone in cui la famiglia di provenienza dei Supponidi esercitava una rilevante influenza attraverso l'esercizio di cariche pubbliche: Cimino, «Angelberga: il monastero di San Sito», 160.

³¹⁵ Le Jan, *Femmes, pouvoir et société*, 109–10. Su questi pilastri contava pure Ottone II di Sassonia, che assegnò ad Adelaide dei territori dell'Alsazia, vicini al ducato svevo di cui la regina era originaria, favorendo quindi l'assimilazione di questi alle zone imperiali attraverso l'autorità e l'influenza che la consorte era capace di esercitare in queste aree: Isabella, «Matilde, Edgith e Adelaide», 243. Ma un caso realmente emblematico è quello di Ugo di Arles, che pianificò le dotazioni della moglie e della nuora in funzione del consolidamento dei rapporti di forza nelle aree strategiche dove era necessario che la monarchia fosse più presente. Oggetto delle concessioni erano delle *curtes* importanti, grandi centri fiscali tra Piacenza e Pavia di antica frequentazione regia che erano considerate il cuore della monarchia, a cui si sommavano dei beni localizzati nella Toscana, in cui le tendenze autonomistiche della marca erano una minaccia costante, e infine territori nella Lunigiana, che il re intendeva conquistare nella sua interezza: Vignodelli, «Berta e Adelaide», 290–91. Infine, menzioniamo anche il patrimonio di Matilde, vicino alla marca slava e alle zone da cui partivano le principali spedizioni di conquista dirette a oriente e che erano allo stesso tempo un avamposto difensivo per respingere eventuali incursioni degli Ungari: Isabella, «Matilde, Edgith e Adelaide», 215.

(*The Queen's Gold*), sin dalla prima metà del XII secolo si costituirono delle dotazioni assegnate alle consorti del sovrano, su cui esercitavano la loro autorità.³¹⁶ Anche in Castiglia e León si conservano tutt'oggi alcuni esempi di *cartas de arras*, rintracciati da Ana Rodríguez López negli anni Novanta del secolo scorso, con cui i re avevano legittimato le unioni matrimoniali con le loro consorti. Si trattava di patrimoni molto vasti, a cui spesso si sommavano le rendite provenienti dalle famiglie di origine per eredità o dote.³¹⁷ Alcune di esse infatti, essendo capacitate dalla legge a ereditare il trono in caso di assenza di discendenti maschi, ottennero delle concessioni dotali consistenti, che avevano la funzione di legittimarle agli occhi dei sudditi e rafforzare la loro successione.³¹⁸

Sin dall'Ottocento, la Sicilia normanna aveva destato molto interesse, poiché presentava diversi casi di donazioni matrimoniali alle sovrane consorti, alcune di esse ubicate nell'attuale Calabria,³¹⁹ mentre altre erano contee discretamente vaste

³¹⁶ Per esempio, Eleonora d'Aquitania, consorte di Francia (1137-1152) e in seguito d'Inghilterra (1154-1189), ricevette le terre che appartenevano tradizionalmente alle consorti anglonormanne: Stafford, «Emma: the Powers of the Queen in the Eleventh Century»; Pauline Stafford, *Queen Emma and Queen Edith: Queenship and Women's Power in eleventh-century England* (Oxford: Blackwell, 2004); Ana Maria S. A. Rodrigues, «La estirpe de Leonor de Aquitania: estrategias familiares y políticas en los siglos XII y XIII», in *Historia de las mujeres en España y América Latina*, a c. di Asunción Lavrin e María Angeles Querol Fernández, vol. 1, 4 vol., Historia. Serie Menor (Madrid: Cátedra, 2005), 549–68; Lisa Hilton, *Queens consort: England's medieval queens* (New York: Pegasus Books, 2010); Castor, *She-wolves*.

³¹⁷ Alfonso IX di León dotò la consorte Teresa di Portogallo (1191-1196) delle rendite di Entenza, Soveroso, Santaella, Tevira, Villafranca di Valcárcel e Benavente. Anche la seconda moglie Berenguela di Castiglia, consorte di León nel 1197-1204, ottenne dei territori, ovvero San Pelayo de Lodo, Aguilar de Mola, Alba de Bunel, Candrei, Alguilar de Pedrayo, Vega, Castrogonzalo, Valencia, Cabrerros, Castro de los Judíos de Mayorga, Villalugán, Castroverde, Colle, Portella, Alión, Peñafiel, Oviedo, Siero de Oviedo, Aguilar, Gozón, Corel, La Isla, Lugaz, Ventosa, Buanga, Miranda de Nieva, Buraón, Peñafiel de Aller, Santa Cruz de Tineo, Astorga e Mansilla: Ana Rodríguez López, «Dotes y arras en la política territorial de la monarquía feudal castellana: siglos XII- XIII», *Arenal: Revista de historia de mujeres* 2, n. 2 (1995): 277–78. La stessa era stata inizialmente promessa a Corrado di Germania e, anche se il progetto non fu mai portato a compimento, fu firmata una *carta de arras* nel 1188, secondo la quale avrebbe ricevuto città, beni allodiali e fortezze nell'area tedesca: Rodríguez López, 274. La sorella Eleonora d'Inghilterra (1177-1214), regina consorte di Castiglia, ricevette un territorio consistente dal marito Alfonso VIII, che rappresentava circa un decimo del patrimonio regio: Vann, «The theory and practice», 129; S. A. Rodrigues, «La estirpe de Leonor», 558.

³¹⁸ Berenguela di Castiglia fu beneficiata dal padre Alfonso di una dote ampia proprio a questo scopo e infatti le venne revocata non appena nacque un erede maschio: S. A. Rodrigues, «La estirpe de Leonor», 559. Anche Alfonso IX di León nel 1217 concedette alle figlie Sancia e Dolce i territori donati precedentemente alla madre: Rodríguez López, «Dotes y arras», 278.

³¹⁹ Il Conte Ruggero aveva donato numerosi territori ai membri della sua famiglia. Tra le concessioni spiccavano gli appannaggi territoriali calabresi destinati alla moglie Adelasia del Vasto (1087-1112): Rosario Gregorio, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia: dai tempi normanni sino ai presenti* (Palermo: dalla Reale Stamperia, 1805), vol. 1, pag. 76. Anche se si scarta questa ipotesi, alla fine del XIX secolo una buona parte della storiografia considerava questo beneficio come la prima concessione della Camera reginale: Isidoro La Lumia, *Storie siciliane* (Palermo: Edizioni della Regione Siciliana, 1960), vol. 1, pag. 276. Su questa suggestiva figura femminile si veda Urso, «Adelaide “del Vasto”».

dell'area pugliese.³²⁰ La consistenza delle rendite assegnate si doveva probabilmente all'alto lignaggio di alcune regine consorti e una buona parte di questi proventi fu usata per finanziare la loro attività mecenatica, diretta al patrocinio di diverse opere artistiche e religiose.³²¹ Nel XIII secolo invece si ha costanza di concessioni nell'isola e nella penisola iberica,³²² ma soprattutto dell'assegnazione di rendite e tributi gravanti su alcune località che sarebbero divenute in seguito componenti stabili delle Camere delle regine di Sicilia.³²³ Si sa meno del regno di Aragona,³²⁴ così come del Portogallo. Di quest'ultimo si conservano infatti poche fonti dell'epoca, anche se sono state identificate alcune prove documentali che attesterebbero l'assegnazione di rendite e terre localizzate nella parte occidentale regno, che effettivamente era la zona in cui le regine successive solevano ricevere tali benefici, probabilmente al fine di consolidare e confermare gli accordi prematrimoniali.³²⁵

Teoricamente le regine erano dotate di alcune rendite di cui avrebbero potuto disporre solo nella vedovanza, ma la prassi fu molto differente.³²⁶ Contrariamente a quello che si credeva, gli studi pionieristici sulle regine inglesi del XII e XIII secolo hanno dimostrato che queste sovrane godettero delle donazioni quando ancora i mariti erano in vita e che si avvalsero di ufficiali che dipendevano dalla

³²⁰ Come recitava un privilegio riportato dalle cronache di Roger di Hoveden, Guglielmo II aveva dotato la consorte Giovanna Plantageneta (1177-1189) della contea di Monte Sant'Angelo, Siponto e Viesto con tutte le pertinenze e tenute a esso corrispondenti. All'epoca, alla contea appartenevano le terre di Caprile, Barano, Filizi, Bicum, Peschiza, Alesina, Goffredo, Candelari, Santa Chiara, Castel Pagano, Bersenza, Cagnano e i monasteri di Santa Maria di Pulsano e di San Giovanni di Lama: Roger of Hoveden, *The Annals of Roger de Hoveden: Comprising the History of England and of Other Countries of Europe from A.D. 732 to A.D. 1201*, a c. di Henry T. Riley (Londra: H. G. Bohn, 1853), 414-17.

³²¹ Bowie, «To Have and Have not», 27.

³²² Costanza di Sicilia, ricevette Canfranc, Girona e in seguito Pantelleria, in virtù del matrimonio con Pietro il Grande: Giuseppe M. Agnello, *Ufficiali e gentiluomini al servizio della Corona: il governo di Siracusa dal Vespro all'abolizione della Camera reginale* (Siracusa: Barbara Micheli, 2005), 25.

³²³ Ricordiamo gli esempi di Costanza di Staufen (1244-1254), imperatrice consorte di Giovanni III Ducas Vatatzes, a cui re Giacomo II aveva concesso da anziana una rendita sulla gabella del fiume e pantano di Lentini, così come la concessione a Isabella di Castiglia (1291-1295) di Siracusa e Lentini: Agnello, 25-26.

³²⁴ Si è potuto tuttavia confermare che Eleonora di Castiglia (1222-1229) ricevette da Giacomo il Conquistatore le città e i castelli di Daroca, Epila, Uncastillo, Barbastro, Tamarit, San Esteban, Montalbán, Cervera, Siurana e Prades: Rodríguez López, «Dotes y arras», 292.

³²⁵ La prima sovrana di cui si hanno notizie è Dolce d'Aragona (1185-1198), moglie di re Sancho I, la cui rendita veniva menzionata nel testamento del re: Manuela Santos Silva, «El señorío urbano de la reinas-consortes de Portugal (siglos XII-XV)», in *Ser mujer en la ciudad medieval europea*, a c. di Jesús Ángel Solórzano Telechea, Beatriz Arizaga Bolumburu, e Amélia Aguiar Andrade, *Ciencias históricas 25* (Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2013), 279; Manuela Santos Silva, «Small Towns Belonging to the Medieval Queens of Portugal Distinctiveness, Taxation, Jurisdiction», in *Petites villes européennes au bas Moyen Âge. Perspectives de recherche* (Lisbona: IEM - Universidade Nova de Lisboa, 2013), 130. Anche Mencia López de Haro (1246-1248) ricevette delle *arras*, anche se composte esclusivamente da castelli: S. A. Rodrigues, «La reine, la cour, la ville», 79.

³²⁶ Amalie Föbel, «The Queen's Wealth in the Middle Ages», *Majestas*, n. 13 (2005): 40; Lois L. Huneycutt, *Matilda of Scotland: a Study in Medieval Queenship* (Rochester: Boydell Press, 2003).

loro persona per gestirle.³²⁷ Alcune tuttavia ne gestirono solo una parte, dato che il resto dei beni sarebbe stato consegnato solo in caso di vedovanza. Rimaneva comunque abbastanza chiaro che esistevano molte clausole che limitavano la giurisdizione reginale. In certi casi, l'accesso a queste imponenti risorse finanziarie era molto limitato, essendo solo un usufrutto custodito per i figli. Non era una concessione vitalizia e non si faceva nessuna menzione né a un giuramento né all'esercizio della giurisdizione. Alcune donazioni erano meri appannaggi, slegati dal mantenimento della consorte, che invece era stata beneficiata unicamente per custodire questi possedimenti fino alla maggiore età dei figli, garantendo loro la successione al trono nel caso di morte prematura del sovrano.³²⁸ Si attestano di fatti trasmissioni di questi patrimoni, anche se in circostanze particolari e a seguito di ricompense monetarie adeguate a risarcire la sovrana della perdita.³²⁹

Ancora fino al XIII secolo la natura di queste dotazioni era ristretta e sostanzialmente economica: consisteva nella riscossione di rendite, dove di certo l'autorità della regina era riconosciuta come legittima, ma l'amministrazione vera e propria rimaneva più che altro una prerogativa del sovrano o dei signori territoriali locali. Questi ultimi spesso continuarono a gestire l'amministrazione sui nuclei urbani e sulle fortezze, anche se lo facevano specificatamente sotto l'autorità della regina, che ne era la titolare ufficiale: in questi casi si trattava più che altro di un modo per rendere la sovrana economicamente indipendente e legittimarla attraverso il riconoscimento dato dal debito giuramento delle classi dirigenti.³³⁰ Anche in

³²⁷ Si riscontrò questa tendenza nel periodo di gestione di Eleonora di Provenza (1236-1272): Margaret Howell, «The Resources of Eleanor of Provence as Queen Consort», *The English Historical Review* 102, n. 403 (1987): 372-93; Margaret Howell, *Eleanor of Provence: Queenship in thirteenth-century England* (Oxford; Malden Mass: Blackwell, 2001). Lo stesso fenomeno è stato identificato per Eleonora di Castiglia poco più tardi: Parsons, «Eleanor of Castile». Su Eleonora d'Aquitania invece si vedano Jane Martindale, «Eleanor of Aquitaine», in *Richard Coeur de Lion in history and myth*, a c. di Janet L. Nelson, King's College London medieval studies 7 (Londra: King's College London, 1992), 17-50; Marie Hivergneaux, «Aliénor, duchesse d'Aquitaine et deux fois reine», in *Reines et princesses au Moyen Âge. Actes du cinquième colloque international de Montpellier, Université Paul-Valéry (24-27 novembre 1999)*, a c. di Marcel Faure (Montpellier: Université Paul-Valéry, 2001), 43-62; S. A. Rodrigues, «La estirpe de Leonor». Per quanto riguarda la Sicilia, Diego Orlando era convinto che queste concessioni del XII-XIII secolo non fossero assolutamente comparabili con il fenomeno del secolo successivo e che Rosario Gregorio aveva commesso un errore nel confondere quelli che erano i dotari di epoca normanna, che consistevano in assegnazioni patrimoniali di cui le regine godevano in caso di vedovanza, con le Camere: Diego Orlando, *Il Feudalesimo in Sicilia: storia e diritto pubblico* (Palermo: tipografia di Francesco Lao, 1847), 60, n. 22. All'inizio del secolo scorso, invece, si cominciò ad assimilare il fatto che le regine normanne, proprio come quelle aragonesi, godettero dei loro benefici immediatamente dopo le nozze, contrariamente a quello che si era sostenuto in precedenza: La Rocca, «Le vicende di un comune», 418.

³²⁸ Bowie, «To Have and Have not», 34.

³²⁹ Così successe ai beni di Berenguela di Castiglia, trasmessi al figlio dopo la separazione della coppia reale: Rodríguez López, «Dotes y arras», 277.

³³⁰ La *carta de arras* di Eleonora d'Inghilterra fu concessa nel 1170, a seguito dei negoziati che si svolsero a Bordeaux alla presenza degli esponenti dell'aristocrazia della regione, la stessa in cui tra l'altro si trovavano i territori che Eleonora avrebbe consegnato al marito in dote. Probabilmente non si trattava di una coincidenza: farli firmare come testimoni dell'atto assicurò ad Alfonso che la nobiltà locale avrebbe accettato la sua giurisdizione. In cambio, il re castigliano le avrebbe donato

questo periodo le dotazioni delle regine consorti sembravano rispondere alle necessità che esigeva la gestione del regno, ancora lontano da una stabilità territoriale e politica. In questo contesto, le strategie matrimoniali favorivano delle soluzioni territoriali preposte alla configurazione di una frangia di confine stabile. La scelta di certi complessi urbani si doveva alla volontà precisa di esercitare pressione su alcune aree di frontiera che erano oggetto di dispute giurisdizionali o che si trovavano in punti strategici all'interno delle grandi vie di comunicazione peninsulari.³³¹ Allo stesso modo, oggetto di tali assegnazioni erano i territori di recente acquisizione, su cui il sovrano intendeva stringere il proprio controllo e rafforzare la presenza della monarchia.³³²

La regina e i beni donati erano pertanto il risultato di un saldo vincolo che legava i territori al patrimonio regio e alla memoria stessa della dinastia, le dotazioni riflettevano l'associazione della regina alla monarchia e il suo ruolo crescente nell'istituzione. Lo sviluppo di queste assegnazioni esprime la stessa ambiguità della *Queenship*, che si muoveva e si propagava in un sistema di rappresentazione in cui la sfera pubblica non si distingueva da quella privata e dove i beni patrimoniali non erano solo delle mere risorse economiche, ma veicoli di forti cariche simboliche usate a fini commemorativi e dinastici.³³³

3. IL PROCESSO DI NORMALIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI *PRO CAMERA* (SECC. XIV-XV)

Come abbiamo potuto osservare, i nuclei territoriali gestiti dalle regine consorti erano composti da beni di diversa natura, come le doti di cui le avevano provviste le famiglie di origine, gli acquisti da loro effettuati e infine le assegnazioni *pro Camera*. Queste ultime tipologie di donazione divennero sempre più frequenti nel XIV secolo e la consegna delle terre dopo le nozze permetteva loro di sostenere le finanze di corte.³³⁴

Contrariamente alla frammentarietà che caratterizza le notizie sulle prime concessioni, dal XIV al XV secolo ci sono molte fonti documentali che attestano l'esistenza di queste dotazioni. La loro assegnazione si svincolò gradualmente dalle strategie territoriali della monarchia e si cominciò a legare maggiormente alla

una trentina tra città, castelli, porti e rendite, oltre alla metà dei territori ottenuti dopo la riconquista delle zone occupate dai mori, ma le furono consegnate effettivamente solo Burgos, Nájera e la fortezza di Castrojeriz, a cui si sommarono 5.000 *maravedís* annuali: Cerda, «Matrimonio y patrimonio», 74, 88.

³³¹ Rodríguez López, «Dotes y arras», 276. Nel caso di Eleonora Plantageneta, per esempio, le furono concesse in *arras* dei territori compresi nell'area di frontiera con Navarra e Cantabria: Cerda, «Leonor Plantagenet y la consolidación», 631.

³³² Per esempio, non si conoscono gli atti di donazione con cui sono state assegnati tali possedimenti in Portogallo né la loro consistenza precisa, ma si desume che le città e i castelli assegnati si trovavano prevalentemente nella zona da poco riconquistata in seguito alla presenza musulmana.

³³³ Le Jan, «Douaires et pouvoirs».

³³⁴ Karl-Heinz Spieß, «European Royal Marriages in the Late Middle Ages. Marriage Treaties, Questions of Income, Cultural Transfer», *Majestas*, n. 13 (2005): 19.

garanzia di una certa indipendenza economica e di un mantenimento adeguato allo status di regina. Le donazioni avevano una durata vitalizia, erano inalienabili ed entravano a far parte del patrimonio della sovrana immediatamente dopo la consumazione del matrimonio.

Il patrimonio gestito era spesso affiancato da un mantenimento monetario e inizialmente la sua composizione era variabile e suscettibile di modifiche nel corso del tempo. Al nucleo donato in quell'occasione si potevano infatti aggiungere altre donazioni, fossero esse diritti, rendite o territori, che potevano essere assegnate dal suocero, dal marito o dal figlio della coppia.³³⁵ Spesso i re elargivano delle assegnazioni aggiuntive in occasione delle nascite di eredi e per il riconoscimento dei loro meriti particolari, ma soprattutto per la necessità di compensare delle alienazioni fatte in favore di terzi o per arginare le perdite causate dalle epidemie e dalle guerre.³³⁶ Non era un possesso trasmissibile per eredità e per questo alla morte della regina le città dovevano tornare alla Corona, a meno che il sovrano non le avesse accordato il diritto di alienarle interamente o parzialmente a una persona di sua scelta.³³⁷ La grandezza di tali possedimenti fu anche oggetto di dispute e revisioni, volte ad assicurare la conservazione dei beni della monarchia e quindi delle basi economiche che finanziavano le politiche regie.³³⁸

L'accademia portoghese è quella che senza dubbio ha mostrato maggiore interesse per l'argomento e che ha provato a realizzare uno studio ravvicinato delle comunità

³³⁵ S. A. Rodrigues, «La reine, la cour, la ville», 80.

³³⁶ Così accadde a Eleonora di Sicilia, che inizialmente era stata beneficiata con la cessione di Tarazona, Teruel, Jaca, Candanchú, Collioure e Thuir e una rendita di 10.000 soldi barcellonaesi, ampliata in seguito dalla donazione di Canfranc e Bisescas per coprire le sue spese: Sebastian Roebert, «...Que nos tenemus a dicto domino rege pro camera assignata. The development, administration and significance of the queenly estate of Elionor of Sicily (1349-1375)», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 235. Anche Violante d'Ungheria, regina consorte di Giacomo I dal 1236 al 1251, in base all'accordo prematrimoniale, ottenne una signoria territoriale su Montpellier, Conflent, Vallespir, Colliure e le contee di Amillau e Cerdaña, ma dieci anni più tardi le fu ampliata con la cessione di Daroca, Epila, Uncastillo, Barbastro, Tamarite, San Esteban, Montalbán, Cervera e Prades: María Jesús Fuente Pérez, «Tres Violantes: las mujeres de una familia en el poder a lo largo del siglo XIII», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 143. Infine, Giovanna Enríquez ricevette una concessione nel 1458 da parte di re Giovanni II, che la dotava della Camera siciliana, e un'ampliamento nel 1460, grazie alla quale ottenne le città di Tàrrega, Vilagrassa, Elx, Crevillent, Borja e Magallón. Oltre a queste, erano state assegnate anche Terrassa e Sabadell, che però furono restituite a Barcellona, che era stata titolare della loro signoria fino a quel momento: Jerónimo Zurita, «Anales de la Corona de Aragón (edición electrónica)», edición electrónica, Institución Fernando el Católico, 2003, lib. IV, 163–164, <https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/2448>; Coll Julià, *Doña Juana Enríquez*, vol. 1, pag. 84.

³³⁷ Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*; Ana Maria S. A. Rodrigues e Manuela Santos Silva, «Private Properties, Seigneurial Tributes, and Jurisdictional Rents: The Income of the Queens of Portugal in the Late Middle Ages», in *Women and Wealth in Late Medieval Europe*, a c. di Theresa Earenfight (New York: Palgrave Macmillan US, 2010), 209–28; Caterina Orlando, *Una città per le regine: istituzioni e società a Siracusa tra XIII e XV secolo*, Medioevo mediterraneo 5 (Caltanissetta-Roma: Salvatore Sciascia Editore, 2012); S. A. Rodrigues, «La reine, la cour, la ville».

³³⁸ Nel 1368 fu istituito per esempio un comitato che doveva determinare la legittimità del patrimonio personale di Eleonora di Sicilia e, anche se il suo giudizio si espresse a favore della sovrana, la sua signoria subì ulteriori modifiche e le furono affidate le giurisdizioni di città concentrate soprattutto in area aragonese e valenziana: Roebert, «Que nos tenemus», 254.

urbane per identificare le funzioni della regina e l'eventuale esistenza della *Queenship*.³³⁹ Nel regno di Portogallo, così come in altri contesti europei, tra la fine del XIV e la prima metà del XV secolo si fissò il nucleo della Camera della regina e si istituzionalizzarono le donazioni delle signorie, grazie alle quali le regine consorti divennero detentrici stabili di alcuni centri urbani di proprietà della Corona.³⁴⁰ Non fu però un destino condiviso da tutti i regni finora indagati. Gli studi sulla Corona d'Aragona e il regno di Castiglia hanno confermato che in certe aree, a eccezione di alcune località che furono assegnate a più riprese, il nucleo territoriale non si era stabilizzato ed era continuamente soggetto a modifiche da parte dell'autorità regia, sia per gli interessi dei grandi lignaggi aristocratici, sia per le difficili congiunture politiche.³⁴¹

³³⁹ Le ricerche più produttive sono state condotte da Ana María S. A. Rodrigues, Manuela Santos Silva e Isabel de Pina Baleiras. Questi obiettivi vengono dichiarati in più occasioni dalle autrici portoghesi a cui facciamo riferimento. Ci limitiamo a segnalare: Ana Maria S. A. Rodrigues, «Rainhas medievais de Portugal: Funções, patrimónios, poderes», *Clio* 16, n. 17 (2007): 145; Santos Silva, «Felipa de Lancáster», 205.

³⁴⁰ Questo fenomeno è ampiamente attestato in Portogallo, a partire dalla gestione di Filippa di Lancaster, durante la quale la composizione della *Câmara das rainhas* si stabilizzò con la concessione di Óbidos, Sintra, Alenquer, Torres Vedras, Alvaiázere e Torres Novas: Santos Silva, «Os primórdios», 36. Così successe anche in Sicilia, dall'inizio del XV secolo durante il governo di Maria di Castiglia, quando la Camera reginale era costituita da Siracusa, Lentini, Mineo, Vizzini, Francavilla e San Filippo: De Benedictis, *Della Camera delle regine*; Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*. Per maggiori approfondimenti sullo sviluppo dell'istituzione e sulla sua composizione si veda il cap. 2, par. 1.

³⁴¹ L'instabilità del nucleo territoriale si attestava nelle regine consorti d'Aragona almeno fino all'epoca di Giovanna Enríquez, soprattutto per quanto riguarda il nucleo iberico a loro assegnato: cap. 2, par. 1.2. In generale, sulle assegnazioni ricevute dalle consorti aragonesi ci sono notizie perlopiù sporadiche e manca ancora una visione d'insieme generale, carenza che speriamo di veder presto colmata dalla ricerca dottorale di Lledó Ruiz Domingo, da poco discussa presso l'Università di Valencia, che si è concentrata sui fondi documentali della tesoreria delle regine aragonesi in un lungo periodo, per cui i suoi risultati dovrebbero fornirci maggiori notizie sui territori posseduti dalle regine aragonesi in signoria. Bisogna comunque rilevare che alcuni contributi hanno fornito notizie interessanti sulla composizione progressiva del patrimonio della regina e sulle eventuali modifiche apportate nel corso del tempo: Coll Julià, *Doña Juana Enríquez*; Silleras-Fernández, «Money isn't Everything»; Earenfight, «Royal Finances»; Roebert, «Que nos tenemus»; Fuente Pérez, «Tres Violantes». Lo stesso accadde nel regno di Castiglia, dove le grandi dinastie nobiliari e i reclami al trono determinarono diverse modifiche nella composizione delle città assegnate *pro Camera*. Le dotazioni concesse dal re castigliano non assicuravano loro di godere di simili ricchezze in modo perpetuo, proprio perché il loro benessere economico e di conseguenza il prestigio politico si rivelavano estremamente volatili. Violante d'Aragona, regina consorte di Castiglia e León, ricevette un patrimonio consistente, tra cui si conoscono Valladolid, Plasencia, San Esteban de Gormaz, Astudillo, Ayllón, Curiel, Béjar, Hervás, Hontoria e Olmillos: Vann, «The theory and practice», 130; Fuente Pérez, «Tres Violantes», 144. Ciononostante, poco prima della scomparsa del marito, la sovrana perse gran parte delle ricchezze accumulate, a causa dei problemi dinastici che determinarono la sua fuga in Aragona. Le terre delle sue *arras* furono in seguito trasferite a Maria di Molina, consorte del figlio e re Sancho IV, che decise di ricompensarla per la perdita con una provvigione annuale di 150.000 *maravedís*. Pare che comunque non fosse riuscita a ristabilire le proprie condizioni economiche, dato che tutti i suoi averi, tra cui molte opere d'arte liturgiche e devozionali, che ammontavano a un valore di 260.000 *maravedís*, furono donati al monastero di Santa Chiara di Allariz: Katz, «The Final Testamen», 56–57. Isabella di Portogallo ricevette da Giovanni II la signoria di Soria, Arévalo, Madrigal de las Altas Torres e Ciudad Real, con un mantenimento monetario di 1.350.000 *maravedís* annuali, ma Enrico IV la privò della città di Arévalo nel 1469 e le fu restituita solo grazie all'intervento dei re Cattolici nel 1476, mentre Ciudad

Quando si presentavano casi di coesistenza di più regine, non era lecito privarle del possesso delle terre, per cui il sovrano poteva decidere se dotarle di città diverse o se le sovrane in vita si sarebbero dovute dividere equamente le rendite già predisposte.³⁴²

Fosse un insieme di territori fissi o no, questi benefici si trasformarono in privilegi standard, così come tutte le clausole inserite e il mantenimento monetario che affiancava le assegnazioni territoriali.³⁴³ Tra i luoghi coinvolti, vi erano castelli, territori rurali e soprattutto nuclei urbani, che per le loro attività economiche rappresentavano la parte più redditizia del patrimonio reginale. La continuità delle concessioni definì gradualmente un sentimento identitario proprio di questi agglomerati territoriali e durante i periodi demaniali perdurava l'idea di far parte della Camera della regina.³⁴⁴ Ciò si manifestava anche nelle città della signoria in cui erano frequenti le visite reali, che comportavano la presenza fisica delle regine

Real venne assegnata a Giovanna di Portogallo, in quanto consorte del re di Castiglia: Cañas Gálvez, «Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla. Organización, dinámica institucional y prosopografía (1447-1496)», 24–25, 34. La dotazione di Maria di Portogallo (1313-1357), determinata dalla necessità di far tornare alla Corona alcune città donate alla figlia dell'infante Pietro in precedenza, comprendeva Guadalajara, Olmedo, Salamanca, Talavera, Almazán, Berlanga e Monteagudo. In seguito si aggiunsero altre signorie provenienti dalle *arras* di Maria di Molina: Echevarría Arsuaga, «Redes femeninas», 174–75.

³⁴² In via del tutto eccezionale, Isabella, figlia di Filippa di Lancaster, fu dotata delle terre destinate alle regine consorti, anche se nel suo caso si trattava di un'infanta di Portogallo, data anni dopo in sposa a Filippo II, duca di Borgogna. Trattandosi di un caso speciale, tali furono anche le clausole a lei imposte: la concessione aveva carattere provvisorio e si sarebbe dissolta nel momento in cui fosse convolata a nozze o avesse preso i voti monastici, così come nel caso di un eventuale matrimonio del fratello Edoardo. Dal 1415 Isabella cominciò ad amministrare le terre assegnate e la corte della regina, sostituendo la madre, che si trovava in punto di morte. Anche se le condizioni di salute di Filippa erano precarie, nessuna regina poteva essere privata delle sue *arras*, per cui si dovettero dividere equamente i proventi delle rendite e ciascuna amministrò tre città della *câmara*: Manuela Santos Silva, «Óbidos - terra que foi da rainha D. Filipa. O senhorio de Óbidos de 1415 a 1428», in *A região de Óbidos na Época Medieval. Estudos* (Caldas da Rainha: Património Histórico-Grupo de Estudos, 1994), 107–8, 111–19; S. A. Rodrigues, «La reine, la cour, la ville», 80; Santos Silva, «Princess Isabel of Portugal», 196; Daniel Lacerda, *Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne, 1397-1471: une femme de pouvoir au cœur de l'Europe du moyen âge*, Histoire (Parigi: Lanore, 2008). Anche nel caso di Isabella di Castiglia, si attesta la presenza simultanea di un'altra Camera appartenente a Giovanna d'Aragona (1476-1494), figlia di Giovanni II e moglie del re di Napoli Ferdinando I, con capitale a Mazara del Vallo: Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 25.

³⁴³ Per esempio, Isabella di Lancaster (1447-1455) ottenne 20.000 scudi d'oro dalle rendite di Óbidos, a cui si aggiungeva un mantenimento di 1.165.000 reali, ottenuto anche da Eleonora di Lancaster (1471-1525). Giovanni II tuttavia scelse di non dare subito a quest'ultima le terre della Camera, ma le diede una somma sostitutiva di 335.000 reali annuali fino a quando non ne fosse entrata in possesso. In caso di vedovanza o di abbandono Eleonora avrebbe potuto scegliere se ricevere le rendite delle terre di quell'anno con 500.000 reali di aumento o solo 1.300.000 reali senza considerare il valore effettivo della Camera: Ana Maria S. A. Rodrigues, «For the Honor of Her Lineage and Body: the Dowries and Dowries of Some Late Medieval Queens of Portugal», *e-Journal of Portuguese History* 5, n. 1 (2007): 7–8; Ana Maria S. A. Rodrigues, «Between husband and father: Queen Isabel of Lancaster's crossed loyalties», *Imago temporis Medium Aevum*, n. 3 (2009): 205–18; Manuela Santos Silva e Ana Maria S. A. Rodrigues, «Women's Gender and History», in *The Historiography of Medieval Portugal, c. 1950-2010*, a c. di José Mattoso (Lisbona: Instituto de Estudos Medievais, 2012), 483–98.

³⁴⁴ Santos Silva, «Óbidos», 92; Santos Silva, «El señorío urbano», 288.

e delle loro corti e che davano impulso alle istituzioni religiose e alle attività artigianali e commerciali, modificando profondamente le dinamiche urbane.³⁴⁵ Si rafforzava così il loro legame con la sovrana e si manifestava continuamente un impegno reale nei confronti della Corona.³⁴⁶ Le sovrane trasmettevano con forza la loro autorità attraverso la fondazione di monasteri, palazzi e altre strutture monumentali laiche o ecclesiastiche, mantenendo quindi sempre viva l'appartenenza di queste città ai loro patrimoni, anche quando non visitavano personalmente questi luoghi.³⁴⁷ Queste donazioni matrimoniali si traducevano chiaramente in discrete quantità finanziarie ed erano allo stesso tempo un processo essenziale nella legittimazione della sovrana. Grazie a queste rendite, la regina fu in grado di patrocinare numerose istituzioni religiose e una serie di attività molto diversificate, che non avrebbe potuto realizzare se avesse contato solo sull'appoggio della famiglia di origine.³⁴⁸

Una parte di questi immensi fondi patrimoniali veniva usata per pagare i salari degli ufficiali che agivano a livello locale, riscuotendo tasse, arbitrando i processi o mantenendo l'ordine. Con le ingenti somme restanti, le sovrane acquistavano gioielli, vestiti e oggetti liturgici, ricompensavano il proprio seguito, facevano elemosine, patrocinavano opere artistiche, ornavano istituzioni religiose e infine costruivano e mantenevano una loro corte, con la quale beneficiavano ai familiari e ai vassalli più vicini.³⁴⁹ La gestione di questi introiti, provenienti dalle terre, dal contado, dai palazzi, dai castelli, dalle foreste, dai granai e dai mulini esistenti nei luoghi del loro patrimonio, permetteva alle regine di disporre di una somma consistente di denaro e di altri beni mobili. Alle tasse legate alle attività economiche e a quelle pagate esclusivamente dalle comunità ebraiche, si sommava poi il vitto e l'alloggio per sé stesse e il proprio entourage, nel caso in cui avessero visitato la città, e infine dei tributi speciali che variavano a seconda delle caratteristiche di ogni località.

³⁴⁵ Diana Pelaz Flores, «El poder de la reina a través del señorío de sus tierras: el ejemplo de Arévalo en la Baja Edad Media», in *Mundos medievales. homenaje al Profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre Tomo II, Tomo II*, a c. di Beatriz Arizaga Bolumburu, 2014, 1738.

³⁴⁶ Diana Pelaz Flores, «La gestualidad del poder. Significación del paso de la reina por las ciudades castellanas a lo largo del siglo XV», in *Ser mujer en la ciudad medieval europea*, a c. di Jesús Ángel Solórzano Telechea, Beatriz Arizaga Bolumburu, e Amélia Aguiar Andrade, *Ciencias históricas 25* (Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2013), 300.

³⁴⁷ Santos Silva, «Small Towns», 136; Santos Silva, «El señorío urbano», 288.

³⁴⁸ Cerda, «Leonor Plantagenet y la consolidación», 631. Nel caso di Sibilla di Fortià (1377-1387), quarta moglie di Pietro il Cerimonioso, le *arras* furono disposte prontamente a suo favore per compensare l'assenza di sufficienti mezzi personali adeguati al suo nuovo rango. Le sue origini sociali erano molto più basse rispetto agli standard e il re dovette impegnarsi molto per legittimare la sua presenza agli occhi dei sudditi, della corte e persino dei figli, che temevano la nascita di un altro discendente maschio con cui avrebbero dovuto condividere, a loro malgrado, l'eredità: Silleras-Fernández, «Money isn't Everything», 72–73.

³⁴⁹ S. A. Rodrigues, «For the Honor of Her Lineage», 11; Ana Maria S. A. Rodrigues, «The Queen Consort in Late-Medieval Portugal», in *Aspects of power and authority in the Middle Ages*, a c. di Brenda Bolton e Christine Meek, *International medieval research*, v. 14 (Turnhout: Brepols, 2007), 143.

L'esercizio di queste prerogative causava alle volte dei conflitti per questioni di natura finanziaria, che portarono intorno alla metà del XV secolo all'implementazione di riforme amministrative e all'organizzazione di indagini scrupolose sulle loro rendite e proprietà.³⁵⁰ Dai risultati di queste inchieste, in alcuni casi si evinse che le spese effettuate per ottemperare alle esigenze di alcuni dei loro municipi erano talvolta così alte da superare le rendite riscosse.³⁵¹

Questi dati invitano a riconsiderare certe premesse teoriche che quindi possono risultare per molti versi fuorvianti. Il fatto che una regina possedesse delle città o dei territori rurali non implicava necessariamente dei guadagni fruttuosi. Bisognerebbe quindi approfondire lo studio delle località implicate e delle tesorerie, laddove possibile, per poter comprendere la reale consistenza del patrimonio reginale. L'analisi di questi fenomeni ha fornito degli spunti essenziali per riflettere sulle strategie con cui le donne si ritagliavano uno spazio di opportunità per acquisire ricchezze, agevolate soprattutto dal ceto sociale di provenienza.³⁵² L'intreccio tra il mondo femminile e quello finanziario era sottile e complesso, ma alle volte si consolidava con le proprietà immobili possedute o gestite dalle donne della famiglia. Le regine si trovavano in una condizione diversa e privilegiata, per la maggiore possibilità di accedere agli studi e ai beni della famiglia. Le città di loro competenza si legavano fortemente al patrimonio e alla salute delle loro finanze e la loro stessa esistenza influiva nella relazione di potere con il re.³⁵³

4. L'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE E LA CREAZIONE DI AMMINISTRAZIONI REGINALI LOCALI

Al di là delle ingenti risorse economiche di cui erano beneficiate e della stabilizzazione dei nuclei assegnati a sostegno del loro mantenimento, ciò che

³⁵⁰ Alfonso il Magnanimo prese alcuni provvedimenti per verificare la correttezza della gestione degli ufficiali di Maria di Castiglia, rimuovere alcuni ufficiali corrotti e controllare la tesoreria della regina attraverso il maestro razionale, soprattutto nei momenti in cui la consorte era stata investita della luogotenenza: Earenfight, «Royal Finances», 232–34. Nel saggio non si conosce la donazione della Camera reginale di Sicilia, ma si fa riferimento alle terre proprie del patrimonio personale e familiare di Maria, come il marchesato di Villena, alcune città dell'Estremadura e le castigliane Aranda e Portillo.

³⁵¹ Così accadde a Maria di Castiglia, come dimostra il memoriale superstite del 1458, in cui si dettagliavano tutte le entrate della secezia di Siracusa dell'anno indizionale 1456-1457. Nel rendiconto si trovavano dati preziosi, che indicavano la somma con cui alcuni cittadini si erano aggiudicati le gabelle e i guadagni derivanti dalle stesse, da cui si ricavano le onze che la corte della regina avrebbe dovuto ricevere. Nell'anno indizionale esaminato si denota che l'unica imposta che sembrava essere redditizia era quella del biscotto, mentre per tutte le altre (dogana, tari, vino, macello, farina e tintoreria) si registravano delle perdite, che potevano tuttavia essere influenzate dalla diffusione della peste di quel periodo e dalle misure prese da re Alfonso, che proibì l'esportazione di frumento a Barcellona: María Luisa Ribes Valiente, «La renta de la reina María en la ciudad de Siracusa (1456-1457)», in *XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Att. Conv. Sassari, Alghero, 19-24 maggio 1990)*, vol. 3 (Sassari: Carlo Delfino, 1996), 674.

³⁵² Theresa M. Earenfight, «Introduction», in *Women and Wealth in Late Medieval Europe*, a c. di Theresa M. Earenfight (New York: Palgrave Macmillan US, 2010), 9.

³⁵³ Earenfight, «Royal Finances».

realmente generò un impatto significativo nelle strutture locali e nei rapporti con il regno fu la cessione della giurisdizione.³⁵⁴

Le dinamiche finora descritte furono rese più complesse dal fatto che attraverso i privilegi di donazione del XIV e XV secolo i re donavano alle loro consorti qualcosa di molto più significativo di una mera rendita finanziaria. Come rilevarono le ricerche di S. A. Rodrigues e Santos Silva, i documenti cominciarono a includere automaticamente delle prerogative giurisdizionali che entrarono a far parte del formulario standard.³⁵⁵ Si menzionava di fatti il *mero et mixto imperio*, ma è necessario immergersi a fondo nella documentazione relativa alla corte della regina e dei municipi coinvolti per comprendere le funzioni che realmente vi esercitava. Sono esse infatti delle espressioni standardizzate che solitamente nascondevano diverse sfaccettature, che possono essere chiarite solo con uno sguardo più attento rivolto alle azioni di governo della sovrana nei territori della sua signoria.

In Portogallo, almeno fino al XIV secolo, le beneficiarie esercitavano realmente solo la giurisdizione intermedia, mentre le sentenze di appello rimanevano una prerogativa sovrana.³⁵⁶ Alla fine del Trecento, l'esperienza amministrativa di Eleonora Telles (1372-1383) segnò un punto di svolta determinante per le gestioni successive, grazie alla creazione di precedenti di governo molto solidi. Con la *carta de arras* del re Ferdinando fu dotata di numerosi territori, nei quali le fu concesso il diritto straordinario di esercitare la giustizia alta (penale) e la bassa (civile) con durata vitalizia, i diritti di riscossione fiscale e altre funzioni di natura

³⁵⁴ La regina riconosciuta dalla tradizione come la prima consorte di Portogallo a ricevere questo potere sui suoi domini era Beatrice de Guillén (1253-1303): S. A. Rodrigues, «For the Honor of Her Lineage», 3; S. A. Rodrigues e Santos Silva, «Private Properties», 211. Allo stesso modo Isabella d'Aragona ottenne dal re Dinis numerose rendite, composte da castelli, città e tenute terriere, di cui si conoscono: Vila Viçosa, Monforte, Sintra, Ourém, Feira, Gaia, Larnoso, Nóbrega, Chaves, Portel, Montalegre, Abrantes, Óbidos, Porto de Mós, Leiria, Arruda, Torres Novas, Atouguia, Reguengos de Gondomar, Rebordãos, Codões, Quinta da Fanga da Fé e Lezíria da Atalaia. Sull'influenza di questa regina nella guerra civile che coinvolse Dinis e il figlio Alfonso e il suo ruolo di mediatrice si veda Giulia Rossi Vairo, «Il protagonismo d'Isabel d'Aragona, regina del Portogallo, nella guerra civile alla luce delle fonti portoghesi, aragonesi e dei "Regesta Vaticana" (1321-1322)», in *Reginae Iberiae: El poder regio femenino en los reinos medievales peninsulares*, a c. di Miguel García-Fernández (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2015), 131-50. Nel regno di Sicilia il primo esempio di Camera reginale associato ai poteri giurisdizionali fu quello di Eleonora d'Angiò, mentre non si attestava la presenza di titoli feudali riconosciuti o di possedimenti effettivi delle sovrane precedenti (cap. 2, par. 1.1). Sembra che anche in Castiglia a partire dal XIV secolo le regine consorti abbiano effettivamente goduto del diritto giurisdizionale sulle terre possedute per eredità, acquisti, permutate e concessioni del marito. Caterina di Lancaster controllava ed esercitava la giurisdizione su diverse città. Rispetto al nucleo originario di Soria, Almazán, Atienza, Deza e Molina, re Enrico III decise di privarla di Almazán per cederla a uno dei suoi uomini e la compensò con il possedimento di Ágreda. Infine, si aggiunsero le città di Huete e Carrión, quest'ultima grazie a un accordo raggiunto con Eleonora Manuel, che gliela vendette per 15.000 fiorini d'oro: Echevarría Arsuaga, *Catalina de Lancaster*, 43-44, 74-75. In Aragona si notava la stessa tendenza: Coll Julià, *Doña Juana Enríquez*; Silleras-Fernández, «Money isn't Everything»; Earenfight, «Royal Finances»; Roebert, «Que nos tenemus»; Fuente Pérez, «Tres Violantes».

³⁵⁵ S. A. Rodrigues, «For the Honor of Her Lineage», 4.

³⁵⁶ S. A. Rodrigues, «Rainhas medievais», 150; Santos Silva, «Os primórdios», 32.

amministrativa.³⁵⁷ Poche sovrane avevano avuto questo privilegio e comunque sempre per brevi periodi, dato che la giurisdizione criminale era rimasta fino a quel momento una regalia inseparabile dalla persona del re, tanto da determinare la revoca di tale diritto ai più grandi signori del regno. Tuttavia, Ferdinando decise di non invalidare la concessione di questo potere alla consorte, asserendo che la regina, in quanto tale, faceva parte del governo del regno, di cui lui era il solo e unico depositario per opera di Dio.³⁵⁸ La sua posizione di regina la distingueva nettamente dagli altri sudditi ed era sufficiente a darle quel diritto. Anche Filippa di Lancaster ricevette la medesima concessione: possedette la giurisdizione completa sulle sue terre, controllò i magistrati locali e quelli da lei designati, pretese che tutti i processi, compresi quelli d'appello, fossero arbitrati da lei o dagli ufficiali in sua vece. Re Giovanni dovette richiamare all'ordine i suoi funzionari più volte per impedire che esercitassero giurisdizione indebita nelle città in possesso della regina, limitando dunque i loro compiti a interventi sporadici di natura militare o fiscale.³⁵⁹ Pochi anni dopo la morte della sovrana, si dovette porre un freno ai poteri esercitati dalle signore. Nei processi in cui si trovavano coinvolti abitanti influenti di queste località o nei casi di lesa maestà, aggressione, furto e omicidio, i funzionari del re potevano arrestare i presunti colpevoli, con l'obbligo però di consegnarli agli ufficiali reginali.³⁶⁰

I contributi di Ana Echevarría Arsuaga hanno recentemente confermato l'esistenza di un ruolo significativo della regina Maria di Portogallo (1313-1357) sulle signorie concesse in quanto consorte di Castiglia. L'esercizio della giurisdizione e le molteplici attività di mediazione col sovrano si potevano riscontrare in differenti ordinanze, processi e privilegi, a cui si sommava anche una supervisione generale sugli affari dell'intero regno quando il re si trovava all'estero per le campagne militari.³⁶¹

³⁵⁷ Della sua signoria reginale facevano parte Vila Viçosa, Sintra, Óbidos, Atouguia, Almada, Alenquer, Abrantes, Sacvém, Torres Vedras, Aveiro e Pinhel: Baleiras, «The Political Role», 98–99. La donazione avvenne qualche mese prima del matrimonio ufficiale, visto che, per delle accuse di adulterio, aveva perso la dote della famiglia di origine. Secondo le cronache, era infatti successo che re Ferdinando si era innamorato di lei quando la donna era andata a visitare la sorella Maria a corte. Dell'importante dinastia dei Telles de Menezes, Eleonora era una nobildonna sposata con un altro esponente di spicco del suo stesso rango sociale, motivo per il quale il re dovette usare tutta la sua influenza sul papato per far annullare il matrimonio e quindi poter convolare a nozze con lei ufficialmente: cfr. Isabel de Pina Baleiras, *Uma rainha inesperada: Leonor Teles* (Lisbona: Temas e Debates, 2013). Fu anche reggente dal 1383 al 1384 e si fece carico delle funzioni di sovrano, coniato monete, assumendo il comando militare e nominando gli ufficiali dei quadri amministrativi. Era una regina ambiziosa e creò una rete clientelare molto densa, grazie agli uffici regi e ai beni del patrimonio che riservava a familiari e protetti. Durante il suo governo, favori la piccola nobiltà a scapito degli antichi lignaggi, attirando così gli sfavori di gran parte del partito aristocratico, che diffuse quindi un'immagine di regina cattiva con delle descrizioni a tratti demoniache: Baleiras, «The Political Role», 100; S. A. Rodrigues, «La reine, la cour, la ville», 82.

³⁵⁸ Baleiras, «The Political Role», 100.

³⁵⁹ Santos Silva, «Felipa de Lancaster», 225.

³⁶⁰ Santos Silva, «Óbidos», 91.

³⁶¹ Echevarría Arsuaga, «Redes femeninas», 175–77.

Gli studi di Grazia Fallico già negli anni Settanta hanno confermato che anche nel regno di Sicilia, la sovrana beneficiaria delle concessioni *pro Camera* otteneva il diritto di amministrare e governare le terre assegnate, nominando magistrati e ufficiali particolari, che di fatto si mantennero inalterati fino alla fine della feudalità siciliana con la costituzione del 1812.³⁶² Fu Eleonora d'Angiò (1302-1337) a ricevere per prima questi diritti giurisdizionali, che trasformarono gradualmente l'amministrazione reginale, assumendo una complessità talmente elevata da essere paragonabile a quella del vicereame, su cui di fatti si basarono gli uffici e gli organi burocratici, oggi conosciuti in modo abbastanza dettagliato soprattutto grazie alle pubblicazioni di Giuseppe Michele Agnello e Caterina Orlando.³⁶³ Nei territori peninsulari della Corona d'Aragona si attestava un fenomeno simile e, oltre ai possedimenti derivanti dalle donazioni matrimoniali, in molti casi le regine erano anche eredi di consistenti patrimoni territoriali. Queste sovrane esercitavano il potere come signore feudali, ma ancora non si sa con certezza se le località assegnate dal sovrano si integrassero effettivamente nel possedimento feudale o se rispondessero a un'organizzazione separata.³⁶⁴ Silleras-Fernández ha però potuto

³⁶² Orlando, *Il Feudalesimo in Sicilia*, 62, n. 22; Starrabba, «Del dotario delle regine», 401; Privitera, *Storia di Siracusa*, 82. Dall'abolizione della Camera nel 1536 furono destituite moltissime magistrature dell'epoca reginale, come quella di governatore, giudice di magna curia, avvocato fiscale e provveditore dei castelli, mentre le altre rimasero identiche ma dipendenti dal viceré, che trasformò quindi il nucleo territoriale menzionato in una circoscrizione amministrativa. La compravendita delle cariche pubbliche era un affare così remunerativo che si decise di non snellire l'apparato burocratico e di mantenere inalterata gran parte dell'organizzazione. Per esempio, il protonotario della Camera reginale era una carica che si era modellata sulle competenze e i poteri del protonotario del regno di Sicilia e nel XVII secolo si occupava di riconoscere i documenti notarili, riferire sui memoriali, giuramenti e investiture, spedire le bolle papali e le lettere regie o viceregie e apporre il sigillo ai dispacci nelle città che avevano fatto parte della Camera reginale, ovvero Siracusa, Lentini, Mineo, Vizzini e San Filippo d'Argirò, mentre Francavilla era stata concessa in feudo nel 1537 e quindi non entrava nelle sue funzioni. Si trattava quindi di elementi residuali che si dovevano al passato medievale dell'istituzione e che furono in seguito eliminati con la Costituzione del 1812: Fallico, «L'ufficio di Protonotario», 402-3; Grazia Fallico, «L'archivio del Protonotario della Camera reginale, in Archivio Storico Siracusano», *Archivio Storico Siracusano*, n. 3 (1974): 67.

³⁶³ Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*; Orlando, *Una città per le regine*. Queste caratteristiche così peculiari hanno spinto alcuni studiosi a pensare che non si trattasse di una semplice signoria reginale, ma addirittura di uno "Stato dentro lo Stato": De Benedictis, *Della Camera delle regine*, 1; Enrico Mauceri, *Siracusa nel secolo XV* (Siracusa: Tipografia del Tamburo, 1896), 8; Fallico, «L'ufficio di Protonotario», 393. In generale, si è dibattuto sulla natura di quest'istituzione sin dal XIX secolo e recentemente Agnello, nelle riflessioni introduttive alla sua monografia del 2005, ha rispolverato le vecchie dispute dissociandosi dalle opinioni precedenti, che reputavano la Camera reginale un'istituzione ascrivibile al diritto feudale, e rifiutando la definizione di "Stato dentro lo Stato". Secondo i suoi studi, il fatto che non si fosse mai attestato un atto di giuramento o omaggio feudale da parte della regina al sovrano scartava automaticamente l'esistenza di rapporti vassallatici, così come a suo avviso non si sarebbe potuta descrivere la Camera come uno Stato indipendente, dato che non si distaccò mai dal regno: Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 16-24.

³⁶⁴ Maria di Luna è l'esempio per eccellenza di questa problematica. Discendente di una delle famiglie più prestigiose e influenti della nobiltà aragonesi, aveva ereditato la contea dei Luna, che era formata da moltissimi nuclei urbani e rurali del regno d'Aragona che riunivano approssimativamente 1.500 fuochi. Nel 1372 ricevette poi in *arras* delle località di Berbegal, Bolea, Pertusa, Loare e Vall d'Uxò, anche se alla fine del secolo donò Berbegal al figlio e perse Loarre e Pertusa, queste ultime in seguito reincorporate. Non si conoscono i dettagli governativi delle terre

osservare che, quando Maria di Luna cominciò a possedere più località, scelse alcuni ufficiali che dovevano farsi carico dell'amministrazione delle rendite signorili e ciascuno si occupava dei possedimenti di uno dei regni che componevano la Corona d'Aragona.³⁶⁵

Da quest'epoca in poi siamo certi che non si trattasse di meri appannaggi, dato che le beneficiarie agivano come delle vere e proprie signore territoriali, con poteri di comando, giustizia, castigo e tassazione.³⁶⁶ L'influenza della regina si manifestava soprattutto con la nomina degli ufficiali, la conferma dei privilegi delle città, le decisioni totalmente autonome in materia fiscale e l'arbitraggio dei processi civili e penali. Per svolgere tali mansioni si dovette creare una struttura burocratica che la aiutasse a controllare i propri possedimenti, impiegando diversi ufficiali incaricati della riscossione fiscale, del mantenimento dell'ordine pubblico e dell'amministrazione della giustizia.³⁶⁷ Potevano quindi scegliere i funzionari preposti, piazzando i propri uomini di fiducia nelle posizioni amministrative più importanti, attraverso le quali si realizzavano le operazioni di controllo degli affari locali.³⁶⁸ Designavano giudici, portieri, carcerieri e inquirenti, proprio come faceva il sovrano prima di cedere la maggior parte dei propri diritti e prerogative alla consorte. In certi casi, si istituì un ufficiale che rappresentava la regina e che dirigeva in sua vece l'apparato amministrativo nelle località della signoria,³⁶⁹ coadiuvato da alcune magistrature che si occupavano della materia finanziaria, giuridica e cancelleresca, con un'interessante strutturazione della gerarchia interna.

di *arras*, ma si conoscono un po' di più i poteri esercitati sulla contea dei Luna: poteva revocare, modificare o paralizzare qualsiasi decisione presa dalle magistrature locali, riceveva i reclami e le suppliche, nominava e destituiva ufficiali, risolveva eventuali conflitti esterni, riscuoteva le tasse, concedeva le cittadinanze, gestiva le risorse locali e proteggeva le fortezze militari. A eccezione della manifesta volontà del re, gli ordini della signora erano indiscutibili. Nonostante l'ampiezza delle sue competenze, le risorse umane a sua disposizione non erano sufficienti a ricoprirle in modo efficace. L'apparato amministrativo era esiguo, spesso doveva essere rinforzato dagli magistrati regi, dai membri dei consigli municipali e dalle *aljamas*. In certe occasioni si usavano gli stessi cittadini, che venivano scelti per il compimento di missioni specifiche e temporanee: José Luis Argudo Pérez et al., *El señorío jurisdiccional de María de Luna. Un registro de Cartas de 1409* (Saragozza: Institución Fernando el Católico, 1988), 19, 26–27.

³⁶⁵ Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 142; Silleras-Fernandez, *María de Luna*, 152.

³⁶⁶ Santos Silva, «Óbidos», 145.

³⁶⁷ Questa struttura amministrativa, ancora primitiva, si attesta per la prima volta con Beatrice di Castiglia, che possedeva Viana, Alentejo, Évora, Vila Viçosa, Vila Real, Gaia, Vila Nova, Torres Novas, Óbidos, Atouguia, Ourém, Porto de Mós, Cheleiros, Santarém e Lezíria da Atalaia, in virtù delle assegnazioni del marito Alfonso IV e in seguito del figlio Pietro I. Nel 1334 il nucleo territoriale variò leggermente con la cessione di Gaia e Vila Nova a cambio di Sintra: S. A. Rodrigues, «La reine, la cour, la ville», 79; S. A. Rodrigues e Santos Silva, «Private Properties», 187–88. Tuttavia, non si hanno molte informazioni su Costanza Manuel (1340-1349), che, come moglie di Pietro I, ricevette solo Viseu, Alenquer, Montemor-o-Novo: S. A. Rodrigues e Santos Silva, 212.

³⁶⁸ Ana Maria S. A. Rodrigues, *Torres Vedras: a vila e o termo nos finais da Idade Média*, Textos universitários de ciências sociais e humanas (Lisbona: Fundação Calouste Gulbenkian: Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1995), 469–85.

³⁶⁹ A Siracusa per esempio si ospitava un governatore, chiamato a volte anche presidente o rettore, che dirigeva dei tribunali propri, una corte e dei magistrati speciali: De Benedictis, *Della Camera delle regine*, 81.

Analizzando la prassi governativa di alcune regine, si possono rintracciare tutti gli elementi di una complessa macchina amministrativa, di cui ancora oggi si comprende l'organizzazione generale solo a grandi linee.

L'ambito dove senza dubbio era più presente l'autorità della sovrana era quello fiscale, dato che sulle rendite riscosse si basava in gran misura il funzionamento della sua corte.³⁷⁰ Erano molto attive anche nella scelta dei notai pubblici, dei direttori degli istituti religiosi e dei loro agenti giuridici e fiscali, con i quali si assicuravano di avere l'influenza necessaria per controllare le località sottoposte. Le cariche venivano affidate ai fedelissimi sia nella loro corte che nelle terre di competenza reginale. Alcune famiglie furono coinvolte maggiormente negli uffici pubblici e i loro possedimenti, interessi e vincoli legavano saldamente questi gruppi dinastici al territorio e al governo delle regine.³⁷¹ Non si trattava solo di scrivanie ordinarie, visto che esistevano anche una serie di uffici straordinari che si occupavano di controllare l'operato dell'intero apparato amministrativo, come i giudici di tavola, i visitatori, i riformatori e i commissari, identificati e analizzati in dettaglio da Vicent Giménez Chornet nel suo contributo sull'amministrazione della Camera siciliana di Maria di Castiglia.³⁷² Questo scambio di favori in cui venivano coinvolti i municipi in questione, permetteva alle regine di ampliare le proprie reti clientelari, ma allo stesso tempo inficiava direttamente l'autonomia dei regimenti locali, che si trovarono soffocati dalle pressioni del potere monarchico e signorile.³⁷³

Le città si sforzavano di trovare un equilibrio che permettesse loro una gestione anche minimamente indipendente, ma il loro impegno era insufficiente davanti alla presenza di certe dinamiche interne ed esterne al governo locale. Persino i consigli erano composti da uomini scelti dalla signora e, anche quando la popolazione eleggeva liberamente i suoi magistrati rappresentanti, era difficile che riuscissero a imporsi politicamente. A questa situazione, si aggiungevano i frequenti abusi dei funzionari della regina, che si intromettevano continuamente in tutti gli ambiti di governo, compresi quelli che non facevano parte della loro giurisdizione. Le città, sofferenti per i motivi descritti, si lamentarono molte volte col sovrano e chiesero a più riprese di non essere separate dalla Corona.³⁷⁴ Le fonti sopravvissute narrano di un rapporto spesso controverso tra le regine-signore e i territori del loro patrimonio:

³⁷⁰ Santos Silva, «El señorío urbano», 285.

³⁷¹ Così fu per i Mohac, gli Aricio, i Bellomo e i Campolo a Siracusa nel XIV secolo: Orlando, *Una città per le regine*, 151–210.

³⁷² Vicent Giménez Chornet, «Gobierno y control de los oficiales de la Cámara de Sicilia (1424-1458)», in *XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Att. Conv. Sassari, Alghero, 19-24 maggio 1990)*, vol. 3 (XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Att. Conv. Sassari, Alghero, 19-24 maggio 1990), Sassari: Carlo Delfino, 1996), 473–76.

³⁷³ La Rocca, «Le vicende di un comune», 169; De Benedictis, *Della Camera delle regine*, 81; S. A. Rodrigues, «La reine, la cour, la ville», 89.

³⁷⁴ Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 18.

le loro azioni dirette erano spesso criticate, specialmente quando intendevano imporre magistrati stranieri.³⁷⁵

Per quanto riguarda invece i castellani, in teoria le regine avevano il diritto di nominare delle persone di loro scelta, ma, essendo questi ultimi i capi dei contingenti militari locali, in alcune aree sembravano essere generalmente designati dal re e a lui dovevano anche prestare giuramento.³⁷⁶ In certi regni, tuttavia, le sovrane esercitarono pienamente questa prerogativa, nominando i capitani di castello, i vicecastellani, i sergenti e gli ufficiali subalterni, a cui si affiancavano una serie di funzionari portuali, quando le fortezze si trovavano a ridosso delle coste marittime.³⁷⁷

Nonostante la grande portata dei diritti ricevuti, le regine non sempre disponevano di mezzi sufficienti per controllare in modo efficace tutti i territori assegnati. La loro profonda adesione alle politiche del re spingeva le consorti a favorire quasi sempre aristocratici o altri individui fedeli al monarca, invece di designare persone del loro ambiente più prossimo.³⁷⁸ I loro diritti non rappresentavano di per sé una minaccia per le prerogative del sovrano o una fonte di opposizione.³⁷⁹ Risultavano in generale molto più conflittivi i rapporti con i gruppi di potere baronale o municipale, anche se, in presenza di una mancanza temporanea di coesione della coppia reale, le autonomie della regina determinavano delle maggiori difficoltà di governo.³⁸⁰ Ciononostante, le regine erano delle partner con un'autorità ampiamente accettata, soprattutto quando erano capaci di esercitare un'influenza particolare sul monarca.³⁸¹

³⁷⁵ Un esempio evidente fu quello dell'infanta Isabella, figlia di Filippa di Lancaster, che come signora di Óbidos fu contestata a più riprese per la sua fermezza. Aveva fatto trascrivere alcune lettere della madre che definivano i limiti giurisdizionali degli ufficiali regi nelle sue terre, impedendo quindi ai funzionari del regno di agire contro le disposizioni già emesse. Proibì al consiglio di accettare le ordinanze e le sentenze delle magistrature regie che non fossero state da lei confermate: Santos Silva, «Óbidos», 96.

³⁷⁶ Così avvenne nelle signorie reginali portoghesi, anche se in questi casi la popolazione e l'insediamento dei castelli rimanevano ugualmente sotto la giurisdizione della sovrana: S. A. Rodrigues, «Rainhas medievais», 148–49; S. A. Rodrigues, «La reine, la cour, la ville», 87. Comunque alcune regine si avvalsero occasionalmente di questo diritto, come Beatrice de Guillén, che di fatti nominò personalmente il governatore del castello di Torres Vedras: S. A. Rodrigues e Santos Silva, «Private Properties», 218–19.

³⁷⁷ Francesco Barna, «Il caricatore di Brucoli nel sistema dei porti della Camera reginale nel XV secolo», *Incontri Mediterranei*, n. 5 (2004): 237–69.

³⁷⁸ Costa Gomes, *The making of a court society*, 59–60.

³⁷⁹ Nel caso siciliano, l'unica vera fonte di conflitto era la consistenza economica della Camera, che era diventata così rilevante che, nella prima metà del XVI secolo, si decise di procedere alla sua abolizione, affinché il re potesse tornare a godere di tali risorse finanziarie e si potesse procedere nel contempo all'abolizione delle esenzioni fiscali di cui si erano impadronite le terre della signoria: cfr. Conclusioni, par. 5.

³⁸⁰ Nuno Pizarro Dias, «Dinis e Isabel, uma difícil relação conjugal e política», *Revista Portuguesa de História* 31, n. 2 (1996): 161–63.

³⁸¹ Eleonora di Lancaster ricoprì a esempio una posizione straordinaria. Il suo rapporto col sovrano era così stretto e peculiare da permetterle di mantenere intatti i suoi possedimenti nonostante le altre regine che vissero nella stessa epoca. Avrebbe dovuto condividere le rendite con Isabella di Castiglia (1497-1498), figlia dei re Cattolici, data in sposa ad Alfonso di Portogallo e in seguito al fratello

In definitiva, sono stati fatti grandi progressi negli ultimi decenni in un ambito che racchiude fenomeni di per sé molto diversi, in forma di signorie, appannaggi, garanzie di vedovanza e mantenimenti vitalizi.³⁸² Tutte però accomunate da un medesimo filo conduttore: le regine e il loro ruolo all'interno della monarchia. Tornando quindi alla domanda che abbiamo posto all'inizio di questo paragrafo, sarebbe opportuno valutare la natura dell'autorità esercitata da un punto di vista qualitativo. Le donazioni *propter nuptias* avevano concesso infatti grandi giurisdizioni su terre discretamente vaste e non potevano essere ridotte quindi a degli appannaggi esclusivamente preposti al mantenimento della sovrana, o almeno non tutti. In certi casi sono state riscontrate sullo sfondo strategie politiche molto più complesse, che spiegavano solo parzialmente il perché dell'esistenza di questa tradizione, che deve ancora essere profondamente compreso.

Esaminando le azioni della regina e del suo apparato amministrativo nelle località da lei possedute *pro Camera*, bisogna chiedersi se il potere di cui si avvaleva era lo stesso che possedeva qualsiasi grande signore territoriale del regno o se godeva di particolari funzioni legate all'ufficio di regina. Per risolvere la questione, sarebbe opportuno realizzare delle comparazioni sistematiche con le amministrazioni

Manuele I, e con Maria di Castiglia (1500-1517), sorella minore di Isabella e seconda moglie di Manuele. La scomparsa improvvisa delle prime due mogli di questo sovrano impedì loro di godere dei benefici predisposti. Eleonora d'Austria (1518-1528) fu di fatto l'unica delle tre mogli di Manuele a vivere abbastanza a lungo da ricevere effettivamente le città di Silves, Alvor, Faro, Óbidos, Alenquer, Sintra, Aldeia Galega e Aldeia Gavinha: S. A. Rodrigues, «Rainhas medievais», 144; S. A. Rodrigues, «For the Honor of Her Lineage», 9–11; S. A. Rodrigues e Santos Silva, «Private Properties», 213.

³⁸² In quest'ottica ci sembra utile menzionare i recenti ripensamenti storiografici sull'istituzione dell'*infantado* o *infantazgo*, per il quale si costituiva un insieme di proprietà e monasteri, delle cui rendite avrebbero potuto beneficiare le infante fino a quando non fossero convolate a nozze. Almeno così recitava la tradizione. Gli studi più recenti sulla tematica seppur pochi, rivelano che in realtà erano proprio le infante sposate a controllare l'*infantazgo*, come nel caso di Urraca di León, che non solo gestì la sua eredità nel periodo di vedovanza, ma lo fece durante tutto il corso della sua vita, dopo essersi risposata e poi separata. Condivideva l'eredità con le sorellastre minori, ma probabilmente fu lei la principale amministratrice della signoria. Questa tematica, che meriterebbe ulteriori approfondimenti, risulta essere particolarmente interessante, dato che si trattava in sostanza di un'istituzione prettamente femminile, gestita dalle infante, che si dimostravano delle potenti signore territoriali in grado di trasmettere i loro possedimenti ad altre donne della famiglia reale, con previo consenso del re. Sul tema si vedano: Patrick Henriët, «Deo votas. L'Infantado et la fonction des infantes dans la Castille et le León des Xe-XIIe siècles», in *Au cloître et dans le monde: femmes, hommes et sociétés, (IXe - XVe siècle); mélanges en l'honneur de Paulette L'Hermite-Leclercq*, a c. di Patrick Henriët, Paulette L'Hermite-Leclercq, e Anne-Marie Legras, *Cultures et civilisations médiévales* 23 (Parigi: Presses de l'Univ. de Paris-Sorbonne, 2000), 189–203; Patrick Henriët, «Infantes, Infantaticum. Remarques introductives», *e-Spania*, n. 5 (2008); Cañas Gálvez, «Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla. Organización, dinámica institucional y prosopografía (1447-1496)»; Carlos Manuel Reglero de la Fuente, «Omnia totius regni sui monasteria: la Historia Legionense, llamada Silense y los monasterios de las infantas», *e-Spania*, n. 14 (2012); Carlos Manuel Reglero de la Fuente, «Los testamentos de las infantas Elvira y Sancha: monasterios y espacios de poder», *Mundos medievales: espacios, sociedades y poder*, in *Mundos medievales. homenaje al Profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre Tomo II, Tomo II*, a c. di Beatriz Arizaga Bolumburu, 2014, 835–47; Bianchini, «Daughters, wives, widows, lords»; Therese Martin, «Fuentes de potestad para reinas e infantas: el infantazgo en los siglos centrales de la Edad Media», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 97–136.

signorili coeve del regno di appartenenza e così verificare il modo in cui si sono concretizzati e propagati i poteri della regina nelle città del suo patrimonio.

In questo senso, possono essere rivelatori i casi di sovrane che erano signore feudali di contee o baronie ereditate dalla famiglia di origine e che allo stesso tempo, come consorti del monarca, possedevano un nucleo territoriale di Camera.³⁸³ Approfondire in entrambi i possedimenti le azioni di governo, gli ambiti di competenza, i rapporti con i regimenti locali, gli eventuali scontri con le magistrature regie e gli strumenti adoperati per mantenere il controllo su di essi, risolverebbe gran parte delle problematiche esposte, sempre e quando le fonti a disposizione lo rendessero possibile.

Resta quindi ancora molto da comprendere su queste istituzioni, sulla loro natura intrinseca e sull'impatto che hanno avuto nel corso del basso medioevo nei diversi regni europei che si sono visti coinvolti. Non tutte le aree storico-politiche sono state investigate in modo esaustivo, né si conoscono con certezza tutte le dotazioni di questa tipologia. Con questa trattazione, speriamo di aggiungere un piccolo tassello a questo mosaico ancora incompleto e che le ricerche dei prossimi anni possano gettare una luce nuova sui diversi aspetti che caratterizzano il fenomeno.

Ciononostante, con le informazioni finora conosciute si può certamente affermare che tali risorse, così come i ruoli svolti da queste donne nella sfera politica internazionale, dimostravano ancora una volta che le regine possedevano una porzione di potere legata alle loro funzioni e una partecipazione politica di valore. Le *cartas de arras* stabilivano la trasmissione della proprietà, ma soprattutto il vincolo coniugale, rendendo così evidente il carattere cooperativo della monarchia medievale. Sono esse quindi una chiara manifestazione di potere congiunto, che risultava essere la formula più comune di esercizio dell'autorità sovrana.

³⁸³ Isabella di Castiglia, per esempio, prima di diventare regina era stata designata signora di Vizcaya. Su questa amministrazione non si conosce molto, così come succede per le altre terre di cui, come infanta, era stata provvista dal padre e dai fratelli. Ana Isabel Carrasco Manchado ha riflettuto sulla tradizionale data in cui sarebbe avvenuto il giuramento di Isabella come signora della città, ribaltando le posizioni tradizionali e identificando i motivi che avrebbero spinto la stessa a disobbedire al re e fratellastro Enrico: Carrasco Manchado, «Isabel: princesa de Castilla». La stessa, oltre alle assegnazioni maritali oggetto di questa tesi, fu anche dotata della signoria su Medina del Campo, posseduta in giurisdizione dal 1468 alla sua scomparsa: María Isabel del Val Valdivieso, *Isabel la Católica y su tiempo* (Granada: Universidad, 2005), 82.

CAPITOLO 2

La conformazione territoriale della Camera d'Isabella di Castiglia: concessione e presa di possesso

Secondo consuetudine, le regine consorti di Aragona e Sicilia ricevevano una serie di città e porti su cui poter esigere tributi ed esercitare la giurisdizione. La consistenza di tali signorie territoriali dipendeva da molteplici fattori e ogni regina riceveva un privilegio differente e personale, solitamente in base agli accordi prematrimoniali. La maggior parte delle città che facevano parte della signoria territoriale amministrata da Isabella di Castiglia fu stabilita infatti durante i negoziati precedenti alle nozze, insieme ad altre clausole e condizioni che determinarono il modo in cui avrebbero governato i rispettivi regni.

La principessa castigliana avrebbe ricevuto in Sicilia quelle terre che erano appartenute alle sovrane anteriori, le stesse che dalla prima metà del XV secolo si erano trasformate in un nucleo geografico stabile. Allo stesso modo, si delinearono i possedimenti che avrebbe ottenuto nella Corona d'Aragona peninsulare, dato che il futuro marito avrebbe ereditato l'intero regno e che la regina madre Giovanna Enríquez (1458-1468) era scomparsa tempo prima.

Le decisioni prese in quella sede non erano che una prima tappa di una serie di documenti e diplomi atti a validare il dominio su quei territori e l'inizio della giurisdizione reginale. Ai privilegi di concessione, seguivano poi le cerimonie di prese di possesso, in cui le città riconoscevano ufficialmente l'autorità della regina, che a sua volta era chiamata a giurare di rispettare le consuetudini locali.

L'insieme dei possedimenti che furono assegnati a Isabella fu il risultato di un lento processo, che seguì tappe ed esiti differenti in Sicilia e in Catalogna. Nell'isola il nucleo territoriale che sosteneva la Camera reginale si costituì gradualmente nel XIV secolo, fino a stabilizzarsi a partire dal secolo successivo. Se in un primo momento la configurazione geografica era variabile e le regine consorti ricevevano di volta in volta città e *terrae* differenti con dei privilegi *ad personam*, in seguito invece si cominciò a delineare un territorio ben definito, che rimase relativamente fisso durante i governi di Maria di Castiglia (1416-1458), Giovanna Enríquez, Isabella di Castiglia e Germana di Foix (1505-1516). Nel Principato di Catalogna il fenomeno fu molto diverso e, sebbene le regine consorti fossero sempre destinatarie di concessioni consistenti, le signorie reginali non si configurarono come un organismo compatto e stabile, per cui Isabella ottenne gli stessi municipi di cui era stata beneficiata Giovanna per l'esistenza di una clausola nei suoi accordi nuziali e non per una tradizione consolidata.

Le lunghe indagini d'archivio hanno permesso di rintracciare i diplomi con cui furono concessi i territori della contro-dote situabili in Sicilia e Catalogna,

rivelando con grande sorpresa l'esistenza di un aumento territoriale, avvenuto intorno alla fine del Quattrocento, che aggiunse alla Camera della sovrana, già di per sé piuttosto consistente, i diritti sul porto di Augusta.

Le reazioni degli abitanti dei municipi e delle loro istituzioni di rappresentanza furono molto diverse e dipesero soprattutto dal grado di autonomia e dagli interessi delle classi dirigenti locali. Tuttavia, le contingenze politiche della guerra civile, che imperversava in Catalogna dal 1462 e che, dopo la proclamazione di Isabella, dilaniarono anche il regno di Castiglia dal 1474 al 1479, furono dei fattori determinanti nelle scelte della sovrana e nei suoi rapporti con Giovanni II d'Aragona.

In questo capitolo tenteremo di approfondire queste tematiche e definiremo i possedimenti che Isabella di Castiglia amministrò in Sicilia e Catalogna, così come le circostanze in cui le furono assegnati. Oltre ai privilegi di donazione rinvenuti, opportunamente trascritti in una piccola appendice alla fine del capitolo, ci soffermeremo sulle prese di possesso e le iniziali reazioni delle località in questione, facendo luce sui conflitti interni ed esterni che coinvolsero le istituzioni locali, la regina e il re aragonese.

1. Le città e le *terrae* delle regine consorti di Sicilia

1. LE DONAZIONI DEL XIV SECOLO: DA ELEONORA D'ANGIÒ A BIANCA DI NAVARRA (1305-1420)

Le concessioni matrimoniali delle sovrane, almeno fino alla fine del XIII secolo, erano degli appannaggi su cui la regina aveva dei diritti economici e un'autorità riconosciuta. Dagli inizi del secolo successivo, le dotazioni divennero molto più sistematiche e adeguate alla loro dignità e le sovrane acquisirono sui possedimenti ceduti la facoltà di esercitarvi piena giurisdizione.

La stessa tendenza è stata rilevata in altri contesti dell'Europa mediterranea del Trecento, in cui le regine consorti godevano non solo degli emolumenti e delle rendite delle città assegnate, ma agivano come dei signori territoriali, con poteri di comando, giustizia, castigo e tassazione.¹ Sebbene in certi contesti i diritti giurisdizionali si delimitavano esclusivamente nell'ambito della giustizia intermedia,² è certo che dal XIV secolo le sovrane hanno esercitato queste

¹ Manuela Santos Silva, «Óbidos - terra que foi da rainha D. Filipa. O senhorio de Óbidos de 1415 a 1428», in *A região de Óbidos na Época Medieval. Estudos* (Caldas da Rainha: Património Histórico-Grupo de Estudos, 1994), 145.

² Nel regno di Portogallo era il livello di giustizia relamente impartito dall'autorità reginale, a eccezione dei governi di Eleonora Telles (1372-1383) e Filippa di Lancaster (1387-1415), a cui fu ceduta la piena giurisdizione, ovvero il *mero et mixto imperio*: Ana Maria S. A. Rodrigues, «Rainhas medievais de Portugal: Funções, patrimónios, poderes», *Clio* 16, n. 17 (2007): 150; Manuela Santos Silva, «Os primórdios da casa das rainhas de Portugal», in *Raízes medievais do Brasil Moderno (Lisbona, Coimbra, 2-5 novembre 2007)* (Lisbona: Academia Portuguesa de História; Centro de

prerogative sui territori posseduti a diverso titolo, come eredità, acquisto, permuta e assegnazione matrimoniale.³

La composizione del nucleo territoriale assegnato alle consorti dei re di Sicilia seguì uno sviluppo simile e al 1305 risale il primo diploma con cui re Federico III concedeva a Eleonora d'Angiò (1302-1337) questo diritto sul territorio di Avola, che le fu donato in occasione della nascita del figlio Pietro, in aggiunta all'isola di Pantelleria.⁴ In questo privilegio, pubblicato da Rosario Gregorio, il sovrano ordinava agli avolesi di obbedire alla sovrana, che era stata designata loro signora per la contro-dote da lei ricevuta. In seguito Federico le ampliò la dotazione, assegnandole in testamento Siracusa, Lentini, Mineo e il castello di Aci. Il nucleo sarebbe stato poi ulteriormente aumentato dagli acquisti della regina, che comprò Vizzini, Francavilla, Castiglione di Sicilia, Paternò e Santo Stefano di Briga.⁵

L'assegnazione di cui fu beneficiaria non aveva il mero scopo di assicurare ai figli una dote territoriale su cui avrebbero potuto poggiare la loro eredità, dato che il sovrano aveva concesso a questi ultimi altre donazioni esclusive.⁶ Era invece chiaro che ad Avola Eleonora esercitasse la giurisdizione civile e criminale di una signoria, visto che la regina si era occupata personalmente delle nomine del castellano e del capitano della stessa cittadina.⁷ Probabilmente però non godette della stessa opportunità in tutte le città appartenenti alle sue dotazioni, di cui si conservano notizie solo frammentarie.⁸ A Siracusa per esempio si sa con una certa sicurezza

História da Universidade de Lisboa; Centro de História da Sociedade e da Cultura da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2008), 32.

³ Il fenomeno è attestato in questi termini sia in Aragona che in Castiglia: Nuria Coll Julià, *Doña Juana Enríquez: lugarteniente Real en Cataluña (1461 - 1468)*, 2 vol. (Madrid: CSIC, 1953); Ana Echevarría Arsuaga, *Catalina de Lancaster: reina regente de Castilla, 1372-1418* (Hondarribia: Nerea, 2002), 43-44, 74-75; Núria Silleras-Fernández, «Money isn't Everything: Concubinage, Class, and the Rise and Fall of Sibil·la de Fortià, Queen of Aragon (1377-87)», in *Women and Wealth in Late Medieval Europe*, a c. di Theresa Earenfight (New York: Palgrave Macmillan US, 2010), 67-88; Theresa M. Earenfight, «Royal Finances in the Reign of María of Castile, Queen-Lieutenant of the Crown of Aragon, 1432-53», in *Women and Wealth in Late Medieval Europe*, a c. di Theresa M. Earenfight (New York: Palgrave Macmillan US, 2010), 229-44; Sebastian Roebert, «...Que nos tenemus a dicto domino rege pro camera assignata. The development, administration and significance of the queenly estate of Elionor of Sicily (1349-1375)», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 231-68; María Jesús Fuente Pérez, «Tres Violantes: las mujeres de una familia en el poder a lo largo del siglo XIII», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 137-65.

⁴ Rosario Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere: eam uti accessionem ad historicam bibliothecam Carusii* (Panormi: ex Regio typographeo, 1791), vol. 2, pag. 538.

⁵ Caterina Orlando, *Una città per le regine: istituzioni e società a Siracusa tra XIII e XV secolo*, Medioevo mediterraneo 5 (Caltanissetta-Roma: Salvatore Sciascia Editore, 2012), 116-17.

⁶ Queste informazioni contraddicono le opinioni di Rosario Gregorio, che aveva interpretato erroneamente questa donazione alla stregua di quella ricevuta da Giovanna Plantageneta (1177-1189): Rosario Gregorio, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia: dai tempi normanni sino ai presenti* (Palermo: dalla Reale Stamperia, 1805), 408. Su quest'ultima si vedano la nota 320 del cap. 1.

⁷ Gregorio, *Bibliotheca scriptorum*, vol. 2, pagg. 538-39.

⁸ Filadelfo Mugnos aveva menzionato i nomi di almeno due governatori della Camera eletti da Eleonora, fatto che secondo lui avrebbe confermato l'esistenza dell'istituzione già all'inizio del XIV

che il monarca continuò a intervenire in materia di difesa e per altre tematiche importanti, come la composizione del consiglio civico.⁹ Quando le decisioni regie si sovrapponevano alle misure adottate da Eleonora, l'ultima parola spettava al sovrano, che si era riservato la conferma delle delibere reginali.¹⁰ Ciononostante, l'autorità della regina fu riconosciuta come legittima, come dimostrano i debiti giuramenti degli ufficiali eletti per l'ottava indizione.¹¹ Esistevano funzionari separati dal regno di Sicilia per permetterle di amministrare i propri possedimenti, ma in quest'epoca erano ancora saldamente legati alla corte di Palermo. Alcune funzioni di maggiore importanza erano rimaste nelle mani degli ufficiali regi, come nel caso dei maestri razionali del regno, che si occupavano anche dei conti del territorio reginale.¹²

Quando Elisabetta di Carinzia (1322-1342) divenne regina di Sicilia, Eleonora non fu privata della signoria e si decise di assegnarle un territorio diverso, che potesse essere amministrato in parallelo. Nessuna sovrana poteva essere privata della sua Camera se si trovava ancora in vita e non aveva contratto un nuovo matrimonio. In caso di coesistenza di più regine, si dovevano dividere i beni o costituire patrimoni differenti, per permettere a tutte una degna sussistenza.¹³ Per questo motivo, in seguito al matrimonio con Pietro II, Elisabetta ricevette una Camera formata dai beni confiscati a Francesco Ventimiglia, ovvero Geraci e *Yscla maioris*, mentre la regina madre continuò a gestire la propria signoria fino alla fine dei suoi giorni.¹⁴ Solo alla morte di quest'ultima, a Elisabetta fu assegnato il nucleo territoriale

secolo, ma tali prove documentarie non sono mai state rinvenute. Cesare Gaetani non sembrava conoscere questi privilegi e riportava solo le notizie a partire dal 1361, data in cui si istituzionalizzò la donazione riservata alle regine siciliane. Per questo motivo, a cui si somma la conclamata inaffidabilità probatoria di Mugnos, ci sembra opportuno accogliere le interpretazioni di De Benedictis e scartare la veridicità di questa ipotesi: Emmanuele De Benedictis, *Della Camera delle regine siciliane: memoria storica* (Siracusa: Tip. di A. Norcia, 1890), 3.

⁹ Giuseppe M. Agnello, *Ufficiali e gentiluomini al servizio della Corona: il governo di Siracusa dal Vespro all'abolizione della Camera reginale* (Siracusa: Barbara Micheli, 2005), 28. Le complesse congiunture politiche che caratterizzarono la città nella prima metà del XIV secolo esigevano infatti uno stretto controllo regio: Gregorio, *Considerazioni sopra la storia*, 429; De Benedictis, *Della Camera delle regine*, 7-8.

¹⁰ Orlando, *Una città per le regine*, 117.

¹¹ Gregorio, *Considerazioni sopra la storia*, 537.

¹² Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 27.

¹³ Si ricordano a tal proposito i casi di Filippa di Lancaster, che amministrò la metà dei suoi proventi, mentre la parte restante fu donata alla figlia Isabella, e il caso di Giovanna d'Aragona (1476-1494), che amministrò una Camera in Sicilia, mentre Isabella la Cattolica gestiva la propria nella parte orientale dell'isola: Santos Silva, «Óbidos», 107-8, 111-19; Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 25; Ana Maria S. A. Rodrigues, «La reine, la cour, la ville au Portugal médiéval», in *La cour et la ville dans l'Europe du Moyen Âge et des Temps Modernes*, a c. di Denis Menjot e Léonard Courbon, *Studies in European urban history* 35 (Turnhout: Brepols, 2015), 80; Manuela Santos Silva, «Princess Isabel of Portugal: First Lady in a Kingdom without a Queen (1415-1428)», in *Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras*, a c. di Elena Woodacre, *Queenship and Power* (New York: Palgrave Macmillan US, 2013), 196; Daniel Lacerda, *Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne, 1397-1471: une femme de pouvoir au cœur de l'Europe du moyen âge*, *Histoire* (Parigi: Lanore, 2008).

¹⁴ Orlando, *Una città per le regine*, 121.

appartenuto a Eleonora d'Angiò, mentre intanto venivano restituite al Ventimiglia le contee sequestrate, avendo ricevuto il perdono regio.¹⁵ Le funzioni esercitate da Elisabetta erano variegiate, soprattutto nel periodo in cui fu nominata reggente, nel momento in cui, scomparso il marito Pietro, dovette sopperire alla minore età del figlio.¹⁶

Nel 1361, quando era morta ormai da molti anni la regina madre, Costanza d'Aragona (1361-1363), in occasione delle nozze con il re Federico IV, ricevette Siracusa, Lentini, Mineo, Vizzini, Paternò, Castiglione, Francavilla e i casali di Linguaglossa, Santo Stefano di Briga e Pantelleria, con relativo *mero et mixto imperio*, i castelli, le gabelle, i diritti e le pertinenze corrispondenti.¹⁷ Le fonti conservate menzionavano per la prima volta l'espressione *pro Camera*, grazie alla quale si può supporre che in questi anni si stesse consolidando la dotazione come un'istituzione legittima e riconosciuta. Il procuratore da lei designato avrebbe dovuto prendere possesso effettivo e corporale dei beni, così come avrebbe dovuto ricevere un giuramento di obbedienza da parte dei cittadini e delle autorità locali di rappresentanza. Il patrimonio destinato a Costanza era molto consistente e il re Federico IV si assicurò del corretto mantenimento dello status della consorte, provvedendo anche a una provvigione annuale di 2.242 onze nel caso in cui le rendite ricavate non avessero raggiunto il valore di 7.000 onze. Sfortunatamente, le circostanze belliche rendevano le terre molto meno fruttuose e il sovrano decise pertanto di consegnarle altri possedimenti che avrebbero compensato la scarsità delle casse reginali. Le signorie erano infatti determinanti per il sostegno delle finanze e per riflettere l'alta dignità della sovrana, proiettata sull'intero regno con la magnificenza della sua corte.¹⁸ Di lì a poco il re le concesse San Filippo d'Argirò,¹⁹ Trapani, Erice e Asaro, con relativa giurisdizione, oltre alla facoltà di trasmettere la dote all'erede primogenito.²⁰

Durante il governo di Costanza, si rese necessaria la formazione di un apparato amministrativo proprio dell'istituzione, così come la creazione di tribunali separati.²¹ Questa nuova corte reginale si riuniva inizialmente a Catania e coinvolgeva un ampio numero di persone. Molti uffici divennero estremamente importanti, come quello di tesoriere, maestro secreto, maestro razionale, maestro

¹⁵ Orazio Cancila, «Da Sichro a Castrum bonum. Alle origini di un borgo feudale», *Mediterranea. Ricerche storiche*, n. 12 (2008): 60–62.

¹⁶ Laura Sciascia, «Bianca di Navarra, l'ultima regina. Storia al femminile della monarchia siciliana», *Principe de Viana* 60, n. 217 (1999): 304.

¹⁷ Gregorio, *Bibliotheca scriptorum*, vol. 2, pagg. 540–541; De Benedictis, *Della Camera delle regine*, IV, doc. D; Luigi La Rocca, «Le vicende di un comune della Sicilia nei rapporti con la Corona dal secolo XI al XIX», *Archivio Storico per la Sicilia orientale*, n. III–IV (1906): 414.

¹⁸ Karl-Heinz Spieß, «European Royal Marriages in the Late Middle Ages. Marriage Treaties, Questions of Income, Cultural Transfer», *Majestas*, n. 13 (2005): 19.

¹⁹ Il documento con cui si avvisavano gli ufficiali locali dell'assegnazione si trova trascritto in: Gregorio, *Bibliotheca scriptorum*, vol. 2, pag. 542; De Benedictis, *Della Camera delle regine*, V, doc. E.

²⁰ Orlando, *Una città per le regine*, 125.

²¹ La Rocca, «Le vicende di un comune», 419.

portulano, segretario e scrivano maggiore, soprattutto perché la regina intendeva monitorare le spese attraverso un rigido controllo delle cariche finanziarie. Anche se non rispondeva alle intenzioni politiche del sovrano, tutti questi provvedimenti diedero inizio alla costituzione di una piccola struttura burocratica modellata sull'esempio del regno di Sicilia.²²

Costanza fu una signora intraprendente e i suoi interventi si estesero in differenti settori, da quelli di natura economica, a quelli giuridici e istituzionali. Confermò i privilegi dell'*universitas* di Siracusa, insieme ai capitoli che le erano stati presentati, dettando una prassi che diventerà consuetudine nelle amministrazioni successive.²³

Accolse un'istanza trasmessa da Giacomo Pedilepore, Enrico Grasso, Andrea Gulfi, Bartolomeo Sardella, Ansaldo Campolo, Pietro Parisi e altri ambasciatori della città aretusea, per ridurre il consiglio civico, che dai trenta membri originari passò ad accoglierne solo dodici.²⁴ Le magistrature locali non subirono cambiamenti significativi, ma di certo si accentuarono le loro dipendenze dalla curia centrale della regina o dai procuratori che ne facevano le veci.²⁵ La signora e il suo apparato di funzionari controllavano anche le nomine del consiglio civico, confermando gli esponenti eletti e suggerendo candidati sostitutivi se si considerava opportuno.

La sua rinnovata rilevanza a livello amministrativo, soprattutto rispetto ai governi precedenti, fu segnata dall'efficienza del personale che operava nella sua corte e che era composto soprattutto da tecnici che si erano formati e maturati politicamente nella curia del padre Pietro IV d'Aragona. Mantenne quindi vividi rapporti con i fedelissimi di Pietro e si avvalse dei funzionari catalani per amministrare la propria Camera.²⁶ La sua capacità di esercitare diverse funzioni ed emanare un'autorità effettiva sulle terre della sua signoria era anche dovuta ai nuovi legami che aveva tessuto nella corte siciliana, combinati con i vincoli già forti stabiliti in precedenza con il personale amministrativo della terra natale. La presenza di entrambi gli elementi dava vita spesso a delle forti manifestazioni di potere reginale.²⁷

²² Grazia Fallico, «L'ufficio di Protonotaro della Camera Reginale dal 1536 all'abolizione della feudalità», *Archivio Storico per la Sicilia orientale* LXIX, n. 3 (1973): 392.

²³ Gregorio, *Bibliotheca scriptorum*, vol. 2, pagg. 540–541.

²⁴ De Benedictis, *Della Camera delle regine*, 12; Serafino Privitera, *Storia di Siracusa antica e moderna*, Rist. anast (Sala Bolognese: A. Forni, 1986), 84.

²⁵ Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 36.

²⁶ Orlando, *Una città per le regine*, 129.

²⁷ Núria Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage in late medieval queenship: Maria de Luna*, *The new Middle Ages* (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 88; Rachel C. Gibbons, «Isabeau de Bavière, reine de France ou "lieutenant-général" du royaume», in *Femmes de pouvoir, Femmes politiques durant les derniers siècles du Moyen Âge et au cours de la première Renaissance* (Bruxelles, 2012), 102; Nuria Silleras-Fernandez, *Maria de Luna: poder, piedad y patronazgo de una reina bajomedieval* (Saragozza: Institución Fernando el Católico, 2012), 103; María Narbona Cárceles, «Agnès de Clèves, princesse de Viane (1439–1448) et l'influence de la Bourgogne à la cour de Navarre», in *La cour de Bourgogne et L'Europe: Le rayonnement et les limites d'un modèle culturel: Actes du colloque internationale tenu à Paris les 9, 10 et 11 octobre 2007*, a c. di Werner Paravicini, Torsten Hiltmann, e Frank Viltart, *Beihefte der Francia* 73 (Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2013), 649–68.

La sua signoria fu ricordata con la realizzazione di una statua in suo onore, purtroppo non pervenuta ai nostri giorni perché distrutta nel 1530.²⁸ Si occupò direttamente delle sue pertinenze e a tal fine manteneva i delicati rapporti diplomatici con i Ventimiglia, i Chiaromonte e gli Alagona. Queste abilità di intermediazione si resero ancora più indispensabili dal momento in cui fu investita ufficialmente dell'incarico di reggente in assenza del marito e la sua posizione all'interno delle politiche del regno si rese ancora più preminente.²⁹

La seconda moglie di Federico IV, Antonia del Balzo (1372-1374), non ottenne una porzione di potere così importante e il suo ruolo all'interno della monarchia era molto più marginale, come dimostrava anche la consistenza inferiore della Camera di cui fu beneficiata in seguito alle nozze. Ottenne infatti le rendite e le gabelle di Siracusa, Vizzini, Lentini, Francavilla e Calascibetta, per un totale di sole 200 onze.³⁰ Il motivo di un rimpicciolimento del patrimonio così drastico si doveva anche alle circostanze politiche. Il territorio dove si localizzavano le città precedentemente appartenute alla Camera reginale viveva in una situazione di totale mancanza di controllo regio, un'assenza del potere monarchico che influiva nella politica e nell'economia della Sicilia orientale, che si trovava sotto il dominio dei baroni.³¹ Artale I Alagona governava i castelli siracusani, che non intendeva restituire al sovrano, e si impadronì anche di Mineo, Francavilla e Paternò, mentre intanto Manfredi Alagona controllava Vizzini e si accaparrava 60 onze annuali sui proventi dei porti di Siracusa e Vendicari.³² Alla figlia di primo letto di Federico IV, Maria di Sicilia (1392-1401), in quanto legittima erede al trono, non spettava il patrimonio destinato alle regine consorti, motivo per il quale non ricevette la Camera siciliana e non esercitò nessun potere su di essa. Ciononostante, per le nozze con Martino il Giovane ricevette in cambio un patrimonio monetario di 25.000 fiorini annuali e la contea di Empúries, che si estendeva nella piana dell'Empordà e confinava con le contee di Rosselló, Besalú e Girona.

Giacomo Alagona approfittò di questo vuoto di potere nella Sicilia orientale per imporre una signoria urbana su Siracusa. Non fu un'amministrazione legittima e per questo dovette usare l'*intitulatio* di Maria e il sigillo regio ogni volta che aveva bisogno di formalizzare e rendere valide le proprie decisioni.³³ La regina Maria, rifugiata nella corte del suocero Martino, detto l'Umano o il Vecchio, si rifiutò di concedergli il capitanato di Siracusa e il controllo ufficiale del castello Marquet, confermandogli esclusivamente la carica di cancelliere. Non valsero a nulla nemmeno i suoi tentativi di accordo con Martino, che aveva provato a persuadere prima del suo arrivo in Sicilia attraverso la mediazione di Giovanni Bellomo, che era partito per Barcellona qualche tempo prima proprio con questo proposito. La

²⁸ De Benedictis, *Della Camera delle regine*, 2; Privitera, *Storia di Siracusa*, 83.

²⁹ Orlando, *Una città per le regine*, 126–27.

³⁰ Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 39.

³¹ Orlando, *Una città per le regine*, 131.

³² Orlando, 132–33.

³³ Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 42.

sua signoria cessò quindi di esistere con lo sbarco dei Martini, così come le altre dell'isola.³⁴ La città di Siracusa si dimostrò fedele ai nuovi sovrani, chiese la dissoluzione delle gabelle imposte durante la signoria di Giacomo Alagona, la distruzione dei castelli del Monte, Cassibile e Belvedere,³⁵ ma soprattutto si sforzò di ottenere la conferma dei privilegi e l'abrogazione della Camera.³⁶ Le mosse della monarchia determinarono il tanto sperato appoggio delle oligarchie urbane, grazie alle politiche favorevoli all'autonomia dei regimenti locali e al rinnovamento delle istituzioni.³⁷

Tuttavia, la promessa di non far più parte della Camera non fu mantenuta, quando subentrò la seconda moglie di Martino il Giovane, Bianca di Navarra (1402-1412), che la ricevette nel 1403.³⁸ In quest'occasione il patrimonio assegnato comprendeva Siracusa, Lentini, Francavilla, Paternò, Mineo, Vizzini, Castiglione di Sicilia e Santo Stefano di Briga.³⁹ La conformazione territoriale del nucleo da lei amministrato fu in seguito alterato dalle assegnazioni che il sovrano fece ad alcuni membri dell'aristocrazia siciliana, nel tentativo di guadagnarsi il loro consenso. Castiglione di Sicilia fu donata a Bartolomeo Gioieni e fu quindi sostituita da San Filippo d'Argirò, in seguito riassegnata a Santa Pau, mentre perdeva anche il biviere e il pantano di Lentini e la gabella del vino di Vizzini.⁴⁰ Le sottrazioni furono compensate da 2.000 fiorini annuali, che esigeva dal caricatore di Brucoli e dal porto di Siracusa e che continuò a riscuotere anche durante il regno di Alfonso il Magnanimo.⁴¹ La consorte ricevette anche San Felipe, Teruel, Tarazona, Jaca e Cervera, che, sebbene fossero state accordate durante i negoziati prematrimoniali, furono consegnate solo nel 1406.⁴²

³⁴ Maria Rita Lo Forte Scirpo, *C'era una volta una regina: due donne per un regno: Maria d'Aragona e Bianca di Navarra*, Nuovo Medioevo 67 (Napoli: Liguori, 2003), 84. L'arrivo dei Martini e l'imposizione della loro linea politica fortemente monarchica e centralista fece numerose vittime nelle fila dell'aristocrazia signorile. Basti ricordare la celebre decapitazione di Andrea Chiaromonte, caso esemplare della fine del baronaggio incontrollato dell'epoca di Maria di Sicilia: Patrizia Sardina, *Palermo e i Chiaromonte: splendore e tramonto di una signoria: potere nobiliare, ceti dirigenti e società tra 14. e 15. secolo* (Caltanissetta: S. Sciascia, 2003).

³⁵ In realtà per i vantaggi che offrivano tali strutture difensive si decise di abbattere solo il Belvedere, mentre il castello di Cassibile e il feudo corrispondente furono assegnati al fedele Giovanni Aricio: Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, p. 44.

³⁶ Raffaele Starrabba, «Del dotario delle regine di Sicilia detto altrimenti camera reginale», *Archivio Storico Siciliano*, I, n. II (1874): 403; De Benedictis, *Della Camera delle regine*, 18.

³⁷ Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 46.

³⁸ Privitera, *Storia di Siracusa*, 96.

³⁹ Gregorio, *Bibliotheca scriptorum*, vol. 2, pagg. 546–547; La Rocca, «Le vicende di un comune», 421.

⁴⁰ Orlando, *Una città per le regine*, 138.

⁴¹ Nel 1416 Alfonso le confermò il privilegio: Ferdinando Lioni, a c. di, *Codice diplomatico di Alfonso il Magnanimo (1416-1417)* (Palermo: Statuto, 1891), 40.

⁴² Lo Forte Scirpo, *C'era una volta una regina*, 148; Elena Woodacre, «Blanca, Queen of Sicily and Queen of Navarre: Connecting the Pyrenees and the Mediterranean via an Aragonese Alliance», in *Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras.*, a c. di Elena Woodacre (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 215.

Bianca confermò i privilegi di Siracusa, il suo diritto di foro e disciplinò la durata degli uffici.⁴³ I suoi consiglieri e il personale di corte erano in parte giunti con lei in Sicilia dalla Navarra, mentre altri operavano anche nelle corti del duca di Montblanc.⁴⁴ I primi anni prese molte decisioni nel settore amministrativo e giuridico, ma la situazione si complicò presto quando rimase vedova e fu incoronato Martino l'Umano in sostituzione del figlio defunto. Ci furono di fatti diversi ostacoli per la successione al trono siciliano, dovuti alla mancanza di eredi legittimi e all'assenza di appoggio a favore di Fadrique, figlio naturale di Martino il Giovane e di una nobildonna siciliana. Maria di Luna (1396-1406) aveva tentato di favorire la perpetuazione della linea dinastica attraverso il nipote, ottenendo persino una legittimazione del papa, ma la morte prematura della regina aveva compromesso i suoi piani d'azione.⁴⁵ Il sovrano aragonese fu quindi costretto a rilevare l'incarico, ma allo stesso tempo dovette attendere a diversi impegni nella penisola iberica, che quindi imposero una sua pronta ripartenza. Decise quindi di nominare la nuora come vicaria dell'isola.⁴⁶

In ben due occasioni precedenti, Bianca aveva assunto il ruolo di reggente in assenza del marito, quando era dovuto partire per incontrarsi con il padre in Aragona (1404) e, in seguito, per combattere le rivolte della Sardegna (1408), dove morì a causa di una febbre, probabilmente dovuta alla malaria.⁴⁷ In entrambe le occasioni aveva dimostrato prudenza e abilità di governo, qualità che spinsero il sovrano ad affidarle l'incarico di governare l'isola in sua vece.⁴⁸ Furono però anni molto difficili per la regina vedova: la sua posizione era instabile e non possedeva alcun diritto al trono di Sicilia, dato che l'unico erede legittimo generato con Martino il Giovane era deceduto poco dopo la sua nascita.⁴⁹

Alla morte di Martino l'Umano nel 1410, Bernat Cabrera rivendicò il vicariato e fece scoppiare una vera e propria guerra civile, che mise a dura prova le resistenze delle forze monarchiche.⁵⁰ La situazione si complicò progressivamente e obbligò Bianca a optare per una politica di negoziati e compromessi. Si assicurò la lealtà di molti esponenti della grande aristocrazia siciliana attraverso concessioni e

⁴³ Gregorio, *Bibliotheca scriptorum*, vol. 2, pagg. 546–547.

⁴⁴ Orlando, *Una città per le regine*, 139.

⁴⁵ Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 89; Silleras-Fernandez, *María de Luna*, 104.

⁴⁶ Salvatore Tramontana, «Bianca di Navarra», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, (Roma: Treccani, 1968); Privitera, *Storia di Siracusa*, 104.

⁴⁷ Salvatore Fodale, «Blanca de Navarra y el gobierno de Sicilia», *Príncipe de Viana* 60, n. 217 (1999): 315; Woodacre, «Blanca, Queen of Sicily», 212.

⁴⁸ Fodale, «Blanca de Navarra», 317.

⁴⁹ Elena Woodacre, *The queens regnant of Navarre: succession, politics, and partnership, 1274-1512*, *Queenship and power* (New York: Palgrave Macmillan, 2013), 88.

⁵⁰ Vincenzo D'Alessandro e Giuseppe Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia* (Torino: UTET, 1989), 36; Sciascia, «Bianca di Navarra», 306. Per maggiori approfondimenti rispetto al ruolo del Cabrera nella questione successoria si veda Alejandro Martínez Giralt, «Bernat IV de Cabrera frente a la cuestión sucesoria de la Corona de Aragón», in *El compromiso de Caspe (1412), cambios dinásticos y Constitucionalismo en la Corona de Aragón* (XIX Congreso de Historia de la Corona de Aragón. 26-30 junio 2012, Caspe, Alcañiz y Zaragoza, Saragozza: Gobierno de Aragón, 2013), 503–11.

donazioni, mentre le più grandi e influenti città siciliane, che aspiravano a maggiori poteri e autonomie, si schieravano dalla parte del ribelle. La regina reggente cercò di arginare le perdite convocando un parlamento generale a Messina, con l'intenzione di riappacificarsi con tutte le forze in causa e sollecitare l'elezione di un nuovo re, obbligando in questo modo i siciliani al riconoscimento della sua autorità sull'isola. Le contingenze non le permisero di realizzare i propri piani e fu costretta a organizzare una riunione molto più ridotta a Taormina nel 1411, non contando nemmeno sulla partecipazione di Siracusa.⁵¹ La vera protagonista di quel parlamento ristretto fu invece Messina, che divenne l'interlocutrice demaniale principale della monarchia, guadagnando in questo modo il controllo, almeno formale, del castello Marquet.⁵² Bianca sarebbe stata disposta a scendere a compromessi riguardo al suo reale possesso della Camera, ma le misure prese in quell'occasione a favore di Messina furono considerate nulle da Cabrera, per l'assenza degli ambasciatori siracusani.⁵³

Non tutti quelli che appoggiavano il nobile ribelle si dimostravano infatti inclini al compromesso e alla riappacificazione. Tra le sue fila erano in molti a essere risolti rispetto all'abolizione definitiva della Camera.⁵⁴ A Siracusa, la maggior parte dei cittadini, soprattutto appartenenti alle classi dirigenti, si schierarono dalla parte di Cabrera per distaccarsi dal governo delle regine.⁵⁵ In linea generale, Bianca non fu una sovrana benvoluta dalla città aretusea e non riscosse molti seguaci nemmeno nel resto della signoria, considerando che quasi tutti i territori che le appartenevano appoggiarono la fazione dei rivoltosi. Tuttavia, gli ufficiali e il personale di servizio del castello Marquet rimasero fedeli a Bianca: la fortezza, nonostante tutto, rappresentava un baluardo della sua autorità. Per questo, tentarono di obbligare gli abitanti del Marquet alla resa, sospendendo persino il pagamento dei loro salari.⁵⁶ La regina fu costretta a ripiegare su Palermo, quando i ribelli cominciarono a bombardare il castello, tratta in salvo all'ultimo momento da Ramon Torrelles.⁵⁷ Dopo questi momenti critici, la cattura di Cabrera e l'elezione del nuovo re Ferdinando, della casata Trastámara, segnarono la fine del conflitto aperto, a cui seguirono gli accordi di pace tra Bianca e Siracusa.⁵⁸ Si restituirono i prigionieri di guerra, mentre gli introiti della secezia e del porto tornavano nelle casse della sovrana.⁵⁹ Bianca promise di non entrare a Siracusa, a meno che non fosse stata esplicitamente chiamata, raggiungendo così un buon compromesso, che manteneva

⁵¹ D' Alessandro e Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro*, 36; Lo Forte Scirpo, *C'era una volta una regina*, 126–27..

⁵² Orlando, *Una città per le regine*, 144..

⁵³ Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 53.

⁵⁴ De Benedictis, *Della Camera delle regine*, 30.

⁵⁵ Privitera, *Storia di Siracusa*, 107.

⁵⁶ Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 49.

⁵⁷ Privitera, *Storia di Siracusa*, 108–9.

⁵⁸ Pietro Corrao, *Governare un regno: potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento* (Napoli: Liguori, 1991), 156–57.

⁵⁹ Lo Forte Scirpo, *C'era una volta una regina*, 241–42.

le autonomie della città e allo stesso tempo la rimetteva però alla sua obbedienza formale.⁶⁰ Risolta la questione con Siracusa, che le cedette le rendite pattuite, la regina concentrò tutti gli sforzi restanti sulle *terrae* di Mineo, Lentini, Francavilla, Paternò, Vizzini e San Filippo, confermando i loro privilegi e nominando nuovi ufficiali che le permettessero di mantenere uno stretto controllo su di esse.⁶¹ Bianca dimostrò delle ragguardevoli abilità di mediatrice, che la aiutarono ad aumentare la sua potenzialità di azione. La negoziazione e l'intercessione avevano spesso dei tratti quasi materni ed erano delle caratteristiche universalmente riconosciute all'ufficio di regina, che le permettevano di intervenire direttamente in ambito decisionale.⁶² La sua stessa figura e la percezione che di essa aveva il regno era sottoposta a continue ridefinizioni, che la inducevano a dosare i concetti derivanti dal suo lignaggio, dalla sua provenienza e dalla sua sessualità, in questo caso imbevuta di tutte le conseguenze di una mancata maternità e dell'assenza di una progenie regia.⁶³

Il suo rapporto con la Camera rimase abbastanza precario e fu peggiorato dalle drastiche riduzioni del suo potere come reggente, dovute alle decisioni dei vicegerenti del re.⁶⁴ La sua autorità ne risultava compromessa e per questo aveva bisogno di continue conferme dell'amministrazione centrale per rendere valide le proprie decisioni. La sua firma non era più sufficiente e doveva assicurarsi l'appoggio del viceré per rendere efficaci certi provvedimenti.⁶⁵ Il più alto ufficiale delegato del potere regio cercò di mantenere lo *status quo* e non si interpose al governo di Bianca, quando le città della signoria reginale chiesero ancora una volta di ritornare alla Corona.

Tuttavia, di lì a poco Bianca abbandonò definitivamente la Sicilia per raggiungere di nuovo la corte navarrese,⁶⁶ di cui era divenuta erede, in seguito alla scomparsa dei suoi fratelli e sorelle. Già nel 1413 Bianca intendeva tornare alla sua terra natale e occuparsi degli affari di famiglia, in vista dell'imminente successione, ma il re Ferdinando non le aveva consentito di lasciare l'isola, nonostante le svariate ambasciate inviate dai sovrani di Navarra dopo la morte della figlia Giovanna.⁶⁷ Quando finalmente Ferdinando di Trastámara decise di nominare il figlio Giovanni come reggente dell'isola, Bianca riuscì nel suo intento e abbandonò la Sicilia, dando

⁶⁰ Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 54.

⁶¹ Orlando, *Una città per le regine*, 147.

⁶² Theresa M. Earenfight, «Without the Persona of the Prince: Kings, Queens and the Idea of Monarchy in Late Medieval Europe», *Gender & History* 19, n. 1 (2007): 11; Gibbons, «Isabeau de Bavière», 112.

⁶³ John Carmi Parsons, «Introduction: Family, Sex, and Power: The Rhythms of Medieval Queenship», in *Medieval queenship*, a c. di John Carmi Parsons (New York: St. Martins Press, 1993), 6–7.

⁶⁴ D'Alessandro e Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro*, 37.

⁶⁵ Così successe per esempio nel caso di delibere riguardanti la difesa militare di Siracusa, nel momento in cui si temeva per un'invasione del regno di Portogallo: Lo Forte Scirpo, *C'era una volta una regina*, 252–53; Orlando, *Una città per le regine*, 148.

⁶⁶ D'Alessandro e Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro*, 38.

⁶⁷ Woodacre, *The queens regnant of Navarre*, 89.

allo zio Alfonso Enríquez, ammiraglio di Castiglia, una procura speciale come luogotenente della Camera reginale.⁶⁸ Quest'ultimo in realtà lasciò che il figlio Juan esercitasse il controllo effettivo del territorio e a lui prestarono omaggio gli ufficiali della signoria. Bianca rinunciò formalmente alla sua contro-dote in Sicilia nel 1419, quando si affrettavano i preparativi per le nuove nozze con Giovanni, futuro re aragonese, che si sarebbero celebrate l'anno successivo.⁶⁹

2. IL CONSOLIDAMENTO DELLA CAMERA E LA SCELTA DELLA CAPITALE (1420-1470)

Il 6 aprile 1420 la città di Siracusa fu di nuovo data *pro Camera* a Maria di Castiglia, in quanto consorte del re Alfonso il Magnanimo.⁷⁰ A favore di Maria si dispose il patrimonio territoriale che da quel momento in poi sarebbe diventato il nucleo fisso della Camera reginale di Sicilia. Si confermarono le città di Lentini, Vizzini, Mineo e Francavilla, a cui si aggiunsero San Filippo d'Argirò e i porti corrispondenti a questi nuclei urbani,⁷¹ mentre altre che ne avevano fatto parte occasionalmente non furono più donate alle consorti dei re siciliani.⁷² Siracusa non solo fu ribadita tra i possedimenti reginali, ma dal 1420 divenne la capitale del nucleo territoriale che si cristallizzò come patrimonio della regina e rimase inalterato fino alla dissoluzione della Camera nel 1536.

Prima di quel momento, Siracusa non era mai stata capitale della signoria reginale e durante il governo di Maria si misero in atto tutta una serie di cambiamenti e di misure che trasformarono la città nel centro nevralgico dell'istituzione.⁷³ I benefici che ne trasse la città furono molteplici, per l'incremento del numero di abitanti, la crescita dello splendore architettonico e l'aumento esponenziale dell'immigrazione di esponenti del ceto dirigente catalano. Erano perlopiù i membri della cosiddetta nobiltà di Stato che cominciarono a lavorare negli uffici e si stabilirono a Siracusa.⁷⁴ Mentre prima gli assetti degli uffici locali erano rimasti inalterati e le sovrane erano solite impiegare procuratori e altri funzionari che risiedevano nella loro corte, all'epoca di Maria di Castiglia si costituì una curia centrale della Camera a Siracusa, dove convergevano tutti gli ufficiali e i personaggi-chiave dell'amministrazione reginale.

⁶⁸ Lo Forte Scirpo, *C'era una volta una regina*, 256.

⁶⁹ Woodacre, «Blanca, Queen of Sicily», 216–17.

⁷⁰ De Benedictis, *Della Camera delle regine*, 33.

⁷¹ Vicent Giménez Chornet, «Gobierno y control de los oficiales de la Cámara de Sicilia (1424-1458)», in *XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Att. Conv. Sassari, Alghero, 19-24 maggio 1990)*, vol. 3 (XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Att. Conv. Sassari, Alghero, 19-24 maggio 1990), Sassari: Carlo Delfino, 1996), 466.

⁷² Gregorio, *Bibliotheca scriptorum*, vol. 2, pagg. 547–550. Paternò per esempio fu venduta a Nicolò Speciale: Gaetano Savasta, *Memorie storiche della città di Paternò* (Catania: Galati, 1905), 194.

⁷³ Molti studiosi avevano definito Siracusa come da sempre capitale del patrimonio reginale. Il primo ad affermare con forza la sua trasformazione risalente al 1420 fu G. M. Agnello.

⁷⁴ Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 66..

In una fase iniziale ci furono delle tensioni in città, dovute nuovamente alla volontà di tornare al demanio, ma furono ben presto sedate. Il governatore di fatti riuscì ad assicurarsi l'appoggio popolare e mise in moto una macchina istituzionale complessa. Gli uffici costituiti durante l'amministrazione di Maria di Castiglia, così come gli organismi consultivi e deliberativi, sarebbero stati i pilastri su cui avrebbero poggiato i governi successivi. Il suo governo fu diverso rispetto alle regine precedenti, soprattutto per la posizione privilegiata che rivestiva all'interno della monarchia. Designata luogotenente del re per lunghi periodi (1420-1423 e 1432-1453), si ritrovò a capo di una corte che non solo gestiva le sue funzioni di regina e il patrimonio corrispondente, ma che si strutturava internamente come le istituzioni regie supreme. Mentre Alfonso stabiliva una corte regia a Napoli, lei si occupava di mantenere una curia e un consiglio separato, presumibilmente equivalenti alle strutture di nuova creazione.⁷⁵

Tuttavia, un gran tumulto perturbò le vicissitudini della signoria reginale di Maria di Castiglia. Nel 1444 le crisi agricole e alimentari provocarono una terribile carestia, a cui si sommò il malcontento dovuto alla mancata elezione di un giudice della gran corte che si sarebbe dovuto occupare del Val di Noto.⁷⁶ La rivolta che ne seguì fu sedata temporaneamente lo stesso anno, ma tornò a imperversare nel 1448.⁷⁷ I ribelli danneggiarono soprattutto i beni della classe aristocratica, dei castellani della regina e degli esponenti più importanti del quartiere ebraico. Il re indisse quindi un governo straordinario per sedare la rivolta e fece giustiziare i capi della ribellione, concedendo al resto della popolazione il perdono regio. Si preoccupò anche di abrogare qualsiasi provvedimento preso dalla città e dai governi locali durante la sommossa.⁷⁸

L'anno successivo al conflitto, la Camera ritornò sotto il controllo di Maria, che decise di inviare dei commissari speciali, provenienti dall'entourage di Alfonso il Magnanimo. Galceran Oliver fu nominato riformatore nel 1451, mentre Joan Sabastida arrivò in qualità di visitatore nel 1452, proprio come Bernat Margarit l'anno successivo.⁷⁹ La regina decise tuttavia di soppesare l'influenza del re, mandando anche il suo uomo di fiducia Francí Carbó.⁸⁰ I riformatori e i visitatori, in quanto magistrati straordinari, erano degli *alter ego* della regina, dotati di giurisdizione suprema e della facoltà di indagare su tutti gli ufficiali, compresi quelli di rango più elevato. La loro capacità di azione ricopriva tutti i livelli dell'amministrazione, motivo per il quale si ricorreva alla loro nomina solo nei momenti più critici.

⁷⁵ Theresa M. Earenfight, *The king's other body: María of Castile and the crown of Aragon*, The Middle Ages series (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010), 131.

⁷⁶ Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 74.

⁷⁷ De Benedictis, *Della Camera delle regine*, 49.

⁷⁸ Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 76.

⁷⁹ Giménez Chornet, «Gobierno y control», 474–75.

⁸⁰ Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 77.

L'intenzione della sovrana era controllare le istituzioni locali, che fino a quel momento si erano riuscite a rimanere piuttosto indipendenti dal potere centrale e che come interlocutori del potere reginale dovevano essere tenuti in considerazione per tutte le decisioni di natura più delicata.⁸¹

Maria intendeva esercitare una forte influenza su queste magistrature e così aumentare la propria autorità. Faceva quindi continue pressioni ed emanava provvedimenti atti a far convergere tutte le azioni politiche verso i propri interessi, riducendo in questo modo l'autonomia degli ufficiali locali nella gestione del loro incarico. L'intervento di questa regina, reso ancora più determinante dall'influenza da lei esercitata, le aveva permesso di aumentare le funzioni svolte da signora territoriale e di ampliare le sue reti clientelari a livello locale, a scapito dei municipi, ancora una volta sottoposti a pressioni costanti e a riduzioni drastiche della loro partecipazione indipendente.⁸²

La sovrana prestava una particolare attenzione alle rendite economiche prodotte dai territori della Camera, che avrebbero dovuto rimpinguare le casse del suo tesoriere. Per far ciò era necessario proteggere i suoi diritti sulle imposte di tutte le dogane marittime e dei traffici commerciali che vi si svolgevano. Con lo stesso scopo, garantì inoltre le libertà commerciali dei mercanti e degli operatori stranieri, mantenendosi sufficientemente informata di tutti i fatti concernenti all'attività mercantile nei suoi possedimenti. Come confermano gli studi di María Luisa Ribes Valiente, non sempre però si trattava di un affare redditizio.⁸³ In un memoriale da lei analizzato, risalente al 1458, si registrarono le entrate della secezia di Siracusa durante l'anno indizionale 1456-1457. Il libro contabile è una fonte molto preziosa, poiché in esso si trascrissero le gare d'appalto che si erano svolte per l'assegnazione delle gabelle civiche, i relativi prezzi di acquisto e infine le rendite annuali riscosse dai cittadini che se le erano aggiudicate. A eccezione della gabella del biscotto, tutte le imposte esaminate registravano delle perdite sostanziose e non procurarono nessun vantaggio per le casse del tesoriere reginale.⁸⁴ Non avendo tuttavia dati simili in riferimento ad altri periodi di gestione, possiamo solo supporre che la penuria di quell'anno si dovesse ai problemi causati dalle pestilenze.

A ogni modo, le sue ricchezze non provenivano solo dal nucleo di contro-dote, ma anche dal marchesato di Villena e dalle rendite su Aranda e Portillo in Castiglia e su alcune città dell'Estremadura, tutte facenti parte del suo patrimonio personale.⁸⁵ Queste ingenti risorse erano gestite da un ufficio contabile separato, che si

⁸¹ Giménez Chornet, «Gobierno y control», 466.

⁸² La Rocca, «Le vicende di un comune», 169; De Benedictis, *Della Camera delle regine*, 81; S. A. Rodrigues, «La reine, la cour, la ville», 89.

⁸³ María Luisa Ribes Valiente, «La renta de la reina María en la ciudad de Siracusa (1456-1457)», in *XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Att. Conv. Sassari, Alghero, 19-24 maggio 1990)*, vol. 3 (Sassari: Carlo Delfino, 1996), 673.

⁸⁴ Per la gabella del biscotto, il guadagno attestato era all'incirca di 11 onze, mentre per le gabelle del vino, macello e farina e si riportavano le perdite rispettivamente di 15, 11 e 17 onze: Ribes Valiente, 670-72.

⁸⁵ Earenfight, «Royal Finances», 236.

affiancava alla tesoreria con cui amministrava il regno nei periodi di luogotenenza e che era controllato dai maestri razionali.⁸⁶ Per salvaguardare l'efficienza del sistema, bisognava controllare tutti gli ufficiali preposti, per cui si decise di stabilire il sistema già perfettamente operante nella penisola iberica, ovvero quello dei giudici di tavola (*jutges de taula*). La loro azione, che prevedeva la revisione periodica dei libri contabili di tutti gli uffici, si istituzionalizzò nel corso del tempo, mentre rimasero eccezionali gli interventi dei riformatori e dei visitatori. Furono istituiti inoltre i commissari, che, alla stregua di vere e proprie spie, venivano nominati in via straordinaria per eseguire delle istruzioni precise riguardanti i funzionari indagati. Lo stesso tesoriere Joan de Cardona nel 1437 fu oggetto di investigazioni per delle irregolarità commesse, come l'assegnazione illecita di gabelle, frodi ed estorsioni per estrarre frumento, furti di ingenti somme di denaro e contrabbando di mercanzie.⁸⁷ Con queste nuove procedure la sovrana provava a controllare la classe dirigente ed evitava di inficiare l'imparzialità degli accertamenti, come invece sarebbe successo se fossero stati altri membri della stessa oligarchia a operare le revisioni.

Alla morte di Maria, il 22 ottobre 1458, le stesse terre, ovvero Siracusa, Lentini, Mineo, Vizzini, Francavilla, San Filippo e i porti rispettivi, furono consegnate a Giovanna Enríquez, seconda moglie di Giovanni II d'Aragona.⁸⁸ Nel 1465 le furono poi confermati i territori assegnati nell'isola, con l'aggiunta dei caricatori di Brucoli, Agnone e Augusta.⁸⁹ Il re la dotò di una Camera abbastanza estesa che includeva una serie di territori anche nella penisola iberica, come Elx e Crevillent nel Regno di Valencia, Borja e Magallón in Aragona,⁹⁰ Tàrrega, Vilagrassa, Sabadell, Terrassa e il castello di Rahoma nel principato di Catalogna.⁹¹ Era anche beneficiaria dell'abbazia di Santa Maria di Roccadia, situata poco a sud di Lentini.⁹²

Come da rito, le città le prestarono giuramento e omaggio, mentre la regina approvò i capitoli presentati e confermò i privilegi consuetudinari. A causa delle tensioni provocate dalla guerra civile, la sovrana respinse tuttavia alcune richieste particolari avanzate dai consiglieri civici. Per esempio, furono rigettate le proposte di elezione esclusiva di soli cittadini siracusani per gli uffici della Camera, così come l'eventuale obbligo degli stessi di svolgere l'incarico in persona senza sostituti o

⁸⁶ Beatriz Canellas Anoz, «Del oficio de maestre racional de la Cort en el Reino de Aragón (1420-1458)», *Aragón en la Edad Media*, n. 16 (2000): 145–62. Alfonso promosse una riforma di questi ambiti e investigò il personale implicato perché era estremamente compromesso dalla corruzione a più livelli: Earenfight, «Royal Finances», 233–34.

⁸⁷ Giménez Chornet, «Gobierno y control», 470.

⁸⁸ Coll Julià, *Doña Juana Enríquez*, vol. 2, pag. 223.

⁸⁹ De Benedictis, *Della Camera delle regine*, 63–64.

⁹⁰ Jerónimo Zurita, «Anales de la Corona de Aragón (edición electrónica)», edición electrónica, Institución Fernando el Católico, 2003, XVIII, 21, <https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/2448>.

⁹¹ Le furono donati poco più tardi, l'11 giugno 1460: Coll Julià, *Doña Juana Enríquez*, vol. 2, pag. 224.

⁹² A Giovanna spettava la designazione dell'abate di Roccadia e scelse Gregorio Prestimarco e il re Giovanni fu costretto a revocare la nomina che aveva fatto per lo stesso incarico a Giovanni Carola: Coll Julià, vol. 2, pag. 224.

luogotenenti. Fu respinta anche la richiesta di ampliamento delle funzioni del senatore, che avrebbe potuto controllare le navi attraccate nel porto, proteggendo in questo modo la città dalle malattie epidemiche,⁹³ e fu negata infine la proposta di durata biennale dei mandati dei funzionari, che invece si continuarono a concedere a beneplacito.⁹⁴ Cionondimeno, la regina decise di accogliere la richiesta secondo cui non sarebbe stato permesso ai governatori, tesoreri e secreti lo svolgimento di attività commerciali, fu approvato il divieto per gli ufficiali civici di ricoprire più cariche e fu confermato il diritto di foro degli abitanti della Camera, che potevano essere processati in appello dai giudici della gran corte reginale.⁹⁵

Giovanna fu un'importantissima partner di governo per il re aragonese ed esercitò funzioni preminenti in uno dei periodi più difficili della Corona d'Aragona, svolgendo incarichi di natura diplomatica, amministrativa e persino militare.⁹⁶

Il suo ruolo ebbe un enorme peso nelle azioni di governo perpetrate durante la guerra civile di Catalogna, quando occupò l'incarico di luogotenente del re e come tale negoziò con le istituzioni ecclesiastiche e con quelle municipali, ascoltò i reclami dei contadini e diresse le trattative di pace, con una posizione ferma ma allo stesso tempo conciliatrice.⁹⁷ Partecipò attivamente all'assedio di Girona e presiedette le *Corts*, riscosse i tributi e gestì il patrimonio regio, esibendo un'autorità probabilmente ineguagliabile rispetto alle altre regine luogotenenti della Corona d'Aragona.⁹⁸

Anche come signora della Camera reginale ebbe un ruolo significativo e si occupò della gestione attraverso gli uomini della sua corte. Anche in questo caso perseguì gli obiettivi della monarchia, affidò a Joan Sabastida il ruolo di governatore e fece costruire per lui un castello nei pressi del caricatore di Brucoli, dal quale avrebbe potuto controllare i traffici commerciali di frumento.⁹⁹ Giovanna ricevette

⁹³ Gli ambasciatori della città argomentavano la richiesta con delle lamentele nei confronti del governatore, che, a detta loro, non prese le misure opportune per evitare il contagio del morbo della peste e che invece continuava a servire solo i propri interessi e benefici economici, generati dalle entrate nel porto: De Benedictis, *Della Camera delle regine*, 60.

⁹⁴ Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 81–82.

⁹⁵ De Benedictis, *Della Camera delle regine*, 59.

⁹⁶ Theresa M. Earenfight, «Absent Kings: Queens and Political Partners in the Medieval Crown of Aragon», in *Queenship and political power in medieval and early modern Spain*, a c. di Theresa M. Earenfight, *Women and gender in the early modern world* (Burlington: Ashgate, 2005), 40.

⁹⁷ Coll Julià, *Doña Juana Enríquez*, vol. 1, pagg. 96–102.

⁹⁸ Earenfight, «Absent Kings», 40.

⁹⁹ Ancora oggi si conserva memoria dell'opera di Sabastida nell'iscrizione che si trova sulla facciata sud del maschio del castello di Brucoli, che riporta il nome della torre, che venne chiamata Sabastida come l'uomo che l'aveva fatta costruire: Giuseppe Agnello, «Le torri costiere di Siracusa nella lotta anticorsara», *Archivio Storico Siracusano*, n. 15 (1969): 30; Giovanni Satta, «Storia e iscrizioni latine del castello di Brucoli», *Archivio Storico Siracusano*, n. 13 (1999): 183. Joan Sabastida era un importante mercante barcellonese, che aveva creato una società commerciale con Joan de Torralba, uno dei protagonisti del grande commercio internazionale del XV secolo: Mario Del Treppo, *I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV* (Napoli: L'Arte tipografica, 1972), 149–57; María Dolores López Pérez, «La compañía Torralba y las redes de distribución de la lana en el norte de Italia (1433-1434)», in *A l'entorn de la Barcelona medieval. Estudis dedicats a la Dra. Josefina Mutgé Vives*, a c. di Manuel Sánchez Martínez et al. (Barcellona:

l'autorizzazione del re per la costruzione della fortezza nell'agosto del 1465, per la quale ottenne un miglio di terreno e dieci miglia di area marittima che appartenevano alla contea di Augusta.¹⁰⁰ Nel 1467 iniziarono i lavori di fabbricazione della torre e, con l'aggiunta del territorio augustano, si revocarono i diritti che possedeva Ferdinando, a cui erano stati concessi prima ancora di essere incoronato coreggente di Sicilia.¹⁰¹

Giovanna morì nel febbraio del 1468 e la Camera rientrò formalmente a far parte della Corona, anche se in realtà furono mantenuti gli ufficiali reginali, che da quel momento in poi cominciarono a rispondere del loro operato al re. Dato che l'apparato amministrativo, finanziario e giudiziario non subì alterazioni, spesso si definisce questa epoca come una sorta di interregno, in cui il re si era semplicemente sostituito all'usuale vertice della macchina burocratica, in attesa della nuova regina consorte.¹⁰² Il fatto che la gestione di Giovanni non avesse rappresentato un grande cambiamento nei quadri amministrativi e nelle linee direttrici di governo precedenti, confermava ancora una volta che la coppia reale funzionava alla perfezione e le azioni dei sovrani si integravano e completavano in una maniera così fluida da convergere in direzione dei medesimi obiettivi.¹⁰³

Gli anni precedenti alla gestione della signoria da parte di Isabella furono determinanti per il consolidamento del nucleo territoriale, la definizione del dominio reginale esercitato come una signoria feudale, la creazione dell'apparato amministrativo che si occupava della gestione concreta del territorio e la generazione di quei diritti e consuetudini potenziati dalla regina Cattolica.

Le signorie reginali influirono direttamente sull'operato delle istituzioni locali e sulle posizioni della classe dirigente, così come sui rapporti di questi ultimi con il regno di Sicilia. In definitiva, la configurazione della Camera reginale, così come

CSIC, 2013), 313–32; María Viu Fandos, «Una gran empresa en el Mediterráneo medieval: la compañía mercantil de Joan de Torralba y Juan de Manariello (Barcelona-Zaragoza, 1430-1437)» (Saragozza, Universidad de Zaragoza, 2019). Su questo personaggio e le funzioni di governatore durante la gestione di Isabella di Castiglia si veda il paragrafo 6.3 di questo capitolo.

¹⁰⁰ Il documento fu emesso a Cervera l'8 agosto 1465, mentre il 26 settembre del 1466 ricevette la conferma di Ferdinando e il 26 novembre dello stesso anno fu emessa l'esecutoria del viceré: Satta, «Storia e iscrizioni latine», 210–11.

¹⁰¹ Preferito infatti al fratello Carlo per la successione al trono, aveva ricevuto dal padre Giovanni le signorie di Piazza e Caltagirone, il ducato di Noto, il castello di Acireale e i diritti sui porti di Augusta e Brucoli: ACA, RC, 3482, f. 74 in Jaime Vicens Vives, *Fernando el Católico, Príncipe de Aragón, Rey de Sicilia, 1458-1478: Sicilia en la política de Juan II de Aragón* (Madrid: CSIC, 1952), 66. Gli *Annali* di Capodieci riportano l'incarico ricevuto da Pietro de Sardegna per fabbricare una struttura difensiva richiesta da Joan Sabastida e approvata della regina: Agnello, «Le torri costiere di Siracusa», 30; Salvatore Mazzarella e Renato Zanca, *Il libro delle torri. Le torri costiere di Sicilia nei secoli XVI-XX* (Palermo: Sellerio, 1979), 288; Satta, «Storia e iscrizioni latine», 201. La stessa datazione, anche se molto più imprecisa, era stata fornita da un'iscrizione che non è pervenuta fino a oggi e che è stata descritta da alcuni storici del Settecento. Secondo questa testimonianza la torre sarebbe stata edificata durante il pontificato di Paolo II, che effettivamente sedette sul soglio pontificio dal 1464 al 1471: Gaetano Mario Columba, *I porti della Sicilia* (Palermo: Accademia nazionale di scienze, lettere e arti, stampa, 1991), 327.

¹⁰² Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 83.

¹⁰³ Woodacre, *The queens regnant of Navarre*, 156.

si presentava alla fine del XV secolo, era il frutto di un lento percorso che durò quasi due secoli. La stabilizzazione dell'insieme di territori assegnati come dotazione maritale delle regine consorti fu un processo presente anche in altri contesti coevi, come il regno di Portogallo, in cui a partire dal governo di Filippa di Lancaster (1387-1415) la composizione della *Câmara das rainhas* prevedeva sempre la concessione di Óbidos, Sintra, Alenquer, Torres Vedras, Alvaiázere e Torres Novas.¹⁰⁴ Non era tuttavia una caratteristica indiscutibile di tutte le signorie territoriali reginali, ma di certo contribuì a delineare un sentimento identitario proprio di questi municipi, in cui perdurava l'idea di essere terre di regine.¹⁰⁵

2. Tàrrega, Vilagrassa e Sabadell: città di signori e regine

1. LA NASCITA DELLE ISTITUZIONI MUNICIPALI (SECC. XII-XIII)

La storia delle donazioni dotali delle sovrane aragonesi e dei loro possedimenti nel principato di Catalogna fu molto differente. Le città che vennero concesse *pro Camera* erano possedimenti sparsi nei regni della Corona d'Aragona peninsulare e per questo non costituirono un insieme coeso e indipendente agli occhi dei contemporanei. Questa differenza si doveva al fatto che la configurazione del territorio almeno fino all'epoca di Giovanna Enríquez fu piuttosto instabile e che alle consorti erano state assegnate di volta in volta delle città diverse.¹⁰⁶

Solo dal 1458 si poté osservare la donazione stabile di certi municipi fino al governo di Germana di Foix, come Borja, Magallón, Tàrrega, Vilagrassa e Sabadell, ma altre città appartenute alla regina consorte di Giovanni II d'Aragona gradualmente furono cedute di nuovo alla Corona o a terzi. Un processo simile fu attraversato dalle signorie reginali di Castiglia, dove le grandi dinastie nobiliari e i reclami al trono determinarono diverse modifiche nella composizione delle città assegnate *pro*

¹⁰⁴ Santos Silva, «Os primórdios», 36.

¹⁰⁵ Santos Silva, «Óbidos», 92; Manuela Santos Silva, «El señorío urbano de la reinas-consortes de Portugal (siglos XII-XV)», in *Ser mujer en la ciudad medieval europea*, a c. di Jesús Ángel Solórzano Telechea, Beatriz Arizaga Bolumburu, e Amélia Aguiar Andrade, *Ciencias históricas* 25 (Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2013), 288.

¹⁰⁶ All'epoca di Eleonora di Castiglia (1222-1229) erano state cedute in signoria le città e i castelli di Daroca, Epila, Uncastillo, Barbastro, Tamarit, San Esteban, Montalbán, Cervera, Siurana e Prades, mentre la seconda moglie di Giacomo il Conquistatore, Violante d'Ungheria (1236-1251), ottenne Montpellier, Conflent, Vallespir, Colliure e le contee di Amillau e Cerdaña, ampliate in seguito dalla signoria posseduta da Eleonora: Ana Rodríguez López, «Dotes y arras en la política territorial de la monarquía feudal castellana: siglos XII- XIII», *Arenal: Revista de historia de mujeres* 2, n. 2 (1995): 292; Fuente Pérez, «Tres Violantes», 143. Eleonora di Sicilia (1349-1375) invece inizialmente era stata beneficiata con la cessione di Tarazona, Teruel, Jaca, Candanchú, Collioure e Thuir e una rendita di 10.000 soldi barcellonesi, ampliata successivamente dalla donazione di Canfranc e Bisescas per coprire le sue spese. Nel 1368 il nucleo fu ulteriormente rivisto e le furono affidate le giurisdizioni di città concentrate soprattutto in area aragonese e valenziana: Roebert, «Que nos tenemus», 235, 254.

Camera. Le dotazioni concesse dal re castigliano non assicuravano loro di godere di simili ricchezze in modo perpetuo, proprio perché il loro benessere economico e di conseguenza il prestigio politico si rivelavano estremamente volatili.¹⁰⁷

Le città catalane che sono oggetto del nostro studio non sempre fecero parte delle *arras* reginali. I nuclei urbani di Tàrrega e Vilagrassa si trovano tutt'oggi a poca distanza l'una dall'altra nella comarca dell'Urgell, nel bel mezzo delle vie di comunicazione che collegavano Barcellona e Lleida.¹⁰⁸ La posizione vantaggiosa fu uno dei motivi che giustificarono la scelta di questi insediamenti, all'indomani della rinnovata espansione dei conti di Barcellona nei territori della *Catalunya Nova*.¹⁰⁹ Tàrrega ricevette una *carta de franquícia* nel 1116, con la quale il conte Raimondo Berengario III concedeva agli abitanti di un nucleo già esistente la possibilità di usufruire del sistema di irrigazione due volte alla settimana e dell'esenzione da tutti i censi e servizi a lui dovuti, eccetto *delme*, *primícies* e i tributi gravanti sul suo possibile soggiorno in città.¹¹⁰ Vilagrassa fu invece fondata

¹⁰⁷ Violante d'Aragona (1252-1284) ricevette Valladolid, Plasencia, San Esteban de Gormaz, Astudillo, Ayllón, Curiel, Béjar, Hervás, Hontoria e Olmillos, perse in seguito alla scomparsa del marito e poi parzialmente ricostituite poco prima della sua morte: Theresa M Vann, «The theory and practice of medieval Castilian Queenship», in *Queens, regents and potentates*, a c. di Theresa M Vann (Dallas: Academia, 1993), 130; Melissa R. Katz, «The Final Testament of Violante de Aragón (c. 1236–1300/01): Agency and (dis)Empowerment of a Dowager Queen», in *Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras.*, a c. di Elena Woodacre (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 56–57; Fuente Pérez, «Tres Violantes», 144. Isabella di Portogallo (1447-1454) ricevette da Giovanni II la signoria di Soria, Arévalo, Madrigal de las Altas Torres e Ciudad Real, ma Enrico IV la privò della città di Arévalo nel 1469 e le fu restituita solo nel 1476, mentre Ciudad Real venne assegnata a Giovanna di Portogallo (1455-1474): Francisco de Paula Cañas Gálvez, «Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla. Organización, dinámica institucional y prosopografía (1447-1496)», in *Las relaciones discretas ente las monarquías hispana y portuguesa: las casas de las reinas (siglos XV-XIX)*, a c. di José Martínez Millán e Paula Lourenço, vol. 1, *La corte en Europa. Temas 1* (Madrid: Ediciones Polifemo, 2008), 24–25, 34. La dotazione di Maria di Portogallo (1313-1357) comprendeva Guadalajara, Olmedo, Salamanca, Talavera, Almazán, Berlanga e Monteagudo. In seguito si aggiunsero altre signorie provenienti dalle *arras* di Maria di Molina: Ana Echevarría Arsuaga, «Redes femeninas en la corte castellana: Maria de Portugal (1313-1357)», *La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and Cultures* 45, n. 2 (2017): 174–75.

¹⁰⁸ Oriol Saula i Briansó, a c. di, *L'evolució històrica de Tàrrega: des de la prehistòria fins el 1987* (Tàrrega: Museu Comarcal Tàrrega, 1996), 13.

¹⁰⁹ Questa denominazione fu usata per la prima volta nelle commemorazioni del giurista Pere Albert per distinguere questa zona dalla *Catalunya Vella*, che invece includeva i territori a est del fiume Llobregat, caratterizzati dalla diffusa soggezione dei contadini ai signori locali: Josep M. Font i Rius, «Franquicias urbanas medievales de la Catalunya Vella», in *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval: col.lectanea de treballs del professor Dr. Josep M^a Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica* (Barcellona: Universitat de Barcelona, 1985), 14.

¹¹⁰ Josep M. Font i Rius, *Cartas de población y franquicia de Cataluña* (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1969), vol. 1, pag. 81, doc. 48; Lluís Sarret Pons, *Privilegis de Tàrrega* (S.l.: sn, 1982), 9; Josep M. Font i Rius, «Jaume i e la creació del municipi Targari», in *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval: col.lectanea de treballs del professor Dr. Josep M^a Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica* (Barcellona: Universitat de Barcelona, 1985), 714–15. Con questi dispositivi giuridici si favoriva il ripopolamento delle zone di recente riappropriazione dei conti. Mentre le *cartes de franquícia* si usavano per

nel 1185 attraverso la *carta de població* che, oltre ai diritti di esenzione fiscale e godimento delle risorse territoriali, prevedeva la creazione di un mercato e di una struttura governativa indipendente dalla vicina Tàrrega.¹¹¹

La costituzione di queste due città con elementi così allettanti e la conseguente crescita demografica del territorio circostante, si dovevano alla necessità di creare insediamenti che bilanciassero il dominio dei signori locali e che fornissero una base militare per l'occupazione cristiana di Lleida, ancora musulmana fino alla metà del XII secolo.¹¹² L'impulso dato alla crescita dell'organizzazione municipale, attraverso la costituzione di una comunità di abitanti, l'espansione urbana, la rigenerazione di borghi antichi e la promozione civile dei nuclei esistenti, così come lo sviluppo dei mercati locali e regionali, assolveva a diversi componenti strategici per il controllo politico, economico e militare dell'Urgell. Queste *viles* seguirono la traiettoria degli altri nuclei urbani catalani e lo sviluppo della loro piena municipalità si concretizzò tra il XII e il XIV secolo, attraverso un percorso lento e graduale, scandito dalla formazione di organismi istituzionali collettivi che intervenivano nel governo al fianco della monarchia.¹¹³ La nascita della rappresentanza comunitaria e dell'esercizio di un potere ceduto dal re si espresse per mezzo del consolidamento dell'autorità e della durata dell'incarico dei *paers*, *probi homines* e *consellers* che componevano il consiglio municipale.¹¹⁴

Il diritto consuetudinario locale, le ordinanze regie e i privilegi crearono una base solida sulla quale si fissava e regolava la vita cittadina come organizzazione umana stabile con capacità giuridica propria (*universitas*).¹¹⁵ La possibilità di autoregolarsi, legiferare e applicare i provvedimenti, riconosciuta dalla somma autorità sovrana, faceva sì che il municipio potesse essere considerato come un

attrarre nuovi abitanti in insediamenti già esistenti, le *cartes de població* servivano per fondare nuovi nuclei abitativi.

¹¹¹ Nello specifico il privilegio di Alfonso I prevedeva la possibilità di irrigare i campi due volte a settimana, godimento di pascoli e boschi, possesso di orti e case con un censo annuale, autonomia rispetto al baiulo di Tàrrega, diritto di riunione tra cittadini, stabilimento di un mercato settimanale e di una fiera annuale: Font i Rius, *Cartas de població y franquicia de Cataluña*, vol. 1, pagg. 243–245, doc. 176.

¹¹² Prim Bertran i Roigé, «Mercat i fira a Vilagrassa: s. XII-XIV. De les concessions reials a les tensions amb municipis veïns», in *Romànic tardà a les terres de Lleida: estudis sobre Vilagrassa*, s.d., 123.

¹¹³ Font i Rius, *Cartas de població y franquicia de Cataluña*, vol. 1, pagg. 697–698; Jaume Ribalta, *Alguns aspectes del règim municipal de Tàrrega i Cervera, al segle XIV*, Publicacions del Grup de Recerques de les Terres de Ponent (Tàrrega (Lérida): Grup de Recerques de les Terres de Ponent, 1987), 7.

¹¹⁴ Ribalta, *Alguns aspectes del règim municipal de Tàrrega i Cervera, al segle XIV*, 6; Max Turull i Rubinat e Jaume Ribalta Haro, «*De voluntate universitatis*»: la formació i l'expressió de la voluntat del municipi: Tàrrega, 1214-1520 (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1991), 118; Pere Verdés i Pijuan, *Las elites urbanas de Cataluña en el umbral del s. XV: entre el discurso político y el mito historiográfico* (Saragozza: Diputación General de Aragón, 2011), 156. Per approfondimenti sulla questione si veda il cap. 4, par. 4.1.

¹¹⁵ Ribalta, *Alguns aspectes del règim municipal de Tàrrega i Cervera, al segle XIV*, 6; Max Turull i Rubinat e Jaume Ribalta Haro, «Entre la Universitas i el Concilium Generale. El Consell General a Tàrrega (1313-1396)», *URTX*, n. 2 (1990): 39.

soggetto di diritto, proprietario di beni e titolare di risorse finanziarie, la cui gestione dipendeva dall'accordo dei suoi membri e che era canalizzata da un sistema che progressivamente divenne maggioritario.¹¹⁶

In linea con le tendenze rilevate nel resto della Catalogna occidentale, almeno dal 1257 il governo inizialmente consolare fu sostituito dalla *paeria*,¹¹⁷ dotata di un sistema elettivo abbastanza complesso, che subì diverse modifiche nel corso del tempo.¹¹⁸ Tàrrega raggiunse il culmine della propria consapevolezza collettiva di municipio grazie alla preminenza del *consell particular* rispetto alle decisioni della moltitudine, così come alle strategie messe in atto per consolidare il suo potere e trasformarsi in un gruppo rappresentativo fisso con una tendenza che si potrebbe definire oligarchica.¹¹⁹ Questo sviluppo si doveva in buona misura alla complessità raggiunta dalla politica finanziaria e dagli strumenti con cui si faceva fronte alla crescente domanda di donativi da parte della Corona. Le mire espansionistiche dei sovrani aragonesi determinarono la necessità di rinsaldare le differenti attività fiscali in un sistema pienamente municipale,¹²⁰ di affinare gli strumenti di debito pubblico e di conseguenza gli organi collegiali.¹²¹ Si esigeva alla comunità una certa capacità di negoziazione bilaterale e di controllo sul territorio,¹²² attraverso l'azione

¹¹⁶ Turull i Rubinat e Ribalta Haro, «Entre la Universitas i el Concilium Generale. El Consell General a Tàrrega (1313-1396)», 39–40.

¹¹⁷ Non si sa molto su questo regime consolare menzionato nelle *Corts* del 1214. Gli unici dati a disposizione ci riportano l'esistenza di quattro consoli, probabilmente voluti dal re e non dalla cittadinanza: Turull i Rubinat e Ribalta Haro, *De voluntate universitatis*, 123–24.

¹¹⁸ Sull'evoluzione del sistema elettivo e le riforme del XIII-XIV secolo si vedano: Sarret Pons, *Privilegis de Tàrrega*; Ribalta, *Alguns aspectes del règim municipal de Tàrrega i Cervera, al segle XIV*; Turull i Rubinat e Ribalta Haro, «Entre la Universitas i el Concilium Generale. El Consell General a Tàrrega (1313-1396)»; Turull i Rubinat e Ribalta Haro, *De voluntate universitatis*; Gener Gonzalvo i Bou, a c. di, *Els llibres de privilegis de Tàrrega, 1058-1473*, 1. ed, Col·lecció Llibres de privilegis 6 (Barcelona: Fundació Noguera, 1997). Per ulteriori approfondimenti si veda il par. 4.1 del cap. 4.

¹¹⁹ Ribalta, *Alguns aspectes del règim municipal de Tàrrega i Cervera, al segle XIV*, 7; Turull i Rubinat e Ribalta Haro, «Entre la Universitas i el Concilium Generale. El Consell General a Tàrrega (1313-1396)», 42; Pere Verdés-Pijuan, «Las elites urbanas de Cataluña en el umbral del s. XV: entre el discurso político y el mito historiográfico» (AragónDiputación General, 2011), 156.

¹²⁰ Ortí Gost, Pere (2007): «Les finances municipals de la Barcelona dels segles XIV i XV: Del censal a la Taula de Canvi», *Barcelona Quaderns d'Història*, 13 (2007), p. 264; Turull Rubinat, Max, Ortí Gost, Pere, Sánchez Martínez, Manuel (1996): «La génesis de la fiscalidad municipal en Cataluña», *Revista d'història medieval*, 7 (1996), p. 117; Turull Rubinat, Max, Verdés i Pijuan, Pere (2006): «Gobierno municipal y fiscalidad en Cataluña durante la Baja Edad Media», *Anuario de historia del derecho español*, 76 (2006), p. 508.

¹²¹ Turull Rubinat, Max (1996): «Arca communis: Dret, municipi i fiscalitat (d'una petició de privilegi fiscal al siglo XVIII als orígens medievals de la fiscalitat municipal a Catalunya)», *Initium: Revista catalana d'història del dret*, 1 (1996) p. 610.

¹²² Font i Rius, Josep Maria (1985): *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval: col·lectanea de treballs del professor Josep M^a Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica*, Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcellona, p. 469-471; Menjot, Denis, Sánchez Martínez, Manuel (a cura di) (2006): *Fiscalidad de Estado y fiscalidad municipal en los reinos hispánicos bajomedievales*, Casa de Velázquez, Madrid, 239-273; Turull Rubinat, Max, Verdés i Pijuan, Pere (2006): «Gobierno municipal y fiscalidad en Cataluña durante la Baja Edad Media», *Anuario de historia del derecho español*, 76 (2006), p. 510.

congiunta dei consigli civici e la stabilizzazione della classe dirigente, che divenne la protagonista dell'amministrazione delle risorse finanziarie locali.

L'insieme di questi fattori fu determinante nella maturazione delle istituzioni municipali e delle autonomie dei nuclei urbani, in costante dialogo con la monarchia e con i funzionari che la rappresentavano a livello locale.

2. LA VENDITA DELLE *VILES* E L'INIZIO DELL'EPOCA SIGNORILE (XIV-XV SECOLO)

Il loro percorso di municipi complessi e autonomi subì una brusca interruzione nella prima metà del XIV secolo, quando Eleonora di Castiglia (1329-1336), in quanto moglie di Alfonso IV, ricevette Montblanc e Tàrrega in Catalogna, Huesca e Calatayud in Aragona, Xàtiva, Morvedre, Alzira, Castelló de la Plana e Borriana nel regno di Valencia. La regina avrebbe ricevuto queste *arras* come fonte di sostentamento una volta celebrato il matrimonio.¹²³ Pochi mesi prima, il sovrano aveva assicurato alla città di Tàrrega che non sarebbe stata separata dalla Corona grazie a un privilegio di durata perpetua,¹²⁴ ma ciò non gli impedì di vendere e alienare il municipio.¹²⁵ Nonostante la ferma opposizione delle città menzionate negli accordi prematrimoniali, la donazione fu comunque confermata dal re, che concesse alla consorte anche i diritti di *mero et mixto imperio*, oltre alla possibilità di designare i notai e concedere legittimazioni e indulgenze, ovvero, tutte le prerogative della *plenitudo potestatis*.¹²⁶

Il rifiuto dimostrato dalle città assegnate provocò una ribellione generale, di cui è ancora possibile rintracciare l'eco nei privilegi municipali conservati. Per cercare di placare gli animi, la regina dovette quindi confermare gli usi, i diritti, le libertà e le franchigie dei suoi possedimenti più di una volta,¹²⁷ ma fu comunque necessario l'intervento del sovrano per fare in modo che le città le giurassero fedeltà come era dovuto.¹²⁸ Dopo la sua ammonizione, i *paers* di Tàrrega prestarono omaggio a Eleonora, riconoscendola come loro legittima signora e ricevettero in cambio la separazione dal distretto amministrativo della vicina Cervera, attraverso la nomina ufficiale a *cap de vegueria*.¹²⁹ In quest'epoca il re concesse alle città della regina

¹²³ Vicent Baydal Sala, *Els orígens de la revolta de la Unió al Regne de València: (1330-1348)*, Història (Universitat de València) (València: Universitat de València, 2013), 51.

¹²⁴ Sarret Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 91–92, doc. 53.

¹²⁵ Esistono molti esempi di questo tipo di concessione, come si può constatare in Sarret Pons, *Privilegis de Tàrrega*; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis de Tàrrega, 1058-1473*.

¹²⁶ Baydal Sala, *Els orígens de la revolta de la Unió al Regne de València*, 58–59.

¹²⁷ Inizialmente furono confermati il 29 gennaio 1330: Sarret Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 114–18, doc. 19; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis de Tàrrega, 1058-1473*, 207–11, doc. 87. Vennero poi ratificati una seconda volta il 28 marzo dello stesso anno: Sarret Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 119–21, doc. 21; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis de Tàrrega, 1058-1473*, 213–15, doc. 90.

¹²⁸ Sarret Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 121–22, doc. 22; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis de Tàrrega, 1058-1473*, 220–21, doc. 94.

¹²⁹ Sarret Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 109, 122–23, docc. 14, 23; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis de Tàrrega, 1058-1473*, 202–4, 221–24, docc. 82, 95.

ulteriori benefici, come il diritto d'uso continuato del sistema d'irrigazione regio e altri provvedimenti atti a garantire la preminenza del mercato e delle fiere della zona. La sovrana designò un procuratore capace di controllare in modo indipendente le riscossioni delle imposte e delle rendite permanenti.¹³⁰

La gestione reginale subì in seguito parecchi stravolgimenti a causa dei conflitti con Pietro il Cerimonioso, che le revocò tutte le donazioni, in virtù della promessa di non vendere, donare, alienare, infeudare o assegnare le città della Corona.¹³¹

Naturalmente Pietro considerava che il ritorno di queste rendite al demanio avrebbe rappresentato una fonte di guadagno significativa e con questo provvedimento aveva anche l'obiettivo di recuperare una posizione politica dominante rispetto alla regina vedova e ai suoi figli.¹³² Il conflitto si inasprì tanto che nel 1357 il re dichiarò ufficialmente Eleonora nemica pubblica e ribadì ulteriormente l'appartenenza di Tàrrega e Vilagrassa alla Corona.¹³³ Tuttavia, Pietro non mantenne gli accordi presi con le città menzionate e poco dopo le alienò, insieme ad altri territori del demanio. Tàrrega, Vilagrassa e Montblanc furono infatti concesse a Enrico di Trastámara,¹³⁴ che ne prese possesso nel gennaio del 1357 attraverso la nomina di un procuratore.¹³⁵ I possedimenti erano una sorta di pagamento per le forze militari prestate dal conte Enrico, che di fatti avrebbe dovuto restituire le città donate non appena si fosse conclusa la battaglia.¹³⁶ Il sovrano aveva bisogno di un aiuto economico e militare consistente per combattere contro la Corona di Castiglia e la stessa Eleonora, per cui si ritrovò costretto a rivedere le proprie posizioni.

In tutto il corso del tempo in cui Tàrrega fu assegnata in signoria si poteva osservare un'opposizione costante da parte del governo municipale, che temeva di perdere la giurisdizione sulle proprie pertinenze distrettuali, che avrebbero potuto essere vendute o alienate dai signori titolari. Per questo motivo, nel 1363 gli ufficiali non avevano ancora prestato giuramento al nuovo *dominus* e protestavano apertamente contro le decisioni della monarchia, impugnando tutti i privilegi con cui i sovrani avevano promesso di non alienare la *vegueria*.¹³⁷ L'unico risultato che riuscirono a ottenere fu la conferma delle consuetudini e dei medesimi diritti, con cui si ribadiva il carattere provvisorio della donazione al conte di Trastámara. Ricevettero inoltre altri benefici, come la remissione dei crimini civili, fiscali e penali e la restituzione di 25.000 soldi barcellonesi che la città aveva prestato in precedenza al sovrano. Questi provvedimenti risolsero alcuni dei punti più dolenti per il regimento locale, come i metodi di riscossione consuetudinari della decima, che avrebbero dovuto

¹³⁰ Flocel Sabaté Curull, *Fiscalitat i feudalisme: Tàrrega, 1329: recompte i reestructuració*, Episodis de la història 283 (Barcelona: Rafael Dalmau, 1991), 68–69.

¹³¹ Baydal Sala, *Els orígens de la revolta de la Unió al Regne de València*, 131, 142–43.

¹³² Baydal Sala, 149.

¹³³ Sarret Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 203–4, doc. 54.

¹³⁴ Sarret Pons, 204–7, doc. 55.

¹³⁵ Sarret Pons, 208–9, 241, docc. 57, 59.

¹³⁶ Sarret Pons, 207–8, doc. 56.

¹³⁷ Sarret Pons, 226–27, doc. 71; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis de Tàrrega, 1058-1473*, 374–77, doc. 200.

rimanere inalterati durante il governo signorile.¹³⁸ Visto che le proteste fatte fino a quel momento si erano dimostrate inefficaci, nel 1364 l'*universitas* dispose l'acquisto di alcune prerogative di cui era stata privata, come le *quèsties* e i diritti di piazza e di fiera, che furono quindi restituite dal conte e dalla contessa di Trastámara.¹³⁹

La consorte di Pietro il Cerimonioso, Eleonora di Sicilia (1349-1375), approvò l'atto di vendita,¹⁴⁰ per poi reclamare appena due anni dopo l'appartenenza delle città al suo patrimonio personale, in virtù della concessione di una Camera composta da Sabadell, Montblanc, Tàrrega e Vilagrassa.¹⁴¹ Per quasi tre anni la regina concorse in una causa con Filippo di Castro per ribadire i propri diritti su Tàrrega, fino a quando nel 1369 il re Pietro si pronunciò finalmente a favore della propria consorte.¹⁴² Alla sentenza seguì la ribellione del municipio, che si opponeva ancora una volta alla sua cessione e che si negava a giurare fedeltà alla regina.¹⁴³ Ma a nulla valsero le opposizioni, perché la città e tutto il distretto, di cui faceva parte anche Vilagrassa, continuarono a essere venduti. La monarchia aveva bisogno di alienare il proprio patrimonio territoriale per alimentare le casse svuotate dalle guerre, che non risultavano sufficientemente compensate dalle rendite ordinarie.¹⁴⁴ Nel 1369 Tàrrega, Vilagrassa e Sabadell arrivarono nelle mani dell'infante Martino, che le acquistò in franco e libero allodio, anche se il sovrano si riservò il diritto di ricomprarle in qualsiasi momento.¹⁴⁵ Martino nominò i propri procuratori per prenderne possesso,¹⁴⁶ tuttavia, riuscì realmente a impadronirsene solo nel 1383, quando approvò anche le consuetudini del territorio.¹⁴⁷

Il *Consell de Cent* acquistò la *vegueria* nel 1390 e per un periodo di settant'anni le tre città fecero parte dei suoi possedimenti e tutto il distretto cominciò a essere considerato come una zona periferica della città barcellonese.¹⁴⁸ Tuttavia, nel 1460 i municipi entrarono nuovamente nelle donazioni *pro Camera* delle regine consorti della Corona d'Aragona.¹⁴⁹ Giovanna Enríquez, che le aveva ricevute, promise alle città che, alla sua morte, sarebbero state donate nuovamente al principe Ferdinando,

¹³⁸ Alcune disposizioni simili si riscontrano in un privilegio del 5 febbraio 1364: Sarret Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 240–44, doc. 74.

¹³⁹ Sarret Pons, 245–46, doc. 75; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis de Tàrrega, 1058-1473*, 378–85, doc. 202.

¹⁴⁰ Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis de Tàrrega, 1058-1473*, 385–86, doc. 203.

¹⁴¹ Roebert, «Que nos tenemus», 239. Per un approfondimento sulla progressiva composizione della sua Camera si veda cap. 1, nota 336.

¹⁴² Il privilegio con cui si resituirono le città a Eleonora di Sicilia fu emesso il 28 febbraio 1369: Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis de Tàrrega, 1058-1473*, 405–7, doc. 220.

¹⁴³ Gonzalvo i Bou, 408–11, doc. 222.

¹⁴⁴ Maria Teresa Ferrer i Mallol, «El patrimoni reial i la recuperació dels senyorijs jurisdiccionalis en els Estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV», *Anuario de estudios medievales*, n. 7 (1970): 351–52.

¹⁴⁵ Sarret Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 326–29, doc. 114.

¹⁴⁶ Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis de Tàrrega, 1058-1473*, 527–28, doc. 311.

¹⁴⁷ Sarret Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 331–33, doc. 116.

¹⁴⁸ Sarret Pons, 337–40, doc. 1.

¹⁴⁹ Turull i Rubinat e Ribalta Haro, *De voluntate universitatis*, 155–56.

il quale non le avrebbe più separate dal demanio.¹⁵⁰ In realtà, i rapporti tra Giovanna e Tàrrega si complicarono a causa delle contingenze della guerra civile. Inizialmente il municipio appoggiò i reclami di Carlo di Viana e aderì in seguito alla ribellione promossa dal *Consell de Cent*, tuttavia, fu riconquistata abbastanza rapidamente dalle truppe monarchiche nei primi anni del conflitto. La zona si trasformò in una salda roccaforte per Giovanni, che la usava come punto di convergenza delle forze militari destinate alla sottomissione di Cervera e Lleida. I sovrani perdonarono pertanto la breve ribellione del distretto, suggellando l'accordo con un trattato di pace.¹⁵¹ Dopo la scomparsa di Giovanna, Tàrrega e Vilagrassa tornarono alla Corona, anche se solo temporaneamente, mentre Sabadell continuava a essere saldamente controllata dal *Consell de Cent*, approfittandosi anche del fatto che il municipio apparteneva formalmente alla loro *vegueria*.

Dalla prima metà del XIV secolo, Tàrrega, Vilagrassa e Sabadell furono sottoposte a giurisdizione signorile e la loro autonomia ne risultò abbastanza compromessa, ma la struttura e gli organi di governo rimasero del tutto inalterati. Tàrrega continuava a essere un'*universitas* con una personalità giuridica propria e organismi rappresentativi funzionanti. L'unica differenza sostanziale era la perdita della *summa potestas* formale e dell'ampiezza della loro autorità,¹⁵² per la presenza di un nuovo intermediario nel dialogo con il sovrano.¹⁵³

Di questi governi signorili non si conoscono attualmente molte informazioni dettagliate, dato che sono state realizzate ricerche maggiormente focalizzate nelle fasi pienamente municipali e nell'approfondimento delle istituzioni e degli organismi collettivi. Si presume che queste città, anche se concesse in signoria, si trovarono ad affrontare processi simili a quelli che avevano investito gli altri nuclei urbani catalani, come la crescita dell'economia municipale, l'esplosione del sistema d'indebitamento censuale e la crisi conseguente.¹⁵⁴

Restano però ancora molte domande e dubbi sull'effettivo funzionamento di queste signorie territoriali, soprattutto quando si trattava di possedimenti delle regine consorti. Quello che appare evidente è che, contrariamente al fenomeno riscontrato in Sicilia o in altri regni europei, la mancanza di un nucleo territoriale consolidato e coeso sostanzialmente impedì la nascita di un sentimento identitario reginale. Ciononostante, le sovrane beneficiarie da questi territori si servirono degli strumenti di alleanza, diplomazia e intermediazione offerti dalle unioni matrimoniali, spesso

¹⁵⁰ Josep Maria Segarra Malla, *Recull d'episodis d'història targarina: des del segle XI al XX* (Tàrrega (Lérida): Francesc Camps Calmet, 1973), 75.

¹⁵¹ Sarret Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 397, doc. 3.

¹⁵² Turull i Rubinat e Ribalta Haro, *De voluntate universitatis*, 151.

¹⁵³ Turull i Rubinat e Ribalta Haro, 153.

¹⁵⁴ Si veda a tal proposito Andreu Galera i Pedrosa, «Endeutament i fiscalitat senyorial a la Catalunya del segle XV: el cas del comtat de Cardona (anys 1419-1433)», in *Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval*, a c. di Manuel Sánchez Martínez (Barcellona: CSIC - Institución Milá y Fontanals, 1999), 363-97.

amplificati dalle loro capacità individuali e dai nuovi legami creati a corte e nelle loro signorie.¹⁵⁵

3. La costituzione della contro-dote di Isabella: le *Capitulaciones di Cervera*

Il nucleo territoriale assegnato a Isabella di Castiglia in occasione delle nozze con Ferdinando, in quel momento coreggente di Sicilia, fu costituito durante i negoziati prematrimoniali. Nell'abbondante produzione scientifica relativa ai re Cattolici si è discusso a lungo sui motivi che avevano incoraggiato le nozze, così come sui punti salienti degli accordi preparatori.¹⁵⁶ Di certo in questo contesto influirono le varie problematiche dovute alla successione al trono di Castiglia e il forte peso esercitato dai lignaggi aristocratici nelle decisioni prese da Enrico IV, essendo questi in grado di fornire le risorse umane, economiche e militari di cui la famiglia reale aveva un urgente bisogno.¹⁵⁷ Per ottenere il loro sostegno, avrebbero dovuto elargirgli enormi privilegi e benefici o persino accettare dei compromessi per cessare le ostilità. Per questo, il re di Castiglia, dovette accettare la successione della sorellastra con il patto di Guisando, suggellando in questo modo una tregua con i lignaggi che la appoggiavano.¹⁵⁸ Tale compromesso prevedeva per entrambi il reciproco riconoscimento, l'uno come re di Castiglia e l'altra come legittima erede. Isabella era un baluardo di speranza del bando aristocratico che si opponeva alle politiche di Enrico. Fu questa fazione a determinare l'inizio delle trattative matrimoniali con

¹⁵⁵ John Carmi Parsons, «Mothers, Daughters, Marriage, Power: Some Plantagenet Evidence, 1150–1500», in *Medieval queenship*, a c. di John Carmi Parsons (New York: St. Martins Press, 1993), 77; Maria Antonietta Visceglia, *Riti di corte e simboli della regalità: i regni d'Europa e del Mediterraneo dal Medioevo all'età moderna*, Piccoli saggi 44 (Roma: Salerno ed., 2009), 165; Jean-Pierre Jardin, «Le rôle politique des femmes dans la dynastie Trastamare», *e-Spania*, n. 1 (2010); Carmelina Urso, «Adelaide “del Vasto”, callida mater e mailkah di Sicilia e Calabria», in *Con animo virile: donne e potere nel Mezzogiorno medievale, secoli XI-XV*, a c. di Patrizia Mainoni, I libri di Viella 104 (Roma: Viella, 2010), 57; José Manuel Cerda, «The marriage of Alfonso VIII of Castile and Leonor Plantagenet, the first bond between Spain and England in the Middle Ages», in *Stratégies matrimoniales (IXe-XIIIe siècle)*, a c. di Martin Aurell (Turnhout: Brepols, 2013), 145.

¹⁵⁶ Le cronache castigliane coeve o immediatamente successive suggerirono un particolare interesse di Giovanni II, che considerava indispensabile l'unificazione dei due regni per i propri piani, e che quindi a tal fine aveva fatto incoronare Ferdinando re di Sicilia e aveva organizzato le nozze con Isabella: Alfonso Fernández de Palencia, *Crónica de Enrique IV* (Madrid: Tip. de la Revista de archivos, 1904); Diego de Valera e Juan de Mata Carriazo, *Memorial de diversas hazañas, crónica de Enrique IV, ordenada por mosén Diego de Valera*. (Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 1941); Galíndez de Carvajal, *Crónica de Enrique IV* (Murcia: Torres Fontes, 1946). Questa tesi è stata rimessa in discussione da buna parte della storiografia citata in questo paragrafo.

¹⁵⁷ María Isabel del Val Valdivieso, *Isabel la Católica y su tiempo* (Granada: Universidad, 2005), 346–47.

¹⁵⁸ Manuel Fernández Álvarez, *Isabel la Católica*, (Pozuelo de Alarcón: Espasa, 2003), 94; María Isabel del Val Valdivieso, «El matrimonio como instrumento político: dos acuerdos matrimoniales para la futura Isabel I de Castilla», in *Sociedad y memoria en la edad Media. Estudios en homenaje de Nilda Guglielmi*, a c. di Ariel Guance e Pablo A. Ubierna (Buenos Aires: Conicet, 2005), 116.

Ferdinando e la possibile alleanza con la grande potenza marittima aragonese.¹⁵⁹ Alcuni personaggi della grande nobiltà castigliana, come il maestro di Santiago Juan Pacheco o l'arcivescovo di Toledo Alfonso Carillo, furono indispensabili intermediari con Giovanni II, prevedendo con una certa lungimiranza i benefici a cui avrebbe portato un clima di pace non solo interna, ma anche esterna. Questo progetto fu menzionato per la prima volta nel 1457, in occasione degli accordi tra Aragona e Castiglia, ma inizialmente non gli si diede seguito, dato che Enrico aveva intenzione di dare in sposa la sorellastra ad Alfonso V di Portogallo, per allontanare fisicamente Isabella e favorire così la successione al trono della figlia Giovanna.¹⁶⁰ Intanto il re Giovanni II preparava la successione di Ferdinando alla Corona d'Aragona, attraverso una vera e propria campagna propagandistica a suo favore. La morte della regina Giovanna Enríquez, le possibilità di successione di Renato d'Angiò in Sicilia e la conseguente creazione di un blocco francese coeso nel Mediterraneo, fornivano sufficienti ragioni per favorire a tutti i costi il suo secondogenito e affrettare l'associazione al trono. Nel 1468 il re aragonese assegnò a Ferdinando una rendita annuale di 13.000 fiorini sulla gabella reale di Palermo, aumentata quattro anni più tardi a 18.000 fiorini, con l'aggiunta dei diritti sui porti di Agrigento, Licata e Termini.¹⁶¹ Lo stesso anno si celebrò in tutta fretta l'incoronazione di Ferdinando come re di Sicilia, che ebbe luogo a Saragozza il 19 luglio, dando inizio a un periodo di coreggenza nel regno siciliano.¹⁶² Le motivazioni di questa rapida incoronazione sono chiaramente riferibili alla complessa congiuntura internazionale dell'epoca, in base alla quale la monarchia aragonese intendeva affrettarsi a distruggere preventivamente i possibili progetti politici della coalizione francese.

Esisteva però anche la precisa volontà di placare gli animi dei sudditi siciliani, che avevano approfittato della contesa tra Giovanni d'Aragona e il primogenito Carlo di Viana per rivendicare ancora una volta l'autonomia del regno. In questa ricerca di consenso, il matrimonio del principe giocava un ruolo di primo piano ed era

¹⁵⁹ Vicens Vives, *Fernando el Católico*, 271.

¹⁶⁰ Tarsicio de Azcona, *Juana de Castilla, mal llamada La Beltraneja: vida de la hija de Enrique IV de Castilla y su exilio en Portugal (1462-1530)*. (Barcellona: Planeta DeAgostini, 2007), 30–35.

¹⁶¹ Quest'ultima disposizione, emanata con la prammatica del 9 gennaio 1472, prevedeva che si riservassero a Ferdinando le entrate di questi porti per sei mesi all'anno, periodo in cui era obbligatorio esportare certe merci solo da queste tre città dell'isola, in modo da saldare il debito che la Sicilia aveva accumulato con l'erede al trono d'Aragona, non corrispondendo la rendita pattuita. Queste misure non vennero rispettate dai sudditi siciliani e Ferdinando dovette inviare a Guillem Sánchez in suo nome per tentare di risolvere la situazione e riscuotere il debito. Si decise infine di riservare al principe solo gli introiti del porto di Agrigento e di istituire delle imposte eccezionali: Vicens Vives, *Fernando el Católico*, 280–83.

¹⁶² La prammatica del 10 giugno così come l'incoronazione non furono sufficienti per i sudditi siciliani, che riconobbero ufficialmente l'autorità di Ferdinando solo nel Parlamento del 1474: Vicens Vives, 270; Simona Giurato, *La Sicilia di Ferdinando il Cattolico: tradizioni politiche e conflitto tra Quattrocento e Cinquecento (1468-1523)*, Studi 5 (Soveria Mannelli: Rubbettino, 2003), 54–55.

utilizzato dal sovrano aragonese come una sorta di garanzia esterna per le politiche internazionali.

Anche in Castiglia la questione matrimoniale focalizzava tutte le attenzioni di Enrico e dei grandi del regno e fu oggetto di continui accordi e ripensamenti. Per un certo periodo, a esempio, si prospettò anche una possibile unione col primogenito d'Aragona Carlo di Viana, progetto sfumato a causa della morte prematura del principe, così come con Pedro Girón, fratello di Pacheco.¹⁶³ Per stabilire le ragioni che portarono Isabella a scegliere Ferdinando come futuro marito, unendo così i destini dei due regni, bisogna tenere in conto le opzioni da lei vagliate, tra cui le altre proposte matrimoniali del futuro Riccardo III d'Inghilterra e di un fratello del re di Francia.¹⁶⁴

Isabella decise di ricorrere al consiglio delle persone più influenti a corte, che si opposero agli altri pretendenti, ritenendo più vantaggiose le opportunità che si sarebbero prospettate con Ferdinando.¹⁶⁵ La Castiglia aveva bisogno della potenza marittima catalana, così come quest'ultima delle risorse finanziarie che gli avrebbe potuto fornire il regno castigliano, soprattutto in un momento critico come quello della guerra civile.¹⁶⁶ Non bisogna poi dimenticare che Ferdinando era il parente maschio più prossimo in linea di successione alla Corona castigliana e che avrebbe potuto avanzare delle pretese o allearsi con Giovanna *la Beltraneja*.¹⁶⁷ Probabilmente questo fattore fu determinante nella scelta di Isabella di sposarsi con l'erede al trono aragonese.¹⁶⁸

Le nozze, così come le condizioni a cui si compromettevano i futuri sposi, furono stabilite ufficialmente il 5 marzo 1469 con la firma dalle Capitulazioni di Cervera, descritte dettagliatamente nelle cronache di Jerónimo Zurita. Lo storico di corte narra che Ferdinando giurò di amministrare giustizia in tutti i regni, rispettando le leggi, le consuetudini, i fori e i privilegi delle città. Avrebbe dovuto salvaguardare la pace tra Isabella ed Enrico, risiedendo stabilmente con la principessa in Castiglia, da cui si sarebbe potuto allontanare solo con il consenso della consorte. Non

¹⁶³ María Isabel del Val Valdivieso, *Isabel la Católica, princesa, 1468-1474* (Valladolid: Instituto Isabel la Católica de Historia Eclesiástica, 1974), 120–25; Peggy K. Liss, «Isabel, Myth and History», in *Isabel la Católica, Queen of Castile: critical essays*, a c. di David A. Boruchoff, 1st ed, The new Middle Ages (New York: Palgrave Macmillan, 2003), 54.

¹⁶⁴ Fernández Álvarez, *Isabel la Católica*, 97–98; Liss, «Isabel, Myth and History», 72–73.

¹⁶⁵ Zurita, «Anales de la Corona de Aragón», lib. XVIII, 25; John Huxtable Elliott, *Imperial Spain, 1469-1716* (Harmondsworth: Penguin UK, 1970), 19–20. Isabella inviò messaggeri segreti in tutto il regno per vagliare le opinioni dei grandi lignaggi aristocratici e delle città di Castiglia e decise di assecondare il partito filo-aragonese, del cui appoggio aveva bisogno per sostenere il proprio reclamo al trono: Val Valdivieso, *Isabel la Católica, princesa, 1468-1474*, 149.

¹⁶⁶ Val Valdivieso, *Isabel la Católica, princesa, 1468-1474*, 139.

¹⁶⁷ Bethany Aram, «Dos reinas propietarias, Isabel la Católica y Juana I: sus derechos y aptitudes», in *Historia de las mujeres en España y América Latina*, a c. di Asunción Lavrin e María Ángeles Querol Fernández, 1a. ed, vol. 1, Historia. Serie Menor (Madrid: Cátedra, 2005), 602.

¹⁶⁸ Cristina Segura Graño, «Las mujeres y el poder real en Castilla: finales del siglo XV y principios del XVI», in *Las mujeres y el poder: representaciones y prácticas de vida*, a c. di Ana Isabel Cerrada Jiménez, Cristina Segura Graño, e Asociación Española de Investigación Histórica de las Mujeres (Madrid: Al-Mudayna, 2000), 142.

avrebbe potuto alienare o donare città o fortezze castigliane senza l'approvazione di Isabella, con la quale era tenuto a firmare qualsiasi privilegio o decisione. Le città e i luoghi del regno avrebbero dovuto giurare fedeltà alla principessa, che si sarebbe occupata direttamente delle nomine degli amministratori. Qualunque guerra sarebbe stata stabilita e intrapresa con il consenso di entrambi, mentre si disponeva fin da subito che avrebbero combattuto insieme contro i mori e che Ferdinando avrebbe dovuto partecipare alla guerra in Castiglia, nel caso in cui fosse terminato il periodo di pace.¹⁶⁹ Queste condizioni servivano a proteggere il regno castigliano dalle possibili mire espansionistiche di Ferdinando e a riconoscere ufficialmente le funzioni che avrebbe svolto Isabella come regina di pieno diritto.¹⁷⁰ Per suggellare il patto, Isabella avrebbe ricevuto 100.000 fiorini d'oro annuali e i luoghi che Maria di Castiglia e Giovanna Enríquez avevano ricevuto *pro Camera*, ovvero, Borja, Magallón, Elx, Crevillent, Tàrrega, Vilagrassa, Terrassa, Sabadell e la Camera siciliana, assicurando in tal modo il mantenimento del suo status.¹⁷¹ Ferdinando poco dopo inviò 8.000 fiorini e una collana del valore di 40.000 ducati, con cui diede un anticipo delle *arras* matrimoniali.¹⁷²

La possibile unione produceva tuttavia diverse preoccupazioni, sia nelle fila aristocratiche aragonesi sia nella corte castigliana. Si temeva che Ferdinando si approfittasse della situazione per impadronirsi dei territori castigliani e che il manifesto dissenso di Enrico IV provocasse una guerra civile.¹⁷³ Isabella mandò al fratellastro un'ambasciata per informarlo delle proprie decisioni, pur sapendo che

¹⁶⁹ Dagli accordi si può evincere che all'epoca Ferdinando e Isabella erano convinti di succedere al trono di Castiglia e che avrebbero intrapreso le guerre per la riconquista di Al-Andalus: Val Valdivieso, «El matrimonio como instrumento político: dos acuerdos matrimoniales para la futura Isabel I de Castilla», 113. Queste capitolazioni matrimoniali sono state viste come un modello esemplare di perfetta combinazione della *Queenship* e della *Kingship* per la creazione di una monarchia collegiale perfettamente compenetrata: Theresa M. Earenfight, «Two Bodies, One Spirit: Isabel and Fernando's Construction of Monarchical Partnership», in *Queen Isabel I of Castile: power, patronage, persona*, a c. di Barbara F. Weissberger, Colección Tàmesis 253 (Woodbridge; Rochester: Tamesis, 2008), 3–18.

¹⁷⁰ Tarsicio de Azcona, *Isabel la Católica: estudio crítico de su vida y su reinado*, 3. ed. actualizada, Biblioteca de autores cristianos 237 (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1964), 245–52; Luis Suárez Fernández, *Isabel I, reina: 1451-1504*, Biografías (Barcelona: Ariel, 2000), 103.

¹⁷¹ Zurita, «Anales de la Corona de Aragón», lib. XVIII, 21. Nella cronaca non si faceva menzione a Tàrrega e Vilagrassa, ma furono donate a Isabella in quanto appartenenti alla precedente signoria di Giovanna. Nel testo si faceva riferimento invece all'assegnazione di Catania, ma si può affermare con certezza che la *clarissima civitas Cataniae* non fece mai parte della Camera e che questa falsa notizia si è diffusa nella maggior parte degli studi di area ispanica a causa di questa informazione errata di Zurita: Víctor Balaguer, *Los Reyes Católicos*, vol. 7, Historia general de España escrita por individuos de número de la Real Academia de la Historia (Madrid: El progreso editorial, 1892), 190; Val Valdivieso, *Isabel la Católica, princesa, 1468-1474*, 156; Jesús Lalinde Abadía, *La Corona de Aragón en el mediterráneo medieval (1229-1479)* (Saragozza: Institución Fernando el Católico, 1979), 25.

¹⁷² Zurita, «Anales de la Corona de Aragón», lib. XVIII, 24.

¹⁷³ Luis Suárez Fernández et al., *Los Trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV: Juan II y Enrique IV de Castilla (1407-1474). El compromiso de Caspe, Fernando I, Alfonso V y Juan II de Aragón (1410-1479)* (Madrid: Espasa-Calpe, 1964), 295; Elliott, *Imperial Spain, 1469-1716*, 16; María Isabel del Val Valdivieso, «Fernando II de Aragón, Rey de Castilla», in *Fernando II de Aragón, el rey Católico* (Saragozza: Institución Fernando el Católico, 1996), 31–32.

le sue opinioni, così come quelle di alcuni dei suoi consiglieri più influenti, sarebbero state negative. La rinnovata ostilità si rese evidente quando il re di Castiglia privò la madre della principessa, Isabella di Portogallo (1447-1454), del possedimento di Arévalo e cercò di obbligare la sorellastra a rimanere a palazzo.¹⁷⁴ Ferdinando raggiunse la principessa a Valladolid per affrettare le nozze, viaggiando travestito per non destare i sospetti delle guardie di Enrico accompagnato dal fedele Ramón d'Epés, suo maggiordomo maggiore, dal fratello Gaspar d'Epés, da Guillem Sánchez, allora suo coppiere, da Pere Núñez e da Gutierre Cárdenas, che era la persona in cui Isabella riponeva più fiducia.¹⁷⁵

Il matrimonio fu celebrato il 19 ottobre 1469 a Valladolid, suscitando la gioia di Aragona e Sicilia,¹⁷⁶ mentre in Castiglia intanto i sudditi erano fortemente preoccupati per le ripercussioni di tali decisioni.¹⁷⁷ Si dovette però risolvere da subito una questione alquanto spinosa, che riguardava il papa Paolo II e il suo rifiuto di concedere la dispensa matrimoniale necessaria. Il motivo addotto era il grado di parentela dei due sposi, anche se probabilmente il diniego del pontefice si doveva piuttosto alle sue posizioni politiche fortemente ambigue nei confronti degli aragonesi.¹⁷⁸ Il re Giovanni II riuscì a risolvere il grave problema, utilizzando una bolla di Pio II risalente a quattro anni prima, con cui sostanzialmente Ferdinando era stato autorizzato a contrarre le nozze entro il terzo grado di parentela.¹⁷⁹ La comparsa improvvisa di questa dispensa appare estremamente sospetta,¹⁸⁰ dato che nel documento emanato successivamente da papa Sisto IV si faceva esplicito riferimento al fatto che le nozze fossero state celebrate senza licenza e soprattutto perché, se fosse esistita realmente, Giovanni non avrebbe avuto alcun motivo per richiedere con insistenza la bolla di Paolo II.¹⁸¹ Per regolare la loro posizione infatti i Cattolici furono costretti a chiedere l'appoggio del successivo pontefice, che due anni dopo l'unione (1 dicembre 1471) autorizzò le nozze, delegando la preparazione della dispensa al cardinale Rodrigo Borgia:¹⁸² la maggiore affabilità di Sisto IV nei confronti degli aragonesi, insieme alle grandi capacità diplomatiche di Giovanni II, furono in seguito il punto di partenza dell'espansione spagnola in Italia ed Europa.¹⁸³

¹⁷⁴ Zurita, «Anales de la Corona de Aragón», lib. XVIII, 25.

¹⁷⁵ Zurita, lib. XVIII, 26.

¹⁷⁶ Vicens Vives, *Fernando el Católico*, 291; Jaume Vicens Vives, *Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón* (Saragozza: Institución Fernando el Católico, 2007), 263.

¹⁷⁷ David Abulafia, *I regni del Mediterraneo occidentale dal 1200 al 1500: la lotta per il dominio*, 3. ed (Roma [etc.]: GLF editori Laterza, 2012), 232.

¹⁷⁸ A Roma il maestro di Santiago e il re di Francia avevano fatto molte pressioni per spingere il pontefice verso una politica anti-aragonesa: Val Valdivieso, *Isabel la Católica, princesa, 1468-1474*, 191.

¹⁷⁹ Balaguer, *Los Reyes Católicos*, 7:121.

¹⁸⁰ Elliott, *Imperial Spain, 1469-1716*, 15; Val Valdivieso, *Isabel la Católica y su tiempo*, 139.

¹⁸¹ Andrés Giménez Soler, *Fernando el Católico*, Pro Ecclesia et Patria, 19 (Barcelona: Editorial Labor, 1941), 19.

¹⁸² Zurita, «Anales de la Corona de Aragón», lib. XVIII, 40.

¹⁸³ Vicens Vives, *Fernando el Católico*, 319.

Fu quindi in questo frangente che si determinarono i possedimenti di cui avrebbe goduto la nuova regina di Sicilia e futura sovrana consorte d'Aragona. Gli accordi prematrimoniali si possono dunque considerare come il punto di partenza che favorì l'emissione dei privilegi di concessione di cui Isabella beneficiò nel corso della sua vita.

4. Alla ricerca dei privilegi di donazione: i ritrovamenti d'archivio tra Palermo, Barcellona e Simancas

1. LA DONAZIONE DELLA CAMERA DI SICILIA

Dopo le nozze, la nuova regina di Sicilia reclamò le terre che le erano state promesse. Durante il consiglio regio del 22 ottobre 1469 si era deciso di inviare un'ambasciata a Giovanni II per fare in modo che le consegnasse le città menzionate nelle capitazioni matrimoniali dello stesso anno.¹⁸⁴ Fino all'anno successivo le sue richieste non ottennero risposta e la Camera di Sicilia continuò a essere amministrata in via temporanea dal re aragonese, fino all'8 maggio 1470, quando le fu assegnata ufficialmente.

Il privilegio originale non è stato rinvenuto negli archivi, ma si conosce una copia registrata della Real Cancelleria dell'Archivio della Corona d'Aragona, pubblicata da Jaume Vicens Vives nel 1952.¹⁸⁵ L'esemplare trascritto dallo storico era abbastanza lacunoso e a tratti illeggibile, mentre, continuando a indagare nello stesso archivio e in seguito nell'Archivio di Stato di Palermo, abbiamo ritrovato altre tre trascrizioni dello stesso privilegio ben conservate. Il documento rintracciato nell'ACA è un'altra copia registrata e si trova nel fondo delle lettere di Giovanni II,¹⁸⁶ mentre gli altri due sono stati rinvenuti nei volumi delle Mercedes e del Protonotaro del regno di Sicilia dell'Archivio di Stato di Palermo.¹⁸⁷ Questi ultimi non sono delle copie, ma degli inserti all'interno del mandato con cui il viceré di Sicilia Lope Ximénez de Urrea aveva concesso a Juan Cárdenas la presa di possesso effettiva dei territori. Dato che l'ordine avveniva in base alla donazione della Camera dell'8 maggio e alla conferma del re Ferdinando del 18 maggio 1470, entrambi i documenti si trovavano lì registrati.

Abbiamo ritenuto opportuno trascrivere i diplomi dell'archivio palermitano nell'appendice alla fine del capitolo perché rendono nota la disposizione del re Ferdinando e il mandato viceregio conseguente, entrambi a oggi sconosciuti,

¹⁸⁴ Val Valdivieso, *Isabel la Católica, princesa, 1468-1474*, 200.

¹⁸⁵ ACA, RC, 3479, ff. 50v-55r in Vicens Vives, *Fernando el Católico*, 430-37, doc. 48.

¹⁸⁶ ACA, RC, Cartas Reales de Juan II, 30.

¹⁸⁷ ASPa, CRP, Mercedes, 52, ff. 192r-198r.; ASPa, PRS, 69, ff. 93r-100r.

segnalando le eventuali differenze riscontrate rispetto alla versione pubblicata da Vicens Vives e all'altra copia registrata rinvenuta a Barcellona.¹⁸⁸

Il privilegio ha svariati punti di interesse, non solo per i contenuti, che ci informano della data e delle condizioni di assegnazione della Camera reginale di Sicilia, ma anche per aspetti di carattere puramente documentale e diplomatico. Il testo presentato è chiaramente il risultato di un processo che ha normalizzato e standardizzato questo tipo di privilegi nel corso del XV secolo. L'*incipit* rende chiara l'universalità della diffusione delle decisioni regie con la formula *Pateat universis*. Risulta interessante che nella *narratio*, che comincia immediatamente dopo, si faceva esplicito riferimento al fatto che la concessione si doveva alla consumazione del matrimonio tra Isabella e Ferdinando e ai privilegi di cui avevano goduto in precedenza le regine Maria e Giovanna, promessi anche alla futura sovrana d'Aragona. La formula usata per esprimere tale concessione era *dari et assignari in cameram*:

post consumacionem dicti matrimonii dari et assignari habeant vobis [...] in cameram seu loco camere eis modo et forma quibus illam et illas dum vixere tenuerunt et possiderunt tam illustrissima recolende memorie regina Maria [...], quam eciam serenissima bone memorie regina Ioanna.

Invertendo la suddivisione usuale dei privilegi, alla *narratio* seguiva l'*arenga*, dove si spiegavano eloquentemente i motivi per cui il matrimonio celebratosi era un grande vantaggio per la pace e il benessere dei regni d'Aragona e Castiglia, descrivendo la gioia che aveva prodotto tale unione e le qualità morali che la principessa aveva mostrato sino a quel momento. È interessante notare che all'inizio della *dispositio* si enfatizzava il fatto che l'assegnazione della Camera fosse il frutto della liberalità e della piena *potestas* del monarca, che aveva deciso deliberatamente di elargire questi benefici alla nuora, in virtù delle sue qualità e delle promesse fatte durante i colloqui previ al matrimonio: «*ex mera liberalitate motuque proprio ex nostri certa sciencia ac consulto atque ex plenitudine regie potestatis nostre*».

Il privilegio fornisce altre informazioni di valore riguardo alla regina Giovanna Enríquez. Sinora non è stato ritrovato il privilegio di donazione da lei ricevuto, ma un documento pubblicato da Núria Coll Julià nel 1953 citava i possedimenti a lei assegnati e la data della loro concessione, risalente al 22 ottobre 1458.¹⁸⁹ La stessa informazione si menzionava anche nel diploma a favore di Isabella, così come l'esistenza di un testamento di Giovanna del 12 febbraio 1468, che sarebbe stato emesso a Tarragona il giorno prima della sua scomparsa e che finora non è stato ritrovato negli archivi.

¹⁸⁸ Il diploma a cui si fa riferimento si può consultare nell'appendice documentale di questo capitolo, al par. 7, doc. 5.

¹⁸⁹ Coll Julià, *Doña Juana Enríquez*, vol. 2, pag. 436.

Nel privilegio da noi trascritto si citavano le ultime volontà della regina, che avrebbero anche riguardato la sua dote, che le fruttava 120.000 fiorini sulle città appartenenti alla Camera reginale. Purtroppo non si conoscono ulteriori dettagli, ma nelle ultime disposizioni della sovrana esisteva una reale preoccupazione per il destino di quelle terre a lei assegnate *propter nuptias*.

Nel diploma destinato a Isabella si può notare che le dotazioni *pro Camera* erano diventate sempre più specifiche, fino al punto di elencare tutti i diritti che spettavano legittimamente alla regina consorte. Probabilmente un tale zelo si doveva a molteplici fattori, che riflettevano una tendenza riscontrabile anche in altri privilegi dell'epoca, esprimendo chiaramente l'azione giuridica realizzata dal sovrano. Nei documenti dell'Archivio di Stato di Palermo una parte consistente del testo non venne trascritta, mentre nell'edizione di Vicens Vives la stessa sezione presentava moltissime lacune, dovute allo stato di conservazione del supporto cartaceo. Fortunatamente, il rinvenimento dell'altra copia registrata dell'archivio barcellonese ci consente di colmare queste omissioni, che vengono di seguito riportate e anche trascritte nell'apparato dell'appendice documentale:

de dictis civitate, villis, castris, locis et portubus, cum omnibus eorum fortificiis, castris, turribus, fortitudinibus, domibus, palaciis, edificiis, terminis, territoriis, iuribus, adiacentibus et pertinentiis universis et cum militibus, dominabus, feudis, feudatariis, directis dominis, vassallis, hominibus et mulieribus tam christianis quam iudeis cuiusvis legis status, gradus et condicionis existant in eisdem civitate, villis, castellis, locis et terris et eorum cuiuslibet ipsorum terminis, territoriis existentibus habitibus et habitaturis ac etiam cum mansis, censibus agrariis, portubus, redditibus, fructibus, proventibus, gabellis pensis, peytis, monetatico seu morabatino questiis, cenis, calomis, subsidiis, ade in primis, servitiis ac servitutibus realibus et personalibus exercitibus, hostibus et cavalcatis ac eorum redemptione et cum mero et mixto imperio iurisdicioneque civili et criminali alta et baxia et alia quemlibet cuiuscumque sit generalis vel speciei et cum omnibus decimis et retrodecimis panis, vini, pinguum atque carniurn furnis, molendinis, censibus, montibus, planis terminisque et territoriis tam fructiferis quam silvestribus, aquis, aqueductibus et aliis denique iuribus et pertinentiis universis in eisdem civitate, villis, castris, terris atque locis eorumque et cuiuslibet ipsorum terminis et territoriis nobis quomodocumque iure, titulo sive cusa que dici, scribi et excogitari possit pertinentibus et spectantibus ac pertinere et spectare debentibus quovismodo et cum omnibus augmentationibus et melioramentis ac redemptionibus censualium et violarium et aliorum quorumcumque reddituum que inhibi facere de quibus fiendis vobis cum presenti omninodam conferimus potestatem.

Di seguito, Giovanni specificava ulteriormente i poteri della regina sui territori in questione, non accontentandosi solo della formula standard di cessione della giurisdizione alta e bassa, ma dettagliando anche le facoltà amministrative, come la designazione, conferma, rimozione, sospensione e revoca degli ufficiali preposti in

tutte le terre e città della Camera. Avrebbe posseduto infine il pieno diritto di governare sui sudditi, vassalli e abitanti delle stesse, emettendo sentenze, ordini, licenze, correzioni, guidatici, bandi, castighi sia corporali che pecuniari, riscuotendo gli emolumenti e le rendite ordinarie e straordinarie.

Tuttavia, se da un lato si rendevano espliciti tutti i diritti che accompagnavano la concessione, dall'altro si manifestavano anche le clausole e gli obblighi che la principessa di Castiglia era tenuta a rispettare in virtù dell'assegnazione. In primo luogo, avrebbe mantenuto i possedimenti e le pertinenze con durata vitalizia anche dopo la scomparsa di Ferdinando, ma solo nel caso in cui non fosse convolata a seconde nozze. In secondo luogo, non avrebbe potuto vendere o alienare i territori donati, a meno che non avesse deciso di restituirli al re. Era di fatti necessario adottare certe misure per evitare che un'assegnazione di tale tipo fosse considerata come un mero possedimento allodiale, determinando una riduzione significativa del demanio regio.

Con il privilegio quindi Giovanni concedeva questi territori della Sicilia orientale «*pro camera assignata*» a Isabella di Castiglia, che avrebbe dovuto ricevere «*in possessionem realem et corporalem*», personalmente o attraverso l'operato di un procuratore designato. Era poi necessario consegnare a tutti i castellani e gli ufficiali una comunicazione diretta, che li informasse della donazione. Per questo, si trovano tutti citati espressamente nel testo, incluso il governatore allora in carica Joan Sabastida. Se non avessero rispettato gli ordini e non avessero prestato l'opportuno giuramento di fedeltà alla regina, avrebbero ricevuto una *sanctio* di 10.000 onze. La concessione fatta in virtù delle capitolazioni matrimoniali presentava infine un escatocollo degno della solennità dell'atto, incorporando non solo la datazione topica e cronica, ma anche la firma del sovrano e degli illustri testimoni presenti, tra cui anche l'arcivescovo di Saragozza.

Si potevano anche osservare i testi d'occhiello, come la nota cancelleresca del segretario regio e protonotaro d'Isabella, Juan Coloma, con il visto del conservatore e del tesoriere generale di Sicilia. L'ultima sezione fu poi dedicata alla nota del tassatore, che aveva esonerato il privilegio dalle imposte previste, in quanto disposizione per la regia curia. Il documento originale era poi provvisto di sigillo pendente degli affari comuni siciliani della Corona d'Aragona, così come veniva indicato dalle formule di *corroboratio*.

Il 18 maggio la concessione fu poi ratificata da Ferdinando, in quanto coreggente di Sicilia, e a seguito delle suppliche del procuratore della principessa, Juan Cárdenas, era stato infine emesso il mandato viceregio per la presa di possesso della Camera.

2. LA CONCESSIONE DI TÀRREGA, VILAGRASSA, SABADELL E TERRASSA

Oltre alla donazione dei territori siciliani, Isabella di Castiglia avrebbe dovuto ricevere tutte le rendite e i benefici che erano stati assegnati alle regine consorti precedenti e fu quindi dotata della gestione di Tàrrega, Vilagrassa, Sabadell e Terrassa. Lo stesso giorno della donazione della Camera reginale siciliana, l'8 maggio 1470, le furono concessi questi municipi catalani, eccetto Vilagrassa, insieme a tutti i termini, feudi, fortezze, torri, castelli, mulini, censi e tributi, con la facoltà di esercitare la piena giurisdizione civile e criminale.

Il privilegio era molto simile all'assegnazione dei territori ubicati in Sicilia e oggi si ritrova inserito in una pregiata pergamena, conservata nel fondo del Patronato Real dell'Archivio Generale di Simancas.¹⁹⁰ Il documento è un'importantissima fonte d'informazione, dato che registra la presa di possesso delle città catalane, con una descrizione minuziosa della cerimonia e la inserzione dei privilegi ufficiali emessi dalle autorità sovrane, colmando l'assenza dei diplomi originali di donazione.

L'universalità del privilegio e la sua validità integrale si ribadivano ancora una volta nella formula di apertura *Pateat universis*, così come le virtù morali riconosciute alla principessa di Castiglia, che giustificavano la liberalità del monarca. Rispetto al documento di concessione della Camera siciliana, questo preambolo iniziale era notevolmente più breve e sottolineava con una particolare enfasi la celebrazione e la consumazione del matrimonio:

vos favente Deo consumati et conclusi per magestatem nostram et eundem regem et principem virum vestrum inhta, stipulata et iure iurando firmata fuere deductum est ut graciam, donacionem et in cameram dacionem seu assignacionem infra descriptam vobis facere habemus.

Si menzionava esplicitamente che questa assegnazione le spettasse di diritto, essendo appartenuta in precedenza alla regina Giovanna, che ne aveva goduto fino alla sua scomparsa. Anche in questo caso si specificava in modo dettagliato in cosa consistesse l'esercizio della giurisdizione civile e criminale, con un elenco minuzioso di tutti i diritti posseduti dalla regina consorte.

Si rilevava invece un aspetto assente nel privilegio precedentemente analizzato e che ricorreva più volte lungo il testo dell'assegnazione della Camera catalana, ovvero, il chiaro riferimento all'assegnazione di tutte le competenze e rendite che in precedenza erano state esercitate dal re:

Necnon etiam cum omnibus et singulis proprietatibus pertinenciis et iuribus realibus et personalibus et aliis quocumque nomine nuncupatis nobis et curie

¹⁹⁰ Par. 7, doc. 2.

nostrae quovis titulo iure, racione sive causa ut dictum est competentibus et seu competere debentibus in dictis castro et villis et qualibet earum ipsarum et cuiuslibet earum terminis predictis prout nos melius et plenius iubemus et possidemus seu ad nos et regiam curiam nostram melius pertinent et spectant seu spectabunt quovismodo ex quacumque causa tam existente vel in futurum superveniente.

Si stabiliva successivamente la durata vitalizia della donazione e l'eventuale continuazione del beneficio anche in caso di vedovanza, sempre e quando non si fosse risposata. Un aspetto di particolare rilevanza presente in entrambe le assegnazioni era l'esplicita menzione all'impossibilità di alienare, vendere o trasferire tali pertinenze, a meno che i beneficiari non fossero stati Giovanni, Ferdinando o gli eventuali eredi al trono. Era indispensabile ribadire che i territori assegnati non dovevano essere separati dal patrimonio regio e che erano concessi solo in modo temporaneo a un membro della casa reale. In base a queste considerazioni il sovrano concedeva alla nuora piena facoltà di prendere possesso dei territori assegnati, permettendo la nomina di una persona di fiducia che facesse le sue veci e potesse quindi partecipare alla cerimonia ufficiale della presa di possesso, che prevedeva che gli ufficiali, i castellani e i sudditi prestassero debito giuramento alla nuova signora. Il documento inserito riportava anche le firme dei testimoni e le note di cancelleria che tracciavano l'iter documentale e davano allo stesso tempo validità giuridica al privilegio.

Era molto più breve invece la conferma di Ferdinando emessa dieci giorni dopo, limitandosi a trascrivere la scrittura di concessione del re aragonese e aggiungendo un piccolo paragrafo, con cui prendeva atto dell'assegnazione di Tàrrega, Terrassa e Sabadell e la ratificava.

Il 23 giugno dello stesso anno fu poi emesso il privilegio ufficiale con cui si concedeva anche la città di Vilagrassa con tutte le sue pertinenze.¹⁹¹ Questa è l'unica pergamena originale emanata per la concessione della Camera reginale di Isabella che si è conservata fino a oggi. Abbiamo potuto rinvenire questo documento nello stesso fondo del Patronato Real di Simancas in un ottimo stato di conservazione. La pergamena è molto più breve rispetto alle precedenti e, in generale, si può osservare un testo molto ridotto e semplificato. Le qualità della principessa, gli accordi matrimoniali e la piena potestà del sovrano vengono riassunti in poche righe, mentre si dedica un ampio spazio ai diritti e alle pertinenze che implicava la donazione. Questa scelta ribadiva nuovamente l'importanza giuridica dell'elenco dettagliato di questi atti di assegnazione *pro Camera*. Il testo che enumerava i diritti ceduti cambiava in funzione dei territori menzionati nel documento e delle consuetudini che si reggevano nei regni in questione. In questo caso le descrizioni assomigliavano molto a quelle recitate dal documento con cui si donavano Tàrrega, Terrassa e Sabadell:

¹⁹¹ Par. 7, doc. 4.

cum omnibus terminis et territoriis, fortaliciis, domibus, turribus, tenenciis, districtibus et pertinenciis universis et aliis appendiciis quibuscumque castris et ville eiusdem cum feudis directis dominiis feudatariis et vassallis tam hominibus quam feminis christianis et iudeis et aliis cuiuscumque status gradus legis secte conditionis existant ibidem et seu infra territoria ville seu loci eiusdem habitantibus et habitaturis et cum officiis regiminibus, punicionibus, penis, melioramentis et cum mansis, populamentibus, furnis, molendinis, feudis, censibus, tributis, peytis, demandis, redditibus, fructibus, exitibus, pedagiis, proventibus, esdevenimentis, pensis, mensuris, paxturis et ampinis, erbagiis, carnalagiis, fluminibus, fluviis sique sint aquis, aqueductibus, aquarum decursibus et omnibus terris, honoribus, campis, vineis, olivariis et aliis possessionibus cultis et incultis eidem loci seu ville et ad ipsius dominaturam et ius pertinentibus quoquomodo nemoribus quoque silvis, saltibus, pratis, montibus, plenargiis, vallibus, olusis, franquesiis, venacionibus, piscacionibus, hoste et cavalcata et earum redemptione et aliis nobis seu nostre regie curie pertinentibus et spectantibus sive pertinere et spectare debentibus.

Si riscontravano tutte le formule principali degli altri strumenti giuridici emessi a favore della principessa di Castiglia. In primo luogo, la formula di donazione che possiamo definire standard: *pro camera assignamus quamdiu vitam duxeritis inhumanis*. In seguito, si concedeva il consueto diritto di designazione di un procuratore che ne prendesse possesso effettivo, ricevendo i giuramenti a cui erano tenuti gli abitanti e le autorità locali di Vilagrassa, e la durata vitalizia della donazione, con le clausole imposte in caso di vedovanza. Un elemento particolare era l'aggiunta dell'eventuale deroga delle leggi, ordinanze o prammatiche sanzioni precedentemente emesse, nel caso in cui il loro contenuto avesse contraddetto l'atto di donazione:

non obstantibus quibusvis legibus, foris, constitutionibus, pragmaticis sanctionibus, privilegiis et aliis quibusvis provisionibus in contrarium facientibus quibus per presentes expresse derogamus.

Probabilmente, questa aggiunta era dovuta alle proteste del regimento targarino e alla conseguente impugnazione dei diplomi con cui i sovrani avevano assicurato il reintegro del municipio nei territori del patrimonio regio.¹⁹² In questo caso, si cercò quindi di imporre una clausola che impedisse l'uso di tali argomenti da parte degli abitanti di Vilagrassa.

¹⁹² Sui reclami di Tàrrega si veda il paragrafo 6.2 di questo capitolo.

3. CONTINUITÀ E DIFFERENZE

Le formule e le strutture usate nei documenti menzionati sono di grande interesse anche da un punto di vista strettamente diplomatico, data la scarsità di altre fonti della stessa tipologia. È comunque possibile riscontrare delle differenze o delle continuità nelle terminologie usate in riferimento alle doti reginali, visto che i cambiamenti amministrativi e istituzionali che subì la Camera si riflettevano anche nella produzione documentale rispettiva. Nel corso del tempo, infatti, la configurazione territoriale e le forme di governo messe in atto dalle regine consorti produssero esiti diversi. Le strutture amministrative di molte signorie reginali europee si consolidarono e si resero sempre più indipendenti, raggiungendo alla fine del XV secolo un alto livello di complessità e autonomia.

I primi testi del XIV secolo in effetti non presentavano lo stesso grado di specificità riscontrabile nei privilegi di donazione di Isabella. Nel momento in cui Federico III ordinò agli abitanti di Avola di offrire obbedienza alla regina Eleonora d'Angiò, a cui era stata assegnata in dote, menzionava genericamente l'assegnazione di «*castrum et terram predictam Abule cum omnibus suis juribus et pertinenciis, proprietatibus et dirictibus*». ¹⁹³ Sappiamo che aveva facoltà di designare il capitano della città, ma il documento non faceva esplicito riferimento a un tale diritto, né ad altri di differente natura.

Nei tre diplomi con cui si informavano gli ufficiali locali della concessione di Costanza d'Aragona si aggiunsero elementi nuovi, come per esempio l'uso di termini strettamente legati alle rendite economiche, che la regina avrebbe tratto dalla gestione delle terre, come *proventibus* e *redditibus*, menzionando anche la «*jurisdictione alta et bassa, mero et mixto imperio, et omni jurisdictione civili et criminali*». ¹⁹⁴ Ciò che si leggeva tra le righe nei riferimenti alla donazione di Eleonora, nel 1361 veniva espresso a chiare lettere, dissipando ogni dubbio interpretativo. Nei testi riguardanti l'assegnazione di Costanza, si rilevava una particolare insistenza sul valore economico della donazione, che si calcolava sulle 7.000 onze.

Anche nel caso di Bianca di Navarra l'aspetto finanziario risultava prioritario, tanto da stabilire una cifra minima che doveva essere corrisposta alla regina sulla base di questi possedimenti e che avrebbe comportato una compensazione monetaria, nel caso in cui le rendite patrimoniali non si fossero dimostrate sufficienti. ¹⁹⁵ Nel diploma in questione di fatti si usavano delle formule molto simili alle menzioni dei proventi donati a Costanza.

Più avanti, le compensazioni monetarie si trasformarono in dei mantenimenti fissi in aggiunta ai redditi variabili della Camera, come nel caso di Maria, Giovanna e Isabella. La presenza di una quantità di denaro fissa e corrisposta annualmente per

¹⁹³ Gregorio, *Bibliotheca scriptorum*, vol. 2, pag. 538.

¹⁹⁴ Gregorio, vol. 2, pagg. 540–541.

¹⁹⁵ Gregorio, vol. 2, pagg. 543–546.

il sostegno delle finanze reginali è un fenomeno ampiamente diffuso, che rifletteva la generalizzata monetizzazione delle contro-doti nei più svariati contesti sociali.¹⁹⁶ L'autorità della sovrana era di certo maggiormente presente nell'ambito economico sin dalla metà del Trecento, dato che sugli emolumenti riscossi si basava il funzionamento della sua corte.¹⁹⁷ I costi per mantenere le dame, gli ufficiali, i servitori, le spese ordinarie e le attività di elemosina divennero gradualmente più dispendiosi e le regine beneficiate con signorie territoriali ricevevano delle entrate abbastanza diversificate che consentivano loro di non gravare interamente sui fondi pubblici.¹⁹⁸

L'assegnazione di Maria di Castiglia era abbastanza emblematica, perché si cominciarono a elencare una serie di diritti e possedimenti che accompagnavano automaticamente la cessione e che dal XV secolo diventavano espliciti:

*cum eorum fortilitiis, castris, turribus, fortitudinibus, domibus, et palatiis et edificiis, terminis, territoriis, juribus, adjacentiis, et pertinentiis universis [...] mansis, bordis, festibus, agrariis, partibus expletorum, redditibus, fructibus, et proventibus, gabellis, pensis, peitis, monetatico, seu morabatino, quextiis, terris, coloniis, subsidiis, adem priis, servitiis, ac ser vitutibus, realibus, et personalibus, exercitibus, hostibus, et cavalcatis, ac eorum redemptiones, ac cum mero et mixto imperio, jurisdictione alta et baxia, civili et criminali ac aliam quamlibet cuiuscumque sint generis, et speciei, et cum omnibus decimis, et retrodecimis, pania, vini, et piscium, atque carnum, furnis, molendinis, et aliis juribus et pertinentiis nobis pertinentibus et quovis modo pertinere debentibus.*¹⁹⁹

La sezione del documento in questione non solo segnalava i benefici giurisdizionali, ma specificava anche quelli militari e finanziari. Di certo era possibile identificare fin dall'inizio l'uso del verbo *assignare*, ampliato dal 1420 in *assignare, dare et concedere*, accompagnato dall'indicazione della durata vitalizia del beneficio.

Il motivo del matrimonio sembrava essere un elemento sempre presente per riferirsi a questo tipo di assegnazione: nel diploma del 1305 emesso dal re Federico III si facevano ben due riferimenti alle nozze (*quia tempore contracti matrimonii et occasione predictarum nuptiarum*) e così anche in quelli prodotti per la regina Costanza. In questo caso però la menzione al matrimonio era arricchita dalla

¹⁹⁶ Paulo Merêa, «O dote nos documentos dos séculos IX-XII (Astúrias, Leão, Galiza e Portugal)», in *Estudos de Direito Hispânico Medieval, Coimbra*, vol. 1, 2 vol. (Coimbra: Universidade de Coimbra, 1952), 59–77; Paulo Merêa, «Notas complementarias», in *Estudos de direito hispânico medieval*, vol. 1, 2 vol. (Coimbra: Universidade de Coimbra, 1952), 139–45.

¹⁹⁷ Santos Silva, «El señorío urbano», 285.

¹⁹⁸ Monique Sommé, *Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne: une femme au pouvoir au XVe siècle*, Histoire et civilisations (Villeneuve d'Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 1998); María Narbona Cárcelos, *La corte de Carlos III el Noble, rey de Navarra: espacio doméstico y escenario de poder, 1376-1415*, Histórica (Barañáin: Ediciones Universidad de Navarra, 2006), 23; Santos Silva, «Os primórdios», 33; Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 139; Silleras-Fernandez, *María de Luna*, 149.

¹⁹⁹ Gregorio, *Bibliotheca scriptorum*, vol. 2, pagg. 547–550.

citazione letterale della pratica giuridica delle assegnazioni nuziali: «*scilicet matrimonii feliciter contracti inter nos in donationem propter nuptias*».

Il privilegio di assegnazione di Bianca di Navarra rappresentava in questo caso un esempio peculiare, poiché si narravano le nozze in modo molto particolareggiato e si faceva chiaro riferimento agli accordi prematrimoniali: «*cum in limine contractus matrimonii initi per prefatum serenissimum dominum regem Sicilie assignarentur pro Camera*». Se quindi quest'ultimo elemento si poteva paragonare alla menzione delle capitolazioni di Cervera del privilegio di Isabella, è vero che la descrizione a tratti novellistica del matrimonio era un aspetto del tutto unico del diploma emesso da re Martino. Infine, la frase «*in predicta tamen dotatione et ex causa donationis concessione et pro Camere assignatione*», analizzata nel caso della principessa di Castiglia, appariva già in uso nel diploma di Maria

Un altro aspetto comune nelle formule utilizzate in relazione alle dotazioni *pro Camera* era l'appello generale ai funzionari locali, per fare in modo che prestassero gli opportuni giuramenti alle regine. Gli si dedicava una parte rilevante del documento e si invitava sempre alla presa di possesso corporale dei territori assegnati. La presenza fisica della regina o di un procuratore da lei designato era una parte essenziale della cerimonia, che rendeva effettiva la donazione e che, in assenza di un tale atto, non sarebbe stata considerata valida. Il giuramento sui quattro vangeli e il riconoscimento dei funzionari, dei feudatari, delle istituzioni municipali e dei sudditi in generale dava l'avvio alla macchina amministrativa reginale.

In generale era possibile osservare una standardizzazione delle formule e delle terminologie usate. Il fenomeno rispondeva alla necessità di specificare in modo dettagliato le competenze e i confini giurisdizionali che caratterizzavano le amministrazioni delle regine, in modo da evitare libere interpretazioni giuridiche ed eventuali abusi. I testi diventavano gradualmente più lunghi, presentavano numerose ripetizioni e formule normalizzate e i destinatari dei privilegi erano generali e universali.²⁰⁰ Nel diploma di Isabella ritroviamo quasi la stessa introduzione presente nell'assegnazione di Maria:

Pateat universis quod tenore presentis ex mera liberalitate, motu proprio, ex nostri certa scientia et consulte, ex nunc damus, concedimus vobis eidem regine, ac pro Camera assignamus, quamdiu vixeritis in humanis [...]

Da Bianca in poi divenne usuale la menzione diretta alle donazioni delle regine precedenti e al diritto della sovrana di godere degli stessi benefici, mentre solo dal XV secolo si cristallizzava anche la clausola relativa alle seconde nozze. La dotazione era sì vitalizia, ma rimaneva condizionata al fatto che si potesse annullare

²⁰⁰ A tal proposito il caso emblematico è la formula sempre presente dalla fine del XIV secolo del "*pateat universis*".

automaticamente se la regina avesse contratto matrimonio dopo la morte del consorte.

Nelle assegnazioni esaminate, si possono pertanto riscontrare elementi presenti anche nel processo seguito dal regno di Portogallo: i benefici eccezionali si trasformarono gradualmente in privilegi standard, soggetti a delle condizioni specifiche e accompagnati da mantenimenti monetari sostanziosi. La fissazione di formule ripetitive e di schemi ricorrenti conferma l'esistenza di una tipologia documentale propria di queste concessioni, la cui presenza costante nel corso del XIV e XV secolo determinò la necessità di creare strumenti giuridici adeguati ed efficaci.

5. Un ampliamento inaspettato: la donazione di Augusta

1. I TRASCORSI DEL XIV E XV SECOLO

I territori della Camera reginale di Sicilia appartenuti a Isabella la Cattolica erano stati identificati finora attraverso le cronache e il privilegio di donazione pubblicato da Vicens Vives. Negli studi che hanno affrontato l'argomento o che hanno accennato per vari motivi alla composizione della sua signoria reginale non si faceva alcuna menzione ad altri possedimenti nell'isola. Ciononostante, lo spoglio sistematico dei registri di cancelleria e del protonotaro del regno dell'Archivio di Stato di Palermo, ci hanno permesso di identificare un aumento del nucleo territoriale a lei assegnato alla fine del XV secolo.

Il 13 maggio 1498 a Saragozza venne emesso un privilegio dal re Ferdinando, con il quale si beneficiava la regina Isabella dello *ius luendi* su Augusta, considerandone porto, caricatore, castello, terra e contea.²⁰¹ Di questa nuova concessione e dell'ampliamento della Camera il viceré fece poi opportuna esecutoria un anno dopo, registrazione grazie alla quale oggi si ha contezza di queste nuove informazioni. La contea di Augusta fu donata alla regina con la possibilità di far beneficiare i successivi possessori della Camera reginale, a patto che fossero indennizzati i Moncada, che avevano gestito quei territori fino a quel momento.

Guglielmo Raimondo Moncada aveva acquisito nella prima metà del XIV secolo un ingente patrimonio grazie al matrimonio con Lucchina di Malta, di cui facevano parte le isole di Malta e Gozzo, che furono in seguito rese alla Corona in cambio di Augusta e Melilli.²⁰² Il figlio ne raccolse in seguito l'eredità, successivamente

²⁰¹ Par. 7, doc. 6.

²⁰² María Teresa Ferrer i Mallol, «Nobles catalans arrelats a Sicília: Guillem Ramon Montcada», in *Mediterraneo Medievale: scritti in onore di Francesco Giunta*, vol. 1 (Soveria Mannelli: Rubbetino, 1989), 425; Laura Sciascia, *Le donne e i cavalieri, gli affanni e gli agi: famiglia e potere in Sicilia tra XII e XIV secolo* (Messina: Sicania, 1993), 98; Ennio Igor Mineo, *Nobiltà di stato: famiglie e identità aristocratiche del tardo Medioevo: la Sicilia* (Roma: Donzelli Editore, 2001), 99–100; Maurice Aymard, «Introduzione», in *La Sicilia dei Moncada: le corti, l'arte e la cultura nei secoli XVI-XVII*, a c. di Lina Scalisi (Catania: D. Sanfilippo, 2006), 12. Sulla fondazione di Augusta e le

trasmessa a Matteo nel 1365.²⁰³ In questo caso le tonnare, le collette regie di Augusta e Melilli, la gabella dei tiri di Brucoli, le tratte del porto e del caricatore di Augusta erano state riservate alla corte.²⁰⁴ Dopo la ribellione di Guglielmo Raimondo Moncada III nel 1398, la contea fu confiscata, per poi essere restituita al figlio Matteo poco più tardi.²⁰⁵ I possedimenti da lui gestiti all'inizio del Quattrocento rientrarono nel demanio e il re si assicurò che la contea rimanesse dentro le pertinenze regie, in modo da far beneficiare la regina di queste rendite.

Da alcuni documenti custoditi nel fondo della famiglia Moncada,²⁰⁶ si trova notizia della donazione *pro Camera* del 1404 fatta da re Martino a favore di Bianca di Navarra. Tali intenzioni spiegherebbero l'insistenza con cui il sovrano aveva disposto più volte affinché i territori augustani rimanessero della regia corte. Su sua decisione, fu infatti oggetto di permuta con la contea e castello di Caltanissetta, che quindi entrarono a far parte dei possedimenti dei Moncada. Tuttavia, poco più tardi la contea fu assegnata a Diego Gómez Sandoval, che la scambiò con Giovanni II per quella di Castro in Castiglia.²⁰⁷ Quest'ultimo il 18 ottobre 1432 cedette a Sancio Landonio e ai suoi eredi la terra e il castello di Augusta, Melilli e tutti i feudi pertinenti in libero e franco allodio *in perpetuum*, con *mero et mixto imperio*, giurisdizione civile e criminale, incluso lo *ius luendi*.²⁰⁸

Ottenendo tali diritti e la licenza di vendita da parte del sovrano, dal 1444 Augusta e Melilli entrarono a far parte dei possedimenti di Antonio Bellomo. Nel 1450 si trovarono nel patrimonio di Pere Besalú, gran siniscalco di Sicilia, fino a quando il re Giovanni II decise di cedere al secondogenito Ferdinando la contea di Augusta, le case di Melilli e i feudi a essa pertinenti. A questi possedimenti abbinò anche il titolo ducale,²⁰⁹ che sin dall'epoca di Martino l'Umano era tradizionalmente il passo precedente al conferimento della corona.²¹⁰ Ferdinando, preferito al fratello Carlo per la linea di successione al trono, si era trasformato in uno dei maggiori possidenti dell'isola, dato che a lui appartenevano anche le signorie di Piazza e Caltagirone, il ducato di Noto, il castello di Acireale e i diritti sui caricatori dei porti di Augusta e

prime fasi dell'insediamento si veda Giuseppe M. Agnello, «La Sicilia e Augusta in età sveva», in *La Spada e l'altare. L'architettura militare e religiosa ad Augusta dall'età sveva al Barocco*, a c. di Giuseppe M. Agnello e Lucia Tirigilia (Siracusa: Lombardi editore, 1994), 9–96.

²⁰³ La conferma regia alla successione di Matteo Moncada nella contea di Augusta si attesta il 4 aprile 1365: Giovan Luca Barberi, *Il Magnum capibrevium dei feudi maggiori*, a c. di Giovanna Stalteri Ragusa (Palermo: Società siciliana per la Storia Patria, 1993), vol. 1, pag. 246.

²⁰⁴ ASPa, AM, 2963.

²⁰⁵ Mineo, *Nobiltà di stato*, 257.

²⁰⁶ Si tratta di una rimostranza processuale della famiglia Moncada, presentata nel momento in cui il re aveva deciso di permutare nuovamente Caltanissetta con Augusta nel XVIII secolo, e di un capibrevio di Augusta e Melilli: ASPa, AM, 2963; ASPa, AM, 3080, ff. 201r-206v.

²⁰⁷ Stephan R. Epstein, *Potere e mercati in Sicilia: Secoli XIII-XVI* (Torino: Giulio Einaudi, 1996), 359.

²⁰⁸ Henri Bresc, *Un Monde Méditerranéen. Economie et Societe en Sicile 1300-1450* (Roma: Ecole française de Rome, 1986), 895; Barberi, *Il Magnum capibrevium dei feudi maggiori*, 251.

²⁰⁹ Vicens Vives, *Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón*, 65.

²¹⁰ Jaume Vicens Vives, *Els Trastàmars: segle XV* (Barcellona: Vicens Vives cop., 1991), 200.

Brucoli. In merito a quest'ultimo, essendo parte dei territori di Camera reginale, che in quel periodo erano sotto la giurisdizione di Giovanna Enríquez, di fatto non appartenne al principe, che non avrebbe potuto esercitarvi i propri diritti sino a quando fosse persistita la dote.²¹¹ Tutte queste terre furono amministrare da un procuratore scelto da Ferdinando, Juan de Madrigal, il quale non era benvenuto tra i sudditi siciliani, che infatti gli opposero diverse resistenze.²¹² Su di esse il principe possedeva pieni poteri giurisdizionali, il controllo delle nomine di ufficiali, le rendite e le imposte sui porti e il giuramento dei castellani.²¹³

Tra il 1465 e il 1467 la situazione finanziaria della Corona si trovava enormemente inficiata dalle spese della guerra civile, tanto da rendere necessario dare al viceré Lope Ximénez de Urrea una procura di vendita su Augusta, Melilli e Acireale. Inizialmente furono cedute a Bernat Requesens, che accettò le offerte di Guglielmo Raimondo Moncada e Antonio de Magistro Antonio, l'uno per la contea di Augusta e l'altro per il castello di Acireale. Augusta e Melilli rientrarono però tra le pertinenze della famiglia Moncada solo nel 1468, a causa di alcuni problemi successivi menzionati in un contratto di acquisto ritrovato nel fondo documentale privato della famiglia.²¹⁴ Dalla vendita tuttavia rimasero esclusi lo *ius luendi*, i feudi di Cosimano, Bondifè, Bigeni e infine il porto e il caricatore di Augusta, che furono riservati alla corte.²¹⁵ La contea fu quindi smembrata e privata del suo nucleo originario, risultandone in un certo senso snaturata. In realtà le necessità economiche della Corona determinarono l'esigenza di cedere anche il diritto di alienare, vendere e riscattare la contea,²¹⁶ a cui fu incorporato nuovamente il porto, su decisione di re Giovanni II e ratifica del principe Ferdinando.²¹⁷ Si decise di dare licenza di acquisto al camerlengo regio Troillo Carrillo, il quale lo rivendette al viceré Urrea, che infine lo cedette a Giovanni Tommaso Moncada.²¹⁸

Dal 1480 la nuova contessa di Augusta fu Beatrice Branciforti, che fece debito giuramento per la contea e il casale di Melilli all'inizio di quell'anno,²¹⁹ ma qualche tempo dopo il figlio Nicola Melchiorre Branciforti vendette Melilli a Giovanni Bonaiuto, dottore in legge, uomo d'affari influente e personaggio-chiave per il

²¹¹ ACA, RC, 3482, f. 74 in Vicens Vives, *Fernando el Católico*, 330–32.

²¹² Vicens Vives, *Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón*, 173.

²¹³ Vicens Vives, *Fernando el Católico*, 250.

²¹⁴ ASPa, AM, 3080, ff. 201r-206v.

²¹⁵ ASPa, AM, 2963.

²¹⁶ Barberi, *Il Magnum capibrevium dei feudi maggiori*, vol. 1, pag. 256.

²¹⁷ ASPa, AM, 2963.

²¹⁸ ASPa, AM, 3080, ff. 201r-206v; Barberi, *Il Magnum capibrevium dei feudi maggiori*, vol. 1, pagg. 256–257.

²¹⁹ Barberi, vol. 1, pag. 257.

regno di Sicilia e per la Camera reginale.²²⁰ Il casale fu venduto nel 1488,²²¹ così come ci conferma un mandato viceregio del 3 aprile 1489, attraverso il quale si ordinava agli abitanti di Melilli di prestare opportuno giuramento a Bonaiuto.²²²

Ciononostante, il legame con Melilli esisteva già parecchi anni prima, dato che nel luglio del 1481 Giovanni Bonaiuto veniva menzionato come suo signore, quando si richiese una licenza per la costruzione di una fortezza difensiva nei pressi di quei territori.²²³ L'avvocato Bonaiuto, insieme ai fratelli Mariano e Raimondo Alliata, aveva comprato alla contessa Beatrice le rendite del casale di Melilli, decidendo di dividersi gli introiti al 50%. Per questo motivo, due anni più tardi il viceré dispose la restituzione delle 1.000 onze che spettavano ai possessori del casale, visto che non ne avevano ricevuto gli introiti e gli eredi della contessa non se n'erano realmente andati come pattuito.²²⁴

Parallelamente quindi si sviluppavano le vicende della contea di Augusta, il cui destino si era diviso dal casale di Melilli dagli anni Ottanta del XV secolo. Nel frattempo, essa infatti rimase di proprietà di Nicola Melchiorre Branciforti, anche se poco tempo dopo tornò nei territori dei Moncada,²²⁵ i quali infatti venivano espressamente citati dal privilegio con cui il sovrano concesse lo *ius luendi* a Isabella.

2. LA REGINA E IL POSSESSO DEL PORTO

La regina decise di avvalersi della concessione del consorte e l'8 dicembre 1498 a Ocaña nominò come suo procuratore il governatore della Camera reginale Lluís Margarit, affinché prendesse possesso della contea e delle sue pertinenze, provvedendo a pagare a Giovanni Tommaso Moncada l'indennizzo che gli spettava.²²⁶

Nonostante gli ordini emessi, la presa di possesso effettiva in realtà non ebbe mai luogo. Nel maggio del 1500 il re emise un provvedimento su supplica del conte

²²⁰ Già presente nella corte della regina Giovanna (ASPa, PCR, 2, ff. 10v-11v, 16v-17v) nel marzo 1472 fu conservatore del real patrimonio di Sicilia (ASPa, RC, 127, ff. 246v-247r), possedette i feudi di Cavaleri (ASPa, PRS, 204, f. 1; ASPa, RC, 215, f. 111), Cassibile e Giuffrè (ASPa, RC, 141, f. 655r), dal 1480 al 1488 ricoprì la carica di luogotenente del governatore della Camera reginale (ASPa, PCR, 2, ff. 23, 58v-59r; ASPa, PRS, 92, ff. 87v-88r; ASPa, PRS, 95, ff. 144v-145r, 251r; ASPa, PRS, 98, ff. 31r, 122) e nel 1486 fu avvocato fiscale del Regno di Sicilia (ASPa, PRS, 115, ff. 313v-314r; ASPa, RC, 158, f. 293; ASPa, RC, 161, ff. 61v-62r). Per un approfondimento su questo personaggio e il suo impatto sulle istituzioni signorili e locali si veda il cap. 3, par. 3.4.

²²¹ Barberi, *Il Magnum capibrevium dei feudi maggiori*, vol. 1, pag. 257.

²²² ASPa, RC, 172, f. 330. All'interno del mandato si fa esplicito riferimento al contratto di vendita del 19 giugno 1488, stilato dal notaio Leonardo Anches, lo stesso citato da Barberi.

²²³ ASPa, PRS, 100, f. 84v. La licenza per la costruzione di una fortezza, laddove prima sorgeva il casale, venne rinnovata qualche anno più tardi, proprio a conferma delle difficoltà con cui Bonaiuto si insediò a Melilli: ASPa, RC, 188, ff. 220v-221r.

²²⁴ ASPa, RC, 149, ff. 549r-550r.

²²⁵ ASPa, AM, 3080, f. 203v.

²²⁶ Par. 7, doc. 7.

Moncada, che non aveva ancora ricevuto dal Margarit l'intera somma pattuita.²²⁷ Trattandosi di un'inottemperanza a un contratto legalmente stipulato tra le due parti, Ferdinando decise di affidare al commissario regio Giacomo Benvignati alias Spatafora l'incarico di revisionare i documenti e gli allegati nelle mani del governatore per verificare la veridicità di tali accuse e quindi fare debito compimento di giustizia. Va considerato che in questo momento chiaramente la posizione del sovrano era alquanto scomoda, perché di certo non intendeva minare direttamente gli interessi di Isabella, ma nemmeno avrebbe potuto ignorare le suppliche di un esponente di una delle famiglie più influenti dell'isola e maestro giustiziere del regno di Sicilia.²²⁸

Arrivati nel Trecento con re Pietro III, di origine catalana, i Moncada si erano infatti radicati sin da subito nell'isola attraverso alleanze matrimoniali e si posizionarono già verso la metà dello stesso secolo tra le famiglie aristocratiche più importanti.²²⁹ Ottennero il titolo di conti nel 1337 e divennero grandi possidenti dell'isola. Con altri sei lignaggi trecenteschi si imposero come gruppo dominante, attraverso i possedimenti terrieri e il controllo degli apparati istituzionali.²³⁰ Riuscirono facilmente a intrecciare il loro destino con quello delle famiglie più importanti di Sicilia, come i Peralta, gli Abate, i Chiaromonte e gli Alagona, con cui si strinsero diverse alleanze matrimoniali.²³¹

Le loro preferenze si dirigevano verso una linea politica chiaramente filo-aragonese, fatto che comportò diversi cambiamenti nei circoli aristocratici frequentati e nei differenti conflitti che imperversarono nell'isola alla fine del XIV secolo.²³² Furono vittima delle confische perpetrate dai Martini, che dallo sbarco in Sicilia fomentarono la ripresa del controllo regio sul territorio. L'immenso patrimonio familiare trecentesco si ridusse enormemente e una gran parte degli antichi domini fu trasferita e parcellizzata a favore di altri possidenti siciliani e catalani.²³³ Il nome dei Moncada fu in seguito riabilitato e la famiglia fu così in grado di riprendere il controllo su alcuni territori che le erano stati precedentemente confiscati. Come successe ad altre casate del regno di Sicilia, i rapporti con la monarchia si erano nuovamente incrinati quando decisero di sostenere Carlo di Viana nelle sue rivendicazioni, ma furono allo stesso tempo oggetto di numerose concessioni, nel momento in cui rientrarono nei ranghi e si dimostrarono fedeli a Giovanni II.²³⁴ Con il governo dei re Cattolici occuparono una posizione di

²²⁷ ASPa, RC, 204, ff. 38v-40r.

²²⁸ Rossella Cancila, a c. di, *Il Parlamento del 1505: atti e documenti* (Acireale: Bonanno, 1993), 116.

²²⁹ Mineo, *Nobiltà di stato*, 158.

²³⁰ Corrao, *Governare un regno*, 45.

²³¹ Aymard, «Introduzione», 11.

²³² Si conosca il ruolo svolto da Guglielmo Raimondo Moncada III nel rapimento della regina Maria e la sua ribellione, che lo portò a essere escluso dalle alte sfere del potere per molto tempo: Corrao, *Governare un regno*, 106.

²³³ Corrao, 236.

²³⁴ Giurato, *La Sicilia di Ferdinando il Cattolico*, 51.

prestigio, visto che, fin dai primi anni di governo, i sovrani avevano provato a formare un nuovo gruppo di sostenitori, che potesse far fronte all'eccessivo potere detenuto da alcune famiglie aristocratiche, come i Ventimiglia o i Golisano.²³⁵

Per questo motivo, la situazione giurisdizionale non era molto chiara e il sovrano o le autorità centrali del regno non si esposero chiaramente in tal senso, tanto da determinare non poche difficoltà per gli ufficiali locali. La stessa conclusione si evince dalle indagini del procuratore fiscale e funzionario della cancelleria, o, come egli stesso si definiva, *magister notarius regie cancellarie*, Giovanni Luca Barberi.²³⁶ Quest'ultimo si limitava a segnalare che, essendo morto il governatore Margarit senza risolvere il debito con il conte, questo territorio non entrò a far parte dei territori della Camera e ritornò tra i possedimenti della famiglia Moncada.²³⁷ Le stesse notizie venivano riferite dal capibrevio di Augusta e Melilli che abbiamo ritrovato tra gli atti vari del XVI secolo della famiglia Moncada.²³⁸

Da un'analisi più approfondita, sembrerebbe però che i fatti non si svolsero esattamente in modo così lineare e ancora anni dopo la morte di Margarit i problemi

²³⁵ Alla morte di Isabella, Guglielmo Raimondo fu nominato capitano d'armi della Camera reginale, con ampi poteri giurisdizionali: ASPa, RC, 217, f. 259.

²³⁶ Questo notaio ottenne l'incarico di rintracciare le occupazioni abusive dei territori dell'isola per conto del re Ferdinando II, compito portato a termine attraverso un puntuale censimento dei feudi, accompagnato da osservazioni personali e giuridiche. La scrittura, a cui collaborarono il regio segretario Giuliano Castellano e il notaio Francesco De Silvestro, ebbe inizio nel 1509 al ritorno dalla Spagna, per poi concludersi poco prima della sua morte nel 1521. L'obiettivo era ricercare la concessione originale dei feudi siciliani per stabilire la legittimità dei diversi possedimenti, esaminando le alienazioni e le acquisizioni relative e determinando infine i processi di trasmissione delle proprietà dal primo detentore sino ai suoi giorni. Verificò con ogni scrupolo se vi fosse stato o meno regolare passaggio della titolarità del diritto e, laddove gli archivi non potessero essere d'aiuto o la ricostruzione delle genealogie fosse risultata impossibile, si avvale espressamente di altre indagini. Con questo provvedimento re Ferdinando sferrò un attacco deciso alla feudalità siciliana, che durante il secolo precedente si era approfittata della debolezza della monarchia sul territorio, erodendo il patrimonio demaniale e quindi le basi dell'autosufficienza del potere centrale. A causa di questo forte impatto con la nobiltà isolana e i suoi interessi, il Parlamento siciliano, in seguito a una protesta vera e propria, nel 1514 ottenne una disposizione regia, contenuta in una lettera del 18 luglio 1515, che rendeva le allegazioni del Barberi non ufficiali. Quindi, il sovrano abbandonò il tentativo di recuperare i diritti monarchici usurpati, dato che avrebbe dovuto investire cospicue somme di denaro per sedare i conflitti nell'isola. Ciononostante, i manoscritti ebbero grande diffusione come prova giudiziaria nelle cause private e non furono mandati alla corte spagnola, rimanendo così custoditi fino a oggi nell'Archivio di Stato di Palermo. Al di là della sua importanza per la ricostruzione della strategia politica di Ferdinando nell'isola, questo *corpus* oggi rappresenta una risorsa di valore inestimabile per le fonti che Barberi ha utilizzato durante la stesura, dato che si tratta di documenti del 1360-1521 in gran parte non più in nostro possesso, come registri della cancelleria, carte private ed ecclesiastiche. Per uno studio più approfondito di questo personaggio si vedano Giovan Luca Barberi, *I Capibrevi di Giovanni Luca Barberi*, a c. di Giuseppe Silvestri (Palermo: Tip. di Michele Amenta, 1879); Francesco Nobile, *I codici di Gian Luca Barberi sullo stato delle regalie della monarchia siciliana nei primordi del decimosesto secolo: studio biografico-critico del senatore Francesco Nobile* (Palermo: C. Clausen, 1892); Giovan Luca Barberi, *Liber de secretiis*, a c. di Enrico Mazzaresse Fardella (Milano: Giuffrè, 1966); Barberi, *Il Magnum capibrevium dei feudi maggiori*; Alessandro Silvestri, «La Real cancelleria siciliana nel tardo medioevo e l'inquisito di Giovan Luca Barberi (secoli XIV-XVI)», *Reti Medievali Rivista* 17 (2016): 419–90.

²³⁷ Barberi, *Il Magnum capibrevium dei feudi maggiori*, vol. 1, pag. 258.

²³⁸ ASPa, AM, 3080, f. 203r.

generati dal caso non erano stati risolti. In primo luogo, bisogna segnalare che la morte del governatore non era stata esplicitamente segnalata da Barberi né tantomeno dalle carte della cancelleria siciliana. Possiamo però ragionevolmente ipotizzare che si debba collocare tra il settembre del 1500 e il dicembre 1501: nel luglio del 1500 infatti fu emessa esecutoria viceregia di un privilegio reale con cui si beneficiava Margarit di 1.000 fiorini in occasione del matrimonio della figlia²³⁹ e ancora nel settembre dello stesso anno era stato accolto il reclamo del conte in riferimento all'indennizzo non ancora corrisposto.²⁴⁰ È invece sicuro che nel dicembre del 1501 fosse già scomparso, visto che nella registrazione dell'omaggio feudale prestato da Guglielmo Maniscalco, cittadino siracusano, per il possesso di Grotta Perciata,²⁴¹ Margarit non fu presente come rappresentante di Isabella. Al suo posto intervenne Dalmau de Sant Dionís, vescovo di Siracusa e presidente della Camera,²⁴² il quale aveva già ricoperto l'incarico temporaneamente dopo la morte del governatore Juan Cárdenas.²⁴³

Nel giugno 1501 Giovanni Tommaso Moncada fece testamento, stabilendo tutta la linea di successione: il primo beneficiario sarebbe stato Guglielmo Raimondo VI, in quanto figlio primogenito. Non si sa se all'epoca fosse già deceduto Margarit, ma la contea di Augusta appariva con assoluta certezza tra i beni previsti nell'eredità, insieme alla baronia di Adernò e agli altri territori posseduti da Moncada.²⁴⁴ Di fatto, pochi mesi dopo fu investito della contea di Adernò, Caltanissetta, Augusta e Paternò, in virtù di questo atto testamentario.²⁴⁵

La contea rimase chiaramente nei possedimenti dei Moncada, dato che venne menzionata anche nel testamento dello stesso Guglielmo Raimondo VI, che trasmise i suoi beni ad Antonio III come erede universale,²⁴⁶ il quale a sua volta la introdusse inizialmente nella dote per la figlia primogenita Francesca, promessa a Giovanni Mirulla, anche se in seguito decise di venderla.²⁴⁷

Tutte le fonti sembrerebbero quindi confermare il fatto che la regina non avesse mai preso possesso effettivo della contea di Augusta. Ciò non significa però che il porto e il caricatore abbiano subito lo stesso trattamento, nonostante i tentativi di tenerli uniti alla contea. Purtroppo, non è possibile verificare i conti del maestro portulano

²³⁹ ASPa, RC, 201, f. 423.

²⁴⁰ ASPa, RC, 204, ff. 38v-40r.

²⁴¹ Attraverso l'esame incrociato delle mappe geografiche odierne e delle descrizioni, il feudo di Grueta Perciata corrisponde all'attuale Grotta Perciata, contrada di Siracusa.

²⁴² ASPa, PCR, 2, f. 69r.

²⁴³ Cárdenas morì il 30 marzo 1497, per cui Lluís Palau, maestro secreto della Camera, fu richiamato a Siracusa come luogotenente provvisorio (ASPa, PRS, 174, f. 179v) e Dalmau ricoprì poi l'incarico fino alla nomina di Margarit: Ottavio Garana, *I vescovi di Siracusa* (Siracusa: Società tipografica di Siracusa, 1969), 127-28; Privitera, *Storia di Siracusa*, 133-34.

²⁴⁴ ASPa, AM, 181, ff. 103r-108v; ASPa, AM, 397, ff. 397r-402v; ASPa, AM, 593, ff. 97r-106v.

²⁴⁵ ASPa, AM, 181, ff. 109r-110v; ASPa, AM, 513, f. 421; ASPa, AM, 593, f. 107; ASPa, AM, 1233, ff. 678r-680r; ASPa, PRS, 197, ff. 249r-250r; ASPa, RC, 208, ff. 166v-167r.

²⁴⁶ ASPa, AM, 181, ff. 111r-118v; ASPa, AM, 397, ff. 411r-419r; ASPa, AM, 593, ff. 109r-114r.

²⁴⁷ ASPa, AM, 845, f. 1.

o del maestro secreto della Camera reginale, che chiarirebbero definitivamente la posizione del porto di Augusta rispetto alla signoria di Isabella,²⁴⁸ ma tale ipotesi sembrerebbe supportata da un processo ancora in corso nel 1503. Il 25 maggio di quell'anno il viceré decise di affidare a un suo ufficiale la risoluzione di un contenzioso giurisdizionale che riguardava delle merci, sequestrate nelle acque augustane a un'imbarcazione napoletana affiliata al re di Francia. Questo funzionario aveva il compito di recarsi ad Augusta per accertarsi che i beni in questione venissero custoditi, in attesa del processo che si doveva istituire per determinare chi avesse diritto a reclamarle, se il re o la regina.²⁴⁹

Se la sovrana non avesse avuto dei diritti sul porto di Augusta, non sarebbe mai esistito un simile problema giurisdizionale. Il fatto poi che la seconda moglie di re Ferdinando, Germana di Foix, abbia goduto di questo beneficio, così come si segnala nel privilegio di concessione, traccia una certa continuità con il governo della consorte precedente e dimostra che il possedimento della contea e quello del porto non erano necessariamente vincolati.²⁵⁰

A ogni modo, la spiegazione di Barberi, che semplicemente giustificava la permanenza della contea nei territori dei Moncada con la morte di Margarit, non sembra sufficiente a chiarire la vicenda, dato che il governatore successivo avrebbe potuto terminare di pagare l'indennizzo al conte e prendere possesso del territorio. Sembrerebbe lecito invece pensare che la regina e i suoi ufficiali ne gestissero il porto e che avessero lasciato la contea e la terra di Augusta ai Moncada.

Dei documenti del loro archivio familiare consentono anche altre considerazioni sul valore reale di questo territorio.²⁵¹ Una busta in particolare conserva una rimostranza giudiziaria, fatta dal barone Moncada per la permuta imposta dal re, con cui si restituiva la contea di Augusta in cambio di quella di Caltanissetta. Egli adduceva come pretesto il malcontento di molti nisseni, che non avevano gradito il cambiamento giurisdizionale, tuttavia, il motivo reale consisteva nel danno economico che gli era stato causato, dato che i due beni non possedevano lo stesso valore. Tra gli argomenti usati dal barone a supporto dell'illegittimità della permuta, oltre alle rendite ricavate, si menzionava il fatto che la contea di Augusta apparteneva già da tradizione alla famiglia. Per supportare tale tesi, citava e allegava una serie di privilegi, approfondendo poi alcuni contratti di vendita, che non sono sopravvissuti ai nostri giorni e che ne stimavano il valore intorno al XV secolo. In particolare, faceva riferimento alla prima alienazione del 1444, quando Sancio Landonio vendette la terra e il *castrum* di Augusta, Melilli e Curcuraci ad

²⁴⁸ Si è conservato solo un volume del secreto di Siracusa e della Camera reginale, ma registrava solo i conti del dodicesimo anno indizionale, ossia dell'1 settembre 1493 - 31 agosto 1494.

²⁴⁹ ASPa, RC, 210, ff. 291v-292r.

²⁵⁰ ASPa, RC, 220, ff. 521r-523v. Il privilegio di concessione della Camera reginale a Germana risaliva all'1 aprile 1506 e comprendeva Siracusa, Lentini, Mineo, Francavilla, Vizzini, San Filippo d'Argirò e i porti di Brucoli, Agnone e Augusta.

²⁵¹ ASPa, AM, 2963.

Antonio Bellomo, per il prezzo di 52.000 fiorini.²⁵² Nel contratto non erano stati inclusi quei feudi che il re aveva alienato precedentemente, ma si consideravano delle rendite registrate al 1432 e che non erano state dettagliate nel contratto, per cui la somma effettiva si poteva calcolare per un totale di 76.541 fiorini.

Di seguito, il barone allegava anche gli atti notarili del 1465-1466, dove si attestava la vendita del viceré a Guglielmo Raimondo Moncada IV, che ricomprò Augusta per 20.000 fiorini, rimanendo inizialmente esclusi alcuni feudi e lo *ius luendi*. A proposito di questo affare, Barberi riportava un'altra cifra di acquisto, ossia 7.005 onze, 18 tari e 12 grani (che corrisponderebbero grosso modo a circa 36.000 fiorini).²⁵³ I due dati non coincidevano nuovamente quando il re decise di alienare anche lo *ius luendi*, il porto e il caricatore di Augusta, dato che, secondo la rimostranza, il conte dovette aggiungere altri 8.971 fiorini, saldati in due rate nel 1469, mentre Barberi attestava la somma di 13.501 fiorini, secondo il contratto pubblico rogato dal notaio palermitano Gabriele Volpi il 21 luglio 1474.²⁵⁴ L'ufficiale di Ferdinando sembrerebbe riportare delle cifre più attendibili, perché non mancava di citare *l'instrumentum* pubblico di riferimento e soprattutto perché l'interesse del barone era dimostrare che la contea di Augusta non rendeva tanto quanto quella di Caltanissetta e che era stata stimata in modo iniquo dalla corte, per cui è possibile che avesse ritoccato le cifre a suo vantaggio nella rimostranza presentata.

Augusta era una città-caricatore, la cui costa, come appare dalle descrizioni di Camillo Camiliani, era protetta da due forti, Castel Garcia e Vittoria, e alla fine del XVI secolo la difesa fu rinforzata con la costruzione della torre d'Avalos.²⁵⁵ Era dotata di un ancoraggio e di magazzini per la conservazione del grano, per cui era un punto strategico per il commercio trittico a lunga distanza. Sebbene di modesta importanza rispetto alla vicina Brucoli, le potenziali opportunità offerte dalle trazzere vicine e dal porto rappresentavano un guadagno sufficientemente allettante per la regina.²⁵⁶ Si può stimare che negli ultimi decenni del Quattrocento il calcolo dei diritti e delle rendite, a cui erano stati già sottratti i costi di riparazione e i feudi esclusi, ammontava a 115.315 fiorini.²⁵⁷

Sulla base dei processi giurisdizionali del 1503, delle disposizioni per la Camera di Germana e delle occasioni di guadagno, è quindi del tutto legittimo pensare che la

²⁵² Il feudo di Curcuraci o Curcuruchi corrisponde all'attuale contrada Curcuraggi, nel territorio di Melilli: Antonino Marrone, *Repertorio della feudalità siciliana, 1282-1390*, Mediterranea: ricerche storiche. Quaderni 1 (Palermo: Mediterranea, 2006), 487.

²⁵³ Barberi, *Il Magnum capibrevium dei feudi maggiori*, vol. 1, pag. 255.

²⁵⁴ Barberi, vol. 1, pagg. 256–257.

²⁵⁵ Liliane Dufour, *Augusta da città imperiale a città militare* (Palermo: Sellerio, 1989).

²⁵⁶ Questi territori subirono un declino dalla seconda metà del Cinquecento, poiché messi in ombra da alcuni caricatori capaci di canalizzare i prodotti di trazzere e mulattiere e immagazzinarli in modo efficace, esercitando un controllo stretto su tutto l'hinterland, come Sciacca, Agrigento, Licata e Terranova: Maurice Aymard, «Uno sguardo sulla Sicilia: le coste e i territori», in *L'opera di Camillo Camiliani* (Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1993), 105.

²⁵⁷ ASPa, AM, 2963.

regina, o per meglio dire il suo apparato amministrativo, si fosse appropriata dei diritti sul porto di Augusta, sebbene la contea fosse rimasta senza dubbio alcuno nelle mani dei Moncada.

6. *Ad possessionem realem et corporalem*. Le prese di possesso e gli inizi della signoria (1470-1474)

1. LA DIFFICILE CONGIUNTURA DELLA GUERRA CIVILE

Dal mandato del viceré Lope Ximénez de Urrea del 10 di novembre 1470 si evince che, nei sei mesi trascorsi dalla concessione ufficiale di Giovanni II d'Aragona, il procuratore designato dalla principessa di Castiglia non aveva ancora potuto prendere possesso effettivo delle terre a lei donate in Sicilia. Il motivo per un tale ritardo si doveva alle preoccupazioni del re aragonese, che intendeva assicurarsi un mantenimento dello *status quo*. Come si menzionava anteriormente, tra la morte della regina Giovanna Enríquez nel 1468 e la nomina di Isabella, Giovanni aveva deciso di non restituire la Camera al demanio, come era solita procedere la monarchia in questi casi. Nei due anni di assenza di una regina consorte di Aragona e Sicilia, si stabilì un periodo di interregno e il sovrano prese il controllo della Camera reginale. Diresse un corpo di ufficiali formato da uomini di fiducia vicini alla Corona, collocati nelle più alte cariche dell'istituzione, consentendogli pertanto di gestire e amministrare direttamente le città della Sicilia orientale.²⁵⁸

In questa fase Giovanni aveva bisogno di una roccaforte stabile nel regno, dato il momento di forte crisi che stava attraversando la Corona d'Aragona. La congiuntura politica degli anni Sessanta del XV secolo si era complicata per l'invasione angioina di Napoli e per le pretese di Francesco Sforza, che intendeva garantire l'appoggio aragonese a favore del nipote napoletano a tutti i costi.²⁵⁹ In questo contesto, l'instabilità interna, prodotta dalle rivalità tra i rami nobiliari catalani, così come le forti tensioni dovute agli scontri tra la Busca e la Biga a Barcellona, avevano creato delle spaccature molto profonde nel tessuto sociale urbano.²⁶⁰ Si avvertivano agitazioni anche nelle campagne, a causa delle prestazioni a cui erano soggetti i contadini nei confronti dei loro signori, i cosiddetti *mals usos* e soprattutto il pagamento del *remença* per poter abbandonare la terra. La monarchia non era intervenuta a favore delle classi contadine per preservare l'appoggio della nobiltà, a cui richiedeva continuamente ingenti risorse economiche

²⁵⁸ Sui cambiamenti del quadro dei funzionari locali apportati da Isabella di Castiglia si veda il cap. 3 par 4.

²⁵⁹ Jaume Vicens Vives, «Trayectoria mediterránea del príncipe de Viana», in *Obra dispersa*, vol. 1 (Barcellona: Vicens Vives cop., 1967), 97.

²⁶⁰ Carme Batlle i Gallart, *La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV*. (Barcellona: CSIC - Institución Milá y Fontanals, 1973).

e militari.²⁶¹ Il municipio barcellonese e in particolar modo la *Diputació general* avevano promosso delle riforme democratiche che rendevano più indipendente la loro posizione rispetto alla monarchia,²⁶² che intanto aveva convocato una *Cort* il 27 settembre 1460 e aveva scelto Lleida come sede invece di Barcellona. Era una riunione importante perché si sarebbe discusso del *remença*, delle riforme, della svalutazione della moneta e della linea politica regia nei confronti delle decime ecclesiastiche. Per questo motivo, la Biga e la Busca si contendevano la scelta degli ambasciatori da inviare alla *Cort* e, non riuscendo a raggiungere un accordo, intervenne lo stesso Giovanni, imponendo la selezione di due rappresentanti, uno per ogni partito.²⁶³ Oltre ai problemi derivanti dalla scelta di Lleida, il sovrano aragonese ignorò le tematiche sollevate dagli ambasciatori barcellonesi e non partecipò all'assemblea, fatto che determinò l'aperta ostilità di Barcellona, che quindi scese in campo nella difesa dei diritti del principe Carlo di Viana, legando la sua vicenda alle sorti della Catalogna.²⁶⁴

Carlo di Viana reclamava infatti il titolo di primogenito, per assicurarsi la legittima successione al trono, in vista del secondo matrimonio del padre, e per ottenere una carica pubblica a cui si vincolavano i poteri giuridici, economici e amministrativi che anticamente appartenevano al governatore generale della Corona d'Aragona.²⁶⁵ Il suo soggiorno napoletano dopo la morte dello zio Alfonso il Magnanimo e soprattutto quello siciliano dal luglio del 1458 cambiarono radicalmente le sue sorti. Il principe si ritrovò infatti imbrigliato nelle trame dell'aristocrazia isolana, che decise di usarlo come strumento per rivendicare l'indipendenza del regno di Sicilia

²⁶¹ La complessità delle congiunture politiche, economiche e sociali che provocarono le rivolte e il sollevamento della Catalogna non permette un'analisi dettagliata in questa sede, per cui si rimanda ai lavori di: Antoni Rovira i Virgili, *Història nacional de Catalunya*, vol. 6 (Barcellona: Pàtria, 1931); Pierre Vilar, *Catalunya dins l'Espanya moderna: recerques sobre els fonaments econòmics de les estructures nacionals*, Estudis i documents 1-4 (Barcellona: Edicions 62, 1964); Batlle i Gallart, *La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV.*; Santiago Sobrequés i Vidal e Jaume Sobrequés i Callicó, *La Guerra civil catalana del segle XV: estudis sobre la crisi social i econòmica de la Baixa Edat Mitjana* (Barcellona: Edicions 62, 1973); Vicens Vives, *Els Trastàmars*; Jaime Vicens Vives, *Juan II de Aragón (1398-1479): monarquía y revolución en la España del siglo XV*, a c. di Paul H. Freedman, 1. ed (Pamplona: Urgoiti, 2003); Alan Frederick Charles Ryder, *The Wreck of Catalonia: civil war in the fifteenth century* (Oxford: Oxford University Press, 2007); Stéphane Péquignot, «La pràctica de aquesta ciutat e principat. Réflexions sur l'action diplomatique des autorités catalanes à la veille et au début de la guerre civile (1461-1464)», in *Frieden schaffen und sich verteidigen im Spätmittelalter*, a c. di Gisela Naegle (Monaco: Oldenbourg, 2012), 163-88; Stéphane Péquignot, «Dans la discorde, avant la "ruine". Barcelone, lieu d'expérimentation politique durant la guerre civile (1462-1472)», in *Désordres créateurs. L'invention politique à la faveur des troubles*, a c. di Emmanuelle Tixier du Mesnil e Gilles Lecuppre (Parigi: Kimé, 2014), 65-105; Pere Verdés i Pijuan, «Les villes catalanes pendant la guerre civile (1462-1472)», in *Villes en guerre: XIVe-XVe siècles*, a c. di Christiane Raynaud, Le temps de l'histoire (Aix-en-Provence: Presses universitaires de Provence, 2017), 161-184.

²⁶² Péquignot, «Dans la discorde, avant la "ruine". Barcelone, lieu d'expérimentation politique durant la guerre civile (1462-1472)», 78.

²⁶³ Batlle i Gallart, *La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV.*, 348-49; Vicens Vives, *Juan II de Aragón (1398 - 1479)*, 229.

²⁶⁴ Vicens Vives, «Trayectoria mediterránea del príncipe de Viana», 98-99.

²⁶⁵ Vicens Vives, *Juan II de Aragón (1398 - 1479)*, 225.

dalla corte aragonese. I principali sostenitori, tra cui le città di Palermo e Messina, i conti di Adernò, Sclafani, Caltabellotta, San Marco e i baroni di Avola, Monterosso, Militello, Mazzarino e Cerami, riconobbero nel principe di Viana una grande opportunità per ottenere i diritti di piena feudalità e per separare nuovamente le Corone.²⁶⁶ Giovanni II tuttavia comprese i reali obiettivi dei siciliani e giocò d'astuzia, concedendo l'alta giurisdizione feudale ai grandi signori, derogando tutti i privilegi e le immunità concesse ai vassalli dei baroni e infine annullando i donativi e le collette straordinarie per i nobili e i borghesi.²⁶⁷ Se quindi Carlo era stato appoggiato persino nel Parlamento siciliano del 1458-1459, in cui era stato richiesto ufficialmente al re il suo riconoscimento come primogenito, vicario e luogotenente generale,²⁶⁸ dopo l'approvazione dei privilegi fu abbandonato dai suoi sostenitori isolani, che ormai avevano raggiunto i loro reali scopi. Il contesto siciliano aveva quindi peggiorato le delicate relazioni tra padre e figlio e furono di certo determinanti per l'incarcerazione di Carlo.

In questa fase il *Consell de Cent* decise di intervenire e chiamò dei giurisperiti, i quali determinarono l'illegittimità dell'arresto del principe e la violazione da parte del re Giovanni di quattro *constitucions*, di altrettanti *usatges* e dei privilegi della città di Lleida.²⁶⁹ Questi abusi si tradussero in un ultimatum al sovrano, che dovette quindi scarcerare Carlo e lavorare su delle trattative di riappacificazione.²⁷⁰ Un grande ruolo fu svolto dalla regina-luogotenente Giovanna Enríquez che negoziò personalmente con i deputati barcellonesi e poi firmò le Capitolazioni di Vilafranca.²⁷¹ Con tali accordi la monarchia riconobbe ufficialmente la legittimità del diritto costituzionale catalano e le più alte cariche del principato passarono a dipendere economicamente dalle risorse finanziarie del Paese, scindendo quindi il loro vincolo con il sovrano. Si stabilì che le *Corts* erano le basi legislative, mentre l'organo che controllava la reale applicazione dei testi da esse prodotti era la *Diputació*, incaricata di vigilare l'alto personale amministrativo e di intervenire qualora avesse riscontrato degli abusi. Infine, il primogenito-luogotenente avrebbe dovuto dirigere la *Diputació general*, relegando la figura del re ai margini dell'azione concreta sul territorio.²⁷²

Il testo rifletteva le cause più profonde del conflitto, determinato più da una crisi di fiducia reciproca che si era prodotta tra il re e la *Generalitat*, che da una volontà propriamente antimonarchica.²⁷³ La visione autoritaria di Giovanni, tramandatagli dal paradigma politico della casata Trastámara e influenzata dalla sua formazione

²⁶⁶ Vicens Vives, «Trayectoria mediterránea del príncipe de Viana», 87.

²⁶⁷ Vicens Vives, 88; Vicens Vives, *Juan II de Aragón (1398 - 1479)*, 223.

²⁶⁸ Vicens Vives, *Fernando el Católico*, 86.

²⁶⁹ Vicens Vives, 102; Vicens Vives, *Juan II de Aragón (1398 - 1479)*, 235.

²⁷⁰ Vicens Vives, «Trayectoria mediterránea del príncipe de Viana», 104; Vicens Vives, *Juan II de Aragón (1398 - 1479)*, 238.

²⁷¹ Coll Julià, *Doña Juana Enríquez*, vol. 1, pagg. 96-102.

²⁷² Vicens Vives, «Trayectoria mediterránea del príncipe de Viana», 105.

²⁷³ Inmaculada Muxella Prat, «La Terra en guerra. L'acció de les institucions durant el regnat de Renat d'Anjou (1466-1472)» (Barcelona, Universitat de Barcelona, 2013), 171.

avvenuta nella corte castigliana, non si sposava con quello che era stato il modello di governo catalano fin dal XIII secolo.

Il pattismo che aveva contraddistinto le dinamiche politiche dell'epoca emerge dai negoziati di Vilafranca: la soluzione proposta intendeva infatti trasformare il principato in un'oligarchia liberale di stile signorile.²⁷⁴ Tuttavia, l'improvvisa morte di Carlo, avvenuta in circostanze sospette, non gli diede il tempo di accettare il ruolo chiave che i catalani gli avevano riservato. La relazione tra la monarchia e il territorio, durante la luogotenenza di Giovanna, fu addirittura peggiorata dai problemi sociali ed economici in cui versava il Paese,²⁷⁵ lasciando ampio margine alle classi alte di istigare facilmente la rivolta negli strati sociali più bassi.²⁷⁶ La *Diputació* si fece quindi garante giuridica della *res publica* e decise di scontrarsi direttamente con l'autorità monarchica e ciò che essa rappresentava. Per raggiungere un tale scopo fu quindi necessario usare questi elementi nella propaganda anti-realista.²⁷⁷

Al sollevamento di Barcellona seguì quello di Tarragona, dove il vescovo Urrea fu costretto a lasciare la città, dedicandosi a mantenere i centri del Camp di Tarragona, della Segarra e dell'Urgell fedeli alla Corona. Mentre Barcellona inviava i suoi a rafforzare la propria posizione in quelle stesse zone, concentrando gli sforzi su Cervera, Lleida, Tarragona, Camarasa e Bellpuig, il consiglio di Tàrrrega decise di arrendersi e consegnarsi al re.²⁷⁸ Non solo si mantenne fedele alla monarchia, ma divenne anche il quartier generale delle truppe realiste guidate da Ferdinando, che, accompagnato da un corpo di consiglieri, si stabilì nella città all'età di sedici anni per spegnere definitivamente i fuochi ribelli dell'Urgell.

La guerra fu lunga e dilaniante. Giovanni impose un embargo economico sulle merci prodotte in Catalogna, misura che fu rispettata dall'Aragona, Valencia, Maiorca, Napoli e Sicilia, nonostante i tentativi di riconciliazione degli ambasciatori barcellonesi.²⁷⁹ Ciò provocò un collasso degli scambi economici, mentre i continui obblighi militari e le pressioni fiscali impoverirono drasticamente la popolazione del principato. Le epidemie, l'approvvigionamento urbano, i lavori di fortificazione e le spese militari assorbivano la totalità delle risorse finanziarie. Le zone coltivabili furono devastate, le infrastrutture distrutte, il tessuto sociale profondamente deteriorato.²⁸⁰

Come Tàrrrega, molte città decisero di arrendersi per evitare ripercussioni peggiori, assicurandosi così un salvacondotto a favore dei fuggitivi che si trovavano in

²⁷⁴ Vicens Vives, *Juan II de Aragón (1398 - 1479)*, 241.

²⁷⁵ Muxella Prat, «La Terra en guerra. L'acció de les institucions durant el regnat de Renat d'Anjou (1466-1472)», 172.

²⁷⁶ Vicens Vives, *Juan II de Aragón (1398 - 1479)*, 234-35.

²⁷⁷ Verdés i Pijuan, «Les villes catalanes pendant la guerre civile (1462-1472)», 7.

²⁷⁸ La città si arrese quasi all'inizio del conflitto, il 30 luglio 1462: Sobrequés i Vidal e Sobrequés i Callicó, *La Guerra civil catalana del segle XV*, 345-46.

²⁷⁹ Ryder, *The Wreck of Catalonia*, 126.

²⁸⁰ Verdés i Pijuan, «Les villes catalanes pendant la guerre civile (1462-1472)», 14-15.

territorio nemico, la restituzione dei beni confiscati,²⁸¹ l'esonero da alcune imposte, l'autorizzazione di istituire nuove tasse municipali e la remissione degli interessi a lungo termine.²⁸² La relazione del re Giovanni con il principato comunque ne risultava altamente compromessa e le spaccature che si crearono in quel lungo decennio di conflitti non si sanarono fino alla morte del sovrano e all'incoronazione di Ferdinando, a cui toccò riorganizzare e riformare il Paese dopo gli scontri.²⁸³ Era evidente quindi che la preoccupazione maggiore di Giovanni era mantenere uno stretto controllo sugli altri regni della Corona d'Aragona e soprattutto ricompensare adeguatamente le persone del suo entourage che gli erano rimaste fedeli.

2. I NEGOZIATI CON TÀRREGA, VILAGRASSA E SABADELL

La *vegueria* di Tàrrega si era arresa abbastanza presto alle truppe realiste e si era trasformata per Giovanni e Ferdinando in un quartier generale da cui poter intraprendere la sottomissione delle città che avevano aderito alla ribellione promossa dal *Consell de Cent* di Barcellona. Era inoltre un territorio continuamente attraversato dalle truppe catalano-aragonesi ed era perciò relativamente facile per Giovanni mantenerne il controllo, nonostante la cessione della signoria alla nuora. Per questo motivo, la presa di possesso di questi territori non fu ostacolata né ritardata dal sovrano, che il 29 maggio 1470, a poche settimane dall'emissione del privilegio di concessione, informò ufficialmente il *consell particular* di Tàrrega della donazione. Durante la consueta assemblea, si decise di lasciar prendere possesso della città alla principessa o a chiunque fosse stato designato per farne le

²⁸¹ Giovanni II aveva deciso infatti di punire i ribelli con l'embargo dei titoli, dei capitali e delle pensioni di tutti i *censals* posseduti da privati o da istituzioni implicate nel sollevamento contro la monarchia. In particolare, furono tre le sentenze che si dettarono tra il 1462 e il 1463, che determinarono la confisca delle pensioni dei *censalistas* che risiedevano nei territori controllati dalla *Generalitat* e l'incorporazione al patrimonio regio dei beni sequestrati. Nel caso dei ribelli che si menzionavano nelle sentenze e chiaramente ascritti al bando ribelle, i loro patrimoni sarebbero stati incorporati definitivamente al demanio, mentre le persone o i collettivi leali al re non subirono una confisca, ma vennero ugualmente privati dei loro guadagni per far fronte alle spese militari della guerra: Ricard Urgell Hernández, *El regne de Mallorca a l'època de Joan II: la guerra civil catalana i les seves repercussions*, 1. ed, El Tall del temps maior 4 (Palma de Mallorca: El Tall, 1997), 44–46.

²⁸² Verdés i Pijuan, «Les villes catalanes pendant la guerre civile (1462-1472)», 19.

²⁸³ Muxella Prat, «La Terra en guerra. L'acció de les institucions durant el regnat de Renat d'Anjou (1466-1472)», 172. La guerra civile terminò per sfinitimento e non per la vittoria di una delle due parti e la crisi economico-demografica non si esaurì del tutto con la fine dei conflitti: Gaspar Feliu, «La crisis catalana de la baja edad media: estado de la cuestión», *Hispania* LXIV/2, n. 217 (2004): 465. La tendenza cominciò a invertirsi con il regno dei re Cattolici e le misure da loro adottate per risolvere la posizione della Corona d'Aragona nello scenario internazionale: Pere Verdés i Pijuan e Max Turull i Rubinat, «Sobre la hisenda municipal a “Constitucions y altres drets de Catalunya” (1704)», in *Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval* (Barcelona: CSIC - Institución Milá y Fontanals, 1999), 147–48; Pere Verdés i Pijuan, «Barcelona, capital del mercat del deute públic català, segles XIV-XV», *Barcelona Quaderns d'Història*, n. 13 (2007): 303; Verdés i Pijuan, «Les villes catalanes pendant la guerre civile (1462-1472)», 19–21. Per uno sguardo sulla politica conciliatrice di Ferdinando e Isabella, soprattutto in ambito fiscale, si veda il cap. 4, par. 2.2.

veci.²⁸⁴ Tre settimane più tardi, il 23 giugno, anche il consiglio generale fu informato dell'assegnazione, quando il dottore in legge Miguel Pere consegnò una lettera chiusa di Ferdinando contenente le disposizioni sovrane, che fu letta in assemblea alla presenza del baccelliere Antón Rodríguez de Lillo e del comandante di Santiago della Spada López de Toyuela.²⁸⁵

Inizialmente il consiglio di Tàrraga si rifiutò di prestare giuramento a Isabella, impugnando i privilegi dei sovrani precedenti, che avevano garantito all'*universitas* di non essere separata dal demanio regio, né di essere venduta, infeudata o donata.²⁸⁶ Nel 1327 re Giacomo II aveva concesso alla città un privilegio di durata perpetua, con cui si garantiva a Tàrraga che non sarebbe mai stata divisa dalla Corona reale e che sarebbe stata posseduta solo dai re d'Aragona e dai conti di Barcellona.²⁸⁷ Era un beneficio estremamente importante per il municipio, soprattutto alla luce dell'inizio della lunga stagione signorile che dovettero attraversare.

Il privilegio fu poi riconfermato nel 1338 dal re Pietro il Cerimonioso su richiesta della città, poco prima di essere venduta al conte Enrico di Trastámara.²⁸⁸ Tàrraga provò anche in quest'occasione a impugnare i privilegi ottenuti,²⁸⁹ ma i benefici che la monarchia traeva da queste alienazioni erano troppo vantaggiosi per potervi rinunciare. I costi delle guerre, l'insufficienza delle rendite ordinarie ed i rifiuti espressi dalle *Corts* alle richieste di donativi trasformarono le alienazioni e le vendite di diritti e giurisdizioni in misure sistematiche e necessarie.²⁹⁰ Già dalla prima metà del XIV secolo il patrimonio regio si vedeva estremamente compromesso a causa di questi provvedimenti, tanto da rendersi necessaria l'azione di alcuni ufficiali scelti, che avevano l'obbligo di verificare eventuali abusi o frodi.²⁹¹ Se da un lato la domanda contributiva stimolava la crescita fiscale e finanziaria dei municipi, dall'altro era la principale causa dell'impoverimento del patrimonio e delle rendite regie.²⁹²

La paura di essere separati dalla Corona era però il sentimento che più provocava le proteste dell'*universitas*. Anche nel caso della cessione al conte di Trastámara, il re, davanti alle ribellioni della città, si era giustificato dicendo che la vendita si era resa necessaria per finanziare le imprese belliche e che si sarebbe trattato di un

²⁸⁴ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 11v-12r.

²⁸⁵ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 13v-14r.

²⁸⁶ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 15v-16v.

²⁸⁷ Sarret Pons, *Privilegis de Tàrraga*, 91-92. doc. 53.

²⁸⁸ Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis de Tàrraga, 1058-1473*, 251-54, doc. 110.

²⁸⁹ Lluís Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrraga* (Tàrraga: Imp. F. Camps Calmet, 1930), 226-27, doc. 71.

²⁹⁰ Ferrer i Mallol, «El patrimoni reial i la recuperació dels senyorijs jurisdiccionalis en els Estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV», 351-52.

²⁹¹ Nel 1328 furono nominati il baiulo generale di Catalogna Ferrer de Lillet e il giurista Ramon Vinader per rintracciare i possedimenti fraudolenti: Sabaté Curull, *Fiscalitat i feudalisme*, 7.

²⁹² Carme Batlle i Gallart, *L'expansió baixmedieval (segles XIII-XV)*, *Història de Catalunya* 3 (Barcelona: Edicions 62, 1992), 119-52.

episodio isolato e temporaneo. Per questo motivo, Pietro approvò i capitoli del municipio, confermò i costumi e i privilegi, condonò i reati e promise di non separarlo dal demanio regio, soprattutto in virtù dei 30.000 fiorini che erano stati abbonati alla Corona dall'*universitas* targarina per supportare le spese militari. Il re aveva anche imposto delle clausole al conte, che avrebbe dovuto restituire le città che gli erano state cedute, Tàrrega, Vilagrassa e Montblanc, se non gli avesse prestato l'aiuto pattuito nella guerra contro la Castiglia.²⁹³

Anche quando subentrò Martino come nuovo signore nel 1383, Tàrrega si preoccupò di fargli confermare i capitoli presentati, tra cui la garanzia di continuare a far parte del patrimonio regio.²⁹⁴ Successe lo stesso quando divenne parte integrante della dote delle regine con Vilagrassa e Sabadell e fu ceduta *pro Camera* a Giovanna Enríquez, la quale promise alle città che sarebbero state eventualmente assegnate solo al figlio Ferdinando, che era già stato designato erede al trono.²⁹⁵ Erano questi i privilegi che Tàrrega impugnava per argomentare la propria opposizione all'ennesima signoria che la monarchia intendeva imporle. L'esito della protesta produsse l'inizio del dialogo con il rappresentante di Isabella, che in questa occasione aveva scelto ad Antón Rodríguez de Lillo come procuratore,²⁹⁶ con una nomina del 15 maggio emessa a seguito della concessione della Camera del principato di Catalogna e della rispettiva conferma.²⁹⁷

Con quest'altro incarico di grande importanza e prestigio, Lillo revisionò tutte le richieste avanzate dalla città di Tàrrega e mostrò al *consell* il privilegio di donazione del re Giovanni, con cui assegnava alla nuora Tàrrega, Terrassa e Sabadell *pro Camera*, oltre all'altro atto ufficiale con cui la stessa lo aveva dotato di pieni poteri di procuratore.²⁹⁸ Entrambi i documenti vennero quindi letti in assemblea e, dopo i dibattimenti opportuni, si risolse di richiedere previamente la conferma dei privilegi e delle consuetudini della città.²⁹⁹ Erano stati negoziati i termini del giuramento che avrebbe fatto il baiulo alla nuova signora della Camera, sulla base di alcune decisioni regie e dei benefici che lei e l'apparato burocratico di sua nomina avrebbero dovuto rispettare.³⁰⁰ I termini furono presentati dal *paer* Francesc Palau, possidente della classe sociale più elevata molto influente nel regimento della città.³⁰¹ Aveva svolto mansioni molto importanti e di estrema fiducia per il municipio e fu scelto spesso come rappresentante della comunità, per cui anche in questo caso fu nominato portavoce dell'*universitas*.

²⁹³ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 228–32, doc. 72.

²⁹⁴ Sarret i Pons, 331–33, doc. 116.

²⁹⁵ Segarra Malla, *Recull d'episodis d'història targarina*, 75; Turull i Rubinat e Ribalta Haro, *De voluntate universitatis*, 155–56.

²⁹⁶ Sulla figura del baccelliere Lillo si veda cap. 4, par. 4.3.

²⁹⁷ Par. 7, doc. 1.

²⁹⁸ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 15.

²⁹⁹ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 13v-14r.

³⁰⁰ Par. 7, doc. 2.

³⁰¹ Sulla sua carriera nelle istituzioni municipali e reginali si veda il cap. 4, par. 4.2.

La regina avrebbe dovuto confermare i privilegi e le consuetudini di Tàrrega, che quindi non sarebbe mai stata separata dalla Corona, mantenendo il diritto di riscuotere le *imposicions*, vendere i *censals* e pagarne le conseguenti pensioni annuali. Non avrebbe potuto alienare, vendere o infeudare la città e il governo effettivo sarebbe stato esercitato dal *regiment*, mentre il procuratore avrebbe agito solo come supervisore.³⁰² Immediatamente dopo i negoziati, si celebrò quindi il consiglio generale, Antón Rodríguez de Lillo accettò le condizioni del regimento e prestò il debito giuramento sui quattro vangeli a nome della principessa.³⁰³ Perdonò tutti i cittadini per i reati civili e criminali e nominò infine Llorenç Guixos e Tomàs Blai come avvocati fiscali, con tutti gli emolumenti e benefici connessi alla carica, mentre per altre richieste mosse dalla comunità la sua autorità si dimostrava insufficiente e sarebbe dovuta intervenire la stessa Isabella per confermarle.

In seguito, Francesc Ponç, in rappresentanza del regimento di Tàrrega, prestò giuramento di fedeltà alla nuova signora. In quell'anno, quest'ultimo esercitava la carica di baiulo della città (*batlle*) e vicario del distretto (*veguer*), visto che i due uffici furono uniti spesso prima del 1470, dal momento in cui il municipio aveva assunto il ruolo di *cap de vegueria*.³⁰⁴ Rimase in carica anche il triennio successivo fino al 1474,³⁰⁵ quando fu eletto *paer*, ufficio che svolse anche nel 1487.³⁰⁶ Fu poi consigliere della città nel 1475 e nel 1478 e infine luogotenente del baiulo nel 1480.³⁰⁷ Era un personaggio molto importante della classe dirigente cittadina e in qualità di possidente ogni anno ricopriva incarichi di prestigio nelle fila dell'amministrazione locale.

Per terminare la cerimonia, fu dato ordine al pregoniere di annunciare la presa di possesso del procuratore Lillo, a cui furono infine consegnate le chiavi delle porte della città.³⁰⁸

Il 26 giugno fu poi preso il possedimento del castello di Tàrrega, nel momento in cui il castellano Joan Ferrer giurò fedeltà al procuratore Antón Rodríguez de Lillo alla presenza di López de Toyuela, Francesc Palau, Francesc Ponç e del notaio. Il castellano fu mantenuto in carica, con la promessa di esercitare la giurisdizione che gli competeva a nome della principessa di Castiglia e di nessun altro.³⁰⁹ Come ultimo passaggio della cerimonia, si provvide al giuramento della comunità giudaica, attraverso l'azione dei suoi rappresentanti notabili.

³⁰² AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 16v-18v.

³⁰³ Par. 7, doc. 2.

³⁰⁴ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 202-4, doc. 82. Sulla fusione dei due incarichi si veda Jesús Lalinde Abadía, *La jurisdicción real inferior en Cataluña («Corts, Vegues, Batlles»)* (Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona: Museo de Historia de la Ciudad, 1966), 53.

³⁰⁵ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 43v-45v, 47v-48v, 61r, 70r-75v, 142r.

³⁰⁶ AHCUC, PT, 321; AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 153r-155r.

³⁰⁷ AHCUC, PT, 321; AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 56v-57r; AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 46r-52r.

³⁰⁸ Par. 7, doc. 2.

³⁰⁹ *Ibidem*.

Il procedimento svolto per la realizzazione del rituale era carico di enormi significati simbolici e rispondeva a delle finalità precise. L'autorità di Isabella di Castiglia veniva così rafforzata e con la sua figura si esaltava anche il potere della monarchia e della regalità. Il fatto che alla cerimonia si sommasse anche la conferma dei privilegi della città da parte della signora era ancora una volta necessario per dimostrare un'autentica integrazione della comunità e lo spirito di concordia che sosteneva il tacito patto esistente tra i re e i sudditi.

Ferdinando e Isabella nel loro governo accentuarono questi aspetti e direzionarono il programma propagandistico e rituale verso la consacrazione di una monarchia duale e perfettamente coesa. Le prese di possesso, così come le entrate reali e gli altri eventi ordinari e straordinari, facevano parte di questo messaggio politico ed erano in grado di trasmettere dei concetti così potenti da dissipare anche i possibili contrasti.³¹⁰

Le tensioni iniziali si risolsero senza molte complicazioni e nel giugno dello stesso anno la signora scelse il nuovo procuratore della Camera di Catalogna, che sarebbe stato López de Toyuela.³¹¹ Questa nomina fu concessa a beneplacito, includendo l'esercizio della giurisdizione civile e criminale, con la facoltà di nominare un idoneo sostituto in caso di necessità. Il consiglio, nonostante i giuramenti e i negoziati che erano stati portati a termine a giugno, decise di non accettare a Toyuela fino a quando non si fosse pronunciato anche il luogotenente generale di Catalogna.³¹² Il *regiment* targarino esigeva il rispetto dei privilegi e delle costituzioni del principato, secondo cui l'ufficio di procuratore non poteva essere retto da persone che non possedevano la nazionalità catalana. Isabella inviò quindi una lettera al luogotenente, conscia del fatto che il municipio aveva già provveduto a inviargli un'ambasciata per esporgli i fatti e chiedergli una pronta risoluzione del conflitto, avendo fiducia nella sua lealtà alla Corona.³¹³

Intanto, la principessa di Castiglia decise di servirsi dell'apparato amministrativo già installato nel territorio per percepire i diritti che le spettavano. Nominò al baiulo Francesc Ponç riscossore delle imposte reginali, ma, tra le rendite che decise di esigere, provò ad assicurarsi anche quelle che spettavano teoricamente al municipio.³¹⁴

³¹⁰ Wim Hüsken, «Royal Entries in Flanders (1356-1515)», in *Women at the Burgundian Court: Presence and Influence*, a c. di Dagmar Eichberger, Anne-Marie Legaré, e Wim Hüsken, vol. 17 (Turnhout: Brepols Publishers, 2010), 37-42; Anne-Marie Legaré, «L'entrée de Jeanne de Castille à Bruxelles: un programme iconographique au féminin», in *Women at the Burgundian Court: Presence and Influence*, a c. di Dagmar Eichberger, Anne-Marie Legaré, e Wim Hüsken, vol. 17 (Turnhout: Brepols Publishers, 2010), 43-55; Ana Isabel Carrasco Manchado, «Isabel la Católica y las ceremonias de la monarquía: Las fuentes historiográficas», *e-Spania*, n. 1 (2006): 5.

³¹¹ AHCU, LC, 1470-1475, ff. 19v-20v.

³¹² AHCU, LC, 1470-1475, f. 22r.

³¹³ ACA, Cartas reales de Juan II, 1-4, 6 in Val Valdivieso, *Isabel la Católica, princesa, 1468-1474*, 495-96, doc. 36.

³¹⁴ AHCU, LC, 1470-1475, f. 48r.

Il consiglio particolare decise quindi di difendere i propri diritti fiscali e scelse cinque persone, che avrebbero dovuto rappresentare i loro interessi davanti a Isabella: Gaspar Faber, Antoni Prunera, Miquel Ferrer, Pere Ramon Florença e Francesc Palau.³¹⁵ Secondo l'assemblea, quella della signora era stata infatti un'azione indebita e assolutamente illegittima, che era quindi necessario fermare. Decisero di reclamare le loro prerogative davanti al baiulo, che si era reso responsabile di aver sottratto il diritto di riscossione di certe *imposicions* ad alcuni cittadini che ne avevano fatto debito acquisto.³¹⁶ Grazie all'intervento degli avvocati della città, la questione fu portata all'attenzione del re, che sentenziò a favore di Tàrrega, visto che per consuetudini e costituzioni aveva diritto di nominare annualmente un clavario che si occupasse dell'esazione fiscale delle imposte di competenza municipale.³¹⁷ Nonostante la decisione regia, il baiulo continuò ad abusare dell'incarico di riscossore per conto di Isabella e iniziò ad arrestare le persone che si sottraevano alle sue competenze e che non gli consegnavano le *imposicions* municipali.³¹⁸

Intanto, la mancanza di riconoscimento di López de Toyuela come procuratore della signoria rendeva molto difficile il controllo di Isabella sul territorio, soprattutto nel pieno esercizio della giurisdizione civile e criminale. Era probabile che i poteri finanziari straordinari dati al baiulo servissero a compensare l'assenza del personaggio chiave dell'amministrazione reginale sulle città catalane. Questa linea d'azione non le fece raggiungere gli obiettivi sperati e gli abusi perpetrati nei confronti delle istituzioni locali riuscirono solo a inasprire le tensioni con il regimento targarino. Cercò quindi di ristabilire il controllo sul territorio inviando nuovamente al procuratore straordinario Antón Rodríguez de Lillo, che come baccelliere e dottore in legge avrebbe amministrato la giustizia in sua vece.³¹⁹ Il consiglio aveva infatti nominato nell'aprile del 1471 Francesc Palau, in quel momento consigliere, come responsabile della giustizia civile e criminale a beneplacito, con una durata massima di due anni.³²⁰ Era indispensabile riprendere il controllo della giurisdizione, dato che a due anni dalla presa di possesso ufficiale, la regina non aveva potuto impiantare una classe di ufficiali direttamente dipendenti dalla sua corte che facessero i suoi interessi nei territori catalani assegnati in dote. Quindi ricorse nuovamente a Lillo e alle sue capacità politiche e amministrative. Venuti a conoscenza del ritorno del baccelliere, i consiglieri e i *paers* di Tàrrega si rivolsero ai loro avvocati, che avrebbero dovuto presentare dei reclami ufficiali a nome di tutta la città, riguardo ai due temi che più li preoccupavano.³²¹ Da un lato, volevano assicurarsi del fatto che il baiulo o il procuratore non agissero

³¹⁵ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 49r.

³¹⁶ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 53v.

³¹⁷ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 62v.

³¹⁸ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 64r.

³¹⁹ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 65v.

³²⁰ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 48v.

³²¹ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 78v-79r.

illegittimamente, sottraendo le rendite impositive che spettavano di diritto al clavario. Dall'altro, intendevano evitare che Lillo esercitasse la giurisdizione alta e bassa.

Isabella decise di concedere formalmente un margine più ampio alle istituzioni territoriali, a cui furono restituiti i diritti usurpati. Lillo, esercitando le proprie funzioni di procuratore straordinario e di conservatore del patrimonio reginale, riconsegnò alla *vila* di Tàrrega i diritti di piazza e mercato, le tasse del *dotzè*, insieme ad altri emolumenti.³²² Ristabilì l'elezione annuale del clavario, che si sarebbe occupato, come di consueto, della riscossione delle imposte municipali e del pagamento dei creditori censualisti laici ed ecclesiastici. In cambio, la città avrebbe preso atto del rispetto delle consuetudini della *paeria* da parte della principessa di Castiglia e avrebbe ottemperato ai patti, obbedendo a lei e a chiunque la rappresentasse. L'autorità del procuratore fu quindi restaurata e con essa la giurisdizione della sua signora sui territori a lei donati.

Fu diversa invece la situazione affrontata da Sabadell e Terrassa, che erano state donate a Isabella per mezzo dello stesso privilegio menzionato. Ancora nel 1472 non erano state prese dalla principessa né dai suoi procuratori, visto che Ferdinando dovette scrivere una lettera al *Consell de Cent* per chiedere di consegnare le due città a López de Toyuela. Barcellona non intendeva lasciare la signoria neanche dopo la fine della guerra civile e la principessa di Castiglia si trovò costretta a ribadire la richiesta l'anno successivo, ricordando ai *consellers* che il debito della regina Giovanna Enríquez, in virtù del quale i due municipi in questione erano stati donati a Barcellona come garanzia del prestito, era stato saldato.³²³

In seguito alla tregua del 1472, quando si pose fine all'interminabile guerra intestina che aveva lacerato il principato di Catalogna per oltre un decennio, si cercò di azzerare i conti e ritornare alla situazione precedente ai conflitti, ma alcune città che appartenevano alla signoria di Barcellona erano state donate alla regina consorte di Sicilia e futura d'Aragona. Il consiglio di Sabadell era preoccupato per questo eventuale ritorno alla baronia barcellonese e aveva convinto re Giovanni II a concedergli un privilegio, col quale si negoziarono diverse questioni, come l'indulto generale, le riduzioni dei *censals* e la proroga dei pagamenti delle pensioni, ma soprattutto si confermarono i privilegi della città e la garanzia di non essere separata dalla Corona.³²⁴ Sabadell e il castello di Rahona furono consegnate al procuratore di Isabella solo nel 1474,³²⁵ mentre Terrassa non fece mai parte della sua signoria reginale catalana.

³²² AHCUC, PT, 306.

³²³ Val Valdivieso, *Isabel la Católica, princesa, 1468-1474*, 165.

³²⁴ AHS, PS, 39.

³²⁵ Antonio Bosch i Cardellach, *Anales de la villa de Sabadell desde el año 987 hasta el de 1770* (Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 1992), 136–37.

3. LA DISPUTA PER LA CARICA DI GOVERNATORE DELLA CAMERA DI SICILIA

Nei decenni che precedettero l'incoronazione di Ferdinando e Isabella al trono d'Aragona, i due principi perseguivano obiettivi simili a Giovanni II, con cui intrattenevano eccellenti rapporti.³²⁶ I problemi derivanti dalla consegna effettiva dei beni promessi alla regina consorte di Sicilia fecero delle crepe nella struttura diplomatica abilmente edificata dal sovrano aragonese durante il suo governo e segnarono un primo cambio di rotta dei re Cattolici rispetto alle politiche precedenti.³²⁷ L'eredità di Giovanni nei grandi disegni diplomatici e nelle politiche marittime fu di enorme importanza e fornì una solida base sulla quale poggiò l'espansione di Ferdinando verso l'Italia e la Spagna, ma a essa si unì una strategia propriamente continentale apportata da Isabella di Castiglia.³²⁸

Giovanni sembrava essere assolutamente disinteressato alle vicissitudini della signoria reginale in Catalogna, dove la Corona aveva stabilito una roccaforte salda ed era pertanto sicuro di potervi esercitare l'influenza necessaria. Era molto diverso il contesto siciliano, dove il re intendeva mantenere in carica il proprio uomo di fiducia Joan Sabastida. Tuttavia, le precauzioni prese per evitare che il procuratore di Isabella soppiantasse il suo governatore non valsero a nulla. Il rappresentante della principessa era Juan Cárdenas, che fu nominato procuratore poco dopo la concessione, esattamente il 21 maggio, per prendere possesso della Camera di Sicilia per conto di Isabella.³²⁹ La durata dell'incarico sarebbe dipesa dal beneplacito reginale e avrebbe potuto esercitare in sua vece la giurisdizione sui territori donati alla regina.

Data l'importanza del padre Gutierre Cárdenas nella corte di Isabella e in generale dei re Cattolici, si intuiscono i motivi che indussero Isabella ad affidargli un incarico di tale portata.³³⁰ Il riconoscimento della carica più alta della Camera reginale di Sicilia era sufficientemente prestigioso da rafforzare ulteriormente il legame con la famiglia Cárdenas e allo stesso tempo le assicurava uno stretto controllo sul suo territorio, che in questo modo non sarebbe stato lasciato in balia dei funzionari regi né delle famiglie aristocratiche locali. Come procuratore, Juan aveva diritto a ricoprire mansioni che avrebbero provocato dei conflitti di competenza con il governatore della Camera in carica, come per esempio l'esercizio del *mero et mixto imperio* nelle città reginali, la ricezione dei giuramenti dei feudatari locali e la conferma o destituzione degli ufficiali della macchina amministrativa della regina. In una fase iniziale, le autorità del vicereame di Sicilia continuarono a riconoscere Sabastida come governatore della Camera reginale,

³²⁶ Val Valdivieso, *Isabel la Católica, princesa, 1468-1474*, 312-13.

³²⁷ Giurato, *La Sicilia di Ferdinando il Cattolico*, 54.

³²⁸ Vicens Vives, *Fernando el Católico*, 326.

³²⁹ Par. 7, doc. 5.

³³⁰ Sull'influenza di Gutierre Cárdenas nella corte di Isabella si veda il cap. 3, par. 4.3.

come dimostra la sua costante presenza come unico rappresentante dell'istituzione in tutti gli atti ufficiali e nei mandati del viceré.³³¹

I dubbi di Giovanni sulle reali intenzioni del procuratore di Isabella erano certamente fondati, non solo per il chiaro conflitto d'interessi che le sue funzioni avrebbero comportato, ma soprattutto per il possibile sconvolgimento dei quadri governativi, che fino a quel momento aveva mantenuto saldamente. Isabella non intendeva però cedere i suoi diritti e chiese aiuto al fedelissimo Juan Coloma, invitandolo in una lettera a intercedere con il re in suo favore.³³²

Giovanni II non poté respingere direttamente la nomina della principessa di Castiglia, che effettivamente era legittima, e dovette permettere la presa di possesso ufficiale di Cárdenas. Il 27 luglio il re aragonese ordinò al viceré di Sicilia Lope Ximénez de Urrea di dar possesso della Camera reginale a Juan Cárdenas, in quanto procuratore designato.³³³ Una copia della stessa esecutoria fu mandata anche al governatore Sabastida,³³⁴ per fare in modo che i due massimi rappresentanti dell'autorità regia e reginale fossero avvisati delle misure intraprese e autorizzassero il passaggio del testimone. Nel novembre del 1470 il viceré Urrea rese esecutivo quindi il provvedimento e consentì l'organizzazione della cerimonia pubblica opportuna.³³⁵

Il viceré fu comunque inviato dal sovrano ad accompagnare il procuratore della regina consorte di Sicilia durante l'investitura, in modo da evitare che la situazione gli offrisse l'opportunità di appropriarsi dell'ufficio di governatore. Cárdenas aveva giurato ripetutamente al re aragonese di non avere nessun tipo d'intenzione simile, ma ciò non impedì a Giovanni l'uso di misure cautelari preventive.

In effetti, i sospetti del re si concretizzarono all'inizio di gennaio dell'anno seguente, quando il viceré emise delle lettere esecutorie con cui aveva confermato la nomina di Cárdenas a governatore,³³⁶ nonostante gli accordi presi tra la principessa di Castiglia e Giovanni II sul mantenimento dello *status quo*.

Si era quindi reso necessario l'intervento del sovrano aragonese, che decise di avvalersi dei suoi fedelissimi nella corte siracusana per arginare le perdite. Inviò immediatamente una lettera ai giudici di magna curia, al capitano giurato e ai consiglieri della città di Siracusa, avvisandoli dell'accaduto e dandogli precise istruzioni.³³⁷ Questi ufficiali di alto rango risposero alla chiamata del sovrano e tentarono di ostacolare in tutti i modi possibili i cambiamenti amministrativi che Isabella e il suo procuratore volevano promuovere.

³³¹ ASPa, RC, 126 bis, ff. 66v-67v.

³³² Azcona, *Isabel la Católica*, 81. Per le funzioni svolte da Juan Coloma si veda: Appendice al volume, par. 1.2.

³³³ ACA, RC, 3487, f. 50v in Vicens Vives, *Fernando el Católico*, 440-41, doc. 51.

³³⁴ ACA, RC, 3487, f. 10v in Vicens Vives, *Fernando el Católico*, pp. 441-442, doc. 51; BCS, LP, III, ff. 159v-160v.

³³⁵ ASPa, CRP, Mercedes, 52, ff. 192r-198r; ASPa, PRS, 69, ff. 93r-100r.

³³⁶ ACA, RC, 3487, ff. 43r-44v.

³³⁷ ACA, RC, 3487, ff. 43r-44v.

Dalla lettera superstite si desumono chiaramente gli ordini emessi in quell'occasione, ma soprattutto è possibile scorgere la sorpresa con cui Giovanni aveva appreso la notizia dell'inganno. Il modo in cui descrive ai suoi uomini le false promesse e le dichiarazioni mendaci della nuora e del suo procuratore suggeriva la preoccupazione e lo sbigottimento di un sovrano che vedeva la sua roccaforte siciliana sgretolarsi davanti ai suoi occhi.

In realtà non erano le uniche difficoltà a cui Isabella dovette andare incontro nei primi anni di amministrazione, visto che era nota la riluttanza con cui le città della Sicilia orientale accettavano la loro condizione di Camera reginale. La reazione di protesta nei confronti della cessione alle regine o ad altri signori è un aspetto sempre presente nei più svariati contesti. In Sicilia si produssero numerose rimostranze dovute alla costituzione della signoria, nel momento in cui veniva assegnata a una regina consorte. Si è spesso discusso della corruzione del sistema amministrativo che si era stabilito sull'isola in rappresentanza del potere reginale e del fatto che la lontananza della signora favorisse il comportamento spregiudicato di questa classe di ufficiali, che quindi causava un malcontento generalizzato.³³⁸ La consideriamo tuttavia un'interpretazione non del tutto appropriata per diverse ragioni. In primo luogo, l'apparato di funzionari reginali amministrava il potere delegato con lo stesso grado di autonomia di cui godeva la struttura viceregia, anch'essa lontana dal sovrano. In secondo luogo, ampliare il focus di studio agli altri luoghi che facevano parte della Camera di Isabella di Castiglia e l'analisi comparata con le altre signorie reginali di area iberica precedentemente menzionate, ci fornisce un quadro molto più complesso della questione.³³⁹

Le città oggetto di vendita o donazione dimostrarono più volte il loro dissenso nei confronti di tali cessioni e questo sentimento non si riscontrava esclusivamente nei casi di assegnazioni *pro Camera*, ma si può descrivere piuttosto come una reazione alla separazione dalla Corona in generale. Era infatti chiaro che era questo l'aspetto che suscitava le paure e le inquietudini degli abitanti delle città donate e dei loro governi locali e non il fatto di appartenere al patrimonio della regina in sé. Si erano di fatti scatenate delle rivolte anche dopo la vendita delle medesime città a dei signori locali e in tutti i casi indagati si attesta una conclusione dei conflitti dopo la conferma dei privilegi, degli usi e dei costumi e soprattutto della garanzia di non essere separate dal demanio regio. Nel momento in cui queste cessioni venivano definite come temporanee e soprattutto non si trasformavano in delle alienazioni a

³³⁸ Fallico, «L'ufficio di Protonotaro», 394.

³³⁹ Basti ricordare a tal proposito che anche le città donate alle regine consorti di Portogallo presentarono diverse lamentele nelle *Cortes*, principalmente per l'eccessiva imposizione fiscale, e richiesero in più occasioni il ritorno alla Corona: Santos Silva, «El señorío urbano», 285; S. A. Rodrigues, «La reine, la cour, la ville», 88. Lo stesso successe in Castiglia: Diana Pelaz Flores, «La gestualidad del poder. Significación del paso de la reina por las ciudades castellanas a lo largo del siglo XV», in *Ser mujer en la ciudad medieval europea*, a c. di Jesús Ángel Solórzano Telechea, Beatriz Arizaga Bolumburu, e Amélia Aguiar Andrade, *Ciencias históricas* 25 (Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2013), 302.

tutti gli effetti, si ristabiliva la pace e si poteva procedere all'installazione del governo signorile o reginale che fosse.

Proprio questo successe anche all'inizio del governo di Isabella, che rafforzò l'alleanza con le città e le terre che facevano parte della signoria reginale, attraverso la conferma di tutti i diritti e privilegi ricevuti dalle stesse durante il corso del tempo e l'approvazione di alcuni capitoli, presentati dal consiglio municipale di Siracusa. Il 22 novembre 1470 Matteo e Nicola de Barberiis, l'uno dottore in legge e giudice dell'*universitas* di Siracusa e l'altro notaio pubblico reginale, emisero l'atto che certificava che i giurati siracusani della quarta indizione, Antonio Selvaggio, Pietro Santafé, Bartolomeo de Mancinis e Giovanni Paternò, avevano ricevuto i capitoli e le lettere prodotte a Palermo il 12 novembre dello stesso anno che avevano prontamente trascritto.³⁴⁰ Nella corte palermitana quel giorno erano intervenuti il *miles* Nicola Palaxino, Antonio Selvaggio e Giovanni Paternò, in qualità di ambasciatori della città di Siracusa, presentandosi al cospetto del viceré Lope Ximénez de Urrea per assistere al giuramento di Juan Cárdenas. Quest'ultimo, qualche giorno prima, aveva infatti risposto ufficialmente alle richieste speciali avanzate dagli stessi, che si sarebbero aggiunte ai benefici e alle concessioni ricevute fino a quel momento dalla città siracusana.

Tali istanze erano state formulate a Siracusa il 6 novembre e prevedevano, in primo luogo, la conferma di tutti i privilegi e benefici che tutti i viceré e i governatori della Camera avevano concesso alla città fino a quel momento. Fu richiesto inoltre di trasmettere le opportune informazioni e di lasciare spazio all'intervento della città, nel caso in cui la Camera fosse risultata ancora debitrice per i legati della regina Giovanna. Gli ambasciatori riuscirono a fare in modo che Isabella confermasse queste richieste otto mesi dopo, mantenendo il diritto a ricorrere in giudizio nel caso in cui i privilegi concessi quel giorno fossero stati negati.

Fu anche confermato l'incarico di maestro notaio e archivista della Camera reginale a Nicola Palaxino, che aveva svolto tali funzioni negli ultimi 25 anni con merito, dando al figlio Bernardo Salvaggio Palaxino la facoltà di succedergli. Lo stesso Nicola avrebbe continuato a ricoprire anche l'ufficio di archivista della corte civile e del consiglio dell'*universitas*.

Alcune delle petizioni avanzate prevedevano l'allontanamento di Francesco Grasso dalla città e dalle cariche pubbliche.³⁴¹ Questo esponente dell'aristocrazia urbana aveva reagito con proteste e reclami contro il re e la Camera reginale durante l'interregno di Giovanni II. Bisogna tenere in conto che gli ufficiali in carica durante questi primi anni erano gli stessi che avevano servito il re aragonese, motivo per cui i giurati siracusani richiedevano l'allontanamento di un nemico del sovrano. Ma Grasso non era l'unico che avrebbero voluto estromettere. Bernardo d'Aiuto, a loro detta, aveva infatti ricevuto indebitamente l'ufficio di maestro giurato della città, visto che, essendo analfabeta, non avrebbe potuto assolvere all'incarico in

³⁴⁰ BCS, LP, 2, ff. 209v-225r.

³⁴¹ Su Francesco Grasso e il suo ruolo nella Camera reginale di Sicilia si veda il cap. 4, par. 4.1.

modo opportuno, tralasciando il fatto che l'esistenza stessa dell'ufficio doveva essere rimessa in discussione. Il procuratore preservò una certa cautela con la questione, soprattutto per la richiesta di sopprimere la carica di maestro giurato. Di fatti, non rispose positivamente e si riservò la possibilità di decidere in futuro. Si dispose anche la concessione del capitanato di Siracusa al gentiluomo Balduccio, che avrebbe quindi preso il posto di Bernardino Pax, il quale, a detta degli ambasciatori, gli aveva usurpato l'ufficio. Il procuratore Cárdenas approvò e ratificò le consuetudini elettorali, sia per quanto riguarda il sistema del sacco, sia per il numero di consiglieri, che sarebbe rimasto di quindici persone. Tuttavia, alcune proposte rimasero inattese, dato che si decise di mantenere la nomina di Andrea Baeli, nonostante fosse stata esplicitamente richiesta la cittadinanza siracusana obbligatoria per tutti i funzionari della Camera.

Era anche importante che tutti gli ufficiali ancora in carica fossero confermati fino alla fine del loro mandato e per questo ne fecero esplicita domanda al procuratore Cárdenas, che acconsentì con alcune riserve, che prevedevano l'esclusione delle cariche di maestro secreto e maestro razionale della Camera, che, per la natura delicata dell'incarico, sarebbero stati di sua prerogativa. Fu infine definito come tribunale d'appello quello del viceré di Sicilia, data la lontananza della corte della regina, così come era stato già considerato negli anni addietro dalle precedenti amministrazioni.

Dopo l'opportuna ratifica di Joan Sabastida, il barone di Milocca Matteo della Bruna fu designato ambasciatore della città di Siracusa e si recò alla corte della regina Isabella, la quale provvide personalmente alla conferma dei benefici e dei privilegi concessi dal procuratore dopo altri otto mesi, il 20 luglio del 1471. Allo stesso tempo, diede pieno appoggio a Cárdenas per i capitoli che non erano stati approvati o sui quali aveva manifestato certa perplessità. Approvò inoltre altri capitoli che non si menzionavano negli atti precedenti, come la conferma dell'obbligo degli ebrei della Giudecca di provvedere alle guardie dei castelli a sue spese. La regina si impegnò anche a mantenere lontani coloro i quali provenissero da luoghi infestati da morbi epidemici, con i bandi e i castighi che si ritenessero opportuni. Consentì inoltre alla città di Siracusa la vendita del frumento in eccesso con esenzione fiscale, data la situazione di penuria in cui versava la città.

Nonostante le richieste, Isabella fin dall'inizio si riservò il diritto esclusivo di nominare alcuni tra i più alti ufficiali della Camera e dispose i suoi uomini di fiducia nelle posizioni di governo più delicate. La sua fu un'abile dimostrazione di negoziazione con le famiglie dell'aristocrazia urbana siracusana, che le permise la costruzione di alleanze forti, che sarebbero perdurate nel tempo e le avrebbero in seguito lasciato un ampio spazio di manovra.

4. LA POLITICA DEL COMPROMESSO

La nuova signora della Camera dovette ricorrere anche all'intermediazione del viceré di Sicilia per suggellare definitivamente il patto.³⁴² Qualche mese prima della conferma reginale dei privilegi, Urrea convocò con un bando ufficiale a tutti i funzionari e cittadini di Siracusa, tentando una pacificazione di tutte le forze in gioco. Si arrivò a un accordo il 14 febbraio del 1471, quando, nella casa di rappresentanza del viceré Lope Ximénez de Urrea, si celebrò la cerimonia di omaggio alla regina, in quel caso rappresentata dal procuratore Juan Cárdenas.³⁴³ Accorsero gli alti ufficiali di rappresentanza, come il governatore Joan Sabastida, i due giudici di magna curia reginale Antonio Platamone e Tommaso Antonio Mantello, il senatore di Siracusa Francesco Aricio, il giudice del consiglio civico siracusano Matteo Barberi, i rispettivi giurati Pedro Santafé, Giovanni Paternò, Antonio Selvaggio e il consigliere Ruggero Perno. Anche il baiulo Leante Leanti e i baroni di Milocca, Avola e Comiso giurarono fedeltà alla signora della Camera reginale,³⁴⁴ così come gli esponenti delle più importanti famiglie del patriziato urbano e della nobiltà di spada della Sicilia orientale.³⁴⁵

Da quel momento in poi tutti i castellani avrebbero dovuto rendere omaggio alla nuova signora della Camera, come prevedeva il codice di comportamento dell'epoca.³⁴⁶ Lo stesso governatore Joan Sabastida, in quanto castellano di Brucoli, dovette inginocchiarsi davanti al controverso procuratore Cárdenas, che ricevette i debiti giuramenti di fedeltà. Così fecero anche i castellani di Marquet, Maniace e Casanova, rispettivamente Gutierre de Nava, Giovanni Sans e Galceran Montpalau.³⁴⁷

La situazione del re Giovanni era abbastanza delicata per diversi fattori. Il sovrano aragonese si interessava alle questioni della penisola italiana, provando a stemperare le situazioni di tensione, incentivando l'inserimento di Ferrante I di Napoli nel suo circolo di alleati europei, che gli esigevano però un miglioramento significativo dei rapporti con Roma e Venezia e una chiara rinuncia al partito filo-francese di Milano. L'obiettivo era superare le coalizioni che si erano create e

³⁴² ASPa, PRS, 69, ff. 152v-153r.

³⁴³ ASPa, PRS, 69, ff. 173r-179v.

³⁴⁴ All'epoca, Matteo della Bruna era barone di Milocca, Giovanni Butera di Avola e Francesco Mantello di Comiso: cfr. ASPa, PRS, 69, ff. 173r-179v.

³⁴⁵ Il documento menzionato inserisce la lista di tutti i partecipanti, che non riportiamo integralmente per l'ampiezza del documento, ma ci limiteremo a segnalare la presenza di membri delle famiglie Gulfo, Speciale, Ruffino, Cartella, Parisio, Montalto, Spatafora, Pastorella, Giarruto, Gatto, Grasso, Bellomo, Formica, Pedilepore, Bonayuto, Gargano, Cannarella, Marciano, De Grandi, Aguto, Pla, Romeo, Pandolfo, Coniglio, Palaxino, Altavilla, Ferrer, Buscemi, Amico, Cannizzaro, Carbó, Diamante, Luna, Oliveri, Bevilacqua, Polizzi, Zavatteri (o Sabater), Requesens, Campulo, Ayuto, Naro, Sans, Rizzo, Parisio.

³⁴⁶ ASPa, PRS, 70, f. 25.

³⁴⁷ ASPa, PRS, 69, f. 181v.

combattere insieme il pericolo turco, che minacciava l'Italia appena dopo la conquista dell'Eubea.³⁴⁸

Intanto Giovanni doveva anche preparare un fronte per contrastare le pretese di Luigi XI di Francia e aveva ottenuto l'appoggio di Carlo il Temerario di Borgogna, grazie al quale riuscì a riunire un gran numero di ulteriori Paesi alleati, ovvero Castiglia, Napoli, Inghilterra, Portogallo e Bretagna. Aveva preparato un cerchio di ferro per esercitare pressione sulla Francia, che, se avesse ceduto, avrebbe ritirato l'unico esercito straniero amico del fronte ribelle di Catalogna.³⁴⁹ Era di fatti un momento estremamente difficile per la politica interna catalana e il re, malgrado l'aiuto della principessa di Castiglia e tutti gli sforzi fatti, non riusciva a recuperare i territori rivoltosi. Dalla disastrosa battaglia di Viladomat del 1467 e specialmente dopo l'insuccesso di Cadaqués nel dicembre del 1470, Giovanni e Ferdinando collezionarono una lunga serie di sconfitte e la situazione precipitò.³⁵⁰

Le libertà della regina consorte di Sicilia in quel momento avrebbero quindi creato serie difficoltà di governo.³⁵¹ Per questo, Giovanni II dovette assicurarsi a ogni modo il controllo dei territori della Camera reginale e le risorse necessarie per mantenere l'appoggio dei suoi alleati. Per ostacolare Isabella e i suoi primi passi verso l'autonomia usò la propria influenza sugli alti ufficiali reginali ed emanò dei provvedimenti per obbligarla a fare un passo indietro.

Se da un lato fu obbligato a concedere alla nuora gli stessi privilegi ed esenzioni di cui aveva goduto la regina Giovanna,³⁵² dall'altro dovette ribadire la propria posizione davanti alle pretese di Isabella. Per questo, nel marzo del 1471 promulgò un ulteriore privilegio con il quale concedeva nuovamente a Joan Sabastida la carica di unico governatore e rettore della Camera reginale di Sicilia.³⁵³ Questa volta però decise di evitare qualsiasi ambiguità e di lanciare alla nuora un messaggio molto chiaro, destituendo esplicitamente a Juan Cárdenas. Le sue disposizioni avrebbero quindi dissolto qualsiasi giuramento prestato da Cárdenas per esercitare l'ufficio e tutti i vincoli a esso correlati. Lo stesso re che le aveva donato il potere signorile sulle terre della Sicilia orientale la stava privando della piena capacità decisionale sulle stesse.

La volontà del re aragonese era chiara ed esigeva la lealtà e la collaborazione della principessa di Castiglia, che dimostrò grandi abilità di diplomatica e stratega politica. Decise di mettere da parte temporaneamente i propri uomini e di servire il bene della Corona, concedendo una tregua all'ex governatore Sabastida, che quindi

³⁴⁸ Vicens Vives, *Juan II de Aragón (1398 - 1479)*, 338.

³⁴⁹ Vicens Vives, *Fernando el Católico*, 311; Vicens Vives, *Juan II de Aragón (1398 - 1479)*, 340-41.

³⁵⁰ Urgell Hernández, *El regne de Mallorca a l'època de Joan II*, 48.

³⁵¹ Nuno Pizarro Dias, «Dinis e Isabel, uma difícil relação conjugal e política», *Revista Portuguesa de História* 31, n. 2 (1996): 161-63.

³⁵² ASPa, PRS, 69, ff. 152v-153r.

³⁵³ ASPa, PRS, 69, ff. 155v-156r.

rimase in carica fino alla sua morte, databile alla fine del 1471.³⁵⁴ La sua decisione si doveva a diversi fattori, dato che le sorti ancora molto incerte della Castiglia richiedevano l'appoggio politico e soprattutto militare della Corona aragonese. Tra la fine del 1469 e il 1474 ci furono infatti momenti di forti tensioni per la questione della successione al trono castigliano, che facevano temere i tragici risvolti di una guerra civile. Per questo, subito dopo le nozze di Valladolid, Ferdinando e Isabella decisero di inviare delle lettere alle città e ai grandi del regno per spiegare i motivi per cui avevano disobbedito alle volontà del re.³⁵⁵ Era infatti necessario cercare il loro appoggio, soprattutto quando Enrico violò gli accordi, decidendo di favorire la figlia Giovanna per la successione al trono. Il re Giovanni suggerì al figlio di mantenersi sotto l'autorità del vescovo di Toledo, per evitare conseguenze peggiori,³⁵⁶ mentre Juan Pacheco, forte della grande influenza esercitata sul sovrano castigliano, rafforzava ulteriormente la posizione della *Beltraneja*, organizzando il matrimonio con Carlo di Guyana, figlio di Luigi XI di Francia.³⁵⁷

Chiamare in causa gli Angiò fu un'aperta dichiarazione di ostilità verso Aragona, con cui i rapporti si incrinarono drasticamente nel 1470, con la revoca degli accordi di Guisando e il riconoscimento ufficiale di Giovanna come legittima erede al trono. Per abrogare il trattato, Enrico si avvalese di alcune clausole, che secondo lui erano state violate da Isabella, decidendo di convolare a nozze senza la sua approvazione. Per screditare l'appoggio dei sudditi, fece anche diffondere delle voci sull'assenza della licenza per la cerimonia in tutto il regno.³⁵⁸

Provò a danneggiarla anche con la revoca della concessione di Medina del Campo, fatta a suo tempo dal fratello Alfonso, anche se la città continuò ugualmente a sostenerla a scapito di ogni aspettativa. Alcuni tra i fedelissimi della principessa la abbandonarono per paura di ripercussioni, ma la maggioranza l'appoggiava. Pertanto, Isabella decise di rispondere, rimarcando il grande gesto di obbedienza fatto a Guisando e giustificando la propria posizione nei confronti delle leggi e delle consuetudini di Castiglia.³⁵⁹ Secondo i loro costumi, per i minori di venticinque anni era lecito convolare a nozze col consenso dei genitori e, nel caso della loro assenza, del fratello maggiore, senza però che esistesse alcuna forma di obbligo o costrizione per gli sposi. Con quest'argomento cercava di dimostrare che le sue azioni erano legittime e creò un sistema di alleanze molto solido, che rese di fatto impossibile a Enrico continuare con le ostilità.³⁶⁰

³⁵⁴ A causa dell'iscrizione tombale proveniente dalla cattedrale di Siracusa e tuttora conservata a Palazzo Bellomo, si riteneva che Sabastida fosse morto nel dicembre 1472, ma grazie all'esame delle fonti documentali siamo certi che la sua scomparsa sia databile tra novembre e dicembre dell'anno precedente (ASPa, PRS, 70, f. 25).

³⁵⁵ Victor Balaguer, *Disquisiciones históricas: (Reyes Católicos)* (Madrid: la Viuda de M. Minuesa de los Ríos, 1898), 177.

³⁵⁶ Vicens Vives, *Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón*, 269.

³⁵⁷ Balaguer, *Disquisiciones históricas*, 181. *Ivi*, p. 181.

³⁵⁸ Palencia, *Crónica de Enrique IV*, par. II, libro III, cap. V.

³⁵⁹ Balaguer, *Disquisiciones históricas*, 207.

³⁶⁰ Val Valdivieso, *Isabel la Católica, princesa, 1468-1474*, 239.

Con gli accordi di Segovia, si ristabilì la pace senza nessun intervento militare aragonese.³⁶¹ Ciononostante, alla morte del sovrano castigliano, nel dicembre 1474, l'assenza di disposizioni testamentarie, dove si manifestassero le chiare volontà rispetto alla successione, fornì il giusto pretesto per la continuazione del conflitto, stavolta direttamente tra le due pretendenti al trono, Isabella e Giovanna. Data la situazione estremamente complessa che si era manifestata sino a quel momento e che si continuava a prospettare in materia di successione, Isabella non aspettò nemmeno l'arrivo del consorte³⁶² e il 13 dicembre del 1474 a Segovia, alla fine della celebrazione dei funerali del fratello, venne proclamata regina.³⁶³

La reazione cauta della signora della Camera reginale fu quindi necessaria per le circostanze in cui si trovava e si rivelò estremamente efficace, poiché ristabilì l'armonia all'interno della casa reale e appianò le divergenze con il re della Corona d'Aragona, che quindi si mostrò incline al compromesso. Gradualmente si stavano ripristinando i delicati equilibri di tutti i regni e viceregni che componevano il complesso sistema chiamato Corona d'Aragona, sconvolti nell'ultimo decennio dalla guerra civile.

Alla fine del 1471 re Giovanni, ormai deciso a portare a termine i conflitti, organizzò una grande controffensiva finanziata da un ingente donativo, grazie al quale riuscì a riprendere la zona del Vallès e del Baix Empordà.³⁶⁴ All'inizio dell'anno successivo, aveva già riconquistato e costretto alla fedeltà l'Alt Empordà, Roses, Figueres e Castelló d'Empuries, approfittandosi dell'assenza del re di Francia, che avrebbe dovuto sostenere i ribelli, ma che era troppo impegnato nel conflitto contro Carlo il Temerario per poter prestare l'aiuto pattuito. La situazione dei rivoltosi era ormai disperata e le città dei dintorni barcellonesi decisero di arrendersi, garantendosi il perdono del re, che decise di concedere trattati molto riconcilianti con i municipi disobbedienti. Barcellona si ritrovò sola contro il sovrano, resistette qualche mese in più, ma, dopo che fu privata perfino di tutti gli approvvigionamenti, dovette soccombere e l'8 ottobre 1472 si arrese.³⁶⁵ Pochi giorni più tardi si firmarono le capitolazioni di Pedralbes che conclusero definitivamente i conflitti.

A quel punto quindi la monarchia aragonese stava riaffermando la propria autorità sui territori di suo dominio, Ferdinando aveva posto le radici della sua leadership sul regno di Sicilia e la Camera reginale aveva svolto il proprio ruolo di roccaforte monarchica. Era ormai giunto il momento di ripagare la lealtà della principessa di Castiglia, che quindi rivendicava i propri diritti sulle città ricevute. La risposta del re Giovanni fu positiva e confermò nuovamente la donazione della Camera

³⁶¹ Zurita, «Anales de la Corona de Aragón», lib. XVIII, 63.

³⁶² Balaguer, *Disquisiciones históricas*, 248.

³⁶³ Azcona, *Isabel la Católica*, 315; Val Valdivieso, «Fernando II de Aragón, Rey de Castilla», 33.

³⁶⁴ Urgell Hernández, *El regne de Mallorca a l'època de Joan II*, 48.

³⁶⁵ Ryder, *The Wreck of Catalonia*, 222.

reginale, enfatizzando soprattutto le prerogative che Isabella aveva ottenuto in quanto consorte del re di Sicilia e la propria autonomia rispetto al potere regio.³⁶⁶ Questo documento non è solo una semplice ratifica di un privilegio, ma l'esito di tutti gli sforzi diplomatici affrontati dalla regina il primo anno di signoria e fu determinante nelle politiche che ne seguirono.

Joan Sabastida mantenne il titolo di governatore ancora alcuni mesi fino alla sua scomparsa, ma di fatto possedeva solo una carica onorifica, dato che le funzioni e i compiti dell'incarico erano svolte dal procuratore della regina Juan Cárdenas. Il governatore ufficiale di certo si presentava a tutte le cerimonie che si addicevano alla sua dignità, investendo per esempio a Giovannello Baldo come signore del feudo corrispondente all'odierna contrada Maeggio di Siracusa.³⁶⁷ Allo stesso modo, partecipò al giuramento di Giacomo Marino per la baronia di Bicalca, nei pressi di Mineo.³⁶⁸

Nel dialogo con il regno di Sicilia veniva chiamato in causa ed era il destinatario, almeno formalmente, dei mandati del viceré Urrea. Nel novembre del 1471, quest'ultimo rispose alla supplica di Gaspare de Aragonia, che, alla scomparsa del padre Giovanni, aveva ricevuto la baronia di Avola. Gli abitanti di tali territori non avevano ancora prestato debito giuramento all'erede legittimo, che quindi aveva richiesto l'azione del viceré.³⁶⁹ Questo territorio non faceva parte della signoria reginale, dato che il barone era vassallo del re, ma la sua vicinanza geografica aveva suggerito una possibile collaborazione dei quadri amministrativi della Camera, per cui Urrea richiese l'intervento del governatore. Questo tipo d'intervento non avrebbe comportato la partecipazione diretta del più alto ufficiale reginale, che doveva solo rimettere la lettera all'ufficio competente. È comunque interessante notare che il regno di Sicilia, in questo periodo di dubbie competenze, si era rivolto a Sabastida, decidendo di non prestare attenzione alle reali dinamiche interne.

La sua morte di lì a poco diede inizio ai veri cambiamenti promossi dall'amministrazione della principessa di Castiglia e dai suoi quadri governativi. Il vertice della complessa macchina istituzionale reginale fu finalmente occupato ufficialmente da Juan Cárdenas, che dal gennaio del 1472 veniva chiaramente menzionato con il titolo di governatore, persino nella documentazione regia e viceregia.³⁷⁰ Questo passaggio di testimone non rappresentava di per sé una novità, ma regolarizzava uno *status quo* preesistente e dava totale libertà di movimento all'uomo-chiave della regina protagonista degli anni avvenire.

³⁶⁶ ACA, RC, 3487, f. 28 in Vicens Vives, *Fernando el Católico*, 450–51, doc. 56.

³⁶⁷ ASPa, PCR, 2, f. 52v.

³⁶⁸ ASPa, PCR, 2, f. 53r.

³⁶⁹ ASPa, PRS, 70, f. 25.

³⁷⁰ Nel 1473 Juan Cárdenas era destinatario di un mandato regio, riguardante un credito che implicava all'ormai defunto Sabastida, dove viene menzionato come governatore della Camera reginale: ACA, RC, 3488, ff. 74v-75r.

7. I documenti ritrovati: appendice al capitolo

1

1470 maggio 15. Dueñas.

Isabella di Castiglia nomina Antón Rodriguez de Lillo suo procuratore per reclamare le città del principato di Catalogna che erano state concesse da Ferdinando e confermate da Giovanni, con il potere di prenderne possesso, ricevere omaggio dagli abitanti, nominare nuovi ufficiali e castellani, riscuotere i proventi e le rendite, esercitare la giurisdizione su quei territori in sua vece.

[A] Originale perduto

B. Copia inserta in AGS, PR, 12, 67.

C. Copia inserta in AHCU, PT, 306.

—

Dona Ysabel por la gracia de Dios princesa de Asturias, primera heredera e successora de los regnos de Castilla e de León regina de Sicilia princesa de Aragón. Por quanto el tiempo que entre el muy illustre don Fernando principe de Castilla e de León rey de Sicilia primogenito e legitimo sucesor de los regnos de Aragón mi senyor entre mí fue tractado e concordado matrimonio e dicho príncipe mi senyor me fiso donación de ciertas cibdades e villas e logares de los regnos de Aragón e Valencia e de Sicilia e del principado de Cathalunya con sus castillos e fortalezas e con las jurisdicción civil e criminal, alta e baxa, mero e mixto imperio e con las rentas e pechos y derechos dellas e de cent mil florines de oro de la ley e cunyo de Aragón. E juró e prometió que me sería todo cierto e las dichas cibdades me serían dadas y entregadas e que lps dichos cent mil florines me serían pagados. Lo qual todo aprobó y confirmó el sereníssimo rey don Johan de Aragón mi senyor y padre e fiso juramento y pleyto omenaje por sus cartas firmadas e de su nombre y selladas con su sello. E prometió que las cumpliría e guardaría e que las dichas donaciones de las dichas ciudades y villas o todas las otras cosas por el dicho muy illustre príncipe a mi fechas e otorgadas que todo me sería dado y entregado y pagado segund que más largamente en las scripturas fechas e otorgadas por los dichos senyores rey e príncipe se contienen. Por ende, confiando de la prudencia e legalidad de vos el bacheller Antón Rodríguez de Lillo del mi conseio por la presente de mi certa ciencia vos dos y otorgo todo mi poder cumplido para que por mí y en mi nombre requirades e supliques al sereníssimo rey de Aragón mi senyor que cumpla, otorga y faga e de todas las cosas que así prometieron y juraron e fisieron

omenaie de me dar e otorgaron su serenidad. E el dicho muy illustre príncipe e podades expedir e expedides las scripturas e cartas e privilegios e donaciones e las ganedes e impetredes del dicho serenísimo rey de Aragón mi senyor. E para que por virtud de les dichas donaciones, privilegios vayades por mí y en mi nombre a las dichas cibdades e villas que ansí me fueron e son donadas e con ellas e con cada una dellas requirades a las dichas cibdades e villas e cada una dellas e a los alcaydes de las fortalezas e jueces e bailes e procuradores e factores e otros oficiales dellas y de cada una dellas que me reciban por su senyora e del tomar e aprender e tomades e aprendades la possessión vel quasi de las dichas cibdades e villas, castillos y fortalezas e de la jurisdicción civil e criminal, alta e baxa e de las rentas y pechos y derechos y de todas las otras cosas a las dichas cibdades e villas e logares e fortalezas e a cada una dellas anexas e pertenescientes. E podades por mí y en mi nombre tomar y tomedes las dichas fortalezas e quitar los alcaydes que en ellas stán e stovieran e poner aquellos o otros de nuevo e recibir pleito omenaie dellos. E para que podades quitar e remover los juese e bayles e procuradores e factores e otros oficiales que en ellas stán e stovieron e poner aquellos o otros de nuevo en las dichas cibdades e villas en cada una dellas en mi nombre. E para que podades de las dichas cibdades e villas e jueces e bayles e procuradores e otros oficiales de los vesinos e moradores dellas e de cada una dellas e dellos recibir el pleyto omenaie e juramento de fidelitat que me son e serán tenidos de faser que me serán buenos e leales e fieles vassallos e complirán mis cartas e mandamientos como de su senyora. E para que en mi anima e por mi fe podades jurar e prometer e juredes e prometades e fagades pleyto omenaie que los yo guardaré e los serán guardados sus buenos usos e costumbres e privilegios e sanciones e ymmunidades que yo mesma seyendo presente devía jurar e prometer. E podades por mí y en mi nombre faser y arrendar las rentas e pechos y derechos y servicios e todas las otras cosas a mi pertenescientes en las dichas cibdades e villas y fortalezas. E podades dar e encargar el cargo e procura dellas e de cada una dellas a la persona e personas que vos quisierdes e entendierdes que cumplen a mi servicio. E podades por mí e en mi nombre recibir e recabdar todas la rendas, pechos e derechos que me son e serán devidas en las dichas cibdades e villas e fortalezas e en cada una dellas e de lo que así resebierdes e recabdardes podades dar o otorgar por mí e en mi nombre carta o cartas de pagar e sin e quitios para que por mí e en mi nombre podedes faser y fagades todas las otras cosas e cada una dellas que yo mesma presente faría e poría faser don que sean tales que requieraan aver expresso e especial mandado o por sua present carta de mi certa sciencia mando a los alcaydes de las dichas fortalezas e villas que vos las entreguen para mí e en mi nombre. E entregando vos las yo por la presente les quito qualquier pleito, omenaie de fidelitat que por ellos y por cada una dellas tengan fechas una e dos e tres veses e los do por libres e por quitios dellos e ansí mesmo mando a los conseios, jueces e alcaldes, regidores, bayles e otras personas de las dichas cibdades e villas e logares e de cada una dellas que por mí e en mi nombre vos dien o entreguen la possessión dellas e de cada una dellas e la

posesión vel quasi de la jurisdición civili e criminal, alta e baxa, mero e mixto imperio. E de las rentas, pechos y derechos dellas e de cada una dellas e vos dien e entreguen las veras de la dicha jurisdición civil e criminal e del senyorio dellas e de cada una dellas e las resciban e tengan e vos en mi nombre. E las tengan por mí de auí adelante e vos fagan e presten en mi nombre la fidelitat e juramento que como a su senyora me son tenidos de faser e prestar. E vos acudan e fagan acudir con las dichas rentas e frutos e pechos e derechos de las dichas cibdades e vilas e logares e de cada una dellas a vos o a quien vuestro poder ovieren. El qual dien poder vos do e atorgo libere ellenero cumplido bastante con libre e general administración certa de lo susodicho e de cada una cosa dello son todas sus yncidencias, dependencias, emergencias, anexidades e conexidades e con todas las otras cosas nescesarias e complideras para faser y cumplir e executar todo lo susodicho e cada cosa e parte dello e todo quanto por vos el dicho bacheller Antón Rodríguez de Lillo certa de lo susodicho e de cada cosa della por mí e en mi nombre fuere fecha e tractada yo lo he e prometo de lo aver por firme etable e valedero para agora e para siempre jamás so obligaciones de todos mis bienes fiscales e patrimoniales avidos e por aver que para ello expressamente obbligo e ypoteco. En fe de la qual mandé dar esta mi carta firmada de mi nombre e sellada con mi sello. Dada en la villa de Duenyas a quinze días del mes de maio anno de nacimiento de nuestro Senyor Jesús Cristo de mill e quatrocento e setenta anyos.

Yo la princessa y reyna.

Yo Fernando Nunyes segretario de nuestra senyora la princessa e reyna lo fiso escrevir por su mandado vestrum chancellor.

2

1470 maggio 8. Monzón. - 1470 maggio 18. Dueñas.

Ferdinando d'Aragona conferma il privilegio dell'8 maggio di re Giovanni, con cui assegna a Isabella di Castiglia Tàrrega, Terrassa e Sabadell pro Camera.

[A] Originale perduto

B. Copia inserta in AGS, PR, 12, 67.

—

In Dei nomine. Pateat universis quod nos Ioannes Dei gracia rex Aragonum, Navarre, Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sardineie et Corsice, come Barchinone, dux Attenarum et neopatrie ac etiam comes Rossillionis et Ceritanie. Cogitantibus nobis sepenumero ac memoria asidua repentibus vestri illustrissime ac

serenissime domine Ysabele, regine Sicilie, principisse Castelle, Legionis *et cetera*, filie nostre dilectissime innumeras animi et corporis dotes atque virtutes quibus omnipotenti Deo graciaram omnium largitori personam vestram sua benignitate ex mera et illustrare placuit. Quo nobis in primis quidem letandum esse videmur inter ceteras ut alias in presencia ommittamus duas potissimum in vos profecto illuscercere compertum habemus quibus omnes per totum terrarum orbem mortales vos merito laudant vosque summe comendant quarum altera prudencia est altera vero fortitudo quis enim nostris temporibus unquam vidit mulierem maxime in tam tenera etate constitutam vobis prudenciozem atque sapienciozem que a longe perspiciens quanta pericula quanta damna incomoda atque scandala iminere videbantur sicum altero quam cum illustrissimo Ferdinando rege sicilie, principe Castelle, Legionis *et cetera* primogenito nostro carissimo coniubio imigeremini eum atque maritum sponte vestra eligere constituistis quid autem de magni atque iuncti animi vestri fortitudine atque animo proferemus atque noque fortune mive neque magnatum regnorum Castelle istorum rogatus aut persuasiatus vestro obtimo sanctoque proposito unquam revocare potuerunt. Quibus profecto et aliis quam plurimis virtutibus et meritis vestris nonmodo ad vos diligendum et caripendendum verum etiam ad magis magisque in dies amandum multo allicimur et ob id nedum ad eaque iure pactoque tenemur adimplenda sed etiam ad munificenciam nostram in vos extendendam merito promovemur. Cum itaque inter cetera que ispius matrimonii gracia inter preffatum illustrissimum regem et principem primogenitum nostrum predictum et vos favente Deo consumati et conclusi per magestatem nostram et eundem regem et principem virum vestrum inhta, stipulata et iure iurando firmata fuere deductum est ut graciaram, donacionem et in cameram dacionem seu assignacionem infra descriptam vobis facere habemus. His propterea multis aliis moti respectibus et consideracionibus dignis quidem et iustis, tenore presentis publici instrumenti ex mera liberalitate et ex nostri certa sciencia et consulto ac ex plenitudine potestatis nostre eisque melioribus et efficacioribus viis, modis et formis quibus hec facere possumus et debemus, damus, donamus et concedimus vobis eidem illustrissime regine et principisse ac pro camera assignamus quamdiu vitam duxeritis in humanis castrum et villam Tarrege necnon villas de Sabadell et de Tarraça in principatu Catalonie ditum et constitutum ac sitas et constitutas suis veris terminis et limitibus confrontatas cum omnibus terminiset et territoriis, parrochiis, fortaliciis, domibus, turribus, tenenciis, districtibus et pertinenciis, universis et aliis apendiciis quibuscumque castri et villarum earundem cum feudis, directis dominiis, feudatariis et vassallis tam hominibus quam feminis, cristianis et iudeis et aliis cuiuscumque status, gradus, legis, secte et condiciones existant ibidem et seu infra territoria, castri et villarum earundem habitantibus et habitaturis et cum officiis, regiminibus, punicionibus, penis, melioramentis et cum mansis, mansatis, populacionibus, furnis, molendinis, feudis, censibus, tributis, peytis, demandis, redditibus, fructibus, exitibus, pedagogiis, proventibus, sdevenimentis, pensis, mensuris, pasturis, ademprunis, erbagiis,

carneragiis, fluminibus, fluviis sique sunt fontibus, aquis, aqueductibus, aquarum decursibus et cum omnibus terris, honoribus, campis, vinei, olivariis et aliis passionibus, cultis et incultis eorundem castrorum et villarum et cuiuslibet earum et ad uniuscumque earum dominicaturarum et ius pertinentibus quoquomodo nemoribus quoque silvis, saltibus, pratis, montibus, planis, vallibus, clausis, franquesiis, venacionibus, piscacionibus, oste et cavalcate et earum redemptione et aliis nobis seu nostre regie curie pertinentibus et spectantibus sive pertinere et spectare debentibus quovis iure, titulo, causa seu racione comuniter et vel divisim et cum omni etiam iuridiccione civili et criminali, alta et baxia et alia qualibet, mero et mixto imperio et exercicio earundem cum omni etiam gladii potestate et aliisdemque omnibus et quibuscumque iuribus medis et formis eisdem iuridiccionibus et imperiis et aliis quibuscumque iuribus, exerciciis, dominiis, prehemineciis, pertinentibus et pertinere debentibus quibus gaudere et experari possitis et ea exercere, prout serenissima bone memorie regina Ioanna consors nostra eius vite tempore potuit, debuit et exercuit et non alias nec ultra. Necnon etiam cum omnibus et singulis proprietatibus pertinenciis et iuribus realibus et personalibus et aliis quocumque nomine nuncupatis nobis et curie nostre quovis titulo iure, racione sive causa ut dictum est competentibus et seu competere debentibus in dictis castro et villis et qualibet earum ipsarum et cuiuslibet earum terminis predictis prout nos melius et plenius iubemus et possidemus seu ad nos et regiam curiam nostram melius pertinent et spectant seu spectabunt quovismodo ex quacumque causa tam existente vel in futurum superveniente. Hanc autem assignaciones pro camera seu concessione facimus vobis dicte illustrissime regine et principisse filie nostre dum vixeritis ut est dictum de predeictis castro et villa de Tarrega ac villis de Sabadell et de Tarraça et unaquaque earum ac ipsarum et cuiuslibet earum terminis, territoriis, vassallis, hominibus et feminis iuridiccioneque, redditibus emolumentis et aliis iuribus et pertinenciis, universis predictis cum omni iuris plenitudine et prout videlicet ea melius atque plenius ad nos et curiam nostram spectante et prout sanius et melius potest dici, scribi, dictari et intellegi ad vestri bonum, sanum et sincerum intellectum comodumque et utilitatem non obstantibus quibusvis legibus, foris, constitucionibus, pracmaticis sanctionibus, privilegiis et aliis quibusvis provissionibus in contrarium facientibus quibus per presentem expresse derogamus et huiusmodi nostram concessionem et in cameram assignacionem illas proponimus et de certa nostra sciencia et ex plenitudine regie magestatis nostre sic fieri volumus et iubemus in predicta tamen donaciones et ex causa donacionis concessione et pro camera assignacione quam vobis dicte illustrissime regine et principisse filie nostre dum vixeritis facimus ut prefertur retinemus nobis et successoribus nostris suo casu et sub his pacto et condicione eandem vobis concedimus quod casu quo supradictus serenissimus rex et princeps prelibatus primogenitus noster et vir vester viam ingrediretur universe carnis vobis dicta illustrissima regina et principissa supervivente teneatis et possideatis predicta omnia et singula vita dum illustrissimi regis et principis durante

et post ipsius plurium si vos illi supervixeritis modo et forma predictis et infrascriptis quamdiu in viduitate permanebitis et non ultra ymmo in casu quo ad secundas convolabitis nupcias sint nemus extincta omnia et singula supradictis [...] concedimus illique remaneant successori suo ac nostro regi Aragonum quicumque fuerit retinemus etiam nobis quod vos ea que vobis ut predicatur donamus aut pro camera assignamus non possitis eadem vita vestra durante alicui vendere seu alienare nec in aliquam mundi personam transferre aliquomodo nis nobis aut prefato serenissimo regi et principi viro vestro et primogenito nostro predicto aut in filios comunes ipsius et vestri vel in successores nostros suosque in regnis Aragonum et principatu Cathalonie supradicte. Et sic extrahimus predicta omnia et singula et unumquodque eorum que vobis ut predicatur donamus aut pro camera assignamus de iure, dominio et posse nostris eademque omnia et singula et unumquodque eorum in his dominium et posse vestrum vita vobis ut prefertur virtute existente ponimus, mittimus et transferimus irrevocabiliter pleno iure inducentes vos nunc pro tunc de predictis omnibus et singulis ac quolibet ipsorum in possessionem corporalem seu quasi ad habendum, tenendum et pacifice possidendum, prout per nos vobis melius sunt donata et pro camera assignata et superius continetur promittentes quod omni excepcione et dilacione ac excusacione remotis trademus vobis et nunc pro tunc damus³⁷¹ vobis dicte illustrissime regine et principisse file nostre seu procuratori vestro corporalem possessionem seu quasi omnium predictorum et nichilominus tum presenti damus et concedimus vobis et seu procuratori vel procuratoribus vestris auctoritatem, licenciam plenumque posse quod propria auctoritate vestra nobis et officialibus nostris inconsultis et penitus irrequisitis possitis et possunt possessionem corporalem seu quasi omnium et singulorum predictorumque vobis donamus apprehendere libere et prehensam penes vos et eos licite remittere. Nos enim donec dictam possessionem seu quasi traderimus vobis vel vos eam apprehenderitis ut est dictum constituimus nos predicta omnia et singula pro vobis et vestro precario nomine possidere seu quasi. Et huiusmodi donacionis et pro camera assignacionis ex causa cedimus et mandamus vobis ac transferimus in vos omnia iura et loca nostra omnesque acciones reales et personales, mixtas, utiles et directas ordinarias et extraordinarias reipersequatorias anormales et alias quascumque nobis competentes et competencia ac competere debentes et debencia in predictis que vobis ut prefertur donamus et assignamus pro camera et contra quascumque personas et res racione earum, quibus iuribus et accionibus supradictis possitis vos uti, agere et experari agendo scilicet et respondendo, deffendendo, excipiendo et replicando et omnia alia faciendo in iudicio et extra iudicium quecumque et quemadmodum nos poteramus ante donacionem seu assignacionem presentem possemusque nunc et etiam postea quandocumque et ipsa serenissima regina consors nostra predicta dum vixit poterat et sibi licebat. Nos enim facimus et constituimus vos in hiss dominam et

³⁷¹ *Et nunc....damus* in interlinea.

procuratricem ut in rem vestram propriam vosque in ius nostrum statuimus et t ponimus ad faciendum inde libitum voluntatis prefato igitur illustrissimo Ferdinando regi Sicilie, principi castelle *et cetera*, primogenito nostro predicto in omnibus regnis et terris nostris generali gubernatori et post dies felices nostros heredi et successori sub paterne benedictionis obtentu dicimus intentum nostrum declarantes. Necnon gerentivices, gubernatoris et aliis universis et singulis officialibus nostris in dicto Cathalonie principatu constitutis et consituendis dictorumque officialium locumtenentibus presentibus et futuris, capitaneo quoque et alcaido castri et ville predictae de Tarrega necnon vicariis subvicariis, baiulis, subbaiulis, iuratis, paciariis³⁷² et ceteris officialibus vassallisque, incolis et habitatoribus hominibusque et feminis villarum predictarum et cuiuslibet earum cuiuscumque legis status, gradus, sexus ordinis et condicionis fuerunt et eorum cuiuslibet dicimus et districte precipiendo iubemus huius publici instrumenti ferre vicem espistole in hac parte gerentis sub nostre gracie et amoris obtentu ireque et indignacione incursu penaque decem mille florenorum auri a bonis secus agentis irremissibiliter exhigendorum et nostro inferendorum erario, quatenus nostram huiusmodi concessionem et in cameram dacionem seu assignacionem omniaque et singula desuper contenta tenentes et inviolabiliter observantes, exequentes atque complentes hi eorum ad quos spectet vos dictam illustrissimam reginam et principissam, filiam nostram per eorum domina habeant, teneant et reverenter dum vixeritis ut prefertur vobisque sacramentum et homagium fidelitatis prestent et alias vobis et procuratoribus et officialibus vestris pareant et obediant et opitulentur. Respondeantque in de et super omnibus et singulis de quibus nobis ante presentem donacionem seu assignacionem et seu dicte³⁷³ illustrissime regine consorti nostre precare dum vixit parere et obedire ac etiam respondere debebant et tenebantur et tenentur. Quoniam nos nunc pro tunc cum dictum sacramentum et homagium fidelitatis ac naturalitatis vobis dicte illustrissime regine et principisse filie nostre seu procuratori vestro prestiterunt ut prefertur absolvimus eos et ipsorum quemlibet ab omni sacramento et homagio fidelitatis et naturalitatis quibus nobis ut regi ac domino et dicte serenissime regine consorti nostre dum vivebat tam ex causa tenute dicti castri Tarrege qui illud tenet quam etiam vassalli, incole et habitatores villarum ipsarum et cuiuslibet earum respectu incolatus vassallagii aut alias in aliquo tenerentur seu existerent quomodolibet obligati. Promittimus etiam in nostri bona fide regia predicta omnia et singula prout superius sunt expressa tenere et observare et in aliquo iure causa vel etiam racione non contra facere vel venire renunciantes quantum ad hec cerciorati de iure nostro omnibus et quibuscumque iuribus, legibus, constitucionibus, foris, privilegiis, usancis, consuetudinibus, pragmaticis sanctionibus ac quibuscumque aliis edictis que hic haberi volumus pro expressis hiis ob[...] quovismodo supplentes ex nostre regie potestatis plenitudine omnes et quosvis deffectus solemnitatisque omissiones siqui vel sique in presenti nostra

³⁷² *Paciariis* in interlinea.

³⁷³ *Dicte* in interlinea.

concessione instrumento seu in cameram assignacionem possent sub oriri seu quomodolibet allegari predicta igitur omnia et singula facimus paciscimur et promittimus vobis supradicte illustrissime regine et principisse, filie nostre, licet absentis in posse secretarii nostri et notarii infrascripti tanquam publice et autentice persone hec a nobis pro vobis et pro aliis quorum interest et intererit aut poterit interesse recipientis et paciscentis ac legitime stipulantis illaque et vestrum quodque isporum tenere exequi et officialiter observare promittimus et pollitemur sub bonorum et iurium nostrorum quorumcumque ypotheca. Datum et actum est hoc in villa Montissoni die octavo mensis madii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo regniue nostri Navarre anno quadragesimo quinto aliorum vero regnorum nostrum terciodecimo. Signum (S) Ioannis Dei gracia regis Aragonum, Navarre, Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitis Barchinone, ducis Athenarum et Neopatrie ac etiam comitis Rossellionis et Ceritanie qui predicta concedimus et firmamus publico instrumento sigillum nostrum comune apponi iussimus impendenti. Rex Ioannis. Testes sunt qui premissis interfuerunt illustris et reverendus Ioannes de Aragonia perpetuus administrator ecclesie et archiepiscopus Cesarauguste eiusdem domini regis filio. Necnon venerabilis religiosus et magnifici viri Ludovicus DezPuig ordinis milicie Beate Marie de Muntesia et de Sancto Georgio. Magister Ferrarius de Lanuça miles iusticia Aragonum. Ludovicus de Cabanyelles locumtenens gubernatoris regni Valencie. Et Antonius Nogueras regis³⁷⁴ prothonotarius domini regis consilarii. Sign (S) num mei Ioannis de Coloma serenissimi domini regis predicti secretarii et eiusdem illustrissime domine principisse prothonotarii regiaque auctoritate per universum ipsius domini regis dicionem publici notarii, qui predictis unacum testibus prenomatis interfui eaque de eiusdem domini regis mandato scribi, feci et clausi. Corrigitur autem in lineis XVIII ubi legitur foris consti, in XXI vita dicti et ab alia parte, in eadem linea sint penitus exstincta, in XXII concedimus illoque remaneant, in XXIII et principatu Cathalonie supra et in XXIII nostre die sunt etiam casi videlicet inferre et in principio XXXVI linearum inter partes regine consorti et in eadem XXXVI inter partes dum vixit corrigit aduc, in fine XVIII linee ubi legitur serenissima bone memorie regina Ioanna consors nostra eius vite et in principio XV tempore potuit debuit et exercuit et non alias nec ultra. Dominus rex mandavit mihi Ioanni de Coloma in cuius posse concessit et firmavit et vidit eam generalis thesaurarius et conservator. Vidit Petrus Torrelles conservator.

Nos Ferdinandus eadem gracia princeps Castelle et Legionis, rex Sicilie cum serenissimo domino rege patre nostro colendissimo in eodem Sicilie regno conregentes et conregnantes ac in omnibus regnis et terris suis primogenitus et gubernatori generalis, princeps Gerunde, dux Montisalbi ac dominiis civitatis Balagarii viso privilegio et seu instrumento publico desuper inserto de racionis

³⁷⁴ *Regis* in interlinea.

videlicet et concessionis per regiam paternam magestatem vobis illustrissime principisse Castelle, Legionis et Aragonum, regine Sicilie, consortis nostre precarissime de castro et villa Tarrege ac villis de Sabadell et de Tarraça sitis in principatu Cathalonie cum iuribus et pertinenciis eorundem in cameram et pro camera facte moti illis respectibus quibus dicta regia paterna maiestate [...] in concedendo, tenore presentis de certa nostra sciencia expresse donacionem et concessionem predictam ac omnia et singula superius contenta a prima linea usque ad ultimam et de verbo ad verbum laudamus, aprobamus, ratificamus et confirmamus ac etiam quatenus opus sit de novo concedimus nostrequē laudacionis, aprobacionis, ratificacionis et confirmacionis ac nove concessionis [...]amus. In quorum testimonium presentem fieri iussimus sigillo gubernacionis generalis impendenti munitum. Datum in opido de Duennas decimo octavo die madii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo regnique nostri anno tercio.

Yo el Príncipe Ferrando

Vidit Ioannes de Valtierra pro generali thesaurario et conservatore

Dominus princeps et rec mandavit michi Gaspari Darinyo visum per [...] pro generali thesaurario et conservatore in itinerorum primo.

3

1470 maggio 21. Dueñas.

Isabella di Castiglia nomina Juan Cárdenas suo procuratore a beneplacito per prendere possesso della Camera reginale di Sicilia, con il potere di esercitare la giurisdizione su quei territori in sua vece.

[A] Originale perduto

B. Copia registrale conservata in ASPa, CRP, Mercedes, 52, ff. 199r-201v.

—

Pro curia facta pro serenissimam nostram reginam Isabellam magnifico Ioanni de Cardonas ad capiendum possessionem vel qui civitatis Siracusarum et aliarum terrarum et locorum ac castrorum camere reginalis et sic gubernator eorundem ut infra.³⁷⁵

³⁷⁵ Al margine sinistro.

Pateat universis quod nos Isabella Dei gratia regina Sicilie, principissa Castelle, Legioni et Aragonum, ducissa Montis Albi, domina civitatis Balagarii serenissimum principem et excellentissimum dominum nostrum Ioannem Dei gracia regem Aragonum, Sicilie, Navarre, Valencie et cetera. Acciderat patrem nostrum colendissimum suis cum oportunis provisionibus pro statu nostro substentacione in cameram pro camera nostra dedisse nobis concessisse et assignasse civitatem Siracusarum, cum terris, castris, locis, fortaliciis, domibus, planis, portibus et plagis camere reginalis predicti regni Sicilie ac cum iurisdictionibus civili et criminali meroque et mixto imperio ac omnimoda gladii potestate prehemenciis, iuribus, redditibus et emolumentis ordinariis et extraordinariis ad eisdem camere dominium pertinentibus et spectantibus ac cum quibus alie regine predecessores nostre retroactis temporibus dictam cameram tenuerunt et possiderunt, prout in eisdem provisionibus quibus nos referimus ac hic pro insertis et specificis declaratis habere volumus hoc et alia serius enarrantur. Volenteque ipsius camere possessionem adipisci, confidentes plenarie de fide, industria, legalitate et probitate vestri dilecti nostri Ioannis de Cardenas, militis domus nostre tenore presentis publici instrumenti gratis et ex certa nostra sciencia deliberate vos eundem Ioannem de Cardenas presentem et omnis huiusmodi in vos sponte suscipientem procuratorem, factorem, nuncium et negotiorum nostrorum infrascriptorum gestorem certum et specialem et ad instrumenta etiam generalem ita quod specialitas generalitati non deroget nec contrafacimus, constituimus, deligimus, creamus, creamus pariterque et ordinamus cautes et concedentes vobis eidem Ioanni de Cardenas, procuratori nostro, facultatem et potestatem quam vice et nomine nostris ac in personam nostram possitis et valeatis possessionem actualem, realem et corporalem seu quasi civitatis predictae Siracusarum aliarumque terrarum, castrorum ac locorum dicte camere reginalis necnon iurum, reddituum, proventuum et emolumentorum ac iurisdictionis civilis et criminalis meri et mixti imperii et aliorum omnium virtute prementionate donacionis, assignacionis et consignacionis in eadem civitate Siracusarum, terris, castris et locis iamdicte camere reginalis nobis pertinentium et spectantium petere, recipere et apprehendere ac apprehensam penes vos nostri nomine retinere officiaque tam gubernationis quam secreti et iudicium magne curie quam etiam aliorum officialium dicte camere reginalis in vos assumere officiales, qui illis in presencia presunt ab administracione illorum destituere et revocare et eosdem seu alios quos volueritis ad nostrum tamen beneplacitum creare de novo et ordinare iurisdictionem predictam civilem et criminalem ac merum et mixtum imperium, cum omnimoda gladii potestate per vos seu officiales et ministros de novo creatos et ordinatos exercere seu exerceri facere et insignum apte possessionis, furcas medias, furcas perticas et tristella erigere seu erigi facere, introitus insuper redditus, emolumenta, obventiones et iura portuum, secretiarum et cabellarum dicte camere reginalis et quevis alia iura ordinaria et extraordinaria nobis et nostre curie pertinencia petere, exigere, recipere et habere ac de receptis apocas facere, concedere et firmare. Castra denique et

fortilicia quecumque dicet camere reginalis etiam si ad usum et consuetudinem Yspanie teneatur ab eorum alcajdis, castellanis, vicecastellanis et custodibus petere, requirere et ad manus vestras et verius nostras habere et tenere atque ea eisdem in et alcajdis, castellanis, vicecastellanis, custodibus vel aliis si [...] ad nostrum tamen beneplacitum permictere et comendare iurata fidelitate et homagia tam a dictis alcajdis, castellanis, vicecastellanis et custodibus et custodibus castrorum et fortiliciorum quam a prelatibus, baronibus, capitaneis, iuratis, universitatibus et singularibus personis dicte camere reginalis, nomine nostro, petere ac in nostri personam recipere et vice usa eiusdem prelatibus, baronibus, capitaneis, iuratis, universitatibus et singularibus personis iamdicte camere reginalis nostro nomine ac in animam nostram iurare eorum privilegia, bonos, usus et libertates, prout alie regine predecessores nostre per se vel eorum procuratores iurare consueverunt omniaque et singula facere et exercere possitis et valeatis que pro effectuali assecucione possessionis dicte civitatis, terrarumque castrorum et locorum camere reginalis predictae vobis necessaria videbuntur quomodolibet et oportuna possitis inquam introitus, iura, redditus, obventiones et emolumenta dicte camere reginalis simul vel separatim ad illud tempus seu tempora ac persone seu personis et pro precio seu precibus vobis visis arrendare, cum pactis pactionibus, capitulis, convencionibus, clausulis, cautelis, obligationibus, iuramentis et renunciacionibus quibuscum contrahentibus poteritis concordare et precium seu precia dicte arrendacionis seu arrendacionum recipere et receptis apocas firmare preterea possitis et valeatis quascumque pecuniarum quantitates tam universaliter quam particulariter et tam per viam servitii graciosii quam per viam mutui quam alias quovis modo in vim litterarum nostrarum credenciam vobis commissarum ab eisdem prelatibus, baronibus, universitatibus et singularibus personis dicte camere reginalis et ab aliis quibuscumque petere et perquirere. Illisque quoque qui mutuo dederint instrumenta seu patentes debitas licteras vel alia instrumenta nomine nostro et pro nobis concedere et firmare easdemque pecunie quantitates in et super iuribus, redditibus et emolumentis dicte camere reginalis specialiter assignare et exolvere permictere intra illud tempus seu tempora ac cum pactis, promissionibus, iuramentis, clausulis et cautelis necessariis ac oportunis quibus vobis fiunt bene visum et cum eisdem mutuantibus poteritis melius concordare. Et pro premissis omnibus et eorum singulis possitis et valeatis nomine nostro et pro nobis quevis privilegia, provisiones, licteras et rescriptam a dicto serenissimo domino rege patre nostro colendissimo quam ab eius vicerege in eodem Sicilie regno impetrare et quibus dirigantur presentare de iure nostro docere iusque super bonis nostris firmare libellos et petitiones dare, litem et lites contestare de columpnia et alia in animam nostram iurare et ex adverso iurari, petere testes, instrumenta et alia probacionum genera offerre et ex adverso oblatum obicere et contradicere crimina et defectus oponere, renunciare et concludere in causis sentenciam et sentencias tam interlocutorias quam difinitivas petere et audire et ab eo vel eis et a quolibet eciam gravamine illato vel fieri cominato appellare et appellacionum causas proseguire et

emparas et sequestraciones facere et eas cancellari consentire protestare quoque requirere et monere ac protestatis requisitis et monitis respondere replicare triplicare et ultra et inde publica instrumenta confici requirere procuratorem seu procuratores unum vel plures ad lites tam substituere et eum vel eos destituere et generaliter omnia alia et singula impremissis et circa ea facere et libere exercere quecumque necessaria fuerint quomodolibet et oportuna [...] principaliter constituta etiam sit alia essentque mandatum exigent magis speciale ac sine quibus predicta comode exequi non valeant. Nos enim super predictis omnibus et singulis, cum incidentibus, dependentibus et emergentibus ex eisdem ac eis adherentibus et connexis vices et voces et locum nostrum vobis eidem Ioanni de Cardines, procuratori nostro, committimus plenarie cum presenti, promictentes vobis necnon secretario nostro et notario publico infrascripto hec a nobis pro vobis et aliis quorum interest, intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum recipienti et legitime stipulanti nos semper habere ratum contractum validum atque firmum quicquid per vos dictum procuratorem nostrum et substituendos a vobis in premissis et circa ea procuratum et actum fuerit sive ³⁷⁶ gestum et illud non revocare sub omnium bonorum et iurium nostrorum ypoteca. Quod actum est et datum in oppido de Duenyas die XXI mensis madii anno a nativitate Domini MCCCCLXX.

† Signum mei Ysabellis Dei gratia regina Sicilie, principisse Castelle, Legionis et Aragonum, ducisse Montis Albis et domine civitatis Balagarii que hoc laudo, concedo et firmo huicque publico procuracionis instrumento sigillum nostri principatus cum alia nondum sint fabricata apponi iussimus impendenti.

La reyna.

Testes sunt qui in dictis interfuerunt: viri magnifici Condisalvus Ch[...] maiordomus et Guctierre de Ari[...] consiliarii dicte serenissime domine regine.

† Signum Gaspari de Arinyo serenissimorum dominorum regum et regine predictorum secretarii regisque auctoritatibus notarii publici per universas eorum diciones qui premissa interfuit eaque de ipsius domine regine mandato scribi fecit et clausis.

Domina regina mandavit mihi Gaspari de Arinyo in cuius posse concessit et firmavit.

Registrata.

³⁷⁶ *Sive* in interlinea.

4

1470 giugno 23. Monzón.

Giovanni d'Aragona [II] concede a Isabella di Castiglia la città di Vilagrassa pro Camera a vita, con tutte le pertinenze a essa connesse, con la facoltà di esercitare la giurisdizione civile e criminale e di riscuotere tutti i tributi e le rendite, in virtù della consumazione del matrimonio con il figlio Ferdinando.

[A] Originale conservato in AGS, PR, 12, 66.

—

In Dei nomine. Pateat universis quod nos Ioannes dei gracia rex Aragonum, Navarre, Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie ac etiam comes Rossillionis et Ceritanie. Cogitantibus sepe numero ac memoria assidua repetentibus vestri illustrissime ac serenissime domine Ysabele, regine Sicilie, principisse Castelle, Legionis *et cetera*, filie nostre dilectissime innumeras animi et corporis dotes atque virtutes quibus omnipotenti Deo graciaram omnium largitori personam vestram sua benignitate exornare et illustrare placuit quo nobis in primis quidem letandum esse videmur inter certas et alias in presencia omittamus duas potissimum in vos profecto illutescere compertum habemus quibus omnes per totum terrarum orbe, mortales vos merito laudant vosque summe comendant. Quarum altera prudencia est altera vero fortitudo quis enim nostris temporibus unquam vidit mulierem maxime in tam tenera etate constitutam vobis prudenciozem atque sapienciozem que a longe prospiciens quanta pericula quanta damna et incomoda atque scandala iminere videbantur si cum altero quam cum illustrissimo Ferdinando, rege Sicilie, principe Castelle, Legionis *et cetera*, primogenito nostro carissimo connubio iungeremini eum in sponsum atque maritum sponte vestra eligere constituistis quid autem de magni atque invicti animi vestri fortitudine atque constancia proferemus. At qui neque fortune cuine neque magnatum regnorumque Castelle istorum rogatus aut persuasiones a vestro optimo sanctoque proposito unquam revocare potuerunt quibus profecto et aliis quam plurimis virtutibus et meritis vestris non modo ad vos diligendum et caripendendum. Verum etiam ad magis magisque in dies amandum merito alliciunt et ob id nedum ad ea que iure pactoque tenemur adimplenda sed etiam admunificenciam nostram in vos alias extendendam merito promovemur. Cum itaque inter certa que ipsius matrimonii gracia inter prefatum illustrissimum regem et principem primogenitum nostrum predictum et vos favente Deo consumati et conclusi per maiestatem nostram et eundem regem et principem virum vestrum

inhita, stipulata et iure iurando firmata fuere deductum est ut gratiam, donacionem et in cameram dationem seu assignacionem infra descriptam vobis facere habeamus. His propterea et multis aliis moti respectibus et consideracionibus dignis quidem et iustis, tenore presentis publici instrumenti ex mera liberalitate et ex nostri certa sciencia et consulto ac ex plenitudine potestatis nostre eisque melioribus et efficacioribus viis, modis et formis quibus hec facere possumus et debemus, damus, donamus et concedimus vobis eidem illustrissime regine et principisse ac pro camera assignamus quamdiu vitam duxeritis inhumanis villam seu locum de Vilagrassa in principatu Cathalonie situm et sitam ac constitutum et constitutam suis veris terminis et limitibus confrontatum et confrontatam cum omnibus terminis et territoriis, fortaliciis, domibus, turribus, tenenciis, districtibus et pertinentiis universis et aliis apendiciis quibuscumque castri et ville eiusdem cum feudis directis dominiis feudatariis et vassallis tam hominibus quam feminis christianis et iudeis et aliis cuiuscumque status gradus legis secte conditionis existant ibidem et seu infra territoria ville seu loci eiusdem habitantibus et habitaturis et cum officiis regiminibus, punicionibus, penis, melioramentis et cum mansis, populamentibus, furnis, molendinis, feudis, censibus, tributis, peytis, demandis, redditibus, fructibus, exitibus, pedagiis, proventibus, esdevenimentis, pensis, mensuris, paxturis et ampinis, erbagiis, carnalagiis, fluminibus, fluviis sique sint aquis, aqueductibus, aquarum decursibus et omnibus terris, honoribus, campis, vineis, olivariis et aliis possessionibus cultis et incultis eidem loci seu ville et ad ipsius dominaturam et ius pertinentibus quoquomodo nemoribus quoque silvis, saltibus, pratis, montibus, plenargiis, vallibus, olusis, franquesiis, venacionibus, piscacionibus, hoste et cavalcata et earum redemptione et aliis nobis seu nostre regie curie pertinentibus et spectantibus sive pertinere et spectare debentibus quovis iure titulo, causa seu ratione communiter et divisim et cum omni etiam iurisdictione civili et criminali, alta et baxia et alia qualibet meroque et mixto imperio et exercicio eiusdem cum omni etiam glavii potestate et aliisdemque omnibus et quibuscumque iuribus, modis et formis eiusdem iurisdictionibus et imperiis et aliis quibuscumque iuribus, exerciciis, dominiis et prehemenciis, pertinentibus et pertinere debentibus quibus gaudere et experiri possitis et ea exercere, prout serenissima bone memorie regina Ioanna, consors nostra, eius vite tempore potuit et debuit, exercuit et non alias nec ultra. Necnon etiam cum omnibus et singulis proprietatibus, pertinentiis et iuribus realibus et personalibus et aliis quocumque nomie nuncupatis nobis et curie nostre quovis titulo, iure, ratione sive causa ut dictum est competentibus et seu competere debentibus in dicta villa seu loco ac terminus ipsius prout nos melius et plenius habemus et possidemus seu ad nos et regiam curiam nostram melius pertinet et spectant seu spectabunt quovismodo ex quacumque tam iam existente seu in futurum superveniente. Hanc autem assignacionem pro camera seu concessionem facimus vobis dicte illustrissime regine et principisse filie nostre dum vixeritis ut est dictum de predicta villa seu loco de Vilagrassa terminisque, territoriis, vassallis, hominibus et feminis iuredictioneque, redditibus, emolumentis et aliis iuribus et

pertinenciis universis predictis cum omni iuris plenitudine et prout videlicet eam melius atque plenius ad nos et curiam nostram spectant et prout sanius et plenius ac utilius potest dici, scribi, dictari et intelligi ad vestri bonum sanum, sincerum intellectum comodumque et utilitatem non obstantibus quibusvis legibus, foris, constitutionibus, pragmaticis sanctionibus, privilegiis et aliis quibusvis provisionibus in contrarium facientibus quibus per presentes expresse derogamus et huiusmodi nostram concessionem et in cameram assignationem illis preponimus et de certa nostra sciencia et ex plenitudine regie maiestatis nostre sic fieri volumus et iubemus in predicta tamen donacione et ex causa donacionis concessione et pro camera assignacione quam vobis dicte illustrissime regine et principisse filie nostre dum vixeritis facimus ut prefertur retinemus nobis et successoribus nostris suo casu et sub his pacto et condiciones eandem vobis concedimus quod casu quo predictus serenissimus rex et princeps prelibatus primogenitus noster et vir vester viam ingrediretur universe carnis vobis dicta illustrissima regina et principissa supervivente teneatis et possideatis predicta omnia et singula vita dicti illustrissimi regis et principis durante et post illius obitum si vos illi supervixeritis modo et forma predictis et infrascriptis quamdiu in viduitate permanebitis et non ultra. Ymmo in casu quo ad secundas convolaveritis nuptias sint penitus extincta omnia et singula supradicta que vobis donamus ac pro camera concedimus illaque remaneant successori suo ac nostro regi Aragonum quicumque fuerit retinemus etiam nobis quod vos eaque vobis ut predicatur donamus ac pro camera assignamus non possitis eadem vita vestra durante alicui vendere seu alienare nec in aliquam mundi personam transferre aliquomodo nisi nobis ac prefato serenissimo regi et principi viro vestro et primogenito nostro predicto aut in filios comunes ipsius et vestri in successores nostros suosque in regno Aragonum et principatu Cathalonie supradictis et sic extrahimus omnia et singula et unumquodque eorum que vobis ut predicatur donamus ac pro camera assignamus de iure, dominio et posse nostris eademque omnia et singula et unumquodque eorum in ius, dominium et posse vestrum vita vobis ut prefertur comite existente ponimus, mittimus et transferimus irrevocabiliter pleno iure, inducentes vos nunc pro tunc de predictis omnibus et singulis in possessionem corporalem seu quasi ad habendum, tenendum et pacifice possidendum, prout per nos vobis melius sunt donata et pro camera assignata ut superius continetur. Promictentes quod omni excepcione, dilacione ac excusacione remotis trademus et nunc pro tunc tradimus vobis dicte illustrissime regine et principisse filie nostre seu procuratori vestro corporalem possessionem seu quasi omnium predictorum. Et nichilominus cum presenti damus et concedimus vobis et seu procuratoribus vestris auctoritatem licenciam plenumque posse quod propria auctoritate per vestra nobis et officialibus nostris inconsultis et penitus irrequisitis possitis et possint possessionem corporalem seu quasi omnium et singulorum predictorum que vobis donamus apprehendere libere et apprehensam penes vos licite retinere. Nos enim donec dictam possessionem seu quasi tradiderimus vobis vel vos eam apprehenderitis ut est dictum constituimus nos omnia et singula

predicta pro vobis vestro precario nomine que vobis ut prefertur donamus et assignamus pro camera et quascumque personas et res ratione earum quibus iuribus et actionibus supradictis possitis vos uti agere et ex iuri agendo scilicet respondendo deffendiendo, excipiendo et replicando et omnia alia faciendo in iudicio et extra iudicium quecumque et quemadmodum nos poteramus aut donacionem seu assignacionem presentem possemusque nunc et eciam postea quandocumque et ipsa serenissima regina consors nostra predicta dum vixit poterat et sibi licebat. Nos enim facimus et constituimus vos in his dominam et procuratricem ut in rem vestram propriam vosque in ius nostrum statuimus et ponimus ad faciendum inde vestre libitum voluntatis. Prefato igitur illustrissimo Ferdinando, regi Sicilie, principi Castelle *et cetera*, primogenito nostro predicto in omnibusque regnis et terris nostris generali gubernatori et post dies felices nostros heredi et successori sub paterne benedictionis obtentu dicimus intentum nostrum declarantes. Necnon gerentivices gubernatoris et aliis universis et singulis officialibus nostris in dicto Cathalonie principatu constitutis et constituendis dictorumque officiorum locatenentibus presentibus et futuris capitaneoque dicte ville seu loci de Vilagrassa necnon vicario subvicario baiulo subbaiulo paciariis sive iuratis ac aliis officialibus vassallisque incolis et habitatoribus hominibusque et feminis dicte ville seu loci cuiuscumque legis status, gradu sepe ordinis et condicionis fuerint et eorumcumlibet dicimus et districte precipiendo iubemus huius publici instrumenti serie vicem epistole in hac parte gerentis sub nostre gracie et amoris obtentu ireque et indignacionis incursu penaque decem mille florenorum auri a bonis secus agentis irremissibiliter exhigendorum et nostro inferendorum erario quatenus nostram huiusmodi concessionem et in cameram donacionem omniaque et singula desuper contenta tenentes et inviolabiliter observantes exequentes atque complentes ii eorum ad quos spectet vos predictam illustrissimam reginam et principissam filiam nostram pro eorum domina habebant, teneant et revereantur dum vixeritis ut prefertur vobisque sacramentum et homagium fidelitatis prestant et alias vobis et procuratoribus et officialibus vestris pareant et obediant et opitulentur. Respondeantque et obediant super omnibus et singulis de quibus nobis ante presentem donacionem seu assignacionem et seu dicte illustrissime regine consorti nostre precare dum vixit parere et obedire ac etiam respeondere debebant ac tenebantur et tenentur quoniam nos nunc pro tunc cum dictum sacramentum et homagium fidelitatis ac naturalitatis vobis dicte illustrissime regine et principisse filie nostre seu procuratori vestro prestiterint ut prefertur adsolvimus eos et ipsorum quemlibet ab omni sacramento et homagio fidelitatis et naturalitatis quibus nobis ut regi et domino ac dicte serenissime regine consorti nostre dum vivebat vassalli incole et habitatores dicte ville seu loci de Vilagrassa respectu incolatus vassallagii aut alias in aliquo tenerentur seu existerent quomodolibet obligati. Promittimus eciam in nostri bona fide regia predicta omnia et singula prout superius sunt expressa tenere et observare et aliquo iure causa vel eciam ratione non contra facere vel venire renunciante quantum ad hoc certiorati de iure nostro omnibus et

quibuscumque legibus, usibus, iuribus, constitutionibus, foris, privilegiis, usanciis, consuetudinibus, pragmaticis sanctionibus et quibuscumque aliis a dictis que hic haberi volumus pro expressis hiis obviantibus quovismodo. Suplentes ex nostre regie potestatis plenitudine omnes et quosvis defectus sollempnitatumque omissiones si qui vel que in presenti nostra concessione instrumento seu cameram assignacione possent suboriri seu quomodolibet allegari. Predicta igitur omnia et singula facimus paciscimur et promittimus vobis supradicte illustrissime regine et principisse file nostre licet absentis in posse secretarii nostri et notarii infrascripti tamquam publice et auctentice persone hec a nobis pro vobis et pro aliis quorum interest et intererit aut poterit interesse recipientis et paciscentis ac etiam legitime stipulantis et unumquodque ipsorum tenere exequi et efficaciter observare promittimus et pollicemur sub bonorum et iurium nostrorum quorumcumque ypotheca. Datum et actum est hoc in villa Montissoni die vicesimo tercio mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo regni que nostri Navarre anno quadringesimo quinto aliorum vero regnorum nostrorum terciodecimo.

Signum (S) Ioannis Dei gracia regis Aragonum, Navarre, Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitis Barchinone, ducis Athenarum et Neopatrie ac etiam comitis Rossillionis et Ceritanie qui predicta concedimus et firmamus huicque publico instrumento sigillum nostrum comune apponi iussimus inpendenti.

Yo el rey

Testes sunt qui premissis interfuerunt illustris et reverendus Ioannes de Aragonia perpetuus administrator ecclesie et archiepiscopatus Cesarauguste filius venerabilis et religiosus frater Ludovicus DeZPuig ordinis et milicie Beate Marie de Muntesia et de Sancto Georgio magister et magnificus Guillelmus de Peralta regens generalem thesaurarium dicti domini regis consiliariis.

Sig (S) num mei Ioanni de Coloma predicti serenissimi domini regis secretarii et eiusdem serenissime domine regine et principisse prothonotarii regiaque auctoritate per universam dicionem ipsius domini regis publici notarii qui predictis omnibus et singulis unacum testibus prenominatis interfui eaque de eiusdem domini regis mandato scribi feci et clausi.

Dominus rex mandavit mihi Ioanni de Coloma in cuius
posse concessit et firmavit et viderunt eam
Guilielmum de Peralta et thesaurarium et vila et pro conservatore
(Probatu)

Vidit Gulielmus de Peralta
thesaurarius [...]
in granorum V^o

Vidit Avila pro conservatore

5

1470 maggio 8. Monzón - 1470 maggio 18. Dueñas - 1470 novembre 10. Palermo.
Lope Ximénez de Urrea, viceré di Sicilia, ordina di permettere a Juan Cárdenas di prendere possesso effettivo della Camera reginale di Sicilia in nome della regina, in base alla nomina ricevuta da Isabella e ai privilegi di concessione della Camera di Giovanni II dell'8 maggio 1470 e di conferma di re Ferdinando del 18 maggio 1470, entrambi inserti nel documento.

[A] Originale perduto

B. Copia registrale conservata in ASPa, CRP, Mercedes, 52, ff. 192r-198r.

C. Copia registrale conservata in ASPa, PRS, 69, ff. 93r-100r.

D. Copia registrale conservata in ACA, RC, Cartas reales de Juan II, 30.

a. Jaime Vicens Vives, *Fernando el Católico, Príncipe de Aragón, Rey de Sicilia 1458-1478: Sicilia en la política de Juan II de Aragón*, CSIC, Madrid 1952, pp. 430-437, doc. 48 (ACA, RC, 3479, ff. 50v-55r)

—

Pro serenissima domina Ysabella regina Sicilie

Ioannes *et cetera*.

Vicerex *et cetera*. magnificis et nobiles viris Ioanni Sabastida, militi regio, gubernatori camere reginalis, iudicibus magne curie, magistris racionalibus camere ipsius, necnon capitaneis, senatori, iudicibus, iuratis, secreto seu magistro, procuratori fidelissime civitatis Siracusarum ac eiam castellanis seu vicecastellanis et sociis castellanorum ipsius civitatis, necnon capitaneis, iudicibus et iuratis, secretis, vicesecretis, castellanis seu vicecastellanis et sociis castellorum terrarum et locorum ipsius camere in infrascripto regio privilegio mencionatorum et expressorum et cunctis eiam officialibus et personis tam camere et terrarum et locorum ipsius quam aliis quibuscumque officialium locatenentibus, consiliariis et fidelibus regiis dilectis, salutem. Cum idem serenissimus dominus noster rex suo cum oportuno privilegio sive publico documento omni solumpnitate vallato sigilloque pendenti munito donaverit et concesserit serenissime domine nostre domine regine Ysabelle, regine Sicilie, principisse Castelle, Legionis et cetera, consorti colendissime serenissimi domini nostri, domini Ferdinandi, regis Sicilie, ac pro camera assignaverit predictam civitatem Siracusarum cum suis castris

necnon terras, loca, villas et castra inferius declarata et distincta quam donacionem et concessionem idem serenissimus dominus noster rex Ferdinandus confirmavit, laudavit, ratificavit et aprobavit sicuti in dicta confirmacione inpede ipsius regii privilegii apposita et redapta omni solumpnitate vallata sigilloque impendenti munita continetur. Cuius privilegii regii sive documenti cum predicta laudacione et confirmacione tenor talis est:

Pateat universis. Quod nos Ioannes, Dei gracia rex Sicilie, Navarre, Valencie *et cetera*³⁷⁷. Intereaque matrimonii gracia inter serenissimos Ferdinandum regem et vos Ysabellam³⁷⁸ reginam Sicilie, principes³⁷⁹ Castelle, Legionis³⁸⁰ et cetera, filios primogenitos nostros carissimos hiis superioribus diebus favente Deo consumati et conclusi per maiestatem³⁸¹ nostram et eundem illustrissimum Sicilie regem³⁸² concessa, firmata, stipulada atque iurata fuere unum est capitulum quo cavetur ut³⁸³ civitas Siracusarum et alie terre reginalis camere Sicilie illico post consumacionem dicti matrimonii dari³⁸⁴ et assignari habeant vobis eidem³⁸⁵ illustrissime regine et principisse filie nostre predicte in cameram seu loco camere eis modo et forma quibus illam et illas dum vixere tenuerunt et possiderunt tam illustrissima recolende memorie regina Maria, soror nostra relicta serenissimi regis Alfonsi fratris et immediate³⁸⁶ predecessoris nostri immortalis memorie, quam eciam serenissima bone memorie regina Ioanna³⁸⁷, consors³⁸⁸ nostra predilecta, ut ex capitulis hac de causa confectis ad que³⁸⁹ nos referimus liquido³⁹⁰ est videre. Et si hoc tamen³⁹¹ respectu iustum et decens existeret ut promissa³⁹² vobis atque³⁹³ stipulata executioni³⁹⁴ debite mandarentur quanto magis igitur id nedum equitati et rationi conforme verum eciam et dignissimum et gratitudinis debito nimis³⁹⁵ consentaneum concendum³⁹⁶ est, si in consideracionem adducantur prout merito adduci nec sub silencio pertransiri debent que ingenti cum virtute et et incredibili

³⁷⁷ (D) e (a): *rex Aragonum et cetera*.

³⁷⁸ (a): *Isabelam*; (D): *Yssabellam*.

³⁷⁹ (D): *principissam*.

³⁸⁰ (a): *Castelle et Legionis*.

³⁸¹ (C), (D): *magestatem*.

³⁸² (D): *regem Sicilie*.

³⁸³ (C): *quod*.

³⁸⁴ (D): *dari* ripetuto.

³⁸⁵ (D): *eidem* assente.

³⁸⁶ (a): *inmediati*.

³⁸⁷ (a): *Johanna*; (D): *serenissime bone memorie regine Ioanne*.

³⁸⁸ (a): *consorts*; (D): *consortis*.

³⁸⁹ (D): *que* assente.

³⁹⁰ (a): *liquido* ripetuto.

³⁹¹ (C), (D): *tantum*.

³⁹² (D): *premissa*.

³⁹³ (D): *ac*.

³⁹⁴ (a): *exequcioni*.

³⁹⁵ (a): *minis*.

³⁹⁶ (D): *consendum*.

constancia vos ipsa serenissima regina et principissa filia nostra ad beneficium rei publice conservacionem et statum tranquillum et quietum tocius Hyspanie cum illa in presencia guerris³⁹⁷ et rebellione et diversis infortuniis proch dolor³⁹⁸ satis ardeat, principaliter respiciens circa conclusionem dicti matrimonii peregistis et quanto prudenter et virtuose quantoque legitime et modeste pro tanto bono toti huic patrie procurando et conferendo in illo vos gessistis que si exprimerentur³⁹⁹ longum profecto⁴⁰⁰ sermonem exposceretur. Tacebimus⁴⁰¹ enim quot et quanti erant qui minus bono ducti spiritu studio pervigili ut vos ab huiusmodi digno et sancto proposito diverti facerent anhelabant et⁴⁰² consulebant et summa cura intendebat quorum dicta in animum vestrum ac si nihil fuissent⁴⁰³ nullumode impremerunt⁴⁰⁴. Tacebimus eciam tot regnorum terrarumque coniunctionem, agregamentum et unionem que ex matrimonio huiusmodi dante Deo sperantur subsequi⁴⁰⁵ ut est notorium, et ipso iure manifestumque domui, statui et corone nostris Aragonum⁴⁰⁶ quantum incrementum quantamque utilitatem et honorem sint allatura ipsa evidens testatur ratio. Tacebimus inquam desiderium mirabile habitum ab⁴⁰⁷ universo populo tam horum regnorum nostrum⁴⁰⁸ quam eciam regnorum Castelle vel eorum maioris partis illorum scilicet intenciones rectas ad Deum et universale bonum rei⁴⁰⁹ publice predictae⁴¹⁰ conversas habentium⁴¹¹, ut⁴¹² matrimonium istud conclusionis effectui duceretur et quantum conclusio ipsa nedum eis sed eciam⁴¹³ exteris passione non deceptis extitit grata accepta⁴¹⁴ indeque vos eadem serenissima regina et principissa non parvum ymo⁴¹⁵ multum merito comendata atque laudata. Tacebimus insuper multiplices virtutes, liberalitatem⁴¹⁶, morum integritatem, prudentiam, honestatem, magnanimitatem, persone conposicionem atque formositatem⁴¹⁷ et quidem⁴¹⁸ maximam generisque seu stirpitis⁴¹⁹ sublimitatem et

³⁹⁷ (D), (a): *generis*.

³⁹⁸ (a): *proch sic dolor*.

³⁹⁹ (a): *expremerentur*.

⁴⁰⁰ (a): *proffesto*.

⁴⁰¹ (a): *Tacebimos*.

⁴⁰² (D): *et assente*.

⁴⁰³ (D), (a): *fuisset*.

⁴⁰⁴ (D): *expremerentur*.

⁴⁰⁵ (a): *subsequi sperantur*.

⁴⁰⁶ (D): *et unionem...Aragonum assente*.

⁴⁰⁷ (a): *ad*.

⁴⁰⁸ (D): *nostrorum regnorum*.

⁴⁰⁹ (D): *illorum...rei assente*.

⁴¹⁰ (a) *predictas*.

⁴¹¹ (D): *habitum*.

⁴¹² (a): *et*.

⁴¹³ (D): *eciam assente*.

⁴¹⁴ (D), (a): *grata et accepta*.

⁴¹⁵ (D): *ymmo*.

⁴¹⁶ (D): *libertatem*.

⁴¹⁷ (a): *atque perfectam formositatem*.

⁴¹⁸ (a): *indem*.

⁴¹⁹ (C): *stirpis*; (a): *stytipit*.

claritatem⁴²⁰ vestri illustrissime⁴²¹ regine et principisse, filie nostre. Namque in principe⁴²² quocumque requirenda⁴²³ sunt nec⁴²⁴ vos⁴²⁵ latent ne⁴²⁶ desunt propterque⁴²⁷ et multa quidem⁴²⁸ aliaque sub brevi nequirente⁴²⁹ prohemio⁴³⁰ completi⁴³¹ dignum ducimus ut licet⁴³² infrascripta promissa, iurata⁴³³ et stipulata vobis non forent prout⁴³⁴ sunt et multo maioris essent valoris atque extimacionis vobis⁴³⁵ digne concedenda, danda et assignanda venirent quandoquidem⁴³⁶ magisquam verbis⁴³⁷ aliquatenus⁴³⁸ exprimi⁴³⁹ posset tam nos quam prefatus⁴⁴⁰ illustrissimus rex et princeps Ferdinandus, filius noster predictus⁴⁴¹, vir vester, vobis premissorum intuitu⁴⁴² per nimis et multifarie afficimur⁴⁴³ et afficitur⁴⁴⁴. Hiis propeterea et aliis variis moti respectibus et consideracionibus tenore presentis carte nostre seu regii⁴⁴⁵ privilegii ex mera liberalitate motuque proprio ex nostri certa sciencia ac consulto atque⁴⁴⁶ ex plenitudine regie potestatis nostre nos dictus⁴⁴⁷ Ioannes, rex tamquam⁴⁴⁸ rex et dominus et tamquam universalis heres predicte serenissime bone memorie regine Ioanne, consortis nostre dilectissime, supradicti illustrissimi Ferdinandi regis principis et primogeniti nostri carissimi genetricis de quo hereditario iure constat ex testamento et ultima dispositione eiusdem serenissime regine, acto in civitate Terracone duodecimo⁴⁴⁹ die mensis februarii

⁴²⁰ (D), (a): *qualitatem*.

⁴²¹ (a): *dicte illustrissimo*.

⁴²² (a): *in principe* assente.

⁴²³ (a): *requirenda* assente.

⁴²⁴ (D): *ne*.

⁴²⁵ (D): *vobis*.

⁴²⁶ (D): *nec*.

⁴²⁷ (a): *prop*.

⁴²⁸ (a): *quidem* assente.

⁴²⁹ (D): *requirent*.

⁴³⁰ (D): *premio*.

⁴³¹ (a): *completi* assente.

⁴³² (a): *dignando namque ut hoc*.

⁴³³ (a): *durata*.

⁴³⁴ (a): *vobis...prout* assente.

⁴³⁵ (a): *valoris...vobis* assente.

⁴³⁶ (a): *venirent quandoquidem* assente.

⁴³⁷ (a): *verbis* assente.

⁴³⁸ (D), (a): *aliqua liter*.

⁴³⁹ (a): *executioni*.

⁴⁴⁰ (a): *successoris*.

⁴⁴¹ (a): *predictus* assente.

⁴⁴² (D): *intuitum*.

⁴⁴³ (D): *efficimur*.

⁴⁴⁴ (D): *ficitur*.

⁴⁴⁵ (D): *presenti*.

⁴⁴⁶ (C): *ac*.

⁴⁴⁷ (a): *dictos*.

⁴⁴⁸ (D): *tam*.

⁴⁴⁹ (D): *XII^o*.

anno a nativitate Domini MCCCC⁴⁵⁰ LXVIII⁴⁵¹, recepto et⁴⁵² clauso per dilectum et fidelem secretarium nostrum infrascriptum Ioannem de Coloma regiaque auctoritate per universam dicionem⁴⁵³ nostram publicum notarium. Et ut legitime succedentis ipsius testamenti pretextu in illis centum viginti mille⁴⁵⁴ florenis videlicet octuaginta mille florenis⁴⁵⁵ de dote et quadriginta mille de augmento quos ipsa serenissima regina corsors nostra super dicta civitate Siracusarum castris, villis⁴⁵⁶, locis, terris, portibus et iuribus universis eiusdem reginalis camere⁴⁵⁷ habebat et tenebat per nos firmatos⁴⁵⁸ et ypothecatos⁴⁵⁹ ad faciendum et disponendum de illis ad voluntates eius⁴⁶⁰ omnimodas, cum variis obligacionibus, securitatibus, clausulis et cautelis in instrumento previa⁴⁶¹ de causa confecto et per nos sibi concesso, dato et acto in civitate nostra Barchinone tercio⁴⁶² die de decembris III⁴⁶³ indicionis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo LVIII receptoque et concluso⁴⁶⁴ per dilectum et fidelem secretarium nostrum et⁴⁶⁵ eiusdem regine consortis nostre. Dominicum Decho regiaque auctoritate notarium publicum per totam terram et dominacionem nostram ad quod⁴⁶⁶ nos referimus diffusius⁴⁶⁷ contentis et⁴⁶⁸ expressis⁴⁶⁹ et alio quocumque nomine et illis melioribus et efficacioribus viis, modis et formis quibus hoc facere⁴⁷⁰ possumus et debemus, damus et concedimus vobis eidem serenissime Ysabelle⁴⁷¹ regine et principisse⁴⁷² et pro camera assignamus quamdiu vitam duxeritis in humanis civitatem⁴⁷³, villas et loca sequencia videlicet civitatem Siracusarum⁴⁷⁴ et castrum Marqueti⁴⁷⁵ et⁴⁷⁶

⁴⁵⁰ (a): *quatrocentesimo*.

⁴⁵¹ (a): *sexagesimo octavo*.

⁴⁵² (a): *seu*.

⁴⁵³ (D), (a): *dominacionem*.

⁴⁵⁴ (C): *mille* in interlinea.

⁴⁵⁵ (D), (a): *florenis assente*.

⁴⁵⁶ (D), (a): *villis, castris*.

⁴⁵⁷ (a): *eadem reginalis Camera*.

⁴⁵⁸ (a): *firmatas*.

⁴⁵⁹ (a): *hipotecato*.

⁴⁶⁰ (D): *ipsius eius*.

⁴⁶¹ (a): *previa assente*.

⁴⁶² (D): *III^o*.

⁴⁶³ (C): *tercie*; (D), (a): *septime*.

⁴⁶⁴ (D): *clauso*; (a): *sic et clause*.

⁴⁶⁵ (D): *nostrum et assente*.

⁴⁶⁶ (C): *quam*.

⁴⁶⁷ (a): *diff...*

⁴⁶⁸ (a): *et assente*.

⁴⁶⁹ (a): *ex...sis*.

⁴⁷⁰ (a): *hoc facere assente*.

⁴⁷¹ (a): *Isabeli*.

⁴⁷² (a): *principesse*.

⁴⁷³ (a): *civitatem assente*.

⁴⁷⁴ (a): *Siracusarum assente*.

⁴⁷⁵ (C): *Marchetti*.

⁴⁷⁶ (a): *ac*.

castrum Novum in dicta civitate constructum⁴⁷⁷ castrum et terram⁴⁷⁸ de Leontini, castrum, villam et terram de Mineii⁴⁷⁹, turrim et terram de Paterno, castrum et⁴⁸⁰ terram Franceville, castrum, villam et terram Vizini⁴⁸¹, castrum, villam et terram Sancti Philippi, in regno nostro⁴⁸² predicto constitutas et constituta, quas et que tam supradicta⁴⁸³ illustrissima domina regina Maria soror nostra eodem serenissimo domino rege Alfonso, viro suo, fratre nostro colendissimo vivente et post eius obitum dum ipa vixit, quam eciam prefata⁴⁸⁴ serenissima regina Ioanna, bone memorie consors nostra predilecta, pretextu certe⁴⁸⁵ cessionis et translacionis in nos⁴⁸⁶ per manumissores ultime voluntatis dicte regine⁴⁸⁷ Marie de camera predicta et universis illius iuribus factarum necnon⁴⁸⁸ eciam vigore concessionis nostre ipsi eidem regine consorti nostre facte eius vite tempore⁴⁸⁹ tenuerunt et possiderunt, de cuius⁴⁹⁰ iuris si quod⁴⁹¹ ipsis manumissoribus in dicta camera competebat cessione et in nos translacione constat instrumento publico, acto Cesarauguste vicesimo secundo⁴⁹² die mensis octubris anno a nativitate Domini M⁴⁹³ CCCCLVIII recepto et clauso per dilectum consiliarium⁴⁹⁴ et prothonotarium nostrum⁴⁹⁵ de Nogueras⁴⁹⁶ et de cuius eciam camere⁴⁹⁷ assignacione eidem illustrissime regine consorti nostre facta⁴⁹⁸ constat publico instrumento, acto proxime dictis⁴⁹⁹ locis⁵⁰⁰ die et anno et per dilectum secretarium nostrum Dominicum Decho publicum regia auctoritate notarium recepto et clauso ad que nos referimus. Damasque eciam et concedimus vobis eidem⁵⁰¹ illustrissime regine et principisse, filie nostre ac pro camera assignamus quamdiu vita duxeritis in humanis ut est dictum⁵⁰² portum civitatis⁵⁰³

⁴⁷⁷ (C): *constructa*.

⁴⁷⁸ (a): *novum...terram* assente.

⁴⁷⁹ (C): *Myneo*.

⁴⁸⁰ (a): *Minei...et* assente.

⁴⁸¹ (D): *Bizini*; (a): *Veccini*.

⁴⁸² (D), (a): *nostro Sicilie*.

⁴⁸³ (a): *tunca infra dicta*.

⁴⁸⁴ (D): *predicta*.

⁴⁸⁵ (a): *certa*.

⁴⁸⁶ (a): *in nos* assente.

⁴⁸⁷ (D): *domine regine*.

⁴⁸⁸ (a): *necnon* assente

⁴⁸⁹ (a): *vite et tempore*.

⁴⁹⁰ (a): *de cuius* assente.

⁴⁹¹ (a): *si quod* assente.

⁴⁹² (D), (a): *XXII*.

⁴⁹³ (C): *millesimo*.

⁴⁹⁴ (D): *consiliarium nostrum*.

⁴⁹⁵ (D): *nostrum* assente.

⁴⁹⁶ (C): *Denoguera*; (D), (a): *Antonium Noguera*.

⁴⁹⁷ (a): *camere* assente.

⁴⁹⁸ (D), (a): *facte*.

⁴⁹⁹ (a): *proximo dicto*.

⁵⁰⁰ (D), (a): *loco*.

⁵⁰¹ (D): *eidem* assente.

⁵⁰² (a): *dictum* assente.

⁵⁰³ (a): *dicte civitatis*.

Siracusie necnon portum de la Brucula⁵⁰⁴ in eodem Sicilie regno. Hanc itaque assignacionem pro camera seu⁵⁰⁵ donacionem facimus vobis eidem regine et principisse dum vixeritis ut prefertur⁵⁰⁶ de dictis civitate, villis, castris, locis et portubus, cum omnibus eorum⁵⁰⁷ fortificiis, castris, turribus⁵⁰⁸, fortitudinibus, domibus, palaciis, edificiis, terminis, territoriis, iuribus, adiacenciis,⁵⁰⁹ pertinentiis universis et cum militibus, dominabus⁵¹⁰, feudis, feudatariis⁵¹¹, directis dominis, vassallis, hominibus et mulieribus tam christianis quam iudeis cuiusvis legis status⁵¹² et condicionis existant⁵¹³ et cum mero⁵¹⁴ et mixto imperio iuridiconeque civili et criminali alta et baxia et aliaqualem⁵¹⁵ cuiuscumque sit generalis⁵¹⁶ sue speciei⁵¹⁷ et cum omnibus decimis et retrodecimis panis, vini, pinguinum⁵¹⁸ et⁵¹⁹ carniurn furnis⁵²⁰, molendinis, censibus, montibus, planis, terminis⁵²¹ et territoriis tam fructiferis quam silvestribus, aquis, aqueductibus et aliis denique iuribus et pertinentiis universis in eudem civitate villis, castris, terris atque locis eorumque et cuiuslibet ipsorum terminis et territoriis nobis quocumque⁵²² iure, titulo sive cusa que dici scribi et excogitari possit pertinentibus et spectantibus ac pertinere et spectare debentibus quovismodo et cum omnibus augmentacionibus et melioramentis ac⁵²³ redempcionibus censualium et viridariorum⁵²⁴ et aliorum quorumcumque⁵²⁵ reddituum que in ibi facietis⁵²⁶ de quibus fiendis vobis cum

⁵⁰⁴ (a): *Bricola*.

⁵⁰⁵ (a): *sive*.

⁵⁰⁶ (D): *predicitur*.

⁵⁰⁷ (a): *eorum* assente.

⁵⁰⁸ (a): *terribus*.

⁵⁰⁹ (D): *adiacentibus*; (a): *adiacenciis et*.

⁵¹⁰ (a): *dominabiis*.

⁵¹¹ (C): *pheudis, pheudatariis*.

⁵¹² (D): *status, gradus*.

⁵¹³ (D): *segue in dicta civitate, villis, castellis, locis et terris et eorum cuiuslibet ipsorum terminis, territoriis existentibus habitatibus et habitaturis ac etiam cum mansis, censibus agrariis, portubus, redditibus, fructibus, proventibus, gabellis pensis, peytis, monetatico seu morabatino questiis, cenis, calomis, subsidiis, ade in primis, servitiis ac servitutibus realibus et personalibus exercitibus, hostibus et cavalcatis ac eorum redemptione*; (a): *segue in dicta civitate, villis, castellis, locis et terris... et cuiuslibet ipsorum terminis territoriis existentibus habitatibus et habitaturis et... agrariis, portubus... redditibus, fructibus, proventibus... llis... questiis, cenis... subsidiis, adempriviis, servitiis ac servitibus realibus et personalibus exercitibus, hostibus et cavalcatis ac eorum redemptionibus*.

⁵¹⁴ (a): *iure*.

⁵¹⁵ (D): *alia quemlibet*, (a): *alia quavis*.

⁵¹⁶ (D), (a): *generis*.

⁵¹⁷ (D): *vel speciei*; (a): *vel speciri*.

⁵¹⁸ (a): *pinguium* assente.

⁵¹⁹ (D), (a): *atque*.

⁵²⁰ (a): *carniceriis furnibus*.

⁵²¹ (D), (a): *terminisque*.

⁵²² (D): *quomodocumque*.

⁵²³ (C): *et*.

⁵²⁴ (D), (a): *violarium*.

⁵²⁵ (a): *quorumque*.

⁵²⁶ (D): *inhibi facere*; (a): *in ibi facimus*.

presenti omninodam conferimus potestatem, prout melius atque plenius ea nobis spectant et prout lacius et utilius potest dici, scribi, dictari et⁵²⁷ intelligi ad vestri⁵²⁸ bonum sanum et sincerum intellectum comodumque⁵²⁹ et utilitatem ita quod ab inde⁵³⁰ in antea vos eadem serenissima regina et principissa filia nostra dum vita vobis fuerit comes ut predictum est per vos aut officiales et⁵³¹ ministros vestros a vobis creandos, deputandos et in suis officiis confirmandos vel infirmandos et si⁵³² vobis videbitur ab illis removendos, suspendendos et revocandos ac⁵³³ de novo iterum asumendos, eligendos et constituendos civitatem predictam Siracusarum villasque castra, loca⁵³⁴ et terras predictas subditosque et vassallos quovis⁵³⁵ earumdem tam presentes quam futuros in eis habitantes et habitaturos teneatis et possideatis regatis et gubernetis. Ymo⁵³⁶ verius⁵³⁷ ipsi officiales, subditi et vassalli sub regimine, dominio⁵³⁸, imperio et dominatura vestris existant, teneantur, regantur et illi subiciantur⁵³⁹ in et de super eis declarando, decernendo, sentenciando, iubendo, providendo, mandando⁵⁴⁰ auctoritates et decreta⁵⁴¹ ponendo, castigando, banniendo et puniendo tam corporaliter quam pecuniarie redditusque iura, obvenciones et emolumenta⁵⁴² quecumque seu sdevenimenta⁵⁴³ tam ordinaria quam extraordinaria recipi, exigi et colligi faciendo et in usus proprios seu alienos commictendo su commicti⁵⁴⁴ faciendo ad vestre libitum voluntatis⁵⁴⁵, guidando quoque⁵⁴⁶ remictendo, absolvendo, relaxando, diffinendo, perdonando,⁵⁴⁷ indulgendo⁵⁴⁸ assignaciones, gracias et consignaciones⁵⁴⁹ faciendo, donando⁵⁵⁰, eciam concedendo, confirmando, revocando⁵⁵¹ reparando, emendando, ordinando,

⁵²⁷ (a): *dictari, assignari et.*

⁵²⁸ (a): *et vestrum.*

⁵²⁹ (D): *quomodocumque;* (a): *omnimodamque.*

⁵³⁰ (a): *a nunc.*

⁵³¹ (D), (a): *seu.*

⁵³² (a): *ii.*

⁵³³ (D): *et si..ac assente;* (a): *et.*

⁵³⁴ (a): *castra et loca.*

⁵³⁵ (D): *quos.*

⁵³⁶ (D): *Ymmo.*

⁵³⁷ (a): *verius assente.*

⁵³⁸ (D), (a): *segue governo ipsi officiales, subditi et vassalli sub dominio, regimine.*

⁵³⁹ (a): *illis accipiant.*

⁵⁴⁰ (a): *probidendo et mandando.*

⁵⁴¹ (a): *et decreta assente.*

⁵⁴² (a): *emolumento.*

⁵⁴³ (a): *seu sdevenimenta assente.*

⁵⁴⁴ (a): *seu...commicti assente.*

⁵⁴⁵ (a): *liberas voluntates.*

⁵⁴⁶ (a): *guidando quoque assente.*

⁵⁴⁷ (a): *diffinando, perdonando assente.*

⁵⁴⁸ (a): *...gendo.*

⁵⁴⁹ (a): *...ciones.*

⁵⁵⁰ (D): *dando.*

⁵⁵¹ (a): *donando...revocando assente.*

mutando, corrigendo licencias et facultates⁵⁵² imparciendo et demum universa alia⁵⁵³ et singula faciendo et libere exercendo atque mandando que⁵⁵⁴ serenissime⁵⁵⁵ regine domine Marie sororis⁵⁵⁶ et Ioanne, consortis nostre dilectissime⁵⁵⁷, dum quelibet earum vixit et ipsam reginalem cameram tenuit facere, exercere, mandare, providere et imperare⁵⁵⁸ in illa melius et plenius consueverunt, potuerunt et debuerunt. In huiusmodi tamen donacione⁵⁵⁹ et ex causa donacionis, concessionis et pro⁵⁶⁰ camera assignacione quam vobis eidem serenissime regine et principisse filie nostre dum vixeritis facimus ut prefertur⁵⁶¹ retinemus⁵⁶² nobis et successoribus nostris⁵⁶³ suo casu et sub hiis pacto et condicione eandem vobis concedimus. Et casu quo predictus illustrissimus Ferdinandus rex et princeps prelibatus primogenitus noster et maritus⁵⁶⁴ vester⁵⁶⁵ vobis eadem regina supervivente viam universe carnis ingrediretur teneatis et possideatis predicta omnia et singula eius vita durante et post eius obitum si vos illi supervixeritis quamdiu in viduitate permanebitis⁵⁶⁶ et non ultra ymo in casu quo ad secundas convolaveritis⁵⁶⁷ nupcias sint penitus extinta omnia et singula supradicta⁵⁶⁸ que vobis donamus et pro camera concedimus illaque remaneant successori suo ac nostro regi Aragonum et Sicilie quicumque fuerit. Retinemus eciam nobis quod vos eaque vobis ut predicatur donamus ac pro camera assignamus non possitis eadem vita vestra durante alicui vendere seu alienare nec in aliquam mundi personam transferre aliquomodo⁵⁶⁹ nisi nobis aut prefato serenissimo regi et principi, viro vestro et primogenito nostro predicto aut in filios comunes ipsius et vestri vel successores nostros suosque in regnis Aragonum et Sicilie supradictis. Et sic extrahimus predicta omnia et singula et unumquodque eorum a iure, dominio et posse nostris eademque omnia et singula et unumquodque⁵⁷⁰ ipsorum in vos ipsam serenissiman reginam, filiam nostram vestrumque ius dominium et posse vita vobis ut prefertur⁵⁷¹ comite existente mictimus, ponimus et transferimus irrevocabiliter pleno iure et ex causa huiusmodi

⁵⁵² (a): *ordinando... facultate* assente.

⁵⁵³ (D): *universalia*.

⁵⁵⁴ (a): *que* assente.

⁵⁵⁵ (D): *supradicta serenissime*.

⁵⁵⁶ (D), (a): *domina Maria soror*.

⁵⁵⁷ (D): *Ioanna consors nostra dilectissima*.

⁵⁵⁸ (a) *imponere*.

⁵⁵⁹ (D): *donacionis*; (a): *Camera donacione*.

⁵⁶⁰ (D): *pro* assente.

⁵⁶¹ (a): *ut prefertur* assente.

⁵⁶² (a): *...nemus*.

⁵⁶³ (D): *facimus... nostris* assente.

⁵⁶⁴ (a): *et martius* assente.

⁵⁶⁵ (a): *vos*.

⁵⁶⁶ (a): *viduitate permanebitis* assente.

⁵⁶⁷ (a): *convolaveritis* assente.

⁵⁶⁸ (D): *supradicta* assente.

⁵⁶⁹ (a): *aliquando*.

⁵⁷⁰ (D): *sic... unumquodque* assente.

⁵⁷¹ (D): *predicatur*.

concessionis et in camera donacionis⁵⁷² et assignacionis damus, cedimus et mandamus atque in vos transferimus omnia iura et loca nostra omnesque voces vices⁵⁷³ raciones et acciones reales et personales mixtas utiles et directas ordinarias et extraordinarias rei persecutorias anormales tacitasque⁵⁷⁴ et expressas et alias quasvis nobis quomodocumque et qualitercumque ac quavis racione iure, titulo sive causa pertinentes et spectantes ac pertinere et spectare debentes quibus iuribus, locis, vicibus, vocibus, racionibus et actionibus et aliis predictis uti agere et experiri possitis in iudicio et extra illud agendo scilicet⁵⁷⁵ respondendo, defendendo, excipiendo et replicando et omnia faciendo⁵⁷⁶ quecumque et quemadmodum nos ageremus agereque possemus concessione huiusmodi non facta possemusque nunc et eciam postea quodcumque inducentes vos⁵⁷⁷ nunc pro tunc de predictis omnibus et singulis et quolibet⁵⁷⁸ ipsorum in possessionem realem et corporalem seu quasi ad habendum, tenendum et pacifice possidendum, prout per nos vobis⁵⁷⁹ melius et plenius sunt donata et pro camera assignata ut⁵⁸⁰ superius habetur. Promictentes omni excepcione, dilacione et excusacione remotis vobis tradere seu realiter traddi facere et nunc pro tunc tradimus vobis eidem regine et principisse filie nostre seu procuratore vestro coroporalem possessionem seu quasi omnium et singulorum predictorum. Dantesque⁵⁸¹ et conferentes⁵⁸² cum presenti vobis eidem serenissime⁵⁸³ regine et principisse seu eiusdem procuratori aut procuratoribus vestris quibuscumque auctoritatem, licenciam et plenum posse quod propria vestra et eorum auctoritate nobis et officialibus nostris inconsultis et penitus irrequisitis possitis et possint possessionem realem⁵⁸⁴, corporalem se quasi omnium et singulorum predictorum⁵⁸⁵ que vobis donamus apprehendere libere, licite et impune et apprehensam⁵⁸⁶ penes vos et eos retinere que possessionis apprehensio⁵⁸⁷ sive adeptio⁵⁸⁸ libere fieri possit, obstaculo impedimento et contradicione⁵⁸⁹ quiescentibus⁵⁹⁰ quibusvis. Nos⁵⁹¹ enim donec possessionem ipsam seu quasi vobis

⁵⁷² (D): *dationis*.

⁵⁷³ (D): *vices et voces*.

⁵⁷⁴ (a): *tacitas*.

⁵⁷⁵ (D): *similiter*.

⁵⁷⁶ (a): *omnia alia faciendo*.

⁵⁷⁷ (D): *vos compositum*.

⁵⁷⁸ (D), (a): *quomodolibet*.

⁵⁷⁹ (D), (a): *vobis assente*.

⁵⁸⁰ (a): *et*.

⁵⁸¹ (C), (D): *Dantes*.

⁵⁸² (D): *concedentes*.

⁵⁸³ (a): *illustrissime*.

⁵⁸⁴ (D), (a): *eandem realem*.

⁵⁸⁵ (D), (a): *omnium predictorum et singulorum*.

⁵⁸⁶ (a): *apprehensa*.

⁵⁸⁷ (a): *qua possessione aprehensa*.

⁵⁸⁸ (a): *adepta*.

⁵⁸⁹ (a): *contradiciones*.

⁵⁹⁰ (D): *remotis quiescentibus*.

⁵⁹¹ (a): *Non*.

tradiderimus vel vos aut procuratores vestri eam apprehenderitis ut dictum est vel⁵⁹² apprehenderit constituimus nos predicta omnia⁵⁹³ pro vobis et vestro⁵⁹⁴ procuratorio nomine possidere seu quasi facientes et constituentes vos in his dominam et procuratricem in⁵⁹⁵ rem vestram propriam voque⁵⁹⁶ in ius nostrum statuimus⁵⁹⁷ et ponimus ad faciendum inde vestre libitum voluntatis ut supradictum est, non obstantibus quibusvis legibus, constitutionibus, capitulis, iuribus, privilegiis, statutis, ordinationibus pragmaticis sanctionibus, usibus, consuetudinibus et aliis quibuscumque provisionibus in contrarium facientibus quibus per presentem de nostre regie potestatis⁵⁹⁸ plenitudine expresse derogamus et huiusmodi nostram assignacionem et in camera dacionem illis preponimus et de certa nostra sciencia sic fieri volumus et iubemus. Prefato igitur illustrissimo Ferdinando regi Sicilie principi Castelle *et cetera*, primogenito nostro predicto in omnibusque regnis et terris nostris generali gubernatori et post dies felices nostros heredi et successori sub paterne benedictionis obtentu dicimus intentum nostrum declarantes necnon universis et singulis officialibus nostris quibuscumque in dicto Sicilie regno quomodolibet constitutis et constituendis iurisdictione, exercicio et potestate fungentibus quibusvis et signanter Ioanni Sabastida⁵⁹⁹, militi, eiusdem camere reginalis⁶⁰⁰ gubernatori, iudicibus magne curie, magistris rationalibus, secreto et aliis quibusvis officialibus et subditis nostris in eadem reginali camera villisque locis, terris et districtibus eiusdem et aliis ubilibet⁶⁰¹ intra dictum regnum constitutis et existentibus dictorumque officialium locatentibus⁶⁰² presentibus et futuris, capitaneis quoque iuratis, preteribus⁶⁰³ castrorum alcaydis sive castellanis et ceteris officialibus et subditis, feminis et hominibus⁶⁰⁴ previe⁶⁰⁵ civitatis Siracusarum villarumque, locorum, terrarum et districtum eiusdem reginalis camere cuiusvis legis status, gradus, sexus, ordinis et condicionis fuerint et eorum cuilibet dicimus et districte precipiendo mandamus huiusmodi publici instrumentis serie vicem epistole in hac parte gerentis sub nostre gracia et amoris obtentu ireque et indignacionis incursum penaque unciarum auri decem milium a secus agentium⁶⁰⁶ bonis irremissibiliter exigendarum et nostro inferendarum erario, quatenus nostram huiusmodi concessionem et in cameram dacionem seu assignacionem

⁵⁹² (D): *apprehenderitis...vel assente.*

⁵⁹³ (D), (a): *omnia et singula.*

⁵⁹⁴ (a): *vestris.*

⁵⁹⁵ (a): *ut in.*

⁵⁹⁶ (C): *usque*; (D): *vosque.*

⁵⁹⁷ (a): *stabilimus.*

⁵⁹⁸ (D): *de nostra regia potestate.*

⁵⁹⁹ (a): *Çabastida.*

⁶⁰⁰ (D): *reginalis camere.*

⁶⁰¹ (D), (a): *videlicet.*

⁶⁰² (a): *locumententibus.*

⁶⁰³ (a): *preteribus.*

⁶⁰⁴ (D), (a): *hominibus et feminis.*

⁶⁰⁵ (D), (a): *predicte.*

⁶⁰⁶ (D): *agentes.*

omniaque et singula desuper contenta tenentes inviolabiliter observantes exequentes et⁶⁰⁷ complentes hii eorum ad quos spectet illico presentibus acceptis vos eandem⁶⁰⁸ illustrissima reginam, filiam nostram, seu procuratorem aut procuratores vestros legitimos in possessionem realem et corporalem seu quasi camere reginalis predictae omniumque et singulorum predictorum⁶⁰⁹ supramencionatorum ponant, inducant et inmictant positamque et inductam ac positos et inductos manuteneant⁶¹⁰, protegant et defendant contra cunctos necminus illi eorum ad quos spectet vos ipsam illustrissimam reginam et principissam, filiam nostram, pro eorum domina habeant et teneant dum viceritis ut prefertur et superius dictum est. Vobis⁶¹¹ necnon provisionibus, mandatis, litteris, rescriptis et iussionibus vestris pareant, obediant et opitulentur tamquam nobis et nostris illasque in omnibus et per omnia exequantur et compleant vobis sacramentum⁶¹² et homagium fidelitatis prestent et alias vobis procuratoribus et officialibus vestris pareant, obediant et revereantur⁶¹³ necnon respondeant vobis⁶¹⁴ et quibus volueritis, iusseritis et mandaveritis in et⁶¹⁵ de omnibus et singulis iuribus, redditibus, proventibus⁶¹⁶, obvencionibus et emolumentis universis de quibus nobis ante presentem donacionem et⁶¹⁷ assignacionem et supradictis illustrissimis reginis memorie excelse sorori et consorti nostris⁶¹⁸ precaris dum quelibet earum vixit parere, obedire ac eciam respondere et satisfacere⁶¹⁹ debebant, tenebantur et⁶²⁰ tenentur, quoniam nos nunc pro tunc dictum sacramentum et homagium fidelitatis et naturalitatis vobis eidem serenissime⁶²¹ regine et principisse filie nostre seu procuratore vestro tam alcaydi sive castellani castrorum, castra ipsa ad usum et consuetudinem Hyspanie⁶²² et alias quomodocumque tenentes⁶²³ racione tenutarum castrorum predictorum singula singulis referendo quam eciam subditi⁶²⁴, homines et femine, dicte reginalis camere eiusque villarum, locorum, terrarum⁶²⁵ et districtuum prestiterunt, ut prefertur, absolvimus et absolutos fore censemus et

⁶⁰⁷ (D), (a): *atque*.

⁶⁰⁸ (C): *segue seu assignacionem omniaque et singula desuper contenta tenentes inviolabiliter observantes exequentes atque complentes* espunto.

⁶⁰⁹ (D), (a): *supradictorum*.

⁶¹⁰ (D): *positamque...manuteneant* assente.

⁶¹¹ (D), (a): *vobisque*.

⁶¹² (a): *vobisque iuramentum*.

⁶¹³ (a): *reverenciant*.

⁶¹⁴ (a): *vobisque*.

⁶¹⁵ (a): *et cetera*.

⁶¹⁶ (D): *pertinentibus*.

⁶¹⁷ (D): *seu*.

⁶¹⁸ (C): *nostre*.

⁶¹⁹ (D): *satisfieri*.

⁶²⁰ (C): *segue tenebant* cancellato.

⁶²¹ (a): *ilustrissime*.

⁶²² (D): *Yspanie*; (a): *Ispanie*.

⁶²³ (a): *tenente*.

⁶²⁴ (D): *subditi* assente.

⁶²⁵ (a): *locorum et terrarum*.

declaramus cum presenti eos et ipsorum quemlibet a bonu⁶²⁶ et quocumque iuramento ⁶²⁷ et homagio fidelitatis et naturalitatis quibus nobis ut regi et domino civitatis, villarum, castrorum, locorum et terrarum predictarum in aliquo tenerentur seu obligati⁶²⁸ existerent vel obnoxii. Promictimus eciam in nostris regia bona fide predicta omnia et singula prout superius sunt expressa tenere efficaciter et observare ac teneri et observari facere omni cum effectum et eis aut ipsorum alicui iure, causa vel eciam racione qualibet in totum vel in partem non contrafacere vel venire contraferi aut contraveniri permictere. Et quoniam sicut nos ad premissa⁶²⁹ tenemur et sumus obnoxii pretextu capitulorum dicti matrimonii per nos firmatorum, concessorum et iuratorum sic eciam ad id et eodem modo tenetur et est obnoxius⁶³⁰ illustrissimus Ferdinandus, rex et princeps prelibatus, renunciamus quantum ad hoc cerciorati de iure nostro et eiusdem illustrissimi regis, filii nostri predicti, cuilibet iuri sive legi dicenti contractum seu donacionem factum seu factam inter virum et uxorem constante matrimonio non valere et omnibus aliis iuribus, legibus, constitutionibus foris privilegiis, usanciis, consuetudinibus, pragmaticis sancionibus, ordinacionibus, capitulis et quibuslibet aliis edictis⁶³¹ contrarium fortasse disponentibus que hic haberi volumus et habemus pro expressis et omni eciam iuri et racioni premissis aut eorum alteri quomodolibet obvianti supplentes ex nostre regie potestatis plenitudine omnes et quoscumque defectus sollempnitatumque⁶³² obmissiones si qui vel que in presenti nostra concessione camereque dacione seu regio instrumento possent pacto aliquo suboriri seu quomodolibet allegari. Predicta igitur omnia et singula facimus, convenimus, patiscimus promictimusque⁶³³ vobis supradicte illustrissime⁶³⁴ regine et principisse filie nostre licet absenti in posse secretarii nostri et notarii infrascripti tamquam publice persone hec a nobis pro vobis et pro aliis eciam quorum interest intererit ac⁶³⁵ in futurum quomodolibet interesse poterit⁶³⁶ legitime stipulantis⁶³⁷, recipientis ac paciscentis⁶³⁸ illaque et unumquodque ipsorum tenere, exequi et efficaciter observare promictimus et pollicemur sub bonorum et iurum nostrorum quorumcumque ipoteca. Quod fuit datum et actum in villa Montissoni die octavo mensis madii tercię indicionis anno a nativitate Domini millesimo

⁶²⁶ (D), (a): *omni*.

⁶²⁷ (D), (a): *sacramento*.

⁶²⁸ (D), (a): *in aliquo*.

⁶²⁹ (a): *promissa*.

⁶³⁰ (a): *obnoxius prefatus illustrissimus*.

⁶³¹ (D), (a): *adiectis*.

⁶³² (D): *solemnitatesque*.

⁶³³ (D), (a): *et promictimus*.

⁶³⁴ (D), (a): *domine*.

⁶³⁵ (D), (a): *aut*.

⁶³⁶ (a): *proterit*.

⁶³⁷ (D), (a): *stipulanti*.

⁶³⁸ (D), (a): *recipientis ac paciscentis assente*.

quadringentesimo⁶³⁹ septuagesimo⁶⁴⁰ regnique nostri Navarre anno quadragesimo quinto⁶⁴¹, aliorum vero regnorum nostrorum⁶⁴² tercio decimo. Signum † Ioannis Dei Gracia regis Aragonum, Sicilie, Navarre, Valencie⁶⁴³ *et cetera*. Qui⁶⁴⁴ predicta concedimus et firmamus huicque publico instrumento sigillum nostrum comune negociorum Sicilie apponi iussimus inpendenti. Rex Ioannes. Testes huius rei sunt qui premissis intervenerunt⁶⁴⁵: illustris et reverendus Ioannes de Aragonia, perpetuus administrator ecclesie et archiepiscopus Cesareauguste, eiusdem domini regis filius necnon venerbilis religiosi et magnifici viri, frater Ludovicus DezPuig, ordinis et milicie beate Marie de Muntesia et de Sancto Georgio, magister Ferrarius de Lanuza, miles iusticia Aragonum, Ludovicus de Cabanyelles⁶⁴⁶, locumtenens gubernatoris regni Valencie et Anthonius Nogueras, regius prothonotarius eiusdem domini regis consiliarii et cetera⁶⁴⁷. Signum mei Ioannis de Coloma, serenissimorum dominorum regum predictorum secretarii et eiusdem serenissime domine regine et principisse prothonotarii regiaque auctoritate per universam⁶⁴⁸ dicionem ipsius domini regis Aragonum publici notarii qui predictis omnibus et singulis unacum testibus prenomatis interfui⁶⁴⁹ eaque de eiusdem domini regis mandato scribi, feci et clausi. Corrigitur autem in XXVIII⁶⁵⁰ linea ubi legitur sint penitus extinta et ab alia parte in eadem lineam concedimus illaque remaneant⁶⁵¹. Dominus rex mandavit mihi Ioanni de Coloma in cuius posse concessit et firmavit et viderunt eam generalis thesaurarius et Petrus Torrellas pro conservatore Sicilie.

Nos Ferdinandus Dei gratia rex Sicilie. Cum serenissimo domino rege patre nostro colendissimo, in eodem Sicilie regno conregentes et regnantes, princeps Castelle et Legionis ac in omnibus regnis et terris suis primogentius et gubernator generalis, princeps Gerunde, dux Montis Albi ac dominus civitatis Balagarii, iusto privilegio et seu instrumento publico huiusmodi donacionis videlicet et concessionis per regiam paternam magestatem vobis illustrissime regine Sicilie, principisse Castelle, Legionis et Aragonum, consorti nostre preclarissime in cameram et pro camera facte civitatis Siracusarum, terrarumque astrorum et locorum Leontini, Mineii,

⁶³⁹ (D), (a): CCCC.

⁶⁴⁰ (D): LXX.

⁶⁴¹ (a): XXXXV.

⁶⁴² (a): *nostrarum*.

⁶⁴³ (D), (a): *Dei gracia et cetera*.

⁶⁴⁴ (a): *cui*.

⁶⁴⁵ (D), (a): *interfuerunt*.

⁶⁴⁶ (C): *Cambayelles*.

⁶⁴⁷ (D), (a): *et cetera* assente.

⁶⁴⁸ (C): segue *terram* cancellato.

⁶⁴⁹ (a): *interfuit*.

⁶⁵⁰ (D): *vicesimanona*; (a): *XXVIII*.

⁶⁵¹ (D), (a): segue *Nichil solvat quia pro serenissima Regina Sicilie et regio mandato. Vitalis pro taxatore*.

Paternionis, Franqueville, Vizini et Sancti Philippi camere reginalis regi predicti Sicilie iurumque et preminenciarum earundem moti illis in et respectibus quibus dicta regia paterna maiestatis moto extitit in concedendo, tenore presentis, de nostra certa sciencia et expresse donacionem et concessionem predictam et omnia et singula superius contenta a prima linea usque ad ultimam et de verbo ad verbum laudamus, aprobamus, ratificamus, et confirmamus ac eciam quatenus opus sit de novo concedimus nostreque laudacionis aprobacionis, ratificacionis et confirmacionis ac nove concessionis munimine roboramus. In quorum testimonium presentem fieri iussimus nostro comuni negociorum Sicilie sigillo inpendenti munitum. Datum in oppido de Duenyas XVIII die madii anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXX regnique nostri anno tercio. Rex Ferrandus. Dominus rex et princeps mandavit mihi Gaspari Darengo, visa per de Valtierra pro generale thesaurario et conservatore Sicilie.

Cumque prefata serenissima domina nostra regina ad petendum, recipiendum et apprehendum apprehensumque retindendum, possessionem actualem, corporalem et realem omnium et singulorum suoradonatorum et concessorum predictaque omnia et singula donata et concessa, regendum gubernandum et manutenendum cum ampla et sufficienti potestate, auctoritate et mandato ordinaverit et constituerit suum procuratorem, factorem, nuncium et negociorum gestorem magnificum, virum Ioannem Cardines militem, prout hec et alia in quodam privilegio sive documento ipsius serenissime domine nostre regine omni solempnitate vallato sigilloque pendenti munito, firmato in posse Gasparis Darinyo, predictorum regis et regine secretarii, dato et acto in oppido de Duenyas die vicesimoprmo madii millesimo CCCCLXX. Et supplicante nobis et instanter postulante predicto magnifico Ioanne Cardines procuratore ut supra ut premissa omnia effective execucioni mandaremus, vobis propterea et cuiuslibet vestrum dicimus, precipimus et expresse mandamus quatenus exequentes observantes et inviolabiliter tenentes ac exequi, teneri observareque ad unguem facientes predicta privilegia sive documenta donacionis, concessionis, confirmacionis et ratificacionis predictorum serenissimorum regum nostrum iuxta ipsorum seriem continenciam et tenorem pleniore eidem magnifico Ioanni, procuratorio nomine predicto, possessionem realem, actualem, corporalem omnium et singulorum supradictorum et concessorum per ipsum serenissimum dominum nostrum regem Ioannem et confirmatorum et raticatorum per eundem serenissimum dominum nostrum regem Sicilie eidem serenissime domine regine ipsumque magnificum Ioannem nomine predicto in possessionem predictam inmictatis⁶⁵² inmissumque positum et inductum manuteneatis, defendatis, pareatis et obediatis in monibus, mandatis, iussionibus, provisionibus et ordinacionibus suis iuxta et secundum formam predictarum concessionum et ordinacionum. Et contrarium non faciatis aliquo

⁶⁵² *Inmictatis* in interlinea.

modo nec fieri permictatis, pro quanto graciam prefatorum dominorum nostrorum regum et regine caram habetis iramque et indignacionem ipsorum ac penam in predicto donacionis privilegio expressam cupits non subire. Datum in urbe felici Panormi die decimo mensis novembris quarte indicionis MCCCCLXX. Lop Ximen Durrea.

Dominus vicerex mandavit mihi Gerardo Aglata prothonotario.

6

1498 maggio 13. Saragozza - 1499 maggio 21. Palermo.

Juan de Lanuza, viceré di Sicilia, emette opportuna esecutoria del privilegio di Ferdinando, con cui concede alla regina Isabella lo ius luendi sul porto, caricatore, castello, terra e contea di Augusta, come le rendite, giurisdizione civile e criminale di cui godevano in precedenza i conti Moncada, ampliando le precedenti concessioni per la regina e i suoi successori della Camera reginale e autorizzando quindi la presa di possesso attraverso dei procuratori scelti.

[A] Originale perduto

B. Copia registrata conservata in ASPa, PRS, 186, ff. 163r-166v.

—

Pro Serenissima Regina Castelle

Ferdinandus *et cetera*

Vicerex *et cetera*. Spectabilibus magnificis et nobilibus eiusdem regni magistro iusticiario, iudicibus magne regie curie, magistris rationalibus, thesaurario et coservatori regii patrimonii, advocato quoque et procuratoribus fiscalibus ceterisque demum universis et singulis regni eiusdem officialibus et personis eiusdem regni quocumque titulo, dignitate et auctoritate fungentibus presentibus et futuris consiliariis et fidelibus et dilectis salutem. Cum serenissimus et invictissimus dominus noster rex per suum oportunitate privilegium omni quia decet sollempnitatis munitum providerit, ordinaverit et mandaverit sub forma sequentis:

Nos Ferdinandus Dei gratia rex Castelle, Aragonum, Legionis Sicilie, Granate *et cetera*. Coniugalis amor et integerrimi mores egregiaque virtus et singulares animi detes quibus vos serenissima Helisabeth, regina Castelle et Aragonum, coniux nostra colendissima estis insignita merito nos inducunt ut que honori comodo et voluntatis vestre placita esse cognoverimus liberaliter concedamus cum igitur ius luendi portum et terram, castrum et comitatum Auguste ac eciam carricatorium

eiusdem ville de Auguste dicti regni Sicilie certis iustis et legitimis titulis ad nos et curiam nostram pertineat et spectet que ab antea possidebantur per nobilem Antonium de Muncada quondam et in presenciarum tenetur et possidentur per nobilem Ioannem Thomasium de Muncada, comitem de Aderno et baronem de Mazarino, volentes vestre dicte serenissime regine morem gerere voluntati tenore presentis publici instrumenti cunctis temporibus ac perpetuo valituri et duraturi per nos omnesque heredes et successores nostros quoscumque damus, concedimus et liberaliter elargimur vobis eidem serenissime regine et vestris in dicta reginali camera heredibus et successoribus ac quibus volueritis perpetuo omne et quodcumque ius redimendi seu quitandi terram, castrum et comitatum Auguste ac eciam portum et carricatorium dicte ville de Auguste in dicto Sicilie regno situm et constructum seu sita et constructa tam coniuntim quam divisim et tam unitam quam segregata ad nos seu ad dictam nostram regiam curiam pertinent et spectant, cum omnibus et singulis prerogativis, iurisdicione, retencionibus, quam prehemenciis et aliis iuribus quibuscumque nobis et curie nostre quomodolibet pertinentibus et spectantibus. Ita quod sicus nos et curia nostra ac successores nostri reges Aragonum et Sicilie possemus et possent quociens nobis et successoribus nostris placuisset et terram, castrum et comitatum ac eciam portum et carricatorium, predicta et singula illius membra et iura redimere, luere seu quitare a manibus et posse prefati Antonii de Montecatheno quondam aut alterius cuiusvis ab eo ius habentis ita quod ab inde in antea vos predicta serenissima regina et successors vestri quicumque in dicta reginali cammara et qui volueritis possitis et possint libere et absque impedimento seu contradicione portum, ipsum castrum, terram et comitatum iamdictum, cum iuribus et universis redditibus illorum coniunctim vel divisim ac unica vel separata cum omnimoda iurisdicione civili et criminali, mero et misto imperio, prout nos facere possumus et volumus redimere seu quitare et vestro subicere atque transferre in reginali dominio et proprietate taliter et eo modo quod utile dominium consolidetis cum discreto quibus luicione et quitamento, redmpcione, transacione et domini utilis cum directo consolidacione per vos dictam serenissimam reginam aut procuratorem vestrum factis nunc pro tunc et e contra vos eandem serenissimam regiam dominam dicti portus, castri, terre et comitatus, prout nobis et curie nostre pertinet et spectat constituimus facimus et ordinamus. Vosque titulo honore et gradu domini et committimus decoramus ita quod possitis et valeatis uti fini et gaudere omnibus et singulis privilegiis, graciis, honeribus, favoribus, prehemenciis, prerogativis, immunitatibus et aliis quibus gaudebat et utebatur dictus Antonius de Moncada quondam et guadent nunc et tunc ab eo ius habentes ac uti et gaudere possent et deberent tam de consuetudine quam de iure ac ectiam possitis et valeatis recipere exhigere ac in vestros usos et utilitates convertere omnia iura, proventus, scadencias, obvenciones et emolumenta que idem Antonium quondam recipiebat aut alii ab eo ius habentes impresenciarum recipiunt et habent ac recipere et habere possent in futurum hanc igitur de nacionem, gratiam, concessionem ac iurium et accionum nostram concessionem et transportacionem et

omnia et singula predicta facimus et facere intendimus vobis eidem serenissime regine e vestris in dicta reginali cammera heredibus et successoribus et quibus volueritis perpetuo sicut melius, plenius, sanius, commodius et utilius et efficacius dici, scribi, dictari, intellegi aut excogitari potest a bono sano recto et sincero intellectu vestri et vestrorum predictorum in dicta reginali cammara successorum, extrahentes predicta omniaque vobis damus et transferimus, cedimus et transportamus a iure dominio et proprietate nostri et nostrorum predictorum et curie nostre eadem omnia et singula et unum quodque eorum in ius et dominium posse et proprietate vestre regine serenissime et vestrorum ut premittitur successorum mittimus, ponimus et transferimus irrevocabiliter pleno iure ad dandum, vendendum, impignorandum, revendendum, legandum, transferendum, transportandum et alias vestros et vestrorum predictorum liberas voluntates faciendum tamquam de re et ut iurem vestram et eorum propriam et ex causa huiusmodi donacionis, cessionis et transportacionis ⁶⁵³ cedimus transferimus in vos dictam serenissimam reginam et in vestros heredes et successores quoscumque omnes vices voces rationes et acciones nostras reales et personales, mixtas, tacitas et expressas utiles et directas ordinarias et extraordinarias et alias quascumque vobis damus pertinentes et spectantes pertinereque in futurum et expectare debentes quibus iuribus vicibus vicibus rationibus ac aliis predictis vos ipsa et vestri predicti uti agere et experiri possitis in iudicio et extra iudicium, agendo scilicet respondendo, replicando et triplicando prout nos et successores nostri ac curie nostre possimus nunc possemusque et posset ac poteramus et poterant ante presentem nostram donacionem iuriumque et accione, cessione et transportacione illustrissime propterea Elisabeth regine Portugalie principique Asturiarum et Gerunde primogenitoris nostre carissime ac post felices et longenos dies nostros in monibus regnis et terris nostris in medietatis heredi et successori nostri intentum nostrum aperientes sub paterne benedictione obtemperamus dicimus viceregi vero in dicto Sicilie regno magistroque iusticiario et eius locumtenenti iudicibus magne nostre curie magistris thesaurario et conservatori nostri patrimonii et aliis demumque universis et singulis officialibus et subditis nostris in dicto Sicilie regno constititis et constituendis dctorumque officialium locumtenentibus seu officia ipsa regentibus presentibus et futuris dicimus et districte precipiendo mandamus sub ire et indignacionis nostre incursu penaque unicarum auri quinque milium a secus agentis bonis inremissibiliter exigendarum et nostro inferendarum erario quatenus gratiam donacionem concessione, iuriumque et accionum nostrarum cessionem et transportacionem et omnia et singula in presenti carta contenta teneant firmiter et observent exequantur et compleant tenerique observari ac exequi et compleri a bonis inviolabiliter et inconcusse faciant nos enim huiusmodi serie supplemus et bollamus omnes et quoscumque defectus et sollemnitates ommissiones siqui vel que in presenti nostra carta suboriri posset aut se quomodolibet annotatis permittentes

⁶⁵³ A fine parola *-ferendum* espunto.

in nostra bona fide regia vobis pro memorate serenissime serenissime regine consorti nostre carissime et vestris in dicta reginali cammera heredibus et successoribus et quibus volueritis ec eciam secertario nostro ac otario publico instrumento tamquam publice et auctoritate persone hec pro vobis et allis omnius quorum interesset aut interesse poterit in futurum recipientis et legitime stipulantis nos semper hecerata et firma predicta omnia et sigula et illa numque revocare sub bonorum omnium nostrorum ypotega et obligacione. Quod est actum Cesarauguste tricesmo die mensis maii anno a nativitate Domini 1498 regnorumque nostrorum videlicet Sicilie anno XXXI, Castelle et Legionis XXV, Aragonum et aliorum XX, Granate auctem septimo. Ferdiannus Dei gratia regis Castelle Aragonum Legionis Sicilie Granate *et cetera*. Qui predicta concedimus et firmamus huiusque publico instrumento sigillum nostrum negociorum Sicilie exponi iussimus impendenti. Yo el rey.

Testes sunt: illustris et reverendissimus Alfonsus de Aragona, archiepiscopus Cesarauguste, spectabile Lodovicus de Yxer, comes de Belclut, et Micael Ximenem de Hurrea, comes de Aranda, magnifici Iohannes de Calamiza, iusticia Aragonum, et Ioannes Cabrero, camerarius militers predicti domini regis, consilarii.

Signum mei Micaelis Perem de Almazan, predicti serenissimi et potentissimi domini nostri regis secretarii eiusque auctoritate per universam dictionem suam publicis notariis, qui premissis unacum prenominatis testbus interfui eaque de dicti domini regi mandato scribi feci.

Dominus rex mandavit mihi Micaeli Perem de Almazan in cuius posse concessit et firmavit et viderunt eam Pons regens cancellariam Simon Royz pro generali thesaurario et Gaspar de Risaltes conservator.

Volens itaque nos ut tenemur regiis obedire mandatis providimus super que vobis et cuilibet vestrum dictum et expresse mandamus quatenus pre in certum regium privilegium et publicum instrumentum omniaque et singula in ea contenta iuxta eius seriem pleniorum exequi et observare velitis et debeatis et per quos decet faciatis cautis a contrarium sub pena in preinserto re gio privilegio contenta. Datum Panormi XXI maii II indicionis MCCCCLXXXVIII.

Iohan de Lanuza

Dominus vicerex mandavit mihi
Iuliano Castellano cum benestat
per Ioannem Mai et viso per
Benedictum regentem

7

1498 dicembre 8. Ocaña - 1499 maggio 21. Palermo.

Juan de Lanuza, viceré di Sicilia, emette opportuna esecutoria del privilegio della regina Isabella, con cui nomina il governatore di Camera reginale Lluís Margarit suo procuratore per prendere possesso della contea di Augusta, provvedendo a pagare a Giovanni Tommaso Moncada l'indennizzo per l'esercizio dello ius luendi.

[A] Originale perduto

B. Copia registrale conservata in ASPa, PRS, 186, ff. 161r-163r.

—

Pro Serenissime Regine Castelle

Ferdinandus *et cetera*.

Vicere^x *et cetera*. Spectabilibus magnificis et nobilibus eiusdem regni magistro iusticiario, iudicibus magne regie curie, magistris rationalibus, thesaurario et coservatori regii patrimonii, advocato quoque et procuratoribus fiscalibus ceterisque demum universis et singulis regni eiusdem officialibus et personis quocumque titulo dignitate et auctoritate fungentibus presentibus et futuris consiliariis et fidelibus et dilectis salutem. Cum serenissima domina nostra regina per suum⁶⁵⁴ oportuum privilegium omni qua decet solempnitate munitum providerit, ordinaverit et mandaverit sub forma sequentis:

In Christo nomine. Noverit universis et nos Elisabeth Dei gratia regina Castelle, Aragonum, Sicilie *et cetera*. Gratis et ex certa nostra sciencia absque tam aliorum procuratorum per nos actenus constitutorum revocationem eis melioribus via, modo et forma quibus de iure possimus et valeamus constituimus, creamus et sollempniter ordinamus procuratorem nostrum certum et specialem et ad instrumentum etiam generalem ita tamen quod specialitas generalitatis non derogetur nec e contra vos videlicet magnificum virum Lodovicum Margarit consiliarium et gubernatorem nostre⁶⁵⁵ reginali cammere in regno Sicilie videlicet ad luendum, reddimendum et quitandum, luendum et recuperando pro nobis et nomine nostro terram, castrum et comitatum Auguste ac etiam portuum sive carricatorium eiusdem ville de Agosta dicti regni Sicilie tam coniunctim quam divisim, cum omnibus iuribus et iurisdicionibus, proventibus, obvencionibus et emolumentis eorundem a manibus et posse nobilis Ioannis Thomasii de Moncada

⁶⁵⁴ Nel testo *sum*.

⁶⁵⁵ Segue *generali* espunto.

comitis de Aderno aut baronis de Mazarino aut alterius cuiusvis illorum possessoris et detemptoris et adsolvendum satisfaciendum tradendum predictis baronibus aut alteri cuiusvis ad quem spectet quodcumque precium et quantitatem sive quantitates pro redemptione luicione et quittamento dictorum castri, comitatus, terre et portus sive carricatorii coram vicerrege in dicto Sicilie regno, magistro iusticiario, iudicibus magne regie curie in dicto regno et coram quibusvis aliis iudicibus pro nobis et nomine nostro comparendum luicionemque ipsam fieri petendum instandumque⁶⁵⁶ et requirendum et super ea coram dicto vicerege et aliis predictis iudicibus et personis et coram quibusvis iudicibus tam ecclesiasticis quam secularibus quascumque protestaciones instancias petitiones et demandas faciendum seu fieri faciendum et procurandum libellus sive libellos et alia quevis instrumenta coram eisdem officialibus, iudicibus et personis offerendum et producendum pecunias pro precio dicte redemptionis deponendum, cum decreto et auctoritate in dictis aut alias et eas exolvendum in pecunia et alias. Et omnia et alia que circa luicionem et quittamentum dicti portus, castri, ville, terre, carricatorii necessaria fuerunt seu quomodolibet oportuna faciendum possessionemque realem et actualem seu quasi dictorum terre, castri, comitatus et portus seu carricatorii pro nobis et nomine nostro accipiendum eamque defendendum et super ea de iure firmandum et alia inde necessaria et consueta faciendum et libera exercendum procuratorem quoque et procuratores unum et plures circa premissa omnia et singula substituendum et eos si vobis videbitur expedire et post adeptam possessionem dictum comitatum, castrum, terram, portum et carricatorium pro nobis et nomine nostro tamquam gubernator nostre camere reginalis regendum et gubernandum iurisdictionem civilem et criminalem altam et baxam ac merum et mixtum imperium cum omnimodi potestate exercendum et administrandum officiales creandum et alia omnia et singula faciendum et libere exercendumque virtute privilegii et concessionis officii gubernatoris dicte nostre reginalis camere per nos vobis concessi facere potestis. Et demum et generaliter impremissis et circa ea omnia alia et singula faciendum, procurandum, tractandum, negociandum et libere exercendum circarecuperacionem terre, castri, comitatus ac portus sive carricatorii quemcumque nos facere possemus personaliter constituta etiam in maiora et graviora essent superius expressatis et de iure usu et consuetudine patrie aut alias mandatum exigent magis spectiale nos enim vobis super premissis omnibus et singulis cum incidentibus, dependentibus et emergentibus ex eisdem isque comolibet et adherentibus et connexis committimus plenarie voces vices locum et posse nostrum cum libera et generali administracione et cum plenissima facultate et potestate permittens etiam vobis et secretario ac notario publico instrumento tamquam publice et autentice persone hec pro vobis et aliis omnibus eorum interesset aut interesse poterit quomodolibet in futurum recipientis panscentis et legitime stipulantis nos emper habere tantum gratum validum atque firmum

⁶⁵⁶ Segue *ipsam fieri petendum* espunto.

quicquid per vos dictum procuratorem nostrum et substituendos a vobis factum procuratumque fuerit quomodolibet sive destum et illus numque revocare sub bonorum omnium nostrorum ubique habitorum et habendorum obligatione et ypoteca. Actum est hoc in villa de Occanye octavo die mensis decembris II indicionis anno a nativitate Domini MCCCCLXXXVIII regnorumque nostrorum videlicet Sicilie anno XXXI, Castelle et Legionis XXV, Aragonum et aliorum XX, Granate autem VII. Elisabeth Dei gracia regina Castelle, Legionis, Aragonum, Sicilie, Granate et cetera. Que predictus concedimus et firmamus huicque publico instrumento sigillum comune nostre reginalis cammere apponi iussimus impendenti. Yo la reyna.

Testes sunt qui predictis interfuerunt: nobiles et magni Gucterrius de Cardinas, preceptor maior Legionis ordinis Sancti Iacobi et Ioannes Iacon prefectus Murcie, comptatores maiors Castelle regii consilarii signum mei Micaelis Peres Dalmazan, serenissime et potentissime domine nostre regine secretarii eiusque auctoritate per universam terram et dicionem suam publici notarii qui predictis unacum prenomatis testibus interfui. Eaque de dicte domine regine mandato scribi feci constat de cosis correctis in lineis XVI ubi legis expressatis et XVIII Ocanye XVIII die mensis decembris anno a nativitate Domini MCCCCLXXX octavo. Domina regina mandavit mihi Micaeli Perez Dalmazan viso per preceptorem maiorem Legionis Philippum doctorem licenciatum Apaca et pro conservatore generali et a Morales thesaurarium.

Visoque et diligenter inspecto pre in certo reginali privilegio et publico instrumento pro ipsius serenissime maestatis optime providimus sicque vobis dicimus et expresse mandamus quatinus pre in certum regium privilegium et instrumentum eidem magnifico gubernatori omniaque in eo contenta iuxta eius serie pleniorum exequi et observato velutis et debeatis. Cautis a contrario sub pena regalium auri mille fisco regio applicanda. Datum in urbe felici Panormi die XXI maii II indicionis 1499.

Johan de Lanuça

Dominus vicerex mandavit mihi Iuliano
Castellano cum benestat per Ioannem
Mai et viso per Benedictum regentem

CAPITOLO 3

L'amministrazione politica ed economica della signoria reginale in Sicilia

Riconoscere e comprendere il modo in cui l'autorità della regina si ramificava nelle località del suo patrimonio, le funzioni esercitate, i rapporti con i regimenti locali e con i funzionari regi è uno degli obiettivi prefissati da questa ricerca.

Grazie all'analisi comparata delle città assegnate alla principessa di Castiglia in Sicilia e in Catalogna, dimostreremo che i territori che facevano parte delle assegnazioni *pro Camera* di Isabella venivano amministrati da dei dipartimenti con funzioni e poteri validi nelle città concesse in un determinato regno. Ciò comportava che la signoria di Sicilia, quella di Catalogna, così come le altre del regno d'Aragona e di Valencia avessero delle strutture amministrative proprie e individuali. Questi apparati separati per regione politica si comunicavano poi con la curia centrale della regina, che si occupava del controllo complessivo della gestione e soprattutto della riscossione dei guadagni netti provenienti da ciascun territorio. L'intima connessione che esisteva tra le città del patrimonio e la corte della sovrana era determinata dal fatto che le entrate provenienti dalle signorie erano i pilastri economici su cui poggiavano le spese ordinarie e straordinarie derivanti dal circolo di ufficiali e servitori che la circondavano.¹

Con questo studio si è potuto riscontrare che i dipartimenti locali si strutturavano internamente in modo diverso, rispondendo alle consuetudini locali e alle varie circostanze. Per la Sicilia esisteva un'amministrazione autonoma, che si modellò nel corso del tempo su esempio del regno di Sicilia, creando una corte a Siracusa, dove risiedevano le più alte cariche centrali e il tribunale della signoria. Come per il regno siciliano esisteva una curia viceregia che si comunicava con quella centrale del re della Corona d'Aragona, con un sistema simile la corte siracusana faceva capo al governatore, che rappresentava l'autorità della regina sulla sua Camera e che si comunicava con la sua corte centrale, la stessa che si muoveva al suo fianco durante l'itineranza nella penisola iberica.

Nei periodi di gestione ordinaria esistevano diversi uffici incaricati della supervisione e del controllo delle politiche e delle finanze locali, che, oltre a esercitare le proprie funzioni, si occupavano di verificare l'operato delle scrivanie subalterne. Quando tuttavia si presentarono dei casi di grave corruzione, si preferì fare affidamento su autorità esterne, come le cariche straordinarie dei riformatori, commissari e visitatori o persino su alcuni ufficiali del viceregno.

¹ Nikolas Jaspert e Ana Echevarría, «El ejercicio del poder de las reinas ibéricas en la edad media», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 8.

La corte siracusana ospitava le più alte cariche politiche della signoria, che coadiuvavano i dipartimenti che amministravano le diverse materie di competenza. Gli uffici finanziari avevano una particolare rilevanza ed erano chiamati a imporre, riscuotere e verificare i tributi gravanti sulle attività produttive e sui traffici commerciali. La signoria siciliana comprendeva alcune delle città portuali più attive nella parte orientale dell'isola e rappresentava pertanto una fonte di guadagno allettante per la regina, ma anche per i suoi fedelissimi che ne gestivano il flusso di denaro. Il governo di Isabella determinò dei cambi di direzione politica, che possono essere inseriti nel più ampio piano strategico della monarchia. Proprio come Ferdinando favorì dei cambiamenti nelle classi dirigenti locali vicine alla Corona per creare una nuova rete di fedelissimi, così la regina Cattolica scelse di promuovere delle famiglie di alto lignaggio prima meno rilevanti nella politica interna, insieme a un nuovo patriziato urbano fatto di giuristi, notai ed esperti ufficiali che ascsero nella scala sociale grazie al servizio prestato alla sovrana. Oltre a un importante contributo delle famiglie catalane più in auge, è possibile riscontrare la presenza di alcune personalità di spicco dell'élite castigliana, che facevano parte del suo circolo cortigiano più intimo, e quella di alcune famiglie siciliane alleate.

Le prerogative esercitate dalle regine consorti crebbero nel corso del XV secolo fino a comprendere alcune delle regalie più ambite, come la giurisdizione alta e bassa, perfino nel grado di appello, la nomina dei castellani, l'organizzazione della difesa e la validazione delle disposizioni viceregie. Erano certamente dei diritti limitati dalla mancata cessione di certe funzioni proprie del re, come la coniazione della moneta o il comando delle truppe, ma l'analisi del funzionamento delle strutture amministrative e delle loro funzioni rivela una posizione di grande prestigio che è possibile associare allo status di regina, che attraverso i suoi funzionari irradiava la propria autorità nelle città appartenenti al suo patrimonio.

1. La corte di Siracusa

1. IL GOVERNATORE: LA PIÙ ALTA CARICA DELLA SIGNORIA

In molti casi conosciuti, le città appartenenti alle signorie delle regine consorti furono spesso loro residenza e una tappa obbligata nella loro costante itineranza.² Ospitare la sovrana era un impulso economico di enorme importanza e, se da un

² Manuela Santos Silva, «El señorío urbano de la reinas-consortes de Portugal (siglos XII-XV)», in *Ser mujer en la ciudad medieval europea*, a c. di Jesús Ángel Solórzano Telechea, Beatriz Arizaga Bolumburu, e Amélia Aguiar Andrade, *Ciencias históricas* 25 (Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2013), 271–88; Diana Pelaz Flores, «El poder de la reina a través del señorío de sus tierras: el ejemplo de Arévalo en la Baja Edad Media», in *Mundos medievales. homenaje al Profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre Tomo II, Tomo II*, a c. di Beatriz Arizaga Bolumburu, 2014, 1731–42.

lato la presenza della sua corte supponeva degli sforzi economici a tratti asfissianti per le spese di piccoli centri urbani, dall'altro fomentava il mercato, le attività produttive e conferiva loro un enorme prestigio.³ Nel caso delle consorti aragonesi, dei territori assegnati *pro Camera*, quelli che erano ubicati nelle periferie del regno non venivano visitati altrettanto spesso. Nell'epoca investigata Isabella non fu ospitata nemmeno una volta a Siracusa né in altre città appartenenti alla signoria siciliana, per cui si rese indispensabile la designazione di un governatore che rappresentasse la sua autorità sulla Camera reginale in modo costante.

I suoi compiti erano molto simili a quelli svolti dal viceré nel regno di Sicilia e prevedevano il completo esercizio della giurisdizione civile e criminale, la direzione dell'apparato amministrativo locale e delle funzioni delegate, l'emanazione di decreti e statuti, la ricezione degli omaggi e dei giuramenti e il controllo del patrimonio reginale e delle sue finanze, per i quali percepiva un salario annuale di 100 onze.⁴ In sostanza, godeva delle prerogative più alte dell'istituzione politica, era il vertice della signoria e rispondeva direttamente alla sovrana, a cui ovviamente spettava sempre l'ultima parola e la conferma delle sue decisioni. L'ufficiale era preposto alla realizzazione di ricognizioni periodiche per verificare la condizione delle strutture difensive, che dovevano essere riparate e provviste di uomini e munizioni,⁵ all'approvazione delle nomine degli uffici locali, la cui competenza teoricamente non era reginale,⁶ e infine all'emanazione delle opportune esecutorie per rendere validi i bandi viceregi nei territori della Camera.⁷

Nel 1420 si nominò per la prima volta un governatore, che si installò nella corte di Siracusa all'interno del castello Maniace, divenuto sede stabile del consiglio reginale. Il consiglio della regina era composto anche dal maestro razionale, dal maestro secreto e tesoriere, dai giudici di magna curia e dal segretario, che erano le massime cariche amministrative, giuridiche e finanziarie della signoria.⁸ Oltre a questa assemblea ristretta per le tematiche di più alto profilo, ce n'era un'altra più generale, formata da diversi consiglieri che esercitavano spesso anche altri incarichi per la corte, come quello di avvocato fiscale o di patrono del fisco.⁹

³ Sull'argomento segnaliamo il magistrale contributo di un volume collettaneo, frutto di un interessante colloquio sull'impatto provocato dalla presenza della corte nei centri urbani di diversi contesti bassomedievali: Alexandra Beauchamp, a c. di, *Acoger, abastecer y financiar la corte: las relaciones entre las cortes ibéricas y las sociedades urbanas a finales de la Edad Media* (Valencia: Universitat de València, 2019).

⁴ AGS, PES, 1112, f. 129v.

⁵ ACA, RC, 3687, ff. 148r-149v.

⁶ ACA, RC, 3687, f. 47r. Questa funzione era un'ulteriore conferma dell'estensione delle competenze della sovrana nella signoria siciliana a spese dei regimenti locali.

⁷ ASPa, PRS, 162, f. 289; BCS, LP, 1, ff. 227v-229v.

⁸ BCS, LP, 2, ff. 208r-209r.

⁹ Vicent Giménez Chornet, «Gobierno y control de los oficiales de la Cámara de Sicilia (1424-1458)», in *XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Att. Conv. Sassari, Alghero, 19-24 maggio 1990)*, vol. 3 (XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Att. Conv. Sassari, Alghero, 19-24 maggio 1990), Sassari: Carlo Delfino, 1996), 466.

I primi due anni di signoria furono caratterizzati da diversi conflitti in merito alla più alta carica reginale,¹⁰ che fu ufficialmente detenuta da Joan Sabastida fino alla sua scomparsa, alla fine del 1471. Nel gennaio dell'anno successivo subentrò Juan Cárdenas, che resse l'ufficio per venticinque anni, fino alla sua morte, databile il 30 marzo 1497, come recita il suo sarcofago, oggi conservato nella Galleria Regionale di Palazzo Bellomo, confermando le notizie delle fonti documentali.¹¹ Durante questo lungo periodo, Cárdenas si assentò più volte e nominò un luogotenente per svolgere le medesime funzioni in sua vece. Così successe tra marzo e luglio del 1472, quando il vescovo siracusano Dalmau di Sant Dionís detenne la carica,¹² in seguito tra il 1480 e i primi mesi del 1481, con la presenza di Giovanni Bonaiuto,¹³ e molto più spesso tra il 1484 e il 1488, quando quest'ultimo funzionario si alternava con Tommaso Girifalco.¹⁴ Tra il 1492 e il 1497 infine fu sostituito ben tre volte dal viceré in carica, per dei processi a cui fu sottoposto, ma, nonostante le gravi accuse, non venne mai destituito in modo perpetuo.¹⁵

Alla sua morte, fu chiamato l'ufficiale che in quel momento reggeva la carica di maestro secreto e tesoriere reginale, Lluís Palau, per prendere possesso della signoria in modo provvisorio.¹⁶ Si trattò di una nomina molto breve, che lasciò spazio subito dopo alla designazione di Lluís Requesens come presidente straordinario della Camera fino al 1498.¹⁷ In assenza del governatore, il vescovo Sant Dionís venne di nuovo chiamato a reggere la luogotenenza, per volere del

¹⁰ Sulla contesa si veda il cap. 2, par. 6.3.

¹¹ Nell'iscrizione si legge 1496, ma, come è stato osservato da Giuseppe Michele Agnello, in base ai calcoli dell'anno indizionale sappiamo che si trattava dell'anno successivo: Giuseppe M. Agnello, *Ufficiali e gentiluomini al servizio della Corona: il governo di Siracusa dal Vespro all'abolizione della Camera reginale* (Siracusa: Barbara Micheli, 2005), 88. Le fonti archivistiche confermano questa datazione senza ulteriori dubbi. In origine, la sua tomba era stata collocata nella chiesa di San Domenico di Siracusa, dove si celebrarono i funerali del governatore. Per ulteriori approfondimenti sul sarcofago si veda Santi Luigi Agnello, «Il sarcofago di Giovanni Cardinas ed il suo documento», *Archivio Storico Siracusano*, n. 8 (1962): 147–48.

¹² ASPa, PRS, 70, ff. 85v-86r, 184v-185v; ASPa, RC, 128, f. 224v. Dalmau di Sant Dionís, originario di Girona fu vescovo dal 1469 alla sua morte, nel 1511, quando fu seppellito nella cattedrale siracusana. Detenne anche incarichi importanti per la regina Isabella e per il papa Alessandro VI, del quale fu referendario: Ottavio Garana, *I vescovi di Siracusa* (Siracusa: Società tipografica di Siracusa, 1969), 127–29.

¹³ ASPa, PRS, 95, ff. 144v-145r; ASPa, PRS, 99, f. 79.

¹⁴ Girifalco fu luogotenente nel 1484 e ancora non continuativamente tra il 1486 e il 1488: ASPa, PRS, 106, f. 183; ASPa, PRS, 117, ff. 223v-224v, 242v-244r; ASPa, PRS, 120, f. 264v. Nel 1488 si alternava con Giovanni Bonaiuto: ACA, RC, 3687, f. 26; ASPa, PCR, 2, f. 23.

¹⁵ Per approfondire questo controverso personaggio e le sue implicazioni politiche si veda il paragrafo 4.3 di questo capitolo.

¹⁶ Il giorno dopo la morte di Cárdenas, il viceré inviò l'ordine a Palau e altre lettere ai giudici di magna curia, al castellano di Marquet e al senatore di Siracusa per avvisarli: ASPa, PRS, 174, f. 179v.

¹⁷ ASPa, PCR, 2, f. 64; ASPa, PRS, 180, ff. 15r-16r. Requesens era anche cancelliere regio (ASPa, RC, 198, ff. 350v-351v), castellano di Marsala dal 1473 (ASPa, RC, 130, ff. 154v-155v) e di Pantelleria dal 1492 (ASPa, PRS, 148, f. 69), con molti privilegi di esportazione dai porti siciliani e diversi affari in corso con la corte viceregia (ASPa, PRS, 150, f. 234r; ASPa, RC, 130, ff. 511v-512r).

consiglio reginale.¹⁸ Nel 1499 tuttavia subentrò il nuovo governatore Lluís Margarit,¹⁹ che depose il consiglio municipale da poco scelto, usando come pretesto la violazione delle norme secondo cui bisognava svolgere le elezioni l'ultimo giorno di maggio e non il primo, come invece era stato fatto.²⁰ I sudditi della signoria non appoggiarono volentieri al nuovo governatore, che distrusse chiese e si appropriò di oggetti sacri di grande valore, soprattutto quando si scontrò apertamente col vescovo. Nella zuffa che coinvolse i gruppi di amici e *familiares* di Margarit e Sant Dionís, il vescovo rimase ferito e fu imprigionato insieme ad altri nel castello Marquet, fino a quando giunse a Siracusa Gonzalo Hernández de Córdoba y Aguilera, comandante dell'esercito nella guerra contro i francesi per la conquista di Napoli, che depose al governatore e lo arrestò nel 1500, per poi rimandarlo definitivamente nella penisola iberica.²¹

Fu il vescovo Sant Dionís a raccogliere l'incarico di governatore dal 1501 per almeno due anni, aiutando ad affrontare una delle ondate epidemiche più intense del periodo.²² Gli ultimi due anni di governo di Isabella fu assegnato l'incarico, abbinato anche all'ufficio di capitano d'armi, a Fernando Velázquez, che fu mantenuto anche alla morte della regina per affrontare la transizione al demanio,²³ almeno fino a quando la signoria non venne assegnata il primo aprile 1506 a Germana di Foix (1504-1516), che scelse come suo procuratore e governatore a Pere Sánchez de Calatayud.²⁴

2. IL TRIBUNALE DELLA MAGNA CURIA

Il governatore presiedeva anche il tribunale di magna curia reginale, in cui si esercitava il pieno diritto giurisdizionale attraverso l'avvocato fiscale, il maestro giurato e soprattutto i giudici di magna curia. Dall'epoca della signoria di Giovanna Enríquez (1458-1468) erano due i giudici scelti e nominati a beneplacito,²⁵ mentre Isabella decise di ridurre la durata dell'incarico a due anni, con un salario di 12 onze

¹⁸ ASPa, PRS, 184, ff. 70v-71r.

¹⁹ ASPa, PRS, 186, ff. 161r-163r. Margarit era anche camerlengo regio e ricevette un beneficio di 1.000 fiorini per il matrimonio della figlia nel luglio del 1500: ASPa, RC, 201, f. 423.

²⁰ Serafino Privitera, *Storia di Siracusa antica e moderna*, Rist. anast (Sala Bolognese: A. Forni, 1986), 134.

²¹ Privitera, 136-37.

²² Si hanno notizie di Sant Dionís come governatore almeno fino al gennaio 1503: ASPa, PRS, 201, f. 46. La peste del 1501 ridusse in modo esorbitante la popolazione siracusana, che addirittura, secondo i dati forniti da Epstein e Cancila, sarebbe passata da 5.100 nuclei familiari del 1497 a 2.200 del 1505: Rossella Cancila, «Feudalità e territorio in Sicilia: una indagine prosopografica (1505-06)», *Clio* 29, n. 3 (1993): 432; Stephan R. Epstein, *Potere e mercati in Sicilia: Secoli XIII-XVI* (Torino: Giulio Einaudi, 1996), 66.

²³ ASPa, PRS, 206, f. 131v; ASPa, RC, 205, ff. 423r-424v.

²⁴ ASPa, RC, 220, ff. 521r-523v; BCS, LP, 2, ff. 233r-236r.

²⁵ Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 168.

annuali per ciascun ufficiale.²⁶ Secondo le consuetudini del regno, inoltre, la nomina non poteva essere fatta più di due anni prima dell'inizio del mandato.²⁷

Arbitravano tutti i tipi di processi, tranne i crimini di lesa maestà e le questioni feudali, che rimasero di competenza viceregia. Gli abitanti della signoria godevano di diritto di foro nella corte di Siracusa, anche se per il grado di appello, non essendo possibile spostarsi fino alla lontana corte della regina, si usò in sostituzione la curia palermitana. Questo grado di giudizio faceva parte delle prerogative esercitate dalla sovrana, ma le difficoltà concrete delle distanze geografiche imposero la ricerca di una soluzione alternativa.

Alcuni dottori in legge avevano occupato l'ufficio in modo ricorrente durante il governo di Isabella, soprattutto i membri delle famiglie Grandi, Cannarella, Riga e Montalto. Nel 1471 erano Antonio Mantello e Antonio Platamone i giudici che giurarono fedeltà a Isabella come nuova signora della Camera reginale di Sicilia,²⁸ mentre nel 1476 venne menzionato Antonio Pastorella come detentore dell'incarico²⁹ ed esercitò l'ufficio di giudice con Antonio Platamone nel biennio del 1478-1480.³⁰ Nel 1484-1486 furono invece Tomàs Diamant e Guglielmo Riga³¹ e nel biennio successivo (1486-1488) Bartolomeo Grandi e Nicola Cannarella,³² gli stessi che si ritrovavano nel 1490-1492.³³ Cannarella fu nuovamente scelto stavolta con Francesco Montalto nel 1492-1494,³⁴ sostituiti da Guglielmo Riga e Bartolomeo Grandi nel 1494-1496.³⁵ Grandi fu di nuovo giudice nel 1506-1508, con Giacomo Mancini,³⁶ e ancora nel 1508-1510,³⁷ per poi passare il testimone a Giovanni Riga e Nicola Cannarella nel 1510-1512.³⁸

Da questo elenco appare evidente che, seppur in combinazione alterna, le persone che rivestirono l'incarico furono sempre le stesse, che si erano di fatto specializzate nelle mansioni richieste. Erano infatti *legum doctores*, residenti a Siracusa, con grande esperienza giuridica all'interno della corte della regina e non solo in veste di giudici di magna curia. Molti per esempio avevano occupato anche l'ufficio di patrono del fisco reginale, che, come l'avvocato fiscale, difendeva la regina nei casi in cui veniva coinvolto il suo patrimonio. Francesco Montalto fu designato come

²⁶ AGS, PES, 1112, f. 130r.

²⁷ ACA, RC, 3687, f. 74v.

²⁸ ASPa, PRS, 69, ff. 173r-179v.

²⁹ ASPa, PCR, 2, ff. 56r-57r.

³⁰ ASPa, PRS, 84, ff. 101r-102r, 182; ASPa, PRS, 85, f. 68r.

³¹ ACA, RC, 3687, f. 26; ASPa, RC, 160, ff. 552v-553v.

³² ACA, RC, 3687, ff. 18v-19v, 21, 26; ASPa, PCR, 2, f. 22.

³³ ASPa, PCR, 2, f. 20v. Per il biennio precedente (1488-1490) conosciamo solo il nome di uno dei giudici ed era ancora una volta Guglielmo Riga: ASPa, RC, 172, ff. 282v-283v.

³⁴ ACA, RC, 3687, f. 81; AGS, PES, 1112, f. 130r; ASPa, PRS, 175, f. 141. Nel 1493 Giovanni Bonaiuto fu chiamato a fare una sostituzione provvisoria: ACA, RC, 3687, ff. 127v-128r.

³⁵ ACA, RC, 3687, f. 71; ASPa, PCR, 2, f. 98r; BCS, LP, 2, ff. 208r-209r.

³⁶ ASPa, PCR, 2, ff. 84r-91r, 92r-93v, 128.

³⁷ ASPa, PCR, 2, ff. 108r-111r.

³⁸ ASPa, PCR, 2, ff. 96r, 97, 104v-105r.

tale dal 1490 al 1493 e ancora nel 1498 e nel 1500,³⁹ poi Guglielmo Riga nel 1482-1484 e alla fine del 1493,⁴⁰ mentre Bartolomeo Grandi nel 1502⁴¹ e Giacomo Mancini nel 1503.⁴² Alcuni furono anche avvocati fiscali, come Guglielmo Riga, che dal 1486 fu designato con durata vitalizia, potendo quindi svolgere questo incarico in parallelo per diverso tempo.⁴³

In generale, furono dei personaggi di spicco e non solo nei territori reginali. Nicola Cannarella fu rappresentante giuridico per le città di Agrigento, Naro, Licata e Sutera negli anni Ottanta del XV secolo,⁴⁴ dove possedeva rendite e tenimenti.⁴⁵ Tomàs Diamant fu beneficiario con dei proventi gravanti sugli introiti di Augusta e Melilli⁴⁶ e la sua famiglia fu coinvolta in una delle faide più lunghe e turbolente dell'epoca contro i Grasso, per la quale lo stesso fratello, Vicens, rimase ucciso.⁴⁷ I Grandi invece erano una famiglia siracusana, che occupava una posizione rilevante nel regimento locale e nella corte della regina, potendo contare su un gran numero di membri eletti giurati nel corso del Quattrocento e con cariche connesse alla scrivania del maestro razionale reginale.⁴⁸

I Montalto, oltre agli uffici giuridici, ottennero titoli nobiliari a Siracusa, Messina e Palermo e furono baroni di Buccheri. Giovanni detenne il feudo fino alla sua morte, nel 1478,⁴⁹ quando la baronia passò al figlio Cataldo,⁵⁰ personaggio molto discusso per le sue implicazioni con molteplici delitti. Aveva di fatti ospitato ai Di Bartolo, colpevoli di aver aggredito Antonio e Riccardo Laguna e di aver ucciso al notaio Pino Guciuni nelle terre dei Montalto,⁵¹ aveva trattenuto delle rendite che spettavano alla madre Violante⁵² ed era stato accusato di tentato omicidio dello zio Gaspare e di altri crimini violenti, che aveva commesso con alcuni *familiares*, come uccisioni di schiavi, produzione di falsa moneta, debiti e aggressioni.⁵³

Se tuttavia un ramo della famiglia Montalto era maggiormente legato ai possedimenti feudali e all'esercizio dei propri diritti su questi tenimenti, un altro era

³⁹ ASPa, PCR, 2, ff. 20, 24, 25v-28r, 65v, 68v.

⁴⁰ ASPa, PCR, 2, ff. 17v-19r, 21v, 28v-30r. A volte veniva però sostituito da Giovanni Riga: ASPa, PCR, 2, ff. 69v, 71v-72r.

⁴¹ ASPa, PCR, 2, f. 71v.

⁴² ASPa, PCR, 2, ff. 69v-70v.

⁴³ ACA, RC, 3687, ff. 18v-19v; ASPa, PRS, 150 ff. 41v-43v. Per l'avvocatura riceveva 12 onze annuali, che in caso si sommavano agli altri salari: AGS, PES, 1112, f. 131r.

⁴⁴ ASPa, PRS, 103 ff. 247v-248v.

⁴⁵ ASPa, RC, 149, f. 68r.

⁴⁶ ASPa, PRS, 126, ff. 359v-360r.

⁴⁷ Sulla vicenda dell'omicidio di Vicens Diamant si veda il par. 4.1.

⁴⁸ Antonio Mango di Casalgerardo, *Nobiliario di Sicilia* (Bologna: Forni, 1970), s.v. Grandi.

⁴⁹ Giovanni Montalto aveva intrattenuto degli affari con Tommaso Girifalco, al quale aveva venduto un gabella della baronia, che però non rendeva quanto si era promesso, soprattutto per via di alcune franchigie che erano state concesse e che non erano state pattuite inizialmente: ASPa, PRS, 126 ff. 83r-84r; ASPa, RC, 139 ff. 190r-191r; ASPa, RC, 170, ff. 102v-103v, 145v.

⁵⁰ ASPa, PCR, 2, ff. 88v-89r; ASPa, PRS, 90, ff. 85v-86r.

⁵¹ ASPa, PRS, 106 f. 247.

⁵² ASPa, RC, 160, ff. 552v-553r.

⁵³ ASPa, PRS, 128, ff. 98r-99r; ASPa, PRS, 141, f. 34v.

altamente implicato con la corte, proprio come Francesco, che era un giurisperito esperto, Giovanbattista, che sostituì più volte il maestro secreto reginale nello svolgimento di alcune mansioni,⁵⁴ e Antonio, sempre presente a corte a vario titolo.⁵⁵

2. Le finanze della signoria reginale siciliana: gli ufficiali, gli organi e le competenze

1. I VERTICI DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO

La struttura amministrativa era stata disegnata in modo tale da stabilire dei canali fissi di controllo incrociato delle varie scrivanie, che venivano supervisionate da ufficiali superiori per evitare casi di corruzione e negligenza dei funzionari minori locali.⁵⁶ In diversi governi reginali la monarchia era intervenuta per verificare la buona gestione degli uffici, controllare i flussi della tesoreria ed eventualmente castigare i casi di evidente negligenza o abuso.⁵⁷

La figura a capo del dipartimento finanziario della signoria siciliana era il maestro razionale, che era un unico ufficiale con competenze estese in tutti i territori dell'isola appartenenti alla regina. Le sue funzioni erano soprattutto di controllo rispetto agli uffici e delle attività economiche e impositive, attraverso le ricognizioni annuali nel territorio e la verifica della contabilità e dei resoconti mensili del maestro secreto, del tesoriere, del maestro portulano e dei vicesecreti.⁵⁸ Il maestro razionale era il responsabile dell'intero bilancio di queste terre di fronte al regno di Sicilia⁵⁹ e riceveva il denaro e lo trasmetteva al tesoriere o al secreto per effettuare i debiti pagamenti.⁶⁰ Si dedicava al calcolo dei bilanci consuntivi e, quando si istituivano dei donativi straordinari da cui la signoria non era immune, si occupava di coordinare la riscossione nel territorio, che rimaneva a carico di altri ufficiali minori, e di versare la quota dovuta al regno di Sicilia.⁶¹ Per le sue mansioni

⁵⁴ ASPa, PCR, 2. ff. 68v, 71v.

⁵⁵ ASPa, PCR, 2. ff. 112r-114v.

⁵⁶ Quando il sistema non si rivelava sufficiente, si stabilivano delle figure con ampi poteri giurisdizionali *super partes*, come i commissari, visitatori e riformatori: Giménez Chornet, «Gobierno y control».

⁵⁷ Si ricordino a esempio gli interventi di Alfonso il Magnanimo e di Pietro il Cerimonioso per verificare l'effettiva correttezza dei bilanci reginali: Theresa M. Earenfight, «Royal Finances in the Reign of Maria of Castile, Queen-Lieutenant of the Crown of Aragon, 1432–53», in *Women and Wealth in Late Medieval Europe*, a c. di Theresa M. Earenfight (New York: Palgrave Macmillan US, 2010), 232–34; Sebastian Roebert, «...Que nos tenemus a dicto domino rege pro camera assignata. The development, administration and significance of the queenly estate of Elionor of Sicily (1349-1375)», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 242.

⁵⁸ Giménez Chornet, «Gobierno y control», 467.

⁵⁹ ASPa, RC, 127, f. 362.

⁶⁰ Giménez Chornet, «Gobierno y control», 469.

⁶¹ ASPa, PRS, 82, ff. 101v-102r.

dotate di una visione complessiva delle finanze della signoria, doveva anche valutare che tipi di imposte bisognava mantenere ed eventualmente provvedeva alla loro abolizione.⁶² I funzionari delle *aljamas* giudaiche gli presentavano annualmente i loro bilanci,⁶³ che si aggiungevano alle copie dei registri annuali del tesoriere e del maestro secreto.⁶⁴ Non era tenuto a presenziare ai giuramenti e alle dichiarazioni pubbliche dei conti delle varie secrezie, ma esaminava i registri contabili delle scrivanie preposte. All'epoca di Isabella, la famiglia Grasso detenne saldamente l'incarico, che fruttava 20 onze annuali, oltre a tutto il prestigio e il potere che potevano derivare dallo svolgimento delle competenze menzionate.⁶⁵ Come accadeva nel regno di Sicilia, il razionale svolgeva una funzione di controllo e accertamento contabile, che si duplicò con la istituzione del conservatore del patrimonio reginale di Sicilia, che faceva le debite ricognizioni e si occupava dello sfruttamento dei beni appartenenti alla signora.⁶⁶ Quest'ufficio locale rispondeva alla conservatoria della regina, una scrivania della curia centrale che svolgeva le medesime competenze su tutti i beni posseduti dalla sovrana. Nel 1471 la carica di conservatore generale fu concessa a vita ad Antón Rodríguez de Lillo, con un salario di 400 onze annuali,⁶⁷ ma era chiaro che l'impossibilità di fare ricognizioni in tutte le città della signoria reginale sparse nei regni che componevano la Corona d'Aragona, così come le molteplici funzioni che Isabella assegnava al suo fedelissimo ufficiale, lo obbligarono a ricorrere all'ausilio di funzionari locali che garantissero la loro presenza costante nel territorio. In questo modo si poteva provvedere con più agilità alla verifica contabile per identificare qualsiasi tipo di incongruenza o eventuali debiti in sospeso, che davano luogo a opportuni ordini di pagamento.⁶⁸

In Sicilia questa carica fu occupata da Francesc Oliver,⁶⁹ che, in seguito alle sue ricognizioni, nei momenti di maggiore penuria richiese dei carichi di frumento e decretò le proibizioni relative alle esportazioni per compensare le carenze produttive. Nel 1482 reclamò alla corte di Palermo 4.000 salme di frumento per rifornire soprattutto Siracusa, che versava in uno stato di emergenza alimentare da

⁶² AGS, PES, 1112, f. 29v. Sulle imposizioni fiscali si veda il par. 3.2.

⁶³ Questi ufficiali consegnavano i loro conti al razionale e al secreto ogni anno: ACA, RC, 3687, f. 44.

⁶⁴ Le copie menzionate venivano inviate al razionale e alla regina in persona. Nel 1494 il notaio Ippolito Buongiorno aveva redatto queste due copie, per le quali ricevette 24 tari in compensazione delle spese per i materiali scrittori: AGS, PES, 1112, f. 108v.

⁶⁵ AGS, PES, 1112, ff. 130v-131r. Per la famiglia Grasso si veda il par. 4.1.

⁶⁶ Alessandro Silvestri, *L'amministrazione del regno di Sicilia: cancelleria, apparati finanziari e strumenti di governo nel tardo Medioevo*, I libri di Viella 282 (Roma: Viella, 2018), 207. La conservatoria, per gli ambiti di competenza condivisi coi razionali del regno, non fu ben accolta: Pietro Corrao, «I Maestri Razionali e le origini della magistratura contabile (secc. XIII-XV)», in *Storia e attualità della Corte dei conti: atti del Convegno di studi, Palermo, 29 novembre 2012* (Palermo: Mediterranea, 2013), 42.

⁶⁷ AHC, PT, 306.

⁶⁸ ASPa, PRS, 86, f. 95v.

⁶⁹ Sugli Oliver si veda il par. 4.2.

almeno una decina d'anni.⁷⁰ Sin dal 1471 la città aveva chiesto alla sua signora la possibilità di vendere il frumento in eccedenza con esenzione fiscale, proprio per sopperire alle difficoltà economiche che stavano affrontando,⁷¹ così come in diverse occasioni i consiglieri civici avevano sequestrato i carichi di alcune imbarcazioni che transitavano nel porto con le stesse motivazioni.⁷²

Il viceré aveva richiesto più volte di fare delle ricognizioni nel regno e nella Camera reginale per far fronte alle necessità di derrate alimentari,⁷³ in virtù delle quali fu dato anche il permesso eccezionale di importare frumento, nonostante i divieti vigenti.⁷⁴ In queste occasioni tuttavia, i mercanti si erano spesso approfittati dello stato di emergenza e delle relative licenze per acquistare grano e rivenderlo in Nord Africa,⁷⁵ per cui bisognava accertarsi delle reali condizioni degli approvvigionamenti e delle eventuali esportazioni, che il governatore doveva impedire.⁷⁶ Solo in quel caso, i territori della Camera avrebbero ricevuto 3.000 salme di frumento, rispetto alle 4.000 richieste da Oliver,⁷⁷ e si cercò di far rispettare il divieto di esportazione.⁷⁸ Le sue competenze erano molteplici e spesso si dovette

⁷⁰ ASPa, PRS, 103, f. 179.

⁷¹ BCS, LP, 2, ff. 209v-225r.

⁷² Così nel 1474 sequestrarono più di 1.000 salme di frumento al veneziano Antonio Valeri (ASPa, RC, 133, f. 149v), assaltarono a Paolo Testaferrata nel 1481 (ASPa, PRS, 97, f. 133), in questo caso però in modo indebito, dato che avevano rivenduto una parte del grano rubato. Si istituì anche un processo per il sequestro del carico dei catalani Galceran Andrés e Guillem Bret del 1486 (ACA, RC, 3687, ff. 15v-16r) e nel 1505 il consiglio si appropriò del carico di un mercante di Taormina e delle 480 salme di grano di Andrea Catalano dirette alla Barberia: ASPa, TRP, LV, 202, ff. 9v-10r; BCS, LP, 3, f. 174r. A volte erano gli stessi abitanti a prendere l'iniziativa, come successe nel 1498, quando non fecero partire una nave carica di 750 salme di frumento da Brucoli e ne saccheggiarono le mercanzie: ASPa, PRS, 181, f. 23.

⁷³ Un censimento fu fatto nel 1477 (ASPa, PRS, 82, f. 3) e un altro ebbe luogo nel 1485 (ASPa, PRS, 117, ff. 9r-10r).

⁷⁴ Nel 1477 fu consentito a Siracusa di acquistare fino a 1.000 salme di frumento: ASPa, PRS, 81, ff. 42v-44r. La città ottenne un ampliamento della licenza nel 1480 e nel 1481: ASPa, PRS, 92, f. 161r; ASPa, PRS, 98, ff. 143r, 145v; ASPa, PRS, 99, ff. 32v-33r. Nel 1484 furono nuovamente provvisti di grano e l'anno successivo si diede licenza per l'acquisto di 2.000 salme e altre 2.000 furono corrisposte dal viceregno: ASPa, PRS, 109, f. 62; ASPa, PRS, 111, ff. 188r-190r; ASPa, PRS, 117, f. 199r-200r. Nel 1486 fu consentito alla città di Siracusa di acquistare il frumento nel regno di Sicilia (ASPa, PRS, 117, f. 244r) e nel 1494 la licenza fu estesa ai caci e formaggi (ASPa, PRS, 161, f. 131). Nel 1490 invece la città fu abilitata per l'acquisto di 3.000 salme (ASPa, PRS, 135, ff. 231v-232r), così come l'anno successivo (ASPa, PRS, 143, f. 431v), mentre nel 1492 furono 6.000 le salme consentite (ASPa, PRS, 150, ff. 38v-41v; BCS, LP, 2, ff. 201r-204v). Infine nel 1497 fu permessa non l'entrata e uscita del frumento per ordine delle città della Camera in tutti i porti e caricatori del regno: ASPa, TRP, LV, 193, f. 189.

⁷⁵ Queste accuse furono presentate tra il 1477 e il 1478: ASPa, PRS, 85, ff. 14r, 93r. A corte arrivavano continuamente notizie di questo tipo, per cui le autorità regie facevano spesso ricognizioni per accertare l'effettiva carenza alimentare: ASPa, PRS, 109, f. 58r; ASPa, PRS, 111, ff. 154v-156r. Spesso i mercanti esportavano anche se la scarsità delle risorse era reale (ASPa, PRS, 165, f. 111) e per questo il viceré negò alcune autorizzazioni per estrarre frumento verso la Barberia (ASPa, PRS, 163, ff. 162v-163r).

⁷⁶ ASPa, PRS, 101, f. 220.

⁷⁷ ASPa, PRS, 104, f. 167. Si dispose inoltre di restituire le 6 onze che il viceportulano di Licata aveva richiesto per questa esportazione.

⁷⁸ Nel 1483 i giurati siracusani bloccarono due navi che intendevano esportare 500 salme di frumento per i Monti Barca e nel 1486 Oliver tentò di impedire a Caterina Lull di beneficiarsi delle tratte

occupare anche degli armamenti con cui si rafforzarono le difese militari gli ultimi anni del XV secolo. Fu di fatti inviato a scegliere i pezzi d'artiglieria che ritenesse più opportuni tra quelli che il re aveva mandato per il regno di Sicilia, sempre e quando avessero raggiunto un valore massimo di 600 onze.⁷⁹

Il tesoriere, detto anche *receptor*, era un ufficiale molto importante nell'amministrazione finanziaria, dato che custodiva le ricchezze della signoria reginale siciliana ed effettuava concretamente i pagamenti. Se il maestro razionale era il supervisore del dipartimento, il tesoriere era il funzionario che gestiva materialmente il flusso del denaro in entrata e in uscita prima di effettuare il versamento alla tesoreria centrale di Isabella. Era l'ufficiale incaricato di depositare i guadagni della Camera reginale siciliana al tesoriere centrale della regina.⁸⁰

Una volta all'anno era chiamato a dichiarare pubblicamente i conti della *receptoría*, alla presenza del segretario e dei notai, dapprima elencando le entrate, ovvero i guadagni di ciascuna secrezia, le imposizioni fiscali per le esportazioni dai porti reginali, altri diritti sul porto e sui feudi, le composizioni e i tributi pagati dalla comunità giudaica.⁸¹

Successivamente l'ufficiale era chiamato a esporre nel dettaglio tutti gli esborsi effettuati nel corso dell'anno, per le opere di mantenimento delle strutture difensive, i salari degli ufficiali, le donazioni alle chiese, ai conventi e alle abbazie, le mercé ad alcuni fedeli della regina per i più svariati servizi e tutte le altre spese della corte.⁸² Come nel regno di Sicilia, la tesoreria era un organo finanziario fondamentale, che fu riformato nel corso del XV secolo e che acquisì molta più importanza durante il governo di Maria di Castiglia (1416-1458), che applicava ai suoi territori delle riforme simili a quelle del marito Alfonso.⁸³

Questo funzionario riceveva i mandati di pagamento direttamente dalla regina, che faceva redigere degli ordini, che venivano in seguito spediti al secreto, facendone tuttavia debita costanza al razionale. Una volta effettuati i pagamenti, il tesoriere doveva rimettere una ricevuta di pagamento per poter chiudere il procedimento e registrarlo nei libri contabili.

annuali esentasse, ma il privilegio concesso da Giovanna Enríquez non poteva essere invalidato: ACA, RC, 3687, ff. 3v-4r; ASPa PRS, 105, ff. 238v-239r.

⁷⁹ ACA, RC, 3687, f. 68.

⁸⁰ Rosana de Andrés, *El último decenio del reinado de Isabel I a través de la tesorería de Alonso de Morales (1495-1504)*, Isabel la Católica 1 (Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, Universidad de Valladolid: Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, 2004), 1034, doc. 5.921.

⁸¹ AGS, PES, 1112, f. 92r. Per vedere nel dettaglio le entrate del dodicesimo anno indizionale (1493-1494) si veda par. 7, fig. 20. In quel caso, fu il procuratore di Lluís Palau, Adrea de Vera, a dichiarare i conti.

⁸² Per le uscite dettagliate si veda par. 7, fig. 22.

⁸³ Giménez Chornet, «Gobierno y control», 468; Silvestri, *L'amministrazione del regno di Sicilia*, 233-34.

Quest'ufficio gestiva un flusso monetario molto consistente, che nel 1469-1470 registrò un bilancio positivo di 980 onze,⁸⁴ mentre nel 1493-1494 si calcolò un guadagno di ben 6.000 onze.⁸⁵ Esaminando i conti della tesoreria dell'epoca di Isabella, di cui possediamo solo i dati relativi a un anno indizionale, appare evidente l'importanza della capacità contributiva della comunità ebraica nei territori reginali. In questo caso, le somme riscosse si dovevano a una composizione globale per l'intera *aljama*, che doveva compensare tutte le imposte che non avevano potuto pagare per via del decreto d'espulsione, oltre ad altre pene pecuniarie di svariati crimini.⁸⁶

Le secrezie erano poi un'altra fonte d'ingresso essenziale e tra di esse quelle di Siracusa e Lentini erano le più rilevanti, per la grandezza degli abitati e per la loro importanza a livello portuale. Le tasse sulle esportazioni rappresentavano invece una piccola porzione delle entrate, che di certo risentiva dei vari divieti imposti su tutto il regno di Sicilia per il pericolo di un'imminente invasione turca.⁸⁷ Per quanto riguarda le spese invece, un'enorme percentuale era destinata alle concessioni e alle mercé, fossero esse ricevute da alcuni esponenti particolari o da intere istituzioni religiose locali,⁸⁸ mentre più di un quarto del totale era utilizzato per lo stesso mantenimento della struttura amministrativa, per pagare gli ufficiali, mantenere le fortezze e per altre spese delle diverse scrivanie.

Al controllo di queste ingenti somme di denaro, si sommavano le funzioni svolte, che determinavano una posizione di enorme potere per la persona che occupava l'incarico di tesoriere. Fu quasi inevitabile la presenza di irregolarità e corruzioni nel corso dei diversi governi delle regine.⁸⁹

2. LE SECREZIE E IL PORTO

Alle competenze già enormi del tesoriere quasi sempre si abbinavano quelle del maestro secreto reginale, dato che le cariche venivano svolte spesso dalla stessa persona, anche se le scrivanie non furono mai ufficialmente unificate. Il maestro

⁸⁴ Nel 1469-1470 le entrate totali erano di circa 1.621 onze, mentre le uscite di poco più di 640, per un guadagno di 981 onze: ASPa, CRP, Mercedes, 55, ff. 35r-36v; ASPa, RC, 128, ff. 143r-144r.

⁸⁵ Nel dodicesimo anno indizionale si registrarono 6.467 onze, 15 tari, 10 grani e 3 denari di guadagno netto, dovuto alla differenza delle 7.643 onze di entrate e 1.175 di uscite: AGS, PES, 1112, f. 135r.

⁸⁶ Par. 7, fig. 21. Sulla Giudecca di Siracusa e più in generale della Sicilia orientale si vedano i brillanti studi di Shlomo Simonsohn, *Tra Scilla e Cariddi: storia degli ebrei in Sicilia* (Roma: Viella, 2011); Viviana Mulè, *Judaica civitatis Siracuserum: vita, economia e cultura ebraica nella Siracusa medievale*, Machina philosophorum 31 (Palermo: Officina di studi medievali, 2013). Per quanto riguarda il contesto del regno di Sicilia, tra i moltissimi ricercatori che hanno contribuito a una ricostruzione della storia ebraica siciliana si ricordano in modo particolare i contributi di Angela Scandaliato, Maria Gerardi e Nuccio Mulè, oltre ai due autori precedentemente menzionati.

⁸⁷ Sul divieto d'esportazione ai luoghi infedeli si veda par. 3.1.

⁸⁸ Il 54% delle uscite della Camera era diretto ai privati, a cui si sommava un 13% per il clero e i loro luoghi religiosi: par. 7, fig. 23.

⁸⁹ Già nel governo di Maria di Castiglia furono indagati ben cinque tesoriere: Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 174.

secreto reginale dal 1395 era un ufficiale assolutamente indipendente dal regno di Sicilia, a seguito dell'ampliamento dell'ambito giurisdizionale del vicesecreto di Siracusa, le cui funzioni furono estese a tutti i territori della signoria.⁹⁰ Questa assimilazione delle cariche non si presentava come tale per il pagamento del salario annuale e allo stipendio di 24 onze del vicesecreto siracusano si sommavano le 56 onze relative alle funzioni di maestro secreto e tesoriere della Camera reginale.⁹¹ I suoi compiti erano simili all'omonimo funzionario del regno di Sicilia, dato che doveva verificare i bilanci, registrare le relazioni del maestro credenziere, vigilare l'affitto delle gabelle delle città della signoria, istituendo le dovute indagini, se considerate opportune,⁹² e soprattutto ricevere i giuramenti e le dichiarazioni contabili dei vicesecreti preposti a ogni città della Camera, eccetto Siracusa, che presentava egli stesso, trascrivendo le entrate e le uscite di ciascuna. Si occupava del pagamento degli ufficiali, delle riparazioni dei castelli e delle spese affrontate da ogni secrezia del territorio e di molte altre mansioni di svariata tipologia. All'epoca di Isabella, era il funzionario che si occupava dell'acquisto delle derrate alimentari per il territorio e l'assoluto protagonista delle esportazioni dei cereali.⁹³ Si recava nella vicina Messina per far coniare delle monete in caso di necessità e con il consenso del viceré,⁹⁴ difendeva gli interessi della regina nei processi istituiti per il sequestro improprio delle mercanzie a opera di altri uffici periferici del regno,⁹⁵ poteva incamerare i beni di alcuni debitori della corte che non avevano restituito le somme prestate,⁹⁶ così come doveva compensare i creditori della regina.⁹⁷ Quando uno dei giudici di magna curia era implicato direttamente in una causa, doveva sostituirlo e giudicare nel tribunale della curia siracusana,⁹⁸ ma soprattutto era un personaggio di riferimento per la corte viceregia, che gli incaricava spesso il rifornimento di navi al servizio del re in cambio di un opportuno compenso⁹⁹ e che gli richiedeva di effettuare delle indagini per identificare eventuali esportazioni illecite dai porti reginali.¹⁰⁰

La sua posizione era estremamente favorevole, sia per il flusso monetario che era chiamato a gestire,¹⁰¹ sia per la possibilità di favorire sé stesso e le persone che lo

⁹⁰ Caterina Orlando, *Una città per le regine: istituzioni e società a Siracusa tra XIII e XV secolo*, Medioevo mediterraneo 5 (Caltanissetta-Roma: Salvatore Sciascia Editore, 2012), 220.

⁹¹ A queste somme talvolta si aggiungevano anche dei bonus puntuali: AGS, PES, 1112, f. 131v.

⁹² ACA, RC, 3687, f. 22r.

⁹³ ASPa, PRS, 72, ff. 100v-102v; ASPa, RC, 130, ff. 110r-113r.

⁹⁴ ASPa, PRS, 148, f. 130r.

⁹⁵ Il maestro secreto reginale dovette fare causa ai giurati di Augusta, quando gli rubarono oltre 350 salme di frumento legalmente acquistate: ASPa, PRS, 84, ff. 92v-93r, 182r.

⁹⁶ Il secreto reginale Manfredo Serafino nel 1471 prese possesso di un frantoio del feudo di Gualexia, che apparteneva al mercante catalano Rafael Ferrer, dato che, essendo deceduto, non aveva ripagato la corte reginale di un debito contratto anni prima: ASPa, PRS, 69, ff. 143v-144r.

⁹⁷ ACA, RC, 3687, f. 1r.

⁹⁸ ACA, RC, 3687, f. 21.

⁹⁹ ASPa, CRP, Mercedes, f. 229; ASPa, PRS, 170, ff. 75r-76r.

¹⁰⁰ ASPa, PRS, 85, ff. 14r, 93r.

¹⁰¹ Nel 1493-1494 i guadagni della secrezia di Siracusa erano di più di 362 onze (AGS, PES, 1112, f. 20r), compatibili con i ricavati della fine del XIV secolo che si aggiravano intorno alle 326 onze

circondavano con privilegi fiscali, esenzioni o risarcimenti.¹⁰² Era tuttavia obbligato ad anticipare il denaro per conto della corte e a volte gli introiti della secrezia non erano nemmeno sufficienti a coprire le spese.¹⁰³ Quest'ufficio così ambito fu occupato da Manfredo Serafino fino a febbraio del 1471,¹⁰⁴ mentre a marzo dello stesso anno fu nominato Gaspar Cervelló, che svolse l'incarico almeno fino al 1489.¹⁰⁵ Successivamente fu nominato titolare onorifico Gabriel Sánchez, che aveva già ricoperto l'incarico durante l'interregno di Giovanni II, per il quale svolgeva diversi servizi a corte.¹⁰⁶ Questo personaggio era uno dei protagonisti dell'apparato amministrativo e del circolo dei fedelissimi di Ferdinando, come suo tesoriere generale ed esponente di una privilegiata nobiltà di servizio in auge con i re Cattolici. Aveva svolto in precedenza le funzioni di luogotenente del tesoriere generale di Valencia ed era stato poi chiamato a sostituire il fratello Lluís come tesoriere generale della corte.¹⁰⁷

Proveniente da una famiglia di *conversos*, dedicata alle attività mercantili e finanziarie, riuscì a tessere una rete di relazioni stabili e forti all'interno della corte regia, che gli permisero di raggiungere i più alti livelli di funzionario e una vicinanza prestigiosa ai sovrani.¹⁰⁸ Come tesoriere generale di Ferdinando aveva degli incarichi molto importanti, che furono ampliati durante il governo dei

per il 1391-1392, mentre gli anni successivi registrarono un bilancio pari o passivo: Orlando, *Una città per le regine*, 224-25.

¹⁰² Per esempio, nel corso della gestione di Maria di Castiglia il secreto Joan Cardona fece assegnare al figlio Jaume 300 tratte annuali sui porti di Siracusa e Catania, con l'esenzione fiscale da tutti i porti del regno, eccetto Agrigento e Termini. Il privilegio era vitalizio e gli fu confermato nel 1471: ASPa, RC, 127, ff. 182v-183r.

¹⁰³ Gabriel Sánchez dovette anticipare consistenti cifre, che non gli furono restituite, tanto da dover far aprire un'indagine al nuovo maestro secreto, Gaspar Cervelló, nel 1485 per poter ricevere i propri anticipi: ACA, RC, 3687, ff. 16v-18r.

¹⁰⁴ Prestò giuramento alla regina il 13 febbraio del 1471: ASPa, PRS, 69, ff. 173r-179v.

¹⁰⁵ La prima menzione la troviamo in ASPa, CRP, Mercedes, 51, f. 229, mentre l'ultima in ASPa, PRS, 135 f. 66v.

¹⁰⁶ Germán Gamero Igea, «El papel del séquito de Fernando el Católico en el sistema cortesano Trastámara», in *Modernidad de España: apertura europea e integración atlántica*, a c. di Antonio-Miguel Bernal, Coediciones (Bilbao; Madrid: Iberdrola España; Marcial Pons Historia, 2017), 108.

¹⁰⁷ Come luogotenente della tesoreria valenziana non smise di esercitare completamente le funzioni fino al 1484: Emilia Salvador Esteban, «Un aragonés en la Valencia de Fernando el Católico: Alfonso Sánchez, lugarteniente de tesoro general», *Aragón en la Edad Media*, n. 20 (2008): 714-15.

¹⁰⁸ Germán Gamero Igea, «El modelo administrativo de la Corte de Fernando el Católico. Cambios y permanencias en la gestión cortesana de la Corona de Aragón», *e-Spania*, n. 20 (2015). Anche il fratello Lluís Sánchez ottenne diversi incarichi prestigiosi legati alla tesoreria, come l'ufficio di procuratore e di ricettore per il regno (ASPa, RC, 171, f. 518), oltre alla tesoreria della corte di Ferdinando quando era principe e della Corona d'Aragona quando divenne re, mentre l'altro fratello Alfonso fu luogotenente del tesoriere generale del regno di Valencia.

Cattolici,¹⁰⁹ un salario di 2.000.000 *maravedis*,¹¹⁰ la castellania di Roccella,¹¹¹ una rendita annuale di 18.000 fiorini gravante sulle rendite del porto di Agrigento e un'altra di 13.000 fiorini sulla secrezia di Palermo.¹¹²

Nonostante la nomina del maestro secreto reginale di Sicilia fosse spettata ancora una volta al fedelissimo Gabriel Sánchez, eccetto per i pagamenti di mercedi e altre concessioni gravanti sui proventi della signoria siciliana, che effettivamente venivano disposti dal tesoriere in carica,¹¹³ in realtà l'ufficio a livello locale fu retto da Lluís Palau fin da subito,¹¹⁴ almeno dal 1491 fino alla fine del 1494,¹¹⁵ quando fu retta per un mese da Francesco Galgana,¹¹⁶ per poi riprendere ininterrottamente da fine gennaio del 1495 fino al 1504.¹¹⁷ Durante la signoria di Germana di Foix, Palau fu finalmente nominato titolare ufficiale della magistratura, con durata vitalizia e l'opportunità di trasmettere l'incarico a un erede.¹¹⁸

Il lavoro del maestro secreto era quindi estremamente connesso alle vicesecrezie presenti in ogni città della Camera reginale siciliana e dipendeva dalle loro relazioni annuali, che si svolgevano tra ottobre e gennaio dell'anno indizionale successivo, alla presenza del segretario della Camera e di altri notai nella casa della dogana di Siracusa. Il cerimoniale prevedeva che il vicesecreto chiamato a giurare i propri bilanci sedesse nella panca dove solitamente si collocava il maestro razionale reginale. Le cifre dichiarate si usavano per registrare il tutto nel volume del maestro secreto reginale e di conseguenza in quello della tesoreria.¹¹⁹ I compiti dei

¹⁰⁹ Quest'ufficiale concentrava a corte il denaro di cui il sovrano poteva disporre, dopo aver effettuato i pagamenti e le spese locali, ovvero tutta la liquidità netta che gli spettava: Miguel Angel Ladero Quesada, «La Casa Real en la Baja Edad Media», *Historia. Instituciones. Documentos*, n. 25 (1998): 350. Come tesoriere sequestrava i beni dei debitori, affittava delle rendite appartenenti ai sovrani, faceva dei pagamenti a favore della coppia reale: Amalia Prieto Cantero, *Casa y descargos de los Reyes Católicos. Catálogo XXIV del Archivo General de Simancas* (Valladolid: Instituto «Isabel la Católica» de Historia Eclesiástica, 1969), 311, 347, 361, 459, 502, 517, 557, 562. Inoltre, riceveva tutte le informazioni fiscali sulle tasse riscosse, le composizioni e tutte gli altri ingressi, così come doveva avere contezza delle spese effettuate e degli opportuni cambi di monete e valute aggiornati: ASPa, RC, 156, ff. 304v-305r, 308v-310r.

¹¹⁰ Miguel Angel Ladero Quesada, *La hacienda real castellana entre 1480 y 1492* (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1967), 81; Miguel Angel Ladero Quesada, *La hacienda real de Castilla en el siglo XV*. (La Laguna: Universidad de La Laguna, 1973), 291.

¹¹¹ Gli assegnarono questa castellania nel 1493, quando ne fu privato l'ex viceré Gaspar d'Espés, a seguito del processo in cui fu condannato: ASPa, RC, 188, ff. 359v-360v.

¹¹² Le rendite gli furono concesse dall'agosto 1471, proprio come mercè legate all'ufficio: ASPa, RC, 147, ff. 57v-59r.

¹¹³ ACA, RC, 3687, ff. 50r, 139r-141r; Andrés, *El último decenio del reinado*, 32, 351, 1052-53, 1059, 1099, docc. 32, 351, 2.938, 5.986, 6.298.

¹¹⁴ La sua posizione rispetto all'ufficio, a tratti ambigua nella documentazione, viene chiarita in modo esplicito in ASPa, RC, 3687, f. 104.

¹¹⁵ ASPa, PRS, 140, ff. 63v-64r; ASPa, PRS, 165, f. 111.

¹¹⁶ ACA, RC, 3687, ff. 139r-141r. Sul ruolo dei Galgana nel governo di Isabella si veda il par. 4.4.

¹¹⁷ AGS, PES, 1112, f. 2r; ASPa, PCR, 2, f. 70v.

¹¹⁸ ASPa, RC, 253, ff. 879r-881v.

¹¹⁹ Spesso questi due libelli si rilegavano insieme, come è accaduto al registro ritrovato nell'Archivio Generale di Simancas, risalente all'inizio del 1495, che ci riferisce dei conti della secrezia per il dodicesimo anno indizionale, che iniziava l'1 settembre 1493 e terminava il 31 agosto 1494: AGS, PES, 1112.

vicesecreti erano molteplici,¹²⁰ gli incarichi erano perlopiù vitalizi e il salario di ogni ufficiale dipendeva dalla grandezza della secrezia, tra le 6 e le 12 onze annuali.¹²¹

Il maestro credenziere era invece l'ufficiale che raccoglieva le relazioni di tutti i credenzieri e gabelloti con frequenza settimanale, la sua sede si era stabilita nel porto e vigilava i redditi e i bilanci di ogni tributo riscosso con il sistema delle gabelle.¹²²

Oltre ai gabelloti anche il maestro portulano di Siracusa controllava le merci esportate, determinando non pochi problemi di autorità.¹²³ Era indipendente dalla scrivania del maestro portulano del regno di Sicilia, che ripristinava le sue competenze sulle città della signoria reginale solo nei periodi in cui tornava provvisoriamente alla Corona.¹²⁴ Contrariamente a quello che successe con l'ambito giurisdizionale del maestro secreto, il maestro portulano si occupava esclusivamente di Siracusa come gli altri viceportulani della signoria e vantava un titolo differente solo come onorificenza. In assenza di un ufficiale equivalente al

¹²⁰ A esempio riscuotevano i tributi e le composizioni o effettuavano i pagamenti per la corte: AGS, PES, 1112, ff. 32v, 35r, 52r, 72v.

¹²¹ La secrezia di Lentini rendeva all'incirca 323 onze, solo 40 meno della capitale Siracusa, e il salario del vicesecreto era di 12 onze (AGS, PES, 1112, f. 35r). La carica fu occupata da Antonio Falcone fino alla sua morte nel 1486, quando fu sostituito dal figlio Giovanni (ACA, RC, 3687, f. 4), che vi rinunciò nel 1492 per lasciarla al fratello Falcone (ACA, RC, 3687, f. 67), che la amministrò a vita e di fatti fu colui che dichiarò i conti il 27 novembre 1494 (AGS, PES, 1112, f. 28r). Per quanto riguarda Mineo, gli introiti netti erano di 117 onze, per cui il salario del vicesecreto era di 10 onze annuali (AGS, PES, 1112, f. 55v), quando a gestire l'ufficio era Berengario Singarella, che fu nominato a vita alla morte del predecessore Giovanni Mangialardo (ACA, RC, 3687, ff. 42v-43r) e che giurò il bilancio il 15 dicembre 1494 (AGS, PES, 1112, f. 46r; ASPa, PRS, 161, ff. 147v-148v). Vizzini fruttava invece 93 onze e il vicesecreto Giovanni Antonio Piza guadagnava 6 onze all'anno (AGS, PES, 1112, ff. 66r, 72r), così come il vicesecreto di San Filippo, che otteneva lo stesso stipendio in base a dei guadagni di 83 onze. Furono vicesecreti di San Filippo Nicola Banos, nei primi anni di governo di Isabella (ASPa, PRS, 68, ff. 28v-29v), successivamente Nicola Bavuso tra gli anni Ottanta e Novanta (ASPa, PRS, 115, ff. 29r-38v, 57r-66v; ASPa, RC, 158, ff. 171r-177r; ASPa, RC, 165, ff. 284r-285r), per poi essere sostituito da Guglielmo Galgana nel 1491, che rinunciò l'anno dopo, lasciando spazio alla nomina a vita di Giacomo d'Anna (ACA, RC, 3687, ff. 66v-67r), che dichiarò i conti il 2 ottobre 1494 (AGS, PES, 1112, ff. 76r, 133r). Infine la vicesecrezia della minuta Francavilla rendeva solo 38 onze all'anno, dando un salario di 6 onze all'ufficiale preposto (AGS, PES, 1112, f. 89r), che nel 1493 era Ruggero Farrugio, con Antonio Magnera come luogotenente (AGS, PES, 1112, f. 86r). Per i bilanci dettagliati delle secrezie del 1493-1494 si veda: par. 6. fig. 20.

¹²² AGS, PES, 1112, *passim*; Giménez Chornet, «Gobierno y control», 468; Orlando, *Una città per le regine*, 259. Tra i credenzieri, ricordiamo quello di San Filippo, Luigi d'Avola, quello di Mineo, Stefano Diyaluna, e il credenziere di Vizzini, Pere di Lleida, con salario tra le 4 e le 6 onze annuali: AGS, PES, 1112, ff. 55v, 72r, 80r, 115. Per quanto riguarda invece la carica di maestro credenziere si veda la famiglia Oliver: par. 4.2.

¹²³ In teoria i gabelloti dovevano gestire le merci importate, mentre il portulano quelle in uscita, ma nella realtà dei fatti i confini erano molto più sfumati: Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 151.

¹²⁴ Nel resto del regno il maestro portulano controllava i viceportulani, che a loro volta gestivano i traffici dai porti e dai caricatori dell'isola, così come i diritti di tratta e le composizioni per i contrabbandi: Adelaide Baviera Albanese, «Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia», *Archivio Storico Siciliano*, 3, n. 19 (1969): 47-60; Vincenzo D'Alessandro e Giuseppe Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia* (Torino: UTET, 1989), 50.

maestro portulano di Sicilia, facevano riferimento ai vertici del dipartimento finanziario della regina.

Ogni porto e caricatore appartenente alla Camera aveva un viceportulano, che riscuoteva i tributi, teneva la contabilità e verificava le licenze, in base alle quali tassava opportunamente i vascelli in uscita. A Siracusa era il notaio Gregorio Iarruto a possedere l'incarico, ottenuto intorno al 1491 grazie a Francesc Oliver, che aveva rinunciato all'ufficio a suo favore.¹²⁵ La regina decise subito dopo di confermargli il portulanato a vita, con il diritto di farlo ereditare a uno dei suoi figli, come infatti successe nel 1502, quando Giovanni raccolse l'ufficio paterno.¹²⁶ Spesso sostituiva il maestro secreto reginale durante le cerimonie di investitura e presenziava le dichiarazioni annuali dei vicesecreti.¹²⁷ Anche i caricatori di Agnone e Brucoli avevano i loro viceportulani, rispettivamente Francí Soler¹²⁸ e Giovanni Antonio Palaxino.¹²⁹ Questi funzionari venivano coadiuvati dai portulanoti e dai sergenti, che sorvegliavano le estrazioni ed effettuavano le perquisizioni nelle navi e nei magazzini.¹³⁰ Dei portulanoti, detti anche portulanotti, che probabilmente erano cinque come all'epoca di Maria di Castiglia,¹³¹ solo conosciamo Giovanni di Paternò, che svolgeva l'incarico nel porto di Siracusa dal 1492, quando morì il precedente detentore dell'ufficio, Silvestro Canachi.¹³² I sergenti erano invece tre, Giovanni Buxolitta,¹³³ Berto Muleti¹³⁴ e Nicola Riza,¹³⁵ con un salario di cinque onze annuali.¹³⁶

Si distinguevano poi il guardiano del porto e infine un maestro notaio, che a sua volta coordinava un gruppo di scrivani,¹³⁷ oltre a un discreto numero di ufficiali

¹²⁵ ACA, RC, 3687, ff. 54r-55r.

¹²⁶ ASPa, TRP, LV, 202, ff. 9r-10r. Un altro dei suoi figli, Andrea, commerciava invece a livello regionale con alcuni abitanti di Sambuca di Sicilia: ASPa, PRS, 127, ff. 302v-303r.

¹²⁷ AGS, PES, 1112, *passim*; ASPa, PCR, 2, f. 22;

¹²⁸ BCS, LP, 3, ff. 165v-167r. Soler era stato ambasciatore del viceré alla corte di Siracusa nel 1480, per discutere dei servizi che avrebbero dovuto corrispondergli (ASPa, PRS, 94, f. 98r), ma spesso era stato coinvolto in azioni piratesche (ASPa, PRS, 124, ff. 162v-163r).

¹²⁹ ACA, RC, 3687, f. 8v. Avrebbe dovuto svolgere l'incarico col padre Francesco. Sui Palaxino si veda il paragrafo 4.2.

¹³⁰ AGS, PES, 1112, ff. 9r-10r.

¹³¹ Francesco Barna, «Il caricatore di Brucoli nel sistema dei porti della Camera reginale nel XV secolo», *Incontri Mediterranei*, n. 5 (2004): 260.

¹³² ACA, RC, 3687, ff. 95v-96r.

¹³³ ACA, RC, 3687, f. 85. Nel 1473 era anche portiere della Camera: ASPa, RC, 130, f. 121v.

¹³⁴ ACA, RC, 3687, f. 53v.

¹³⁵ ACA, RC, 3687, f. 61. Riza avrebbe dovuto affiancare a Filippo Leone fino a quando non fosse morto e solo allora avrebbe ricevuto la carica completa.

¹³⁶ AGS, PES, 1112, f. 18.

¹³⁷ Orlando, *Una città per le regine*, 253-58. Per i caricatori di Brucoli e Agnone nel 1492 fu nominato Antonio Richiputo a beneplacito, essendo morto Giorgio Cartella, ma fu presto sostituito da Paolo Cartella nel 1493: ACA, RC, 3687, ff. 67v-68r; AGS, PES, 1112, f. 103v. Paolo Cartella era dottore in legge e avvocato fiscale del regno di Sicilia e nel 1474 era stato giudice a Malta, dove aveva ascoltato le querele degli ufficiali regi: ASPa, PRS, 75, f. 122. Nel 1475 era stato poi nominato rettore e governatore di Malta, in modo da poter aumentare i suoi poteri giurisdizionali nell'isola e punire in modo efficace gli abusi che si stavano producendo: ASPa, PRS, 75, ff. 163v-164r. Fu avvocato fiscale almeno fino al 1502: ASPa, PCR, 2, ff. 23v, 39r.

minori, alcuni di competenza civica, altri reginale, che sorvegliavano la regolarità delle transazioni commerciali e custodivano le mercanzie.¹³⁸

3. I PERSONAGGI DI SPICCO DEGLI UFFICI FINANZIARI: GASPAR CERVELLÓ E LLUÍS PALAU

Gli uffici finanziari erano incarichi di grandissima importanza, visto che su di essi si basava la stessa esistenza di una signoria reginale, creata con l'obiettivo di sostenere lo status della regina consorte e le sue spese di corte.¹³⁹ Le assegnazioni *pro Camera* rendevano possibile una diversificazione delle sue entrate economiche e le assicuravano una gestione stabile delle sue finanze,¹⁴⁰ grazie alle quali poteva mantenere un gran numero di dame, ufficiali, servitori e, in generale, membri del suo seguito.¹⁴¹ La corte, i suoi fasti, il cerimoniale e le attività mecenatiche promosse erano la manifestazione più esplicita della complessità e della qualità del potere esercitato dalla regina e come tali dovevano essere tenuti in somma considerazione.¹⁴²

Per questo motivo l'ambito dove l'autorità della sovrana era più presente era senza dubbio quello finanziario¹⁴³ e Isabella di Castiglia decise di scegliere con somma cautela i più alti funzionari dell'area economica, designando gli uomini appartenenti

¹³⁸ La città nominava due acatapani o maestri di piazza, che sorvegliavano il mercato per controllare i venditori, i prezzi, i pesi e le mercanzie, imponendo multe se necessario, mentre i maestri di fiera erano eletti annualmente per vigilare le fiere: Giuseppe M. Agnello, «Urbs fidelissima. Il governo di Siracusa durante la Camera reginale (1282-1536)» (Catania, Università di Catania, 2012), 134–36. Il mezzano o sensale, scelto dalla regina, verificava le transazioni commerciali mediando tra le parti coinvolte nelle compravendite, soprattutto per le merci che transitavano nel porto: Orlando, *Una città per le regine*, 259. Vi erano infine un magazziniere, dei misuratori, il ricettore del frumento, dei lavoratori pagati alla giornata e i barcaioli, che trasportavano le mercanzie dalla costa alle navi più grandi che non potevano gettare l'ancora nei porti più piccoli: Barna, «Il caricatore di Brucoli», 261. Il ricettore del frumento di Brucoli era Francesc Oliver dal 1490 (ACA, RC, 3687, f. 46), mentre vi erano poi dei pesatori o misuratori sia a Siracusa (Silvestro Canachi), che a Brucoli (Pietro Buonafè e Bartolomeo la Torre), tutti nominati a vita e addirittura il primo a più vite: ACA, RC, 3687, ff. 52v-53r, 87v-88r.

¹³⁹ Ana Maria S. A. Rodrigues, «For the Honor of Her Lineage and Body: the Dowries and Dowries of Some Late Medieval Queens of Portugal», *e-Journal of Portuguese History* 5, n. 1 (2007): 11; Manuela Santos Silva, «Felipa de Lancáster, La dama inglesa que fue modelo de reginalidad en Portugal (1387-1415)», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 206.

¹⁴⁰ Núria Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage in late medieval queenship: Maria de Luna*, The new Middle Ages (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 139; Nuria Silleras-Fernandez, *María de Luna: poder, piedad y patronazgo de una reina bajomedieval* (Saragozza: Institución Fernando el Católico, 2012), 149; Monique Sommé, *Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne: une femme au pouvoir au XVe siècle*, Histoire et civilisations (Villeneuve d'Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 1998).

¹⁴¹ Manuela Santos Silva, «Os primórdios da casa das rainhas de Portugal», in *Raízes medievais do Brasil Moderno (Lisbona, Coimbra, 2-5 novembre 2007)* (Lisbona: Academia Portuguesa de História; Centro de História da Universidade de Lisboa; Centro de História da Sociedade e da Cultura da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2008), 33.

¹⁴² María Narbona Cárceles, *La corte de Carlos III el Noble, rey de Navarra: espacio doméstico y escenario de poder, 1376-1415*, *Histórica* (Barañáin: Ediciones Universidad de Navarra, 2006), 23.

¹⁴³ Santos Silva, «El señorío urbano», 285.

alle famiglie dell'ambiente più prossimo che svolgevano delle funzioni complementari nella sua corte o in quella del marito e che si vincolavano ai circoli più intimi della monarchia attraverso dei legami di sangue e fedeltà.¹⁴⁴

Per quanto riguarda la carica di secreto e tesoriere, tralasciando il titolo onorifico di Gabriel Sánchez, Isabella si affidò a due uomini di provenienza catalana, dove per tradizione esisteva una certa dimestichezza con la gestione effettuata attraverso la tesoreria e il razionale.

Gaspar Cervelló proveniva da una famiglia che aveva prestato servizio alla Corona in svariate occasioni, arrivando a ricoprire delle cariche molto prestigiose, come quella di governatore generale di Catalogna¹⁴⁵ e, oltre ai negozi legati agli uffici, era un uomo d'affari che diversificava le proprie attività, dai prestiti alle esportazioni. Nel giro di poche decine d'anni creò una fitta rete creditizia con gli esponenti di spicco della classe dirigente siracusana e mercantile. Fu creditore per il vescovo di Siracusa Dalmau de Sant Dionís, per il quale nel 1489 decise di anticipare una parte della quota del donativo regio che gli spettava come capo della diocesi.¹⁴⁶ Già in precedenza gli aveva fatto dei prestiti, per i quali ebbero anche dei problemi giudiziari, dato che, in mancanza di una pronta restituzione, Cervelló si rivolse al viceré di Sicilia per denunciarlo e far istituire un processo, che fu arbitrato dal priore del convento di San Domenico di Siracusa.¹⁴⁷ Tra i debitori con cui faceva affari, un ruolo di rilievo era rappresentato dai mercanti della medesima nazionalità, con cui però non sempre i rapporti economici si mantenevano pacifici, soprattutto nel caso di decesso precedente al saldo del debito.

Nel caso del commerciante Antoni Badó, scomparso intorno al 1477, Gaspar Cervelló dovette convocare a giudizio i mercanti Jaume Martines e Pere Sans¹⁴⁸ per farsi restituire le somme prestate, dato che questi ultimi avevano rubato le mercanzie del defunto, ovvero circa 300 salme di frumento, senza ripagare il maestro secreto.¹⁴⁹ Il 22 dicembre dello stesso anno si celebrò il dibattimento arbitrato dai giudici di magna curia reginale nella chiesa di Santa Lucia fuori le mura e si stabilì che i due commercianti avrebbero dovuto ricompensarlo con 275

¹⁴⁴ Jaspert e Echevarría, «El ejercicio del poder», 8.

¹⁴⁵ Durante il regno di Martino l'Umano, Guerau Alamán de Cervelló fu investito del titolo: Germán Navarro Espinach, «Consejeros influyentes y personas de confianza en el entorno cortesano de los reyes de Aragón (siglos XIII-XV)», in *La Corona de Aragón en el centro de su historia, 1208-1458: la monarquía aragonesa y los reinos de la Corona*, a c. di Angel Sesma Muñoz, Colección Garba 4 (Saragozza: Grupo de Excelencia de Investigación C.E.M.A, Universidad de Zaragoza con la colaboración, Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2010), 160.

¹⁴⁶ Cervelló gli diede più di 14 onze, mentre il banco Salmons coprì la parte restante: ASPa, PRS, 132, ff. 155v-156r.

¹⁴⁷ ASPa, RC, 130, f. 114v.

¹⁴⁸ Pere Sans era un commerciante legato alla compagnia ereditata da Caterina Lull, tanto da vivere nelle sue proprietà: Anche nel libro mastro della mercantessa si possono rintracciare alcuni affari che li coinvolgevano: ASPa, PRS, 84, ff. 101r-102r; Gemma Teresa Colesanti, *Una mujer de negocios catalana en la Sicilia del siglo XV: Caterina Lull i Sabastida: estudio y edición de su libro maestro, 1472-1479*, Anuario de estudios medievales. Anejo 65 (Barcellona: CSIC - Institución Milá y Fontanals, 2008), 785-86. Sulla figura di Caterina Lull si veda: par. 3.4.

¹⁴⁹ ASPa, PRS, 79, ff. 6, 111v-112r.

salme di frumento,¹⁵⁰ pagando anche le spese processuali.¹⁵¹ I suoi contatti tuttavia erano anche siciliani di grandi lignaggi, come il barone di Militello, Antonio Pietro Barresio, a cui fece un prestito di 22 onze nel 1489 a cambio di frumento,¹⁵² dato che era solito fare grandi spedizioni commerciali per esportare derrate cerealicole fuori dal regno, per le quali tra l'altro aveva ricevuto anche delle licenze speciali che lo esoneravano da un terzo delle tasse ordinarie di tratta.¹⁵³

Nonostante la fiducia di cui godeva presso la curia di Isabella, alla sua morte, avvenuta tra il 1489 e il 1492, rimasero irrisolti moltissimi debiti che aveva contratto con la corte reginale, che portarono il luogotenente Palau a congelare tutti i suoi beni.¹⁵⁴ Questa misura così drastica si doveva anche alle presunte falsificazioni dei registri contabili relative all'ufficio di maestro secreto e tesoriere, che bisognava verificare prima di poter lasciare il patrimonio di Cervelló al pieno godimento degli eredi.¹⁵⁵ Ma nemmeno Lluís Palau, che reggeva l'ufficio in nome di Gabriel Sánchez, gestì la segreteria e la tesoreria con maggiore trasparenza. Nel 1492 comprò una nave appartenente al mercante maiorchino Miquel Palmer, che gli era stata sottratta dal pirata genovese Lorenzo Gentile. Invece di restituirla al legittimo proprietario, i giurati siracusani la vendettero a Palau, a cui la regina ordinò di riconsegnare l'imbarcazione, a seguito delle suppliche di Palmer.¹⁵⁶ L'ufficiale obbedì a Isabella, ma decise di compensare le proprie perdite, disponendo un mandato di pagamento per sé stesso per le quaranta onze che aveva sborsato.¹⁵⁷

L'anno successivo fu processato insieme al governatore Cárdenas per le accuse mosse da Martín Soriaso di Guipúzcoa, a cui avevano requisito indebitamente una nave nel porto di Siracusa, dopo che invece lo avevano contrattato per realizzare un viaggio verso Valencia o il Nord Africa, evitando in questo modo di pagargli l'affitto pattuito e comprando l'imbarcazione a poco prezzo all'asta pubblica.¹⁵⁸

Fu perfino giudicato responsabile nel 1496 della costruzione di un magazzino nei pressi di Siracusa, senza una regolare licenza e per di più utilizzando il denaro della Camera. Con quest'opera aveva altresì danneggiato le mura per costruire un ponte davanti all'edificio, affittando lo spazio irregolarmente e depositando merci che pertanto sfuggivano al controllo degli ufficiali della dogana.¹⁵⁹ Non solo rubò

¹⁵⁰ ASPa, PRS, 81, f. 5v; ASPa, PRS, 84, ff. 101r-102r; ASPa, PRS, 85, f. 68r.

¹⁵¹ ASPa, PRS, 84, f. 182.

¹⁵² ASPa, PRS, 136, ff. 176v-177r; ASPa, RC, 175, ff. 202v-203r.

¹⁵³ ASPa, RC, 128, f. 126.

¹⁵⁴ ACA, RC, 3687, f. 73v.

¹⁵⁵ C'erano stati dei casi sospetti, in primo luogo per delle stoffe che avrebbe dovuto corrispondere alla chiesa di Santa Lucia di Siracusa per fare degli ornamenti, che figuravano nei conti ma che non vennero consegnate all'istituzione religiosa: ACA, RC, 3687, ff. 158v-159r. In secondo luogo aveva revocato la cittadinanza a Paolo Santafè senza motivi apparenti, probabilmente facendo i propri interessi: ACA, RC, 3687, ff. 103v-104r.

¹⁵⁶ ACA, RC, 3687, f. 99r.

¹⁵⁷ AGS, PES, 1112, ff. 115v-116r.

¹⁵⁸ ACA, RC, 3687, ff. 120r-121v.

¹⁵⁹ ACA, RC, 3687, ff. 148r-149v.

denaro, causando una falla nel bilancio, ma creò un luogo ideale per depositare delle merci franche, determinando gravi perdite per le casse centrali. La decisione di Isabella fu di espropriare l'edificio e incamerarlo nei propri beni, delegando la sua gestione ad altri ufficiali, che avrebbero affittato lo spazio, limitando i danni subiti dalla tesoreria. Palau dovette provvedere a proprie spese anche alla distruzione del ponte e alla riparazione delle mura. In seguito a questi accadimenti, Isabella non sembrava essere del tutto convinta dell'onestà del funzionario alle sue dipendenze,¹⁶⁰ ma la sua posizione non ne risultò realmente compromessa, dato che fino al 1504 mantenne il proprio incarico e ottenne anche la titolarità dell'ufficio nel 1506 a vita.

Lluís Palau era infatti un mercante di spicco nel panorama isolano, aveva rifornito il regno di Sicilia e la Camera reginale dell'artiglieria necessaria a potenziare la difesa. Vendette più di cento cantari di pezzi a Trapani, ottenendo in cambio le gabelle trapanesi in garanzia,¹⁶¹ e aveva consegnato quattro cannoni di ferro, dotati di carica leggera e di carri trasportatori, al capitano d'armi di Camera reginale Melchor Maldonado.¹⁶² Era un creditore abbastanza importante per la corte del viceré, a cui aveva prestato denaro in più occasioni,¹⁶³ ma anche per altri esponenti della nobiltà siciliana, come il barone di Licodia Ramon Santa Pau¹⁶⁴ e tantissimi altri sparsi tra Militello, Ferla, Palazzolo, Enna, Sortino, Augusta e Francofonte.¹⁶⁵ Aveva anche forti nessi con la comunità giudaica, soprattutto lentinese, a cui spesso faceva dei crediti.¹⁶⁶ All'indomani del decreto di espulsione ricorse al viceré per proteggere alcuni ebrei di Siracusa e Lentini che erano stati catturati da ufficiali regi, nonostante avessero ottenuto le opportune licenze per partire.¹⁶⁷

¹⁶⁰ La regina ordinò per esempio una verifica contabile dei suoi libri per validare se aveva riportato in bilancio i 18.000 fiorini che aveva disposto a suo favore tempo prima: Andrés, *El último decenio del reinado*, 1029, doc. 5.920.

¹⁶¹ ASPa, PRS, 102, f. 232.

¹⁶² ACA, RC, 3687, ff. 61v-62r.

¹⁶³ Nel 1492 fece rifornire a esempio l'isola di Malta a sue spese e venne in seguito ripagato con la seconda rata del donativo regio: ASPa, RC, 181, ff. 220r-221r.

¹⁶⁴ Il figlio del barone fu obbligato a restituirgli 30 onze per i debiti che il barone aveva contratto in vita con Palau: ASPa, PRS, 174, f. 120.

¹⁶⁵ ASPa, RC, 190, ff. 77r-78v.

¹⁶⁶ ASPa, PRS, 145, ff. 65v-66r.

¹⁶⁷ ASPa, PRS, 145, ff. 82v-83r, 121v-122r, 129r-130r. In quell'epoca c'era comunque una gran confusione dovuta al decreto del 1492, tanto che subivano arresti e sequestri anche persone non ebrei per errore: ASPa, PRS, 145, f. 172v. Altri cercarono di fuggire con del denaro non dichiarato alla corte, come alcuni ebrei di Mineo che furono scoperti con 28 onze, sequestrate dalle autorità: ASPa, RC, 190, ff. 128v-130r. In generale, furono riscossi più di 19.000 fiorini di composizione per tutti gli ebrei espulsi dalla Camera e furono sequestrati molti beni, con i quali furono pagati i soldati dell'armata di Nuño Docampo, mandati nel regno di Sicilia, e furono restituiti i 1.000 ducati d'oro prestati da Gabriel Sánchez: ACA, RC, 3687, ff. 139r-141r. A tali somme si dovevano poi aggiungere i 20.000 fiorini che dovevano ancora essere riscossi a Mineo, dove gli ufficiali incontrarono più resistenze: ASPa, PRS, 161, ff. 147v-148v; ASPa, PRS, 167, f. 196r. Furono inoltre consegnate al tesoriere reginale 4.000 onze di composizione per i guadagni che non avevano percepito dalle gabelle pagate usualmente dalla comunità giudaica: AGS, PES, 1112, f. 94r.

Palau era un grande mercante, che si rese protagonista di molteplici spedizioni commerciali a lunga distanza per ordine della regina,¹⁶⁸ così come ricevette incarichi simili per conto del viceré.¹⁶⁹ Aveva alle sue dipendenze alcuni commercianti veneziani, ai quali tra l'altro fece concedere nel 1493 una licenza speciale d'esportazione per la vendita di 450 salme di frumento dirette a Valencia.¹⁷⁰ Il suo prestigio fu determinante per l'assegnazione di altre mansioni locali,¹⁷¹ ma soprattutto lo trasformò in uno degli uomini più importanti dell'apparato amministrativo signorile negli anni di governo di Isabella di Castiglia. Questi funzionari si arricchirono ed esercitarono un'influenza straordinaria sulla corte siracusana, ampliando i propri contatti e infittendo le loro reti relazionali in base al servizio prestato alla regina.

La loro posizione, così vicina a enormi flussi di denaro, generava una corruzione che a tratti sembrava inevitabile e che veniva tollerata se si manteneva entro certi limiti. Tutto in cambio di una gestione prolifica degli affari, di una buona organizzazione di viaggi oltre mare e soprattutto di consistenti profitti per il tesoriere generale della regina.

3. Una finestra sul Mediterraneo: l'attività commerciale e i suoi benefici

1. I PORTI DELLA REGINA

Il Val di Noto, che corrispondeva grosso modo alla parte sud-orientale dell'isola, era un territorio ricco di risorse, per i monti, i boschi e i corsi d'acqua che lo attraversavano, grazie ai quali si formò una fitta rete di insediamenti umani, che divennero ben presto città e centri abitati.¹⁷²

Le città appartenenti alla regina sorgevano in quest'area, concentrandosi soprattutto nella fascia costiera e nei sobborghi immediatamente più interni, dove si estendevano sconfinati campi coltivati. In quest'ottica erano quindi rilevanti non solo i centri portuali in sé, ma anche quei sentieri e quelle mulattiere che li collegavano all'entroterra.¹⁷³ Gli sbocchi naturali e i punti di approdo erano molteplici, ma Siracusa era l'unica dotata di un porto armato sufficientemente

¹⁶⁸ ASPa, PRS, 140, ff. 63v-64r, 105v; ASPa, PRS, 155 f. 55; ASPa, PRS, 184 f. 105v

¹⁶⁹ Nel 1493 trasportò ben 750 salme di frumento verso l'Africa del Nord, per ordine di Lluís Sánchez, che era procuratore del tesoriere del re: ASPa, PRS, 161, ff. 33r-35r.

¹⁷⁰ Questa mercanzia fu poi rubata dai giurati di Catania, che furono obbligati a restituirla lo stesso anno: ASPa, PRS, 154, ff. 271r-272r.

¹⁷¹ Nel 1491 fu procuratore del cardinale di Lisbona, che avrebbe dovuto prendere possesso della carica di cantore della cattedrale di Siracusa su ordine del papa, essendo morto il precedente detentore Antonio Columba: ASPa, PRS, 147, f. 95v.

¹⁷² D' Alessandro e Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro*, 58.

¹⁷³ Maurice Aymard, «Uno sguardo sulla Sicilia: le coste e i territori», in *L'opera di Camillo Camiliani* (Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1993), 105.

spazioso per l'entrata di qualsiasi tipo di imbarcazione.¹⁷⁴ In epoca bassomedievale esisteva una sola area portuale, quella che oggi viene chiamata "porto piccolo",¹⁷⁵ capace di accogliere grosse armate e imbarcazioni cariche di mercanzie dirette o provenienti da Malta e dal Nord Africa.¹⁷⁶ Era uno dei pochi porti attrezzati esistenti in Sicilia, in grado di ricevere navi di diverse dimensioni, che potevano così svolgere le loro attività di carico e scarico e che trovavano in quei luoghi riparo, rifornimenti e artigiani esperti nella riparazione dei vascelli.¹⁷⁷

La sua posizione privilegiata la trasformava in una tappa quasi obbligata del Mediterraneo, essendo una sorta di crocevia che collegava l'Europa settentrionale al continente africano.¹⁷⁸ La sua attività commerciale era vivace e strettamente connessa ai grandi traffici catalani, genovesi, veneziani e nordafricani, che la usavano come scalo nei loro commerci a lunga distanza.¹⁷⁹

I mercanti catalani, celebri protagonisti del commercio di schiavi nel basso Medioevo, si sommarono ai connazionali che risiedevano a Siracusa nelle spedizioni verso i Monti Barca, destino delle carovane che attraversavano il Sahara, dove acquistavano la preziosa mano d'opera asservita in cambio di derrate di frumento.¹⁸⁰ A Siracusa si offrivano quindi ai possidenti locali, mentre i prigionieri che non si riuscivano a vendere in quella piazza venivano trasportati a Palermo o a Barcellona. Il mercato del settore era così propizio che induceva le autorità centrali e Isabella ad ammorbidire i provvedimenti pontifici. Papa Gregorio XI aveva emesso una bolla, recepita grazie all'azione di Antonio la Grecca, vicario generale dell'inquisitore, con la quale proibiva agli ebrei l'acquisto di schiavi.¹⁸¹ Solo due

¹⁷⁴ Giuseppe Agnello, «Le torri costiere di Siracusa nella lotta anticorsara», *Archivio Storico Siracusano*, n. 15 (1969): 29; Palmino Gianino, «Descrizione del castello di Brucoli», *Archivio Storico Siracusano*, 3, n. 13 (1999): 161.

¹⁷⁵ Carmelo Trasselli, «Porti e scali in Sicilia dal XV al XVII secolo», in *Les Grandes Escales: colloque organisé en collaboration avec la Commission internationale d'histoire maritime (10e Colloque d'histoire maritime)* (Bruxelles: Éditions de la Librairie encyclopédique, 1972), 265.

¹⁷⁶ Henri Bresc, *Un Monde Méditerranéen. Economie et Société en Sicile 1300-1450* (Roma: Ecole française de Rome, 1986), vol. 1, pag. 321.

¹⁷⁷ Solo Palermo, Messina, Catania, Trapani e Siracusa possedevano approdi dotati di queste caratteristiche e per questo erano i centri dove facevano scala le imbarcazioni del grande traffico mediterraneo: Trasselli, «Porti e scali», 269.

¹⁷⁸ Mario Del Treppo, *I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV* (Napoli: L'Arte tipografica, 1972), 130; Epstein, *Potere e mercati*, 316.

¹⁷⁹ Pietro Corrao, «I porti siciliani nel sistema di comunicazione mediterranea: identità urbana e ruolo politico-economico», in *Villes portuaires de Méditerranée occidentale au Moyen Âge. Îles et continents, XIIIe-XVe siècles*, a c. di Jean-André Cancellieri e Vannina Marchi van Cauwelaert (Palermo: Mediterranea, 2015), 190.

¹⁸⁰ Del Treppo, *I mercanti catalani*, 178. Fino ai primi anni del XVI secolo l'amministrazione reginale fomentava questo commercio, concedendo licenze speciali per l'estrazione di ingenti somme di denaro espressamente per l'acquisto di schiavi etiopi: BCS, LP, 3, f. 173r. Nell'affare erano coinvolti non solo catalani, ma anche i mercanti veneziani e maltesi attivi nell'isola: ASPA, PRS, 69, f. 44; ASPa, PRS, 109, f. 247v. Nei casi menzionati si riscontravano alcuni di questi operatori commerciali coinvolti come intermediari per la preparazione delle navi in partenza per il Nord Africa e per lo scambio con il frumento siciliano, non sempre con le dovute licenze: AGS, PES, 1112, f. 9v.

¹⁸¹ ACA, RC, 3687, f. 23r.

anni più tardi la regina tuttavia rettificò il provvedimento, che nuoceva gravemente all'economia della città di Siracusa e pertanto alle casse del tesoriere reginale, concedendo alla comunità giudaica una licenza speciale per acquistare e vendere schiavi bianchi o neri musulmani provenienti dai Monti Barca.¹⁸²

Le fiere del *Corpus Cristi* e di Santa Lucia fomentavano gli incontri tra gli operatori commerciali del Mediterraneo e fornivano degli ulteriori spazi di aggregazione in cui si stabilivano nuovi accordi mercantili per le esportazioni internazionali, incoraggiando a sua volta la specializzazione produttiva locale.¹⁸³ Siracusa era infatti un buon centro di produzione di frutta, carni, olio, carruba, orzo, ceci e articoli tessili come la canapa o i coprietto di lino, destinati non solo al consumo interno ma anche all'esportazione, sebbene frumento e vino fossero le merci siracusane più presenti nei mercati stranieri.¹⁸⁴

Per l'epoca esaminata purtroppo non si conservano attualmente molte informazioni, dato che i registri del maestro portulano delle terre appartenenti alla signoria di Isabella di Castiglia sono andati perduti.¹⁸⁵ Fortunatamente però esiste un volume del maestro secreto della Camera reginale, custodito nell'Archivio Generale di Simancas, risalente all'inizio del 1495, che ci riferisce i conti della secrezia per il dodicesimo anno indizionale, che iniziava l'1 settembre 1493 e terminava il 31 agosto 1494.¹⁸⁶ Grazie a questa risorsa di grande interesse sappiamo che in quell'anno a Siracusa si realizzarono 54 operazioni commerciali diverse, con almeno la collaborazione di 30 navi di mercanti residenti o operanti in città.¹⁸⁷

Il frumento era la merce più esportata, rappresentando circa l'84% del totale e ben 1.834 salme, ovvero 403.480 kg di grano, mentre le estrazioni di orzo e legumi, tra cui prevalentemente ceci e fave, solo equivalevano rispettivamente all'8,8% e al

¹⁸² Potevano altresì venderli non solo ad altri ebrei, ma anche a cristiani, a meno che gli schiavi non si fossero convertiti al cristianesimo: ACA, RC, 3687, ff. 43r-44r. Questi casi non erano rari, ma le autorità del regno di Sicilia e della Camera tendevano a proteggere gli interessi della comunità ebraica, risarcendola delle somme versate per l'acquisto, se in seguito gli schiavi fossero stati dichiarati cristiani: ASPa, PRS, 79, ff. 178v-179r. Fino al decreto d'espulsione, la comunità giudaica ne possedeva molti, come attesta un mandato viceregio che ordinava agli ufficiali di Catania e Taormina di rilasciare alcuni ebrei residenti a Siracusa e Lentini e di restituirgli i propri beni, tra cui diversi schiavi, avendo ricevuto un permesso da parte delle autorità reginali per lasciare il regno: ASPa, PRS, 145, ff. 129r-130r.

¹⁸³ Orlando, *Una città per le regine*, 272.

¹⁸⁴ Epstein, *Potere e mercati*, 222. A Siracusa si importavano moltissimi altri prodotti, come tessuti di qualità di provenienza fiorentina, catalana o valenziana, vetri genovesi e veneziani, zafferano, miele, cuoio, legname, carta, ferro, capperi, uva passa, noci, fichi e datteri: Agnello, «Urbs fidelissima», 182-83.

¹⁸⁵ Le città in questione non dipendevano dal maestro portulano del regno di Sicilia, ma rendevano conto al maestro secreto e al maestro razionale della Camera reginale, di cui non si conservano che pochissime fonti documentali.

¹⁸⁶ AGS, PES, 1112.

¹⁸⁷ Nel volume si registravano anche tutte le esportazioni che partivano dai porti e dai caricatori appartenenti alla signoria reginale. Questi numeri sembrano confermarci una certa continuità nel corso del XV secolo, dato che negli anni 1407-1408 si attestavano i movimenti di 38 imbarcazioni dal porto di Siracusa, tra le quali 22 erano navi di grandi dimensioni: Trasselli, «Porti e scali», 263-64.

7,4%. Una piccolissima parte del commercio tritico era destinata all'isola di Malta, poiché l'inconfutabile maggioranza, come era da aspettarsi, era diretta alla Barberia,¹⁸⁸ alla quale bisognava poi aggiungere un 24% di esportazioni *extra regnum*, di cui si sconosce la meta esatta. Un fenomeno simile si attestava per l'orzo,¹⁸⁹ mentre, in relazione ai legumi, la metà delle estrazioni coinvolgevano altri approdi, come Maiorca, Rodi e soprattutto Candia, ovvero l'attuale isola di Creta.¹⁹⁰ Siracusa tuttavia non era l'unica città della signoria reginale ad apportare grandi guadagni per i commerci e i relativi tributi fiscali, dato che gli altri caricatori, ovvero Brucoli, Agnone e, negli ultimi anni, Augusta, erano i nodi centrali di un sistema che assicurava i traffici tritici a lunga distanza nel Mediterraneo.¹⁹¹ Questi centri erano approdi portuali molto più piccoli, ma erano direttamente collegati alle campagne augustane e lentinesi dedicate alla coltivazione del frumento, che veniva trasportato lungo i sentieri rurali fino ai caricatori, provvisti di fosse-magazzini capaci di conservare il grano e di preservarlo per diversi anni dalle intemperie.¹⁹² La vita di queste città-caricatori si incentrava nella vendita delle licenze per l'estrazione del frumento, le tratte, dette anche *iura extracte* o *iura exiture*, che si legavano saldamente al prezzo del prodotto sul mercato e che quindi per questo variavano nel tempo.¹⁹³ Nei porti di Brucoli e Agnone confluivano i frumenti della pianura di Lentini, che era un'importantissima regione agricola.¹⁹⁴ Soprattutto il primo fu uno dei più importanti caricatori della Sicilia e i commerci che vi si svolgevano erano molto intensi, grazie all'abbondanza delle derrate cerealicole della pianura lentinese e alle fiere regionali.¹⁹⁵

¹⁸⁸ Il 75,7% del frumento del XII anno indizionale fu estratto verso il Nord Africa e nel 17,4% dei casi si fece esplicita menzione ai Monti Barca: si veda il grafico in appendice, al par. 6, fig. 5.

¹⁸⁹ Quasi l'80% dei traffici erano diretti alla Barberia, la netta maggioranza specificatamente ai Monti Barca, mentre rimangono incerti i carichi restanti: par. 6, fig. 3.

¹⁹⁰ Il 30% delle esportazioni erano dirette a Creta, mentre il 53% al Nord Africa e tra il 2 e 3% si attestavano quelle destinate a Maiorca e Rodi: par. 6, fig. 4. In questi calcoli abbiamo escluso le quantità di legumi trasportate per l'uso interno dell'equipaggio.

¹⁹¹ Aymard, «Uno sguardo sulla Sicilia», 105.

¹⁹² Gianino, «Descrizione del castello di Brucoli», 163.

¹⁹³ Usualmente la tratta corrispondeva a una salma di grano e il suo costo oscillava dai 4 ai 24 tari a salma, mentre nell'epoca alfonsina fu fissato al 25% del prezzo del frumento: Giovanni Satta, «Storia e iscrizioni latine del castello di Brucoli», *Archivio Storico Siracusano*, n. 13 (1999): 190-91. Nel periodo esaminato la tratta ordinaria corrispondeva a 3 tari: AGS, PES, 1112, *passim*. Questa licenza di esportazione era un'imposta molto redditizia, tanto da essere considerata per lungo tempo la maggiore entrata regia, nonostante l'evasione fiscale di molti feudatari, che costruivano i propri caricatori per estrarre le merci senza alcun controllo: D'Alessandro e Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro*, 73-74.

¹⁹⁴ Tra il XIV e XV secolo le esportazioni del caricatore di Brucoli rappresentavano il 18% di tutte le estrazioni della Sicilia orientale e il 4% di quelle di tutto il regno: Satta, «Storia e iscrizioni latine», 189; Barna, «Il caricatore di Brucoli», 250-51.

¹⁹⁵ L'intensa attività si può osservare nello studio dei registri del maestro portulano di Sicilia, intrapreso da Francesco Barna, il quale annotava le esportazioni partite dal caricatore di Brucoli in alcune annate precise del XV secolo. Calcolava che per l'anno indizionale 1428-1429 le derrate in transito dal porto corrispondevano al 6% di quelle totali del regno, così come nel 1431-1432 si esportò quasi il doppio (14% delle esportazioni totali), mentre nel 1442-1443 si piazzò come il secondo scalo minore più importante dopo Licata, con il 28% delle estrazioni totali e un'entrata di

Brucoli era un luogo di deposito e commercializzazione del grano, che aveva sviluppato un rapporto quasi simbiotico con la vicina Lentini e che si protraeva verso il mare formando una sorta di penisola, dove sorgeva un punto di approdo in cui sfociava il fiume Porcaria, anticamente chiamato Pantakyas e conosciuto in età medievale come Gisira, da cui in seguito prese il nome un grande bastione calcareo che dal grande picco del Cozzo Gisira, alto 90 metri, declinava verso est fino al livello del mare, come una sorta di terrazza nelle vicinanze del medesimo torrente.

L'estuario creava un porto naturale simile a un canale o a una foce fluviale, di profondità variabile e soggetta all'accumulo dei detriti alluvionali trasportati dal fiume, sufficientemente profondo da consentire una buona navigabilità e possibilità di ormeggio. Mancavano gli equipaggiamenti e i luoghi di aggregazione tipici dei grandi porti, ma si riuscivano a caricare e scaricare le merci anche delle navi più grandi che non potevano attraccare al porto attraverso delle barchette che collegavano la terraferma con le imbarcazioni che gettavano l'ancora al largo.¹⁹⁶ Nel territorio lentinese era l'unico approdo armato sufficientemente spazioso per l'entrata di un'ampia varietà d'imbarcazioni, svolgendo principalmente la funzione di esportazione e quasi per nulla di assorbimento di merci.¹⁹⁷

Anche ad Agnone si faceva fiera del grano e le derrate si conservavano nei diversi magazzini vicini a una torre dotata di un gran baglio, ma l'approdo era utile solo all'arrivo di imbarcazioni di dimensione inferiore.¹⁹⁸ Augusta, d'altra parte, era un ottimo porto naturale che distava solo sette chilometri dalla costa lentinese e collegava l'entroterra sud-orientale con il mare,¹⁹⁹ mentre la spiaggia di San Calogero era più che altro un porto fiscale, che inizialmente il re aveva provato a costituire per riscuotere più tasse dalla costa sud-est, ma che poi fu assorbito dalla signoria della regina.

Brucoli però svolgeva un ruolo strategico molto più importante all'interno delle rotte mediterranee, come scalo delle operazioni commerciali a corta e lunga distanza, soprattutto quando si cercava di esportare prodotti speciali che richiedevano una certa discrezione.²⁰⁰ Anche se godeva di una certa autonomia, la

più di 2.361 onze. Nel 1451-1452 Barna riporta un piccolo stallo delle esportazioni *extra regnum*, che però ripresero nel 1455-1456 con più di 6.162 tratte corrisposte: Barna, «Il caricatore di Brucoli», 251-52.

¹⁹⁶ Trasselli, «Porti e scali», 258. In Sicilia esistevano moltissimi di questi punti di approdo di dimensioni più ridotte, in cui solo le piccole barche potevano essere tirate in secco. Nella costa orientale, oltre ad Agnone e Augusta, si contava anche su Vendicari, anch'esso di natura signorile.

¹⁹⁷ Agnello, «Le torri costiere di Siracusa», 29; Gianino, «Descrizione del castello di Brucoli», 161; Barna, «Il caricatore di Brucoli», 242.

¹⁹⁸ Aymard, «Uno sguardo sulla Sicilia», 105.

¹⁹⁹ Dei volumi commerciali di questo punto di approdo si sa molto meno, visto che l'unico registro superstite risale agli anni precedenti all'acquisizione da parte d'Isabella del territorio augustano.

²⁰⁰ Questo ruolo è dimostrato dalla presenza di grandi compagnie commerciali, come quella del celebre mercante Datini, che lo utilizzava come scalo commerciale: Francesco Giunta, «Economia e storia della Sicilia trecentesca nei documenti dell'Archivio Datini», in *Studi dedicati a Carmelo Trasselli* (Soveria Mannelli: Rubbettino, 1983), 399-407.

vicinanza con Siracusa, che era lontana solo una trentina di chilometri, la rendeva parte integrante dei traffici della capitale reginale, che si era addirittura accaparrata il diritto di reclamare il frumento depositato nel caricatore nei casi di necessità, attraverso il sequestro delle mercanzie che transitavano nel territorio lentinese.²⁰¹

Analizzando le cifre di questi caricatori, si poteva rilevare che il traffico commerciale di Brucoli superava il volume delle transazioni della capitale. Nel 1493-1494 si esportarono ben 2.373 salme di frumento, 553 salme di orzo e 240 di legumi.

Ancora una volta il grano era la merce più esportata e corrispondeva al 150% della quantità estratta dal porto siracusano lo stesso anno, mentre l'orzo al 140%.²⁰² Il volume delle esportazioni dei legumi invece si manteneva simile a quella della capitale. Si può constatare che, nonostante le dimensioni più ridotte, Brucoli era lo scalo preferito per esportare i cereali dell'entroterra orientale, mentre i caricatori dell'Agnone e di San Calogero furono usati solo due volte in tutto l'anno. Da Agnone salparono molte imbarcazioni di piccola taglia verso Siracusa, dove si caricò una nave più grande con tutte le 414 salme trasportate, mentre da San Calogero se ne trasportarono 190 dirette al traffico estero.²⁰³

La maggior parte dei prodotti erano destinati alla Barberia, anche se l'assenza di dettagli specifici sulle altre mete non ci permette di trarre conclusioni più efficaci.²⁰⁴

A differenza del porto siracusano, da Brucoli partivano meno imbarcazioni, ma si trattava sempre di spedizioni mercantili importanti che implicavano grandi quantitativi di mercanzia.²⁰⁵ Erano volumi e proventi abbastanza notevoli, anche se di certo non erano paragonabili alle dimensioni dei traffici di Palermo, Messina o Catania.²⁰⁶ Analizzando i dati raccolti sui porti della Camera, si evince che la

²⁰¹ ACA, RC, 3687, f. 128v; ASPa, PRS, 181, f. 23. Anche Messina, cronicamente afflitta da penuria frumentaria, era fortemente legata alle campagne lentinesi, tanto da motivare Isabella a emettere una licenza speciale a favore del regimento messinese, affinché usasse i porti di Brucoli e Agnone per esportare frumento: ACA, RC, 3687, f. 128v. Il permesso fu però revocato quando gli ufficiali reginali si accorsero che era stato utilizzato in modo indebito per comprare il grano nei territori limitrofi e commercializzarlo *extra regnum*: ACA, RC, 3687, ff. 147r-148r. I funzionari della regina rimasero abbastanza sospettosi nei confronti della città di Messina, a cui furono sequestrati carichi tritici quando tentarono di esportarli dal caricatore di Lentini: ASPa, PRS, ff. 263v-264r. Allo stesso modo, bloccarono diverse operazioni commerciali della città messinese quando utilizzava i territori della signoria, anche se solo di passaggio: ASPa, PRS, 98, f. 40r; ASPa, PRS, 142, f. 126; ASPa, PRS, 171, ff. 39, 40v.

²⁰² Par. 6, fig. 6.

²⁰³ AGS, PES, 1112, ff. 102r-103r.

²⁰⁴ Nel registro del maestro secreto della Camera si fa riferimento dettagliato solo alla Barberia, mentre tutte le altre mete vennero registrate come *extra regnum*, senza le ulteriori specificazioni: il 62,7% del frumento era diretto al Nord Africa, mentre il restante 37,3% fuori dal regno, allo stesso modo dei legumi, mentre per l'orzo il 91% delle esportazioni furono registrate solo come estrazioni *extra regnum*, per cui non è possibile rilevarne altre informazioni.

²⁰⁵ Nel 1493-1494 partirono una quindicina di imbarcazioni, ma di queste probabilmente erano poche quelle di grandi dimensioni. All'inizio del Quattrocento si erano registrate 21 imbarcazioni, delle quali solo 8 erano navi: Trasselli, «Porti e scali», 263-64.

²⁰⁶ Il volume dei proventi del caricatore è altresì testimoniato da alcuni benefici ricevuti nel corso del tempo da alcuni personaggi di grande rilievo sulle entrate della secrezia di Brucoli o sui diritti

Barberia era indiscutibilmente il partner commerciale più importante per frumento e orzo, mentre per gli altri beni, esportati da Siracusa, la situazione sembra più diversificata e compaiono nuove destinazioni, come Venezia, Candia, Maiorca e Malta.²⁰⁷

Tuttavia, sin dal XIV secolo si impose una certa attenzione e controllo sui prodotti locali, destinati al consumo interno e in misura inferiore all'esportazione fuori dal regno,²⁰⁸ soprattutto quando si stabilirono dei divieti di commercio con gli Stati berbereschi e i luoghi infedeli.²⁰⁹ Le proibizioni furono spesso aggirate dagli ufficiali della regina, troppo coinvolti negli affari mercantili con il Nord Africa e soprattutto coi Monti Barca, che quindi emisero una serie di guidatici che assicuravano protezione ai mercanti, alle navi e ai beni in esse contenuti.²¹⁰

Le politiche estere del regno di Sicilia e i divieti imposti diedero comunque un impulso decisivo agli affari degli unici in grado di godere di benefici eccezionali,

impositivi che gravavano sulle merci esportate. Nel 1392 per esempio re Martino I concesse a Gerardo Guimerano e ai suoi eredi 200 onze, a Ugo Santa Pau 400 onze e a Pedro Sancho de Calatayud 647 onze, in tutti e tre i casi da riscuotere sui proventi di Brucoli. Nel 1396 lo stesso sovrano beneficiò a Tuccio Ricciuli di una rendita di un grano e mezzo sulle tratte del porto e diede a Egidio de Podio una rendita di 200 onze sulle secrete di Siracusa e Brucoli. Nel 1406 Martino II concesse a Benedetto Speciale e ai suoi eredi la rendita di un grano per ogni salma di frumento esportata dai porti lentinesi ed infine Alfonso V elargì una rendita di 200 onze a Gutierre de Nava e ai suoi eredi sui proventi brucolani: Giovan Luca Barberi, *I Capibrevi di Giovanni Luca Barberi*, a c. di Giuseppe Silvestri (Palermo: Tip. di Michele Amenta, 1879), vol. 1, pagg. 459, 536-539, 548. Questi sono solo alcuni esempi più conosciuti che si attestano, ma sono numerosi i casi susseguiti nel corso del XV secolo. La sua importanza rimane indiscutibile nei primi decenni del Cinquecento, ma già verso la metà del secolo il volume delle esportazioni si ridusse drasticamente, così come nel caricatore dell'Agnone, e gli uffici vennero spostati nella vicina Augusta: Aymard, «Uno sguardo sulla Sicilia», 105; Barna, «Il caricatore di Brucoli», 252.

²⁰⁷ Par. 6, figg. 1-2.

²⁰⁸ Bresc, *Un Monde Méditerranéen*, vol. 1, pag. 105; Epstein, *Potere e mercati*, 124.

²⁰⁹ D'Alessandro e Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro*, 129. Nel 1476 il viceré proibiva l'esportazione di frumento, legname e altre merci alla Barberia: ASPa, PRS, 78, ff. 113v, 121v. Anni più tardi, nel 1489, recepi gli ordini del re Ferdinando, obbligando le città, gli stati baronali e la Camera reginale a produrre dei bandi pubblici per rendere effettivo il divieto, facendo debita eccezione per quelle merci che non erano state proibite. Pertanto, per poter controllare questi scambi, si rese necessario stilare delle liste dei beni di esportazione e concedere in alcuni casi delle licenze straordinarie: ASPa, PRS, 131, f. 39r. Tra le mercanzie proibite nel 1490 si aggiunsero anche caci e formaggi: ASPa, PRS, 148, ff. 188r-189r.

²¹⁰ Già nel 1476 i porti della Camera reginale non rispettavano i divieti d'esportazione e continuavano a commerciare indisturbati con il Nord Africa: ASPa, PRS, 78, ff. 113v, 121v. Nel settembre e ottobre del 1489 era stato concesso a Giacomo Grasso e a Gaspar Cervelló di esportare 700 salme di frumento ciascuno ai Monti Barca, così come a Giovanni Antonio Marciano fu consentito di estrarne 1000 e a Lluís Palau 200 di frumento e altrettante di orzo a Napoli, Genova e Venezia, avendo cura però di non consentire il trasporto delle merci alle altre terre infedeli: ASPa, PRS, 135, ff. 57, 66, 87v-88r.; ASPa, PRS, 178, f. 127r. Al maestro secreto reginale fu anche consentito di importare 3.000 salme di frumento, in virtù del privilegio con cui si esonerava la città di Siracusa dal divieto per l'acquisto di 6.000 salme annuali, provvedendo in questo modo al fabbisogno della città: ASPa, PRS, 135, ff. 231v-232r.; ASPa, PRS, 143, f. 431v; ASPa, PRS, 150, ff. 38v-41v. Nel 1491 si promulgò ufficialmente il guidatico regio a favore dei siracusani: ASPa, PRS, 143, f. 278v. Da quel momento in poi spettava al governatore e al maestro secreto reginale decidere se e cosa trasportare, a patto che si facesse dai porti del territorio appartenente a Isabella: ASPa, PRS, 173, ff. 30v-32r. Per corroborare il beneficio, nel 1504 il papa Giulio II emise una bolla con cui autorizzava i siracusani per il commercio coi Monti Barca: BCS, LP, 2, f. 239.

ossia gli uomini che occupavano i più alti vertici della Camera reginale e degli uffici locali. Le esportazioni di frumento furono gestite in netta maggioranza dalla corte di Isabella, attraverso l'azione diretta del tesoriere Lluís Palau o di persone strettamente legate all'amministrazione della regina. Nel dodicesimo anno indizionale il secreto trasportò infatti più del 73% del frumento estratto dai porti della Camera, mentre i traffici di ceci e semi di canapa apparivano più equilibrati e infine il commercio di orzo e fave era maggiormente rilevante nelle operazioni realizzate da altri mercanti locali e stranieri.²¹¹

La concorrenza con gli altri operatori commerciali non per questo risultava assente, ma veniva stimolata dalla mancanza temporanea dei viaggi *extra regnum* di Lluís Palau, dimostrandosi in grado di supplirli, seppur per brevi periodi. Osservando infatti i traffici attraverso una scansione cronologica si rilevano esportazioni consistenti di tutti gli operatori commerciali nel mese di settembre, anche se con una preponderanza del maestro secreto, mentre negli altri periodi dell'anno esisteva una certa disparità. Se tra fine novembre e dicembre e ancora tra marzo e inizio giugno erano numerose le estrazioni effettuate da Palau, nella prima metà di novembre, da gennaio a febbraio e a luglio erano invece gli altri mercanti a esportare maggiormente fuori dal regno.²¹² Le mete delle spedizioni commerciali erano quasi sempre legate alla Barberia,²¹³ ma l'intervento degli altri mercanti ampliava il ventaglio di partner possibili e diversificava le merci esportate, aprendo in questo modo il mercato marittimo ad altri cereali e legumi.²¹⁴

2. LE IMPOSTE SULLE PRODUZIONI E SUI COMMERCII

La Corona aragonese, cosciente della grande vocazione marittima e mercantile dei regni da cui era composta, otteneva grandi guadagni sulle importazioni ed esportazioni delle mercanzie. Le tassazioni imposte erano una risorsa fondamentale per le casse del tesoriere del regno, ma nei periodi in cui una parte consistente e molto produttiva della Sicilia orientale veniva assegnata alle regine consorti i ricavati si riducevano inesorabilmente.

Le terre donate alle sovrane *pro Camera* erano infatti esenti dai tributi ordinari riscossi dal maestro portulano del regno, anche se la corte viceregia si riservava il diritto di imporre delle tasse straordinarie per dei motivi specifici, nella maggioranza dei casi bellici.

Il portulano e gli altri ufficiali centrali o periferici tentavano di esigere ugualmente del denaro dai funzionari della regina, ma questi erano consapevoli delle franchigie e dei privilegi di cui godevano e ne facevano debito reclamo alla loro signora, che

²¹¹ Par. 6, fig. 7.

²¹² Par. 6, figg. 8-9.

²¹³ Par. 6, fig. 10.

²¹⁴ Par. 6, fig. 11.

ne difendeva le prerogative.²¹⁵ Nel 1472 il governatore Cárdenas ottenne un indennizzo per le ingerenze e gli abusi del collettore dei diritti fiscali dello *ius terzane* per la città di Messina, Antonio Crisafi, che aveva approfittato dell'iniziale situazione incerta del governo reginale per riscuotere la suddetta tassa anche sui porti della Camera reginale, che invece erano stati esclusi da tale obbligo.²¹⁶ A causa delle proteste di Isabella e dei suoi funzionari, un anno più tardi il viceré dovette richiamare nuovamente all'ordine i suoi sottoposti, che avevano obbligato alcuni ufficiali della Camera reginale a pagare una nuova tassa sul grano, da cui invece questi porti erano stati esentati.²¹⁷ Allo stesso modo, il viceportulano di Agnone, Francí Soler, nel 1476 ottenne la conferma dei suddetti diritti per l'esportazione di frumento dal caricatore da lui gestito, dato che il portulano del regno di Sicilia gli aveva richiesto dei tributi indebiti.²¹⁸

Era comunque legittima, almeno in teoria, l'imposta straordinaria stabilita sulle esportazioni dirette al Nord Africa, la *tasa adiuncta*, che corrispondeva a due tari per ogni salma estratta dai porti del regno ed era destinata al finanziamento dell'armata. Fin dall'inizio risultò praticamente impossibile riscuoterla nei porti della regina,²¹⁹ dove i più alti rappresentanti dell'amministrazione presentarono delle suppliche per farla abolire formalmente ed evitare così il danno che avrebbe recato a Siracusa.²²⁰ Anche se l'imposta non fu soppressa, dai conti del tesoriere appare evidente che nel 1493-1494 l'*adiuncta* veniva riscossa in tutti i porti e caricatori della Camera, ma rimaneva nelle casse della regina.

Sulle merci esportate quindi gravavano tributi diversi a seconda della destinazione delle operazioni commerciali e degli eventuali guidatici o permessi speciali concessi dalla corte. Alle tratte ordinarie di tre tari per salma di cereali o legumi esportati, si aggiungeva l'*adiuncta* se erano trasportate verso la Barberia,²²¹ ma non se i beneficiari erano i Monti Barca.²²²

²¹⁵ Nel 1487 si analizzarono i conti del maestro portulano Sigismondo de Luna, proprio perché, a suo dire, non era stato in grado di esigere alcuna tassa dagli ufficiali della regina durante il suo mandato: ASPa, RC, 162, ff. 164v-165v.

²¹⁶ ASPa, RC, 127, f. 222v.

²¹⁷ ASPa, RC, 129, f. 190v. Anche Mazara del Vallo, appartenente ai possedimenti di Ferdinando, era stata liberata da questa imposizione.

²¹⁸ BCS, LP, 3, ff. 165v-167r.

²¹⁹ Il governatore fu richiamato all'ordine nel febbraio del 1491, perché non riscuoteva il tributo e non lo versava al maestro portulano del regno: ASPa, PRS, 138, ff. 147, 151v-152r.

²²⁰ ASPa, PRS, 152, f. 1.

²²¹ AGS, PES, 1112, ff. 99, 104r. Per l'estrazione dei cereali verso il Nord Africa si riscosero più di 43 onze da Siracusa e 446 da Brucoli, mentre i legumi fruttarono una sessantina di onze. Il divario esistente a livello fiscale tra i due porti non corrispondeva a un'altrettanta disparità delle transazioni commerciali, ma dipendeva dal fatto che gli ufficiali preferissero esigere le imposte a Brucoli, anche quando le barche si dirigevano a Siracusa per caricare le navi dirette all'estero, evitando così di tassarle più volte per la stessa transazione.

²²² AGS, PES, 1112, f. 104v.

Nel resto delle esportazioni si riscuotevano solo le tratte ordinarie di tre tari,²²³ tranne nel caso di Malta, che godeva di un accordo privilegiato, grazie al quale si esigeva il 50% in meno dei tributi ordinari.²²⁴ La Corona non riuscì a obbligare gli ufficiali della regina a versare questa tassa straordinaria al maestro portulano di Sicilia, rendendo ancora più precaria la sua posizione nell'isola, dove, tra i caricatori del grano, solo Terranova, Trapani, Termini, Sciacca e Licata versavano realmente i gettiti fiscali al tesoro del re.²²⁵

Alla gestione signorile della maggior parte dei caricatori, si sommavano poi i benefici concessi alle città demaniali e ai singoli cittadini per i loro meriti personali o per i servizi resi alla monarchia esercitando degli uffici. Tra gli abitanti della Camera reginale erano in molti a godere di privilegi che garantivano l'estrazione di quantità consistenti di mercanzie franche o che concedevano delle somme di denaro consistenti da esigere sugli altri porti del regno.²²⁶ Vi erano poi tutte quelle operazioni commerciali che venivano realizzate a nome della corte, del re o della regina, e dei regimenti municipali, che erano ritenute esenti da qualsiasi tributo, in quanto ordinate per rendere servizio alle istituzioni.²²⁷

Erano delle somme realmente consistenti che venivano sottratte ogni anno ai tesorieri dei re e per questo Isabella cominciò a vigilare sulle cittadinanze concesse dai giurati di Siracusa agli stranieri residenti, che in questo modo potevano

²²³ Grazie a queste imposizioni ordinarie si ricavarono più di 58 onze per i cereali e una ventina per i legumi: AGS, PES, 1112, ff. 99v-100r.

²²⁴ Le esportazioni all'isola di Malta implicavano la riscossione di mezza tratta, che corrispondeva a un tari, quattro grani e due denari per salma estratta: AGS, PES, 1112, f. 100v.

²²⁵ Nel 1500, il viceré aveva rinunciato a questa tassa, che quindi rimaneva nelle casse della regina o dei signori feudali che gestivano i caricatori del regno: ASPa, RC, 203, f. 91; ASPa, TRP, LV, 197, f. 266. Oltre ai caricatori reginali, erano signorili quelli di Mazara, Marsala, Vendicari, Agrigento, Roccella, Tusa e Castellammare: D'Alessandro e Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro*, 55.

²²⁶ Per citare alcuni esempi, ricordiamo Gaspar Cervelló, che poteva esportare da qualsiasi porto del regno pagando solo due terzi delle tratte (ASPa, RC, 128, f. 126), Giacomo Cardona, che aveva ricevuto l'esenzione fiscale su 300 tratte dal porto di Catania e altrettante da quello di Siracusa (ASPa, RC, 127, ff. 182v-183r; ASPa, RC, 133, ff. 171v-176v), Tommaso Faina, che poteva esigere 12 onze su qualsiasi caricatore o porto dell'isola per il servizio reso con la cattura di un criminale (ASPa, RC, 127, ff. 251v-253r), o il vescovo siracusano Dalmau di Sant Dionís, che aveva ottenuto 6 onze annuali a vita sulla gabella dei vecchi diritti della secrezia di Noto (ASPa, CRP, Mercedes, 50, f. 60r; ASPa, PRS, 87, f. 56v).

²²⁷ ASPa, RC, 173, f. 356. In virtù di questo diritto furono in molte le spedizioni di Lluís Palau, che trasportò denaro e frumento fuori dal regno per ordine della regina (ASPa, PRS, 140, ff. 63v-64r, 105v; ASPa, PRS, 155, f. 55; ASPa, PRS, 184, f. 105v), o il vescovo di Siracusa, per il trasporto di cavalli (ASPa, PRS, 147, f. 245r; ASPa, PRS, 159, ff. 62r, 64; ASPa, PRS, 161, f. 146v; ASPa, RC, 156, ff. 66v-67r; ASPa, RC, 190, ff. 123v-124r) e di 100 salme di frumento (ASPa, PRS, 142, ff. 125v-126r), così come Marco e Marciano Salmons, che ricevettero una licenza speciale del papa per 1.000 salme di frumento dirette alla Barberia: ASPa, PRS, 150, f. 175r. Questa problematica inficiava anche le risorse del tesoriere della regina, che era tenuto a rispettare la medesima franchigia per i servizi resi alla corte viceregia: così avvenne per Francí e Lluís Sánchez (ASPa, PRS, 138, ff. 87r, 91r, 108, 121r, 152; ASPa, PRS, 140, ff. 16v, 68v; ASPa, PRS, 149, ff. 25v-26r) o nel caso di alcuni cavalli, trasportati da Licata a Barcellona, per il cui mantenimento dovevano essere esportate 100 salme d'orzo esenti da qualsiasi imposta (ASPa, RC, 134, f. 145r).

beneficiarsi delle esenzioni della Camera.²²⁸ La regina credeva che il consiglio municipale stesse cedendo questo diritto con troppa liberalità e che quindi bisognasse ridurre il numero di persone che potevano godere della naturalizzazione, che dal 1496 fu concessa solo agli stranieri residenti che avessero moglie e figli in città.²²⁹ I forestieri a cui fosse stata concessa la cittadinanza senza questi nuovi requisiti avrebbero perso questo diritto e avrebbero dovuto restituire le somme che non avevano pagato alla dogana fino a quel momento. Questi ordini provocarono non pochi disordini, dato che in molti casi le autorità competenti revocarono cittadinanze per motivi impropri, come conflitti personali, ricatti o altri tipi di abusi, come nel caso di Paolo Santafé, privato indebitamente del diritto da Gaspar Cervelló.²³⁰

I benefici della cittadinanza erano soprattutto applicabili alle imposte gravanti sulla produzione e sulla vendita locale, esatte attraverso il sistema delle gabelle, cedute annualmente con regolari gare d'appalto. Ogni anno, a cavallo tra luglio e agosto, i cittadini erano liberi di offrirsi per gestire l'esazione fiscale di una o più imposte, di cui avrebbero incassato i proventi, in cambio di un prezzo d'affitto. In quel periodo si liberavano le gabelle e si procedeva all'asta, stabilendo il costo d'acquisto dell'anno precedente come base di partenza per le offerte, che dovevano essere dichiarate prima che la candela accesa all'inizio dell'operazione si fosse spenta.²³¹ Se la gara d'appalto rimaneva deserta e nessuno presentava delle offerte, la gabella veniva gestita dall'università o dalla Camera reginale, a seconda del tipo di imposizione fiscale, che l'assegnava a una persona che la amministrava in loro vece. Quando si riusciva ad affittare, il credenziere che aveva ottenuto la gabella doveva pagare il prezzo pattuito con tutte le tasse e detrazioni proporzionali entro la fine dell'anno, oltre a gestirne la contabilità e a presentarla al maestro credenziere e all'ufficio del maestro secreto reginale, coadiuvato da un collettore, incaricato della riscossione fiscale.²³² Nelle città appartenenti alla signoria di Isabella di Castiglia le entrate derivanti dalla locazione delle gabelle o, nel caso di quelle assegnate, dalla loro gestione, rappresentavano quasi la totalità delle risorse economiche a

²²⁸ ACA, RC, 3687 ff. 45v-46r. Per farci un'idea dei danni che comportava, basti pensare che solo nel 1493-1494 nei territori della signoria reginale godettero di esenzioni fiscali ben 3.170 salme di mercanzie, tra cereali e legumi.

²²⁹ ACA, RC, 3687, ff. 151v-152r.

²³⁰ Il capitano d'armi Melchior Maldonado ordinò di rimborsare le 24 onze che Santafé aveva pagato alla dogana per questo motivo e Isabella decise di rivedere il suo caso, che terminò favore del mercante, beneficiato anche dalla concessione di 6.000 salme di frumento franche da esportare ogni anno dai porti di Brucoli e Agnone, salvo nel caso in cui si fosse trattato di cereali prodotti nei territori reginali: ACA, 3687, ff. 103v-104r, 161.

²³¹ Francesca Gallo, «Le gabelle e le mete dell'Università di Siracusa», in *Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna*, a c. di Domenico Ligresti (Catania: CUECM, 1990), 76.

²³² María Luisa Ribes Valiente, «La renta de la reina María en la ciudad de Siracusa (1456-1457)», in *XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Att. Conv. Sassari, Alghero, 19-24 maggio 1990)*, vol. 3 (Sassari: Carlo Delfino, 1996), 668. Nel corso del XV secolo si stabilirono pagamenti trimestrali, ma nel 1453-1454 Joan Sabastida costituì una rata mensile, che risultava più comoda ai gabelloti, che decisero di mantenerla: Agnello, «Urbs fidelissima», 191.

disposizione del tesoriere della regina. A seconda delle attività produttive che si realizzavano o delle operazioni commerciali più frequenti, si istituivano gabelle diverse in ciascun territorio e potevano variare molto negli anni, per il tipo di merci o per l'imposizione fiscale gravante su di esse. Gli unici dati conosciuti, quelli relativi al dodicesimo anno indizionale, ci forniscono un interessante quadro della situazione economica dei territori della Camera e del tipo di linee politiche intraprese dall'amministrazione reginale.

Nelle città di Lentini, Mineo, Vizzini, Francavilla e Filippo d'Argirò le gabelle erano di competenza reginale e nel 1493 si riuscirono ad affittare senza problemi. Molte delle imposte gravavano più comunemente sulla carne, sia per il macello del bestiame, sia per altri tipi di attività, come la rivendita o la macellazione kosher.²³³ Così anche quella sulla vendita al minuto del vino e la gabella nuova o del tari risultavano essere due delle imposizioni più presenti e soprattutto tra le più redditizie.²³⁴ Erano di discreta rilevanza anche le tasse gravanti sulla dogana, riferita a differenti prodotti che entravano o uscivano dallo spazio doganale

²³³ La gabella della scannaria era quella imposta sui macelli cittadini, mentre la gabella del fumo si riferiva solo a quelli che rispettavano la macellazione kosher. La gabella della carne, invece, riuniva tutte le imposte gravanti sul prodotto: Giovan Luca Barberi, *Liber de secretiis*, a c. di Enrico Mazzaresse Fardella (Milano: Giuffrè, 1966), 250, n. 130; Rosa Maria Dentici Buccellato, *Fisco e società nella Sicilia Aragonese: le pandette delle gabelle regie del XIV secolo* (Palermo: Municipio di Palermo, Assessorato Beni Culturali, Archivio Storico, 1983), 53–77. Quella della scannaria fu stabilita in tutte le città, tranne Francavilla, e così quella della carne, con la stessa eccezione, mentre la gabella del fumo fu costituita a Mineo, anche se valeva molto meno che le precedenti (poco più di un'onza rispetto alle 14 e 44 onze delle altre due): par. 6, fig. 13. A Lentini la scannaria corrispondeva al 3% delle rendite, gestite dal credenziere Maciotta Tindiano (AGS, PES, 1112, f. 38r), mentre la carne, gestita da Francesco Russo, al 18% (par. 6, fig. 15; AGS, PES, 1112, f. 30v), a Mineo rispettivamente l'8 e il 25 %, amministrate da Bastiano Occhipinti e Antonino Mandato (AGS, PES, 1112, ff. 47r, 51v), mentre la gabella del fumo rappresentava lo 0,6% ed era gestita da Antonino Li Moli (par. 6, fig. 16; AGS, PES, 1112, f. 46v), a Vizzini i gabelloti erano Luca Pisa e Antonino Maiorana e i ricavati corrispondevano al 10 e al 25% (par. 6, fig. 17; AGS, PES, 1112, ff. 66v-67r) e infine a San Filippo, con gli affittuari Pietro di Gianpaolo e Pietro Maienza, il 9 e il 39% (par. 6, fig. 18; AGS, PES, 1112, f. 77).

²³⁴ Il vino per essere venduto doveva essere sigillato dal credenziere e la tassa di quest'ultimo ricadeva sui venditori e sui tavernieri, quando non si istituivano altre gabelle più specifiche per questi ultimi: Ribes Valiente, «La renta de la reina», 670. Per la gabella del tari l'assegnatario o l'affittuario poteva riscuotere un tari per ogni onza (3% ca.) nella vendita di immobili o di certe merci, spesso su quelle in uscita, e serviva per finanziare spese di guerra, di difesa e per il mantenimento delle fortificazioni: Matteo Gaudio, *Per la storia del territorio di Lentini nel secondo Medioevo. Feudi, casali, castelli, baroni dal XIII al XV secolo. Le baronie di Chadra e Francofonte* (Catania: Giuseppe Maimone Editore, 1926), 161. A Lentini il 20% delle entrate si doveva alla gabella nuova, amministrata congiuntamente da Galcerando Falcone e Francesco Paladino (AGS, PES, 1112, f. 31v), e altrettanto a quella del vino (par. 6, fig. 15), quest'ultima gestita da Ruggero di Lauria, subentrato dopo Antonio Russo, che nel 1488 era stato nominato a beneplacito con un salario di 4 onze: ACA, RC, 3687, f. 32v; AGS, PES, 1112, ff. 31r, 34 v. A Mineo la gabella del tari, vinta da Antonino Li Moli, corrispondeva al 6% e il vino, di Maciotta Guarreri, al 7% (par. 6, fig. 16; AGS, PES, 1112, ff. 50v-51r), a Francavilla quest'ultima equivaleva al 20% ed era gestita da Simone Virardo (par. 6, fig. 19; AGS, PES, 1112, f. 87) e a San Filippo la tassa sul vino fu locata a Ruggero Scalfitta per una somma pari al 32% delle entrate (par. 6, fig. 18; AGS, PES, 1112, f. 78r). A Vizzini non fu stabilita nessuna gabella sul vino (par. 6, fig. 17).

marittimo e terrestre,²³⁵ quella sulla baglia o *baiulatio*, che riuniva una serie di entrate connesse all'esercizio di svariati diritti e destinate alla retribuzione del baiulo,²³⁶ e la gabella del *salzumi* o *salzuni*, imposto sugli insaccati e salsicce.²³⁷ Rimanevano poi altre, di guadagni più esigui, come la barberia, la barderia, il cotone, il banco, l'erbaio e l'olio, che si riscuotevano sulle imbottiture delle coltri, delle giubbe e dei copriletto, sulle bardature dei cavalli e dei muli e su altre attività produttive.²³⁸

Più diversificate apparivano invece le attività economiche tassate nella capitale siracusana, per la presenza di undici gabelle reginali, che si affiancavano a quelle di competenza del regimento municipale.²³⁹ Tra queste possediamo il prezzo pagato dai gabelloti che avevano vinto la gara d'appalto per occuparsi della riscossione delle imposte di cuoio, *jocularia*, statero, tintoria e cotone,²⁴⁰ mentre per le

²³⁵ Ribes Valiente, «La renta de la reina», 668. Tra i prodotti vi erano i vestiti, la frutta i legumi, il vino e molti altri ancora, fossero essi trasportati da cristiani, ebrei o musulmani. Gli unici stranieri a godere di un trattamento privilegiato erano i catalani, mentre tutti gli altri seguivano le direttive imposte ai veneziani. A Lentini era gestita da Nicola Russo e rappresentava il 16% delle entrate (par. 6, fig. 15; AGS, PES, 1112, f. 28r), a Mineo fu vinta da Michele Fonte e corrispondeva al 6% (par. 6, fig. 16; AGS, PES, 1112, f. 46r), a Vizzini fu affittata da Nicola Salemi ed equivaleva al 13% (par. 6, fig. 17; AGS, PES, 1112, f. 66r) e a San Filippo la tassa sul vino fu locata a Nicola Gallina per una somma pari al 32% delle entrate (par. 6, fig. 18; AGS, PES, 1112, f. 76r).

²³⁶ Gaudioso, *Per la storia del territorio*, 198; Barberi, *Liber de secretiis*, 78–79, n. 76. Il 13% delle entrate di Lentini si doveva a questa gabella (par. 6, fig. 15), amministrata in quell'anno da Giovanni Piccolo (AGS, PES, 1112, ff. 28v, 38r), a Mineo corrispondeva al 18% (par. 6, fig. 16) ed era gestita da Antonio Petrarca, che vinse la gara d'appalto in seguito superando altri cinque offerenti (AGS, PES, 1112, f. 46v). A Francavilla addirittura quasi al 70% (par. 6, fig. 19) e a San Filippo al 9,62% delle entrate (par. 6, fig. 18), essendone i gabelloti rispettivamente Simone Virardo e Antonio Napoli: AGS, PES, 1112, ff. 76v, 86.

²³⁷ La tassa, durante la locazione di Nicola Bortone equivaleva all'8% dei guadagni della secrezia di Vizzini (par. 6, fig. 17; AGS, PES, 1112, f. 67v) e al 16% a Mineo, dove era gestita da Nicola Carco (par. 6, fig. 16; AGS, PES, 1112, f. 50r).

²³⁸ Barberi, *Liber de secretiis*, 90, n. 79; Dentici Buccellato, *Fisco e società*, 53–77; Orlando, *Una città per le regine*, 238. La gabella del banco di Lentini fu vinta quell'anno da Francesco Lucarelli, che però dovette rinunciarvi in seguito allo scioglimento dell'imposta: AGS, PES, 1112, f. 29r. Lo stesso avvenne con la gabella lentinese dell'erbaio, vinta inizialmente da Agostino Barberi, che fu prontamente risarcito quando si dissolse il tributo: AGS, PES, 1112, ff. 29v, 38r. A Mineo Antonio Linidi amministrava invece la gabella del banco, Gambitorto la bardaria, per la quale si presentarono diversi offerenti, Antonino Li Moli, già gabelloto del fumo e del tari, vinse anche quella dell'erbaio, Antonino Laurobella gestiva le tasse sul cotone, Antonio Abbondanza quelle sull'attività dei barbieri: AGS, PES, 1112, ff. 47v–49r. Nella città di Vizzini il gabelloto dell'olio del dodicesimo anno indizionale fu Bonifacio Guccione, mentre Francesco Ventura della bardaria e Vincenzo Guccione del cotone: AGS, PES, 1112, ff. 68r–69r.

²³⁹ Le gabelle civiche erano quelle di decima, carne, olio, cafiso, pesce e legna, oltre ad alcuni feudi che si affittavano con lo stesso sistema. Nel 1485 per esempio il biviere di Lentini era stato dato in gabella ad Antonio Arena: ASPa, PRS, 112, f. 155. Poco dopo lo scioglimento della Camera, di tutte le gabelle reginali e civiche si mantennero solo sette, ovvero, del biscotto, del legno, del pesce, dell'olio brutto, della carne, del pane e del caddo d'olio: Gallo, «Le gabelle e le mete», 80. Gli acatapani dell'*universitas* esigevano anche delle imposte per i barili di tonno, sarde, caviale, aringhe, pesci salati e anguille, specie se venduti in piazza, e due caci per Natale e Pasqua, mentre non si tassavano né le vendite di sale, né quelle di formaggio: BCS, LP, 2, ff. 199r–200v.

²⁴⁰ Par. 6, fig. 13. La gabella dello statero o statia, appaltata da Andrea Cantarella (AGS, PES, 1112, f. 6v) gravava sul peso delle merci, che potevano essere misurate per la vendita solo con lo statero ufficiale della curia, tranne nei casi di verifica dei propri prodotti, mentre quella della *jocularia*,

rimanenti, ovvero biscotto, dogana, farina, scannaria, tari e vino possiamo analizzare l'andamento delle esazioni fiscali durante tutto il dodicesimo anno indizionale, visto che, rimaste deserte le gare, erano state amministrare da uomini di fiducia dell'amministrazione reginale.²⁴¹

Alcune imposizioni si mantenevano abbastanza stabili durante il passare dei mesi, come per esempio il biscotto, il vino e la scannaria,²⁴² ma i guadagni registrati sembrano essere molto inferiori a quelli riportati dal memoriale del 1458, con cui si dettagliavano tutte le entrate della secrezia di Siracusa dell'anno indizionale 1456-1457. Il gabelloto del biscotto per esempio, tassando a 5 tari per cantaro, alla fine del dodicesimo anno indizionale aveva incassato poco più di 39 onze, a fronte delle 93 di qualche decennio prima.²⁴³ In generale si può osservare una certa diminuzione delle riscossioni rispetto alla metà del secolo, visto che anche per i tributi sulla vendita al dettaglio del vino, che prima fruttavano più di 296 onze, a fine secolo corrispondevano a meno della metà.²⁴⁴ Bisogna considerare che nell'annata esaminata una forte ondata di carestia e di contagi epidemici avevano inficiato le produzioni e i commerci, tanto da eliminare anche la celebrazione delle fiere.²⁴⁵

La gabella che gravava sui macelli e in generale le imposizioni sulle carni erano tra le più importanti, soprattutto perché nel corso del secolo si proibì il macello del bestiame in qualsiasi altro luogo che non fossero le scannarie reginali. Gli unici macelli di altra gestione che rimasero aperti furono quelli militari, installati nel castello Marquet per il fabbisogno del personale della fortezza, che si approfittava di questa libertà eccezionale e delle franchigie fiscali per vendere carne di

vinta in quell'anno da Bernardino Pignano insieme a quella del cuoio (AGS, PES, 1112, ff. 4r, 7v), si imponeva sugli strumenti musicali o altre attrazioni utilizzate durante le feste giudaiche e infine quella della tintoreria sui tessuti o filati tinti nella tintoreria reginale, che si aggiudicò Matteo Turelli (AGS, PES, 1112, f. 6r), considerando che esisteva il divieto di utilizzare altri luoghi per la colorazione con certe tonalità: Barberi, *Liber de secretiis*, 14, 16, 20, nn. 22, 25, 33; Dentici Buccellato, *Fisco e società*, 53–75. La gabella del cotone quell'anno fu invece vinta da Francesco Parisi: AGS, PES, 1112, f. 7r.

²⁴¹ Par. 6, fig. 12.

²⁴² La gabella del biscotto, così come quella del sego e della canapa, si riferiva ai rifornimenti delle navi che scaricavano nel porto di Siracusa: Barberi, *Liber de secretiis*, 20, n. 32. Le esazioni del biscotto si mantennero abbastanza stabili, tranne un leggero picco nel mese di marzo (6,5 onze), per il naturale vincolo con l'aumento dei viaggi navali della stagione, con una media di 3 onze mensili, mentre il vino rimaneva un'entrata regolare, con una media di 15 onze al mese, considerando che la sua vetta massima del 1493-1494 furono le 24 onze esatte in agosto. Infine, la scannaria assicurò al suo gabelloto all'incirca 5 onze mensili, con picco massimo a gennaio (7,3 onze) e minimo a marzo (2 onze), ma in generale piuttosto costanti: par. 6, fig. 14

²⁴³ Ribes Valiente, «La renta de la reina», 676. Si fa riferimento alle entrate derivanti dalle esazioni fiscali, non ai guadagni del credenziere, dato che non è stata sottratto il prezzo d'affitto.

²⁴⁴ Bisogna comunque considerare che nel 1456-1457 il gabelloto del vino aveva affittato la gabella a 333 onze, quindi in realtà la gestione di questa tassa gli aveva comportato una perdita: Ribes Valiente, 676.

²⁴⁵ Queste perdite furono risarcite in parte dal tesoriere della regina, che restituì una parte degli investimenti ai gabelloti a seguito di indagini e processi: AGS, PES, 1112, f. 38r.

contrabbando o per permettere a certuni di macellare senza pagare al fisco.²⁴⁶ La maggior parte delle imposizioni fiscali dipendevano comunque dalle epoche di produzione e consumo dei beni tassati, come nel caso della farina, le cui inflessioni molto variabili nel corso dell'anno erano strettamente vincolate all'epoca di raccolta del grano e quindi a quella di macinazione, e altrettanto accadeva con la gabella della dogana o del tari, correlate all'entrata e all'uscita stagionale di alcune merci.²⁴⁷ Il sistema dell'imposizione fiscale attraverso le gabelle era fortemente disuguale, dato che le classi privilegiate godevano spesso di esenzioni *ad hoc*, che le esimevano dal contribuire alla riscossione. Gli ecclesiastici e i militari di stanza a Siracusa, per esempio, non erano tenuti a pagare le gabelle, così come gli esponenti delle classi dirigenti ricevevano spesso concessioni e mercé gravanti sugli ingressi delle stesse, riducendo notevolmente le somme che le seconzie avrebbero potuto effettivamente guadagnare.²⁴⁸

Nei tributi di imposizione reginale si può osservare che esisteva una maggiore tendenza all'assegnazione delle gabelle, affidate generalmente a vita e con la possibilità di farle gestire in seguito all'erede, ma dall'analisi effettuata sul registro del maestro secreto reginale già menzionato non sembra che il fenomeno si dovesse alla scarsa redditività dell'affare. È innegabile che i guadagni fossero calati rispetto a qualche decennio prima e che in certi casi, almeno da registro, sembrerebbe che i gabelloti avessero subito delle perdite durante la loro gestione, ma amministrare una gabella non era solo una questione puramente economica.

Le funzioni connesse a questi uffici impositivi ampliavano enormemente lo status del gestore e rappresentavano un trampolino di lancio per tutte quelle famiglie della nobiltà urbana o di mercanti, notai e piccoli imprenditori che volevano assicurarsi una posizione di prestigio e di potere in città. Dalle traiettorie delle carriere personali dei membri di alcune famiglie appare chiaro che la gestione delle gabelle era uno strumento di promozione sociale dell'élite urbana, di quella stessa classe che aspirava a maggiori spazi economico-sociali in cui operare.²⁴⁹ Sin dall'età alfoncina il mercato degli appalti, degli uffici pubblici e delle imposte aveva

²⁴⁶ Gallo, «Le gabelle e le mete», 88.

²⁴⁷ La gabella del tari raggiungeva apici interessanti nei mesi di marzo e giugno, mentre i mesi invernali si manteneva piuttosto bassa, mentre quella della farina raggiungeva buone cifre tra ottobre e novembre o a marzo, ma le vette massime erano chiaramente ascrivibili al mese di agosto, quando si macinavano i nuovi raccolti. La tassa della dogana era più redditizia nei mesi di aprile e giugno ed era meno riscossa a dicembre e agosto, ma non generò mai meno di 10 onze mensili: par. 6, fig. 14. Anche in questo caso si registravano guadagni molto inferiori rispetto al 1456-1457: la dogana valeva in totale 77 onze meno, la gabella nuova 183 e la farina 8: Ribes Valiente, «La renta de la reina», 675, 677.

²⁴⁸ Per citare un esempio, Carlo Ruffino riceveva poco più di 33 onze sulla gabella della baglia di Siracusa, almeno quegli anni in cui veniva imposta, in virtù di una mercé ottenuta da Ruggero Ruffino nel 1408 per sé stesso e i suoi eredi: ASPa, PRS, 93, ff. 116v-122v; ASPa, RC, 142, ff. 307r-312r.

²⁴⁹ Si vedano per esempio i casi descritti nel paragrafo 4.2.

rappresentato delle armi concrete nella scalata sociale del patriziato urbano.²⁵⁰ Alcune di queste imposizioni erano fonti di ingressi sostanziosi, duraturi e stabili, che si potevano anche permutare o cumulare con altre gabelle o con altri uffici pubblici.

Le gare d'appalto erano molto diffuse nelle gabelle civiche e reginali delle città di Lentini, Mineo, Francavilla, Vizzini e San Filippo, ma i dazi da sempre più redditizi, ovvero il biscotto, la dogana, il vino, il tari, la scannaria e la farina furono spesso assegnate in credenza, come se le aste fossero andate deserte. Il motivo probabilmente si legava proprio alla volontà da parte degli ufficiali della regina di stringere il controllo su di esse e di promuovere persone appartenenti alle loro fila, che in questo modo ne avrebbero ottenuto la gestione vitalizia, con tutti i benefici economici e soprattutto politici connessi.²⁵¹ L'ambiente cortigiano e le strutture governative a esso connesse davano impulso all'artigianato, alle arti plastiche e al commercio, assorbendo nelle loro fila moltissimi esponenti del gruppo mercantile, già altamente formati per cariche di natura contabile e finanziaria.²⁵² Alcuni mercanti furono spesso nominati collettori o credenzieri di certe gabelle legate proprio ai loro stessi interessi commerciali. Oltre alle possibilità di far carriera all'interno dell'amministrazione reginale, esistevano quindi anche motivi diretti al controllo ravvicinato delle proprie attività imprenditoriali e all'acquisizione di una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza.²⁵³

²⁵⁰ D'Alessandro e Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro*, 79. Fino agli inizi del XV secolo i Pedilepore, Campolo, Capoblanco, Marescalco, Sansole e Sardella erano riusciti a imporsi nella società siracusana in questo modo: Orlando, *Una città per le regine*, 238–39.

²⁵¹ A livello economico, a Siracusa nel 1493-1494 si attestano questi salari per i collettori e i credenzieri nominati dall'amministrazione: il credenziere della dogana (Joan Bou) percepiva 10 onze all'anno, così come quello del tari (Giacomo Pedilepore), del biscotto (Ruggero Ferraju), della scannaria (Antonio Selvaggio), del vino (Giovanni Mancino), mentre Guglielmo Galgana riceveva 8 onze come credenziere della gabella dello statere: AGS, PES, 1112, ff. 15r-16v. Dei collettori invece sappiamo, oltre al caso di Sabater (si veda par. 3.4), che avevano un salario di 10 onze per la gabella del vino (Bartolomeo Salato), mentre Nunzio Palaxino riceveva 8 onze per amministrare congiuntamente la collettorìa della scannaria e della farina, AGS, PES, 1112, ff. 3r, 4v, 17r.

²⁵² Chris Given-Wilson, *The royal household and the king's affinity: service, politics, and finance in England, 1360-1413* (New Haven: Yale University Press, 1986), 153; Rita Costa Gomes, *A corte dos reis de Portugal no final da idade média*, Memória e sociedade (Lisbona: Difel, 1995), 130; Rita Costa Gomes, *The making of a court society: kings and nobles in late medieval Portugal* (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2003), 168.

²⁵³ Era questo il caso per esempio di Pere Joan Sabater, mercante con una posizione di rilievo nei traffici esteri che salpavano dai porti della Camera reginale, che fu nominato collettore delle gabelle della dogana, del tari e del biscotto nel dodicesimo anno indizionale, per le quali riceveva un salario di 20 onze: AGS, PES, 1112, ff. 2, 5, 16v. Questi interessi generavano anche delle dispute per l'esercizio dell'incarico, come nel caso di Pietro La Coruña, che era stato spogliato dell'ufficio di mediatore della gabella del biscotto nel 1492, dato che il governatore aveva scelto al suo posto Giorgio Lo Quero e aveva presentato una relazione falsa a Isabella per farle confermare la nomina: ACA, RC, 3687, f. 69r. Alla fine la regina decise di designare Ludovico de Avila a vita, destituendo entrambi i contendenti: ACA, RC, 3687, ff. 96v-97r. Qualcosa di simile avvenne nel caso di Francesco Lucarello, che fu destituito dall'incarico di gabelloto della scannaria di Lentini, quando Maciotta Tindiano ne reclamò il possesso: AGS, PES, 1112, f. 30r.

3. LE COLONIE DI MERCANTI E LE ATTIVITÀ CONSOLARI

Il traffico commerciale non era gestito solo da operatori locali, ma era da sempre stato oggetto di soggiorni più o meno lunghi di mercanti stranieri, la cui presenza era così consistente da rendere necessaria la creazione di consolati che esercitassero la giurisdizione su di essi. Non essendo sudditi della regina, bisognava creare una figura istituzionale che raccogliesse le suppliche e arbitrasse le cause in cui si vedevano coinvolte queste personalità straniere presenti più o meno stabilmente nei territori della signoria. Il console del mare aveva questo tipo di competenza, che svolgeva dopo l'elezione annuale grazie all'aiuto di un giurisperito e di un notaio.²⁵⁴ Alcune nazioni erano così numerose da riservare un intero quartiere per il loro soggiorno e imporre la costituzione di un consolato proprio per snellire le funzioni del console del mare. I maltesi, genovesi, catalani e francesi erano le colonie più presenti nella Camera reginale alla fine del XV secolo, soprattutto nella città siracusana, e quindi furono dotate di una sede consolare separata, conferendo grande prestigio alla capitale della signoria reginale.²⁵⁵ Le politiche monarchiche tendevano a favorire tutti i mercanti stranieri, proteggendo le loro ricchezze e beneficiandoli con esenzioni fiscali e guidatici particolari.

Per la comunità maltese esisteva un console, nominato generalmente a vita, con competenze in tutta la signoria per arbitrare processi che coinvolgevano i mercanti dell'isola di Malta.²⁵⁶ Lo stesso avveniva per la nazione francese, che con la morte del console Francesco Grasso dovette far fronte a una disputa tra il figlio Enrico e il secreto di Messina, impegnati a contendersi la carica.²⁵⁷ L'ufficio permetteva di esercitare la giustizia nei casi dove si ledevano interessi commerciali della nazione ed era piuttosto redditizio, considerando che si poteva disporre dei beni dei mercanti stranieri che morivano in Sicilia, lontani dalla loro terra natia, per farne i dovuti inventari utili alle questioni successorie degli eredi e pagare i debiti contratti nell'isola.

Genova, nonostante le posizioni politiche controverse, aveva dei rapporti intensi con Siracusa,²⁵⁸ ma dal XV secolo si registrò una riduzione della sua colonia

²⁵⁴ Agnello, «Urbs fidelissima», 140.

²⁵⁵ Esisteva una forte componente veneta tra i mercanti forestieri che operavano a Siracusa, anche se non così forte da permettere la creazione di un consolato indipendente. I veneziani usavano Siracusa per trasportare frumento e per la sua collocazione privilegiata rispetto alle rotte verso le Fiandre. Molti riuscirono a naturalizzarsi e a integrarsi perfettamente nelle dinamiche urbane. I rapporti con Venezia si erano poi incrinati intorno al 1485, per le sue collaborazioni con i nemici turchi, dai quali avevano ricevuto delle ricompense per la cattura di certi corsari iberici: ASPa, PRS, 112, ff. 141v-142v.

²⁵⁶ Francesc Oliver fu nominato console nel 1490, alla morte del predecessore Ruggero Perno: ACA, RC, 3687, f. 45.

²⁵⁷ Cárdenas aveva deciso di nominare lo stesso Enrico Grasso console dei francesi della Camera, permettendogli di ereditare l'ufficio esercitato dal padre e destituendo Enrico Staiti, maestro secreto di Messina indebitamente scelto dal viceré Acuña: ASPa, PRS, 162, ff. 180v-181v.

²⁵⁸ Nel 1480 il regno di Sicilia firmò una tregua di durata annuale con Genova, grazie alla quale si proibiva a tutti gli abitanti dell'isola, incluso quelli della signoria reginale, di infastidire o ostacolare

nell'isola, compensata da un aumento significativo della preminenza della comunità catalana,²⁵⁹ che divenne ineguagliabile per quantità e qualità della presenza in città. Essa si era riservata la loggia vicina alla porta della marina di Siracusa per stabilire quello che era il consolato più grande e organizzato della Camera reginale.²⁶⁰ Secondo le consuetudini, toccava al *Consell de Cent* designare il console rappresentante della nazione catalana a Siracusa,²⁶¹ mentre a quest'ultimo sarebbe spettata invece la nomina del console di Malta.²⁶² Il *Consell* nominava usualmente a beneplacito e se il console non era assiduo nella capitale siracusana, designava un luogotenente per reggere l'incarico.

All'inizio della signoria di Isabella il console siracusano era Ruggero Bellomo, esponente di una famiglia catalana che si era integrata in modo stabile già il secolo scorso, occupando posti di rilievo grazie all'attività di corsa e al consolato di Siracusa.²⁶³ Pere Montsó ricevette la nomina di console nel 1469, ma Ruggero Bellomo gli oppose resistenza e si mantenne in carica fino alla fine del 1472,²⁶⁴

i mercanti genovesi: ASPa, PRS, 93, ff. 139v-140r. Lo stesso anno per onorare l'accordo il luogotenente del governatore Giovanni Bonaiuto fece catturare Martino di Larrantaria, che aveva attaccato l'imbarcazione del genovese Agostino Montenegro per rubargli la nave e la mercanzia: ASPa, PRS, 95, ff. 144v-145r. L'anno successivo furono dati dei guidatici particolari a degli operatori commerciali di Genova, come a Francesco Medico, che lavorava per la compagnia di Giorgio Orea, che ricevette questa protezione per i suoi affari a Siracusa: ASPa, PRS, 99, f. 195.

²⁵⁹ D'Alessandro e Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro*, 70. Questa riduzione dell'importanza della comunità mercantile genovese sembrerebbe essere confermata dal fatto che non esistessero prove dell'esistenza di un console dei genovesi all'epoca del governo di Isabella nei documenti esaminati. Quando due mercanti genovesi, Agostino Centurione e Battista Spinola furono derubati da una nave siracusana nel 1484 è infatti il console dei genovesi di Palermo a informare i presidenti del regno e a richiedere compimento di giustizia: ASPa, PRS, 111, ff. 99v-100r. I benefici commerciali vennero però mantenuti e altre nazioni tentarono di ottenere gli stessi privilegi, come i mercanti di Santiago de Compostela, che nel 1491 supplicarono l'equiparazione con veneziani e genovesi per ridurre le imposte da versare alla regina per la vendita del pesce. Le riduzioni fiscali erano sostanziose se consideriamo che queste due nazioni corrispondevano solo il 3% del prezzo di vendita, mentre la tassa ordinaria era del 13%: ACA, RC, 3687, f. 50v.

²⁶⁰ Quella catalana era la rete consolare più radicata e ramificata nell'intera isola sin dal Trecento: Pietro Corrao, «Uomini d'affari stranieri nelle città siciliane del tardo medioevo», *Revista d'història medieval*, n. 11 (2000): 151.

²⁶¹ In origine sarebbe toccato al console di Messina emettere la nomina per il collega siracusano, ma la città venne separata e nominata direttamente dal regimento barcellonense sin dal XIV secolo: Roser Salicrú i Lluch, «Notes sobre el consolat de catalans de Siracusa (1319-1528)», in *XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Att. Conv. Sassari, Alghero, 19-24 maggio 1990)*, vol. 3 (XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Att. Conv. Sassari, Alghero, 19-24 maggio 1990), Sassari: Carlo Delfino, 1996), 691.

²⁶² ASPa, PRS, 155, ff. 11r-12r.

²⁶³ Dalla metà del XIV secolo si seguono diverse tracce della famiglia nella capitale siracusana: Guglielmo Bellomo per esempio fu console dei catalani, portulanoto, carceriere, consigliere della regina Maria e luogotenente del governatore: Orlando, *Una città per le regine*, 194-95. In generale i Bellomo appaiono a più riprese tra il XIV e il XV secolo come consoli dei catalani di Siracusa: Salicrú i Lluch, «Notes sobre el consolat», 692. La loro importanza era tale da comportare l'elezione di alcuni dei suoi membri alle più alte cariche dei governi della regine, come per esempio Guglielmo e Antonio Bellomo, eletti governatori nella prima metà del XV secolo: Enrico Mauceri, «I Bellomo e la loro casa», *Bollettino d'Arte*, n. 5 (1911): 183.

²⁶⁴ Nel 1469 si ordinò a Bellomo di desistere dalla carica e di restituire 8 onze al nuovo console: ASPa, PRS, 68, ff. 100r-101r.

mentre esercitava anche la carica di luogotenente del governatore della Camera Joan Sabastida.²⁶⁵ Negli ultimi due anni del suo mandato come console fu implicato in un processo molto lungo e complesso che coinvolgeva gli eredi di Leonardo, Insanda, mercante catalano di grande rilevanza sia in territorio reginale che nel regno di Sicilia.²⁶⁶ Per le frequenti missioni al servizio dei monarchi, gli fu ordinato di acquistare una nave dal genovese Giovanni Doria,²⁶⁷ pagata in parte da un anticipo di Insanda e il resto con una carta debitoria a favore di Doria, con cui avrebbe potuto esportare frumento esente dalle imposizioni fiscali ordinarie e straordinarie fino al valore di 430 onze.²⁶⁸

Oltre a questa nave acquistata da Doria, Insanda usava l'imbarcazione di Giovanni del Giudice, suo socio in affari, contro il quale i suoi eredi, una volta defunto, intrapresero delle azioni legali.²⁶⁹ Nel 1471 Ruggero Bellomo dovette deliberare sul caso, data la nazionalità di Insanda, e decise di ascoltare tre esperti, due assunti dalle parti in causa e uno esterno, che avrebbero stimato il valore della nave e del carico che Giudice avrebbe dovuto risarcire agli eredi di Insanda. Se non lo avesse fatto entro tre mesi, il console sarebbe stato autorizzato a vendere la nave e il suo contenuto per così risarcire la corte e gli eredi.²⁷⁰ In effetti, Bellomo si occupò dell'esproprio della nave, che fu acquistata da Antonio Olzina, *comendador mayor* di Aragona, *comendador* di Montalbán, castellano di San Calogero, dell'ordine militare di San Giacomo di Spata, capitano di Catania,²⁷¹ segretario regio e abitante della corte napoletana all'epoca del Magnanimo,²⁷² per 960 onze.²⁷³ Il processo fu

²⁶⁵ ASPa, PRS, 68, ff. 78r, 80v-81r. Era stato eletto anche senatore, ma la nomina fu annullata col resto degli scrutini del 1471: Agnello, «Urbs fidelissima», 75.

²⁶⁶ La sua nave veniva usata spesso da entrambi i sovrani per combattere la pirateria, tra il 1469 e il 1471 e per questo riceveva uno stipendio fisso di 150 onze. Nel 1469 per esempio catturò un vascello barcellonaese che stava saccheggiando e danneggiando le imbarcazioni attraccate nei porti della Sicilia orientale e dell'isola di Malta: ASPa, RC, 124, f. 59r. Le sue missioni prevedevano anche viaggi con ingenti carichi di frumento appartenenti alla regia corte, andando ben oltre la semplice attività di protezione del mare: ASPa, CRP, Mercedes, 51, ff. 206r, 208r; ASPa, RC, 126 bis, ff. 227r, 244r, 288v-291v, 306v-307r

²⁶⁷ Da alcuni rimborsi ordinati dal maestro razionale del regno di Sicilia sappiamo che costò 1.100 onze: ASPa, RC, 127, ff. 213r-214r.

²⁶⁸ ASPa, RC, 127, ff. 213r-214r.

²⁶⁹ ASPa, PRS, 70, f. 94r. Prima di morire, si erano infatti impegnati a preparare una nave per esportare un carico di frumento del valore di 300 onze. La nave effettivamente fu preparata per il viaggio ma, essendo morto Leonardo Insanda, i suoi eredi decisero di bloccarla nel porto e di non farla partire per fare in modo di recuperare il denaro che era stato speso per la nave e il suo contenuto: ASPa, PRS, 70, f. 225v; ASPa, RC, 127, f. 391v.

²⁷⁰ ASPa, RC, 127, ff. 189v-190v.

²⁷¹ ASPa, PRS, 71, f. 204; ASPa, PRS, 92, f. 97r. Antonio Olzina aveva anche ricevuto un'esenzione sulle tratte fino alla somma di 200 onze annuali: ASPa, RC, 128, ff. 140v-142r.

²⁷² Navarro Espinach, «Consejeros influyentes», 172.

²⁷³ ASPa, RC, 127, ff. 195v-196r. Insanda aveva anche diversi debiti con la corte, per cui si rese necessario recuperare più denaro possibile e prima della vendita furono anche risarciti i salariati che lavorarono sulla nave di Giudice e lo aiutarono a caricarla per il viaggio: ASPa, RC, 127, ff. 256r-257r.

comunque difficile, perché la compravendita di Olzina fu invalidata,²⁷⁴ mentre l'altra nave acquistata da Doria fu sequestrata dal consiglio reginale, che l'aveva fatta armare per unirsi alle altre due imbarcazioni con cui si era deciso di dare la caccia ai corsari che stavano affliggendo le coste di Siracusa.²⁷⁵ Ruggero Bellomo fu castellano di Pantelleria nel 1478,²⁷⁶ ma era un personaggio estremamente coinvolto in grandi affari commerciali, come di solito avveniva con i consoli catalani, soprattutto nell'ambito del mercato di schiavi e dei prestiti alla corte.²⁷⁷ Le sue attività erano rimaste estremamente vincolate alla corsa e fu necessario che Isabella emanasse un guidatico e una remissione dei crimini nel 1488 per evitargli l'esilio.²⁷⁸

Il consolato tuttavia fu assegnato nel novembre del 1472 a Joan Ferrer Sesavasses, ma la nomina del *Consell de Cent* non fu accettata dal governatore Cárdenas, che, nonostante le insistenze della stessa regina, non gli fece gestire l'incarico.²⁷⁹ Problemi simili si presentarono con Francesc Busquets, designato nel 1478, che non potendo risiedere in città e volendo quindi scegliere un reggente, si trovò a contrastare le ostilità del governatore.²⁸⁰ Per i problemi generati dagli ufficiali locali, l'incarico si fece poco allettante per i catalani scelti da Barcellona, per cui si scelse di accettare la nomina del siciliano Enrico Grasso, rinunciando di buon grado al diritto di essere rappresentati da un connazionale. Come loro portavoce, fece in modo di far rispettare le consuetudini di cui la nazione catalana godeva, che dovevano essere equiparate a quelle stabilite per la comunità di Palermo, soprattutto per quanto riguardava il diritto di appello nella corte dei giudici di magna curia reginale,²⁸¹ e reclamò il diritto del console siracusano di nominare personalmente il rappresentante maltese.

Nel luglio del 1493 infatti designò Cola Caxaro come console dei catalani dell'isola di Malta, destituendo Fernando de Stúñiga, che era stato scelto illecitamente dal viceré di Sicilia.²⁸² In seguito alla rinuncia nel 1493, l'incarico fu ereditato dal figlio Francesco Grasso *junior*, che lo esercitò fino al 1511.²⁸³

²⁷⁴ Giudice cercò di far ripartire la nave e di riprendere il viaggio previsto, ma gli fu impedito, dato che non aveva risarcito alla moglie e ai figli di Insanda: ASPa, RC, 127, f. 503r.

²⁷⁵ ASPa, PRS, 70, f. 64.

²⁷⁶ ASPa, RC, 140, f. 124r.

²⁷⁷ ASPa, PRS, 70, ff. 169v-170r; ASPa, RC, 127, ff. 288v-289r, 362; ASPa, RC, 133, ff. 259v-260r.

²⁷⁸ ACA, RC, 3687, f. 27. Nel 1485, con la protezione di Cárdenas, aveva derubato la nave di Giovanni Costanzo alias Barbaneto nel porto di Siracusa: ASPa, PRS, 110, f. 296v.

²⁷⁹ Salicrú i Lluch, «Notes sobre el consolat», 696-97.

²⁸⁰ La situazione non si era ancora risolta all'inizio del 1487, quando, in assenza di un console, alcuni mercanti catalani dovettero scegliere un procuratore, Nicolau Bret, per rintracciare alcuni panni rubati nei pressi dell'isola di Ponza e depositati nei pressi di Augusta: ASPa, PRS, 124, ff. 162v-163r.

²⁸¹ ACA, RC, 3687, ff. 94r-95v.

²⁸² ASPa, PRS, 155, ff. 11r-12r.

²⁸³ Salicrú i Lluch, «Notes sobre el consolat», 701.

Dalla metà del XV secolo il consolato, così prestigioso in precedenza, era un'istituzione in pieno declino per diversi motivi.²⁸⁴ In primo luogo, gli stessi mercanti non vollero sottostare alla sua giurisdizione perché era molto più conveniente ottenere i benefici concessi agli stranieri naturalizzati o gli allettanti uffici dell'amministrazione reginale.²⁸⁵ In secondo luogo, i funzionari di Isabella non lasciavano margine di manovra ai consoli nominati da istituzioni esterne, come il *Consell de Cent*, e rendevano la gestione dell'ufficio così difficile da non attrarre nessun mercante forestiero. La colonia catalana di Siracusa continuò a essere un supporto essenziale per l'espansione commerciale nel Mediterraneo e il controllo dei traffici con l'Africa settentrionale, ma i mercanti preferirono agire attraverso i vincoli del servizio alla regina e l'assimilazione all'istituzione reginale.

4. GLI OPERATORI COMMERCIALI E LE ISTITUZIONI REGINALI

Joan Sabastida era un esponente di rilievo del patriziato urbano barcellonese legato alla fazione della Biga,²⁸⁶ le cui ricchezze erano dovute alle attività mercantili di scala internazionale e al servizio alla corte aragonese. Era un fedelissimo di re Giovanni II e della consorte Giovanna, che giocò un ruolo essenziale nella guerra civile che aveva dilaniato il principato di Catalogna tra gli anni Sessanta e Settanta del Quattrocento. Per i meriti di guerra Giovanna Enríquez, il 22 settembre 1462, gli concesse un beneficio fiscale *ad beneplacitum*, ovvero 1.000 tratte annuali esenti da qualsiasi imposizione fiscale da esportare dal porto di Brucoli.²⁸⁷ Lo stesso privilegio venne confermato dai re di Sicilia Giovanni e Ferdinando pochi giorni dopo, che lo ampliarono con la concessione della durata vitalizia e con la possibilità di far godere dello stesso privilegio anche i suoi eredi.²⁸⁸ Fu scelto per ricoprire la massima carica della Camera sotto il governo della regina Giovanna e poi durante l'interregno del sovrano, gestendo l'ufficio di governatore fino alla sua morte.²⁸⁹ Per questa sua posizione privilegiata, godeva di molti diritti conquistati nel corso degli anni e a seguito di un riconosciuto servizio, che spesso prestava in egual misura per entrambe le corti.²⁹⁰

²⁸⁴ Salicrú i Lluch, 707.

²⁸⁵ Del Treppo, *I mercanti catalani*, 178–80.

²⁸⁶ Carme Batlle i Gallart, *La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV*. (Barcelona: CSIC - Institución Milá y Fontanals, 1973), vol. 1, pag. 169.

²⁸⁷ ACA, RC, 3484, f. 17. A questo diploma, si aggiunse un guidatico eccezionale sulle stesse terre nel medesimo anno: ACA, RC, 3499, f. 100. Da sempre la politica delle regine era stata particolarmente liberale nelle esenzioni fiscali o nelle concessioni delle tratte e di altre libertà commerciali, per stimolare il mercato per poter incrementare il gettito fiscale che ne sarebbe conseguito: Giménez Chornet, «Gobierno y control», 471.

²⁸⁸ ASPa, CRP, Mercedes, 50, f. 108r. Il mandato viceregio per eseguire la disposizione fu poi emesso l'anno successivo, il 23 settembre 1463: Barberi, *I Capibrevi*, vol. 1, pag. 548.

²⁸⁹ Sui conflitti con Juan Cárdenas per il controllo della carica e le successive implicazioni si veda il cap. 2, parr. 6.3-6.4.

²⁹⁰ ASPa, RC, 126 bis, ff. 66v-67v, 89v-90r, 97r-98r.

Dal momento in cui fu chiamato dalla regina Giovanna in Sicilia, l'intera famiglia si integrò profondamente col territorio e usò il caricatore di Brucoli come punto nevralgico di molteplici attività commerciali. La loro presenza nell'isola si mantenne stabile nel corso del tempo, soprattutto dal momento in cui Sabastida ricevette la castellania di Brucoli nel 14 febbraio 1468.²⁹¹ La torre in questione era stata eretta l'anno precedente, proprio su richiesta di Sabastida,²⁹² per custodire i carichi cerealicoli e proteggerli dalle incursioni piratesche.²⁹³ Egli godeva di un grande vantaggio nel gestire la castellania e il porto brucolano, dato che la sua compagnia mercantile poteva così radicarsi in un territorio dotato di un ottimo scalo mediterraneo.²⁹⁴ Alla morte del governatore, la vedova Caterina Llull si ritrovò a gestire gli affari, guadagnandosi tale diritto esclusivo solo dopo un intenso

²⁹¹ Fu concessa dalla regina Giovanna Enríquez, confermata l'anno dopo da Giovanni II e infine gli stessi re Cattolici ratificarono a Joan e a sua moglie Caterina Llull il castello di Brucoli. Il privilegio di Ferdinando si datava il 16 aprile 1470, mentre quello di Isabella, che era il definitivo, in quanto posseditrice di tutti i diritti su quei territori, venne emesso il giorno seguente. L'esecutoria del viceré fu prodotta il 12 febbraio 1471. Tutte le provvisioni reali al riguardo si ritrovano inserite nel mandato viceregio in questione: ASPa, PRS, 69, f. 151. Inoltre, Joan Sabastida giurò fedeltà e fu investito per la stessa castellania nel febbraio 1471, quando la città di Siracusa e i territori della Camera reginale prestarono omaggio a Isabella: ASPa, PRS, 69, f. 181v.

²⁹² La data si conosce grazie agli *Annali* di Capodieci, che riportano l'incarico ricevuto da Pietro de Sardegna per fabbricare una struttura difensiva richiesta da Joan Sabastida e approvata della regina: Agnello, «Le torri costiere di Siracusa», 30; Salvatore Mazzarella e Renato Zanca, *Il libro delle torri. Le torri costiere di Sicilia nei secoli XVI-XX* (Palermo: Sellerio, 1979), 288. Ancora oggi rimane l'iscrizione dedicatoria che recita «Regina Siculis diva regnante Ioanna aedita sum Bruculae frugum custodia turris. Çabastida vocor quoniam Bastida Ioannes me fieri fecit sumpsit quoque nomen ab illo»: Satta, «Storia e iscrizioni latine», 183.

²⁹³ Dalla caduta di Costantinopoli e soprattutto dalla cacciata dei mori dalla penisola iberica, molti arabi si trasferirono in Barberia, dove si unirono al popolo turco nelle azioni di razzia del Mediterraneo cristiano. Le scorrerie si prolungavano durante tutto l'anno, a eccezione dei mesi invernali, e infliggevano gravissimi danni ai paesi costieri, alle navi ancorate nel porto, alle campagne circostanti, ai depositi alimentari e a tutte le attività che vi si svolgevano: Gianino, «Descrizione del castello di Brucoli», 163. Le politiche dei re Cattolici avevano acuito questo stato di pericolo, per l'arrivo di molti schiavi africani a Palermo in seguito alla conquista di Tripoli e per la psicosi che si generò quando la stessa città fu ripresa rapidamente dai turchi: Trasselli, «Porti e scali», 262. Per questo motivo le navi di Siracusa, Catania, Malta, Agrigento, Trapani, Licata, Sciacca e Patti furono armate in modo preventivo nel 1476: ASPa, RC, 136, f. 34v. Fin dal XIII secolo la Sicilia e le sue isole minori erano state minacciate da questi attacchi pirateschi e la rilevanza di Brucoli come emporio commerciale rese indispensabile la costruzione di una torre difensiva, che consisteva in una struttura molto simile ad altre torri costiere dell'isola, dotata di due piani con ambiente unico e ampio, in seguito ingrandita con una cinta muraria rettangolare provvista di quattro torri angolari e nuovi ambienti nella torre centrale all'epoca di Carlo V: Agnello, «Le torri costiere di Siracusa», 31, 34-35; Gianino, «Descrizione del castello di Brucoli», 166, 171.

²⁹⁴ Nel 1454 aveva costituito una compagnia con il suocero Joan Torralba, Francesco Junyent e Bernat Dalgas, che operava con commerci a lunga distanza nell'Adriatico, in Sicilia, in Oriente e nel Nord Africa: Raimundo Noguera de Guzmán, *La compañía Mercantil en Barcelona durante los siglos XV y XVI y las comandas del siglo XIV* (Valencia: Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, 1967), 5-35. Sulla compagnia Torralba si vedano: María Dolores López Pérez, «La compañía Torralba y las redes de distribución de la lana en el norte de Italia (1433-1434)», in *A l'entorn de la Barcelona medieval. Estudis dedicats a la Dra. Josefina Mutgé Vives*, a c. di Manuel Sánchez Martínez et al. (Barcellona: CSIC, 2013), 313-32; María Viu Fandos, «Una gran empresa en el Mediterráneo medieval: la compañía mercantil de Joan de Torralba y Juan de Manariello (Barcelona-Zaragoza, 1430-1437)» (Saragozza, Universidad de Zaragoza, 2019).

procedimento legale, condotto grazie all'avvocato Tomàs Diamant davanti al console dei catalani.²⁹⁵

Caterina non si era naturalizzata, ma si era radicata nel territorio grazie alla rete di relazioni intessute dal marito, che spaziavano dalla colonia di catalani residenti in Sicilia alle più alte cariche della signoria reginale e che le consentirono di potenziare le operazioni commerciali interne, sacrificando l'importanza rivestita precedentemente dal commercio a lunga distanza.²⁹⁶ Dal momento in cui fu designata erede di Sabastida, fu sua grande preoccupazione preservare i privilegi che erano stati concessi al marito e recuperare il denaro dai debitori.²⁹⁷ L'ormai defunto governatore della Camera e il suo socio Giovanni Bonaiuto avevano creato un buon giro d'affari con una serie di prestiti, grazie ai quali si erano impossessati di rendite fisse su gabelle e campi coltivati.²⁹⁸ Il socio di Sabastida era una persona di spicco nell'amministrazione della regina e persino nel regno di Sicilia. Giovanni Bonaiuto era stato avvocato fiscale del viceregno,²⁹⁹ conservatore del patrimonio regio,³⁰⁰ giurato di Siracusa dal 1455 al 1458,³⁰¹ consigliere di entrambi i re,³⁰² giudice di magna curia reginale³⁰³ e luogotenente del governatore di Isabella.³⁰⁴ Era inoltre detentore di diversi feudi, come Cassibile, San Marco, Melilli, Cavaleri,

²⁹⁵ Dovette intraprendere una guerra legale con Franci Carbó, uomo d'affari, luogotenente ed ex presidente della Camera reginale per essere riconosciuta come unica esecutrice testamentaria del marito: Colesanti, *Una mujer de negocios*, 52–53.

²⁹⁶ Si attestano altri casi di vedove che ereditarono compagnie commerciali e che si trasformarono in mercantesse nel basso Medioevo: Frances Gies e Joseph Gies, *Women in the Middle Ages* (New York: Ty Crowell Co, 1978); Angela Muñoz Fernández, Cristina Segura Graiño, e María Asenjo González, a c. di, «Participación de las mujeres en las compañías comerciales castellanas a fines de la edad media. Los mercaderes segovianos», in *El trabajo de las mujeres en la edad media hispana* (Madrid: Asociación Cultural Al-Mudayna, Instituto de la Mujer, 1988), 223–34; Paula Clarke, «Le “mercantesse” di Venezia nei secoli XIV e XV», *Archivio Veneto*, n. 3 (2012): 67–84.

²⁹⁷ In certi casi era il regno di Sicilia a essere debitore, soprattutto per anticipi di denaro volti a rifornire le navi con cui era stata realizzata una missione per la corte: ASPa, RC, 126 bis, ff. 97r-98r; ASPa, RC, 127, ff. 265v, 267; ASPa, RC, 140, ff. 111v-112v.

²⁹⁸ Nel 1468 avevano prestato del denaro al conte di Modica Giovanni Cruylles per riscattare la baronia da Guido Gaetano, ottenendo in cambio un censo annuale di 205 onze sui feudi di Bosco Piano e Dirillo, per cui si usava la torre di Pozzallo come garanzia: ASPa, PRS, 77, ff. 7v-8v; ASPa, PRS, 94, ff. 30v-31r. Due anni più tardi acquisirono dei diritti su Chairamonte Gulfi per risolvere il debito (ASPa, PRS, 69, ff. 56v-57v; ASPa, RC, 128, ff. 346v-347r), ma Caterina Llull e Bonaiuto dovettero reclamarle fino al 1480, quando furono persino rilasciati i gabelotti di Chairamonte per non ledere i loro interessi in sospeso: ASPa, PRS, 81, ff. 122r-123r; ASPa, PRS, 94, f. 31; ASPa, PRS, 98, ff. 109r-110r; ASPa, RC, 141, f. 367. Alla fine si dovette ricorrere al sequestro dei beni di Cruylles: ASPa, PRS, 98, f. 122. Un caso simile era quello del credito fatto ad alcuni abitanti di Gagliano Castelferrato, che fu riscosso con lo stesso sistema della confisca e della vendita dei beni degli interessati: ASPa, RC, 139, f. 180. Caterina prestò inoltre una somma consistente al vescovo di Siracusa: ASPa, RC, 135, ff. 415v-416r.

²⁹⁹ ASPa, PRS, 115, ff. 313v-314r; ASPa, RC, 158, f. 293; ASPa, RC, 161, ff. 61v-62r. Come dottore in legge aveva esercitato anche la professione di avvocato e procuratore per alcune cause private: ASPa, PRS, 170, ff. 67v-68v; ASPa, RC, 197, f. 277.

³⁰⁰ Si attesta questo incarico nel 1472: ASPa, RC, 127, ff. 246v-247r.

³⁰¹ Mango di Casalgerardo, *Nobiliario di Sicilia*, s.v. Bonaiuto.

³⁰² Fu consigliere almeno dal 1481: ASPa, PRS, 100, f. 84v.

³⁰³ Fu giudice, anche se solo sostituto, nel 1493: ACA, RC, 3687, ff. 127v-128r.

³⁰⁴ Esercitò l'ufficio nel 1480 e di nuovo nel 1488: ASPa, PCR, 2, f. 23; ASPa, PRS, 92, ff. 87v-88r.

Canali, Bruca, Criscima e Curca, o di rendite sui porti, che aveva acquistato nella seconda metà del XV secolo.³⁰⁵ I viaggi commerciali affrontati durante la sua collaborazione con Joan Sabastida e Caterina Llull furono molteplici, soprattutto quelli diretti ai Monti Barca, dove rivendeva consistenti quantità di frumento e acquistava schiavi.³⁰⁶ L'alleanza con questo esponente della corte siracusana era molto vantaggiosa per l'erede di Sabastida, per le mansioni di prestigio e potere che rivestiva e alla vicinanza con i monarchi e i loro diretti rappresentanti, in grado di apportare grandi benefici ai loro affari.³⁰⁷

Caterina Llull diversificò le sue entrate economiche e si garantì un posto di primo piano anche tra le gabelle civiche, nel suo caso della vicina Augusta, accaparrandosi le rendite della carne per il 1479-1480.³⁰⁸ Tuttavia, gran parte dei suoi sforzi erano diretti a mantenere la compagnia mercantile del marito, focalizzata negli scambi commerciali di frumento, panni e schiavi. Cárdenas tentava di ostacolare i suoi affari, non permettendole l'esportazione delle mille tratte annuali esenti da imposte che erano state concesse al marito e ai suoi futuri eredi anni prima, per cui nel 1474 e di nuovo nel 1476 Caterina dovette reclamare i propri diritti davanti alla regina e ai suoi rappresentanti, richiedendo di poter usufruire del beneficio fiscale menzionato e di ricevere il denaro che era stato anticipato dalla sua famiglia per provvedere alle riparazioni del castello di Brucoli.³⁰⁹ La sovrana rispose positivamente alle suppliche presentate e ribadì più volte la necessità di proteggere gli affari di Caterina dagli ufficiali che commettevano abusi nei suoi confronti.³¹⁰ Era usuale che i caricatori fossero gestiti da persone coinvolte in grosse compagnie mercantili, per il controllo che potevano esercitare sui prezzi, sul noleggio delle imbarcazioni e sulle operazioni commerciali. La corte della regina si beneficiava di

³⁰⁵ Cassibile e San Marco furono acquistati a Giovanni Matteo Speciale rispettivamente per 1.000 e 400 onze nel 1476 e per entrambe le vendite la corte siciliana gli concesse una remissione fiscale sul diritto della decima e del tari: ASPa, PRS, 76, f. 261r; ASPa, RC, 135, ff. 303v-304r. Il casale di Melilli fu comprato a Nicola Melchiorre Branciforti, lo possedeva in libero allodio e nel 1494 ottenne una licenza per fortificarlo: ASPa, PRS, 100, f. 84v; ASPa, PRS, 146, f. 283; ASPa, RC, 118, ff. 220v-221r; ASPa, RC, 172, f. 330. I restanti feudi furono comprati a Biancaforte Tudisco con lo stesso privilegio fiscale nel 1492: ASPa, PRS, 204, f. 1; ASPa, RC, 180, f. 22; ASPa, RC, 215, f. 111. Nel 1482 infine Barnaba di Salemi gli vendette un censo di 6 onze annuali sulle rendite del porto di Catania: ASPa, RC, 149, ff. 103v, 281r.

³⁰⁶ Nel 1494 in soli due mesi esportò più di 350 salme di frumento dal caricatore di Brucoli per conto della società mercantile, mentre il mese successivo partecipò a una missione del maestro secreto reginale per inviare 547 salme fuori dal regno: AGS, PES, 1112, f. 97v. Talvolta esportava il frumento prodotto in eccesso nelle campagne da lui possedute: ASPa, PRS, 116, f. 15. Anche il commercio di schiavi era molto redditizio, considerando che trasportava carichi di almeno una trentina di captivi, non sempre venduti con debita autorizzazione: ASPa, PRS, 69, f. 143; ASPa, PRS, 91, f. 84r.

³⁰⁷ Bonaiuto non era l'unico collaboratore di Caterina coinvolto direttamente con la corte della regina. Anche il suo contabile e scrivano Andrea de Vera esercitava cariche e uffici pubblici come procuratore del maestro secreto: AGS, PES, 1112, *passim*.

³⁰⁸ La gabella le fruttò 15 onze e 16 tari: ASPa, PRS, 98, f. 112.

³⁰⁹ Colesanti, *Una mujer de negocios*, 668.

³¹⁰ Nel 1486 e ancora nel 1491 la regina intervenne per costringere il governatore e gli altri ufficiali coinvolti a rispettare l'esportazione delle tratte di grano pattuite: ACA, RC, 3687, ff. 3v-4r, 49v-50r.

questa gestione e grazie all'aumento del volume delle esportazioni favorito dai Sabastida-Llull si incrementavano i gettiti fiscali e le entrate a favore della sua tesoreria. I Llull continuarono a mantenere un interesse molto forte verso il caricatore e la castellania di Brucoli, anche dopo il ritorno di Caterina a Barcellona nel 1482-1483. La mercantessa aveva mantenuto la gestione dei beni siciliani e la castellania era stata affidata a un uomo di fiducia della famiglia, Giovanni Landro.³¹¹

Anche altri operatori commerciali della nazione catalana si erano radicati perfettamente nel territorio, grazie al contatto con abitanti del luogo e soprattutto attraverso il servizio alla curia locale. Pere Joan Sabater commerciava con i panni catalani che vendeva a Siracusa,³¹² mentre dai porti della Camera reginale esportava frumento, per il quale possedeva delle licenze speciali che lo esoneravano dal diritto straordinario imposto dal regno.³¹³ Era tassatore e spesso procuratore per il maestro secreto della Camera reginale di Sicilia, consegnando o esigendo il denaro della tesoreria.³¹⁴ Fu anche collettore dei diritti della dogana, del tari e del biscotto di Siracusa, aggiungendo un altro ufficio collegato alle attività mercantili che favoriva i suoi affari.³¹⁵

Anche le operazioni commerciali e soprattutto bancarie dei fratelli Salmons furono un chiaro esempio di esponenti dell'ambiente mercantile catalano che si installarono nella Camera reginale e si radicarono profondamente nel territorio grazie alle attività economiche e al servizio prestato alla corte del re e della regina. Oltre agli ordinari servizi per i privati cittadini,³¹⁶ attraverso il loro banco il viceré inviava il denaro utile alla difesa militare della Camera reginale,³¹⁷ il vescovo di Siracusa corrispondeva totalmente o parzialmente la parte del donativo che spettava alla

³¹¹ Le menzioni ai rapporti con Giovanni Landro si riscontrano in diversi passaggi del suo libro mastro: Colesanti, *Una mujer de negocios*, 853, 868. Nel 1509 Eleonora Llull comprò agli eredi di Sabastida ancora in vita i diritti sul castello, caricatore e pertinenze corrispondenti. Il possesso legittimo per lei e gli eventuali successori fu confermato anche dal re Carlo V nel 1548: Vito Amico, *Dizionario topografico della Sicilia* (Palermo: P. Morvillo, 1855), vol. 1, pag. 162. All'epoca però l'importanza del porto brucolano si era ridotta drasticamente, compromettendo il volume delle esportazioni e quindi gli interessi della stessa famiglia Llull. Gli uffici regi incaricati di sorvegliare il porto vennero spostati alla vicina Augusta, che alla metà del Cinquecento era una realtà portuale organizzata meglio soprattutto dal punto di vista logistico: Barna, «Il caricatore di Brucoli», 252.

³¹² ASPa, PRS, 68, ff. 6v-7r, 28v-29v; ASPa, RC, 125, ff. 23v-24r, 50. A volte però esportava anche i panni e non sempre con debita licenza: ASPa, RC, 129, f. 126v.

³¹³ Nel 1474 esportò più di 600 salme di frumento dai porti siciliani con questo privilegio: ASPa, RC, 129, ff. 308r-309v.

³¹⁴ AGS, PES, 1112, *passim*; ASPa, PCR, 2, ff. 69v, 84r-107r.

³¹⁵ Fu nominato a beneplacito nel 1484 e ancora esercitava l'ufficio nel 1494, con un salario di 20 onze annuali, ma nel 1496 fu sottoposto a un'inchiesta per verificare se stesse adempiendo correttamente all'incarico: ACA, RC, 3687, ff. 6v-7r, 151; AGS, PES, 1112, ff. 2, 5.

³¹⁶ ASPa, PRS, 175, f. 141.

³¹⁷ Nel 1480 si usò il servizio dei Salmons, insieme a quello del banco palermitano degli Aiutamicro, per armare una nave che sarebbe stata usata per la flotta contro i turchi: ASPa, PRS, 94, ff. 96v-97r, 110v-112r.

diocesi,³¹⁸ la corte faceva corrispondere le restituzioni di beni sequestrati o rubati in seguito ai debiti processi³¹⁹ e ricevevano un salario fisso per la procura fatta ad Alvaro de Nava.³²⁰ Pagavano le tasse per il cosiddetto diritto di tappeto, che consisteva nella licenza annuale per cambiare le valute, che non era posseduta da molti altri operatori commerciali.³²¹

La loro presenza nella corte siracusana,³²² così come le numerose spedizioni commerciali che realizzavano, con la propria nave³²³ o finanziando i traffici mercantili di altri operatori,³²⁴ e soprattutto i servizi che svolgevano per i re, li rendevano sufficientemente meritevoli di una protezione particolare,³²⁵ soprattutto nel riscatto delle somme prestate, che se non venivano corrisposte al banco, avrebbero messo a repentaglio tutte le operazioni finanziarie realizzate.³²⁶

Quelli riportati sono solo alcuni esempi del fenomeno descritto: non bisogna dimenticare che le più alte cariche dell'amministrazione reginale furono occupate da esponenti delle classi dirigenti urbane della Catalogna, che usarono gli uffici pubblici come un potente strumento per fomentare i loro traffici commerciali e il prestigio all'interno del contesto sociale locale. La loro integrazione nell'istituzione fu essenziale per il funzionamento della macchina amministrativa e per rafforzare i vincoli esistenti con la corte del viceré di Sicilia, contribuendo a infittire le reti relazionali tra i due apparati amministrativi nella ricerca di obiettivi e interessi comuni da perseguire.

4. Le classi dirigenti locali e il loro rapporto con l'amministrazione

1. LE NUOVE ÉLITES ARISTOCRATICHE

All'epoca di Isabella di Castiglia, nella signoria reginale della Sicilia orientale sono diverse le dinamiche che cambiarono rispetto alle amministrazioni precedenti, soprattutto considerando le famiglie che si resero protagoniste del governo locale.

³¹⁸ ASPa, PRS, 172, f. 118r; ASPa, RC, 159, ff. 161v-162v; ASPa, RC, 172, ff. 259v-260r. Talvolta i loro servizi al vescovo prevedevano anche di prestargli il denaro utile al pagamento di questi stessi contributi al re: ASPa, PRS, 132, ff. 155v-156r, 408v-409r; ASPa, RC, 172, ff. 462v-463r.

³¹⁹ ASPa, RC, 184, ff. 225v-226v.

³²⁰ AGS, PES, 1112, f. 122.

³²¹ Nel 1493-1494 solo i Salmons, Masi Formica e Pietro Barbi pagarono quest'imposta: AGS, PES, 1112, f. 8v.

³²² ASPa, PCR, 2, ff. 24, 27v-28r.

³²³ Nel 1492 esportarono più di 1.000 salme di frumento diretto alla Barberia grazie a una licenza papale: ASPa, PRS, 150, f. 175r.

³²⁴ Nel 1489 sponsorizzarono la missione di Antonio La Rocca, la cui nave fu derubata nei pressi di Malta: ASPa, PRS, 137, ff. 51r-52r.

³²⁵ Quando si ritrovarono coinvolti nel processo con il notaio siracusano Giovanni Caranju il viceré ordinò agli ufficiali di Augusta di scortare alla corte reginale due presunti testimoni a favore dei Salmons per farli dichiarare e discolparli: ASPa, PRS, 119, f. 176.

³²⁶ ASPa, PRS, 163, ff. 242r-243r; ASPa, PRS, 172, *passim*.

Se, come abbiamo visto nel caso dei Montalto e dei Bellomo, alcune dinastie si mantennero ai vertici dell'apparato di ufficiali vincolati alla regina, altre rafforzarono la propria presenza, prima più sporadica. I Selvaggio e i Grasso sono un esempio emblematico di queste nobiltà di spada consolidatesi alla fine del XV secolo.

I primi erano di provenienza genovese e sin dal Trecento si stabilirono tra i ranghi filo-aragonesi di Siracusa, Palermo e Messina. Molti esponenti di questa famiglia fecero parte del consiglio civico di Siracusa, soprattutto dal XV secolo in poi, quando sembravano acquisire maggiore importanza nelle politiche locali.³²⁷

Nella capitale della signoria reginale possedevano uno dei macelli civici, la cui gestione fu confermata nel 1489 a Giovanna Selvaggio, che ottenne il diritto di godere del beneficio durante tutto il corso della propria vita e di trasmetterlo infine ai suoi legittimi discendenti.³²⁸ Alcuni cittadini avevano tentato di costruire altri scannatori, ma Giovanna reclamò le proprie prerogative e la regina intervenne per garantirle. La macellazione era un affare di famiglia, consolidato anche dalla nomina a credenziera della gabella della scannaria e della farina a vita di Giovanni Antonio Selvaggio nel 1490.³²⁹ Gli altri giurati cercarono di impedire questo accumulo di cariche e prerogative ma non vi riuscirono e per affiancarlo fu scelto Nunzio Palaxino come collettore.³³⁰ Giovanni Antonio era anche autorizzato a designare il successore dell'ufficio, che si sarebbe quindi mantenuto all'interno della famiglia.³³¹ Queste decisioni mettevano fine alla disputa con i giurati e rimettevano nelle mani di Giovanna e dei suoi eredi la completa gestione del macello, proteggendo pertanto gli interessi della famiglia.

I Grasso invece ebbero dei rapporti abbastanza controversi con l'amministrazione delle regine fin dalla prima metà del Quattrocento, ma le misure prese da Isabella e dai suoi ufficiali trasformarono questa stirpe in una componente fondamentale delle istituzioni locali. Francesco Grasso iniziò la sua carriera professionale all'epoca del governo signorile di Giovanna Enríquez, come giurato, giudice, maestro notaio, maestro giurato e maestro razionale della Camera dal 1463.³³² Era uno dei siciliani che, fedeli alla monarchia, partirono verso la Corona d'Aragona peninsulare per combattere i catalani ribelli, offrendo un aiuto determinante nella risoluzione dell'assedio di Girona e nella protezione della regina Giovanna e del principe

³²⁷ Mango di Casalgerardo, *Nobiliario di Sicilia*, s.v. Selvaggio. Alcuni membri della famiglia furono ambasciatori per la città in missioni diplomatiche importanti, furono capitani, castellani di Maniace, maestri credenzieri, gabelloti e grandi proprietari terrieri: Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*; Orlando, *Una città per le regine*, 293–94.

³²⁸ ACA, RC, 3687, f. 30r. Del privilegio fu fatta esecutoria da Cárdenas nel 1493: BCS, LP, 3, ff. 169r-170r.

³²⁹ ACA, RC, 3687, f. 82. Selvaggio percepiva per entrambe le gabelle 8 onze annuali: AGS, PES, 1112, f. 16r.

³³⁰ AGS, PES, 1112, ff. 3r, 17r.

³³¹ Giovanni Antonio fu anche giurato della città per molti anni: Mango di Casalgerardo, *Nobiliario di Sicilia*, s.v. Selvaggio.

³³² A tal proposito si vedano le liste prosopografiche del volume Agnello, «Urbs fidelissima».

Ferdinando nel 1462.³³³ La sovrana e signora della Camera di Sicilia lo ricompensò per i servizi resi con un beneficio annuale e vitalizio di 20 onze annuali da esigere sugli emolumenti, composizioni fiscali e altri tipi di entrate del patrimonio reginale.³³⁴ Ciononostante, mostrava ostilità nei confronti della Camera reginale, soprattutto nel periodo di interregno di Giovanni II, e si mise a capo della fazione popolare, formata da bottegai, membri delle corporazioni professionali e salariati, che chiedevano a più riprese la soppressione dell'istituzione. Al contrario, il patriziato urbano, che si era beneficiato nel corso di tutto il XV secolo dell'amministrazione delle regine, vi si oppose e, quando Grasso organizzò una petizione ufficiale per formalizzare le sue richieste, furono i principali sostenitori del governatore Joan Sabastida, che lo imprigionò nel castello Marquet e in seguito lo fece trasferire in altre carceri del regno su ordine del viceré.³³⁵ Lo stesso gruppo fu fautore di una delle proposte dell'*universitas* di Siracusa, secondo la quale si sarebbe dovuta castigare l'iniziativa ribelle e procedere all'esilio di Francesco Grasso e alla sua interdizione da qualsiasi carica pubblica.³³⁶

La regina aveva deciso invece di promuovere una tregua con alcuni gli esponenti della fazione sostenitrice del governo reginale, i Palaxino, e di perdonare a Grasso per il suo tradimento, liberandolo dalla prigionia e restituendogli gli uffici ricoperti in precedenza.³³⁷ La sua strategia era ancora una volta una chiara dimostrazione di astuzia e abilità diplomatiche, grazie alle quali decise non solo di manifestare clemenza, ma di trasformare i Grasso in suoi fedelissimi, assorbendo il loro bando nelle fila dell'alta amministrazione locale e assicurandosi in questo modo la loro lealtà. Gli furono consegnate nuovamente le 20 onze annuali che aveva ricevuto come mercé anni prima,³³⁸ così come nel dicembre del 1470 gli restituì l'incarico di maestro razionale, a seguito di indagini scrupolose che avevano rivelato una certa quantità di informazioni false, grazie alle quali si era provveduto a privarlo dell'ufficio.³³⁹ Fu uno dei personaggi di spicco della città che giurarono fedeltà a Isabella il 14 febbraio dell'anno seguente, insieme al resto della famiglia, che aveva quindi abbassato le armi e deciso di formar parte ancora una volta del governo della regina.³⁴⁰

³³³ Nuria Coll Julià, *Doña Juana Enríquez: lugarteniente Real en Cataluña (1461 - 1468)* (Madrid: CSIC, 1953), vol. 2, pag. 32.

³³⁴ ACA, RC, 3487, ff. 52v, 54v, 67v.

³³⁵ ASPa, PRS, 68, f. 78r.

³³⁶ BCS, LP, 2, ff. 209v-225r.

³³⁷ ASPa, PCR, 2, ff. 13v-14r.

³³⁸ ASPa, CRP, Mercedes, 53, f. 141r; ASPa, CRP, Mercedes, 54, f. 232; ASPa, CRP, Mercedes, 57, f. 131; ASPa, CRP, Mercedes, 59, f. 163; ASPa, RC, 127, ff. 330v-331v; ASPa, RC, 128, ff. 202v-203r; ASPa, RC, 133, f. 195r; ASPa, RC, 134, ff. 284v-285r; ASPa, RC, 140, ff. 108v-109r;

³³⁹ ASPa, CRP, Mercedes, 52, ff. 346r-347v; ASPa, PRS, 69, ff. 105v-106v; ASPa, RC, 126, ff. 64r-65v.

³⁴⁰ ASPa, PRS, 69, ff. 173r-179v.

La sua fedeltà non fu messa in discussione nei quindici anni successivi e partecipò a tutte le cerimonie ordinarie di corte,³⁴¹ aiutando la regina a reclamare le rendite che le spettavano per i mesi trascorsi tra la consumazione del matrimonio con Ferdinando e l'atto di concessione della signoria.³⁴² Nel 1486 tuttavia fu convocato a corte coi figli Enrico e Giacomo, insieme ad Antonio Pastorella, Giacomo Pedilepore e Giovanni Regazo, per verificare un'eventuale implicazione nell'omicidio di Vicens Diamant, fratello del giudice di magna curia reginale Tomàs.³⁴³ Dopo le opportune indagini, Giacomo Grasso e Giacomo Pedilepore risultarono innocenti e ingiustamente implicati dall'allora capitano d'armi della Camera Melchor Maldonado, con l'intenzione di indebolire la famiglia Grasso, vicina al governatore Cárdenas, di cui voleva prendere il posto.³⁴⁴ Al contrario, Francesco Grasso e Antonio de Roderico, anche lui cittadino siracusano, risultarono i responsabili dell'assassinio³⁴⁵ e, dopo un tentativo di fuga nei territori del regno di Sicilia, furono catturati e imprigionati nel castello di Termini nel marzo del 1489, dove Tomàs Diamant, che lo aveva denunciato per il delitto, fece il modo di farli interrogare *in loco*.³⁴⁶ Due anni più tardi, lo stesso giudice, la sorella e la madre decisero di perdonarlo, favorendo in questo modo l'emissione di un indulto, con la condizione però di mantenersi a quarantadue miglia di distanza da Siracusa.³⁴⁷ Per questo motivo Grasso si spostò a Mineo, dove aveva ottenuto l'ufficio di maestro carceriere, per il quale ottiene non solo la durata vitalizia, ma anche la possibilità di trasmettere l'incarico a un erede, che lo avrebbe esercitato a beneplacito.³⁴⁸ Allo stesso modo, ottenne il consolato della nazione francese con competenza in tutti i territori della signoria reginale, che occupò fino alla sua scomparsa.³⁴⁹ La sua influenza a corte era molto importante, per la carica di maestro razionale e per gli altri uffici ricevuti, che gli permettevano di vincolarsi ancora più stabilmente agli uomini-chiave della regina.³⁵⁰ Francesco Grasso morì il 9 maggio del 1494 e lasciò ai suoi figli una posizione di grande rilievo nelle fila degli ufficiali della Camera siciliana, alla quale si legarono anch'essi in modo stretto e duraturo.³⁵¹

³⁴¹ Partecipò per esempio al giuramento e omaggio feudale per i feudi di Solarino e Morbani nel 1477 e nel 1482: ASPa, PCR, 2, ff. 21v, 57v.

³⁴² ASPa, CRP, Mercedes, 55, ff. 35r-36v; ASPa, RC, 128, ff. 143r-144r.

³⁴³ ACA, RC, 3687, ff. 3, 9v-10r.

³⁴⁴ ACA, RC, 3687, ff. 30v-31r.

³⁴⁵ ASPa, PRS, 120, ff. 222v-223r.

³⁴⁶ ASPa, PRS, 132, ff. 183v-184r; ASPa, RC, 172, ff. 282v-283v.

³⁴⁷ ACA, RC, 3687, ff. 90v-92r. Molto spesso non rispettava queste condizioni, per cui fu richiamato dalla regina, che gli ordinava di osservare le distanze stabilite: ACA, RC, 3687, f. 65r.

³⁴⁸ ACA, RC, 3687, ff. 88v-89r, 154.

³⁴⁹ Non sappiamo esattamente quando gli fu assegnato l'incarico, ma di certo lo esercitò a vita: ASPa, PRS, 162, ff. 180v-181v.

³⁵⁰ Aveva offerto i propri servizi anche al maestro secreto Gaspar Cervelló, a cui aveva prestato dei beni per un valore di 40 onze, che ancora nel 1492 non gli erano stati ripagati, a causa del nuovo maestro Lluís Palau, che aveva congelato i beni del suo predecessore defunto per dei debiti che aveva contratto con la corte della regina: ACA, RC, 3687, f. 73v.

³⁵¹ Francesco ricevette fino all'ultimo il suo salario da maestro razionale reginale di 20 onze annuali, ma nell'ultimo periodo i suoi eredi ricevettero solo la parte proporzionale ai mesi in cui aveva

Nel 1480, molto prima della sua scomparsa, aveva rinunciato alla mercé vitalizia concessagli dalla regina Giovanna a favore del figlio Giacomo, che ne godette anch'egli fino alla sua morte.³⁵² Giacomo Grasso era già presente a corte sin dagli anni Settanta del XV secolo,³⁵³ fu capitano di Siracusa nel 1479-1480³⁵⁴ e si dedicava frequentemente alla realizzazione di operazioni commerciali di carattere internazionale, esportando cereali verso la Cirenaica grazie a una licenza speciale che aveva ottenuto per estrarre annualmente 700 salme di frumento dai porti di Licata e Catania.³⁵⁵

Il figlio che tuttavia accumulò più cariche all'interno dell'amministrazione reginale fu Enrico, che aveva ricevuto una formazione giuridica e aveva iniziato la sua carriera come senatore di Siracusa nel 1477-1478³⁵⁶ e come maestro razionale della Camera reginale, affiancando il padre dal 1487 probabilmente fino alla sua morte.³⁵⁷ Fu console della nazione francese della Camera e della catalana di Siracusa dal 1487 al 1493, riuscendo a ottenere la benevolenza dei numerosi mercanti che abitavano nella capitale, che accettarono di buon grado la sua rappresentanza.³⁵⁸

Grasso ricevette nel 1491 anche l'incarico vitalizio di maestro notaio del capitano di Mineo,³⁵⁹ quando il capitanato fu occupato da Isolano de Fontes,³⁶⁰ con la possibilità di trasmetterlo a un erede. Enrico era molto legato alla famiglia Ruffino, soprattutto a Carlo, con cui realizzava operazioni commerciali di cereali. Le loro attività si estendevano anche nelle linee del credito e prestavano somme considerevoli alla corte del regno di Sicilia in modo regolare, che venivano ripagate con licenze speciali di esportazione.³⁶¹ Nel 1475 si occuparono anche della riscossione delle rendite di enfiteuti, affittuari, feudatari e gabelloti della diocesi di Catania in nome del re, sostituendo a Francesco e Pietro Alliata, che non avevano assolto all'incarico come era dovuto.³⁶² Il loro legame si dimostrò ancora più

occupato l'incarico, dato che era scomparso prima che il dodicesimo indizionale si fosse concluso: AGS, PES, 1112, ff. 130v-131r.

³⁵² ASPa, RC, 153, f. 49r; ASPa, RC, 162, f. 51; ASPa, RC, 192, ff. 79v-80r, 174r; ASPa, TRP, LV, 202, f. 1r.

³⁵³ ASPa, PCR, 2, ff. 28v, 56r-57r, 68r, 69v, 71v.

³⁵⁴ Mango di Casalgerardo, *Nobiliario di Sicilia*, s.v. Grasso.

³⁵⁵ ASPa, PRS, 135, ff. 57, 66r.

³⁵⁶ Mango di Casalgerardo, *Nobiliario di Sicilia*, s.v. Grasso.

³⁵⁷ ACA, RC, 3687, ff. 94r-95v. Sappiamo con certezza che era presente fino al 1495 nella presentazione dei conti della segreteria e della tesoreria della Camera reginale e nella corte di Siracusa quando il consiglio reginale si riunì per ascoltare le suppliche della città: AGS, PES, 1112, f. 2r; BCS, LP, 2, ff. 208r-209r.

³⁵⁸ Salicrú i Lluch, «Notes sobre el consolat», 696. Sul consolato si veda il par. 3.4.

³⁵⁹ ACA, RC, 3687, f. 90.

³⁶⁰ ACA, RC, 3687, f. 37r. Furono scelti invece Antonino Mandato per l'undicesimo anno indizionale e Giacomo Anichito per il dodicesimo anno indizionale: ACA, RC, 3687, ff. 73r, 87.

³⁶¹ Nel 1479 avevano prestato al viceré 100 onze, che la corte decise di ripagare con delle licenze equivalenti alle somme prestate e agli interessi per esportare del grano dai porti siciliani nel 1482 e nel 1484: ASPa, RC, 146, ff. 71v-72r; ASPa, RC, 156, f. 113r.

³⁶² ASPa, RC, 132, ff. 195v-197r.

evidente alla morte di Carlo, quando la moglie Lucia Ruffino lo nominò procuratore del figlio Giovannello.³⁶³

Carlo morì infatti prematuramente nel 1488 assassinato da Mario Mancini, che lo stesso aveva fatto accusare di vari delitti quando aveva occupato il capitanato di Siracusa lo stesso anno indizionale (1487-1488).³⁶⁴ L'ordine di cattura per Mancini e per il fratello e complice Giovanni fu emesso l'anno seguente su supplica di Lucia Ruffino e da lì in poi cominciò la ricerca dei fuggitivi che si concluse solo due anni più tardi, dopo che Mario si era reso responsabile anche della morte del maestro secreto di Mineo, Giovanni Mangialardo.³⁶⁵ Per questo crimine fu accusato anche Cataldo Portella, figlio di Beatrice Pedilepore, e fu condannato all'esilio e a una pena pecuniaria di 2 onze nel 1492, ma che nell'arco del 1494 venne catturato e giustiziato dagli ufficiali reginali.³⁶⁶ Il castigo per queste uccisioni si rivelò esemplare e si processarono anche gli ecclesiastici che lo avevano accolto quando era stato emesso l'ordine di cattura,³⁶⁷ mentre Giovannello Ruffino riuscì a far estendere il bando e il mandato di arresto anche a Pietro e Giovanni Mancini, Giovanni Antonio Vassallo, Bernardo Cacuni, Paolo de Aragonia, Antonio Palaxino,³⁶⁸ Luigi Pastorella³⁶⁹ e Orlando di Sciacca,³⁷⁰ che furono quindi catturati, processati e subirono il sequestro dei beni.³⁷¹

Anche Enrico Grasso morì ucciso per le contese con altri gruppi nobili rivali nel 1499, quando, alla morte del governatore della Camera, si produssero rivolte e ostilità così gravi da costringere il viceré Lanuza a inviare ordini al maestro secreto della Camera, ai giudici di magna curia reginale, al vescovo di Siracusa e al presidente provvisorio Lluís Requesens per sedare i conflitti.³⁷²

Un altro figlio di Francesco Grasso, Antonio, si distinse invece nella carriera ecclesiastica, alla quale fu iniziato dal padre, che gli fece ottenere nel 1486 la cappellania della chiesa di Santa Lucia dentro le mura, anche se poco più tardi ne

³⁶³ Giovannello, ancora minorenne, ricevette i feudi di Camemi, Baglia e Li Mari attraverso la procura di Enrico Grasso nel 1488: ASPa, PCR, 2, f. 22v. Nel 1506 Giovannello giurò al viceré per gli stessi feudi, dato che alla morte della regina tali territori rientrarono nel patrimonio della Corona: ASPa, PRS, 208, f. 266.

³⁶⁴ Carlo Ruffino era anche stato giurato nel 1474 e viceammiraglio di Siracusa nel 1485: ACA, RC, 3687, ff. 54r-55r; ASPa, RC, 133, f. 149v. L'ufficio del viceammiraglio dipendeva dall'ammiraglio del regno di Sicilia e a lui presentava i conti: ASPa, PRS, 147, f. 178.

³⁶⁵ ASPa, PRS, 136, ff. 204v-205r. Alla sua morte fu poi nominato Berengario Singarella a vita: ACA, RC, 3687, ff. 42v-43r; AGS, PES, 1112, f. 46r.

³⁶⁶ ACA, RC, 3687, f. 93. Gli ufficiali agirono per vendetta e contro gli ordini stabiliti, tanto che si dovettero restituire le 2 onze pagate per la multa alla famiglia di Portella: AGS, PES, 1112, f. 134r. Nel 1491 fu ucciso anche il vicecapitano di Mineo per mano di Pietro Landolina, fatto che di certo si collegava alle uccisioni perpetrate da Mancini: ASPa, PRS, 138, ff. 193v-194r, 200.

³⁶⁷ ASPa, PRS, 147, f. 28r.

³⁶⁸ Lo stesso era stato nominato portiere della Camera nel 1487, dopo che era stato scagionato dalle accuse presentate da Maldonado: ACA, RC, 3687, ff. 18v-19v.

³⁶⁹ Era maggiordomo del vescovo di Siracusa: ASPa, PRS, 145, f. 190v.

³⁷⁰ Era stato già multato per porto d'armi non consentito nel 1493: AGS, PES, 1112, f. 106r.

³⁷¹ ASPa, PRS, 164, ff. 135r-136r.

³⁷² ASPa, PRS, 184, ff. 22r-26r.

fu spogliato.³⁷³ Il fratello Enrico quindi come maestro razionale si approfittò della propria influenza per introdurre nuove clausole nel contratto di vendita dell'ufficio di collettore della gabella del vino di Siracusa per beneficiare ad Antonio, ma il processo venne poi revisionato per le lamentele dell'altro candidato, Bartolomeo Salato, che vinse la causa e ottenne la carica.³⁷⁴ Questi due episodi non riuscirono a inficiare la posizione privilegiata di cui godeva Antonio, che venne nominato vicario del vescovo siracusano nel 1486,³⁷⁵ riscuotendo le tasse per la consegna dei donativi regi della diocesi, risolvendo le eventuali controversie corrispondenti e rivestendo pertanto funzioni molto prestigiose, soprattutto quando quest'ultimo fu chiamato a presiedere l'amministrazione reginale.³⁷⁶

Tra gli altri membri della famiglia Grasso, Giacomo fu capitano di Siracusa nel 1479-1480,³⁷⁷ Maciotta fu nominato a vita revisore dei pesi e misure di Lentini,³⁷⁸ Francesco *iunior* raccolse l'eredità di Enrico e Francesco Grasso come nuovo maestro razionale della Camera reginale dal 1500,³⁷⁹ mentre altri furono ancora una volta vittime delle fazioni rivali.³⁸⁰

Nonostante le turbolente vicissitudini familiari, il ruolo di preminenza rivestito da questo gruppo nobiliare durante l'amministrazione di Isabella di Castiglia è innegabile, così come la loro rinnovata fedeltà alla signora della Camera di Sicilia, rafforzata dalle mercedi e dagli incarichi che la regina e il suo governatore Cárdenas riservarono ai membri di questo lignaggio.

³⁷³ In quell'occasione Francesco fece destituire al frate dominicano che l'aveva ricevuto precedentemente, ma la regina accolse le suppliche di quest'ultimo e gli restituì la cappellania: ACA, RC, 3687, f. 11. Questi problemi non erano insoliti per la gestione della chiesa, dato che nel 1490 Maldonado e Cárdenas si contesero ancora una volta la designazione di uno dei cappellani, quando fu destituito Francesco Gravina in quanto spesso assente per i suoi servizi a Roma. In quel caso Cárdenas aveva proposto a Pietro Arezzo, che però non era presbitero e quindi fu sostituito dal candidato di Maldonado, Guglielmo Fabeo, che esercitò l'incarico a vita: ACA, RC, 3687, f. 84. E ancora nel 1493 furono scelti i cinque cappellani di Santa Lucia, ma la regina fece investigare a Paolo di Noto, dato che Giovanni Favara, che ambiva al suo posto, lo aveva accusato di non essersi naturalizzato come abitante della Camera: ACA, RC, 3687, f. 118.

³⁷⁴ ACA, RC, 3687, f. 22r. Nel 1491 Isabella confermò ancora una volta l'incarico a Salato, che era stato anche capitano di Francavilla nel 1486-1487 (ACA, RC, 3687, f. 8r), per le continue insistenze di Antonio Grasso: ACA, RC, 3687, ff. 51v-52r. Nel 1493 si riprovò a mettere all'asta la gabella, ma, visto che era andata nuovamente deserta, si riconfermò a Bartolomeo Salato, che ne ricavava 10 onze annuali di salario: AGS, PES, 1112, ff. 4v, 17r.

³⁷⁵ ASPa, PRS, 119, f. 92v.

³⁷⁶ ASPa, PCR, 2, ff. 26r, 68v-69r; ASPa, PRS, 122, ff. 197v-198r.

³⁷⁷ Mango di Casalgerardo, *Nobiliario di Sicilia*, s.v. Grasso.

³⁷⁸ L'ufficio di *ajustator* prevedeva compiti di controllo delle fiere e dei mercati urbani, per evitare che i venditori mentissero sulle misure usate nelle operazioni commerciali. Il governatore gli aveva affidato l'incarico nel 1484 ma la regina lo aveva confermato ed esteso a durata vitalizia nel 1490: ACA, RC, 3687, f. 38.

³⁷⁹ Francesco Grasso *iunior* appare come maestro razionale nell'aprile del 1500 durante un'investitura feudale e ancora rimase in carica nel 1504, e durante il governo di Germana: ASPa, PCR, 2, ff. 68, 69v-70v, 84r-107r.

³⁸⁰ Giovanni Antonio Grasso fu ucciso a Mineo dal calatino Nardo di Figlio, su accusa di Giovanni Grasso, padre della vittima: ASPa, RC, 215, ff. 140r-141r.

2. IL PATRIZIATO URBANO

L'ascesa di queste dinastie compensò la riduzione drastica del prestigio e dell'influenza di altri gruppi che erano stati centrali nel corso del XIV secolo.

I Pedilepore per esempio erano una famiglia siracusana di nobili origini, che si vantava della presunta discendenza diretta da santa Lucia, di cui conservavano alcune reliquie, che usavano per legittimare la posizione di grande preminenza acquisita nella prima metà del Trecento.³⁸¹ In quel periodo gestirono diverse castellanie e gabelle, confermando di godere di prestigio e di una certa vicinanza alla corte signorile.³⁸² Questa posizione di spicco non era neanche lontanamente somigliante a quella vissuta nel corso della signoria di Isabella, quando alcuni esponenti dei Pedilepore occuparono dei seggi del consiglio civico, ma non rivestirono alcun incarico nell'apparato amministrativo reginale.³⁸³

La stessa sorte toccò agli Aricio, famiglia di prestigiose origini, detentrici di numerosi feudi e case in tutto il Val di Noto, che ricoprì gli incarichi più onorevoli per il regno di Sicilia e per la Camera reginale fino alla metà del XV secolo, ma che nell'amministrazione della sovrana di Castiglia non mantenne le medesime posizioni di alto profilo, eccetto per un paio di mandati nel capitanato di Siracusa o nel consiglio municipale.³⁸⁴

Questa assenza però lasciò ampi margini di manovra per esponenti del patriziato urbano che usarono gli uffici reginali a livello centrale o locale per nobilitare la loro posizione e godere di una maggiore influenza sulle istituzioni territoriali. Francesco Oliver fu uno degli uomini più potenti della Camera reginale di Sicilia nell'epoca della signoria di Isabella di Castiglia. Proveniva da una famiglia di ricchi mercanti catalani radicati tra Barcellona e Tortosa che si erano dimostrati influenti a corte, grazie soprattutto alle illustri carriere di alcuni dei suoi esponenti, come Galceran Oliver. Quest'ultimo fu tesoriere di Giovanni II, poi della regina Giovanna e dei principi infanti, partecipò all'ambasciata che trattò i negoziati di pace tra Navarra, Aragona e Castiglia e alla difesa della famiglia reale durante l'assedio di Girona del 1462, oltre a ricoprire importanti incarichi di tesoriere, riformatore, visitatore e presidente della signoria reginale sotto Maria di Castiglia e Giovanna Enríquez.³⁸⁵

³⁸¹ Orlando, *Una città per le regine*, 244.

³⁸² Giacomo Pedilepore per esempio era stato castellano di Maniace, viceportulano di Siracusa e notaio della gabella del biscotto, sego e canapa, proprio come il padre Novello. Guglielmo invece gestiva la castellania di Casanova e la gabella del tari, mentre Nicola e Giovanni controllavano diversi uffici preposti alla riscossione fiscale del porto: Orlando, 40, 157, 240, 255, 259.

³⁸³ Per verificare i loro ruoli nel consiglio si vedano le liste in Agnello, «Urbs fidelissima».

³⁸⁴ Francesco Aricio fu senatore nel 1471, mentre Giovanni e Battista furono capitani nel 1493-1495 e nel 1494-1495: ACA, RC, 3687, ff. 36v-37r, 70v. Pietro Aricio invece fu privato della cappellania di Santa Lucia fuori le mura nel 1490 e non ottenne nessun ufficio in cambio: ACA, RC, 3687, f. 84.

³⁸⁵ Alberto García Carraffa, *Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos* (Madrid: Imp. Antonio Marzo, 1952), s.v. Oliver; Coll Julià, *Doña Juana Enríquez*, vol. 2, pag. 35; Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*.

Francesc fu reggente della conservatoria del patrimonio reginale almeno dal 1478, quando fu uno degli ufficiali che più si impegnarono nel reclamo delle rendite del 1469-1470 che Isabella aveva richiesto.³⁸⁶

Aveva poi una grande influenza per l'incarico di maestro giurato, grazie al quale possedeva diverse competenze in materia di giurisdizione civile e di imposizioni fiscali.³⁸⁷ Probabilmente svolgeva l'incarico sin dal 1478, quando fece in modo di rimettere Guglielmo Inposa, accusato di opporre resistenza al capitano di Noto e di altri delitti, sotto la giurisdizione della regina, mentre le autorità netine tentarono di farlo processare nelle loro corti distrettuali.³⁸⁸ Inposa fu condannato a pagare una composizione di 400 onze, che furono poi ridotte alla metà dal governatore Cárdenas,³⁸⁹ ma non per questo si compromise la sua posizione, dato che fu nominato nel 1487-1488 capitano di Siracusa e che un paio di anni più tardi ottenne la licenza per far costruire delle merlature nelle sue proprietà, simili a quelle di altri concittadini.³⁹⁰ Francesc Oliver nel 1490 fu poi affiancato nell'incarico dal figlio Joan Antoni, al quale fu concesso di occupare l'ufficio alla morte del padre in modo perpetuo.³⁹¹ Allo stesso modo poté aiutarlo a svolgere le funzioni di maestro credenziere e notaio della dogana di Siracusa, incarichi per i quali Francesc fu sostituito solo per alcuni mesi nel corso del 1486 da Gaspar Belloch, ma che in generale gestì dal 1475 fino alla sua morte.³⁹²

Gli Oliver erano dei personaggi di spicco, che intermediavano per acquisti della corte della regina e che sostituivano il maestro secreto quando si trovava assente per svariate circostanze.³⁹³ Non smisero di accumulare cariche, visto che Francesc ottenne nel 1490 l'ufficio di maestro carceriere di Vizzini con durata vitalizia, alla

³⁸⁶ ASPa, PRS, 86, f. 95r. Sul riscatto delle rendite di Isabella si veda il paragrafo 5.1.

³⁸⁷ Il maestro giurato fu un ufficio dapprima riservato alla città di Siracusa, le cui competenze si ampliarono a tutta la Camera nel corso del XV secolo. Oltre alla giurisdizione civile, controllava gli introiti e le compravendite delle gabelle, si occupava della riscossione dei donativi e di piccole operazioni di polizia: Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 143.

³⁸⁸ ASPa, PRS, 85, f. 65. Inposa era feudatario di Rididini e Alinadari, nei pressi di Noto, ereditati dal padre Guglielmo nel 1472, quando ancora era minorenni e venne affidato alla madre Alamanna e al tutore scelto, Antonio Cappello. Guglielmo Inposa si sposò in seguito con la figlia di Cappello, il quale morì intorno al 1480, prima di poter corrispondere l'intera dote, debito che quindi rimase nelle mani degli eredi di Antonio: ASPa, PRS, 98, ff. 126r-127r; ASPa, PRS, 103, ff. 129v-130v.

³⁸⁹ In realtà si dovette indagare perché fu obbligato a corrispondere l'intera somma nonostante la riduzione: ACA, RC, 3687, f. 10.

³⁹⁰ ACA, RC, 3687, ff. 18, 63v-64r. Nel 1496 tuttavia si ritrovò di nuovo coinvolto in processi legali, quando accusò a Cárdenas di arrestare senza alcun motivo a Giovanni Ligi, di torturarlo, di non concedergli un giusto processo e di costringerlo a pagare una composizione di 30 onze senza procedere alla sua scarcerazione: ASPa, PRS, 173, ff. 200r-201r.

³⁹¹ ACA, RC, 3687, ff. 55r-56v; ASPa, RC, 183, ff. 248v-250v. Joan Antoni inoltre ottenne la possibilità di estendere il privilegio anche al suo futuro erede: ACA, RC, 3687, f. 48r.

³⁹² ACA, RC, 3687, f. 12r. Per la funzione di maestro credenziere riceveva 15 onze annuali: AGS, PES, 1112, f. 15r.

³⁹³ Così avvenne quando Joan Antoni acquistò per la corte 200 salme d'orzo dai Formica di Sortino, che però non gli furono corrisposte per scarsità di risorse delle campagne augustana in cui si produceva il grano: ASPa, PRS, 180, ff. 117r-118r; ASPa, RC, ff. 298v-299r. Francesc invece sostituì il secreto nel 1488 nel corso di diverse investiture feudali: ASPa, PCR, 2, f. 22v.

scomparsa di Matteo di Gozo,³⁹⁴ insieme al consolato dei maltesi di Siracusa, essendo morto Ruggero de Perno,³⁹⁵ e alla *receptorìa* del frumento e degli approvvigionamenti del porto di Brucoli, sostituendo il predecessore Matteo Medico.³⁹⁶

Il suo peso nella vita politica della signoria reginale era tale da intercedere, anche a volte in modo spregiudicato, nell'assegnazione degli uffici pubblici. Fu costretto a discolarsi di diverse accuse nel 1491, quando gli imputarono la vendita indebita di cariche per cui si era intromesso, apportando delle prove a suo favore che gli valsero l'immunità da tutte le imputazioni e la concessione di una mercé di 100 onze come aiuto alle spese.³⁹⁷ Nel 1497 infine ricevette l'ufficio di portiere della città di Siracusa,³⁹⁸ qualche anno prima assegnato al nipote omonimo, ma che vi dovette rinunciare a causa dei voti monastici.³⁹⁹

Un'altra famiglia che si fece strada grazie all'acquisizione di diversi incarichi pubblici attraverso i quali prestavano servizio alla regina era quella dei Palaxino, che si cominciò a insediare grazie a Nicola, nominato maestro notaio e archivista della Camera sin dal 1452 e che svolse l'incarico ben oltre trent'anni. La mole di lavoro era considerevole e per questo motivo Nicola Palaxino chiese la divisione delle due cariche, che gli fu concessa, anche se per breve periodo.⁴⁰⁰ La città di Siracusa ne richiese la conferma durante la presentazione dei capitoli alla regina nel 1471 ed effettivamente occupò l'ufficio, così come quello di archivista del consiglio civico, fino alla sua scomparsa,⁴⁰¹ quando venne ucciso da Giacomo Mirabella.⁴⁰²

³⁹⁴ ACA, RC, 3687, f. 89.

³⁹⁵ ACA, RC, 3687, f. 45.

³⁹⁶ ACA, RC, 3687, f. 46. Per realizzare tutte le funzioni dell'incarico si avvalese però dell'operato di Francesco Medico, che in sua vece pagò alla tesoreria della Camera di Sicilia tutti i diritti riscossi nel porto brucolano nel 1493-1494: AGS, PES, 1112, f. 94r.

³⁹⁷ ACA, RC, 3687, ff. 54r-55r, 63r. Ancora nel 1497 non aveva ricevuto la somma accordata, che quindi venne riconfermata: ACA, RC, 3687, f. 158.

³⁹⁸ Il nipote aveva ottenuto 6 onze annuali di salario in quegli anni: AGS, PES, 1112, f. 17v. Per quanto riguarda l'ufficio di portiere di Siracusa, che aveva il compito di aprire e chiudere le porte della città, dove si riscuotevano le imposizioni fiscali della dogana, era di competenza civica, per cui il salario lo sosteneva l'*universitas*. La regina però si appropriò del diritto di nominare ugualmente i funzionari che dovevano gestire l'ufficio: Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 147-48.

³⁹⁹ ACA, RC, 3687, f. 159v. La presenza a corte di Francesco *iunior* è comunque attestata intorno al 1507: ASPa, PCR, 2, ff. 128, 84r-91r.

⁴⁰⁰ Pare che a motivare la scelta furono più che altro le cattive gestioni di Palaxino: Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 183-84.

⁴⁰¹ BCS, LP, 2, ff. 209v-225r.

⁴⁰² Mirabella era un personaggio molto vicino alla corte viceregia e allo stesso re Ferdinando, che infatti gli concesse il perdono per questo delitto nel 1480: ASPa, PRS, 97, ff. 211v-213r. L'anno precedente gli aveva concesso l'indulto anche per l'aggressione ad Antonio Erbio nel feudo di Lamirchi, il furto di un cavallo e altri crimini: ASPa, PRS, 89, f. 228v. Nonostante questi delitti, da cui rimase impunito, continuò a esercitare i propri incarichi, dato il favore di cui godeva presso la corte di Palermo: ASPa, RC, 153, f. 213. Era infatti promotore del consiglio regio sin dal 1471, quando fu nominato a beneplacito alla morte di Ugo Ventimiglia con un salario di 50 onze annuali (ASPa, RC, 126, f. 108; ASPa, RC, 127, f. 76v; ASPa, RC, 130, ff. 243v-245r), ottenendo l'ampliamento vitalizio nel 1473 (ASPa, PRS, 71, ff. 259r-261v; ASPa, RC, 130, ff. 244v-246v) e sollecitando i mandati di pagamento quando non se ne occupavano a tempo debito (ASPa, CRP, Mercedes, 53, f. 477r; ASPa, RC, 129, ff. 255v-257r, 269r-272r; ASPa, RC, 133, f. 131r; ASPa,

A ereditare la carica per l'*universitas* fu il figlio Selvaggio, a cui lo aveva già ceduto nel 1473.⁴⁰³ Antonio Palaxino invece ricevette l'ufficio di portiere della Camera, da cui fu destituito a seguito di alcuni delitti dai quali fu poi scagionato nel 1487, privando Bernardo Curcullo dello stesso incarico per cui lo aveva sostituito.⁴⁰⁴ Non sappiamo esattamente quando entrò in possesso della carica inizialmente, dato che fino al 1473 la gestivano Giovanni Capitorito e Giovanni Buxulicta,⁴⁰⁵ ma di certo riuscì a riottenerlo con successo, dato che nel 1491 la regina gli concesse di trasmettere l'ufficio a un erede, che lo avrebbe esercitato anch'egli a vita, e nel 1494 riceveva ancora il salario di 6 onze annuali.⁴⁰⁶

I Palaxino si insediarono in tutti i capitanati delle città della signoria reginale tra gli anni Ottanta e Novanta del XV secolo, conquistandosi un ruolo di spicco all'interno dell'amministrazione della giurisdizione e delle azioni di polizia locale. Selvaggio fu capitano di San Filippo d'Argirò nel 1486-1487,⁴⁰⁷ anno in cui anche Giovanni Matteo occupò il capitanato di Vizzini,⁴⁰⁸ prima di essere nominato per quello di Lentini, assegnatogli nel 1491-1492.⁴⁰⁹ Nunzio fu capitano di Mineo dal 1489 al 1490,⁴¹⁰ mentre tre anni dopo ricevette la gabella della scannaria e della farina di Siracusa in credenza.⁴¹¹ Francesco Palaxino fu invece viceportulano di Brucoli dal 1480 fino alla sua scomparsa e lo condivise col figlio Giovanni Antonio dal 1486, destinandolo in questo modo a ereditare le sue funzioni.⁴¹²

La loro influenza si dimostrò abbastanza importante,⁴¹³ così come quella esercitata dagli Agudo. I servizi resi da Pedro Agudo alla regina Maria di Castiglia furono

RC, 140, f. 100r; ASPa, RC, 141, f. 217v). Si occupò di diversi affari per conto del viceré, come la cattura di banditi nel Val di Noto (ASPa, RC, 130, f. 54r) e il recupero di crediti della regia corte (ASPa, RC, 130, ff. 63v-64r, 110r-111v, 112v-113r, 122). Ottenne 20 onze annuali per merito di servizio (ASPa, RC, 126 bis, f. 157v) e licenze di esportazione per carichi di frumento acquistati dalla contessa di Modica (ASPa, PRS, 83, f. 137v; ASPa, PRS, 90, f. 187), mentre Giovanni Mirabella riceveva il capitanato di Lentini nel 1493, da cui però fu destituito perché non originario del posto (ACA, RC, 3687, ff. 75r, 112).

⁴⁰³ BCS, LP, 2, f. 385r.

⁴⁰⁴ ACA, RC, 3687, ff. 18v-19v, 21. L'ufficio di portiere della Camera non coincideva con quello di portiere della città di Siracusa e per questo viene definito alle volte come "usciera". I suoi compiti erano più legati ai pignoramenti o alle citazioni e nella signoria reginale era generalmente svolto da personaggi di spicco, contrariamente al basso prestigio che rivestiva il medesimo ufficiale nel regno di Sicilia: Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 185.

⁴⁰⁵ ASPa, RC, 130, ff. 121v. Buxulicta fu sergente della dogana con durata vitalizia e salario di 5 onze annuali, per cui ottenne un'ampliamento del privilegio a un erede dal 1490 (ACA, RC, 3687, f. 85; AGS, PES, 1112, f. 18v), mentre Capitorito era stato indagato precedentemente per un delitto di omicidio per adulterio e solo quando venne scagionato ottenne l'ufficio di portiere della Camera: Agnello, 185-86.

⁴⁰⁶ ACA, RC, 3687, ff. 81v-82r; AGS, PES, 1112, f. 131v.

⁴⁰⁷ ACA, RC, 3687, f. 7v.

⁴⁰⁸ ACA, RC, 3687, f. 8r.

⁴⁰⁹ ACA, RC, 3687, ff. 85v-86r.

⁴¹⁰ ACA, RC, 3687, f. 33r.

⁴¹¹ AGS, PES, 1112, f. 3r. Per l'incarico su entrambe le gabelle riceveva 8 onze in totale di salario annuale: AGS, PES, 1112, f. 17r.

⁴¹² ACA, RC, 3687, f. 8v.

⁴¹³ Ottenevano anche un certo favore nella sede pontificia, come dimostra il perdono del papa del 1489 per l'assassinio del chierico Antonio Canaja, perpetrato da Michele Palaxino e motivato dal

l'origine della fortuna del figlio Juan durante il governo di Isabella. Pedro aveva ricevuto una mercé vitalizia di dodici onze originariamente sulla gabella della farina di Siracusa, in seguito sostituita con le rendite della secrezia di Palermo. Nel corso degli anni Settanta e Ottanta del 1400 ricevette pertanto il beneficio,⁴¹⁴ ereditato da Juan nel 1484.⁴¹⁵ Quattro anni più tardi quest'ultimo ricevette l'ufficio di portiere della città di Siracusa a vita, essendo deceduto il precedente funzionario Pino Puimo.⁴¹⁶ Nel 1493 tuttavia rinunciò all'incarico, per il quale subentrò Francesco Oliver *junior*, mentre Juan fu nominato portiere del castello Marquet e amministrò l'incarico per tutto il resto della sua vita.⁴¹⁷ Nello stesso anno possedeva anche l'ufficio di guardiano del porto, per il quale reclamava le prerogative esclusive di emettere mandati civili in quell'area e otteneva anche il diritto di nominare una persona che avrebbe ereditato l'incarico vitalizio alla sua morte.⁴¹⁸ A questi compiti si aggiunsero anche quelli di credenziera della dogana, del tari e dello statere di Lentini, affidatigli dall'amministrazione reginale a vita, raccogliendo l'eredità paterna e mantenendo l'ufficio all'interno della famiglia fino a quando uno dei suoi figli non gli fosse succeduto.⁴¹⁹

La tendenza mostrata dai membri di queste famiglie analizzate, arricchitesi grazie al servizio prestato alla regina nei territori in suo possesso, era quella di accumulare svariati uffici e di patrimonializzarli. Il favore di cui riuscirono a godere e la lealtà mostrata furono i pilastri sulla base dei quali si costruì la traiettoria ascendente delle loro carriere. Non si trattava solo di benefici economici, poiché ciò che la famiglia stava assimilando all'interno dei suoi possedimenti erano vie di accesso dirette ai vertici della piramide sociale.⁴²⁰

In questo scenario i personaggi legati all'ambiente mercantile rivestirono una rinnovata preminenza, che fomentò il loro ingresso in una nobiltà propriamente di

disonore che provocava l'ecclesiastico per le continue visite inopportune alla suocera di Palaxino. La decisione del pontefice decretarono la remissione di qualsiasi sentenza giuridica emessa a suo favore: ACA, RC, 3687, ff. 39r-40r.

⁴¹⁴ ASPa, CRP, Mercedes, 50, f. 289; ASPa, CRP, Mercedes, 52, f. 186; ASPa, CRP, Mercedes, 53, f. 130r; ASPa, CRP, Mercedes, 59, f. 119; ASPa, RC, 126 bis, f. 215; ASPa, RC, 127, f. 27; ASPa, RC, 128, f. 237; ASPa, RC, 133, f. 298; ASPa, RC, 134, f. 287; ASPa, RC, 138, ff. 374, 418; ASPa, RC, 140, f. 169v-170v; ASPa, RC, 146, f. 100.

⁴¹⁵ Joan godette della mercé tutta la sua vita: ASPa, RC, 153, f. 142; ASPa, RC, 159, ff. 130r-131r; ASPa, RC, 177, ff. 63v-64v; ASPa, RC, 188, f. 109; ASPa, RC, 192, f. 85; ASPa, RC, 198, ff. 181v-182r; ASPa, RC, 201, f. 117r; ASPa, RC, 207, ff. 56v-57r; ASPa, RC, 212, ff. 163v-164r; ASPa, RC, 214, f. 143; ASPa, TRP, LV, 196, ff. 256v-257r; ASPa, TRP, LV, 201, ff. 88v-89r; ASPa, TRP, LV, 202, f. 1v.

⁴¹⁶ ACA, RC, 3687, f. 31.

⁴¹⁷ ACA, RC, 3687, ff. 104v-105r. Alla morte di Salvatore Verderanico fu designato in sua sostituzione, con un salario di 8 onze annuali, ma in realtà ne percepiva solo 6: AGS, PES, 1112, f. 11r.

⁴¹⁸ ACA, RC, 3687, ff. 106v-107r, 113r. Al salario ordinario di 6 onze si aggiungevano anche i bonus concessi nei periodi natalizi a tutti gli ufficiali della dogana: AGS, PES, 1112, ff. 17v, 19r.

⁴¹⁹ ACA, RC, 3687, ff. 107r-108r. Per questa gestione riceveva 3 onze annuali e recepiva anche dei diritti su caci e formaggi: ACA, RC, 3687, ff. 105v-106r; AGS, PES, 1112, f. 34v.

⁴²⁰ Alvaro Fernández de Córdoba Miralles, *La Corte de Isabel I: ritos y ceremonias de una reina, 1474-1504* (Madrid: Dykinson, 2002), 30; Costa Gomes, *A corte dos reis de Portugal*, 216.

servizio, che occupò quegli spazi lasciati vuoti dalle famiglie di antico splendore ormai rilette ai margini delle dinamiche politiche e sociali.⁴²¹

3. GLI UFFICIALI DI CASTIGLIA: UNA MINORANZA CON GRANDI POTERI

Gli Agudo non solo erano un modello esemplare di un patriziato urbano sempre più influente, ma soprattutto di una nuova presenza castigliana all'interno degli apparati amministrativi della signoria di Isabella. La componente catalana rimaneva molto forte e maggioritaria, sia per quanto riguarda i nobili o i grandi ricchi immigrati in modo più o meno provvisorio, sia rispetto a quelle famiglie catalane arrivate in Sicilia tra il XIV e il XV secolo e che si erano ormai radicate completamente nel territorio. Resta significativa la posizione di una minoranza castigliana, collocata però nei più alti vertici della Camera reginale siciliana.

Tra i maggiori esponenti si riscontrava Melchor Maldonado, che tra il 1485 e il 1487 e poi di nuovo tra il 1489 e il 1490 rivestì la carica di capitano d'armi della Camera reginale, per la quale si realizzavano diverse mansioni di carattere militare, come l'acquisto di artiglieria,⁴²² e si esercitava la giurisdizione criminale. Questo ufficiale si nominava in via straordinaria nei momenti di maggiori tensioni belliche, per cui si assegnava a beneplacito. Maldonado fu scelto per esercitare tali funzioni in vista del grande clima di tensione e incertezza che generava la minaccia turca,⁴²³ soprattutto per le violente e continue razzie subite nei porti e nelle tratte commerciali più utilizzate. In diverse occasioni si occupò dei criminali colpevoli di sequestro e aggressioni piratesche alle imbarcazioni attraccate al porto siracusano,⁴²⁴ ma indagava anche nei casi puniti con pena pecuniaria e sulla sua eventuale riscossione.⁴²⁵ Quando gli accusati erano sudditi della regina, emetteva i mandati di comparizione a corte per celebrare le investigazioni e i processi opportuni,⁴²⁶ mentre per i cittadini del regno di Sicilia che commettevano dei crimini nei territori reginali provvedeva a collaborare con le autorità viceregie per seguire i procedimenti da lontano.⁴²⁷

Fu coinvolto nei più importanti giudizi dell'epoca, grazie ai quali la corte della regina contenne le pressioni dei feudatari locali. Uno di questi fu una causa che implicava a Ramon Santa Pau, barone di Licodia e presidente del regno di Sicilia dal 1484 al 1488, accusato dagli abitanti di Vizzini di aver commesso delitti a loro

⁴²¹ Given-Wilson, *The royal household*, 153; Costa Gomes, *A corte dos reis de Portugal*, 130; Costa Gomes, *The making of a court society*, 168.

⁴²² ACA, RC, 3687, ff. 61v-62r.

⁴²³ ASPa, PRS, 112, ff. 141v-142v.

⁴²⁴ Fu anche responsabile delle accuse contro il celebre pirata Ruggero Bellomo nel 1485: ASPa, PRS, 110, f. 296v.

⁴²⁵ ACA, RC, 3687, f. 10.

⁴²⁶ ACA, RC, 3687, ff. 9v-10r.

⁴²⁷ ASPa, PRS, 110, f. 464.

discapito, come rapimenti, furti, uccisioni, aggressioni e minacce, così come di aver protetto alcuni dei suoi vassalli colpevoli di crimini simili.⁴²⁸ Nel caso fu coinvolto anche il viceré, dato che Santa Pau era vassallo di entrambi i sovrani,⁴²⁹ e si provvide a dargli un castigo opportuno attraverso l'azione di un algozirio regio.⁴³⁰ L'episodio provocò forti tensioni, tanto che, alla morte di Santa Pau, il figlio si rifiutava di prestare giuramento al governatore per i feudi di Bivieri, Xiri, Giulfo, Mangalaniti, Donniga, Marineo, Raguleti, San Giovanni e Lalia, ubicati tra Lentini e Vizzini.⁴³¹ Alla fine però il nuovo barone cedette alle pressioni del governatore, a cui prestò omaggio nel 1489, visto che anche la corte del viceré aveva verificato la legittimità delle pretese di Cárdenas.⁴³²

Per un delitto simile nel 1486 Maldonado indagò anche a Francesc Perellós, barone di Monterosso, accusato dalla città di Vizzini, con la quale il barone aveva avuto diversi scontri.⁴³³ In questo caso però si trattava di una situazione che esigeva investigazioni più approfondite, a causa delle vessazioni provocate da entrambe le parti del dibattito.⁴³⁴ Nel 1489 si celebrò il processo con l'arbitraggio di Maldonado, che riconobbe le ragioni del barone, il quale cercò tuttavia di far eseguire indebitamente ai suoi uomini gli arresti conseguenti.⁴³⁵ La città di Vizzini ricorse in appello e Fernando de Acuña, che nel 1491 era viceré di Sicilia ma anche governatore di Camera reginale in modo provvisorio, celebrò un nuovo processo.⁴³⁶ Ancora due anni più tardi la causa non si era conclusa e si cercava di evitare che una delle due parti peggiorasse la situazione con ulteriori scontri.⁴³⁷

Per il ruolo svolto, Maldonado doveva essere abbastanza imparziale ed eventualmente si occupava anche di proteggere i feudatari dagli abusi degli altri ufficiali reginali. Nel 1486 il territorio di Cannito, appartenente al barone di Francofonte e Cadra, Giovanni Cruyllas, fu occupato abusivamente dal capitano di Lentini.⁴³⁸ Per proteggere gli interessi dei lentinesi, furono comunque convocati a corte per spiegare le loro ragioni ed evitare di commettere un'ingiustizia,⁴³⁹ ma si confermò che il barone aveva subito un torto, provocato dal luogotenente del

⁴²⁸ ACA, RC, 3687, f. 14.

⁴²⁹ ACA, RC, 3687, f. 14; AGS, PES, 1112, f. 72v.

⁴³⁰ ASPa, PRS, 162, f. 359v.

⁴³¹ Ramon Santa Pau prestò omaggio al governatore della regina nel 1472: ASPa, PCR, 2, ff. 54v-55r.

⁴³² ASPa, PCR, 2, f. 24r; ASPa, PRS, 131, ff. 104v-105r.

⁴³³ ACA, RC, 3687, f. 15.

⁴³⁴ Il barone di Monterosso era stato ferito tre anni prima all'occhio da Giovanni Laguna di Vizzini, condannato a morte e al sequestro dei beni per l'aggressione: ACA, RC, 3687, ff. 1, 2r-3r. Lo stesso però si rese latitante per molto tempo e ancora nel 1491 non era stato catturato: ACA, RC, 3687, f. 46v.

⁴³⁵ ASPa, PRS, 138, ff. 50r-53r.

⁴³⁶ ACA, RC, 3687, f. 15. Per l'occasione la regina richiamò l'attenzione di Acuña sui privilegi di foro degli abitanti della Camera, che avevano diritto a essere giudicati nella corte reginale, dato che erano coinvolti gli abitanti di Vizzini: ACA, RC, 3687, ff. 64r-65r.

⁴³⁷ ASPa, PRS, 156, f. 81v.

⁴³⁸ ASPa, PRS, 124, ff. 16r-17r.

⁴³⁹ ASPa, PRS, 122, ff. 226v-227r.

governatore dell'epoca, Tommaso Girifalco, che, a causa di un debito non corrisposto da Cruyllas anni prima,⁴⁴⁰ aveva deciso di sequestrargli deliberatamente dei beni mobili e immobili.⁴⁴¹ Girifalco fu costretto infine a restituire il feudo e tutto ciò di cui si era appropriato abusando della propria posizione all'interno della signoria reginale.⁴⁴²

Maldonado tuttavia si approfittò in più occasioni della sua posizione per cercare di indebolire il peso politico di Juan Cárdenas, a cui intendeva sottrarre l'incarico di governatore. Ambiva a quest'ufficio, che effettivamente era la carica più alta della signoria reginale, e per raggiungere i propri scopi cercò di far sostituire i funzionari appartenenti al seguito più fedele di Cárdenas, come Antonio Palaxino, Guglielmo Possa e la famiglia Grasso.⁴⁴³

Nonostante questi numerosi tentativi, non riuscì nell'intento ma di certo continuò a svolgere uno degli incarichi più prestigiosi della Camera, almeno fino al 1490. Melchor Maldonado godeva di particolari favori in quanto figlio di seconde nozze di Francisco Fernández Maldonado, castellano di Zagra nel regno di Granada, balestrero maggiore di Ferdinando e governatore di Loja. L'altro figlio di Francisco, Rodrigo, era dottore in legge e fu un esponente di grande rilievo nella corte dei re Cattolici,⁴⁴⁴ come capitano nella conquista di Granada, consigliere e sostituto del tesoriere generale e del conservatore del patrimonio generale della regina.⁴⁴⁵ La sua famiglia quindi era una delle fedelissime di Isabella, partecipava attivamente a corte e si era accaparrata diverse mansioni di primaria importanza.⁴⁴⁶

Lo stesso avvenne per i Cárdenas, signori di Vizcaya da sempre vicini alla corte di Castiglia. Gutierre Cárdenas, in quanto nipote di Gonzalo Chacón, era subentrato nell'ambiente cortigiano come *maestresala* e *contador mayor* d'Isabella quando era ancora un'infanta,⁴⁴⁷ per poi posizionarsi anche come consigliere, *comendador mayor* di León per l'Ordine di Santiago, *alcalde mayor* di Toledo e *alcalde* di

⁴⁴⁰ Girifalco aveva diritto a ricevere 32 onze annuali sulle rendite della baronia in virtù di un prestito, ma il barone si rifiutava di corrisponderglielo, violando un contratto stipulato tra i due: ASPa, PRS, 105, ff. 3v-4r; ASPa, RC, 149, ff. 201v-202r.

⁴⁴¹ ASPa, PRS, 124, ff. 83v-84v.

⁴⁴² ASPa, PRS, 124, ff. 84v-87r.

⁴⁴³ ACA, RC, 3687, ff. 18r-19v, 21, 30v-31r, 84. Le sue intenzioni furono palesate da alcune lettere della sua corrispondenza privata: ACA, RC, 3687, ff. 30v-31r.

⁴⁴⁴ Alberto García Carraffa, *Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos* (Madrid: Imp. Antonio Marzo, 1952), vol. 53, pagg. 5-15. Ricevette in dono alcuni tessuti e fu intermediario di alcuni pagamenti effettuati per la principessa Isabella, figlia di sovrani e regina consorte di Portogallo: Prieto Cantero, *Casa y descargos*, 119, 298, 329.

⁴⁴⁵ ACA, RC, 3687, *passim*.

⁴⁴⁶ Lo stesso Melchor ancora nel 1492 riceveva 100.000 *maravedis* per un prestito alla corte del valore di 200.000 *maravedis*: Ladero Quesada, *La hacienda real castellana*, 95; Ladero Quesada, *La hacienda real de Castilla*, 301.

⁴⁴⁷ Fernández de Córdova Miralles, *La Corte de Isabel I*, 62, 135; Gonzalo de Fernández Oviedo, *Libro de la Cámara Real del príncipe don Juan, oficios de su casa y servicio ordinario* (Valencia: Universitat de València, 2006), 83.

Carmona, Almería, Chinchilla, la Mota di Medina del Campo e *adelantado* di Castiglia.⁴⁴⁸

Era un fedelissimo di Isabella, tanto che fu egli stesso che si occupò personalmente dei negoziati matrimoniali con Ferdinando.⁴⁴⁹ Giovanni II lo beneficiò per i servizi resi durante i colloqui previ alle nozze con 100.000 fiorini annuali sul porto di Villarta, altri 2.000 in *juro de heredad*, la città e castello di Maqueda, oltre alla promessa di rendite e territori di Alpajes, provenienti dall'Ordine di Santiago.⁴⁵⁰ Anche la principessa lo premiò per esserle rimasto fedele in un momento in cui molti altri servitori si erano allontanati a causa delle ripercussioni delle posizioni del re Enrico IV, dovute alle imminenti nozze.

Dopo la proclamazione al trono di Castiglia della sua protetta, fu scelto anche come maggiordomo maggiore dell'infante Giovanni,⁴⁵¹ partecipando attivamente nel 1496 all'ampliamento del budget destinato alla corte del principe, così come a quella dell'infanta Maria nel 1501.⁴⁵² Erano tutti incarichi molto prestigiosi e remunerativi, se consideriamo che solo quest'ultima mansione di maggiordomo assicurava la completa gestione della corte dell'infante, di tutte le nomine e del patrimonio a essa vincolato.⁴⁵³ Col tempo questa carica divenne vitalizia ed ereditaria, essendo di fatto solo onorifica, tuttavia, il salario e i benefici che se ne potevano ricavare erano molto consistenti.

⁴⁴⁸ Jaime de Salazar y Acha, *La Casa del rey de Castilla y León en la edad media* (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000), 404. Il *comendador* era una figura relazionata agli ordini militari, che percepiva una rendita vincolata alle mansioni della carica (*encomienda*), spesso gravante su castelli e terre ai confini del regno, per fomentare la sua partecipazione diretta nel caso di un'invasione bellica: Francisco Martínez López, *La casa del príncipe de Asturias: D. Juan, heredero de los Reyes Católicos* (Madrid: Dykinson, 2007), 213–14. Per queste cariche, le mercé e le spese riceveva somme consistenti da parte della corte dei re Cattolici. Nel 1480 ottenne 321.980 *maravedís*, a cui se ne sommarono altri 237.500, mentre l'anno successivo 1.489.000 *maravedís* tra benefici e restituzioni di somme prestate. Nel 1496 e nel 1498 ricevette 377.000 *maravedís* e più del doppio nel 1500: Ladero Quesada, *La hacienda real castellana*, 69, 74, 76; Ladero Quesada, *La hacienda real de Castilla*, 283, 309, 312, 315. Il *contador* invece aveva come prima funzione quella di registrare le mercé, i privilegi, i salari e i vari pagamenti nei libri contabili e Cárdenas fu nominato come tale nel 1474, esercitando la carica fino al 1500: María de la Soterraña Martín Postigo, *La Cancillería castellana de los Reyes Católicos* (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1959), 197–200.

⁴⁴⁹ John Edwards, *Isabel la Católica: poder y fama*, trad. da María de Aránzazu Mayo (Madrid: Marcial Pons Historia, 2004), 25.

⁴⁵⁰ María Isabel del Val Valdivieso, *Isabel la Católica, princesa, 1468-1474* (Valladolid: Instituto Isabel la Católica de Historia Eclesiástica, 1974), 158.

⁴⁵¹ Alberto García Carraffa, *Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos* (Madrid: Imp. Antonio Marzo, 1952), 108–11; Jaime de Salazar y Acha, *La Casa del rey de Castilla y León en la edad media* (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000), 404; Martínez López, *La casa del príncipe*, 342. Alla sua morte fu succeduto dal figlio Diego: Fernández Oviedo, *Libro de la Cámara Real*, 193.

⁴⁵² Prieto Cantero, *Casa y descargos*, 517, 527.

⁴⁵³ Salazar y Acha, *La Casa del rey de Castilla y León en la edad media*, 178–80. Per uno sguardo complessivo delle consistenti somme ottenute da Cárdenas per i salari, le rendite e le mercé: Gregorio Sánchez de Rivera Vázquez, *Don Gutierre de Cardenas señor de Torrijos* (Toledo: Diputación Provincial de Toledo, 1984), 225–29.

Era un personaggio chiave della corte di Isabella, tanto da essere determinante nelle decisioni riguardanti i rifornimenti delle armate.⁴⁵⁴ In Sicilia aveva ricevuto il beneficio vitalizio di 1.300 tratte di frumento annuali esenti da qualsiasi imposizione fiscale applicabili a qualsiasi porto dell'isola,⁴⁵⁵ mentre nel 1481 ottenne la piena giurisdizione sulla signoria di Elx e Crevillent, che facevano parte dei territori donati a Isabella *pro Camera*.⁴⁵⁶

Alla sua morte, databile nel 1503, la corte provvide alle spese per le esequie e le esecuzioni testamentarie,⁴⁵⁷ mentre al figlio Diego, duca di Maqueda, *adelantado mayor* di León e per certi periodi anche maggiordomo maggiore e paggio dell'infante Giovanni,⁴⁵⁸ fu ordinato di consegnare i libri contabili di Gutierre al nuovo *contador mayor* Álvaro de Portugal, che era stato in precedenza presidente del consiglio regio.⁴⁵⁹

Al di là dei figli e di alcuni servitori,⁴⁶⁰ quella che senza dubbio fu beneficiata dai rapporti privilegiati di Gutierre con la regina fu la moglie Teresa Enríquez, che faceva parte del circolo di corte più intimo di Isabella e, come le altre dame e donzelle dell'ambiente cortigiano, si beneficiava di grazie, concessioni e benefici economici molto consistenti⁴⁶¹ e fu protagonista di una trama di relazioni di altissimo livello che crebbero esponenzialmente quando la principessa di Castiglia fu proclamata regina e i suoi ambienti più domestici si trasformarono in spazi di

⁴⁵⁴ Soterraña Martín Postigo, *La Cancillería castellana*, 201; Prieto Cantero, *Casa y descargos*, 528.

⁴⁵⁵ ACA, RC, 3687, f. 144. Quando i funzionari viceregi lesero tali privilegi, la regina intervenne direttamente per proteggerli e ordinò la restituzione di tutte le somme esatte indebitamente. Nel febbraio del 1495 Isabella ordinò al luogotenente del maestro secreto della Camera reginale di intermediare con il vicerè di Sicilia Fernando de Acuña per restituire l'importo monetario che Gutierre aveva pagato a titolo di tassa d'esportazione per delle merci inviate dalla Sicilia verso l'Africa settentrionale: ACA, RC, 3687, f. 144. I suoi benefici venivano sempre riscossi dal procuratore scelto Lluís Palau, che allo stesso tempo esercitava la carica di maestro secreto della Camera reginale, al quale si delegavano le operazioni che riguardavano gli interessi di Cárdenas in Sicilia: AGS, PES, 1112, f. 121r.

⁴⁵⁶ Le città furono donate da Isabella al suo fedelissimo nel 1471, ma la donazione fu resa effettiva solo dieci anni più tardi dalla conferma di Ferdinando: AHME, PO-52, PO-45-2.

⁴⁵⁷ Prieto Cantero, *Casa y descargos*, 108, 112, 345.

⁴⁵⁸ Martínez López, *La casa del príncipe*, 343, 353, 357; José Damián González Arce, *La casa y corte del príncipe don Juan (1478-1497): economía y etiqueta en el palacio del hijo de los Reyes Católicos*, Monografías de la Sociedad Española de Estudios Medievales; Serie Maior 7 (Siviglia: Sociedad Española de Estudios Medievales, 2016), 312.

⁴⁵⁹ María Concepción Solana Villamor, *Cargos de la casa y corte de los Reyes Católicos* (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1962), 57.

⁴⁶⁰ Tra i figli, Alonso fu paggio e Costanza di sposò con il cameriere maggiore Joan Zapata, mentre i *mozos de cámara* Martín, Luçón, Joan e Pedro furono ricompensati per dei servizi a corte: Antonio de la Torre, *Cuentas de Gonzalo de Baeza, Tesorero de Isabel la Católica* (Madrid: CSIC, 1955), 85–87, 90, 319; Martínez López, *La casa del príncipe*, 358.

⁴⁶¹ Riceveva annualmente un mantenimento di 100.000 *maravedis* insieme ad altre somme di denaro addizionali: Torre, *Cuentas de Gonzalo de Baeza*, vol. 1, 231–232, 282, 365, 412; vol 2, 44, 126, 195, 263, 340, 373; Ladero Quesada, *La hacienda real castellana*, 66; Ladero Quesada, *La hacienda real de Castilla*, 281.

potere di enorme importanza.⁴⁶² Accompagnò la regina nel suo seguito di corte come dama fino a quando rimase vedova, momento in cui decise di ritirarsi a Torrijos dove fondò la confraternita religiosa chiamata *Loca del Sacramento*.⁴⁶³

Il figlio Juan fu inviato come procuratore per prendere possesso della Camera reginale siciliana e, a seguito dei contrasti tra Isabella e Giovanni II, nel 1472 ricevette la carica di governatore. L'ufficio veniva concesso usualmente a beneplacito, ma nel 1477 fu esteso alla durata vitalizia.⁴⁶⁴ Spesso veniva sostituito da dei luogotenenti a causa delle sue ripetute assenze, che talvolta generavano la diffusione di false voci sulla sua presunta scomparsa prematura.⁴⁶⁵ Ricevette la conferma di Isabella per l'acquisto dei feudi di Marco di Buterno e Marco di lu Grado,⁴⁶⁶ e ottenne diversi privilegi, come delle tratte esenti da imposte per il valore di 1.000 fiorini nel 1483, come regalo in occasione del matrimonio della figlia,⁴⁶⁷ o 100 onze nel 1492 insieme alla licenza della regina per contrarre nuovamente matrimonio.⁴⁶⁸

Fu maestro notaio e archivista della Camera e governatore del castello Marquet di Siracusa, che tolse ai Nava, da tempo rettori della fortezza. I Nava erano esponenti della nobiltà catalana che si era impiantata stabilmente in Sicilia, erano entrati in possesso dei feudi di Bondifè, Ramosole, Pancali e Pantano, a cui si aggiunsero per alleanze matrimoniali Serravalle, Poggiorosso, Niscemi e Charri.⁴⁶⁹ Fin dal governo di Maria di Castiglia, si erano insediati come castellani di Marquet e avevano appoggiato e difeso la regina durante i tumulti.⁴⁷⁰ Gutierre aveva retto il castello almeno fino al 1471,⁴⁷¹ mentre reggeva anche la fortezza di Malta, che condivise

⁴⁶² Angela Muñoz Fernández, «Relaciones femeninas y activación de los mecanismos del privilegio y la merced: la Casa de Isabel I de Castilla», in *Las mujeres y el poder: representaciones y prácticas de vida*, a c. di Ana Isabel Cerrada Jiménez e Cristina Segura (Madrid: Al-Mudayna, 2000), 124.

⁴⁶³ María del Cristo González Marrero, «Las mujeres de la Casa de Isabel la Católica», in *Las relaciones discretas ente las monarquías hispana y portuguesa: las casas de las reinas (siglos XV-XIX)*, a c. di José Martínez Millán e Paula Lourenço, *La corte en Europa. Temas 2* (Madrid: Ediciones Polifemo, 2008), 870.

⁴⁶⁴ Il privilegio di Isabella si datava il 12 febbraio del 1477, mentre la ratifica di Ferdinando era del 30 marzo e infine l'esecutoria viceregia fu emessa nel gennaio dell'anno successivo: ASPa, RC, 139, ff. 257v-258r.

⁴⁶⁵ Così successe nel 1480, quando credevano che fosse stato deposto o che fosse morto e dovettero aggiornare al luogotenente Bonaiuto: ASPa, PRS, 92, f. 157r. Lo stesso nel 1495, quando i giudici di magna curia e Francesco Galgana furono chiamati ad accertarsi della veridicità della notizia: ACA, RC, 3687, ff. 139v-141v.

⁴⁶⁶ Li comprò nel 1482 a Giacomo e Giovanni Sorban: ASPa, PRS, 115, ff. 29r-38v, 57r-66v; ASPa, RC, 158, ff. 171r-177r.

⁴⁶⁷ ASPa, RC, 151, ff. 224v-225r.

⁴⁶⁸ ACA, RC, 3687, f. 97.

⁴⁶⁹ Già nel 1488 il feudo di Serravalle fu incamerato dagli Statella, che lo avevano ricevuto come dote di Giovannella de Nava, che era andata in sposa a Giovanni Statella: ASPa, PCR, 2, f. 23v.

⁴⁷⁰ Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 76.

⁴⁷¹ ASPa, PRS, 69, f. 181v.

fino al 1479⁴⁷² e che poi trasmise al figlio Giovanni,⁴⁷³ il quale la mantenne fino alla sua morte, nel 1488.⁴⁷⁴ Nonostante diversi problemi con altre famiglie residenti nell'isola,⁴⁷⁵ Giovanni de Nava fu barone di Marza⁴⁷⁶ ed esercitò altri uffici, come il capitanato di Malta e Gozo.⁴⁷⁷ Tuttavia, Alvaro fu di certo l'esponente maggiormente di spicco della famiglia per quell'epoca, essendo capitano e

⁴⁷² ASPa, PRS, 93, ff. 73r-74r; ASPa, RC, 142, ff. 216r-217v. Aveva anche altri benefici, come l'esportazione esente da imposizioni fiscali dal porto di Messina nel 1475: ASPa, PRS, 75, f. 109v.

⁴⁷³ Giovanni lo aveva affiancato fin dal 1471 (ASPa, RC, 126, f. 218; ASPa, RC, 138, f. 360r; ASPa, RC, 140, f. 92), ma dal 1479 Gutierre rinunciò e gli venne assegnata la castellania interamente a vita, con la possibilità di trasmetterla a un erede: ASPa, PRS, 100, ff. 131v-132v. Aveva due portieri (ASPa, RC, 133, f. 185v), il vicecastellano Juan García (ASPa, RC, 151, f. 197) e si occupava dei rifornimenti militari per potenziare le difese del castello, cercando munizioni a Messina (ASPa, RC, 156, f. 70v), comprando i dovuti rifornimenti alimentari (ASPa, RC, 164, f. 89r) e usando il denaro dei re per intraprendere dei lavori strutturali (ASPa, RC, 159, ff. 147v-148r).

⁴⁷⁴ Nel 1480 Giovanni e il padre Gutierre risultavano dispersi e si pensava che fossero morti in mare per una tempesta (ASPa, PRS, 93, ff. 133v-134r), per cui fu temporaneamente sostituito dal fratello Alvaro (ASPa, PRS, 92, f. 103r), ma un paio di mesi più tardi Giovanni tornò a Malta, dove gli venne restituita la castellania (ASPa, PRS, 92, ff. 139v-140r).

⁴⁷⁵ I problemi più rilevanti furono con Antonio, Giovanni e Carlo Guivara, soprattutto per delle rendite che non intendevano corrispondergli. Subentrato dal 1474 al padre Enrico come maestro secreto di Malta con durata vitalizia e possibilità di trasmettere l'ufficio a un erede (ASPa, PRS, 73, ff. 172r-174r; ASPa, PRS, 94, ff. 140v-142r; ASPa, PRS, 97, ff. 197r-199v), si rifiutò di pagare a Giovanni de Nava le rendite della secrezia di Gozo e di Fideni (ASPa, PRS, 118, ff. 65r-66r, 82v-83v; ASPa, RC, 157, ff. 164r-166v) e il salario come castellano (ASPa, RC, 151, ff. 157v-158r, 200v-201v; ASPa, RC, 153, f. 206r; ASPa, RC, 156, f. 128r; ASPa, RC, 157, ff. 173r-175v), così come quello dei suoi sergenti (ASPa, RC, 151, ff. 231r-233r) fin dal 1483. Per questo fu obbligato a presentare i conti l'anno successivo (ASPa, RC, 153, f. 207) e si continuò a indagare anche dopo la sua morte (ASPa, RC, 153, f. 233v). Gli stessi problemi si mantennero con Giovanni Guivara, che era stato capitano di Malta nel 1479-1480 (ASPa, PRS, 93, f. 18r), quando subentrò nell'ufficio di secreto, dato che continuò a non consegnargli le dovute somme di denaro per il salario e le rendite della castellania (ASPa, RC, 162, ff. 89v-91r). Giovanni de Nava fu processato per aver opposto resistenza al capitano Carlo Guivara, ma fu scagionato quando si scoprì che avevano corrotto i testimoni a suo sfavore (ASPa, PRS, 105, ff. 128v-129v; ASPa, RC, 149, f. 428), mentre il capitano fu destituito (ASPa, PRS, 101, f. 122). Tra l'altro i Guivara lo avevano anche derubato di nave e carico nel 1481 mentre si dirigeva a Siracusa (ASPa, PRS, 100, ff. 35r, 39v-40r) e gli avevano impedito di armare la sua imbarcazione senza alcun motivo (ASPa, PRS, 117, ff. 272v-273r), mentre avevano ricevuto anche altre accuse per non aver corrisposto dei debiti (ASPa, PRS, 124, ff. 40v-41r) e per abusi di potere su altri mercanti (ASPa, PRS, 99, ff. 295v-296v).

⁴⁷⁶ Nel 1472 acquistò metà del feudo di Marza, mentre l'altra parte la possedeva Paolo Guivara, e ottiene il titolo di barone: ASPa, PRS, 71, ff. 89v-90v, 92, 207r-208r; ASPa, PRS, 93, ff. 52r-57v; ASPa, RC, 135, ff. 192r-199r; ASPa, RC, 141, f. 639r; ASPa, RC, 142, ff. 210v-216r. Il feudo fu poi ereditato dal figlio Pietro nel 1488, insieme alla castellania di Malta: ASPa, PRS, 129, f. 362v; ASPa, RC, 172, ff. 97v, 345v-347v.

⁴⁷⁷ Fu nominato capitano di Malta nel 1472-1473 (ASPa, PRS, 70, f. 78v) e nel 1476-1477 (ASPa, PRS, 76, f. 351r; ASPa, RC, 135, f. 364r; ASPa, RC, 138, f. 360r), mentre divenne capitano di Malta e Gozo con Giovanni di Mazara nel 1479, quando a causa delle minacce di invasione turca si decise di designare a due capitani (ASPa, PRS, 89, f. 50). In seguito, fu personalmente implicato nella scelta del capitano di Gozo nel 1487-1488 (ASPa, PRS, 123, f. 136) e sostituì il capitano Andrea Tudisco nel 1485 per supervisionare le fabbriche e maramme di Malta in sua assenza (ASPa, PRS, 117, f. 198r). Il figlio Giovanni *junior* ricevette il capitanato di Malta nel 1489-1490 e nel 1491-1492: ASPa, PRS, 199, ff. 10r-11r; ASPa, RC, 176, f. 500; ASPa, RC, 196, f. 117r; ASPa, RC, 208, ff. 278r-279v.

castellano di Pantelleria,⁴⁷⁸ Nicosia⁴⁷⁹ e Marsala,⁴⁸⁰ capitano della flotta di Castiglia,⁴⁸¹ capitano a guerra dell'isola di Malta e Gozo,⁴⁸² maestro notaio e archivista del regno di Sicilia,⁴⁸³ ma soprattutto possedeva due galee completamente a servizio della corte del re,⁴⁸⁴ con le quali si trasportavano merci e denaro per la regia corte,⁴⁸⁵ viaggiava lo stesso viceré⁴⁸⁶ o si combattevano le navi

⁴⁷⁸ Come castellano di Pantelleria guadagnava 120 onze di salario, che gli fu ampliato a 150 nel 1470 (ASPa, RC, 124, ff. 191v-192r), mentre l'anno prima era stato nominato capitano a beneplacito (ASPa, RC, 138, f. 494v). Dopo pochi mesi di castellania di Ruggero Bellomo nel 1478 (ASPa, RC, 140, f. 124r), la fortezza doveva passare al controllo del barone Francesco Belvis, ma Alvaro de Nava oppose non poche resistenze (ASPa, PRS, 85, ff. 71v-72r), a cui conseguì un accordo con Belvis per fargli mantenere il castello. Nonostante le opposizioni e le angherie del sostituto di Belvis, Raimondo Gallo (ASPa, PRS, 84, ff. 227v-228r; ASPa, PRS, 86, ff. 34, 44v), Nava riottiene la castellania lo stesso anno (ASPa, PRS, 83, ff. 127r-128r; ASPa, PRS, 87, f. 226r; ASPa, PRS, 90, f. 106), con conferma l'anno seguente, al fine di dissipare qualsiasi problema residuale con Belvis (ASPa, PRS, 89, ff. 54v-55r; ASPa, PRS, 92, ff. 149v-150r; ASPa, PRS, 93, ff. 42r-43r; ASPa, PRS, 95, f. 52v, 111v-112r; ASPa, RC, 143, ff. 148r, 209; ASPa, RC, 147, ff. 72r, 81r; ASPa, RC, 153, ff. 94v, 121r). Nel 1485 fu definitivamente destituito e la castellania venne consegnata al contendente (ASPa, PRS, 109, ff. 211v-215r; ASPa, RC, 159, f. 67), mentre nel 1492 passò a detenerla Lluís Requesens (ASPa, PRS, 148, f. 69; ASPa, RC, 190, f. 54).

⁴⁷⁹ La nomina risaliva al 1473, ma nel 1475 ricevette la durata vitalizia e il diritto di trasmettere il castello a un erede (ASPa, PRS, 76, ff. 60r-61r). Ottenne un salario di 18 onze, a cui si sommavano 4 onze per pagare un portiere e 20 onze per retribuire a cinque sergenti: ASPa, RC, 133, ff. 104v-106r; ASPa, RC, 143, f. 81r; ASPa, RC, 145, f. 19v; ASPa, RC, 156, ff. 61v-62r; ASPa, RC, 162, f. 56r; ASPa, RC, 173, ff. 34v-35r; ASPa, RC, 182, ff. 22v-23r; ASPa, RC, 186, f. 53; ASPa, RC, 190, f. 65.

⁴⁸⁰ Fu nominato nel 1472 a beneplacito, anche se l'anno seguente la castellania fu data a Lluís Requesens, che lo ripagò delle 100 onze che aveva investito per comprare la carica: ASPa, PRS, 70, ff. 81r-82r; ASPa, RC, 129, f. 265; ASPa, RC, 130, ff. 154v-155v.

⁴⁸¹ ASPa, RC, 143, f. 148r.

⁴⁸² Alvaro viene nominato nel 1489 a beneplacito per Malta (ASPa, PRS, 131, ff. 172v-173r; ASPa, RC, 171, ff. 575r-576v), ma la minaccia turca rese necessaria un'ampliamento della sua giurisdizione alla vicina Gozo (ASPa, PRS, 131, ff. 170v-171v; ASPa, RC, 171, ff. 576v-578r). Riceveva in totale 100 onze di salario per entrambe le cariche (ASPa, PRS, 152, f. 118; ASPa, RC, 173, ff. 190v-191v, ASPa, RC, 174, f. 164v; ASPa, RC, 188, ff. 77v-78r), a volte suscettibili di aumenti puntuali (ASPa, RC, 181, ff. 174v-176r), a cui si sommavano le rendite sul feudo di Beniarat (ASPa, PRS, 152, f. 118r; ASPa, RC, 181, f. 66; ASPa, RC, 186, f. 236r). Come capitano poteva esportare da qualsiasi porto siciliano per Malta esentasse (ASPa, PRS, 131, ff. 285v-286v), impossessarsi di qualsiasi imbarcazione per assicurare la difesa (ASPa, PRS, 131, ff. 169r-170v) o nominare un sostituto se doveva assentarsi (ASPa, PRS, 138, f. 85). Anche lui ebbe dei problemi per il salario non corrisposto dal secreto di Malta Giovanni Guivara, ma la situazione si risolse come per il fratello intorno agli anni Novanta (ASPa, PRS, 138, ff. 230v-231v, ASPa, PRS, 142, f. 165v; ASPa, RC, 173, ff. 298v-299r, ASPa, RC, 177, f. 171).

⁴⁸³ Nel 1494 viene scelto a vita, con il diritto di trasmettere la carica all'erede: ASPa, PRS, 160, ff. 165v-168r; ASPa, PRS, 165, ff. 14v-15v; ASPa, PRS, 198, ff. 104r-106r; ASPa, RC, 208, ff. 320v-322v.

⁴⁸⁴ Riceveva un salario di 50 onze e 60 cantari di biscotto annuali per galea, con pagamenti regolari per tutti gli anni 1469-1490, a volte suscettibili di aumenti gravanti sulla secrezia di Malta: ASPa, CRP, Mercedes, 51, ff. 41r-46r; ASPa, PRS, 69, ff. 88v-89v; ASPa, PRS, 75, ff. 95r-97r, 109v-110r; ASPa, PRS, 87, f. 256r; ASPa, RC, 124, ff. 117r, 176r, 324r; ASPa, RC, 126, ff. 50r-51r; ASPa, RC, 126 bis, ff. 42v-43r, 45v, 66v-67v, 138r, 181r, 254v, 272v-273v, 278v-279r; ASPa, RC, 129, ff. 280r, 288r; ASPa, RC, 140, f. 158v; ASPa, RC, 143, ff. 164v-165r, 233v-234r; ASPa, RC, 147, ff. 34r, 61r; ASPa, RC, 151, ff. 107r, 179; ASPa, RC, 173, f. 218.

⁴⁸⁵ ASPa, RC, 126 bis, f. 43r; ASPa, RC, 129, f. 308r; ASPa, RC, 133, ff. 266v-267r.

⁴⁸⁶ ASPa, RC, 126 bis, f. 118r.

pirata che attaccavano le imbarcazioni dei porti siciliani.⁴⁸⁷ Ricevette enormi benefici da entrambi i sovrani, come mercedi vitalizie e favori personali per scagionare ad alcuni familiari,⁴⁸⁸ ma soprattutto sia lui che il fratello facevano servizi di corsa autorizzata dalla corte.⁴⁸⁹

La contesa per la castellania tra Cárdenas e Alvaro de Nava fu arbitrata dal viceré d'Espés nel giugno del 1488⁴⁹⁰ e l'anno successivo venne ereditata dal figlio Giovanni de Nava, coinvolto nel dibattimento giudicato dal successivo viceré Fernando de Acuña.⁴⁹¹ L'influenza del governatore della Camera era così sbalorditiva da determinare la vittoria di Cárdenas, che fu nominato castellano a vita nel 1491 e gli fu consentito trasmettere l'incarico persino all'erede,⁴⁹² ricevendo pertanto un salario aggiuntivo di 18 onze annuali.⁴⁹³

Nel corso degli anni fu processato diverse volte per innumerevoli crimini, per i quali fu temporaneamente sostituito ma poi sempre reintegrato. Nel 1488 fu richiamato dalla regina per la vendita degli uffici pubblici, che era stata proibita nei Capitoli del regno, ma che aveva continuato a praticare negli ultimi dieci anni nonostante i divieti.⁴⁹⁴ Ma ben più grave fu la contesa che si produsse per il controllo e le rendite dell'abbazia di Santa Maria di Roccadia, situata in territorio lentinese, che nel 1491 il papa aveva concesso al vescovo di Visarco, Galceran Delicata, ma che il governatore intendeva donare al figlio. Nonostante l'esplicita smentita di Isabella attraverso una lettera diretta a Cárdenas,⁴⁹⁵ Antoni Bret, fedelissimo del governatore, impediva in tutti i modi a Delicata di prendere possesso dell'abbazia.⁴⁹⁶

I vescovi di Badajoz e Astorga furono quindi chiamati ad arbitrare la contesa nel modo più pacifico possibile, convincendo Bret a lasciare che il legittimo beneficiario dell'abbazia ne prendesse possesso effettivo. Ciononostante, i

⁴⁸⁷ Spesso faceva questo servizio con Orlando de Avola e Francesco Frigeda: ASPa, PRS, 70, f. 64; ASPa, RC, 126 bis, ff. 45v-46r, 225, 227r, 235, 287v-288r.

⁴⁸⁸ Nel 1477 ottenne 200 fiorini annuali sulle rendite della Camera reginale siciliana per sé e un suo erede (ACA, RC, 3687, ff. 136v-138r), 300 onze sulle rendite di Licata (ASPa, PRS, 94, f. 72; ASPa, PRS, 131, ff. 186v-187r; ASPa, PRS, 164, f. 212; ASPa, RC, 142, ff. 537r-538r; ASPa, RC, 143, ff. 131v-132v; ASPa, RC, 147, ff. 73v-74r; ASPa, RC, 190, f. 151; ASPa, RC, 214, f. 338) e il perdono per le accuse di omicidio contro Giovanni nel 1490 (ASPa, PRS, ff. 244v-245r).

⁴⁸⁹ Giovanni de Nava dal 1473 era esente dal pagamento del biscotto per l'attività di corsa in Barberia (ASPa, RC, 129, f. 77v) e nel 1475 e nel 1479 ottenne un indulto per tutti i crimini, compresi quelli di maggiore gravità (ASPa, PRS, 93, ff. 50v-52r; ASPa, RC, 135, ff. 190v-192r). Alvaro invece ottenne un guidatico e l'autorizzazione per impadronirsi di tutti i beni, merci e persone appartenuti a infedeli in mare ed evitare qualsiasi condanna: ASPa, PRS, 131, ff. 165v-167v.

⁴⁹⁰ ACA, RC, 3687, f. 23v.

⁴⁹¹ ASPa, PRS, 131, ff. 89v-91v.

⁴⁹² ACA, RC, 3687, f. 72r. Alla sua morte il castello fu amministrato da Giacomo Cardona (ASPa, PRS, 208, ff. 213v-214r), ma già nel 1505 fu consegnato al figlio Diego Cárdenas (ASPa, RC, 217, ff. 268r-269v).

⁴⁹³ AGS, PES, 1112, f. 11r.

⁴⁹⁴ ACA, RC, 3687, f. 25. Aveva venduto varie cariche, come quelle di capitano, giudice di magna curia e incluso alcune di competenza civica come l'acatapanato.

⁴⁹⁵ ACA, RC, 3687, f. 60v.

⁴⁹⁶ ACA, RC, 3687, f. 49v.

Cárdenas non permisero a Delicata l'insediamento né la ricezione delle rendite di Roccadia, mentre si appropriavano indebitamente di alcuni oggetti sacri del convento⁴⁹⁷ e dei proventi dell'abbazia lentinese⁴⁹⁸ e Antoni Bret citava in giudizio il vescovo di Visarco.⁴⁹⁹ Il viceré Acuña fu quindi chiamato dalla regina per istruire un processo contro il governatore nel caso in cui avesse continuato a vessare Delicata.⁵⁰⁰

Nel 1493 fu giudicato nuovamente per una serie di crimini. In primo luogo fu processato con Giovanni Bonaiuto per le accuse mosse da Martín Soriaso di Guipúzcoa, a cui avevano requisito indebitamente una nave nel porto di Siracusa, dopo averlo contrattato per realizzare un viaggio verso Valencia o il Nord Africa.⁵⁰¹ Lo stesso anno entrambi furono anche imputati per aver sequestrato un'imbarcazione al mercante valenziano Galceran Frigola, attraverso l'azione piratesca di un corsaro di Vizacya, che fu condannato al risarcimento monetario.⁵⁰² Non solo Cárdenas fece fuggire il pirata, ma a seguito delle accuse e degli insulti pubblici di Frigola, decise di fargli revocare il guidatico reginale per la navigazione.⁵⁰³

La protezione accordata ai protagonisti delle più violente scorribande dell'epoca era già risaputa:⁵⁰⁴ nel 1488 era stato obbligato dal viceré a estendere un bando contro la pirateria nei territori della regina, per il quale teoricamente si revocava qualsiasi guidatico e si dovevano punire gli ufficiali corrotti.⁵⁰⁵ Fu anche citato in giudizio da Miguel Zapata per averlo aggredito e torturato⁵⁰⁶ e per aver protetto l'assassino di sua sorella, il marito Pere Grenyon, permettendogli anche di ereditare tutti i suoi beni e di screditare il ricordo della stessa con delle false accuse d'adulterio.⁵⁰⁷

Aveva bandito senza alcuna ragione al medico siracusano Antonio Giarratana per l'omicidio di Antonio Guzzo, che era rimasto ucciso quando aveva aggredito a Giarratana insieme ad altri suoi compagni per impedirgli di prendere possesso di alcuni mulini e terre nei pressi del fiume Aneto.⁵⁰⁸ Per tutti questi motivi la regina decise quindi di destituirlo nell'agosto del 1493, mentre Acuña veniva nominato

⁴⁹⁷ ACA, RC, 3687, f. 59v.

⁴⁹⁸ ACA, RC, 3687, f. 98r.

⁴⁹⁹ ACA, RC, 3687, ff. 97v-98r.

⁵⁰⁰ ACA, RC, 3687, f. 98r. Gli inviò anche un mandato aggiuntivo per fare in modo che Cárdenas restituisse i proventi dell'abbazia a Delicata: ACA, RC, 3687, f. 98v. Isabella inviò anche un altro mandato, diretto al governatore, come estremo tentativo di risolvere la situazione in modo pacifico: ACA, RC, 3687, f. 98r. Il governatore ne uscì scagionato e nel 1495 fu nominato Giovanni Sgalambro, chierico appartenente alla diocesi siracusana, sufficientemente radicato nel territorio da non permettere altri abusi: ACA, RC, 3687, f. 144r.

⁵⁰¹ ACA, RC, 3687, ff. 120r-121v.

⁵⁰² ACA, RC, 3687 ff. 127v-128r.

⁵⁰³ ACA, RC, 3687, ff. 126v-127r.

⁵⁰⁴ ASPa, PRS, 110, f. 296v.

⁵⁰⁵ BCS, LP, 1, ff. 227v-229v. Il viceré lo aveva anche invitato a punire i delinquenti che si aggiravano indisturbati per la Camera reginale in più occasioni: ASPa, PRS, 135, f. 57v.

⁵⁰⁶ ACA, RC, 3687, ff. 121v-122r.

⁵⁰⁷ ACA, RC, 3687, ff. 123r-124r.

⁵⁰⁸ ACA, RC, 3687 ff. 125v-126r.

temporaneamente governatore *ad interim* e istruiva un processo contro Cárdenas.⁵⁰⁹ Dopo essere stato scagionato, fu nuovamente imputato nel 1495 e il viceré Lanuza fu chiamato a sostituirlo e ad arbitrare un altro dibattimento per accertare la veridicità delle accuse, per le quali ancora una volta fu considerato innocente.⁵¹⁰ Le lamentele però non cessarono, per aver favorito dei pirati, per aver negato giustizia a dei cittadini siracusani, per dei sequestri indebiti e infine per aver concesso incarichi pubblici a criminali.⁵¹¹ Alla sua morte, nel 1497, tutte le cause rimaste in sospeso vennero chiuse⁵¹² e Lluís Requesens fu chiamato a occupare la carica di presidente,⁵¹³ mentre si inventariavano i beni e si stabiliva come dividere l'eredità del governatore tra i figli superstiti.⁵¹⁴

4. LA PERMEABILITÀ DEGLI ORGANISMI AMMINISTRATIVI

Nei momenti di maggiore tensione, Isabella decise di affidarsi agli ufficiali del regno, uomini dell'orbita del marito Ferdinando, fedeli alleati con cui aveva ricostruito un'amministrazione ben radicata nel territorio e una nuova rete di sostenitori della Corona. La strategia della regina di Castiglia era affine, promuoveva delle nuove relazioni, che rendeva più solide con la presenza di membri delle famiglie più vicine alla sua corte fin dall'epoca in cui era principessa, incentivava la promozione sociale di una élite di servizio, fatta di tecnici, giuristi, notai ed esperti contabili.

Anche tra i più alti funzionari della signoria si è potuta constatare la presenza di una certa fluidità delle corti e degli apparati amministrativi dell'isola, fossero essi di competenza regia o reginale. Era frequente l'accumulo di cariche per alcuni

⁵⁰⁹ ACA, RC, 3687, ff. 119r-120r. Nel suo breve mandato esaminò anche altri processi di alcuni cittadini della Camera danneggiati dagli abusi di altri ufficiali reginali alle dipendenze di Cárdenas: ACA, RC, 3687, f. 128r.

⁵¹⁰ ACA, RC, 3687 f. 146.

⁵¹¹ Guglielmo Inposa accusò Cárdenas di averlo incarcerato senza motivo, con torture e senza processo, estorcendogli 30 onze per una composizione illegale, per la quale non l'aveva fatto neanche scarcerare. Così aveva negato giustizia a Bernardo Papara, derubato da pirati Salvatore Gual e Bernardo Babilonia, che lo avevano derubato e avevano ucciso molti dei suoi uomini, e aveva fatto ritardare deliberatamente un risarcimento di un mercante che aveva sofferto un attacco corsaro: ASPa, PRS, 173 ff. 200r-202r; ASPa, PRS, 174, ff. 169r-170r. A causa dei suoi abusi, due mercanti siracusani furono privati degli schiavi mori catturati nelle acque berbere: ACA, RC, 3687, f. 134. Fu imputato per aver privato un giurato siracusano del suo salario (ACA, RC, 3687, f. 135r) e anche per aver proposto la nomina a capitano di Siracusa di Paolo Santafé, nonostante i numerosi bandi e denunce a suo carico: BCS, LP, 2, ff. 196v-198v. La regina proibì apertamente l'intromissione di persone non scelte da lei per l'esercizio di cariche amministrative, militari o giuridiche: ACA, RC, 3687, f. 150.

⁵¹² ACA, RC, 3687, f. 160.

⁵¹³ ASPa, PRS, 174, ff. 169r-170r.

⁵¹⁴ Gutierre aveva reclamato 2.000 ducati sequestrati dai giudici di magna curia, mentre l'altro figlio Diego stava organizzando le proprie nozze: ASPa, PRS, 177, ff. 8v-9v. Quest'ultimo fu il discendente che ereditò i feudi (ASPa, PCR, 2, ff. 64v-65r), la carica di maestro notaio e archivista a vita (ACA, RC, 3687, ff. 157v-158r) e infine la castellania di San Filippo, che sarebbe stata donata a Juan se non fosse morto inaspettatamente (ACA, RC, 3687, ff. 156v-157r).

fedelissimi o per intere famiglie specializzate nella gestione degli uffici pubblici, così come la loro presenza simultanea in posizioni di prestigio a servizio del re o della regina.

La corte di Siracusa era per molti un trampolino di lancio o un punto di arrivo di brillanti carriere professionali, che fomentarono l'avanzata di una rinnovata classe dirigente urbana meno legata alla terra e più vincolata invece alla Corona, intesa quest'ultima come una monarchia collegiale e corporativa, una struttura gestita da molteplici relazioni di potere che componevano una rete complessa che si propagava più in là delle semplici figure dei sovrani.⁵¹⁵

Alcuni uomini che occuparono una posizione importante nel regno di Sicilia furono anche impiegati nell'amministrazione della regina, proprio per svolgere un compito quasi di mediazione tra le due corti, soprattutto in affari che potevano risultare spinosi e conflittivi. Sotto questa luce possiamo considerare le mansioni svolte da Tommaso Girifalco, che era stato segretario di Alfonso il Magnanimo⁵¹⁶ e in seguito di re Ferdinando,⁵¹⁷ quando esercitava anche l'incarico di consigliere per entrambi i sovrani.⁵¹⁸ Erano molteplici i benefici ricevuti per il suo servizio alla Corona, come delle rendite sulle esportazioni di Castellammare del Golfo e Alcamo, che gli fruttavano venti onze annuali,⁵¹⁹ o un guidatico per lui e la sua famiglia, includendo servitori e domestici, che li rendeva immuni da qualsiasi tipo di processo civile o criminale, concesso nel 1454-1455 e poi riconfermato dal viceré nel 1471.⁵²⁰

Nel 1480 Girifalco fu chiamato a svolgere un servizio piuttosto complesso per il viceré, che consisteva nella ritenzione delle rendite di Lentini e nell'inventariazione di tutti i beni del priore di San Giovanni Gerosolimitano di Messina, che di fatti possedeva enormi diritti sulla secrezia lentinese.⁵²¹ Il caso era di particolare delicatezza, dato che le autorità reginali videro minacciati i loro interessi e per questo lo arrestarono, insieme al notaio con cui stava svolgendo l'incarico. Il viceré però inviò delle lettere al luogotenente del governatore Giovanni Bonaiuto per chiarire che Girifalco aveva ricevuto sue istruzioni per occuparsi delle rendite

⁵¹⁵ Theresa M. Earenfight, «Preface: Partners in Politics», in *Queenship and political power in medieval and early modern Spain*, a c. di Theresa M. Earenfight, Women and gender in the early modern world (Burlington: Ashgate, 2005), XXII; Theresa M. Earenfight, «Absent Kings: Queens and Political Partners in the Medieval Crown of Aragon», in *Queenship and political power in medieval and early modern Spain*, a c. di Theresa M. Earenfight, Women and gender in the early modern world (Burlington: Ashgate, 2005), 33; Theresa M. Earenfight, «Without the Persona of the Prince: Kings, Queens and the Idea of Monarchy in Late Medieval Europe», *Gender & History* 19, n. 1 (2007): 9.

⁵¹⁶ Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 202.

⁵¹⁷ ASPa, RC, 126, f. 214.

⁵¹⁸ ASPa, RC, 126, f. 194r.

⁵¹⁹ ASPa, CRP, Mercedes, 50, ff. 270r-272r; ASPa, CRP, Mercedes, 52, ff. 188r-189r; ASPa, CRP, Mercedes, 57, f. 91; ASPa, CRP, Mercedes, 59, ff. 145r-146r; ASPa, RC, 126, f. 214; ASPa, RC, 134, ff. 163v-164v, 167r-168r; ASPa, RC, 141, f. 634v. Il privilegio era stato concesso da re Alfonso al fratello Matteo Girifalco, da cui lo ereditò.

⁵²⁰ ASPa, RC, 126, f. 194r.

⁵²¹ ASPa, PRS, 92, f. 100r.

lentinesi in questione, che, appartenendo al priore messinese, esulavano dalla competenza reginale.⁵²²

Scarcerato perché sollevato da qualsiasi accusa, Girifalco fu poi chiamato a sostituire il capitano d'armi di Lentini, che era stato costretto ad assentarsi per motivi personali, prendendo il comando delle forze militari fornite dai feudatari locali.⁵²³ Ancora una volta si distinse per i suoi meriti di servizio e per aver proceduto alle opportune riparazioni del castello di Lentini.⁵²⁴ Per questo motivo, anche la regina decise di premiare la sua capacità di mediare tra gli interessi di entrambe le amministrazioni, offrendogli l'incarico di luogotenente del governatore in diverse occasioni tra il 1484 e il 1488⁵²⁵ e di luogotenente del capitano generale d'armi della Camera reginale, che esercitò nel corso del 1486.⁵²⁶ Erano entrambi uffici di enorme prestigio e potere, che lo resero una figura di spicco fino alla sua scomparsa, avvenuta poco prima del 1492.⁵²⁷

Un altro personaggio di essenziale importanza per facilitare il dialogo tra le due amministrazioni era Francesco Galgana, senatore di Siracusa nel 1477-1478,⁵²⁸ consigliere regio e reginale,⁵²⁹ che svolse compiti di grande importanza sia nella giurisdizione signorile che in quella viceregia e che fu presente in alcuni momenti emblematici nelle relazioni tra le corti. Negli anni in cui Siracusa e le altre città della Camera erano imperversate dalle carestie e dall'assenza di sufficienti derrate cerealicole, il governo centrale non mostrava alcuna fiducia nelle relazioni presentate dagli ufficiali della regina, che spesso si approfittavano della situazione per acquisire del frumento dal viceré a buon prezzo mentre rivendevano quello di produzione propria, ottenendo in questo modo grandi guadagni a discapito del regno di Sicilia. In questo contesto Galgana fu chiamato a verificare la penuria che dichiarava la città di Siracusa e grazie alla sua relazione il viceré accordò all'università circa 2.000 salme di frumento.⁵³⁰

Allo stesso modo fu procuratore del governatore Cárdenas nella causa per la castellania di Marquet contro uno degli uomini più potenti e vicini alla corte del viceré di Sicilia, Alvaro de Nava.⁵³¹

⁵²² ASPa, PRS, 92, ff. 103v-106r.

⁵²³ ASPa, PRS, 92, f. 175r.

⁵²⁴ ASPa, PRS, 92, f. 175v.

⁵²⁵ ASPa, PRS, 106, f. 183; ASPa, PRS, 117, ff. 223v-224v, 242v-244r; ASPa, PRS, 120, f. 264v. Nel 1488 si alternava con Bonaiuto: ACA, RC, 3687, f. 26; ASPa, PCR, 2, f. 23.

⁵²⁶ ACA, RC, 3687, f. 3.

⁵²⁷ In questa data l'erede Nicola Antonio Girifalco aveva reclamato alcuni crediti fatti da Tommaso (ASPa, PRS, 144, f. 164), che, oltre al salario di servizio, aveva fatto alcuni investimenti sulle rendite delle gabelle di Buccheri (ASPa, PRS, 126, ff. 83r-84r; ASPa, RC, 139, ff. 190r-191r; ASPa, RC, 170, ff. 102v-103v), di San Michele (ASPa, PRS, 105, ff. 4r-5r; ASPa, RC, 149, ff. 200v-201r) e di Francofonte (ASPa, PRS, 105, ff. 3v-4r; ASPa, RC, 149, ff. 201v-202r).

⁵²⁸ Mango di Casalgerardo, *Nobiliario di Sicilia*, s.v. Galgana.

⁵²⁹ ASPa, RC, 132, f. 253r.

⁵³⁰ ASPa, PRS, 109, f. 58.

⁵³¹ ASPa, PRS, 131, ff. 89v-91v.

Fu spesso ambasciatore di Siracusa nella corte di Palermo⁵³² e luogotenente,⁵³³ accompagnava il maestro secreto reginale quando bisognava far coniare la moneta in modo straordinario,⁵³⁴ ma soprattutto ottenne enorme prestigio dall'incarico di competenza viceregia di viceammiraglio di Siracusa, ufficio che amministrò a regio beneplacito dal 1485.⁵³⁵ Come tale, aveva alle sue dipendenze il viceammiraglio di Lentini, Matteo Medico,⁵³⁶ e quello di Brucoli, Giovanni Falcone,⁵³⁷ che dovevano consegnarli periodicamente gli introiti raccolti. Galgana aveva anche posto un freno ad alcune autorità locali che avevano cercato di usurpare alcune sue competenze, come Giovanni Landro, castellano brucolano che aveva tentato di esigere alcuni diritti al suo posto e che fu costretto per questo a risarcirlo.⁵³⁸

Il favore di cui godeva nelle corti dell'isola è dimostrato anche dalla licenza speciale della regina di cui godette nel 1475 per edificare una torre fortificata con tre o quattro torrette nel feudo di Spalla⁵³⁹ e un'altra a Targia, con la quale intendeva difendere le vie regie e soprattutto i viandanti, che avrebbero potuto essere attaccati dai turchi.⁵⁴⁰

Alcuni dei suoi contatti furono accusati di gravi crimini, come l'omicidio, ma non per questo Galgana subì delle ripercussioni nelle mansioni affidate a lui o a suoi familiari.⁵⁴¹ Oltre a Francesco, anche Guglielmo Galgana ricevette degli uffici, come la secrezia di San Filippo fino al 1492⁵⁴² e l'incarico di credenziera della gabella dello statero di Siracusa, che amministrò nel 1493-1494 e che ottenne a vita dal 1495.⁵⁴³

Vi furono alcuni esempi che, oltre ai menzionati, agirono come un vero e proprio ponte di comunicazione tra le amministrazioni. Basti ricordare anche il ruolo svolto da Masi Formica, esponente di una famiglia della nobiltà siracusana che aveva

⁵³² ASPa, RC, 179, ff. 72v-73v.

⁵³³ Fu luogotenente del reggente dell'ufficio del maestro secreto Lluís Palau nel 1493-1495: ACA, RC, 3687, ff. 139r-141v; AGS, PES, 1112, f. 106v.

⁵³⁴ ASPa, PRS, 148, f. 130r.

⁵³⁵ ASPa, PRS, 115, *passim*.

⁵³⁶ ASPa, PRS, 120, ff. 119v-120r.

⁵³⁷ Giovanni era anche maestro secreto di Lentini dal 1486, quando morì Antinò Falcone, ma rinunciò all'incarico nel 1492 a favore del fratello Falcone, che lo esercitò a vita: ACA, RC, 3687, ff. 4, 67.

⁵³⁸ ASPa, PRS, 120, ff. 119v, 219r. Tra i diritti da riscuotere vi erano anche alcuni sequestri fatti a dei corsari catturati: ASPa, PRS, 154, f. 15.

⁵³⁹ ASPa, RC, 132, f. 253r.

⁵⁴⁰ ACA, RC, 3687, f. 83r. In quest'ultima torre richiese qualche anno dopo, nel 1491, di poterla popolare con suoi vassalli, su cui voleva poter esercitare giurisdizione. Nel 1502 il feudo fu poi ereditato da Francischello, figlio di Antonio Galgana, che, ancora minorenne fu aiutato dal tutore e familiare Tommaso: ASPa, PCR, 2, ff. 71v-72r.

⁵⁴¹ ASPa, PCR, 2, ff. 64v-65r. Francesco aveva ospitato in casa sua i Mancini, lo stesso Tommaso Galgana era implicato in quel delitto: ASPa, PRS, 180, ff. 28v-30r. Anche Pietro Galgana fu accusato di omicidio, avendo assassinato a Giovanni Montalto nel 1505: ASPa, RC, 205, ff. 423r-424v.

⁵⁴² ACA, RC, 3687, ff. 66v-67r. Nel 1492 rinunciò e fu sostituito da Giacomo d'Anna.

⁵⁴³ ACA, RC, 3687, ff. 142v-143r. Riceveva per l'ufficio 8 onze, a cui se ne aggiungeva un'altra per il mantenimento degli stateri: AGS, PES, 1112, f. 16v.

alcuni dei suoi familiari nel consiglio civico,⁵⁴⁴ impegnato in diversi affari creditizi,⁵⁴⁵ dotato di una nave, con la quale intraprendeva diversi viaggi commerciali, specialmente verso l'isola di Creta.⁵⁴⁶ Formica era algozirio regio,⁵⁴⁷ ma allo stesso tempo era altamente implicato nei viaggi che il maestro secreto reginale organizzava verso i Monti Barca.⁵⁴⁸ Le sue connessioni con entrambe le corti favorirono i suoi affari e la sua posizione all'interno dell'amministrazione locale, collocandolo tra gli operatori di maggior rilievo nella Sicilia orientale.

5. Le prerogative della regina e i suoi limiti giurisdizionali

1. LE RENDITE E I GIURAMENTI

Nonostante il clima di collaborazione e la fluidità delle cariche istituzionali tra le corti di Palermo e Siracusa, ci furono delle questioni che inasprirono i loro rapporti e che determinarono dei conflitti. Una di certo riguardava dei fattori puramente economici, come la riscossione delle rendite che dovevano essere corrisposte a Isabella in virtù delle concessioni *pro Camera*. Nel luglio del 1472 l'allora principessa di Castiglia fece un reclamo ufficiale per rivendicare gli introiti delle città della signoria tra il 20 ottobre 1469 e il 7 maggio 1470.⁵⁴⁹ Secondo lei, essendo la donazione una contro-dote che le spettava dopo la consumazione del matrimonio, bisognava restituire tutte le somme che non aveva ricevuto per il ritardo con cui era stato emesso il privilegio di donazione. Secondo i bilanci presentati dal governatore Sabastida, nell'anno indizionale in questione si potevano riscontrare più di 981 onze di guadagni netti, su cui bisognava calcolare la parte proporzionale che sarebbe toccata alla consorte di Sicilia, che corrispondeva a 599 onze, 17 tari, 13 grani e 5 denari.

Il re Giovanni II non poteva rigettare la richiesta, che era legalmente legittima, ma cercò di frenare le pretese e arginare il danno economico, sollecitando un'ulteriore verifica contabile e insinuando che i bilanci presentati per la terza indizione (1469-1470) erano stati manipolati.⁵⁵⁰ Il mese successivo furono quindi revisionati i libri finanziari della Camera dal maestro razionale reginale Francesco Grasso, che, attraverso una verifica incrociata delle informazioni contenute nei diversi libri degli uffici finanziari della signoria, stabilì la veridicità della dichiarazione di

⁵⁴⁴ Giovanni Formica fu giurato per ben quattro anni: Mango di Casalgerardo, *Nobiliario di Sicilia*, s.v. Formica.

⁵⁴⁵ Possedeva la licenza per cambiare le valute: AGS, PES, 1112, f. 8v.

⁵⁴⁶ AGS, PES, 1112, f. 97r.

⁵⁴⁷ ASPa, PRS, 68, ff. 78r, 100r-101r.

⁵⁴⁸ AGS, PES, 1112, f. 98r.

⁵⁴⁹ ASPa, CRP, Mercedes, 55, ff. 35r-36v; ASPa, RC, 128, ff. 143r-144r.

⁵⁵⁰ ASPa, RC, 127, f. 362.

Sabastida.⁵⁵¹ Gli esiti dei controlli non ottennero però il risultato sperato, dato che ancora cinque anni dopo i funzionari del regno di Sicilia non avevano consegnato le somme dovute al tesoriere della regina, che richiese ancora una volta il rispetto dei diritti economici vincolati agli accordi prematrimoniali.⁵⁵²

Il maestro secreto della signoria, Gaspar Cervelló diede istruzioni al viceré di Sicilia per recuperare almeno un terzo del debito attraverso l'esportazione della quantità di frumento esente da imposizioni fiscali corrispondente al suo valore. L'anno successivo, nell'aprile del 1478, si procedette a questa soluzione parziale, eseguita dal conservatore del patrimonio Francesc Oliver.⁵⁵³ Le somme le vennero restituite gradualmente, ma l'imponenza della corte di Isabella, che raggiungeva dei costi esorbitanti, molto più alti di quelli dello stesso Ferdinando,⁵⁵⁴ imposero un aumento delle risorse economiche, che furono probabilmente motivo dell'aggiunta dei diritti sul porto di Augusta degli anni finali del Quattrocento.

Ma le risorse finanziarie che provenivano da queste terre, sebbene fossero una questione essenziale, non erano l'unica prerogativa che interessava alla regina consorte. Alla fine del XV secolo la signora della Camera reginale aveva ottenuto il diritto di esercitare piena giurisdizione sui territori assegnati e di fatto ciò implicava anche il controllo dei castelli e delle strutture difensive.

Dalle indagini realizzate si evince che tutti i castelli presenti nelle città della Camera erano controllati da ufficiali scelti dalla regina, spesso su suggerimento del governatore o del consiglio reginale di Siracusa, che erano pagati dal suo tesoriere e tenuti a prestarle debito giuramento. Nella capitale siracusana esistevano tre castelli, il Marquet,⁵⁵⁵ il Maniace⁵⁵⁶ e il Casanova,⁵⁵⁷ a Lentini invece c'era una

⁵⁵¹ ASPa, CRP, Mercedes, 52, ff. 346r-347v; ASPa, PRS, 69, ff. 105v-106v; ASPa, RC, 126, ff. 64r-65v.

⁵⁵² ASPa, PRS, 82, ff. 136r-139r.

⁵⁵³ ASPa, PRS, 86, f. 95r.

⁵⁵⁴ Le cifre spese si triplicarono nel corso dei trent'anni di governo. A tal proposito si possono consultare i dati pubblicati dal professor Ladero Quesada in *La hacienda real castellana; La hacienda real de Castilla*.

⁵⁵⁵ Chiamato così per il castellano Berenguer Marquet, fu costruito nell'estremità settentrionale dopo il terremoto del 1167, era un ottimo punto strategico per il controllo dell'istmo e dell'abitato meridionale ed era sede del capitano di giustizia e custodiva i colpevoli di reati penali. Fu distrutto durante il terremoto del 1542: Liliane Dufour, *Siracusa: città e fortificazioni* (Palermo: Sellerio, 1987), 34; Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 130-32; Orlando, *Una città per le regine*, 28-29.

⁵⁵⁶ Costruito intorno al 1233 sulla scogliera meridionale per controllare eventuali incursioni marittime, era inizialmente un palazzo che dopo i Vespri si trasformò in un castello dotato di prigioni per i reati civili. Era sede del governatore ed emblema del potere reginale: Giuseppe Agnello, *L'Architettura sveva in Sicilia* (Roma: Collezione Meridionale, 1935), 15-16; Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 131; Orlando, *Una città per le regine*, 35.

⁵⁵⁷ Edificato per ordine di Giacomo Alagona nel 1369-1370 sulla cinta muraria orientale, era molto utile visto che era l'unico interno alla città, anche se aveva più un aspetto di torre adibita a residenza che di un castello fortificato. Fu diroccato dai terremoti del 1542 e del 1693, ricostruito in seguito e infine abbattuto dopo l'unità d'Italia: Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 38-39; Orlando, *Una città per le regine*, 39-40.

fortezza che proteggeva il centro abitato⁵⁵⁸ e un'altra sul caricatore di Brucoli,⁵⁵⁹ mentre Mineo, Vizzini e San Filippo possedevano un castello ciascuno.⁵⁶⁰

Nel 1480 a queste fortezze già appartenenti alla signoria si aggiunse il San Calogero, che si ergeva nel territorio di Lentini, nella contrada Castelluccio, quattro chilometri a sud di Agnone. La competenza non fu interamente reginale, dato che alla morte del capitano di Catania Antonio Olzina, che lo reggeva, fu riscattato dagli ufficiali di Isabella e si dovette istruire un processo per determinare quale apparato amministrativo se ne sarebbe fatto carico.⁵⁶¹ Si visionarono i registri di cancelleria alla ricerca degli inventari e si accertò l'appartenenza della fortezza al patrimonio regio. Tuttavia, visto che il personale di castello aveva già prestato giuramento alla regina, si optò per una sentenza conciliante, che prevedeva la condivisione della competenza, della giurisdizione e quindi delle rendite della fortezza, che sarebbero state percepite equitativamente dal viceré e dal governatore.

In tutte le fortezze menzionate la regina provvedeva alla nomina dei castellani e alla conferma del personale scelto da questi ultimi per aiutarli nella difesa e nella gestione,⁵⁶² ma a volte si imponeva per la designazione di alcuni ufficiali. Nel caso del portiere del castello Marquet, per esempio, anche se teoricamente spettava al regimento municipale la nomina e il pagamento del funzionario, Isabella annullò le decisioni dell'*universitas* e scelse la persona che avrebbe occupato l'incarico a vita, lasciando l'onere delle spese del mantenimento al consiglio civico.⁵⁶³

Il tesoriere reginale pagava lo stipendio dei castellani, dei loro vice, dei portieri, dei cappellani e dei guardiani,⁵⁶⁴ consegnava i rifornimenti opportuni⁵⁶⁵ e si occupava del finanziamento delle riparazioni.⁵⁶⁶ La sovrana designava anche un procuratore

⁵⁵⁸ AGS, PES, 1112, f. 34r.

⁵⁵⁹ Per la costruzione della torre di Brucoli e la sua descrizione si veda il par. 3.4.

⁵⁶⁰ AGS, PES, 1112, ff. 72r, 80r; ASPa, PRS, 71, ff. 45v-46r.

⁵⁶¹ ASPa, PRS, 92, ff. 87v-88r.

⁵⁶² ACA, RC, 3687, f. 72r.

⁵⁶³ ACA, RC, 3687, ff. 104v-105v.

⁵⁶⁴ Per il Marquet stanziana 18 onze per il castellano, 8 per il vice, 3 per il cappellano, 12 tari mensili per sette guardiani (AGS, PES, 1112, f. 11r); per il Maniace erano 10 onze per il castellano, 4 per il vice, 6 per il portiere e 12 tari al mese per quattro guardiani (AGS, PES, 1112, f. 13r); per il Casanova pagava 12 onze al castellano e 12 tari mensili per quattro guardiani (AGS, PES, 1112, f. 12r); il castello di Lentini le costava 36 onze totali per il pagamento di castellano, portiere e cappellano (AGS, PES, 1112, f. 34r); per Brucoli dava invece 45 onze totali per castellano, portiere e cappellano (AGS, PES, 1112, f. 34r); a Mineo si pagavano 36 onze per retribuire al castellano, il portiere e tre guardiani (AGS, PES, 1112, ff. 54v-55r); a San Filippo consegnava invece 14 onze per il salario del castellano (AGS, PES, 1112, f. 80r).

⁵⁶⁵ Consegnava derrate alimentari, come per esempio salme di frumento: ACA, RC, 3687, ff. 41v-42r.

⁵⁶⁶ Di norma stanziana 2 onze per ogni fabbrica di San Filippo, Lentini e Vizzini (AGS, PES, 1112, ff. 34r, 72r, 80r), mentre quella di Brucoli 13 onze (AGS, PES, 1112, f. 121r), quella del Casanova riceveva 5 onze e il Maniace 9 onze (AGS, PES, 1112, ff. 11r-13v, 120v), alle quali spesso si aggiungevano degli extra. Per esempio si destinarono più di 19 onze addizionali per la riparazione di una torre del Maniace erosa dal mare (ACA, RC, 3687, ff. 153v-154r) e si decise di edificare un faro perenne nel 1490 (ACA, RC, 3687, ff. 41v-42r). Di certo però la maramma più costosa era del Marquet, che nel 1493 ricevette più di 242 onze: AGS, PES, 1112, f. 11r.

generale delle fabbriche e delle maramme dei castelli,⁵⁶⁷ così come anche un conservatore dell'artiglieria,⁵⁶⁸ che la aiutavano a gestire i mantenimenti e le munizioni con un'ottica più globale. Tutti i funzionari preposti, ma soprattutto i rettori dei castelli, dovevano giurare fedeltà alla regina e per questo furono chiamati a prestare omaggio non appena si celebrò la cerimonia della presa di possesso.⁵⁶⁹ È interessante osservare che, se in linea generale il fenomeno delle assegnazioni signorili delle regine consorti hanno seguito un percorso simile riguardo alla diffusione, alla stabilizzazione del nucleo territoriale e alla standardizzazione dei privilegi, non è successo lo stesso per l'esercizio reale della giurisdizione. Nella maggior parte dei casi identificati, ancora oggi non si è potuto determinare con certezza come agiva l'autorità reginale nei territori della Camera e bisognerà attendere ulteriori studi specifici sul tema per chiarire le reali ripercussioni delle donazioni matrimoniali. Oltre al caso siciliano, le signorie reginali di cui abbiamo maggiori dettagli sono quelle di Portogallo, che quindi rappresentano al giorno d'oggi l'unica comparativa possibile con gli studi realizzati sulle *arras* di Isabella in Sicilia e Catalogna.

Partendo da queste premesse, possiamo rilevare che per quanto riguarda le prerogative giurisdizionali, le esperienze dei due casi sono state molto diverse e per certi versi opposte. Se in Portogallo la concessione del *mero et mixto imperio* alle regine consorti è giunto alla sua massima applicazione nei governi di Eleonora Telles (1372-1383) e Filippa di Lancaster (1387-1415), per poi essere drasticamente ridotto nel corso del XV secolo, consentendo sostanzialmente solo l'esercizio della giurisdizione intermedia,⁵⁷⁰ nella signoria siciliana le regine acquisirono gradualmente maggiori poteri e prerogative e all'epoca di Isabella di Castiglia non solo avevano ottenuto il pieno e totale esercizio della giustizia civile e penale, ma si erano appropriate anche di diversi aspetti della difesa militare, come la designazione dei castellani e di tutti i loro sottoposti, la nomina degli ufficiali preposti al controllo del mantenimento delle strutture difensive e dei loro rifornimenti e la gestione delle milizie offerte dai feudatari locali.⁵⁷¹

⁵⁶⁷ Nel 1486, essendo morto Rinaldo Pastorella, nominò a Pietro Brancaleone a vita, ma poi nel 1493 era stato scelto Giovanni Cilestro, che di fatto venne destituito poco dopo: ACA, RC, 3687, ff. 13v-14r; AGS, PES, 1112, ff. 117r-119v, 133.

⁵⁶⁸ AGS, PES, 1112, f. 119v.

⁵⁶⁹ ASPA, PRS, 69, f. 181v. Alla morte di Isabella, con la dissoluzione temporanea della signoria i castellani dovettero prestare il giuramento al viceré: ASPa, PRS, 208, ff. 213v-214r.

⁵⁷⁰ Manuela Santos Silva, «Óbidos - terra que foi da rainha D. Filipa. O senhorio de Óbidos de 1415 a 1428», in *A região de Óbidos na Época Medieval. Estudos* (Caldas da Rainha: Património Histórico-Grupo de Estudos, 1994), 91; Isabel de Pina Baleiras, «The Political Role of a Portuguese Queen in the Late Fourteenth Century», in *Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras.*, a c. di Elena Woodacre (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 98-100; Ana Maria S. A. Rodrigues, «La reine, la cour, la ville au Portugal médiéval», in *La cour et la ville dans l'Europe du Moyen Âge et des Temps Modernes*, a c. di Denis Menjot e Léonard Courbon, *Studies in European urban history* 35 (Turnhout: Brepols, 2015), 82; Santos Silva, «Felipa de Lancáster», 225.

⁵⁷¹ In Portogallo le regine ricevevano formalmente il diritto di nominare i castellani, ma, essendo questi ultimi i capi dei contingenti militari locali, continuavano a essere designati dai re e a loro

2. I DIRITTI DEL RE

Il fatto che Isabella fosse in grado di gestire questi aspetti della difesa militare non significava che il re le avesse ceduto in gestione l'intera materia. Esistevano infatti delle prerogative che si mantennero inseparabili dalla monarchia, come la coordinazione dell'esercito e la guida delle truppe, con tutto ciò che questa funzione comportava. Nei momenti di maggiore tensione per il pericolo di una possibile invasione turca, che si avvertiva come imminente, il viceré dava istruzioni sulle guardie e sui metodi di segnalazione, che dovevano essere uniformi in tutta l'isola.⁵⁷² Allo stesso modo, invitava il governatore a non assentarsi, proprio per permettere una corretta organizzazione della difesa e una gestione più vicina delle strutture militari e dei loro mantenimenti,⁵⁷³ provvedendo al rifornimento di munizioni e vettovaglie⁵⁷⁴ affinché le fortezze, i porti e le navi fossero pronte a reagire a una qualsiasi minaccia esterna.⁵⁷⁵

I due massimi ufficiali dell'isola avevano l'obbligo di servire la Corona e per questo dovevano collaborare per una gestione corretta delle risorse militari, avvisando per qualsiasi avvistamento⁵⁷⁶ e imponendo la propria autorità sugli abitanti nel caso in cui si fossero rifiutati di contribuire,⁵⁷⁷ soprattutto quando erano i feudatari che non prestavano il servizio militare richiesto. In diverse occasioni infatti la regina e i suoi ufficiali furono costretti a esercitare le dovute pressioni sui baroni della Camera, che non inviavano gli uomini armati e non ottemperavano pertanto al loro obbligo feudale nei confronti del re e della regina.⁵⁷⁸

Allo stesso modo, il diritto di coniare moneta non fu mai ceduto alla sovrana nei suoi territori, ma, quando era assolutamente necessario, aveva bisogno di un'autorizzazione straordinaria per consentire la produzione di moneta addizionale,

prestavano giuramento: Ana Maria S. A. Rodrigues, «Rainhas medievais de Portugal: Funções, patrimónios, poderes», *Clio* 16, n. 17 (2007): 148–49; S. A. Rodrigues, «La reine, la cour, la ville», 87. Comunque alcune regine si avvalsero occasionalmente di questo diritto, come Beatrice de Guillén (1253-1303), che di fatti nominò personalmente il governatore del castello di Torres Vedras: Ana Maria S. A. Rodrigues e Manuela Santos Silva, «Private Properties, Seigniorial Tributes, and Jurisdictional Rents: The Income of the Queens of Portugal in the Late Middle Ages», in *Women and Wealth in Late Medieval Europe*, a c. di Theresa Earenfight (New York: Palgrave Macmillan US, 2010), 218–19.

⁵⁷² ASPa, PRS, 163, ff. 117v, 118v-119v; ASPa, PRS, 181, ff. 25r-26r, 66r-67r; ASPa, PRS, 184, ff. 70v-71r.

⁵⁷³ ASPa, PRS, 89, f. 203; ASPa, PRS, 174, f. 15v; ASPa, PRS, 191, ff. 7r-8r.

⁵⁷⁴ ASPa, PRS, 92, f. 134v.

⁵⁷⁵ ASPa, PRS, 92, ff. 125v-126r.

⁵⁷⁶ ASPa, PRS, 92, f. 119v; ASPa, PRS, 181, f. 138.

⁵⁷⁷ Nel 1476 la regina costrinse i suoi sudditi a pagare le tasse per la riparazione delle mura e l'acquisto di artiglieria: BCS, LP, 3, ff. 162v-163v.

⁵⁷⁸ Un richiamo generico fu fatto nel 1484 (ASPa, PRS, 111, ff. 57v-58r, 172r-173r), mentre altri più specifici furono emessi nel 1495 quando i feudatari non avevano inviato gli uomini a cavallo per il comandante Gonzalo Hernández de Córdoba y Aguilera (ASPa, PRS, 163, f. 127v; ASPa, PRS, 169, f. 90v; ASPa, PRS, 171, ff. 51v-52r; ASPa, PRS, 172, f. 261) o ancora nel 1502 quando gli stessi pretesero di ritardare la loro partenza per Palermo come richiesto dal viceré (ASPa, PRS, 202, ff. 114v-115r).

come qualsiasi altro barone del regno.⁵⁷⁹ Nemmeno fu consentito ai territori della regina una totale esenzione dai contributi richiesti dalla Corona attraverso i Parlamenti.

Il governatore era chiamato a rappresentare la signoria della regina come membro del braccio baronale e appariva tra i partecipanti del Parlamento di Polizzi del 1472,⁵⁸⁰ così come tra quelli del 1477 a Palermo, dove tra l'altro si stabilì un donativo di 90.000 fiorini.⁵⁸¹ In questo caso, così come diverse altre volte, gli ufficiali reginali si dimostravano abbastanza reticenti nei pagamenti delle loro quote proporzionali e il viceré in quel caso gli diede solo qualche mese per effettuare i primi pagamenti attraverso il banco Aiutamicro, ⁵⁸² ma ancora l'anno successivo risultavano debitori della corte per 390 onze.⁵⁸³ Questi tipi di ritardi erano frequenti,⁵⁸⁴ ma i rifiuti a volte manifestati furono severamente ripresi dalle autorità regie di Sicilia. Nel 1497 il viceré fu costretto a ordinare al governatore di effettuare gli esborsi dovuti, che erano stati stabiliti in un Parlamento con votazioni regolari, a cui erano obbligati come membri del braccio militare.⁵⁸⁵

In generale si beneficiavano di esenzioni concesse dalla stessa regina, che li esoneravano dal versamento dei donativi ordinari,⁵⁸⁶ tuttavia questi sconti non si applicavano quando i contributi richiesti dal regno di Sicilia riguardavano le conquiste belliche, come quella di Granada, finanziata da un donativo del 1488,⁵⁸⁷ né tanto meno quelli proposti per l'acquisto di armi e diversi tipi di artiglieria.⁵⁸⁸ Godevano di un beneficio particolare grazie al quale dovevano essere chiamati alle assemblee o ricevere ordini con una convocazione a parte, che li distingueva dagli altri baroni del regno, ma non per questo erano esentati dal servizio alla Corona.⁵⁸⁹

⁵⁷⁹ ASPa, PRS, 148, f. 130r.

⁵⁸⁰ ASPa, PRS, 71, ff. 26v-29v.

⁵⁸¹ ASPa, PRS, 79, ff. 31r-32v; ASPa, PRS, 80, ff. 252v-255v.

⁵⁸² La somma era stata stabilita il 31 aprile 1477 e l'ultimo termine di consegna era agosto dello stesso anno: ASPa, PRS, 81, ff. 143v-144r; ASPa, PRS, 82, 101v-102r.

⁵⁸³ ASPa, PRS, 83, ff. 128v-129r.

⁵⁸⁴ Nel 1479 dovevano ancora corrispondere più di 1020 onze per delle rate di un donativo: ASPa, PRS, 88, f. 23; ASPa, PRS, 90, f. 167r.

⁵⁸⁵ ASPa, PRS, 174, f. 1r.

⁵⁸⁶ Nel 1481 Isabella emanò un decreto di esenzione dal donativo per la sua signoria, che in effetti fu rispettato, dato che il governatore non appare nei memoriali con cui si stilava la lista delle quote proporzionali: ASPa, PRS, 97, ff. 67v-68r; BCS, LP, 3, ff. 167v-168v.

⁵⁸⁷ ASPa, PRS, 130, f. 155r.

⁵⁸⁸ Nel 1490 furono stanziati 100.000 fiorini da tutto il regno, di cui la Camera doveva corrispondere circa 800 onze. L'anno seguente tuttavia dovevano ancora corrispondere 203 onze di Siracusa, 152 di Lentini, 81 di Mineo, 50 di Vizzini, 81 di San Filippo e 25 di Francavilla: ASPa, PRS, 134, f. 30v; ASPa, PRS, 138, f. 145r; ASPa, PRS, 142, f. 26; ASPa, RC, 179, ff. 72v-73v.

⁵⁸⁹ Era un beneficio al quale tenevano particolarmente, visto che il viceré fu costretto a scusarsi con il governatore e i giurati siracusani quando per errore dello scrivano furono inseriti negli ordini destinati agli ufficiali del regno nel 1495 (ASPa, PRS, 163, ff. 117v-119v) e che nel 1505 dovette anche informare al governatore di aver proceduto con la convocazione con le altre città demaniali dal momento in cui la Camera era stata temporaneamente sospesa per la morte di Isabella (ASPa, PRS, 206, ff. 130v-131v).

3. CONFLITTI GIURISDIZIONALI

Erano tuttavia molti i privilegi di cui godeva la signoria reginale, soprattutto considerando che le disposizioni viceregie esigevano la pubblicazione di una esecutoria del governatore per rendersi valide nei territori assegnati *pro Camera*.⁵⁹⁰ Gli abitanti della signoria reginale, grazie alle concessioni di cui furono beneficiate le regine consorti, godevano di diversi benefici, come il diritto di foro e il fatto che non potessero essere catturati o estradati senza una debita autorizzazione della sovrana o dei suoi ufficiali.⁵⁹¹ Se arrestati nel regno di Sicilia, erano loro stessi a sollecitare il passaggio al loro tribunale naturale, supplicando le autorità di rispettare la giurisdizione reginale.⁵⁹²

La signora della Camera aveva acquisito anche il diritto di arbitrare i ricorsi d'appello, anche se, per questioni pratiche, la lontananza della sua corte centrale la aveva obbligata a pensare a una soluzione alternativa per consentire ai suoi sudditi di essere giudicati da un tribunale superiore a quello siracusano. Per questo scelse di delegare le cause d'appello alla corte del viceré, che in quei casi amministrava il secondo grado di giustizia in nome della regina.⁵⁹³

In generale, c'era una grande collaborazione tra l'amministrazione reginale e quella viceregia e si cercava di facilitare l'estradizione dei criminali del regno che si rifugiavano nelle terre della signoria o, viceversa, di restituire gli abitanti della Camera al loro foro di appartenenza. Si documentano innumerevoli casi di catture effettuate dagli ufficiali della regina per conto del regno o di algoziri regi abilitati alla ricerca di alcuni accusati nell'ambito giurisdizionale della sovrana.

Si cercava di insistere da entrambi i lati nella necessità di una divisione chiara delle competenze giurisdizionali tra le due istituzioni, ma spesso la realtà superava i confini teorici stabiliti da decreti o privilegi e gli ambiti dei diversi poteri coesistenti nello stesso territorio avevano dei contorni poco nitidi, sfumati e per certi versi permeabili, che provocavano inevitabilmente dei momenti di tensione e conflitto.⁵⁹⁴ Differenziare le sfere di competenza era ancora più difficile quando degli individui o delle entità collettive risultavano residenti nel regno di Sicilia, ma allo stesso tempo possedevano rendite o beni immobili nelle città della regina. In questa complessità si può ascrivere la questione delle rendite di Lentini reclamate dal viceré in quanto detenute dal priore di San Giovanni Gerosolimitano di Messina,

⁵⁹⁰ ASPa, PCR, 1. Quando la Camera si sciolse nel 1505 il viceré dovette richiamare l'attenzione degli abitanti di Mineo, che dovevano rispettare i suoi bandi, senza aspettare nessuna esecutoria reginale, visto che erano rientrati nel demanio: ASPa, PRS, 208, f. 216.

⁵⁹¹ Questi diritti furono confermati più volte durante il governo di Isabella: ASPa, PRS, 148, f. 187; BCS, LP, 2, ff. 78v-19r, 205r-207r, 208r-209r.

⁵⁹² ASPa, RC, 132, ff. 288r-289r.

⁵⁹³ BCS, LP, 2, ff. 209v-225r.

⁵⁹⁴ Lo stesso problema si verificò più volte nel regno di Portogallo e il re dovette richiamare all'ordine i suoi ufficiali per far rispettare i diritti giurisdizionali della consorte: S. A. Rodrigues, «For the Honor of Her Lineage», 147-48; Santos Silva, «Felipa de Lancáster», 225.

per le quali le autorità reginali effettuarono perfino degli arresti.⁵⁹⁵ Se da un lato esistevano casi intricati per una difficoltà oggettiva nel determinare il foro di appartenenza degli imputati,⁵⁹⁶ per altri gli ufficiali si contendevano gli accusati per i più svariati motivi, dalla volontà di favorire *familiars* e amici alla ricerca di vendetta.⁵⁹⁷

Tuttavia, le discordie erano perlopiù causate dalla protezione che le più alte cariche della Camera accordavano ad alcuni criminali, che realizzavano scorribande e azioni piratesche a vantaggio della corte reginale. Nonostante i bandi e i decreti emessi per frenare le violenze e i danni economici subiti dal regno, nelle fonti osserviamo un numero consistente di casi in cui erano proprio persone al servizio del governatore o del consiglio a realizzare queste operazioni con la protezione di guidatici.⁵⁹⁸

Tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo il viceré non era più disposto a tollerare la tutela data a certi criminali, che si rifugiavano nella signoria per scappare agli ufficiali regi, interponendosi e ostacolando il suo diritto di applicare la giustizia.⁵⁹⁹ Visto che avevano lasciato che alcuni tra i più pericolosi personaggi del regno agissero indisturbati, avrebbe quindi inviato degli ufficiali regi abilitati alla cattura di quelli che stavano causando enormi disordini dentro e fuori la Camera.⁶⁰⁰

I problemi giurisdizionali e tutte le loro possibili applicazioni causavano quindi dei conflitti inevitabili per gli abusi perpetrati quando si approfittavano della loro autonomia, come nei casi appena menzionati, per l'intromissione degli ufficiali della regina nei casi che non corrispondevano alla loro giurisdizione⁶⁰¹ o viceversa per i casi in cui i sudditi della sovrana venivano sottoposti ingiustamente al giudizio dei funzionari viceregi.⁶⁰²

Dei problemi simili si riscontrarono anche con i feudatari vicini, che erano da sempre una minaccia reale per la conservazione del patrimonio reginale e delle sue prerogative.⁶⁰³ Isabella dovette chiamare a giudizio i baroni di Licodia e Vizzini per obbligarli a giurarle fedeltà, dal momento in cui, visionando gli inventari, si era stabilito che alcuni dei loro feudi appartenevano alla sua signoria,⁶⁰⁴ così come dovette far celebrare dei processi per castigare le vessazioni a cui erano sottoposti soprattutto gli abitanti di Mineo e Vizzini.⁶⁰⁵

⁵⁹⁵ Per maggiori dettagli sulla vicenda si veda: par. 4.4.

⁵⁹⁶ ASPa, RC, 131, ff. 105v-106r, 120v-121r.

⁵⁹⁷ Per esempio Giovanni San Giorgio supplicò più volte il viceré per cambiare al foro reginale, dove aveva una rete di contatti estremamente potenti, ma come residente di Adernò il permesso gli fu negato: ASPa, PRS, 111, f. 41r.

⁵⁹⁸ ASPa, PRS, 110, ff. 250r-251r, 296v; ASPa, PRS, 111, ff. 188r-190r.

⁵⁹⁹ ASPa, PRS, 85, ff. 15v-16r; ASPa, PRS, 92, f. 158r; ASPa, PRS, 106, ff. 248v-249v.

⁶⁰⁰ ASPa, PRS, 111, ff. 110v-113v, 149v-150r, 160r-161r; ASPa, PRS, 180, ff. 14r-16r.

⁶⁰¹ ASPa, PRS, 71, f. 204.

⁶⁰² ASPa, RC, 132, ff. 288r-289r.

⁶⁰³ Ana Echevarría Arsuaga, *Catalina de Lancaster: reina regente de Castilla, 1372-1418* (Hondarribia: Nerea, 2002), 74-75.

⁶⁰⁴ ASPa, PRS, 131, ff. 104v-105r.

⁶⁰⁵ Per il caso del barone di Monterosso e del processo con Vizzini si veda: par. 4.3.

I diritti acquisiti nel corso del tempo dalle regine e di cui troviamo massima espressione negli ultimi decenni del XV secolo crearono una struttura politica, amministrativa, economica e giuridica molto complessa, che, come gli altri poteri dell'isola, si sovrapponeva e in certi casi sostituiva, sebbene provvisoriamente, l'autorità del sovrano. I limiti giurisdizionali stabiliti fecero in modo di riservare alcune regalie, che non vennero cedute alla consorte o ai suoi funzionari. È però certo che alcuni elementi e benefici, probabilmente dettati dal fatto stesso di essere una componente essenziale della Corona e della famiglia reale, superarono i diritti esercitati da qualsiasi barone dell'isola.

Nelle fonti esaminate, così come in altri studi relativi a epoche anteriori, non sono state trovate prove dell'esistenza di una cerimonia di omaggio da parte della regina al sovrano. Se questa assenza dovesse risultare reale e non dettata dalla mancanza di documenti superstiti, fatto che a oggi non è possibile escludere proprio a causa delle profonde lacune archivistiche che riguardano l'istituzione, sarebbe un ulteriore elemento di riflessione sulla correlazione e sul funzionamento collegiale della *Queenship* e della *Kingship*.

Una tale mancanza potrebbe corroborare alcune idee recentemente sorte in base alle funzioni proprie delle regine nell'Europa bassomedievale, che suggeriscono piuttosto un'idea di coppia reale come binomio indissolubile, a sua volta connesso al loro circolo di potere più intimo, fatto di servitori e familiari, che rappresentavano la vera essenza della monarchia, lungi dall'essere raffigurata semplicemente dalle azioni di un solo individuo.

Anche se non si può affermare con sicurezza che la sovrana in quanto tale non aveva alcuna necessità di prestare giuramento al re per svolgere le mansioni di signora territoriale nelle città di cui era assegnataria, è certo però che le funzioni da lei svolte erano diverse e di enorme potere e impatto nel regno. In certi contesti, il completo esercizio della giurisdizione dotò la regina di rendite economiche allettanti, ma soprattutto di un peso politico senza precedenti, che la collocava al primo posto fra i grandi feudatari del regno.

6. Tabelle e grafici: appendice

FIG. 1: ESPORTAZIONI DI SIRACUSA (1493-1494), IN SALME




FIG. 2: ESPORTAZIONI DI BRUCOLI (1493-1494), IN SALME




FIG. 3: ESPORTAZIONI DI ORZO DA SIRACUSA (1493-1494)




FIG. 4: ESPORTAZIONI DI LEGUMI DA SIRACUSA (1493-1494)




FIG. 5: ESPORTAZIONI DI FRUMENTO DA SIRACUSA (1493-1494)




FIG. 6: I PORTI A CONFRONTO: 1493-1494, IN SALME




FIG. 7: ESTRAZIONI DI LLUÍS PALAU A CONFRONTO, IN SALME (1493-1494)




FIG. 8: FLUSSO DI ESPORTAZIONI DI LLUÍS PALAU, IN SALME (1493-1494)




FIG. 9: FLUSSO DI ESPORTAZIONI DEGLI ALTRI MERCANTI, IN SALME (1494-1494)




FIG. 10: DESTINAZIONE DEI VIAGGI COMMERCIALI DI LLUÍS PALAU IN BASE AL TIPO DI MERCE (1493-1494)




FIG. 11: DESTINAZIONE DEI VIAGGI COMMERCIALI DEGLI ALTRI MERCANTI IN BASE AL TIPO DI MERCE (1493-1494)




FIG. 12: RENDITE DELLE GABELLE DI SIRACUSA, IN ONZE (1493-1494)




FIG. 13: COSTO DI LOCAZIONE DELLE GABELLE DELLA CAMERA, IN ONZE, TARI E GRANI (1493-1494)

	Siracusa	Lentini	Mineo	Vizzini	Francavilla	San Filippo
Baglia		65 onze, 10 tari	32 onze, 19 tari, 14 grani		31 onze, 9 tari, 2 grani	8 onze, 18 tari, 7 grani
Banco		1 onza, 24 tari, 2 grani	8 onze, 15 tari, 4 grani			
Barbaria			10 grani			
Biscotto	*39 onze, 10 tari, 6 grani					
Bardaria			4 onze, 24 tari, 3 grani	2 onze, 27 tari, 3 grani		
Carne		90 onze, 26 tari, 2 grani	44 onze, 28 tari	28 onze, 29 tari, 8 grani		34 onze, 26 tari, 1 grano
Cuoio	4 onze, 21 tari, 11 grani					
Cotone	23 tari, 10 grani		1 tari	1 tari, 5 grani		
Dogana	*318 onze, 25 tari, 12 grani	82 onze, 12 tari, 5 grani	10 onze, 22 tari, 18 grani	15 onze, 12 tari, 11 grani		9 onze, 21 tari
Erbaio		18 onze, 13 tari, 10 grani	5 onze, 28 tari, 12 grani			
Farina	*7 onze, 4 tari, 4 grani					
Fumo			1 onza, 2 tari, 19 grani			
Jocularia	10 onze, 6 tari, 4 grani					
Olio				1 onza, 9 tari, 14 grani		
Salzumi			29 onze, 3 tari, 5 grani	9 onze, 1 tari, 14 grani		
Scannaria	*58 onze, 17 tari, 19 grani	15 onze, 18 tari, 1 grano	14 onze, 8 tari, 11 grani	11 onze, 2 tari, 14 grani		7 onze, 18 tari, 18 grani
Statere	9 onze					
Tari	*319 onze, 3 tari, 9 grani	100 onze, 17 tari, 6 grani	10 onze, 17 tari, 3 grani	12 onze, 6 tari, 18 grani		
Tintoria	9 onze, 10 tari			15 grani		
Vino	*188 onze, 13 tari, 12 grani	100 onze, 6 tari, 6 grani	12 onze, 20 tari, 7 grani		9 onze, 3 tari, 10 grani	28 onze, 21 tari, 2 grani

*totale delle entrate annuali

FIG. 14: RENDITE DELLA SEGREZIA DI SIRACUSA NEL 1493-1494




FIG. 15: RENDITE DELLA SECREZIA DI LENTINI NEL 1493-1494




FIG. 16: RENDITE DELLA SECREZIA DI MINEO NEL 1493-1494




FIG. 17: RENDITE DELLA SECREZIA DI VIZZINI NEL 1493-1494




FIG. 18: RENDITE DELLA SECREZIA DI SAN FILIPPO NEL 1493-1494




FIG. 19: RENDITE DELLA SECREZIA DI FRANCAVILLA NEL 1493-1494




FIG. 20: LISTA DELLE ENTRATE DELLA TESORERIA DELLA CAMERA REGINALE DI SICILIA (1493-1494)

ATTIVITÀ	SOMMA
Rimanenze dell'anno precedente	on. 2173, tar. 8, gr. 10, q. 2,25
Secrezia di Siracusa	on. 362, tar. 17, gr. 14, d. 4, q. 4
Secrezia di Lentini	on. 323, tar. 28, gr. 10, d. 2
Secrezia di Mineo	on. 117, tar. 29, gr. 9, d. 5, q. 2,5
Secrezia di Vizzini	on. 93, tar. 3, gr. 9, d. 3, q. 0,5
Secrezia di San Filippo	on. 83, gr. 2, d. 5
Secrezia di Francavilla	on. 38, tar. 23, gr. 16, d. 3, q. 4,5
Totale delle secrezie:	on. 1019, tar. 13, gr. 4, d. 2, q. 1,5
Frumento verso Nord Africa	on. 43, tar. 20, gr. 6, d. 1, q. 2,5
Legumi verso Nord Africa	on. 4, tar. 18, gr. 11, q. 4,5
Frumento extra regnum	on. 58, tar. 23, gr. 16, d. 1, q. 2,5
Legumi extra regnum	on. 19, tar. 23, gr. 8, d. 3
Frumento per Malta	tar. 1, gr. 4, d. 2, q. 3
Merci sequestrate	on. 1, tar. 24, gr. 17
Totale delle esportazioni di Siracusa	on. 128, tar. 22, gr. 3, d. 3, q. 2,5
Frumento verso Nord Africa	on. 446, tar. 4, gr. 1, d. 1, q. 2,5
Legumi verso Nord Africa	on. 55, tar. 23, gr. 5, d. 3, q. 4
Frumento per i Monti Barca	on. 30
Legumi per Venezia	on. 6, tar. 9, gr. 11, d. 1, q. 2,5
Deduzioni	on. 267, tar. 15
Totale delle esportazioni degli altri porti	on. 270, tar. 21, gr. 18, q. 4
Diritti di Brucoli	on. 14, tar. 4, gr. 18, d. 3
Tributi degli ebrei	on. 4000
Composizioni	on. 21
Ius relevi	on. 16
TOTALE	on. 7.643, tar. 10, gr. 14, d. 4, q. 0,25

FIG. 21: GRAFICO DELLE ENTRATE DELLA TESORERIA DELLA CAMERA REGINALE DI SICILIA (1493-1494)





FIG. 22: LISTA DELLE USCITE DELLA TESORERIA DELLA CAMERA REGINALE DI SICILIA (1493-1494)

ATTIVITÀ	SOMMA
Opere al castello Maniace	on. 19, tar. 17, gr. 11
Opere al castello di Brucoli	on. 13, tar. 26, gr. 18
Totale mantenimento delle fortezze	on. 33, tar. 14, gr. 9
Salario del governatore	on. 100
Salario dei giudici di magna curia	on. 25
Salario del maestro razionale	on. 20
Salario del maestro secreto e tesoriere	on. 56
Bonus del maestro secreto	on. 1, tar. 10
Spese dell'ufficio del maestro secreto	on. 1, tar. 18
Salario del conservatore del patrimonio	on. 40
Salario dell'avvocato fiscale	on. 12
Salario del portiere	on. 6
Salario del banditore pubblico	on. 1
Salario del procuratore dell'artiglieria	on. 4
Salario del collettore di diritti di Brucoli	on. 2
Salario del guardiano extra del castello Maniace	tar. 6
Carta per i registri	tar. 10
Carta per le due copie dei registri	tar. 24
Spese varie	on. 2
Totale salari e spese degli ufficiali	on. 272, tar. 8
Salari dei cappellani di S. Lucia fuori le mura	on. 23

Salari dei diaconi di S. Lucia fuori le mura	on. 2
Donazione a S. Lucia fuori le mura	on. 100
Donazione all'abbadessa di S. Chiara di Siracusa	on. 6
Donazione all'abbadessa dell'Annunziata di Siracusa	on. 6
Donazione al convento di S. Maria di Gesù di Siracusa	on. 10
Totale salari e donazioni a istituti religiosi	on. 147
Mercé a Maria Alagona	on. 100
Mercé ad Antonia Pisana	on. 90
Mercé a Gabriele Prestoleo	on. 15
Mercé a Giovanni Cilestro	on. 20
Mercé al vescovo di Palencia	on. 111, tar. 6
Bonus al procuratore del vescovo di Palencia	on. 1, tar. 2
Mercé ad Alvaro de Nava	on. 40
Mercé a Gutierre Cárdenas	on. 260
Bonus al procuratore di Guiterre Cárdenas	on. 4, tar. 10
Totale donazioni a privati	on. 641, tar. 18
Spese varie della corte	on. 28, tar. 28, gr. 3
Deduzioni per errori di registrazione	on. 52, tar. 16, gr. 12
TOTALE	on. 1.175, tar. 25, gr. 4

FIG. 23: GRAFICO DELLE USCITE DELLA TESORERIA DELLA CAMERA REGINALE DI SICILIA (1493-1494)



CAPITOLO 4

Il potere della regina nelle città catalane di sua pertinenza

Le strutture amministrative create da Isabella di Castiglia per gestire i territori che le vennero assegnati in signoria in virtù degli accordi prematrimoniali erano estremamente dinamiche e fluide. L'analisi ravvicinata di due contesti così distanti, non solo geograficamente ma anche per tradizioni e contesti socio-politici, ci permette di osservare la capacità con cui questi apparati si ramificavano e si integravano nel territorio.

Se da un lato le procedure e gli uffici centrali della sua corte, che assorbivano i flussi monetari derivanti dalle città appartenenti al suo patrimonio, funzionavano sempre nello stesso modo, dall'altro a livello locale si installavano delle macchine amministrative diverse a seconda della realtà in cui dovevano agire. In area catalana, la forma in cui si era modellata l'istituzione reginale aderiva perfettamente ai sistemi precedenti e si integrava in un complesso gioco di equilibri che doveva necessariamente tener conto di una classe dirigente urbana che basava i suoi privilegi sul mantenimento degli organi politici di rappresentanza collettiva, così come doveva far fronte ai poteri feudali vicini, spesso autori di atti violenti e spregiudicati contro gli abitanti della signoria reginale.

Il vertice dell'apparato amministrativo della regina, ovvero il procuratore generale della Camera di Catalogna e i possibili procuratori straordinari, possedevano pieni diritti giurisdizionali su tutte le città concesse a Isabella nel principato, ovvero Tàrrega, Vilagrassa e Sabadell, ma ogni municipio aveva poi dei funzionari locali, come i baiuli e i tesoriere, che si occupavano dell'esercizio della giustizia ordinaria e soprattutto della riscossione degli emolumenti di competenza reginale.

Determinare quali fossero i diritti spettanti alla signora della Camera è oggi reso più complicato dalla mancanza di fonti esaustive, soprattutto di carattere finanziario. Grazie però all'utilizzo di altre risorse ancora conservate negli archivi municipali di Tàrrega e Sabadell, si è potuta compensare in parte la lacuna documentale e stabilire i principali *iura* detenuti dall'amministrazione signorile. Oltre ai donativi, la regina poteva contare sul diritto di decima proprio dei signori feudali e dei tributi a esso connessi, come il *terç* o la possibilità di riservarsi parte del raccolto. Percepiva anche certe percentuali delle rendite dei castelli del distretto, ma, essendo stati infeudati secoli prima, non possedeva altre prerogative su di essi ed era tenuta a condividere gli introiti con altri feudatari.

I suoi ufficiali si imposero sulla gestione del debito pubblico, che, insieme alle guerre, carestie ed epidemie, aveva causato più volte il tracollo finanziario dei municipi, ma non riuscirono ad affermarsi con altrettanta efficacia sulla riscossione integrale delle imposte. Le città difesero i diritti sui tributi di loro competenza e impedirono ai tesoriere di occuparsi anche dell'esazione delle *imposicions*

municipali, sebbene dovettero accettare di corrispondere alla regina tutti gli emolumenti richiesti.

L'esercizio della giustizia fu amministrato dai baiuli reginali con l'aiuto dei regimenti locali, mentre per i tribunali di secondo grado Isabella nominò dei giudici degli appelli. Quando il rango delle parti in causa era troppo elevato per questi funzionari, si interpellò il luogotenente generale di Catalogna, che fu chiamato a sostituire la corte suprema della stessa regina, troppo lontana per poter essere usata con la frequenza richiesta. L'*alter ego* del sovrano fu interpellato in diverse occasioni, per processare alle più alte cariche del governo reginale e per arbitrare le cause con i grandi feudatari vicini, che vessavano le popolazioni locali e i loro raccolti.

Quella che si è esaminata è una società molto complessa, in cui la classe dirigente cercava di plasmare le istituzioni civiche per i suoi interessi e allo stesso tempo una piccola parte di essa entrava a servizio della regina per aumentare il suo *status*. Le persone di fiducia di Isabella e dello stesso Ferdinando, venute dalla Castiglia, da Barcellona e dalla corte dei re, si stabilirono nei più alti vertici della struttura amministrativa e condizionarono inevitabilmente le dinamiche locali.

Una di queste città, Tàrrega, fu luogo di visita e soggiorno, seppur breve, della regina e l'onore ricevuto dal passaggio della sua corte, così come la minaccia di essere ceduti ad altri baroni in libero allodio, erano dei motivi sufficienti per accettare di buon grado il governo di Isabella e dei suoi funzionari e, nonostante i diversi tentativi atti a conservare le libertà locali e i privilegi delle élites municipali, il ridotto apparato amministrativo della signora riuscì a sovrapporsi e per certi versi a fondersi con le istituzioni preesistenti, adattandosi pienamente al differente contesto e traendo il maggior profitto possibile dalla situazione.

1. L'amministrazione centrale della signoria catalana

1. LE FUNZIONI DEI PROCURATORI E LA VISITA DELLA REGINA

All'indomani della presa di possesso di Tàrrega, la principessa di Castiglia dovette risolvere il conflitto che si era generato per la nomina di López de Toyuela a procuratore generale della Camera di Catalogna. Quest'ultimo era infatti l'ufficiale più alto in grado nella macchina amministrativa della regina e la rappresentava nel pieno esercizio della sua giurisdizione. Così come il governatore siciliano, il procuratore era abilitato a fare realmente le veci della signora della Camera e nessun altro funzionario del distretto, nemmeno del regimento locale, possedeva un rango simile.¹

¹ Per una visione globale degli ufficiali che ricoprirono l'incarico durante il governo di Isabella di Castiglia si veda il par. 5, fig. 2.

Per questo la città provò a influenzare la designazione del procuratore,² richiedendo l'intervento del luogotenente generale di Catalogna, che, come abbiamo avuto modo di approfondire anteriormente, era il sostituto che aveva diritto a esercitare il pieno potere regio in assenza del sovrano.³ I motivi esposti riguardavano soprattutto l'origine del procuratore, che, secondo le costituzioni del principato, doveva essere catalana.⁴

In quell'occasione l'allora principessa di Castiglia ricorse a una figura che si presentò più volte nei momenti critici della gestione delle rendite e della giurisdizione signorile nelle città catalane, Antón Rodríguez de Lillo, che agiva come conservatore del patrimonio reginale e procuratore straordinario dei municipi di Isabella.⁵ Anche se il regimento cercò di opporsi all'esercizio di poteri giurisdizionali di questo funzionario speciale,⁶ alla fine dovette accettare sia il suo intervento sia la presenza di Toyuela come procuratore ordinario, ottenendo in cambio la restituzione dei diritti di riscossione delle imposte di loro competenza.⁷

Fino al 1473 il procuratore López de Toyuela esercitava le sue funzioni, concedendo dei prestiti senza interessi per poter pagare i donativi richiesti da Isabella⁸ e soprattutto risolvendo cause giudiziarie di enorme rilevanza per le dinamiche politiche locali. Il suo intervento fu richiesto per il processo che coinvolse Francesc Palau e l'*universitas* di Tàrrega, quando il regimento fu citato in giudizio per restituire le somme che Palau aveva corrisposto a dei pirati per liberarsi, dato che era stato sequestrato mentre stava svolgendo un servizio per la città.⁹ Il municipio richiese infatti l'arbitraggio del loro procuratore per poter evitare in questo modo i servizi del funzionario straordinario Lillo, a cui avrebbero dovuto pagare il viaggio e il soggiorno.¹⁰

² AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 19v-20v.

³ Jesús Lalinde Abadía, *La Gobernación General en la Corona de Aragón* (Madrid: CSIC, 1963), 6; Theresa M. Earenfight, «Absent Kings: Queens and Political Partners in the Medieval Crown of Aragon», in *Queenship and political power in medieval and early modern Spain*, a c. di Theresa M. Earenfight, *Women and gender in the early modern world* (Burlington: Ashgate, 2005), 36; Núria Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage in late medieval queenship: Maria de Luna, The new Middle Ages* (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 2; Theresa M. Earenfight, *The king's other body: María of Castile and the crown of Aragon*, The Middle Ages series (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010), 1; Nuria Silleras-Fernandez, *María de Luna: poder, piedad y patronazgo de una reina bajomedieval* (Saragozza: Institución Fernando el Católico, 2012), 22; Lledó Ruiz Domingo, «“Del qual tenim loch”. Leonor de Sicilia y el origen de la lugartenencia femenina en la Corona de Aragón», *Medievalismo*, n. 27 (2017): 309–10. Per approfondire la figura del luogotenente, soprattutto in ambito di Queenship, si veda il cap. 1, par. 4.

⁴ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 22r.

⁵ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 65v.

⁶ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 78v-79r.

⁷ AHCUC, PT, 306.

⁸ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 128.

⁹ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 98v-99v, 100r, 101v, 145v-146v, 156.

¹⁰ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 129v.

Quando finalmente Sabadell fu integrata nella signoria di Isabella nel 1474 Toyuela estese la sua giurisdizione anche su questo distretto, di cui faceva parte anche il castello di Rahona.¹¹

Nel 1476 fu nominato un nuovo procuratore generale, Guillem Sánchez, grande uomo di fiducia del circolo più intimo di Ferdinando.¹² Il regimento di Tàrraga espose nuovamente dei dubbi riguardo alla persona scelta, soprattutto perché intendeva verificare se la provenienza dichiarata da Sánchez, il quale asseriva di essere cittadino di Tortosa, fosse veritiera.¹³ Nonostante le richieste dell'*universitas*, la regina non sospese le procedure in corso e la nomina di Sánchez fu confermata pochi giorni dopo, stabilendo ancora una volta che la durata del mandato sarebbe dipesa dal suo beneplacito e che il salario del funzionario sarebbe stato corrisposto alla metà della somma abituale, evitando così di gravare su delle città già enormemente provate dalla crisi economica.¹⁴

Il regimento accettò l'insediamento del nuovo ufficiale, a cui pochi mesi dopo offrirono un donativo, come richiedeva la consuetudine.¹⁵ Tuttavia, non furono poche le tensioni e le controversie che inasprirono i loro rapporti nel corso del tempo. Già nell'estate del 1477 Guillem Sánchez fu accusato ufficialmente da un cittadino di Tàrraga, Francesc Monrós, il quale asseriva di essere stato insultato pubblicamente dal procuratore.¹⁶ Il caso fu dato agli avvocati fiscali del municipio, che dovevano verificare le dichiarazioni delle parti in causa e trasmettere il tutto ai sovrani, per ricevere le dovute istruzioni.¹⁷ Sánchez aveva letto pubblicamente una lettera di minacce di Monrós contro la sua persona e si era recato dalla regina per cercare di appianare i conflitti, che in effetti si risolsero di lì a poco.¹⁸

Questo però non impedì lo scoppio del più importante processo che implicò il procuratore, insieme a tutti i suoi sottoposti nel governo di Tàrraga, contro il regimento locale tra il 1483 e il 1485. Quando l'*universitas* targarina cercò di impugnare dei privilegi secondo i quali i procuratori non avevano diritti giurisdizionali se la regina non si trovava nel principato,¹⁹ Sánchez si era comunque recato in città e aveva vessato molti cittadini, con arresti, interrogatori e minacce, pretendendo inoltre la riscossione di emolumenti che, secondo il regimento, erano abusivi.²⁰ Il caso fu giudicato dal luogotenente di Catalogna, che, a seguito di un lungo procedimento, si espresse a favore del procuratore, che continuò a occupare

¹¹ Antonio Bosch i Cardellach, *Anales de la villa de Sabadell desde el año 987 hasta el de 1770* (Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 1992), 137.

¹² Per approfondire il ruolo di questo personaggio nella corte di Ferdinando e nell'amministrazione reginale si veda il par. 4.3 di questo capitolo.

¹³ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 1r.

¹⁴ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 4.

¹⁵ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 19r.

¹⁶ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 25v.

¹⁷ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 27.

¹⁸ AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 36v-37r.

¹⁹ AHCUC, LC, 1480-1490, ff. 108r-109r.

²⁰ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 111.

l'ufficio fino al 1495,²¹ quando fu rimpiazzato da Pere Montcada, che prese possesso dell'incarico e cominciò a occuparsi dell'amministrazione della giustizia e del governo della signoria di Isabella in Catalogna.²²

Il procuratore della regina aveva molteplici funzioni, che lo collocavano al vertice dell'amministrazione locale. Il funzionario veniva eletto con una nomina a beneplacito, un salario di 100 libbre barcellonesi e tutte le prerogative e gli emolumenti vincolati alla dignità dell'ufficio.²³ Si occupava la maggior parte delle volte della riscossione della decima,²⁴ della nomina dei baiuli e degli ufficiali di controllo,²⁵ della gestione delle pensioni da corrispondere ai creditori dei municipi,²⁶ dei permessi per la coniazione della moneta²⁷ e di varie mediazioni per conto delle *universitates*.²⁸ Il tutto nel dovuto rispetto delle consuetudini e dei privilegi ottenuti dalle città nel corso del tempo²⁹ e accettando l'intervento sporadico del procuratore straordinario Antón Rodríguez de Lillo.³⁰

Nonostante alcuni conflitti, in linea generale le città catalane accettarono l'amministrazione reginale, soprattutto perché, per preservare le libertà e le prerogative acquisite, quello che si doveva evitare a tutti i costi era l'alienazione a un altro signore feudale. In certi casi i territori venivano ceduti in libero allodio e i municipi si trasformavano in veri e propri possedimenti separati interamente dalla Corona.

Non era inusuale che le città che facevano parte del patrimonio reginale venissero cedute a terzi con queste nuove condizioni.³¹ Lo stesso avvenne con le valenziane

²¹ AHCU, LC, 1480-1490, f. 211r. Per approfondire i dettagli del processo si veda il par. 3.2 di questo capitolo.

²² ACA, RC, 3687, ff. 129r, 145v.

²³ ACA, RC, 3687, f. 145.

²⁴ ACA, RC, 3687, f. 110.

²⁵ ACA, RC, 3687, f. 77v; AHCU, LC, 1480-1490, f. 33r.

²⁶ AHCU, LC, 1480-1490, f. 285.

²⁷ Nel 1491 Isabella diede ordine al procuratore Sánchez di concedere le licenze per far coniare fino a 20 libbre, dopo aver verificato se effettivamente esisteva questa necessità: ACA, RC, 3687, ff. 77v-78r.

²⁸ Per esempio intervenne per fare in modo che alcuni membri del gruppo ecclesiastico rispettassero le disposizioni del regimento in merito alla vendita della carne e alle *imposicions* relative: ACA, RC, 3687, f. 78r.

²⁹ Il procuratore dovette rispettare la modalità di riscossione tradizionale della decima e l'assenza di persecuzione giudiziaria per coloro i quali si insultassero durante le sedute di consiglio: ACA, RC, 3687, ff. 78, 110; Lluís Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega* (Tàrrega: Imp. F. Camps Calmet, 1930), 423-24, doc. 3.

³⁰ Il procuratore straordinario intervenne in poche occasioni, ma gestendo delle materie di enorme importanza, come i negoziati coi creditori dei municipi. Per maggiori dettagli si veda il par. 2 di questo capitolo.

³¹ Così successe anche a Isabella di Portogallo (1447-1454) con la città di Arévalo, che le fu sottratta nel 1469 da re Enrico IV, che la concesse successivamente ad Álvaro de Estúñiga, conte di Plasencia: Francisco de Paula Cañas Gálvez, «Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla. Organización, dinámica institucional y prosopografía (1447-1496)», in *Las relaciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa: las casas de las reinas (siglos XV-XIX)*, a c. di José Martínez Millán e Paula Lourenço, vol. 1, La corte en Europa. Temas 1 (Madrid: Ediciones Polifemo, 2008), 25.

Elx e Crevillent, donate in libero allodio a Gutierre Cárdenas nel 1481, che da quel momento divennero una marca che rimase nelle mani della famiglia Cárdenas e dei suoi successori per diverso tempo.³²

Per questo, negli ultimi anni di guerra civile, una delle maggiori preoccupazioni di Sabadell era assicurarsi di non essere separata dalla Corona e soprattutto di non essere restituita al *Consell de Cent*, che dalla morte della regina Giovanna Enríquez (1458-1468) la deteneva in baronia. Il municipio richiese pertanto l'emissione di un diploma del sovrano, che confermasse le libertà e i privilegi ottenuti fino a quel momento, la remissione generale dei loro crimini, soprattutto per emendare i reati della ribellione, e la garanzia di non alienare la città.³³ La signoria di Isabella, anche se in un primo momento non ottenne l'accoglienza sperata, era di certo preferita a questi possibili scenari, per cui i consiglieri di Sabadell consegnarono la giurisdizione alla regina nel 1474.³⁴

Queste paure non riguardarono solo Sabadell, ma ben presto contagiarono anche le altre città del patrimonio reginale catalano. Intorno alla fine del 1478 si diffuse una notizia che allarmò l'*universitas* di Tàrrrega e che determinò gran parte delle decisioni prese in quel periodo. Alcuni membri del consiglio generale erano venuti a conoscenza dell'interesse manifestato dal governatore generale di Catalogna, che intendeva convincere Isabella a cedergli la signoria targarina.³⁵ Il municipio decise quindi di inviare degli ambasciatori alla corte dei re per supplicarli di rispettare i loro privilegi, di non separarli dalla Corona e di non trasformarli in terra di barone. Dopo aver portato anche i loro privilegi a Barcellona per impedire l'alienazione, chiesero udienza al re durante il suo soggiorno a Saragozza³⁶ e pianificarono un viaggio verso la Castiglia, dove invece si trovava la regina, per convincerla a desistere da queste intenzioni.³⁷

Il governatore stava facendo delle pressioni sui sovrani per concedergli la signoria e tutto il regimento e gli stessi ufficiali reginali decisero di salvaguardare il loro *status quo* a tutti i costi. Le paure aumentavano ogni giorno di più, tanto da obbligare i governi locali a rafforzare i punti di guardia nelle porte della città, per impedire eventualmente la presa di possesso del governatore.³⁸

³² AHME, PO-52, PO-45-2, PO-47-1.

³³ AHS, PS, 39.

³⁴ Bosch i Cardellach, *Anales de la villa de Sabadell*, 137.

³⁵ AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 70v-71r. Il governatore generale di Catalogna era un ufficiale ordinario che nel corso del XIV secolo aveva sostituito il procuratore generale, essendo la magistratura centrale direttamente dipendente dal re: Lalinde Abadía, *La Gobernación General*. Ogni regno della Corona d'Aragona peninsulare possedeva un governatore generale, tranne il regno valenziano che era stata diviso in due governazioni, una con sede a Valencia e una a Orihuela: Pere Molas i Ribalta, «La administración real en la Corona de Aragón», *Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada*, n. 21 (1994): 432.

³⁶ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 99.

³⁷ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 75r.

³⁸ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 105r.

I re decisero che avrebbero accolto le richieste, ma solo nel caso in cui avessero compensato le loro perdite con 400 libbre barcellonesi.³⁹ Nel novembre del 1479 il consiglio cominciò quindi a pianificare delle strategie per ottenere una tale somma di denaro che di certo non si trovava nelle loro casse. Una parte venne richiesta in prestito agli abitanti più ricchi del distretto, ovvero al notaio Francesc Palau, al cancelliere Pere Olivo e a due membri della comunità ebraica targarina, Abraam Juseff e Dani Abencaya. Un'altra quota sarebbe stata ottenuta con la vendita del *surplus* di frumento, ma bisognava trovare altri modi per raccogliere le somme rimanenti e si scelsero delle persone incaricate di risolvere il problema.⁴⁰

Il loro obiettivo era racimolare le 400 libbre e di consegnarle personalmente alla regina, che aveva programmato una visita alla città per la metà di luglio del 1481 e per questo chiesero a Lillo di sbloccare i fondi della città, che erano stati congelati in seguito a dei problemi di riscossione fiscale.⁴¹ Oltre alle cifre menzionate, si aggiungevano poi altre 100 libbre che si stimavano necessarie per accogliere degnamente alla regina e al suo seguito, provvedendo anche all'adorno dei ponti e alla pulizia delle vie di comunicazione, che dovevano essere liberate delle pietre e dei rami.⁴² Chiesero diversi prestiti ai cittadini più benestanti, incluso al baiulo, vendettero un *censal*, ma nonostante gli sforzi si videro obbligati a convocare l'esazione della *talla*.⁴³

La regina e la sua corte arrivarono in città un giorno compreso tra l'8 e il 13 luglio con tutti gli onori e gli oneri che ciò comportava. Non dimorarono lì tutta la settimana, visto che in quella settimana riuscì a visitare anche alcune cittadine dei dintorni di Saragozza, passando in seguito per Lleida, Belloch, Mollerusa, Bellpuig, Cervera, Igualada, Martorell e Molins del Rei, per poi fare la sua gloriosa entrata a Barcellona il 28 luglio.⁴⁴

Le visite dei sovrani erano una fonte di guadagno eccezionale per le comunità locali, che incentivavano le maestranze, l'artigianato e l'arrivo di forestieri in città, grazie alla presenza di un collettivo esteso di familiari e servitori che erano capaci di creare una domanda di mercato proporzionale alla durata del loro soggiorno.⁴⁵ Ma allo stesso tempo causavano delle spese enormi, che soffocavano le finanze municipali, dato che le cittadine dovevano farsi carico dell'alloggio e dei pasti per la sovrana e per tutti i membri del suo entourage.

³⁹ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 115.

⁴⁰ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 123r.

⁴¹ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 140. Per conoscere nel dettaglio le problematiche che portarono al blocco economico si veda il par. 2.2.

⁴² AHCUC, LC, 1480-1490, f. 142v.

⁴³ AHCUC, LC, 1480-1490, ff. 145v-146r.

⁴⁴ Antonio Rumeu de Armas, *Itinerario de los Reyes Católicos, 1474-1516*, Biblioteca «Reyes Católicos.» Estudios, no. 15 (Madrid: CSIC - Instituto Jerónimo Zurita, 1974), 96.

⁴⁵ Antoni Furió, «El rey en la ciudad. Las repercusiones económicas de la presencia del monarca y del séquito real en Valencia», in *Acoger, abastecer y financiar la corte: las relaciones entre las cortes ibéricas y las sociedades urbanas a finales de la Edad Media*, a c. di Alexandra Beauchamp (Valencia: Universitat de València, 2019), 257.

I piccoli municipi si indebitavano e le condizioni dei loro abitanti, tenuti ad affrontare continue esazioni fiscali e diversi tipi di tributi, venivano ridotte allo stremo. In certi casi si parlava di corti itineranti con più di un centinaio di persone e questi centri più modesti erano tenuti a far fronte a tutte le spese atte a mantenere il benessere materiale del sistema cortigiano.⁴⁶

Erano dei costi altissimi, soprattutto per delle città già in gravi condizioni economiche, ma il prestigio e l'onore di ricevere la regina era una ricompensa così allettante da far accettare di buon grado la sua presenza. La durata ridotta del soggiorno rendeva anche più semplice la gestione dell'accoglienza. Sfortunatamente, non possediamo ulteriori notizie del periodo e non conosciamo i dettagli della visita della regina né il suo eventuale intervento nei consigli o nelle cerimonie organizzate.

Tàrrega riuscì comunque ad approfittare al meglio la visita di Isabella, a cui furono infine consegnate le somme richieste, grazie alle quali i sovrani decisero di non alienare il municipio, che rimase nei possedimenti reginali fino alla morte della sovrana. Ferdinando emanò un privilegio che confermava le decisioni dei monarchi precedenti, che assicuravano a Tàrrega di non essere separata dal demanio e di essere riunita alla Corona alla morte della regina consorte.⁴⁷ Aggiunse inoltre che da quel momento in poi avrebbero goduto dei privilegi della città di Barcellona, con la facoltà di convocare i consigli, imporre tasse, *questiae*, *imposicions* e *talles*, riunire l'esercito di tutto il distretto, in caso di minacce, e non prestare nessun giuramento senza che fossero stati previamente confermati i loro diritti consuetudinari.

2. UN RAPPRESENTANTE PER IL RE E UNO PER LA REGINA: IL *BATLLE* E IL *VEGUER*

Uno degli ufficiali più rappresentativi della giurisdizione signorile nella Corona d'Aragona peninsulare era il baiulo (*batlle*). Questa figura cominciò a essere utilizzata nell'XI secolo in stretta connessione con la protezione dei beni patrimoniali del re-conte, esercitando una funzione preminentemente di tutela delle sue pertinenze.⁴⁸ La sua origine è quindi collocabile in un contesto signorile e, mentre altri funzionari feudali nacquero come imitazione del funzionamento dei

⁴⁶ Alexandra Beauchamp e María Narbona Cárceles, «Acoger, abastecer y financiar la corte (siglos XIV-XV). Un proyecto en la encrucijada de la historia cortesana, urbana, económica y material», in *Acoger, abastecer y financiar la corte: las relaciones entre las cortes ibéricas y las sociedades urbanas a finales de la Edad Media*, a c. di Alexandra Beauchamp (Valencia: Universitat de València, 2019), 15.

⁴⁷ Lluís Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega* (Tàrrega: Imp. F. Camps Calmet, 1930), 419–21, doc. 1.

⁴⁸ Prim Bertran i Roigé, «Les rendes reials de Cervera, segons una relació de 1311», *Miscel·lania Cerverina*, n. 5 (1987): 71; Prim Bertran i Roigé, «Conflictes socials a Cervera, segons el llibre del batlle Antoni de Cabrera», *Miscel·lania Cerverina*, n. 6 (1989): 53–54.

distretti reali, al contrario, il baiulo era un ufficiale che aveva il compito di proteggere il patrimonio del sovrano in quanto signore territoriale.⁴⁹

La *batllia* rappresentava una grande risorsa economica, paragonabile ad alcuni allodi, obblighi e censi, e per questo le funzioni dell'ufficiale a capo della scrivania si professionalizzarono, determinando la necessità di abilità specifiche trasversali alle stesse divisioni sociali. La sua giurisdizione corrispondeva non solo al nucleo urbano, ma a tutti gli ambiti della città, includendo i *termes* più periferici, per i quali intratteneva delle relazioni molto strette con il regimento locale.

Nonostante questa collaborazione, la carica del baiulo non dipendeva in nessun modo dalle istituzioni municipali, in quanto rappresentante degli interessi dall'autorità superiore, fosse essa signorile o monarchica. Anche se le sue mansioni erano inizialmente legate alle rendite e ai patrimoni, assorbì diverse competenze di ambito giuridico, che erano spesso causa di conflitti con i *veguers*,⁵⁰ nonostante i provvedimenti sovrani che avevano sancito la preminenza giurisdizionale del baiulo,⁵¹ soprattutto nei casi di città che anche *cap de vegueria* come Tàrrega.⁵²

Gli uffici di *veguer* e *batlle* non erano incompatibili e per questo in molti casi si preferì unificarli, ma ciò non avvenne sempre nel caso delle città di competenza reginale. Durante il governo di Isabella le due cariche coincisero solo nel 1476, nella persona di Joan Ponç, ma già l'anno successivo furono nuovamente separate. Ovviamente, nel caso di Vilagrassa non esisteva questo tipo di confusione e grazie al privilegio emesso da Ferdinando nel 1481 si confermò che i suoi cittadini avevano il diritto di essere retti da un baiulo proprio e di essere giudicati dal loro tribunale naturale, ratificando un beneficio ottenuto per la prima volta nel 1254.⁵³ Il problema non sussisteva nemmeno per Sabadell, che possedeva un proprio baiulo e rimase all'interno della *vegueria* di Barcellona.⁵⁴

Il *batlle* tuttavia svolgeva delle mansioni che si consideravano inconciliabili con quelle del notaio della corte baiulare o vicariale e soprattutto con quelle del consigliere. Il suo incarico aveva durata triennale, con l'obbligo di presentare i propri conti ogni otto mesi al maestro razionale del regno e il bilancio definitivo alla fine del mandato.⁵⁵ A Sabadell in teoria non poteva essere scelto nessun abitante del municipio, di Barcellona o di qualsiasi altro insediamento del Vallès, ma la prassi fu molto diversa e durante la signoria di Isabella il divieto non venne rispettato.

⁴⁹ Jesús Lalinde Abadía, *La jurisdicción real inferior en Cataluña («Corts, Vegues, Batlles»)* (Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona: Museo de Historia de la Ciudad, 1966), 239.

⁵⁰ Il vicario (*veguer*) era un funzionario stabile che prestava un servizio di collaborazione permanente al sovrano per gli affari politici e amministrativi, svolgendo compiti militari, giudiziari e di polizia in un distretto determinato, che riuniva a sua volta diversi municipi.

⁵¹ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 1930, 62–63, doc. 27.

⁵² Josep M. Font i Rius, «Costumbres de Tàrrega», *Anuario de historia del derecho español*, n. 23 (1953): 429–43.

⁵³ AHC, PV, 140.

⁵⁴ AHS, PS, 40.

⁵⁵ ACA, RC, 3687, ff. 141v-142r.

Proprio come qualsiasi altro baiulo regio, la sua funzione principale era la preservazione delle rendite della regina, per cui era necessaria la sua approvazione o, in caso di assenza, quella del suo luogotenente per la scelta di una persona che rappresentasse gli interessi della città e della sovrana nelle cause che implicavano dei mancati pagamenti di tributi.⁵⁶ Nei periodi di maggiori difficoltà causati dalle pestilenze, si occupava anche di problemi ordinari, come l'apertura e la chiusura delle porte cittadine.⁵⁷ Anche se di solito era una competenza del *veguer*, nei municipi appartenenti al patrimonio di Isabella era il baiulo a concedere guidatici⁵⁸ o a richiedere alla regina l'emissione di indulti per l'intera città. Quest'ultima funzione era molto importante e in svariate occasioni furono concessi condoni per i problemi di partitismo, conflitti interni e debiti importanti.⁵⁹ Si occupava della riscossione di alcuni tributi, come il *quinzè* o il *terç*, e di perseguire eventualmente alle persone che non corrispondevano le quote fiscali dovute.⁶⁰

Il consiglio municipale targarino intendeva avvalersi degli stessi privilegi di cui godevano altre città del principato di Catalogna, come Montblanc, grazie ai quali il regimento avrebbe potuto scegliere i candidati da sottoporre al giudizio della regina per l'incarico di baiulo.⁶¹ Isabella si dimostrò aperta a questa possibilità e ordinò al procuratore Toyuela di chiedere opportune informazioni agli ufficiali regi riguardo ai diplomi menzionati, per verificare se i municipi sotto la sua giurisdizione avevano interpretato correttamente i provvedimenti emessi.⁶² Nel giro di pochi mesi, la principessa di Castiglia, avendo ricevuto le dovute notizie sulla vicenda e i pareri dei suoi fidati giurisperiti, accolse le richieste di Tàrrega e dal gennaio del 1474 il consiglio cominciò a sottoporre i nomi di tre persone che considerava adeguate per l'incarico.⁶³ Tra i candidati sarebbe stata lei, o per meglio dire il suo procuratore, a decidere quello che avrebbe occupato effettivamente l'ufficio, almeno in linea teorica, visto che non sempre le opinioni del regimento furono ascoltate.

Nel 1479 per esempio il consiglio generale di Tàrrega propose una lista di nomi per scegliere il baiulo, visto che la scrivania era rimasta libera, e tra i candidati quello che realmente veniva appoggiato era Joan Agramunt.⁶⁴ Tuttavia, la persona scelta fu Mateu Folch, che, nonostante le resistenze del precedente baiulo Pere Ramon Florença, fu accettato dal regimento.⁶⁵

⁵⁶ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 123v.

⁵⁷ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 87v.

⁵⁸ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 32v.

⁵⁹ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 53; AHCUC, LC, 1480-1490, ff. 144r, 284r.

⁶⁰ Il baiulo Joan Cescases nel 1494 stabilì infatti un giudizio contro Damià Prunera perché si era rifiutato di pagare la sua quota di *quinzè*: AHCUC, PT, 323. Molteplici processi si riscontrano per lo stesso motivo nella corte del baiulo di Sabadell: AHS, LCB, 2591/4, f. 54v.

⁶¹ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 128v-129r.

⁶² AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 135r-136r.

⁶³ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 138.

⁶⁴ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 112r.

⁶⁵ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 11r.

A Tàrrega si succedettero diversi baiuli,⁶⁶ molti dei quali appartenenti alle oligarchie urbane, come Francesc Ponç, dal 1471 al 1473,⁶⁷ e Joan Ponç, eletto nel 1474⁶⁸ e che nel 1476 rivestì anche l'incarico di *veguer*.⁶⁹ Dopo i mandati consecutivi di Florença e Folch,⁷⁰ nel febbraio del 1482 si scelse chi avrebbe occupato l'ufficio per i tre anni successivi, ovvero Diego de las Cuevas,⁷¹ che, a causa di un lungo e difficile processo, fu sospeso e sostituito temporaneamente da dei giurisperiti esperti, Joan Rosell e Francesc Malet.⁷² Su consiglio dell'*universitas*,⁷³ venne quindi scelto Miquel Ponç nel 1485⁷⁴ e fu seguito da Joan Malet,⁷⁵ Joan Cescases⁷⁶ e Tomàs Prunera.⁷⁷

A Sabadell si alternarono diversi esponenti di spicco del municipio che assunsero il ruolo di baiulo della regina. Dal 1476 al 1478 fu eletto Francesc Aromir, dal 1478 al 1480 Antoni Cisa, dal 1480 al 1482 Pere Colomer, mentre dal 1486 al 1488 si scelse Antoni Gascó e di seguito nei successivi trienni Joan Comajuncosa, Rafael Monterolès, Joan Ponç e di nuovo Monterolès fino al 1500.⁷⁸

Quando il procuratore sceglieva il baiulo e la regina emetteva un privilegio di nomina, il consiglio civico approvava formalmente il nuovo funzionario, che quindi era tenuto a fare un giuramento davanti all'altare della chiesa maggiore della città davanti alla comunità e alla presenza del suo immediato predecessore. Prometteva solennemente di difendere la giurisdizione della regina, così come i diritti e i privilegi della chiesa e del clero locale, gli usi e i costumi acquisiti, di dare le giuste garanzie di equità al consiglio e agli altri funzionari e di amministrare la giustizia civile e criminale con l'aiuto del suo assessore.

Garantiva inoltre di non abusare della sua posizione, di mantenere i propri conti in ordine e infine, una volta conclusosi il mandato, di rimanere nel distretto fino alla fine del periodo di cinquanta giorni. La cerimonia si concludeva col passaggio del *bastó* corto, simbolo del potere, dal vecchio baiulo a quello appena eletto.⁷⁹ Da quel momento in poi il baiulo era chiamato a scegliere un luogotenente se si assentava⁸⁰ e soprattutto a presiedere una corte, formata dal suo assessore e da uno notaio.

⁶⁶ Per un elenco completo si veda il par. 5, fig. 3.

⁶⁷ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 48r.

⁶⁸ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 140v-141v, 166v-167v.

⁶⁹ AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 2v-3r.

⁷⁰ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 23.

⁷¹ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 33r.

⁷² AHCUC, PT, 313.

⁷³ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 211r.

⁷⁴ AHCUC, LC, 1480-1490, ff. 215r-216r.

⁷⁵ ACA, RC, 3687, f. 20; AHCUC, PT, 318.

⁷⁶ ACA, RC, 3687, f. 130.

⁷⁷ ACA, RC, 3687, ff. 141v-142r.

⁷⁸ AHS, LCB, 2591/4, ff. 7, 10r, 54r; AHS, AMH, 2558/4, f. 39r; Bosch i Cardellach, *Anales de la villa de Sabadell*, 137-42. Per una vista complessiva si veda la fig. 4 del par. 5 di questo capitolo.

⁷⁹ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 142v-143r.

⁸⁰ Nel 1479 fu nominato Francesc Ponç in sostituzione, nel 1482 era Gaspar Vidal, mentre nel 1483 era Macià Spigoll: AHCUC, LC, 1476-1481, f. 107; AHCUC, LC, 1480-1490, ff. 52r, 76r. Nel caso di quest'ultimo la sua presenza fu molto richiesta dal momento che il baiulo era spesso fuori sede:

Nella città di Sabadell la nomina dei luogotenenti era abituale e a volte riguardava fino a tre persone contemporaneamente.⁸¹ Tutte queste figure amministrative erano fondamentali per svolgere le proprie funzioni, ma senza il suo assessore non si sarebbe potuto celebrare alcun processo, se non in casi realmente eccezionali.⁸² Era infatti una persona esperta di diritto, un giudice in senso stretto o comunque qualcuno riconosciuto dalla comunità per le sue conoscenze in materia, capace di colmare qualsiasi lacuna formativa del baiulo. Le competenze dell'assessore però erano incompatibili con altri uffici, come quello di avvocato fiscale della città, incarico proibito al giurisperito baiulare dal 1476, quando Macià Scuder si trovava a occupare entrambi gli uffici durante la causa che coinvolse l'*universitas* di Tàrraga e il rappresentante della regina,⁸³ e così si mantenne nel corso del tempo.⁸⁴ Come notaio della corte del baiulo, per le sue competenze e conoscenze, fu scelto Gaspar Vidal, che svolse l'incarico almeno dal 1478 al 1484, attraversando diverse magistrature.⁸⁵

La corte baiulare a Tàrraga si trovava nella *Casa della Paeria*, dove si svolgevano i consigli, ma il suo uso, così come quello di una bottega adiacente al palazzo, era soggetto a un affitto da corrispondere al regimento.⁸⁶

Come nei municipi di giurisdizione feudale esisteva un baiulo con delle funzioni simili, anche se probabilmente più estese, a quelle delle città di competenza regia, così succedeva con il *veguer*, figura creatasi su imitazione dei funzionari distrettuali del re e spesso presente soprattutto nelle signorie ecclesiastiche alle dipendenze del *dominus*.

La particolarità dei territori catalani di pertinenza reginale alla fine del XV secolo risiedeva nel fatto che si potesse attestare la presenza di un *veguer* a Tàrraga, ma di competenza regia. Anche se l'autorità del procuratore generale di Catalogna e del baiulo erano indiscutibili, continuava inaspettatamente a esistere un rappresentante del re che operava nel territorio e che per questo manteneva le sue nomine separate da quelle baiulari.

AHCU, LC, 1480-1490, f. 84v. Nel 1484 fu scelto invece Gaspar Picó: AHCU, LC, 1480-1490, f. 152r.

⁸¹ Bartolomeu Ribot fu luogotenente nel 1474, Bernat Guardia, Joan Soler e Antoni Cisa nel 1477, Antoni Argemir nel 1480, mentre Joan Soler, Antich Bargues e Antich Gascó nel 1488, Joan Soler ricoprì ancora una volta l'incarico nel 1493 e nel 1498-1499, prima di essere definitivamente deposto per aver commesso abusi di potere: AHS, LCB, 2591/4, f. 54r; Bosch i Cardellach, *Anales de la villa de Sabadell*, 137-42.

⁸² Lalinde Abadía, *La jurisdiccion real inferior*, 220-21. Tra gli assessori del baiulo targarino ricordiamo Jaume Menergués nel 1478 e Joan Ferrer nel 1484: AHCU, LC, 1476-1481, f. 68; AHCU, LC, 1480-1490, f. 152r.

⁸³ AHCU, LC, 1476-1481, ff. 2v-3r.

⁸⁴ AHCU, LC, 1476-1481, f. 103v.

⁸⁵ AHCU, LC, 1476-1481, ff. 68, 97r; AHCU, LC, 1480-1490, f. 152r.

⁸⁶ AHCU, LC, 1480-1490, ff. 102v-103r. Nel 1483 il baiulo era così indietro coi pagamenti che il *consell particular* stava considerando di sfrattarlo, almeno per quanto riguardava la bottega, per permettere così di recuperare il denaro necessario alle ristrutturazioni di cui l'intero edificio aveva urgente bisogno.

Quello del *veguer*, o vicario, era un ufficio nato prima del baiulo e rappresentava il distretto giudiziario per eccellenza, superato solo dal governatore generale e dallo stesso re.⁸⁷ Le competenze di questo funzionario non erano così diverse dal baiulo, anche se quest'ultimo si muoveva in un ambito, almeno inizialmente, più legato alle finanze e al patrimonio.⁸⁸ La giurisdizione del vicario era profondamente vincolata al distretto di pertinenza e a un ambito geografico-spaziale e nei municipi di competenza regia agiva come un rappresentante dell'autorità del re, con l'amministrazione della giustizia, la riscossione dei tributi, vigilando i monopoli, prendendo possesso di alcuni luoghi in nome del sovrano, provvedendo ai rifornimenti e al mantenimento del benessere sanitario.⁸⁹ In generale, la confusione tra gli ambiti di movimento del *veguer* e del *batlle* era più presente nelle città che erano anche *cap de vegueria*, che erano di fatto i luoghi in cui erano presenti entrambi allo stesso tempo.

Nel caso della *vegueria* di Tàrraga, Ferdinando si occupava personalmente delle nomine, che ricaddero nel 1474 su Llorenç Guixos⁹⁰ e nel 1476 sul baiulo Joan Ponç, che mantenne unificate le cariche solo un anno, al termine del quale esercitò esclusivamente l'ufficio di vicario fino al 1479.⁹¹ Successivamente fu scelto Francesc Ponç,⁹² che aveva svolto le funzioni di baiulo anni prima e che venne sostituito da Joan Vilafranca nel 1484.⁹³

Anche il *veguer* aveva una corte propria,⁹⁴ da cui svolgeva diversi incarichi, come la richiesta dell'*host* o l'organizzazione della difesa per conto del luogotenente generale del principato.⁹⁵

La cerimonia di giuramento del *veguer* era simile a quella che si celebrava per il baiulo e consisteva nella dichiarazione di alcune promesse davanti all'altare della chiesa maggiore e alla consegna del *bastó* da parte del predecessore. Il contenuto del giuramento era simile, in quanto doveva compromettersi a garantire le libertà e i privilegi della chiesa o le consuetudini scritte e orali della città e della comunità

⁸⁷ Miguel Angel Ladero Quesada, «El ejercicio del poder real en la Corona de Aragón: instituciones e instrumentos de gobierno (siglos XIV y XV)», *En la España medieval*, n. 17 (1994): 68.

⁸⁸ Josep M. Font i Rius, «Orígenes del regimen municipal de Cataluña», in *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval: col·lectanea de treballs del professor Dr. Josep M^e Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica* (Barcelona: Universitat de Barcelona, 1985), 239.

⁸⁹ Lalinde Abadía, *La jurisdicción real inferior*, 124.

⁹⁰ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 165v-166r.

⁹¹ AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 2v-3r.

⁹² AHCUC, LC, 1480-1490, ff. 3r-4r.

⁹³ AHCUC, LC, 1480-1490, ff. 191v-194r. Per una visione globale degli ufficiali eletti si veda la fig. 3 del par. 5 di questo capitolo.

⁹⁴ Francesc Palau fu designato notaio della corte del vicario in diverse occasioni dal 1479 al 1482: AHCUC, LC, 1476-1481, f. 97r; AHCUC, LC, 1480-1490, ff. 60r-61r.

⁹⁵ AHCUC, LC, 1480-1490, ff. 60r-61r, 160v. L'*host* faceva parte in epoca carolingia dei *servitia regalia*, ma all'epoca era ridotta a una prestazione economica a scopi militari: Josep M. Salrach, «Notas sobre la renta feudal en Cataluña en el siglo XII», in *Señorío y feudalismo en la Península Ibérica*, a c. di Esteban Sarasa Sánchez e Eliseo Serrano Martín, vol. 2 (Saragozza: Institución Fernando el Católico, 1993), 239.

ebraica, ad amministrare la giustizia per gli abitanti e i forestieri alla presenza obbligatoria dell'assessore, a dare le giuste garanzie al consiglio, a non abusare della posizione e a risiedere in città sino ai cinquanta giorni successivi alla fine del mandato. Contrariamente al baiulo, quelli che era chiamato a difendere erano i diritti e le regalie del sovrano.⁹⁶

Questo doppio livello giurisdizionale riscontrato era di certo peculiare per la natura signorile dei possedimenti di Isabella, ma non si attesta nessuno scontro o conflitto di competenze negli anni di governo della regina di Castiglia. In realtà il funzionario del re non esercitava un potere rilevante all'interno del territorio ed era più che altro funzionale per gli eventuali scontri giuridici con abitanti appartenenti ad altre città della *vegueria* o a scopi di natura militare. La sua presenza non minacciava il ruolo occupato dal baiulo della regina, né tantomeno quello dei procuratori, di gran lunga superiori al suo status. Non si sviluppò la tipica dinamica asimmetrica che interessava altri distretti signorili, né queste nomine possono essere considerate come un'ulteriore prova della centralizzazione della giustizia operata da Ferdinando.⁹⁷ Le due scrivanie coesistevano in totale armonia e con una distinzione chiara delle competenze, che non alterò il controllo di Isabella sul territorio.

Quello che invece limitò la libertà di azione dei suoi ufficiali e di quelli municipali era un sistema di controllo che provava a circoscrivere il più possibile gli abusi di potere attraverso la cosiddetta *purga de taula*. Tra il 1283 e il 1333 nelle *Corts* si era disposto il funzionamento di queste revisioni, operate da tre *jutges de taula* nei confronti dei funzionari non perpetui al termine del loro mandato.

La regina dava ordine al procuratore della città di nominare questi giudici, che dovevano emettere un giudizio sull'operato degli ufficiali in base ai loro registri contabili e ad altre relazioni.⁹⁸ Nel caso in cui si fossero riscontrate delle irregolarità, i funzionari in questione sarebbero stati inquisiti in un giusto processo.⁹⁹ Già nel 1363 si stabilì che la verifica doveva essere svolta entro tre anni dalla cessazione dell'incarico, prima che il funzionario potesse essere abilitato a occupare il medesimo ufficio.¹⁰⁰ Almeno uno dei giudici era un giurisperito e la sua azione di controllo non riguardava solo i baiuli, ma tutti gli ufficiali della sua corte, come l'assessore e il notaio in carica durante il suo mandato.¹⁰¹ Il tempo massimo concesso era di quattro mesi e se le operazioni si estendevano oltre le scadenze previste i giudici erano obbligati a concludere le indagini senza ulteriori compensi

⁹⁶ AHCUC, LC, 1480-1490, ff. 191v-194r.

⁹⁷ Flocel Sabaté i Curull, *Fiscalitat i feudalisme: Tàrrrega, 1329: recompte i reestructuració* (Barcelona: Rafael Dalmau, 1991), 54.

⁹⁸ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 52v.

⁹⁹ ACA, RC, 3687, f. 77v.

¹⁰⁰ Ladero Quesada, «El ejercicio del poder real en la Corona de Aragón: instituciones e instrumentos de gobierno (siglos XIV y XV)», 70.

¹⁰¹ ACA, RC, 3687, f. 130.

o provvedevano loro stessi alla nomina di sostituti, qualora non avessero potuto continuare a svolgere il compito assegnato.¹⁰²

I *jutges de taula*, inizialmente scelti dalla regina, nel 1493 cominciarono a essere designati dal regimento di Tàrrega, a causa degli abusi che i funzionari reginali avevano compiuto e che condizionavano l'imparziale operato dei giudici. La sovrana aveva deciso di accogliere dei capitoli presentati dai *paers*, che chiedevano di potersi riservare questo diritto, soprattutto per quanto riguardava la verifica del baiulo, visti i chiari conflitti d'interesse che potevano offuscare il giudizio del procuratore.¹⁰³

All'azione di questi giudici si sommarono le verifiche contabili degli *oïdors de comptes*, eletti annualmente, con l'obbligo di dichiarazione dei registri di tutti gli ufficiali amministrativi ed economici ogni quattro mesi e la manifestazione dei bilanci del consiglio particolare al massimo due mesi dopo la fine del mandato annuale.¹⁰⁴

2. Le finanze dei municipi e i diritti della regina su di esse

1. GLI EMOLUMENTI REGINALI E GLI UFFICIALI COINVOLTI

Per quanto riguarda l'amministrazione finanziaria della regina nelle città catalane che le furono assegnate, purtroppo non si conservano al giorno d'oggi delle fonti specifiche. I libri contabili del clavario, funzionario di amministrazione municipale responsabile delle imposte e della direzione degli affari finanziari, così come quelli degli ufficiali incaricati dell'esazione dei diritti reginali sono andati perduti.

Queste carenze documentali non ci permettono di effettuare un'analisi economica e finanziaria sui diritti percepiti da Isabella di Castiglia così dettagliata come per il caso siciliano, ma, attraverso le fonti consiliari, un libro di corte baiulare, le pergamene e il registro della cancelleria della regina, si possono ricavare delle notizie sparse che ci aiutano a far luce su alcune prerogative esercitate.

Secondo il privilegio di donazione con cui il re Giovanni II assegnava alla nuora le città di Tàrrega, Terrassa e Sabadell,¹⁰⁵ quello che Isabella riceveva era:

villam Tarrege necnon villas de Sabadell et de Tarraça in principatu Catalonie ditum et constitutum ac sitas et constitutas suis veris terminis et limitibus confrontatas cum omnibus terminis et territoriis, parrochiis, fortaliciis, domibus, turribus, tenenciis, districtibus et pertinenciis, universis et aliis apendiciis quibuscumque castri et villarum earundem cum feudis, directis dominiis, feudatariis et vassallis tam hominibus quam feminis, cristianis et iudeis et aliis

¹⁰² ACA, RC, 3687, f. 57.

¹⁰³ ACA, RC, 3687, ff. 130v-131v.

¹⁰⁴ AHCU, LC, 1476-1481, ff. 5v-6r.

¹⁰⁵ Sul diploma di concessione di Tàrrega e Vilagrassa si veda il cap. 2, par. 4.2.

*cuiuscumque status, gradus, legis, secte et condiciones existant ibidem et seu infra territoria, castrum et villarum earundem habitantibus et habitaturis et cum officiis, regiminibus, punicionibus, penis, melioramentis et cum mansis, mansatis, populacionibus, furnis, molendinis, feudis, censibus, tributis, peytis, demandis, redditibus, fructibus, exitibus, pedagiis, proventibus, sdevenimentis, pensis, mensuris, pasturis, ademprunis, erbagiis, carneragiis, fluminibus, fluviis sique sunt fontibus, aquis, aqueductibus, aquarum decursibus et cum omnibus terris, honoribus, campis, vinei, olivariis et aliis passionibus, cultis et incultis eorundem castrorum et villarum et cuiuslibet earum et ad uniuscumque earum dominicaturarum et ius pertinentibus quoquomodo nemoribus quoque silvis, saltibus, pratis, montibus, planis, vallibus, clausis, franquesiis, venacionibus, piscacionibus, oste et cavalcate.*¹⁰⁶

Nel diploma si faceva quindi un elenco dettagliato delle prerogative che venivano cedute all'allora principessa di Castiglia e che includevano il dominio sulle città e sui loro *termes*, che altro non erano che delle porzioni di territorio abbastanza limitate, spesso ubicate nelle periferie del distretto, su cui il municipio esercitava giurisdizione, con le fortezze, le parrocchie e i tenimenti pertinenti. La nuova signora o i suoi ufficiali potevano amministrare la giustizia su abitanti, vassalli e feudatari che risiedevano in quelle terre, a prescindere dalla loro fede o condizione sociale, ma soprattutto ottenevano i censi, i tributi, i donativi, i pedaggi e in generale i proventi sui pascoli, fiumi, acquedotti, campi, mulini e forni, ovvero sulle attività produttive del territorio.

Le formule usate nei privilegi di donazione spesso sono delle espressioni standard che nascondono i diversi limiti, condizioni e sfaccettature con cui la regina-signora doveva scontrarsi una volta insediatasi nel nucleo urbano assegnato. Bisogna quindi considerare che, anche se il diploma menziona tutti questi *iura* ceduti, nella realtà dei fatti le istituzioni locali e la stessa amministrazione regia imposero delle restrizioni ai poteri teorici di cui era stata beneficiata la regina consorte. In molti casi le formule giuridiche rimasero inalterate, ma la giurisdizione della sovrana venne fortemente limitata solo a certi gradi di giustizia e allo stesso modo venne esclusa dalla gestione della materia militare.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Cap. 2, par. 7, doc. 2.

¹⁰⁷ Manuela Santos Silva, «Felipa de Lancáster, La dama inglesa que fue modelo de reginalidad en Portugal (1387-1415)», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 225. Nel regno di Portogallo le consorti destinatarie di una *Câmara* gestivano introiti, provenienti dalle terre, dal contado, dai palazzi, dai castelli, dalle foreste, dai granai e dai mulini esistenti nei luoghi del loro patrimonio. Alle tasse legate alle attività economiche e a quelle pagate esclusivamente dalle comunità ebraiche, si sommava un tributo speciale sulle superfici messe a coltura (la *jugada*), un ottavo delle produzioni agricole e di altre attività commerciali, il patronato delle chiese, il vitto e l'alloggio per sé stesse e il proprio entourage nel caso in cui avessero visitato la città e infine diritti speciali che variavano a seconda delle caratteristiche di ogni località. Tuttavia, le regine, anche se ricevevano formalmente il *mero et mixto imperio*, dal XV secolo furono responsabili esclusivamente della giustizia intermedia e la loro azione fu limitata dalle prerogative regie: Ana Maria S. A. Rodrigues, «Rainhas medievais de Portugal: Funções, patrimónios, poderes», *Clio* 16, n. 17 (2007): 152; Manuela Santos Silva, «Os primórdios da casa das rainhas de Portugal», in *Raízes medievais*

Per questo motivo è indispensabile osservare l'azione concreta della sovrana attraverso l'operato degli uffici finanziari da lei dipendenti, responsabili della riscossione dei diritti che realmente le spettavano e del versamento al suo tesoriere generale dei guadagni netti ricavati, dopo aver proceduto al pagamento dei salari e alle spese dell'apparato amministrativo locale.

La regina, come signora feudale, aveva a disposizione un vasto ventaglio di tributi, ed esazioni, legate alla terra e ai suoi frutti, ai monopoli sui mulini e sui forni e infine alle attività commerciali e alla circolazione di mercanzie.¹⁰⁸ Le rendite erano poi aumentate dalla grande integrazione esistente tra la città e il contado a più livelli e la loro riscossione veniva agevolata dagli uffici di natura finanziaria.¹⁰⁹ Isabella aveva diritto a esigere dei donativi, o *questiae*, dai suoi vassalli, proprio come il sovrano nei municipi di sua giurisdizione. Prima di essere cedute per la prima volta a Eleonora di Castiglia (1329-1336), Tàrrega e Vilagrassa erano tenute a corrispondere dei donativi al re.

Per l'occasione sorgevano diversi conflitti tra le due *viles*, soprattutto per la condizione incerta di alcuni abitanti di Vilagrassa che possedevano dei beni nella città vicina e viceversa. Trattandosi di centri urbani a poca distanza l'uno dall'altro, queste situazioni erano frequenti e spesso l'ambiguità delle giurisdizioni era usata dai loro abitanti per evadere le imposte. Nel 1245 re Giacomo il Conquistatore provò a intervenire per obbligare soprattutto i cittadini di Vilagrassa che erano anche possidenti nel distretto targarino a contribuire ai donativi imposti.¹¹⁰

Qualche anno più tardi dovettero stabilire più specificatamente le quote da corrispondere,¹¹¹ ma ancora nel 1257 e di nuovo nel 1266 il problema non era stato risolto e molti abitanti di Vilagrassa sfuggivano alle esazioni dovute per onorare la *questia* del sovrano.¹¹² Sorgevano dei problemi simili anche tra le giurisdizioni contigue di Terrassa e Sabadell, che si contendevano spesso le riscossioni fiscali e il controllo delle parrocchie situate nelle zone di confine.¹¹³

Le somme di denaro esatte, una volta che le città divennero di giurisdizione signorile, dovevano essere consegnate alla regina e le città erano quindi costrette a

do Brasil Moderno (Lisbona, Coimbra, 2-5 novembre 2007) (Lisbona: Academia Portuguesa de História; Centro de História da Universidade de Lisboa; Centro de História da Sociedade e da Cultura da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2008), 33.

¹⁰⁸ Antoni Furió, «Noblesa i poder senyorial al País Valencià en la Baixa Edat Mitjana», *Revista d'història medieval*, n. 8 (1997): 137.

¹⁰⁹ Flocel Sabaté i Curull, «Ejes vertebradores de la oligarquía urbana de Cataluña», *Revista d'història medieval*, n. 9 (1998): 148.

¹¹⁰ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 1930, 15–16, doc. 2; Gener Gonzalvo i Bou, a c. di, *Els llibres de privilegis de Tàrrega, 1058-1473*, Col·lecció Llibres de privilegis;6 (Barcellona: Fundació Noguera, 1997), 42–43, doc. 7.

¹¹¹ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 1930, 16–17, doc. 3; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis*, 43–44, doc. 8.

¹¹² Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 1930, 18–20, docc. 5–6; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis*, 46–48, docc. 10–11.

¹¹³ Nel 1471 per esempio le chiese di Sant Vicenç de Jonqueres, Sant Quirze de Galliners e Sant Julià d'Altura, che fino a quel momento dipendevano da Terrassa, furono cedute all'ambito di Sabadell da re Giovanni II: AHS, PS, 39.

convocare delle imposte straordinarie per poter riunire il denaro necessario a soddisfare i donativi richiesti. In generale le domande continue di denaro da parte prima della monarchia e poi della signora, erano un fattore d'impulso eccezionale che in tutto il corso del XIV e XV secolo fomentarono lo sviluppo dei sistemi fiscali, degli strumenti finanziari locali e la nascita delle stesse istituzioni municipali.¹¹⁴

La città era quindi autorizzata a imporre la *talla*, usata per pagare queste prestazioni di denaro al potere centrale, fosse esso regio o reginale, e per altre esigenze comunitarie di varia tipologia. Spesso furono utilizzate per ammortizzare i debiti originati dai *censals*, per la costruzione o manutenzione delle mura, delle porte, dei ponti e delle vie di comunicazione,¹¹⁵ ma anche per l'acquisto di cereali nei momenti di maggiori difficoltà e altri servizi di ordine comunitario.¹¹⁶

Per il pagamento di questo tributo diretto, i residenti non pagavano delle quote fisse ma esisteva un criterio che teneva in considerazione i beni posseduti e in generale la condizione finanziaria di ogni individuo, spesso basato sulla divisione nelle tre mani, che corrispondevano ai tre gruppi sociali principali. La capacità contributiva di ognuno veniva determinata da un sistema di autodichiarazione, per cui i cittadini manifestavano apertamente i loro possedimenti e ne stimavano il valore.

Non tutti erano tenuti a pagare, dato che il re o la regina potevano concedere delle esenzioni fiscali, anche se temporanee, che esoneravano a certe persone dal pagamento dell'imposta. Queste franchigie davano luogo a diversi conflitti, dato che spesso i beneficiari decidevano di estendere i loro diritti e di non contribuire come dovuto.¹¹⁷ Una causa di questo tipo fu celebrata nel 1494 tra i rappresentanti dell'*universitas* di Sabadell da un lato e Lluís e Aldonça Meca dall'altro.¹¹⁸ Quest'ultima, come erede di Galceran Marquet, era chiamata a corrispondere le quote tassate sui beni paterni, nonostante i diritti di esenzioni posseduti in precedenza. Lo stesso accadde ai *militēs* Joan Ponç e Galceran Sarrià, che, seppur

¹¹⁴ Sulla regolarizzazione delle richieste dei donativi e sulle conseguenze economico-fiscali nei municipi della Corona d'Aragona si vedano: Manuel Sánchez Martínez, a c. di, *Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval* (Barcelona: CSIC - Institución Milá y Fontanals, 1999); Max Turull i Rubinat, *El gobierno de la ciudad medieval: administración y finanzas en las ciudades medievales catalanas* (Madrid: CSIC, 2009); Vicent Baydal Sala, *Guerra, relacions de poder i fiscalitat negociada: Els orígens del contractualisme al Regne de València* (Barcelona-Lleida: Pagès editors, 2014).

¹¹⁵ Furono questi i motivi che diedero origine alla convocazione della *talla* del 1494 a Sabadell: AHS, PS, 40.

¹¹⁶ Un'analisi di questo tipo di imposta e dei suoi molteplici utilizzi è stata fatta in Josep M. Font i Rius, «La administración financiera en los municipios catalanes medievales», in *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval: col·lectanea de treballs del professor Dr. Josep M^a Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica* (Barcelona: Universitat de Barcelona, 1985), 61-37; Max Turull i Rubinat, «El impuesto directo en los municipios catalanes medievales», in *Finanzas y fiscalidad municipal: V Congreso de Estudios Medievales* (León: Fundación Sánchez-Albornoz, 1997), 73-133.

¹¹⁷ AHS, LCB, 2591/4, f. 51v.

¹¹⁸ AHS, PS, 40.

dotati di altri privilegi, erano tenuti a pagare la loro parte per i beni del patrimonio su cui in precedenza si era già riscossa la *talla*.¹¹⁹

Oltre agli esenti, i cittadini, gli abitanti degli insediamenti periferici, gli ecclesiastici, la comunità giudaica e soprattutto i possidenti terrieri erano invece tenuti a contribuire regolarmente.¹²⁰ Il consiglio sceglieva poi una certa quantità di persone, variabile a seconda dei casi, che si occupava di raccogliere i dati forniti e di riscuotere le imposte. Nel 1317 per esempio erano stati investiti dodici *prohoms*, quattro per ogni mano, del potere di riscuotere la *talla* e altri tributi di competenza regia e furono scelti dai *paers*, che erano i diretti responsabili della tassazione.¹²¹ Isabella richiese dei donativi più volte nel corso del suo governo, come nel 1472, in concomitanza con un'altra *questia* regia, e nel 1473.¹²² Per soddisfare le somme reclamate, il regimento targarino convocò l'esazione di una *talla*, diretta e gestita da sei persone scelte tra le tre mani.¹²³ Ancora un volta furono tenuti a rispondere a un altro donativo nel 1475, quando il consiglio sollecitò la *Diputació general* a inviare un collettore per aiutarli nelle esazioni fiscali. Secondo le costituzioni di Catalogna avevano diritto a quest'aiuto supplementare e chiesero pertanto che la giurisdizione signorile alla quale appartenevano non cambiasse lo *status quo*, dato che non si trovavano in nessuna condizione soggiogata o forzosa, ma che avevano scelto volontariamente di giurare fedeltà a Isabella di Castiglia.¹²⁴

Oltre alla *talla*, il municipio aveva anche il diritto di imporre delle tasse indirette, applicate invece ai beni di consumo e alle mercanzie. Le *imposicions* erano delle regalie che erano state cedute dal sovrano alle *universitates* e che nel corso del XIV secolo erano diventate dei sistemi fiscali regolari direttamente gestiti dai regimenti locali.¹²⁵ Potevano gravare su diverse attività e prodotti, come la carne, il pane, l'olio, il vino, il bestiame, e la loro riscossione poteva essere appaltata a delle persone che si responsabilizzavano della loro esazione. Lo stesso poteva accadere a delle tasse imposte sulle rendite, come il *dotzè* e il *quinzè*, che consistevano nella dodicesima o quindicesima parte di tutte le rendite, frutti, guadagni, salari e affitti.¹²⁶

¹¹⁹ Bosch i Cardellach, *Anales de la villa de Sabadell*, 141.

¹²⁰ In certi casi i possidenti erano tassati maggiormente e nel caso del Camp de Tarragona erano tenuti a corrispondere un terzo in più degli altri, mentre il consiglio aveva spesso problemi a riscuotere i contributi degli ecclesiastici, che cercavano di sfuggire al tributo: Jordi Morelló i Baget, *Fiscalitat i deute públic en dues viles del Camp de Tarragona. Reus i Valls, segles XIV-XV* (Barcelona: CSIC - Institución Milá y Fontanals, 2001), 438.

¹²¹ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrraga*, 1930, 63–64, doc. 28; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis*, 123–24, doc. 41.

¹²² AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 93v-95v, 126v-127r.

¹²³ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 95.

¹²⁴ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 175r.

¹²⁵ Max Turull i Rubinat, Pere Ortí Gost, e Manuel Sánchez Martínez, «La génesis de la fiscalidad municipal en Cataluña», *Revista d'història medieval*, n. 7 (1996): 121.

¹²⁶ Questo genere d'imposta era affine all'*onzè*, al *redelme* e ad altre tipologie simili: Jordi Morelló i Baget, «Els impostos sobre la renda a Catalunya: redelme, onzens i similars», *Anuario de Estudios Medievales* 27, n. 2 (1997): 903–68.

Questo genere di tributi era diffuso nelle aree più rurali e nei contesti dove prevaleva un'economia agraria, dato che nelle realtà più specificatamente urbane le altre imposizioni fiscali erano in genere capaci di coprire le attività economiche principali. L'imposta si applicava sui beni patrimoniali, di consumo e in questo caso sui raccolti, quasi sempre con lo scopo di pagare i debiti o le pensioni annuali dovute alla vendita di *censals morts*. La comunità di Tàrraga decise di imporla probabilmente perché soffocata dalle spese continue ed esose a cui era sottoposta e appaltava la riscossione del *dotzè* quasi ogni anno,¹²⁷ tranne quando fu reclamato dai creditori o nei rari casi in cui decideva di trattenerla per realizzare dei pagamenti urgenti.¹²⁸ Non avveniva lo stesso con il *quinzè*, che si riscuoteva ogni quattro anni attraverso l'azione del baiulo.¹²⁹

Il *dotzè* e il *quinzè* gravavano quindi su diversi prodotti agricoli, come i raccolti, frutta, ortaggi ed erbe, ed erano pagati da tutti gli abitanti della città e del distretto dove fossero stati imposti. Ciononostante, esistevano dei gruppi che godevano di esenzioni, come gli ecclesiastici e i militari, che erano stati esonerati dal pagamento di queste tasse, a meno che non avessero posseduto dei beni appartenuti precedentemente ad altri cittadini che erano soliti pagarle.¹³⁰ Solo in quel caso sarebbero stati obbligati a continuare i pagamenti consuetudinari.

Lo stabilimento di queste tasse era soggetto all'approvazione della signora della città, che poteva concederle per un periodo di tempo più o meno limitato, perché ricadevano sulla decima, di cui era la somma titolare. Quest'imposizione non era considerata una regalia, ma dipendeva interamente dalla decima signorile, che era il diritto di reclamare un decimo dei prodotti, soprattutto agricoli, nei territori di pertinenza. Il *dotzè* e il *quinzè* non si calcolavano sulla totalità dei frutti, ma si applicavano sui nove decimi che rimanevano dopo la consegna della parte corrispondente a Isabella.

Secondo le consuetudini della città, la decima, o *delme*, doveva essere consegnata su contributo volontario di ogni abitante e si proibiva qualsiasi intervento sui raccolti prima dell'arrivo del funzionario incaricato di riscuotere il tributo, anche da parte delle persone che esibivano dei diritti sulle terre. Nel 1493 il procuratore Guillem Sánchez ricevette l'ordine di riscuotere la decima nel distretto targarino, dato che non l'aveva ricevuta nei precedenti otto anni, osservando gli usi e i costumi della città.¹³¹ I proventi sarebbero stati comunque reinvestiti nella stessa Tàrraga, dato che la regina aveva predisposto queste somme per l'acquisto di rivestimenti e ornamenti con i quali si sarebbe decorata la chiesa maggiore.¹³²

Probabilmente, oltre ai donativi e alla decima, esistevano altre imposte di competenza reginale, dato che si calcolava che più dei tre quarti delle rendite

¹²⁷ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 23v-24r.

¹²⁸ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 94v.

¹²⁹ AHCUC, PT, 323.

¹³⁰ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 122v.

¹³¹ ACA, RC, 3687, f. 110r.

¹³² ACA, RC, 3687, f. 110.

riscosse nell'*universitas* erano possedute da Isabella.¹³³ Una di queste era il *terç*, che corrispondeva alla terza parte del valore di una proprietà immobile, che la signora esigeva come una sorta di diritto di cessione, così come si riservava una parte dei raccolti cerealicoli.¹³⁴

Il funzionario incaricato della riscossione dei diritti e dei tributi di competenza reginale era un tesoriere locale, detto anche *receptor*,¹³⁵ ma spesso l'ufficio era amministrato da una persona che già ricopriva altri uffici per la regina.¹³⁶ Il baiulo di Sabadell a esempio, fu inviato a riscuotere il *terç* nel 1480, mentre l'anno successivo come *receptor* fu scelto Vicens Cuyàs, un anno dopo la fine del suo mandato come giurato.¹³⁷ La tendenza era simile a Tàrraga, dove nel 1471 il funzionario che si occupava delle competenze del tesoriere era il baiulo Francesc Ponç, designato come tale nell'aprile di quell'anno.¹³⁸ Le sue mansioni erano quelle di esigere tutte le imposte che spettavano a Isabella, ma anche quelle spiccatamente municipali, che avrebbe poi consegnato alle autorità locali. Assegnargli la gestione della totalità dei tributi avrebbe assicurato alla principessa castigliana la riscossione integrale delle sue prerogative, evitando in questo modo qualsiasi intervento esterno che avrebbe potuto manipolare i libri contabili e corrisponderle meno di quanto le spettasse realmente.

Questi provvedimenti però provocarono un'immediata reazione del consiglio targarino, che designò a dei *prohoms* dotati di piena potestà da parte dell'*universitas* per difendere i loro diritti sulle tasse municipali.¹³⁹ I rappresentanti della comunità protestarono con il baiulo, non solo perché motivati dall'intromissione in affari di loro competenza, ma anche per i conflitti che questo provvedimento poteva causare con tutte quelle persone che avevano appaltato la riscossione delle *imposicions*.¹⁴⁰ Essendo queste ultime delle regalie cedute direttamente ai municipi, i funzionari signorili non avevano effettivamente alcun diritto su di esse e, quando si decise di sottoporre il caso al re l'anno successivo, quest'ultimo dovette dar ragione agli avvocati fiscali di Tàrraga, incoraggiando la nomina di un clavario per riscuotere le imposte di loro pertinenza.¹⁴¹ Ciò non impedì al baiulo di continuare con le sue insistenze in materia e fu responsabile dell'arresto di alcune persone scelte dal municipio il mese successivo per riscuotere le *imposicions* e gli altri diritti di competenza civica.¹⁴² Tra di essi furono incarcerati quelli che avevano affittato

¹³³ Nel 1472, dei 400 fiorini totali esatti, ben 300 toccavano alla signora della città: AHCUC, LC, 1470-1475, f. 89r.

¹³⁴ AHS, LCB, 2591/4, ff. 15v, 54v.

¹³⁵ Questa denominazione si riscontra anche in Sicilia e spesso il tesoriere reginale locale veniva definito in questo modo, così come la tesoreria assumeva il nome di *receptoría*.

¹³⁶ Sui tesoriere di Tàrraga e Sabadell si vedano le figg. 3-4 del par. 5.

¹³⁷ AHS, LCB, 2591/4, f. 58v.

¹³⁸ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 48r.

¹³⁹ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 49r.

¹⁴⁰ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 53v.

¹⁴¹ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 62v.

¹⁴² AHCUC, LC, 1470-1475, f. 64r.

regolarmente la raccolta delle imposte e la città fece diversi reclami per farli scagionare, considerando le azioni perpetrate dall'ufficiale reginale come delle vere e proprie ingiurie.¹⁴³

Isabella decise di inviare nel gennaio del 1472 il suo procuratore e conservatore Antón Rodríguez de Lillo, che si doveva occupare di amministrare la giustizia in questo caso, determinando i motivi per i quali esistevano tali discordie e non si ricevevano integralmente gli emolumenti che le sarebbero spettati.¹⁴⁴ Il consiglio si era giustificato di fronte a queste accuse con gli impedimenti posti dal baiulo, che resero loro impossibile la raccolta di tutti i tributi che erano tenuti a corrispondere alla loro signora.¹⁴⁵

La città impugnava le costituzioni di Catalogna, secondo le quali avevano diritto a riscuotere le *imposicions* e gli altri diritti di loro pertinenza, che non intendevano consegnare di conseguenza ai funzionari signorili.¹⁴⁶ Nell'aprile del 1472 il consiglio ordinò quindi agli avvocati municipali di presentare nuovamente dei reclami ufficiali al re, perché il giuramento che avevano prestato a Isabella non prevedeva la violazione delle costituzioni catalane e dei loro diritti acquisiti nel corso del tempo.¹⁴⁷ Era il clavario a doversi occupare della raccolta degli emolumenti locali ma Lillo, visto l'insuccesso del baiulo, cercò di esigere i diritti della città in nome della sua signora.¹⁴⁸ Nel giugno dello stesso anno, il consiglio riuscì a sventare questi tentativi e si occupò della riscossione fiscale in tutto il distretto non solo dei suoi diritti, ma anche di quelli di Isabella, che dovevano poi essere corrisposti a lei o ai suoi ufficiali.¹⁴⁹ La signora però dovette attendere fino all'anno successivo per ricevere i 300 fiorini che le spettavano da quelle esazioni,¹⁵⁰ mentre si accumulavano anche altri debiti della città nei suoi confronti per delle pensioni non ricevute.¹⁵¹

Lillo nel 1473 emise un provvedimento ufficiale, con cui restituiva ufficialmente i diritti di piazza e mercato, il *dotzè* e altri emolumenti all'*universitas* di Tàrraga, rispettando le costituzioni catalane e le consuetudini locali. Il clavario, eletto annualmente, si sarebbe occupato quindi di riscuotere le imposte e di gestire le finanze municipali.¹⁵² Isabella aveva infatti accolto le suppliche delle città di sua pertinenza, che non intendevano cedere queste prerogative ai suoi ufficiali, e si era impegnata a rispettare le tradizioni targarine. Effettivamente ogni anno la comunità

¹⁴³ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 52.

¹⁴⁴ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 65v.

¹⁴⁵ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 65v.

¹⁴⁶ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 67v-68r.

¹⁴⁷ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 78v-79r.

¹⁴⁸ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 81r.

¹⁴⁹ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 89r.

¹⁵⁰ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 126v-127r.

¹⁵¹ Sulla questione si veda il par. 2.3.

¹⁵² AHCUC, PT, 306.

eleggeva un funzionario incaricato di queste gestioni,¹⁵³ a eccezione di alcuni mesi del 1479, quando, in assenza del clavario, fu il *receptor* a riscuotere le imposte.¹⁵⁴ Vi era poi un ufficiale che si occupava di tenere i libri del maestro razionale e di verificare i conti e i bilanci delle diverse scrivanie. Il consiglio generale sceglieva un personaggio di spicco con mandato annuale¹⁵⁵ o biennale¹⁵⁶ e alle volte era un uno dei *paers* che rivestiva queste funzioni.¹⁵⁷

Spesso quindi il baiulo e il conservatore del patrimonio avevano esercitato le funzioni del tesoriere locale, ma in certi casi si decise di nominare una persona *ad hoc*. Nel 1481 per esempio Francesc Ponç, anteriormente rappresentante baiulare, era stato scelto come *receptor* della regina per aiutare lo stesso Antón Rodríguez de Lillo a verificare i conti presentati dell'*universitas* e a denunciarne la falsificazione. In una situazione di tali tensioni, in cui Lillo accusava la città di essere debitrice nei confronti della regina per dei pagamenti di alcuni *censals* in sospeso, il regimento scelse a due uomini per rivedere i bilanci e risolvere il conflitto, Francesc Palau e Jaume Jonques.¹⁵⁸

L'incarico di tesoriere, nonostante fosse di estrema importanza per riscuotere le risorse assegnate alla regina, non era dotato di una struttura fissa e le mansioni e le competenze finanziarie furono trattate in generale con una certa fluidità e dinamismo. La nomina di un ufficiale che esercitasse questo tipo di funzioni non era quindi perentoria, ma si plasmava di volta in volta alle situazioni con cui la sovrana era tenuta a confrontarsi. Le istituzioni municipali avevano costruito nel corso del tempo delle strutture e delle procedure abbastanza efficaci e si impegnavano a difenderle da eventuali abusi esterni.

I funzionari reginali tentarono di appropriarsi di tutta la materia impositiva, almeno dal punto di vista della gestione delle riscossioni, per controllare in modo molto più diretto il flusso di denaro proveniente dalle attività produttive, ma dovettero fare i conti con delle città che non erano disposte a cedere i loro privilegi. La regina possedeva dei diritti enormi sulla signoria catalana, ma gli altri poteri concorrenti non si dimostrarono inclini a concederle più di quanto fosse stato stabilito e si riservarono uno spazio all'interno del sistema finanziario locale.

2. L'AUMENTO DEL DEBITO PUBBLICO: *CENSALS MORTS* E *VIOLARIS*

L'autorità della signora era stata limitata dalle rivendicazioni del municipio, che continuò a gestire le *imposicions* e gli altri emolumenti di sua competenza, così

¹⁵³ Nel 1480 per esempio fu eletto Joan Munfar o nel 1483 Bernat Scuder: AHCUC, LC, 1480-1490, *passim*; AHCUC, PT, 310

¹⁵⁴ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 106v.

¹⁵⁵ Nel 1474 fu scelto il mercante Macia Ferrer per un anno: AHCUC, LC, 1470-1475, f. 155v.

¹⁵⁶ Nel 1472 Mateu Folch fu nominato con durata biennale con diritti e salario pertinenti: AHCUC, LC, 1470-1475, f. 98v.

¹⁵⁷ Nel 1481 fu il *paer* Tomàs Prunera a tenere l'incarico: AHCUC, LC, 1480-1490, f. 131v.

¹⁵⁸ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 133.

come si ritrovò frenata anche dai signori territoriali locali nell'amministrazione dei sistemi idrici e soprattutto delle fortezze. Riuscì tuttavia a imporsi nell'ambito dei *censals morts* e dei *violaris*, almeno nelle operazioni di maggiore importanza. Come successe negli altri municipi di Catalogna, le finanze di Sabadell, Tàrraga e Vilagrassa si reggevano su tre pilastri di base, ovvero le *talles*, le *imposicions* e il debito pubblico. Quando le prime due misure fiscali non furono più sufficienti a coprire i costi di gestione delle città, si rese necessario ricorrere a un nuovo sistema creditizio, basato sulla vendita dei *censals* e dei *violaris*.

Questo strumento nacque inizialmente a livello privato, ma ben presto i suoi benefici attirarono le istituzioni locali e i funzionari in carica, che decisero di farne un uso massivo, soprattutto a partire dal XIV secolo.¹⁵⁹ Il municipio riceveva una certa somma di denaro in cambio di una pensione vitalizia o perpetua, il cui interesse era abbastanza moderato (del 7% circa nel caso dei *censals*, del 14% per i *violaris*) e il piano di restituzione era completamente gestito dai consigli locali.

Il censo annuale si poteva vincolare a un bene effettivo, come una sorta di punto di intersezione tra il mercato del credito e quello delle rendite immobiliari,¹⁶⁰ ma spesso si preferì vendere solo il diritto alla percezione della rendita, ovvero il *censal mort*. Era un prestito a basso interesse camuffato, in cui la restituzione della somma data a credito non era obbligatoria.¹⁶¹ Unico fattore esigibile era la pensione annuale, che poteva comunque essere cancellata attraverso l'estinzione del debito e la restituzione della somma prestata (*lluïció*).

Lo sviluppo dell'indebitamento a lungo termine si doveva a una società da tempo vincolata a diverse forme creditizie che coinvolgevano tutte le stratificazioni sociali. Per il breve lasso di tempo che si concedeva al debitore per la liquidazione del prestito, questo metodo fu di gran lungo preferito agli strumenti finanziari utilizzati in precedenza. Nel caso dei municipi, si dava in garanzia l'intera ricchezza di tutti i membri dell'*universitas*, che di volta in volta poteva essere riscossa attraverso le *imposicions*, le quali per definizione non potevano generare somme fisse. Era un sistema creditizio solidale e pattizio, di completa condivisione, almeno teorica, dei vantaggi e dei rischi da parte della cittadinanza, che poteva essere paragonato sotto certi aspetti ad altri strumenti simili usati parallelamente a Gand, Bruges, Bruxelles, Amburgo, Colonia, Berna e Basilea.¹⁶²

¹⁵⁹ La vendita dei diritti censuali si diffuse molto in Catalogna, coinvolgendo le città grandi come Barcellona, le *viles*-mercato e infine quelle più piccole: Turull i Rubinat, Ortí Gost, e Sánchez Martínez, «La génesis de la fiscalidad», 129; Pere Ortí Gost, «Les finances municipals de la Barcelona dels segles XIV i XV: Del censal a la Taula de Canvi», *Barcelona Quaderns d'Història*, n. 13 (2007): 262; Manuel Sánchez Martínez, «Algunas consideraciones sobre el crédito en la Cataluña medieval», *Barcelona Quaderns d'Història*, n. 13 (2007): 20–21; Pere Ortí Gost e Pere Verdés i Pijuan, «The Crisis of Public Finances in the Towns of Late Medieval Catalonia (1350-1500)», in *Le crisi finanziarie. Gestione, implicazioni sociali e conseguenze nell'età preindustriale*, a c. di Giampiero Nigro (Firenze: Firenze University Press, 2016), 202–4.

¹⁶⁰ Juan Vicente García Marsilla, «Feudalismo i crèdit a l'Europa medieval», *Barcelona Quaderns d'Història*, n. 13 (2007): 123.

¹⁶¹ Ortí Gost, «Les finances municipals», 261.

¹⁶² Sánchez Martínez, «Algunas consideraciones», 21.

La creazione di debito pubblico e la cristallizzazione delle differenti attività fiscali si rinsaldarono in un sistema pienamente municipale grazie alla crescente domanda fiscale della monarchia,¹⁶³ che, per la necessità di affrontare spese ingenti, spinse il municipio a imporre nuove tasse e ad affinare gli strumenti di debito pubblico.¹⁶⁴ I donativi erano disposti dal sovrano o dal signore feudale, ma le misure da adottare per ottemperare all'obbligo di pagamento e tutti i vincoli relativi erano controllati dal regimento, grazie alla negoziazione bilaterale o alle decisioni dell'assemblea dei cittadini.

La spesa determinò il punto di partenza del processo istituzionale e stimolava continuamente la generazione di nuove entrate. La possibilità di una liquidità immediata e soprattutto la condivisione dei rischi del debito rendevano il *censal* una fonte di investimento frequente che determinò la crescita della borghesia urbana.¹⁶⁵ Si generò gradualmente un incremento eccezionale e massivo della vendita di tali rendite, usate per far fronte ai donativi, al rifornimento frumentario, alla costruzione o al mantenimento delle strutture difensive.¹⁶⁶

Questo meccanismo divenne ben presto un circolo vizioso e il continuo ricorso all'indebitamento pubblico provocò uno squilibrio cronico delle finanze municipali e un vero e proprio tracollo finanziario.¹⁶⁷ Tra il XIV e XV secolo il sistema dell'indebitamento censuale collassò e i sovrani dovettero arginare le perdite adottando delle misure specifiche. Una strategia abbastanza comune fu quella di facilitare degli accordi per ridurre gli interessi gravanti sui crediti acquisiti e quindi sulle pensioni che dovevano essere debitamente corrisposte.¹⁶⁸ Nella prima metà del Quattrocento si tentò più volte di contrattare coi creditori, persino nelle *Corts* del 1432 e del 1436, dove si propose la riduzione degli interessi pagati da tutti i

¹⁶³ Turull i Rubinat, Ortí Gost, e Sánchez Martínez, «La génesis de la fiscalidad», 117; Max Turull i Rubinat e Pere Verdés i Pijuan, «Gobierno municipal y fiscalidad en Cataluña durante la Baja Edad Media», *Anuario de historia del derecho español*, n. 76 (2006): 508; Ortí Gost, «Les finances municipals», 264.

¹⁶⁴ Max Turull i Rubinat, «Arca communis: Dret, municipi i fiscalitat (d'una petició de privilegi fiscal al siglo 18 als orígens medievals de la fiscalitat municipal a Catalunya)», *Initium: Revista catalana d'història del dret*, n. 1 (1996): 610.

¹⁶⁵ Sánchez Martínez, «Algunas consideraciones», 22.

¹⁶⁶ Pere Verdés i Pijuan e Max Turull i Rubinat, «Sobre la hisenda municipal a “Constitucions y altres drets de Catalunya” (1704)», in *Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval* (Barcellona: CSIC - Institución Milá y Fontanals, 1999), 140.

¹⁶⁷ Prim Bertran i Roigé, «Fiscalitat reial i finances municipals a Vilagrassa (ss. XII-XIV)», in *Jornades de Treball del Grup de Recerques de les Terres de Ponent: Romànic tardà a les terres de Lleida: estudis sobre Vilagrassa* (Sant Martí de Malda: Grup de Recerques de les Terres de Ponent, 2013), 179–80.

¹⁶⁸ Albert Martí Arau, «Endeutament censal i crisi financera en una vila senyorial: Castelló d'Empúries (1381-1393)», in *Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval*, a c. di Manuel Sánchez Martínez (Barcellona: CSIC - Institución Milá y Fontanals, 1999), 170; Pere Verdés i Pijuan, «Barcelona, capital del mercat del deute públic català, segles XIV-XV», *Barcelona Quaderns d'Història*, n. 13 (2007): 297.

municipi del principato, anche nelle città che facevano parte di signorie.¹⁶⁹ Durante i conflitti le risorse monetarie rimaste dovevano essere necessariamente concentrate nel miglioramento delle difese, per cui si dovettero sospendere i pagamenti di tutte le pensioni, che furono confiscate dal re nel 1465. Essendo quindi il monarca il creditore del municipio, decise l'anno seguente di ammortizzare i *censals*, concedendo una prima riduzione del 50%.¹⁷⁰

Nel 1471 re Giovanni concesse alcuni sconti significativi a Sabadell, che da tempo non riusciva a pagare interamente le pensioni annuali per la grave crisi finanziaria che l'aveva colpita e che aveva reso insufficienti le somme riscosse con le *imposicions*.¹⁷¹ Per i successivi quattro anni il regimento di Sabadell avrebbe avuto il tempo di corrispondere le pensioni dovute ai municipi o ai privati che si erano mantenuti fedeli alla Corona durante la ribellione di Barcellona, ma nel caso dei creditori rivoltosi avrebbero potuto estendere la proroga di pagamento fino a dieci anni.

La carestia e la guerra civile avevano reso più grave e insostenibile la necessità di affrontare nuove spese cittadine, esigenza che si tradusse in cospicue vendite di *censals morts*. Il consiglio di Tàrraga nominò dei rappresentanti che facessero le veci della comunità in alcuni accordi coi creditori e nel novembre del 1470 riuscirono a ottenere l'approvazione della riduzione dei *censals* nel *Parlament* di Montblanc e a farne ratificare l'atto esecutivo, nonostante l'assemblea non si fosse ancora conclusa e fosse stata spostata a Cervera.¹⁷² Sebbene fossero state già raggiunte delle situazioni di compromesso, all'inizio dell'anno successivo si registravano moltissime altre richieste di riduzione del debito pubblico.

I protagonisti indiscussi di questi patti di conciliazione, oltre alle autorità cittadine e ai loro rappresentanti scelti, erano le istituzioni ecclesiastiche del circondario.¹⁷³ I monasteri di Poblet, Sant Antoni e Santa Creu figuravano tra i creditori principali della città a cui erano state vedute ingenti quantità di *censals morts*.¹⁷⁴ Questo non era un caso straordinario, dato che spesso i centri religiosi potevano essere considerati dei creditori ideali per le comunità locali grazie al possesso di un flusso di denaro importante e di una certa stabilità nel territorio.¹⁷⁵ La stessa Vilagrassa possedeva dei debiti consistenti con il rettore della chiesa parrocchiale, oggetto di

¹⁶⁹ Verdés i Pijuan, «Barcelona, capital del mercat», 301; Albert Martí Arau et al., «La deuda pública en la documentación catalana», in *La deuda pública en la Cataluña bajomedieval*, a c. di Manuel Sánchez Martínez (CSIC - Institución Milá y Fontanals, 2009), 363–91.

¹⁷⁰ Verdés i Pijuan, «Barcelona, capital del mercat», 302.

¹⁷¹ AHS, PS, 39.

¹⁷² AHCUC, LC, 1470-1475, f. 30.

¹⁷³ Il fenomeno era abbastanza diffuso anche a Barcellona e nella vicina Cervera: (Vicens Vives, 1936: 40; Morelló i Baget, 2001: 79-80; Verdés i Pijuan, 2007: 310).

¹⁷⁴ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 38r.

¹⁷⁵ Martí Arau, «Endeutament i fiscalitat senyorial», 194; Verdés i Pijuan, «Barcelona, capital del mercat», 310.

un processo nel 1493, che si concluse con il pagamento di 32 libbre all'istituzione clericale.¹⁷⁶

Isabella si trovò quindi costretta a mediare tra le autorità municipali e quelle ecclesiastiche, deliberando in merito agli accordi sulle riduzioni richieste dall'*universitas*. I suoi erano degli appelli che avevano lo scopo di invitare le due parti a una conciliazione, poiché secondo le costituzioni di Catalogna nemmeno il re avrebbe potuto modificare i contratti dei *censals*, né concedere guidatici o imporre accordi.¹⁷⁷ Mentre il consiglio sceglieva una persona incaricata di partecipare ai negoziati e di firmare eventuali accordi a nome del regimento,¹⁷⁸ la principessa di Castiglia cercava di coinvolgere anche il vescovo di Vic, Guillem Ramon de Montcada i de Vilaragut, per propiziare un consenso dei creditori ecclesiastici, soprattutto se appartenenti alla sua diocesi.¹⁷⁹

Quando nel 1478 il *veguer* di Vic ordinò al consiglio di pagare le pensioni annuali di alcune istituzioni religiose e di certi cittadini del suo distretto, i membri del regimento consultarono i loro avvocati fiscali e si rivolsero al vescovo affinché intercedesse per loro, sventando il sequestro dei beni dell'*universitas*.¹⁸⁰ L'intercessione del vescovo gli venne ricompensata una decina di anni più tardi, quando entrò in conflitto con il cardinale dei Santi Quattro Coronati e vescovo di Lleida, Lluís Joan del Milà i Borja.¹⁸¹ Nel gennaio del 1491 la regina ordinò al *miles* Lluís Ferrer di arbitrare il contenzioso, dato che Milà reclamava delle rendite sulla diocesi di Vic, ma Montcada non era stato in grado di retribuirlo con le pensioni annuali dovute a causa delle instabili condizioni finanziarie del vescovato. Per ridurre il suo debito, Isabella ordinò a Ferrer di censire e dettagliare l'insieme di tutte le rendite possedute dalla diocesi di Vic, in modo da consentire il pagamento di un terzo delle somme totali al vescovo di Lleida. Per giungere a un tale accordo furono coinvolti i rappresentanti dei due ecclesiastici e il *veguer* di Vic, grazie ai quali si firmarono i negoziati e ben presto se ne fece debita comunicazione a tutte le parti interessate.¹⁸²

In generale, i consiglieri si occupavano della gestione del *censals*, dei pagamenti delle pensioni, della loro vendita o della loro risoluzione,¹⁸³ ma alla fine del XV secolo l'accumulo dei censi annuali dovuti stava diventando insostenibile e asfissava le finanze municipali. Gli emolumenti che si riscuotevano bastavano appena per alcuni pagamenti, ma non riuscivano a coprire la totalità degli esborsi

¹⁷⁶ AHCU, PV, 147.

¹⁷⁷ Queste regole erano state sancite dalla prammatica del 1363 del re Pietro il Cerimonioso, che la trasformò in costituzione generale e perpetua: Verdés i Pijuan e Turull i Rubinat, «Sobre la hisenda municipa», 141.

¹⁷⁸ AHCU, LC, 1470-1475, ff. 56v-57r.

¹⁷⁹ AHCU, LC, 1470-1475, f. 42v.

¹⁸⁰ AHCU, LC, 1476-1481, ff. 54, 90r-91r.

¹⁸¹ ACA, RC, 3687, f. 49.

¹⁸² ACA, RC, 3687, f. 49v.

¹⁸³ AHCU, LC, 1476-1481, f. 74r.

in sospeso,¹⁸⁴ per cui si cercavano delle strategie alternative per ammortizzare i debiti, come la vendita dei cereali, almeno quando l'assenza di carestie consentiva di conservare un parte del raccolto.¹⁸⁵

Quando però la situazione richiedeva l'intervento esterno e soprattutto a essere coinvolte erano delle istituzioni religiose che reclamavano i loro pagamenti, Isabella inviava i suoi ufficiali per risolvere i contenziosi. La regina doveva assicurare gli introiti utili al sostentamento del territorio di sua pertinenza e quindi della sua Camera, ma allo stesso tempo si trovava a fare i conti con i potenti ecclesiastici della zona e con i *regiments* di municipi già ampiamente sviluppati e stabili.

Le sue capacità di intercessione e di mediazione erano dei fattori essenziali per la propagazione della sua stessa autorità e la moltiplicazione della sua potenzialità d'azione. Queste abilità andavano ben oltre l'influenza che una sovrana poteva esercitare sul monarca e contraddistinguevano le sue funzioni di signora territoriale e mediatrice.¹⁸⁶ I suoi erano quindi costanti tentativi politici di consenso allargato, volti a rispettare tutte le tradizionali forme di solidarietà creditizia raggiunte dalla comunità nell'arco dei tre secoli precedenti e a proteggere i cittadini da possibili abusi.

Per questo confermò il loro diritto a non essere trascinati a giudizio in un tribunale ecclesiastico, nemmeno per dei debiti contratti con organismi clericali,¹⁸⁷ ma soprattutto ordinò a Guillem Sánchez di ridurre i diritti che le spettavano per alcuni censi sequestrati a Barcellona prima della conclusione della guerra civile.¹⁸⁸ Isabella si era infatti impadronita dei *censals* acquistati da alcune città ribelli al municipio targarino e come detentrica di tali prerogative doveva riscuotere la pensione annuale che sarebbe spettata a questi nuclei urbani, puniti per la loro rivolta. Nel 1476 aveva però accettato di ricevere solo la metà delle somme previste, accogliendo le suppliche della città appartenente alla sua signoria catalana, ridotta in ginocchio dalle guerre, dalle carestie e dalle epidemie.¹⁸⁹ La speranza era che i loro maggiori creditori ne seguissero l'esempio, ma i reclami delle pensioni non cessarono.¹⁹⁰

L'ufficiale reginale Antón Rodríguez de Lillo, in veste di uomo di fiducia di Isabella ma soprattutto di conservatore del suo patrimonio, intendeva proteggere gli

¹⁸⁴ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 176r.

¹⁸⁵ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 169v.

¹⁸⁶ Theresa M. Earenfight, «Without the Persona of the Prince: Kings, Queens and the Idea of Monarchy in Late Medieval Europe», *Gender & History* 19, n. 1 (2007): 11; Rachel C. Gibbons, «Isabeau de Bavière, reine de France ou “lieutenant-général” du royaume», in *Femmes de pouvoir, Femmes politiques durant les derniers siècles du Moyen Âge et au cours de la première Renaissance* (Bruxelles, 2012), 112. Spesso si è parlato della posizione privilegiata della regina, a cui erano accessibili i due corpi del re: Ernst H. Kantorowicz, *The king's two bodies: a study in medieval political theology*, Princeton classics (Princeton: Princeton University Press, 2016).

¹⁸⁷ AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 5v-6r.

¹⁸⁸ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 5.

¹⁸⁹ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 4.

¹⁹⁰ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 77r.

interessi della regina di Castiglia e rimettere ordine nei suoi affari, cercando allo stesso tempo di mantenere dei buoni rapporti con le istituzioni religiose del territorio. La sua richiesta nei confronti del municipio targarino era chiara e si proponeva di indurre il consiglio a corrispondere interamente le pensioni dovute a ogni costo, nonostante i tentativi di negoziazione del regimento.¹⁹¹ La regina gli aveva ceduto il potere di decidere interamente sulla materia dei *censals* e dei rispettivi pagamenti, contravvenendo alle consuetudini e ai privilegi ricevuti da Tàrrega nel corso dei due secoli precedenti, gli stessi che aveva giurato quando prese possesso della città. Lillo avrebbe restituito questo potere al municipio in cambio di 200 libbre, ma, visto che avrebbero potuto cedergli solo 150, non desistette dalle richieste in merito.¹⁹²

Il consiglio decise allora di richiedere i registri dei conti, dato che continuava a sollecitare delle somme che sostenevano di avergli corrisposto, e di negoziare le riduzioni con il monastero di Montserrat, scavalcando la sua autorità.¹⁹³ I targarini consideravano che le pretese di Lillo erano illegittime e inviarono un messaggero alla loro signora, denunciando la pretesa di denaro del suo ufficiale per restituirgli i loro diritti in materia di *censals*, le presunte irregolarità dei suoi conteggi e la richiesta di una lettera d'indennità sulle pensioni ancora non interamente pagate.¹⁹⁴ La risposta di Isabella non fu quella sperata e lasciò al suo conservatore la piena gestione della materia contributiva, tanto che Lillo nel giugno del 1481 aveva praticamente congelato tutti gli emolumenti della città, che venivano quindi amministrati da lui e dal tesoriere reginale di Tàrrega.¹⁹⁵

La misura presa era piuttosto estrema ma rispondeva all'esigenza del funzionario signorile di recuperare tutti gli emolumenti che non erano stati ancora percepiti da Isabella. Lillo intendeva proteggere il patrimonio della sovrana e il versamento dei diritti posseduti nelle sue signorie era fondamentale per il mantenimento della sua corte e delle persone che facevano parte del suo entourage, cresciute esponenzialmente nel corso del suo governo.¹⁹⁶ Il conservatore generale doveva quindi garantire una certa stabilità dei flussi finanziari della regina attraverso la raccolta dei tributi e delle differenti esazioni fiscali di cui era la titolare.¹⁹⁷

¹⁹¹ AHCU, LC, 1476-1481, f. 101r.

¹⁹² AHCU, LC, 1476-1481, f. 103v.

¹⁹³ AHCU, LC, 1480-1490, f. 134.

¹⁹⁴ AHCU, LC, 1480-1490, f. 139v. La lettera in questione era un documento in cui il debitore prometteva di saldare le proprie obbligazioni in un certo lasso di tempo.

¹⁹⁵ AHCU, LC, 1480-1490, f. 140.

¹⁹⁶ María Narbona Cárcelos, *La corte de Carlos III el Noble, rey de Navarra: espacio doméstico y escenario de poder, 1376-1415*, *Histórica* (Barañáin: Ediciones Universidad de Navarra, 2006), 23; Santos Silva, «Os primórdios», 33.

¹⁹⁷ Monique Sommé, *Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne: une femme au pouvoir au XVe siècle*, *Histoire et civilisations* (Villeneuve d'Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 1998); Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 139; Manuela Santos Silva, «El señorío urbano de la reinas-consortes de Portugal (siglos XII-XV)», in *Ser mujer en la ciudad medieval europea*, a c. di Jesús Ángel Solórzano Telechea, Beatriz Arizaga Bolumburu, e Amélia Aguiar Andrade, *Ciencias*

Il consiglio non le aveva corrisposto le pensioni che le spettavano come detentrica dei *censals* sequestrati a Barcellona e aveva richiesto una proroga, ma Lillo decise di non concedere nessun prolungamento.¹⁹⁸ Il motivo per il quale il funzionario aveva denegato la richiesta era che ravvedeva nelle azioni del regimento una certa dose di mala fede, dato che erano in debito da almeno due anni e avevano truccato i libri contabili per ridurre le somme dovute.¹⁹⁹

La situazione di Tàrrega era molto grave, la città era stata citata a giudizio per tutti i debiti che aveva contratto e che non riusciva a saldare, soprattutto nei confronti di alcuni creditori di Montblanc che li avevano denunciati e minacciavano di sequestrare il patrimonio municipale.²⁰⁰ Provarono persino a convincere la regina a concedere alla città una remissione generale delle pene, un indulto che li avrebbe protetti da queste accuse.

Entrambi i sovrani dovettero far fronte a una situazione critica non solo per Tàrrega, ma per moltissimi municipi del principato di Catalogna, e decisero di adottare delle nuove misure per risollevare la posizione della Corona d'Aragona nello scenario internazionale. Il provvedimento del 5 novembre 1481 del re Ferdinando prendeva in considerazione le confische dei beni e dei *censals*, regolando i debiti che si erano accumulati e verificando la validità di certe *lluïcions* avvenute durante i conflitti. Il re decise che le somme da esigere per i censi annuali dovevano essere riscosse attraverso delle imposte indirette dai creditori stessi, che si sarebbero spartiti quindi le entrate con un criterio proporzionale al *censal* venduto.²⁰¹ I suoi decreti alleviarono anche le condizioni delle città ribelli, a cui venivano restituiti i crediti e le pensioni confiscate durante i conflitti. Tuttavia, nei decenni successivi le città non beneficiarono di alcun recupero straordinario, tutt'al più videro una leggera riduzione delle difficoltà più impellenti.

Barcellona a esempio, come creditrice di Tàrrega, si era impadronita dell'imposta del *dotzè* sul frumento, ma, nonostante la tregua pattuita con il clavario Bernat Scuder, continuavano a reclamare insistentemente i pagamenti delle pensioni, ritenendo le somme ottenute insufficienti.²⁰² Le pressioni esercitate dai creditori barcellonesi li obbligavano a intraprendere diversi negoziati con l'obiettivo di ridurre le pensioni annuali,²⁰³ a cui si sommavano gli accordi da raggiungere con

históricas 25 (Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2013), 285; Silleras-Fernandez, *María de Luna*, 149.

¹⁹⁸ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 157v.

¹⁹⁹ Dal 1472 dovevano almeno 231 libbre, che aumentarono inesorabilmente col passare del tempo: AHCUC, LC, 1470-1475, f. 168v.

²⁰⁰ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 144r.

²⁰¹ Verdés i Pijuan, «Barcelona, capital del mercat», 303.

²⁰² Queste pretese si possono riscontrare per tutto il corso del 1482 e furono motivo di grande preoccupazione per il consiglio: AHCUC, LC, 1480-1490, *passim*.

²⁰³ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 281.

alcuni dei loro stessi cittadini, a cui non riuscivano a corrispondere i pagamenti dovuti.²⁰⁴

Isabella e i suoi ufficiali intendevano garantire alla città una certa stabilità finanziaria, desiderata anche dagli stessi creditori, che in questo modo si sarebbero potuti assicurare il pagamento di una pensione annuale, anche se ridotta.²⁰⁵ Per questo la sovrana ordinò al *Consell de Cent* di amministrare correttamente la giustizia nei procedimenti giuridici in cui si vagliavano i debiti targarini²⁰⁶ ed esortava il procuratore generale della Camera catalana a dirigere i negoziati coi maggiori creditori, tra cui Barcellona.²⁰⁷ Si recò personalmente a Tàrrrega nel luglio del 1489 e, insieme al dottor Palau e ad altre tre persone elette dal consiglio, Tomàs Prunera, Francesc e Joan Ponç, condusse le riunioni che finalmente indussero a un accordo tra le parti. Anche se si ridussero notevolmente le somme dovute, bisognava racimolare con urgenza una gran quantità di denaro che il regimento non conservava nelle proprie casse. Si convocò pertanto un consiglio generale straordinario di cento persone alla presenza dello stesso procuratore per annunciare la firma dei negoziati e la riscossione di una *talla* piuttosto consistente, che sarebbe servita a ottemperare agli accordi.²⁰⁸

Questi risultati ottenuti grazie alla cooperazione tra il procuratore della regina e il regimento consentirono alla città di tirare un sospiro di sollievo, ma non furono di certo risolutivi. Nel 1491 le somme che Tàrrrega doveva all'abbazia di Montserrat erano tali da indurre la regina a promuovere dei nuovi negoziati per consentire un'ulteriore riduzione dei debiti e a emanare delle delibere severe. Isabella invitò l'abate del monastero a firmare l'accordo di conciliazione a cui qualche giorno prima erano pervenuti i membri del *regiment* targarino con la maggior parte dei creditori.²⁰⁹ Tra le numerose parti coinvolte nelle trattative menzionate figuravano alcuni cittadini di Barcellona, *familiars* del vescovo di Vic, pubblici ufficiali della vicina Anglesola, chierici di Tarragona e della stessa città di Tàrrrega.

La regina esercitò una certa pressione sui creditori per indurre anche i più reticenti a firmare i negoziati.²¹⁰ Gli esecutori testamentari dell'eredità di Calaff per esempio erano tra quelli che mostrarono più titubanze e si ordinò al *miles* Berenguer Spital di intervenire a favore del municipio, per fare in modo che si concludessero gli accordi con i gestori di questi lasciti.²¹¹ Pare infatti che questo cavaliere stesse

²⁰⁴ Così accadde nel caso di Francesc Rexachs, che, se inizialmente era stato comprensivo e aveva accettato delle riduzioni, avendo ricevuto poco per diverso tempo, decise di reclamare l'intera pensione: AHCUC, LC, 1480-1490, f. 76v. Anche gli esecutori testamentari di alcuni ricchi personaggi ormai defunti, come gestori di ingenti somme di denaro, erano grandi investitori e cercavano di aumentare le loro ricchezze comprando *censals morts* alla città. Era il caso della *marmessoria* Calaff: ACA, RC, 3687, f. 132v.

²⁰⁵ Verdès i Pijuan e Turull i Rubinat, «Sobre la hisenda municipa», 141.

²⁰⁶ ACA, RC, 3687, ff. 131v-132r.

²⁰⁷ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 285.

²⁰⁸ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 289.

²⁰⁹ ACA, RC, 3687, ff. 79v-80r.

²¹⁰ ACA, RC, 3687, f. 111r.

²¹¹ ACA, RC, 3687, f. 132r.

ostacolando le trattative e che a causa sua non fossero cessate le richieste e i reclami dei creditori.²¹²

Per bilanciare le spese fisse dell'*universitas* la regina cercò di incentivare la *lluïció* di alcune pensioni. Il *regiment* non possedeva la liquidità necessaria per affrontare un tale esborso di denaro, per cui la sovrana gli concesse il diritto di vendita straordinaria dei beni dell'*universitas* fino alla somma di 1.000 libbre barcellonesi, a patto che il ricavato fosse usato solo per onorare i debiti generati dalla vendita dei *censals morts*. Obbligò inoltre i creditori a rilasciare delle ricevute scritte, che sciogliessero definitivamente la città dall'obbligo di ulteriori pagamenti.²¹³ La concessione di emissione di denaro e di altre vendite censuali suggerisce che la situazione finanziaria del municipio intorno agli anni Novanta del XV secolo si stesse ristabilendo, probabilmente grazie alle politiche degli anni successivi alla fine della guerra civile. Tuttavia, la comunità era ancora incapace di far fronte a delle spese urgenti senza ricorrere alla vendita di *censals* e *violaris*, che di fatti vennero usati per riparare i sistemi di irrigazione del *terme* del Mor. Per liquidare il debito furono in seguito nominati due esattori che erano tenuti a riscuotere metà della decima sul grano e la *talla* dei possidenti della zona.²¹⁴

Per compensare i costi delle pensioni censuali, ormai divenute delle spese ordinarie, si ricorreva anche all'imposizione di nuove tasse indirette, che si aggiungevano alle *imposicions* e alle *talles* routinarie. Non era insolito ricorrere alle tassazioni per recuperare le somme necessarie ai pagamenti delle pensioni annuali: anche nella signoria del vescovo di Tarragona, i donativi richiesti dal *dominus* erano corrisposti dal clero attraverso la riscossione di una decima addizionale che si affiancava a quella ordinaria, mentre i municipi che facevano parte delle sue pertinenze utilizzavano l'imposizione di un *redelme*, riscosso dagli ufficiali locali, i quali erano obbligati a pagare al vescovo una somma fissa, diventando di fatto degli affittuari.²¹⁵

Le forme di contrattazione delle istituzioni locali e lo sviluppo degli uffici, delle cariche e degli organi collettivi dei municipi appartenenti a Isabella di Castiglia in signoria non sembrano essere stati influenzati da dinamiche molto diverse rispetto alle altre città della Corona. I processi economici che hanno caratterizzato i nuclei urbani dell'area catalana si sono diffusi anche in queste zone, sia per quanto riguarda la crescita esponenziale delle istituzioni locali durante il XIV secolo, sia per il sistematico indebitamento censuale che li portò più volte al collasso

²¹² ACA, RC, 3687, f. 132v.

²¹³ ACA, RC 3687, ff. 75v-76v.

²¹⁴ ACA, RC, 3687, ff. 111r-112r.

²¹⁵ Jordi Morelló i Baget, ««Així com de bons vassalls se pertany». El endeudamiento censal de las villas del Camp de Tarragona al servicio de la Mitra (finales del siglo XIV)», in *La deuda pública en la Cataluña bajomedieval*, a c. di Manuel Sánchez Martínez (Barcellona: CSIC - Institución Milá y Fontanals, 2009), 291, 306.

finanziario.²¹⁶ Alcuni casi di città concesse come signoria che sono stati messi a fuoco recentemente hanno mostrato una forma di negoziazione molto simile, in cui il signore agiva come intermediario del re e per questo era autorizzato a ricevere donativi e ad approvare le vendite dei *censals*. La richiesta dei contributi volontari da parte dell'autorità centrale rimaneva quindi il fenomeno che promuoveva attivamente l'impiego di debito pubblico e la creazione di tasse indirette atte a riunire le somme da corrispondere al signore feudale.²¹⁷

Tranne che per le operazioni ordinarie, l'intera materia fu gestita dagli ufficiali di Isabella, soprattutto per quanto riguarda i pagamenti delle pensioni. I baiuli locali si occupavano di arbitrare i processi indetti per la risoluzione dei debiti anche tra gli stessi membri delle classi dirigenti dei municipi, nella maggior parte coinvolti in questi investimenti finanziari.²¹⁸ Nelle questioni di grande importanza intervenne il conservatore del patrimonio reginale o il procuratore della Camera, ma più spesso era il baiulo ad autorizzare il clavario al versamento delle somme da corrispondere ai creditori censualisti.²¹⁹ Il mantenimento delle buone relazioni con le istituzioni ecclesiastiche territoriali, così come la protezione degli interessi finanziari della città, convivevano nelle politiche realizzate dalla regina di Castiglia in un delicato equilibrio, che aveva come obiettivo principale la preservazione delle finanze e delle rendite che le spettavano. Si perseguivano degli interessi comuni, poiché la salute e il benessere dei nuclei urbani della signoria assicuravano maggiori ricavi alle casse del tesoriere reginale e quindi migliori opportunità di guadagno per entrambi.

3. LA CRISI E LA CELEBRAZIONE DEI MERCATI

Il clima di incertezza generato dall'indebitamento sempre più spropositato del municipio era aggravato non solo dalle conseguenze della guerra, ma anche dai cicli ricorrenti di carestie ed epidemie che imperversarono fin dalla metà del XIV secolo e che ebbero delle ripercussioni significative sul rapporto tra le città e il potere della regina.²²⁰ Oltre alle decadi di crisi più intensa per la diffusione del morbo della peste

²¹⁶ Max Turull i Rubinat e Jaume Ribalta Haro, «“De voluntate Universitatis”: La formació i l'expressió de la voluntat del municipi (Tàrraga, 1214-1520)», *Anuario de estudios medievales*, n. 21 (1991): 345.

²¹⁷ Martí Arau, «Endeutament i fiscalitat senyorial», 163; Morelló i Baget, «Així com de bons vassalls», 295.

²¹⁸ AHS, LCB, 2591/4, ff. 36r, 37v, 54r.

²¹⁹ AHCU, LC, 1480-1490, f. 285v.

²²⁰ Carme Batlle i Gallart, *La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV*. (Barcelona: CSIC - Institución Milá y Fontanals, 1973), 52-53; Agustín Rubio, «Pesta, fam i guerra», in *Historia, política, societat i cultura dels Països Catalans*, a c. di Ernest Belenguier Cebrià e Coral Cuadrada i Majó (Barcelona: Enciclopedia Catalana, 1996), 91; Pere Verdés i Pijuan, «Les villes catalanes pendant la guerre civile (1462-1472)», in *Villes en guerre*, a c. di Christiane Raynaud (Aix-en-Provence: Presses universitaires de Provence, 2008), 16-17; Andreu Galera i Pedrosa, «Endeutament censal, pressió fiscal i alçaments populars (el cas del comtat i la Vall de Lord a mitjan segle XV)», in *La deuda pública en la Cataluña bajomedieval* (Barcelona: Institución Milá y

nera, bisogna considerare che si presentarono diverse ricadute nel corso del Trecento e del secolo successivo. Ancora oggi il dibattito storiografico sui numeri della depressione è acceso e in continua discussione, però attraverso le fonti fiscali si attesta chiaramente una perdita consistente della popolazione in Catalogna tra il 1300 ed il 1497.²²¹

Le conseguenze più gravi della fame e dell'assenza di cereali a causa delle cattive annate si avvertivano soprattutto nei nuclei urbani, dato che il contado, che possedeva le poche risorse prodotte, si guardava bene dal liberarsene per alimentare le città, che invece erano costrette a comprare dall'esterno per poter soddisfare gli approvvigionamenti, spendendo una gran quantità di denaro delle casse municipali.²²² La propensione generale a un'economia speculativa provocò una riduzione delle aree poste a coltura e relegò la Catalogna a una condizione deficitaria nella produzione di alimenti, rendendola dipendente dal commercio estero.²²³

Fin dai primi anni di governo di Isabella di Castiglia, furono molteplici le misure prese dal regimento locale targarino per sopperire alle cattive annate e alle conseguenti carenze cerealicole.²²⁴ La penuria non implicava soltanto i depositi all'interno delle mura urbane, ma si riscontrava la mancanza di frumento in tutto il mercato locale, per cui si decise di intervenire ordinando l'acquisto di grano in altri circuiti commerciali.²²⁵ I raccolti del 1470 erano stati così disastrosi da obbligare il consiglio municipale a pagare qualsiasi prezzo per comprare delle derrate di grano e orzo nei mercati più prossimi, attraverso la nomina di un loro rappresentante dotato di tutti i poteri per concludere l'affare.²²⁶

Questi acquisti fuori dalla città furono molto frequenti alla fine del XV secolo e le compre sporadiche del 1473²²⁷ e del 1477²²⁸ divennero continue tra gli anni Ottanta e Novanta.²²⁹ Oltre alle derrate comprate nei mercati regionali si dovevano aggiungere altri provvedimenti per fare in modo di rifornire adeguatamente tutto il municipio e le sue periferie, evitando la fuoriuscita dei prodotti. Nei momenti più difficili si stabilì infatti che bisognava dar priorità agli abitanti e proibire la vendita

Fontanals. Departamento de Estudios Medievales, 2009), 322; Antoni Riera i Melis, *Els cereals i el pa en els països de llengua catalana a la baixa edat mitjana* (Barcellona: Institut d'Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica, 2017), 215–16.

²²¹ Galera i Pedrosa, «Endeutament censal», 323; Josep M. Salrach, «La Corona de Aragón», in *Historia de las Españas medievales*, a c. di Juan Carrasco, Josep M. Salrach, e Julio Valdeón Baroque (Barcellona: Crítica, 2002), 313.

²²² Batlle i Gallart, *La crisis social y económica*, 46.

²²³ Paulino Iradiel, «L'economia: produir i comerciar», in *Historia, política, societat i cultura dels Països Catalans*, a c. di Ernest Belenguier Cebrià e Coral Cuadrada i Majó (Barcellona: Enciclopedia Catalana, 1996), 113; Riera i Melis, *Els cereals i el pa*, 267.

²²⁴ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 54.

²²⁵ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 32r.

²²⁶ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 33r.

²²⁷ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 127r.

²²⁸ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 36r.

²²⁹ AHCUC, LC, 1480-1490, *passim*.

di frumento agli stranieri, ovvero a tutte quelle persone che non si potevano considerare residenti della città.²³⁰ Si vietava il commercio del grano con forestieri all'interno delle mura urbane, così come il semplice trasporto fuori Tàrrega.²³¹

Si facevano delle ricognizioni periodiche per verificare la quantità di derrate che si trovavano all'interno del municipio, in modo da raccogliere le informazioni sufficienti per prendere le dovute decisioni.²³² Questi censimenti del grano erano condotti dal baiulo della regina e dai *paers*, che attraversavano l'intera città per determinare quanto frumento e orzo possedeva ciascun abitante. In base ai numeri, si stabiliva un certo quantitativo di cereali che bisognava raccogliere dai vari depositi dei cittadini e si conservava in una bottega di proprietà dell'*universitas*. In questo modo si potevano disporre degli ufficiali che sorvegliassero le derrate e le razionassero per far fronte ai periodi di maggiore penuria.

A queste spese si sommarono poi le opere di restaurazione necessarie al mantenimento della chiesa maggiore di Tàrrega o dell'edificio dove si riuniva il consiglio, la cosiddetta *Casa della Paeria*,²³³ e i servizi militari obbligatori imposti dal luogotenente generale di Catalogna, da cui non era possibile esimersi.²³⁴

La situazione era così grave da richiedere delle esenzioni speciali al sovrano e ai suoi ufficiali, soprattutto per i rinforzi sollecitati dalla monarchia negli ultimi anni di guerra civile. Nel giugno del 1470 il re aveva reclamato la partecipazione delle città alleate per contribuire con uomini e vettovaglie al rafforzamento delle armate.²³⁵ Il municipio targarino si era schierato a favore della monarchia abbastanza presto e si era trasformato in un quartier generale delle truppe monarchiche che intendevano sottomettere la ribelle Lleida e le zone circostanti.

La condizione dovuta alle forti crisi economiche della città impediva loro di apportare altre risorse umane o finanziarie, ma le insistenze del re e del principe li obbligarono a inviare una decina di uomini, molti di meno dei sessanta richiesti in origine, che si sarebbero uniti alle armate reali, e altri due per irrobustire le difese del castello di Tàrrega.²³⁶ L'anno successivo cercarono di domandare nuovamente un'esenzione dal pagamento di 100 libbre barcellonesi, che erano state disposte in base a un calcolo proporzionale dei fuochi dalle *Corts* proprio in vista delle spese belliche.²³⁷

A queste somme si aggiungevano poi gli esborsi di messaggeria per comunicare direttamente con la regina e i costi dell'artiglieria, che raggiunsero le 300 libbre, per le quali si convocò un consiglio straordinario che determinasse la forma di

²³⁰ AHCU, LC, 1470-1475, ff. 109r, 125v.

²³¹ AHCU, LC, 1470-1475, ff. 130v-131r.

²³² AHCU, LC, 1480-1490, f. 149r.

²³³ AHCU, LC, 1480-1490, f. 94v.

²³⁴ AHCU, LC, 1480-1490, f. 160v.

²³⁵ AHCU, LC, 1470-1475, f. 12v.

²³⁶ AHCU, LC, 1470-1475, f. 23r.

²³⁷ AHCU, LC, 1470-1475, f. 54.

racimolare il denaro necessario.²³⁸ Si occupavano anche della difesa delle vie di comunicazione con delle pattuglie di uomini a cavallo, soprattutto collocate nei cammini che la collegavano a Verdú e Anglesola,²³⁹ e provvedevano al rifornimento di polvere da sparo e di altre munizioni.²⁴⁰

Si doveva assicurare la difesa del territorio dai possibili attacchi dell'esercito ribelle e per questo si ridusse notevolmente la mobilità degli stessi cittadini, che non potevano nemmeno dirigersi alle chiese del *terme* del Talladell o di Vilagrassa in occasione delle messe.²⁴¹ Le paure di eventuali rappresaglie erano molto presenti²⁴² e i costi della guerra altissimi e, nonostante gli enormi sforzi fatti dal municipio per corrispondere le somme reclamate, la Corona continuava a esigere sempre di più. Ferdinando poco dopo infatti domandò un prestito di 500 libbre, che il consiglio intendeva rifiutare,²⁴³ ma che alla fine fu costretto a consegnare attraverso la riscossione di una *talla*.²⁴⁴ Anche il regimento di Sabadell dovette richiedere dei decreti regi per far fronte alla povertà diffusa, come per esempio la riduzione alla metà del diritto di sigillo che spettava al monarca.²⁴⁵

La diffusione frequente di malattie epidemiche era motivo di grandi preoccupazioni aggiuntive, soprattutto per la riduzione della popolazione, che aggravava la situazione dei campi e delle attività produttive locali. Sin dalla metà del Quattrocento si erano verificati diversi contagi massivi, che si riproducessero ciclicamente fino alla fine del XVI secolo.²⁴⁶

Per evitare che il morbo arrivasse dalle campagne al centro urbano vennero prese delle misure contenitive, come il taglio drastico delle comunicazioni con le città vicine e la chiusura delle porte nel 1483.²⁴⁷ Le vie di accesso al centro abitato interno erano quelle d'Urgell, di Sant Augustí, del Pati, di Vallmajor, il Portal de les Basses, del Fossar, di Comabruna, di Talladell e del Mas d'en Colom, che furono decorate con delle croci monumentali nel corso del XV secolo. Gli abitanti erano stati confinati all'interno del nucleo urbano e solo alcuni mesi più tardi i residenti targarini che si trovavano fuori quando vennero sbarrate le porte della città furono autorizzati al rientro, eccetto per i casi di cittadini esposti apertamente al contagio o addirittura malati, a cui fu impedito il ritorno.²⁴⁸

La preoccupazione per un aumento della diffusione dell'epidemia era tale da richiedere dei castighi severi per coloro i quali avessero ospitato dei forestieri o

²³⁸ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 54v-55r.

²³⁹ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 28r.

²⁴⁰ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 24.

²⁴¹ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 37v.

²⁴² In svariate occasioni i cittadini richiesero la chiusura del ponte che collegava Tàrrrega e Verdú, ma per le esigenze delle truppe non si dispose a favore: AHCUC, LC, 1470-1475, f. 37v.

²⁴³ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 61r.

²⁴⁴ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 94.

²⁴⁵ AHS, PS, 39.

²⁴⁶ Josep Maria Segarra i Malla, *Recull d'episodis d'història targarina des del segle XI alXX* (Tàrrrega: Francesc Camps Calmet, 1973), 72.

²⁴⁷ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 172v; AHCUC, LC, 1480-1490, f. 76v.

²⁴⁸ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 90v.

delle persone che presentavano i sintomi del morbo, perché le loro azioni avrebbero messo a repentaglio la salute pubblica.²⁴⁹

Le conseguenze della pestilenza furono severe e per questo già nel 1474 il consiglio generale aveva richiesto alla regina un cambiamento nel sistema elettorale e la riduzione del numero dei membri dei consigli.²⁵⁰ In effetti per allora si era registrata una diminuzione sorprendente dell'elettorato, ridotto a un quinto rispetto agli anni precedenti e Isabella dovette modificare la composizione delle istituzioni municipali e i criteri di eleggibilità in base alla condizione patita dalla città e soprattutto dalle campagne.²⁵¹

Alla crisi dei campi seguirono povertà e disoccupazione, che non solo erano la causa di un aumento significativo delle tensioni sociali, ma erano anche elementi deformati del mercato immobiliare locale, che resero necessarie delle riconsiderazioni importanti sulle politiche di assistenza e di finanza municipale.²⁵²

Le ripercussioni della crisi si riversarono anche sulla comunità ebraica, che fu vittima di diversi pogrom e della distruzione integrale della propria Giudecca.²⁵³ La casa dell'*aljama* e la sinagoga furono in seguito ricostruite, per poi essere destinate a una nuova scuola di lettere dopo la cacciata della comunità ebraica del 1492.²⁵⁴ All'epoca la Giudecca di Tàrrega era riuscita a recuperare gran parte dei beni sottratti o distrutti durante questi atti di violenza collettiva, come confermano gli inventari effettuati prima dell'espulsione e la vendita delle proprietà sequestrate alla comunità per un valore totale di 290 libbre barcellonesi.²⁵⁵

Nonostante la crisi sanitaria e gli episodi di violenza menzionati, si decise di mantenere la fiera annuale, persino nel sofferto 1483.²⁵⁶ I benefici e i guadagni che gli abitanti della città ottenevano da questi mercati e la deficienza finanziaria erano tali da impedire qualsiasi tentativo di chiusura dell'evento, che venne celebrato ugualmente nel mese di maggio. Si scelsero degli ufficiali straordinari per mantenere l'ordine e proteggere i mercanti che vi parteciparono, piazzando due uomini all'interno delle mura e altrettanti appena fuori dal centro abitato. Per favorire l'adesione dei mercanti della zona e dell'intera regione il sovrano soleva emettere un guidatico, valido nella fiera e nelle vie di comunicazione usate per raggiungerla, che concedeva immunità da tutti i crimini, eccetto quelli considerati di enorme gravità, che invece potevano essere causa di arresti e processi giuridici.²⁵⁷

²⁴⁹ AHCU, LC, 1480-1490, f. 76v.

²⁵⁰ AHCU, LC, 1470-1475, ff. 147r-152v.

²⁵¹ Sui nuovi criteri elettorali si veda il par. 4.1 di questo capitolo.

²⁵² Riera i Melis, *Els cereals i el pa*, 273.

²⁵³ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 1930, 167-68, 177-78, docc. 27, 35; Josep Maria Segarra i Malla, *Història de Tàrrega: amb els seus costums i tradicions (segles XVI-XVIII)* (Tàrrega: Museu Comarcal de Tàrrega, 1987), 36-37; Oriol Saula i Briansó, a c. di, *L'evolució històrica de Tàrrega: des de la prehistòria fins el 1987* (Tàrrega: Museu Comarcal Tàrrega, 1996), vol. 1, pag. 17.

²⁵⁴ ACA, RC, 3687, ff. 130v-131v.

²⁵⁵ ACA, RC, 3687, f. 138v.

²⁵⁶ AHCU, LC, 1480-1490, f. 91v.

²⁵⁷ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 1930, 107, doc. 12; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis*, 196-97, doc. 77.

Non erano rari gli episodi di violenza in questi giorni di fiera e spesso vi erano coinvolti operatori commerciali di diverse nazionalità.²⁵⁸

A prescindere dalla gravità della situazione, la celebrazione del mercato e della fiera targarina fu preservata da qualsiasi misura e provvedimento municipale. Le città appartenenti alla signoria di Isabella erano infatti dei centri abitati di medie dimensioni, che però manifestavano una certa importanza per la favorevole ubicazione geografica, la prossimità alle vie e ai sentieri regi e soprattutto per la presenza di fiere e mercati.

Nel principato esistevano mercati permanenti sin dal X secolo, nelle zone dell'Urgell, Manresa, Gerri, Pallars, Elna, Girona, Vic, Cardona e Barcellona.²⁵⁹ All'indomani del recupero del controllo della contea di Barcellona, la stessa fondazione di nuclei urbani di Tàrraga, Vilagrassa e Cervera favorì lo sviluppo economico e commerciale di quest'area,²⁶⁰ che si dedicò fin da subito allo stabilimento di luoghi dove si potessero incontrare gli operatori commerciali locali e regionali e si potessero svolgere attività di compravendita frequenti. Nella *charta populationis* con cui re Alfonso il Casto diede origine all'insediamento di Vilagrassa nel 1185, oltre al godimento dei pascoli, boschi, canali di irrigazione e di tutte le altre risorse naturali e al diritto di riunione cittadina con la creazione di una giurisdizione baiulare indipendente, fu creato un mercato settimanale del giovedì e una fiera annuale del giorno di Ognissanti.²⁶¹

La fondazione di questi due eventi commerciali dava diritto a una serie di benefici, esenzioni fiscali e guidatici di cui godevano i mercanti che vi operavano ed erano degli strumenti molto efficaci per attrarre abitanti e soprattutto nuove opportunità economiche. Le misure prese dai sovrani per incentivare la creazione dei mercati, insieme all'ottima collocazione, proprio tra le importanti città di Barcellona e Lleida, favorirono allo stesso tempo lo sviluppo delle istituzioni municipali e la crescita dei commerci locali.²⁶² Il mercato fissava il raggio d'azione dei municipi sul territorio circostante, aumentando il livello e la qualità dell'attività mercantile e produttiva, mentre i regimenti erano chiamati a perfezionare i loro strumenti di controllo sulle realtà locali.²⁶³ Tali attività e l'esistenza di questi luoghi di scambio

²⁵⁸ Nel 1483 per esempio un cittadino fu accusato di aggredire a bastonate a un mercante francese e fu arrestato e giudicato dalla corte baiulare: AHCU, LC, 1480-1490, f. 93r.

²⁵⁹ Pierre Bonnassie, *Catalunya mil anys enrera. Economia i societat pre-feudal* (Barcellona: Edicions 62, 1979), 321.

²⁶⁰ Prim Bertran i Roigé, «Mercat i fira a Vilagrassa: s. XII-XIV. De les concessions reials a les tensions amb municipis veïns», in *Jornades de Treball del Grup de Recerques de les Terres de Ponent: Romànic tardà a les terres de Lleida: estudis sobre Vilagrassa* (Sant Martí de Maldà: Grup de Recerques de les Terres de Ponent, 2013), 122.

²⁶¹ Josep M. Font i Rius, *Cartas de población y franquicia de Cataluña*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Jerónimo Zurita. Escuela de Estudios Medievales, 36. Publicaciones de la Sección de Barcelona; 17 (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1969), vol. 1, pagg. 243–245, doc. 176.

²⁶² Saula i Briansó, *L'evolució històrica de Tàrraga*, 14; Bertran i Roigé, «Mercat i fira a Vilagrassa», 124–25.

²⁶³ Sabaté i Curull, «Ejes vertebradores», 135.

permettevano l'attrazione di un gruppo di mercanti, attraverso i quali le città interne erano capaci di resistere al possibile rischio di trasformarsi in realtà esclusivamente rurali.²⁶⁴

Anche nell'edizione scritta delle consuetudini di Tàrrega, concesse nel 1242 da re Giacomo il Conquistatore, si parlava chiaramente della presenza di mercati stabili, ma soprattutto il capitolo venticinque stabiliva l'organizzazione di una fiera annuale, che doveva cominciare il giorno di San Martino.²⁶⁵ Le due fiere sostanzialmente si susseguivano e rappresentavano un appuntamento annuale fondamentale per gli abitanti del luogo, che ottenevano ingenti guadagni per le attività che vi si svolgevano e per tutte le conseguenze determinate dalla mobilitazione nel corso del mese di novembre di un'importante quantità di persone verso le due città della Piana dell'Urgell.

Fissare le date in modo che la vicinanza potesse incentivare lo spostamento di più operatori commerciali, che potevano così approfittare dell'occasione per partecipare a entrambe le fiere, evitando però allo stesso tempo la loro coincidenza, era essenziale per scoraggiare una concorrenza di cui nessuna delle due città avrebbe beneficiato. Per questo motivo, fu più volte ribadita la necessità di rispettare il limite di dieci giorni di celebrazione della fiera, soprattutto per la prima che si realizzava, ovvero quella di Vilagrassa.²⁶⁶

Dalla prima metà del XIV secolo questi provvedimenti non furono sufficienti a evitare l'estensione dei giorni previsti e la regina Eleonora di Castiglia (1329-1336), che era entrata in possesso di Tàrrega, cercò di favorire il municipio della propria signoria, dato che risultava danneggiato dai comportamenti abusivi degli ufficiali di Vilagrassa, e nel febbraio del 1329 chiese al re di revocare il diritto di mercato della città vicina.²⁶⁷ Le conseguenze di questa soppressione furono enormi per Vilagrassa, che, non essendo all'epoca vincolata al patrimonio reginale, era stata sfavorita dalle politiche della Corona, inclini a preservare i beni delle sovrane consorti. Gli ambasciatori della città decisero quindi di supplicare il sovrano affinché revocasse il provvedimento e concedesse nuovamente il diritto di mercato, ma, a causa dell'impatto negativo che avrebbe potuto affliggere il municipio targarino, si decise di confermare la revoca un paio di mesi più tardi.²⁶⁸

²⁶⁴ María Isabel del Val Valdivieso, «Élites urbanas en la Castilla del siglo XV (oligarquía y Común)», in *Elites e redes clientelares na Idade Média*, a c. di Filipe Themudo Barata (Évora: Publicações do Cidehus, 2001), 71–89.

²⁶⁵ Font i Rius, «Costumbres de Tàrrega», 1953, 443; Josep M. Font i Rius, «Costumbres de Tàrrega», in *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval: col.lectanea de treballs del professor Dr. Josep M^a Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica* (Barcellona: Universitat de Barcelona, 1985), 205.

²⁶⁶ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 1930, 83–84, doc. 44; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis*, 164–66, doc. 55. Il provvedimento fu confermato qualche giorno dopo: Gonzalvo i Bou, 188–89, doc. 72.

²⁶⁷ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 1930, 105, doc. 11; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis*, 192–93, doc. 75.

²⁶⁸ Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis*, 193–95, doc. 76.

I conflitti generati da queste misure crearono malcontento negli abitanti di Vilagrassa, che non desistevano dalla richiesta di revisione dei provvedimenti, nonostante fossero stati ribaditi l'anno seguente dalla stessa regina Eleonora.²⁶⁹

Tra il 1354 e il 1356 Vilagrassa ottenne nuovamente la possibilità di organizzare le fiere e i mercati, con la condizione di far rispettare la durata massima di dieci giorni fino al giorno di San Martino,²⁷⁰ ma il conte di Trastámara revocò nuovamente il privilegio poco dopo,²⁷¹ mentre decise di estendere i giorni concessi a Tàrrega per la celebrazione della fiera di novembre.²⁷² Nel periodo successivo non ci sono notizie di un'eventuale ripresa delle attività e nelle fonti superstiti del periodo di gestione di Isabella non si fa menzione a un mercato o a una fiera nella città di Vilagrassa, per cui è lecito pensare che il diritto non venne più concesso dai sovrani o dalle regine-signore. La rivalità con Tàrrega, la riduzione e poi la definitiva soppressione dei giorni di fiera furono dei fattori determinanti per la crisi finanziaria che il nucleo urbano affrontò nel corso del XIV secolo e che obbligò all'introduzione di nuove imposizioni fiscali su alcuni generi di prima necessità, come il pane, la carne, il vino e l'olio.²⁷³

Intanto il regimento targarino otteneva grandi vantaggi dall'eliminazione della concorrenza e continuava a godere del favore dei monarchi, tanto che nel 1481 si stabilì che la fiera, in origine tenuta a novembre e poi spostata alla seconda metà di agosto, fosse celebrata dal primo maggio per oltre dieci giorni.²⁷⁴ Si decise di seguire il suggerimento dei consiglieri, che lo consideravano un periodo più opportuno, e nel corso del XV secolo le nuove date si mantennero inalterate.

4. LE CASTELLANIE E LA RISCOSSIONE DELLA DECIMA

La collocazione geografica delle città di Tàrrega e Vilagrassa le aveva rese da sempre degli ottimi punti strategici in cui organizzare le difese militari. Era successo infatti durante la guerra civile che questa posizione trasformasse la zona nell'avamposto della monarchia. Esisteva quindi un sistema di fortificazioni atto alla difesa del territorio fin dai primi nuclei insediativi all'indomani della riconquista. Il modesto castello di Tàrrega, costruito nella via che collegava Cervera e Anglesola, fu l'ultima roccaforte detenuta dai mori ed era il punto nevralgico di una zona di frontiera che separava la contea di Barcellona e i domini arabi nei pressi di Lleida, che rimase musulmana almeno fino alla metà del XII secolo.²⁷⁵ Era stato

²⁶⁹ Gonzalvo i Bou, 212–13, doc. 89.

²⁷⁰ Gonzalvo i Bou, 324–27, 335–43, docc. 167, 173–74.

²⁷¹ Bertran i Roigé, «Mercat i fira a Vilagrassa», 142.

²⁷² Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 1930, 217, doc. 62; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis*, 354–55, doc. 187.

²⁷³ Fu uno dei primi municipi che ottenne il diritto di stabilire queste *imposicions* da parte del sovrano:

Bertran i Roigé, «Mercat i fira a Vilagrassa», 135.

²⁷⁴ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 1930, 422, doc. 2.

²⁷⁵ Segarra i Malla, *Recull d'episodis*, vol. 1, pag. 5.

edificato prima del 1056, visto che appariva tra i possedimenti che il conte di Barcellona Raimondo Berengario I assegnò alla moglie Almodis de la Marche insieme ad altri territori a seguito delle loro nozze. Nel patrimonio concesso figuravano la contea e la città di Girona, le torri, i castelli, le mura e gli edifici della zona, così come le chiese e le fortezze possedute dalla contessa Ermisenda a Barcellona e Osona, eccetto San Basilio, e infine i castelli di Tàrrega, Cervera, Granyena, Camarasa e Cubells.²⁷⁶ In questo caso, i benefici ricevuti da Almodis erano strettamente vincolati alla trasmissione dell'eredità ai figli della coppia, visto che alla morte della contessa consorte, nel caso in cui non fosse convolata a seconde nozze, sarebbero stati ceduti al primogenito maschio.

Ciononostante, nel 1057 il castello di Tàrrega fu donato a Ricard Altemir, insieme a una mercé di 40 onze annuali, che fu corrisposta in due rate, e alla donazione unica di 100 onze.²⁷⁷ In cambio, il beneficiario si sarebbe dovuto impegnare nella ristrutturazione e riparazione della fortezza, ampliando la torre esistente, che avrebbe dovuto raggiungere cento palme d'altezza e altrettante di larghezza, edificandone anche un'altra delle stesse dimensioni, oltre a due bastioni di cinquanta palme e a una muraglia di collegamento tra le quattro strutture. Le modifiche architettoniche si sarebbero dovute realizzare entro due anni e la rinnovata fortezza avrebbe dovuto essere dotata di una difesa composta da almeno dieci uomini a cavallo.²⁷⁸ Anche se la cerimonia di omaggio ebbe luogo nel 1058,²⁷⁹ ancora tre anni più tardi il conte gli ordinava di ottemperare ai patti originari, procedendo coi lavori pianificati.²⁸⁰ Gli concesse una proroga fino al novembre del 1062, termine nel quale le ristrutturazioni si sarebbero dovute concludere, ma già ad aprile dello stesso anno gli consentì un'ulteriore estensione per chiudere definitivamente i cantieri.²⁸¹

Nel 1066, la castellania fu donata a Guillem Bernat de Queralt, al quale furono assegnate anche le fortezze di Gurb, Sallent, Cervera, Tamarit, Cubelles, Olèrdola, Cardona, Puirroy, Pinçan, Stupaniano e la contea del Penedès,²⁸² ma appena tre anni più tardi il conte Raimondo Berengario decise che i nuovi castellani di Tàrrega sarebbero stati Miró Ricolf e Ponç Udelard.²⁸³ La sua preoccupazione principale era assicurare la difesa del territorio, soprattutto dal momento che le precedenti gestioni non erano state sufficientemente efficaci nella ferma protezione dell'area. Per questo decise di imporre una nuova clausola al privilegio di donazione, che esigeva ai nuovi detentori della castellania il popolamento della fortezza e delle sue

²⁷⁶ Francisco Miquel Rosell, a c. di, *Liber feudorum maior: cartulario real que se conserva en el Archivo de la corona de Aragón* (Barcelona: CSIC, 1945), vol. 1, pagg. 518–520, doc. 489; Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 1930, 1–2, doc. 1.

²⁷⁷ Sabaté i Curull, *Fiscalitat i feudalisme*, 10.

²⁷⁸ Miquel Rosell, *Liber feudorum maior*, vol. 1, pagg. 180–181, doc. 171.

²⁷⁹ Miquel Rosell, vol. 1, pagg. 181–183, doc. 172.

²⁸⁰ Miquel Rosell, vol. 1, pag. 183, doc. 173.

²⁸¹ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 1930, 4–5, doc. 4.

²⁸² Miquel Rosell, *Liber feudorum maior*, vol. 1, pagg. 445–446, doc. 424.

²⁸³ Miquel Rosell, vol. 1, pagg. 184–185, doc. 174.

prossimità, la creazione di un corpo militare formato da almeno venti uomini preposti alla difesa del castello e la presenza stabile di Ricolf e Udelard *in loco* almeno per i successivi quattro anni. In cambio avrebbero ricevuto non solo la gestione della fortezza, ma anche la piena potestà su di essa, i diritti di decima riscossi dai molini e la metà dei proventi della *lleuda* o *dret d'entrada*, che era un'imposta indiretta gravante sulla circolazione delle mercanzie all'interno dei nuclei urbani, come il bestiame, il pesce, i prodotti agricoli e le manifatture locali.²⁸⁴ Il conte però si era riservato le decime sui vigneti, campagne, cappelle e chiese del territorio, che rimasero di sua prerogativa.

La situazione della contea era problematica, perché se da un lato gli abusi dei castellani erano palesi e inficiavano le comunità locali, dall'altro senza le loro capacità economiche e militari non avrebbero potuto assicurare la difesa dei territori. Il castello di Tàrrega quindi fu eliminato definitivamente dall'eredità che avrebbero raccolto i figli del conte,²⁸⁵ quando si decise di donare la fortezza in libero allodio a Guillem e Aguald Guald, con la piena giurisdizione su di esso e sulla popolazione che abitava il circondario e la metà della *lleuda* di Tàrrega, sempre e quando avessero difeso debitamente le vie di comunicazione che collegavano Cervera e Anglesola.²⁸⁶ Si provarono a preservare i diritti dei targarini, a cui spesso i castellani rivolgevano delle richieste e dei tributi impropri o addirittura abusivi e che venivano danneggiati dalle frequenti manomissioni dei canali idrici o delle cisterne urbane,²⁸⁷ ma fu inevitabile creare una doppia giurisdizione sul castello, allo stesso tempo del conte e del castellano.²⁸⁸

Nella prima metà del XV secolo tuttavia le infeudazioni della fortezza, susseguitesi nel corso del tempo, furono investigate dai commissari regi di Alfonso il Buono, i quali avevano ricevuto l'incarico di visionare i documenti di cancelleria e gli eventuali privilegi posseduti dai detentori dei castelli e dei diritti a essi vincolati, per identificare eventuali abusi.²⁸⁹ Le indagini da realizzare erano molto complesse,

²⁸⁴ Prim Bertran i Roigé, «La lleuda de Cervera (segle XV)», *Miscel·lània cerverina*, n. 2 (1984): 50–55; Josep M. Font i Rius, «Franquicias urbanas medievales de la Catalunya Vella», in *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval: col.lectanea de treballs del professor Dr. Josep M^a Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica* (Barcelona: Universitat de Barcelona, 1985), 28.

²⁸⁵ Prima del 1078 gli eredi del conte Raimondo Berengario avevano diritto ai castelli di Tàrrega, Cervera e Granyena: Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 1930, 7, doc. 7.

²⁸⁶ Sarret i Pons, 8, doc. 8.

²⁸⁷ Font i Rius, «Costumbres de Tàrrega», 1953, 430–31, n. 7; Font i Rius, «Costumbres de Tàrrega», 1985, 196, n. 7; Segarra i Malla, *Història de Tàrrega*, 7. Sulla questione si veda il par. 3.3.

²⁸⁸ Questo doppio livello è testimoniato dalla prima redazione del 1242 delle Consuetudi di Tàrrega e dalla presenza di due baiuli: Josep M. Font i Rius, *Els Usos i costums de Tàrrega* (Tàrrega: Ajuntament de Tàrrega: Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega: Museu Comarcal de l'Urgell, 1992), 25. I castellani avevano una curia propria per arbitrare i giudizi, ma spesso erano gli ufficiali regi a occuparsi dei processi, soprattutto nei casi di reati criminali o di diniego di giustizia: Font i Rius, «Costumbres de Tàrrega», 1953, 430–37; Font i Rius, «Costumbres de Tàrrega», 1985, 200.

²⁸⁹ Effettivamente si dovette istruire un processo sul caso di Tàrrega, visto che furono identificate alcune incongruenze nella documentazione conservata e alcune infeudazioni risultarono irregolari

considerando che potevano essere stati nominati più castellani contemporaneamente e tutti potevano esibire il titolo in modo legittimo. Ciascuno possedeva una percentuale predeterminata dei diritti sulla fortezza e sui suoi abitanti, che corrispondeva quindi a una parte delle rendite riscosse, che in seguito venivano ereditate dai loro successori.²⁹⁰

Nel corso del XIV secolo il re-conte aveva privilegiato dei rapporti di natura più economica che militare con i possessori delle fortezze e all'obbligo del servizio militare si preferì invece un sistema di riscossione di imposte e rendite controllate dai baiuli del re. Nel caso specifico di Tàrrrega si arrivò alla nomina di ben sei castellani e alla divisione dei diritti di decima in dodici parti proporzionali, dette *cavalleries*, complicando non solo la gestione dei proventi ma anche delle eventuali verifiche delle procedure. In diverse occasioni i sovrani tentarono quindi di rimettere ordine, fissando un sistema di riscossione fiscale standard che rispondeva direttamente agli ufficiali regi e ribadendo la revocabilità dei diritti di castellania, nei casi in cui i detentori di tali prerogative non avessero rispettato i patti stabiliti.²⁹¹

Il fenomeno dell'infeudazione dei castelli era comune a tutta la zona della piana dell'Urgell²⁹² e determinava una situazione giurisdizionale e finanziaria abbastanza particolare e, contrariamente alle fortezze della Sicilia orientale, Isabella non possedeva le prerogative su di essi. Non si occupava della nomina dei castellani, né dell'esercizio della giustizia o delle licenze per la costruzione di torri difensive,²⁹³ ma condivideva con gli altri signori feudali dei diritti più che altro di natura fiscale. Gli *iura* da lei detenuti erano gli stessi di cui godeva la Corona quando le città e i loro *termes* non appartenevano alla signoria reginale, per cui poteva riscuotere la metà delle decime sui castelli e sui loro insediamenti umani, mentre l'altra metà apparteneva a uno o più signori che avevano comprato o ereditato una percentuale di questi diritti.

Per questo era importante che il procuratore della Camera reginale di Catalogna facesse applicare le consuetudini per la gestione della riscossione fiscale, rispettando perfino le contribuzioni volontarie. Isabella intervenne con il suo ufficiale nel 1493 proprio per chiarire questi aspetti che influivano direttamente nelle rendite ricevute dal suo tesoriere.

per la mancanza dell'opportuna conferma del sovrano: Sabaté i Curull, *Fiscalitat i feudalisme*, 11–12.

²⁹⁰ Sabaté i Curull, 16.

²⁹¹ Pietro il Cerimonioso confermò la revocabilità della castellania nel 1370: Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrrega*, 1930, 275, doc. 95; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis*, 439–40, doc. 247. Lo stesso anno la regina Eleonora stabilì un nuovo metodo per la riscossione della decima, che doveva essere calcolata sull'intero raccolto dal baiulo regio, sospendendo qualsiasi diritto iniziale degli abitanti sul surplus: Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrrega*, 1930, 276–78, doc. 96.

²⁹² Josep M. Font i Rius, «Jaume I e la creació del municipi Targarà», in *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval: col·lectanea de treballs del professor Dr. Josep M^e Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica* (Barcellona: Universitat de Barcelona, 1985), 714.

²⁹³ Erano i consiglieri che autorizzavano questo tipo di edificazioni: AHCU, LC, 1476-1481, f. 101v.

Anche se la gestione dei castelli spettava ai signori territoriali locali, essi erano formalmente tenuti a prestare giuramento alla regina, che era la detentrica ufficiale della giurisdizione su tutto l'ambito territoriale, incluso le torri e le fortezze.²⁹⁴ Esistevano numerose strutture difensive nella *vegueria* di Tàrrega e ciascuna di competenza differente. Di natura signorile erano i castelli di Claravalls e Figuerosa, quello dell'Ofegat era detenuto dalla baronessa di Soldevila, il monastero di Poblet possedeva quello della Granyanella fin dal 1283, mentre la fortezza di Lluçà apparteneva alla giurisdizione regia dall'inizio della guerra civile. Dal Trecento l'ordine ospedaliero aveva acquisito il castello del Talladell e all'epoca della signoria di Isabella il procuratore designato per gestire le sue rendite era il priore di Sant Antoni, con il quale il consiglio di Tàrrega e gli ufficiali della regina dovettero coordinarsi per riscuotere la decima che spettava a ciascuna giurisdizione.²⁹⁵

Queste spartizioni dei diritti sulle fortezze nel corso del tempo determinarono non poche difficoltà, soprattutto in alcuni *termes* particolari, come nel caso del castello di Preixana. Posseduto dal 1227 dal cenobio di Santa Maria di Vallbona insieme alla fortezza di Verdú, con tutti i diritti giurisdizionali e dal 1380 con *mero et mixto imperio*, nell'aprile del 1491 fu oggetto di un processo tra il procuratore di Isabella e il monastero di Vallbona. L'obiettivo del dibattimento era chiarire i diritti della regina sulla castellania in merito alle riscossioni fiscali e il giudice degli appelli Jaume Deztorrent era tenuto a emettere sentenza definitiva per risolvere il contenzioso.²⁹⁶ Era di fatti importante determinare la natura del potere esercitato dal monastero su quei territori, perché in base a questo si sarebbero stabiliti i diritti che dovevano essere percepiti da Isabella. Un mese più tardi, nonostante il processo avesse definito che Vallbona doveva corrisponderle le rendite dovute, la regina decise di accogliere le suppliche del cenobio cistercense e gli cedette quei territori in libero allodio *ad perpetuum*.²⁹⁷ Su queste terre tra l'altro esistevano anche dei diritti dei signori di Anglesola, che reclamavano agli abitanti o ai possidenti di Preixana e del castello di Montalbà,²⁹⁸ situato nei pressi di Vilagrassa ai confini appartenenti alla fortezza di Tàrrega e detenuto dalla fine del XIV secolo dal monastero di Santes Creus.

Vi erano poi altri *termes* che non appartenevano al suo distretto dove la città di Tàrrega possedeva dei terreni, soggetti all'imposizione fiscale dell'*universitas* e della regina, come nel Mor, che era un centro abitato al centro della piana dell'Urgell e oggi corrispondente a Serra de Sant Eloi, Sorteta, Mas d'en Colom, Canaleta e Buscarró.

Nel 1483 Pere Miquel Carbonell, archivista del palazzo reale di Barcellona, ricevette l'ordine di investigare sulle rendite che spettavano a Isabella di Castiglia e

²⁹⁴ Cap. 2, par. 7, doc. 2.

²⁹⁵ AHCU, LC, 1470-1475, f. 29r.

²⁹⁶ ACA, RC, 3687, ff. 76v-77r.

²⁹⁷ ACA, RC, 3687, ff. 124r-125r.

²⁹⁸ AHCU, LC, 1480-1490, f. 96r.

di informare al suo procuratore Guillem Sánchez.²⁹⁹ A seguito di queste ricerche, si accertò che in questi territori spettava alla sovrana la riscossione della metà della decima sul pane e sul vino, per cui, quando nel 1491 la città di Anglesola avanzò delle pretese su questi tributi si decise di interpellare all'infante Enrico di Pimentel e Aragona, che come luogotenente generale aveva il potere sufficiente per deliberare ed emettere una sentenza risolutiva e determinare i confini giurisdizionali di Anglesola e degli abitanti del Mor.³⁰⁰

Gli abusi perpetrati dai signori di Anglesola non erano una novità per i possidenti della zona, visto che intorno alla metà del Trecento avevano cercato di riscuotere le decime contravvenendo a tutte le consuetudini della città.³⁰¹ Il sovrano fu di fatti costretto a confermare al regimento di Tàrrega i diritti che possedeva sul *terme* del Mor, specialmente sulla porzione di terreno messo a coltura, sul quale nessun signore di Anglesola poteva esigere alcun tributo.³⁰² Queste prevaricazioni tuttavia non cessarono e la stessa Isabella ricevette numerose lamentele da parte di alcuni abitanti di Tàrrega che possedevano dei campi nel *terme*, dato che erano stati infastiditi da alcune persone che, pur non essendo né ufficiali targarini né della regina, esigevano dei tributi³⁰³ e, visto che il problema sembrava essere degenerato, si optò per una misura più drastica, ovvero il processo arbitrato dal luogotenente generale.

Per far fronte alle controversie legali e alla ricostruzione di una parte del sistema di irrigazione danneggiato dagli stessi abitanti di Anglesola, nel 1493 si dovette ricorrere alla vendita di una quantità consistente di *censals morts* e *violaris* e alla riscossione della decima sul grano, di una *talla* e di una quota aggiuntiva proporzionale alla grandezza del terreno gravanti sui possidenti del Mor.³⁰⁴ La regina quindi ordinò di designare due esattori per ricevere una metà della decima e la *talla*, mentre si dovevano scegliere altri cinque, due di Vilagrassa e tre di Tàrrega, per l'altra metà del tributo e la tassa addizionale sulla proprietà. Le condizioni imposte si rivelarono troppo dure per gli abitanti della zona, già provati dalla crisi e dalla povertà diffusa, per cui Isabella revocò una parte del provvedimento, esentando il Mor dal pagamento della decima per i quattro anni successivi.³⁰⁵ Ciò non le impediva tuttavia di richiedere altri tributi, come il *quinzè* sul grano, che era regolarmente esatto da alcuni riscossori da lei scelti.³⁰⁶

Il Mor non era una zona molto popolata, ma la sua importanza di certo risiedeva nell'allevamento di bestiame, nelle coltivazioni di grano, nella caccia e nelle

²⁹⁹ Sabaté i Curull, *Fiscalitat i feudalisme*, 70.

³⁰⁰ ACA, RC, 3687, f. 79.

³⁰¹ Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis*, 352–53, doc. 185.

³⁰² Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 1930, 215, doc. 60.

³⁰³ AHCU, LC, 1480-1490, f. 280r.

³⁰⁴ ACA, RC, 3687, ff. 111r-112r.

³⁰⁵ ACA, RC, 3687, f. 109v.

³⁰⁶ AHCU, PT, 323.

proprietà agricole appartenenti ai residenti delle città vicine.³⁰⁷ Il centro abitato e il castello non appartenevano al distretto targarino e ciò complicava le questioni fiscali e la divisione dei diversi limiti giurisdizionali.

Dal XI al XIV secolo il possedimento della fortezza, ubicata in una posizione strategica tra Tàrrega e Vilagrassa, era passato per diverse mani. Se in un'origine era appartenuto a Guillem d'Anglesola, ben presto entrò a far parte delle pertinenze di Arnau Sort, il quale cedette alcuni dei suoi diritti al monastero di Poblet.³⁰⁸ In generale l'esercizio della giustizia e il dominio diretto sul castello vennero mantenuti dagli Anglesola fino al XIII secolo, fino a quando la giurisdizione civile e criminale e il *mero et mixto imperio* su di esso vennero venduti al tesoriere del re Jaume Pastor nel 1395, che cinque anni più tardi li cedette nuovamente agli Aglesola-Cardona, che di fatto ne mantennero il controllo fino all'epoca di Isabella.³⁰⁹ Era di fatti Ugo di Cardona a possedere la castellania nel 1483, in virtù della quale domandava una licenza al consiglio municipale per accumulare del legname e conservarlo in città.³¹⁰ La struttura difensiva in sé non era però un motivo di conflitto, poiché all'epoca probabilmente si trattava di un piccolo nucleo di case fortificate, il cui valore risiedeva più nelle aree agricole e nella produzione cerealicola che nel centro abitato.

Per la natura degli stabilimenti e per la tradizione delle fortezze della zona, ormai da molti secoli infeudati, Isabella non cercò di esercitare la giustizia o di gestire le nomine dei castellani e degli altri ufficiali. Per la sovrana, il cui interesse era soprattutto ricavare dei guadagni dalle città che le erano state assegnate in signoria, era molto più urgente esigere i propri diritti tributari su quelle zone che reclamarne la giurisdizione e ciò determinò spesso la necessità di combattere i tentativi di sopraffazione degli altri signori feudali, laici o ecclesiastici, e delle altre città vicine che avevano degli interessi in questi *termes* periferici.

3. L'esercizio della giurisdizione

1. I FUNZIONARI ORDINARI E STRAORDINARI: LA CORTE DI GIUSTIZIA

Oltre alle risorse economiche e finanziarie concesse alla regina in virtù della donazione *pro Camera*, una delle prerogative più importanti era l'esercizio della

³⁰⁷ Oriol Saula i Briansó, «Notícies, articles i publicacions entorn al castell del Mor de Tàrrega», *Urtx: Revista cultural de l'Urgell*, n. 1 (1989): 7.

³⁰⁸ Antoni Bach i Riu, «Antics poblats i masies del baix Urgell», *Revista Ilerda*, n. 34 (1973): 147–48.

³⁰⁹ Francisco Fernández de Córdoba et al., *Et in facto et in iure responsum pro Excelentissimo Duce Cesse & Vahenae, contra nobi[lem] Petrum de Reguer: circa spoliū praetensum iurisdictionis del Mor* (Barcinone: ex typographia Stephani Liberos, 1620), fgl. 8.

³¹⁰ AHCU, LC, 1480-1490, f. 106v.

giurisdizione civile e criminale, ovvero il *mero et mixto imperio*. I municipi che entrarono a far parte del patrimonio di Isabella avevano ottenuto nel corso del tempo dei privilegi che garantivano agli abitanti il diritto a ricorrere al loro tribunale naturale.

Sin dal XIII secolo, il sovrano concesse il menzionato beneficio, citato nel quinto capitolo delle consuetudini scritte, secondo le quali le cause che coinvolgevano i targarini potevano essere celebrate solo nel loro distretto di residenza.³¹¹ Il provvedimento fu poi confermato nel 1293, quando il sovrano si espresse a favore dei cittadini che ricevettero delle citazioni in giudizio fuori dal loro foro da parte di istituzioni ecclesiastiche per dei mancati pagamenti di debiti.³¹²

Di un beneficio simile godeva anche Vilagrassa, che aveva ricevuto il diploma ufficiale di Giacomo il Conquistatore nel 1254, grazie al quale nessun *veguer* avrebbe potuto processare gli abitanti della città fuori dal tribunale naturale, visto che erano di competenza del loro baiulo. Lo stesso privilegio fu confermato anche da re Ferdinando nel 1481.³¹³

Una volta che entrambe le città passarono a far parte della signoria catalana di Isabella di Castiglia, gran parte delle competenze possedute esclusivamente dal consiglio ristretto o da uno dei suoi funzionari subirono delle modifiche e dei riassetti amministrativi. In un primo momento il regimento provò a mantenere le sue funzioni e ancora nelle elezioni del lunedì di Pasqua del 1471 aveva nominato un responsabile dell'esercizio della giurisdizione criminale. In quel caso fu scelto Francesc Palau con un mandato la cui durata sarebbe dipesa dal beneplacito municipale, che non sarebbe potuto protrarsi per più di due anni.³¹⁴

Ben presto però le cose cambiarono e all'indomani della presa di possesso fu proprio lo stesso Palau a trovarsi coinvolto in una causa, citato in giudizio dall'*universitas*.³¹⁵ Il funzionario municipale aveva richiesto l'intervento del procuratore Antón Rodríguez de Lillo per celebrare il processo, dato che le procedure potevano essere viziate dal coinvolgimento diretto del regimento. Il procuratore si trovava già *in loco*, a causa delle controversie originate dalla nomina di López Toyuela e del baiulo reginale.³¹⁶ Isabella consegnò una lettera al suo procuratore e conservatore del patrimonio, che gli concedeva il potere di amministrare la giurisdizione in sua vece e di arbitrare il dibattimento. Ne informò poco dopo anche il consiglio, sottolineando che in un momento di conflitto tra l'*universitas* e i suoi ufficiali bisognava inviare una figura straordinaria che amministrasse la giustizia e soprattutto che restituisse l'ordine.³¹⁷

³¹¹ Font i Rius, «Costumbres de Tàrraga», 1953, 438.

³¹² Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrraga*, 1930, 34–35, doc. 3; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis*, 67–68, doc. 20.

³¹³ AHCUC, PV, 140.

³¹⁴ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 48v.

³¹⁵ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 125.

³¹⁶ Per ulteriori dettagli sulla vicenda si veda il cap. 2, par. 6.2.

³¹⁷ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 65v.

La città tuttavia non si dimostrava incline a cedere le proprie prerogative giurisdizionali a un ufficiale esterno e contestarono ufficialmente le competenze di Lillo davanti al re attraverso i loro avvocati fiscali.³¹⁸ Avendo compreso che le intenzioni del baccelliere riguardavano non solo l'arbitraggio di certi processi o la risoluzione dei conflitti interni, ma anche la riscossione degli emolumenti che spettavano a Isabella, il consiglio richiese la consulenza di alcuni giuristi di Lleida, che, esaminando le leggi e le tradizioni del diritto consuetudinario, emisero un parere secondo il quale il procuratore stava agendo in una condizione ambigua e contraria alle costituzioni di Catalogna.³¹⁹ La sua situazione si sarebbe potuta regolarizzare solo nel caso in cui avesse comprato una casa nel distretto di Tàrraga e avesse spostato lì il suo domicilio abituale.

In generale, in seguito alla risoluzione dei temi che più preoccupavano il municipio, ovvero i diritti sulle riscossioni fiscali di loro pertinenza, i conflitti furono superati anche nell'ambito giuridico. La corte baiulare si occupava infatti dei casi di crimini civili e criminali, fino al grado medio di giustizia, insieme al consiglio ristretto, che partecipava ai dibattimenti.³²⁰ Si giudicavano furti, aggressioni e persino omicidi, ma la presenza del regimento, occasionale nei processi di natura civile, diventava perentoria in quelli criminali. Quando nel 1483 il baiulo arrestò un mercante, il consiglio decise di investigare sui reati commessi dall'uomo, per verificare se era necessaria la sua presenza e in tal caso informare l'ufficiale della regina.³²¹

La corte del *batlle* di Sabadell svolgeva le medesime funzioni, non solo sul distretto corrispondente alla città e ai suoi *termes*, ma anche sul castello di Rahona, corrispondente oggi al territorio situato ai confini con Terrassa, vicino al fiumiciattolo Riutort a nord-est di Sabadell. I crimini di tutta l'area potevano essere giudicati solo nella sua corte, dove però non si poteva applicare la pena di morte.

In generale, Isabella preferiva assicurarsi del fatto che il suoi baiuli riuscissero a riscuotere le rendite che le spettavano, soprattutto quando esercitavano le funzioni di tesoriere. Pertanto, accettava di buon grado di rendere prioritaria quando necessario l'azione dei regimenti locali e dalla fine del 1493 si decise per esempio che i *paers* di Tàrraga sarebbero stati i primi a essere coinvolti nei casi che implicavano i suoi cittadini.³²² Il consiglio si occupava di nominare una persona responsabile dell'amministrazione della giurisdizione, un procuratore del regimento, non più però con ambito di competenza nell'intero distretto, come si era tentato nel 1471, ma sui soli *termes* del Talladell, dell'Ofegat e di Claravalls.³²³ Gli ufficiali locali ordinari dovevano essere preferiti anche agli algoziri regi, che bisognava convocare solo nel caso in cui si fosse verificata una certa negligenza dei

³¹⁸ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 78v-79r.

³¹⁹ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 81r.

³²⁰ AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 68, 120r, 124r; AHCUC, PT, 321.

³²¹ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 101.

³²² ACA, RC, 3687, ff. 130v-131v.

³²³ Nel 1479 fu designato Mateu Folch, mentre nel 1484 si scelse Andreu Agramunt: AHCUC, LC, 1470-1475, f. 87; AHCUC, LC, 1480-1490, f. 146r.

primi.³²⁴ La loro presenza nei processi di competenza della *vegueria* o del re gravava infatti sulle spese della popolazione, già afflitta da carestie e crisi finanziarie importanti.

Spesso le autorità aiutavano anche le città vicine, quando dei fuggitivi cercavano rifugio nel loro distretto, e cooperavano nella loro cattura. Nel caso in cui i criminali ricercati avessero commesso dei delitti anche nel loro ambito giuridico, non li avrebbero consegnati ai baiuli delle altre cittadine, ma era quello di competenza reginale a doverli giudicare nella sua corte.³²⁵

La presenza della regina e dei suoi ufficiali, anche se spesso veniva osteggiata per preservare i privilegi della classe dirigente urbana, era considerata il più delle volte come una figura pacificatrice e veniva richiesta espressamente per sedare i conflitti interni.³²⁶

In una prospettiva più generale le regine erano viste con un'aura maternale, come delle perfette mediatrici in grado di proteggere i loro sudditi e di fare giustizia.³²⁷

La loro capacità di mantenere la pace per far prosperare la stirpe, la funzione esercitata come diplomatiche e negoziatrici o addirittura il ruolo svolto come giudici e arbitri di processi erano delle qualità che facevano parte delle complesse funzioni svolte dalle regine consorti, ma più in generale dalle donne di potere, fossero esse nobildonne o signore feudali.³²⁸

Con queste finalità Isabella di Castiglia venne interpellata per alcuni conflitti interni, generati da dei personaggi di alto rango, che si lamentavano di aver pagato delle somme spropositate per poter svolgere incarichi municipali, mentre altri che avevano già occupato le stesse scrivanie avevano versato delle quantità di denaro inferiori.³²⁹ Quindi la signora invitò il proprio procuratore Sánchez a prendere le debite informazioni sul caso e a rimettere pace in città.

³²⁴ ACA, RC, 3687, f. 79.

³²⁵ AHCU, LC, 1476-1481, f. 64.

³²⁶ AHCU, LC, 1476-1481, f. 57v.

³²⁷ Ana Echevarría Arsuaga, «Redes femeninas en la corte castellana: María de Portugal (1313-1357)», *La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and Cultures* 45, n. 2 (2017): 175.

³²⁸ Elizabeth McCartney, «The King's Mother and Royal Prerogative in Early-Sixteenth-Century France», in *Medieval queenship*, a c. di John Carmi Parsons (New York: St. Martins Press, 1993), 117-41; Diana Dunn, «Margaret of Anjou, Queen Consort of Henry VI: A Reassessment of Her Role, 1445-53», in *Crown, government and people in the fifteenth century*, a c. di Rowena E. Archer, *The fifteenth century series 2* (Stroud: Alan Sutton, 1995), 107-143; Helen E Maurer, *Margaret of Anjou: queenship and power in late medieval England* (Woodbridge: Boydell, 2004); Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*; Helen Castor, *She-wolves: the women who ruled England before Elizabeth* (New York: HarperCollins, 2011); Silleras-Fernandez, *María de Luna*; Elena Woodacre, «Ruling & relationships: the fundamental basis of the exercise of power? The impact of marital & family relationships on the reigns of the queens regnant of Navarre (1274-1517)», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 167-201; María del Carmen García Herrero, «Juezas de avenencia y árbitras en la Baja Edad Media aragonesa: una realidad significativa y perdurable», *E-Spania: Revue électronique d'études hispaniques médiévales*, n. 33 (2019).

³²⁹ ACA, RC, 3687, f. 77.

Per poter amministrare il secondo grado di giudizio, la regina nominava uno o più giudici degli appelli che arbitrassero il processo ed emettessero sentenza definitiva.³³⁰ Nel novembre del 1473 fu nominato il dottore in legge Antoni Riquer, incaricato di supplire la corte della regina nei casi di appello o ricorso di sentenze emesse dai funzionari ordinari di Tàrrrega e Vilagrassa.³³¹ Si tentava di evitare inutili spese per gli abitanti delle sue città, che potevano in questo modo fare riferimento a un funzionario dotato del potere necessario per arbitrare questo tipo di cause. Nel dicembre dello stesso anno il consiglio recepì la nomina in modo assolutamente positivo.³³² Il mandato di questo giudice dipendeva dal beneplacito reginale e tendenzialmente le persone che occupavano l'incarico lo esercitarono molti anni. Negli anni Ottanta fu Francesc Malet a occupare il posto di giudice degli appelli e solo nel 1491 infatti fu fatta una nuova nomina a favore del *doctor legum* barcellonese Jaume Deztorrent, che ereditava tutti i processi in corso e veniva investito del potere di citare in giudizio e di accogliere le richieste di ricorso.³³³ Non appena si fu insediato come giudice degli appelli di Tàrrrega, ricevette l'incarico di arbitrare il processo che coinvolgeva Joan Ferrer contro Pere Olivo e Gabriel Guixos e di farne relazione eventualmente al luogotenente generale di Catalogna.³³⁴ Ferrer infatti aveva accusato agli altri due implicati di averlo aggredito, vessato, incarcerato e di avergli sottratto delle pensioni annuali che aveva acquistato regolarmente, abusando della loro posizione di spicco all'interno del regimento urbano.³³⁵ Questi ultimi erano contravvenuti a una tregua che era stata firmata tempo prima, pertanto Ferrer era ricorso in appello. Deztorrent fu coinvolto anche nell'importante processo volto a determinare le ragioni dell'abbazia di Vallbona sulle rendite della castellania di Preixana,³³⁶ ma ciò non impedì alla città di lamentarsi della sua autorità, facendo in modo che solo un giurisperito di Lleida a partire dal 1493 potesse essere nominato giudice degli appelli.³³⁷ Nonostante quest'ufficiale abbia goduto di un'autorità significativa sui territori, tanto da renderlo protagonista di importanti cause che coinvolgevano i potentati ecclesiastici locali o grandi possidenti del municipio, in certi casi le sue prerogative si rivelarono inadeguate e fu necessario ricorrere a una corte di livello superiore.

³³⁰ Par. 5, fig. 3.

³³¹ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrrega*, 1930, 418, doc. 7.

³³² AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 135r-136r.

³³³ ACA, RC, 3687, f. 75v. Sulla figura di Deztorrent si veda il par. 4.3.

³³⁴ ACA, RC, 3687, f. 78v.

³³⁵ ACA, RC, 3687, ff. 56v-57r.

³³⁶ ACA, RC, 3687, ff. 76v-77r. Sulla vicenda giudiziaria si veda il par. 2.4.

³³⁷ ACA, RC, 3687, ff. 130v-131v.

2. IL LUOGOTENENTE GENERALE DI CATALOGNA

Laddove gli ufficiali dotati di poteri giurisdizionali per incarico della regina non possedevano l'autorità sufficiente a emettere una sentenza definitiva, si ricorreva al luogotenente generale di Catalogna.

L'*alter ego* del sovrano nel principato, all'epoca l'infante Enrico di Pimentel e Aragona, fu interpellato proprio come sostituto della figura del re, a cui apparteneva la prerogativa della giustizia suprema, per supplire all'impossibilità di celebrare i processi nella corte della regina. Come nel caso siciliano, le città della signoria non potevano permettersi di spendere le somme necessarie a consentire lo spostamento dei rappresentanti del regimento fino al regno di Castiglia, né erano capaci di sostenere i costi dei loro pernottamenti e dei loro pasti. Per questo quindi si ricorreva al diretto rappresentante dell'autorità regia per emettere sentenza nei casi di più ampia rilevanza. Il dato che risulta sommamente interessante è l'assoluta cooperazione tra l'amministrazione reginale e le strutture centrali e periferiche del potere regio. Contrariamente ad altre signorie territoriali laiche ed ecclesiastiche che entravano in aspri conflitti con i funzionari del re o con lo stesso sovrano quando percepivano un certo grado di intromissione nell'esercizio della loro giurisdizione,³³⁸ la regina manteneva sì i suoi diritti sulle città di sua appartenenza con somma decisione, ma non sembrava per questo avvertire l'autorità del sovrano come una minaccia.

La presenza del luogotenente fu indispensabile per arbitrare i processi tra diversi municipi, soprattutto quando coinvolgevano città che non facevano parte della signoria reginale, come nei casi di conflitto tra Tàrrega e Vilagrassa nei confronti della vicina Anglesola³³⁹ o quando alcuni possidenti del *terme* del Mor denunciarono al signore anglesolano.³⁴⁰ Di fatto, quando entrambi i sovrani esortarono il baiulo e il consiglio targarino alla risoluzione di questi tipi di conflitti, si dichiarò apertamente che nessuna delle due istituzioni aveva competenza in questi ambiti giuridici.³⁴¹

Lo stesso accadde nelle cause che implicavano personaggi di alto rango, per cui era necessario interpellare a un giudice di poteri più ampi. Nel 1489 Pere Olivo, Francesc Monrós e Joan Conill, quest'ultimo in quanto tutore di Lluís Ferrer, furono coinvolti in un processo presso la corte di Enrico per determinare se erano effettivamente tenuti a corrispondere la loro parte per la *talla* indetta dal consiglio in risposta a un donativo richiesto.³⁴² Il dibattito si celebrò attraverso la designazione di *sindics* e procuratori che rappresentavano entrambe le parti. Da un lato Francesc Ponç e Jaume Jonques facevano le veci del regimento e dall'altro si

³³⁸ Carlos López Rodríguez, «La Corona y las jurisdicciones señoriales en el Reino de Valencia durante el reinado del Magnánimo», *En la España medieval*, n. 26 (2003): 127–66.

³³⁹ ACA, RC, 3687, ff. 57v, 79.

³⁴⁰ AHCU, PT, 319.

³⁴¹ AHCU, LC, 1470-1475, ff. 131v-132r.

³⁴² AHCU, PT, 317.

trovavano Andreu Agramunt e Mateu Spigoll al posto dei possidenti. Enrico si pronunciò a favore della città e obbligò questi *militēs* a pagare la loro quota, oltre alle spese processuali e a qualsiasi altro tributo imposto dall'*universitas*. Per raggiungere un accordo di pace, si stabilì una composizione per eliminare qualsiasi castigo o pagamento in sospeso.

L'intervento del luogotenente fu essenziale anche per l'amministrazione della giustizia nei casi che coinvolgevano gli stessi ufficiali della regina. Il regimento targarino tentava di ridurre il più possibile le intromissioni dei procuratori reginali, che, non essendo nemmeno residenti in città, secondo loro non avrebbero potuto esercitare correttamente la giustizia. La loro autorità si percepiva come lontana e di certo non meno distante di quella della regina stessa. In fin dei conti, il loro intervento era quasi sempre limitato alle numerose richieste di donativi, di tributi e di altri diritti economici che raccoglievano per la signora. La loro mediazione con i creditori o con i signori feudali delle città vicine che vessavano la comunità non era stata ignorata, ma quasi sempre era dovuta alla pronta risposta di Isabella alle suppliche dei suoi vassalli, più che a una gestione efficiente dei territori da parte dei suoi funzionari.

I rapporti tra i cittadini e la macchina amministrativa reginale erano quantomeno controversi, perché, se da un lato i tentativi del regimento atti ad allontanare qualsiasi intromissione esterna rendevano le relazioni sempre più tese, dall'altro era proprio questo sentimento di estraneità a rafforzare la loro diffidenza verso degli ufficiali che si presentavano o mandavano ordini solo per riscuotere imposte. Queste dinamiche influenzarono in modo significativo la ricezione dei funzionari della regina nelle città della sua signoria e inasprirono delle situazioni già di per sé difficili.

Così successe tra il 1483 e il 1485, quando la comunità targarina si trovò in aperte ostilità con il procuratore Guillem Sánchez, il baiulo Diego de las Cuevas e l'assessore di quest'ultimo Joan Ferrer e si dovette celebrare un processo lungo e accidentato per determinare la ragione delle parti. Nell'ottobre del 1483 la regina aveva ceduto alle pressioni del regimento di Tàrrega, che aveva preteso una limitazione dei poteri dei suoi procuratori. Secondo questi nuovi accordi, se la sovrana non si fosse trovata fisicamente nel principato di Catalogna, nessun procuratore avrebbe potuto esercitare la giurisdizione in sua vece. Di tali decisioni di certo non si era accontentato Guillem Sánchez, che intendeva ripristinare la propria autorità sulla signoria e non voleva cedere a tali pretese.³⁴³

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte della sua signora, Sánchez decise di andare personalmente a Tàrrega, per visionare il privilegio impugnato e in tal caso domandare istruzioni precise a Isabella.³⁴⁴

Nonostante le richieste legittime, la città si rifiutava di accogliere il procuratore o di permettergli la lettura del beneficio della regina e inviarono degli ambasciatori

³⁴³ AHCU, LC, 1480-1490, ff. 108r-109r.

³⁴⁴ AHCU, LC, 1480-1490, f. 111.

in Castiglia con l'ordine di difendere il diritto acquisito davanti alla loro signora a ogni costo.

Nel novembre dello stesso anno i messaggeri furono intercettati però da Sánchez, che cercò di estorcere loro le informazioni e istruzioni che avevano ricevuto dal consiglio.³⁴⁵ Vista la reticenza degli ambasciatori, il procuratore fece arrestare anche alcuni consiglieri per poterli interrogare e in questo modo conoscere i messaggi che avevano inviato alla regina di Castiglia. Sánchez esigeva ripetutamente delle relazioni precise e dettagliate sulle istruzioni date agli ambasciatori intercettati e li minacciò persino di imporre una multa di 100 libbre barcellonesi per la disobbedienza dimostrata, nel caso in cui non lo avessero messo a conoscenza di tutte le notizie richieste.³⁴⁶

Il regimento convocò delle riunioni straordinarie per discutere delle gravi situazioni che stavano affrontando e delle ripercussioni a cui avrebbero potuto andare incontro. Dopo degli intensi dibattimenti il consiglio decise di reagire a queste vessazioni e a distanza di pochi giorni inviò un altro emissario a Isabella per informarla degli abusi che stavano subendo da parte del procuratore, che aveva impedito ai messaggeri di continuare il loro viaggio, li aveva insultati e incarcerati con altri membri del consiglio, calpestando le libertà e le prerogative del municipio targarino.³⁴⁷ Il nuovo ambasciatore avrebbe portato con sé i libri degli atti di consiglio, come prova delle decisioni prese e dei fatti esposti.

La risposta della regina arrivò a febbraio 1484, ma non fu quella attesa, dato che non depose immediatamente Guillem Sánchez, come era stato invece sollecitato da Tàrrega. Ciononostante, non ignorò le loro inquietudini e promise la celebrazione di un equo processo dove si sarebbero ascoltate le loro ragioni e si sarebbe fatta debita risoluzione del caso.³⁴⁸ Avrebbe nominato un giudice degli appelli, dotato del potere sufficiente per arbitrare la causa tra le due parti, l'*universitas* da un lato e Guillem Sánchez dall'altro. Intanto però avrebbero dovuto rispettare l'autorità del procuratore e accettare che era l'ufficiale incaricato di esercitare la giurisdizione in sua vece.

Anche se Sánchez non era stato spogliato delle sue funzioni, i consiglieri accolsero con grande speranza la risposta della sovrana e attendevano di poter esprimere le loro ragioni davanti a un giudice imparziale, quindi scrissero a Isabella per confermare la loro partecipazione a un giudizio che rappresentava un giusto compromesso per la loro situazione.

Il processo non riguardava però solo il procuratore, ma erano stati coinvolti anche il baiulo Diego de las Cuevas e l'assessore Joan Ferrer, in quanto era l'intera amministrazione reginale dell'epoca a essere accusata di questi abusi. L'implicazione di tutti i funzionari che rappresentavano l'autorità reginale a livello

³⁴⁵ AHCU, LC, 1480-1490, f. 117r.

³⁴⁶ AHCU, LC, 1480-1490, f. 113v.

³⁴⁷ *Ibidem*.

³⁴⁸ AHCU, LC, 1480-1490, f. 128.

locale esigeva una sostituzione, almeno per poter permettere alla sovrana di ricevere regolarmente i suoi emolumenti. Tra marzo e maggio del 1484 si decise pertanto di sospendere i tre funzionari implicati, per permettergli di organizzare la loro difesa e di potersi occupare del processo senza ulteriori distrazioni, e Isabella il 29 marzo emise una procura per Joan Rosell, giurisperito di Lleida, e Francesc Malet, dottore in legge di Barcellona e patrono del fisco regio, per affidargli la reggenza della scrivania biaulare di Tàrraga.³⁴⁹ Avendo inviato la loro accettazione dell'incarico il mese successivo, Sánchez, Cuevas e Ferrer furono formalmente sospesi a maggio.³⁵⁰

A giugno cominciò il processo arbitrato da alcuni giudici degli appelli *super partes* e il regimento designò dei *sindics* per rappresentare l'*universitas* nei dibattimenti. Si scelsero degli uomini altamente coinvolti nell'amministrazione locale, che avevano ricoperto più volte gli incarichi di *paer*, consigliere o *prohom* nel corso degli ultimi decenni del XV secolo, ovvero Miquel Ferrer, Joan Cescases, Andreu Canella e Pere Mercer.³⁵¹ Pochi giorni dopo iniziò quindi il dibattito e furono convocate tutte le parti in causa,³⁵² ma già a ottobre i giudici degli appelli nominati decisero di sospendere il processo perché la loro autorità non risultava sufficiente a emettere una sentenza contro degli ufficiali di così alto rango.³⁵³

La competenza di un processo di tale portata era degna della corte della regina, ma per motivi di carattere pratico, come le spese che avrebbe comportato uno spostamento dell'arbitraggio in Castiglia, si decise di ricorrere alla corte regia. In assenza del re era il luogotenente generale di Catalogna che esercitava le prerogative monarchiche nel principato e la regina decise di rimettere a lui il giudizio. Nel dicembre dello stesso anno quindi l'infante Enrico inaugurò nuovamente il processo.³⁵⁴ Mateu Folch come rappresentante della città presentò appello al luogotenente dato che i tre accusati avevano rigettato dei privilegi che invece potevano essere considerati ammissibili nel giudizio, non avevano avvisato i sindaci targarini della convocazione di alcuni testimoni a loro favore e non intendevano accettare la deposizione di alcune persone chiamate a dichiarare dall'*universitas* per corroborare le accuse presentate.³⁵⁵

Il processo fu molto lungo e solo nel giugno del 1485 si giunse a emettere una sentenza definitiva, che si espresse a favore del procuratore Guillem Sánchez e degli altri due funzionari citati in giudizio.³⁵⁶ Il baiulo e il suo assessore, visto che i loro mandati erano scaduti proprio quell'anno, non furono reintegrati, ma si sollecitò la nomina di idonei sostituti, che potessero così sollevare anche Joan Rosell e

³⁴⁹ AHCUC, PT, 313.

³⁵⁰ AHCUC, PT, 314.

³⁵¹ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 154v.

³⁵² AHCUC, LC, 1480-1490, f. 156r.

³⁵³ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 166r.

³⁵⁴ AHCUC, PT, 315.

³⁵⁵ AHCUC, PT, 316.

³⁵⁶ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 211r.

Francesc Malet dalle loro funzioni provvisorie. Il procuratore tornò invece a esercitare le proprie mansioni e fu completamente ricollocato al suo posto, che occupò senza ulteriori intoppi fino alla nomina del successore, Pere Montcada.

3. LA DIFESA DELLE RISORSE IDRICHE

Molte delle azioni della regina e del suo apparato di ufficiali erano dirette alla salvaguardia delle città di sua pertinenza. Una delle problematiche che da sempre generava conflitti con gli abitanti delle zone rurali confinanti era la gestione delle risorse idriche. Le produzioni erano strettamente legate al sistema di canali che alimentavano i mulini e fornivano le reti di irrigazione necessarie al mantenimento dei campi e degli orti. All'epoca si potevano identificare almeno quattro passaggi d'acqua che attraversavano tutti i confini di Tàrraga e fornivano le risorse al territorio. Questi tracciati erano collegati tra loro e così dal mulino di Les Planes giungevano fino al *terme* del Mor, dove alimentava un altro mulino con le sue eccedenze, mentre l'acqua contenuta nelle cisterne d'en Bulló, che si trovava nei pressi, serviva ad alimentare la stessa zona e il mulino di Fontanet, che ne recuperava il *surplus*.³⁵⁷

Le risorse erano comunque limitate e bisognava gestirle con rigore per rifornire adeguatamente anche le città di Vilagrassa, Cervera e Verdú, che di fatti insieme al municipio targarino avevano diritto a usare i canali idrici regi solo due giorni alla settimana, diversi in ognuna di esse. Queste spartizioni furono stabilite fin dall'origine degli insediamenti per favorire un corretto utilizzo delle ricchezze naturali della regione e nella *carta de franquicia* di Tàrraga del 1116 si specificava chiaramente che i suoi abitanti potevano ricorrere ai sistemi idrici i lunedì e i venerdì per irrigare gli orti.³⁵⁸

Fin dal XIII secolo però gli abitanti dei territori circostanti, anche se appartenenti ad altre *viles*, usavano i canali, le cisterne, i serbatoi, i boschi e i pascoli in modo indebito, non rispettando le misure preventive.³⁵⁹ I *veguers* di Tàrraga e Cervera erano chiamati a intervenire per proteggere i residenti ed eventualmente castigare gli abusi subiti,³⁶⁰ soprattutto dai targarini, che erano i più colpiti a causa delle difficoltà concrete riscontrate nel controllo dei loro *termes* periferici, ovvero Bondia, Montornés, Granyena, Talladell, Corbella, Lluçà, Verdú e molti altri.³⁶¹ I richiami dei re continuarono per tutto il corso del Trecento, soprattutto per determinare il modo in cui sarebbero state gestite le acque pluviali di Anglesola e

³⁵⁷ Segarra i Malla, *Història de Tàrraga*.

³⁵⁸ Font i Rius, *Cartas de poblaci3n*, vol. 1, pag. 81, doc. 48.

³⁵⁹ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrraga*, 1930, 31, doc. 1.

³⁶⁰ Sarret i Pons, 34, doc. 2; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis*, 65–66, doc. 17.

³⁶¹ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrraga*, 1930, 47, doc. 13; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis*, 111, doc. 29.

sarebbe stata impedita la manomissione delle infrastrutture.³⁶² Verso la metà del XIV secolo i baiuli di Vilagrassa e Anglesola ricevettero l'ordine di proteggere le cisterne targarine dalle incursioni degli abitanti delle città di loro competenza.³⁶³

Tuttavia, i responsabili delle deviazioni illecite delle acque o delle rotture dei serbatoi non erano solo gli abitanti dei municipi vicini, ma spesso erano gli stessi targarini che tentavano di beneficiarsi di quantitativi extra per i loro orti. I libri di bandi mostravano numerosi reati connessi alle strutture della rete idrica, per delle ostruzioni volontarie dei canali a danni di terzi,³⁶⁴ per le numerose manomissioni realizzate sulle cisterne e sui canali per deviare l'acqua verso i propri campi³⁶⁵ e per l'uso indebito del sistema d'irrigazione in orari o giorni proibiti o senza l'opportuna licenza.³⁶⁶

Talvolta questi delitti venivano commessi a svantaggio delle comunità più prossime, come spesso accadeva agli abitanti di Verdú,³⁶⁷ ma quelli che risultavano essere i veri responsabili degli abusi erano i signori feudali, che il più delle volte erano così potenti da rimanere impuni. Accadde qualcosa di simile nel 1437, quando Joan Roger d'Enill, feudatario di Anglesola, fu riconosciuto colpevole di aver inviato un suo servitore a distruggere un serbatoio targarino per costruire una deviazione che avrebbe trasportato l'acqua fino ai suoi campi.³⁶⁸ Nonostante fosse chiara la sua responsabilità nella vicenda, il signore di Anglesola non fu castigato in nessun modo per l'accaduto, perché i consiglieri temevano per le ripercussioni e le rappresaglie che avrebbero potuto subire.

Il consiglio generale di Tàrrrega nel 1470 dovette occuparsi del problema con la città vicina, visto che i danni volontari arrecati alle cisterne stavano compromettendo il loro approvvigionamento idrico e la qualità dei raccolti.³⁶⁹ Questi episodi erano spesso sfociati in veri e propri atti di violenza, con uomini armati e aggressioni agli abitanti del luogo, per cui si decise di presentare pochi mesi più tardi una denuncia formale contro Anglesola.³⁷⁰ I *termes* erano da sempre i luoghi più soggetti a questi tipi di abusi³⁷¹ e l'incolumità dei cittadini, così come la conservazione delle reti acquifere, sfuggivano al controllo del regimento municipale e degli ufficiali reginali.

Gli abitanti di Anglesola provavano a danneggiare i canali o i serbatoi quasi tutti i giorni e inficiavano enormemente la condizione dei contadini targarini, che

³⁶² Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrrega*, 1930, 54, doc. 19; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis*, 114–15, doc. 33.

³⁶³ Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis*, 329–30, doc. 170.

³⁶⁴ Josep Xavier Muntané i Santiveri, a c. di, *Llibres de bans de Tàrrrega, segle XIV* (Tàrrrega: Arxiu Comarcal de l'Urgell, 2014), 200, doc. 570.

³⁶⁵ Muntané i Santiveri, 19, 247, 331–34, 337, 339–40, 342, docc. 623, 746, 952, 960, 966, 971.

³⁶⁶ Muntané i Santiveri, 308–9, 383–84, docc. 888, 1069–70.

³⁶⁷ Muntané i Santiveri, 213, doc. 605.

³⁶⁸ Segarra i Malla, *Recull d'episodis*, vol. 1, pag. 67.

³⁶⁹ AHCU, LC, 1470-1475, f. 27v.

³⁷⁰ AHCU, LC, 1470-1475, f. 40v.

³⁷¹ AHCU, LC, 1470-1475, f. 104v.

venivano spesso privati dei rifornimenti necessari. Per questo motivo, nel 1473 e in seguito nel 1483 si decise di far costruire due nuove cisterne, preservando in questo modo i raccolti, già di per sé insufficienti al fabbisogno della popolazione.³⁷²

Si cercò di giungere a un compromesso col signore di Anglesola, che era sempre coinvolto in queste manomissioni, permettendogli di usare due volte a settimana il sistema di irrigazione per i campi che possedeva al confine tra le due città.³⁷³

Ciononostante, il problema non si risolse e le rotture e le manomissioni richiesero costantemente le attenzioni del baiulo della regina, che era tenuto a investigare e catturare i responsabili con l'aiuto del consiglio municipale.³⁷⁴ I crimini si susseguivano ed erano in molti a non rispettare gli orari e i giorni stabiliti o a manipolare le infrastrutture, per cui si decise di intervenire con altri provvedimenti, ribadendo l'obbligo di attenersi alle frange temporali previste,³⁷⁵ vietando ai cittadini di avvicinarsi e maneggiare le cisterne e i serbatoi, a eccezione del personale adibito,³⁷⁶ e infine proibendo l'entrata nei confini di Tàrrega a tutti gli abitanti di Anglesola.³⁷⁷

Nel corso degli anni Novanta del XV secolo si realizzarono delle cause collettive arbitrate dall'infante Enrico di Pimentel e Aragona tra alcuni proprietari terrieri del *terme* del Mor e il regimento di Anglesola.³⁷⁸ Il processo era stato istruito nel 1490 a causa delle suppliche di Francesc Ponç, Antoni Belver, Francesc Palau, Antoni Torres, Bernart Sunyer, Francesc Villar, Simó Villar, Pere Altisen, Joan Cobacol e Mateu Rivera, che, pur essendo targarini, possedevano dei terreni nella zona e denunciavano le vessazioni dell'allora signore di Anglesola, Francesc d'Erill, e dell'erede che alla sua morte continuò il giudizio.

Proprio a causa di queste prepotenze di Anglesola, i rappresentanti, provenienti da Tàrrega e Vilagrassa, collaborarono per risolvere un problema comune che inficiava entrambe le comunità.³⁷⁹ I rispettivi governi decisero quindi di presentare dei reclami congiunti alla regina, la quale nel 1491 affidò a Diomede Ladrón il compito di evitare che gli abitanti di Anglesola continuassero a danneggiare Tàrrega, Vilagrassa e i rispettivi *termes* con i danni inferti ai canali idrici, mentre l'infante Enrico si occupava dell'arbitraggio del processo ancora in corso.³⁸⁰ A causa delle pressioni esercitate dalla città danneggiata, si rese inoltre necessario istruire a distanza di un mese un nuovo processo che investigasse i reati commessi dagli abitanti di Anglesola e che quindi ne stabilisse una giusta punizione.³⁸¹

³⁷² AHCUC, LC, 1470-1475, f. 105r; AHCUC, LC, 1480-1490, f. 105v.

³⁷³ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 165r.

³⁷⁴ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 105r.

³⁷⁵ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 18v.

³⁷⁶ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 81v.

³⁷⁷ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 133v.

³⁷⁸ AHCUC, PT, 319.

³⁷⁹ ACA, RC, 3687, f. 79.

³⁸⁰ ACA, RC, 3687, ff. 78v-79r.

³⁸¹ ACA, RC, 3687, f. 57v.

Grazie ad alcune fonti di poco successive è ragionevole ritenere che i danni al sistema idrico furono abbastanza considerevoli, tanto da costringere la città alla vendita di *censals* e *violaris* per far fronte alle spese di riparazione, senza le quali molti possidenti non avrebbero potuto irrigare i propri campi, causando quindi gravi perdite economiche a tutta l'area.³⁸² La regina in seguito decise di nominare degli esattori di Tàrrega e Vilagrassa per riscuotere la decima tra i proprietari terrieri del Mor, che avrebbero così contribuito, almeno parzialmente, alle spese di manutenzione.

Al di là delle riparazioni straordinarie, il regimento municipale doveva provvedere al mantenimento delle cisterne e dei serbatoi, organizzando delle pulizie periodiche e scegliendo ogni anno due ufficiali responsabili di queste mansioni.³⁸³ Le esigenze alimentari determinarono anche la necessità di nominare ad altre due o tre persone incaricate della corretta irrigazione dei campi di grano, da un lato per assicurare una buona gestione dei raccolti, ma dall'altro per razionare le risorse idriche, che nella primavera del 1477 scarseggiavano.³⁸⁴ Gli ufficiali dell'*universitas* e della regina erano gli unici autorizzati a maneggiare i sistemi idrici, mentre ai cittadini si proibiva il riempimento o anche solo la riparazione senza licenza dei depositi acquiferi.³⁸⁵

Le istituzioni si preoccupavano della corretta preservazione dei sistemi idrici, chiudevano i canali durante i servizi di sistemazione³⁸⁶ e ristrutturavano anche i ponti che attraversavano i corsi d'acqua.³⁸⁷ Nonostante le attenzioni riposte, non si riuscirono a evitare gli abusi dei vicini o degli stessi abitanti nemmeno nel corso del XVI secolo, tanto che nel 1556 il *consell particular* decise di nominare degli ufficiali, incaricati di concedere i permessi di irrigazione, senza i quali nessun abitante della *vegueria* avrebbe potuto usare i canali regi.³⁸⁸

Esisteva quindi una competizione territoriale tra i gruppi di potere dei nuclei urbani di Tàrrega, Vilagrassa e Anglesola, che, per la vicinanza geografica, si trovavano a condividere le risorse naturali della regione, con tutte le conseguenze che ciò comportava. Le città e la regina si preoccuparono di preservare la loro integrità e i loro diritti di fronte agli attacchi continui di una nobiltà feudale prepotente e violenta, anche se nessun provvedimento preso, neppure l'intervento del luogotenente generale, riuscì a essere realmente risolutivo nei confronti del problema. La vastità dei territori e la vicinanza delle campagne nelle zone di confine rendevano difficile il controllo da parte delle autorità, che erano impegnate a far

³⁸² ACA, RC, 3687, ff. 111r-112r.

³⁸³ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 61v.

³⁸⁴ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 20. Quell'anno si nominarono Pere Genovès e Bartolomeu Tomàs *ad beneplacitum*: AHCUC, LC, 1476-1481, f. 21.

³⁸⁵ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 81v.

³⁸⁶ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 165r, 173v.

³⁸⁷ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 105v.

³⁸⁸ Segarra i Malla, 1987, vol. 2, p. 22.

fronte a diverse situazioni, come le emergenze sanitarie, le carestie, le epidemie, le guerre e le crisi finanziarie dovute alla crescita smisurata del debito pubblico.

4. Le classi dirigenti urbane e le istituzioni reginali

1. GLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA COLLETTIVA

La distribuzione delle imposte dirette e la gestione delle esazioni fiscali erano affidate a diverse figure istituzionali. La prima menzione di un sistema elettivo di questo tipo nel municipio targarino si ritrovava in un momento in cui si era reso necessario scegliere delle persone che si occupassero del censimento dei beni dei cittadini intorno al 1294. In quell'occasione gli abitanti si erano lamentati davanti al sovrano per i problemi di corruzione che si riscontravano durante le riscossioni fiscali e si decise di designare a nove cittadini scelti tra le tre mani, la maggiore, la media e la minore, che corrispondevano grosso modo ai tre principali gruppi sociali.³⁸⁹ In questo modo si intendeva evitare che le classi più abbienti si approfittassero di una posizione di vantaggio per ottenere delle esenzioni fiscali e sfavorire agli altri cittadini. Fino a questo momento, non esistevano quindi delle reti normative e istituzionali capaci di contenere gli abusi dei più privilegiati, né una struttura stabile ed efficiente che potesse esercitare le funzioni associate ai nove *prohoms* (*probi homines*) delle tre mani, come a esempio l'assegnazione della quota da corrispondere per la *talla* in base alla dichiarazione dei propri beni.³⁹⁰

I problemi derivanti dagli abusi non furono risolti in quella sede, ma di certo si diede il primo passo verso la costituzione di un regimento municipale propriamente autonomo. Nel 1313 fu modificato nuovamente il sistema della riscossione fiscale con l'aggiunta di altri tre *prohoms*, che quindi passavano a essere dodici in totale, rispettivamente quattro per mano, scelti dai *paers* e dai consiglieri, già a capo del consiglio municipale al posto dei consoli almeno dal 1257.³⁹¹ Con quel provvedimento si cambiarono anche i criteri elettivi e si stabilirono gli assetti degli organi collettivi rappresentativi, dato che ai *paers*, confermati dal baiulo del re, si univano trenta consiglieri, dieci per ciascuna mano, che formavano in questo modo in consiglio municipale.³⁹² La conferma da parte del baiulo, non solo in quell'epoca,

³⁸⁹ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 1930, 35–36, doc. 4.

³⁹⁰ Turull i Rubinat, *El gobierno de la ciudad medieval*, 59–60.

³⁹¹ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 1930, 51–52, doc. 17; Turull i Rubinat e Ribalta Haro, «De voluntate Universitatis», 134.

³⁹² Jaume Ribalta Haro e Max Turull i Rubinat, *Alguns aspectes del règim municipal de Tàrrega i Cervera al segle XIV* (Tàrrega: Grup de Recerques de les Terres de Ponent amb la col·laboració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i de l'Excm. Ajuntament de Tàrrega, 1987), 13; Max Turull i Rubinat e Jaume Ribalta Haro, «Entre la Universitas i el Concilium Generale. El Consell General a Tàrrega (1313-1396)», *URTX*, n. 2 (1990): 40; Turull i Rubinat e Ribalta Haro, «De voluntate Universitatis», 135.

ma anche nel periodo di gestione delle regine, era una pura formalità, che però serviva all'autorità regia o signorile per vigilare le elezioni in modo indiretto.³⁹³ Gli incarichi dei consiglieri, dei *paers* e dei *prohoms* ricevettero da qual momento una durata annuale e fu imposta la condizione che impediva loro di ricandidarsi per lo stesso ufficio per i tre anni successivi, clausola che fu abolita cinque anni più tardi per i problemi di insufficienza numerica che impedivano un corretto funzionamento del sistema.³⁹⁴

Il consiglio generale in origine era composto da tutti i cittadini, mentre il consiglio particolare era formato solo dai *paers* e dai consiglieri. In alcuni contesti, come quello di Sabadell, al posto dei *paers* si eleggevano periodicamente tre giurati, anch'essi provenienti dai diversi gruppi sociali di cui si componeva la comunità.³⁹⁵ Anche se il consiglio ristretto era abilitato a trattare svariate materie amministrative e giudiziarie, era inevitabile consultare la collettività per prendere i provvedimenti più significativi per la città, come a esempio le imposizioni fiscali, le convocazioni delle *talles* o l'eventuale risposta a un ordine del re. Dal momento in cui la società e i rapporti politici ed economici dei suoi membri diventavano più complessi, era difficile gestire certe materie attraverso il consenso comunitario e l'assemblea generale venne sostituita gradualmente dal potere decisionale del consiglio particolare, che cominciò a esercitare la *summa potestas* al posto del sovrano e a prendere il controllo delle risorse finanziarie.³⁹⁶

Nel 1342 si riformò il sistema con cui si eleggeva il consiglio ristretto di Tàrrega e ogni quartiere doveva scegliere tre candidati, di cui uno veniva designato *paer* attraverso il sistema del sorteggio.³⁹⁷ Allo stesso modo nominavano dieci persone e solo la metà sarebbe stata eletta in modo casuale per ottenere la carica di consigliere. Per i quattro quartieri presenti in città si eleggevano in totale quattro *paers* e venti consiglieri, che entravano a far parte del consiglio particolare. Il sistema quindi acquisiva una connotazione preminentemente spaziale e geografica,

³⁹³ Una misura simile venne presa nei confronti della vicina Cervera: Turull i Rubinat, *El gobierno de la ciudad medieval*, 59.

³⁹⁴ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 1930, 64–65, doc. 29; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis*, 125–26, doc. 43.

³⁹⁵ In molte città del regno di Catalogna, Castiglia, Valencia e Maiorca si installò un sistema di questo tipo, con un numero di quattro-sei giurati eletti periodicamente dalla collettività, di cui erano i diretti rappresentanti. Le loro competenze erano molteplici e si occupavano principalmente di preservare le libertà e i privilegi dei municipi, erano membri del regimento, riscuotevano imposte e a seconda del contesto possedevano o no competenze giurisdizionali. Per una visione comparativa del sistema si veda: Joaquín Cerdá Ruiz-Funes, «Jurados, iurats, en municipios españoles de la Baja Edad Media: reflexiones para su comparación», *Historia. Instituciones. Documentos*, n. 14 (1987): 27–40. Nel caso di Sabadell sappiamo che si sceglievano annualmente tre giurati che insieme ai *prohoms* componevano il consiglio civico. Non possediamo sufficienti fonti documentali per ricostruire dettagliatamente i membri del consiglio, ma i dati raccolti si possono osservare nella fig.4 del par. 5 di questo capitolo.

³⁹⁶ Ribalta Haro e Turull i Rubinat, *Alguns aspectes del règim municipal*, 11–12; Turull i Rubinat e Ribalta Haro, «De voluntate Universitatis»; Turull i Rubinat, *El gobierno de la ciudad medieval*, 63.

³⁹⁷ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega*, 1930, 154–56, doc. 17; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis*, 271–74, doc. 126.

che venne mantenuta per tutto il basso medioevo, così come il metodo dei grandi elettori, che consisteva nella nomina di trenta abitanti per ciascun quartiere incaricati di rappresentare la comunità e di votare i candidati municipali. Per rendere più agili anche le riunioni consiliari e la presa di decisioni, nel 1369 fu perfino riformato il *consell general*, che fu ridotto a cinquantaquattro membri, ben lontani dagli oltre trecento che vi partecipavano in precedenza. I *paers* e i consiglieri designavano trenta *prohoms* con cui formavano il consiglio generale, che era presieduto dal baiulo.³⁹⁸ Come è stato brillantemente osservato da Max Turull i Rubinat e Jaume Ribalta Haro intorno agli anni Novanta del secolo scorso, queste riforme delle composizioni degli organismi di rappresentanza collettiva furono necessarie per superare le difficoltà determinate dalle decisioni massive e rendere personali e concrete le dinamiche del consiglio generale.³⁹⁹ Nel 1396, il *Consell de Cent* di Barcellona diminuì ulteriormente i membri rappresentanti, con l'elezione di solo dodici consiglieri e ventuno *prohoms*, mentre i *paers* rimanevano quattro.⁴⁰⁰

Queste riduzioni, sommate all'importanza che assunse il consiglio particolare, incentivarono l'imposizione di un gruppo di potere urbano abbastanza stabile, che, nonostante i provvedimenti presi dal sovrano, riusciva a modificarli per volgerli a suo beneficio.⁴⁰¹ L'aumento dell'influenza del consiglio relegò la figura del baiulo a un secondo piano, dove in sostanza svolgeva la funzione di garante della legalità. Questo graduale cambiamento delle istituzioni municipali interessò la città di Tàrraga, ma gli insediamenti più piccoli come Vilagrassa non furono interessati da una crescita indipendente così intensa.⁴⁰² Questi mutamenti raggiunsero il loro apice nel XIV secolo, quando si espresse pienamente la consapevolezza collettiva dei municipi, proprio grazie all'intervento del regimento, che aveva favorito il consolidamento della propria autorità diventando un fisso gruppo sociale di rappresentanza e fomentando una tendenza oligarchica.⁴⁰³

Questa classe dirigente fu la principale amministratrice delle risorse finanziarie locali e del patrimonio dell'*universitas*, soprattutto quando, in occasione delle imprese belliche contro Genova, Granada e della conquista dell'isola di Sardegna, furono costretti a corrispondere grandi donativi al monarca. L'incapacità della

³⁹⁸ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrraga*, 1930, 270–71, doc. 91; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis*, 427–29, doc. 235.

³⁹⁹ In particolare i due autori parlano di una "*desvirtualització*" del consiglio, concetto intraducibile in italiano ma che trasmette perfettamente l'idea della conoscenza di dinamiche che prima si erano vissute solo virtualmente, come di fatti accadeva in riunioni così partecipate: Turull i Rubinat e Ribalta Haro, «Entre la Universitas», 42.

⁴⁰⁰ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrraga*, 1930, 354–56, doc. 2.

⁴⁰¹ Turull i Rubinat e Ribalta Haro, «De voluntate Universitatis», 155.

⁴⁰² Font i Rius, *Cartas de població*, vol. 1, pagg. 697–698.

⁴⁰³ Ribalta Haro e Turull i Rubinat, *Alguns aspectes del règim municipal*, 67; Pere Verdés i Pijuan, *Las élites urbanas de Cataluña en el umbral del s. XV: entre el discurso político y el mito historiográfico* (Saragozza: Diputación General de Aragón, 2011), 156; Riera i Melis, *Els cereals i el pa*, 113; Turull i Rubinat e Ribalta Haro, «Entre la Universitas», 43; Turull i Rubinat e Ribalta Haro, «De voluntate Universitatis», 154–55.

Corona di esigere direttamente i quantitativi richiesti fomentò la creazione di strutture municipali capaci di compensare queste carenze e di organizzare un sistema di riscossione fiscale altamente efficiente e autonomo.⁴⁰⁴ Se da un lato la cooperazione dei nuclei urbani era essenziale per permettere al sovrano di raggiungere anche le zone più remote e periferiche del suo regno, dall'altro si fomentò l'autonomia locale e il rafforzamento dei gruppi sociali installati negli organi municipali.

Alla fine del XIV secolo però l'appartenenza a diverse giurisdizioni signorili cambiò le dinamiche preesistenti e il dialogo prima diretto con il re e i suoi ufficiali cominciò a essere mediato da un signore territoriale. La loro perdita di autonomia era in qualche modo compensata dalle conferme dei privilegi, delle consuetudini e delle loro tradizioni, ma la paura che in qualsiasi momento potessero essere revocate rendeva il loro rapporto con le autorità signorili piuttosto teso. Lo stesso accadde con Isabella di Castiglia e i funzionari al suo servizio, che fecero in modo di preservare le istituzioni municipali, sia gli organismi collettivi che gli uffici individuali, e di far mantenere alla città una personalità giuridica propria, ma di fatto priva del riconoscimento di *summa potestas* da parte della Corona. Per questo motivo l'interesse di queste comunità era volto alla modifica o al volgimento a loro favore dei provvedimenti regi o reginali che tentavano di frenare questa concentrazione di potere nelle mani delle élites municipali.

Nel marzo del 1470 Ferdinando aveva confermato i sistemi elettivi e le composizioni dei consigli stabiliti da Barcellona nel 1396, con la differenza che era il consiglio generale a dover nominare i *paers* e i consiglieri dell'anno successivo e che questi a loro volta avrebbero designato i *prohoms* del nuovo mandato, creando una sorta di sistema elettivo che si autoalimentava e che non lasciava margine di inserimento ad altre famiglie e gruppi sociali.⁴⁰⁵

Quando Isabella entrò in possesso della città decise di consultare il consiglio per ricostituire il criterio elettivo precedente, ovvero quello stabilito nel 1342, attraverso il quale per il *consell particular* si designavano annualmente quattro *paers* e venti consiglieri con il sistema dei grandi elettori, delle liste e del sacco.⁴⁰⁶

Nel 1472 il procuratore Antón Rodríguez de Lillo lesse alla comunità la lettera della principessa di Castiglia che conteneva queste richieste e il consiglio generale decise di interpellare gli avvocati della città e Pere Boquet ricevette l'incarico di revisionare la proposta.⁴⁰⁷ L'anno successivo il consiglio rispose alla richiesta, provando a spostare l'attenzione della loro signora sullo spopolamento della città, che era a loro detta il motivo principale per cui bisognava mantenere i numeri

⁴⁰⁴ Font i Rius, «Orígenes del regimen municipal», 469–71; Manuel Sánchez Martínez e Denis Menjot, a c. di, *Fiscalidad de Estado y fiscalidad municipal en los reinos hispánicos medievales* (Madrid: Casa de Velázquez, 2006), 239–73; Turull i Rubinat e Verdés i Pijuan, «Gobierno municipal», 510.

⁴⁰⁵ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 1; Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrrega*, 1930, 398–400, doc. 4.

⁴⁰⁶ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 69v.

⁴⁰⁷ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 70.

disposti nel 1396, ovvero quattro *paers*, dodici consiglieri e ventuno *prohoms*.⁴⁰⁸ Isabella vagliò le loro considerazioni e decise di accogliere le loro suppliche e nell'ottobre del 1473 emise un privilegio ufficiale che confermava il numero dei membri degli organi consultivi, ma allo stesso tempo ripristinava il sistema dell'insacculazione e delle elezioni per quartiere.⁴⁰⁹

A dicembre il procuratore López de Toyuela lesse all'assemblea targarina una lettera chiusa della principessa, scritta il mese prima e contenente diverse disposizioni, tra cui l'ordine di rispettare le sue decisioni in merito ai sistemi elettorali.⁴¹⁰ Il privilegio ufficiale emesso a ottobre fu quindi declamato pubblicamente alla presenza della città nell'aprile del 1474 e da allora si cominciò a implementare il nuovo metodo elettivo.⁴¹¹ Oltre ai consigli ordinari, si confermò la presenza di uno operante in via eccezionale già dall'inizio del Quattrocento,⁴¹² il consiglio dei cento, spesso convocato per questioni importanti, come l'imposizione tributi consistenti o la risoluzione di negoziati coi creditori.⁴¹³

Dai registri municipali possiamo ricostruire dettagliatamente il processo di selezione e le cerimonie che si svolgevano per consegnare gli uffici. Il baiulo della regina convocava le elezioni il lunedì di Pasqua di ogni anno, facendo il dovuto bando e diffusione in tutta la città, comprese le sue periferie e *termes*, con l'aiuto dei *paers* e dei *prohoms* del precedente mandato. Il notaio della *paeria* raccoglieva i voti degli elettori dei quartieri di Sant Antoni, Santa Maria, Santa Creu e Falcó e, una volta realizzato lo spoglio, li leggeva ad alta voce. Terminato lo scrutinio, i nuovi eletti si dirigevano alla chiesa maggiore con i membri del consiglio particolare del mandato appena concluso, dove si dichiaravano pubblicamente i risultati all'intera comunità.

Il giorno successivo i nuovi rappresentanti dell'*universitas* dovevano fare gli opportuni giuramenti sui quattro vangeli e in seguito si provvedeva alla designazione dei trenta *prohoms*, che rappresentavano le tre mani da cui era composta la società locale. Lo stesso giorno si eleggevano gli *oidors de comptes* e degli ufficiali minori incaricati di diverse tematiche, come la manutenzione delle mura, degli edifici comunitari, delle strutture idriche e delle chiese, del rifornimento di candele votive. Così anche stabilivano le persone incaricate della gestione effettiva di alcuni beni appartenenti all'*universitas*, come a esempio alcuni lasciti

⁴⁰⁸ AHCUC, LC, 1470-1475, f. 129r.

⁴⁰⁹ Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrraga*, 1930, 415-17, doc. 6; Gonzalvo i Bou, *Els llibres de privilegis*, 531-33, doc. 314.

⁴¹⁰ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 135r-136r.

⁴¹¹ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 147r-152v.

⁴¹² Turull i Rubinat, *El gobierno de la ciudad medieval*, 66-67.

⁴¹³ Nel 1489 se ne convocò uno quando il procuratore della regina era presente in città in seguito ai negoziati con i creditori del municipio. L'obiettivo era proprio comunicare le risoluzioni e allo stesso tempo convocare l'esazione di una *talla* con la quale avrebbero saldato i debiti dell'*universitas*: AHCUC, LC, 1480-1490, f. 289.

testamentari, le cosiddette *marmessorie*,⁴¹⁴ o possedimenti di altra natura, come edifici o porzioni di terreno.⁴¹⁵

Le concessioni e i lasciti aumentavano le risorse finanziarie proprie del municipio, che quindi cessava di espletare la funzione originaria per cui era nato, ovvero rappresentare una piattaforma di mediazione tra il re o il signore e i singoli abitanti, e diventava invece un organismo autonomo capace di amministrare un patrimonio proprio.

2. L'ÉLITE URBANA E IL SUO RAPPORTO CON LA REGINA

Le istituzioni municipali che si sono sviluppate tra il XII e il XIV secolo e che hanno continuato a esistere per molti secoli avvenire sono state oggetto di grandi suggestioni che hanno tracciato dei quadri piuttosto leggendari dell'epoca. Una parte della storiografia romantica si era proposta di rintracciare a tutti i costi i primi segni di una rappresentanza democratica della cittadinanza o addirittura dell'affermazione del principio di uguaglianza *ante litteram*. Queste fascinazioni sono di certo dei forti richiami del presente, carico di grandi ideali e di nuove aspirazioni in cui sono vissuti i ricercatori dell'Ottocento, i cui lavori hanno influenzato tante generazioni di storici successivi. È praticamente impossibile riassumere tutti i temi che sono stati oggetto di queste letture anacronistiche e che ancora oggi producono tentennamenti nelle più svariate aree di ricerca accademica e soprattutto nell'ambito di quella più squisitamente erudita e locale.

Il ruolo svolto dalle élites urbane e il loro rapporto con il potere centrale è uno degli argomenti che suscitano diverse problematiche e che pertanto bisogna trattare con somma cautela, per la grande complessità delle dinamiche da mettere a fuoco e per le interpretazioni più contrastanti che gli stessi dati, purtroppo non sempre esaustivi, possono suggerire.

Quello che però sembra accomunare la visione della maggioranza della produzione scientifica è l'individuazione, tra il basso medioevo e la prima età moderna, di una classe ristretta della società municipale che traeva grande vantaggio dalle istituzioni, che venivano quindi usate e manipolate per il beneficio di pochi.⁴¹⁶ Grazie al rinnovato interesse della storiografia degli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso l'area di indagine è stata infatti ampliata e si è potuto osservare che il fenomeno non era solo circoscritto al Trecento e al Quattrocento, ma che le sue radici affondavano nel X e XI secolo, quando si diede inizio al processo graduale

⁴¹⁴ Ogni anno si sceglieva infatti un *paer* per disporre della *marmessoria* Cerda. A esempio nel 1481 fu scelto Tomàs Prunera e due anni più tardi Andreu Agramunt: AHCUC, LC, 1480-1490, ff. 84v-87v, 131v.

⁴¹⁵ ACA, RC, 3687, ff. 130v-131v.

⁴¹⁶ Antoni Passola i Tejedor, «Una oligarquía municipal: la Paheria de Lleida en el s. XVII», *Manuscrits: revista d'història moderna*, n. 3 (1986): 152.

che portò alla creazione delle istituzioni municipali.⁴¹⁷ Anche se le leggi, i decreti o le costituzioni apparvero in seguito, le disposizioni prese dalla monarchia erano solo la conseguenza e l'ufficializzazione di qualcosa che già esisteva da tempo nella prassi e che non poteva essere considerata e analizzata come un universo a sé stante. Sin dal XII secolo i *prohoms* erano chiamati a rappresentare la comunità di fronte al re-conte, ancora prima dell'avvento delle consuetudini scritte o dei privilegi che ne legittimarono l'azione politica.⁴¹⁸

I consigli e gli altri organi collegiali erano un ingranaggio che faceva parte di un complesso intreccio di alleanze, di scontri, ma soprattutto di integrazione fra i diversi poteri in gioco e quindi come tali non dovrebbero essere studiati in opposizione all'universo feudale o alla Corona. Ogni municipio o insediamento aveva di certo delle caratteristiche peculiari e a seconda dei diversi contesti si svilupparono un certo numero di ufficiali locali, con delle competenze e dei salari specifici e soprattutto con delle piattaforme di dialogo con il potere signorile proprie, che determinarono a loro volta la presenza più o meno evidente di forme di autogoverno o di dipendenza dall'autorità centrale.⁴¹⁹

Esistono però dei tratti affini e, con le debite cautele, si può osservare un progressivo rafforzamento delle componenti oligarchiche rispetto agli altri settori da cui era composta la società locale, che si sottomise, non sempre pacificamente, a delle istanze di potere superiore. Quando queste strutture amministrative urbane raggiunsero il loro pieno sviluppo nel Trecento cominciò a fissarsi un sistema politico che si polarizzava attorno a poche famiglie appartenenti proprio al gruppo dei *probi homines*, che riservarono per sé e le loro reti clientelari le cariche pubbliche.⁴²⁰ Il potere decisionale si concentrò nelle mani di un gruppo che si potrebbe quindi definire oligarchico, che aveva provveduto a escludere quegli abitanti che non avevano i requisiti per accedere a questo settore ristretto, allontanandolo dai veri luoghi del potere.⁴²¹

A Tarrega il fenomeno si riprodusse nello stesso periodo e fu favorito di certo dai provvedimenti che trasformarono il consiglio ristretto nell'organo di maggior peso politico e che limitarono anche l'accesso all'assemblea generale. L'eliminazione delle sedute massive e la riduzione dell'influenza del *consell general*, nonostante la sua nuova configurazione, resero quest'organo una mera appendice del consiglio particolare.⁴²² Queste istituzioni, ormai riservate a pochi membri alla fine del XIV

⁴¹⁷ Juan Antonio Bonachía Hernando e Juan Carlos Martín Cea, «Oligarquías y poderes concejiles en la Castilla bajomedieval: balance y perspectivas», *Revista d'història medieval*, n. 9 (1998): 21.

⁴¹⁸ Sabaté i Curull, «Ejes vertebradores», 134.

⁴¹⁹ Bonachía Hernando e Martín Cea, «Oligarquías y poderes concejiles», 25.

⁴²⁰ Jesús Ángel Solórzano Telechea, «Élites urbanas y construcción del poder concejil en las cuatro villas de la Costa de la Mar (siglos XIII-XV)», in *Ciudades y villas portuarias del Atlántico en la Edad Media: Nájera. Encuentros Internacionales del Medievo: Nájera, 27-30 de julio de 2004* (Nájera: Instituto de Estudios Riojanos, 2005), 194.

⁴²¹ Pau Viciano, *Regir la cosa pública: Prohoms i poder local a la vila de Castelló*, Edición: 1 (València: Publicacions de la Universitat de València, 2008), 45–64.

⁴²² Turull i Rubinat e Ribalta Haro, «Entre la Universitas», 42–43.

secolo, divennero dei veri e propri strumenti del dominio politico da parte di un'oligarchia urbana che trovava la sua massima espressione nel controllo del governo municipale.

L'elevato tasso di mortalità di quegli anni che ufficialmente giustificava i cambiamenti apportati alle istituzioni locali aveva creato una buona opportunità per i gruppi di potere, che si approfittarono della situazione per trarne i propri vantaggi e diminuire le possibilità di ascesa degli altri settori sociali, consolidando la propria posizione ai vertici politici urbani.⁴²³

Per tutto il corso del Quattrocento applicarono diverse strategie per far modificare e volgere a loro favore le leggi e i decreti che i sovrani provavano a introdurre per frenare il fenomeno, al punto da estromettere quasi del tutto la comunità dalle decisioni più importanti e da esercitare l'autorità ceduta dai re o concessa dai signori a nome di tutta l'*universitas*.

I membri del regimento diventano un gruppo di rappresentanza fisso che aveva chiare tendenze oligarchiche.⁴²⁴ Quando venne eliminata anche la clausola che impediva agli eletti di esercitare la stessa carica nei due anni successivi alla fine del mandato si legittimò del tutto la loro presenza assidua e in certi casi inamovibile nelle istituzioni.

La distribuzione dei vari gruppi sociali si regolava attraverso la divisione in mani, che contemplava i titoli, le mansioni ricoperte e la ricchezza posseduta dai cittadini. Era un sistema estremamente variabile che dipendeva da molteplici fattori non chiaramente definiti ed era pertanto oggetto di continui ribaltamenti e manipolazioni effettuate soprattutto dai membri della mano maggiore, che intendevano assicurarsi il controllo degli altri segmenti.⁴²⁵ L'aggruppamento teorico di aristocratici, cittadini onorevoli, dottori o laureati nella *mà major*, dei notai, baccellieri, chirurghi, mercanti e bottegai nella *mitjana* e di artigiani, contadini e piccoli commercianti nella *menor*,⁴²⁶ non corrispondeva quasi mai all'effettiva divisione dei *prohoms* del consiglio generale. Lo stesso sistema consiliare funzionava infatti come veicolo di promozione sociale e l'occupazione di un suo seggio poteva influire nella valutazione dei membri per gli anni successivi.

In generale, le persone elette rappresentavano l'élite del loro gruppo sociale e possedevano un grado di ricchezza e benessere economico superiore agli altri cittadini della stessa categoria. La mano maggiore era comunque favorita in modo evidente dal sistema, dato che non si utilizzava un criterio proporzionale e, nonostante la loro inferiorità numerica nella comunità, erano rappresentati dalla stessa quantità di *probi homines*.

Le istituzioni avevano creato un settore privilegiato della società urbana ma erano state a loro volta plasmate da questi stessi gruppi, che quindi avevano fissato le

⁴²³ Turull i Rubinat e Ribalta Haro, «De voluntate Universitatis», 154–55.

⁴²⁴ Ribalta Haro e Turull i Rubinat, *Alguns aspectes del règim municipal*, 67.

⁴²⁵ Sabaté i Curull, «Ejes vertebradores», 137.

⁴²⁶ Passola i Tejedor, «Una oligarquía municipal», 153.

linee di trasmissione del potere decisionale e la loro legittimazione.⁴²⁷ Le élites municipali avevano delle aspirazioni egemoniche ben precise e intendevano controllare quelle strutture che le avevano beneficiate attraverso questa relazione di reciproca definizione.⁴²⁸ Il fatto politico si integrava perfettamente con quello economico e sociale. La ricchezza dell'oligarchia catalana che conquistò gradualmente le posizioni più preminenti dei consigli si definì grazie a una grande varietà di attività, dall'esercizio della giurisdizione ai diritti sui castelli e feudi, dai proventi della produzione agricola e dei commerci all'acquisto di *censals* e *violaris*. Il gruppo sociale si rafforzava poi grazie alle famiglie e alle clientele, che stabilizzavano o miglioravano la condizione di ciascun membro e lo aiutavano a connettersi con altri esponenti del suo stesso settore.⁴²⁹

Spesso si è usato un modello antinomico per descrivere le dinamiche delle élites nei confronti delle altre porzioni della società, ma il binomio dominanti-dominati risulta estremamente riduttivo se si intende delineare la sfumata complessità delle relazioni di potere in gioco. Il fatto che certe famiglie sembravano essersi impossessate dell'accesso ai consigli non implicava necessariamente che tutti i suoi membri lo fossero, così come non era insolito che certi personaggi per le loro qualità e capacità individuali fossero in grado di superare lo svantaggio iniziale e fare carriera all'interno del municipio.⁴³⁰

In alcune città si mantenne un certo dinamismo che dava luogo a continui cambiamenti interni che favorivano diverse fazioni di potere.⁴³¹ Tuttavia, in altre località, come Tàrrega, si cominciò a chiudere il regimento sempre di più fino al punto di diventare una prerogativa quasi esclusiva dell'oligarchia e delle loro clientele. In molti casi la nobiltà urbana si alleò con i grandi mercanti che risiedevano nel distretto e cercarono di accrescere il loro peso grazie a una convergenza di interessi.⁴³²

La loro forza si basava infatti sul potere che esercitavano sulle risorse del contado circostante, grazie alle linee del credito, del commercio, della notaria e dei tribunali di giustizia, acquistando diritti, possedimenti e giurisdizioni.⁴³³ La loro autorità si

⁴²⁷ José Antonio Jara Fuente, «Élites urbanas y sistemas concejiles: una propuesta teórico-metodológica para el análisis de los subsistemas de poder en los concejos castellanos de la baja edad media», *Hispania* 61, n. 1 (2001): 257.

⁴²⁸ Yolanda Guerrero Navarrete, «Élites urbanas en el siglo XV: Burgos y Cuenca», *Revista d'història medieval*, n. 9 (1998): 85.

⁴²⁹ Isabel Beceiro Pita, «Criados, oficiales y clientelas señoriales en Castilla (siglos XI-XV)», *Cuadernos de Historia de España*, n. 75 (1999-1998): 59-84.

⁴³⁰ Jara Fuente, «Élites urbana», 258.

⁴³¹ Sandra Bernabeu Borja e Vicent M. Garés Timo, «Mantener la paz y el buen gobierno: la evolución de las élites dirigentes de la villa de Alcira durante el reinado de Fernando el Católico (1479-1516)», in *Poder, sociedad, religión y tolerancia en el mundo hispánico*, a c. di Eliseo Serrano Martín e Jesús Gascón Pérez (Saragozza: Institución Fernando el Católico, 2018), 427-40.

⁴³² Julio Valdeón Baroque, «Señorios y nobleza en la Baja Edad Media (El ejemplo de la Corona de Castilla)», *Revista d'història medieval*, n. 8 (1997): 23.

⁴³³ Coral Cuadrada Majó, «Senyors i ciutadans: les senyories catalanes a la Baixa Edat Mitjana», *Revista d'història medieval*, n. 8 (1997): 74.

collocava al di sopra della comunità e si concentrava in una minoranza selezionata che era riuscita a ottenere una via di accesso privilegiata alle cariche pubbliche.⁴³⁴ Riuscirono a controllare l'inclusione o l'esclusione delle persone e dei gruppi familiari, nel più ampio senso del termine, rispetto al godimento delle risorse ideologiche, politiche ed economiche del potere.⁴³⁵ Per questo motivo si riscontrava una tendenza predominante alla patrimonializzazione degli uffici politici e amministrativi locali per quei lignaggi che avevano controllato per generazioni le strutture produttive del distretto urbano, anche se questi stessi obiettivi potevano essere raggiunti con delle strategie alternative.⁴³⁶

Dai quadri amministrativi che abbiamo riassunto nelle tavole poste in appendice,⁴³⁷ si può osservare con certa facilità la ricorrenza con cui appaiono i nomi dei membri dei consigli. In generale non ci sono grandi variazioni nel corso degli anni e le stesse persone occupavano i posti di primo piano del regimento urbano, anche se cambiando di carica ogni anno.

I *paers* erano sempre dei cittadini che negli anni anteriori avevano svolto delle funzioni locali e una buona parte aveva esercitato l'ufficio di *conseller* il mandato precedente. Una volta finalizzato l'incarico quasi sempre venivano rieletti con uno degli altri due uffici, ma ancora una volta predominava la carica di consigliere. Si poteva osservare quindi un certo ricambio continuo tra i consiglieri e i *paers*, che si doveva probabilmente al fatto che queste due cariche fossero ancora più esclusive in quanto erano le uniche legittimate alla partecipazione al consiglio ristretto. Le funzioni e le competenze del regimento si amministravano con una certa continuità, che si rifletteva anche nelle linee politiche seguite nel corso del tempo, atte a preservare i privilegi e le libertà dei più potenti. I sovrani cercarono di frenare l'eccessivo controllo delle oligarchie urbane e gli stessi re Cattolici, con il provvedimento del 1481, intendevano pacificare le città attraverso il sistema dell'insacculazione, che affidava alla sorte la scelta degli ufficiali locali eletti. Nonostante le buone intenzioni, nemmeno questo criterio servì a bloccare le classi emergenti, che comunque continuarono a controllare saldamente le liste di nomi che bisognava introdurre nel sacco, rendendo sempre più profonde le lacerazioni sociali già esistenti.⁴³⁸

⁴³⁴ La tendenza è visibile in diversi contesti sociali e geografici quattrocenteschi: Val Valdivieso, «Elites urbanas»; Pietro Corrao, «Forme della negoziazione politica nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento», in *Negociar en la Edad Media=Négociar au Moyen Âge: actas del Coloquio celebrado en Barcelona los días 14, 15 y 16 de octubre de 2004*, a c. di Maria Teresa Ferrer i Mallol, Anuario de estudios medievales 61 (Barcelona; Madrid; Val-de-Marne: CSIC - Institución Milá y Fontanals; Casa de Velázquez; Université de Paris-XII, 2005), 246.

⁴³⁵ Jara Fuente, «Élites urbana», 251.

⁴³⁶ Guerrero Navarrete, «Élites urbanas en el siglo XV», 86; Bonachía Hernando e Martín Cea, «Oligarquías y poderes concejiles», 28.

⁴³⁷ Si veda a tal proposito par. 5, fig. 1.

⁴³⁸ Passola i Tejedor, «Una oligarquía municipal», 154; Bernabeu Borja e Garés Timo, «Mantener la paz», 440.

Il settore che senza dubbio era meglio rappresentato nel consiglio particolare era quello della *mà major*, che forniva il numero più alto di *paers* eletti. Il gruppo si dimostrava piuttosto coeso e fisso, dato che pochi membri furono considerati in qualche situazione della *mà mitjana*.⁴³⁹ La mobilità sociale era invece superiore nelle classi inferiori.⁴⁴⁰ Il segmento medio-basso si dimostrava molto più dinamico e molti esponenti dei consigli rappresentavano alternatamente la *mà mitjana* o la *menor*.⁴⁴¹ Anche se la tendenza generale aveva portato allo stabilimento di alcuni esponenti nelle cariche collegiali, si potevano identificare dei membri del consiglio generale, appartenenti quasi esclusivamente alla mano minore, che non sembravano essere ricorrenti e che quindi avevano trovato il modo di accedere agli organi di governo. La fissazione di un'oligarchia municipale non significava una totale assenza di dinamismo né tantomeno una completa chiusura degli organismi in sé stessi.⁴⁴²

È certo però che occupare delle cariche pubbliche all'interno delle istituzioni municipali poteva essere un vero e proprio trampolino di lancio per l'esercizio di altri uffici delle strutture signorili o dei distretti locali regi. La famiglia Ponç a esempio riuscì a guadagnare una posizione privilegiata grazie alle carriere amministrative di Joan, Francesc e Miquel, che occuparono ogni anno i seggi del consiglio,⁴⁴³ fino a diventare anche *batlle* e *veguer* della città.⁴⁴⁴ Altri esponenti della classe sociale più alta furono grandi protagonisti del governo locale, come

⁴³⁹ Occuparono la carica di *paer* Mateu Folch, Andreu Canella, Damià e Tomàs Prunera, Andreu Agramunt, Bernat Lorenç, Joan Cescases, Bernat Scuder, Pere Bramon, Francesc Rexachs, Miquel Llor, Joan Scuder Ferrer, Miquel Ferrer e Joan Jordà, tutti sempre ascritti al gruppo superiore, mentre solo Lluís Moya e Joan Muntfar erano stati dichiarati alcune volte di *mà mitjana*.

⁴⁴⁰ Sabaté i Curull, «Ejes vertebradores», 138.

⁴⁴¹ Di mano media erano i *paers* Pere Ramon Florença e Antoni Savanes, di *mà menor* erano Joan Villar e Pere Coll, mentre la maggior parte alternavano la loro posizione quasi ogni anno in uno dei due gruppi. Così fu per Jaume Jonques, Bernat Birlanda, Pere Guaran, Joan Conill e Antoni Macanes.

⁴⁴² Bonachía Hernando e Martín Cea, «Oligarquías y poderes concejiles», 30–31.

⁴⁴³ Joan Ponç era stato consigliere nel 1470-1471 (AHCU, LC, 1470-1475, ff. 2r-5r), *paer* nel 1471-1472 (AHCU, LC, 1470-1475, ff. 43v-45v) e di nuovo nel 1478-1479 (AHCU, LC, 1476-1481, ff. 46r-52r; AHCU, PT, 321), per poi rappresentare la mano maggiore come *prohom* nel 1472-1473 (AHCU, LC, 1470-1475, ff. 76r-77r), nel 1477-1478 (AHCU, LC, 1476-1481, ff. 9r-17r) e nel 1480-1481 (AHCU, LC, 1480-1490, ff. 16v-23r). Francesc era stato *paer* nel 1474-1475 (AHCU, LC, 1470-1475, ff. 153r-155r; AHCU, PT, 321) e nel 1487-1488 (AHCU, PT, 321), consigliere nel 1478-1479 (AHCU, LC, 1476-1481, ff. 46r-52r) e rappresentante della città per negoziare coi creditori (AHCU, LC, 1480-1490, f. 285).

⁴⁴⁴ Miquel Ponç fu baiulo nel 1485-1487 (AHCU, LC, 1480-1490, ff. 215v-216r), mentre Joan lo era stato nel 1474-1476 (AHCU, LC, 1470-1475, f. 141). Quello con maggiore esperienza nell'amministrazione reginale fu però Francesc, baiulo nel 1470-1473 (AHCU, LC, 1470-1475, ff. 11v-12v), luogotenente del baiulo nell'estate del 1479 (AHCU, LC, 1476-1481, f. 107) e *receptor* dei diritti e degli emolumenti di Isabella nel 1471 e nel 1481 (AHCU, LC, 1470-1475, f. 48r; AHCU, LC, 1476-1481, f. 133). Fu infine *veguer* dall'autunno del 1479: AHCU, LC, 1480-1490, ff. 3r-4r.

Francesc Palau⁴⁴⁵ e i Prunera,⁴⁴⁶ ma alcuni altri membri dei gruppi più privilegiati decisero di non partecipare direttamente alle istituzioni municipali, anche se intervenivano in modo sostanziale nelle politiche urbane con altre strategie più sottili.⁴⁴⁷

Questa situazione era spesso causa di conflitti interni, accompagnati da un profondo sentimento di insicurezza che coinvolgeva l'intera comunità.⁴⁴⁸ Probabilmente erano le stesse reti urbane ad aumentare le distanze sociali, fomentando i raggruppamenti con dei lacci familiari e clientelari e a favorendo un certo settore di

⁴⁴⁵ Francesc Palau era uno degli uomini più ricchi del distretto (AHCUC, LC, 1476-1481, f. 115). Si era formato come notaio ed era presto diventato uno dei maggiori possidenti del Mor (AHCUC, PT, 319). Aveva occupato più volte un seggio nei consigli, come *paer* nel 1470-1471 (AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 2r-5r) e nel 1481-1482 (AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 127r-130v), come consigliere nel 1471-1472 (AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 43v-45v), nel 1474-1475 (AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 153r-155r), nel 1477-1478 (AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 9r-17r) e nel 1478-1479 (AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 46r-52r) e infine *prohom* nel 1472-1473 (AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 76r-77r), nel 1473-1474 (AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 115v-116r), nel 1479-1480 (AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 79r-86v) e nel 1480-1481 (AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 16v-23r). Fu scelto più volte come rappresentante dell'*universitas*, per partecipare al parlamento di Montblanc-Cervera nel 1470 (AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 28r-29v), per difendere il diritto di riscossione delle *imposicions* davanti agli ufficiali di Isabella (AHCUC, LC, 1470-1475, f. 49r), per firmare i negoziati con diversi creditori (AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 56v-57r; AHCUC, LC, 1480-1490, f. 285) e per rivedere i bilanci quando il procuratore mise in dubbio la loro autenticità (AHCUC, LC, 1476-1481, f. 133). Fu infine responsabile dell'esercizio della giurisdizione nel 1471 (AHCUC, LC, 1470-1475, f. 48v) e notaio della corte del *veguer* dal 1481 (AHCUC, LC, 1476-1481, f. 97r; AHCUC, LC, 1480-1490, ff. 60r-61r). In un'opportunità fu addirittura sequestrato da dei pirati genovesi mentre svolgeva servizio per il municipio e dovette andare a giudizio contro la città per farsi rimborsare dei soldi del riscatto: AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 85v, 90r, 100v-101v, 125, 129v, 135r-136r, 139v, 145v-146v, 156.

⁴⁴⁶ Tomàs e Damià Prunera furono dei protagonisti indiscussi del reggimento municipale. Damià era già presente dal 1472-1473 come consigliere, incarico che continuò a esercitare nel 1473-1474, per poi passare a quello di *prohom* nel 1474-1475: AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 71r-75v, 153r-155r. Dal 1477 entrambi erano membri del consiglio in contemporanea: Tomàs fu *prohom* nel 1477-1478 quando Damià era consigliere (AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 9r-17r), come anche nel 1479-1480 (AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 79r-86v), mentre nel 1478-1479 avevano invertito i ruoli, essendo stato eletto Damià come *prohom* e Tomàs come consigliere (AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 46r-52r). Nel 1480-1481 furono nominati entrambi consiglieri (AHCUC, LC, 1480-1490, ff. 16v-23r), mentre nel 1481-1482 Damià era *prohom* e Tomàs *paer* (AHCUC, LC, 1480-1490, ff. 127r-130v). Il primo era un grande possidente del Mor e aveva dei diritti d'esenzione fiscale sul *quinzè* (ACA, RP, 2969, f. 469r), mentre il secondo riuscì a ottenere il privilegio di custodire i libri del razionale (AHCUC, LC, 1480-1490, f. 131v) e di negoziare coi creditori della città (AHCUC, LC, 1480-1490, f. 285), facendosi strada anche nell'apparato amministrativo di Isabella come suo baiulo nel 1495-1498 (ACA, RC, 3687, f. 141v-142v).

⁴⁴⁷ Pere Olivo per esempio era uno dei *cavallers e gentilis homens* di Tàrraga (ACA, RP, MR, 2969, f. 469r), possidente a cui spesso il municipio ricorreva per il prestito di capitali (AHCUC, LC, 1476-1481, f. 115), che si ritrovò in conflitto con il reggimento perché intendeva far valere i propri privilegi, franchigie e immunità ben oltre ciò che effettivamente gli spettava (AHCUC, PT, 321). La sua riluttanza nei confronti del rispetto delle istituzioni aveva coinvolto anche Joan Ferrer, aggredito e vessato da Olivo, che si era servito delle sue influenze sui consigli per sottrargli delle pensioni e farlo incarcerare (ACA, RC, 3687, ff. 56v-57r, 78v). Così anche Ramon Perellós, residente illustre di Tàrraga (ACA, RP, MR, 2969, f. 469r), non fece parte dei consigli locali, ma istituì un processo molto lungo e dispendioso contro il reggimento locale (AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 59v, 61v-62v). Godeva della fiducia della regina, che lo nominò *jutge de taula* nel 1493 per esaminare il mandato di Joan Cescases (ACA, RC, 3687, f. 130).

⁴⁴⁸ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 58.

mercanti, giuristi, possidenti terrieri con dei livelli di benessere economico alti.⁴⁴⁹ Queste élites si dividevano internamente in lignaggi e piccoli gruppi di potere di carattere politico (bandi), che alimentavano una certa concorrenza dentro la stessa oligarchia che stimolava lo sviluppo e il rafforzamento degli elementi generatori della ricchezza.

Un altro motivo, che potremmo tuttavia definire strutturale, era l'aspirazione di un secondo gruppo di individui, che in qualche modo potremmo identificare con gli esponenti della mano media e inferiore, alla promozione sociale.⁴⁵⁰ Questo settore ambiva allo stile di vita, al titolo e alle ricchezze della classe dominante e per ottenerli avrebbe potuto allearsi con l'élite, sottomettendosi alle grandi famiglie e prestando loro servizio, o avrebbe potuto competere alla pari entrando a far parte dei consigli civici, usati come trampolini per l'ascesa sociale.

Le crisi finanziarie acuivano queste tensioni, sia quelle orizzontali che quelle verticali, per le continue accuse di corruzione e negligenza che la collettività rivolgeva alla classe governante.⁴⁵¹ Le città provavano a ridurre queste fratture sociali per attirare nuovi capitali da fuori e altri investimenti, ma si rivelavano spesso delle breccie troppo profonde che affondavano le loro radici nella ferma volontà delle classi dirigenti di preservare i propri benefici e privilegi chiudendo i ranghi e ostacolando l'accesso agli altri segmenti della comunità.⁴⁵²

In questo processo l'élite trovava spesso l'appoggio della Corona, che preferiva mantenersi ai margini delle politiche municipali per garantirsi la fedeltà dei governanti locali.⁴⁵³ Lo stesso poteva accadere nei contesti signorili come questi, poiché i municipi erano degli interlocutori che bisognava tenere in somma considerazione per assicurarsi la corretta percezione delle rendite.⁴⁵⁴ I gruppi oligarchici avevano deciso di diversificare le loro attività già anni or sono per sopperire alle crisi dei proventi derivanti dai feudi posseduti,⁴⁵⁵ che aveva colpito maggiormente le piccole aristocrazie locali e i gruppi di possidenti di piccola taglia.⁴⁵⁶ Non si trattava di una crisi momentanea, ma di un problema di fondo che era originato dal fatto che il sistema signorile non possedesse una base economica

⁴⁴⁹ Carlos Laliena Corbera e María Teresa Iranzo Muñío, «Poder, honor y linaje en las estrategias de la nobleza urbana aragonesa (siglos XIV-XV)», *Revista d'història medieval*, n. 9 (1998): 78.

⁴⁵⁰ Val Valdivieso, «Elites urbanas».

⁴⁵¹ Verdés i Pijuan, *Las élites urbanas*, 157.

⁴⁵² Sabaté i Curull, «Ejes vertebradores», 143.

⁴⁵³ Passola i Tejedor, «Una oligarquía municipal», 173.

⁴⁵⁴ Cuadrada Majó, «Senyors i ciutadans», 67.

⁴⁵⁵ Alla rendita fondiaria, si sommavano almeno i diritti giurisdizionali, gli uffici locali, le gabelle e i censi: Maurice Aymard, «Amministrazione feudale e trasformazioni strutturali tra '500 e '700», *Archivio Storico per la Sicilia orientale*, n. 71 (1974): 28.

⁴⁵⁶ Sull'argomento della crisi delle rendite feudali si vedano i magistrali contributi di Guy Bois: *Crise du féodalisme: Economie rurale et démographie en Normandie orientale du début du XIVe siècle au milieu du XVIe siècle* (Parigi: Les Presses de Sciences Po, 1976); «Noblesse et crise des revenus seigneuriaux en France aux XIVe et XVe siècles: essai d'interprétation», in *La noblesse au Moyen Age: XIe-XVe siècles*, a c. di Philippe Contamine (Parigi: Presses Universitaires de France - PUF, 1976), 219–33.

sufficiente a sostenere i costi dell'egemonia sociale della nobiltà.⁴⁵⁷ L'assorbimento dei piccoli domini feudali, gli investimenti commerciali e creditizi e infine l'alleanza coi poteri centrali furono indispensabili per garantire la sopravvivenza delle classi dominanti corrispondenti alle piccole aristocrazie e al patriziato urbano.⁴⁵⁸

Gaspar Vidal, per esempio, era originario di Tàrrega ed esponente della classe alta locale, che rappresentò in consiglio in svariate occasioni. Fu di fatti *prohom* nel 1473-1474,⁴⁵⁹ nel 1477-1478,⁴⁶⁰ nel 1480-1481⁴⁶¹ e nel 1481-1482,⁴⁶² mentre fu eletto consigliere negli anni 1474-1475,⁴⁶³ 1478-1479⁴⁶⁴ e 1479-1480.⁴⁶⁵ Nel 1476-1477 era *paer*, quando acquistò con gli altri membri del regimento per 12 libbre un *censal* gravante su un ospedale di Tàrrega, per il quale riceveva una pensione annuale non monetaria, bensì corrispondente a 12 *mitgeres* di grano.⁴⁶⁶ Questo investimento era stato fatto usando il denaro dei lasciti testamentari Cescases, che il regimento gestiva interamente.

Oltre agli incarichi ricoperti nelle istituzioni municipali, la sua formazione notarile lo aveva avvicinato alla corte dei sovrani d'Aragona e aveva svolto l'ufficio di scrivano per conto di re Giovanni II.⁴⁶⁷ Per questo motivo non sorprende la sua costante presenza nella corte del baiulo di Tàrrega come notaio almeno dal 1478 al 1487,⁴⁶⁸ sostituendo l'ufficiale della regina alcuni mesi del 1482 come luogotenente.⁴⁶⁹

Un altro targarino che fece carriera nelle amministrazioni regie e reginali in quel periodo fu Joan Ferrer, che aveva svolto le funzioni di algozirio nella corte di Ferdinando nel 1468, quando ancora era principe.⁴⁷⁰ Reggeva il castello di Tàrrega nel momento del giuramento a Isabella di Castiglia,⁴⁷¹ anche se non sappiamo dalle fonti in nostro possesso per quanto tempo ancora esercitò l'incarico, e per le sue

⁴⁵⁷ Non per questo però va considerato necessariamente in modo negativo, ma oggi si può ripensare alle spese signorili come punto di partenza di tutti quei meccanismi di legittimazione politica propria della prima età moderna: Bartolomé Yun Casalilla, «Consideraciones para el estudio de la renta y las economías señoriales en el Reino de Castilla (S. XV-XVIII)», in *Señorío y feudalismo en la Península Ibérica | varios autores*, a c. di Esteban Sarasa Sánchez e Eliseo Serrano Martín, vol. 2 (Saragozza: Institución Fernando el Católico, 1993), 13.

⁴⁵⁸ Furió, «Noblesia i poder senyoria», 141.

⁴⁵⁹ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 115v-116r.

⁴⁶⁰ AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 153r-155r.

⁴⁶¹ AHCUC, LC, 1480-1490, ff. 16v-23r.

⁴⁶² AHCUC, LC, 1480-1490, ff. 127r-130v.

⁴⁶³ AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 153r-155r; AHCUC, PT, 321.

⁴⁶⁴ AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 46r-52r; AHCUC, PT, 321.

⁴⁶⁵ AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 79r-86v.

⁴⁶⁶ AHCUC, PT, 309.

⁴⁶⁷ Jaime Vicens Vives, *Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón* (Saragozza: Institución Fernando el Católico, 2007), 600.

⁴⁶⁸ AHCUC, LC, 1476-1481, f. 68; AHCUC, LC, 1480-1490, f. 152r; AHCUC, PT, 321.

⁴⁶⁹ AHCUC, LC, 1480-1490, f. 52r.

⁴⁷⁰ Vicens Vives, *Historia crítica*, 608.

⁴⁷¹ Cap. 2, par. 7, doc. 2

competenze giuridiche fu scelto nel 1484 come assessore del baiulo.⁴⁷² Come tale, fu implicato nel processo che coinvolse anche il procuratore Guillem Sánchez e il baiulo Diego de las Cuevas, da cui uscì completamente scagionato.⁴⁷³ Faceva parte della fazione contraria a Pere Olivo e Gabriel Guixos, che lo aggredirono intorno al 1491 e che furono giudicati per queste azioni e altre vessazioni, soprattutto in virtù della protezione di cui Ferrer godeva presso i sovrani e il luogotenente generale di Catalogna.⁴⁷⁴

Oltre a questi esponenti della classe dirigente che decisero di prestare servizio alla regina e più in generale alla Corona, vi furono alcuni ufficiali esterni alle città che furono chiamati a occupare le più alte cariche del distretto e dell'amministrazione generale della Camera catalana di Isabella, che furono ricompensati per la loro lealtà con delle funzioni abbastanza prestigiose e remunerative e che con la loro presenza influenzarono in modo decisivo le già complesse dinamiche urbane.

3. IL COINVOLGIMENTO DEI CIRCOLI DI CORTE DEI RE CATTOLICI

L'apparato amministrativo con cui la regina controllava il territorio di sua appartenenza era molto ristretto rispetto a quello organizzato per la signoria siciliana. Nonostante il suo governo non avesse alterato i gruppi sociali e le famiglie che formavano il regimento locale e la classe dirigente urbana, le nomine dei procuratori e dei giudici degli appelli lasciarono spazio di manovra per delle persone direttamente provenienti dai circoli più intimi della sua corte e di quella del marito.

Antón Rodríguez de Lillo fu uno dei cortigiani più vicini a Isabella sin dall'inizio. Entrato a corte nello stesso periodo di Gutierre Cárdenas, intorno al 1468, come dottore formato in diritto faceva parte del consiglio regio sin dal 1475, quando i sovrani cercavano di raggiungere la giusta combinazione di membri letterati e nobili per la composizione di quest'organo consultivo.⁴⁷⁵ Isabella gli affidava i compiti più delicati, come la presa di possesso delle città che le furono assegnate *pro Camera*, la preservazione delle sue rendite e talvolta la loro riscossione come conservatore generale del patrimonio e l'organizzazione di un'armata tra il 1476 e il 1477. Fu anche luogotenente del cancelliere maggiore di corte dal 1481, quando svolgeva anche l'incarico di *oidor de Audiencia* e di *concertador*.⁴⁷⁶

Secondo i libri contabili, riceveva più di 100.000 *maravedís* di salario e talvolta persino 150.000 a seconda dei servizi prestati durante l'anno.⁴⁷⁷

⁴⁷² AHCU, PT, 315, 316.

⁴⁷³ Sul processo si veda il par. 3.2 di questo capitolo.

⁴⁷⁴ ACA, RC, 3687, ff. 56v-57v, 78v.

⁴⁷⁵ Alvaro Fernández de Córdoba Miralles, *La Corte de Isabel I: ritos y ceremonias de una reina, 1474-1504* (Madrid: Dykinson, 2002), 62.

⁴⁷⁶ María de la Soterraña Martín Postigo, *La Cancillería castellana de los Reyes Católicos* (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1959), 153–54.

⁴⁷⁷ María Concepción Solana Villamor, *Cargos de la casa y corte de los Reyes Católicos* (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1962), 39–40; Miguel Angel Ladero Quesada, *La hacienda real*

Non risulta strano quindi che la regina decidesse di affidargli un compito così delicato come quello di amministrare la giustizia o riscuotere le rendite nei momenti più decisivi. Preservare le sue risorse economiche era fondamentale per mantenere in piedi una corte che nel 1500 costava più di 15.000.000 di *maravedís* all'anno. Era una cifra esorbitante per l'epoca ed era anche superiore a quella spesa dal re, per cui bisognava incrementare il più possibile le entrate.

Non avrebbe potuto affidare questo compito a delle persone a lei estranee, poiché la lontananza della sua corte dagli affari locali e l'importante flusso di denaro che queste terre generavano davano luogo a possibili abusi e all'attività fraudolenta degli ufficiali implicati. L'azione governativa della regina era resa più efficace dalla sua capacità di integrarsi, stringere nuovi legami e alleanze nella corte del marito, ma era di certo amplificata quando riusciva a mantenere dei rapporti stabili e consolidati con l'entourage creato nella curia di origine.⁴⁷⁸

Un altro dei funzionari coinvolti nell'amministrazione locale fu Guillem Sánchez, membro di una delle famiglie di ebrei *conversos* più importanti della corte di Ferdinando che godeva del favore regio.⁴⁷⁹ Il ruolo svolto da questo gruppo dinastico all'interno degli uffici contabili e delle tesorerie era ben noto. Gabriel Sánchez, oltre alle numerose funzioni svolte nella corte del re insieme ai fratelli Lluís e Alfonso,⁴⁸⁰ era stato anche maestro secreto della signoria siciliana. Avevano occupato incarichi di enorme prestigio nella tesoreria generale, nella scrivania della razione, nella cancelleria e nel dipartimento del maestro razionale. Il loro impegno a servizio della Corona risaliva almeno a tre generazioni prima, quando si distinsero tra i cortigiani di Alfonso il Magnanimo.⁴⁸¹ La vicinanza al re aveva permesso loro di ottenere grandi onori e influenza a corte, oltre a un aumento esponenziale del loro rango. Cercarono quindi di diversificare le loro attività per poter consolidare la loro posizione rispetto ad altri lignaggi di altrettanta importanza.

Guillem, figlio anche lui di Pedro Sánchez, era un uomo d'affari che fin dagli anni Sessanta del XV secolo fu coppiere maggiore del principe Ferdinando, ricoprendo quindi una carica di grande prestigio a corte.⁴⁸² Esercitando questa funzione,

castellana entre 1480 y 1492 (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1967), 81, 88; Miguel Angel Ladero Quesada, *La hacienda real de Castilla en el siglo XV*. (La Laguna: Universidad de La Laguna, 1973), 292.

⁴⁷⁸ Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 88; Gibbons, «Isabeau de Bavière», 102; Silleras-Fernandez, *María de Luna*, 103; María Narbona Cárceles, «Agnès de Clèves, princesse de Viane (1439–1448) et l'influence de la Bourgogne à la cour de Navarre», in *La cour de Bourgogne et L'Europe: Le rayonnement et les limites d'un modèle culturel: Actes du colloque internationale tenu à Paris les 9, 10 et 11 octobre 2007*, a c. di Werner Paravicini, Torsten Hiltmann, e Frank Viltart, Beihefte der Francia 73 (Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2013), 649–68.

⁴⁷⁹ María Ángeles Pérez Samper, «Fernando, Isabel, Germana: variaciones del entorno cortesano», in *Poder, sociedad, religión y tolerancia en el mundo hispánico: de Fernando el Católico al siglo XVIII*, vol. 2 (Institución Fernando el Católico, 2018), 610.

⁴⁸⁰ Per approfondire il loro ruolo in Sicilia si veda il cap. 3, par. 2.2.

⁴⁸¹ Germán Gamero Igea, «La posición de los oficiales judeoconversos en la Corte de Fernando el Católico», *eHumanista/Conversos*, n. 3 (2015): 209.

⁴⁸² Vicens Vives, *Historia crítica*, 614.

accompagnò Ferdinando in Castiglia fino a Valladolid, dove si riunì con Isabella per celebrare le nozze.⁴⁸³ Per la fiducia che gli fu accordata in quell'occasione non è difficile presumere che il suo peso nel circolo del principe fosse notevole. Insieme ai fratelli Gabriel e Alfonso sembra che abbia partecipato alla congiura che portò all'assassinato di Pedro de Arbués nel 1485, con lo scopo di rallentare la messa in moto della macchina inquisitoriale.⁴⁸⁴

Per l'ufficio datogli dalla principessa bisognava servirsi delle stesse qualità che aveva dimostrato per distinguersi a corte. La sua esperienza nella riscossione dei diritti regi e degli emolumenti di varia natura e competenza lo rendevano il candidato ideale per l'ufficio di procuratore della Camera di Catalogna. Fu infatti maestro razionale della corte dal 1494 ed esercitò l'incarico fino al 1501, anno della sua scomparsa.⁴⁸⁵

Degli ambienti più prossimi a Ferdinando erano tutti i giudici degli appelli nominati da Isabella per arbitrare un livello più alto di giustizia. Antoni Riquer, Francesc Malet e Jaume Deztorrent facevano parte di quel partito dominante che aiutò il sovrano a restaurare l'obbedienza e le finanze di Barcellona dagli anni Ottanta del Quattrocento. Riquer era dottore in legge e membro della cancelleria di Ferdinando sin dal 1469, mentre Francesc Malet, originario di Vilafranca del Penedès e cittadino barcellonese, era anch'egli letterato di diritto ed era stato giudice e avvocato fiscale della sua corte nel 1479.⁴⁸⁶ Quest'ultimo era un leale servitore della monarchia, collega fidato di Jaume Deztorrent e uno dei più grandi sostenitori del suo partito.

Questo gruppo politico aveva assunto una posizione chiave nei piani di sanamento all'indomani della guerra civile (il cosiddetto *redreç*) e senza il suo appoggio l'oligarchia urbana barcellonese non avrebbe sostenuto i provvedimenti monarchici.⁴⁸⁷ La sua posizione permetteva al sovrano di far eseguire i suoi ordini a livello locale, ma allo stesso tempo gli assicurava un ampio margine di intervento del regimento urbano e nelle misure prese dal re.⁴⁸⁸

⁴⁸³ Jerónimo Zurita, «Anales de la Corona de Aragón (edición electrónica)», edición electrónica, Institución Fernando el Católico, 2003, lib. XVIII, 26, <https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/2448>.

⁴⁸⁴ José Ángel Sesma Muñoz, *Fernando de Aragón: hispaniarum rex* (Saragozza: Departamento de Cultura y Educación, 1992), 166; Emilia Salvador Esteban, «Un aragonés en la Valencia de Fernando el Católico: Alfonso Sánchez, lugarteniente de tesorero general», *Aragón en la Edad Media*, n. 20 (2008): 713.

⁴⁸⁵ Tomàs Montagut i Estargués, «Notes sobre l'ofici del Mestre Racional de la Cort en el segle XVI», in *Centralismo y autonomismo en los siglos XVI-XVII: homenaje al profesor Jesús Lalinde Abadía*, a c. di Aquilino Iglesias Ferreirós e Sixto Sánchez-Lauro Pérez (Barcellona: Universitat de Barcelona, 1990), 273–74.

⁴⁸⁶ Vicens Vives, *Historia crítica*, 586, 598.

⁴⁸⁷ Carme Batlle i Gallart, «La oligarquía de Barcelona a mediados del siglo XV, el partido de Deztorrent», *Acta historica et archaeologica mediaevalia*, n. 7 (1986): 322–23.

⁴⁸⁸ Jaime Vicens Vives, «Jachme dez Torrent, Ferran II i la modificació del Règim municipal de Barcelona», in *Obra dispersa. Volum I, Volum I*, a c. di Jaime Vicens Vives et al. (Barcellona: Editorial Vicens-Vives, 1967), 3.

Deztorrent era un personaggio di spicco, come avvocato della città e grande negoziante di frumento e carne, ma soprattutto dal momento in cui rivestì l'incarico di *conseller en cap* del consiglio dei cento di Barcellona nel 1479 e nel 1484, di ambasciatore del re tra il 1481 e il 1487 e di console dei catalani a Salerno e Castellammare.

Figlio di Pere Deztorrent e Angelina Casasaja, era un esponente dell'alta borghesia urbana, di quel gruppo ridotto di cittadini di famiglia potente e ricca legata agli affari mercantili che governava la città e non con pochi episodi di corruzione. Il patriziato era mosso dai propri interessi, che continuava a servire anche quando occupava cariche pubbliche. Il fratello era stato coinvolto in una congiura durante gli anni della guerra civile e subì per questo la pubblica esecuzione.⁴⁸⁹

Jaume Deztorrent aveva studiato diritto a Lleida e a lui Ferdinando assegnò il compito di restaurare le finanze municipali, ormai in bancarotta, e di incentivare un processo di risorgimento economico. Ricoprì numerosi incarichi per prestare servizio al re e alle istituzioni centrali e territoriali, reggendo la cancelleria regia negli anni Novanta, la carica di ambasciatore della città davanti al monarca e infine quella di avvocato della *Batllia general* e della *Generalitat*.⁴⁹⁰ A questi ultimi due incarichi di avvocatura fu però costretto a rinunciare quando Ferdinando decise di porre un freno all'eccessivo accumulo degli uffici, che stava diventando ormai abusivo.⁴⁹¹

Il partito da lui guidato aveva raccolto quello che era rimasto della Busca ed era prevalso in modo indiscusso sul gruppo opposto, che invece difendeva le autonomie municipali.⁴⁹² Molti uomini del suo bando furono premiati dalla monarchia, con cariche pubbliche, mercedi, denaro o terre, che venivano concesse in cambio della fedeltà dimostrata e dell'aiuto prestato. In questo modo si creò una rete di favoritismi, di cui beneficiarono moltissimi membri del patriziato urbano, inclusi i Llull, che avevano giocato un ruolo di prim'ordine anche negli affari della signoria reginale siciliana.⁴⁹³

Deztorrent era però colui il quale muoveva le fila e che collocava i suoi uomini di fiducia nelle diverse scrivanie, tanto che molti di loro furono addirittura elevati al rango nobiliare nel 1510.⁴⁹⁴ Le sue strategie politiche si muovevano in sintonia con quelle di Ferdinando d'Aragona e determinarono il predominio dell'avvocato barcellonese sulla città per oltre vent'anni, almeno fino a quando il sovrano prese le distanze intorno al 1493, quando Deztorrent aveva fatto di tutto per ottenere un

⁴⁸⁹ Pere Català i Roca, «Tres consellers en cap de Barcelona imposats pel Rei (1490-1492)», in *El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta: XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó*, a c. di Salvador Claramunt Rodríguez, vol. 3 (Barcellona: Universitat de Barcelona, 2003), 162.

⁴⁹⁰ Jaime Vicens Vives, *Política del rey católico en Cataluña* (Barcellona: Destino, 1940), 189-90.

⁴⁹¹ Vicens Vives, «Jachme dez Torrent», 7.

⁴⁹² Català i Roca, «Tres consellers en cap», 164.

⁴⁹³ Sul ruolo svolto da Caterina Llull i Sabastida si veda il cap. 3, par. 3.4.

⁴⁹⁴ Batlle i Gallart, «La oligarquia de Barcelona», 334.

privilegio per ottenere il controllo sull'entrata di nuovi membri del *Consell de Cent*.⁴⁹⁵ In generale, si era reso protagonista di certi scandali che inficiarono il favore concesso dal sovrano. Nel 1488 fu accusato di aver fatto sparire i documenti probatori che lo implicavano in un processo in cui era stato condannato per dei prestiti non pagati e per i quali aveva ricevuto la scomunica papale, così come due anni più tardi fu coinvolto nell'affitto fraudolento di alcuni diritti municipali di Barcellona a dei suoi prestanome, attraverso i quali avrebbe goduto di rendite che altrimenti come consigliere non sarebbero state considerate compatibili.

Il potere indiscusso di Jaume Deztorrent fu infine sottoposto a duri colpi quando i re Cattolici decisero di imporre in diversi territori del regno il sistema dell'insacculazione per la gestione delle cariche pubbliche, grazie al quale si provò a porre un freno agli abusi che le classi dirigenti perpetravano non solo a Barcellona, ma anche nelle altre città di dimensioni più ridotte.

Questi uomini estranei al municipio facevano parte dei gruppi politici e cortigiani che più avevano appoggiato i programmi dei sovrani. In una perfetta consonanza di strategie e obiettivi a lungo termine, Isabella e Ferdinando mostrarono ancora una volta di avere una partnership consolidata, che consentiva loro di perseguire delle mete comuni attraverso delle linee d'azione condivise, senza che questo gli impedisse di coltivare anche i propri interessi personali.

I gruppi oligarchici realisti di Barcellona venivano così affiancati dalle famiglie di *conversos* che avevano diretto gli uffici contabili e amministrativi della Corona d'Aragona e infine da uno degli uomini più fidati di Isabella fin dai tempi in cui era infanta di Castiglia. Anche se numericamente inferiori al regimento urbano, la loro autorità sulla signoria era indiscussa e spesso osteggiata dalla classe dirigente urbana. Per questo alcune famiglie locali si ritrovarono ad appoggiare il governo reginale e grazie al loro sostegno furono ricompensate con delle cariche pubbliche nell'apparato signorile.

Il contesto sociale rimase tendenzialmente inalterato e i cambiamenti furono minimi, almeno per quanto riguardava i rapporti tra i cittadini. Tuttavia, a questa realtà per certi versi statica si sovrappose una piccola amministrazione dipendente dalla sovrana, interessata soprattutto alla riscossione dei diritti e degli emolumenti che spettavano alla signora, ma pur sempre depositaria della giustizia alta e bassa, che per questo limitava il tradizionale sopravvento del regimento urbano.

La minaccia dell'alienazione a favore del governatore generale e i processi celebrati per cercare di condannare gli abusi degli uomini della regina, tutti risolti a vantaggio dell'amministrazione signorile, sottolinearono più volte all'*universitas* e ai loro organi collegiali che i tempi della totale autonomia e del dialogo diretto col re erano ormai un ricordo lontano e che l'unico modo di sopravvivere alla separazione definitiva dal patrimonio regio era cedere alle richieste di Isabella e dei suoi ufficiali e cooperare con il loro governo.

⁴⁹⁵ Vicens Vives, «Jachme dez Torrent», 11.

5. Appendice

FIG. 1: CONSIGLI MUNICIPALI (1470-1504)

1470-1471	
<i>PAERS</i>	Mateu Folch Francesc Palau Bernat Scuder Pere Guaran
<i>CONSELLERS</i>	Jaume Jonques Nicolau Faber Francesc Miquel Portapà Miquel Ferrer Bernat Birlanda Joan Villar Pere Ramon Florença Francesc Rexachs Joan Barta Pere Bramon Joan Ponç Miquel Xilima

1471-1472	
<i>PAERS</i>	Joan Ponç Gaspar Faber Bernat Birlanda Macià Ferrer

<i>CONSELLERS</i>	Macià Spigoll Mateu Folch Bernat Prunera Bernat Scuder Pere Guaran Joan Vall Joan Conill Bartolomeu Tomàs Jaume Sunyer Bernat Joan Francesc Palau Joan Spigoll
-------------------	---

1472-1473		
<i>PAERS</i>	Pere Bramon Francesc Rexachs Joan Conill Andreu Canella	PROHOMS <i>mà major</i> Francesc Palau Joan Ponç Bernat Scuder Bernat Salvaiu Andreu Agramunt Mateu Folch Miquel Ferrer P. Ramon Florença Joan Jordà Gregori Merceniach
<i>CONSELLERS</i>	Miquel Xilima Joan Muntfar Bernat Prunera Guillem Torres Bernat Joan Antoni Macanes Antoni Savanes	PROHOMS <i>mà mitjana</i> Joan Barta Joan Vall Bernat Rabaça Nicolau Faber Gaspar Picó Bernat Sunyer Antoni Macanes F. Miquel Portapà

Pere Gra		F. Miquel Portapà
Joan Barta		Gaspar Picó
Jaume Gascó		Bernat Birlanda
Nicolau Faber		
Francí Barta		Pere Genovès
Damià Prunera		Pere Anglesola
		Pere Guaran
		Bernat Prunera
	PROHOMS	Jaume Busquets
	<i>mà menor</i>	Joan Robinat
		Bernat Marcho
		Jaume Jonques
		Antoni Savanes

1474-1475		
		Pere Bramon
		Andreu Agarmunt
		Damià Prunera
		Bernat Scuder
		Andreu Canella
		Joan Jordà
		Macià Ferrer
<i>PAERS</i>	Francesc Ponç	PROHOMS
	Jaume Jonques	<i>mà major</i>
	Mateu Folch	
	Miquel Xilima	
	Francesc Palau	
	P. Ramon Florença	
	Antoni Macanes	
	Joan Villar	PROHOMS
	Gaspar Vidal	<i>mà mitjana</i>
<i>CONSELLERS</i>	Berenguer Joan	
	Macià Spigoll	
	Lluís Moya	
	Bartolomeu Tomàs	
	Joan Scuder Ferrer	PROHOMS
		<i>mà menor</i>
		Pere Genovès
		Pere Guaran
		Joan Muntfar
		P. Antoni Lorenc
		Gaspar Faber
		Joan Conill
		Francí Barta
		F. Miquel Portapà
		P. Ramon Florença

Jaume Gascó	Bernat Birlanda
Jaume Busquets	Joan Vall
Pere Torres	Gaspar Picó
	Antoni Macanes
	Antoni Savanes

1477-1478			
<i>PAERS</i>	Mateu Folch	PROHOMS <i>mà major</i>	Pere Bramon
	Joan Muntfar		Joan Ponç
	Miquel Llor		Miquel Ferrer
<i>CONSELLERS</i>	Francesc Palau	PROHOMS <i>mà mitjana</i>	Bernat Scuder
	Francesc Rexachs		Tomàs Prunera
	Lluís Moya		Gregori Merceniach
	Gaspar Faber		Andreu Canella
	Joan Vall		Gaspar Vidal
	Bartolomeu Tomàs	PROHOMS <i>mà menor</i>	Berenguer Joan
	Andreu Agramunt		P. Antoni Lorenc
	Macià Ferrer		Bernat Lorenc
	Pere Coll		Joan Scuder Ferrer
	Pere Guaran		Jaume Busquets
	Antoni Savanes		Joan Cescases
	Pere Guaran jr		Jaume Jonques
	Damà Prunera		Pere Genovès
	P. Ramon Florença		Jaume Gascó
	Antoni Torres		Pere Torres
	P. Ramon Rahedor		
	Francesc Sistero		
	Antoni Armengon		

1478-1479				
<i>PAERS</i>	Joan Ponç	PROHOMS <i>mà major</i>	Mateu Folch	
	Jaume Jonques		Miquel Llor	
	Joan Villar		Andreu Agramunt	
	Jaume Busquets		Joan Cescases	
<i>CONSELLERS</i>			Damià Prunera	
			Gregori Merceniach	
	Francesc Palau		Andreu Canella	
	Pere Bramon	PROHOMS <i>mà mitjana</i>	Lluís Moya	
	Miquel Bramon		Berenguer Salvany	
	Guillem Malet		Bartolomeu Tomàs	
	Gaspar Ferrer		Bernat Lorenc	
	Gaspar Vidal		Joan Vall	
	Bernat Scuder		Pere Genovès	
	P. Ramon Florença		Pere Cornelana	
	Miquel Ferrer			
	Francesc Ponç		PROHOMS <i>mà menor</i>	Pere Guerxo
	Antoni Savanes			Pere Coll
	Joan Muntfar			Macià Spigoll
Macià Ferrer	Bernat Sala			
Tomàs Prunera	P. Ramon Rahedor			
Francesc Rexachs	Francesc Sistero			
Joan Scuder Ferrer	Pere Guaran			

1479-1480			
<i>PAERS</i>	Miquel Ferrer	PROHOMS <i>mà major</i>	Francesc Palau
	Andreu Agramunt		Pere Bramon
			Miquel Llor

	Andreu Canella Joan Scuder Ferrer		Joan Cescases Bernat Scuder Macià Ferrer Tomàs Prunera
<i>CONSELLERS</i>	Mateu Folch Damià Prunera Francesc Ponç Joan Ponç P. Antoni Lorenç Jaume Busquets Pere Guaran Francesc Rexachs Gaspar Vidal Joan Muntfar Antoni Savanes Bernat Lorenç Francesc Sistero Berenguer Joan Aparici Ripoll	<i>PROHOMS mà mitjana</i>	Lluís Moya Berenguer Salvany Pere Mercer Miquel Bramon Macià Spigoll Cristòfor Figuerós Gaspar Faber
		<i>PROHOMS mà menor</i>	Jaume Jonques Joan Villar Pere Coll Bartolomeu Tomàs Pere Torres P. Ramon Florença Bernat Birlanda

1480-1481			
<i>PAERS</i>	Miquel Llor Francesc Sistero Lluís Moya Pere Bramon	<i>PROHOMS mà major</i>	Francesc Palau Joan Ponç Macià Ferrer Joan Cescases Macià Spigoll Andreu Canella Joan Muntfar
<i>CONSELLERS</i>	Tomàs Prunera Damià Prunera P. Antoni Lorenç Bernat Scuder Andreu Agramunt	<i>PROHOMS mà mitjana</i>	Pere Villar Berenguer Salvany Bernat Lorenç

Joan Scuder Ferrer		Jaume Jonques
Francesc Rexachs		Jaume Busquets
P. Ramon Florença		Cristòfor Figuerós
Bernat Birlanda		Gaspar Vidal
Pere Guaran		
Miquel Bramon	PROHOMS	Francesc Macanes
Pere Cornellana	<i>mà menor</i>	Joan Villar
Bernat Sala		Pere Coll
Gaspar Faber		Berenguer Rabaça
Miquel Ferrer		Pere Torres
		P. Ramon Florença
		Antoni Savanes

1481-1482			
<i>PAERS</i>	Jaume Jonques	PROHOMS <i>mà major</i>	Andreu Agramunt
	Francesc Palau		Pere Bramon
	Tomàs Prunera		Damià Prunera
	Antoni Savanes		Bernat Scuder
			Joan Cescases
<i>CONSELLERS</i>			Andreu Canella
	Francesc Sistero	PROHOMS <i>mà mitjana</i>	Joan Scuder Ferrer
	Macià Ferrer		P. Antoni Lorenç
	Joan Scuder Ferrer		Bernat Lorenç
	Cristòfor Figuerós		Francesc Sistero
	Joan Cescases		Gaspar Vidal
	Macià Spigoll		
	Jaume Busquets		
P. Ramon Florença	PROHOMS <i>mà menor</i>		Francesc Macanes
		Joan Villar	
		Pere Coll	
		Pere Guaran	
		Bartolomeu Tomàs	

Melxor Soldevila

1483-1484

<i>PAERS</i>	Jaume Jonques	<i>PROHOMS mà major</i>	Andreu Agramunt
	Francesc Palau		Pere Bramon
	Tomàs Prunera		Damià Prunera
	Antoni Savanes		Bernat Scuder
<i>CONSELLERS</i>	Francesc Sistero	<i>PROHOMS mà mitjana</i>	Joan Cescases
	Macià Ferrer		Andreu Canella
	Joan Scuder Ferrer		Joan Scuder Ferrer
	Cristòfor Figuerós		P. Antoni Lorenç
	Joan Cescases	Bernat Lorenç	
	Macià Spigoll	Francesc Sistero	
	Jaume Busquets	Gaspar Vidal	
	P. Ramon Florença		
		<i>PROHOMS mà menor</i>	Francesc Macanes
			Joan Villar
			Pere Coll
			Pere Guaran
			Bartolomeu Tomàs
			Melxor Soldevila

1483-1484

<i>PAERS</i>	Jaume Jonques Bernat Birlanda Antoni Savanes Pere Coll	PROHOMS <i>mà major</i>	Pere Anglesola Macià Spigoll Joan Muntfar Lluís Moya Berenguer Salvany Joan Scuder Ferrer Llorenç Spigoll
	<i>CONSELLERS</i>	Andreu Agramunt Joan Sistero Miquel Morages Gaspar Picó Joan Jordà Pere Mercer P. Antoni Lorenc Miquel Ferrer Bernat Sala Antoni Miquel Pere Torres Jaume Busquets Cristòfor Figuerós Joan Cescases Francesc Sistero	PROHOMS <i>mà mitjana</i>
		PROHOMS <i>mà menor</i>	Pere Cornellana Joan Villar P. Ramon Rahedor Pere Ponç Andreu Torres Joan Robinat

1485-1486			
<i>PAERS</i>	Mateu Folch Joan Muntfar Joan Villar Joan Jordà	PROHOMS <i>mà major</i>	Andreu Agramunt Antoni Vera Pere Coll Macià Ferrer P. Antoni Lorenc Joan Scuder Ferrer Jaume Busquets

<i>CONSELLERS</i>	Joan Sistero	<i>PROHOMS mà mitjana</i>	Bernat Puig
	Joan Robinat		Pere Ponç
	Aparici Ripoll		Francí Splugues
	Llorenç Gorgiola		Berenguer Rabaça
	Andreu Canella		Bernat Birlanda
	Berenguer Salvany		Joan Cantons
	Joan Jonques		Antoni Savanes
	Bartolomeu Tomàs		
	Pere Cornellana		
	Pere Guaran		
	Bernat Sala		
	Pere Torres	Joan Bergot	
	Joan Cescases	P. Ramon Rahedor	
	Llorenç Spigoll	Miquel Moragues	
Cristòfor Figuerós	Andreu Torres		
Mestre Sistero	<i>PROHOMS mà menor</i>	Antoni Miquel	
		Pere Anglesola	
		Bernat Marcho	

1486-1487			
<i>PAERS</i>	Joan Ferrer	<i>PROHOMS mà major</i>	Mestre Llor
	Andreu Agramunt		Antoni Vera
	Pere Mercer		Andreu Agramunt
	Lluís Moya		Bernat Lorenc
<i>CONSELLERS</i>	Jaume Menagues	<i>PROHOMS mà mitjana</i>	P. Antoni Lorenc
	Francesc Ponç		Llorenç Spigoll
	Joan Cescases		Joan Scuder Ferrer
	Damià Prunera		Gaspar Vidal
	Macià Ferrer		Jaume Jonques
	Cristòfor Figuerós		Pere Guaran
		Pere Cornellana	

Joan Villar		Joan de les Cases
Gaspar Picó		Berenguer Salvany
Antoni Savanes		Jaume Busquets
Antoni Emongon		
Joan Jordà		
Joan Sistero		Melxor Soldevila
Bartolomeu Tomàs		Joan Cantons
Pere Anglesola		Bernat Birlanda
Antoni Torres	PROHOMS <i>mà menor</i>	Francesc Sistero
		Joan Conill
		Bernat Sala
		Llorenç Bergança

FIG. 2: UFFICIALI REGINALI CENTRALI DI CATALOGNA

Procuratore generale di Catalogna	
1470-1473	López de Toyuela
1470-1504	Antón Rodríguez de Lillo (<i>straordinario</i>)
1476-1495	Guillem Sánchez
1495-1504	Pere Montcada

FIG. 3: AMMINISTRAZIONE REGINALE DI TÀRREGA

Baiulo di Tàrrega		Veguer di Tàrrega	
1471-1473	Francesc Ponç	1474-1476	Llorenç Guixos
1474-1476	Joan Ponç	1476-1478	Joan Ponç
1477-1480	Pere Ramon Florença	1479- ?	Francesc Ponç
1480-1483	Mateu Folch	1484-1487	Joan Vilafranca

1483-1485	Diego de las Cuevas		
1485-1487	Miquel Ponç		
1487-1490	Joan Malet		Giudice degli appelli
1490-1493	Joan Cescases		
1495-1498	Tomàs Prunera	1473-?	Antoni Riquer
		?-1491	Francesc Malet
		1491-?	Jaume Deztorrent
	Receptor		
1471-1472	Francesc Ponç		
1472-1480	Antón Rodríguez de Lillo		
1481-?	Francesc Ponç		

FIG. 4: AMMINISTRAZIONE REGINALE DI SABADELL

Baiulo di Sabadell		Luogotenente del baiulo	
1476-1478	Francesc Aromir	1474	Bartolomeu Ribot Bernat Guardia
1478-1480	Antoni Cisa	1477	Joan Soler
1480-1482	Pere Colomer		Antoni Cisa
1486-1488	Antoni Gascó	1480	Antoni Argemir
1488-1490	Joan Comajuncosa		Joan Soler
1492-1494	Rafael Monterolès	1488	Antich Bargues
1496-1498	Joan Ponç		Antich Gascó
1498-1500	Rafael Monterolès	1493	Joan Soler
		1498-1499	Joan Soler
	Giurati		
1478-1479	Antoni Argermir		
1478-1479	Vicent Cuyàs		Prohoms
1479-1480	Guillem Feu		
1479-1480	Joan Parets	1494-1495	Joan March

1492-1493	Joan Gorina Joan Rifós	Antoni Cisa	Antich Fontanet Miquel Salvany
1492-1493 1494-1495	Bartolomeu Giner Joan Gorina Valentí Mates		Bartolomeu Oromir Pere Prim Fuster Bartolomeu Giner
1494-1495	Ramon Sarrià		Antoni Salvany Guillem Feu Esteve Folch
<i>Receptor</i>			Pere Argemir Antoni Cisa Miquel Vidal
1481	1479 Vicent Cuyàs		

CONCLUSIONI

Il ruolo delle signorie di Isabella nelle politiche dei re Cattolici

I modi in cui si plasmarono le funzioni e i poteri di Isabella nei territori che le furono assegnati in virtù degli accordi prematrimoniali di Cervera furono molto diversi e si adattarono quasi camaleonticamente ai vari contesti in cui si era impiantata la sua amministrazione. L'autorità che la regina consorte d'Aragona esercitava su questi municipi sembrava essere la stessa, almeno sulla carta. I privilegi di donazione che abbiamo analizzato mostrano infatti delle differenze, dovute principalmente alla varietà dei diritti che la Corona stessa deteneva sui territori, ma in linea generale si manteneva inalterata la cessione del *mero et mixto imperio* per tutte le città che entrarono a far parte della sua signoria territoriale.¹

Abbiamo già insistito nel corso della trattazione sull'ambiguità di questa espressione presente nei diplomi di concessione *pro Camera*, ma, a rischio di sembrare ridondanti, ci sembra opportuno ricordare ancora una volta che questa formula, normalizzatasi tra il XIV e il XV secolo, occultava una molteplicità di sfaccettature e diritti che si possono comprendere solo se analizzati a distanza ravvicinata. Il fatto che il sovrano decidesse di donare la giurisdizione civile e criminale non implicava automaticamente che la beneficiaria fosse la depositaria di tutti i livelli di giustizia e che possedesse l'autorità necessaria all'emanazione di sentenze arbitrarie definitive e inappellabili, soprattutto quando a essere implicate erano entità giuridiche collettive, come i municipi, o personaggi di alto rango.

In altri contesti, come il regno di Portogallo, si è infatti dimostrato che le regine consorti amministravano un livello intermedio di giustizia, mentre il sovrano si era di fatto riservato la risoluzione dei casi di lesa maestà, aggressione, furto e omicidio o quelli in cui si dovevano processare persone influenti.² Anche in questo caso, solo uno studio dei documenti prodotti dai regimenti urbani e dagli ufficiali della regina ci ha consentito una comprensione più profonda delle prerogative assunte da Isabella di Castiglia sui territori assegnati e dei modi in cui il suo potere è stato

¹ Per l'analisi dei diplomi si veda il cap. 2, par. 4.

² L'unica eccezione fu rappresentata da Eleonora Telles (1372-1383) e Filippa di Lancaster (1387-1415), che furono in grado di assorbire tutte le competenze derivate dalla giurisdizione alta e bassa, mentre per le altre regine consorti si imposero i limiti menzionati: Manuela Santos Silva, «Óbidos - terra que foi da rainha D. Filipa. O senhorio de Óbidos de 1415 a 1428», in *A região de Óbidos na Época Medieval. Estudos* (Caldas da Rainha: Património Histórico-Grupo de Estudos, 1994), 91; Ana Maria S. A. Rodrigues, «Rainhas medievais de Portugal: Funções, patrimónios, poderes», *Clio* 16, n. 17 (2007): 150; Manuela Santos Silva, «Os primórdios da casa das rainhas de Portugal», in *Raízes medievais do Brasil Moderno (Lisbona, Coimbra, 2-5 novembre 2007)* (Lisbona: Academia Portuguesa de História; Centro de História da Universidade de Lisboa; Centro de História da Sociedade e da Cultura da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2008), 32; Isabel de Pina Baleiras, «The Political Role of a Portuguese Queen in the Late Fourteenth Century», in *Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras.*, a c. di Elena Woodacre (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 100.

esercitato effettivamente a livello locale. In quest'ultima sezione del nostro studio descriveremo le funzioni esercitate da questa regina nelle signorie di sua pertinenza, individuando le eventuali differenze o, per meglio dire, le poliedriche forme in cui si è radicata la sua autorità, così come si rifletterà sull'impatto delle stesse sulle comunità urbane, delineando infine gli obiettivi politici perseguiti dalla monarchia che hanno influito sul funzionamento delle istituzioni reginali.

1. L'amministrazione centrale e periferica della signoria

1. I FUNZIONARI E GLI ORGANI CONSILIARI

La *summa potestas* del monarca si esprimeva attraverso le sue funzioni e soprattutto una serie privilegi propri e unici della sua persona, che rendevano il suo potere qualitativamente diverso da quello dei signori, dei municipi o delle altre autorità presenti nel regno. La società medievale si fondava sulla diseguaglianza dei suoi membri e la monarchia era la fonte che emanava il potere giurisdizionale, che poteva in seguito essere ceduto o amministrato da altri agenti politici, come i signori territoriali e le *universitates*.³

Le signorie erano delle piattaforme di enorme autorità, per gli attributi giuridici, le funzioni militari, le nomine degli ufficiali e la diffusione dei provvedimenti che producevano impatti significativi sulle dinamiche politiche, economiche e istituzionali.⁴ È certo però che dietro quest'etichetta si riscontrava una varietà eccezionale di sistemi, che giravano intorno a istituzioni ecclesiastiche, come monasteri, abbazie e diocesi, o che coinvolgevano ordini militari, consigli municipali, signori laici o membri della famiglia reale. Anche se la tendenza all'inf feudazione era piuttosto presente nei contesti analizzati, bisogna tener presente che la natura di queste entità giuridiche era piuttosto controversa e soggetta a una certa permeabilità rispetto ai rapporti sociali, economici e politici che in quel momento facevano da sfondo.

La signoria reginale amministrata da Isabella di Castiglia era un prodotto istituzionale estremamente peculiare, era una concessione che da un lato ammetteva l'esercizio di moltissime delle prerogative giurisdizionali appartenenti alla persona del re, ma dall'altro non godeva dell'autonomia concessa ai liberi allodi. Le città della sua Camera, quando si trovarono sotto la sua titolarità, non smisero di far parte della Corona e alcune regalie rimasero di competenza regia.

³ Salustiano de Dios de Dios, «Las instituciones centrales del gobierno», in *Isabel la Católica y la política: ponencias presentadas al I Simposio sobre el Reinado de Isabel la Católica, celebrado en las ciudades de Valladolid y México en el otoño de 2000*, a c. di Julio Valdeón Baroque (Valladolid: Ambito: Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, 2001), 224.

⁴ Julio Valdeón Baroque, «Señoríos y nobleza en la Baja Edad Media (El ejemplo de la Corona de Castilla)», *Revista d'història medieval*, n. 8 (1997): 18.

Alla luce degli studi condotti sui municipi del principato di Catalogna e del regno di Sicilia, risulta però evidente che per la gestione del suo patrimonio si svilupparono due livelli amministrativi. Quello centrale era formato da tutti quei funzionari del suo ambiente di corte che la aiutarono ad assorbire le rendite finanziarie, a reinvestirle e a produrre i documenti in cui si residuavano le sue azioni politiche. I tesoriere, il conservatore del patrimonio e il dipartimento di cancelleria furono essenziali per svolgere tali funzioni e coordinare a livello centrale il flusso di denaro e gli eventuali provvedimenti diretti della sovrana.⁵

Si creò tuttavia un altro livello amministrativo che si occupava di esercitare la giustizia, riscuotere le rendite, difendere i territori e svolgere tutte quelle funzioni di cui era titolare la regina su scala locale.⁶ Questi apparati erano formati da funzionari e in certi casi da organismi collegiali differenti a seconda del regno della Corona d'Aragona di cui facevano parte.

La signoria di Catalogna aveva un proprio sistema istituzionale abbastanza ridotto e leggero che faceva capo al procuratore generale, il quale si avvaleva della presenza dei baiuli, con le loro corti di giustizia, e dei tesoriere e dei riscossori presenti in ogni municipio della regina. Nel principato, oltre al procuratore generale, non esistevano altri funzionari con l'ambito giurisdizionale corrispondente a tutti i territori della signoria reginale catalana, né si creò una corte locale parallela a quella che accompagnava la sovrana durante la sua itineranza.

In Sicilia invece sin dal 1420 Siracusa era diventata una capitale a tutti gli effetti, ospitando non solo il governatore, che era il funzionario al vertice dell'amministrazione, ma anche un consiglio formato dalle più alte cariche della signoria e una corte giudiziaria centrale.⁷ Il sistema era composto da diversi dipartimenti che controllavano le materie di competenza reginale, a capo dei quali si installavano degli ufficiali con poteri delegati in tutta la Camera siciliana. Questi ultimi sovrintendevano una serie di funzionari che operavano nelle varie città della Sicilia orientale che componevano la signoria di Isabella. Era quindi un apparato amministrativo molto complesso e di grande portata, che coinvolgeva annualmente un gran numero di persone che svolgevano i più svariati incarichi a livello centrale o urbano.

Erano due forme molto diverse di organizzare l'istituzione su scala locale e mostravano una profonda eterogeneità sia nell'amministrazione superiore che in

⁵ Sul funzionamento di queste strutture centrali per la gestione delle rendite signorili e i funzionari coinvolti si veda: Appendice al volume, par. 1.

⁶ Osservando i registri di tesoreria, si notava questa distinzione soprattutto da un punto di vista finanziario: Rosana de Andrés, *El último decenio del reinado de Isabel I a través de la tesorería de Alonso de Morales (1495-1504)*, Isabel la Católica 1 (Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, Universidad de Valladolid: Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, 2004), 25.

⁷ BCS, LP, 2, ff. 208r-209r; Vicent Giménez Chornet, «Gobierno y control de los oficiales de la Cámara de Sicilia (1424-1458)», in *XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Att. Conv. Sassari, Alghero, 19-24 maggio 1990)*, vol. 3 (XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Att. Conv. Sassari, Alghero, 19-24 maggio 1990), Sassari: Carlo Delfino, 1996), 466.

quella strettamente periferica, a causa del contatto con le magistrature e gli organi di governo tipici delle distinte località. L'apparato di funzionari reginali si integrava perfettamente nel territorio e affondava le sue radici nelle tradizioni istituzionali di ciascuna regione. Nel regno di Sicilia si sviluppò gradualmente una struttura che replicava i modelli istituzionali del vicereame, ma soprattutto ampliava gli ambiti giurisdizionali di ufficiali già operanti nelle stesse città in epoca demaniale. Non si trattava di un'alterazione sostanziale del funzionamento preesistente, ma di un'estensione di competenze che intendevano compensare l'assenza del controllo delle magistrature centrali del regno di Sicilia, da cui ormai si erano rese piuttosto autonome. Il fatto che il nucleo territoriale si fosse stabilizzato tra il XIV e XV secolo agevolò il processo e aumentò il prestigio della città che fu scelta come sede del governatore e degli altri ufficiali superiori.

I municipi catalani invece erano dotati di strutture locali ben definite e sostanzialmente indipendenti dalla corte sovrana, a cui si sommarono i castellani e le istituzioni ecclesiastiche o militari che detenevano diversi diritti sul territorio. In questo contesto l'assenza della giurisdizione regia non determinava dei grossi cambiamenti, né tantomeno la necessità di sostituirla con funzionari e scrivanie reginali equivalenti. La mancanza di una continuità geografico-territoriale nei nuclei urbani donati alle regine consorte non aveva favorito la creazione di una corte locale centrale, per cui Isabella o il suo procuratore generale si relazionavano quasi sempre singolarmente con ciascuna realtà municipale, limitandosi a coordinare a livello centrale gli ufficiali periferici.

La creazione di due sistemi così differenti rispondeva quindi a diversi fattori, ma non alterava il loro rapporto con la corte centrale, che riceveva notizia delle questioni su cui era chiamata a decidere la regina e gestiva le rendite nette una volta che ciascun apparato retribuiva i suoi funzionari e pagava i costi derivati dal suo stesso funzionamento.

2. I DIRITTI DI AMBITO REGINALE

Le prerogative concesse a Isabelle, anche se formalmente simili, si scontravano con delle realtà che modificavano la sua capacità d'azione. Le fortezze della signoria siciliana furono interamente controllate dal personale militare scelto dalla sovrana, che si occupava delle nomine dei castellani, a beneplacito o a vita, e della conferma dei loro sottoposti, come i portieri, i sergenti, i cappellani e i vicecastellani.⁸ Il suo governatore era preposto all'organizzazione della difesa militare e a prestare

⁸ ACA, RC, 3687, ff. 13v-14r, 72r, 104v-105v; AGS, PES, 1112, ff. 11r-13r, 34, 117r-119v, 133. Per approfondire i diritti sui castelli siciliani di veda il cap. 3, par. 5.1.

servizio al viceré di Sicilia, a cui comunque corrispondeva la più alta gestione della materia nell'isola.⁹

In Catalogna invece le strutture difensive erano state infeudate molto tempo prima e i castellani, anche se tenuti al giuramento formale alla regina, non facevano parte della rete dei suoi funzionari, ma erano dei signori feudali che possedevano i diritti sulle castellanie in quanto frutto di una patrimonializzazione all'interno delle loro famiglie nel corso dei secoli precedenti.¹⁰ Della protezione militare o delle eventuali licenze per la costruzione delle strutture difensive si occupavano il *veguer* regio e il luogotenente generale di Catalogna, che non cedettero le proprie competenze a Isabella.

Di questo contesto così complesso per la sovrapposizione dei diritti ne risentiva anche la materia giuridica. I castellani mantenevano la giurisdizione sul castello e sugli insediamenti corrispondenti, mentre ciascuna città arbitrava le cause nella corte dei baiuli, alla presenza del funzionario della regina, del suo assessore, del notaio e del consiglio ristretto del municipio.¹¹ Per il secondo grado si istituivano dei giudici degli appelli, ma spesso l'autorità di queste corti si dimostrava inadeguata alla portata del caso o delle parti coinvolte, per cui si doveva ricorrere all'arbitraggio del luogotenente generale.¹² Non esisteva una corte centrale di tutta la signoria catalana, mentre a Siracusa si istituì una magna curia con due giudici di mandato biennale che giudicavano tutti i tipi di cause in cui erano coinvolti gli abitanti della Camera reginale siciliana.

In entrambi i casi, la regina possedeva la piena giurisdizione, ma la lontananza della sua corte centrale implicava dei costi così alti per gli abitanti della sua signoria, da decidere di cedere l'ultimo grado di giustizia al viceré di Sicilia e al luogotenente generale di Catalogna, più facilmente raggiungibili.¹³ Isabella infatti non visitò in nessuna occasione le sue città siciliane, mentre nel luglio del 1481 fece una breve visita a Tàrrega durante il viaggio da Saragozza a Barcellona.¹⁴

⁹ ASPa, PRS, 89, f. 203; ASPa, PRS, 92, f. 134v; ASPa, PRS, 163, ff. 117v, 118v-119v; ASPa, PRS, 174, f. 15v; ASPa, PRS, 181, ff. 25r-26r, 66r-67r; ASPa, PRS, 184, ff. 70v-71r; ASPa, PRS, 191, ff. 7r-8r. Sui diritti regi in materia di difesa si veda il cap. 3, par. 5.2.

¹⁰ Cap. 2, par. 7, doc. 2; AHCUC, LC, 1476-1481, f. 101v; Josep M. Font i Rius, «Jaume I e la creació del municipi Targarí», in *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval: col.lectanea de treballs del professor Dr. Josep M^a Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica* (Barcellona: Universitat de Barcelona, 1985), 714.

¹¹ AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 68, 120r, 124r; AHCUC, PT, 321.

¹² ACA, RC, 3687, ff. 57v, 79; AHCUC, LC, 1470-1475, ff. 131v-132r; AHCUC, PT, 317, 319. Per approfondimenti sui funzionari che amministravano la giustizia nella signoria catalana si veda il cap. 4, par. 3.

¹³ ACA, RC, 3687, ff. 98, 119r-120r, 146. Sul processo di Juan Cárdenas si veda il cap. 3, par. 4.3, mentre per la causa contro le altre autorità si veda il cap. 4, par. 3.2.

¹⁴ Antonio Rumeu de Armas, *Itinerario de los Reyes Católicos, 1474-1516*, Biblioteca «Reyes Católicos.» Estudios, no. 15 (Madrid: CSIC - Instituto Jerónimo Zurita, 1974), 96. Sulla visita a Tàrrega si veda il cap. 4, par. 1.1. Tra le altre città della sua signoria, Borja ricevette entrambi i sovrani e la loro corte tra l'8 e il 16 agosto del 1492, mentre Elx il 25 aprile del 1488, quando già non faceva parte dei possedimenti di Isabella dopo la cessione a Gutierre Cárdenas: Rumeu de Armas, 159, 196.

Le sovrane, nonostante i soggiorni ridotti o del tutto inesistenti, riuscivano a trasmettere comunque con forza l'autorità nei municipi di loro pertinenza, attraverso la fondazione di monasteri, palazzi e altre strutture monumentali laiche o ecclesiastiche, mantenendo quindi sempre viva l'appartenenza di queste città ai loro patrimoni.¹⁵ L'assenza fisica della regina di Castiglia determinava la necessità di ricorrere alle altre istituzioni presenti nel territorio e allo stesso tempo fu il motore propulsivo di un'amministrazione ramificata, efficiente e collegata con la tesoreria, il consiglio e la cancelleria centrale.

Sebbene ci fossero molti casi di signori territoriali in aspro conflitto con la monarchia per eventuali intromissioni nei loro domini, non sempre il potere sovrano e quello signorile entravano in aperta concorrenza.¹⁶ Nel caso di Isabella di Castiglia, nel corso dei suoi anni di gestione si riscontrava una certa disponibilità alla cooperazione con le strutture amministrative pertinenti all'ambito regio e a questi stessi ufficiali aveva affidato la risoluzione delle situazioni più problematiche e delicate del suo governo. Il luogotenente di Catalogna da un lato e il viceré siciliano dall'altro, furono le persone scelte per arbitrare i processi che coinvolsero le alte cariche amministrative della signoria, ovvero Guillem Sánchez, Diego de las Cuevas, Joan Ferrer e Juan Cárdenas. Il loro rango era così elevato che nessun altro ufficiale delle signorie avrebbe avuto l'autorità sufficiente a emettere una sentenza definitiva, per cui la regina decise di delegare una funzione che lei stessa avrebbe dovuto arbitrare agli uomini chiave del governo territoriale di Ferdinando, che assolsero gli accusati e restituirono loro gli incarichi.

Era usuale che le regine usassero delle persone di loro fiducia provenienti dagli ambienti di corte per amministrare le signorie di loro pertinenza, ma erano spesso delle figure complementari o direttamente relazionate con il sovrano.¹⁷ In generale la gestione del patrimonio reginale presentava diverse forme originali di attuazione, che potevano influire in vario modo sui beni del re e degli infanti, soprattutto per la poliedricità delle sue funzioni di sposa, vassallo e signora territoriale, che potevano determinare l'esistenza di tensioni per la sua ricerca di autonomia.¹⁸ In altre contingenze la sua vicinanza al re la metteva al centro del dialogo con gli organismi

¹⁵ Manuela Santos Silva, «Small Towns Belonging to the Medieval Queens of Portugal Distinctiveness, Taxation, Jurisdiction», in *Petites villes européennes au bas Moyen Âge. Perspectives de recherche* (Lisbona: IEM - Universidade Nova de Lisboa, 2013), 136; Manuela Santos Silva, «El señorío urbano de la reinas-consortes de Portugal (siglos XII-XV)», in *Ser mujer en la ciudad medieval europea*, a c. di Jesús Ángel Solórzano Telechea, Beatriz Arizaga Bolumburu, e Amélia Aguiar Andrade, *Ciencias históricas 25* (Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2013), 288.

¹⁶ Antoni Furió, «Noblesa i poder senyorial al País Valencià en la Baixa Edat Mitjana», *Revista d'història medieval*, n. 8 (1997): 111.

¹⁷ Nikolas Jaspert e Ana Echevarría, «El ejercicio del poder de las reinas ibéricas en la edad media», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 8.

¹⁸ Sebastian Roebert, «...Que nos tenemus a dicto domino rege pro camera assignata. The development, administration and significance of the queenly estate of Elionor of Sicily (1349-1375)», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 256.

locali per le materie più diverse, per le quali le città in suo possesso richiedevano il suo aiuto di abile mediatrice.¹⁹

In entrambi i contesti governati da Isabella si può individuare una certa armonia con le istituzioni regie e un grado di collaborazione realmente significativo, ma ciò non le impediva di reclamare i propri diritti in caso di necessità.

Abbiamo potuto osservare il suo intervento diretto in contrapposizione alle decisioni regie per rivendicare la presa di possesso delle città che le erano state promesse in sede di accordi prematrimoniali e che, per le contingenze della guerra civile, avevano subito una battuta d'arresto.²⁰ Allo stesso modo, si erano prodotte delle controversie per gli eventuali cambiamenti che Isabella intendeva apportare alle alte cariche della signoria siciliana e soprattutto per le rendite che non le erano state corrisposte e che le sarebbero spettate di diritto.²¹

Questi momenti di forti tensioni con il re e i suoi sistemi amministrativi locali, anche se si trattava di situazioni circoscritte e poco frequenti, erano la dimostrazione che ancora una volta la riscossione delle risorse finanziarie assegnate alla regina erano di vitale importanza per il mantenimento della sua corte e del suo status. La cooperazione che caratterizzava i rapporti con il sovrano poteva essere messa a repentaglio da eventuali abusi dei suoi funzionari, se questi le impedivano di usufruire pienamente dei beni del suo patrimonio.

La riscossione dei suoi emolumenti era quindi una delle funzioni che esigevano più controllo da parte della sovrana. La convivenza con gli altri poteri territoriali, fossero essi laici o ecclesiastici, individuali o collettivi, rendeva la materia della percezione dei tributi estremamente complessa.²² L'ambiguità dei limiti giurisdizionali e la quantità di ufficiali implicati nel processo di esazione per conto dei differenti titolari dei diritti erano spesso causa di corruzione e prevaricazioni.

Le signorie di Catalogna e Sicilia erano indubbiamente delle fonti di ricchezza molto diverse e a questo probabilmente si dovevano anche le differenti dimensioni degli apparati finanziari. Nei municipi di Tàrrega, Vilagrassa e Sabadell le rendite della regina erano solo una parte dei diritti imposti sul territorio e dovevano essere condivise con altri signori feudali, con enti ecclesiastici e con gli stessi regimenti, che mantenevano le prerogative sulle *imposicions* e su altre tasse gravanti sulla decima. Isabella manteneva il controllo sui donativi, sul debito pubblico, sulle

¹⁹ Manuela Santos Silva, «A Casa e o Patrimônio da Rainha de Portugal D. Filipa de Lencastre: um ponto de partida para o conhecimento da casa das rainhas na Idade Média», *Signum - Revista da ABREM* 11, n. 2 (2011): 224.

²⁰ Cap. 2, par. 7, doc. 5; ACA, RC, 3487, f. 50v in Jaime Vicens Vives, *Fernando el Católico, Príncipe de Aragón, Rey de Sicilia, 1458-1478: Sicilia en la política de Juan II de Aragón* (Madrid: CSIC, 1952), 440–41, doc. 51. Sulla questione si veda il cap. 2, par. 6.

²¹ ASPa, CRP, Mercedes, 52, ff. 346r-347v; ASPa, CRP, Mercedes, 55, ff. 35r-36v; ASPa, PRS, 69, ff. 105v-106v; ASPa, RC, 126, ff. 64r-65v; ASPa, RC, 127, f. 362; ASPa, RC, 128, ff. 143r-144r. Sul reclamo delle rendite si veda il cap. 3, par. 5.1.

²² José Luis Argudo Pérez et al., *El señorío jurisdiccional de María de Luna. Un registro de Cartas de 1409* (Saragozza: Institución Fernando el Católico, 1988), 37.

decime e su altri tipi di tributi applicati ai prodotti della terra e alle attività commerciali.

Anche se mancano dei dati specifici sugli emolumenti totali della regina relativi alle città del principato appartenenti alla sua Camera, da alcune notizie sparse si può intuire che non si trattava di somme elevatissime.²³ Erano città di media grandezza, situate su importanti vie di comunicazioni interne e alcune erano sedi di mercati regionali, ma le risorse che spettavano alla regina non erano nemmeno paragonabili a quelle che riusciva a riscuotere nelle città della Sicilia orientale.²⁴ La Camera siciliana contava più di 40.000 abitanti, di cui più della metà risiedevano a Siracusa, che era una vera e propria metropoli, con un porto che si posizionava al centro dei traffici di varie merci, ma soprattutto di grano, panni e schiavi.²⁵ Le sue attività commerciali vivaci e i suoi intensi rapporti con la Catalogna, Genova, Venezia e le più importanti piazze africane e asiatiche la rendevano una fonte di ricchezza appetibile, soprattutto per il controllo maggioritario posseduto sulle esazioni fiscali. Il re si era riservato alcune imposte e così anche l'*universitas* di Siracusa, ma non inficiavano i guadagni che la regina era in grado di ricavarne.

Le strutture che si erano create nelle diverse località che componevano il patrimonio reginale, una volta che avevano pagato gli ufficiali dei quadri amministrativi che si occupavano dell'esercizio dei diritti della sovrana e che avevano risolto tutte le spese che poteva comportare il mantenimento delle stesse istituzioni, erano tenute a versare i guadagni netti alla curia centrale di Isabella. Mentre nel caso delle altre regine consorti d'Aragona sappiamo dell'esistenza di tesoriere della corte aragonese chiamati a gestire questi importanti flussi di denaro, assorbendo le rendite derivanti da queste signorie e reinvestendole per la salvaguardia del loro status e dell'ambiente cortigiano, nel caso di Isabella erano i tesoriere del Fisco di Castiglia a ricevere i proventi delle Camere acquisite come consorte di Ferdinando.²⁶

²³ Nel 1472 la regina guadagnò da Tàrraga poco più di 300 fiorini: AHCU, LC, 1470-1475, ff. 126v-127r.

²⁴ Nei capitoli matrimoniali di Germana di Foix (1505-1516) si diceva chiaramente che la signoria siciliana fruttava più di 1.000 fiorini d'oro netti all'anno, mentre i carichi fiscali dei municipi catalani e la loro situazione economica generale rendeva le loro rendite molto esigue: Vicente Salvador y Montserrat Cruilles, *Noticias y documentos relativos a Doña Germana de Foix, última reina de Aragón*, a c. di Ernest Belenguier Cebrià, Cinc segles 22 (Valencia: Universidad de Valencia, 2007), 132.

²⁵ Stephan R. Epstein, *Potere e mercati in Sicilia: Secoli XIII-XVI* (Torino: Giulio Einaudi, 1996), 142. La colonia catalana la trasformò nel baricentro dei traffici con la Cirenaica: Mario Del Treppo, *I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV* (Napoli: L'Arte tipografica, 1972), 176-77. Nel 1469-1470 le entrate totali della signoria siciliana erano di circa 1.621 onze, mentre le uscite di poco più di 640, per un guadagno di 981 onze: ASPa, CRP, Mercedes, 55, ff. 35r-36v; ASPa, RC, 128, ff. 143r-144r. Nel dodicesimo anno indizionale si registrarono 6.467 onze, 15 tari, 10 grani e 3 denari di guadagno netto, dovuto alla differenza delle 7.643 onze di entrate e 1.175 di uscite: AGS, PES, 1112, f. 135r.

²⁶ Theresa M. Earenfight, «Royal Finances in the Reign of María of Castile, Queen-Lieutenant of the Crown of Aragon, 1432-53», in *Women and Wealth in Late Medieval Europe*, a c. di Theresa M. Earenfight (New York: Palgrave Macmillan US, 2010), 229-44.

Da una cedola del 28 settembre 1502 si evince chiaramente che, in seguito ai pagamenti opportuni per il mantenimento dei quadri amministrativi locali, delle spese istituzionali e di altri diritti gravanti sulle rendite concessi a terzi, il maestro secreto e tesoriere della Camera reginale siciliana, Gabriel Sánchez, era tenuto a versare le somme dovute alla tesoreria della regina e in quel caso specifico all'ufficiale straordinario Alonso Morales, operante dal 1496 al 1507 e molto vicino anche a Ferdinando e alla figlia Giovanna di Castiglia (1504-1555).²⁷

Probabilmente la differenza rispetto alle altre regine consorti era che Isabella poteva avvalersi di un apparato già operante e a lei vicino in Castiglia e che le strutture amministrative signorili installate in ogni regno erano sufficientemente capaci di provvedere alla riscossione e alla gestione delle risorse locali. Tutti questi motivi rendevano innecessaria la presenza di un ulteriore tesoriere aragonese che si interponesse tra le rendite delle signorie e il loro reale godimento da parte della sovrana, che invece in questo modo avrebbe potuto farne un uso più autonomo.

2. L'impatto della signoria sulle classi dirigenti locali

1. DIVERSE CONTINGENZE, DIVERSE STRATEGIE

La propagazione dell'autorità della regina si realizzava in molteplici modi e si adattava perfettamente alle dinamiche e alle strutture locali preesistenti. Le conseguenze di questa poliedricità non erano riscontrabili solo nell'apparato amministrativo in sé o nelle forme in cui la sovrana delegava le sue competenze e funzioni a livello periferico.

I sudditi della signoria reagirono al governo di Isabella in base alle caratteristiche di ciascuna struttura e ai meccanismi favoriti dalla presenza di una classe di ufficiali reginali che poteva variare per le dimensioni e soprattutto per la capacità di controllo delle attività economiche e finanziarie. Dall'analisi delle società implicate si osserva che, da un lato le istituzioni implementate in ciascuna regione della signoria fomentavano lo sviluppo e la partecipazione politica di una classe dirigente legata al funzionamento delle stesse e i cui comportamenti si determinavano in base alle ripartizioni delle competenze tra le diverse autorità che si integravano nel territorio, ma dall'altro erano le stesse élites a plasmare e trasformare queste strutture in base ai loro vantaggi e ai benefici che ne potevano trarre.

Su questa premessa teorica, sarebbe avventato e privo di profondità qualsiasi giudizio che tentasse di ridurre la questione alla superiorità o inferiorità dei poteri e delle autonomie municipali in base alla presenza più o meno esplicita

²⁷ Andrés, *El último decenio del reinado*, 1034, doc. 5.921.

dell'intromissione del re o, in questo caso, della regina.²⁸ Nei contesti che abbiamo cercato di delineare nei capitoli precedenti emergono delle forme complesse in cui si erano incanalate le funzioni degli agenti politici a livello locale, dei dialoghi costanti e dei rapporti estremamente dinamici tra i vari componenti del sistema. La creazione di un'istituzione signorile di grandi dimensioni e lo stretto controllo esercitato dalla classe di ufficiali reginali non implicava automaticamente l'assenza di una coscienza civica o di istituzioni municipali forti. Viceversa, non possiamo banalmente considerare la condivisione di certe competenze con i consigli o con gli altri signori territoriali una prova di superiorità delle autonomie locali né tantomeno di mancanza di potere decisionale della regina sul territorio.

I differenti sistemi locali sono invece il prodotto e allo stesso tempo la causa delle strategie con cui i gruppi dirigenti hanno esercitato la loro influenza, ottenuto benefici e soprattutto mantenuto il loro status. Il quadro emerso da questo studio conferma l'esistenza di una tendenza generalizzata all'oligarchizzazione del potere locale e alla patrimonializzazione delle cariche, fossero esse municipali o reginali.²⁹ Ogni luogo però ha cercato di raggiungere i medesimi obiettivi in dei modi differenti, dettati dalle circostanze politiche, economiche e sociali del contesto in cui questi gruppi sociali si muovevano.

A queste dinamiche interne si sommavano poi le contingenze attraversate dalla monarchia, che spesso si trasformava nel motore propulsivo dei poteri locali per stimolare il ripopolamento degli insediamenti territoriali di diversa giurisdizione, rafforzare i sistemi difensivi, creare mercati e fiere o semplicemente per assicurarsi il sostegno politico alla Corona nei momenti di maggiore debolezza politica.³⁰ La monarchia aragonese era costantemente impegnata nella negoziazione con le classi dirigenti delle città e regioni appartenenti al suo dominio e ciascuna relazione dava vita a delle strutture istituzionali e a dei contesti socio-politici diversi.³¹ I contatti e il sostegno effettivo di questi settori sociali erano fondamentali per realizzare le azioni di governo.

²⁸ José Antonio Jara Fuente, «Élites urbanas y sistemas concejiles: una propuesta teórico-metodológica para el análisis de los subsistemas de poder en los concejos castellanos de la baja edad media», *Hispania* 61, n. 1 (2001): 252.

²⁹ Rita Costa Gomes, *A corte dos reis de Portugal no final da idade média*, Memória e sociedade (Lisbona: Difel, 1995), 216; Juan Antonio Bonachía Hernando e Juan Carlos Martín Cea, «Oligarquías y poderes concejiles en la Castilla bajomedieval: balance y perspectivas», *Revista d'història medieval*, n. 9 (1998): 28; Alvaro Fernández de Córdova Miralles, *La Corte de Isabel I: ritos y ceremonias de una reina, 1474-1504* (Madrid: Dykinson, 2002), 30.

³⁰ In questo senso è emblematica l'epoca di crisi del trono castigliano nel momento di conflitto tra Enrico IV e la sorellastra Isabella, proprio per la concessione di molteplici benefici a diverse città e a membri della grande aristocrazia con cui entrambi i contendenti intendevano garantirsi la vittoria: María Isabel del Val Valdivieso, *Isabel la Católica y su tiempo* (Granada: Universidad, 2005), 25.

³¹ Sull'argomento si veda: Maria Teresa Ferrer i Mallol, a c. di, *Negociar en la Edad Media=Négociar au Moyen Âge: actas del Coloquio celebrado en Barcelona los días 14, 15 y 16 de octubre de 2004*, Anuario de estudios medievales 61 (Barcelona; Madrid; Val-de-Marne: CSIC - Institución Milá y Fontanals; Casa de Velázquez; Université de Paris-XII, 2005).

Nel corso del XIV secolo i gruppi dominanti dei municipi appartenenti alla signoria catalana si stabilirono saldamente nei consigli municipali e attuarono una serie di strategie volte al restringimento dell'accesso al potere. Eliminando le sedute plenarie e cedendo la maggior parte delle competenze al consiglio ristretto, fecero in modo di riservare a pochi membri il controllo delle istituzioni locali.³² Gli esponenti di questa oligarchia urbana provenivano soprattutto dalla mano maggiore e media, dove infatti si registrava il minor numero di cambiamenti interni nel corso dei mandati. Da questi settori sociali provenivano quasi tutti i consiglieri e i *paers*, essendo componenti delle famiglie e delle reti clientelari più influenti del municipio. Fu impossibile frenare questi meccanismi e nemmeno i provvedimenti regi emanati tra il XIV e XV secolo impedirono alle classi dirigenti di controllare saldamente le elezioni annuali e quindi i seggi municipali.

Le strutture rappresentative collegiali erano il modo in cui le élites si erano assicurate il controllo delle imposte indirette, delle questioni ordinarie del debito pubblico e la partecipazione alla corte baiulare di giustizia. Di questi organi facevano parte membri della piccola nobiltà feudale, ma soprattutto del patriziato urbano. Erano giuristi, avvocati, speziali, mercanti, notai e cancellieri che si erano riservati una porzione significativa del dominio sul territorio e sulle rendite delle attività produttive grazie all'accumulo di ricchezze, all'acquisto di diritti nel contado e soprattutto all'esercizio di cariche pubbliche.

Le istituzioni signorili della regina si occupavano della giustizia e della riscossione della maggior parte delle rendite prodotte dal territorio, ma erano allo stesso tempo obbligate a integrarsi in un sistema dove intervenivano anche le prerogative dei castellani e di altri signori territoriali locali, laici ed ecclesiastici. I suoi apparati amministrativi erano ridotti e implicavano un numero esiguo di ufficiali e molti di essi, soprattutto quelli con i poteri giurisdizionali più prestigiosi, furono scelti tra gli uomini vincolati ai circoli più intimi di Isabella e Ferdinando.³³

In questo contesto le classi dirigenti dei municipi trovavano poco spazio di manovra all'interno delle istituzioni reginali e rimaneva conveniente afferrarsi al mantenimento del privilegio attraverso gli organi civici. In quest'ottica era quindi chiaro che bisognava cercare di preservare le libertà e i privilegi ottenuti dall'*universitas*, perché era il modo più efficace di continuare a gestire un flusso importante di denaro, emanare provvedimenti favorevoli ai propri affari, controllare le attività produttive, gestire i mercati e partecipare ai processi.

In Sicilia invece le strutture viceregie propiziarono lo stabilimento di magistrature dipendenti dal detentore del potere delegato del sovrano, ma allo stesso tempo

³² Max Turull i Rubinat e Jaume Ribalta Haro, «Entre la Universitas i el Concilium Generale. El Consell General a Tàrrrega (1313-1396)», *URTX*, n. 2 (1990): 42-43.

³³ Sulle istituzioni municipali, i personaggi di spicco e l'intromissione degli uomini di fiducia dei re Cattolici si veda il cap. 4, par. 4.

abbastanza indipendenti e occupate da membri delle élites locali.³⁴ La dimensione urbana siciliana era essenziale nella politica e nell'economia isolana e si trovava perfettamente inserita nel più complesso sistema globale in cui interagivano anche la monarchia e il settore aristocratico.³⁵

Le classi dirigenti si adeguarono perfettamente alle politiche finanziarie della Corona d'Aragona e al sistema di governo che costruirono attraverso le relazioni istituzionali e che collegavano la corte centrale e le strutture periferiche. I municipi assunsero maggiore importanza dal momento in cui i sovrani preferirono ramificare gli apparati governativi su base cittadina e cominciarono a concedere benefici per generare il consenso necessario a sostenere le loro politiche espansionistiche. Per i gruppi di potere locali occupare gli uffici creati dalla Corona era un'occasione estremamente vantaggiosa per gestire un numero ingente di risorse e partecipare attivamente alle azioni di governo.³⁶

Tra il XIV e XV secolo aumentavano le opportunità per il patriziato urbano, favorito dal sistema dell'affitto delle imposte municipali, degli appalti, degli uffici e dei tributi, a cui potevano accedere per mettere in moto una serie di meccanismi di promozione sociale.³⁷ Professionisti, maestri artigiani, piccoli proprietari e giurisperiti divennero dei ponti di collegamento tra nobiltà feudale e civica e influirono profondamente sulle politiche del vicereame. Riuscirono a ottenere terre e diritti, raggiungendo persino il titolo nobiliare, attraverso l'esercizio degli uffici pubblici, che attraevano molti esponenti dei ceti emergenti verso le città.³⁸

Gli stessi fenomeni si possono osservare nei territori appartenenti alle regine consorti, in cui si rafforzò la presenza di un patriziato urbano nobilitato dal possesso delle cariche pubbliche, grazie alle quali riusciva anche a ricevere il cingolo militare.³⁹ Alla nobiltà feudale si sommò quindi un gruppo di avvocati, giuristi,

³⁴ Alessandro Silvestri, *L'amministrazione del regno di Sicilia: cancelleria, apparati finanziari e strumenti di governo nel tardo Medioevo*, I libri di Viella 282 (Roma: Viella, 2018), 21.

³⁵ Pietro Corrao, «Città ed élites urbane nella Sicilia del Tre-Quattrocento», *Revista d'història medieval*, n. 9 (1998): 174; Daniela Santoro, *Messina l'indomita: strategie familiari del patriziato urbano tra XIV e XV secolo*, Medioevo mediterraneo 2 (Caltanissetta: S. Sciascia, 2003); Patrizia Sardina, *Palermo e i Chiaromonte: splendore e tramonto di una signoria: potere nobiliare, ceti dirigenti e società tra 14. e 15. secolo* (Caltanissetta: S. Sciascia, 2003).

³⁶ Pietro Corrao, «Mediazione burocratica e potere politico: gli uffici di cancelleria nel regno di Sicilia (sec. XIV-XV)», *Ricerche storiche* 24 (1994): 389-410; Pietro Corrao, «Forme della negoziazione politica nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento», in *Negociar en la Edad Media=Négociar au Moyen Âge: actas del Coloquio celebrado en Barcelona los días 14, 15 y 16 de octubre de 2004*, a c. di Maria Teresa Ferrer i Mallol, Anuario de estudios medievales 61 (Barcelona; Madrid; Val-de-Marne: CSIC - Institución Milá y Fontanals; Casa de Velázquez; Université de Paris-XII, 2005), 261; Silvestri, *L'amministrazione del regno di Sicilia*, 430.

³⁷ Vincenzo D'Alessandro e Giuseppe Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia* (Torino: UTET, 1989), 79.

³⁸ Sul cambiamento delle istituzioni e sulle dinamiche di potere delle nuove classi dirigenti si vedano i magistrali contributi: Pietro Corrao, *Governare un regno: potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento* (Napoli: Liguori, 1991); Ennio Igor Mineo, *Nobiltà di stato: famiglie e identità aristocratiche del tardo Medioevo: la Sicilia* (Roma: Donzelli Editore, 2001).

³⁹ Giuseppe M. Agnello, «Urbs fidelissima. Il governo di Siracusa durante la Camera reginale (1282-1536)» (Catania, Università di Catania, 2012), 28.

notai e grandi mercanti che rivestivano importanti uffici nell'ambito delle istituzioni reginali indipendentemente dalle qualità o attitudini personali, ma soprattutto in forza dell'appartenenza a un gruppo sociale che, completando l'organico amministrativo, era in grado di agire come collante nel territorio in cui operava.⁴⁰ Dall'ambito urbano molti membri del ceto dirigente sfruttavano la posizione e il prestigio ottenuto dalla gestione di una o più scrivanie locali come trampolino di lancio per gli apparati centrali della signoria e per entrare nelle più alte cariche di governo viceregio. Nel Quattrocento si attestavano pochi casi di personaggi o famiglie siracusane ai vertici dell'amministrazione centrale del viceré e probabilmente proprio le istituzioni reginali, che per la fine del XV secolo avevano raggiunto un altissimo prestigio, rappresentavano una grossa opportunità per le classi dirigenti locali. Il servizio alla regina e l'inserzione nei suoi apparati centrali e periferici divennero quindi uno strumento importante di promozione sociale e garantirono ai settori privilegiati il mantenimento dei loro benefici e soprattutto l'entrata nei nuclei nevralgici del potere decisionale.

Le strutture della signoria erano sufficientemente grandi e ramificate a livello periferico da consentire l'ascesa di gruppi familiari e clientelari negli uffici che maneggiavano ingenti flussi monetari, provenienti dalle attività produttive e commerciali del territorio. Controllare le cariche pubbliche dava loro accesso a un ventaglio enorme di possibilità per sé stessi e per i loro circoli. Anche se lo snellimento delle strutture avrebbe reso più agili le procedure amministrative e l'esercizio delle competenze assegnate, le élites locali osteggiarono questo tipo di misure per proteggere i loro interessi, basati nella concessione di uffici pubblici per i membri dei loro gruppi familiari e clientelari e nella compravendita delle scrivanie.⁴¹

La presenza significativa delle istituzioni reginali nelle città della Sicilia orientale non era quindi il risultato di un controllo opprimente della sovrana e dei suoi uomini, né la causa o il risultato di una mancanza di aspirazioni autonomistiche, come si era creduto in passato.⁴² La profonda integrazione del governo signorile nel territorio era invece favorita dagli stessi gruppi di potere che erano stati creati e che continuavano a essere alimentati da questo funzionamento interno. La loro ascesa sociale e il raggiungimento di significative posizioni di potere determinava una piena partecipazione delle nobiltà e dei patriziati urbani, che furono assimilati dalle istituzioni della regina e che utilizzarono il prestigio e le funzioni svolte per accumulare ricchezze e controllo sul territorio.

⁴⁰ Francesco Barna, «Il caricatore di Brucoli nel sistema dei porti della Camera reginale nel XV secolo», *Incontri Mediterranei*, n. 5 (2004): 240.

⁴¹ Grazia Fallico, «L'ufficio di Protonotaro della Camera Reginale dal 1536 all'abolizione della feudalità», *Archivio Storico per la Sicilia orientale* LXIX, n. 3 (1973): 388.

⁴² Giménez Chornet, «Gobierno y control», 476.

2. LE RETI FAMILIARI E CLIENTELARI TRANS-NAZIONALI

Per poter comprendere a fondo il funzionamento di queste strutture e dei gruppi sociali che le componevano è però necessario riflettere sulle relazioni e sugli agenti in esse coinvolti, consapevoli del fatto che il significato di certi fenomeni può essere ricercato con una prospettiva meno statica e orientata a considerarli piuttosto come dei prodotti storici caratterizzati da diversità e contingenze interne.

Questo approccio teorico adottato da alcune linee storiografiche recenti ha messo in luce l'urgenza di un'analisi integrata e complementare del locale e del globale, in cui la microstoria e i fatti locali vengono reinseriti nelle dinamiche di ampio respiro, come tasselli di un mosaico in cui ciascun contesto contribuisce a dar vita ai grandi processi di lungo periodo e di vasta diffusione.⁴³ Già i contributi di altri ricercatori, soprattutto della seconda generazione degli *Annales*, come Fernand Braudel, avevano sfruttato pienamente i benefici di questa prospettiva, che oggi ci invita nuovamente ad adottare un nuovo punto di vista capace di travalicare le frontiere geografiche e sociali nella ricerca di nuove dimensioni del passato.⁴⁴

Come è stato recentemente osservato da Pietro Corrao, la Corona d'Aragona era un insieme di domini dei sovrani titolari, che dal XII al XV secolo si aggregarono progressivamente in molteplici modi.⁴⁵ La politica mediterranea promossa intendeva fomentare un'integrazione di queste regioni da un punto di vista economico, produttivo e commerciale. In questa dimensione globale dell'espansione aragonese era essenziale la creazione di una fitta rete di relazioni che non fossero solo mercantilistiche e le élites furono le protagoniste indiscusse di questi processi. Più che mai in un contesto simile, bisogna tenere in conto queste premesse per comprendere il ruolo giocato dalle classi dirigenti e l'impatto reale delle loro linee d'azione.

⁴³ Bartolomé Yun Casalilla, *Historia global, historia transnacional e historia de los imperios: el Atlántico, América y Europa (siglos XVI-XVIII)* (Saragozza: Institución Fernando Católico, 2019), 10.

⁴⁴ Bartolomé Yun Casalilla, «Transnational history. What lies behind the label? Some reflections from the Early Modernist's point of view», *Culture & History Digital Journal* 3, n. 2 (2014): 2. Quando Yun Casalilla parla di "storia transnazionale" non si riferisce né allo studio degli scambi e delle influenze reciproche tra le aree di Germania e Francia del XVIII secolo, né alle ricerche nordamericane di approccio comparativo, per le quali effettivamente si usò la medesima espressione. Egli fa riferimento piuttosto all'analisi dei movimenti e delle forze che oltrepassano le frontiere nazionali di cui ha fatto menzione recentemente Akira Iriye: «Transnational History», *Contemporary European History* 13, n. 2 (2005 2004): 213. Contrariamente alla storia comparata, la prospettiva transnazionale non è un metodo, bensì un approccio che tende a enfatizzare particolari aspetti del passato nella ricerca di altre sfumature non indagate in temi vecchi o nuovi. In quest'ottica, la storia culturale è di certo un ingrediente fondamentale, così come lo studio degli scambi e dei trasferimenti reciproci al di là dei confini dei regni o delle nazioni.

⁴⁵ Pietro Corrao, «La centralità della dimensione mediterranea nella costruzione dell'Europa medievale: circolazione e sistemi di relazioni», in *Civiltà del Mediterraneo: interazioni grafiche e culturali attraverso libri, documenti, epigrafi: atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti (Cagliari, 28-30 settembre 2015)*, a c. di Luisa D'Arienzo e Santo Lucà, Prima edizione, Studi e ricerche 7 (Spoleto: Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 2018), 50.

Le interferenze reciproche e i contatti transnazionali di questi esponenti ridisegnavano continuamente le caratteristiche identitarie specifiche, come il loro bagaglio culturale, il gusto e la mentalità.⁴⁶ Per questo l'analisi di questi sistemi relazionali sociali e personali sono dei terreni estremamente proficui e possono essere considerati le basi delle circolazioni culturali.⁴⁷ La presenza di catalani, aragonesi, valenziani e maiorchini in Italia, soprattutto nel Meridione e nelle isole, è un grande esempio di rapporti che possono essere studiati in questa prospettiva. Con una lettura trasversale dei quadri amministrativi della signoria di Isabella si rileva immediatamente l'importanza degli ufficiali provenienti dalla Corona d'Aragona peninsulare, che si installarono nei più alti vertici delle istituzioni. Alcuni di essi, già insediati in Sicilia, si integrarono nell'isola sposando delle donne del luogo e ottenendo di conseguenza la naturalizzazione, che consentiva loro di beneficiarsi dei privilegi della cittadinanza e dell'esenzione dalle imposte del console.⁴⁸ Erano soprattutto le città portuali ad accogliere i mercanti iberici che decidevano di radicarsi e di fissare la base operativa dei loro commerci in Sicilia. L'ingresso nelle isole maggiori del Mediterraneo fomentò lo spostamento della popolazione della Corona, ma soprattutto furono alcuni esponenti delle élites militari aragonesi, catalane e valenziane a migrare e ad accrescere il loro prestigio internazionale acquisendo feudi e titoli nobiliari nei territori di recente annessione. I Nava e i Bellomo si stabilirono a Siracusa seguendo queste linee direttrici e alla fine del XV secolo si trovavano perfettamente amalgamati con gli altri abitanti naturali. Questi lignaggi si erano radicati nel territorio e si trovavano inseriti in una fitta maglia di relazioni che le collegava all'aristocrazia locale vecchia e nuova. Quando si trattava di esponenti della classe dirigente di vocazione spiccatamente mercantile, a queste connessioni propiziate dallo status sociale si sommarono i contatti dovuti agli affari e ai commerci, che permettevano loro di muoversi in più circuiti spesso non coincidenti. Se da un lato si integravano nel nuovo contesto e in certi casi si distanziavano politicamente dalla madrepatria, è pur vero però che non perdevano la loro identità e i loro rapporti personali che valicavano i confini territoriali rafforzavano la loro diversità rispetto agli autoctoni.⁴⁹ Le classi dirigenti locali erano degli intermediari influenti che permettevano un alto grado di negoziazione tra centro e periferia e le loro reti relazionali facilitavano i dialoghi tra i diversi regni governati dai sovrani Cattolici.⁵⁰

⁴⁶ Questi contatti si rilevavano a più livelli, includendo le stesse sovrane consorti provenienti da regni stranieri, che apportavano alla nuova corte di residenza influenze artistiche e culturali del Paese di origine: José Manuel Cerda, «Leonor Plantagenet y la consolidación castellana en el reinado de Alfonso VIII», *Anuario de Estudios Medievales* 42, n. 2 (2012): 640.

⁴⁷ Bartolomé Yun Casalilla, «Príncipes más allá de los reinos. Aristocracias, comunicación e intercambio cultural en la Europa de los siglos XVI y XVII», in *Mecenazgo y Humanidades en tiempos de Lastanosa: Homenaje a Domingo Ynduráin* (Saragozza: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2008), 53.

⁴⁸ Del Treppo, *I mercanti catalani*, 178–80.

⁴⁹ Corrao, «La centralità della dimensione mediterranea», 55.

⁵⁰ Yun Casalilla, «Príncipes más allá», 14.

Nonostante l'ampio respiro internazionale di cui godeva il loro ambiente circostante, mantenevano ugualmente delle caratteristiche identitarie regionali e la loro autorità rimaneva fortemente legata al territorio in cui affondavano le loro radici. Queste aree si vincolavano grazie ai rapporti intavolati dagli esponenti dei gruppi di potere, che si muovevano anche trasversalmente tra i diversi settori di cui si componeva la società, rendendo le divisioni in classi delle costruzioni meramente artificiose.

In questo contesto, i gruppi familiari e le alleanze matrimoniali giocavano un ruolo di primo piano. Le parentele erano dei rapporti costruiti, flessibili e profondamente legati alla necessità di scambio e alleanza tra gruppi, che si sottomettevano alle medesime regole nel tentativo di perseguire obiettivi comuni, e su di essi si reggeva la stessa società.⁵¹ Oltre a riflettere i vincoli tra le famiglie, i matrimoni rispondevano a dei valori tendenzialmente paritari, a dei vantaggi reciproci e all'opportunità di favorire una riproduzione non solo biologica, ma soprattutto sociale e simbolica del gruppo.⁵² L'alleanza attraverso la parentela era la struttura portante della società medievale e le donne rappresentavano un veicolo essenziale nella creazione di questi legami costruiti e flessibili.⁵³ Il modello di organizzazione sociale rispondeva agli interessi patrimoniali dei settori di potere, che si organizzavano sulla base dei nuclei familiari, da cui poi si ramificava un ventaglio di rapporti e relazioni di varia natura.⁵⁴

La permeabilità delle frontiere facilitava queste unioni interculturali che spesso vennero utilizzate per ampliare le reti di clientela e fedeltà con le quali la Corona controllava i vasti territori di cui erano titolari i re Cattolici. I privilegi, la parentela e le reti clientelari su cui si sosteneva la società influenzavano a loro volta le decisioni politiche e le strategie economiche messe in moto dalla monarchia. Le famiglie si espandevano al di là dei confini territoriali, soprattutto grazie ai rami laterali. I Castro per esempio erano riusciti a insediarsi in Aragona, Valencia e Portogallo e si castiglianizzarono grazie all'impulso di Isabella, così come gli Enríquez, che dalla Castiglia arrivarono in Catalogna e Sicilia e si radicarono

⁵¹ Régine Le Jan, *Femmes, pouvoir et société dans le haut Moyen Age*, Les médiévistes français 1 (Parigi: Picard, 2001), 109.

⁵² Mafalda Soares da Cunha, «Títulos portugueses y matrimonios mixtos en la Monarquía Católica», in *Las redes del imperio: élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714*, a c. di Bartolomé Yun Casalilla (Madrid: Marcial Pons; Universidad Pablo de Olavide, 2009), 215.

⁵³ Giovanni Isabella, «Matilde, Edgith e Adelaide: scontri generazionali e dotari delle regine in Germania», in *Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo. Reti Medievali Rivista*, 13/2, a c. di Tiziana Lazzari, 2012, 215, 243; Giacomo Vignodelli, «Berta e Adelaide: la politica di consolidamento del potere regio di Ugo di Arles», in *Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo. Reti Medievali Rivista*, 13/2, a c. di Tiziana Lazzari, 2012, 290–91.

⁵⁴ Manuel Herrero Sánchez, «La red genovesa Spínola y el entramado transnacional de los marqueses de los Balbases al servicio de la Monarquía Hispánica», in *Las redes del imperio: élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714*, a c. di Bartolomé Yun Casalilla (Madrid: Marcial Pons; Universidad Pablo de Olavide, 2009), 103.

nell'isola grazie all'alleanza matrimoniale coi Requesens, che avevano acquisito diversi feudi nel modicano.⁵⁵

Tra le persone favorite da Isabella attraverso l'esercizio di mansioni nelle strutture signorili siciliane e catalane figurava un numero significativo di ufficiali provenienti dalla Castiglia, che in alcuni casi svolsero le loro competenze da lontano, ma in molti altri si trasferirono nei municipi della sua Camera. Allo stesso modo, furono coinvolti membri del seguito o delle scrivanie della corte di Ferdinando, che estesero le loro influenze anche nei territori reginali.⁵⁶ I Sabastida, i Sánchez e i Cárdenas giocarono un ruolo simile all'interno della signoria di Isabella e le loro azioni favorirono l'internazionalizzazione di questi gruppi familiari, che arrivarono a radicarsi in Sicilia e Catalogna con incarichi di grande prestigio e attraverso l'azione dei loro membri. La vocazione commerciale di alcuni di loro favoriva l'ampliamento delle loro reti personali e familiari, che si creavano in parte per l'appartenenza alla classe dirigente della penisola iberica e ai circoli più prossimi ai sovrani, ma dall'altro si avvalevano anche di contatti stabiliti per gli affari e i commerci internazionali. Grazie all'esperienza transnazionale di alcuni di questi ufficiali aumentava il prestigio del loro gruppo familiare, arricchito da titoli, incarichi, mercé e clientele acquisite all'estero, dove prosperavano nuovi rami del lignaggio. I membri del gruppo mantenevano rapporti con familiari e amici radicati nella regione di origine o nelle altre zone in cui si erano spostati, attraverso scambi di lettere, viaggi e visite, e ciò fomentava un contatto continuo tra le élites dei diversi regni mediterranei governati dai re Cattolici.

Se le istituzioni formali erano relazioni basate su regole chiare, spesso scritte e create dal centro, quelle informali si basavano sulla parentela, sulla clientela, sull'amicizia, sul prestigio e sulle relazioni di corte, dove si creavano degli accordi tra i diversi attori sociali, legati insieme dalla fiducia.⁵⁷ Anche le famiglie reali mantenevano dei vincoli che oltrepassavano i confini territoriali e definivano alleanze tra i regni, spesso favorite anche dalla promozione di matrimoni tra i gruppi di cortigiani degli ambienti vicini ai sovrani e del Paese di origine della sovrana straniera.⁵⁸ Le donazioni *pro Camera* aumentavano lo status e l'influenza internazionale delle regine consorti, che concedevano a persone di loro fiducia e agli esponenti dei loro gruppi vicini uffici e incarichi prestigiosi in regioni lontane.

⁵⁵ Angeles Redondo Alamo e Bartolomé Yun Casalilla, «“Bem visto tinha...”: Entre Lisboa y Capodimonte. La aristocracia castellana en perspectiva “trans-nacional”(ss XVI-XVII)», in *Las redes del imperio: élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714*, a c. di Bartolomé Yun Casalilla (Madrid: Marcial Pons; Universidad Pablo de Olavide, 2009), 44.

⁵⁶ La profonda adesione delle regine alle politiche monarchiche le spingeva spesso a favorire delle persone più legate ai circoli intimi del sovrano, a volte anche a scapito dei loro fedelissimi: Rita Costa Gomes, *The making of a court society: kings and nobles in late medieval Portugal* (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2003), 59–60.

⁵⁷ Le Jan, *Femmes, pouvoir et société*, 110; Yun Casalilla, *Historia global*, 305–6.

⁵⁸ Ana Echevarría Arsuaga, *Catalina de Lancaster: reina regente de Castilla, 1372-1418* (Hondarribia: Nerea, 2002), 90–91.

Le sovrane redistribuivano in questo modo le loro ricchezze e consolidavano le reti clientelari basate sulla fedeltà e sul servizio, dotate di connotazioni personali e allo stesso tempo politiche.⁵⁹ I contatti tra i diversi membri di queste élites, fossero essi familiari, culturali o di altra natura, furono così intensi da collegare intimamente le classi dirigenti delle diverse regioni controllate da Isabella e Ferdinando.

Questo capitale umano fatto di funzionari, nobili, militari e mercanti, avendo assorbito esperienze e competenze acquisite in svariati territori, apportava il suo valore nei municipi della signoria e svolgeva le sue funzioni con dei metodi e delle procedure a volte nuove, che costruivano dei ponti tra i diversi sistemi normativi e le differenti tradizioni. È importante evidenziare che le alte cariche della signoria furono scelte proprio tra i membri di un gruppo di uomini di fiducia molto vicini a entrambi i sovrani, con ottime competenze contabili e finanziarie apprese nelle corti di Aragona e Castiglia. Fornirono nuovi strumenti di governo e qualità amministrativa agli apparati della regina, ma allo stesso tempo ricavarono nuove esperienze in terre nuove e spesso lontane, che aumentarono il prestigio internazionale del loro gruppo sociale.

I viaggi, le guerre, i pellegrinaggi e perfino le magistrature gettarono le basi per quelle relazioni che nella prima età moderna divennero così importanti da generare una fitta rete transnazionale nella quale si costruì una cornice di valori di riferimento comune alle nobiltà di vari Paesi.⁶⁰ Nelle corti aristocratiche e nelle ambasciate cominciarono a circolare persone e informazioni in modo fluido e dinamico, influenzando direttamente i gusti e le attività mecenatiche e determinando lo sviluppo di una vera e propria educazione standard della nobiltà europea, fatta anche di certe esperienze obbligate per le élites aristocratiche di prima e seconda fila, come i viaggi in Italia per i rampolli francesi o il *grand tour* di quelli inglesi.

3. Il servizio nelle signorie reginali

1. L'ACCUMULO DELLE CARICHE E LA LORO PATRIMONIALIZZAZIONE

La dimensione internazionale dei membri della classe dirigente, con tutte le limitazioni dovute alle differenti contingenze locali e alla duttilità delle strategie impiegate, era solo uno degli aspetti rintracciati in entrambi i contesti sociali esaminati. Le strutture amministrative della regina si sovrapponevano a queste dinamiche, insieme al numero più o meno significativo a seconda della zona di scrivanie, dipartimenti e uffici. Con un'indagine trasversale attraverso i lignaggi si può identificare il modo in cui le classi dirigenti locali e i membri dei circoli più

⁵⁹ Costa Gomes, *The making of a court society*, 2003, 266.

⁶⁰ Yun Casalilla, «Príncipes más allá», 54.

vicini ai sovrani si fossero affiliati alle istituzioni e alle magistrature con cui la monarchia propagava il suo potere sul territorio.

Molti di questi gruppi familiari si professionalizzarono e cominciarono ad accumulare le cariche,⁶¹ dedicando la loro vita al servizio e dimostrando grande versatilità nello svolgimento di mansioni molto variegatae.⁶² Gli uffici erano comunque dotati di grande flessibilità e la loro capacità di adattarsi alle diverse contingenze compensava la sovrapposizione di competenze di molti funzionari che, per la natura dell'incarico o per la fiducia di cui godevano presso la corte, si trovavano a svolgere mansioni teoricamente estranee alle loro funzioni.⁶³ Il caso di Antón Rodríguez de Lillo è probabilmente il più esemplificativo in questo senso, dato che le sue mansioni di procuratore speciale e di conservatore del patrimonio coincisero diversi anni con quelle del procuratore generale di Catalogna. Ma la lealtà del baccelliere e il lungo rapporto costruito con Isabella nella sua corte di infanta castigliana gli consentirono di soppiantare l'azione dell'ufficiale formalmente in carica e di occuparsi delle materie più delicate, come il debito pubblico, le metodologie di riscossione e le rendite non corrisposte.⁶⁴

Le ricerche condotte sugli uffici e su alcuni personaggi chiave dell'amministrazione della regina ci mostrano che, attraverso il possesso degli uffici e soprattutto con l'accumulo degli stessi, le élites si assicuravano di controllare il processo di decisione politica, collocando nelle posizioni strategiche delle strutture centrali e periferiche i membri del gruppo familiare o persone vincolate attraverso rapporti clientelari, di possedere una fitta rete di relazioni al di là delle frontiere nazionali e di poter usare le cariche come un'eventuale merce di scambio.⁶⁵

In molti casi le magistrature furono patrimonializzate all'interno della famiglia,⁶⁶ o perché direttamente concesse a più vite o per una tendenza più ufficiosa a rilasciare l'incarico nelle mani dell'erede del funzionario, già familiarizzato con le competenze svolte dal padre. I beneficiari degli uffici spesso li consideravano come parte integrante dei loro beni e ricchezze, ne disponevano liberamente e cercavano di ampliare il più possibile il loro mandato. Alla fine del XV secolo la maggior parte

⁶¹ La tendenza era visibile in molti altri contesti, come a esempio il regno di Portogallo: Costa Gomes, *A corte dos reis de Portugal*, 218.

⁶² María del Pilar Rábade Obradó, «El doctor Juan Díaz de Alcocer: apuntes biográficos de un servidor de los Reyes Católicos», *Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval*, n. 3 (1990): 286.

⁶³ Miguel Angel Ladero Quesada, «La Casa Real en la Baja Edad Media», *Historia. Instituciones. Documentos*, n. 25 (1998): 329.

⁶⁴ A tal proposito si veda il cap. 4, par. 1.1.

⁶⁵ Giovanni Muto, «La nobleza napolitana en el contexto de la Monarquía Hispánica: Algunos planteamientos», in *Las redes del imperio: élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714*, a c. di Bartolomé Yun Casalilla (Madrid: Marcial Pons; Universidad Pablo de Olavide, 2009), 144.

⁶⁶ Francisco Tomás y Valiente, *Origen bajomedieval de la patrimonialización y la enajenación de oficios públicos en Castilla* (Madrid: Escuela Nacional de Administración Pública, 1970), 141; Costa Gomes, *A corte dos reis de Portugal*, 216.

di essi si stavano trasformando in privilegi vitalizi e in certi casi ereditari.⁶⁷ I re Cattolici cercarono di limitare i danni di questo sistema e di ricomporre gli equilibri soprattutto delle istituzioni locali. La trasmissione delle scrivanie era consentita ma bisognava controllarla attraverso leggi più restrittive e la verifica delle eventuali rinunce, che potevano nascondere dei tentativi di elusione dei divieti.

Molti degli esponenti protagonisti degli apparati amministrativi reginali ostentavano una carriera militare precedente o ancora in corso e potevano ottenere delle cariche connesse a questo tipo di servizio, come il prestigioso titolo di castellano o capitano d'armi, o si insediavano in altre scrivanie dove mettevano a frutto le competenze acquisite in altri ambiti formativi, come il diritto o la notaria. Di certo la dimensione militare e patrimoniale favoriva l'ascesa dell'entourage sia nell'alta nobiltà che nei segmenti di medio livello.⁶⁸

Il servizio alla coppia reale, nell'amministrazione regia o nelle signorie della sovrana, favoriva l'integrazione delle classi dirigenti nelle strutture istituzionali e la maggiore vicinanza alla Corona facilitava il loro arricchimento.⁶⁹ Il patriziato urbano e la piccola aristocrazia locale erano beneficiarie della vendita di giurisdizioni, terre e rendite e attraverso le cariche pubbliche potevano costruire una potente macchina di promozione sociale.⁷⁰ L'oligarchia poteva così realizzare le proprie ambizioni, riprodurre il potere detenuto, controllare le finanze e le rendite locali. Non era quindi solo l'alta aristocrazia a ricoprire i più importanti incarichi centrali e periferici, ma spesso la piccola nobiltà territoriale usava il servizio ai sovrani per ottenere le ricchezze, il prestigio e le relazioni connesse agli incarichi.⁷¹ Alcuni settori della società privi di titolo nobiliare erano infatti attratti dai vantaggi che offrivano gli uffici pubblici e i seggi nei consigli. Il servizio dispensava quindi un'opportunità ad altri gruppi sociali di migliorare la condizione individuale e familiare.

⁶⁷ Benjamín González Alonso, «La reforma del gobierno de los concejos en el reinado de Isabel», in *Isabel la Católica y la política: ponencias presentadas al I Simposio sobre el Reinado de Isabel la Católica, celebrado en las ciudades de Valladolid y México en el otoño de 2000*, a c. di Julio Valdeón Baruque (Valladolid: Ambito: Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, 2001), 300–301.

⁶⁸ Germán Navarro Espinach, «Consejeros influyentes y personas de confianza en el entorno cortesano de los reyes de Aragón (siglos XIII-XV)», in *La Corona de Aragón en el centro de su historia, 1208-1458: la monarquía aragonesa y los reinos de la Corona*, a c. di Angel Sesma Muñoz, Colección Garba 4 (Saragozza: Grupo de Excelencia de Investigación C.E.M.A, Universidad de Zaragoza con la colaboración, Gobierno de Aragón, Departamiento de Educación, Cultura y Deporte, 2010), 170.

⁶⁹ Costa Gomes, *The making of a court society*, 2003, 132.

⁷⁰ Bartolomé Yun Casalilla, «Mal avenidos, pero juntos: Corona y oligarquías urbanas en Castilla en el siglo XVI», in *Vivir el Siglo de Oro: poder, cultura, e historia en la época moderna: estudios homenaje al profesor Angel Rodríguez Sánchez* (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2003), 68–71.

⁷¹ Chris Given-Wilson, *The royal household and the king's affinity: service, politics, and finance in England, 1360-1413* (New Haven: Yale University Press, 1986), 266; José Ignacio Ortega Cervigón, «Prestigio político y oficios reales: la nobleza conquense bajomedieval en el entorno cortesano», *Anuario de Estudios Medievales* 37, n. 2 (2007): 563–95.

Nell'ambiente di Isabella un ruolo fondamentale era giocato dai letterati e dagli esperti di questioni giuridiche, che facevano parte persino del suo consiglio.⁷² Già dalla metà del XV secolo la maggior parte dei cortigiani e dei funzionari erano giuristi, scrivani e notai provenienti dai diversi regni che si trovavano sotto la stessa Corona.⁷³ Grazie alla traiettoria professionale, agli incarichi accumulati e ai contatti stabiliti nei nuovi circuiti, nell'arco di una o due generazioni aumentavano il loro status e prestigio.

Questo settore formato da mercanti, professionisti e piccola nobiltà forniva alla monarchia dei nuovi pilastri su cui basare il consenso e la gestione dei territori di sua competenza.⁷⁴ Senza le fitte reti familiari e clientelari dei gruppi direttamente coinvolti nell'esercizio del potere centrale e locale non sarebbe stato possibile mantenere il controllo su un territorio così vasto come quello dominato dai re Cattolici. Gli apparati istituzionali erano profondamente intrecciati con la monarchia e la loro flessibilità e dinamismo si adattavano perfettamente ai modi in cui si riproduceva l'autorità sovrana. Le regole formali degli uffici e delle corti si combinavano con un sistema più sfumato e duttile che affondava le sue radici nelle relazioni interpersonali.

Le corti e la rete di contatti dei viceré e degli altri rappresentanti del potere, come i procuratori e i governatori della signoria reginale, godevano di caratteristiche molto simili, poiché si trovavano al vertice di un apparato amministrativo che controllava gli altri ufficiali centrali e periferici e che soprattutto svolgeva le funzioni giurisdizionali per conto della somma detentrici, ovvero la sovrana. Queste magistrature erano un punto di incontro tra la stessa e i sudditi, concedevano scrivanie, licenze, privilegi e intervenivano direttamente nella vita pubblica.⁷⁵

2. LA FUNZIONE DELLE SIGNORIE NELLA RICERCA DEL CONSENSO

Il servizio alla regina, l'esercizio degli uffici legati ai suoi apparati amministrativi, le giurisdizioni acquisite e le mercedi facevano parte di un sistema di promozione che coinvolgeva l'aristocrazia, ma erano anche un meccanismo di ascesa sociale per un gruppo di professionisti, mercanti ed esponenti della piccola nobiltà locale, che colmavano le possibili fratture sociali con matrimoni convenienti e una rete clientelare di alto profilo.⁷⁶ Questi gruppi di governo si articolavano in modo complesso e ramificato per consolidare il vincolo tra i sovrani e i diversi organismi

⁷² Julio Valdeón Baroque, «Isabel I de Castilla. Un modelo de reina», in *La Reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica*, a c. di María Victoria López-Cordón e Gloria Angeles Franco Rubio (Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2005), 24.

⁷³ Navarro Espinach, «Consejeros influyentes», 173.

⁷⁴ Baleiras, «The Political Role», 105.

⁷⁵ Yun Casalilla, *Historia global*, 319.

⁷⁶ Yun Casalilla, «Mal avenidos, pero juntos», 73. i

territoriali nonostante il costante nomadismo della corte.⁷⁷ Le classi dirigenti che si integravano nelle istituzioni legate alla gestione del patrimonio territoriale della sovrana godevano di molteplici benefici, dalle licenze di esportazione alla gestione di uffici redditizi.⁷⁸

Le corti e le strutture amministrative erano luoghi di gran peso e influenza politica,⁷⁹ in cui il sistema delle *mercedes* e grazie redistribuiva la ricchezza e il prestigio in cambio della fedeltà e del servizio. I rapporti creati in base a queste dinamiche avevano forti dimensioni politiche ed economiche,⁸⁰ che garantivano allo stesso tempo gli interessi della regina e dell'oligarchia dominante. I privilegi erano l'espressione più elevata della giustizia distributiva della monarchia, conseguenza del *motu proprio* dell'autorità depositaria della potestà legislativa.⁸¹ Con questo sistema Isabella ricompensava ai funzionari che amministravano la sua signoria e che molto spesso erano legati alle strutture cortigiane centrali.⁸²

I benefici ricavati dalla gestione di queste signorie reginali erano molteplici. La riscossione dei diritti della sovrana nelle città appartenenti alla sua Camera forniva le risorse necessarie al mantenimento del suo status e della sua corte. Con il denaro ricavato si pagavano i costi del mantenimento del suo entourage che, come abbiamo già avuto modo di segnalare, contava sul servizio retribuito di un numero elevatissimo di persone. Allo stesso modo si finanziavano le opere mecenatiche, le elemosine, le fondazioni o i restauri di istituzioni ecclesiastiche e tutte le attività legate al *matronage*.⁸³ Il sistema era economicamente indipendente, dato che le rendite riscosse venivano assorbite dalla tesoreria generale di Isabella solo in seguito al pagamento dei salari dei funzionari e delle spese che comportava la sola esistenza di queste istituzioni a livello locale. L'implementazione di queste signorie nel caso esaminato in questa sede non generava dei costi addizionali, ma anzi garantiva la ricezione di un interessante surplus, che poteva essere reinvestito all'interno della corte.⁸⁴

⁷⁷ Alvaro Fernández de Córdova Miralles, «Sociedad cortesana y entorno regio», *Medievalismo*, n. 13–14 (2004): 52.

⁷⁸ Impossibile enumerare tutte le grazie di questo tipo concesse da Isabella ai suoi funzionari, ma bisogna segnalare che le più alte cariche politiche e finanziarie furono di certo quelle più beneficate da questo tipo di donazioni: cap. 3, par. 2.

⁷⁹ Ladero Quesada, «La Casa Real», 329.

⁸⁰ Rita Costa Gomes, *The making of a court society: kings and nobles in late medieval Portugal* (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2003), 266.

⁸¹ José Manuel Nieto Soria, «Los fundamentos ideológicos del poder regio», in *Isabel la Católica y la política: ponencias presentadas al I Simposio sobre el Reinado de Isabel la Católica, celebrado en las ciudades de Valladolid y México en el otoño de 2000*, a c. di Julio Valdeón Baroque (Valladolid: Ambito: Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, 2001), 184–85.

⁸² Così succedeva anche nelle strutture amministrative di Filippa di Lancaster: Santos Silva, «A Casa e o Patrimônio», 226.

⁸³ Sulle attività mecenatiche della regina e sul loro ruolo nella manifestazione del potere si veda il cap. 1, par. 3.

⁸⁴ È vero tuttavia che in molti casi le signorie territoriali generarono più costi che benefici, almeno a livello economico: María Luisa Ribes Valiente, «La renta de la reina María en la ciudad de Siracusa

Tuttavia, la sua importanza non si limitava all'ambito strettamente economico. Le signorie assegnate con gli accordi prematrimoniali conferivano un grande prestigio internazionale alla regina e le offrivano l'opportunità di riprodurre il proprio potere anche nei luoghi più periferici del regno, attraverso delle strutture istituzionali direttamente dipendenti dalla sua autorità. La diffusione di apparati amministrativi regionali in diverse località della Corona le permetteva inoltre di aumentare la ramificazione delle reti familiari e clientelari che intrecciavano i suoi interessi con quelli delle classi dirigenti.

La gestione di queste signorie territoriali rappresentava infine una grande opportunità per Isabella di retribuire e compensare i membri del suo entourage e le persone a essi connesse. Le istituzioni creavano una serie di magistrature, dotate di salari, benefici ed emolumenti consistenti e di un prestigio con respiro internazionale, che offrivano la possibilità di arricchire la rete di contatti e le alleanze dei gruppi familiari in esse implicati. Le signorie vennero usate dalla monarchia per rafforzare i vincoli di fedeltà con i loro sudditi e quindi ampliare le basi del loro consenso.

Le relazioni con i gruppi di potere erano fondamentali per la sopravvivenza e l'ambizione della monarchia,⁸⁵ che sin dall'inizio del Quattrocento era impegnata nella costruzione dell'appoggio politico attraverso i favori concessi alle aristocrazie feudali e l'impulso dato alle élites urbane per la loro ascesa.⁸⁶ A Isabella non interessava cambiare i complessi istituzionali delle città, piuttosto agiva per conservare i loro patrimoni intatti, nonostante gli abusi dei feudatari locali.⁸⁷

Il sistema che si può delineare era accumulato da un forte clientelismo, dalla diseguaglianza sociale e dalle relazioni di solidarietà interpersonali persino tra funzionari, che potevano così influenzare attivamente l'applicazione della norma. Tutti i più alti ufficiali di Isabella, sia in Sicilia che in Catalogna, furono accusati di soprusi e vessazioni, di favorire membri delle loro reti interpersonali a scapito di altri, di prevaricare i limiti delle loro competenze, tutti crimini per i quali subirono diversi processi, da cui uscirono assolutamente indenni. Questo genere di situazioni era in un certo senso un problema strutturale che affondava le proprie radici nella difesa dei privilegi di una classe che tentava di gestire le risorse locali e che era incentivata dalla lontananza della corte della regina, che era tenuta a delegare per

(1456-1457)», in *XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Att. Conv. Sassari, Alghero, 19-24 maggio 1990)*, vol. 3 (Sassari: Carlo Delfino, 1996), 674.

⁸⁵ Given-Wilson, *The royal household*, 203; Baleiras, «The Political Role», 115.

⁸⁶ Valdeón Baroque, «Señoríos y nobleza», 23; Juan Manuel Carretero Zamora, «La consolidación de un modelo representativo: las Cortes de Castilla en época de los Reyes Católicos», in *Isabel la Católica y la política: ponencias presentadas al I Simposio sobre el Reinado de Isabel la Católica, celebrado en las ciudades de Valladolid y México en el otoño de 2000*, a c. di Julio Valdeón Baroque (Valladolid: Ambito: Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, 2001), 265; Silvestri, *L'amministrazione del regno di Sicilia*, 209–10.

⁸⁷ González Alonso, «La reforma del gobierno», 306–7. In quest'ottica si potevano interpretare per esempio i numerosi interventi a favore di Tàrrrega quando era minacciata dall'abuso dei signori di Anglesola: cap. 4, par. 3.3.

questo le proprie funzioni con meccanismi di controllo che non erano immuni al prestigio e alla fitta maglia tessuta da questi personaggi attraverso le istituzioni centrali e periferiche. Erano delle problematiche endemiche, che presentavano delle caratteristiche molto simili a quelle attraversate dalle zone periferiche dei regni, nelle mani di rappresentanti del sovrano, viceré e governatori.

Il rifiuto manifestato dalle città donate all'allora principessa di Castiglia non si doveva quindi alla corruzione spietata dei suoi ufficiali né a un presunto rifiuto misogino nei confronti di un governo al femminile.⁸⁸ La vera preoccupazione di questi municipi ceduti alle regine era l'infeudazione e la totale alienazione, che avrebbero comportato la separazione dalla Corona e la perdita dei privilegi e delle libertà acquisite dalla popolazione, che sarebbero diventate in questo modo "terra di barone".⁸⁹ La cessione del *mero et mixto imperio* poteva anche significare far parte di una signoria su cui era stato concesso il libero allodio e ciò avrebbe fatto avverare tutti i peggiori timori delle comunità, che non intendevano essere interamente soggette al dominio feudale.

Quando Isabella giurò di mantenere intatti di privilegi, le consuetudini e le franchigie delle città esaminate, i conflitti e le resistenze inizialmente manifestate dalle località si placavano e si poteva procedere senza ulteriori intoppi alla cerimonia di presa di possesso e al giuramento degli abitanti e dei loro rappresentanti locali. Isabella aveva ceduto una parte dei suoi possedimenti a Gutierre Cárdenas, che, avendo incamerato i municipi nei beni della propria famiglia, favorì la concessione del titolo di marchesi d'Elx alle generazioni successive. Era successo più volte in passato che i re avessero assegnato in un primo momento una città alla regina consorte e che poi quest'ultima ne fosse stata privata per la concessione della stessa a un fedelissimo del sovrano.⁹⁰ La politica dei Trastámara era stata da sempre molto liberale nei confronti dei nobili, visto che in Castiglia il loro appoggio era fondamentale per il mantenimento degli equilibri. Spesso quindi i territori della Corona passavano dalla giurisdizione regia a quella signorile, fosse per donazione o per una vendita con condizioni favorevoli, tanto che all'epoca di Isabella lo spazio di dominio raggiunto dal segmento aristocratico sul patrimonio regio si era notevolmente incrementato.⁹¹ Lo stesso accadde nella Corona d'Aragona, dove il demanio era stato eroso ciclicamente dalle continue alienazioni a favore dei grandi lignaggi, per via del sostegno militare di cui avevano bisogno e per i costi enormi della politica di espansione verso il Mediterraneo.⁹²

⁸⁸ Così argomentavano alcuni studiosi le rimostranze delle città: Serafino Privitera, *Storia di Siracusa antica e moderna*, Rist. anast (Sala Bolognese: A. Forni, 1986), 117.

⁸⁹ È proprio questo l'argomento principale esposto dal consiglio generale di Tàrraga quando fu informato che la loro città poteva venir donata al governatore generale di Catalogna: AHCUC, LC, 1476-1481, ff. 70v-71r.

⁹⁰ Caterina di Lancaster (1393-1418) per esempio aveva ricevuto Almazán, ma nel 1395 fu permutata con Ágreda per la concessione di cui era stato beneficiato il maggiordomo maggiore Juan Hurtado de Mendoza: Echevarría Arsuaga, *Catalina de Lancaster*, 73.

⁹¹ Valdeón Baruque, «Señoríos y nobleza», 16–17.

⁹² Furió, «Nobleza i poder senyoria», 117.

Anche se si trattava di un passaggio più reciproco rispetto al caso castigliano, visto che spesso i territori venduti venivano restituiti al patrimonio regio, era un circolo vizioso che vincolava le ricompense dei più fedeli alle cessioni territoriali e che quindi comportava una carenza costante delle risorse a disposizione del re. Non era quindi difficile immaginare che queste città più di altre, essendo già in una condizione particolare che le collocava sotto il dominio della regina, potessero essere vendute in seguito a terzi. Le rimostranze erano la maniera in cui si canalizzavano tutti questi timori e soprattutto offrivano la possibilità di richiedere una conferma dei propri diritti di fronte alla monarchia. Il fatto che fosse un membro essenziale della famiglia reale a controllare le rendite dei municipi concessi e che una classe di ufficiali da lei dipendenti fosse incaricata di amministrare la giustizia rendeva molto più facile accettare il dominio reginale, soprattutto perché con esso si garantiva la loro appartenenza alla Corona. Laddove le élites si erano integrate perfettamente all'apparato signorile, il governo di Isabella non fu osteggiato e nei municipi in cui le classi dirigenti gestivano la loro porzione di potere attraverso gli organi civici si preoccuparono essenzialmente di preservare le competenze affini ai loro interessi di gruppo sociale.

4. Due agenti di un medesimo progetto politico

Le strategie politiche che la regina di Castiglia aveva perseguito nelle signorie di sua pertinenza, seppur indipendenti, non erano però estranee al più complesso mosaico che componeva le diverse linee d'azione implementate dalla coppia reale nei suoi domini.

Le intricate relazioni diplomatiche tessute da Giovanni II d'Aragona lasciarono al re Ferdinando un'eredità molto solida sulla base della quale si costruì l'espansione dei territori dei Cattolici.⁹³ I grandi piani disegnati da Giovanni soprattutto in ambito di politica marittima furono combinati con gli interessi continentali castigliani e questa nuova direzione intrapresa da Isabella e Ferdinando condizionò diversi aspetti della loro amministrazione.

Oltre a una nuova apertura verso la Francia, si promosse un cambiamento graduale nell'entourage dei nuovi re, che assorbì alcuni funzionari e famiglie che avevano servito a Giovanni, ma che per la maggior parte rinnovò gli ambienti cortigiani e amministrativi.⁹⁴ Emersero nuovi gruppi familiari di professionisti, soprattutto di materie finanziarie e giuridiche, come gli Espés, i Climent, i Sánchez o i Coloma, provenienti dalla Corona d'Aragona e dalla Castiglia, che rimpolparono le fila degli

⁹³ Vicens Vives, *Fernando el Católico*, 319.

⁹⁴ Germán Gamero Igea, «Epílogo de un reinado y desmembramiento de una Corte: servidores de Juan II de Aragón a su muerte», *Medievalismo*, n. 26 (2016): 115.

ufficiali più vicini alla monarchia e la aiutarono a realizzare il suo programma politico.⁹⁵

I re Cattolici tentarono di ridurre il potere incontrollato dei lignaggi generosamente avvantaggiati dal governo precedente, attraverso la formazione di un nuovo gruppo di sostenitori della Corona.⁹⁶ Con questa finalità appoggiarono ad altri gruppi familiari aristocratici e soprattutto alle oligarchie urbane, beneficiate dalle mercedi, dai titoli nobiliari e dagli uffici concessi all'interno dell'amministrazione locale. I territori dominati dalla coppia reale erano molto diversi tra loro per storia, cultura e tradizioni e per questo era necessario ridurre gli antagonismi e accrescere il favore delle classi dirigenti locali. Allo stesso modo, i membri di questo settore con un profilo più internazionale sfoggiavano le caratteristiche e le competenze più adatte a ricoprire le posizioni maggiormente importanti delle istituzioni regie e reginali, per la loro capacità di adattarsi a diversi contesti e per l'appartenenza a una rete relazionale molto più vasta e transnazionale che poteva prestargli l'aiuto necessario. Questa élite amministrativa era formata da moltissimi letterati elevati al rango di funzionari, che costituirono un nucleo di fedelissimi direttamente dipendenti dalla Corona essenziale per il governo efficiente dei territori.

I sovrani scelsero degli ufficiali talentuosi e competenti, con cui crearono un circolo aulico capace di concretizzare i programmi politici della monarchia e formarono uno dei pilastri fondamentali del loro governo.⁹⁷ Ricevevano grandi salari, bonus e concessioni monetarie o giurisdizionali e spesso per la loro lealtà si guadagnavano anche titoli nobiliari. Molti di loro provenivano dall'ambiente professionale giudeo-converso o dalle oligarchie urbane che si erano distinte inizialmente nell'esercizio di competenze di ambito locale.⁹⁸ Questi gruppi formarono un settore privilegiato non solo all'interno delle corti o delle strutture amministrative, ma spiccavano anche all'interno dei circoli sociali. Facevano carriera nelle diversi ambienti connessi alla famiglia reale, nell'amministrazione centrale e in quella periferica, ostentando la loro grande versatilità e soprattutto la profonda duttilità e dinamismo che caratterizzava le strutture in cui erano capaci di muoversi con disinvoltura.

Per quest'analisi ci è sembrato opportuno riportare di nuovo l'attenzione sull'importanza di entrambi i sovrani per la realizzazione delle politiche

⁹⁵ Germán Gamero Igea, «Los lazos familiares en la articulación cortesana de Fernando el Católico», in *Familia, cultura material y formas de poder en la España moderna*, a c. di Máximo García Fernández (III Encuentro de jóvenes investigadores en Historia Moderna, Valladolid 2 y 3 de julio de 2015, Valladolid: Fundación Española de Historia Moderna, 2016), 36–37. Per un'analisi della partecipazione di queste famiglie nell'amministrazione centrale delle arras di Isabella di Castiglia si veda Appendice, par. 1.

⁹⁶ Simona Giurato, *La Sicilia di Ferdinando il Cattolico: tradizioni politiche e conflitto tra Quattrocento e Cinquecento (1468-1523)*, Studi 5 (Soveria Mannelli: Rubbettino, 2003), 67.

⁹⁷ Miguel Angel Ladero Quesada, *España en 1492* (Madrid: Hernando, 1978), 110.

⁹⁸ María del Pilar Rábade Obradó, «El entorno judeo-converso de la Casa y Corte de Isabel la Católica», in *Las relaciones discretas ente las monarquías hispana y portuguesa: las casas de las reinas (siglos XV-XIX)*, a c. di José Martínez Millán e Paula Lourenço, *La corte en Europa. Temas 2* (Madrid: Ediciones Polifemo, 2008), 888–89.

monarchiche, soprattutto perché spesso l'immagine a tratti leggendaria di Isabella ha offuscato l'importanza rivestita da Ferdinando e ha favorito delle interpretazioni storiografiche più incentrate nel contesto di Castiglia.⁹⁹ La Corona d'Aragona ricopriva una posizione essenziale nei disegni dei re Cattolici e la rete dei consolati catalani fu uno delle principali cause della crescita del sistema mercantile castigliano e dell'esistenza di una certa interdipendenza economica con la Sicilia, la Sardegna e le aree orientali del regno, appoggiandosi sull'esportazione di lana e tessuti di Maiorca e Catalogna e sull'importazione dei cereali dalle due grandi isole mediterranee.¹⁰⁰ I mercati del regno di Castiglia e della Corona aragonese furono divisi da competenze e funzioni diverse e mentre il primo fu destinato al massimo sfruttamento delle rotte atlantiche, l'altro rimase radicato nel Mediterraneo.¹⁰¹

Isabella e Ferdinando svolsero delle funzioni complementari che promuovevano la causa comune e servivano a raggiungere degli obiettivi condivisi, ma ciò non impediva loro di perseguire delle mete individuali o di assecondare degli interessi propri del loro ambiente più prossimo. Ferdinando era un sovrano dotato di grandi abilità politiche volte a trasformare il regno da lui governato in un impero del Mediterraneo e il suo appoggio fu determinante nella contesa per il trono castigliano e nei conflitti con il regno di Portogallo. Allo stesso modo, gli interessi di Isabella determinarono le linee diplomatiche seguite con il regno di Navarra, in cui governava Caterina I (1483-1512), cugina della regina castigliana. Gli scambi epistolari e i diversi tentativi di alleanza matrimoniale realizzati da entrambe erano volti alla costituzione di una sorta di protettorato che avrebbe evitato il conflitto bellico e contenuto le ambizioni di Ferdinando, che intendeva conquistare la Navarra, essendo questa un punto di accesso importante per la frontiera con la Francia ed essendo stata amministrata tempo prima dal padre.¹⁰²

Non è che Isabella fosse ostile alle azioni militari forti. Il ruolo di questa sovrana negli interventi bellici era anche maggiore di quello che si era soliti pensare,¹⁰³ ma in questo caso preferì lavorare insieme a un'altra regina di diritto per fornire protezione alla regione, piuttosto che un'annessione forzosa, attraverso una politica familiare e matrimoniale. Questo tipo di azioni diplomatiche incentrate sulle lettere e sulle unioni dinastiche aveva intrecciato i troni di Castiglia, Aragona e Francia e

⁹⁹ Di questo difetto cronico della produzione scientifica ha recentemente dibattuto David Abulafia: «Ferdinand the Catholic: King and Consort», in *The Man behind the Queen: Male Consorts in History.*, a c. di Charles Beem e Miles Taylor (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 35.

¹⁰⁰ Alison Caplan, «The World of Isabel la Católica», in *Isabel la Católica, Queen of Castile: critical essays*, a c. di David A. Boruchoff, *The new Middle Ages* (New York: Palgrave Macmillan, 2003), 35.

¹⁰¹ Abulafia, «Ferdinand the Catholic», 39.

¹⁰² Elena Woodacre, *The queens regnant of Navarre: succession, politics, and partnership, 1274-1512*, *Queenship and power* (New York: Palgrave Macmillan, 2013), 144-47.

¹⁰³ María Isabel del Val Valdivieso, «La herencia del trono», in *Isabel la Católica y la política: ponencias presentadas al I Simposio sobre el Reinado de Isabel la Católica, celebrado en las ciudades de Valladolid y México en el otoño de 2000*, a c. di Julio Valdeón Baroque (Valladolid: Ambito: Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, 2001), 38-43.

aveva messo in primo piano la posizione dei familiari rispetto alla realizzazione dei complessi disegni di politica estera.¹⁰⁴ L'importanza degli interessi di Isabella si rese ancora più evidente alla sua scomparsa, quando effettivamente Ferdinando decise di procedere all'annessione militare della Navarra, una volta che le relazioni tra le due Corone si videro peggiorate dall'assenza della regina di Castiglia.¹⁰⁵

Ognuno dei due sovrani esercitò quindi delle funzioni specifiche e operò per assecondare i propri interessi, avvalendosi soprattutto del diritto di sovranità che si erano riservati nei rispettivi patrimoni.¹⁰⁶ Il fatto di essere completamente abilitati alla coreggenza nel regno di cui era titolare il coniuge invertiva però gli schemi tradizionali e creava una sola istituzione basata sulla condivisione della sovranità e sulla combinazione di *Kingship* e *Queenship*,¹⁰⁷ almeno a livello teorico.

Per definire il sistema di governo dei re Cattolici potremmo usare una formula definita da Elena Woodacre per riferirsi ad alcune regine di diritto navarresi e ai loro consorti, ovvero *Team Players*. Con questa categoria la ricercatrice faceva riferimento all'utilizzo di meccanismi di gestione condivisi ed equitativi all'interno della coppia reale, grazie ai quali i sovrani erano capaci di lavorare individualmente quando era richiesto dalle circostanze e allo stesso tempo concedevano al consorte i medesimi poteri nelle proprie pertinenze. In questo modo si garantiva a entrambi il pieno accesso al governo anche quando erano costretti a separarsi per recarsi simultaneamente nelle differenti aree controllate. La caratteristica principale era però il fatto di dare priorità a degli obiettivi e a dei programmi politici comuni, nonostante le differenze e le mete individuali.¹⁰⁸

Le linee e le strategie perseguite da Isabella di Castiglia ci mostrano uno scenario molto simile e le dinamiche promosse dalla regina, per quanto atte alla propagazione della propria autorità e alla riscossione dei suoi emolumenti, erano guidate dalla costruzione del consenso delle classi dirigenti municipali e degli ambienti cortigiani favoriti da entrambi i sovrani. La convivenza e la totale cooperazione delle istituzioni regie e reginali su scala locale era un'ulteriore prova di questa tendenza, così come la scelta di funzionari provenienti dalle fila dei fedelissimi della coppia reale. Le strutture istituzionali dipendenti da Isabella furono usate per ricompensare quelle élites che sostenevano la monarchia e che resero possibili i programmi politici disegnati dalle ambizioni dei due sovrani.

Ancora una volta la famiglia reale si mostrava come una cornice in cui si trasmetteva il potere, adattandosi alle caratteristiche e alle strutture tipiche delle

¹⁰⁴ Elena Woodacre, «Ruling & relationships: the fundamental basis of the exercise of power? The impact of marital & family relationships on the reigns of the queens regnant of Navarre (1274-1517)», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 182–182.

¹⁰⁵ Woodacre, *The queens regnant of Navarre*, 147.

¹⁰⁶ Antonio de la Torre, «Isabel la Católica. Corregente en la Corona de Aragón», *Anuario de historia del derecho español*, n. 23 (1953): 423–428.

¹⁰⁷ Theresa M. Earenfight, «Two Bodies, One Spirit: Isabel and Fernando's Construction of Monarchical Partnership», in *Queen Isabel I of Castile: power, patronage, persona*, a c. di Barbara F. Weissberger, Colección Tàmesis 253 (Woodbridge; Rochester: Tamesis, 2008), 17–18.

¹⁰⁸ Woodacre, *The queens regnant of Navarre*, 156.

istituzioni. Smantellando le categorie tradizionali della monarchia, si può osservare come l'azione di governo era costituita da una molteplicità di relazioni integrate in una rete che si estendeva ben oltre il re e la regina, in cui anche i favoriti, i consiglieri, i più alti funzionari, i detentori di funzioni delegate e persino le classi dirigenti contribuivano all'esercizio del potere.¹⁰⁹ La Corona era un organismo fluido continuamente riplasmato dalla tensione dinamica tra tutti i componenti del sistema, una struttura che ammetteva la presenza e il contatto tra una pluralità di poteri, che assumeva le caratteristiche proprie di una partnership.¹¹⁰

In questa miscela di rapporti formali e informali, di spazi pubblici e privati, in cui la sola esistenza di queste categorie sembra essere un'operazione artificiosa frutto delle mentalità contemporanee, la regina era uno dei protagonisti della partecipazione politica condivisa, relazionale e per certi versi corale della monarchia.¹¹¹

La divisione concettuale tra *imperium* e *potestas*, così come la definizione dell'autorità come potere costituito ha spesso reso difficile l'identificazione delle funzioni delle regine all'interno di questo sistema e ha messo in ombra le azioni amministrative, dinastiche, economiche e culturali promosse da queste agenti politiche.¹¹² Nello studio delle signorie territoriali gestite dalle sovrane è però possibile osservare direttamente il loro esercizio diretto del potere formale, così le dinamiche interne proprie della collegialità della monarchia.

Tutti questi processi spesso privi di esaustivi riscontri documentali si mostrano chiaramente nelle istituzioni create per l'amministrazione dei territori appartenenti al patrimonio reginale e sono oggi una grande fonte di informazione capace di fornire delle risposte alle domande della ricerca storiografica più recente.

5. Dopo Isabella di Castiglia: il destino dei suoi municipi

In seguito alla scomparsa di Isabella, avvenuta prematuramente il 26 novembre del 1504, nella signoria siciliana vennero confermati gli stessi funzionari, che furono sottoposti alla giurisdizione regia. I castellani di Siracusa, del Maniace, del Marquet

¹⁰⁹ Theresa M. Earenfight, «Without the Persona of the Prince: Kings, Queens and the Idea of Monarchy in Late Medieval Europe», *Gender & History* 19, n. 1 (2007): 10–12.

¹¹⁰ Theresa M. Earenfight, «Absent Kings: Queens and Political Partners in the Medieval Crown of Aragon», in *Queenship and political power in medieval and early modern Spain*, a c. di Theresa M. Earenfight, Women and gender in the early modern world (Burlington: Ashgate, 2005), 33; Theresa M. Earenfight, *The king's other body: María of Castile and the crown of Aragon*, The Middle Ages series (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010), 135.

¹¹¹ María Jesús Fuente Pérez, «Tres Violantes: las mujeres de una familia en el poder a lo largo del siglo XIII», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 160.

¹¹² Theresa M. Earenfight, *Queenship in medieval Europe*, Queenship and power (Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2013), 26; Jaspert e Echevarría, «El ejercicio del poder», 15.

e del Casanova, dovettero prestare giuramento e omaggio feudale opportuno al viceré Juan Lanuza in quanto rappresentante dell'autorità del re Ferdinando.¹¹³

Il cambiamento si rese tangibile nel momento della convocazione al Parlamento siciliano del 1505. Invece della consueta lettera d'invito separata rispetto ai tre bracci di cui era composta l'assemblea, le città che facevano parte della Camera reginale d'Isabella vennero chiamate con gli altri municipi del settore demaniale. Il viceré si premurò perfino di informare il governatore della Camera dell'accaduto nel maggio del 1505, spiegando le motivazioni per le quali non avrebbe ricevuto un invito a partecipare alla seduta.¹¹⁴ Stavolta erano stati convocati i rappresentanti civici,¹¹⁵ per cui gli ordinò di non opporre resistenza e di non avanzare proteste al riguardo. Di lì a pochi mesi, i giurati di Lentini, così come quelli di Mineo, Vizzini, Francavilla e San Filippo d'Argirò ricevettero un mandato dello stesso viceré che li invitava a corrispondere la sesta rata del donativo di 300.000 fiorini richiesto nel Parlamento appena celebratosi.¹¹⁶ Siracusa, nonostante la sospensione dell'istituzione reginale, mantenne il proprio privilegio di esenzione dai donativi ordinari e non fu obbligata a quest'onere.

La sospensione della Camera reginale durò poco, dato che Ferdinando consegnò gli stessi possedimenti di Isabella alla seconda moglie Germana di Foix (1505-1516) con un privilegio dell'1 aprile 1506.¹¹⁷ Le terre concesse erano Siracusa, Mineo, Lentini, Vizzini, Francavilla, San Filippo e i porti di Brucoli, Agnone e Augusta. Il viceré emise la debita esecutoria il 16 aprile, accelerando quindi tutto il processo di donazione messo in atto.¹¹⁸ Del nucleo concesso solo si alienò il feudo del Biviere di Lentini, che fu assegnato nuovamente a Santa Pau in cambio di 6.000 ducati d'oro.¹¹⁹ A Germana fu assegnata anche una signoria in Catalogna, comprendente ancora una volta i municipi di Tàrrega, Vilagrassa e Sabadell.¹²⁰

La città di Siracusa chiese di tornare a far parte della Corona, impugnando il privilegio del re Giovanni con cui aveva promesso l'abolizione della Camera e la riduzione dei territori che ne facevano parte al demanio regio.¹²¹ Il privilegio menzionato era a sua volta frutto di alcune suppliche in cui si menzionava il provvedimento di Alfonso il Magnanimo, che aveva assicurato il ritorno alla Corona dopo la morte della regina Maria di Castiglia (1416-1458). La richiesta

¹¹³ ASPa, PRS, 208, ff. 213v-214r.

¹¹⁴ ASPa, PRS, 206, f. 131v in Rossella Cancila, a c. di, *Il Parlamento del 1505: atti e documenti* (Acireale: Bonanno, 1993), 12.

¹¹⁵ ASPa, PRS, 206, ff. 130v-131r.

¹¹⁶ ASPa, PRS, 208, f. 181v.

¹¹⁷ Emmanuele De Benedictis, *Della Camera delle regine siciliane: memoria storica* (Siracusa: Tip. di A. Norcia, 1890), 69-70.

¹¹⁸ ASPa, RC, 220, ff. 521r-523v; BCS, LP, 2, ff. 233r-236r.

¹¹⁹ Giovan Luca Barberi, *Liber de secretis*, a c. di Enrico Mazzaresse Fardella (Milano: Giuffrè, 1966), 307; Carmelo Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V: l'esperienza siciliana 1475-1525* (Soveria Mannelli: Rubbettino, 1982), 654.

¹²⁰ Cruilles, *Noticias y documentos*, 28.

¹²¹ AGS, PES, 1111, f. 3.

avanzata era quindi la dotazione della regina Germana di redditi che compensassero e sostituissero pienamente il valore della Camera e l'abolizione di quest'ultima. La supplica non venne accolta e la sovrana gestì il patrimonio territoriale siciliano fino alla fine dei suoi giorni.

Nel 1510 fu ordinato al viceré di Sicilia di riscuotere i diritti d'investitura del periodo che intercorse tra la morte di Isabella e la presa di possesso di Germana, ma le revisioni a cui procedette per espletare l'incarico rivelarono eccezionali irregolarità. Scoprì infatti che il maestro razionale aveva rubato ingenti somme di denaro, depositando nei propri conti correnti personali dei soldi derivanti dalle rendite delle terre della signoria. Gli abusi non furono solo protagonisti del periodo di sospensione, ma anche di quello di gestione della regina Germana. Alcuni dei problemi più rilevanti furono occasionati da un'importante quantità di moneta falsa messa in circolazione intorno al 1513 e dalle continue crisi annonarie.¹²²

Il governo di Germana fu molto impopolare, erano molteplici i motivi d'attrito tra i feudatari, le città e l'apparato istituzionale reginale, così come erano frequenti le ribellioni.¹²³ Anche in Catalogna le città manifestarono del dissenso nei confronti della signoria e lo argomentarono con un privilegio concesso dai re Cattolici, con il quale si assicurava che dopo Isabella non sarebbero più state donate come dote delle regine.¹²⁴

Il malcontento peggiorò con la morte di Ferdinando, soprattutto in Sicilia, quando Lentini insorse con un grave tumulto popolare che invase Siracusa. La richiesta avanzata era semplice: Lentini intendeva rientrare nel demanio regio. Ed era comprensibile, dato che l'amministrazione reginale aveva beneficiato enormemente Siracusa rispetto alle altri territori della dote. Per ottenere il ritorno alla Corona gli stessi ufficiali in carica disobbedivano, costituivano dei bandi, perpetravano uccisioni, aggressioni, occupavano i castelli e liberavano i prigionieri. Nel 1518 fu il nuovo viceré Ettore Pignatelli a reprimere la rivolta e a ristabilire la pace, mantenendo uno stretto controllo sulla signoria, che si trovava ancora nelle mani della regina.¹²⁵ Era necessario tenerli sotto controllo, visto che l'ultimo governo reginale non si stava dimostrando capace di contenere le pressioni dei baroni, che ospitavano banditi nelle loro terre, giustiziavano in modo arbitrario per lanciare dei messaggi autoritari ai propri vassalli ed eludevano i controlli degli ufficiali della sovrana.¹²⁶

Germana convolò a seconde nozze nel 1519 con Giovanni di Brandeburgo e a terze nel 1426 con il duca di Calabria, per cui Tàrrega richiese nuovamente di essere restituita al patrimonio regio in virtù delle clausole degli accordi prenuziali e nel

¹²² Giuseppe M. Agnello, *Ufficiali e gentiluomini al servizio della Corona: il governo di Siracusa dal Vespro all'abolizione della Camera reginale* (Siracusa: Barbara Micheli, 2005), 98.

¹²³ Fallico, «L'ufficio di Protonotaro», 396.

¹²⁴ Josep Maria Segarra Malla, *Recull d'episodis d'història targarina: des del segle XI al XX* (Tàrrega (Lérida): Francesc Camps Calmet, 1973), 82.

¹²⁵ Agnello, *Ufficiali e gentiluomini*, 101.

¹²⁶ Fallico, «L'ufficio di Protonotaro», 397.

1520 riuscì a ottenere l'approvazione, per cui tornò a far parte della giurisdizione regia e prestò giuramento al re Carlo.¹²⁷ Non accadde lo stesso nel caso delle città siciliane e di Sabadell, che continuarono a far parte della signoria fino alla morte di Germana.

Gli ultimi decenni del suo governo in Sicilia furono molto difficili, per le frequenti ondate epidemiche tra il 1520 e il 1530 e le paure provocate dal pericolo crescente di un'invasione dei turchi.¹²⁸ Alla morte di Germana nel 1536 re Carlo approfittò per rendere finalmente esecutive le molte promesse dei sovrani precedenti e abolì definitivamente la signoria reginale. Alla base di una decisione così radicale si trovava il parere giuridico richiesto al maestro razionale del regno di Sicilia Giovanni Filippo Sancetta, che ottenne la carica prima del 1531¹²⁹ e che la mantenne fino alla sua morte nel 1546.¹³⁰ Sancetta era un uomo molto stimato a corte, tanto da essere stato segnalato per rivestire la carica di vescovo di Messina nel 1540,¹³¹ mentre i suoi fratelli occuparono degli uffici a Sciacca e Castellammare del Golfo.¹³²

Sancetta rispose alle richieste del re con una valutazione accurata che argomentava con molti dettagli tutti i motivi per cui bisognava abrogare la signoria reginale.¹³³ Una delle spiegazioni risale all'epoca dei Martini, quando si era celebrato il Parlamento del 3 ottobre 1398 a Siracusa. Sancetta inseriva nel fascicolo le trascrizioni delle decisioni prese da Martino il Giovane durante l'assemblea dove, dopo aver ascoltato le richieste avanzate sulla necessità di un'incoronazione per legittimare il proprio governo,¹³⁴ si occupò della signoria reginale, stabilendo la creazione di un consiglio straordinario di dodici persone fidate con cui sarebbe stata stilata una dichiarazione dei territori che appartenevano al patrimonio del re. Decise inoltre che le misure prese in quell'occasione sarebbero state definitive e irrevocabili al fine di permettere un adeguato sostentamento delle corti reali. Nella lista delle terre appartenenti al demanio regio figuravano Siracusa, Mineo, Lentini, Vizzini, Francavilla e San Filippo d'Argirò.

Effettivamente il provvedimento non produsse alcun effetto e Alfonso il Magnanimo dotò la moglie Maria di Castiglia, concedendole il *mero et mixto imperio* su quegli stessi territori, promettendo però che alla morte della regina sarebbero stati restituiti al demanio. Neanche in questo caso si rispettarono le promesse fatte e la signoria fu donata a Giovanna Enríquez (1458-1468) e in seguito

¹²⁷ Lluís Sarret i Pons, *Privilegis de Tàrrega* (Tàrrega: Imp. F. Camps Calmet, 1930), 448–51.

¹²⁸ De Benedictis, *Della Camera delle regine*, 76.

¹²⁹ È già menzionato come maestro razionale quell'anno: AGS, PES, 1111, ff. 30, 97.

¹³⁰ La data della sua morte si menzionava in un documento che riportava le difficoltà affrontate dal regno per l'assenza di persone che occupassero alcune cariche pubbliche, tra le quali quella di maestro razionale, che era rimasta vacante per la morte di Sancetta: AGS, PES, 1117, f. 12.

¹³¹ AGS, PES, 1114, f. 28.

¹³² AGS, PES, 1113, f. 1.

¹³³ AGS, PES, 1111, f. 2.

¹³⁴ Lo stesso testo venne trascritto anche in un altro documento rinvenuto nell'Archivo General de Simancas: AGS, PES, 1111, f. 4.

a Isabella di Castiglia e Germana di Foix. Questi precedenti potevano essere giustificati dal fatto che il monarca fosse legittimato a disporre del proprio patrimonio, che poteva alienare liberamente. Per di più, il fatto che i sudditi si fossero arresi e avessero giurato fedeltà alle regine per oltre trent'anni poteva aver confermato la validità e l'efficacia di tali decisioni.

Nonostante i probabili argomenti a favore della legittimità delle signorie reginali esposti da Sancetta nei paragrafi introduttivi, il resto della valutazione si basava sull'analisi di tutti gli aspetti e dei motivi secondo i quali la presenza di una tale istituzione era addirittura una minaccia per l'integrità della monarchia. Una delle ragioni era l'obbligo del sovrano di conservare illibati e integri gli *iura* del regno. Assegnando quasi un terzo di essi alla consorte li avrebbe ridotti drasticamente e avrebbe recato un grave danno alla base finanziaria della potestà sovrana. In secondo luogo, da un punto di vista teorico, l'impero continuava a esistere e il sovrano stava esercitando le funzioni di imperatore in sua assenza. Per questo principio, essendo illecito alienare i beni imperiali, sarebbe stato altrettanto illegittimo cedere quelli regi. Secondo il diritto, era inoltre da considerare tirannica qualsiasi decisione regia che avesse inficiato o ridotto il regno. Anche se stabilito dal monarca, un provvedimento reputato lesivo nei confronti dei sudditi poteva essere dichiarato contrario alla pubblica utilità e quindi privo di valore giuridico.

Queste spiegazioni addotte da Sancetta acquisirono una certa rilevanza anche per le scienze giuridiche e politiche, dato che le teorie presentate e i principi che ne facevano da sfondo dipingevano un quadro piuttosto interessante delle dottrine diffuse nel XVI secolo e del concetto di monarchia giusta.

Il giurisperito fidato di re Carlo continuava la trattazione adducendo come ulteriore argomento la legge feudale, secondo la quale il vassallo non poteva alienare i beni ricevuti in feudo senza il consenso del signore e viceversa. Pertanto, il re come signore non avrebbe potuto cedere i territori a beneficio delle regine senza il consenso dei vassalli e dei sudditi. Anche dal punto di vista del diritto privato la concessione aveva degli aspetti di dubbia validità, dato che secondo le norme un marito non poteva fare una donazione alla consorte se ledeva i propri interessi o la sua stessa capacità di esercitare la potestà. In questo caso le regine avevano superato il normale diritto di usufrutto ed esercitavano la *potestas* del marito, pertanto la donazione avrebbe dovuto essere invalidata.

Il giurista infine confutò proprio quegli argomenti a favore della legittimità della giurisdizione reginale che aveva insinuato nei paragrafi introduttivi. Per esempio, giudicava inviolabile il giuramento di Martino, così come il documento in cui figurava l'elenco delle terre considerate demaniali, dove erano state dichiarate tali anche quelle in seguito donate *pro Camera*. Era inoltre assurdo secondo lui ignorare le continue proteste e reclami dei sudditi ogni volta che veniva riassegnata la signoria e il semplice fatto che fossero obbligati al giuramento non poteva essere reputato come un segno di legittimazione o di approvazione.

Uno degli aspetti su cui insisteva di più Sancetta era il fatto che la legge proibisse esplicitamente la divisione del regno. L'esistenza di una signoria reginale avrebbe fatto percepire il regno come diviso, bipartito e governato da una doppia monarchia. Questo passaggio è forse uno dei più importanti tra quelli analizzati da Sancetta per molteplici ragioni. Le prerogative gradualmente acquisite dalle regine e che culminarono nel governo d'Isabella furono tali da rendere la stessa configurazione giurisdizionale dell'istituzione molto ambigua e questa sua natura enigmatica debilitava la Corona. La regina non era una semplice signora territoriale, ma la sua figura e l'autorità che emanava provenivano direttamente dal potere monarchico. All'epoca il nuovo sistema basato sulla delegazione del potere attraverso le istituzioni viceregie stava gradualmente relegando la regina consorte a una posizione più subordinata rispetto al sovrano e la monarchia smetteva di essere la partnership politica condivisa dalla coppia reale.¹³⁵

Da diversi processi celebratosi alla fine del XV secolo, in cui molti accusati rifiutarono di presentarsi a giudizio presso la corte del viceré di Sicilia, si evinceva che gli abitanti di quelle signorie avevano talvolta la sensazione di essere sudditi della regina e non del re e con tali argomentazioni rigettavano le citazioni giuridiche. Nella prima metà del Cinquecento non era accettabile la presenza di una monarchia a due teste e che l'integrità della sovranità regia fosse messa a repentaglio dalla presenza di una signoria reginale. In questo contesto, la sua sola esistenza minacciava la Corona e debilitava il prestigio del sovrano. Per tutti gli argomenti avanzati, Sancetta dichiarava che quest'istituzione secondo tutti i diritti vigenti non possedeva nessun valore giuridico e come tale doveva essere soppressa. Alla luce della recente scomparsa di Germana, Carlo decise quindi di eliminare la minaccia e di estirparla alla radice con l'abrogazione definitiva dell'istituzione, mettendo fine alla distinzione tra le due amministrazioni e a tutte le esenzioni speciali che erano state concesse ai porti di Siracusa, Brucoli, Agnone e Augusta.¹³⁶ Anche Sabadell fu reintegrata nel patrimonio regio e da quel momento in poi le sovrane consorti di Aragona non ricevettero altre signorie territoriali *pro Camera* e i territori catalani e siciliani esaminati in questo studio cessarono definitivamente di essere "città delle regine".

¹³⁵ Earenfight, *The king's other body*, 141.

¹³⁶ Siracusa non intendeva perdere tutti i privilegi acquisiti durante la sua condizione di capitale della Camera e cercò in tutti i modi di mantenere gli uffici e gli emolumenti rispettivi. I funzionari che avevano ricevuto la carica a vita o a più vite reclamarono i propri diritti per sé stessi e per gli eredi: Fallico, «L'ufficio di Protonotaro», 400–401.

APPENDICE AL VOLUME

L'analisi del registro di cancelleria reginale superstite

In quest'ultima sezione abbiamo voluto raccogliere la trascrizione dell'unico volume di cancelleria della regina riguardante l'amministrazione delle signorie territoriali appartenenti al suo patrimonio sopravvissuto fino ai nostri giorni, provvedendo ad analizzare il manoscritto e alcuni suoi aspetti paleografici e diplomatici. La conservazione di questa fonte non è stata fondamentale solo per la ricostruzione dei diversi ambiti amministrativi delle Camere di Sicilia e Catalogna assegnate a Isabella di Castiglia, ma abbiamo ritenuto opportuno farne uno studio più approfondito per estrapolare altri tipi di notizie.

Attraverso lo studio delle registrazioni e delle differenti sezioni dei documenti contenuti nel volume si è potuto tracciare un quadro dei funzionari della corte centrale implicati nella salvaguardia del patrimonio, attraverso la scrittura delle carte, la tesoreria e tutte le scrivanie e gli organi consultivi a cui la regina delegava una parte del potere decisionale in materia. Ancora una volta i documenti si rivelano uno strumento di lavoro insostituibile per la comprensione delle prerogative reginali, dell'iter seguito per emanare i provvedimenti e della gestione effettiva dei flussi di denaro provenienti dalle signorie che rimpinguavano le casse del tesoriere della sovrana.

Il doppio livello esistente in ambito amministrativo, per il quale la gestione delle signorie appartenenti alla regina si basava nella comunicazione tra la sua curia centrale e i quadri di ufficiali di ciascuna parte del regno, si rifletteva anche nella produzione documentale e nell'organizzazione cancelleresca. Su scala locale i funzionari alle dipendenze di Isabella di Castiglia si affidavano a un certo numero di scrivani che erano responsabili della redazione dei documenti e dei libri di ogni magistratura.

In Catalogna sappiamo dell'esistenza di un notaio vincolato alla corte dei baiuli di ogni municipio appartenente alla signoria, ma non possiamo determinare con certezza la presenza di altri scrivani alle dipendenze del procuratore generale della Camera catalana. È lecito pensare che dei professionisti si fossero occupati di scrivere i provvedimenti relativi a questa carica, ma, non essendo sopravvissuto alcun registro dei procuratori succedutisi, non sappiamo se si trattasse di notai vincolati alla scrivania o se si fossero invece avvalsi di scrittori alle loro dipendenze personali, soprattutto considerato che nei municipi catalani si attestava all'epoca la presenza di almeno un notaio incaricato di rogare la documentazione di natura privata.

In Sicilia, oltre ai notai di ciascun ufficio, si istituì una vera e propria piccola cancelleria, al vertice della quale si trovava un segretario, responsabile di gestire i

verbali del consiglio reginale, di cui faceva parte,¹ e i provvedimenti delle più alte cariche periferiche, come accadeva col libro dei conti del maestro secreto e tesoriere della Camera reginale.²

Le competenze del segretario erano le stesse che gli omonimi funzionari esercitavano nelle altre curie di Castiglia e Aragona, ma erano dirette all'ambito locale e alle azioni politiche e amministrative delle strutture di governo della regina. Tra i suoi compiti si rintracciava la partecipazione ai giuramenti ufficiali dei feudatari e alle dichiarazioni dei conti delle più alte cariche finanziarie.³ Allo stesso modo, era fondamentale la redazione delle *litterae executoriae*, emanate dal governatore con la validazione dei giudici di magna curia, dell'avvocato fiscale e del tesoriere, e la registrazione delle prammatiche regie per rendere valide le disposizioni del sovrano nelle terre della regina.⁴ Ciononostante, il ruolo periferico dell'isola in quest'epoca impedì lo sviluppo dell'attività diplomatica e politica che invece coinvolse pienamente i segretari dei regni di Aragona e Castiglia.⁵

Già durante il governo di Giovanna Enríquez (1458-1468), intorno al 1468, fu introdotto Giacomo de Grandi come segretario della Camera reginale siciliana⁶ e si mantenne come tale almeno fino al gennaio del 1504.⁷ Antonio Nastasia fu suo luogotenente nel 1498 e i notai Ippolito Buongiorno e Gregorio Iarruto facevano parte della sua équipe di scrivani.⁸ Vi era poi un maestro notaio e archivista che si occupava di conservare e rendere accessibili le carte dell'archivio e l'incarico fu occupato sin dal 1458 da Nicola Palaxino, che lo gestì fino alla sua morte,⁹ quando subentrò Alvaro de Nava, ricevendo l'ufficio a vita con la possibilità di trasmettere il privilegio al figlio ed erede.¹⁰

La carica di segretario sopravvisse all'abrogazione della signoria reginale e alla fine del Cinquecento assunse il titolo di protonotaro -da cui il nome del fondo custodito nell'Archivio di Stato di Palermo-, continuando a registrare le lettere inviate e ricevute indipendentemente dal protonotaro del regno di Sicilia o della cancelleria del viceregno.¹¹ L'unico protonotaro reginale del XV secolo era invece quello della corte centrale dei re Cattolici, che si occupava di ordinare la registrazione degli atti

¹ BCS, LP, 2, ff. 208r-209r.

² AGS, PES, 1112.

³ AGS, PES, 1112, *passim*; ASPa, PCR, 2, *passim*.

⁴ Grazia Fallico, «L'ufficio di Protonotaro della Camera Reginale dal 1536 all'abolizione della feudalità», *Archivio Storico per la Sicilia orientale* LXIX, n. 3 (1973): 408-9. Di questo periodo si è conservato un registro di questo tipo: ASPa, PCR, 1.

⁵ Alessandro Silvestri, *L'amministrazione del regno di Sicilia: cancelleria, apparati finanziari e strumenti di governo nel tardo Medioevo*, I libri di Viella 282 (Roma: Viella, 2018), 165.

⁶ ASPa, PCR, 2, f. 52r.

⁷ ASPa, PCR, 2, f. 70v.

⁸ AGS, PES, 1112, *passim*; ASPa, PCR, 2, ff. 64v-65r.

⁹ Fu approvata la sua nomina nel 1471 quando Isabella approvò i capitoli presentati da Siracusa e giurò di rispettare i privilegi della città: BCS, LP, 2, ff. 209v-225r.

¹⁰ ASPa, PRS, 160, ff. 165v-168r; ASPa, PRS, 165, ff. 14v-15v; ASPa, PRS, 198, ff. 104r-106r; ASPa, RC, 208, ff. 320v-322v.

¹¹ Grazia Fallico, «L'archivio del Protonotaro della Camera reginale, in *Archivio Storico Siracusano*», *Archivio Storico Siracusano*, n. 3 (1974): 68.

firmati dal cancelliere e dal suo vice, in minuta o *in mundum*, comprovando i testi, correggendoli nel caso di errori e infine sigillandoli e consegnandoli ai destinatari.¹² Di seguito approfondiremo i funzionari della curia di Isabella di Castiglia coinvolti nella scrittura dei documenti e nel processo decisionale, così come le caratteristiche del registro che accompagnano la sua trascrizione integrale.

1. I segretari e la produzione documentale

1. LE CANCELLERIE DEI RE CATTOLICI

Delle strutture cancelleresche legate alle regine, a eccezione dei momenti di reggenza o luogotenenza in cui si sostituirono all'autorità sovrana, non si hanno molte notizie. In Castiglia sin dal XIV secolo si attestava la presenza di una sorta di cancelleria della sovrana consorte e di un'altra per il principe erede, ma si trattava di apparati molto meno specializzati, composti da contabili, scrivani di camera, segretari e consiglieri.¹³ Tra i funzionari impiegati dalle regine castigliane si può ricordare Juan Rodríguez de Medina, al servizio di Caterina di Lancaster (1393-1418), Juan Díaz de Oviedo, segretario di Maria d'Aragona (1420-1445), o Juan Álvarez de Baeza, scrivano di Isabella di Portogallo (1447-1454). Alcuni di essi, come Juan Gilles, presero possesso delle città che vennero assegnate alle sovrane in signoria,¹⁴ proprio come successe nel caso di Antón Rodríguez de Lillo e la signoria reginale di Tàrrega.¹⁵

Molti degli scrittori, notai e giuristi impegnati nelle corti delle sovrane erano intimamente legati alla cancelleria del re o di altri membri della famiglia reale, trasformando la loro esperienza al servizio della regina nel coronamento di illustri carriere affermate o come punto di partenza del loro successo professionale.

Furono molte le sovrane che si avvalsero di una cancelleria indipendente, addetta alla scrittura dei documenti prodotti dai suoi ufficiali, alla sua corrispondenza e alla redazione dei decreti relativi alle funzioni amministrative e giudiziarie che

¹² Josep Trenchs i Odena, Antonio María Aragó Cabanas, e Rafael Conde y Delgado de Molina, *Las cancellerías de la Corona de Aragón y Mallorca desde Jaime I a la muerte de Juan II* (Saragozza: Cátedra «Zurita», Institución «Fernando el Católico», 1983), 57.

¹³ Nelle corti di Isabella di Portogallo (1447-1454) e Giovanna d'Aviz (1455-1474) non esistevano infatti notai maggiori, scrivani di privilegi, scrivani di *Audiencia* come nella cancelleria del re: Francisco de Paula Cañas Gálvez, «Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla. Organización, dinámica institucional y prosopografía (1447-1496)», in *Las relaciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa: las casas de las reinas (siglos XV-XIX)*, a c. di José Martínez Millán e Paula Lourenço, vol. 1, La corte en Europa. Temas 1 (Madrid: Ediciones Polifemo, 2008), 41.

¹⁴ Francisco de Paula Cañas Gálvez, *Burocracia y cancellería en la corte de Juan II de Castilla (1406-1454): estudio institucional y prosopográfico*, Estudios históricos & geográficos 147 (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2012), 97.

¹⁵ A tal proposito si veda il cap. 2, par. 6.2.

esercitavano.¹⁶ In base ai ruoli ricoperti dalla regina e a eventuali periodi di reggenza o luogotenenza, poteva avvalersi anche degli apparati regi per la produzione di mandati e privilegi relativi agli affari di Stato, ma in generale la dimensione delle strutture cancelleresche proprie del suo ufficio dipendeva dal grado di autorità da lei esercitato.¹⁷ La cancelleria era infatti un insieme di uffici e cariche distinte, che si occupavano dell'elaborazione, della registrazione, della conservazione e del controllo della produzione documentale.¹⁸ Allo stesso tempo queste funzioni erano profondamente intrecciate nel loro funzionamento e proiettavano l'azione giuridica e simbolica del potere sovrano.¹⁹

Il cancelliere era la massima autorità, si occupava della spedizione dei diplomi e aveva l'obbligo di seguire il re e il suo seguito durante i loro viaggi.²⁰ La carica fu rivestita in molti casi da vescovi, arcivescovi o dottori in leggi, che avevano il compito di firmare atti, esercitare la giurisdizione su cappellani regi, chierici, dottori in diritto e membri del consiglio e della corte. Il cancelliere spediva suppliche al consiglio, dava lettere debitorie a favore del personale, esaminava giudici e notai, riceveva il giuramento degli ufficiali e in sua assenza poteva delegare le sue funzioni al vicecancelliere.²¹

Quest'ultimo era un esperto in diritto, solitamente laico, in grado di giudicare le cause civili e criminali, firmare privilegi, diplomi e lettere, dettare sentenze a nome del re e in generale esercitare le funzioni del cancelliere. Tra la metà del XIV e la prima decada del XV secolo, si regolamentò anche l'esistenza di un ufficiale reggente della cancelleria, che operava come capo dell'ufficio in assenza del cancelliere e del vice. Era una scrivania di discreta importanza, che spesso fu usata

¹⁶ Núria Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage in late medieval queenship: Maria de Luna*, *The new Middle Ages* (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 141; Nuria Silleras-Fernandez, *María de Luna: poder, piedad y patronazgo de una reina bajomedieval* (Saragozza: Institución Fernando el Católico, 2012), 151; Manuela Santos Silva, «Felipa de Lancáster, La dama inglesa que fue modelo de reginalidad en Portugal (1387-1415)», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 225; Sebastian Roebert, «...Talem et tantam potestatem qualis et quanta a domino nobis est commissa. Funktionen und Wirkungen der Königin in der Krone Aragón am Beispiel Eleonores von Sizilien (1349 – 1375)» (Lipsia, Universität Leipzig, 2016); Diana Pelaz Flores, *La casa de la reina en la Corona de Castilla (1418-1496)*, Colección Igualdad, No 3 (Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2017), 61.

¹⁷ Nel regno di Navarra del XIV secolo per esempio si impiegava poco personale per la cancelleria reginale, che risultava abbastanza ridotta: María Narbona Cárceles, *La corte de Carlos III el Noble, rey de Navarra: espacio doméstico y escenario de poder, 1376-1415*, *Histórica* (Barañáin: Ediciones Universidad de Navarra, 2006), 479.

¹⁸ David Torres Sanz, *La administración central castellana en la Baja Edad Media* (Valladolid: Secretariado de Publicaciones, Departamento de Historia del Derecho, Universidad de Valladolid, 1982), 85.

¹⁹ Pietro Corrao, «Mediazione burocratica e potere politico: gli uffici di cancelleria nel regno di Sicilia (sec. XIV-XV)», *Ricerche storiche* 24 (1994): 389–410.

²⁰ María de la Soterraña Martín Postigo, *La Cancillería castellana de los Reyes Católicos* (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1959), 146.

²¹ Trenchs i Odena, Aragón Cabanas, e Conde y Delgado de Molina, *Las cancellerías de la Corona de Aragón*, 52–53.

come trampolino di lancio per il conseguimento di cariche superiori, alla base della quale si collocava la nomina regia di questi scrittori come notai pubblici.

Sia nella Corona di Castiglia che in quella d'Aragona la carica di cancelliere col tempo divenne solo onorifica e formale, svuotata delle sue funzioni originarie e molto ambita dalle aristocrazie locali per il prestigio sociale e per la partecipazione al consiglio,²² mentre le competenze associate al capo della cancelleria furono svolte dai numerosi scrivani, notai e segretari che popolavano le corti quattrocentesche.²³ Le cancellerie all'epoca erano divenute molto più complesse,²⁴ era migliorata l'estetica dei documenti, sia nelle formule dei preamboli sia nelle calligrafie, e ciò che in origine si considerava come la segreteria ufficiale del sovrano si era lentamente trasformato in un organo ancora prestigioso che aveva delegato la maggior parte delle sue funzioni della prassi quotidiana a una serie di segretari che circondavano il sovrano, i membri della famiglia reale e le maggiori cariche di governo.²⁵

Ciascun settore si avvaleva di un'équipe di scrivani e di un responsabile della redazione, del controllo formale e della conservazione degli atti della scrivania, per cui si formarono delle piccole cancellerie interne per ogni dipartimento.²⁶

Grazie alla formazione umanistica, verso la metà del XV secolo i segretari acquisirono rilievo politico e competenze persino diplomatiche e soprattutto godevano di grande familiarità con il re, che concedeva loro il suo favore.²⁷

In Castiglia questi funzionari sottoscrivevano e sigillavano le lettere del consiglio, emettevano tutte le nomine di ufficiali della corte regia, i privilegi corrispondenti a giuramenti, elemosine, gestione delle fortezze, le lettere di persone, le designazioni di magistrati municipali e cappellanie, così come moltissime altre tipologie documentali.²⁸ L'importanza rivestita dai segretari e dalla loro caratterizzazione istituzionale cambiò radicalmente gli equilibri interni nella corte castigliana e in

²² Silvestri, *L'amministrazione del regno di Sicilia*, 119.

²³ Nella Corona d'Aragona si sommarono i dodici scrivani del maestro razionale, i sei del tesoriere, i due degli *oidors de comptes*, i due scrivani segretari del re e i due alle dipendenze dell'*escrivà de la ració*: Germán Navarro Espinach, «Consejeros influyentes y personas de confianza en el entorno cortesano de los reyes de Aragón (siglos XIII-XV)», in *La Corona de Aragón en el centro de su historia, 1208-1458: la monarquía aragonesa y los reinos de la Corona*, a c. di Angel Sesma Muñoz, Colección Garba 4 (Saragozza: Grupo de Excelencia de Investigación C.E.M.A, Universidad de Zaragoza con la colaboración, Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2010), 152.

²⁴ Nella corte di Castiglia si attestava la presenza di un cancelliere maggiore, un *canciller de la poridad*, notai maggiori, notaio pubblico di corte, scrivani e segretari: Julio Valdeón Baroque, «Isabel I de Castilla. Un modelo de reina», in *La Reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica*, a c. di María Victoria López-Cordón e Gloria Angeles Franco Rubio (Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2005), 24.

²⁵ Francisco de Paula Cañas Gálvez, «La Casa de Juan I de Castilla: aspectos domésticos y ámbitos privados de la realeza castellana a finales del siglo XIV (ca. 1370-1390)», *En la España Medieval*, n. 34 (2011): 146.

²⁶ Corrao, «Mediazione burocratica e potere».

²⁷ Silvestri, *L'amministrazione del regno di Sicilia*, 148-49.

²⁸ Cañas Gálvez, *Burocracia y cancellería*, 86.

quella aragonese. Per la loro competenza sulle corrispondenze personali e politiche dell'intero complesso monarchico e la loro influenza come consiglieri della famiglia reale si collocarono ai vertici dei quadri di corte.

Assunsero gradualmente delle responsabilità sulle crescenti attività amministrative e politiche che si realizzavano nelle corti regie e furono il vero motore della produzione e della spedizione di documenti pubblici. I segretari non erano semplici scrivani, poiché il loro rapporto intimo con la famiglia reale e i loro legami con il consiglio conferiva loro uno status superiore, che si era già consolidato nei regni d'Aragona e Castiglia nel XV secolo, ma che raggiunse il suo apice col governo dei re Cattolici.²⁹

Sovrintendevano interamente gli scrivani di camera in tutte le fasi della produzione documentale ed erano assistiti da ufficiali e aiutanti ausiliari, spesso privi del titolo di notai pubblici o di recente incorporazione, partecipavano attivamente al governo del regno e ostentavano a corte un incarico di grande prestigio sociale ed economico.³⁰ Seguivano i sovrani durante la loro itineranza, redigevano anche corrispondenza segreta, pernottavano nelle residenze reali, registravano tutte le carte, consegnavano le lettere scritte a un servizio di messaggeria, liquidavano al maestro razionale le tasse del diritto di sigillo, non si potevano assentare dalla corte tranne che con permesso speciale, e, cosa più importante, giuravano segretezza e assoluta lealtà alla monarchia, dato che si occupavano degli affari anche privati della famiglia reale.³¹

Fu fatta una nomina estensiva di segretari, per la corte del re, della regina, degli infanti, delle alte cariche e dei vari regni da cui era composta la Corona d'Aragona. Tutte le componenti della monarchia contavano su un numero indeterminato di questi ufficiali, la cui funzione principale riguardava l'emissione di documenti, ma che svolgevano anche svariate mansioni per i loro signori. Per la formazione spesso universitaria e le esperienze fatte a corte, erano dei funzionari estremamente versatili e competenti in diverse aree, preparati per questo a ricoprire uffici di grande importanza. Erano conoscitori del diritto e letterati, per cui fecero carriera in numerosi ambiti governativi, nell'amministrazione regia e nei quadri dei municipi.³² Erano anche *relatores*, *refrendarii*, notai pubblici e custodivano dei memoriali in cui si annotavano gli uffici laici ed ecclesiastici del regno e le persone che li sollecitavano (*memorial de las expectativas*).³³

²⁹ Cañas Gálvez, «Las Casas de Isabel y Juana», 110.

³⁰ Víctor García Herrero, *La vía de Cámara en los reinados de los Reyes Católicos y Carlos I: memoriales y expedientes de Badajoz en la Sección Cámara de Castilla del Archivo General de Simancas (1494-1555)* (Badajoz: V. García, 2002), 22.

³¹ Trenchs i Odena, Aragó Cabanas, e Conde y Delgado de Molina, *Las cancellerías de la Corona de Aragón*, 58–59.

³² Jaime de Salazar y Acha, *La Casa del rey de Castilla y León en la edad media* (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000), 155.

³³ Torres Sanz, *La administración central*, 117; García Herrero, *La vía de Cámara*, 33.

Il loro peso all'interno della macchina amministrativa era enorme, a loro arrivavano i documenti e le suppliche, custodivano i sigilli ed erano quelli che più di altri avevano il potere di far arrivare le petizioni nelle mani del re e della regina, decidendo cosa fosse prioritario e cosa bisognasse omettere.³⁴ Ebbero un importante ruolo nello sviluppo dei complessi meccanismi di curia, rappresentavano la monarchia davanti alle corti straniere e ai municipi, collegavano i luoghi centrali del potere sovrano e le periferie del regno ed erano i depositari della sua memoria. Nel governo dei re Cattolici i segretari regi acquisiscono enorme potere e divennero una presenza fissa capace di adattarsi alle varie funzioni di cui avevano bisogno i monarchi, esercitando competenze aggiuntive e sovrapponendosi ad altri ufficiali per la loro vicinanza e il vincolo di fiducia che li legava indissolubilmente alla famiglia reale.³⁵ Il contatto che si produsse tra la corte castigliana e quella aragonese determinò dei cambiamenti, come l'introduzione di molti funzionari provenienti dal seguito di Enrico IV di Castiglia e Isabella nell'ambiente fernandino e viceversa, anche se la maggior parte dei segretari di Giovanni II d'Aragona furono incorporati direttamente al servizio dell'allora principe Ferdinando.³⁶

Come era già successo decenni prima, la carica di cancelliere era diventata un mero titolo di prestigio vincolato ad alcune famiglie specifiche che lo incamerarono nei loro patrimoni, esercitando un'influenza politica sempre più ridotta e limitata dalla preferenza accordata ai letterati e alla piccola nobiltà locale.³⁷

Anche se non amministravano una giurisdizione diretta, i segretari emanavano un certo carisma sui due sovrani, firmavano la documentazione di entrambi senza una particolare distinzione in merito alla materia o al destinatario dell'azione giuridica e in molte occasioni emettevano loro stessi dei provvedimenti senza nemmeno richiedere l'approvazione del consiglio, provocando così le lamentele degli altri ufficiali che intendevano limitare le loro prevaricazioni.³⁸

Per ricoprire il ruolo non si esigevano passati illustri o condizioni sociali particolari e si richiedeva solo la formazione necessaria, favorendo pertanto certi gruppi di *conversos* che fecero la loro fortuna al servizio della Corona. Tuttavia, dai primi

³⁴ Corrao, «Mediazione burocratica e potere».

³⁵ Miguel Angel Ladero Quesada, «La Casa Real en la Baja Edad Media», *Historia. Instituciones. Documentos*, n. 25 (1998): 329; Miguel Angel Ladero Quesada, «Isabel la Católica: perfil político de un reinado decisivo», in *Isabel la Católica la magnificencia de un reinado: Quinto centenario de Isabel la Católica, 1504-2004* (Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2004), 41.

³⁶ Germán Gamero Igea, «Epílogo de un reinado y desmembramiento de una Corte: servidores de Juan II de Aragón a su muerte», *Medievalismo*, n. 26 (2016): 117.

³⁷ María Concepción Solana Villamor, *Cargos de la casa y corte de los Reyes Católicos* (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1962), 16.

³⁸ Soterraña Martín Postigo, *La Cancillería castellana*, 223; Tarsicio de Azcona, *Isabel la Católica: estudio crítico de su vida y su reinado*, Biblioteca de autores cristianos 237 (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1964), 328; Salustiano de Dios de Dios, «Las instituciones centrales del gobierno», in *Isabel la Católica y la política: ponencias presentadas al I Simposio sobre el Reinado de Isabel la Católica, celebrado en las ciudades de Valladolid y México en el otoño de 2000*, a c. di Julio Valdeón Baruque (Valladolid: Ambito: Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, 2001), 252.

anni del 1500 si restrinse l'accesso al consiglio e a qualsiasi ufficio di corte a tutti quelli che risultassero imparentati con una persona condannata per eresia o apostasia fino alla seconda generazione per linea maschile e alla prima per discendenza femminile.³⁹

I segretari potevano firmare indistintamente documenti riferiti al governo di Castiglia e Aragona, ma erano gli *escrivans de manament* a redigere materialmente i documenti che dovevano essere sottoposti ai re e i tassatori a riscuotere i diritti di sigillo. Spesso i sigilli segreti erano custoditi dal segretario di corte, ma per gli altri tipi esistevano degli scrivani specifici, detti sigillatori, che comprovavano e apponevano il marchio dei sovrani sui documenti da spedire.⁴⁰

Le corti reginali contavano anche sulla presenza dei registratori, che erano degli scrivani con competenze determinate che conferivano validità stessa ai documenti, grazie al controllo delle caratteristiche formali e alla trascrizione completa o riassunta dei documenti spediti dalla sovrana.⁴¹

Nella corte di Isabella giocavano un ruolo di primaria importanza gli esperti di questioni giuridiche e in generale i funzionari di formazione umanistica, che ricoprivano la maggioranza dei seggi di consiglio.⁴² Gli organi più vicini alla monarchia furono tecnicizzati con grandi personalità e competenti funzionari del calibro dei dottori Alcocer o Lillo e la posizione dei segretari fu consolidata anche a livello politico, tanto che alcuni di loro, come Fernando Álvarez de Toledo, Alfonso de Ávila, Miguel Pérez de Almazán e Juan Coloma, erano a capo di veri e propri gruppi di governo.⁴³

2. I SEGRETARI DI ISABELLA

Dall'esame del registro e soprattutto delle preziose informazioni contenute negli occhielli ai margini inferiori dei documenti si sono potuti identificare gli ufficiali della cancelleria e del consiglio della regina coinvolti nella presa delle decisioni e nella scrittura materiale degli atti derivati dalla gestione delle signorie del suo patrimonio.

Più di un quarto degli atti presenti nel volume analizzato furono scritti da Alfonso de Ávila, l'ufficiale più importante del gruppo di *conversos* che si integrarono nella corte di Isabella di Castiglia quando era ancora una principessa e che furono in seguito assorbiti anche dalle strutture cancelleresche di Ferdinando.⁴⁴ Fu segretario della Cattolica fin dal 1469 ed entrò quasi subito dopo le nozze al servizio del

³⁹ Solana Villamor, *Cargos de la casa y corte*, 20.

⁴⁰ Torres Sanz, *La administración central*, 121; Navarro Espinach, «Consejeros influyentes», 154.

⁴¹ Cañas Gálvez, «Las Casas de Isabel y Juana», 116.

⁴² Valdeón Baroque, «Isabel I de Castilla. Un modelo de reina», 24.

⁴³ Alvaro Fernández de Córdoba Miralles, *La Corte de Isabel I: ritos y ceremonias de una reina, 1474-1504* (Madrid: Dykinson, 2002), 64–65.

⁴⁴ Germán Gamero Igea, «El papel del séquito de Fernando el Católico en el sistema cortesano Trastámara», in *Modernidad de España: apertura europea e integración atlántica*, a c. di Antonio-Miguel Bernal, Coediciones (Bilbao; Madrid: Iberdrola España; Marcial Pons Historia, 2017), 104.

marito, ma era soprattutto con la regina che era riuscito a stabilire un rapporto di grande fiducia e stima, tanto da essere il funzionario che si occupava dei documenti più importanti e delicati che la riguardavano.⁴⁵

La sua abilità era universalmente riconosciuta ed era molto richiesto dai nuovi segretari che entravano a corte per imparare i trucchi del mestiere. La famiglia Ávila o Dávila si era introdotta nella corte castigliana durante il regno di Enrico IV quando Diego Arias fu assunto come segretario e contabile, riuscendo in poco tempo a consolidare la propria posizione nei quadri amministrativi più vicini al re e a ottenere anche l'incarico di *regidor* di Segovia.⁴⁶ Questo gruppo di origine ebraica riuscì a conquistarsi uno spazio di rilievo a corte, ma Alfonso fu uno dei collaboratori più importanti di Isabella ed era un classico esempio dell'enorme influenza politica raggiunta dai segretari regi in quel periodo.⁴⁷

Riceveva diversi benefici e dei compensi sostanziosi, non solo per l'attività di segretario,⁴⁸ ma anche per quella di *repostero de cama*, uno degli incarichi più prestigiosi che la regina affidava solo a persone di alto rango e di estrema fiducia.⁴⁹

Il vincolo con la sovrana fu così importante che alla sua morte, avvenuta prematuramente alla fine degli anni Ottanta del Quattrocento, Isabella si impegnò ad aiutare la vedova⁵⁰ e a finanziare gli studi del figlio Francisco de Ávila nell'università di Salamanca, con 15.000 *maravedís* annuali con i quali intendeva aiutarlo a conseguire il titolo di licenziato.⁵¹ Una volta terminati gli studi, fu integrato a corte al servizio di Giovanna di Castiglia (1504-1516) e del marito Filippo d'Asburgo, continuando così la tradizione di famiglia e la loro dedizione alla famiglia reale.⁵²

⁴⁵ María del Pilar Rábade Obradó, «El entorno judeo-converso de la Casa y Corte de Isabel la Católica», in *Las relaciones discretas ente las monarquías hispana y portuguesa: las casas de las reinas (siglos XV-XIX)*, a c. di José Martínez Millán e Paula Lourenço, La corte en Europa. Temas 2 (Madrid: Ediciones Polifemo, 2008), 898–99.

⁴⁶ Cañas Gálvez, *Burocracia y cancellería*, 116–17.

⁴⁷ Valdeón Baroque, «Isabel I de Castilla. Un modelo de reina», 26.

⁴⁸ Come segretario riceveva 110.000 *maravedís*: Solana Villamor, *Cargos de la casa y corte*, 84; Miguel Angel Ladero Quesada, *La hacienda real castellana entre 1480 y 1492* (Valladolid: Universidad de Valladolid, 1967), 81; Miguel Angel Ladero Quesada, *La hacienda real de Castilla en el siglo XV*. (La Laguna: Universidad de La Laguna, 1973), 292. A questo compenso fisso a volte si aggiungevano dei bonus extra: Antonio de la Torre, *Cuentas de Gonzalo de Baeza, Tesorero de Isabel la Católica* (Madrid: CSIC, 1955), vol. 1, pag. 132.

⁴⁹ Come *repostero de cama* ricevette 10.000 *maravedís* nel 1497: Antonio de la Torre, *La casa de Isabel la Católica* (Madrid: CSIC, 1954), 84.

⁵⁰ La moglie del segretario riceveva 10.000 *maravedís* per il mantenimento della sua famiglia: Rosana de Andrés, *El último decenio del reinado de Isabel I a través de la tesorería de Alonso de Morales (1495-1504)*, Isabel la Católica 1 (Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, Universidad de Valladolid: Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, 2004), 197, doc. 1.289.

⁵¹ Si attestavano pagamenti annuali dal 1493 al 1504: Torre, *Cuentas de Gonzalo de Baeza*, vol. 2, pagg. 122, 206, 338, 374, 411, 452, 507, 570, 610, 649.

⁵² Amalia Prieto Cantero, *Casa y descargos de los Reyes Católicos. Catálogo XXIV del Archivo General de Simancas* (Valladolid: Instituto «Isabel la Católica» de Historia Eclesiástica, 1969), 202.

Altro segretario di estrema fiducia e grande aiutante di Isabella di Castiglia era Fernando Álvarez de Toledo, che esercitò anche l'ufficio di notaio maggiore dei privilegi per entrambi i sovrani, almeno fino al 1490, quando vendette la carica a Gonzalo Baeza.⁵³ Aveva retto la scrivania maggiore e stilava documenti per entrambi i re in azione individuale o congiunta. Svolgeva compiti di diversa natura, anticipava delle somme per l'acquisto di certi beni, tessuti, oggetti d'oro, gioielli, mobili e vestiti, che gli venivano poi restituite dal tesoriere della regina.⁵⁴ Si occupò anche di pagare il salario ai castellani⁵⁵ e ai messaggeri,⁵⁶ corrispondeva alcune mercedi al posto della sovrana,⁵⁷ consegnava i doni agli ambasciatori,⁵⁸ prestava del denaro alla corte⁵⁹ e mandava i suoi scudieri a svolgere delle missioni all'estero per conto dei re.⁶⁰ Riceveva un compenso molto alto per le sue mansioni e diversi diritti ed emolumenti annuali per sé stesso e per la moglie Aldonza de Alcaraz, che riceveva un aiuto economico per poter aggiornare adeguatamente il proprio vestiario.⁶¹

La sua presenza nella scrittura dei documenti del registro si attesta intorno agli anni Novanta del XV secolo, quando ancora operava all'interno della corte di Isabella, dove rimase fino al momento della sua scomparsa nel 1503.⁶² Riuscì comunque a formare a un altro segretario che prestò servizio per i re e che figurava molto spesso come responsabile della scrittura di moltissimi documenti del registro analizzato, ovvero Juan de la Parra. Quest'ultimo iniziò la sua carriera al servizio di Fernando Álvarez de Toledo, ma già il 9 febbraio 1490 fu nominato segretario regio con uno stipendio di 100.000 *maravedís* e altri 50.000 di *ayudas de costa*.⁶³ Come il suo mentore, fu incaricato dell'acquisto di certi beni per conto della regina, come dei reliquiari o scrigni d'oro,⁶⁴ anticipò le somme per corrispondere delle mercedi o dei

⁵³ Solana Villamor, *Cargos de la casa y corte*, 79.

⁵⁴ Torre, *Cuentas de Gonzalo de Baeza*, vol. 1, pagg. 44, 265; vol. 2, pagg. 180, 183. A volte questi prestiti raggiungevano delle somme molto alte, come nel 1480, quando anticipò ben 652.000 *maravedís* per la Corona: Ladero Quesada, *La hacienda real de Castilla*, 283.

⁵⁵ Prieto Cantero, *Casa y descargos*, 50.

⁵⁶ Torre, *La casa de Isabel la Católica*, vol. 1, pag. 79.

⁵⁷ Torre, *Cuentas de Gonzalo de Baeza*, vol. 2, pag. 56.

⁵⁸ Prieto Cantero, *Casa y descargos*, 14; Andrés, *El último decenio del reinado*, 345, doc. 2.226.

⁵⁹ Nel 1503 la regina gli restituì 1.000.000 *maravedís* che le aveva anticipato poco tempo prima: Andrés, *El último decenio del reinado*, 821, doc. 4.972.

⁶⁰ Torre, *Cuentas de Gonzalo de Baeza*, vol. 1, pag. 15. Spesso tra le mansioni figurava la spedizione di documenti di cancelleria o il recapito di denaro: Andrés, *El último decenio del reinado*, 83, 86, 89-90, docc. 511, 534, 558, 568.

⁶¹ Nel 1481 i re gli diedero 150.000 *maravedís* di salario, nel 1488 ottenne un compenso di 170.000 *maravedís*, mentre nel 1490 uno di 188.000 e nel 1493 ben 200.000: Ladero Quesada, *La hacienda real castellana*, 81, 88; Ladero Quesada, *La hacienda real de Castilla*, 287, 292, 296. Nel 1502 e 1503 Aldonza rivette 12.000 *maravedís* per questo motivo: Torre, *Cuentas de Gonzalo de Baeza*, vol. 2, pagg. 565, 613.

⁶² Soterraña Martín Postigo, *La Cancillería castellana*, 228.

⁶³ Soterraña Martín Postigo, 230; Solana Villamor, *Cargos de la casa y corte*, 84. Nel 1490 e 1493 ricevette tuttavia uno stipendio inferiore, di 60.000 *maravedís*: Ladero Quesada, *La hacienda real castellana*, 88; Ladero Quesada, *La hacienda real de Castilla*, 296.

⁶⁴ Torre, *Cuentas de Gonzalo de Baeza*, vol. 1, pag. 168.

salari,⁶⁵ ma soprattutto gli fu affidata la scrittura di uno dei libri di debiti dei sovrani.⁶⁶ Il segretario e alcune persone alle sue dipendenze ricevettero diversi benefici da parte della regina,⁶⁷ in cambio di un'intensa attività nella cancelleria.⁶⁸ Nel registro 3687 è di certo il segretario che più si è occupato della redazione dei documenti copiati e conservati, confermando che il funzionario ebbe un'intensa attività a corte negli anni Novanta del Quattrocento e la sua versatilità, dato che gli atti emanati erano delle più svariate tipologie.

Di provenienza aragonese era invece il segretario Juan Coloma, anch'egli molto presente all'interno delle scritture della regina, soprattutto nelle vesti di protonotaro. Originario di Borja, una delle città appartenute prima alla signoria di Giovanna Enríquez e in seguito a quella di Isabella,⁶⁹ fu molto vicino a Giovanni II d'Aragona, come segretario del principe dal 1465 e promotore del consiglio tra il 1465 e 1470,⁷⁰ essendo membro di una delle famiglie emergenti che si integrarono perfettamente nella corte di Ferdinando e Isabella una volta ereditata la corona.⁷¹

Fu signore di Alfajarién e responsabile dell'invio di diversi documenti e di ingenti somme di denaro destinate a terzi o a finanziare delle operazioni belliche.⁷² I famosi negoziati di Santafé con Cristoforo Colombo passarono dalla sua scrivania, ordinò il pagamento delle dame e delle persone al seguito dell'infanta di Navarra e aiutò i re a effettuare delle spese urgenti anticipando del denaro per loro conto.⁷³

Il ruolo giocato da Coloma fu molto importante per lo sviluppo del programma politico dei re Cattolici e altrettanto successe al suo protetto, Miguel Pérez de Almazán. Quest'ultimo, originario di Calatayud, fu un segretario *converso* molto attivo nella corte di Isabella e Ferdinando dal 1495, ottenne l'abito dell'ordine di Santiago e la *encomienda* di Valderricote, era signore di Maella ed era senza dubbio uno di quegli uomini di lettere favoriti nell'ambiente dei monarchi. La sua posizione fu consolidata grazie al matrimonio con Gracia de Albión, parente di una delle servitrici della regina, che cominciò a far parte del seguito di Isabella e che fu per

⁶⁵ Prieto Cantero, *Casa y descargos*, 328, 467.

⁶⁶ Prieto Cantero, 528.

⁶⁷ Ricevette una mercé di 20.000 *maravedís* nel 1496 e un suo servitore due anni dopo ne ottenne un'altra di 3.650 *maravedís*: Andrés, *El último decenio del reinado*, 52, 239–40, docc. 297, 1.534.

⁶⁸ Era anche il funzionario incaricato di scrivere il mandato di pagamento per retribuire le dame e le donne della sua corte: Andrés, 429–31, doc. 2.786.

⁶⁹ Soterraña Martín Postigo, *La Cancillería castellana*, 228.

⁷⁰ Jaime Vicens Vives, *Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón* (Saragozza: Institución Fernando el Católico, 2007), 594.

⁷¹ Germán Gamero Igea, «Los lazos familiares en la articulación cortesana de Fernando el Católico», in *Familia, cultura material y formas de poder en la España moderna*, a c. di Máximo García Fernández (III Encuentro de jóvenes investigadores en Historia Moderna, Valladolid 2 y 3 de julio de 2015, Valladolid: Fundación Española de Historia Moderna, 2016), 36–37.

⁷² Andrés, *El último decenio del reinado*, 94–95, 123, 255–56, 290, 837, 858, docc. 600, 800, 1.635, 1.857, 5.090, 5.251.

⁷³ Andrés, 97, 459, docc. 620, 2.904.

questo beneficiata in più occasioni.⁷⁴ Erano entrambi dei fedeli sostenitori dei re e facevano parte di quel gruppo di governo che più li aiutò a realizzare i loro piani d'azione. Queste reti di funzionari e servitori imparentati tra loro erano state promosse dalla monarchia per costruire dei vincoli forti che potessero consolidare la posizione dei sovrani, creando delle famiglie specializzate nel servizio a corte.⁷⁵ La regina era solita favorire queste strategie matrimoniali per stabilizzare l'ambiente cortigiano e legare indissolubilmente i suoi quadri amministrativi e domestici con quelli del re e degli infanti.⁷⁶

I sovrani riponevano grande fiducia nel segretario Almazán, lo usavano spesso come intermediario per pagare messaggeri,⁷⁷ concedere mercedi⁷⁸ e fare acquisti.⁷⁹ Per i suoi servizi riceveva una discreta quantità di benefici, come delle mercé di 570 ducati, velluti e tessuti pregiati per la confezione di vestiti per un valore di 11.600 *maravedís*, aiuti economici per i suoi servitori e dal 1496 una rendita annuale di 150.000 *maravedís*, a cui si sommavano dei bonus straordinari dai 40.000 ai 200.000 *maravedís*.⁸⁰ Gli vennero affidati tutti gli affari di maggiore importanza, come i negoziati con l'imperatore Massimiliano per portare Carlo in Spagna e i rapporti diplomatici con la corte inglese, in cui godeva di grande stima e prestigio.⁸¹ Morì nel 1508, lasciando la moglie e due figli sopravvissuti, Miguel e Juan. Alla morte del padre, il primo fu incaricato di custodire i sigilli regi e i registri di cancelleria, ma scomparve già nel 1521, quando i medesimi compiti furono trasmessi al fratello minore.

Miguel Pérez de Almazán godette di grandi favori a corte e si ritrovò responsabile di una trentina di atti emanati dalla regina per la gestione dei municipi del suo

⁷⁴ Prieto Cantero, *Casa y descargos*, 213. Come aiuto per il matrimonio la fedele servitrice ricevette mercedi per il valore di 1.000.000 di *maravedís*: Andrés, *El último decenio del reinado*, 707, 723, docc. 4.360, 4.459.

⁷⁵ María del Cristo González Marrero, «Las mujeres de la Casa de Isabel la Católica», in *Las relaciones discretas ente las monarquías hispana y portuguesa: las casas de las reinas (siglos XV-XIX)*, a c. di José Martínez Millán e Paula Lourenço, *La corte en Europa. Temas 2* (Madrid: Ediciones Polifemo, 2008), 854.

⁷⁶ Manuela Santos Silva, «Os primórdios da casa das rainhas de Portugal», in *Raízes medievais do Brasil Moderno (Lisbona, Coimbra, 2-5 novembre 2007)* (Lisbona: Academia Portuguesa de História; Centro de História da Universidade de Lisboa; Centro de História da Sociedade e da Cultura da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2008), 34; Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 80; Silleras-Fernández, *María de Luna*, 95; Theresa M. Earenfight, «Raising infanta Catalina de Aragón to be Catherine queen of England», *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 423.

⁷⁷ Torre, *Cuentas de Gonzalo de Baeza*, vol. 2, pagg. 160, 180.

⁷⁸ Torre, vol. 2, pagg. 64, 173.

⁷⁹ Torre, vol. 2, pagg. 236, 469; Andrés, *El último decenio del reinado*, 234–35, 264, 278, 309, 322, 354, 451, 479, 725, 765–67, 970, 1088, 1090, 1092, 1095, docc. 1.499, 1.502, 1.507, 1.691, 1.779, 1.982, 2.072, 2.289, 2.845, 3.044, 4.474, 4.709, 5.804, 6.208–6.210, 6.227, 6.238, 6.267.

⁸⁰ Torre, *Cuentas de Gonzalo de Baeza*, vol. 2, pagg. 71, 82; Solana Villamor, *Cargos de la casa y corte*, 86–87; Prieto Cantero, *Casa y descargos*, 193; Andrés, *El último decenio del reinado*, 5, 79, 240–41, 361, 673, docc. 27, 481, 1.536, 2.341, 4.171.

⁸¹ Pedro Rodríguez Muñoz, «Un colaborador de los Reyes Católicos: Miguel Pérez de Almazán», *Institución Tello Tellez de Meneses*, n. 6 (1951): 136–38.

patrimonio e in alcune di queste occasioni aveva anche riscosso i diritti di sigillo al posto del tassatore ufficiale, sostituendolo in sua assenza.

Anche il protonotaro Felipe Climent fu coinvolto più volte nella produzione documentale della sovrana, svolgendo la funzione di segretario della regina. Operava nella cancelleria aragonese e, grazie al matrimonio di Ferdinando e Isabella, ricevette incarichi anche in quella castigliana. Nel 1459 era già promotore del consiglio del re, fu vicino a Giovanni II e consolidò il proprio ruolo a corte attraverso le nozze con Caterina Vázquez, legandosi a una delle famiglie dell'ambiente della regina Giovanna che più appoggiarono i suoi piani politici.⁸² I Climent furono molto importanti nell'orbita dei re Cattolici e tra i *pajes* erano molti gli esponenti di questa famiglia della nobiltà di servizio.⁸³ Nel 1472, quando Ferdinando era già re di Sicilia, Felipe fu integrato nel quadro amministrativo come suo segretario e in seguito fece carriera arrivando a occupare la carica di protonotaro, prestando servizio anche per la regina Isabella.⁸⁴ Ottenne anche dei benefici dalla sovrana, che nel 1491 gli destinò in grazia ben 593 fiorini provenienti proprio dalle entrate della Camera reginale di Sicilia,⁸⁵ che si sommarono ai diritti posseduti su Segovia e Banilafuente.⁸⁶ La fortuna dei Climent non si arrestò e continuarono a servire il principe Giovanni e fecero parte anche della corte di Germana di Foix (1505-1516), confermando la loro posizione all'interno delle dinamiche politiche interne ed esterne al palazzo regio, dove lo stesso Felipe esercitò delle cariche fino al 1500.⁸⁷

Del partito fernandino era anche Pere Camanyes, originario di Teruel, scrivano del re Cattolico nel 1469 e in seguito del principe Giovanni, coinvolto nel 1484 per l'emanazione di un mandato di pagamento al maestro secreto Gabriel Sánchez a favore di un frate dell'ordine domenicano.

3. TESORIERI, CONSERVATORI E CONSIGLIERI

La tesoreria e il generale le alte cariche di competenza finanziaria o adibite alla protezione dei beni della sovrana si intrecciavano al complesso cancelleresco per la produzione documentale, soprattutto per la presa di decisioni che avevano un impatto sul patrimonio reginale a livello economico e quindi per la validazione degli strumenti dispositivi redatti in merito.

⁸² Gamero Igea, «Epílogo de un reinado», 114.

⁸³ Germán Gamero Igea, «Al servicio del rey. Nobleza y colaboración política en el entorno de Fernando el Católico», in *II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna*, a c. di Félix Labrador Arroyo (Madrid: Cinca, 2015), 9–27.

⁸⁴ Jerónimo Zurita, «Anales de la Corona de Aragón (edición electrónica)», edición electrónica, Institución Fernando el Católico, 2003, lib. 28, 26, <https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/2448>; Vicens Vives, *Historia crítica*, 587.

⁸⁵ ACA, RC, 3687, ff. 60v-61r.

⁸⁶ Andrés, *El último decenio del reinado*, 10–11, doc. 68.

⁸⁷ Alvaro Fernández de Córdoba Miralles, «Sociedad cortesana y entorno regio», *Medievalismo*, n. 13–14 (2004): 57.

Il *doctor legum* Antón Rodríguez de Lillo, come conservatore generale del patrimonio e procuratore straordinario di Isabella di Castiglia, aveva espletato numerose funzioni ed era sempre presente all'interno delle formule registrali esaminate. Il suo parere era infatti richiesto nella risoluzione della maggioranza dei problemi che riguardavano le signorie, come le nomine, le questioni giuridiche, le problematiche fiscali e le mercedi.⁸⁸ Il suo nome era presente nella validazione dell'assoluta maggioranza dei documenti analizzati, ma una simile importanza fu condivisa anche da un altro ufficiale di corte, ovvero il dottor Andrés de Villalón. Impiegato nella corte di Enrico IV come consigliere e *oidor de Audiencia* sin dal 1460, si era distinto per i suoi meriti e la grande preparazione, probabilmente acquisita a Salamanca, dove ottenne una cattedra di diritto e fu residente per diversi anni. Per il servizio nel 1471 ottenne un *juro de heredad* di 30.000 *maravedís* annuali e, quando Isabella fu proclamata regina, entrò nella cancelleria dei nuovi sovrani, occupando gli stessi incarichi e anche il titolo di *corregidor* della contea e signoria della Tierra Llana de Guipúzcoa.⁸⁹

Consigliere di fiducia della sovrana, quest'ultimo esercitò la carica di registratore maggiore per i documenti di tutto il regno e, grazie all'aiuto dei suoi luogotenenti, era il responsabile della trascrizione in registro di tutti gli atti emanati.⁹⁰ Era un incarico di grande prestigio e dotato di molteplici benefici, che dimostrava la sua grande professionalità, la continuità a corte necessaria per svolgere efficacemente le sue funzioni e il favore di cui godeva presso i sovrani, ai quali spesso prestava delle consistenti somme di denaro.⁹¹ Risiedeva a corte, dove era particolarmente legato a Juan Díaz de Alcocer e a Rodrigo Maldonado di Talavera, ma quando i re Cattolici si separavano nei loro viaggi attraverso i regni, rimaneva accanto alla sovrana, come dimostrava la sua costante presenza nella produzione documentale del registro esaminato in questa sede.

Per l'ufficio di registratore, per la sua attività nel consiglio e per l'aiuto che spesso prestava ad Antón Rodríguez de Lillo per svolgere le sue competenze di conservatore generale e tesoriere, la sua supervisione si ritrovava sempre registrata negli occhielli dei documenti del volume. Non riscontriamo una particolare distinzione di materie o tipi di atti di cui si occupava, visto che quasi tutti gli strumenti dispositivi passavano dalla sua scrivania. Oltre ai compensi da

⁸⁸ Avendo già descritto la qualità della sua attività in altre sedi, ci limitiamo a invitare a leggere ulteriori approfondimenti nel cap. 4, par. 4.3.

⁸⁹ María del Pilar Rábade Obradó, «El doctor Andrés de Villalón, registrador mayor de la cancellería castellana de los Reyes Católicos: apuntes biográficos», *Estudis castellanencs*, n. 6 (1994): 1131–32.

⁹⁰ Soterraña Martín Postigo, *La Cancillería castellana*, 165.

⁹¹ Nel 1503 gli restituirono i 150.000 *maravedís* che aveva prestato alla corte l'anno precedente e nel 1505 gliene ritornarono altri 50.000: Andrés, *El último decenio del reinado*, 1503, 1505, docc. 5.866, 5.920.

consigliere,⁹² riceveva altri benefici associati a diversi compiti, tra cui la redazione di alcuni registri contabili, come il libro dei debiti,⁹³ e l'organizzazione di un'armata che contribuì alla conquista di Granada insieme ad Alonso de Quintanilla.⁹⁴

Il dottor Juan Díaz de Alcocer era uno dei funzionari più implicati nel processo documentale, in qualità di tesoriere e conservatore dei beni della sovrana, ovvero di *contador mayor* di Isabella. Figlio di Fernando de Alcocer, scrivano di camera e guardia di Giovanni II di Castiglia, era entrato a corte al servizio di Alfonso intorno al 1465 e in seguito occupò una posizione di rilievo nella curia di Enrico IV come consigliere e *oidor de Audiencia*.⁹⁵ Divenuto dottore in leggi tra il 1468 e il 1474, era entrato presto nei circoli più intimi della principessa castigliana e, alla morte del re Enrico, fu riconfermato nel consiglio della nuova sovrana Isabella, che aveva accompagnato a Segovia durante la cerimonia di proclamazione.⁹⁶

Prestò servizio nella corte dei re Cattolici con diversi incarichi e li seguiva spesso nei loro viaggi, come consigliere, *oidor de Audiencia*, *contador mayor* e giurista in vari processi. Ottenne anche la scrivania maggiore dei conti di Merindades de Castrojeriz, Cerrato e Casilla la Vieja, tra il 1477 e il 1480 fu designato scrivano di camera dei re, notaio pubblico, letterato nel consiglio di Siviglia e *regidor* di Toledo e Valladolid.⁹⁷ Riceveva delle somme di denaro molto consistenti per le mansioni svolte e altrettante mercedi,⁹⁸ che facevano di quest'ufficiale uno degli uomini più importanti del circolo di Isabella. Era un *converso* e come tale all'inizio del Cinquecento si allontanò dalla corte e al momento della morte nel 1504 si trovava in ritiro a Valladolid. Juan faceva parte di una famiglia che, provenendo dagli ambienti dell'oligarchia urbana di Alcalá de Henares, si era specializzata nel servizio ai re e, attraverso il prestigio e la promozione sociale ottenuta grazie al favore della monarchia, si era stabilita all'interno delle classi dirigenti di altri municipi.

⁹² Nel 1488 ricevette un salario di 150.000 *maravedís*, mentre nel 1490 e 1493 uno di 100.000: Ladero Quesada, *La hacienda real castellana*, 81, 87; Ladero Quesada, *La hacienda real de Castilla*, 292, 296, 304.

⁹³ Prieto Cantero, *Casa y descargos*, 498.

⁹⁴ Torre, *Cuentas de Gonzalo de Baeza*, vol. 2, pagg. 15, 112; Prieto Cantero, *Casa y descargos*, 48, 102, 467.

⁹⁵ Fernando ricevette addirittura il titolo di cavaliere per il servizio prestato a Giovanni: María del Pilar Rábade Obradó, «El doctor Juan Díaz de Alcocer: apuntes biográficos de un servidor de los Reyes Católicos», *Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval*, n. 3 (1990): 262.

⁹⁶ Rábade Obradó, «El entorno judeo-converso», 905–6.

⁹⁷ Rábade Obradó, «El doctor Juan Díaz de Alcocer», 273–74.

⁹⁸ Nel 1480, 1488, 1490, 1493, 1494 aveva ricevuto 100.000 *maravedís* di salario di consigliere, con l'aggiunta di altri 50.000 per il compenso di *contador* e altrettanti 50.000 con i quali la corte gli restituiva il prestito che aveva fatto nel 1479 per l'organizzazione dell'armata che operò nelle coste di Portogallo e Granada: Torre, *Cuentas de Gonzalo de Baeza*, vol. 2, pag. 67; Ladero Quesada, *La hacienda real castellana*, 77, 81, 87; Prieto Cantero, *Casa y descargos*, 197; Ladero Quesada, *La hacienda real de Castilla*, 289, 292, 296, 304. La regina gli aveva fatto anche mercé vitalizia di 120.000 *maravedís* annuali nel 1494 e fu in seguito trasmessa ai suoi figli: Solana Villamor, *Cargos de la casa y corte*, 55. Aveva anche diversi *juros de heredad*, per un totale di 88.000 *maravedís*, ridotti a 65.000 nel 1480: Rábade Obradó, «El doctor Juan Díaz de Alcocer», 283.

Alcuni dei suoi fratelli si fecero strada nello stesso modo, come Sancho, che figurava tra i servitori di Enrico IV e seguì Giovanna *la Beltraneja* in Portogallo, Álvaro, Pedro, Luis e Fernando, anche loro tra i funzionari di Enrico e in seguito assorbiti dalla corte dei re Cattolici. García de Alcocer fu uno dei fratelli che più raggiunse il successo, come contino, segretario regio e *regidor* di Madrid, e lo stesso accadde al figlio di quest'ultimo, Rodrigo, che ottenne l'ufficio di relatore delle liberatorie, di scrivano dell'*Audiencia de los descargos* e di notaio maggiore delle Canarie.⁹⁹ Tra i figli di Juan Díaz de Alcocer e María Ortiz si possono menzionare invece il primogenito Cristóbal, baccelliere al servizio dei re Cattolici morto giovane, García, che fu l'erede della maggior parte dei benefici ottenuti per la sua carriera professionale, Juana, monaca del convento di San Quirce di Valladolid, María Téllez, sposata con Hernando de Ribera, signore di Villarejo, e Isabel, di cui si sa molto poco.¹⁰⁰

Juan fu comunque il membro della famiglia che ottenne maggiori riconoscimenti. La sua traiettoria professionale e la vicinanza con la regina di Castiglia non furono superati da nessuno dei figli o fratelli. Come *contador mayor* partecipava attivamente alla produzione documentale della cancelleria della regina e aveva approvato diversi tipi di documenti, dalle nomine di ufficiali, ai casi di indagini istruite per eventuali abusi di magistrati locali in cui era stata implicata indirettamente la tesoreria.

Anche il dottor Rodrigo Maldonado de Talavera faceva parte del consiglio della regina, essendo un illustre giurista.¹⁰¹ Aveva fatto una grande carriera nella corte dei re Cattolici ed era arrivato a presiedere l'università di Salamanca e a essere *regidor* della medesima città.¹⁰² Seguiva i re nella loro itineranza e riceveva grandi mercedi per sé stesso e la propria famiglia,¹⁰³ essendo un intermediario molto importante con il clero di Talavera, di cui era originario, e di Salamanca, dove invece era residente e governatore. Fu il dottor Talavera infatti a occuparsi della riscossione di certe somme del monastero di Santa Caterina che contribuivano a finanziare la guerra di Granada e a scrivere al vescovo di Salamanca quando occupò

⁹⁹ In qualità di relatore ricevette il salario dal 1502 al 1506, mentre la nomina a notaio maggiore delle Canarie fu ufficializzata nel 1504, come premio al servizio prestato come scrivano di *Audiencia*: Solana Villamor, *Cargos de la casa y corte*, 81; Prieto Cantero, *Casa y descargos*, 109, 124, 129–30, 144, 184, 248, 3155, 321, 324, 336, 345.

¹⁰⁰ Rábade Obradó, «El doctor Juan Díaz de Alcocer», 269.

¹⁰¹ Nel 1480-1481, 1488, 1490 e 1494 percepì ben 150.000 *maravedis* di salario annuale come consigliere: Ladero Quesada, *La hacienda real castellana*, 74, 81, 87; Ladero Quesada, *La hacienda real de Castilla*, 287, 292.

¹⁰² In occasione della visita della principessa di Portogallo come *regidor* ricevette 177.100 *maravedis* per le riparazioni effettuate in città e nella vicina Zamora: Torre, *Cuentas de Gonzalo de Baeza*, vol. 1, pag. 329.

¹⁰³ Nel 1486 ottenne 10.500 *maravedis* per il suo mantenimento e il pagamento del salario di uno scrivano alle sue dipendenze, nel 1489 il principe Giovanni lo omaggiò con alcuni tessuti per la presa di Almeria del valore di 6.450 *maravedis* e nel 1490 ricevette 250.000 *maravedis* per il matrimonio delle figlie: Torre, vol. 1, pagg. 119, 298; Ladero Quesada, *La hacienda real castellana*, 87; Ladero Quesada, *La hacienda real de Castilla*, 296.

la carica senza consultare ai re, che secondo la bolla pontificia erano responsabili della candidatura dei funzionari ecclesiastici.¹⁰⁴ In qualità di consigliere fu implicato nella convalidazione di pochi documenti di grande rilievo, che avevano richiesto l'intervento diretto dell'organo consultivo che assisteva le decisioni di Isabella di Castiglia, come la nomina di un procuratore che riscuotesse nel regno di Valencia le somme necessarie a finanziare l'assedio di Baza.¹⁰⁵ Si era occupato anche di inviare del personale di servizio per l'infanta Isabella, all'epoca regina consorte di Portogallo, per incrementare il suo seguito.¹⁰⁶ La famiglia di origine intendeva assicurarle una posizione più favorevole nel nuovo palazzo, dove si ritrovava nella condizione di regina straniera, compensando l'iniziale svantaggio con la presenza di amici, parenti e soprattutto donne a lei legate da diversi vincoli clientelari.¹⁰⁷

Felipe Ponce fu un altro membro del consiglio della regina, esperto anch'egli di diritto, coinvolto in alcune decisioni inerenti alle licenze speciali dei municipi per importare le derrate alimentari attraverso i porti di Isabella. Era stato nominato consigliere nel 1489, con un salario di 100.000 *maravedís*, ed esercitò la carica fino alla sua morte nel 1501.¹⁰⁸ Spesso si occupava di recapitare i documenti spediti in persona o attraverso delle persone alle sue dipendenze¹⁰⁹ e fu anche ambasciatore dei re a Roma.¹¹⁰ Per quest'ultimo incarico si stabilì che dopo la sua scomparsa gli eredi, ovvero la moglie Leonor e i figli, avrebbero continuato a percepire il compenso di questo incarico come mercé per i suoi servizi.¹¹¹

4. TASSATORI E ALTRI UFFICIALI

Tra i funzionari incaricati della riscossione dei diritti di cancelleria, vi erano diversi scrivani appartenenti agli ambienti di corte di entrambi i monarchi. Uno di essi era Jaume Ferrer, che era entrato al servizio dei sovrani aragonesi sotto Giovanni II e che faceva parte di una delle famiglie più riconosciute a corte. Avevano servito in diversi modi, come uscieri d'armi, funzionari adibiti alla cappella regia e alcuni dei loro membri giunsero alla carica di segretario della regina Giovanna, di cameriere

¹⁰⁴ Prieto Cantero, *Casa y descargos*, 400–402, 506–7.

¹⁰⁵ ACA, RC, 3687, ff. 34v-35v.

¹⁰⁶ Andrés, *El último decenio del reinado*, 221, doc. 1.412.

¹⁰⁷ Angela Muñoz Fernández, «Relaciones femeninas y activación de los mecanismos del privilegio y la merced: la Casa de Isabel I de Castilla», in *Las mujeres y el poder: representaciones y prácticas de vida*, a c. di Ana Isabel Cerrada Jiménez e Cristina Segura (Madrid: Al-Mudayna, 2000), 119; Santos Silva, «Os primórdios», 33; María Narbona Cárceles, «De Casa de la senyora reyna. L'entourage domestique de Marie de Castille, épouse d'Alphonse le Magnanime (1416-1458)», in *Les entourages princiers à la fin du Moyen âge: une approche quantitative*, a c. di Alexandra Beauchamp, Collection de la Casa de Velázquez 134 (Madrid: Casa de Velázquez, 2013), 158.

¹⁰⁸ Solana Villamor, *Cargos de la casa y corte*, 46; Ladero Quesada, *La hacienda real de Castilla*, 304.

¹⁰⁹ Andrés, *El último decenio del reinado*, 187–88, docc. 1.208-1.209.

¹¹⁰ Andrés, 346, 1098, docc. 2.232, 6.290.

¹¹¹ Prieto Cantero, *Casa y descargos*, 52, 246.

e perfino alla prestigiosa scrivania di *maestresala*.¹¹² Jaume esercitò l'ufficio di tassatore della regina per diversi anni, tanto da essere presente in più della metà dei documenti analizzati in questa sede.

Nel registro si menzionavano tuttavia anche altri funzionari, come Galceran Bertan, anch'egli proveniente dai circoli di Giovanni II d'Aragona e tassatore della regina,¹¹³ e Jaume Casafranca, segretario di Ferdinando nel 1472 e in seguito impiegato da Isabella per la riscossione dei diritti di sigillo in diverse occasioni.¹¹⁴ Ricevette il prestigioso incarico di luogotenente del tesoriere generale di Catalogna e il compito di provvedere agli armamenti.¹¹⁵ Tra i servitori di Giovanni II figurava anche Juan Ruiz Calcena, assorbito dai circoli fernandini come scrivano dell'*escrivà de la ració* e inoltre impiegato da Isabella come tassatore in alcune occasioni.¹¹⁶

Nel volume di cancelleria si menziona infine il tenente del cameriere maggiore di Isabella di Castiglia, ovvero Martín Cuello,¹¹⁷ ufficiale di enorme prestigio nella corte della sovrana in quanto responsabile della custodia del sigillo segreto in un primo momento e in seguito del sigillo di camera una volta che la funzione venne delegata al *canciller de la poridad*. Era inoltre il funzionario a capo del gruppo di ufficiali che vigilava la regina, dell'attività di caccia, della sanità, della musica e del vestiario. Era incaricato dell'organizzazione logistica della sovrana e del suo seguito, quindi degli spostamenti della sua corte e degli alloggiamenti, provvedeva al gruppo di paggi, donzelle, dame e contini che vivevano negli spazi cortigiani e della servitù libera e captiva.¹¹⁸ Tra i suoi compiti figuravano anche alcuni aspetti spirituali, come la gestione del denaro da offrire a messa, la preparazione della cerimonia del lavaggio dei piedi, la custodia degli ornamenti liturgici e in generale gli affari legati al funzionamento quotidiano della cappella, che era però formalmente dipendente dalla cancelleria.

Martín Cuello era stato luogotenente del cameriere maggiore quando Isabella era ancora una principessa, percependo inizialmente un compenso di 12.000 *maravedís* annuali. Quando crebbe anche il prestigio della sua signora, ormai divenuta regina di Castiglia, il suo salario fu raddoppiato fino ai 30.000 *maravedís*.¹¹⁹ Dal 1490 riceveva una grazia annuale di 10.000 *maravedís*,¹²⁰ in cambio del suo fedele

¹¹² Gamero Igea, «Los lazos familiares», 131; Gamero Igea, «El papel del séquito», 110.

¹¹³ Betrán era un funzionario di grande fiducia, che fu impiegato anche per recapitare del denaro destinato al capitano generale dell'armata dei re Cattolici: Andrés, *El último decenio del reinado*, 73, 1065, docc. 442, 6.038.

¹¹⁴ Vicens Vives, *Historia crítica*, 594.

¹¹⁵ Nel 1496 i re gli inviarono 100 quintali di rame, 1000 di ferro, 100 di piombo, 20 di stagno e 20 di acciaio, insieme a un centinaio di cerbottane, per rifornire l'artiglieria: Andrés, *El último decenio del reinado*, 137–38, 1060, docc. 896, 5.999.

¹¹⁶ Gamero Igea, «Epilogo de un reinado», 131.

¹¹⁷ Sebbene la carica fosse detenuta ufficialmente dai Velasco, che ne mantenevano gli aspetti rituali, era Martín Cuello a svolgere le mansioni proprie dell'ufficio: Fernández de Córdova Miralles, «Sociedad cortesana», 71.

¹¹⁸ Ladero Quesada, «La Casa Real», 336–41.

¹¹⁹ Torre, *La casa de Isabel la Católica*, 54.

¹²⁰ Torre, *Cuentas de Gonzalo de Baeza*, vol. 2, pagg. 147, 156, 388, 431.

servizio, che lo rendevano il responsabile di ricevere gli acquisti per la corte della regina, dalle stoviglie, agli oggetti sacri, ai mobili, ai tessuti e agli oggetti preziosi, comprati in enorme quantità.¹²¹ Era inoltre tenuto ad anticipare a proprie spese gli spostamenti della regina e del suo seguito e agiva spesso come intermediario nelle compra-vendite degli oggetti di camera.¹²² Nel volume si menzionava infatti la sua azione per un mandato di pagamento che era stato ordinato da Martín Cuello per comprare dei panni e dei tessuti con i proventi della Camera reginale siciliana.¹²³

La figlia del cameriere, Violante, fu assunta in seguito nelle fila della servitù di Isabella, così come il figlio Alonso, inserito come *repostero de plata* dell'infante Giovanni,¹²⁴ la moglie Beatriz, che divenne cameriera della regina,¹²⁵ e infine Isabel Cuello, figlia di Martín che si sposò con il contino Sancho de Paredes, con cui esercitò l'incarico del padre alla sua morte.¹²⁶

L'esperienza di questa famiglia rendeva esplicita una di quelle tendenze che colpirono le famiglie degli ufficiali di corte, amministrativi e domestici, che solevano contrarre matrimonio con altri membri del servizio o che attraverso i loro meriti tentavano di inserire negli ambienti cortigiani anche il resto degli esponenti dei loro nuclei familiari, trasformandosi in dei gruppi dinastici interamente dediti al servizio alla monarchia.¹²⁷

5. L'ITER DOCUMENTALE

Osservando quindi i funzionari implicati nella produzione documentale di Isabella essenzialmente dedicata agli affari che riguardavano il suo patrimonio, si può osservare una netta preponderanza di personaggi legati saldamente agli ambienti di corte di Castiglia, soprattutto per le funzioni che più richiedevano la completa fiducia della sovrana, come l'attività di segretario, tesoriere, consigliere e conservatore generale.

Esistevano comunque delle eccezioni, che rimanevano qualitativamente rilevanti, come i casi di Juan Coloma, Miguel Pérez de Almazán e Felipe Climent, e anche

¹²¹ Torre, vol. 1, pagg. 16–21, 28, 30, 44, 55–57, 59, 82, 83, 97, 120, 125, 128–130, 132–134, 161, 162, 165, 169, 171–173, 182, 187, 208, 218, 220, 221, 225, 233–236, 264, 268, 276, 280, 282–284, 309, 314, 317, 318, 334, 343, 344, 346, 391, 396, 397, 399, 401, 405, 407, 409–411; vol. 2, pagg. 10, 12, 13, 62, 167, 172, 196, 227, 228–230, 253, 431.

¹²² Torre, vol. 2, pag. 170; Prieto Cantero, *Casa y descargos*, 15.

¹²³ ACA, RC, 3687, f. 16.

¹²⁴ Gonzalo de Fernández Oviedo, *Libro de la Cámara Real del príncipe don Juan, oficios de su casa y servicio ordinario* (Valencia: Universitat de València, 2006), 120.

¹²⁵ Beatriz riceveva una mercé di 13.000 *maravedís* per i suoi servizi: Andrés, *El último decenio del reinado*, 17, doc. 117.

¹²⁶ Recentemente sono stati studiati i libri di camera di Sancho de Paredes, che gettano luce sugli anni di servizio di quest'ufficiale all'interno della corte di Isabella di Castiglia: José Julio Martín Barba, «Sancho de Paredes y los libros de la cámara de Isabel I de Castilla: una aproximación», *Medievalismo*, n. 29 (2019): 247–96.

¹²⁷ González Marrero, «Las mujeres de la Casa», 854; Santos Silva, «Os primórdios», 34; Silleras-Fernández, *Power, piety, and patronage*, 80; Silleras-Fernandez, *María de Luna*, 95; Earenfight, «Raising infanta Catalina», 423.

per svolgere i compiti di riscossione dei diritti cancellereschi si avvaleva di un gruppo di tassatori formati nella corte aragonese.

Questo gruppo di governo subì una ridefinizione tra il 1497 e il 1498 a seguito di alcune denunce che accusavano i segretari più vicini ai monarchi di sottrarre delle somme di denaro in modo improprio, probabilmente legate alla volontà nobiliare di allontanare i settori di giudeo-conversi dal centro decisionale del potere.¹²⁸

Attraverso l'analisi della *iussio* dei documenti inseriti nel registro, oltre agli ufficiali implicati nel processo di produzione documentale, è possibile ricostruire l'iter seguito per la presa delle decisioni, così come gli organi e le scrivanie coinvolte. La tendenza di questo periodo era chiaramente quella di affidarsi a questo gruppo di segretari vicini, che godevano di grandi favori presso la regina e della sua completa fiducia. Il fatto di rivolgersi a questi funzionari piuttosto che alle strutture cancelleresche centrali non si doveva a un uso di scorciatoie che intendevano rendere più agili le procedure, ma era piuttosto legato ai continui viaggi della sovrana. Mentre infatti la cancelleria si stabilizzava in uno o più luoghi fissi per la complessità raggiunta dall'apparato, Isabella continuava ad affrontare continui viaggi che rendevano urgente e necessario l'uso di funzionari alla sua portata.¹²⁹

In linea generale, l'interessato, personalmente o con un procuratore delegato, presentava una supplica ufficiale, che veniva ricevuta dal segretario, il quale doveva dare una prima lettura all'argomento esposto nella petizione e inviare il documento all'organo competente in materia. Questo tipo di procedimento iniziale avveniva in tutte le segreterie corrispondenti ai diversi dipartimenti di Stato dotati di piccole strutture cancelleresche responsabili della produzione degli atti d'ufficio. Le suppliche potevano essere ricevute dai segretari di corte o da altri ufficiali competenti ed erano tutti in grado di trasmettere la pratica alla scrivania opportuna. Per registrare l'arrivo della petizione la data d'ammissione del documento si annotava in una sorta di libro di protocollo.

Quando la materia spettava al consiglio o alla corte in generale si leggeva durante una delle riunioni settimanali, presiedute dal segretario, il quale era responsabile di redigere una relazione con tutte le pratiche ascoltate e i pareri esposti dai consiglieri, che sarebbero stati in seguito letti alla sovrana.¹³⁰ Per gli affari ordinari pare che però non si consultasse la regina e che fosse lo stesso consiglio a disporre il provvedimento opportuno, come dimostra la gran quantità di documenti contenuti nel registro 3687.

Nei casi particolari invece era la stessa Isabella a intervenire e il suo parere veniva appuntato probabilmente con una nota marginale che esponeva la decisione presa in merito, proprio come avveniva con i procedimenti di altra natura. L'opinione

¹²⁸ Fernández de Córdoba Miralles, «Sociedad cortesana», 62.

¹²⁹ Su questo punto ci appoggiamo alla lucida analisi della corte inglese di Charles Given-Wilson: *The royal household and the king's affinity: service, politics, and finance in England, 1360-1413* (New Haven: Yale University Press, 1986).

¹³⁰ García Herrero, *La vía de Cámara*, 27.

della regina era quella di ultima istanza, nonostante i pareri emessi dai suoi consiglieri.

Da questa nota marginale o dorsale che conteneva in linee generali quali erano le disposizioni reginali si doveva poi redigere il documento ufficiale e i funzionari di segreteria elaboravano l'atto *in mundum*, seguendo i formulari e le regole diplomatiche opportune. Conosciamo il nome del segretario responsabile di ogni atto contenuto nel volume trascritto, poiché obbligato a firmare e validare la redazione e spedizione del provvedimento, ma rimangono ignoti tutti gli scrivani che venivano impiegati per redigere concretamente i diplomi in questione.

Quando si completava la scrittura in bella copia, si inviava nuovamente al segretario, che doveva leggerla e verificare che fosse tutto in ordine e soprattutto coincidente con le decisioni della regina o del consiglio (*ricognitio*). Annotava quindi il tipo di sigillo, registro e tasse da riscuotere a seconda della tipologia di atto emesso.

Gli ufficiali e gli organi che avevano partecipato all'emanazione del documento, come il consiglio intero o solo alcuni membri, e le scrivanie le cui materie venivano implicate nel procedimento, come il conservatore del patrimonio o il tesoriere generale, dovevano dare il visto sul documento emesso, come si evince ancora una volta dalla *iussio* in occhiello. Nel caso in cui avessero riscontrato degli errori avrebbero dovuto segnalarli e rimandarli al segretario per l'eventuale correzione, che doveva essere effettuata prima dell'apposizione della firma della regina e del sigillo. Nella maggior parte dei casi era il segretario stesso a redigere l'*intitulatio* e a provvedere affinché la regina firmasse il documento.

In base al tipo di atto il sigillatore procedeva ad applicare il sigillo opportuno, che nel caso dei documenti analizzati in questa sede era quasi sempre quello comune di Sicilia, di cera, pendente o aderente sul dorso.

Il segretario provvedeva infine a notificare all'interessato l'emanazione dell'atto, producendone una copia o una relazione riassunta. Qualsiasi spedizione era soggetta al pagamento dei diritti di cancelleria, riscossi dal tassatore.

Il fatto che il numero dei segretari che circondavano entrambi i sovrani fosse divenuto così elevato creava diversi problemi di dispersione dei documenti, che quindi dovevano essere conservati debitamente per evitare confusioni e perdite non volute.¹³¹ Per questo motivo era importante trascrivere tutti gli atti che fossero stati spediti dai segretari della regina, impedendo la cancellazione dei documenti e provvedendo a rispettare tutta una serie di caratteristiche che avrebbero assicurato l'autenticità degli atti. Nel regno c'era un solo registratore maggiore, ovvero il dottor Andrés de Villalón, ripetutamente citato nelle *iussiones*.¹³²

Nelle note inserite ai margini delle registrazioni dei documenti analizzati, si riscontravano i beneficiari in alto al centro, così da rendere immediatamente identificabile il destinatario dell'azione giuridica, in basso a sinistra i diritti di

¹³¹ Silvestri, *L'amministrazione del regno di Sicilia*, 163.

¹³² Soterraña Martín Postigo, *La Cancillería castellana*, 165.

cancelleria riscossi e a destra la *iussio* completa, che doveva rendere chiaro quali autorità avevano validato il provvedimento. Tutti questi elementi dovevano assicurare una maggiore facilità di consulta e a far reperire rapidamente i documenti opportuni.

L'archivio reale si organizzò quindi in un modo quasi definitivo, in un processo di razionalizzazione delle scritture, dal punto di vista della produzione, ma anche della trascrizione e della conservazione. Come responsabile della custodia dei fondi, della loro pulizia, di una classificazione e inventariazione, della ricezione di altre serie documentali, delle consulte a beneficio della famiglia reale o degli ufficiali e della spedizione delle copie semplici o integrali degli atti fu preposto uno scrivano archivista.¹³³

2. Aspetti paleografici e diplomatici

1. IL CODICE E LE TIPOLOGIE DOCUMENTALI

Il registro 3687 della *Reial Cancelleria* dell'Arxiu de la Corona d'Aragó è un volume ancora in buone condizioni, eccetto che per una lieve usura arcuata nel margine inferiore sinistro. Il supporto cartaceo di 30x22cm, si compone di 162 carte rilegate, a cui si aggiungono tre fogli bianchi iniziali e cinque finali.

Presenta inchiostri di colore nero e bruno, solo in rari casi sbiaditi, e a prima analisi si possono identificare almeno due calligrafie appartenenti ad altrettanti scrivani.

Il tipo di scrittura in entrambi i casi è la minuscola cancelleresca umanistica, ma in uno dei due copisti si rileva un'influenza maggiore della scrittura cortigiana, usata ancora in Castiglia negli anni di governo di Isabella. In generale sono calligrafie piuttosto posate e leggibili, usano le abbreviature e i segni speciali più ordinari, come la contrazione delle nasali o delle desinenze. Non notiamo particolarità nell'uso di legature e abbreviature, se non le tipiche del periodo.

I documenti raccolti nel volume sono del 1484-1497 e sono le registrazioni di 162 atti in latino, 113 in castigliano, 6 in catalano e solo 1 in siciliano, tutti riferiti all'amministrazione del patrimonio reginale di Isabella di Castiglia in Sicilia e in Catalogna, con un netto predominio del primo. Mentre il catalano fu usato chiaramente per qualsiasi tipo di decisione che riguardasse la signoria instaurata nelle città del principato, il latino e lo spagnolo si alternavano più che altro in base al tipo di documento.

Tra le registrazioni figurano nomine di funzionari, concessioni di mercedi, mandati di pagamento o di affari di natura giudiziaria e amministrativa, prammatiche, privilegi ed esecutorie di decreti del re.

¹³³ Trenchs i Odena, Aragó Cabanas, e Conde y Delgado de Molina, *Las cancellerías de la Corona de Aragón*, 66.

Il latino veniva usato specificatamente per le nomine di ufficiali, rappresentando la lingua del 97% dei documenti di questa tipologia. Il suo utilizzo praticamente esclusivo si doveva certamente alle formule e strutture standard che accompagnavano la materia e che si trovano debitamente rappresentate in questo registro. Di fatto, la maggioranza assoluta dei documenti conservati in questo esemplare erano designazioni di ufficiali, per cui è possibile analizzare un campione significativo della tipologia menzionata. Nel diploma originale si redigeva l'*intitulatio* completa della regina e dei suoi titoli, che invece venivano abbreviati al momento della registrazione. Di seguito si riportavano l'*inscriptio* e la *salutatio*, la prima con il nome del destinatario del provvedimento e la qualifica di cavaliere o semplicemente di suddito, cittadino o abitante di una delle località della signoria in modo piuttosto breve, mentre la seconda con la formula *salutem et dilectionem*. L'*arenga* aveva un contenuto quasi identico per tutti, dove si spiegava che per via di alcuni *familiares* o per altre circostanze non esplicitate la regina era stata messa a conoscenza dell'idoneità del candidato per l'incarico vacante, oppure, nel caso di ufficiali che già occupavano altre magistrature, si risaltava la loro capacità amministrativa dimostrata nelle scrivanie ricoperte. Senza ulteriori preamboli, il documento esponeva direttamente la *dispositio*, dove si provvedeva alla nomina del funzionario in questo modo:

tenore presentis officium *nome della scrivania e dell'ambito territoriale di competenza* *et ex certa nostra sciencia et expresse ad vite vestre decursum duximus comitendum et fiducialiter comendandum uti comitimus serie cum presenti. Ita quod vos dictus* *nome del funzionario* *et nemo alius per vos aut substitutum vestrum idoneum tamen de cuius culpīs et defectibus vos principaliter curie nostre teneamini. Ita quod* *nome della scrivania e dell'ambito territoriale di competenza* *sitis et exigatis et percipiatis vestrisque utilitatibus aplicetis illa salaria, iura, obventiones et emolumenta eidem officio solita et spectancia. Gaudeatis insuper et utamini omnibus illis graciis, favoribus, honoribus et oneribus dicto officio debitis et spectantibus. Ita tamen quod, antequam usui et exercicio dicti officii vos inmiscetis teneamini iurare in posse illius ad quem spectet de bene, fideliter et legaliter vos habendo in exercicio et administracione dicti officii.*

La designazione era quasi sempre a vita e includeva il diritto alla nomina di un sostituto nel caso in cui la persona scelta si trovasse assente per un periodo determinato. Si menzionavano di seguito gli altri ufficiali che dovevano prendere atto della decisione, ripetendo ancora una volta il nome e l'incarico del nuovo magistrato:

Mandantes per has easdem magnificis nobilibus consiliariis et fidelibus nostris gubernatori, capitaneo generali armorum seu eorum locumtenentibus, iudicibus magne curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, fisci patrono

*dicte nostre reginalis camere, magistro credencierio et aliis credencieriis doane et secrecie dicte civitatis ceterisque officialibus seu eorum locumtenentibus presentibus et futuris quorum, vos dictum *nome del funzionario* et substitutum vestrum habeant pro *nome della scrivania e dell'ambito territoriale di competenza* vobisque de salario, iuribus, obvencionibus et emolumentis supradictis respondeant et faciant ab aliis responderi amoto exinde quolibet dicti officii detentore quem per presentes denunciamus amotum.*

Successivamente si stabiliva una *sanctio*, che minacciava i trasgressori con delle sofferenze generiche e con la fissazione di una pena pecuniaria:

*Et contra non faciant aut contra fieri patiantur per aliquam quanto gratiam nostram caram habent ac penam *pena pecuniaria* cupiunt evitare.*

Alla fine del corpo del testo si ritrovavano i tipici elementi della *corroboratio* che annunciavano l'apposizione del sigillo della regina, che nei casi di nomina poteva essere pendente o aderente nel dorso del diploma. Seguivano le date topiche e croniche, che indicavano luogo di produzione, giorno, mese e anno, quasi sempre seguito dall'anno indizionale. Gli stili usati sono della Natività e dell'Incarnazione fiorentina, mentre l'indizione era quella greca. Si trascriveva poi la firma della regina, sempre nella formula *Yo la reyna*.

La registrazione si completava con gli occhielli, uno a sinistra dove si riportavano i diritti di sigillo e il tassatore (*Solvat tarenos *numero tari* / *nome del tassatore* pro thaxatore*), mentre a destra si riportava la *iussio* completa con il nome del segretario e la menzione degli ufficiali che avevano fatto una revisione del documento prima della sua spedizione.

I documenti di nomina non erano assolutamente identici: esistevano delle piccole variazioni per l'uso di parole sinonime, ma la struttura rimaneva inalterata. Il latino si usava in modo preponderante anche per le prammatiche emanate per affari di natura amministrativa, così come per le *executoriae* prodotte per convalidare le bolle papali e le misure regie nei territori di sua appartenenza. Le caratteristiche formali di questi documenti sono abbastanza diverse e non possiamo riscontrare una tipologia standard. Possediamo solo una quindicina di atti di questo tipo e sono dieci quelli prodotti in latino, mentre i restanti furono emanati in spagnolo.

I documenti di natura giuridica, fossero essi mandati di comparizione, cattura o delle istanze per procedere all'apertura delle indagini, furono inviati in entrambe le lingue in modo piuttosto equitativo. La struttura di questi documenti segue una tipologia piuttosto stabile, soprattutto negli atti prodotti in spagnolo, dato che seguono i parametri che la cancelleria castigliana utilizzava per i provvedimenti regi, ovvero i diplomi più solenni.¹³⁴ Al nome della regina indicato con la formula *Doña Isabel por la gracias de Dios*, nel diploma originale seguivano i regni e le

¹³⁴ García Herrero, *La vía de Cámara*, 102–3.

signorie in suo possesso, che invece furono abbreviati nella registrazione da un *et cetera*.¹³⁵ Scomparve anche l'*invocatio* simbolica col segno di croce tipica del tipo documentale, ma si mantenne la *salutatio*, presente nelle versioni di *salud y dilección* o *salud y gracia*.

La *notificatio* si riscontrava nelle espressioni *sepades*, *bien sabedes* e altre simili, seguita dalla *narratio*, con la esposizione dei fatti precedenti seguita da alcune espressioni che segnalavano gli eventuali danni subiti a causa dei problemi esposti, come *en lo qual todo que dicho es diçen que han rescebido e resciben grande agravio e danno*, e da quelle che invece accompagnavano una supplica, ovvero *me suplicaron e pidieron por merçed que les proveyese de remedio de justicia mandando o como nuestra merced fuese*.¹³⁶

Si continuava poi con la *dispositio* e le sanzioni opportune in caso di trasgressione, quasi sempre generiche e non con una pena pecuniaria stabilita.¹³⁷ Alla datazione e alla dichiarazione di apposizione del sigillo seguiva la firma consueta della regina e l'occhiello con le medesime note del tassatore e del segretario. In questo frangente è interessante notare che era quasi sempre il consiglio della regina ad aver promosso l'emaneazione del documento. Negli affari che coinvolgevano anche i pagamenti degli ufficiali o delle somme che erano passate dalla tesoreria, l'atto era validato anche da funzionari con tali competenze finanziarie, come il conservatore o il tesoriere.

Come le nomine degli ufficiali furono emesse quasi esclusivamente in latino e con delle caratteristiche diplomatiche simili ad altri atti di cancelleria catalano-aragonese, così i mandati di pagamento e la concessione di mercedi erano prevalentemente emessi in spagnolo con delle strutture documentali proprie della cancelleria di Castiglia. Per quanto riguarda gli ordini di liquidazione dei 39 documenti di questo tipo presenti del registro, considerando i 33 scritti in castigliano, più dell'80% sono stati redatti come dei provvedimenti regi e presentavano le stesse caratteristiche diplomatiche menzionate nella descrizione dei documenti giuridici.

È però singolare che sette mandati siano stati scritti nella formula della lettera missiva,¹³⁸ che era una tipologia simile alla cedola, usata per la corrispondenza privata e per gli ordini diretti agli alti ufficiali di carattere più confidenziale.¹³⁹ Il protocollo prevedeva l'*invocatio* simbolica, non presente nelle trascrizioni di cancelleria, l'*intitulatio* della regina (*La Reyna*) posta separata al di sopra del testo.

¹³⁵ Dalla conquista di Granada l'*intitulatio* completa era «Doña Isabel, por la gracia de Diós reina de Leon, Aragón, Sicilia, Granada, Toledo, Valencia, Galicia, Mallorca, Sevilla, Cerdenia, Córdoba, Corçega, Murcia, Jaén, Algarve, Algezira, Gibraltar, Guipúzcoa, Yslas Canarias, condesa de Barcelona, señora de Vizcaya e de Molina, duquesa de Atenas e Neopatria, condesa de Rossellón e Çerdania, marquesa de Oristán e Goçeano»: Soterraña Martín Postigo, *La Cancilleria castellana*, 117.

¹³⁶ Soterraña Martín Postigo, 119.

¹³⁷ Le formule erano *E no fágades ende al por alguna manera* o simili.

¹³⁸ Si vedano i documenti n. 1, 191, 236, 245, 246, 247, 281.

¹³⁹ García Herrero, *La vía de Cámara*, 110.


Il corpo centrale iniziava direttamente con l'*inscriptio*, riportando il nome e la carica del destinatario. Seguivano poi la *notificatio* nelle formule viste in precedenza e la *narratio*, con l'espressione introduttiva *nos fizo relación, hemos recibido relación* e simili.

La *dispositio* iniziava con le formule *vos ruego, vos rogamos y mandamos, vos rogamos, porque vos ruego e mando*, mentre le sanzioni erano quasi sempre di ordine generico e morale, accompagnate da formule di cortesia come *por quanto servirnos desseáys*. Da lì si passava direttamente alla datazione, molto semplice e quasi sempre priva dell'indizione, e alla firma della regina. Le note di cancelleria sono singolari perché o si riscontrava solo la firma del segretario o essa si aggiungeva a una frase scritta in basso a sinistra dove si menzionava il destinatario della lettera ed eventualmente le altre persone a cui erano state dirette delle copie: *Dirigitur *nome funzionario/organo/entità** / *Similis fuit expedita directa *nome funzionario/organo/entità**.

2. LE FILIGRANE

Le carte del registro mostrano quattro filigrane differenti:


- 1) Elefante sormontato da un castello: in generale questo genere di disegno è molto raro e non esistono altri tipi simili attestati nel dizionario di Briquet.¹⁴⁰ Lo riscontriamo nelle prime tre carte bianche iniziali e nel foglio 5.




- 2) Colonna sormontata da croce: lo stesso tipo, con disegno di colonna ormai stabile e croce estremamente semplice, originariamente fu prodotto in Italia, per poi in seguito essere replicato anche in Francia. Nel nostro caso esistono altre filigrane attestate a Narbonne nel 1488.¹⁴¹ Si trova nei fogli 116-118, 120, 123-125, 135, 139, 140, 142 e 146.

¹⁴⁰ Charles Moïse Briquet, *Les Filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier, dès leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600, avec 39 figures dans le texte et 16 112 fac-similés de filigranes* (Genova-Parigi: Alphonse Picard et fils, 1907), vol. 2, sub vocem Éléphant.

¹⁴¹ Briquet, vol. 2, n. 4361.




- 3) Mano sinistra con corona (1): l'aggiunta della corona al disegno molto comune della mano non ha significati particolari, né di distinzione personale né regionale, indica solo che il supporto scrittorio prodotto è di qualità molto alta. Mostra l'iscrizione della lettera F all'interno. Questo stesso tipo è attestato a Genova nel XV secolo.¹⁴² È possibile rintracciarla nei fogli 2, 6-8, 10-12, 14, 15, 17, 20, 24, 29, 30, 33-36, 38, 40, 70, 72, 74, 77-79, 81, 84, 85-92, 102, 103, 105, 109, 114, 147-149, 159-162.



- 4) Mano destra con corona (2): essa mostra delle differenze rispetto all'altra variante, come a esempio il margine inferiore, dove il bordo appare frastagliato, e l'assenza di lettere all'interno. Non la troviamo menzionata in altre fonti, per cui non possiamo ipotizzarne la provenienza. Questa filigrana si trova nelle carte 42, 43, 45, 48, 51, 52, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 68. 110, 152, 154, 155.

¹⁴² Briquet, vol. 3, n. 10.743.



3. Norme di trascrizione

Per la trascrizione del volume si è provveduto a redigere dei *regesta* iniziali che riassumono il contenuto dei documenti. Il primo dato fornito era la data topica e cronica, indicando il luogo di emanazione dell'atto, insieme all'anno, al mese e al giorno. Il luogo o la città sono stati riportati secondo la toponomastica moderna.

Quando è stato necessario ricostruire interamente o parzialmente la datazione, si è provveduto a inserire la parte interessata dentro le parentesi quadrate. Lo stesso procedimento è stato seguito quando sono state applicate correzioni e modifiche in base all'incrocio dei dati con gli itinerari e ai calcoli effettuati sugli anni indizionali. Se non è stato possibile riportare una data esatta, si è indicato l'anno o il secolo tra le parentesi quadrate. Nel caso in cui si tratti di conferme o lettere esecutorie di privilegi precedenti abbiamo inserito entrambe le date in ordine cronologico e separate da un trattino.

In parentesi quadrate sotto il *regestum* sono stati segnalati i fogli del registro in cui si trovava trascritto il documento. Nel corpo del testo è stato segnalato il numero della riga del registro ogni cinque, così come il cambio di pagina nel modo seguente: |^x, |^{f.x}.

Sono stati seguiti i criteri moderni per l'uso della punteggiatura, delle lettere U e V e degli accenti o geminazioni, mentre sono state utilizzate le lettere maiuscole solo per i nomi propri, di divinità o di località. Sono state mantenute inalterate le ortografie di *y*, *ii* e *j*, così come i dittonghi e monottonghi *ae*, *e*, *e*, le diverse grafie per la gutturale sorda davanti a vocale (*c*, *ch*, *k*), i due segni *ç* e *z*, così come i legamenti *ti* e *ci*. Nei testi in castigliano non si è usata la lettera Ñ poiché nata alla fine del XVI secolo, per cui è stata sciolta con *nn*. Quando la scrittura è continua o le parole sono unite in modo irregolare, si è provveduto a separarle, a eccezione dei casi di contrazione (es. *desta*, *desa*).

Le abbreviature sono state sciolte e nei rari casi in cui non è stato possibile trascriverle interamente sono state riportate letteralmente come si trovano nel testo

con un punto finale. Le formule *et cetera* e *ut supra* sono state mantenute e segnalate dal corsivo, mentre i segni speciali o monogrammi sono stati sciolti e posti tra parentesi tonde in corsivo. Le abbreviatura di origine greca sono state trascritte nel testo nel corrispondente latino, come nel caso di *Christi* e *Iesu*. Le firme originali sono state contrassegnate da un asterisco (*) a fine parola.

Si è provveduto a correggere e a segnalare opportunamente in apparato ripetizioni e salti da uguale a uguale, mentre si è deciso di conservare alcuni errori di ortografia, perché spesso testimoni di alcune tradizioni fonetiche o topografiche locali interessanti, facendone tuttavia menzione in nota. Nell'apparato a piè di pagina sono stati indicati anche eventuali espunzioni e correzioni dello scrivano.

Se si trovavano nel testo delle lacune dovute all'usura della pergamena, a muffe o ad altri motivi, sono state inserite le parentesi quadrate con le parole o lettere ricostruite, quando possibile, sennò le lettere mancanti sono state segnalate con dei puntini. Le parole che non si sono potute ricostruire per delle difficoltà di lettura sono state segnalate da un segno di croce (†), con una nota per riportare le ipotesi suggerite o con un asterisco (*) se è stato impossibile avanzarne qualcuna.

Se in un'altra fonte è stato trascritto lo stesso documento ed esistono delle varianti sono state indicate in nota.

4. Il registro 3687 della Real Cancelleria dell'Archivio della Corona d'Aragona

1

1486 febbraio 27. [Alcalá de Henares].

Isabella, regina di Castiglia, ordina a Gaspar Cervelló, maestro secreto della Camera reginale di Sicilia, di restituire a Juan de Valdo di Siracusa 10 onze delle spese da lui affrontate per far servizio alla regina.

[f. 1 r.]

Ioannis de Valdo

La¹⁴³ reyna

Gaspar de Cervelló. Joan de Valdo, habitador de essa nuestra fidelíssima ciudat de Caragoça, nos fizo relación que él vino a nos por mandado de nuestro capitán general de armas e del nuestro consejo dessa nuestra cámara por cosas tocantes a nuestro servicio e que allende de lo que allá le fue dado para sus gastos e spensas, diz que |⁵ él en assaz quantitat ha gastado de su fazienda. E nos supplicó cerca dello le mandássemos remediar e nos tovimoslo por bien. Por ende, por tenor de la presente vos mandamos que de qualesquiere pecunias a manos vuestras pervenidas e pervenideras dedes e¹⁴⁴ realmente paguedes al dicho Joan de Valdo diez onzas de la moneda desse regno en alguna emienda de lo que dize |¹⁰ que ha gastado de su fazienda e tomat su carta de pago con la qual e con esta mandamos al nuestro maestre racional e a los otros nuestros hoidores de las nuestras cuentas, que vos sean recibidas e passadas en cuenta las dichas diez onzas que assí le dierades e pagaredes todo dudo, difficultat e contradicción cessantes. E vos nin ellos no fagades ni fagan ende al por alguna manera, |¹⁵ so pena de nuestra mercet. Fecho a XXVII de febrero de LXXXVI annos.

Yo la reyna¹⁴⁵

Nichil quia pro curia, Gal-
cerandus Bertrandus pro taxa-
tore

Domina regina mandavit michi
Alfonso de Avila visa per An-
dream doctorem pro thesaurario
et conservatore generalibus

¹⁴³ Precede *E*- espunto..

¹⁴⁴ Segue *paguedes* espunto.

¹⁴⁵ Segue *domina* espunto.

2

1486 febbraio 28. Alcalá de Henares.

Isabella, regina di Castiglia, ordina di concedere un'immunità giudiziaria speciale a coloro i quali catturino e consegnino agli ufficiali della regina Giovanni Laguna di Vizzini, latitante dopo la sentenza del 19 gennaio, in cui fu condannato a morte per avere ferito un occhio di Francesc Perellós, barone di Monterosso.

[f. 1 r.-v.]

Francisci de Perellos

Isabella Dei gracia regina Castelle, Aragonum, Legionis, Sicilie *et cetera*. Magnificis et¹⁴⁶ dilectis consiliariis et fidelibus nostris gubernatori seu rectori camere nostre¹⁴⁷ reginalis regni Sicilie capitaneoque generali armorum dicte nostre camere, iudicibus magne reginalis nostre curie, capitaneis, insuper iuratis et aliis quibusvis officialibus et subdictis nostris quocumque nomine |⁵ nuncupatis officioque et iurisdictione fungentibus in dicta camera constitutis et constituendis dictorumque officialium locumtenentibus presentibus et futuris ad quem seu quos presentes pervenerint et fuerint quomodolibet presentate gratiam nostram et bonam voluntatem. Cum his haud longe decursis diebus, dum in civitate Cordube adessemus¹⁴⁸, quidam Ioannes de Laguna terre¹⁴⁹ Bizini dicte nostre camere diabolica seductus instigatione male |¹⁰ properam et inique animoque deliberato noblem magnificum et dilectum nostrum Franciscum de Perellos, baronem terre Muntisrussi, incautum et inscium aggressi fuisset eidemque letalia vulnera intulisset et oculum unum eruisset. Idem nobilis Franciscus suam contra eundem vulneratorem coram pretoribus et officialibus nostris prosequenti iusticiam illum ad mortem debitam et iuridicis precedentibus enatamentis condemna¹⁵ri fecit prout ex sententia inde XVIII^o mensis ianuarii proxime lapsi anni presentis et infrascripti in hac villa de Alcala de Henares lata ad quam nos referimus laciis constat. Propter cuius sentencie prolacionem fuit per eundem baronem excellencie nostre humiliter supplicatum ut omnibus viis et modis quibus possimus malefactorem, reum et condemnatum istum qui profugus per terras et regna nostra vagatur puniri et |²⁰ castigari iuxta eius demerita mandare dignaremur adeo ut de tam temerario |^{f. 1 v.} ausu condignam senciati et importet penam. Nos vero que cultum iusticie¹⁵⁰ more

¹⁴⁶ *Et espunto.*

¹⁴⁷ *Nostre* in interlinea.

¹⁴⁸ *Ad-* in interlinea.

¹⁴⁹ *Terre* ripetuto ed espunto.

¹⁵⁰ *Cultum iusticie* in interlinea.

nostro reginali semper colimus eius supplicacionem benigne admisimus et cum nullum meliorem neque apciorem modum inveniamus quam veniam et indultum cuius reo qui illum capiat dare et tribuere una cum licencia illum capiendi. Tenore igitur presencium de nostri |⁵ certa sciencia et consulto licenciam et liberam facultatem damus, donamus et liberaliter elargimur quibusvis vassallis et subditis nostris tam bannis, foriudicatis et quomodolibet reis et culpabilibus iamdictum Ioannem de Laguna, ubivis intra cameram nostram predictam, illum habere potuerint capiendi et ad eorum manus habendi. Volentes et expresse declarantes quod bannitus, foriudi|¹⁰catus aut alius quivis reget culpabilis quocumque crimine seu quavis pena condemnatus eundem Ioannem de Laguna capere et ad manus suas habere impune possit et valeat dum tamen ipsum sic captum vinctum et bene custoditum vobis aut alteri vestrum tradat quem quidem bannitum, foriudicatum reum et culpabilem qui dictum Ioannem de Laguna capiet et vobis vel alteri vestrum |¹⁵ captum ut prefertur tradet ab omni banno, foriudicacione et pena civili ac criminali nobis et curie nostre pertinenti liberum et immunem esse volumus et iubemus, dum tamen idem bannitus aut foriudicatus delicto prelibato per eundem Ioannem de Laguna perpetrato gravius delictum non commiserit. Qua propter vobis dictis officialibus nostris et vestrum cuilibet dicimus et precipimus et¹⁵¹ iubemus |²⁰ ad nostre gracie et amoris obtentum ireque et indignacionis incursum ac penam florenorum auri duorum milium ut quandocumque et quomodocumque eundem Ioannem de Laguna condemnatum a quoquam reo, bannito foriudicato aut alio quovis¹⁵² culpabili capi et vobis captum tradi contingat illum talem ab omni banno, foriudicacione aut alia quavis pena civili et criminali liberum et immu|²⁵nem esse senciatitis sentirique ab omnibus faciatis et demum procedetis contra personam dicti Ioannis de Laguna, prout per alias nostras provisiones in quibus sententia contra illum late inserta est vobis procedere et enantare mandamus. Cauti igitur secus agere si gratia nostra vobis cara est iramque et indignacionem nostras ac penam predictam cupitis evitare. Datum in villa de Alcala de Enares die |³⁰ XXVIII februarii anno a nativitate Domini M^oCCCCLXXXVI.

Yo la Reyna

Solvat tarenos duos
Galcerandus Bertrandus

Domina regina mandavit michi
Alfonso de Avila visa
per consilium reginale

¹⁵¹ Corretto su *mandatum*.

¹⁵² Segue a *quoquam reo* espunto.

3

1486 gennaio 19. Alcalá de Henares - 1486 febbraio 28. Alcalá de Henares.
Isabella, regina di Castiglia, ordina agli ufficiali della Camera reginale di catturare il fuggitivo Giovanni Laguna di Vizzini e di eseguire la condanna a morte e confisca della metà dei suoi beni per lui prevista per l'aggressione le ferite all'occhio inferte a Francesc Perellós, barone di Monterosso, essendo stata emessa la sentenza il mese precedente in sua assenza, avendolo interrogato previamente per scoprire le cause che lo avevano indotto a tale delitto.

[ff. 2 r./3 r.]

Francisci de Perellos

Isabella Dei gracia regina Castelle, Aragonum, Legionis, Sicilie *et cetera*. Magnificis dilectis consiliariis et fidelibus nostris gubernatori seu rectori camere nostre reginalis regni Sicilie capitaneoque generali armorum dicte nostre camere, iudicibus magne reginalis nostre curie, capitaneis insuper iuratis et aliis quibusvis offi⁵cialibus et subditis nostris quocumque nomine noncupatis officioque et iurisdiccione fungentibus in dicta camera constitutis et constituendis dictorumque officialium locumtenentibus presentibus et futuris ad quem seu quos presentes pervenerint et fuerint quomodolibet presentate gratiam nostram et bonam voluntatem. Noveretis nobilem magnificum et dilectum nostrum Franciscum de Perellos baronem terre Montis¹⁰russi his haud longe decursis diebus nequam inique et maliciose in civitate Cordube a quodam Ioanne de Laguna terre Bizini vulneratum fuisse oculumque ex dictis vulneribus amississe iusticiamque suam contra eundem¹⁵³ vulneratorem coram alcaldis et officialibus nostris prosequutum fuisse. Unde illo citato, vocato¹⁵⁴ et non comparente sententia mortis contra ipsum lata extitit, cuius tenor talis ¹⁵est:

En la villa de Alcalá de Enares jueves a XVIII^o días del mes de enero de LXXXVI annos. Este día stando los sennores alcaldes Diego de Proanno e el sennor licenciado Andrés Caderón¹⁵⁵ del conseio del rey e de la reyna nuestros sennores e sus alcaldes en la su casa e corte en la cárcel real de sus altezas, stando librando pleytos criminales, dieron e pronuciaron esta sentencia en ²⁰presencia del dicho don Francisco de Perellós, barón de Munterusso, en ausencia de Joan de Laguna, testigos Xponnal Munnes, scrivano de la cárcel real de sus altezas, e Joan Pérez e

¹⁵³ Corretto su *dictum* in interlinea.

¹⁵⁴ *Vocato* in interlinea.

¹⁵⁵ Corretto su *Canderón*.

Pedro de Madrit, scrivano de la audiencia del dicho sennor alcalde pro anno en el pleyto criminal, que es entre partes. De la una parte don Francisco de Perellós, vezino de Cathania, auctor e acusante e de la ²⁵ otra Joan de Laguna, vezino de Bizini, que es en el reyno de Sicilia reo acusado absente, sobre razón de ciertas cuchilladas e feridas que el dicho Joan de Laguna dio al dicho don Francisco en la corte del rey e de la reyna nuestros sennores sobre achecancas de que le crebó hun hojo segunt, que más largament en la acusación que contra él fue dada se contiene. La qual por nos vista e la infor³⁰mación de testigos sobre lo susodicho havida e como el dicho Joan de Laguna por nos fue mandado prender en el mandamiento fue dado al alguazil del rey e reyna nuestros sennores e como el dicho alguazil dio fe como lo havía buscado para lo prender e non lo falló porque fue absente de la dicha corte después que cometió el dicho delicto e como dada la fe del dicho alguazil fue mandado por nos ³⁵ pregonar públicamente por esta corte de sus altezas por nueve días de tres en tres días, segunt que las leyes deste reyno lo disponen e mandan e segunt stillo e costumbre de corte como en los dichos términos que por nos le fueron assignados, nin en alguno dellos no pareció nin se presentó en la dicha corte. E visto como le fueron acusadas sus rebeldías en tiempo e forma devida por el dicho don Francisco ⁴⁰ de Perellós, parte acusante, e visto como el dicho don Francisco concluyó e nos a su pedimiento huvimos el dicho pleyto por concluso e visto como por nos le fue assignado término para dar sentencia e havida sobresto nuestra deliberación e acuerdo fallamos que el dicho Joan de Laguna, reo acusado, por non haver parecido nin se haver presentado en la dicha cárcel real de sus altezas en el primero término de los dichos, ^{f. 2 v.} tres días a se salvar de la dicha acusación contra él dado que le devemos condempnar e condemnamos en la pena del després para que la dé e pague a quien con drecho de no dentro de nueve días después de la data desta nuestra sentencia. E por no haver parecido en el segundo e tercero términos ni en los otros que públicamente fue ⁵ llamado e citado e atendido e parecer deviera que lo devemos dar e damos por rebelde e contumax e en su ausencia e rebeldía que lo devemos pronunciar e pronunciamos por fechor e perpetrador de las dichas cuchilladas e feridas de que ante nos fue acusado conviene a saber haver acuchillado el dicho Joan de Laguna al dicho don Francisco de Perellós e haverle crebado el hun ¹⁰ hoio con las dichas cuchilladas e feridas e haver cometido lo susodicho sobre asechancas e seguramiento en nuestra corte en pena de la qual devemos condempnar e condemnamos al dicho Johan de Laguna a pena de muerte natural, la qual mandamos que le sea dada en esta manera. Quandoquiere que fuere fallado sea preso e sea cavalgado encima de un asno con uno sogo ¹⁵ a la garganta e con pregonero público que le vaya pregonando e sea levado fasta la forca e rollo de la dita ciudat o villa o lugar do fuere preso e allí sea degollado de por la garganta en este ende fasta que muera naturalmente e por haver cometido el dicho delicto con las cuchilladas susodichas, condepnamos le más a perdimiento de la metat de sus

bienes, los quales confiscamos e aplicamos a la cámara ²⁰ del rey e reyna nuestros señores. E condemnamos más al dicho Joan de Laguna en todas las costas e dannos que sobresta razón se ha fecho en recrecido al dicho don Francisco de Perellós la cachación de las quales reservamos en nos e por esta nuestra sentencia diffinitiva así lo pronunciamos en estos scriptos e por ellos.

Fuitque per eundem Franciscum de Perellos nostre excellencie humiliter supplicatum ut prein²⁵sertam sentenciam omniaque et singula in ea contenta ad debitam et realem exequcionem deduci mandare dignaremur. Nos autem considerantes parum prodesse sentencias ferre nisi suum sorciantur effectum illius supplicacionem benigne admisimus. Qua propter vobis et utique vestrum dicimus, precipimus et iubemus ad ire et indignacionis nostre incursum penamque florenorum auri mille a serii agentis bonis ³⁰irremissibiliter exhigendam et nostris inferendam erariis ut iam dictum Ioannem de Laguna quam primum potueritis,¹⁵⁶ capiatis et ad manus vestras illum habere studeatis sentenciamque preinsertam omniaque et singula in ea contenta, specificata et declarata iuxta sivi seriem et tenorem in illum exequamini et compleatis exequi et compleri faciatis et mandetis¹⁵⁷ per quoscumque. Volumus tamen iubemus et declaramus quod cum ³⁵eundem Ioannem de Laguna captum de manus vestras habentis, antequam ille morti tradatur, per vos supplicio mediante interrogetum quonam ministro instigatore seu consiliatore vulnera iamdicta eidem baroni de Munterusso intulit cuius circa hec dicta et deposiciones inscriptis receptas ad serenitatem nostram clausa et sigillata mitere curabitis. Et cavete secus agere, si gracia nostra ⁴⁰vobis cara est iramque et indigancionem nostram ac penam predictam cupitis ^{f. 3 r.} vitare. Datum in villa de Alcala de Enares XXVIII^o februarii anno a nativitate Domini MCCCCLXXXVI.

Yo la reyna

Solvat tarenos duos
Galcerandus Bertrandus
pro taxatore

Domina regina mandavit michi
Alfonso de Avila visa per consi-
lium reginale

4

1486 marzo 30. Medina del Campo.

Isabella, regina di Castiglia, ordina Tommaso Girifalco, luogotenente del capitano generale d'armi, di consegnare a Antonio Pastorella, Francesco Grasso, Enrico e Giacomo Grasso, suoi figli, Giacomo Pedilepore, Giovanni Conto e Giovanni Regazo, abitanti di Siracusa, un mandato di comparizione a

¹⁵⁶ Corretto su *poteritis* in interlinea.

¹⁵⁷ Nel testo *madetis*.

corte, con scadenza di due mesi dalla sua ricezione, permettendo la confisca dei loro beni in caso di inadempienza entro i termini previsti.

[f. 3 r.-v.]

Pro curia

Nos donna Isabel *et cetera*. A vos el magnifico e bien amado consejero nuestro mossén Massi de Girifalco, lugarteniente de nuestro capitán general de armas de la nuestra reginal cámara de Sicilia, salut e dilección. Sepades que a nos es fecha relación que Malchior Maldonado, nuestro capitán general de armas de nuestra reginal cámara, por algunas ⁵ cosas complideras a nuestro servicio e exequción de nuestra justicia huvo mandado e mandó de nuestra parte al doctor micer Antoni Pastorela e a micer Francisco Graso e Arrigo Grasso e Iacobo Grasso, sus fijos, e a Jayme Piedelibre e a Joan de Contu e a Joan de Regaço, habitadores en la nuestra fidelíssima ciudat de Çaragoça, que dentro de cierto tiempo e so ciertas penas en el dicho mandamiento contenidas viniesten e pareciesten per¹⁰sonalmente ante nos en la nuestra corte donde quiere que nos fuessemos, los quales nin alguno dellos ahunque el dicho término a que havían de venir e parescer ante nos es passado non han venido ni parescido fasta aquí ante nos segunt e en la manera que por el dicho Melchior Maldonado les fue mandado de nuestra parte. E porque aquello ha seido e es en contempto e menosprecio del dicho mandamiento a ellos¹⁵⁸ fecho¹⁵⁹ ¹⁵ es nuestra mercet e voluntat de lo mandar proveher en la manera siguiente e mandamos dar esta nuestra carta para vos sobre ello, por la qual expressamente mandamos a vos el dicho micer Massi de Girifalco que veades el dicho mandamiento fecho por el dicho nuestro capitán general a los dichos doctor micer Antoni Pastorela e micer Fran²⁰cisco Grasso e Arrigo Graso e Iacobo Grasso e Jayme Piedelibre e Joan de Contu e Joan de Regaço e, si por él fallaredes que el dicho término a que havían de venir e parescer ante nos en la nuestra corte es passado, exequtedes en los bienes de los sobredichos e cada uno dellos e de sus fiadores todas las penas en el dicho mandamiento contenidas attento el tenor e forma del las quales por vos exequadas segunt ²⁵ e en la forma e manera que dicho es. Vos mandamos que de nuestra parte mandéys otra vez a los dichos doctor micer Antoni Pastorela e micer Francisco Grasso e Arrigo Graso e Iacobo Graso e Jayme Piedelibre e Joan de Contu e Joan de Regaço que dentro dos meses los quales corran del día que por vos les fuere fecho el dicho mandamiento vengan e parescan e se presenten personalmente ante nos en la ³⁰ dicha nuestra corte e que no salgan della sin nuestra licencia e special mandamiento, so pena de dozientas onzas a cada uno dellos para la nuestra cámara

¹⁵⁸ A ellos in interlinea.

¹⁵⁹ Segue por el dicho capitán general a los dichos doctor micer Antoni espunto.

e fisco e fasta ser assí venidos no les dexedes nin consintades¹⁶⁰ entrar nin star en essa dicha ciudat de Çaragoça nin en las otras nuestras tierras de la dicha nuestra reginal cámara nin en sus términos a los quales dichos doctor micer Antoni |³⁵ Pastorella e micer Francisco Graso e Arrigo Graso e Iacobo Graso e Jayme Piedeliebre e Joan de Contu e Joan de Regasu mandamos expressamente que fagan e cumplan todo lo que dicho es e vos el dicho micer Massi de Girifalco les dixieredes e mandaredes de nuestra parte cerca de lo subdicho, so las dichas penas |^{f. 3 v.} e so las otras penas que vos de nuestra parte les pusierades las quales e cada uno dellas nos por la presente les ponemos e havemos por puestas e a vos damos poder e facultat por la presente para las exeutar en los susdichos e cada uno dellos e en sus bienes dellos e de cada uno dellos e de sus fiadores. E por quanto |⁵ assí mesmo nos es fecha relación que después de fecho al dicho mandamiento por¹⁶¹ el dicho nuestro capitán general a los sobredichos el dicho Joan de Contu se fue a la dicha ciudat de Çaragoça e lo fiziestes prender e tenéys preso. Por ende mandamos vos si assí es que luego vista esta nuestra carta embiéys preso e a buen recaudo el |¹⁰ dicho Joan de Contu, lo qual todo vos mandamos que assí fagades e cumplades segunt e por la vía e forma que vos lo embiamos mandar, sin consultar con nos e sin sperar otra nuestra carta nin mandamiento sobre ello, porque assí cumple a nuestro servicio e a la buena exequción de nuestra iusticia. De lo qual mandamos dar sta dicha¹⁶² nuestra carta firmada de nuestro nombre e sellada con nuestro sello. Dada en la |¹⁵ villa de Medina del Campo a XXX días del mes de março anno del nascimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo de mil CCCCLXXXVI annos.

Yo la reyna

Nihil quia pro curia
Galcerandus Bertrandus
pro taxatore

Domina regina mandavit michi
Alfonso de Avila visa per
consilium reginalem

(*Probatas*)

5

1462 settembre 22. Dueñas - 1486 marzo 30. Medina del Campo.

Isabella, regina di Castiglia, ordina di far esportare mille tratte annuali dal porto di Brucoli agli eredi di Giovanni Sabastida, revocando la disposizione di Francesco Oliver, reggente della conservatoria della Camera, dato che il Consiglio regnale ha esaminato la conformità dei privilegi presentati da

¹⁶⁰ Segue *star* espunto.

¹⁶¹ *Por* in interlinea.

¹⁶² *Dicha* in interlinea.

questi eredi, a cui i re Giovanni d'Aragona (II) e Giovanna Enríquez concessero tale diritto.

[ff. 3 v./4 r.]

Heredum Ioannis Cabastida

Isabela *et cetera*. Magnificis consiliaris dilectis et fidelibus nostris gubernatori seu rectori camere nostre reginalis regni Sicilie capitaneoque armorum dicte nostre camere, iudicibus magne nostre curie, magistro racional¹⁶³, magistro secreto et quibusvis aliis officialibus nostris in dicta camera constitutis ⁵ et constituendis et eorum locumententibus et cuilibet ipsorum salutem et dilectionem. De minimus preteritis diebus cum quibusdam instructionibus seu ordinacionibus commissis per nos vobis dicto magistro secreto et dilecto nostro Francisco ¹⁰ Oliver regenti officium conservatoris nostre camere reginalis seu uno ex illarum capitulo providisse ut suspenderetur et esset suspensa ex tractis seu gracia illarum mille tractarum annualium quam ferebatur heredes Ioannis Sabastida quondam habere et seu facere a portu seu carricatorio de la Brucula dicte camere donec heredes ipsi ostendissent ¹⁵ nobis provisiones et titulos dictarum mille tractarum¹⁶⁴, prout in capitulo earundem instructionum seu ordinacionum laciis continetur. Et quia postea ventum est ad maiestatem nostram pro parte dictorum heredum et per eosdem fuerunt nobis ostense provisiones serenissimorum regis Ioannis soceri et regine Ioanne socrus nostrorum et nostre de dictis mille tractis quas ²⁰ in nostro consilio fecimus recognosci quarum provisionum alia scilicet dicte regine data fuit in regiis castris apud Barchinonam die XXII^o mensis septembris anno ^{f. 4 r.} a nativitate Domini millesimo CCCCLXII^o et dicti domini regis in castris contra Barchinonam XXVIII^o eiusdem mensis septembris annique proxime dicti et nostra in villa de Duennas XVII aprilis anno a nativitate Domini M^oCCCCLXX^o, ubi sicut fuit nobis facta relacio fuerunt pro legitimis et sufficientibus habite eam ob rem ⁵ dicimus et declaramus cum presente quod non obstante capitulo prelibato in dictis instruccionibus et ordinacionibus contento prospectis, visis atque examinatis supradictis privilegiis pro parte dictorum heredum in nostro sacro consilio exhibitis et presentatis fuit ex deliberacione eiusdem nostri sacri consilii determinatum super premissis esse per nos de iusticie remedio pro¹⁰videndum modo sequenti. Quapropter tenorem presencium dicimus et mandamus vobis scienter et expresse quod provisiones regias et reginales pretactas de dictis mille tractis annuis dictis heredibus observetis et observari faciatis iuxta earum et cuiuslibet ipsarum series et tenores et heredibus ipsis eas extrahere et provisionibus ipsis uti libere sinatis sic et secundum ¹⁵ quod hactenus extrahere et eis uti et gaudere consueverunt predicto

¹⁶³ Nel testo *ronali*.

¹⁶⁴ Segue *annualium* espunto in interlinea.

capitulo non obstante ac si factum non fuisset. Et cavete diligenter a contrario quavis ratione seu causa pro quanto graciam nostram caram habetis ac penam unciarum mille cupitis evitare. Datum in villa Metine del Campo die XXX marcii anno a nativitate Domini MCCCCLXXXVI.

Yo la reyna

Solvat tarenos duos
Galcerandus Bertrandus pro taxatore
(*Vidit*) Fuit duplicata SS*

Domina regina mandavit michi
Alfonso Davila visa per consilium
reginale et per Andream doc-
torem pro preceptore maiori et
pro thesaurario et conservatore generalibus

(*Probatas*)

6

1486 febbraio 4. Alcalá de Henares.

Isabella, regina di Castiglia, concede a Giovanni Falcone l'incarico di maestro secreto di Lentini a vita, con salario, emolumenti e pregorative relative e ius substituendi, in quanto figlio del defunto Antonio Falcone, ultimo detentore della carica.

[f. 4 r.-v.]

Ioannis de Falconi

Nos Elisabeth *et cetera*. Cum vaccet in presentiarum apud curiam nostram officium secreti terre nostre Leontini camere nostre reginalis dicti regni Sicilie, obitu Antonii de Falconi illud ultimo possidentis, confidentes de fide, industria et legalitate vestri fidelis nostri Ioannis de Falconi, filii |⁵ dicti quondam Antonii, de abilitate et sufficiencia cuius optimam habuimus relacionem supplicantibus nostre maiestati quibusdam familiaribus nostris vestri pro parte habentes etiam respectum ad servicia que maiestati nostre prestitit |^{f. 4v.} dictus quondam genitor vestri in quo bene et optime se gessit officium iam dictum secreti terre prefate Leontini vobis duximus comitendum et condedendum prout comitimus et concedimus dum vixeritis in humanis serie cum presenti. Ita quod vos dictus Ioannes de Falconi et nemo alius sitis et esse |⁵ debeatis vita vobis comite secretus noster in eiusmodi terra Leontini

dictumque officium cum¹⁶⁵ salario, iuribus, obvencionibus et emolumentis assuetis habeatis et teneatis, regatis et exerceatis ad servicium nostre maiestatis et beneficium rei publice dicte terre per vos aut substitutum vestrum ydoneum tamen et sufficientem, de cuius culpis et defectibus vos principaliter vo¹⁰lumus curie nostre teneri. Utamini denique omnibus illis honoribus, favoribus, prerogativis et preheminenciis quibus dictus quondam pater vester dum in humanis vixit usus fuit, potuit et debuit. Vos vero dictus Ioannes de Falco, antequam usui et exercicio dicti officii vos inmistratis, teneamini iurare in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter vos¹⁵ habendo in exercicio predicti officii et alia faciendo que ad usum et exercitium dicti officii pertinent et spectant. Mandantes per has easdem spectabili gubernatori et capitaneo generali, iudicibus mangne curie, magistro rationali, fisci patrono, magistro secreto, conservatori nostri patrimoni et aliis universis et singulis officialibus nostris in dicta reginali camera²⁰ constitutis et constituendis, necnon capitaneo, iuratis et probis hominibus dicte terre Leontini presentibus et futuris, ad incursum nostre ire et indignacionis peneque unciarum ducentarum quod acceptis presentibus nec sit mora vos dictum Ioannem in possessionem dicti officii ponant et inmitant possitumque et immisum manuteneant et defendant²⁵ contra cunctos. Necnon de salario, iuribus et emolumentis dicto officio pertinentibus vobis respondeant singulis annis et responderi faciant per quos deceat, prout quondam dicto patri vestro respondebatur quibusvis provisionibus nostris et seu dicti capitanei armorum de huiusmodi officio cuicumque persone factis quas scienter et expresse revocamus³⁰ in nichilo obsistentibus. Et contra non faciatis nec fieri permitatis si gratiam nostram caram habetis ac predictam penam cupitis evitare quam sic volumus fieri omni contradictione et consulta cessante. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro reginali Sicilie sigillo inpendenti munitam. Datum in villa de Alcala de Enares³⁵ die IIII februarii anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXVI.

Yo la reyna

Solvat tarenos viginti
Iacobus Ferrer pro tachatore

Domina regina mandavit mihi Alfonso
Davila visa per preceptorem maiorem
et per doctorem Ioannem Didaci dal
Cocto pro thesaurario et conservatore
generalibus

(*Probatas*)

¹⁶⁵ *Cum* ripetuto ed espunto.

1486 febbraio 12. Alcalá de Henares.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Bartolomeo Salato collettore della gabella del vino di Siracusa a vita, con salario, diritti ed emolumenti relativi e ius substituendi.

[f. 5 r.]

Bartholomei de Salato

Nos Elisabeth *et cetera*. Animadvertentes sufficienciam personeque ydoneitatem vestri dilecti nostri Bartholomei de Salato, civis fidelissime civitatis nostre Syracussarum nostre reginalis camere dicti regni Sicilie, necnon ad suplicationem aliquorum familiarium et domesticorum nostro perhumiles inter⁵cessus, tenore presentis officium collectorie iuris gabelle vini fidelissime civitatis Syracussarum et ex certa nostra sciencia et expresse ad vite vestre decursum duximus comitendum et fiducialiter comendandum uti comitimus serie cum presenti. Ita quod vos dictus Bartholomeus de Salato et nemo alius per vos aut substitutum vestrum ydoneum ¹⁰ tamen de cuius culpis et defectibus vos principaliter curie nostre teneamini. Ita quod collector gabelle predicte vini dicte civitatis Siracussarum sitis et exigatis et percipiatis vestrisque utilitatibus aplicetis illa salaria, iura, obvenciones et emolumenta eidem officio solita et spectancia. Gaudeatis insuper et utamini omnibus illis graciis, favoribus, honoribus et ¹⁵ oneribus dicto officio debitis et spectantibus. Ita tamen quod, antequam usui et exercicio dicti officii vos inmisceatis teneamini iurare in posse illius ad quem spectet de bene, fideliter et legaliter vos habendo in exercicio et administracione dicti officii. Mandantes per has easdem magnificis nobiles consiliariis et fidelibus nostris gubernatori, ²⁰ capitaneo generali armorum seu eorum locumtenentibus, iudicibus magne curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori,¹⁶⁶ fisci patrono dicte nostre reginalis camere, magistro credencierio et aliis credencieriis doane et secrecie dicte civitatis ceterisque officialibus seu eorum locumtenentibus presentibus et futuris quorum, vos dictum Bartholomeum de ²⁵ Salato et substitutum¹⁶⁷ vestrum habeant pro collectore iuris gabelle¹⁶⁸ predicte vini dicte civitatis vobisque de salario, iuribus, obvencionibus et emolumentis supradictis respondeant et faciant ab aliis responderi amoto exinde quolibet dicti officii detentore quem per presentes denunciamus amotum. Et contra non faciant aut contra fieri patiantur per aliquam

¹⁶⁶ Segue *magistro* espunto.

¹⁶⁷ Nel testo *substitutum*.

¹⁶⁸ *Gabelle* in interlinea.

¶³⁰ quanto graciam nostram caram habent ac penam unciarum ducentarum cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro sigillo reginali a tergo munitam. Datum in Alcalá de Henares die duodecima februarii anno a nativitate Domini MCCCCLXXXVI.

Yo la reyna

Solvat tarenos decem
Iacobus Ferrer pro thaxatore

Domina regina mandavit michi
Alfonso de Avila visa per
preceptorem maiorem et per An-
dread doctorem pro thesaurario
et conservatore generalibus

(*Probatas*)

8

1486 febbraio 20. Alcalá de Henares.

La rigina Isabella conferma ai frati francescani del monastero della beata vergine Maria o di Gesù della città di Siracusa extra moenia la concessione annuale perpetua di un tipo di panno chiamato comunemente burell, già emanata dalla regina Giovanna, con l'aggiunta di un altro dello stesso valore.

[ff. 5 v./6 r.]

Fratrum ordinis beati Francisci Siracussarum

Nos Elisabet et cetera. Cerciorata quidem vos guardianum, religiosos et dilectos nostros fratres beate Marie viriginis que dicitur de Iesu, ordinis sancti Francisci observancie civitatis nostre Siracussarum extra muros eiusdem camere reginalis, mandato seu ordinatione ¶⁵ serenissime regine Ioanne felicis recordii solitos esse recipere singulis annis pro vestitu et tectu personarum vestrarum unam peciam panni vulgo dicti burell de pecuniis reginalis camere emendam et¹⁶⁹ solvendam et vobis tradendam. Idcirco mota ferventi devotione qua plerumque moveri solemus in pauperes, religiosos, mendicata, suffragia ¶¹⁰ exposcentes, dictum mandatum seu ordinationem iamdicte serenissime regine vobis observari facere volentes presencium serie ac de nostri certa sciencia non solum dictam peciam panni sed aliam peciam dicti panni vulgo dicti burell pro vestitu et tectu personarum et religiosorum dicti monasterii de consimili¹⁷⁰ valore seu estimacione alterius pecie pani ¶¹⁵ quam recipere soletis vobis concedimus et donamus serie cum presenti. Ita quod abinde perenniter dictam peciam panni quam predicta de causa soliti estis

¹⁶⁹ *Et* ripetuto.

¹⁷⁰ Nel testo *consilimili*.

habere et alteram quam virtute presencium vobis singulis annis donamus habeatis et consequamini in et super iuribus, redditibus et emolumentis tam ordinariis quam extraordinariis nobis et ¹²⁰ curie nostre pertinentibus in dicta reginali camera ad vestri et vestrorum successorum libitum voluntatis. Mandamus idcirco magistro¹⁷¹ secreto seu eius locumtenenti in eadem nostra reginali camera presenti et futuro quod de dictis pecuniis, iuribus et emolumentis nobis et curie nostre pertinentibus singuli annis perpetuo vobis dictis guardiano, fratribus et religiosis presentibus et futuris ¹²⁵ vel cui seu quibus volueritis dictam peciam panni virtute presencium per nos vobis gracie datam et alteram quam ex concessione dicte serenissime regine iam recipere debetis exolvat et exolvi faciat, omni impedimento et contradictione cessante, recuperaturus tamen dictus magister secretus seu eius locumtenenti a vobis seu illo qui potestatem a vobis habuerit ¹³⁰ singulis annis apocham de soluto. In prima quarum tenor huiusmodi sit insertus ni aliis solum fiat mencio de presenti in suis computis et rationibus producendas. Nos enim mandamus per has easdem magistro rationali curie nostre in eadem camera reginali, conservatori vel alii cuicumque a dicto magistro secreto seu eius locumtenenti computum audi¹³⁵turo quod adveniente sui ratiocinii tempore et ponente in exitur sive datum valorem seu quantitatem dictorum duorum¹⁷² pannorum modo et forma et causis et rationibus predictis solvendorum dictam quantitatem in suis recipiant computis libere et admittant omni cessante difficultate et consulta. Qua propter districte precipiendo mandamus spectabili magnificis et dilectis ¹⁴⁰ consiliariis nostris capitaneo armorum seu gubernatori, iudicibus magne curie, dictis magistro rationali et magistro secreto, conservatori fiscique patrono et demum universis et singulis officialibus nostris in eadem reginali camera constitutis et constituendis et illorum locumtenentibus presentibus et futuris quod presentem nostram laudationem, approbationem et novam con¹⁴⁵cessionem et omnia et singula in eadem contenta vobis dictis fratribus et religiosis presentibus et futuris perpetuo teneant firmiter et observent et faciant per quos deceat observari. Et contra non faciant nec fieri paciantur quanto gratiam nostram caram habent et penam ducentarum unciarum cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentem fieri ¹⁵⁰ iussimus nostro reginali Sicilie sigillo impendenti munitam. Datum ¹⁵⁵ in villa de Alcala de Enares die XX februarii anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXVI.

Yo la reyna

Nihil quia pro mendicantibus
Galcerandus Bertrandus

Domina regina mandavit mihi
Alfonso de Avila visa per pre-
ceptorem maiorem et per Andream
doctorem pro thesaurario et
coservatore gene-

¹⁷¹ *Magistro* in interlinea.

¹⁷² *Duorum* in interlinea.

ralibus

(*Probatas*)

9

1484 settembre 14. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, emana un prammatica, per cui se gli ufficiali dovessero rompere il giuramenti di fedeltà alla regina saranno condannati a morte, data la frequenza preoccupante di tali crimini.

[f. 6 r.-v.]

Pro curia pragmatica

Nos Elisabeth *et cetera*. Propter rixarum et delictorum frequentiam, que in camera nostra regni Sicilie. Uti nonnullorum relatu intelleximus in dies viget officiales nostri partes rixantes ut tute vivere quereant sub sacramenti et homagii presidio ponunt quod sepissime ¹⁵ violare multi non dubitantes in maximum damnum et iacturam illa,¹⁷³ qui sub dicti sacramenti et homagii vinculo securitatem tenere et habere putant, unde non solum oppressiones et defensiones quam maxime illis sequuntur verum etiam quod peius est detrimentum et vilipendium iusticie administracioni et officialibus nostris procul dubio deducitur non fides et protectio nostra frangi tunc videtur sub quibus deceptos decipi dicitur. Quapropter volentes viam precludere et equo his providere remedio tenore presencium, de nostri certa sciencia, deliberate et consulto statuimus, decernimus, sancimus et huiusmodi nostra pragmatica ¹⁵ sanctione cunctis futuris temporibus firmiter valitura ordinamus quod de cetero nemo cuiuscumque status, legis aut condicionis existant, qui per officiales nostros in dicta nostra camera propter rixas, crimina vel delicta ac earum seu eorum causa vel occasione ad prestandum sacramentum et homagium astrictus¹⁷⁴ erit, si illud prestitum fuerit ²⁰ audeat vel modo aliquo presumat dictum sacramentum et homagium directe aut indirecte frangere seu violare uno illud per id per quod prestitum fuerit tempus inviolabili observatione teneat et observet. Si qui vero ausu temerario dictum sacramentum et homagium ipsum tenere et observare noluerint, sed illud ²⁵ Dei omnipotentis et nostre maiestatis timore et correctione post positis ruperint et violaverint ipsos tales dicti sacramenti et homagii fractores, ruptores et violatores penam mortis corporalis absque venia aliquo ipso facto incurrere et incurrisse harum contextu declaramus, quam quidem penam tam pars lesa quam fiscus eciam ³⁰ noster per se petere et

¹⁷³ Segue *qui constituunt* espunto.

¹⁷⁴ Corretto su *afflictus* in interlinea.

exigere possit atque valeat quam fiscus principaliter contra fractores et ruptores sacramenti et homagii predicti inquirat et culpabiles pena mortis predicta puniat et puniri faciat quavis lege civili et municipali seu usu, pratica, |^{f. 6 v.} stilo, observancia, interpretacione, sententia forsitan per magnam regiam seu reginalem nostram curiam data et promulgata in aliquo non obstante quibus quo ad huiusmodi nostre pragmatice observacionem derogamus et derogatum iri volumus et censemus. Quapropter |⁵ gubernatori ac capitaneo generali armorum dicte nostre camere reginalis vel eius locumtenenti, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, iudicibus nostre reginalis magne curie, capitaneis, iuratis et consiliis civitatis Siracusarum aliarumque villarum et terrarum nostre predictae camere ceterisque universis et singulis officialibus et subditis |¹⁰ nostris in dicta civitate et camera constitutis et constituendis dictorumque officialium locumtenentibus presentibus et futuris dicimus, precipimus et iubemus ad nostre gratie et amoris obtentum penamque florenorum auri quinque milium nostris si secus fiat inferendam erariis ut presentem nostram ordinacionem statum et pragmaticam sanctionem teneant firmiter et |¹⁵ observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque. Et non contrafaciant ratione aliqua sive causa, si gracia nostra eis cara est iramque et indignacionem nostras ac penam predictam cupiunt non subire. Et ne quisquam huius nostre provisionis et pragmatice sanctionis ignoranciam dicere pretendat seu allegare |²⁰ possit iubemus eam per totam dictam nostram cameram voce, preconia in publicis et consuetis locis divulgari quam quidem pragmaticam volumus suam vim habere nostrosque subditos afficere post dies quindecim a die publicacionis predictae continue numerandos et non ante. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro Sicilie sigillo |²⁵ pendenti munitos. Datum in civitate Corduba die XIII mensis septembris anno a nativitate Domini M^oCCCCLXXXIII regnorumque nostrorum videlicet Sicilie anno XVII^o Castelle et Legionis XI^o Aragonum vero et aliorum sexto.

Yo la reyna

Nihil quia pro curia
Galcerandus Bertrandus

Domina regina mandavit michi
Alfonso
de Avila visa per preceptorem
maiozem et per consilium reginalem
et pro thesaurario et conservatore
generalibus

(Probatu)

10

1484 settembre 15. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, conferma a Pere Joan Sabater l'ufficio di collettore dei diritti della dogana, del tarì e del biscotto a beneplacito, con salario, diritti e privilegi a esso connessi, avendo svolto l'incarico per otto anni.

[ff. 6 v./7 r.]

Petri Ioannis Sabater

Nos Elisabet *et cetera*. Cum experientia et effectu virtus approbata suscipiat augmentum eos eciam qui virtute et legalitate predicti sunt bene facere et ad officia promovere dignum semper esse putavimus. Idcirco quia ut informamur¹⁷⁵ vos fidelis et dilectus noster Petrus Ioannes Sabater, tantum virtuosus et legalis ex commissione magnificorum nostrorum magistrorum secretorum camere nostre reginalis regni Sicilie officia collectorie iuris dohane et tarenì [f. 7 r. et tracte biscocci ab annis octo preteritis usque ad presens exercuistis et exercetis in presenciarum et vestri industria, sollicitudine [5 et legalitate fecistis et continue facitis dicta officia esse maioris redditus et utilitatis quam hactenus fuerint seu alii predecessores vestri in officis predictis fecerint. Volentes virtuti et legalitati ac sollicitudini vestris premiis respondere con dignis et labori vestri ut decens est satisfacere volumus et mandamus quod de cetero vos solus Petrus Ioannes Sabater et nemo alius sitis et esse debeatis ad beneplacitum nostrum verus collector officiorum predictorum dohane, tarenì et tracte biscocci cum salariis, iuribus, emolumentis, immunitatibus, privilegiis et graciis, quibus [10 alii hactenus et vos usi fuistis et habuistis et consecuti estis. Creantes presencium tenore vos collectorem officiorum predictorum dohane, tarenì et tracte biscocci ac de novo facimus, ordinamus ac creamus vobisque illa donamus et elargimur. Mandantes propterea de nostra certa scientia et expresse magnifico gubernatori, capitaneo generali armorum in dicta nostra reginali camera, iudicibus magne curie, magistris racionalibus, magistro secreto, conservatori, fisci patrono, magistro credenciariorum et credenciaris ceterisque universis et singulis officialibus nostris ac eorum locatenentibus constitutis et constituendis tam presentibus quam futuris quatenus presentem nostram gratiam omniaque et singula in ea contenta vobis dicto Petro Ioanni Sabater ad beneplacitum nostrum teneant et observent [20 tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque. Nec contra faciant vel veniant aut aliquem contrafacere vel venire permittant racione aliqua sive causa si¹⁷⁶ ire nostre et indignacionis incursum penamque unciarum

¹⁷⁵ Nel testo *informur*.

¹⁷⁶ Corretto su *sub*.

centum fisco nostro applicandam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus sigillo nostro a tergo munitos. Datum in civi²⁵tate Cordube die XV mensis septembris anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXIV.¹⁷⁷

Yo la reyna

Solvat tarenos decem
Galcerandus Bertrandus

Domina regina mandavit michi
Alfonso de Avila visa per precep-
torem maiorem et per Andream
doctorem et pro thesaurario et
conservatore generalibus

(*Probatus*)

11

1484 settembre 10. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Giovanni Matteo Niscito capitano di Mineo per il quinto anno indizionale (1486-1487), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[f. 7 r.-v.]

Ioannis Mathei

Nos Elisabet *et cetera*. Nobili Ioanni Matheo de Nixito fideli nostro salutem et dilectionem. Ad nonnullorum familiarium et domesticorum nostrorum perhumilem supplicationem nec minus de vestri fide, virtute, sufficiencia et legalitate, ad plenum confidentes de quibus apud nos laudabili testimonio comendatus fuististis, te⁵nore presentis scienter et consulte vos eundem Ioannem Matheum de Nixeto pro anno quinte indicionis primo venturo capitaneum terre nostre Minehi facimus, constituimus, creamus et ordinamus, cum omnibus et singulis iuribus, lucris, salario, emolumentis, prehemenciis et prerogativis ac honoribus et oneribus ad id capitaneatus officium debitis solitis et spectantibus. Quocirca serie cum presenti ¹⁰ de dicta nostra certa sciencia et expresse magnifico gubernatori, capitaneo generali [f. 7 v. armorum et eorum locatenentibus in nostra reginali camera, iudicibus magne nostre curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, fisci patrono dicte nostre reginalis camere ac omnibus quibuscumque officialibus et privatis personis dicte terre nostre Minehi presentibus et futuris dicimus et districte preci⁵piendo

¹⁷⁷ Nel testo CCCCLXXXV. La correzione è stata fatta in base alla discrepanza con l'anno indizionale, confermata da Antonio RUMEU DE ARMAS, *Itinerario de los Reyes Católicos: 1474-1516*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1974, pp. 126-127.

mandamus expresse quatenus prestito prius per vos dictum Ioannem Matheum de Nixito in posse illius ad quem spectat debito et corporali iuramento de dictum capitane officium bene, fideliter et legaliter exercendo ad servicium nostrum reique presente beneficium utique prima die mensis septembris dicti anni adveniente vos in possessionem dicti capitaneatus officii ¹⁰ et neminem alium ponant et inducant inductumque manuteneant et defendant toto iamdicto perdurante anno et de iuribus, salario et emolumentis predictis vobis respondeant et per quos deceat responderi faciant contrarium nullatenus peragendo quanto gratiam nostram caram habent iramque et indignationem nostram ac penam florenorum duorum milium fisco nostro inferendam cupiunt non subire, ¹⁵ cum sic de voluntate et proposito nostre mentis procedat. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostre manus subscriptione et sigillo nostro a tergo munitos. Datum in civitate nostra Cordube decima die mensis septembris anno a nativitate Domini MCCCCLXXXV.

Yo la reyna

Solvat tarenos sex¹⁷⁸ granorum X SS*
Galcerandus Bertrandus

Domina regina mandavit michi
Alfonso
de Avila visa per preceptorem ma-
iorem et per Andream doct[ore]m
et per conservatorem generalem pro
thesaurario generali

(*Probatas*)

12

1484 settembre 10. Cordova.

La regina Isaella nomina Selvaggio Palaxino capitano di San Filippa per il quinto anno indizionale (1486-1487), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[f. 7 v.]

Salvatgi Palaxino.

Nos Elisabet et cetera. Nobili Salvatge Palaxino fideli nostro salutem et dilectionem. Ad nonnullorum familiarium et domesticorum nostrorum perhumilem supplicacionem nec minus de vestri fide, virtute, sufficiencia et legalitate, ad plenum confidentes de quibus apud nos laudabili testimoni comandatus¹⁷⁹ ⁵ fuistis, tenore presentis scienter et consulte vos eundem Salvatge Palaxino pro anno quinte

¹⁷⁸ Corretto su VII.

¹⁷⁹ Segue *estis* espunto.

inditionis primo venturo capitaneum terre nostre de Sancto Philippo Dargilione facimus *et cetera* ut in superiori nomine et terra dumtaxat¹⁸⁰ mutatis.¹⁸¹

Yo la reyna

Solvat tarenos sex
Galcerandus Bertrandus

Domina regina madavit michi
Alfonso de Avila *et cetera ut in alio*

(*Probatas*)

13

1484 settembre 15. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Antonio Arena capitano di Lentini per il quinto anno indizionale (1486-1487), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[ff. 7 v./8 r.]

Antonii Darena

Nos Elisabeth *et cetera*. Nobili Antonio Darena fidei nostro salutem et dilectionem. Ad nonnullorum familiarium et domesticorum nostrorum perhumilem |^{f. 8 r.} supplicacionem nec minus de vestris fide, virturte, sufficiencia et legalitate ad plenum confidentes de quibus apud nos laudabili testimonio commedatus fuistis, tenore presentis scienter et consulte vos eundem Antonium Darena pro anno V inditionis primo venturo capitaneum terre nostre Leontini facimus consti⁵tuimus *et cetera* ut in superiori mutatis mutandis.¹⁸² Datum *et cetera* quintadecima mensis septembris anno *et cetera*.

Yo la reyna

Solvat tarenos VII granorum X
Galcerandus Bertrandus

Domina regina madavit michi Alfonso
de Avila visa *et cetera ut in alio*

(*Probatas*)

¹⁸⁰ Nel testo *dutaxat*.

¹⁸¹ *Ut in superiori nomine et terra dumtaxat mutatis* sottolineato.

¹⁸² *Ut in superiori mutatis mutandis* sottolineato.

14

1484 settembre 15. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Giovanni Matteo Palaxino capitano di Vizzini per il quinto anno indizionale (1486-1487), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[f. 8 r.]

Ioannis Mathei Palaxino

Nos Elisabet *et cetera*. Nobili Ioanni Matheo Palaxino fideli nostro salutem et dilectionem. Ad nonnullorum familiarium et domesticorum nostrorum perhumilem supplicacionem nec minus de vestri fide, virtute, sufficiencia et legalitate ad plenum confidentes de quibus laudabili testimonio commedatus fuistis, tenore |⁵ presentis scienter et consulto vos eundem Ioannem Matheum Palaxino pro anno V inditionis primo venturo capitaneum terre nostre de Vizini facimus, constituimus *et cetera* ut in alia superiore.¹⁸³ Datum *et cetera* in quintadecima mensis septembris *et cetera*.

Yo la reyna

Solvat tarenos VII granorum X

Domina regina mandavit michi
Alfonso de Avila *et cetera*

(*Probatas*)

15

1484 settembre 15. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Nicola della Sorba acatapano di San Filippo per il quinto anno indizionale (1486-1487), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[f. 8 r.]

Nicholai de la Sorba

Nos Elisabet *et cetera*. Nobili Nicholao de la Sorba fideli nostro salutem et dilectionem. Ad nonnullorum familiarium et domesticorum nostrorum perhumilem supplicacionem nec minus de vestri fide, virtute, sufficiencia et legalitate ad plenum confidentes de quibus apud nos |⁵ laudabili testimonio comedatus fuistis, tenore presentis scienter et consulto vos eundem Nicholaum de la Sorba¹⁸⁴ catapanum seu

¹⁸³ *Ut in alia superiore* sottolineato.

¹⁸⁴ Segue *capita* espunto.

unum ex acatapanis terre nostre Sancti Philippi de Argirone cum iuribus iuris et emolumentis eidem officio incumbentibus pro anno V indicionis¹⁸⁵ primo venturo et pro toto eodem |¹⁰ anno completo recepto prius a vobis in talibus iuramento tenore presencium facimus, constituimus graciose ac fiducialiter ordinamus quacirca *et cetera* ut in alia mutatis mutandis.¹⁸⁶ Datum XV^o mensis septembris *et cetera*.

Solvat tarenos quattuor
Galcerandus Bertrandus

Domina regina mandavit michi
Alfonso Davila *et cetera*

(*Probatas*)

16

1484 settembre 15. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Bartolomeo Salato capitano di Francavilla per il quinto anno indizionale (1486-1487), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[f. 8 r.]

Bartholomei Salati

Nos Elisabet *et cetera*. Nobili Bartholomeo Salati fideli nostro salutem et dilectionem *et cetera*, ut in superiore pro capitania terre¹⁸⁷ de Francavilla. Datum XV^o septembris *et cetera*.

Solvat tarenos quattuor
Galcerandus Bertrandus

Domina regina mandavit michi
Alfonso Davila *et cetera*

17

1480 aprile 10. Toledo - 1486 maggio 3. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, concede a Giovanni Antonio Palaxino, figlio del portulano di Brucoli Francesco, di svolgere il medesimo incarico col padre a vita, percependo salario, diritti e privilegi a esso connessi, con l'intento di confermargli tale ufficio anche dopo la morte del genitore, al quale fu restituito l'incarico nel 1480.

[f. 8 v.]

¹⁸⁵ Segue *proxime* espunto.

¹⁸⁶ *Ut in alia mutatis mutandis* sottolineato.

¹⁸⁷ *Ut in superiore pro capitania terre* sottolineato.

Ioannis Antonii de Palaxino

Nos Elisabet *et cetera*. Cum nos alias mandaverimus per nostras provisiones quoddam officium portulanotus nostri portus de la Brucula cum suo antiquo salario, iuribus, obvencionibus et emolumentis fore et esse restituendum nobili Francisco de Palaxino, ut per dictas provisiones nostras datas in civitate Toleti X^o |⁵ die mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXX^o lacius exprimitur et narratur quas hic haberi volumus pro insertis ac si de verbo ad verbum inserte fuissent. Et in presenciarum maiestati nostre per dictum Franciscum fuerit supplicatum ut velimus concedere et consentire quod Ioannes Antonius Palaxino, filius supradicti Francisci, simul et semel possit |¹⁰ cum eodem Francisco, eius patre, exercere dictum officium et post eiusdem Francisci mortem concederemus et confirmaremus dicto Ioanni Antonio dictum officium. Nos vero volentes cum pleniori gratia confirmare predictum officium portulanotus in eundem Ioannem Antonium prestito prius iuramento solito extedimus, pretendimus, confirmamus eidemque concedimus et |¹⁵ donamus. Et volumus et mandamus dictos Franciscum et Ioannem Antonium, eius filium, simul et semel exercere dictum officium durante vita dicti Francisci. Ita quod absente, deficiente et moriente uno alius possit dictum officium exercere. Et, si dictus Franciscus pater premoriatur, ipse Ioannes Antonius eius vita durante officium predictum teneat, regat atque exerceat, cum |¹⁵ salario, iuribus, obvencionibus et aliis emolumentis solitis et assuetis. Mandantes propterea magnifico gubernatori, capitaneo generali armorum et eorum locatenentibus in nostra reginali camera, iudicibus magne curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, fisci patrono dicte nostre reginalis camere, portulano, viceportulano,¹⁸⁸ portulanotis portus nostri |²⁰ de la Brucula et ceteris universis et singulis officialibus nostris in dicta nostra reginali camera constituitis et¹⁸⁹ constituendis et eorum locatenentibus ad quos predicta pertineant quatenus gratiam et confirmationem nostras huiusmodi teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant per quoscumque dictis patri et filio singula singulis referendo. Et non contra veniant nec aliquem contra |²⁵ venire permittant racione aliqua sive causa, si gratiam nostram caram habent ac penam unciarum ducentarum fisco nostro irremissibiliter exigendarum cupiunt non subire, cum sic de voluntate et proposito nostre mentis procedat. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus sigillo nostre camere reginalis impendenti munitum. Datum in civitate |³⁰ Cordube tercia die mensis madii anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXX¹⁹⁰ sexto regnorumque nostrorum videlicet Sicilie anno XVIII^o Castelle et Legionis et XIII^o Aragonum vero et aliorum octavo.

¹⁸⁸ Segue *portulano* espunto.

¹⁸⁹ *Constituitis et* in interlinea.

¹⁹⁰ Nel testo *CCCC*.

Yo la reyna

Solvat tarenos quatuor Galcerandus Bartrandus	Domina regina mandavit michi Alfonso de Avila visa per preceptorem maiorem et per conservatorem generalem et pro thesaurario generali
--	---

(Probatus)

18

1486 febbraio 28. Alcalá de Henares.
Documento mutilo, il cui testo è stato espunto successivamente.

[f. 9 r.]

vitare. Datum in villa de Alcala de Enares die XXVIII^o februarii anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXVI.

Yo la reyna

Solvat tarenos duos Galcerandus Beltrandus pro thachatore	Domina regina manda- vit michi Alfonso de Avila visa per consilium reginale
---	---

(Probatus)

19

1486 maggio 27. Cordova.
Isabella, regina di Castiglia, ordina ai suoi ufficiali di annullare la convocazione a corte e la confisca dei beni di Antonio Pastorella, Francesco, Enrico e Giacomo Grasso, Giacomo Pedilepore, Giovanni Conto e Giovanni Regazo, revocando il precedente provvedimento, dato che Enrico Grasso e Giovanni Conto avevano rispettato i termini presentandosi a corte, mentre l'assenza di Antonio Pastorella, Francesco Grasso e Giovanni Regazo si doveva al fatto di non aver ricevuto il mandato di comparizione del capitano generale Melchior Maldonado.

[ff. 9 v./10 r.]

Antonii Pastorella, Francisco Graço et aliorum

Nos dona Isabel *et cetera*. A vos micer Mazi de Girifalco, lugarteniente de nuestro capitán general de armas de la nuestra reginal cambra de Sicilia salut e dilección. Sepades que, por quanto a nos fue fecha relación que Melchior Maldonado, capitán general de armas de essa dicha nuestra cambra, por algunas cosas complide⁵ras a nuestro servicio huvo mandado al doctor micer Antoni Pastorella e a micer Francisco Grasso e Anrigo Grasso, nuestros maestros racionales, e a Iacobo Grasso e a Joan de Conto e Jayme Piedeliebre e a Joan de Regaço, todos habitadores en la nuestra fidelíssima ciudat de Çaragoça, que dentro de cierto término partiessen de la dicha nuestra cámara e se viniessen y pareciesen ante nos en la nuestra corte. |¹⁰ Doquier que nos fuessemos sots ciertas penas e fermanças que diz que les fizo dar en la dicha ciudat de Çaragoça, los quales diz que en menosprecio del mandamiento que por el dicho Melchior de nuestra parte les fue fecho no havían querido venir in parescer ante nos e sobre ello por una nuestra provisión vos embiamos mandar que pues los dichos doctor micer Antoni Pastorella e mi¹⁵cer Francisco Grasso e Anrigo Grasso e Iacobo Grasso e Jayme Piedeliebre e Joan de Conto e Joan de Regaço no vinieron ni parecieron ante nos en la nuestra corte dentro en el término. Por el dicho Melchior a ellos assignado exequitassedes en ellos y en sus bienes y en los bienes de sus fiadores las penas a ellos puestas por el dicho Melchior Maldonado y aquellas |²⁰ exequadas les mandassedes otra vez de nuestra parte que dentro de dos meses después que por vos les fuesse fecho el dicho mandamiento viniessen y pareciesen personalmente ante nos, so pena de dozientas onzas a cada uno dellos para la nuestra camara e fisco, según que esto e otras cosas más largamente en la dicha nuestra provisión se contienen. E agora sabet que el dicho Melchior |²⁵ nos fizo relación que él no havia mandado venir a la dicha nuestra corte a los dichos doctor micer Antoni Pastorella e micer Francisco Grasso e Joan de Regasso, salvo a los dichos Anrigo Grasso e Iacobo Grasso e Jayme Piedeliebre e Joan de Conto. E por su parte de los dichos micer Antoni Pastorella, Francisco Grasso e Joan de Regaço nos fue supplicado y pedido por mercet |³⁰ que pues el dicho mandamiento por el dicho Melchior Maldonado fecho no se havia endrecado a ellos ni a alguno dellos, que les mandássemos proveer e remediar como la nuestra mercet fuesse. E por quanto los dichos Anrigo Grasso e Joan de Conto vinieron y parecieron ante nos por virtud del dicho mandamiento a ellos fecho e agora stán en nuestra corte mandamos dar |³⁵ esta nuestra carta sobre ello. Por la qual vos mandamos que por virtud de la dicha nuestra provisión que assí vos madamos dar no constringades nin apremiedes a los dichos micer Antoni Pastorella e micer Francisco Grasso e Joan de Regaço ni a alguno dellos que por la dicha razón vengán ni parezcan personalmente ante nos en la dicha nuestra corte y si algún man⁴⁰damiento sobre ello le tenéys fecho lo déys por ninguno que por la presente les mandamos que no vengán a la dicha nuestra corte. Y assí mismo vos mandamos que no fagades exequción alguna en los bienes de los dichos Jayme Piedeliebre e

Iacobo Grasso ni en sus fiadores nin les mandéys venir personalmente a la dicha nuestra corte por quanto por agora nos |⁴⁵ suspendemos el effecto e exequción de la dicha nuestra carta en quanto esto atanne fasta que veáys otra nuestra carta en contrario desta. Y assí mismo vos mandamos que por causa de lo susodicho no fagades exequción alguna en los bienes de los dichos Arrigo Grasso e Joan de Contu ni de alguno dellos ni de sus fiadores y si algunos ge les tenéys tomados ge los volvades e restitua|⁵⁰des enteramente sin costa alguna. E no fagades ende al por alguna manera |^{f. 10 r.} de lo qual mandamos dar la presente firmada de nuestro nombre e sellada con nuestro sello. Dada en la ciudat de Córdoba a XXVII días de mes de mayo anno del nascimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo de mil CCCCLXXXVI annos. E si alguno bienes tenéys tomados a los dichos¹⁹¹ Jayme Pie de Liebre e Iacobo Grasso e |⁵ a sus fiadores por lo susodicho¹⁹² ge los fagades volver e restituir enteramente sin costa alguna.

Yo la reyna

Domina regina mandavit michi
Alfonso de Avila visa per consi-
lium reginale

(*Probatas*)

20

1486 maggio 20. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, ordina a Melchor Maldonado, capitano generale d'armi, di verificare il caso di Guglielmo Inposa di Siracusa, che fu condannato per alcuni delitti a pagare 400 onze, ovvero 2.000 fiorini, che poi furono ridotti per grazia del governatore Juan Cárdenas alla metà, dato che fu obbligato a pagare 1.000 fiorini al maestro secreto e altri 1.000 al procuratore fiscale della Camera Giovanni Regazo, quando invece a quest'ultimo gli si sarebbero dovuti corrispondere solo 100.

[f. 10 r.-v.]

Ioannis de Arragaça

Nos dona Isabel *et cetera*. A vos el magnifico e bien amado consejero nuestro Melchior Maldonado, capitán general de armas de la nuestra reginal cámara de Sicilia salut e dilección. Sepades que por parte de Joan de Arragaça, nuestro procurator fiscal de la nuestra reginal cámara de Sicilia, nos es fe|⁵cha relación

¹⁹¹ Segue *p*- espunto.

¹⁹² Segue *leg*- espunto.

diziendo que puede haver V annos poco más o menos tiempo que por ciertos delictos e excessos cometidos por Guillermo Emposa, habitador en la¹⁹³ nuestra fidelíssima ciudat de Çaragoca, él diz que le accusó como nuestro procurador fiscal ante el governador mossén Joan de Cárdenas, contra el qual diz que fue procedido guardando la forma e orden |¹⁰ del drecho e diz que vistas las provanças de los dichos delictos por él cometidos fue condemnado en pena de quatrozientas onças, las quales dichas quatrozientas onças diz que fueron confiscadas e applicadas a la nuestra cámara e fisco. E diz que a intercessión e ruego de algunas personas le fueron remetidas por el dicho governador mil florines y los otros mil mandó |¹⁵ que pagasse, los quales dichos mil florines el dicho Guillermo Emposa los dio e pagó al nuestro maestre secreto de la dicha cámara e al dicho Joan de Arregaça como a procurador fiscal dio en pago de sus drechos, que havía de haver de los dichos mil florines cient florines. E diz que después diz que assí pagada la dicha pena vino a nos a supplicar para que le re|²⁰metissemos la dicha pena e mandarle volver los dichos mil florines con el renuevo e usura que fasta entonces los dichos florines hovieron ganado en cada un anno e assí mesmo que todos los drechos que al dicho procurador fiscal hoviesse dado e pagado le fuessen tornados e restituidos. La qual dicha provisión diz que assí en quanto toca a la ganancia de la |²⁵ usura e renuevo como quanto a los drechos que el dicho procurador fiscal levó diz que fue injusta e non le deven ser vueltos ni restituidos. E por su parte nos fue supplicado e pedido por mercet cerca dello mandássemos proveher como la nuestra mecet fuesse e nos tovimoslo por bien e confiando de que soys tal que guardaréys nuestro servicio e el drecho a cada una de las partes e bien, |³⁰ fiel e diligentment faréys lo que por nos vos fuere mandado e encomendados, es nuestra mercet de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos la cognición e determinación de lo sobredicho, porque vos mandamos que veades la dicha nuestra carta de remission que assí mandamos |^{f. 10 v.} dar al dicho Guillermo Emposa que de suso se faze mención e quanto toca a la ganancia de la usura que nos mandamos que le fuesse pagado e de los drechos que el dicho Joan de Arregaça como nuestro procurador fiscal levó de la dicha pena. E visto lo que el dicho procurador fiscal dize lamadas e hoídas las partes |⁵ sin dar lugar a lenguas ni dilaciones de malicia, salvo solament la verdat sabida fagades e administredes acerca de todo lo susodicho lo que fallaredes por drecho por vuestra sentencia o sentencias assí interlocutorias como diffinitivas, las quales e el mandamiento o mandamientos que a la dicha razón dierades e pronunciaredes levedes e fagades levar a devida exequción |¹⁰ con effecto tanto quanto e como con drecho devades guardando en todo los privilegios e ordenanças de este reyno de Sicilia. De la qual dicha sentencia, mandamiento o mandamientos que a la dicha razón dierades e pronunciaredes mandamos que no

¹⁹³ Segue *cam-* espunto.

haya otra appellación ni supplicación ni otro remedio ni recurso alguno por ante nos ni para ante otro alguno, salvo solament de la sen|¹⁵tencia diffinitiva por ante nos. E mandamos a las dichas partes e a cada una dellas e otras qualesquiere personas de quien entendieredes ser informado e saber la verdat cerca lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros lamamientos e emplazamientos a los plazos e solas penas que vos de nuestra parte les pusierades, las quales nos por la presente les ponemos e havemos por |²⁰puestas para lo qual todo que susodicho es assí fazer e complir e exeqtar vos damos poder cumplido por la present plenariament con todas sus incidencias e dependencias, annexidades e connexidades. E non fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra mercet. De lo qual mandamos dar esta dicha nuestra carta firmada de nuestro¹⁹⁴ nombre¹⁹⁵ e sellada con nuestro |²⁵sello. Dada en la muy noble ciudat de Córdoba a XX días del mes de mayo del anno del nascimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo mil CCCCLXXXVI annos.

Yo la reyna

Solvat tarenum¹⁹⁶ unum
Galcerandus Bertrandus

Domina regina mandavit michi
Alfonso Davila visa per consilium
reginale et per preceptorem
maiolem et pro thesaurario et
conservatore
generalibus

21

1486 maggio 20. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Artale, sacerdote e medico ebreo, diene della Giudecca di Siracusa e di tutte le Giudecche della Camera, con i privilegi, i dirtti e le immunità a esso connessi e lo ius substituendi, così come re Alfonso aveva disposto per Mosè Medui de Bonavolla nella città di Messina.

[ff. 10 v./11 r.]

Magistri Artali iudei

Hic solvit iura ac si fuisset in membrana scripta sicut scribi debebat¹⁹⁷

¹⁹⁴ Corretto su *nuestrros*.

¹⁹⁵ Corretto su *nombres*.

¹⁹⁶ Corretto su *tarenos*.

¹⁹⁷ *Hic solvit iura ac si fuisset in membrana scripta sicut scribi debebat* nel margine sinistro.

Nos Elisabet *et cetera*. Magistro Artali sacerdote iudeo fidelissime civitatis Syracusarum camere reginalis nostre predicti regni fisico bonam voluntatem. Consuevit reginalis magistas non solum fideles dignitatibus et honoribus decorare eorum precedentibus meritis verum eciam iudeos viventes secundum ritum et mores |⁵ legis moysaice suis legibus subiectos inter eosdem iudeos quadam prehemencia eos preferre et honorare. Ut alias informamur¹⁹⁸ per felicis recordationis regem Alfonsum super persona magistri Moyse Medui de Bonavolla, iudei civitatis Messane arcium medicineque doctoris, ipsum¹⁹⁹ in diem inter iudaicos dicti regni prefectum ac constitutum et neminem alium fuisse factum. Hinc est |¹⁰ quod tuis precedentibus meritis virtutum moribus sciencia ac etate matura maxime in arte medecine, quibus apud nos nonnullis fidedignis plerimum comendaris ac |^{f. 11 r.} nonnullorum familiarium et domesticorum nostrorum supplicationibus inherentes te in diem iudaice predictae felicissime civitatis nostre Syracusarum ac tocius camere inter iudaicas et neminem alium unicum et solum te vel substitutum tuum idoneum de gracia speciali et nostra plenitudine reginali potestate constituimus, ordina⁵mus, creamus et deputamus. Ita tamen quod tu inter eosdem vivas et eisdem moribus utaris ac eisdem graciis, privilegiis, superioritatibus, iurisdictionibus, inmunitatibus, iuribus, lucris et emolumentis indultis gaudeas et utaris quibus pro tempore alii dieni existentes ac dictus Moysen Medui de Bonavolla usi et gavisii fuerunt contradictionibus non obstantibus quibuscumque. Mandantes eisdem |¹⁰ iudaicis et earum singulis et quibuslibet eorum officialibus et consiliis quavis iurisdictione fungentibus et quovis nomine nominatis quatenus te in unicum et verum solum diem et substitutum tuum habeant et teneant, obediant, reputent atque tractent, si iram et indignationem nostram ac penam unciarum mille erario nostro irremissibiliter applicandarum cupiunt evitare. Precipientes expresse |¹⁵ magnificis et nobilibus consiliariis nostris, capitaneo generali armorum, gubernatori ac iudicibus magne reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, fisci patrono, capitaneis, senatori, iudicibus et iuratis ac aliis omnibus et singulis officialibus nostris tam in dicta fidelissima civitate Syracusarum quam in tota nostra dicta reginali camera ec eorum locatenentibus constitutis |²⁰ et constituendis quatenus dictum magistrum Artalem diem dictarum iudaicarum in possessionem dicti officii dienus ponant et inducant positumque et inductum manuteneant et defendant contra cunctos. Volumus tamen quod antequam dictum officium exercere incipias iuramentum in manibus illius ad quem spectet more iudeorum fideliter dictum officium exercendo prestare tenearis²⁰⁰ iidemque sonsti²⁵tuti per te substituendi aut substituendus similiter iurare teneantur. Mandantes prefatis officialibus nostris et eorum singulis

¹⁹⁸ Segue *ut alias* espunto.

¹⁹⁹ Corretto su *quem* in interlinea.

²⁰⁰ Segue *iu-* espunto.

ut presentem nostram provisionem et graciam observent²⁰¹ et observari faciant inviolabiliter. Et non contra faciant vel veniant nec aliquem contra facere vel venire permittant racione aliqua sive causa si iram et indignacionem nostram ac penam florenorum mille cupiunt evitare. In cuius rei |³⁰ testimonium presentes fieri iussimus nostre manus subscriptione sigilloque nostre a tergo munitos. Datum in civitate Corduba die XX mensis madii anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXVI.

Yo la reyna

Solvat tarenos duos

Domina regina mandavit michi
Alfonso de Avila visa per con-
siliium reginale et per precep-
torem maiorem et per doctorem
de Alcoçer pro thesaurario et
conservatore
generalibus

(*Probatas*)

22

1486 maggio 20. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, ordina di restituire al frate dominicano Bartolomeo de Giovanni l'ufficio di cappellano della chiesa di Santa Lucia di Siracusa, di cui era stato spogliato a causa di false accuse e che era stato concesso dal capitano generale d'armi ad Antonio Grasso. La regina aveva già emanato lo stesso ordine in precedenza, ma non era stato eseguito.

[f. 11 r.-v.]

Fratris Bartholomei de Ioanne

Nos Elisabet *et cetera*. Magnifico capitaneo armorum, guberantori, iudicibus magne curie et aliis quibcumque officialibus nostre reginalis camere aut eorum locatenentibus cui vel quibus coniunctum vel separatum et cuilibet eorum insolidum presentes nostre littere presentate fuerint salutem et dilectionem. Pro parte |⁵ venerabilis fratris Bartholomei de Ioanne, ordinis sancti Dominici, capellani |^{f. 11 v.} nostri ecclesie Sancte Lucie fidellissime civitatis nostre Syracusarum, intelleximus quod vos prefatus capitaneus armorum ad sinistram informationem

²⁰¹ Nel testo *servent*.

nonnullorum prefate capellani dictum Bartholomeum dicta capellania de facto iuris ordine non servato spoliastis et cuidam Antonio Grasso collata extitit supplicarique nobis fecit ut ⁵ super predictis de aliquo iuris remedio sibi providere dignaremur. Nos autem per alias nostras litteras mandavimus ipsum restituendum cum fructibus inde perceptis. Nuper autem pervenit ad noticiam nostram quod vos prefatus capitaneus comparientes vos a dictis denunciatoribus fuisse delusum dictam capellaniem prefato Bartholomeo restitui mandastis sicque in possessionem ipsius missus est quod prefatus ¹⁰ Antonius adversarius dicti Bartholomei intellegens ac cognoscens nullum ius in dicta capellania fovere vigore certarum litterarum assertarum sibi decretarum a provinciali dicti ordinis sancti Dominici, quibus caveri dicitur quod²⁰² prefatus Bartholomeus se conferret ad conventum dicti ordinis et obedienciam dicti provincialis prefatum Bratholomeum ad id molestavit, prout de presenti molestat con¹⁵tra indennitatem privilegiorum nostrorum cum capellani nostri per alios quoscumque ordinarios cogi nec compelli possunt preterquam per²⁰³ magistrum capellanum prefate nostre capelle quare nos volentes providere his maliciis et calumniis maxime cum nos de dicta capellania dicto Bartholomeo providerimus a fidedignisque de eius ydoneitate sufficiens accepimus testimonium. Motu igitur nostro proprio ²⁰ non ad ipsius Bartholomei aut alterius instanciam sed de nostra certa sciencia dictam capellaniem ac eius restitutionem et ipsius possessionem dicto Bartholomeo confirmamus et de novo conferimus habilitantes eum ad dictam capellaniem, abolentes omnem infamiam et culpam ac crimina et obiectiones sibi illatas a quocumque ut a dicta capellania amoveretur quamcum in nobis est ipsum ²⁵ restituentes ad omnem honorem et famam. Et nichilominus expresse volumus et mandamus quod dictum Bartholomeum molestari nec inquietari super dicta capellania de cetero nec eum conveniri aut vexari a prefato provinciali vel alio quocumque preterquam a nobis vel a magistro capelle nostre permittatis. Quem Bartholomeum tanquam capellanum nostrum illis privilegiis, graciis et inmunitatibus ³⁰ gaudere volumus, quibus capellani nostri palacii gaudent fruuntur et letantur quoscumque contra²⁰⁴ presentem nostram provisionem ac mandatum temere venire temptantes debitis remediis et opportunis emendetis, puniatis ac corrigatis adeo quod pena illorum alii similia presumere formident. Cauti a contrario si penam mille florenorum de bonis propriis nostre camere persolvendorum ac iram et indignationem ³⁵ nostram cupitis evitare. Datum in civitate Cordube XX mensis madii anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXVI°.

Yo la reyna

Solvat tarenos duos

²⁰² Segue *pro* espunto.

²⁰³ *Per* ripetuto ed espunto.

²⁰⁴ *Contra* in interlinea.

Galcerandus Bertrandus

Domina regina mandavit
michi Alfonso de Avila visa per
consilium reginale et per preceptorem
maiozem et per Andream doctorem
pro thesaurario et conservatore
generalibus

(*Probatas*)

23

1486 gennaio 30. Alcalà de Henares.

Isabella, regina di Castiglia, ordina di verificare il caso del maestro giurato della Camera Francesco Oliver, che, essendo da circa undici anni maestro credenziero della dogana di Siracusa, fu sostituito per un periodo di sei mesi e cinque giorni da Gaspar Belloch per volontà del governatore Juan Cárdenas ed era stato privato ingiustamente del salario di tutto l'anno indizionale, dato che avrebbe dovuto ricevere la parte corrispondente corrispondente ai mesi in cui era stato in carica.

[f. 12 r.]

Francisci Oliver

Nos dona Isabel por la gratia de Dios *et cetera*. A vos el nuestro governador de la²⁰⁵ nuestra reginal cámara de Sicilia o al nuestro capitán de armas o al vuestro lugarteniente e a los juezes de la nuestra gran corte de la dicha nuestra cámara e a cada uno e a qualquiere de vos salut e dilección. Sepades que mossén Francisco Oli⁵ver, maestro jurado de essa nuestra reginal cámara de Sicilia e nuestro maestre credencero de la dohana de la nuestra fidelíssima ciudad de Çaragoça, nos fizo relación diziendo que puede haver onze annos poco más o menos tiempo que nos le provehimos e fezimos mercet del dicho officio de maestre credencero e diz que al tiempo que él fue a essa dicha nuestra cámara falló que el governador mossén¹⁰ Joan de Cárdenas havia dado a Gaspar de Belloch el dicho officio e como quiere que el dicho governador cumpliendo lo que nos le enviamos mandar por el privilegio que del dicho officio mandamos dar al dicho mossén Francisco Oliver le dio la posesión del dicho officio diz que mandó que el dicho Gaspar de Belloch levasse todo el salario del dicho officio de todo aquel anno, en lo qual diz que¹⁵ si

²⁰⁵ *De la repetuto ed espunto.*

assí hoviesse de passar diz que el recibiría agravio e danno porque el dicho Gaspar de Belloch diz que no servió el dicho officio más de seys meses e cinco días e non havía de gosar más de lo que havía servido. E nos supplicó e pidió por mercet cerca dello le mandássemos proveher de remedio con justicia, mandándole pagar todo lo que el dicho Gaspar de Belloch recibió dama²⁰siado. E nos tovimoslo por bien e mandamos dar e dimos esta nuestra carta para vosotros e cada uno de vos en la dicha razón, por la qual vos mandamos que luego veades lo susodicho e lamadas e hoídas las partes a quien atanne o atanner puede sumariamente e de plano sin dar lugar a litigios nin dilaciones de malicia sin strepitu e figura de juicio, salvo solamente ²⁵ la verdat sabida fagades e administredes entero e breve cumplimiento de justicia al dicho mossén Francisco Oliver, de manera que la él haya e alcance e por defecto dello no se nos haya de quejar más sobre ello. E los unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra mercet e de cient onzas para la nuestra cámara e fisco. De lo que ³⁰ mandamos dar esta dicha nuestra carta firmada de nuestro nombre e sellada con nuestro sello. Dada en la villa de Alcalá de Henares a XXX días de enero del anno del nascimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo mil CCCCLXXXVI annos.

Yo la reyna

Nihil quia officialis

Domina regina mandavit michi Alfonso
de Avila visa per consilium reginale
et per preceptorem maiorem
et per doctorem de Alcoçer pro
thesaurario
et conservatore generalibus

(*Probatus*)

24

1486 febbraio 18. Alcalá de Henares.

Isabella, regina di Castiglia, di concedere 20 onze annuali alla fabbrica del monastero francescano della beata vergine Maria, detto anche di Gesù, di Siracusa extra moenia.

[f. 12 r.-v.]

Monasterii de Iesu Siracusarum

Elisabet *et cetera*. Spectabili magnificis et dilectis consiliariis nostris, capitaneo armorum aut gubernatori necnon magistro secreto nostre camere reginalis iamdicti regni Sicilie seu illorum locumtenentibus presentibus et futuris et cuilibet ipsorum ad quem seu quos presentes fuerint presentate ^{f. 12 v.} salutem et dilectionem. Ob

devotionem quam gerimus in religiosos et dilectos nostros fratres, conventum et monasterium Beate Marie virginis que dicitur de Iesu, ordinis sancti Francisci observancie civitatis nostre Syracusarum extra muros eiusdem camere reginalis dicimus et mandamus vobis scienter et expresse quod de quibusvis |⁵ pecuniis nostris et curie nostre ad manus vestras iam proventis seu de cetero proventuris detis realiter et exolvatis illi qui nomine dicti conventus et monasterii solitus est recipere quantitates pecuniarum ad dictum monasterium pertinentes viginti uncias monete dicti regni Sicilie quas per vos dari et exolvi volumus pro subsidio fabrice sive operis monasterii dictorum fratrum et religiosorum. |¹⁰ Et in solucione quam de dictis viginti unciis facietis recuperabitis apocham de soluto et presentes tempore vestri ratiocinii producendas. Nos enim de eadem nostri certa sciencia districte precipiendo mandamus magistro rationali curie nostre, conservatori aut alii cuicumque a vobis computum audituro quod tempore dicti vestri ratiocinii adveniente et vobis ponente in exitu sive dato dictas viginti un|¹⁵cias et restituente presentem una cum dicta apocha de soluto eandem quantitatem in vestris recipiant computis libere et admittant, omni cessante dubio et consulta. Et contra non faciatis nec faciant quanto gratiam nostram caram habetis et habent ac penam ducentarum unciarum cupiunt evitare nam respectibus predictis sic volumus fieri et compleri. Datum in villa de Al|²⁰cala de Enares die XVIII februarii anno a nativitate Domini M^oCCCCLXXXVI.

Yo la reyna

Nihil solvat quia elemosina et
pro mendicantibus
Galcerandus Bertrandus

Domina regina mandavit michi Alfonso
de Avila visa per consilium reginale
et per preceptorem maiorem et con-
servatorem generales

(*Probatas*)

25

1486 maggio 20. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Michele de Catania acatapano di Lentini per il quinto anno indizionale (1486-1487), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[ff. 12 v./13 r.]

Michalis de Catania

Nos Elisabet *et cetera*. Nobili Michaeli de Catania fideli nostro salutem et dilectionem. Ad nonnullorum familiarium et domesticorum nostrorum perhumilem

supplicationem nec minus de vestri virtute, sufficiencia et legalitate ad plenum confidentes, de quibus apud nos laudabili testimonio comendatus fuistis. Tenore presentis |⁵ scienter et consulte, vos eundem Michaellem de Catania achatapanum seu unum ex achatapanis terre nostre Leontini, cum iuribus, lucris, emolumentis eidem officio incumbentibus, pro anno quinte inditionis primo venturo et pro toto eodem anno completo, recepto prius a vobis in talibus iuramento, tenore presencium facimus, constituimus et graciosè ac fiducialiter ordinamus quocirca serie |¹⁰ cum presenti de dicta nostra certa scientia et expresse magnifico gubernatori, capitaneo generali armorum, eorum locatenentibus in nostra reginali camera, iudicibus magne curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, fisci patrono dicte nostre reginalis camare ac capitaneo, iudicibus, iuratis et universitati dicte terre nostre Leontini presentibus et futuris dicimus et districte precipiendo |¹⁵ mandamus expresse quantenus vos eundem Michaellem de Catania toto dicto anno quinte indicionis durante pro achatapano seu altero ex achatapanis dicte terre nostre Leontini habeant, teneant, reputent atque tractent et obediant. Illique eorum ad quos spec|^{f. 13 r.}tabit de iuribus, lucris et emolumentis et aliis dicto officio spectantibus et incumbentibus vobis respondeant et responderi faciant indi minute si gratiam nostram caram habent et penam unciarum centum fisco nostro inferendarum cupiunt non subire, cum sic de voluntate et proposito nostre mentis procedat. In cuius rei testimonium presentes fieri |⁵ iussimus nostre manus subscriptione et sigillo nostro a tergo munitos. Datum in civitate nostra Cordube XX die mensis madii anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXVI.

Yo la reyna

Solvat tarenos quatuor
Galcerandus Bertrandus

Domina regina mandavit mihi Alfonso
de Avila visa per consilium reginale
et per preceptorem maiorem et pro
thesaurario et conservatore generalibus

(*Probatas*)

26

1486 maggio 20. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, concede a Isabel Triuxer e al figlio Lluís di Siviglia una ulteriore proroga di tre anni per la somma di 32 onze che gli erano rimaste del debito che avevano contratto con la Camera reginale, con le clausule e le condizioni già imposte precedentemente, dato che la stessa era rimasta vedova e si trovava in condizione di indigenza.

[f. 13 r.]

Elisabet Triuxer et Loysii Triuxer

Nos Elisabet *et cetera*. Magnificis et nobilibus consiliariis nostris capitaneo generali armorum, gubernatori, iudicibus magne reginalis curie, magistro²⁰⁶ rationali, magistro secreto, conservatori, advocato fiscali seu ad quos spectet et presentes presentate fuerint salutem et dilectionem. Recordamur quod anno proxime |⁵ preterito dum nos essemus Hispali concessimus moratoriam annorum trium de unciis triginta et duabus restantibus de maiori summa debitis curie reginali Elisabet Triuxer et Loysio Triuxer, eius filio, habitoribus dicte civitatis sub certis modis, pactis et condicionibus, prout dictis nostris inde concessis litteris lacius continetur ad quas nos referimus. Cum autem ex parte dictorum Elisabet mulieris que |¹⁰ vidua et alienigena a dicta civitate existit ac ipsius Loysii nobis exponitum ac supplicatum fuerit quod actenta eorum facultate et inopia ac eciam solucione maioris summe curie nostre solute non possent ita commode dictum residuum unciarum triginta et duarum solvere infra dictum triennium et integre satisfacere quod nos dignaremur de nostra solita benignitate aliud triennium eisdem concedere et indulgere. Ita tamen |¹⁵ quod ante duo triennia prefata a quoquam ad solutionem dictarum pecuniarum constringi et compelli non possent. Nos autem attentis premissis prorogamus de nostra certa sciencia dictum triennium moratorie prefate ad aliud triennium post primum triennium proxime successarum concedimusque cum eisdem pactis, clausulis, condicionibus, inhibitionibus et dilationibus contentis in dicto primo triennio. Mandantes |²⁰ vobis omnibus et singulis officialibus predictis et signanter magistro secreto quatenus presentem nostram prorogatione moratorie ad aliud triennium servent et servari faciant iuxta tenorem aliarum predictarum litterarum, non facientes contrarium si penam florenorum mille et indignationem nostram cupiunt evitare, quam hec est nostra incommutabilis voluntas. Datum in civitate Cordube XX die mensis madii anno a nativitate Domini |²⁵ M^oCCCCCLXXXVI.

Yo la reyna

Solvat tarenos duos
Galcerandus Bertrandus

Domina regina mandavit mihi Alfonso de
Avila visa per consilium reginale et per
preceptorem maiorem et per doctorem de Alcoçer
pro thesaurario et conservatore generalibus

²⁰⁶ Segue *secreto* espunto.

1486 maggio 20. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Pietro Brancaleone procuratore e amministratore della maramma dei castelli di Siracusa a vita con salario, privilegi e diritti a esso connessi e ius substituendi, così come precedentemente fu disposto per il suo predecessore Rinaldo Pastorella..

[ff. 13 v./ 14 r.]

Petri Brancaleoni

Nos Elisabet *et cetera*. Cum vacet impresensiacurum penes curiam nostram officium procuratoris et administratoris fabricarum et operum vulgo nuncupatorum de maramma arcium seu castrorum fidelissime civitatis nostre Syracusarum camere nostre reginalis Sicilie, obitu scilicet Renaldi Pastorella illius ultimi pos⁵essoris et confidentes ad plenum de fide, sufficientia et legalitate vestri fidelis et dilecti nostri Petri Brancaleoni ad humilem supplicationem nonnullorum familiarium et domesticorum nostrorum quibus admodum complacere cupimus. Tenore presentis de nostri certa sciencia, deliberate et consulto, dictum officium ut premititur, cum omnibus et singulis superioritatibus, iurisdictionibus, preheminenciis, |¹⁰ emolumentis, salario, honoribus et oneribus dicto officio debitis et consuetis recepto, prius a vobis fidelitatis de id officium bene, fideliter et legaliter exercendo corporali et debito ad sancta quatuor evangelia iuramento, concedimus, committimus et fiducialiter commendamus tenendum, regendum et exercendum per vos vel substitutum vestrum idoneum tamen et de cuius culpis et defectibus vos princi¹⁵paliter curie nostre teneamini et sitis astrictus. Ita quod de cetero vos et nemo alius vestra vita durante sitis et esse debatis procurator et administrator dictarum fabricarum, operum seu maramma dictorum castrorum nostrorum dicte fidelissime civitatis nostre Syracusarum dictumque officium teneatis, regatis et exerceatis vel ipse substitutus vester illud regat et exerceat fideliter, legaliter atque bene eiusque salarium, emolumenta |²⁰ et lucra consequamini et habeatis et omnia alia et singula faciatis que ad dictum officium pertinent et spectant, prout hactenus dictus Renaldus Pastorella et alii vestri in dicto officio predecessores consequi et habere consueverunt et debueunt, quoniam nos officium ipsum vobis dicto Brancaleoni cum omnibus illis prerogativis, iurisdictionibus, superioritatibus, honoribus, preheminenciis et oneribus, quibus dictus Re²⁵naldus Pastorella illud tenebat et possidebat, damus et concedimus tota vita vestra durante ut predicatur. Spectabili propterea magnificis et dilectis consiliariis et fidelibus nostris, gubernatori, capitaneo generali armorum dicte camere nostre reginalis in dicto

regno Sicilie vel eius²⁰⁷ locumtenenti necnon iudicibus²⁰⁸ nostre magne reginalis nostre²⁰⁹ curie, magistro rationali, magistro secreto, conserva³⁰tori dicte reginalis camere, fisci patrono ceterisque universis et singulis officialibus et subditis nostris in dicta reginali camera constitutis et constituendis ad quos spectet dicimus, precipimus et mandamus expresse et de nostri certa sciencia ad nostre gracie et amoris obtentum penamque unciarum ducentarum nostris inferendam erariis quod vos dictum Petrum Brancaleoni pro procuratore seu ad³⁵ministratore et operario dictorum operum, fabricarum seu maramma dictorum castrorum nostrorum teneant firmiter et observent, honorificent atque tractent. Et in possessionem dicti officii vos ilico ponant et immittant positumque et immissum manuteneant et conservent et de illius salario et iuribus et emolumentis vobis respondeant et satisfaciant, prout dicto Renaldo Pastorella solitum fuit respon⁴⁰deri et satisfieri. Nostramque huiusmodi concessionem, gratiam et provisionem firmam habeant atque validam non obstante sed prius habita pro revocata et nulla sicut cum presenti illam revocamus viribusque et effectu omnino evacuamus quacumque concessione, provisione sive comanda de officio iamdicto in personam alterius cuiusvis per dictum gubernatorem eiusdem nostre reginalis camere vel eius locumtenentem ⁴⁵ aut alium seu alios quosvis officiales nostros quomodocumque et qualitercumque ^{f.} ^{14 r.} forte facta aut facienda quam personam dicto casu a dicto officio ac illius regimine et exercicio penitus²¹⁰ amovemus et expellimus ac pro amota et expulsa cum hac eadem habemus et nunciamus amoverique et expelli inde iubemus et mandamus ilico visis presentibus citra tamen aliquam illius infamie ⁵ notam adeo ut presens in vestri dicti Petri Brancaleoni persona sit sola valida, efficax et fructuosa et omnia et singula preinserta teneant firmiter et obeservent tenerique et observari ab omnibus faciant inviolabiliter per quoscumque. Cautè a contrario faciendo si gratiam nostram caram habent iramque et indignacionem nostras et pr[ea]postitam cupiunt non subire penam. In cuius rei testimonium presentes ¹⁰ fieri iussimus sigillo nostro impendenti munitos. Datum in civitate Cordube XX mensis madii anno a nativitate Domini M CCCCLXXXVI°. Est scriptum super rasum in quatuor locis ubi dicitur Petro Brancaleoni et ubi dicitur dicto Petro Brancaleoni et ubi dicitur Petrum Brancaleoni et ubi dicitur Petri Brancaleoni valeat.

Yo la reyna

Solvat tarenos quinque
Galcerandus Bertrandus

Domina regina mandavit michi
Alfonso Davila visa per consilium
reginale et per preceptorem ma-
iorem et per conservatorem generalem

²⁰⁷ *Eius* ripetuto ed espunto.

²⁰⁸ Segue *magne* espunto.

²⁰⁹ Corretto su *camere nostre* in interlinea.

²¹⁰ Segue *revocamus* espunto.

et pro thesaurario generali

(*Probatas*)

28

1486 maggio 28. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, ordina a Melchor Maldonado, capitano generale d'armi, di verificare il caso del barone Santa Pau, accusato dai cittadini di Vizzini di essere responsabile con il figlio e i suoi vassalli di numerosi atti di violenza e prepotenza, come rapimenti, furti, uccisioni, aggressioni e minacce nel territorio reginale di Vizzini, proteggendo altresì gli stessi nella sua villa di Licodia e di amministrare la giustizia con piena facoltà di emanare sentenze definitive e incontestabili.

[f. 14 r.-v.]

Ricardi de Laguna

Nos dona Isabel *et cetera*. A vos el magnifico e²¹¹ bien amado consejero nuestro Melchior Maldonado, capitán general de armas de la nuestra reginal cámara de Sicilia, salut e dilección. Sepades que Richardo de Laguna, procurador de la nuestra tierra de Vezini, que es en essa dicha nuestra cámara, nos fizo relación, diziendo que puede haver |⁵ X meses poco más o menos que él vidó con Pino de Gachini notario e con hun hermano suyo a notificar ciertas cartas e provisiones del rey mi sennor e nuestras al varón de Sancta Pau, que contra él hovimos mandado dar por ciertos robos e dannos que él fizo a los vezinos e moradores dela dicha tierra de Vezini. Dis que sallieron a ellos ciertos vassallos del dicho Sancta Pau e por su mandado |¹⁰ diz que mataron el dicho notario e robaron el dicho Richardo e a su hermano e les tomaron todas las dichas provisiones e quanto levavan e diz que agora el dicho barón de Sancta Pau tiene a los dichos delinquentes en la su villa de Legudía e los defiende e ampara. E non los quiere dar ni entegrar a las justicias como quiere que sea fecho processo contra ellos e diz que allende desto el dicho Sancta Pau e sus |¹⁵ vassallos por mandado suyo fazen muertes de hombres e roban e apalean a los vezinos de la dicha vall de Vezini en sus cortijos donde stán trabaiano e les toman sus²¹² bueys e bestias e ganados e a ellos lievan presos e los rescatan com a moros. Especialmente un fijo del dicho barón de Sancta Pau diz que prendió a tres hombres de la dicha tierra de Vezini e los levó a la tierra del dicho su padre |²⁰ e los puso a questión de tormentos e los turmentó según diz que parece

²¹¹ E in interlinea.

²¹² Segue *boy* espunto.

por un processo, |^{f. 14 v.} diciendo que le furtaron un cabestro e otro sí diz que un mayordomo del dicho barón de Sancta Pau fue una noche a la dicha tierra de Vezini e entró en ella con mucha gente armada e crebantó las puertas de una casa e dentro en la dicha tierra e por fuerça e contra su voluntat levó una donzella e la tiene hoy día. E |⁵ assí mesmo diz que fue otro scudero del dicho barón de Sancta Pau, Aravallo, a la dicha tierra de Vezini y en medio de la plaça della dio de lancadas a un vezino della e lo mató, diciendo “Vive Sancta Pau” e diz que el dicho Sancta Pau acoge en la dicha su villa de Legudía todos los forijudicados e malfechores de la dicha nuestra cámara, specialmente a uno que se dize Antón de la Guja, que mató en la |¹⁰ dicha villa de Vezini tres hombres e fue della desterrado e forijudicado e diz que assí mesmo acoge otros malfechores²¹³ por fatigar con ellos a los vezinos e moradores de la dicha tierra. E assí mesmo diz que el dicho barón de Sancta Pau tiene dehesas dentro el territorio de la dicha villa e a causa de las dichas defesas leva a los vezinos della todos lo drechos de la dohana, contra |¹⁵ toda justicia, non lo pudiendo fazer e diz que si alguno se quexa dello le embía amenaçar que lo ha de matar e les faze e manda fazer de cada día otras muchas sin razones, todo lo susodicho dentro del territorio, término e jurisdicción de la dicha nuestra cámara e crebantando los privilegios e ordenanças de la dicha nuestra cámara e de la dicha villa en lo qual todo diz que ellos han recebido e reciben agravio e danno. |²⁰ E por su parte nos fue supplicado e pedido, por merced cerca de todo ello les mandássemos proveher de remedio de justicia o como la nuestra mercet fuesse. E nos tovímoslo por bien e confiando de vos que soys tal que guardaréys nuestro servicio e el drecho de cada una de las partes e bien, fiel e diligentmente faréys lo que por nos vos fuere mandado e encomendado. Es nuestra mercet e voluntat de vos encomen|²⁵dar e cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos la cognición e determinación de lo susodicho, porque vos mandamos que hayáys vuestra información e sepades la verdat de todo lo susodicho por quantas vías e maneras mejor e a nos complidamente lo pudieres saber e assí havida e la verdat sabida, llamadas e hoídas las partes, sin dar lugar a luengas ni dilaciones de malicia sal|³⁰vo solament la verdat sabida fagades e administredes²¹⁴ cerca de todo ello lo que fallaredes por drecho por vuestra sentencia o sentencias assí interloquatorias como diffinitivas, las que e al mandamiento o mandamientos que en la dicha razón dierades e pronunciaredes, levedes e fagades levar a devida exequción con effecto tanto quanto como con drecho devades, de la qual dicha sentencia mandamiento |³⁵ o mandamientos que en la dicha razón dierades e pronunciaredes, mandamos que non haya appellación ni supplicación ni otro remedio ni recurso alguno por ante nos ni para ante otro alguno salvo solamente de la sentencia diffinitiva para ante nos. E mandamos a las dichas partes e a cada uno dellos e otras qualesquiere personas de

²¹³ Segue de la dicha nuestra cámara espunto.

²¹⁴ Ad- in interlinea.

quien entendieredes ser informado e saber la verdat cerca |⁴⁰ lo susodicho que vengan e parescan ante vos a vuestros lamamientos e guardando en todo los privilegios e ordenanças de esse reyno de Sicilia. Por a lo qual todo que susodicho es assí fazer e complir e exercutar vos damos poder cumplido por esta nuestra carta plenariament con todas sus incidencias, dependencias e annexidades. De lo qual mandamos la presente firmada de nuestro nombre sellado con |⁴⁵ nuestro sello. Dada en la muy noble ciudat de Córdoba a XXVIII^o días del mes de mayo anno del nascimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo de mil CCCCLXXXVI annos.

Yo la reyna

Solvat tarenum unum
Galcerandus Bertrandus

Domina regina mandavit michi Alfonso
de Avila visa per consilium reginale
et per preceptorem maiorem et per conser-
vatorem et thesaurarium generales

(*Probatus*)

29

1486 maggio 28. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, ordina a Melchor Maldonado, capitano generale d'armi, di verificare il caso del barone di Monterosso, che aveva accusato agli abitanti di Vizzini di aver compiuto aggressioni nella sua città e che a sua volta era stato incolpato dagli stessi di numerosi crimini compiuti contro di loro, come furti, aggressioni, omicidi nel territorio reginale, e di amministrare la giustizia con piena facoltà di emanare sentenze definitive e incontestabili.

[f. 15 r.-v.]

Ville Vizini

Nos dona Isabel *et cetera*. Al magnifico e bien amado consejero nuestro mossén Melchior Maldonado, nuestro capitán general de armas de la nuestra reginal cámara de Sicilia salut e dilección. Sepades que por ciertas queexas que por el barón de Munteroso nos fueron dadas de los vezinos e morado|⁵res de la nuestra tierra de Vezini, diziendo que la comunidat de la dicha villa de Vizini con mano armada havía ido a la dicha villa de Monteroso e ge la havían entrado por fuerca e tomado ciertos presos que allí stavan e crebantando e robando muchas cosas e muerto e ferido algunos vezinos de la dicha villa y fecho otros insultos e violencias, nos mandamos dar al dicho barón de Monteroso una |¹⁰ nuestra carta de comission,

dirigida a vos para que le fagades e aministredes justicia contra ellos segunt por el tenor de la dicha nuestra comisión veeréys. E assí mesmo los dichos vezinos e moradores de la dicha tierra de²¹⁵ Vizini se nos h[an] quexado del dicho varón de Monteroso, diziendo que si ellos en alguna manera fueron a la dicha villa fue porque el dicho barón les dio causa porque ¹⁵ les havia crebantado los privilegios e ordenanças de la dicha nuestra cámara e de la dicha tierra e les ha fecho e faze otros [muchos] males e dannos e excessos dentro en el término e territorio e jurisdicción de la dicha nuestra cámara, en lo qual diz que ellos [han] recebido e reciben muchas fatigas e dannos prendendo a los dichos nuestros vassallos e rescatándolos e tomándolos los bueys e bestias con que ganan su vida ²⁰ e faziendo otros dannos e males e excessos dentro en el término e territorio e iurisdicción de la dicha nuestra cámara, en lo qual diz que ellos han recebido e reciben mucha fatiga e danno. E por su parte nos fue supplicado e pedido por mercet cerca dellos [les mandássemos] proveher de remedio con justicia o como la nuestra merced fuesse. E nos toví[mos]o por bien e confiando de vos que soys tal que guarda²⁵réys nuestro servicio e el drecho a cada una de las partes e bien, fiel e diligentmente faréys lo que por nos vos fuere m[and]ado e encomendado. Es nuestra mercet e voluntat de vos encomendar e cometer e [por la] presente vos en[comendamos] e come[temos] la cognición e determinación de lo susodicho porque vos mandamos que hayáys vuestra información e sepáys la verdat cerca de todo lo susodicho ³⁰ por quantas vías e maneras mejor e nos compli[dam]ente lo pudierades saber e assí havida, llamadas e hoídas las partes a quanto lo susodicho atanne brevemente, sin dar lugar a luengas nin delaciones de malicia, salvo solamente la verdat sabida, fagades e administredes cerca dello lo que fallaredes por drecho por vuestra sentencia o sentencias assí interlocutorias como diffi³⁵ni[tivas], las quales y el mandamiento o mandamientos que en la dicha razón dieredes e pronunciaredes, levedes e fagades levar a devida exequción e effecto tanto quanto como con drecho devades. De la qual dicha sentencia o sentencias, mandamiento e mandamientos que en la dicha razón dieredes e pronunciaredes mandamos que non haya appellación ni supplicación nin otro remedio ni recurso alguno por ante nos ⁴⁰ nin para ante otro alguno salvo solamente de la sentencia diffinitiva para ante nos. E mandamos a los dichas partes e a cada uno dellos e otras qualesquiere personas de quien entendierdes ser informado e saber la v[er]dat cerca lo susodicho que vengán e parezcan ante vos a vuestros llamamientos amplazamientos e a los plazos e solas penas que vos de nuestra parte les pusierades, las quales non por la ⁴⁵ present les ponemos e havemos por puestas y esto fazer e [com]plir así, guardando en todo los privilegios e ordenanças de esse reyno de Sicilia. Por lo qual todo que suso dicho es assí fazer, complir e exequtar vos damos poder cumplido por esta nuestra ^{f. 15 v.} carta

²¹⁵ Segue *Leontini* espunto.

plenariament con todas sus incidencias, deppedencias e emergencias, annexidades y connexidades. De lo qual mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro nombre e sellada con nuestro sello. Dada en la ciudat de Córdoba a XXVIII días de mayo del anno del nascimiento de nuestro salvador Jesús Cristo de MCCCCLXXXVI |⁵ annos.

Yo la reyna

Solvat tarenum unum
Galcerandus Bertrandus

Domina regina mandaviti michi
Alfonso Davila visa per consilium regina-
le et per preceptorem maiorem et per
conservatorem et thesaurarium generales

30

1486 maggio 30. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera reginale istruire un processo per il caso di un eventuale risarcimento del padrone di una nave Galceran Andrés e del mercante barcellonese Guillem Bret, che, dopo aver caricato la nave di frumento a Pozzallo, furono fermati dal consiglio civico di Siracusa che gli sequestrò il carico per la penuria in cui versava la città.

[ff. 15 v.-16 r.]

Galcerandi Andree et Guillermi Bret

Elisabet Dei gracia regina Castelle *et cetera*. Magnifico et dilecto consiliario nostro, gubernatori nostre reginalis camere in dicto regno Sicilie seu eius locumtenenti, regenti vel presidenti salutem et dilectionem. Humili expositione coram nobis facta pro parte Galcerandi Andree patroni navis et Guillemi Bret merca⁵toris Barchinone, intelleximus quemadmodum diebus prius tantis cum exponentes ipsi una cum aliis sociis suis honerassent quamdam navem apud portum seu carricatorium Puzolli certo honere frumenti et [o]b moris respectatem aplicuissent portui civitatis nostre Siracusse iurati illius civitatis dictam navem detinuerunt et frumintum occupaverunt, asserentes quod erat ipsi |¹⁰ civitati opus illo frumento. Et quamvis pro parte dictorum exponencium fuerint propterea facti dictis iuratis certa protestatum et sepius petatum et regne situm ut dictum frumentum una cum certis iuribus seu honeribus et expensis iustis et debitis sibi solverent id tamen facere non [±4]runt neque fuit hactenus eisdem exponentibus de predictis integre satisfactum quo |¹⁵ cirqua quam plurimas expensas et damna eos fazere et sustinere oportuit. Et ideo pro parte dicto civi exponentibus omnibus suis et dictorum sociorum suorum

fuit humiliter supplicatum dignaremur circa predicti opportuno et salubri iusticie remedio providere ut ipsi iusticie debitum consequantur. Nos itaque exaudita benigne dicta supplicacione veluti iusta et [rac]ioni consona vobis ²⁰ huiusmodi serie precipimus et iubemus scienter et consulto ad optentum nostre gracie incursumque pene si secus fuit ducentarum unciarum auri nostris inferendarum erariis ut vocatis et a dictis partibus visisque videndis de predictis omnibus cognoscatis et super iisdem provideatis et determinetis quod iuris fuerit et rationis capitulis et privilegiis regni et dicte camere observatis. Et quod a vobis fuit cognitum ²⁵ et se[pe]²¹⁶ provisum debite at prompte exequcionem deducatis et deduci faciatis taliter quod dicti supplicantes iusticie debitum consequantur et ad vos pro predictis eos recurrere non oporteat procedendo in hiis breviter, simpliter, sumario et de plano sine strepitu forma et figura iudicii sola facti veritati attenta maliciis diffugisque reiectis hos enim circa predicta omnia et singula cum incidentibus, depen³⁰dentibus et emergentibus ex eisdem vestrum ex[±4]intes officium [f. 16 r. si et quatenus opus sit vobis plenarie comictimus huiusmodi serie vizes nostras. Datum Cordube ultimo die menisis maii quarte indictionis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto.

Yo la reyna

Solvat²¹⁷ tarenum
unum
Casafranca

Domina regina mandavit mihi
Ludovico Gonzales visa per Ro-
dericum et Iohannem doctores
quibus fuit comissum

31

1485 agosto 2. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al maestro secreto di pagare 326 doble e due reali allo scrivano del re Jaume Casafranca, con relativa ricevuta di pagamento, per l'acquisto di 17 panni e 60 broccati bianchi effettuato a suo ordine dal cameriere della Camera della regina Martín Cuello.

[f. 16 r.-v.]

Pro curia

Dona Ysabel por la gracia de Dios *et cetera*. Al magnifico e amado conseiero y thesorero general del rey mi sennor e nuestro Grabiél Sánchez, maestro secreto de la cámara reginal nuestra en el reyno²¹⁸ de Sicilia salut e dilección. Dezimos e

²¹⁶ *Sepe* in interlinea.

²¹⁷ *Segue tarenos* espunto.

²¹⁸ *Corretto su de la cámara* in interlinea.

mandamos vos scientemente |⁵ y expresso que de qualesquiere pecunias de las rentas e introytos de la dicha nuestra reginal cámara a vuestras manos pervenidas e pervenideras déys y paguéys realmente y con effecto al amado scrivano del rey mi sennor Jayme de Casafranca treziantas y veynte²¹⁹ y seys doblas de oro castellanias de la banda y de buen |¹⁰ pesso y dos reales castellanos, por el precio de dizisiete varas y seysenta de brocado de oro de pelo blanco, el qual de dicho Jayme de Casafranca compramos de razón de dizinuebe doblas la vara, que contando a la dicha razón montan las dichas trezientas veynte²²⁰ seys doblas castellanias doro y de buen peso de la banda |¹⁵ y los dichos dos reales de plata, las quales dichas dizisiete varas y seysenta del dicho brocado de mandamiento e hordinación nuestra fue dado e librado a Diego Cuello, nuestro camarero, en la paga e solución que de las dichas trezientas y vintiseys doblas castellanias de la banda y dos reales le faréys cobraréys del dicho Jayme |²⁰ de Casafranca época de pago e la presente al tiempo de la reddición et examinación de vuestros contos produziderá. Car nos con tenor de la presente mandamos a los maestros racionales de nuestra corte en la dicha cámara reginal e otros qualesquiere de vos dicho thesorero general e maestre secreto en la²²¹ dicha nuestra reginal cámara conto |^{f. 16 v.} hoydores que al tiempo de la reddición e examinación de vuestras cuentas vos possando en data las dichas trizientas y vintiseys doblas de oro de la banda y dos reales por la dicha razón paguados y restituyendo la presente época de pago la dicha quantitat vos reciban y admetan en vuestras cuentas y toda dubda, difficultat y contradicción cesantes. |⁵ Dada en la ciudat de Córdoba a dos días del mes de agosto de anno del nacimiento de nuestro Sennor Jseús Cristo mil quatrocientos ochenta y cinco, pero sea entendido y entiéndasse que si alguna otra cautela o provisión está dada en que se contenga esta misma quantía de brocado y de doblas |¹⁰ que ésta y aquella son una y no sean de recibir las dichas doblas más de una vez.

Yo la reyna

Nihil solvat quia pro curia
Casafranca

Martino Cuello
Camarero

Es la quantía deste conocimiento que rescribió Martino Cuello en la cámara de la reyna nuestra sennora XVII varas y sesenta de brocado de pelo blanco que dio Casafranca que passó de LXXXV^o.

²¹⁹ Nel testo *venyte*.

²²⁰ Nel testo *venyte*.

²²¹ Segue *nuestra* espunto.

Domina regina mandavit michi
Ludovico Gonzales visa per Mar-
tinum Cuello

(*Probatas*)

32

1485 agosto 2. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, ordina a Gaspar Cervelló, maestro secreto della Camera, di controllare il bilancio del medesimo ufficio al tempo in cui era amministrato dal tesoriere del re Gabriel Sánchez e di restituirgli le somme anticipate su mandato della regina, a ragione di 175 maravedís per fiorino di Sicilia, dato che le rendite dell'ufficie si sono dimostrate insufficienti.

[ff. 16 v./17 r.]

Dona Ysabel por la gracia de Dios *et cetera*. Al amado et fiel nuestro Gaspar de Cervellón, maestre secreto nuestro en la nuestra reginal cámara en el reyno de Sicilia salud e dilección. Por quanto el magnifico y amado conseiero e thesorero del rey mi sennor y maestro secreto ¹⁵ olim en la dicha²²² nuestra reginal cámara ha paguado e vistrahido por mandado nuestro así con provisiones como en otra manera diversas quantías de maravedís e otras pecunias, las quales sea de pagar e retener devéis, si de las pecunias de las rentas nuestras de la dicha nuestra reginal cámara a sus manos pervenidas e ¹⁰ pervenideras e no abastando aquellas es justa e razonable cosa que dado cuenta de la administración e regimiento del dicho officio de maestre secreto del tiempo que aquel ha tenido e administrado, si alguna cosa se fallará cobrador de lo que por nos en mandado nuestro ha dado, le sea por vos de las pecunias de las ¹⁵ rentas e emolumentas del dicho officio de maestro secreto a vuestras manos pervenidas e pervenideras dado e paguado. Por ende con tenor de la presente e de nuestra cierta sciencia e expres^{f. 17 r.}samente vos dezimos e mandamos que toda otra en quando por el dicho Gabriel Sánchez vos será auténticadamente mostrado el tiempo de haver dado las dichas cuentas de la administración del dicho officio e por aquellos restará co⁵brador de qualquiere quantías de pecunias aquella dicha quantía que demostará ser cobrador, quanta quiere sea, le sea por vos de las pecunias de las rentas de la dicha nuestra reginal cámara a vuestra manos pervenidas e pervenideras dadas he paguadas realmente y con effecto, ¹⁰ faziendo reducción de los maravedís que restará cobrador de nos e

²²² *Dicha* in interlinea.

de nuestra cámara en razón de cientosetenta y cinco maravedís por cada hun con florín de Sicilia segunt con otra nuestra cautela de la data de aquesta havemos mandado a nuestro maestre racional en la dicha cámara o otro qualquiere del |¹⁵ conto hoydor los dichos maravedís le reduzgan e contenen e en la paga que faréys, en virtud de la presente cobraréys del dicho Grabiél Sánchez o de su procurador certificación del dicho maestre racional de la quantía que se mostrará ser de nos cobrador, dadas las cuentas de la dicha su administración, época de pago y la presente |²⁰ por la qual a los magníficos y amados nuestros el maestre racional de la dicha nuestra reginal cámara o a su lugarteniente o otro qualquiere de vos conto hoydor dezimos e mandamos de la nuestra cierta sciencia e expressamente que al tiempo de la recepción, examinación de vuestras cuentas vos possando en data qualquiere |²⁵ quantía que en virtud de la presente dado havréys e restituyendo la dicha certificación e la presente época de recepto la dicha quantía contada e reduzida a cientosetenta y cinco maravedís por florín de Sicilia vos reciban y admitan vuestros contos todo dubdo, difficultat e contradicción cessantes. Dada en la ciudat |³⁰ de Córdoba a dos días de agosto anno del nacimiento de nuestro Sennor mil quatrocientos ochenta y cinco.

Yo la reyna

Nihil solvat quia pro curia
Casafranca

Domina regina facta relatione
per comandatorem maiorem et per doctorem
de Lillo quibus fuit commissum mandavit
michi Ludovico Gonzales

(*Probatas*)

33

1485 agosto 2. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, ordina a Gaspar Cervelló, maestro secreto della Camera, di controllare il bilancio del medesimo ufficio al tempo in cui era amministrato dal tesoriere del re Gabriel Sánchez e di restituirgli le somme anticipate su mandato della regina, a ragione di 175 maravedís per fiorino di Sicilia, dato che le rendite dell'ufficie si sono dimostrate insufficienti.

[ff. 17 v./18 r.]

Dona Ysabel por la gracia de Dios *et cetera*. Al magnífico e amado conseiero e maestre racional de nuestra reginal cámara en el reyno de Siçilia o a su lugarteniente o otros qualesquiere del magnífico e amado conseiero y thesorero |⁵ general de rey mi sennor Grabiél Sánchez, olim maestre secreto de nuestra cámara reginal en el

reyno de Siçilia, conto hoydores salut e dilección. Como el dicho Grabiél Sánchez, olim maestre secreto de la dicha nuestra reginal cámara, en el tiempo que ha tenido regido, exercido e administrado el dicho ¹⁰ offiçio de maestre secreto de mandamiento e hordinación nuestra assí con cautelas e provisiones nuestras como en otra qualquiera manera por ruegos nuestros e por fazernos servicio haya dado, vistrahido e paguado a las personas que por nos hes ha seydo mandado diversas quantías de maravedís y otras pecunias e ¹⁵ cosas las quales son de retener, deverse e paguarse de las pecunias de las rentas de la dicha nuestra cámara reginal de Siçilia que en el tiempo que ha regido e exercido el dicho offiçio de maestre secreto a sus manos han pervenido e pervendrán de aquí adelante e no bastando aquellas de las pecunias de las rentas ²⁰ de la dicha nuestra reginal cámara pervenidas e pervenideras de manos del amado nuestro Gaspar de Cervellón, maestre secreto de la dicha nuestra reginal cámara, per nos nuebamente provehído. Por ende con tenor del presente de nuestra cierta sciencia e expressamente vos dezimos y mandamos que qualesquiere quantías de maravedís ²⁵ o otras qualesquiere pecunias e cosas que por mandado nuestro en virtud de cautelas e provissiones nuestras havrá paguado aquellas le recibáys e admitáys en sus contos todo dubdo, difficultat, consulto e contradicción cessantes. E no resívenos por quanto al dicho Grabiél Sánchez ha paguado he vistraydo como dicho es por nuestro ³⁰ mandado muchas y diversas quantías en maravedís, las quales sean de reduzir a florín de Siçilia, pues las recetas de las pecunias de las rentas de la dicha nuestra cámara reginal se reciben en florines de Siçilia. E porque en la reddición de los contos del dicho Grabiél Sánchez como olim maestre secreto se podría seguir alguna diffi³⁵cultat o dubitación en la reddición de la dicha moneda de maravedís a florines de Siçilia querientes en ello devidamente proveher y apartar qualquiere difficultat que sobre ello naçer o insurgir pudiesse, vos dezimos e mandamos sientement et expresso que todas e qualesquiere quantías que el dicho Grabiél Sánchez como maestre secreto ⁴⁰ de la dicha nuestra reginal cámara o en otra manera de mandamiento e ordinaçión nuestra havía dado he paguado fasta el día de la fecha |^{f.} 18 ^{r.} desta acuenta de maravedís aquellos dichos maranedis razonéys e contéis, paséys he redugáys a florines de Siçilia contando cient y setenta y cinco maravedís por hun florín de Siçilia e así ge los recibáys e admetáys en sus contos todo dubdo, difficultat, ⁵ consulta e contradicción cessantes. Ca nos haviat información verdadera del precio e valor de los dichos florines de Siçilia y del valor de los maravedís moneda de Castilla y haún de conio han valido cambios al tiempo que los paguamientos de los dichos maravedís sean fecho del reyno de Siçilia restos nuestros regnos ¹⁰ queremos e mandamos assí sea fecho e cumplido. E guardat vos de fazer al contrario en alguna manera, por quanto nuestra gracia habéys cara y pena de mil florines e nuestros aplicadores deseáys evitar. Ca nos a mayor cautela vos quitamos todo poder de fazer

el contrario a decreto de nullitat. |¹⁵ Dada en la ciutat de Córdoba a dos días de agosto anno del nacimiento de nuestro Sennor mil CCCCLXXXV.

Yo la reyna

Nihil solvat quia pro curia
Casafranca

Domina regina mandavit mihi
Ludovico Golzalo visa per
comendatorem maiorem et per
doctorem de Lillo

(*Probatus*)

34

1487 maggio 12. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Guglielmo Possa capitano di Siracusa per il sesto anno indizionale (1487-1488), con salario, diritti e pertinenze a esso connessi, avendo già ricevuto la nomina per il quarto anno indizionale e non avendo potuto svolgere l'incarico a causa dell'intromissione del capitano d'armi Melchior aldonado, che aveva messo al suo posto un'altra persona.

[f. 18 r.-v.]

Officium capitane civitatis Syracusarum pro Guillermo Possa milite
Nos Elisabeth Dei gracia Castelle, Aragonum *et cetera*. Illis quecumque officia bene regentibus digni sunt maiora concedenda. Idcirco cum per maiestatem nostram novissimo anno quarte indicionis creatus esset civitatis Srracusarum nostre reginalis camere capitaneus dilectus noster Guillermus Possa miles. Et propter nostra servicia man⁵dato Melchioris nostri capitanei armorum ad curiam nostre maiestatis venire compelleret qui de novo nostra auctoritate alium capitaneum creavit. Et eadem causa dictum officium capitaneatus toto dicto anno integro complere nec eo frui potuit quemadmodum ceteri bene regentes capitanei soliti sunt et eam ob rem ne gracia a maiestate nostra vobis concessa de dicta capitania |¹⁰ ut prefertur sic vacua vestris exponentibus meritis rursus invitamur dictum officium capitaneie eiusdem civitatis pro anno sexte indicionis proxime venturo vobis concedere prout harum serie de nostra certa sciencia ac munificencia vobis concedimus et comendamus pro dicto anno integro sexte indicionis proxime futuro. Ita quod vos et nemo alius sitis et esse debeatis adveniente |¹⁵ anno iamdicto capitaneus dicte civitatis Srracusarum dictumque officium habeatis, regatis et

exerceatis toto dicto anno durante fideliter, legaliter atque bene iura, redditus, lucra, salaria, et emolumenta dicto officio pertinencia et expectancia |^{f. 18 v.} percipiendo, colligendo, recipiendo et habiundo ac honoribus, prehemenciis, superioritatibus et oneribus utendo, prout ceteri predecessores vestri de eodem officio usi fuerunt et sunt soliti recipere et habere et exercere. Volumus tamen quod antequam possessionem huiusmodi²²³ officii vos immisceatis, prestetis in posse illius ad quem |⁵ spectet de bene, fideliter et legaliter exercendo dictum officium ad honorem et servicium et utilitatem nostre maiestatis et beneficium rei publice dicte civitatis illuc solitum iuramentum quod est assuetum prestari. Mandantes per has easdem magnifico et dilecto consiliario nostro Ioanni de Cardenas militi, gubernatori dicte nostre reginali camere et eius locumtenenti, iudicibus magne curie, |¹⁰ magistro rationali, magistro secreto et conservatori necnon iuratis aliisque officialibus dicte civitatis Syracusarum presentibus et futuris et dictorum officialium locumtenenti et cuilibet eorum quod tenentes et observantes tenerique et observari faciatis ad unguem facientes presentem nostram concessionem et omnia et singula in eadem contenta vos dictum Guillermmum Possa et ne|¹⁵minem alium adveniente dicto anno sexte indicionis pro capitaneo dicte civitatis Syracusarum habeant, teneant,²²⁴ honorificent, reputent atque tractent tenerique reputari et tractari faciant per quoscumque et de salariis, iuribus, obvencionibus et emolumentis dicto officio pertinentibus vobis durante dicto anno respondeant et responderi faciant per quoscumque. Et |²⁰ contra non faciant aut fieri per aliquem²²⁵ patiantur quanto gratiam nostram caram habent ac penam mille florenorum cupiunt evitare, omni dubio, difficultate, contradictione, impedimento, consulta et capitulis quibuscumque cessantibus. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro sigillo a tergo munitum. Datum in civitate Cordube die |²⁵ XII mensis maii quinte indicionis anno a nativitate Domini M^oCCCCCLXXXVII^o.

Yo la reyna

Domina regina mandavit michi Alfonso Davila visa per consilium reginale et Andream doctorem pro thesaurario et pro conservatore generalibus

(*Probatas*)

²²³ Corretto su *dicti* in interlinea.

²²⁴ *Teneant* ripetuto ed espunto.

²²⁵ Segue *permittant* espunto.

1487 maggio 11. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, ordina a Bartolomeo de Grandi, giudice della Magna Curia, e a Guglielmo Riga, avvocato fiscale, di restituire ad Antonino Palaxino l'ufficio di portiere della Camera reginale, di cui era stato privato a seguito di accuse dell'allora capitano d'armi Melchor Maldonado, con relativi salario, privilegi, diritti ed emolumenti, compresi quelli concernenti il periodo in cui non ha esercitato la carica.

[f. 18 v./19 v.]

Anthonini de Palaxino

Nos Elisabeth Dei gracia *et cetera*. Magnificis in nostra reginali camera dicti nostri regni Sicilie Bartholomo de Grandi, iudici nostre reginalis curie, necnon Guillermo de Riga, advocato nostri reginalis fisci, salutem et dilectionem. Fuit noviter maiestatis nostre pro parte Anthonini de Palaxino |⁵ humili supplicacione expositum quod, tenente et possidente ac exercente ipso Anthonino officium reginalis porterii nostre camere dicti nostri regni Sicilie vigore privilegii et concessionis per maiestatem nostram eidem Anthonino de |^{f. 19 r.} dicto officio factis et cum per procuratorem nostri reginalis fisci dictus Anthoninus fuit inculpatus, prosequutus et inquisitus de nonnullis gravibus excessibus et delictis in processibus deinde factis, deductis et declaratis et protextu dictarum inquisitionum ipse Anthoninus fuisset per magnificum Melionem de Maldonado |⁵ tunc in nostra reginali camera capitaneum armorum carceratus et dicto officio destitutus, privatus atque ammotus et per eundem Melchionem aliis personis dictum officium comendatum et exinde compilatis processibus de predictis criminibus et delictis per magnam curiam camere nostre predicte iuris ordine servato, ipse Anthoninus exponens fuisset per eandem magnam curiam de dictis delictis de quibus |¹⁰ inculpatus et inquisitus fuerat absolutus et penitus liberatus per diffinitivas sentencias, prout tenore dictarum sentenciarum clare patet et demonstratur. Supplicavit propterea idem Anthoninus humiliter maiestati nostre ut super restitutione dicti porterii officii et salarii, iurium et emolumentorum, eidem Anthonino de oportuno iuris remedio providere dignaremur. Qua supplicacione tanquam iusta |¹⁵ benigne admissa premissis attentis providimus et ita harum²²⁶ serie vobis precipiendo mandamus, quatenus hiis veris existentibus scilicet quod ipse Anthoninus de predictis excessibus pro quibus fuit inculpatus, inquisitus et dicto officio destitutus fuerit et est exinde per dictas diffinitivas sentencias liberatus et absolutus et quod ob dictas causas et non alias

²²⁶ Nel testo *arum*.

pro quibus de iure potuisset a dicto officio priva²⁰ri fuit a dicto officio privatus seu suspensus eundem Anthoninum ad dictum porterii officium restituatis, inducatis pariter et inmittatis sibi statim tribuendo possessionem et exercicium dicti porterii officium cum omnibus iuribus, prehemenciis, prerogativis, salario, honoribus et oneribus eidem officio spectantibus et pertinentibus, prout et quemadmodum antedictam destitutionem tenebat ²⁵ et possidebat ac iuxta formam et tenorem sui antedicti privilegii et ne aliquem detrimentum predictis²²⁷ iniustis causis dictus Anthoninus paciatur. Volumus insuper et mandamus quod²²⁸ eidem Anthonino²²⁹ restitui faciatis totum salarium, iura et emolumenta eidem porterii officio spectancia omnibus dilacionibus, subterfugiis, calumpniis, pretermisissis et postpositis a quibuscumque dictum ³⁰ officium exercentibus exacta et precepta a die dicte destitucionis usque in diem quo fuerit per vos in possessionem et exercicium dicti officii restitutus et inductus, prout nos per presentes dictum Anthoninum ad dictum porterii officium restituimus, inducimus pariter et inmitimus ammoto a dicto officio quocumque possessore vel dictum officium quomodocumque et qualitercumque exercente, ³⁵ prout nos per presentes revocamus, destituimus et penitus removemus et declaramus et denunciavimus ammotum vobis predicti iudici magne reginalis curie et advocato nostri reginalis fisci circa premissa cum deppendentibus, emergentibus, annexis et connexis plenarie, vices et voces nostras mittimus per presentes. Mandantes propterea magnificis in nostra reginali cama⁴⁰ra gubernatore eiusque locumtenente, iudicibus magne reginalis curie ac magistro racionalis, conservatore, magistro secreto ceterisque universis et singulis ^{f. 19 v.} officialibus presentibus et futuris quatenus presentem nostram provisionem et omnia et singula in eo contenta et quicquid per vos in premissas actum, declaratum ac²³⁰ terminatum ac executum extiterit, teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque. Et ⁵ non contra faciant vel veniant nec aliquam contra facere vel venire permittant racione aliqua sive causa, si iram et indignacionem nostram penamque unciarum ducentarum irremissibiliter nostro inferendarum erario ac penam privacionis officii cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus sigillo nostro a tergo munitos. Datum in civita¹⁰te Cordubeni die undecima mesis maii quinq; indicionis anno a nativitate Domini MCCCCLXXXVII.

Yo la reyna

Domina regina mandavit michi Alfonso de Avila visa per consilium reginale et per Andream doctorem

²²⁷ *Predictis* in interlinea.

²²⁸ Segue *dut-* espunto.

²²⁹ *-no* in interlinea.

²³⁰ Segue *ex-* espunto.

pro thesaurario et pro²³¹ conservatore generalibus

(*Probatas*)

36

1487 maggio 10. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, concede a Maria Alagona, figlia del marchese d'Oristano Leonardo, cinquecento fiorini per aiutarla a costituire la dote, disponenedo il pagamento e la relativa ricevuta per l'inizio della settima indizione (1488-1489).

[f. 19 v./20 r.]

Nobilis Marie de Alagon

Dona Ysabel *et cetera*. Al amado nuestro el secreto de la nuestra cámara reginal en el reyno de Sicilia salut e dilección. Por quanto nos vista la necessitat y pobreza de la fija de don Leonardo de Alagón, olim marqués de Oristán le havemos fecho mercet assí como con la presente le fazemos de quinientos florines de |⁵ moneda desse dicho²³² reyno de Sicilia para ayuda de su matrimonio. Por ende con tenor de la presente expressamente y de nuestra cierta sciencia, vos dezimos y mandamos que de qualesquiere peccunias nuestra de la dicha nuestra cámara reginal a manos vuestras ya pervenidas o pervenideras en el anno de la septima indición primero²³³ siguiente déys e paguéys realmente y con effecto al procurador de la |¹⁰ fija del dicho don Leonardo, que por nombre se llama donna Maria de Alagón, los dichos D florines y en la paga que de aquellos le faréys cobraréys de dicho su procurador apocha oportuna en uno con las presentes. Por las quales de la dicha nuestra cierta sciencia, dezimos y mandamos a los maestros racionales de nuestra corte en la dicha cámara e otros qualesquiere de nos por vos dicho secreto conto |¹⁵ oydores, que al tiempo que de la reddición y examinación de vuestras cuentas vos poniendo en data los dichos D florines que por la dicha razón pagado havréys e restituyendo las presentes con las dichas apochas, aquellos vos reciban e passen liberamente e admetan en cuenta de legítima data e paga todo dudo, dilación, contradicción, consulta e otros qualesquiere impedimientos |^{f. 20 r.} cessantes, como tal sea nuestra intención e voluntat determinada. Dada en la ciudat de Córdoba a X del mes de

²³¹ Nel testo *per*.

²³² *Dicho* in interlinea.

²³³ Segue *veniente* espunto.

mayo de la sexta indición anno de la natividad de nuestro Sennor²³⁴
MCCCCLXXXVII.

Yo la reyna

Yo Ferrand Álvarez de Toledo

secretario de nuestra sennora

la reyna lo fiz screvir por su mandado

Anthonius doctor Sancius doctor

(Vidit) doctor Andreas de Lillo
conservator
generalis

37

1487 luglio 25. Malaga.

Isabella, regina di Castiglia, concede a Joan Malet la carica di baiulo di Tàrrega per il triennio successivo, al termine del quale deterrà l'incarico a beneplacito, con salario, privilegi e diritti a esso connessi, con l'obbligo di presentare a corte i conti e il bilancio dell'ufficio ogni otto mesi, a dare al maestro razionale l'esito della revisione, ad assicurarsi che tali resoconti siano redatti con i dati integrali, senza deduzioni o omissioni e a dare il bilancio finale di nuovo alla fine del mandato.

[f. 20 r.- v.]

Ioannis Malet

Nos Elisabet *et cetera*. De fide industria, legalitate et animi probitate vestri dilecte nostri Ioannis Malet ville nostre Tarrage intercessibusque nonnullorum benemeritorum nostrorum aput magestatem nostram pro vobis intercedencium benigniter inclinate, tenore presentis expresse et de certa sciencia officium baiuli²³⁵ ville |⁵ nostre Tarrage pro triennio proxime venturo, qui currere incipiet in die sive festo carnisprum proxime futuri et deinde ad maiestatis nostre beneplacitum vobis, eidem Iohanni Malet concedimus, comittimus et fiducialiter comendamus. Ita quod vos dictus Iohannes Malet et alius nemo per totum dictum triennium sitis baiulus dicte ville ipsumque officium habeatis teneatis, regatis et exerceatis fi¹⁰deliter, legaliter atque bene, ius et iusticiam dicto sunmissis officio tribuendo iuraque et regalias nostras tuendo, manutenendo, protegendo et pro viribus conservando atque omnia alia²³⁶ et singula faciendo et exercendo, que ad dictum officium pertinent et

²³⁴ Così nel testo.

²³⁵ A fine parola -e espunta.

²³⁶ *Alia* in interlinea.

spectant. Et habeatis et recipiatis et consequamini racione dicti officii illud annuum salarium eaque iura, lucra, obventiones et emolumenta iusta, debita et consueta. |¹⁵ Neconon gaudeatis et utamini eis omnibus honoribus, favoribus, preheminenciis, privilegiis, superioritatibus et prerrogativis, quod que quas et quibus alii qui dictum hactenus tenuerunt et rexerunt officium habere, recipere et consequi ac uti et gaudere melius consueverunt, potuerunt et debuerunt usque quaque. Mandantes per hanc eandem procuratori nostro²³⁷ Tarrage vicario paciariis et probis hominibus eius²⁰dem ville ceterisque universis et singulis officialibus et subditis nostris in dicta villa constitutis et constituendis ad quos spectet sub nostre gracie et amoris obtentu penaque florenorum auri mille nostris inferendorum erariis, quatenus vos dictum Iohannem Malet et neminem alium per totum dictum triennium et deinde ad nostrum²³⁸ ut prefetur beneplacitum pro baiulo ville |²⁵ eiusdem Tarrage habeant, teneant, reputent, honorificent atque tractent vobisque illi eorum ad quos spectet de salario et iuribus debitis respondeant atque pareant et obediant de et in his omnibus de et in quibus aliis qui dictum actenus tenuerunt officium parere et obedire ac etiam respondere consueverunt et debuerunt. Vos vero dictus Iohannes Malet antequam regimi³⁰ni et exercicio officii ipsius vos inmiscetis, teneamini iurare et assecurare in posse illius ad quem spectet de tenendo tabulam et alia faciendo atque teneamini et sitis astrictus iuxta constitutiones Cathalonie generales²³⁹ quodque de introitibus officii ipsius vestras ad manus quomodolibet proventuris hoc modo sive forma ac in temporibus inferius designatis, nobis seu curie nostre computum et racionem |^f ²⁰ v. reddetis²⁴⁰ scilicet quod de omnibus et singulis que racione dicti officii intro quolibet octimestre eius regiminis vestras ad manus quomodolibet proventuris infra unum mensem inde sequentem et peremptorie computandum computa et racionem reddetis et de exitu seu |⁵ distribucione illorum cum debitis et opportunis cautelis ad huiusmodi racionem, discussionem et plenam liquidacionem necessariis in posse magistri racionalis curie nostre seu persone ad id per nos deputate ponere et assignare teneamini et sitis astrictus et sunt huiusmodi regimine infra unum mensem, etiam cum simile computum et racionem reddetis de iis omnibus, si que post novissimi oc¹⁰timestris computa et raciones ad vos dicti racione officii quomodolibet pervenissent.²⁴¹ Quodque receptas integrales et non cum deductione sumptum facietis reffundetisque quicquid fuerit curie nostre reffundendum et quod nichil recipietis, nisi presente curie vestre Scriba introitum pro interesse curie regie scribente, testificante quod nisi faceritis ex nunc omni sala¹⁵rio et quomodo dicti officii decernimus vos privatum. Tenebitis insuper et obervabitis suis penis iudicis pragmaticam sancionem pro indempnitate curie nostre reformatione seu racione

²³⁷ *Nostro* in interlinea.

²³⁸ Segue *b-* espunta.

²³⁹ Segue *queque* espunto.

²⁴⁰ Segue *et de exitu seu distribucione illorum cum debitis et oc-* espunto.

²⁴¹ Segue *quo* espunto.

officii conservatoris generalis nostri patrimonii a serenissimo domino rege Alfonso patruo nostro immortalis memorie promulgatis, que datam fuit in suis felicibus castris prope civitatem |²⁰ Veterem die decimo octobris anno a nativitate Domini millesimo CCCC²⁴² XXXXVIII. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro magno sigillo impendenti munitos. Data in regiis nostris felicibus castris contra civitatem Malace die XXV^o mensis iulii anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXVII regnorumque nostrorum videlicet Sicilie anno vicessimo |²⁵ Castelle et Legionis XIII^o, Aragonum vero et aliorum nono.

Yo la reyna

Domina regina mandavit michi
Iohanni de Coloma visa per Roderi-
cum Luppi generalem thesaurarium

(*Probatus*)

38

1487 luglio 27. Malaga.

Isabella, regina di Castiglia,, in virtù della precedente nomina, ordina al luogotenente del baiulo di Tàrrega di consegnare l'incarico e i relativi benefici a Joan Malet, rinunciando definitivamente all'esercizio della carica.

[f. 20 v.]

Eiusdem

Elisabet Dei gracia *et cetera*, dilecto nostro cuicumque tenenti seu regenti offitium vicarii regii ville nostre Tarrage salutem et dillectionem. Quia nos die presenti et subscripto providimus de officio vicarii dicte ville pro triennio proxime futuro dilecto nostro Iohanni Malet velimusque possessionem illius per dictum Malet |⁵ haberi, vobis ideo dicimus, precipimus et iubemus, expresse et de certa sciencia ad nostre gratie et amoris obtentum penamque duorum mille florenorum auri nostris inferendam erariis, ut illico visis presentibus ab usu et exercicio dicti officii desistatis illudque per dictum Iohannem Malet et neminem alium regi et exerceri sinatis, omni contradiccione cessante. Datum in regiis nostris felicibus castris contra civitatem Malaçe die XXVII^o |¹⁰ mensis iulii anno a nativitate Domini MCCCCLXXXVII^o.

Idem pro executis

(*Probatus*)

²⁴² Segue *L* espunta.

39

1487 settembre 26. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, ordina a Nicola Canerella, giudice di Magna Curia, e al maestro secreto Gaspar Cervelló di verificare il caso di Antonio Palaxino, destituito dal capitano Melchor Maldonado dall'incarico di portiere della Camera reginale per certi delitti commessi e in seguito liberato da Bartolomeo de Grandi, giudice della Magna Curia e collega avvocato di Palaxino, facendolo assolvere ingiustamente e privando quindi Bernardo Curcullo di Siracusa, che lo aveva sostituito nell'incarico, dell'ufficio e del salario.

[f. 21 r.-v.]

Bernardi Qurcullo

Nos donna Ysabel por la gracia de Dios *et cetera*. A vos los magnificos y bien amados nuestros micer Cola Canarela, juze de la nuestra gran corte, e Gaspar de Cervellón, nuestro maestre secreto de la nuestra reginal cámara de Sicilia, salud e dilección. Sepades que por Bernardo Qurcullo, habitante en la nuestra fide⁵líssima ciudat de Çaragoça, nos fue fecha relación por su petición que ante nos en el nuestro consejo presentó, diziendo que puede haver tres annos poco más o menos tiempo que Melchior Maldonado, nuestro capitán general de armas dessa dicha nuestra cámara, por ciertos delitos contenidos en una petición, quel dicho Bernardo ante nos presentó, que va sennalada de Alfonso ¹⁰ de Avila nuestro secretario, e del nuestro conseio fechos e cometidos por Anthoni Palachino le quitó el officio de porterio dessa nuestra cámara e le dio e encomendó al dicho Bernardo que dexó mandarlo, que el dicho Anthonio²⁴³ no fuesse suelto sin mandamiento nuestro. E diz que, después quel dicho²⁴⁴ Melchior partió, micer Bartholomeo de Grandi, que agora es juze de la nuestra grand corte, ¹⁵abogado que fue del dicho Anthonio, diz que luego que entró en el dicho officio le soltó e delibró de la dicha presión syn términos de justicia por le favorecer e ayudar. E así suelto diz quel dicho Anthonio²⁴⁵ vino ante nos e nos fizo relación quel dicho Melchior le mandó prender por sinistras informaciones que del ovo e le mandó quitar el dicho su ²⁰officio e que de los delitos por quel fue preso e quitado el dicho su officio estava delibrando por los juzes de la nuestra grand corte, que a nuestra merced pluguiesse de le mandar volver el dicho su officio con los salarios que havrán rentado después que le fue

²⁴³ *Palachino...Antonio nel margine sinistro.*

²⁴⁴ *Segue Anthonio vino ante nos e nos fizo relacion espunto.*

²⁴⁵ *Segue vino Anthonio espunto.*

quitado²⁴⁶ el dicho su²⁴⁷ officio o como la nuestra merced fuesse. Sobre lo qual nos mandamos al dicho Anthoni Palachino una nuestra |²⁵ carta e provisión por la qual mandamos a los juzes de la nuestra grand corte que si el dicho Anthonio fue delibrado de la dicha presión por los delitos porque fue preso e quitado el dicho officio le tornassen e restituessen el dicho su officio e le diesen la possession del con los salarios que después que le fu quitado havia rentado, quitando e admoniendo a qual³⁰quier persona quel dicho Melchior proveyó del dicho²⁴⁸ officio por virtud de la dicha nuestra provisión. Diz que los dichos juzes por ser él uno dellos como dicho es abogado del dicho Anthonio Palachino luego fizieron quitar sin términos de justicia al dicho Bernardo el dicho officio e lo dieron al dicho Anthonio e le mandaron pagar todo el salario que |³⁵ ovo después que le tovo e exerció el dicho²⁴⁹ officio como quier que por el dicho Bernardo fue alegado antellos por una su petición que la dicha nuestra provisión era justa e drechamente dada²⁵⁰ porque en ella dezía que si el dicho Anthonio fue delibrado por las cosas porque le fue quitado el dicho officio ge lo volviessen e que havia otros delitos de los que por aquellos le dieron |⁴⁰ por libre e caso que no oviera otros él no era obligado de pagar |^{f. 21 v.} el dicho salario segund los capítulos e constituciones desse nuestro reyno e cámara, pues el dicho officio tenía servido segund que por el dicho Melchor le fue mandado, los quales dichos juzes non lo quisieron hazer cumplimiento de justicia e está privado del dicho officio injustamente. En lo qual diz |⁵ quel recibe agravio e danno e nos supplicó e pidió por merced con remedio de justicia le mandássemos proveer o como la nuestra merced fuesse e nos tovimoslo por bien. E porque nuestra merced e voluntad es de mandar saber la verdad cerca de lo susodicho para lo mandar proveer e remediar con justicia mandamos dar esta nuestra carta en la dicha razón por |¹⁰ lo qual mandamos a vos los sobredichos micer Cola Canarela e Gaspar de Cervellón unos e dos juntamente e non el uno sin el otro que luego veades lo susodicho, llamadas e hoydas las partes a quien atanne hayáys vuestra información e sepáys la verdad, si el dicho Anthonio Palachino fue mandado prender e quitar el dicho su officio por otros delitos de los |¹⁵ que por los dichos juzes fue delibrado e si los quel dicho Bernardo dize con su petición fueron fechos e cometidos por el dicho Anthonio. E assí havida la dicha información e la verdad sabida firmada de vuestros nombres e signada del notario por ante quien la ovieredes e cerrada e sellada en manera que faga fe con vuestro paracer nos²⁵¹ la enbiéys e así |²⁰ mismo nos enbiéys vuestro paracer junto con la dicha información sy el dicho Bernardo es obligado a pagar el salario, que llevó al tiempo que usó e exerció el dicho officio,

²⁴⁶ Corretto su *rentado* in interlinea.

²⁴⁷ Corretto su *suo*.

²⁴⁸ Segue *su* espunto.

²⁴⁹ Segue *su* espunto.

²⁵⁰ *Dada* in interlinea.

²⁵¹ *Nos* in interlinea.

segund los dichos capítulos e constituciones dese dicho nuestro reyno e cámara, para que todo lo mandemos ver e fazer sobrello lo que sea justicia. E mandamos a las dichas partes e |²⁵ a otros qualesquier personas de quien entendierdes ser informadas e saber la verdad cerca de lo susodicho que vengan e parescan ante vosotros a vuestros llamamientos e enplazamientos a los plazos e so las penas que vos de nuestra parte les pusierdes, las quales nos por la presente las ponemos e havemos por puestas. Para lo qual que todo susodicho²⁵² es assy fazer e complir vos damos |³⁰ poder cumplido por esta nuestra carta, con todas sus incidencias e dependencias, annexidades e connexidades. De lo qual mandamos dar esta nuestra carta firmada de nuestro nombre e sellado con nuestro sello. Dada en la nuestra ciudad de Córdoba a XXVI días del mes de setiembre anno del nascimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo de mil e quatrocientos e ochenta e siete annos.

Yo la reyna

Domina regina mandavit michi Alfonso de Avila visa per consilium reginale er per conservatorem generalem et pro thesaurario generali

(*Probatus*)

40

1488 febbraio 14. Saragozza.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al maestro secreto Gaspar Cervelló di verificare la vendita dell'ufficio collettore della gabella del vino di Siracusa su richiesta di Bartolomeo Salato, a cui era stata affidata collettoria della gabella e che affermava di essere stato inficiato dal maestro razionale Enrico Grasso. Quest'ultimo, volendo che il familiare Antonio Grasso comprasse la gabella suddetta per 1000 fiorini, fece introdurre una clausula nella gestione della stessa per far desistere il Salato: se il reddito annuale avesse fruttato più di 1000 fiorini avrebbe dovuto dare il surplus alla curia reginale, al contrario avrebbe dovuto versare di tasca sua la somma che mancava.

[f. 22 r.]

Bartholomei Insalatu

²⁵² *Suso-* in interlinea.

Elisabet *et cetera*. Nobili et dilecto nostro Gaspari de Cervello, magistro secreto nostre reginalis camere dicti nostri regni Sicilie, salutem et dilectionem. Noviter per Bartholomeum Insalatu civem nostre civitatis Siracussarum fuit maiestati nostre reverenter expositum quod tenente et possidente ipso Bartholomeo officium collectorie cabelle vini prefate nostre civitatis Siracussarum, Henricus Grassus magister racionalis cupiens ipsum Bartholomeum |⁵ a dicto officio privari et illud conferri Anthonio Russo, filio dicti Enrici noverce, quesivit ut redditus dicte cabelle anni presentis ipsi Anthonio Russo venderentur pro mille florenis, quemadmodum per curiam nostram venditi fuerunt. Quapropter fuit ipsi Bartholomeo necesse dictos redditus emere et se ponere in locum dicti Anthonii Russi, qui Henricus Grassus hoc videns ut magister racionalis mandavit Iacobo de Grandi, secretario nostro in nostra reginali camera, |¹⁰ ut ipse in registris nostre curie scriberet et notaret quandam notam continentem quod ipse Barthomoleus in empcione redditus dicte cabelle aliquid lucrari minime potuisset, immo si dicta cabella dicto presenti anno redderet plus dictorum mille florenorum illud plus dicte curie nostre esse deberet, sin autem redderet minus dictorum mille florenorum illud minus per ipsum Bartholomeum eidem nostre curie persolveretur et sic videtur ipsum Bartholomeum in empcione dicte |¹⁵ cabelle posse incurrere dampnum et incommodum sive aliquo commodo vel utilitate et per dictam sine lucro quod minime videtur rationi consonum. Quapropter maiestati nostre humiliter supplicavit ut sibi de iuris remedio providere dignaremur. Nos vero dicta petitione benigne exaudita vobis dicimus, comittimus et mandamus quatenus si ita est tali modo provideatis ut ipse Bartholomeus causa²⁵³ dictorum reddituum empcionis minime sit |²⁰ gravatus vendicionem dicte cabelle seu reddituum habere effectum minime permittendo ditamque vendicionem revocando cum sit inlicita et non procedens a mentis nostre conceptu quemadmodum nos per presentes dictam vendicionem aut incabellacionem revocamus et annullamus tanquam inlicite et contra mentis nostri conceptum factam remanente dicta cabella pro dicta curia nostra tanquam sine vendita fuisset, dando et tribuendo vobis in et circa permissa vices |²⁵ et voces nostras cum deppendentibus, emergentibus et connexis procedendo in his omnibus per vos exequendis et complendis simpliciter, summarie et de plano. Sola tam facta virtute inspecta, quam sic de mente maiestatis nostre procedat contrarium nullatenus peragendo aut per aliquem fieri permittendo quanto graciam nostram caram habetis iramque et indignacionem nostras cupitis evitare. Datum in nostra civitate Cesarauguste die XIII mensis februarii²⁵⁴ VI^e indicionis anno a |³⁰ nativitate Domini M^oCCCCLXXXVIII^o.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Alfonso

²⁵³ Segue *re* espunto.

²⁵⁴ Segue *anno* espunto.

Davila visa per reginale consi-
lium et per preceptorem maiorem

(*Probatas*)

41

1487 dicembre 18. Saragozza.

Isabella, regina di Castiglia, conferma all'aljama di Siracusa tutti i privilegi, beni, diritti, concessioni e consuetudini, di cui era stata beneficiata grazie ai sovrani precedenti e ad alcuni ufficiali della Camera, come il governatore Juan Cárdenas e il precedente capitano generale d'armi Melchor Maldonado.

[f. 22 v.]

Aljame iudeorum Siracussarum

Nos Elisabet *et cetera*. Ex parte aljame iudeorum fidelium nostrorum civitatis nostre fidelissime Siracussarum predicti regni Sicilie fuit coram serenitate nostra reverenter expositum quod cum dicta aljama habeat aliquas gracias, privilegia, remissiones et confirmaciones sibi datas atque concessas a serenissimis regibus et reginis, celebris memorie predecessoribus nostris in dicto regno Sicilie, necnon a qui⁵busdam viceregibus et gubernatoribus qui pro tempore fuerint in nostra reginali camera et signanter a Ioanne de Cardines, governatore in dicta nostra reginali camera, necnon a Melchione Maldonado, olim in dicta nostra reginali camera armorum capitaneo generali, que quidem gracia atque privilegia hucusque in dicta aljama fuerunt penitus observata fuit exinde pro parte eiusdem aljame iudeorum maiestati nostre humiliter supplicatum ut dictas ¹⁰gratias atque privilegia, bonos, usus, consuetudines atque remissiones et confirmaciones per dictos Ioannem de Cardines atque Melchionem Maldonado aljame datas atque concessas de nostri solita benignitate laudare, approbare et confirmare dignaremur. Nos itaque, animadvertentes ad grata et fructuosa servicia per aljamam predictam serenitati nostre impensa et que assidue firmiter impendere totis viribus non desunt, tenore presentis motu proprio et de ¹⁵nostra certa sciencia, expresse ac bene, consulta laudamus, approbamus, ratificamus et confirmamus prelibatas gracias atque privilegia, remissiones atque confirmaciones, bonos, usus atque consuetudines supradictas eidem aljame datas ut predicatur atque concessas tali modo quod omnia

supradicta eidem aljame observentur de cetero sic et secundum quod eidem aljame hucusque observata fuerunt iuxta eorundem graciaram, privilegiorum et remissionum predictorum seriem et tenorem. ²⁰ Mandantes per has easdem gubernatori seu rectori, iudicibus magne curie, magistro racionali, magistro secreto, capitaneo ceterisque universis et singulis officialibus dicte nostre reginalis camere seu eorum locatenentibus presentibus et futuris quatenus dictas gracias, privilegia, bonos, usus, consuetudines et remissiones antedictas dicte aljame iudeorum dicte civitatis Siracussarum firmiter observent sic et secundum quod prelibate aliame hucusque supradicta ²⁵ observata fuerunt ac faciant per quoscumque inviolabiliter observari. Et non contra faciant vel veniant neque pro quempiam contra facere vel venire permitant racione aliqua sive causa, si penam unciarum mille nostris inferendarum erariis et in casu contravencionis cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro sigillo in dorso munitos. Datum Cesarauguste die XVIII mensis decembris VI^e indicionis anno a nativitate Domini millesimo CCCC^oLXXXVII^o.²⁵⁵

Yo la reyna

Solvat unciam unam
Iacobus Ferrer
Et fuit duplicata

Domina regina mandavit mihi Alfonso de
Avila visa per preceptorem maiorem et
per doctorem Andream pro thesaurario et
pro conservatore generalibus

(*Probatas*)

42

1488 giugno 8. Murcia.

Isabella, regina di Castiglia, fa opportuna esecutoria della bolla papale di Gregorio XI relativa agli ebrei, a cui si proibisce l'acquisto di schiavi cristiani, dopo che il dominicano e vicario generale dell'inquisitore Antonio la Grecca di Siracusa aveva presentato il documento pontificio.

[f. 23 r.]

Curie

Elisabet *et cetera*. Universis et singulis in nostra reginali camera dicti regni Sicilie officialibus maioribus et minoribus, presentibus et futuris salutem et dilectionem. Fuit noviter maiestati nostre per honestum religiosum ac venerabilem fratrem Anthonium la Grecca, fidelissime nostre civitatis Siracussarum ordinis

²⁵⁵ Segue l'espunto.

predicatorum, sacre theologie licentiatum ac in nostra ¹⁵ reginali camera vicarium generalem inquisitoris, exhibita et presentata bulla plumbea sanctissimi et in Christo patris et Domini domini nostri Gregorii pape XI omnibus terrarum principibus directa qui expresse idem sanctissimus papa persuadet christianis principibus ut iudeos subditos eorum servos coram non christianos habere seu retinere minime permetterent. Supplicavitque propterea idem devotus noster humiliter maiestati nostre ¹⁰ ut ipsam bullam in dicta civitate Siracussarum et in tota dicta nostra reginali camera observari facere dignaremur. Nos vero, volentes piis iustisque summi pontificis monicionibus adhereri, nostro proprio motu, de nostra certa sciencia, deliberate et consulto ac cum nostri sacri consilii matura deliberacione volumus, mandamus, statuimus et ordinamus quod iudei, servi nostri in dicta reginali camera, servos ¹⁵ nec servas deinceps ullo unquam tempore a christianis emere audeant sub pena in casu contraveniencionis. Et si quis de hic in antea contrarium presumpserit attemptare publicacionis omnium bonorum eorum illico dicto casu contraveniencionis adveniente nostro reginali fisco aplicandorum. Mandantes vobis dictis²⁵⁶ in nostra reginali camera gubernatori eiusque locumtenenti, iudicibus magne nostre reginalis ²⁰ curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, nostri reginalis fisci patrono ceterisque officialibus dicte nostre reginalis camere et vestrum²⁵⁷ cuilibet presentibus et futuris ad nostre ire et indignacionis incursum atque dignitatis ac officiorum privacionem et admissionem, quatenus nostram provisionem, ordinacionem, statutum, privilegium et mandatum ad unguem observetis et observari fa²⁵ciatis per quoscumque. Et contrarium non faciatis nec contra venire permittatis racione aliqua sive causa, si iram et indignacionem nostras ut predicatur ac etiam penam florenorum mille cupitis evitare. Insuper volumus et mandamus quod omnes littere papales et imperiales ac regum privilegiis in favorem officii inquisitoris concesse et concessa suum ³⁰ debitum sorciantur effectum quibusvis privilegiis, constitucionibus, pragmaticis in particulari vel generali infidelibus vel iudeis concessis in contrarium facientibus non obstantibus. Datum in civitate nostra Murcie die VIII^o mensis iunii VI^e indicionis anno a nativitate Domini M^oCCCLXXXVIII^o.

Yo la reyna

Nihil solvat quia pro curia
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Alfonso Davila visa per Andream doctorem et per conservatorem generalem pro thesaurario

(*Probatas*)

²⁵⁶ Corretto su *magnifico* in interlinea.

²⁵⁷ *Vestrum* in interlinea.

1488 giugno 8. Murcia.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al viceré di Sicilia di arbitrare e concludere celermente il processo tra Alvaro de Nava e Juan Cárdenas per la castellania del castello Marquet di Siracusa.

[f. 23 v.]

Ioannis de Cardenas

Elisabet Dei gracia *et cetera*. Spectabili viceregi seu in eodem Sicilie regno presidenti, consiliario et fideli nostro dilecto salutem. Cum superioribus temporibus verteretur questio et causa castellanie castri Marquet civitatis nostre Siracussarum inter dilectum nostrum Alvarum de Nava ⁵ veluti partis Ioannis de Nava ex una et magnificum dilectum nostrum Ioannem de Cardenas, gubernatorem camere nostre regni predicti, conventum parte ex altera et fuisset in dicta causa processum ad productionem quorundam testium et ad certos iuris terminos in sacro nostro consilio adeoque processus ipse non fuit nec est conclusus et ¹⁰ pro observacione et complemento iusticie opus sit ipsam questionem et causam debito fine terminari et quia testes, acta et iusticia omnia dicuntur esse in ipso eodem Sicilie regno ubi fuit et est ipse Ioannes principalis et de proximo erit dictus gubernator que quidem causa secundum formam capitulorum regni predicti Sicilie debet ex¹⁵pediri et determinari in eodem regno. Idcirco volentes causam ipsam absque omni supplicacione ad finem debitum per dicti confidentes admodum de fide, virtute et sinceritate vestris, tenore presentium de certa nostra sciencia, deliberate et consulto eandam questionem, processum et causam vobis committendam duximus sicut per presentes comitamus et expresse debeamus. ²⁰ Ita quod debeatis vestri ex parte ipsam questionem, processum et causam auditis partibus ipsis iuxta formam iuris et capitulorum dicti regni Sicilie adhibito vobiscum uno vel duobus iurisperitis Deum timentibus et partibus ipsis non suspectis decidere, determinare et similiter diffinire²⁵⁸ ac quod decisum seu decretum et determinatum per vos fuerit debita execucione man²⁵dare non dictum processum. In his universis in quibus invenitur imputare et testes examinatos et omnia actitata clausum et sigillatum ad vos remittimus per vos complendum, prosequendum, concludendum et *ut supra* determinandum. Dantes et contententes in premisis omnibus et circa ea cum deppendentibus, emergentibus et connexis vos ³⁰ vices et voces nostras ac plenum posse in quibus taliter vos geretis ut partibus ipsis apud nostram maestatem non sit

²⁵⁸ Segue *ad q-* espunto.

locus iuste querelle. Datum in civitati nostra Murcie die VIII^o mensis iunii VI^e indicionis anno a nativitate Domini M^oCCCCLXXXVIII^o.

Yo la reyna

Nihil solvat quia officis
est
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavi mihi Alfonso de
Avila visa per consilium reginale
et per conservatorem generalem pro
thesaurario

(*Probatas*)

44

1488 marzo 28. Valencia.

Isabella, regina di Castiglia, concede all'aljama ebraica di Siracusa una casa sita nel vicolo dell'Olivella per la costruzione di un ospedale per i giudei forestieri, senza alcuna imposizione fiscale.

[f. 24 r.]

Aliame iudeorum civitatis Siracussarum

Nos Elisabeth *et cetera*. Cum aliama fidelium servorum nostrorum iudeorum civitatis Siracussarum camere nostre regni²⁵⁹ Sicilie hospicio ubi hospites et exteri iudei avene hospitentur indigeat. Advenientibus illic iudeis exteris negociandi causa nullum comune receptaculum invenientibus grave ac molestum onus imponitur per mendicata ne |⁵ suffragia et sic cogente necessitate negocia et alia eis necessaria relinquere ac deserere eos oportet, ob quod volens aliama predicta hiis obviare ex quadam domo sita in vico vulgo dicto de la Aulina que intus districtum iudarie dicte civitatis est hospicium facere et construere decrevit et nostre supplicari fecit excellencie ut licenciam et facultatem ipsi dare dignaremur ex domo ipsa dictum hospicium faciendi |¹⁰ et hedifficandi. Quibus supplicacionibus benigne exauditis, tenore presentis de nostra certa scientia, deliberate et consulto licenciam et facultatem eidem aliame damus, donamus et graciosè²⁶⁰ impartimur quod impune et absque alicuius pene incurso possit et libere valeat ex dicta domo sita in dicto vico de la Aulina intus iudariam prefatam que confrontatur cum domibus de Canin Effra cum et Salomonis dayene et |¹⁵ cum via publica et est intus districtum et confines iudeorum et dicte iudarie facere et construere seu fieri et construi facere hospicium comune in quo exteri iudei ad eandem civitatem Siracusarum venientes hospitentur et hospitari possint atque valeant et non propriam eorum propriis

²⁵⁹ Corretto su *reginalis*.

²⁶⁰ A fine parola *-se* in interlinea.

expensis prout consuetum est in aliis facere hospiciis taliter quod dicta aliama illam ex dicto hospicio habeat et assequatur utilitatem ²⁰ quam habent et assequuntur alii hospites dicti regni tam iudei quam christiani et hoc fiat sine preiudicio et damno iurium fiscalium atque gabellarum. Quam ob rem gubernatori seu rectori dicte camere nostre reginalis et eius locumententi, magistro rationali, capitaneo, iuratis et allis quibusvis officialibus et subditis nostris in dicta civitate Siracussarum constitutis et constituendis de eadem nostra certa sciencia et ex²⁵presse dicimus, precipimus et iubemus sub ire et indignacionis nostre incurso penaque florenorum auri trium milium ut presentem nostram licenciam et facultatem aliame predictae teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque. Et non contra faciant racione aliqua sive causa, quanto gracia nostra eis cara est iramque et indignacionem nostras ac penam predictam cupiunt non subi³⁰re. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni negociorum Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate nostra Valencie die XXVIII^o mensis marcii sexte indicionis anno a nativitate Domini M^oCCCCLXXXVIII^o.

Yo la reyna

Solvat tarenos quindecim
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Alfonso
Davila visa per consilium reginale
et per preceptorem maiorem
et per Andrea doctorem pro thesaurario
et conservatore generalibus

(*Probatas*)

45

1488 aprile 10. Valencia.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore di Camera reginale di proteggere la comunità ebraica di Siracusa, minacciata e ingiuriata dai milites e da altri siracusani per ottenere beni e denaro nei giorni festivi.

[f. 24 v.]

Aliamarum iudeorum camere reginalis Sicilie
Elisabet²⁶¹ et cetera. Magnifico consiliario dilectis et fidelibus nostris gubernatori nostre camere reginalis Sicilie et eius locumtenenti presentibus et futuris salutem et dilectionem. Clamosa²⁶² supplicacione excellencie nostre facta pro parte Aliamarum

²⁶¹ Corretto su *Nos Isabel* in interlinea.

²⁶² Segue *exposicione* espunto.

iudeorum istius nostre camere accepimus quod singulis annis aliquibus diebus festivis nonnulli milites et alie persone nostre fidelissime |⁵ civitatis Siracusse et aliarum terrarum dicte nostre camere compellunt et constringunt iudeos dictarum aliamarum ut eis presentent munera videlicet pecunias et alias res, minando eis, nisi ipsa munera dent, et cominantes dampnum aut malum personis eorum inferre eo pacto quod per vim et contra eorum voluntatem et metu dictarum minarum conguntur dicta munera largiri in magnum preiudicium et iacturam. Propterea fuit excellencie nostre humili|¹⁰ter supplicatum ut eisdem super predictae extorsionibus, molestis et minis nostre auxiliaris provisionibus remedium impartiri et concedere dignaremur. Nos vero supplicacioni predictae ut iuste et racioni conformi annuentes benigne, volentes dictas aliamas et iudeos qui servi sunt camere nostre et sub nostra proteccionem respirant a talibus extorsionibus, dampnis et iniuriis preservare. Propterea tenore presencium de nostra certa sciencia et |¹⁵ consulto dicimus et mandamus vobis et cuilibet vestrum ad incursum nostre indignacionis et ire ne a cetero paciamini ut dicti milites et alie persone peteant nec exigant pecunias nec munera aliqua a iudeis predictis aut aliquibus eorum nec eos territent aut minentur ymo eciam eodem tenore precipimus et iubemus dicte aliamas et cuique earum ne pecunias et munera aliqua dictis militibus et aliis²⁶³ personis dent. Abdican²⁰tes potestatem et inhibentes ad penam unciarum centum nostro fisco applicandam contravencionis in casu et per vos exequatandam militibus et personis ipsis munera ipsa petendi neque ea de causa dictos iudeos et aliamas molestandi et iniuriandi. Nec contrarium faciatis fierique permittatis quanto preter ire et indignacionis incursum penam predictam cupitis non²⁶⁴ incurrere. Datum in regali palacio civitatis |²⁵ Valencie die X^o mensis aprilis VI^e indicionis anno a nativitate Domini M^oCCCCLXXXVIII^o.

Yo la reyna

Salvat tarenos tres
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Alfonso
Davila visa per consilium reginale
et per preceptorem maiorem et per
conservatorem generalem pro
thesaurario

(*Probatas*)

²⁶³ Segue *precipimus et iubemus* epunto.

²⁶⁴ Segue *subire* epunto.

46

1484 marzo 20. Tarazona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina a Gabriel Sánchez, maestro secreto della Camera, di dare 30 onze al frate dominicano Antonio La Greca come elemosina.

[ff. 24 v./25 r.]

Fratris Anthonii la Greca

Elisabet *et cetera*. Magnifico et dilecto consiliario et magistro secreto camere nostre reginalis regni Sicilie Gabrieli Sanchez aut alteri cuicumque dictum officium tenenti seu regenti salutem et dilectionem. Dicimus et mandamus vobis presencium tenore ac scienter et consulto ut de quibusvis pecunis camere nostre ad manus vestras quomodolibet proventis aut proventuris |⁵ detis realiterque solvatis et de facto dilecto devoto nostro fratri Anthonio la Greca |^{f. 25 r.} ordinis predicatorum uncias triginta bone monete rectique ac iusta ponderis, quas sibi in elemosina ob Dei reverenciam dari volumus. In solutione vero quam de dicte unciis triginta facietis, recuperabitis ab eo apocam de soluto et presentes tempore vestri racionii producendas. Nos enim per has easdem mandamus nostris racionibus curie nostre et alii |⁵ cuicumque a vobis computum et racionem audituro, ut veniente tempore vestri racionii vobis ponente in datis seu exitu dictas triginta uncias racione predicta, solutas et restituente apocham de soluto et presentes illas in vestris recipiant computis et admittant, dubio et difficultate cessantibus quibuscumque. Et non contra faciant racione aliqua sive causa. Datum Tarassone die XX^o marcii II^e indicionis anno a nativitate Domini M^oCCCC^o |¹⁰ LXXXIII^o.²⁶⁵

Yo la reyna

Nihil quia pro elemosina
Casafranca

Domina regina mandavit mihi
Petro Camannas visa per
doctorem Andream de Lillo
conservatorem generalem

(*Probatus*)

²⁶⁵ Nel testo M^oCCCC^oLXXXVIII^o. La correzione è stata fatta in base alla discrepanza con Antonio RUMEU DE ARMAS, *Itinerario de los Reyes Católicos: 1474-1516*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1974, p. 122.

1488 giugno 6. Murcia.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera reginale di applicare i Capitoli del Regno, secondo cui non sarebbe stata più ammissibile la vendita degli uffici pubblici, che dovevano essere assegnati solo sulla base dell'idoneità del candidato, avendo saputo che aveva ignorato i suoi ordini al riguardo e da dieci anni aveva continuato a venderle gli incarichi, incluso quelli del capitanato, giudicato di magna curia e acatapanato.

[f. 25 r.-v.]

Curie

Nos Elisabeth *et cetera*. Magnifico et dilecto consiliario nostro in nostra reginali camera regni Sicilie, gubernatori et iudicibus nostre magne reginalis curie, fidelibus nostris dilectis salutem. Meminimus alias ex sciencia nostre mentis prohibuisse quod vos magnificum gubernatorem nostrum ⁵ minime ignorare arbitramur²⁶⁶ ne scilicet officia ipsius camere nostre et presertim fidelissime civitatis Siracuserum venderemur aut precio aliquo cuiusque contenderemur sed illa ydoneys, legalibus et sufficientibus personis conferrri deberent ad hoc ut estemus tocius nostre reginalis camere predicte iuste administraretur. Nunc vero ad aures maiestatis nostre²⁶⁷ ¹⁰ pervenit quemadmodum infra quinquennium vel decennium retrolapsum omnia quasi officia ipsius camere scilicet iudicatus magne curie, capitani et acathapanorum et alia contra voluntatis nostre propositum vendita seu precio concessa fuerunt ut ex tenore cum setam memorialis maiestatis nostre et in nostro sacro consilio noviter exhibui et presentem ¹⁵ clarius ostendivit et demonstravit. Qua propter volentes nos tam pro cultu iusticie quam pro bono regimine dicte nostre camere²⁶⁸ tam²⁶⁹ pestiffero morbo condecanti medella succurrere providimus et ita harum serie de certa nostra sciencia deliberate et consulto vobis comittimus et mandamus expresse quanto debeatis super dicto memoriali quod vobis presentibus ^{f. 25 v.} interclusum et manu dilecti consilarii nostri secretarii Alfonsi de Avila signatum trasmictimus et²⁷⁰ eciam extra dictum memoriale debitas informaciones de veritate dictorum temporum citra capere ex quibus si inveneritis predicta vera esse vocatis et auditis quorum interest vel

²⁶⁶ Corretto su *arbitraremur*.

²⁶⁷ Segue *per modum* espunto.

²⁶⁸ Segue *quam* espunto.

²⁶⁹ In interlinea.

²⁷⁰ Segue *extra* espunto.

intererit illico debeatis ponere in sequestro seu cambio alicuius ydonei²⁷¹ camporis omnes peccunias seu quascumque alias res que ab²⁷² illis qui dicta officia vel aliquod eorum precio seu solucione aliqua habuerunt ex acta sicut circa premissa volumus et mandamus quod exsequamini et compleatis totum illud et quidquid ex forma capitulorum dicti regni et inter annuis inveneritis faciendum tam contra ementes quam contra vendentes dicta officia exercentes maxime penas contra officiales vendentes dicta officia ex forma ipsorum capitulorum introductas et ad hoc ut veritas ipsa posset omnino inveniri et abusus predictus totaliter aboleri et annullari volumus et mandamus quod illi qui emerunt dicta officia si dixerunt veritatem cum iuramento nullam penam paciantur, sed sint eo in casu omnino immunes, tuti et securi, alias contra eosdem exercentur pene in dictis capitulis contente que cognitio dumtaxat non possit extendi ultra dictum tempus quinquennii vel decennii retrolapsi. Cauti a contrario si iram et indignacionem nostram ac penam duorum milium florenorum cupitis evitare. Datum in civitate nostra Murcie die VI mensis iunii VI^e indicionis anno a nativitate Domini M^oCCCCCLXXXVIII.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi
Alfonso de Avila visa per
Andream doctorem et per conservatorem
generalem pro thesaurario

(Probatas)

Nihil solvat quia
pro curia
Iacobus Ferrer

48

1488 aprile 10. Valencia.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera reginale di soddisfare le richieste di Guglielmo Riga e Tomás Diamant, i quali, essendo stati costretti dal luogotenente del governatore Masi Girifalco stesso a proseguire nell'esercizio dell'ufficio di giudici di Magna Curia oltre i due anni stabiliti ed essendo poi stati rimossi per mandato regio per lasciare il ruolo a Bartolomeo de Grandi e Nicola Canarella, richiedono il salario per il tempo ulteriore in cui hanno svolto il mandato.

²⁷¹ -s espunto.

²⁷² Segue a- espunto.

[f. 26 r.-v.]

Guillermi de Riga et aliorum

Elisabet *et cetera*. Magnifico gubernatori in nostra reginali camera consiliario dilecto salutem et dilectionem. Noviter fuit pro parte fidelium et dilectorum nostrorum Guillermi de Riga et Masi de Diamanti, legum doctorum, maiestati nostre reverenter expositum quod, existentibus ipsis iudicibus magne nostre reginalis curie per provisiones a²⁷³ maiestati nostra eis concessas |⁵ de dicto iudicatus officio per annis duobus tantum et elapsis dictis duobus annis, scientes ipsi quod per maiestatem nostram fuerat de dicto officio promissum in personam fidelis et dilecti nostri Bartholomei de Grande, legum doctoris, voluerunt ab exercicio et administracione dicti officii desistere et dare locum mandatis et provisionibus nostris et quod Masius de Girifalco, locumtenens in dicta nostra reginali camera, videns hoc eis |¹⁰ mandavit quod pro nostri servicio deberent dictum iudicatus officium in dicta nostra reginali camera continuare, cui Masio de Girifalco fuit per eos Guillermum de Riga et Masium de Diamanti responsum quod ex quo tempus dicti iudicatus officii in personas eorum erat elapsum et per maiestatem nostram erat provisum impersonam alterius nullo modo volebant se plus in exercicio dicti officii²⁷⁴ |¹⁵ interponere qui Masius Girifalco tunc mandavit eisdem Guillermo de Riga et Masio de Diamanti cum pena eos requirendo quod pro maiestatis nostre servicio exercicium et administarcionem dicti officii deberent continuare, qui ultimo loco coacti per eundem locumtenentem responderunt dicentes ei et si ipsi vaccarent in exercicio dicti officii quod volebant fore eis satisfactum²⁷⁵ de salario, iuribus |²⁰ et introhitibus dicti officii pro rata temporis pro qua ipsi in eodem dicti officii exercicio et regimine vaccarent. Et ita protestati fuerunt qui locumtenens respondit eis quod debuissent vaccare in exercicio dicti officii quod ipse eis satisfaceret de salario et iuribus officii predicti et ipsi predicti Guillermus de Riga et Masius de Diamante continuarent sub serie verborum dicti locumtenentis in et circa |²⁵ exercicium dicti officii per certum tempus, qui Masius Girifalco exinde venentibus aliis nostris provisionibus in personam Nicolai Canarella mandavit ut predicti Guillermus de Riga et Masius de Diamante desisterent ab exercicio dicti officii et de dicto officio possint in possessionem dicto Nicolao Canarella et Bartholomeo de Grandi, qui Guillermus de Riga et Masius de Diamanti pecierunt ut ipsi Masius de Giri³⁰falco satisfaceret eis iuxta provisionem de illo tempore quo servierant et vaccaverant in exercicio dicti officii qui locumtenens unquam voluit eis satisfacere nec providere. Supplicarunt propterea maiestatem nostram ut eis de iuris remedio providere dignaremur mandando super

²⁷³ A in interlinea.

²⁷⁴ Segue *deberent* espunto.

²⁷⁵ Corretto su *satisfacere*.

bonis ipsius Masi de Girifalco eis satisfieri ex quo contra provisiones nostras eis mandavit ut in exercicio dicti |^{f. 26 v.} officii vaccarent. Nos vero petitionem eorum benigne exaudita vobis dicimus, comictimus et mandamus ut auditis partibus quorum interest circa predicta iusticiam ministretis et tali modo provideatis ut nemini parcium sit locus iuste querelle. Procedendo in hiis omnibus per vos exequendis et complendis summarie, simpliciter et |⁵ de plano sine strepitu et figura iudicii sola tam facti veritate inspecta quam in et circa premissa cum deppendentibus, emergentibus et connexis vobis damus et tribuimus vices et voces nostras. Cauti diligenter a contrario quanto gratiam nostram caram habetis iramque et indignaciones nostras ac penam unciarum centum pro quolibet contra faciente cupitis evitare, cum ita de mente maiestatis nostre |¹⁰ procedat. Datum in civitate Valencie die decima mensis aprilis VI^e indicionis anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXVIII.

Yo la reyna

Solvat tarenos duos
Ferrer pro tachatore

Domina regina mandavit michi
Alfonso de Avila visa per
consilium reginale et per
preceptorem maiorem et
conservatorem generalem pro thesaurario

(*Probatas*)

49

1488 marzo 9. Valencia.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Giovanni Cuntu capitano di Vizzini per l'ottavo anno indizionale (1489-1490), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[ff. 26 v./27 r.]

Ioannis de Cunto

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes admodum de fide, suficiencia et animi²⁷⁶ probitate vestri dilecti nostri Ioannis de Cunto, de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud nostram maiestatem humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem, presencium tenore expresse et de certa sciencia ac |⁵ consulto officium capitanei terre nostre Bizini

²⁷⁶ Corretto su *anni* in interlinea.

camere nostre reginalis pro anno VIII^e indicionis proxime venturo vobis eidem Ioanni de Cunto concedimus, comictimus et fiducialiter comendamus, cum universis et singulis iuribus, lucris, obvencionibus, emolumentis, preminenciis, prerogativis, honoribus et oneribus. Ita quod vos dictus Ioannes et nemo alius adveniente tempore opportuno anni predicti |¹⁰ VIII^e indicionis sitis capitaneus dicte terre Vizini ipsumque officium habeatis, teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene. Verum antequam vos inmisceratis regimini et exercicio dicti officii teneamini prestare debitum iuramentum per alios preteritos capitaneos dicte terre Vezini |^{f. 27 r.} soliti fuit prestari in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter in illo vos habendo atque alia faciendo ad que teneamini et sitis astrictus. Mandantes magnifico in nostra reginali camera gubernatori, iudicibus magne curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, fisci patrono ac omnibus et singulis officialibus et privatis personis dicte |⁵ terre nostre Vizini presentibus et futuris constitutis et constituendis dictorumque officialium locumtenentibus ut vos dictum Ioannem de Cunto et neminem alium pro nostro capitaneo dicte terre Vezini toto dicto anno VIII^e indicionis teneant²⁷⁷ vos quod adveniente tempore opportuno inpossessionem dicti officii ponant et inmittant possitumque et inmissum manuteneant et defendant. Necnon qui ad quos spectet de lucris et aliis |¹⁰ iuribus supradictis integre vobis respondeant sive responderi faciant. Cauti diligenter a contrario quavis ratione vel eciam causa quanto gratiam nostram caram habent iramque et indignacionem nostras ac penam unciarum quingentarum auri cupitis evitare. Quibusvis edictis seu regni capitulis disponentibus quod ante tempus asuetum non fiat concesso de dicta capitania aut similibus officiis in regno Sicilie |¹⁵ signanter in nostra reginali camera quorum effectum de plenitudine nostre regie potestatis quia in presenciarum uti volumus hac vice tollimus et suspendimus in nichilo obsistentibus cum sic de voluntate et proposito mentis nostre procedat. In quorum testimonium presentes fieri iussimus nostro sigillo et manus subscriptione a tergo munitos. Datum in civitate Valencie die nona mensis marcii VI^e indicionis anno a nativitate |²⁰ Domini M^oCCCCLXXXVIII^o.

Yo la reyna

Solvat tarenos septem grana decem

Ferrer pro tachatore

Domina regina mandavit michi
Alfonso Davila visa per con-
silium reginale et per
preceptorem maiorem et con-
servatorem generalem pro thesaurario

(*Probatus*)

²⁷⁷ *Teneant* in interlinea.

1488 maggio 13. Murcia.

Isabella, regina di Castiglia, rimette i crimini di Ruggero de Bellomo di Siracusa, dato che era stato perdonato dall'accusa, che lo aveva fatto condannare all'esilio per aver rubato un biremi di Giovanni Costanzo alias Barbaneto, guidata da degli ufficiali siracusani che trasportavano alcuni uomini catturati in modo piratesco.

[f. 27 r.-v.]

Rogerii de Bellomo

Nos Elisabeth *et cetera*, magnifico et dilectis nostris in dicta nostra reginali camera gubernatori, iudicibus magne nostre curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, nostri reginalis fiscis patrono salutem et dilectionem. Noviter fuit maiestati nostre reverenter expositum quod cum superioribus annis Ro⁵gerius de Bellomo, civis dicte nostre fidelissime civitatis Siracusarum existens, |^{f. 27 v.} quadam bireme armata in portu dicte civitatis Siracusarum, guidata ab officialibus dicte civitatis Siracusarum, in qua detinebantur nonnulli homines per vim capti piratico modo, patronizata per Ioannem de Costancio alias Barbaneti cum aliquibus eius complicitibus et sequacibus. Ascendens super eadem bireme per vim unacum diecis |⁵ eius sociis seu complicitibus, cepit eandem biremem. Iccirco²⁷⁸ eodem patrono cuius criminis pretextu ipse Rogerius de Bellomo fuit accusatus et exinde banno suppositus post modum vero perseverante eo in banno predicto fuit contra eum processum per magnam reginalem curiam ad foriudicacionis sentenciam et re sic stante dictus accusator, volens vestigia et precepta omnipotentis Dei se¹⁰qui, eundem Rogerium perperavit et penitus perdonavit ad eo quod nulla parti acusatrici remanet cause iuste querelle. Fuit propterea maiestati nostre eius ex parte humiliter supplicatum ut de nostra solita clemencia ab eodem crimine per interesse curie nostre debito parcere et remitere²⁷⁹ dignaremur. Qua supplicacione audita eaque clementer admissa si ita est ut exponitur²⁸⁰ |¹⁵ videlicet quod ipse Rogerius fuit a dicta parte remissus et penitus perdonatus et quod nullu partis remanet interesse, eundem Rogerium de Bellomo parcimus, indulgemus, relexamus et penitus perdonamus. Ita quod vigore huiusmodi acusacionis et banni ac foriudicacionis sentencie ullo unquam tempore molestetur aut molestari²⁸¹ possit in iudicio nec

²⁷⁸ Corretto su *idcirco* in interlinea.

²⁷⁹ Corretto su *reverenter* in interlinea.

²⁸⁰ *Ex-* in interlinea.

²⁸¹ *Aut molest-* ripetuto ed espunto.

extra cassantes et penitus abolentes ²⁸⁰ quasvis de dicto delicto acusaciones²⁸² contra eundem Rogerium prepositas necnon et sentencias bani ac foriudicaciones et ad maioris gracie cumulum eundem Rogerium restituimus ad pristinos honorem et famam et ad eius pristinum statum ac si dicta acusacio et omnia inde sequimenta et preposita minime preposita et facta fuissent. Et si quia forte bona per erarium nostrum eiusdem Rogerii capta fuissent ²⁸⁵ volumus integre sibi restitui. Mandantes propterea vobis et unicuique vestrum ut eidem Rogerio presentem nostram provisionem, remissionem et graciam modo iam dicto observetis et observari faciatis per quos deceat, pro quanto gracia nostra vobis cara est iramque et indignacionem²⁸³ nostras ac penam unciarum centum nostro applicandarum erario cupitis non subire. In cuius rei testimonium ³⁰ presentes fieri iussimus nostre manus subscripcione et Sicilie sigillo in dorso munitos. Datum in civitate Murcie die tricesima mensis maii VI indicionis anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXVIII°.

Yo la reyna

Solvat unciam unam
Ferrer pro tachatore

Domina regina mandavit mihi
Alfonso Davila visa per consilium reginale et per preceptorem maiorem et per conservatorem generalem et pro thesaurario

(*Probatas*)

51

1488 maggio 9. Murcia.

Isabella, regina di Castiglia, rimette i crimini del siracusano Giovanni Nicola di Sciacca, accusato ed esiliato per l'uccisione involontaria di Geronimo della Cava, grazie alperdono dei fratelli della vittima.

[f. 28 r.-v.]

Ioannis Nicolai

Nos Elisabet *et cetera*. Noviter ex parte vestri Ioannis Nicolai de Xacca, civis nostre fidelissime civitatis Siracusarum, fuit maiestati nostre reverenter expositum quod cum superioribus annis vos prefatus Ioannes Nicolaus de Xacca fuissetis inculpatus, accusatus et reus effectus per Petrum de la Cava et eius uxore de nece casualiter

²⁸² -nis espunto.

²⁸³ -s espunto.

patrata in personam Gero⁵nimi la Cava eorum filii, cuius accusacionis pretextu vos dictus Ioannes Nicolaus acusat⁵ fueritis banno suppositus et in contumancia banni perseverantis inde fuerit contra vos processum per magnam nostram reginalem curiam ad sentenciam foriudicacionis et re sic stante per eosdem acusatores necnon et per Toctim²⁸⁴ et Paulam la Cava fratrem et sororem eiusdem interfecti fueritis remissus de eadem nece ut ut vestri ex eidem²⁸⁵ |¹⁰ parte expositum et affirmatum fuit coram maiestate nostra. Et propterea fuit maiestati nostre humiliter supplicatum ut de nostra solita clemencia ab eodem crimine quatenus tangitur nostre curie interesse vobis eidem Ioanni Nicolao parcere, indulgere et remictere dignemur. Qua supplicacione benigne exaudita ac clementer admissa, si ita est prout exponitur quod vos prefatus Ioannes Nicolaus |¹⁵ de Xacca fueritis per partes ipsas accusatrices et quarum interesse tangebatur de eadem nece remissus et sic tantummodo remanet interesse nostre curie. Tenore presencium et de certa nostra sciencia deliberate et consulto vos prefatum Ioannem Nicolaum quatenus nostre curie tangitur interesse ab eodem crimine et nece predictis absolvimus, remictimus et cunctis temporibus penitus et in totum relexamus. Ita quod sitis |²⁰ vos prefatus Ioannes Nicolaus generaliter remissus et relexatus de omnibus et quibusvis actionibus et questionibus tam criminalibus quam civilibus et petitionibus nostri reginalis fisci at qu isitis pretextu nece acusacionis banni et sentencie foriudicacionis predictorum. Ita quod ullo unquam tempore per officiales nostros possitis modo aliquo in premissis et circa premissa molestari, detineri, arestari |²⁵ nec in iudicio nec extra trahi ymmo sitis unacum omnibus bonis vestris presentibus et futuris libere remissis ut predicatur restituentes vos ad pristinum honorem, statum et famam ac si unquam de eodem crimine essetis inculpatus. Quo circa magnifico in nostra reginali camera gubernatori, iudicibus magne nostre reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori nostri generalis, |³⁰ fisci patrono et omnibus et singulis aliis officialibus maioribus et minoribus dicimus, precepimus et mandamus ac iubemus sub ire et indignacionis nostre incursum penamque unciarum centum ad oppositum attemptante irremissibiliter exigendarum et nostro inferendarum erario, quatinus premissis vestris existen^{f. 28 v.} |³⁵ tibus utique presentem absolucionem, remissionem, indultum et relaxacionem nostram huiusmodi ac omnia et singula in ea contenta vobis dicto Ioanni Nicolao de Xacca teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter, per quoscumque necnon omnes processus, bannum, foriudicaciones, sentenciam et omnia alia |⁴⁰ si que fuerunt contra vos factos et facta, racione premissa solaque presencium ostensione cancellent, lineant et deleant sive deleri et cancellari faciant ac lineatis et cancellatis habeant, sicut nos eosdem huiusmodi serie delemus, cancellamus et pro delictis et cancellatis et pro delictis et cancellatis eciamque nullis haberi volumus et nullius

²⁸⁴ Corretto su *totum*.

²⁸⁵ *Eidem* in interlinea.

esse efficacie seu valoris decernimus. Secus igitur non |¹⁰ agant nec secus agere permittant, quanto gratiam nostram caram habent iramque et indignaciones nostras ac penam predictam cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostre manus subscriptione et Sicilie sigillo in dorso munitos. Datum in civitate Murice die nono mensis maii VI^e indicionis anno a nativitate Domini M^oCCCCLXXXVIII^o.

Yo la reyna

Solvat uncias duas
Ferrer pro tachatore

Domina regina mandavit michi
Alfonso de Avila visa per consilium reginale et per preceptorem maiorem et pro conservatore et pro thesaurario

(*Probatus*)

52

1488 aprile 10. Valencia.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera reginale di prendere le dovute informazioni per risolvere le difficoltà dei mercanti siracusani, che attraverso il portavoce Giovanni Aragono, hanno dichiarato di aver ricevuto dalla città di Siracusa una somma inferiore a quella pattuita e concessa dai sovrani in precedenza per i danni subiti a causa delle incursioni piratesche.

[ff. 28 v./29 r.]

Ioannis Aragono

Elisabet *et cetera*. Magnifico gubernatori in nostra reginali camera in dicto nostro Sicilie regno, consiliario dilecto nostro, salutem et dilectionem. Pro parte dilecti nostri Ioannis de Aragono, civis fidelissime civitatis nostre Siracusarum predicti Sicilie regni fuit²⁸⁶ serenitati²⁸⁷ nostre²⁸⁸ humiliter expositum quod, ob multa damna atque |⁵ mala que aliqui pirati piratico modo fecerunt temporibus retroactis nonnullis mercatoribus dicte fidelissime civitatis nostre Siracusarum in eorum grave damnum, preiudicium et interesse dicti mercatores, sencientes se nimium gravati, damnificati et depredatis a dicti piratis aliqui ex dictis mercatoribus, ut dictus exponens asserit, eligerunt dictum exponentem ut ad maiestatem nostram se

²⁸⁶ *Fuit* in interlinea.

²⁸⁷ Corretto su *serenitate*.

²⁸⁸ Corretto su *nostrum* in interlinea.

contuleret pro remedio |¹⁰ opportuno iusticie adipiscendo quo apparente coram maiestate nostra nobis humiliter ex |^{f. 29 r.} parte dictorum mercatorum supplicavit ut eis de iusticia et auxilio opportuno provideremus, qui exponens a serenissimo consorte²⁸⁹ nostro²⁹⁰ rege et maiestate nostra nonnullas super premissa obtinuit provisiones ad penitus et favorem dictorum mercatorum qui dederunt dicto exponenti ut facetur pro expensis aliquam peccuniarum quanti⁵tatem non sufficientem per debitis expensis, tam de adventu venire ad curiam nostram reginalem²⁹¹ et morandum eadem quam ad reddendum ad prelibatam civitatem Siracusarum qui exponens²⁹² pro obtinendis et expediendis dictis provisionibus ac redeundo fuit opus accipere cambium in eius damnum et interesse ea propter humiliter maiestati nostre supplicavit eius indemnitati provi¹⁰dere dignemur. Qua supplicatione veluti iusta et rationi consona exaudita, vobis dicimus, comictimus et expresse mandamus quatenus visis presentibus habita legitima informacione de dictis mercatoribus, qui eundem exponentem ad supradicta expedienda miserunt ad maistatem nostram, cogere et compellere habeatis supramemoratos mercatores et quemlibet eorum |¹⁵ ut solvant omnes et iustas expressas factas per eundem exponentem in expedicione dictarum provisionum ac eciam eius salarium et laborem et pro adventu suo ad curiam nostram super premissa et in mora et reditu eiusdem exponentis ad dictam civitatem Siracusarum, qui solvere habent pro rata et qualitate eorum mercium et taliter providere debeatis quod dictus exponens |²⁰ sic integre solutus et satisfactus de predictis expensis et ulterius pro hac re ad maiestatem nostram recurrere non habeant. Cauti diligenter contrarium facere, quanto gratiam nostram caram habetis iramque et indignacionem nostras ac penam unciarum centum cupitis evitare, nullo alio a maiestate nostra expectato mandato quam hec est firma²⁹³ voluntas |²⁵ maiestatis nostre.²⁹⁴ Nos enim²⁹⁵ in et circa premissa cum suis deppendentibus, emergentibus et connexis vobis damus et conferimus vices et voces nostras procedendo in hiis omnibus per vos exequendis sumarie, simpliciter et de plano sola tam facti veritate inspectis quibusvis calupnis, subterfugiis, cavillationibus frivolis et allegacionibus dictorum mercatorum non obstantibus. |³⁰ Datum in civitate²⁹⁶ Valencie die decimo mensis aprilis VI^e indicionis a nativitate Domini M^o CCCCLXXXVIII.

Yo la reyna

Solvat tarenun unum

²⁸⁹ Corretto su *conseiero* in interlinea.

²⁹⁰ In interlinea.

²⁹¹ Nel testo *reginales*.

²⁹² *-tis* espunto.

²⁹³ Segue *et* espunto.

²⁹⁴ Segue *qui* espunto.

²⁹⁵ *Nos enim* in interlinea.

²⁹⁶ Segue *Murcie die* espunto.

Ferrer pro tachatore

Domina regina mandavit michi
Alfonso Davila visa per consi-
lium reginale et per preceptorem
maiolem et per conservatorem
generalem et
pro thesaurario

(*Probatus*)

53

1488 aprile 10. Valencia.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Giovanni Pipi capitano di San Filippo per l'ottavo anno indizionale (1489-1490), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[f. 29 v.]

Ioannis Pipi

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate vestri dilecti nostri Ioannis Pipi, de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud nostram maiestatem humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Tenore presencium expresse et de certa sciencia ac consulto |⁵ officium capitanie terre nostre Sancti Philippi pro anno VIII^e indicionis proxime decurso vobis eidem Ioanni concedimus, comictimus et fiducialiter comendamus, cum universis et singulis iuribus, lucris, obvencionibus, preheminenciis, prerogativis, emolumentis, honoribus quoque oneribus. Ita quod vos dictus Ioannes Pipi et nemo alius sitis capitaneus dicte terre Sancti Philippi ipumque officium |¹⁰ habeatis, teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene verum antequam vos inmiscatis regimini et exercicio dicti officii teneamini prestare debitum iuramentum per alios preteritos capitaneos²⁹⁷ prestari solitum²⁹⁸ imposse illius ad quem spectet de bene et legaliter in illo vos habendo adque alia faciendo ad que iuxta morem et alias sitis astrictus. Mandantes propterea gubernatori¹⁵ reginali camera seu eius locumtenenti, iudicibus magne reginalis curie, magistro secreto, magistro rationali et conservatori, advocato reginalis fisci ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris in dicta nostra reginali camera constitutis et constituendis precipue in dicta terra Sancti Philippi

²⁹⁷ Segue *soliti sunt* espunto.

²⁹⁸ In interlinea.

dictorumque officialium locumtenentibus ut vos dictum Ioannem Pipi ²⁰ et neminem alium pro nostro capitaneo dicte terre Sancti Philippi habeant, teneant, reputent atque tractent vosque adveniente tempore oportuno anni predicti VIII^e indictionis, in possessionem dicti officii ponant et inmictant positumque et inmissum manuteneant et defendat necnon ii ad quos spectet de lucris et aliis iuribus supradictis integre vobis respondeant sive responderi faciant. ²⁵ Cauti diligenter a contrario quavis racione vel eciam causa, quanto graciam nostram caram habent iramque et indignacionem nostras ac penam unciarum centum cupiunt evitare. Cum ita de mente nostra procedat quibusvis edicti seu regni capitulis disponentibus quod ante tempus assuetum non fiat concessio de dicta capitania aut similibus officiis in Sicilia signanter in nostra reginali ³⁰ camera quorum effectum de plenitudine nostre regie potestatis qua in presenciarum uti volumus hac vice tollimus et suspendimus in nichilo obsistentibus. In cuius rei testimonium presentes feiri iussimus nostre manus subscripcioni et sigillo nostro in dorso munitos. Datum in civitate nostra Valencie die decimo mensis aprilis VI^e indictionis anno a nativitate Domini M^oCCCC^o XXXVIII^o.

Yo la reyna

Solvat tarenos septem grana decem
Ferrer pro tachatore

Domina regina mandavit michi
Alfonso de Avila visa per reginale
consilium et per preceptorem maiorem
et per conservatorem generalem pro
theasurario

[*Probatas*]

54

1488 marzo 10. Valencia.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera reginale di provvedere affinché il luogo dove si trova la caldara di Siracusa rimanga in possesso di Giovanna Selavaggio e dei suoi eredi, così come era appartenuta ai suoi predecessori, impedendo la costruzione nel medesimo luogo di un'altra caldara che ne minacci gli interessi.

[f. 30 r.]

Ioanne de Salvasio

Elisabet *et cetera*. Magnifico et dilecto gubernatori nostro in nostra reginali camera regni Sicilie seu dictum officium regenti salutem et dilectionem. Fuit nuper pro

parte dilecte²⁹⁹ et fidelis nostre³⁰⁰ Ioanne de Salvasio, civis nostre fidelissime civitatis Siracuserum, maiestati nostre humiliter supplicatum quod cum tam ipsa quam nonnulli antecessores |⁵ sui tenuerunt et possiderunt quemdam locum cum quadam caldara,³⁰¹ ubi solent omnes masellarii et alii ministri depillare porcos et alibi exercitium predictum fieri non possunt, nisi in dicto loco. De quoquidem loco a tanto tempore et per tantum tempus cuius memoria hominum in contrarium non existit possessionem quietam et pacificam tenuerunt et possidentur, prout ipsa de presenti tenet et possidet. |¹⁰ Et quia aliqui preteritis temporibus temptarunt in dicto iam loco aliam caldariam ponere in grave preiudicium et damnum ipsius Ioanne et successorum suorum, quequidem Ioanna taliter se deffenderet curavit iusticia mediante quod in sua pascifica possessione remansit et de presenti remanet dubitatque,³⁰² ne forte per aliquos in futurum in dicta sua possessione perturbari seu molestari temp|¹⁵tetur iniuste propterea de opportuno remedio providere dignemur. Qua supplicacione veluti iusta et racioni consona admissa expresse scienter et consulto vobis et cuilibet vestrum dicimus et precipiendo mandamus quatenus si res ita se habet ipsam Ioannam et successores suos in dicta sua possessione manuteneatis et deffendatis, manuteneri et deffendi |²⁰ faciatis iusticia mediante caveatisque a contrario pro quanto gracia nostra cara est penamque unciarum ducentarum cupitis evitare. Datum in nostra civitate Valencie die decimo mensis marcii VI^e indicionis anno a nativitate Domini M^oCCCCLXXXVIII^o.

Yo la reyna

Solvat tarenum unum
Ferrer pro tachatore

Domina regina mandavit michi Alfonso Davila visa per consilium reginale et per preceptorem maiorem et conservatorem generalem pro thesaurario

(*Probatus*)

55

1488 giugno 8. Murcia.

Isabella, regina di Castiglia, rimette i crimini di Iacobo Grasso e Giacomo Pedilepore, dal momento che a detta del loro rappresentante Giovanni Anitto erano stati ingiustamente processati dall'allora capitano generale

²⁹⁹ -i espunto.

³⁰⁰ -is espunto.

³⁰¹ Corretto su *saldara* in interlinea.

³⁰² Corretto su *dubitque*.

d'armi Melchor Maldonado, perché anelava l'ufficio di governatore di Juan Cárdenas e ciò sarebbe provato da alcune lettere private.

[ff. 30 v./31 r.]

Iaymi Pedilebru et Iacobi Grassu

Nos Elisabet *et cetera*. Spactabili magnificis nostre reginalis camere regni Sicilie gubernatori eiusque locumetenti, iudicibus nostre magne reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, advocato reginalis fisci ac omnibus et singulis officialibus nostris in dicta nostra reginali camera maioribus et mino⁵ribus, presentibus et futuris salutem et dilectionem. Cum temporibus retrolapsis per Melchionem Maldonado, tanquam capitaneum generalem³⁰³ armorum dicte nostre camere, fuerit iniunctum et mandatum magnificis Iaymo Piedelebru et Iacobo Grassu, quod sub pena fidelitatis et cum fideiussione trium milium florenorum pro quolibet eorum, ut deberent se presentare ¹⁰ coram maiestati nostra pro servicio satis necessario maiestatis nostre, prout in dicta iniunctione et mandato lacius est videre et apparet et exinde fuit per maiestatem nostram provissum et mandatum quod³⁰⁴ in premissis omnibus supersedente et noviter fuit per dilectum nostrum Iohannem de Anicto pro parte dictorum Iaymi Pedilebru et Iacobi Grassu maiestati nostre reverenter expositum quod dictum ¹⁵ mandatum fuit eis per dictum Melchionem factum causa certarum litterarum privatarum per eos directarum spectabili Iohanni de Cardines, nostro gubernatori, in quibus asserabatur dictum Melchionem male se habuisse in confectione processus contra dictum gubernatorem propterea aliqua faciebat anelando dictum gubernationis officium, prout in dictis litteris lacius ²⁰ est videre et quod dictum mandatum fuit et est³⁰⁵ iniustum et eis³⁰⁶ iniuste factum contra discentibus dicti regni capitulis fuitque propterea per dictum Iohannem de Anicto eorum ex parte maiestati nostre humiliter supplicatum quod dictis Iaymo Pedilebro et Iacobo Grassu de oportuno iuris remedio providere dignaremur. Nos vero dicta eius petitione clementer admissa, tamquam iusta de nostra ²⁵ certa sciencia et cum deliberatione nostri sacri reginalis consilii habitis pro nullis tamquam iniustis factis dictis mandato et iniunctionem predictos Iaymum Pedilebru et Iacobum Grassu a dictis mandato et iniunctione absolvimus et liberamus necnon et a quamcumque pena seu penis in quibus forte incurrerunt et incurrere potuissent causa dictis iniunctionis et mandati qua re ³⁰ vobis et unicuique vestrum dicimus, precipimus et mandamus quod sub pena nostre indignacionis et ire ac unciarum auri mille nostro inferendarum erario contra

³⁰³ Segue *camere* espunto.

³⁰⁴ Corretto su *pro*.

³⁰⁵ In interlinea.

³⁰⁶ Corretto su *est* in interlinea.

predictos Iaymum Pedilebru et Iacobum Grassu et omnium eorum fidessorum umquam et ullo tempore cause dicte iniunctionis et mandati molestiam inferatis nec aliquos contra eos innovare facere vel operari permittatis immo semper et omni tempore |³⁵ sint liberi quieti et exempti a dictis iniunctione et mandato prout per presentes eos declaramus amittos, liberos et exemptos et si contra predictos Iaymum et Iacobum aliquid actum est illud reducatis ad pristinum est amitto |^{f. 31 r.} sine damno et interesse aliquo supradictarum omnium sicut et quemadmodum nos per presentes omnia acta facta executiones et mandata contra supradictos Iaymum et Iacobum irritantis annullamus, abollemus et cassamus tamquam si non facta fuissent reducentes omnia ad pristinum eorum estatun et errario nostro reginalis fisci |⁵ super predictis omnibus silencium perpetum imponentes nec minus declaramus et approbamus supradictos Iaymum Pedilebru et Iacobum Grassu fidelissimos vassallos nostros et maiestati nostre obedientissimos eam secus agere quavis racione vel eciam causa quanto gracionem nostram caram habetis iramque et indignacionem nostras ac penam predictam cupitis non subire. In cuius |¹⁰ rey testimonium presentes fieri iussimus nostre manus subscriptione et Ciscilie sigillo in dorso munitos. Datum in civitate nostra Murcie die octavo mensis iunii sexte indicionis anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXVIII^o.

Yo la reyna

Domina regina mandavit michi
Alfonso Davila visa per
Andream doctorem et per conservatorem
generalem pro thesaurario generali
(*Probatus*)

(*Vidit*) Andres doctor
Solvat tarenos quattuor
Iacobus Ferrer

(*Vidit*) doctor Andreas de Lillo
conservator
generalis et pro thesaurario

56

1488 giugno 8. Murcia.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Giovanni Aguto portiere della città di Siracusa a vita, con salario, diritti e prerogative a esso connessi, incluso lo ius substituendi, dato che era morto l'ultimo custode delle porte Pino Puhimo.

[f. 31 r.- v.]

Ioannis de Aguto

Nos Elisabeth Dei gratia *et cetera*. Attendentes ad grata et accepta servicia per vos fidelem³⁰⁷ nostrum Ioannem de Aguto, civem fidelissime nostre civitatis Siracussarum, maiestati nostra impensa et que assiduiter prestatis et in futuris vos impenderi speramus. Necnon ad nonnullorum |^{f. 31 v.} familiarium et domesticorum nostrorum perhumilem supplicacionem pro vobis apud nostram maiestatem humiliter intercedencium officium guardianatus seu custodie portis civitatis nostre Siracussarum, quod in presenciarum vacat olim mortis quondam Pini Puhimi, illius ultimi possessoris, vobis dum vitam duxeritis |⁵ in humanis concedimus, comictimus et fiducialiter comendamus ita³⁰⁸ quod vos dictus Iohannes de Aguto et nemo alius vita vestra durante sitis et esse debatis guardianus seu custos dictis portis dicte civitatis nostre Siracussarum dictumque officium habeatis, teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter adque bene ad Dei et maiestati nostre servicium omniaque alia et singula faciendo et libere exercendo que ad dictum officium guardianatus |¹⁰ et eius plenum usum et exercitium pertinet quomodolibet et expectet. Gaudeatisque recipiatis et utamini omnibus et singulis graciis, favoribus, prerrogativis, exempcionibus, salario, iuribus et emolumentis dicto officio expectantibus et pertinentibus quibus alii guardianii³⁰⁹ seu custodes dicti portis predecessores vestri melius et plenius uti et gaudere sunt asueti receperunt et et habuerunt. Vos vero dictus Iohannes |¹⁵ de Aguto antequam vos inmisceritis regimini et exercicio dicti officii teneamini iurare in posse illius ad quem expectet de bene et legaliter vos habendo in exercicio et regimine dicti officii et omnia et singula faciendo ad que teneamini et sitis astrictus cum potestate tamen substituendi unum vel plures substitutum vel substitutos vestros vobis bene visos de quorum tamen culpis et defectibus vos nostre curie e principaliter |²⁰ teneamini. Mandantes propterea gubernatori nostro in dicta nostra reginali camera eiusque locumtenenti, iudicibus nostre magne³¹⁰ reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, thesaurario³¹¹ et conservatoris nostri, reginalis Fisci patrono ac omnibus et singulis in dicta nostra reginali camera officialibus et eciam in dicta nostra fidelissima civitate Siracussarum constitutis et constituendis, presentibus et futuris dictorumque officialium locatenentibus ex|²⁵ presse et de certa nostra sciencia ad nostre gracie et amoris obtentum penamque unciarum auri centum nostro applicandarum errario, quatenus vos dictum Iohannem de Aguto et neminem alium pro guardiano et custode dictis portis dicte nostre civitatis Siracussarum vita vestra durante habeant, teneant, reputent atque tractent haberique teneri, reputari et observari ab omnibus faciant impossessionemque dicti officii |³⁰ illi eorum ad quos expectet et fuerunt

³⁰⁷ Corretto su *diclectum* in interlinea.

³⁰⁸ *-ta* in interlinea.

³⁰⁹ *Guardiani* ripetuto ed espunto.

³¹⁰ In interlinea.

³¹¹ In interlinea.

requisiti virtute presencium vos ponant et inducant positumque et inductum manuteneant et conservent ammoto quocumque alio dicti officii detentore³¹² quem nos per presentes declaramus ammotum et ammoneamus. Et de salario seu salariis, iuribus et emolumentis dicti officii integre vobis respondeant et faciant per quos deceat responderi. Et non contra³¹⁵ faciant vel veniant aut per aliquem contra facere vel venire permictant racione aliqua sive causa, quam hec est voluntas nostra sic que volumus fieri consultationibus, excusationibus aliisque impedimentis cessantibus. Imquorum testimonium presentes fieri iussimus nostre manus subscripcione et Sicilie sigillo inpendenti munitos. Datum in civitate nostra Murcie die octavo mensis iunii sexte indicionis⁴⁰ anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXVIII^o regnorumque nostrorum videlicet Sicilie anno XXI^o Castelle et Legionis XV^o Aragonum vero et aliorum X^o et aliorum.

Yo la reyna

Solvat tarenos XII^o

Domina regina mandavit mihi Alfonso
de Avila visa per Andream doctorem

Iacobus Ferrer

et pro thesaurario
[±5] generali

57

1488 luglio 30. Orihuela.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al maestro secreto Gaspar Cervelló di pagare 1062 fiorini al luogotenente del tesoriere generale del re Alfonso Sánchez, a ragione di 6 tarì per fiorino, per l'acquisto di broccati e sete del mercante genovese Giuliano Calvo, con relativa ricevuta di pagamento.

[f. 32 r.]

Curie

Dona Ysabel *et cetera*. Al amado nuestro Gaspar de Cervelló, maestro secreto de la nuestra reginal cámara de Sicilia, dezimos e mandamos vos que de qualesquiere peccunias de la dicha nuestra cámara a vuestras manos pervenidas e pervenideras dedes y realmente paguedes al ama⁵do nuestro Alfonso Sánchez, lugarteniente de thesorero general del rey mi sennor, o a quien su poder hoviere mil e sesenta e dos florines³¹³ de Sicilia moneda por meytat de seys tarines por florín que los hovo de haver por ciento y ochenta y siete mil seyscientos y veynte tarines que por nuestro mandado e por nos fazer servicio¹⁰ dio e paguó a Juliano Calvo, mercadero

³¹² Corretto su *de tempore* in interlinea.

³¹³ Segue *-nes* espunto.

ginovés, por razón de ciertos brocados y sedas, que del dicho Julián Calvo mandamos mercar para nos y al ilustrísimo príncipe nuestro muy caro e muy amado fijo e para dar a otras personas que nos los mandávamos dar graciosament e a nuestro servicio cumplían y en la ¹⁵ pagua que de los ³¹⁴ milsesenta y dos florines sobredichos, que al dicho Alfonso Sánchez o a quien su poder terna faréis cobraréis del o del dicho su procurador época de pagua e las presentes. Por las quales dezimos e mandamos a los maestros racionales de nuestra corte o otro qualquiere de vos dicho ²⁰ Gaspar de Cervelló conto hoidor que vos poniendo en data los dichos mil e sesenta e dos florines e restituyendo la dicha apoqua y los presentes, aquellos vos reciban y admetan en conto no demandada razón alguna de las varas y precios ni a quien se libraron los dichos brocados y sedas, porque al tiempo ²⁵ que del dicho Julián Calvo se compraron se hovo razón de todo e fueron notadas a las personas que por indemnidad nuestra devían ser notadas todo otro dudo, difficultat e contradición cessantes. Dada en Oriola a XXX de julio anno mil CCCCLXXXVIII.

Yo la reyna

Nihil quia pro curia
Iacobus Ferrer pro tachatore

Domina regina mandavit mi-
chi Ioanni de Coloma visa per
thessaurarium et conservatorem generales

(*Probatus*)

58

1488 luglio 28. Murcia.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Antonio Russo credenziere della gabella del vino di Lentini a beneplacito, con salario, diritti e prerogative a esso connessi, dato che era morto l'ultimo possessore dell'ufficio Iacobo Castellone.

[f. 32 v.]

Anthonii Ruso

Nos³¹⁵ Elisabet *et cetera*. Quia vacat impresenciarum officium credencerie gabelle vini terre Leontini nostre reginalis camere in eodem Sicilie regno obitu videlicet Iacobi Castelloni illius ultimi possessoris, volentes de officio eodem aliquam probam et idoneam providere personam, confidentes admodum de fide, legalitate et animi probitate vestri fidelis nostri Anthonii Ruso civitatis nostre ⁵ Siracussarum, de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum

³¹⁴ Segue *dichos* espunto.

³¹⁵ Segue *Fer-* espunto.

nostrorum pro vobis³¹⁶ apud nostram celsitudinem humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Tenore presencium scienter et consulto officium predictum credencerie gabelle vini eiusdem terre Leontini sic ut predicatur vacans vobis eidem Anthonio Russo ad beneplacitum nostrum concedimus,³¹⁷ comictimus et fiducialiter comendamus. Ita quod vos dictus Anthonius et alius nemo dum de nostro |¹⁰ processerit beneplacito voluntatis officium ipsum habeatis, possideatis, regatis et³¹⁸ exerceatis fideliter, legaliter atque bene ammoto et penitus expulso quocumque alio ipsius officii detentore. Gaudeatisque et utamini omnibus et singulis graciis, honoribus, prehemenciis,³¹⁹ immunitatibus, libertatibus,³²⁰ favoribus, exempcionibus, prerogativis et aliis officio ipsi et vobis racione eiusdem iuste et debite pertinentibus. Subicia¹⁵mini quoque oneribus, eidem officio incumbentibus et spectantibus. Et habeatis, exhigatis et recipiatis vestrisque propriis usibus et utilitatibus applicetis ea salaria, lucra, iura, obvenciones et emolumenta eidem officio et vobis racione eiusdem iuste, debite pertinentes et pertinencia, prout et quemadmodum alii qui hactenus dictum tenuerunt et possiderunt officium recipere et habere, quibusque uti et gaudere soliti fuerunt potueruntque et debue²⁰runt. Verum antequam regimini et exercicio officii ipsius vos inmiscetis teneamini iurare in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter, vos habendo in regimine et exercicio ipsius officii ac alia faciendo que iuxta morem et alias facere teneamini et sitis astrictus. Quo circa magnifico nostre reginalis camere gubernatori aut eius locumententi, iudicibus nostre magne reginalis camere, magistro rationali, magistro secreto, conser²⁵vatore, fisci patrono ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris ad quos spectet in prefata nostra³²¹ reginali camera et in eadem terra Leontini constitutis et constituendis et eorum locatenentibus dicimus et districte precipiendo mandamus prefatum Anthonium Ruso et alium neminem ad nostre voluntatis beneplacitum pro |³⁰ officiali credencerie dicte gabelle vini ipsius terre Leontini habeant, teneant, reputent, honorificent et tractent atque ii ad quos actineat in possessionem et exercitium ipsius officii visis presentibus vos ponant et inmittant positumque et inmissum manuteneant et deffendant viriliter contra cunctos. Respondantque vobis et responderi faciant de salario, lucris, iuribus, obvencionibus et emolumentis predictis nostramque huiusmodi³²² |³⁵graciam et concessionem ac omnia et singula desuper contenta teneant firmiter et observent, exequantur et compleant tenerique observari, exequi et compleri faciant iuxta sui seriem et tenorem. Et non

³¹⁶ *Pro vobis* in interlinea.

³¹⁷ *Segue et espunto.*

³¹⁸ *Et* in interlinea.

³¹⁹ *Segue prerogativis* espunto.

³²⁰ *Segue facultatibus* espunto.

³²¹ *Nostra* in interlinea.

³²² *Segue donacionem* espunto.

contrafaciant vel veniant aut aliquem contrafacere vel venire sinant racione aliqua sive causa, si gracia nostra eis cara est iramque et indignacionem nostras ac penam prepositam casu contravencionis cupiunt evitare, cum ita |⁴⁰ de mente nostra procedat. In quorum testimonium presentem fieri iussimus nostro reginalis camere sigillo in pendentem munitam. Datum in civitate Murcie XXVIII^o iulii VI^e indicionis anno a nativitate Domini M^oCCCCLXXXVIII^o regnorumque nostrorum videlicet Sicilie anno XXI^o Castelle et Legionis XV^o Aragonomu vero et aliorum X^o.

Yo la reyna

Solvat tarenos tres
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Alfonso de
Avila visa per preceptorem ma-
iorem et per Andream doctorem et pro
thesaurario et conservatore generalibus

59

1488 maggio 9. Murcia.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Nunzio Palaxino capitano di Mineo per l'ottavo anno indizionale (1489-1490), con salario, diritti e pertinenze a esso connessi.

[f. 33 r.]

Nucii Palachino

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate vestri dilecti nostri Nucii Palachino, de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud nostram maiestatem humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Tenore presencium |⁵ expresse et de certa sciencia officum capitaneatus terre nostre Minei pro anno VIII^e indicionis proxime venturo vobis eidem Nucio concedimus, comitimus et fiducialiter comendamus, cum universis et singulis iuribus, lucris, emolumentis, obvencionibus, preheminenciis,³²³ prerogativis, honoribus quoque oneribus. Ita quod vos dictus Nucius de Palachino et nemo alius sitis |¹⁰ capitaneus dicte terre Minei ipsumque officium habeatis, teneatis, regatis et ecerceatis fideliter, legaliter atque bene. Verum antequam vos inmiscatis regimine et exercicio dicti officii teneamini prestare debitum iuramentum per alios preteritos capitaneos dicte terre solitum³²⁴ prestari in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter, in illo vos habendo atque |¹⁵ alia faciendo atque teneamini et sitis astrictus. Mandantes propterea magnifico dilectis consiliariis nostris in dicta nostra reginali camera,

³²³ -*ciis* in interlinea.

³²⁴ Segue *sunt* espunto.

gubernatori, iudicibus magne nostre reginalis³²⁵ curie, magistro rationali, conservatori nostri, fisci patrono aliisque officialibus et subditis nostris in dicta nostra reginali camera constitutis et constituendis, quatenus |²⁰ vos dictum Nucium et neminem alium pro nostro capitaneo dicte terre Minei habeant, teneant, reputent, honorificent atque tractent usque, adveniente tempore oportuno anni predicti VIII^e indicionis, in possessionem dicti officii ponant et inmictant positumque et inmissum manuteneant e deffendant. Necnon ii eorum ad quos spectet de lucris |²⁵ et aliis iuribus supradictis integre vobis respondeant et responderi facient. In quorum testimonium presentes fieri iussimus nostre manus subscriptionis et sigillo nostro in dorso munitos. Datum in civitate nostra³²⁶ Murcie die nona mensis madii VI^e³²⁷ indicionis anno a nativitate Domini M^oCCCCLXXXVIII^o.

Yo la reyna

Domina regina mandavit michi
Alfonso de Avila visa per con-
silium reginale et per precep-
torem maiorem et per conserva-
torem generalem pro thesaurario

(*Probatas*)

60

1489 giugno 26. Jaén.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al maestro secreto della Camera Gaspar Cervelló di pagare annualmente 20 onze al monastero francescano di Santa Maria di Gesù di Siracusa, per la riparazione e la manutenzione dello stesso, per i prossimi cinque anni, per un totale di 100 onze.

[f. 33 r.-v.]

Monasterii fratrum et conventus Sancte Marie de Iesu civitatis Syracusarum
Nos donna Ysabel *et cetera*. A vos el bien amado nuestro Gaspar de Cervelló, maestre secreto de la nuestra reginal cámara de Sicilia, salut e dilección. Por el tenor de la presente vos dezimos y mandamos que de qualesquier manera de las rentas |⁵ e emolumentos dessa dicha cámara de Sicilia dedes y realmente paguedes este

³²⁵ Segue *camere* espunto.

³²⁶ *Nostra* in interlinea.

³²⁷ Nel testo *VII*. La correzione è stata fatta in base alla discrepanza con l'anno dell'incarnazione, confermata da Antonio RUMEU DE ARMAS, *Itinerario de los Reyes Católicos: 1474-1516*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1974, p. 159.

presente anno de la fecha de nuestra cautela al devoto padre guardián, frayles e convento del monesterio de Sancta María de Jesús de la orden de sant Francisco de la observancia extra muros de la nuestra fidelíssima ciudat de Caragoca que agora son o serán |¹⁰ de aquí adelante veynte onças moneda de Sicilia e dende en adelante por otros quatro annos adelante venideros XX oncas en cadaun anno |^{f. 33 v.} de los dichos quatro annos, de manera que sean por todos cinco annos cient oncas de la dicha moneda de Sicilia. De las quales dichas cient oncas acatando la devoción que a la dicha orden tenemos, les fazemos por la presente merced e limosna para el reparo y edifficio del dicho monesterio de Sancta María de Jesús, para que les sean pagadas en los dichos cinco annos en cada un anno XX oncas como dicho es. E tomada apocha de soluto del dicho padre guardián, frayles e convento del dicho monesterio de como reciben de vos las dichas XX onças en cada un anno. Con la qual e con ésta mandamos a nuestro maestre racional e a los otros nuestros officiales que al tiempo de la redición y examín[ación] de vuestras cuentas puestas en data las dichas C oncas vos las reciban y passen en cuenta, toda duda, difficultat e contradicción cessantes. E non fagades ende al por alguna manera. De lo qual mandamos dar la presente firmada de nuestro nombre e sellada con nuestro sello. Dada en la ciudat de Jahén a XXVI días del mes de junno del anno del nascimiento del nuestro Sennor Jesús Cristo de mil e CCCCLXXXVIII annos.

Yo la reyna

Domina regina mandavit michi Alfonso de Avila visa per consilium reginale et per conservatorem generalem et pro thesaurario generali

(*Probatas*)

61

1488 gennaio 17. Siracusa - 1489 giugno 26. Jaén.

Isabella, regina di Castiglia, conferma all'artigiano Paolo della Bisu una bottega, posta nell'angolo detto Tabdarum tra due porte di Siracusa, che gli era stato concessa in enfiteusi per 29 anni con censo annuo di 6 tari per permettergli di ripagare il debito di circa 40 ducati che aveva contratto con l'universitas, che lo aveva riscattato quando era stato sequestrato dai mori.

[ff. 33 v./34 v.]

Pauli de la Bisu

Nos Elisabeth *et cetera*. Aput civitatem Syracusarum nostre reginalis Camere regni Sicilie, per dilectos nostros tunc iuratos civitatis memorate, attenta paupertate vestri fidelis nostri Pauli de la Bisu, qui olim captus a barbaris ibique detentus et in carceribus missus, per nonnullos cives ipsius civitatis fuistis redemptus et liberatus. Fuit vobis ⁵ facta concessio de quondam angulo in medio duarum viarum, sito pro certo tempore ac sub certo annuo censu, prout in dicta concessione instrumento publico mediante vobis eidem Paulo de la Bisu facta nobisque reverenter exhibita lacius cerni potet, cuius tenor talis est:

In nomine Domini nostri Iesu Christi amen, anno Domini incarnationis eiusdem M^oCCCCLXXXVII^o mense ianuarii XVII^o eiusdem VI^e indicionis. Regnante ¹⁰ serenissimo ac illustrissimo principe domino nostro Ferdinando Dei gracia rege Castelle, Legionis, Aragonum,³²⁸ Sicilie *et cetera*, regnorumque eiusdem anno decimo, feliciter amen. Coram nobis Anthonio de Butera, iudice fidelissimo civitatis Syracusarum, Nicolao de Barberiis, reginali et apostolico, publico notario³²⁹ et testibus subscriptis ad hoc vocatis specialiter et rogatis magnifici ac generosi viri Iohannes de Formica, Anthonius de Montalto et Petrus de Mancinis iurati³³⁰ ¹⁵ anni presentis VI^e indicionis dicte civitatis Syracusarum, cum voluntate magnifici domini locumtenentis camere reginalis ad generalem et supplicacionem eis factum per discretum magistrum Paulum de la Bisu, concivem dicte civitatis, cum fuerit captus a barbaris ibique detentus et carceratus et inde novissime³³¹ redemptus, et laudem Dei per fideles christianos et concives nostros nonnullos particulares qui in eius redemp²⁰cione manus porrexerunt adiutrices et ad huc remanet et sit debitor nonnullorum in ducatis quadraginta vel circa. Et non habens unde procurare dictam pecuniam et eum sustinere cum onere uxoris et plurimorum filiorum, supplicaverit prolipsi magnifici nomine universitatis et representantes eandem universitatem concedere velint angulum in medio duarum per quam egreditur a logia ²⁵ cathalanorum ad maritimam civitatis ad ius census per annos viginti et novem. Ideo dicti magnifici nomine quo supra his attentis et consideratis quod est bonus civis et ad redempcionem ipsius ipsa universitas elemosinam surrexit spente pro se et suis in dicta universitate successoribus per tactum penne mei notarii pu³⁴ blici predicti ad ius census emphiteosim per annos XXVIII dederunt et concesserunt dicto nostro Paulo de la Bisu suisque heredibus et successoribus dictum angulum Tabdarum in medio duarum portarum, incipiendo a primo mensis septembris anni presentis VI^e indicionis in antea, ad exercen⁵dum artem suam cerdonie ad habendum, tenendum, locandum et dislocandum³³² ac

³²⁸ *Aragonum* in interlinea.

³²⁹ Nel testo *publico*.

³³⁰ -s espunto.

³³¹ Corretto su *conissime*.

³³² *Et dislocandum* in interlinea.

faciendum de ea tamquam verus dominus et patronus et quicquid dicto³³³ nostro Paulo et heredibus eius deinceps placuerit libere faciendum, tanquam de eius re propria sibi acquisita constituentes eundem magistrum Paulum emphiteotam suosque heredes dictam apothecam tenere et possidere tanquam dominos et |¹⁰ patronos de re propria facere possint. Inducentes dicti magnifici iurati in eundem magistrum Paulum suosque heredes per dicte penne tradicionem in corporalem vacuum, liberam et expeditam possessionem anguli apothecae predictae. Constituentes ipsi magnifici dictam apothecam precario nomine et pro parte dicti magistri Pauli tenere et possidere donec |¹⁵ ipse magister Paulus corporalem apprehenderit possessionem, ad quam intrandi, capiendi et adipiscendi, quandocumque voluerit licenciam, auctoritatem et liberam potestatem tribuerunt et concesserunt, promittentes dicti magnifici officiales dictum angulum apothecae durante dicto tempore annorum viginti novem dictum magistrum Paulum suosque heredes |²⁰ in dicta possessione manutenere, legitime defendere ab omnibus et singulis calumpniantibus et contradicentibus personis sub suorum bonorum dicte universitatis ipotheca et obligatione pro iure census tarenorum sex annis singulis solvendis et assignandis per dictum magistrum Paulum et eius heredes in festa Sancte Lucie pro solvendo iure di lu spriverii, quod ius conse|²⁵quitur secundus equus post primum qui accipit pravium. Ita quod pro dicto iure census valeat et possit contra dictum magistrum Paulum et eius heredes et successores suos exerceri forma novi ritus magne regie curie in talibus observata in quolibet foro per dictam universitatem electo vel eligendo tam ecclesiastico quam seculari necnon et cum omnibus³³⁴ aliis condicionibus in similibus con|³⁰tractibus iuris census apponi solitis et consuetis. Renunciantes dicti contrahentes de certa eorum³³⁵ sciencia necessitati denunciandi privilegiis fori eorum beneficio legis si convenerit exceccioni revocatorie et erronee confessionis et accioni, doli, mali, metus cause incidentis in contractu vel dantis causam ipsi contractui rei non sic fore ut predictur teste. Et generaliter |³⁵ omnibus aliis legibus, usibus, consuetudinibus, foro, privilegiis, modis et formis quibus adversus predicta vel aliquod predictorum se tueri possent modo aliquo vel iuvare. Et ad maiorem cautelam et premissorum corroboracionem dicti contraentes in manibus mei predicti notarii publici ad sancta Dei quatuor evangelia tactis scripturis promiserunt omnia et singula renatrata firm rit attendere et inviolabiliter³³⁶ observare et contra premissa vel aliquod premissorum unquam contra face|⁴⁰re vel venire publice³³⁷ vel occulte nullo unquam tempore per se vel aliquam aliam personam pro eis unde ad futuram huius rei memoriam et singulorum

³³³ *Dicto* in interlinea.

³³⁴ *Segue et singulis* espunto.

³³⁵ *Segue sententia* espunto.

³³⁶ *Omnia...inviolabiliter* nel margine sinistro.

³³⁷ *Publice* ripetuto ed espunto.

omnium premissorum corroboracionem ac cuius³³⁸ seu quorum interest et interesse poterit cautelam presens publicum instrumentum factum est per me notarium predictum nostrum qui supra iudicis notarii et subscriptorum testium subscriptionibus signo et testimonio roborat⁴⁵tum. Actum Syracusis anno mense die et indicione premissis. (*Signum crucis*) Ego Nicolaus de Barberiis qui supra reginali et apostolica auctoritatibus notarius premissis omnibus rogatus interfui eaque omnia et singula in presentem publicam formam redegì et annotavi in eoque solito signo signavi in singulorum omnium certitudinem et cautelam.

Et quia pro parte vestri dicti Pauli de la Bisu fuit nobis humiliter⁵⁰ supplicatum ut concessionem ipsam de predicto angulo modo et forma antedictis vobis factam ad uberiores cautelam laudare et confirmare dignaremur. Iccirco tenore presentis de nostri certa sciencia delib^{f.34 v}erate et consulto preinsertam concessionem de angulo ipso per dictos iuratos vobis eidem Paulo ut premittitur factam laudamus, aprobamus, ratificamus et confirmamus ec etiam si et quatenus opus sit de novo concedimus. Nostreque huiusmodi laudacionis, aprobacionis, ratificacionis⁵ et confirmacionis ac nove concessionis presidio ac munimine roboramus, auctorizamus et validamus, dum tamen non cedat in gravamen et preiudicium iurium nostre camere reginalis vel alterius tercii. Mandantes per presentes gubernatori nostro generali in dicta nostra reginali camera, iudicibus quoque magne reginalis curie et presertim¹⁰ capitaneo, iuratis et aliis universis et singulis officialibus et subditis nostris in prefata nostra reginali camera et in ipsa civitate Syracusarum constitutis et constituendis et eorum locumtenentibus tam presentibus quam futuris, sub nostre gracia et amoris obtentu penaque unciarum auri quingentarum a bonis cuiuslibet contra facientis exhigend¹⁵arum et nostris inferendarum erariis, quatenus concessionem preinsertam de prefato angulo vobis dicto Paulo de la Bisu factam et omnia et singula in ea contenta nostramque huiusmodi laudacionem, aprobacionem, ratificacionem, confirmacionem ac novam concessionem ad unguem teneant et inviolabiliter observent et faciant per quos deceat²⁰ observari. Et non contra faciant vel veniant aut aliquem contra facere vel venire sinant racione aliqua sive causa, cum ita de mente nostra procedat. In quorum testimonium presentem fieri iussimus nostro³³⁹ reginalis camere sigillo a tergo munitam. Datum in civitate Gienenti XXVI die iunii VII^e indicionis anno a nativitate Domini²⁵ni millesimo CCCCLXXXVIII.

Yo la reyna

Videlicet confirmetur res concessa
quia in elemosina nihil solvit
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi
Alfonso de Avila visa per consi-
lium reginale et per conserva-

³³⁸ -vis espunto.

³³⁹ Segue *comuni* espunto.

torem generalem et pro
thesaurario generali

(*Probatas*)

62

1489 novembre 24. Baza.

Isabella, regina di Castiglia, nomina suo procuratore Ludovico di Sant'Angelo per riscuotere nel Regno di Valencia e altrove denaro fino alla somma di 100.000 fiorini d'oro da comunità o singoli individui, vendendo i beni dei municipi e censals morts garantiti dalla Corona, al fine di finanziare l'assedio della città di Baza nel regno di Granada.

[ff. 34v./35v.]

In Dei nomine. Noverint universi quod nos Elisabet *et cetera*. Attedentes nos in presenciarum quam plurimas peccuniarum quantitates opus habere pro succurrendis et subveniendis multis et magnis expensarum necessitatibus quas serenissimum et potentissimum dominum regem virum et dominum nostrum colendissimum et nos facere ⁵ oportet in prosequutione presentis belli quod contra infideles, agarenos, beticos omni animi contatu gerimus et signanter in obsidione huius civitatis Baçe regni Granate contra quam cum magno et potenti exercitu unacum dicto serenissimo domino rege et viro nostro presentes sumus ob quod peccunias ipsas habuit inde a diversis locis et personis acquirere ut necessitas ipsa cogit intendimus. ¹⁰ Iccirco confidentes de industria, diligencia, probitate et integritate vestri dilecti consiliarii et scribe porcionis preffati serenissimi domini regis et nostri Ludovici de Sancto Angelo quasquidem in similibus et aliis perarduis negociis satis ab experto comprobatas habemus, tenore presentis publici iunstrumenti gratis et de ^{f. 35} nostri certa sciencia facimus, constituimus, creamus et ordinamus procuratorem nostrum certum et specialem ac ad infrascripta eciam generalem. Ita quod specialitas generalitati non deroget nec contra vos dictum Ludovicum de Sancto Angelo ad videlicet pro nobis et nomine nostro acquirendum, querendum et manullevandum ad censuale mor⁵tuum seu ad mutuuum depositum seu comandam vel alter quovismodo a quibusvis universitatibus corporibus, collegiis et singularibus personis omnes et quascumque peccunie quantitates quas invenietis seu invenire poteritis tam in civitate er regno Valencie quam alibi et seu pro ipsis peccuniis habendis vendendum et pro onerandum super quibuscumque bonis, jocalibus, redditibus et iuribus nostris ven¹⁰dere coniunctim vel divisim et in una vendicione vel vendicionibus censualia mortua saltim usque ad quantitatem centum mille florenorum auri et in auro instrumento tamen gracia redimendi mediante ad illam

racionem seu forum quibus cum emptore seu emptoribus et seu mutuatoribus poteritis convenire ad vestri arbitrium, prout vobis melius videlicet faciendum et ipsas peccunie quantitates ¹⁵ pro nobis et nomine nostro quibuscumque mutuatoribus et venditoribus asecurandum tam per viam censualis quam alias prout conveneritis eademque cum eius annuis pensionibus seu interesse pro nobis et nomine nostro solvere promittendum in illis locis et sub modis terminis et temporibus quibus vobis videlicet et cum contra habentibus poteritis convenire. Et casu quo dicte persone sive universitates que ²⁰ nobis ipsas peccunias mutuandi voluntatem habuerint illas in promptu non habuerint et per ipsas habendas censuale aut censualia quecumque super bonis et iuribus suis oneraverint quocumque precio modo et forma pensiones illorum omnes realiter et cum effectu solvendum et solvere promittendum illis terminis et tandis quibus in contractu seu contractibus fuerint obligati ac etiam pro ²⁵ illis solvendis quecumque iura et redditus nostros assignandum et consignandum necnon censualia ipsa inter certum tempus vobis bene visum quitandum et redimendum et quascumque obligaciones et securitatis nomine nostro propriis faciendum et firmandum et cunctum argentum ac jocalia nostra quacumque in posse vestro habeatis in pignus pro maiori securitate vendencium seu mutuancium predictorum in eorum posse tradendum et inter ma³⁰nus mictendum et ea de non auferendo ab eis neque petendo nisi resoluta realiter nomine nostro promictendum eosque et eorum bona nomine nostro indemnes ab omnibus damnis et missionibus servare promittendum et de et super iis ac aliis omnibus supra et infra scriptis faciendum et firmandum quecumque voluntatis instrumenta et scripturas terciorum et iudiciales et alias quaslibet sub et cum³⁴⁰ illis pactis, pactionibus, provisionibus, obligationibus, stipulationibus, terminis, pe³⁵nis, salariis, hostagiis,³⁴¹ fori extraneorum iudicium et curiarum quarumvis submissionibus et iuramentis in animam nostram prestandis evictionibus, fidemissionibus, caucionibus, securitatibus, obligationibus bonorum, reddituum et iurium nostrorum quorumvis specialibus et generalibus renunciacionibus, clausulis et cautelis quibuscumque de quibus et prout vobis videbitur et poteritis cum creditoribus contrahentibus convenire et alias prout melius securius for⁴⁰cius, firmiter et largius excogitari dictari et³⁴² fueri poterit cum omni iuris et facti solepnitate pariter et cautela ad totum commodum et utilitatem ac uberio³⁴³rem securitatem mutuancium quantitates ipsas seu contrahencium et censualia vendencium taliter quod ea que nomine regie maestatis nostre feceritis de iure valeant et valere possunt ad plenam iuris efficaciam et firmitatem. Et inde peccunias ipsas per vos *ut supra* manulevandas in quocumque ^{f. 35 v.} modo predictorum seu ad censuale emendas³⁴⁴

³⁴⁰ Segue *pactis* espunto.

³⁴¹ Segue *homagiis* espunto.

³⁴² *Et* in interlinea.

³⁴³ Corretto su *valorem* in interlinea.

³⁴⁴ Segue *nostro* espunto.

nomine nostro recipiendas et reęepisse pro nobis confitendum apocamque et apocas oportunas et necessarias de receptis faciendum, concedendum et firmandum. Et demum ac generaliter omnia et singula alia pro nobis et nomine nostro faciendum et libere exercendum in predictis et ęirca ea et super dependentibus seu emergentibus ex eisdem aut ea tangentibus et eis adherentibus et connexis quovismodo quecumque ad hec utilia fuerunt necessaria et oportuna et que nos personaliter facere possimus constituta eciam si talia forent que de iure vel de facto mandatum exhigant magis epeciale eciam maiora, duriora, forciora aut graviora superius expressatis et sine quibus non possent comode expediri et ad effectum perduęi. Nos enim vobis in et super predictis omnibus et singulis et super dependentibus et emergentibus ex eisdem voęes et vięes nostras ac plenam et liberam potestatem cum plenissima facultate comittimus. Promitens vobis necnon notario et secretario nostro infrascripto ut publice persone pro vobis et pro aliis personis omnibus quatenus intersit aut interesse poterint in futurum legitime stipulanti et pascicenti nos semper³⁴⁵ habituras ratum, gratum validumque atque firmum quicquid per vos dictum procuratorem nostrum in et super premissis et circa ea pro nobis et nomine nostro procuratum et actum quomodolibet fuerit sine gestum et nullo tempore revocaturos sub bonorum nostrorum omnium ubique habitorum et habendorum ypotheca et obligacione. Quod est actum in felicibus castris preffati serenissimi³⁴⁶ domini regis, viri et domini nostri contra civitatem Baęe regni Granate die XXIII^o mensis novembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo nono regnorumque nostrorum videlicet Sicilie XXII^o Castelle et Legionis XVI^o Aragonum vero et aliorum undecimo.

Signum (*signum crucis*) Elisabetis Dei gracia regina Castelle, Legionis, Aragonum, Sicilie, Toleti, Valencie, Gallecie, Maioricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, Gienniis, Algarbi, Algezire, Gibraltaris, comitisse Barchinone, domine Vizcaye e Moline, ducisse Athenarum et Neopatrie, comitisse Rosillionis et Ceritanie, marchisse Oristanni comitisseque Gociani qui hec laudamus, concedimus et firmamus. Yo la reyna.

Testes huius rei sunt Rodericus de Maldonado, doctor de Talavera et Ferdinandus Alvarez, secretarius dictorumque duorum regis et regine consiliarius.

Signum (*signum*) mei Ludovici Gonęales potentissime dicte domine regine secretari auctoritateque regia publici notari per totam terram et dominacionem dictorum dominorum regis et regine qui predictis interfui eaque de mandato dicte domine regine scribi feci et clausi

Domina regina mandavit mihi
Ludovico Goncales in cuius

³⁴⁵ Segue *habere* espunto.

³⁴⁶ *Serenissimi* in interlinea.

posse concessit et firmavit

(*Probatus*)

63

1489 ottobre 10. Jaén.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Antonio Pellegrino capitano di Lentini per il nono anno indizionale (1490-1491), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[ff. 35 v./36 r.]

Anthonii Pelegrino

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate vestri dilecti nostri Anthonii Pelegrino de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud nostram maiestatem³⁴⁷ humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Tenore presentis, scienter et consulto officium capitanei terre nostre Leontini nostre reginalis camare dicti regni |⁵ pro anno none indicionis proxime venturo vobis³⁴⁸ eidem Anthonio Pelegrino concedimus, comitimus et fiducialiter comendamus, cum universis et singulis iuribus,³⁴⁹ lucris, salario, emolumentis, prehemenciis, prerogativis, honoribus quoque et oneribus dicto capitaneie officio spectantibus et per^{f.} ³⁶ r^{tinentibus}. Ita quod vos dictus Anthonius Pelegrinus et nemo alius sitis capitaneus dicte terre nostre Leontini pro anno none indicionis iam dicto ipsumque officium habeatis, teneatis, regatis et exerceatis legaliter atque bene. Verum antequam vos dictus Anthonius Pelegrino inmiscetis regimini et exercicio dicti capitaneie officii teneamini prestare debitum |⁵ iuramentum per alios capitaneos hucusque solitum prestari in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter in illo vos habendo ad que iuxta morem et alias sitis astrictus. Mandantes de certa nostra sciencia et expresse magnifico gubernatori, iudicibus magne curie, magistri rationali, magistro secreto, conservatori, fisci patrono dicte nostre reginalis camere ac omnibus quibuscumque officialibus et privatis personis dicte terre nostre Leontini |¹⁰ presentibus et futuris constitutis et constituendis in dictis officiis locatenentibus quatenus adveniente primo die septembris anni predicti none indicionis vos dictum Anthonium Pelegrino in possessionem dicti capitanei officium ponant et iudicant

³⁴⁷ Segue *i-* espunto.

³⁴⁸ Segue *Ant-* espunto.

³⁴⁹ *Iuribus* in interlinea.

positumque et inductum manuteneant et defendant toto dicto ³⁵⁰anno perdurante. Et de salario, iuribus et emolumentis predictis vobis respondeant et per quos deceat responderi faciant. Contrarium nullatis |¹⁵ peragendo, quanto graciam nostram caram habent iramque et indignacionem nostram ac penam florenorum mille fisco nostro inferendum cupiunt non subire, non obstantibus quibusvis editis sive capitulis contrarium disponentibus quorum effectum de plenitudine nostre regie potestatis pro qua in presenciarum uti volumus hac vice per presentes tollimus et suspendimus eum sic de voluntate et proposito nostre mentis procedat. In cuius rei testimonium presentes fieri |²⁰ iussimus ³⁵¹sigillo nostro a tergo munitos. Datum in civitate Giennis die decimo octobris octave³⁵² indicionis anno a nativitate Domini millesimo quadringetesimo octuagesimo nono.

Yo la reyna

Solvat tarenos septem
et grana decem
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit
michi Alfonso Davila visa
per Andream doctorem et per
conservatorem generalem et pro
thesaurario generali

(*Probatus*)

64

1490 febbraio 6. Écija.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Bartolomeo Vellio capitano di Vizzini per il nono anno indizionale (1490-1491), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[f. 36 r.-v.]

Bartholomei de Vellio

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate vestri dilecti nostri Bartholomei de Vellio de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud maiestatem nostram humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Presencium tenore, expresse et de certa |⁵ sciencia ac consulto officium capitanei terre nostre Bizini

³⁵⁰ Segue *per-* espunto.

³⁵¹ Segue *et* espunto.

³⁵² Nel testo *septime*. La correzione è stata fatta in base alla discrepanza con l'anno dell'incarnazione, confermata da Antonio RUMEU DE ARMAS, *Itinerario de los Reyes Católicos: 1474-1516*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1974, p. 171.

camere nostre reginalis pro anno VIII^e indicionis proxime venturo vobis eidem Bertholomeo de Vellio concedimus, comittimus et fiducialiter comendamus, cum universis et singulis iuribus, lucris, obvencionibus, emolumentis, preheminenciis, prerrogativis, honoribus et oneribus. Ita quod vos dictus Bartholomeus et nemo |¹⁰ alius, advenienti tempore opportuno anni predicti VIII^e indicionis, sitis capitaneus |^{f. 36 v.} dicte terre Bizini ipsumque officium teneatis *et cetera*, prout in superiore pro Ioanne de Cuncto folio XXVI^o de verbo ad verbum.³⁵³ In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro sigillo negociorum camere reginalis a tergo munitos. Datum in civitate de Ecija die VI^o mensis |⁵ februarii VIII^e indicionis anno a nativitate Domini MCCCCLXXX^o.

Yo la reyna

Solvat tarenos VII
grana decem
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi Ludo-
vico Gonçales visa per doctorem
de Lillo conservatorem generalem et
pro thesaurario

(*Probatus*)

65

1490 febbraio 6. Écija.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Stefano Vellio capitano di Lentini per il decimo anno indizionale (1491-1492), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[f. 36 v.]

Stefani de Vellio

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate vestri dilecti nostri Steffani de Vellio de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud maiestatem nostram humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Tenore presentis, scienter |⁵ et consulto officium capitanei terre nostre Leontini nostre reginalis camere dicti regni pro anno X^e indicionis proxime venturo vobis eidem Steffani de Vellio concedimus, comittimus et fiducialiter comendamus, cum universis et singulis lucris, salario, emolumentis, iuribus, obevencionibus, preheminenciis, prerrogativis, honoribus et oneribus. Ita quod vos dictus Steffanus et |¹⁰ nemo alius, adveniente tempore opportuno anni predicti X^e indicionis, sitis capitaneus dicte

³⁵³ Prout in superiore pro Ioanne de Cuncto folio XXVI^o de verbo ad verbum sottolineato.

terre Leontini ipsumque officium habeatis, teneatis, ut in superiore pro Ioanne de Cuncto folio XXVI^o de verbo ad verbum.³⁵⁴ In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro sigillo negociorum camere reginalis a tergo munitum. Datum in civitate de Ecija die VI^o mensis |¹⁵ februarii octave indicionis anno a nativitate Domini M^oCCCCLXXXX^o.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi
Ludovico Goncalz visa
per doctorem de Lillo conservatorem
generalem et pro thesaurario

(*Probatas*)

66

1490 agosto 10. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Giovanni Arezzo capitano di Siracusa per l'undicesimo anno indizionale (1492-1493), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[ff. 36 v./37 r.]

Ioannis Darizo

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate vestri dilecti nostri Ioannis Darizo de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud nostram maiestatem humiliter intercedencium laudabili comendamini testimonio. Tenore presencium expresse |⁵ et de certa sciencia at consulto officium capitaneie fidelissime civitatis nostre Siracussarum nostre regina|^{f. 37 r.}lis camere in dicto Sicilie regno pro anno undecime³⁵⁵ inditionis proxime venturo vobis eidem Ioanni Darizo concedimus, comictimus et fiducialiter comendamus, cum omnibus et singulis prerogativis, prehemenciis, graciis, favoribus, iuribus, salario, obvencionibus et emolumentis honoribusque et oneribus et aliis eidem capitaneie officio pertinentibus et spectantibus. Ita quod vos dictus Ioannes³⁵⁶ |⁵ Daritzo et alius nemo sitis capitaneus dicte nostre fidelissime civitatis Siracussarum ipsumque officium capitanei teneatis, regatis *et cetera*, ut in superiori large *et cetera*. Datum in civitate Cordube die

³⁵⁴ *Ut in superiore pro Ioanne de Cuncto folio XXVI^o de verbo ad verbum sottolineato.*

³⁵⁵ *Un-* in interlinea.

³⁵⁶ Corretto su *Ioannis*.

decimo mensis augusti VIII^e indictionis anno a nativitate Domini millesimo quadingetesimo nonagesimo.

Yo la reyna

Solvat tarenos XV^m
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi
Ludovico Gonçales visa per
comendatorem maiorem et
per doctorem de Villalon et
de Lillo pro thesaurario et conservatore
generalibus

(*Probatas*)

67

1490 dicembre 20. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Isolano Fonts capitano di Mineo per il decimo anno indizionale (1491-1492), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[f. 37 r.]

Ysolani de Fontes

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate vestri dilecti nostri Ysolani de Fontes de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud nostram maiestatem humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Tenore presencium, expresse et de nostri³⁵⁷ certa sciencia ac consulto officium capitanei terre nostre Minei nostre regina⁵lis camere pro anno decime indiccionis proxime venturo vobis eidem Ysolano de Fontes concedimus, comictimus et fiducialiter comendamus, cum omnibus et singulis perrogativis, preheminenciis, graciis, favoribus, iuribus, salario, obvencionibus et emolumentis honoribusque et oneribus ac aliis eidem officio pertinentibus et spectantibus. Ita quod vos dictus Ysolanus et nemo alius sitis capitaneus dicte terre Minei ipsumque officium teneatis *et cetera*, ut in superiori large *et cetera*. ¹⁰ Datum in civitate Hispalis die vicesimo mensis decembris VIII^e indictionis anno a nativitate Domini millesimo quadingentesimo nonagesimo.

Yo la reyna

Solvat tarenos septem et grana decem

³⁵⁷ *Nostris* in interlinea.

Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi
Ludovico Goncales visa per
comendatorem maiorem et
per doctores de Villalon et
de Lillo pro thesaurario et conservatore
generalibus

(*Probatas*)

68

1490 dicembre 20. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Antonio Arena capitano di Lentini per l'undicesimo anno indizionale (1492-1493), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[f. 37 r.- v.]

Anthonii de Arena

Nos Elisabeth *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate vestri dilecti nostri Anthonii de Arena de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud nostram maiestatem humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Teno^{f. 37 v}re presencium, expresse et de certa sciencia ac consulto officium capitanei terre nostre Leontini nostre reginalis camere pro anno undecime³⁵⁸ indicionis proxime venturo vobis eidem Antonio de Arena concedimus, comictimus et fiducialiter comendamus, cum omnibus et singulis prerogativis, preheminenciis, graciis, favoribus, iuribus, salario, obvencionibus et emolu⁵mentis honoribusque et oneribus ac aliis eidem officio pertinentibus et spectantibus. Ita quod vos dictus Anthonius de Arena et alius nemo sitis capitaneus dicte terre Leontini ipsumque officium teneatis *et cetera*, large ut in superioribus *et cetera*.³⁵⁹ Datum in civitate Hispalis die vicesimo mensis decembris VIII^e indictionis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo.

Yo la reyna

Solvat tarenos septem et
grana decem
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi
Ludovico Goncales visa per
comendatorem maiorem et
per doctores de Villalon et
de Lillo pro thesaurario et conservatore

³⁵⁸ *Un-* in interlinea.

³⁵⁹ *Large ut in superioribus et cetera* sottolineato.

generalibus

(*Probatas*)

69

1490 dicembre 20. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Giovanni Andrea Giudice capitano di San Filippo per il decimo anno indizionale (1491-1492), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[f. 37 v.]

Ioannis Andree

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate vestri dilecti nostri Ioannis Andree lu Iudichi de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud nostram maiestatem humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Tenore presencium, expresse et de nostri certa sciencia ac consulto officium capitanei³⁶⁰ terre nostre Sancti Philippi nostre reginalis camere pro anno decime indicionis proxime venturo vobis eidem Ioanni Andree de Iudichi concedimus, comictimus et fiducialiter comendamus, cum omnibus et singulis prerrogativis, preheminenciis, graciis, favoribus, honoribus, salario, obvencionibus et hemolumentis honoribusque et oneribus ac aliis eidem officio pertinentibus et spectantibus. Ita quod vos dictus Ioannes Andreas et nemo alius sitis capitaneus dicte terre Sancti Philippi |¹⁰ ipsumque officium teneatis *et cetera*, ut in superiori *et cetera*.³⁶¹ Datum in civitate Hispalis die XX^o mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo.

Yo la reyna

Solvat tarenos septem
et grana decem
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi
Ludovico Gonçales visa per
comendatorem maiorem et
per doctores de Villalon
et de Lillo pro thesaurario et conservatore
generalibus

(*Probatas*)

³⁶⁰ Segue *dicte* espunto.

³⁶¹ *et cetera*, ut in superiori *et cetera* sottolineato.

70

1490 settembre 1. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Ludovico de Avila capitano di San Filippo per l'undicesimo anno indizionale (1492-1493), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[f. 38 r.]

Ludovici de Avila

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate vestri dilecti nostri Aloisii de Avila de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud nostram maiestatem humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Tenore presencium, expresse et de nostri certa sciencia ac consulto officium capitanei terre nostre Santi |⁵ Philippi de Argilione nostre reginalis camere pro anno undecime indicionis proxime venturo vobis eidem Aloisio de Avila concedimus, comictimus et fiducialiter comendamus, cum omnibus et singulis prerogativis, preheminenciis, graciis, favoribus, iuribus, salario, obvencionibus et emolumentis honoribusque et honeribus ac aliis eidem officio pertinentibus et spectantibus. Ita quod vos dictus Aloisius et nemo alius sitis capitaneus dicte terre Sancti |¹⁰ Philippi de Argilione ipsumque officium teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene dicto anno durante. Verum antequam regimini et exercicio dicti capitaneatus officii vos inmiscetis teneamini prestare debitum iuramentum per alios in dicto officio *et cetera*, ut in superiori.³⁶² In cuius rei testimonium *et cetera*. Datum in civitate Cordube die primo mensis septembris VIII^e indicionis anno a nativitate Domini M^oCCCCLXXX^o.

Yo la reyna

Solvat tarenos septem et
grana decem
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi Ioanni
de Coloma

71

1484 novembre 23. Lentini - 1490 ottobre 30. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, conferma a Maciotta Grasso l'ufficio di aggiustatore dei tummoli e mundia di Lentini, già concessogli dal governatore qualche

³⁶² *Ut in superiori* sottolineato.

anno prima, con salario, diritti e prerogative a esso connessi, estendendogli la durata dell'incarico a vita.

[f. 38 r.-v.]

Maciocte lu Grasso

Nos Elisabeth *et cetera*. Confidentes quod vobis fideli nostro Maciocte lu Grasso, de terra nostra Leontini istius Sicilie regni nostre reginalis camere, actentis virtute, sufficiencia et legalitate vestris olim concessum fuit officium aiustatoris de tummina³⁶³ et mundia dicte terre nostre Leontini, per gubernatoris dicte reginalis camere locumtenente |⁵ illudque officium per certum tempus fideliter legaliterque atque bene exercuistis ut per provisionem super hoc de dicto officio vobis factam, datam in terra Leontini dei XXIII^o novembris III^e indicionis M^oCCCCLXXXIII^o, ad quam nos refferimus. Et hic pro sufficienter expresse haberi volumus ac si de verbo ad verbum inserta fuisse clare patet cumque prospectis et bene ponderatis causis et respectibus in eadem pro|¹⁰visione contentis, necminus magestati nostre humiliter per nonnullos familiares nostros supplicato ut provisionem ipsam preassertam omniaque et singula in ea contenta vobis eidem Maciocte lu Grasso confirmare et de novo officium ipsum aiustatoris de tummina et mundia dicte terre nostre Leontini concedere de nostri solita benignitate et clemencia dignaremur. Huiusmodi supplicacione benigne exaudita, moti premissis |¹⁵ respectibus quibus tunc dictus locumtenens motus fuit tenore presentis, de nostri certa sciencia delliberate et consulto amoto in prius et penitus quovis alio dicti officii detemptore revocato provisionem preassertam ac omnia et singula in ea contenta acceptamus, laudamus, aprobamus et confirmamus ac eciam si et in quantum opus est vobis ad vite vestre decursum de novo concedimus nostreque huiusmodi confirmacionis et |²⁰ nove concessionis presidio roboramus, in quantum dici potest se intelligi ad vestri sanum et sinçerum intellectum. Ita quod de cetero vos et nemo alius vita vestra durante habeatis, tenatis,³⁶⁴ |f. 38 v regatis et exerceatis dictum officium aiustatoris de tummina et mundia preffate terre nostre Leontini paciffice et sine aliqua contradiccione fideliter, legaliter atque bene, cum omnibus et singulis prerrogativis, iuribus, prehemenciis, salario, lucris, obvencionibus et emolumentis debitis, solitis, consuetis ac eidem officio spectantibus et per|⁵tinentibus quemadmodum alii predecessores vestri melius et plenius illud tenuerunt et possiderunt. Magnificis propterea dilectis consiliariis et fidelibus nostris in dicta nostra reginali camera, gubernatori seu eius locumtenente et iudicibus magne nostre reginali curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori et fisci advocato ceterisque officialibus nostris in dicta camera

³⁶³ Segue *de espunto*.

³⁶⁴ *Tenatis* ripetuto.

constitutis et constituendis et signanter capitaneo iudicibus |¹⁰ iuratis et aliis officialibus et personis eiusdem terre nostre Leontini mandantes sub nostre gracia et amoris obtentum ireque et indignacionis incurso ac pena florenorum mille nostris inferendam erariis, quatenus presentem nostram provisionem ac omnia et singula desuper contenta iuxta ipsius seriem et tenorem nostramque huiusmodi confirmationem et novam concessionem teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant |¹⁵ per quoscumque. Et non contrafaciant vel veniant nec aliquem contrafacere vel venire permittant racione aliqua sive causa, pro quanto gratiam nostram caram habent et penam prepositam cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate nostra Cordube die XXX^o mensis octobris VIII^e indicionis anno a nativitate Domini M^oCCCC^oLXXXX^o.

Yo la reyna

Solvat tarenos tres
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi Ioanni
de Coloma prothonotario visa
per comendatorem maiorem
et per doctores de Villalon et
de Lillo pro thesaurario et conservatore
generalibus

(*Probatas*)

72

1489 ottobre 30. Úbeda.

Isabella, regina di Castiglia, ordina ai suoi ufficiali giudiziari di annullare qualsiasi sentenza civile e penale pendente su Michele Palaxino e di restituire i beni nel caso i cui fossero già stati confiscati, essendo stato perdonato dal pontefice a Roma per aver accoltellato il chierico Antonio Canaja, che, nonostante gli avvertimenti, continuava a oltraggiare l'onore della famiglia incontrando illecitamente la suocera del Palaxino.

[ff. 39 r./40 r.]

Michaelis Palaxino

Dona Ysabel *et cetera*. Por quanto por parte de vos Miguel Palaxino, habitador en la nuestra fidelissima ciudat de Çaragoça, que es en la nuestra reginal cambra de Sicilia, nos fue fecha relación que puede haver diziocho meses poco más o menos tiempo que, stan|⁵do vos desposado con Beatriz Palaxino, vuestra mujer, fija de

Galcerán Pastorella, diz que un clérigo que se dezia Antón Canaja, habitador en la dicha ciudat, non mirando su honestidat se infamó con una sclava del dicho Galcerán e ovo un fijo della e non contento dello diz que procuró e ovo amistad con Joana Pastorella, vuestra sue|¹⁰gra, de que diz que se signió tanta diffama que no se pudo soffrir. E diz que como quier que por muchos parientes de la dicha vuestra suegra le fue dicho e requerido que por lo que de la dicha diffamia se podría seguir se fuesse de la dicha ciudat e non entendiesse más en ello, diz que non lo quiso fazer salvo perseverar en ello e non conten|¹⁵to de todo lo susodicho diz que el dicho clérigo concertó de dar yernas a vos el dicho Miguel Palaxino e a los dichos vuestro suegro e sposa e las diera si non porque casó las fallastes dentro en la casa de la dicha vuestra suegra e diz que por ser mas certificados del caso apretastes a la dicha sclava la qual diz que confessó ser así verdat. E |²⁰ diz que después de todo esto pasado así por la honestidat de la dicha vuestra suegra como del dicho clérigo vos le rogastes e requeristes por muchas e diversas vezes que se quitasse de tal delicto e desonestidat poque más danno dello non³⁶⁵ recreciesse, diz que non lo quiso fazer antes diz que tornó mas a perseverar en ello tanto e |²⁵ tan descubierto que así por la diffamia que dello se seguía a vuestros suegro e suegra como a vuestra sposa por star en la dicha casa, diz que vos una noche saliendo de casa del dicho vuestro suegro encontrastes con el dicho clérigo e vos a él echastes mano a las spadas e le distes ciertas cuchelladas de las cuales diz que morió. E diz que por él ser |³⁰ persona ecclesiástica fuistes luego a Roma a supplicar al nistro muy sancto Padre vos quisiesse perdonar e remitir la dicha muerte e diz que su Sanctidat, haviendo acatamiento del caso como havia passado, dando vos cierta penitencia, vos absolvió e perdonó e remitió el dicho delicto segund que diz que pareçe por carta e provisión |³⁵ del Sumo Penitencier. E diz que agora es venido a vuestra noticia que después que vos partistes de la dicha ciudat la nuestra justicia ha procedido contra vos civil e criminalmente en lo qual diz que si así passasse vos recibiriades agravio e danno. E nos supplicastes e pi|^{f. 39 v.} distes por merced que, haviendo acamiento al caso como havia passado cerca dello, vos mandássemos remediar, mandando vos perdonar e remitir el dicho delicto, pues que de su Sanctidat stavades ya perdonado o como la nuestra merced fuesse. E nos |⁵ acantado lo susodicho, usando con vos de clemencia e piedat e por vos fazer bien e merced, tovimoslo por bien e mandamos dar e dimos estra nuestra carta en la dicha razón por la qual si así es como de suso por vos es dicho e relatado e stáys perdonado de nuestro muy sancto Padre del dicho delicto, segund e como |¹⁰ dicho es, es nuestra merced e voluntat de vos perdonar e remitir e por la presente de nuestra cierta sciencia e poderio real absoluto vos perdonamos e remetimos toda la nuestra justicia, así civil como criminal, que nos havemos o podríamos haver e tener en qualquiere manera por causa e razón de la dicha muerte,

³⁶⁵ Segue *reque-* espunto.

aunque |¹⁵ sobre ello hayades seydo acusado e sentenciado e dado por fechor del dicho delicto. E por esta nuestra carta mandamos al nuestro governador, que agora es o fuere de la dicha nuestra reginal cámara de Sicilia e a sus lugarestinientes e al senador juzes e conseio e capitán e otros qualesuire juezes e justicias e officiales, que |²⁰ agora son o fueren de aquí adelante assí de la dicha ciudat de Çaragoça, como de las otras tierras de la dicha nuestra cámara, que por causa e razón de la dicha muerte vos non prendan el cuerpo nin tomen nin ocupen vuestros bienes e si algunos vos han tomado vos los tornen e restituyan enteramente sin costa alguna e non proce|²⁵dan más contra vos nin contra vuestros bienes civil e criminalmente de su officio nin a pedimiento de parte nin del nuestro abogado a procurador fiscal e promotor de la nuestra justicia e si fasta aquí han procedido o fecho contra vos algunos processos o pesquisas sentencias que se hayan dado lo den todo por ninguno. Ca nos por la presente lo inibimos e havemos por |³⁰ inibidos del conoçimiento e execución de lo susodicho e revocamos e damos por ningunos los dichos³⁶⁶ processos e sentencias e vos restituimos in integrum en toda vuestra buena fama segund e en el tiempo en que stavades antes e primero que por vos fuesse fecho e cometido el dicho delcito. Lo qual mandamos que se faga e cumpla assí, non obs|³⁵tante qualesquiere leyes e ordenaciones e premáticas sanctiones e capítulos del reyno que contra lo susodicho sean o ser puedan. Ca nos de la dicha nuestra cierta sciencia e poderio real absoluto de que en esta parte queremos usar e usamos como reyna e subirana |^{f. 40 r.} senhora dispensamos con ello e lo abrogamos e derogamos e damos por ninguno e de ninguna valor e effecto en quanto a esto atanne o atanner puede, quedando en su fuerca e vigor para adelante en las otras cosas por quanto ésta es nuestra intención e determinada volun|⁵tat. E los unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra mercet e de cient onças a cada uno de los que lo contrario fizieren para la nuestra cámara e fisco. E demás mandamos al maestre que les esta nuestra carta mostrare que los emplaze e que parescan ante nos en la nuestra corte doquier que nos seamos del día que |¹⁰ los emplazare fasta tres meses primeros siguientes so la dicha pena. So la qual mandamos a qualquier scrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio signado con su signo porque nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado de lo qual mandamos dar esta dicha nuestra carta firmada de nuestro nom|¹⁵bre e sellada con nuestro sello. Dada en la noble ciudat de Úbeda a treynta días del mes de octubre anno del naçimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo de mil e CCCCLXXXVIII annos.

Yo la reyna

Solvat unciam unam
Ioannes Sanchez pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Alfonso
de Avila visa per consilium regina-

³⁶⁶ Segue *procedimientos* espunto.

le et per Andream doctorem pro
thesaurario
et conservatore generalibus

73

1489 agosto 28. Siracusa - 1490 ottobre 30. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, conferma a Luca Cannata l'ufficio di maestro notaio della capitania di Vizzini, già concessogli dal governatore qualche anno prima dopo la rinuncia ufficiale di Antonio Anfuso, con ius substituendi, salario, diritti e prerogative a esso connessi, estendendogli la durata dell'incarico a vita e con la possibilità di nominare un erede, che sua morte potrà esercitare come lui il medesimo ufficio.

[ff. 40 r./41 r.]

Luce Cannata

Nos Elisabet *et cetera*. Considerantes³⁶⁷ quod vos fidelis nostri Lucas de Cannata, terre reginalis Camere nostre Bizini, tenetis iam et possidetis officium magistri notarii curie capitanei dicte nostre terre Bizini, per vos et unum heredem, cum omnibus et singulis prerogativis, emolumentis, iuribus, fructibus et introytibus debitis, solitis et consuetis ac aliis ad officium ipsum pertinentibus et |⁵ expectantibus, ac cum facultate in illius regimine et exercicio substituendi ob renunciacionem videlicet de eodem officio vobis nonnullis bonis respectibus et consideracionibus factam licenciam vero et voluntatem gubernatoris nostri in dicta camera preheunte per fidelem nostrum Anthonium de Anfusio de terra nostra Leontini, qui officium illud ex reginali concessione nostra legitime tenebat et possidebat, quequidem renunciacio eciam post modum fuit |¹⁰ vobis confirmata per eundem gubernatorem nostrum in ipsa reginali camera, prout in contractu ipsius renunciacionis et provisione confirmatoria dicti gubernatoris que data fuit Siracusse |f. 40 v. XXVIII^o augusti VII^e indicionis, ad quod est ad quam nos refferimus et hic pro tam sufficienter expressis haberi volumus ac si de verbo a verbum insererentur lacius contineri³⁶⁸ vidimus. Et quia in presenciarum fuit³⁶⁹ vestri pro parte maiestati nostre humiliter suplicatum per nonnullos familiares nostros, quos in maioribus com|⁵placere cupimus, ut predictum magistri notarii officium sive resignacionem et provisionem dicti gubernatoris de eodem factas et concessas vobis eidem Luce de Cannata et dicto vestro heredi confirmare et de novo concedere de nostri solita

³⁶⁷ -*rantes* corretto su -*ntes* in interlinea.

³⁶⁸ Segue *videntur* espunto.

³⁶⁹ Segue *notarii officium* espunto.

benignitate dignaremur. Nos vero, considerata supplicancium pro vobis apud nos intercessione attentisque ydoneytate, sufficiencia et legalitate vestris de quibus apud nos fide¹⁰digno testimonio comendimini dictam supplicacionem admisimus. Tenore igitur presentis de nostri certa sciencia et consulto predictam renunciacionem ac confirmacionem sive provisionem precalendatam per dictum nostrum gubernatorem de dicto magistri notariatus curie capitanei eiusdem terra Bizini officio uni filio sive heredi vestro concessam acceptamus, laudamus, aprobamus, ratificamus et confirmamus ac eciam de novo concedimus ¹⁵ et ampliamus, cum facultate in eodem substituendi nostreque huiusmodi laudacionis, aprobacionis, confirmacionis et nove concessionis presidio roboramus in quantum dici potest et intelligi ad vestri dicti Luçe de Cannata et dicto heredi vestro per vos vel testamento vel alias nominando et eligendo bonum, sanum et sincerum intellectum. Ita quod vos dictus Lucas seu substitutus vester et nemo alius ²⁰ dum vixeritis et vobis ab hac vita sublato aut alias eciam quodcumque et qualitercumque dictum officium in omni casu et quamprimum vacare contigerit dictus vester heres per nos verbo vel testamento, codicillo aut alia scriptura quomodocumque et qualitercumque nominaveritis eius vita durante sive eius substitutis sitis et sit magister notarius curie capitanei dicte terre Bizini, cum vestro heredi ad cautelam ²⁵ ex nunc pro tunc et ex tunc prout ex nunc dictum officium magistri notariatus curie capitanei eiusdem terre Vizini, cum auctoritate substituendi, ad ipsius vite decursum confermamus et comittimus cum presenti de quorumquidem substitutorum culpis et defectibus vos et dictus heres vester suo casu curie nostre principaliter teneamini et teneatur dictum officium vos dum vixeritis et post vestri obitum dictus heres vester³⁷⁰ sive vestri et illius substituti et nemo alius habeatis, teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene, com omnibus et ³⁰ singulis prerrogativis, iuribus, prehemenciis, salario, lucris, obvencionibus, emolumentis, debitis, solitis et consuetis ac eidem officio spectantibus et pertinentibus, quemadmodum dictus Anthonius de Anfusio et alii predecessores vestri in dicto officio illud tenuerunt et possiderunt. Magnificis propterea dilectis et fidelibus consiliariis nostris in dicta nostra reginali camera, gubernatori ³⁵ seu eius locumtenente, iudicibus magne nostre reginalis curie, magistro racionalis, magistro secreto, conservatori et fisci advocato ac aliis officialibus dicte reginalis camere et signanter eiusdem terre Bizini tam presentibus quam futuris dicimus et mandamus, sub nostre gracia et amoris obtentum ireque et indignacionis nostre incursu ac penam unciarum mille nostram inferendam erariis, quod nostram huiusmodi confirmacionem, laudacionem, appro⁴⁰bacionem, ratificacionem, novam concessionem et ampliacionem ac omnia et singula desuper contenta teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant per ^{f. 41 r.}

³⁷⁰ *Suo casu curie nostre principaliter teneamini et teneatur dictum officium vos dum vixeritis et post vestri obitum dictus heres vester* nel margine sinistro.

quoscumque. Et contra non faciant vel veniant nec aliquem contraffacere vel venire permittant recione aliqua sive causa, quanto graciam nostram caram habent et penam prepositam cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Cordube die XXX^o mensis octobris |⁵ anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXX.

Yo la reyna

Solvat tarenos octo
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi Ioanni
de Coloma

74

1490 ottobre 30. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, concede a Joan Bou di nominare tramite scritture private o pubbliche un successore, che alla sua morte potrà esercitare come lui l'ufficio di credenziere della dogana di Siracusa a vita, con relativo salario, diritti ed emolumenti a esso connessi, con la possibilità, nel caso in cui non sia stato esplicitamente istituito, di trasmetterlo all'erede dei suoi beni.

[f. 41 r.-v.]

Ioannis Bou

Nos Elisabet *et cetera*. Tenetis,³⁷¹ possidetis vos dilectus³⁷² fidelis noster Ioannes Bou, civis fidelissime civitatis Siracussarum nostre reginalis camere, officium credencerie dohane dicte nostre civitatis habentesque respectum ad probitatem vestram et servicia per vos curie nostre prestita, in eorum aliquam recompensam suplicacionibusque nonnullorum familiarium nostrorum pro vobis effusis benigniter inclinati. Presencium tenore, de nostra |⁵ certa sciencia et consulto dictum officium credencerie dohane dicte civitatis Siracussarum ad vestrum filium sive heredem vestrum per vos verbo vel testamento aut alias scriptura publica vel privata semel et pluries in mortis articulo vel in sanitate aut alias eligendum aut nominandum seu instituendum post vitam vestram nunc pro tunc et e contra ampliamus, protendimus, propagamus et concedimus cum annuo salario, emolumentis, prerogativis, inmunitatibus ad dictum officium per¹⁰ tinentibus ad

³⁷¹ *Tenetis* in interlinea.

³⁷² *Dilectus* in interlinea.

eius vite decursum. Ita quod vobis deffunto, predictus filius sive heres vestre, per vos eligendus et nominandus ut preffertur, nulla alia provisione seu mandato nostris seu gubernatoris predicte nostre reginalis camere expectatis sit quamdiu vivet credencierus dohane civitatis Siracuserum predicte ipsumque officum ineat, immediate regat et exercet fideliter, legaliter atque bene per se aut substitutum suum idoneum de cuius tamen culpis et deffectibus ipse principaliter curie ¹⁵ nostre teneatur. Concedimus insuper vobis quod, si forte decederitis nullo ad dictum officum instituto aut nominato herede, eo in casu succedat vobis in dicto officio filius vester primogenitus seu maior allis filiis vestris vel ille qui succedet heres in bonis vestris. Mandantes propterea gubernatori dicte reginalis camera, iudicibus magne curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, fisci patrono ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris ad quos spectet ²⁰ in preffata nostra reginali camera et in eadem civitate Siracussarum constitutis et constituendis et eorum locatenentibus quod foram presentis ampliacionis³⁷³ et extensionis dicti officii ad unum heredem vestri dicti Ioannis Bou diligenter inspecta, eundem heredem vestrum mox vobis deffunto habeant pro credencieri hodoane dicte civitatis et in eius possessionem eum inducant respondeantque et³⁷⁴ responderi faciant de illo annuo salario, emolumentis, ²⁵ lucris et iuribus iustis et honestis ad dictum officum pertinentibus et expectantibus nostramque huiusmodi concessionem omniaque et singula in ea contenta ad unguem teneant et inviolabiliter observent et faciant, per quos deceat observari. Et caveant diligenter a contrario³⁷⁵ quavis racione aut causa, pro quanto graciam nostram caram habent ac penam unciarum mille cupiunt³⁷⁶ ³⁰ evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni reginalis ^{f. 41 v.} camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Cordube die XXX^o mensis octubris VIII^e indicionis anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo.

Yo la reyna

Solvat tarenos duodecim
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi Ioanni de
Coloma

75

1490 ottobre 31. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera reginale di dare esecuzione alla concessione di 100 salme di frumento al castello Maniace di Siracusa e di un faro perennemente acceso nel porto della medesima

³⁷³ *Ampliacionis* ripetuto ed espunto.

³⁷⁴ *Et* ripetuto.

³⁷⁵ Segue *quas* espunto.

³⁷⁶ Segue *non incurrere* espunto.

città, per provvedere al suo mantenimento e alla sua sicurezza diurna e notturna, dato che, a causa di scadenze nella presentazione delle provigioni ottenute, non aveva sortito ancora alcun effetto.

[ff. 41 v./42 r.]

Arnaldi Sanz

Dona Ysabel *et cetera*. A vos el magnifico y bien amado conseiero nuestro, el governador de la nuestra reginal cámara del dicho reyno de Sicilia o al vuestro logarteniente sulud e dilección. Sepades que por parte de micer Arnao Sanç, alcayde del nuestro castillo de Terminache dessa nuestra fidelíssima ciudat de Çaragoça, nos fue humilmente suplicado deziendo como en días ⁵ passados le fueron pro nos otorgadas ciertas provisiones, por las quales le permetimos e dimos lincencia e facultat para que en cada hun anno él pueda meter en el dicho castillo cient salmas de trigo a su costa paral bastecimiento e proveymiento de aquel e sacar del dicho castillo otras cient salmas de trigo e fazer dello a su voluntat a fin de lo renovar e porque no se pierda el dicho trigo y el dicho castillo tenga continuamente ¹⁰ las dichas cient salmas. E assí mesmo diz que, por proveer al peligro y perdición grande de los navios, que de noches con fortuna venían a entrar en el puerto e a causa de la grande tormenta y scuridat no açertavan en él e se perdían e peligravan muchos, le hovimos assí mismo otorgado licencia e falcultat que a la torre del homenaje del dicho castillo, que está a la entrada del dicho puerto, pueda fazer e tener una lan¹⁵terna o farón grande que arda de noches continuamente porque ad aquel tiempo y sennal los navios puedan mejor e más seguramente fallar y entrar en el dicho puerto e scusar el dicho peligro e por otras causas en las dichas provisiones a las quales nos refferimos largamente podéys ver. E diz que por no haver seydo presentadas las dichas provisiones dentro el tiempo que se devían presentar e por otros ²⁰ justos impedimientos que hovo de negocios suyos segunt que diz no han havido fasta hoy effecto alguno ni se le han querido otorgar las exequitoriales para ello necessarias sobre lo qual nos ha seydo por su parte suplicado homilmente fuesse de nuestra merced que non embargante los susodichos impedimientos mandássemos que las dichas provisiones hayan devida exequción y effecto, segunt la forma y el tenor de aquellas. La ²⁵ qual suplicación por nos oyda y como justa y razonable admetida con tenor de las presentes de nuestra cierta sciencia y delliberada, vos dezimos y mandamos expressamente, so pena de la nuestra merced e de mil florines, non embargante los dichos impedimientos e qualquier dellos e no obstantes otras causas porque non lo devades fazer y complir le dedes luego las dichas executoriales e fagades complir e ³⁰ cumplades las dichas nuestras provisiones en todo e por todo, como en ellas se contiene levando aquellas a devida exequción y effecto, como la razón requiere por haver principalmente respecto al

bien y al pro común e a la guarda e conservación del dicho nuestro [f. 42 r. castillo. E non fagades ende al en alguna manera, por quanto tenéys caro nuestro servicio y la pena susodicha desseáys scusar. Dada en la nuestra ciudat de Córdoba a XXXI días del mes de octubre de mil CCCCLXXX annos.

Yo la reyna

Solvat tarenos duos
Iacobus Ferrer

Dmina regina mandavit michi Ioanni
de Coloma prothonotario visa per preceptorem
maiozem Legionis Anthonium doctorem
cancellarium et Andream eciam doctorem pro
thesaurario et conservatore generalibus

(*Probatus*)

76

1490 ottobre 30. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, concede ad Antonio Rizuni di Noto un guidatico a beneplacito per poter risiedere tranquillamente a Siracusa, dato che era stato accusato ingiustamente dell'omicidio di Pietro Deodato dal padre Giovanni.

[f. 42 r.-v.]

Anthoni Riçoni

Nos Elisabet *et cetera*. Fuistis ut intelleximus vos fidelis noster Anthonius de Riçuni, ville de Noto predicti regni Sicilie, superioribus annis inculpatus sive acusatus de nece perpetrata in personam Petri Dedato, per Ioannem Dedato patrem dicti interfecti eiusque filios ob quam acusacionem quamvis, ut asseritur, in dicto crimine non essetis culpabilis tamen, ut vos ab indebita vexacione⁵ et aliis que inde sequi possent incomodis liberaretis,³⁷⁷ absentastis vos a dicta villa posteaque moram traxistis apud fidelissimam civitatem nostram Siracussarum nostre reginalis camere de dicti regni Sicilie acusatores vero predicti nil amplius ut fertur de vobis curarunt sed silencio rem istam pretenerunt. Cum igitur cupiatis in eadem civitate Siracussarum et in dicta nostra reginali camera exinde stare, vivere et morari ac¹⁰ bene et quiete vitam agere, fuit vestri pro parte maiestati nostre humiliter suplicatum, ut ne forte ab aliquibus premissorum racione maliciose et iniuste molestemini, guidaticum nostrum vobis concedere dignaremur qua suplicacione benigne exaudita, tenore presencium, de nostra certa sciencia et consulto in nostris

³⁷⁷ Segue *abs*- espunto.

verbo et bona fide reginalibus guidamus, affidamus et plenarie assecuramus vos eundem Anthonium de Rizuni, de predicta neçe ^{|¹⁵}perpetrata in personam dicti Petri Dedato et de quocumque processu absencia preceptu eiusdem criminis contra vos forsam facto sive culpabilis fueritis sive non et sive premissa sic vel aliter quovismodo se habuerunt. Itaque nostro huiusmodi guidatico perdurante quod durare et valere volumus dum de nostro processerit beneplacito et post ipsius beneplaciti revocacionem per unum mensem, qui tamen revocacio casu quo fieri contingat vobis personaliter in ^{|²⁰}domo habitacionis vestre, quam fovetis in predicta civitate Siracussarum, seu voçe preconia per loca solita eiusdem civitatis ut moris est nunçiarì seu publicari habeat non possitis pro productis vel eorum occasione in persona aut bonis detineri, capi, arrestari, impediri, vexari seu quomodolibet molestari in iudicio aut extra nec posset in dicto processu et causa in aliquo procedi ymo possitis et libere valeatis in dicta civi^{|²⁵}tate et alibi intra eandem cameram nostram reginalem stare, morari et negociare die noctuque ad vestre libitum voluntatis salve, pariter et segura, prout ante perpetracionem predictæ necis et acusacione ea de causa contra vos factam facere poteratis seu possetis. Magnificis propterea dilectis consiliariis et fidelibus nostris in dicta nostra reginali camera, gubernatori eiusque locumtenente, iudicibus magne nostre reginalis curie, magistro ^{|³⁰}racionali, magistro secreto, fisci reginalis advocato et conservatori ceterisque demum universis et ^{|^{f. 42 v.}}singulis officialibus et subditis nostris ad quos spectet in preffata nostra reginali camera constitutis et constituendis et eorum locatenetibus precipimus et iubemus sub ire et indignacionis nostre incurso penaque unciarum mille a contra facientis bonis irremissibiliter exigenda et nostris inferenda erariis ut guidaticum et assecuramentum nostrum huiusmodi iuxta eius seriem et tenorem vobis ^{|⁵}predicto Anthonio de Rizuni teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter, per quoscumque et in nullo contraffaciant vel veniant aliqua racione vel causa, per hoc tamen guidaticum volumus neque intendimus quod bonorum vestrorum annotacio,³⁷⁸ si qua est in aliquo ledi valeat seu anni tempus aliquatenus interrumpi qui immo illa in suis volumus remanere viribus et effectu presenti, ^{|¹⁰}vero guidatico perdurante, non possitis super predicto crimine in persona vel bonis in iudicio procedere nec super his iudicialiter aut alias vos deffendere ullo modo set processus quivis iudicialis contra vos agitatus hoc durante guidatico suspendatur, excepta confiscacione bonorum annotatorum et ipsorum execucione, que post anni lapsum possit licite fieri huiusmodi guidatico non obstante. In cuius rei testimonium ^{|¹⁵}presentes fieri iussimus nostro comuni reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Cordube die XXX mensis octobris VIII^e indicionis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo.

³⁷⁸ *Annotacio* ripetuto ed espunto.

Yo la reyna

Solvat tarenos decem
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi Ioanni de
Coloma prothonotario visa per preceptorem maiorem
Legionis Anthonium doctorem et Andream eciam
doctorem pro thesaurario et conservatore generalibus

(Probatas)

77

1490 ottobre 30. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Berengario Singarella maestro secreto di Mineo a vita, con salario, diritti e privilegi a esso connessi, essendo morto il predecessore Giovanni Mangialardo.

[ff. 42 v./43 r.]

Berengarii Singarella

Nos Elisabet *et cetera*. Vaccante in presenciarum officio secrecie terre nostre Minei camere nostre reginalis predicti regni Sicilie, obitu Ioannis de Manialardu illius ultimi possessoris, confidentes admodum de fide, sufficiencia, legalitate et animi probitate vestri dilecti nostri Belengaurii Singarella de dicta terra nostra Minei eiusdem camere necnon su⁵plicacionibus nonnullorum familiarium et domesticorum nostrorum pro vobis apud maiestatem nostram super iis reverenter effusis benigniter, inclinati, tenore presencium, de nostri certa sciencia, delliberate et consulto officium secrecie dicte terre Minei sic ut preffertur vacans vobis eidem Belengario Singarella ad vite vestre decursum concedimus, comittimus et³⁷⁹ fiducialiter comendamus. Ita quod vos idem³⁸⁰ Belengarius et nemo alius vita vestra |¹⁰ durante ut preffertur sitis et esse debeatis secretus dicte terre Minei ipsumque officium habeatis, teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene per vos aut substitutum vestrum ydoneum, de cuius tamen culpis et deffectibus vos principaliter curie nostre teneamini et sitis astrictus, omnia ea et singula faciendo et libere exercendo, que ad dictum secrecie officium et eius plenum usum et exercicium pertinent, quomodolibet et expectant et |¹⁵ habeatis et recipiatis et

³⁷⁹ Segue *fidul* espunto.

³⁸⁰ Corretto su *dictus* in interlinea.

consequamini pro vestris salario et laboribus illud annuum salarium eaque iura, obventiones, lucra et emolumenta iusta, debita et consueta ad dictum officium quomodolibet pertinencia et expectancia necnon gaudeatis et utamini illis |^{f. 43 r.} omnibus graciis, favoribus, prerogativis et exempcionibus quibus alii secreti dicte terre Minei predecessores vestri in eodem officio melius et plenius uti et gaudere consueverunt, habuerunt et receperunt potueruntque et debuerunt. Usque quaque vos vero preffatus Belengarius Singarella antequam regimini et exercicio ipsius secrecie officii immisceatis, teneamini iurare in posse illius |⁵ ad quem spectet de bene et legaliter, nos habendo in regimine et exercicio dicti officii ad servicium nostrum et iurium curie nostre utilitatem faciendo ac regalias nostras conservando, deffendendo et manutenendo diligenter atque teneamini et sitis astrictus. Mandantes propterea gubernatori nostro in dicta nostra reginali camera eiusque locumtenenti, iudicibus magne nostre reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, fisci patrono ceterisque demum universis et |¹⁰ singulis officialibus et subditis nostris ad quos spectet impreffata nostra reginali camera et signanter in eadem terra Minei constitutis et constituendis et eorum locatenentibus sub nostre gracie et amoris obtentu ireque et indignacionis incursu ac pena florenorum mille quod amoto in primis et penitus revocato quovis alio dicti officii detemptore vos dictum Belengarium Singarella et neminem alium pro secreto terre predicte Minei |¹⁵ habeant et teneant, reputent atque tractent ac haberi, teneri et reputari ab omnibus faciant illique eorum ad quos spectet in possessione dicti officii et illius exercicium ponant et inducant positumque et inductum manuteneant et deffendant ac de salario annuo, iuribus et emolumentis dicti officii integre vobis respondeant et responderi faciant nostramque huiusmodi concessionem omniaque et singula in ea contenta ad unguem teneant |²⁰ et inviolabiliter observent et faciant per quos deceat observari. Et caveant diligenter a contrario quavis racione aut causa, pro quanto graciam nostram caram habent ac penam prepositam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Cordube die XXX mensis octobris VIII^e indicionis anno a nativitate Domini millesimo quales²⁵dringentesimo nonagesimo.

Yo la reyna

Solvat tarenos duodecim
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni de
Coloma prothonotario visa per preceptorem maiorem
Legionis Anthonium doctorem et Andream
eciam doctorem pro thesaurario et conservatore
generalibus

(*Probatas*)

1490 ottobre 30. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, concede agli ebrei del territorio della Camera reginale la licenza di comprare schiavi bianchi e neri musulmani dei Monti Barca e di venderli sia agli ebrei sia ai cristiani, a meno che non si battezzino, modificando le decisioni prese precedentemente, dato che l'impossibilità per gli ebrei di comprare servi dai cristiani nuoce all'economia di Siracusa e di conseguenza alla Curia.

[ff. 43 r./44 r.]

Aliame iudeorum Siracussarum

Nos Elisabet Dei gracia *et cetera*. Diebus superioribus, nostra cum provisione, data Murcie VIII^o iunii septime indicionis anni millesimi CCCCLXXXVIII, certis quidem bonis et iustis repectibus in ea ad quam nos referimus contentis, providimus, ordinavimus et mandavimus quod iudei³⁸¹ servi nostri in camera nostra reginali predicti regni Sicilie habitantes servos nec servas ullo unquam tempore a christianis emere auderent, |⁵ sub certis penis in eadem provisione appositis. In presenciarum pro parte vestri majoralium et Aljame civitatis nostre fidelissime Siracussarum tam vestro quam aliorum iudeorum tocus dicte nostre reginalis camere nomine fuit maiestati nostre reverenter expositum quod percalendata nostra provisio non solum in grave dapnum curie nostre sed tocus rei publice eiusdem civitatis Siracussarum detrimentum cedere videtur, quoniam omnis fere eiusdem incole tam christianani quam iudei ex trafico et mercancia |¹⁰ servorum vivebant et post dicte provisionis publicacionem iudei omnis cessastis a mercancia dictorum |^f ^{43 v.} servorum christiani quoque mercatores, qui illa utebantur amissa societate quam vobiscum tam in lucro quam in damno in dicta mercancia habebant tante ut asseritur a paritatis fuerint damnis affecti quod eis facultas non sufficit, sine vestro et aliorum auxilio ad dictam mercanciam continuanda. Ita ut hodie eadem servorum mercancia vel quasi nulla sit aut in maximam devenerit diminucio|⁵nem ea de causa non solum mercancie et mercimonia, que cum illa servorum expediebantur, in eadem civitate minuuntur et eius incolis paupertas crescit sed eciam damnum non modicum gabellis et iuribus curie nostre inde sequitur. Fuitque propterea ex parte vestri dictorum iudeorum maiestati nostre humiliter supplicatum ut postquam a christianis servos emere non valetis saltim ad vestre expensas, riscum et fortunam quamcumque navem sive fustam, tam per christianos seu cum eorum societa|¹⁰ti, quam per vosmet et ipsos in partibus Barbarie sive Barcarum montibus mictendi,

³⁸¹ *Quod iudei* in interlinea.

ferendi et portandi ad emendum pro vobis servos et servas ab infidelibus ipsis et ex eis, sic emptis, vendendi tam christianis quam iudeis et penes vos quod vestris usibus partem eorum quam volueritis inpune retinendi dumtamen servi ipsi baptizati non sint licentiam, facultatem et permissum vobis concedere de nostri solita benignitate dignaremur. Nos vero, ad premissam debitam consideracio¹⁵nem habentes et presertim quod hec licencia christianis quoque³⁸² ipsam servorum mercanciam exercentibus non parum prodesse poterit. Quoniam illi quibus facultates desunt innabuntur a nobis actento eciam quod dicta servorum mercancia eidem civitati plurimum utilitatis affert et ex ea iura nostra recipiunt iuramentum eandem vestram supplicacionem benigne adimittentes. Tenore presencium, scienter, deliberate et consulto concedimus licenciam et facultatem ²⁰ plenariam impartimur vobis omnibus iudei, tam in dicta civitate Siracussarum quam alibi intra dictam nostram reginalem cameram, degentibus quod non obstante precalendata provisione nostra et aliis provisionibus, prohibicionibus, ordinacionibus et mandatis ac aliis quibusvis in oppositum quovis modo facientibus, super quibus in hoc casu dispensamus et dispensatum esse volumus libere et inpune possitis et valeatis et unusquisque vestrum possit ad expensas, riscum et pericula vestra quacumque ²⁵ navem sive vas maritimum, tam per christianos sive cum eorum societate quam per vosmet ipsos in partibus Barbarie sive Barcarum montibus ad servos eosdem albos vel nigros emendum mictere, ferre et portare necnon eosdem servos sive servas penes nos et pro usibus vestris retinere illosque seu eorum partem si volueritis christianis et iudeis vendere. Ita tamen quod servi predicti baptizati non sint et qui in posse vestro existentes baptisimum pecierint statim eis conferatur et tali ³⁰ casu eosdem servos nostris applicari volumus et decernimus. Magnificis propterea dilectis consiliariis et fidelibus nostris in dicta nostra reginali camera, gubernatore et eius locumtenenti, iudicibus magne nostre reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori et fisci reginalis advocato, capitaneo insuper senatori, iudicibus, iuratis, consilio et universitati prefat³⁵te civitatis Siracussarum ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris presentibus et futuris eorumque locatenentibus ad quos spectet in dictam nostram reginalem camera ^{44 r.} constituis et constituendis dicimus, precipimus et iubemus sub nostre gracie et amoris obtentu ireque et indignacionis incursu ac pena unciarum mille a bonis contrafacienti cuiuslibet exhigendarum et nostris inferendarum erariis quod nostram huiusmodi licenciam, concessionem et provisionem omniaque et singula in eadem contenta iuxta sui seriem et tenorem vobis prefatis iudeis et vestrum unicuique ad unguem teneant comple⁵ant et inviolabiliter observent tenerique compleri et observari faciant ab omnibus inconcusse. Et non secus agant agive per quempiam paciantur racione aliqua sive causa pro quanto gracia nostra eis cara est

³⁸² Segue *christiani* espunto.

ac prepositam penam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Cordube die XXX^o mensis octobris VIII^e indicionis anno a nativitate Domini mille^lesimo quadringentesimo nonagesimo.

Yo la reyna

Solvat tarenos octo
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi
Ioanni de Coloma prothonotario visa per
preceptorem maiorem Legionis
Anthonium doctorem cancellarium
et Anthonium eciam doctorem
pro thesaurario et conservatore generalibus

(*Probatas*)

79

1490 ottobre 30. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, ordina agli ufficiali dell'Aljama di Siracusa di presentare ogni anno i propri conti al maestro razionale e al maestro secreto della Camera reginale, per vagliare quali spese e donativi siano stati giustamente effettuati durante l'anno, evitando così che i suddetti spendano il denaro indebitamente.

[f. 44 r.-v.]

Eiusdem

Nos dona Ysabel *et cetera*. Por quanto nos somos informada que en las Aljamas de los judíos de la nuestra fidelíssima ciudat de Caragoça y de las otras tier[r]as de la nuestra reginal cámara de Sicilia se gastan e distribuyen muchas quantías de peccunia assí en donativos que a los nuestros oficiales della dan como porque los que tienen cargo de distribuyr y cojer las gabellas e rentas y repartimientos de las dichas Aljamas ⁵ se quedan con mucha quantía de las dichas peccunias e dan e distribuyen dellas indevidamente. E porque lo susodicho es en deservicio nuestro e danno de la republica de las dichas Aljamas nos queriendo proveer en ello mandamos dar e dimos esta nuestra carta sobrello. Por la qual es nuestra merced e mandamos que agora e de aqui adelante al tiempo que los dichos judíos y mayoretis³⁸³ protos y los otros ¹⁰ judíos que tomerén cargo de cojer y destribuyr las dichas quantías hovierén de dar sus cuentas a los mayoretas e oficiales nuevos de

³⁸³ Segue e oficiales nuevos de las dichas Aljamas special los de la dicha Aljama espunto.

las dichas Aljamas special los de la dicha Aljama de la dicha ciudat de Cargoça estén presentes a ello los bien amados nuestros el maestre jurado e maestre secreto de la dicha nuestra reginal cámara. A los quales por la presente spressamente dezimos y mandamos que tomen el dicho cargo e estén presentes al tiempo del dar las dichas cuentas e las |¹⁵ tome e vean e reciban e assí tomadas e recibidas passen en cuenta los gastos y distribuciones que en pro e bien común e para cosas necessarias de las dichas Aljamas fizieren e los gastos e spensas e donativos que a ellos juntamente parecieren que non fueron fechos en pro de las dichas Aljamas que los non passen ni reciban en cuenta segund e por la forma e manera que el dicho maestre³⁸⁴ jurado faze e acostumbra fazer en cada uno a los jurados de las universidades de la³⁸⁵ dicha |²⁰ nuestra cámara. E mandamos a los dichos mayorentes, dienes e protos e otro officiales de las |^{f. 44 v.} dichas Aljamas, so pena de la nuestra merced e de mil florines a cada uno que lo contrario fiziere sean obligados de dar en cada un anno las dichas cuentas en presencia de los dichos maestre jurado,³⁸⁶ maestre secreto e fagan e cumplan todo lo que ellos les dixerén e mandarén de nuestra parte sobre razón de lo susodicho segunt e en la manera que el dicho maestre jurado puede dezir e mandar a los jurados de la |⁵ dicha cámara. Para lo qual assí fazer e complir damos e concedimos nuestro poder complido por la presente a los dichos maestre jurado e maestre secreto con todas sus incidencias e emergencias, annexidades y connexidades. E por nuestra carta mandamos al magnifico e bien amado nuestro el governador de la dicha cámara e a su lugarteniente e a los juezes de la gran corte, maestre racional, conservador, advogado fiscal e qualesquiere otros officiales de la dicha nuestra cámara que |¹⁰ agora son o serán daquí adelante e a cada uno e qualquier dellos que guarden e cumplan e fagan guardar e cumplir lo contenido en esta nuestra carta de provisión e non se entremetan en impedir cosa alguna dello, por quanto por lo que toca a nuestro servicio ésta es nuestra intención y determinada voluntat. E los unos nin los otros no fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de cient onças a cada uno de lo que lo contrario fizieren para la nuestra cámara. |¹⁵ De lo qual mandamos dar esta dicha nuestra carta firmada de nuestro nombre e sellada con nuestro sello. Dada en la ciudat de Córdoba a XXX días del mes de octubre anno del nacimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo mil e quatrocientos e noventa annos.

Yo la reyna

Nihil solvat cum motu
proprio domine regine
expediatur Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi
Ioanni de Coloma prothonotario visa
per preceptorem maiorem Le-

³⁸⁴ Segue *notario* espunto.

³⁸⁵ Corretto su *las*.

³⁸⁶ Corretto su *jurados*.

gionis Anthonium doctorem
cancellarium et Andream eciam docto-
rem pro thesaurario et conservatore
generalibus

(*Probatas*)

80

1490 dicembre 24. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Tuluccio Arena capitano di Vizzini per il decimo anno indizionale (1491-1492), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[ff. 44 v./45 r.]

Tuluchi de Arena

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate vestri dilecti nostri Tuluchi de Arena de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud nostram maiestatem humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Tenore presencium, expresse et de certa nostri sciencia ac consulto officium capitanei terre nostre Bizini nostre reginalis camere pro anno X^e indicionis proxime |⁵ venturo vobis eidem Tuluchio Darena concedimus, comittimus et fiducialiter comendamus, cum omnibus et singulis prerrogativis, preheminenciis, graciis, favoribus, iuribus, salario, obventionibus et emolumentis honoribusque et oneribus ac aliis eidem officio pertinentibus et spectantibus. Ita quod vos dictus Tuluchius et nemo alius sitis capitaneus dicte terre Bizini ipsumque officium teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene dicto anno durante. Verum antequam regimini et exercicio dicti capitaneatus officii vos in|¹⁰misceatis teneamini prestare debitum iuramentum per alios in dicto officio prestari solitum in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter fideliterque in illo vos habendo et alia faciendo ad que iuxta morem et alias sitis astrictus. Quo circa magnificis dilectis consiliariis et fidelibus nostris in dicta reginali camera, gubernatori, iudicibus magne nostre reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, |^{f. 45 r.} fisci reginalis advocato, conservatori ceterisque aliis officialibus presentibus et futuris ac eorum locumtenentibus necnon iudicibus, iuratis, consilio et universitati ac probis hominibus dicte terre Bizini et cuilibet eorum dicimus, precipimus et mandamus de certa nostra sciencia ac consulto quatinus vos dictum Tuluchium de Arena et alium neminem pro capitaneo dicte terre nostre Bizini dicto durante anno habeant, reputent,

honorificent atque tractent |⁵ usque adveniente tempore in possessionem dicti capitaneatus officii ponant et inducant positumque et inductum manteneant et defendant et ii eorum ad quos spectet de lucris et aliis iuribus supradictis integre vois respondeant et responderi faciant nostramque huiusmodi provisionem ac omnia et singula in ea contenta teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque. Et non secus agant racione aliqua sive causa, pro quanto graciam nostram caram habent et penam unciarum quingentarum cupiunt non subire. |¹⁰ In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Hispalis die XXIII^o mensis decembris VIII^e indicionis anno a nativitate Domini M^oCCCCLXXX^o.

	Yo la reyna
Solvat tarenos septem	Domina regina mandavit mihi Ludovico Gonçales
	visa per comendatorem maiorem et per
et grana decem	doctores de Villalon et de Lillo pro
Iacobus Ferrer	thesaurario et conservatore generalibus

(*Probatus*)

81

1490 ottobre 30. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, nomina console dei maltesi di Siracusa a vita il cavaliere Francesco Oliver, che ricopre già l'incarico di maestro giurato della Camera reginale e maestro credenziere della dogana della medesima città, con salario, diritti e privilegi a esso connessi e ius substituendi, essendo morto il predecessore Ruggero de Perno.

[f. 45 r.-v.]

Francisci Oliver

Nos Elisabeth *et cetera*. Quia ut intelleximus obitu³⁸⁷ Rogerii lu Perno quondam vacat in presenciarum officium consulatus melivetencium ad nostram fidelissamam civitatem Siracussarum mercimoniandi negociandique causa declinantum et consuetum volentesque nos eidem officio probam abilem et idoneam nobisque gratam profici personam occurristis nobis vos dilectus noster Franciscus Oliver, miles, magister iuratus nostre reginalis camera |⁵ et magister credencerius doane

³⁸⁷ Segue *Luperii* espunto.

dicte nostre civitatis, cuius plurima apud nos existant servicia et cuius fidem et abilitatem ad hoc et aliud maius officium exercendum probata experientia cognovimus. Quo circa in aliqualem dictorum servitorum recompensam et de vestris fide abilitate ab experto confisi, tenore presentis, de nostri certa sciencia et consulto dictum officium consulatus melitensium in dicta civitate Siracusarum, sic ut prefertur aut alio quovis modo vacans, vobis eidem Francisco Oliver dum vita duxeritis in humanis concedimus, ¹⁰ committimus et fiducialiter commendamus. Ita quod vos et alius nemo, vita vestra durante, sitis consul omnium et singulorum melitensium ad dictam nostram fidelissimam civitatem Siracusarum³⁸⁸ negociandi mercimoniandique causa declinantium, confluentium et in eadem degentium ipsumque officium habeatis, teneatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene per vos vel substitutum vestrum ydoneum tamen de cuius culpis et defectibus vos principaliter curie nostre teneamini ad honorem et fidelitatem nostram ¹⁵ dictorumque melitensium beneficium, proteccionem et defensionem, cum illis salariis, iuribus, comodis, lucris, iustis et debitis obventionibus et emolumentis, honoribus, oneribus, prehemenciis, prerogativis et iurisdictione cumque illis etiam graciis et privilegiis, quibus tam de iure quam de consuetudine, dictus quondam Rogerius et alii predecessores vestri in dicto consulatus officio hucusque soliti sunt potueruntque et voluerunt ius et iusticia dicto summissis officio tribuendo negocia sive letigia, ²⁰ quecumque inter eosdem melitenses vel inter ipsos cum aliis quibusvis personis in eadem civitate oriri et moneri contingerit de hiis scilicet rebus et causis quatenus cognitio ad iurisdictionem dicti consulatus officii pertineat audiendo, decidendo et terminando et alia omnia et singula faciendo et libere exercendo que facere teneamini et debeatis iuxta formam capitulorum et ordinationem dicti consulatus officii. Mandantes gubernatori nostro in dicta nostra reginali camera, iudicibus magne nostre ²⁵ curie, magistris racionalibus, magistro secreto et conservatori nostri reginalis patrimonii ceterisque universis et singulis officialibus et subditis nostris ad quos spectet quod vos dictum Franciscum Oliver ^{f. 45 v.} dum vixeritis aut substitutum vestrum pro consule melitensium in dicta civitate Siracusarum habeant, teneant, reputent, honorificent atque tractent dictique melitensii et alii ad quos spectet in omnibus ad dictum officium pertinentibus vobis aut dicto vestro substituto pareant et obediant et statim ii eorum ad quos spectet vos aut procuratorem vestrum in possessionem et exercitium dicti officii ponant et inducant positumque et inductum manuteneant deque salariis, lucris, emolumentis et aliis iuribus debitis et consuetis vobis vel substituto vestro respondeant et faciant per quos deceat responderi nostramque huiusmodi concessionem ac omnia et singula desuper contenta teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque, pro quanto gratiam

³⁸⁸ Segue *mercimoniandi* espunto.

nostram caram habent et penam unciarum quingentarum cupiunt non subire. Verum antequam vos idem Franciscus Oliver regimini et exercicio dicti consulatus officii vos inmiscatis teneamini iurare in posse illius ad quem spectet de bene |¹⁰ et legaliter vos habendo in regimine et exercicio dicti officii et alia faciendo ad que teneamini et sitis astrictus. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro dicte reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Cordube die XXX^o mensis octobris VIII^e indicionis anno a nativitate Domini M^oCCCC nonagesimo.

Yo la reyna

Nihil solvat quia officialis
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de Coloma prothonotario visa per precep-
torem maiorem Legionis Anthonium
doctorem cancellarium et Andream eciam
doctorem pro thesaurario et conservatore
generalibus

(*Probatu*s)

82

1490 ottobre 30. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera reginale di non permettere ai giurati delle città e terre reginali di concedere carte di cittadinanza a persone straniere, dato che le esenzioni e i privilegi a essa connessi danneggiano le entrate della Camera, esigendo inoltre dai forestieri che l'hanno già ottenuta le somme da cui erano stati esentati indebitamente.

[ff. 45 v./46 r.]

Curie

Nos donna Ysabel *et cetera*. A vos el magnifico y bien amado conseiero nuestro el governador de la nuestra reginal cámara de Sicilia o a vuestro lugarteniente y a los amados nuestros maestre racional, meestre secreto, conservador e advocado fiscal della salud y dilección. Sepades que nos somos informada que assí los jurados dessa nuestra fidelíssima ciudat de Çaragoça como de las otras tierras dessa nuestra cámara han dado y dan a algunas perso⁵nas cartas de vezindades para que con ellas gozen de las franquezas y libertades de que gozan los vezinos y moradores y naturales de la dicha ciudat y tierras, de que a nos y a nuestra corte se ha recrecido y recrece deservicio y danno en las rentas dessa dicha nuestra cámara por causa de

las nuestras adohanas, que es la más principal renta que nos en ella tenemos. Por ende nos queriendo proveer y remediar en lo susodicho mandamos dar esta nuestra carta sobrello, por el tenor de la |¹⁰ qual vos dezimos y mandamos a cada uno y a qualquiera de vos los que agora soys y fueredes, de aquí adelante, que non consintades nin dedes logar que los dichos jurados den las dichas cartas de vezindad a ningunas personas stranjeras contra y en perjuicio de la dicha³⁸⁹ nuestra dohana y rentas y si algunas fastaquí han dado y daquí adelante dieren aquellas es nuestra merced y voluntad que no se³⁹⁰ entiendan para que por virtud dellas hayan de gozar y gozen de las franquezas y libertades |¹⁵ de que gozan los naturales de las dichas ciudad y tierras en quanto a las dichas nuestra adoanas y rentas. Y por la presente mandamos al dicho maestre secreto, que agora es o fuere de la dicha cámara, que non embargante las dichas cartas de vezindades que los dichos jurados han dado y dieren pida y demande, cobre y reciba de las tales personas los drechos y rentas a nos pertenescientes de todas las mercaderías y cosas que ellos hovieren fecho y fizieren en la dicha nuestra cáma|²⁰ra bien assí y tan complidamente como si no toviessen cartas de vezindad de los dichos jurados |^{f. 46 r.} y universidades, pues que para en lo que toca a las dichas nuestras rentas ellos no tienen poder ni facultad para los poder dar ni atorgar a persona ni personas algunas y los unos nin los otros non fagades ende al porque assí cumple a nuestro servicio, so pena de la nuestra merced y de mil florines a cada uno que lo contrario fiziere para la nuestra cámara y fisco. Fecha en la nuestra ciudad de Córdova a XXX días del mes de |⁵ octubre mil CCCC noventa annos.

Yo la reyna

Nihil solvat quia in utilitatem curie reginalis
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni de Coloma³⁹¹ prothonotario visa *et cetera* ut in proxime dicta

(*Probatas*)

83

1490 ottobre 30. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, nomina a Francesco Oliver recettore del frumento e degli approvvigionamenti dei magazzini e del carricatorio del porto di Brucoli a vita, con salario, diritti e privilegi a esso connessi e ius substituendi, essendo morto il predecessore Matteo lu Medico.

³⁸⁹ *Dicha* in interlinea.

³⁹⁰ *Se* in interlinea.

³⁹¹ Segue *visa* espunto.

[f. 46 r.-v.]

Francisci Oliver

Nos Elisabet *et cetera*. Vacante impresenciarum officio receptorie frumentorum et aliorum victualium magazenorum et carricatorii portus Brucule camere nostre reginalis predicti regni Sicilie, obitu Mathei de lu Medicu illius ultimi possessoris. Confidentesque admodum de fide, sufficiencia, legalitate et animi probitate vestri dilecti nostri Francisci Oliver, civis fidelissime civitatis Siracussarum eiusdem camere, |⁵ cuius servicia curie nostre prefata et continuo prestare non desinitis maiori retributione existunt, tenore presencium, de nostri certa sciencia, deliberate et consulto atque motu proprio officium receptoris frumentorum et aliorum victualium magazenorum et carricatorii dicti portus Brucule dicte camere nostre reginalis sic ut prefertur vacans vobis eidem Francisco Oliver ad vite vestre decursum concedimus, comittimus et fiducialiter commendamus. Ita quod vos idem Franciscus Oliver et nemo alius vita vestra durante ut prefertur sitis et esse debeat¹⁰is receptor frumentorum et aliorum victualium magazenorum et caricatoriorum dicti portus Brucule ipsumque officium habeatis, teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene, per vos aut substitutum vel substitutos vestros, de quorum tamen culpis et deffectibus vos principaliter curie nostre teneamini et sitis astrictus. Omnia et singula faciendo et libere exercendo, que ad dictum officium et eius plenum usum et exercicium pertinent quomodolibet et spectant. Et habeatis, recipiatis et consequamini, pro vestris |¹⁵ salario et laboribus illud salaurium eaque iura, obvenciones, lucra et emolumenta iusta, debita et consueta ad dictum officium quomodolibet pertinencia. Necnon gaudeatis et utamini illis omnibus graciis, favoribus, prerogativis et exemptionibus, quibus alii receptores, predecessores vestri in eodem officio melius et plenius uti et gaudere consueverunt, habuerunt et receperunt potueruntque et debuerunt usque quoque. Vos vero prefatus Franciscus Oliver antequam regimini et exercicio ipsius receptorie |²⁰ officii vos inmiscetis teneamini iurare in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter faciendo atque teneamini. Mandantes propterea gubernatori nostro in dicta nostra reginali camera eiusque locumtenenti, iudicibus nostre magne reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, fisci patrono, portulano et portulanotis dicti carricatorii Brucule ceterisque demum |²⁵ universis et singulis officialibus et subditis nostris ad quos spectet in prefata nostra reginali camera constitutis et constituendis et eorum locumtenentibus sub nostre gracia et amoris obtentu, ire et indignacionis incursu penaque ducentarum unciarum numerorum dicti regni quod ammoto et penitus revocato quovis alio dicti officii detemptore vos dictum Franciscum Oliver et neminem alium pro receptore dicti carricatorii Brucule habeant, teneant, reputent atque tractent ac haberi, teneri et reputari ab omnibus |³⁰ faciant illique eorum ad quos spectet in possessionem dicti

officii et illius exercicio ponant et inducant positumque et inductum manueteneant et deffendant ac de salario, iuribus et emolumentis dicti officii integre vobis respondeant et responderi faciant nostramque huiusmodi concessionem omniaque et singula |^{f. 46 v.} in ea contenta ad unguem teneant, inviolabiliter observent et faciant per quos deceat³⁹² observari. Et caveant diligenter a contrario faciendo quavis racione aut causa, pro quanto graciam nostram caram habent ac penam prepositam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Cordube die XXX^o mensis |⁵ octobris VIII^e indicionis anno a nativitate Domini M^oCCCC^o nonagesimo.

Yo la reyna

Quia officialis nihil
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni de
Coloma prothonotario visa *ut supra*

(*Probatas*)

84

1491 gennaio 14. Siviglia.

I re Ferdinando e Isabella nominano Maciotta Tendiano di Lentini algozirio, con l'ordine di arrestare Giovanni Laguna di Vizzini, latitante dopo la sentenza in cui fu condannato a morte per avere ferito ad un occhio il barone di Monterosso Francesc Perellós, portandolo al viceré per la debita esecuzione della pena.

[f. 46 v.]

Baronis Montisrubei

Ferdinandus et Elisabeth *et cetera*. Fideli nostro Maciotte de Tendiano de terra Leontini camere reginalis regni predicti Sicilie salutem et graciam. Existente in curia nostra superioribus annis et nostris insudante serviciis nobile et dilecto alunno nostro Francisco de Perellos barone terre Montisrubei, quidam Ioannes de Laguna de tera Bizini, diabolica seductione³⁹³ ac maligno spiritu |⁵ ductus Deique timore et nostrarum celsitudinum correccione post habitis eundem baronem in vico publico civitatis Cordube, incautum ense desnudato, aggressus³⁹⁴ est vulneraque nonnulla ei intulit et quoddam precipuum in facie quo oculum amisit. Arreptaque fuga ab

³⁹² Segue *i-* espunto.

³⁹³ Segue *diabolica* espunto.

³⁹⁴ Segue *esse* espunto.

eodem aggressore fuit contra eum instante barone ipso vulnerato per alcaldos et officiales curie nostre servato iuris ordine debite enantatum et facto processu, absencie eoque citato et non comparente, sententia mor¹⁰tis contra ipsum tandem lata extitit. Quecum iustum atque equum sit ut suum debitum sorciatur effectum et malefactor ille, qui omni deposito, metu et timore correccionis nostrarum maiestatum per regnum Sicilie dicitur, quod incedit impune non evadat sed penam sequantur, supplicante maiestatibus nostris humiliter parte dicti baronis. Confidentes ad plenum de fide, industria, abitudine et solercia vestri dicti Maciote de Tendiano, tenore presentium, de nostra certa ¹⁵sciencia facimus, constituimus et creamus vos pro hoc et infrascripto tantum et dumtaxat negotio commissarium et alguazirium nostrum. Mandantes vobis sub nostre ire et indignacionis incurso penaque florenorum auri mille ut omni qua decet diligencia et attencione detis operam cum effectum quantum in vobis sit eundem Ioannem de Laguna ad manus vestras habere eumque capere et captum peroptime custoditum ad viceregem dicti Sicilie regni ²⁰adducere in illiusque posse seu careceribus, quibus dictus vicerex voluerit cathenis et compedibus ferreis eum ponere et immittere, qui de eo postmodum iuxta sententiam predictam debite iudicet. Nos enim vobis in et super premissis omnibus et singulis cum incidentibus et emergentibus ex eisdem ac eis annexis vices et voces nostras ac plenam potestatem damus atque conferimus plenarie cum presenti per quam sub dictis penis mandamus dicto viceregi et guber²⁵natori camere reginalis predictae ac omnibus aliis et singulis officialibus nostris tam maioribus quam minoribus in dicto Sicilie regno constitutis necnon comitibus, baronibus, militibus terrarumque dominis et dominabus ut siet quotiens per vos dictum Maciotam alguazirium et commissarium nostrum super premissis requisiti fuerint vobis assistant, pareant, obediant et attendant opere,³⁹⁵ auxilio, consilio et favore opportunis nichilque impedimenti, dilacionis, perturbationis ³⁰vel obstaculi in his exequendis inferendo vel procurando aut inferri vel procurari faciendo seu permettendo, quanto graciam nostram caram habent iramque et indignacionem nostras ac penam predictam cupiunt non subire. Datum in civitate Hispalis die XIII^o ianuarii none indicionis anno a nativitate Domini M^o quadringentesimo nonagesimo primo.

Yo el rey

Yo la reyna

Solvat tarenum unum
Iacobus Ferrer

Domini rex et regina manda-
runt michi Ioanni de Coloma
prothonotario visa per Andream doctorem

³⁹⁵ *Ope-* ripetuto.

1491 gennaio 14. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, conferma a Giovanni de Monteacuto l'ufficio di notaio e conservatore degli atti di consiglio di Lentini a vita, essendo stato scelto dall'universitas e successivamente approvato dal governatore di Camera reginale.

[f. 47 r.]

(Signum crucis) Ioannis de Monteacuto

Nos Elisabet *et cetera*. Exposuistis reverenter maiestati nostre vos dilectus et fidelis noster Ioannes de Monteacuto, terre nostre Leontini nostre reginalis camere regni Sicilie, quemadmodum superioribus diebus vestris id exponentibus meritis sufficienciaque et idoneitate per consilium universitatis dicte terre electus fuistis, nominatus et assumptus in notarium et conservatorem actuum dicte univer^sitatis, vita vestra durante. Deinde autem gubernator noster in dicta nostra reginali camera iddem officium vobis confirmavit, prout in provisione hac racione expedita lacius uti asseritis continetur. Quare eidem nostre maiestati humiliter supplicastis, ut provisionem dicti gubernatoris superius mencionatam vobis confirmare, laudare et approbare, necnon eciam officium predictum vita vestra durante de nostri solita regia benignitate ¹⁰ de novo concedere dignaremur. Nos vero supplicacione huiusmodi benigniter exaudita nec minus intercedentibus pro vobis apud magestatem nostram nonnullis familiaribus et benemeritis nostris, tenore presencium, de nostra certa sciencia et mera liberalitate provisionem dicti nostri gubernatoris premencionatam, vobis dicto Ioanni de Monteacuto de dicto officio ut prefertur factam et concessam ad quam nos referimus et vo¹⁵lumus eam presentibus pro tam sufficienter expressa haberi et habemus ac si de verbo ad verbum in eisdem insereretur laudantes, approbantes et confirmantes. Vero tamen existente quod officium ipsum vobis ut prenarratur concessum fuerit et sit illud eo in casu de novo vita vestra durante vobis eidem Ioanni concedimus, comittimus et fiducialiter comendamus nostreque huiusmodi confirmacionis, approbacionis et nove concessionis munimi²⁰ne seu presidio roboramus. Quo circa dicto magnifico in nostra reginali camera gubernatori seu eius locumtenenti, iudicibus magne nostre reginalis curie, magistro racionali, magistro secreto et conservatori fiscique patrono ceterisque demum universis et singulis aliis officialibus et subditis nostri in prefata nostra reginali camera constitutis et constituendis et signanter officialibus consilio et aliis personis dicte terre Leontini ²⁵ ad quos spectet dicimus et districte precipiendo mandamus, sub ire et indignacionis nostre incursum penaque unciarum quingentarum nostris si secus fiat erario aplicandarum, quod nostram huiusmodi

aprobacionem, confirmacionem et novam concessionem et omnia et singula desuper contenta vobis dicto Ioanni de Monteacuto teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant. Et non contra³⁹⁶ veniant nec aliquem contrafacere vel |³⁰ venire permittant racione aliqua sive causa, quanto gracionem nostram caram habent et penam prepositam cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro reginalis camere Sicilie sigillo in dorso munitum. Datum in civitate Hispalis die XXX mensis ianuarii none indicionis anno a nativitate Domini M° CCCCLXXX primo.

Yo la reyna

Solvat tarenos duos
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de Coloma prothonotario visa
per preceptroem maiorem Legio-
nis Andream doctorem et Antho-
nium eciam doctorem generalem³⁹⁷
conservatorem et pro
thasaurario

(*Probatus*)

86

1490 giugno 20. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Polidoro San Basilio capitano di Vizzini per il nono anno indizionale (1490-1491), con salario, diritti e privilegi a esso connessi, revocando la nomina fatta in precedenza per lo stesso incarico.

[f. 47 r.-v.]

Polidori de Santo Bacilio

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate vestri dilecti nostri Polidori de Santo Bacilio de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud nostram magestatem humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Tenore presentis, expresse et de nostri |⁵ certa sciencia et consulto, provisionem quamcumque de officio infrascripto per nos |^{f. 47 v.} in personam alterius factam in primis revocantes, officium capitantie terre nostre Bizini nostre reginalis camere dicti regni Sicilie pro anno none indicionis proxime venturo vobis eidem Polidoro de Santo Bacilio

³⁹⁶ Corretto su *vol-* in interlinea.

³⁹⁷ Generalem in interlinea.

concedimus, comittimus et fiducialiter comendamus, cum omnibus et singulis prerrogativis, prehemenciis, graciis, favoribus, iuribus, sala⁵rio, obvencionibus et emolumentis honoribusque et oneribus et aliis eidem capitaneie officio pertinentibus et spectantibus. Ita quod vos predictus Polidorus de Santo Bacilio et alius nemo sitis capitaneus dicte nostre terre Bizini ipsumque officium habeatis, teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene dicto anno durante. Verum antequam regimini et exercicio dicti capitaneie officii vos inmis¹⁰ceatis, teneamini prestare debitum iuramentum per alios in dicto officio prestari solitum in posse illius ad quem spectet, de bene, legaliter, fideliter ac iuste³⁹⁸ vos habendo in regimine et exercicio dicti officii et alia faciendo ad que iuxta morem et alias sitis astrictus. Quo circa magnificis dilectis consiliariis et fidelibus nostris in nostra reginali camera, gubernatori, iudici¹⁵bus magne nostre curie, magistro racionalis, magistro secreto, conservatori, fisci patrono, iudicibus, iuratis consilio et universitati ac probis hominibus dicte nostre terre Bizini dicimus, precipimus et iubemus expresse et de certa sciencia ad nostre gracie et amoris obtentum penamque unciarum ducentarum a bonis cuiuslibet contra facientis exigendarum et nostro applicandarum erario, quatenus vos ²⁰eundem Polidorum de Santo Bacilio et neminem alium dicto anno durante pro capitaneo predicte terre Bizini habeant, teneant, reputent, honorificent atque tractent vobisque illi eorum ad quos spectet, pareant et obediant necnon de salario,³⁹⁹ iuribus et emolumentis iustis, debitis et consuetis respondeant et satisfaciant et de omnibus de quibus aliis capitaneis predicte terre Bizini parere et ²⁵obedire satisfierique et responderi est solitum atque debitum usque in possessionem dicti officii ponant et inducant positumque et inimissum manuteneant, protegant et defendant contra cunctos nostramque huiusmodi provisionem ac omnia et singula in ea contenta tenent efficaciter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quos deceat. Cauti a contrario peragendo aliqua racione ³⁰sive causa, quanto gracia nostra eis cara est et penam predictam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Cordube die XX mensis iunii VIII^e indictionis⁴⁰⁰ anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo.

Solvat tarenos septem et
grana decem
Iacobus Ferrer

Yo la reyna

Domina regina mandavit michi Ioanni
de Coloma prothonotario visa per preceptorem
maiolem Legionis Andream doctorem
et Anthonium de Lilio doctorem
generalem conservatorem et pro thesaurario

³⁹⁸ Segue *in illo* espunto.

³⁹⁹ Corretto su *salariis*.

⁴⁰⁰ VIII^e *indictionis* in interlinea.

(*Probatus*)

87

1490 ottobre 30. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, concede a Giovanni Antonio Oliver di nominare tramite scritture private o pubbliche un successore, che alla sua morte potrà esercitare come lui l'ufficio di maestro credenziere della dogana di Siracusa a vita, con relativo salario, diritti ed emolumenti a esso connessi, con la possibilità, nel caso in cui non sia stato esplicitamente istituito, di trasmetterlo all'erede dei suoi beni.

[f. 48 r.]

Ioannis Anthonii Oliver

Nos Elisabet *et cetera*. Tenetis et possidetis vos dilectus et fidelis noster Ioannes Anthonius Oliver, civis fidelissime civitatis Siracussarum nostre reginalis camere, officium magistri credencerii dohane dicte nostre civitatis habentesque respectum ad probitatem vestram et servicia per vos curie nostre prestita et impensa, in eorum aliquam⁴⁰¹ recompensam supplicacionibusque ge⁵nitoris vestri familiaris nostri pro vobis effusis benigniter inclinati, presencium tenore, de nostri certa sciencia et consulto dictum officium magistri credencerii dohane dicte civitatis Siracussarum ad unum filium sive heredem vestrum per vos verbo vel testamento aut alia scriptura publica vel privata semelque et pluries in mortis articulo vel insanitate aut alias eligendum aut nominandum seu instituendum, |¹⁰ post vitam vestram nunc pro tunc et e contra ampliamus, protendimus, propagamus et concedimus, cum annuo salario, emolumentis, prerogativis, immunitatibus ad dictum officium pertinentibus et spectantibus ad eius vite decursum. Ita quod vobis defuncto predictus filius sive heres vester qui vos eligendus et nominandus ut prefertur et nemo alius nulla alia provisione aut mandato nostris seu gubernatoris predicte |¹⁵ nostre reginalis camere expectatis sit quamdiu vivet magister credencerius dohane civitatis predicte Siracussarum ipsumque officium ineat, immediate regat et exerseat fideliter, legaliter atque bene per se aut substitutum suum idoneum de cuius tamen culpis et deffectibus ipse principaliter curie nostre teneatur. Concedimus insuper vobis quod, si forte decideretis nullo ad dictum officium instituto aut nominato |²⁰ herede, eo in casu succedat vobis in dicto officio filius vester primogenitus seu maior aliis filiis vestris vel ille qui succedet heres in bonis vestris. Mandantes propetera gubernatori dicte nostre reginalis camere, iudicibus magne curie, magistro rationali, magistro

⁴⁰¹ Corretto su *aliquas*.

secreto, conservatori, fisci patrono ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris ad quos spectet in prefata reginali camera |²⁵ et in eadem civitate Siracussarum constitutis et constituendis et eorum locatenentibus quod forma presentis ampliacionis et extencionis dicti officii ad unum heredem vestri dicti Ioannis⁴⁰² Anhtonii Oliver diligenter inspecta eundem heredem vestrum mox vobis deffunto habeant pro magistro credencerio dohane dicte civitatis et ⁴⁰³neminem alium et in eius possessionem eum inducant respondeantque ei et res|³⁰ponderi faciant, de illo annuo salario, emolumentis, lucris et iuribus iustis et honestis ad dictum officium pertinentibus et spectantibus. Nostramque huiusmodi concessionem omniaque et singula in ea contenta ad unguem teneant et inviolabiliter observent et faciant per quos deceat teneri et observari. Et caveant diligenter a contrario quavis racione aut causa, pro quanto gratiam nostram caram habent ac |³⁵ penam florenorum mille cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni⁴⁰⁴ reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Cordube die XXX mensis octobris VIII indicionis⁴⁰⁵ anno a nativitate Domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo nonagesimo.

Yo la reyna

Nihil solvat quia officialis
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de Coloma prothonotario visa per precepto-
rem maiorem Legionis Anthonium
doctorem cancellarium et Andream eciam
doctorem pro thesaurario et conservatore
generalibus

(*Probatus*)

88

1491 gennaio 6. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Maciotta Tindiano algozirio della Camera reginale, affiancando Bartolomeo Patriarca nell'esercizio dell'ufficio, per poi subentrargli completamente dopo la morte a beneplacito, disponendo che Bartolomeo Patriarca continui a percepire il salario fino al giorno della sua morte, quando passerà poi al Tindiano.

⁴⁰² Corretto su *Ioannes*.

⁴⁰³ Segue *mi-* espunto.

⁴⁰⁴ Segue *sigillo* espunto.

⁴⁰⁵ *VIII indicionis* in interlinea.

[ff. 48 v./49 r.]

Maciote Tindiano

Nihil solvat regio motu⁴⁰⁶

Nos Elisabet *et cetera*. Sicut accepimus fidelis noster Bartholomeus Patriarcha, qui concessione nostra tenet et possidet officium alguazirii camere nostre reginalis in regno Sicilie, propter illius senectutem et corporis egritudinem, iamdiu est quod officium ipsum ut decet exercere minime postest imo ea de causa sicque detento rebus et negociis curie nostre exposcentibus oportuit sepissime alium alguazirium |⁵ in illius defectu creare. Unde vos fidelis noster Maciocta Tindiano, terre Leontini dicte nostre camere reginalis, tamquam ad idem⁴⁰⁷ officium exercendum peridoneus per duplas vices in alguazirium nostrum in dicta camera fuistis creatus et per aliquot tempus dictum officium rexistis et exercuistis fideliter atque bene, ut informamur, et eo modo ut pro eisdem mereamini apud serenitatem nostram plurimum comendari, quare fuit eidem serenitati nostre humiliter supplicatum per nonnullos |¹⁰ familiares et domesticos nostros quos in maioribus complacere cupimus, ut postquam etas dicti Bartholomei Patriarcha est tam gravescens quod non ea diligencia et promptitudine quam decet dictum queat exercere officium, vos diligenter, fideliter atque bene illud exercuistis officium, id vobis simul et insolidum cum eodem Bartholomeo, illius vita durante, et post eius mortem vobis comittere atque concedere de nostri solita benignitate dignaremur. Nos vero, dictis supplicationibus benigne incli|¹⁵nati premissis debite considerantis, necnon prospecta in his necessitate dicti officii pro interesse et utilitate curie nostre presertim inspecta experencia, industria et sufficiencia vestra ad dictum et⁴⁰⁸ ad aliud maiorem⁴⁰⁹ officium exercendum nos inducenti. Tenore presentium, de nostri certa sciencia et consulto officium predictum alguazirii dicte nostre camere reginalis vobis iamdicte Maciocte Tindiano simul et insolidum cum dicto Bartholomeo Patriarcha dum vita duxerit in humaninis et de|²⁰inde post illius obitum, ad nostre maiestatis beneplacitum concedimus, committimus et fiducialiter comendamus, cum honoribus, oneribus, salario, iuribus, emolumentis, preheminenciis et prerogativis graciisque favoribus et immunitatibus debitis et assuetis et ad officium ipsum incumbentibus. Ita quod vos dictus Maciota Tindiano abinde sitis alguazirius dicte nostre reginalis camere simul et insolidum, ut prefertur, cum eodem Bartholomeo dum ille vixerit |²⁵ et post ipsius mortem dicto nostro beneplacito perdurante ipsum officium teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene, cum unico tum salario ordinario si aliquod est, ne curia nostra

⁴⁰⁶ *Nihil solvat regio motu* nel margine sinistro.

⁴⁰⁷ Corretto su *iddem*.

⁴⁰⁸ *Et* in interlinea.

⁴⁰⁹ Corretto su *maius* in interlinea.

duplici salario gravetur, quod salarium dictus Bartholomeus vita sua durante habeat, exhigat et percipiat postque illius obitum vos illud habeatis, exigatis atque percipiatis vestrisque commoditatibus applicetis. Verum antequam regimini et exercicio dicti vos inmiscetis officii teneamini prestare in posse ³⁰ illius ad quem spectet solitum prestari iuramentum de bene et legaliter, vos habendo in exercendo officio memorato et alia faciendo ad que teneamini et sitis astrictus. Qua proter gubernatori dicte nostre camere reginalis, iudicibus nostre magne reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori ac aliis quibusvis officialibus et subditis nostris in camera eadem nostra reginali constitutis et constituendis dictorumque officialium locumtenentibus presentibus et ³⁵ futuris dicimus, precipimus et iubemus,⁴¹⁰ sub nostre ire et idignacionis incursu penaque unciarum ducentarum a secus agentis bonis exigenda et nostris inferenda erariis, ut vos eundem Maciotam Tindiano pro alguzirio dicte nostre reginalis camere simul et insolidum cum dicto Bartholomeo Patriarcha dum vixerit et post illius obitum vos et neminem alium dum nobis placuerit habeant, teneant, reputent, honorificent atque ⁴⁰ tractent vosque in possessionem dicti officii seu quasi statim modo predicto ponant et inducant positumque et inductum manuteneant, protegant et deffendant viriliter contra cunctos. Et ii eorum ad quos spectet de dicto ordinario salario si aliquod est dicto Bartholomeo ^{f. 49 r.} dum vixerit et post eius decessum vobis respondeant et faciant per quos deceat responderi de iuribus vero lucri, emolumentis et obvencionibus ac aliis dicti officii vobis tam eo vivente quam mortuo simul et insolidum ut prefertur respondeant atque responderi mandent. Et secus non agant agive sinant racione aliqua sive causa, quanto gratiam nostram caram habent ⁵ iramque et indignacionem nostras ac penam predictam cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni reginalis camere sigillo in dorso munitos. Datum in civitate Hispalis die sexta mensis ianuarii VIII^e indicionis anno a nativitate Domini M^oCCCCLXXX^o primo.

Yo la reyna

Solvat tarenos duodecim
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi Ioanni
de Coloma prothonotario visa per pre-
ceptorem maiorem Legionis Andream
doctorem et Anthonium de Lilio eciam
doctorem generalem conservatorem et
pro thesaurario

(*Probatus*)

⁴¹⁰ Segue *expresse* espunto.

1491 gennaio 31. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al miles Lluís Ferrer di arbitrare il negoziato tra il vescovo di Vich e il cardinale dei Santi Quattro Cardinali, vescovo di Lleida, dato che quest'ultimo possedeva una pensione annuale sul vescovato ed era necessario ridurre la cifra per le condizioni economiche del vescovo. Si sarebbe proceduto a determinare il totale delle rendite del vescovato di Vich, di cui il cardinale avrebbe ricevuto un terzo, grazie alla mediazione di un rappresentante di ciascuna parte e il veguer di Vich. La regina inoltre informa il conte e alla contessa di Albaida e il notaio Staña dei fatti, in modo da favorire l'accordo.

[f. 49 r.-v.]

Episcopi Viceni

La reyna

Mossén Luys Ferrer. Por lo mucho que merece el reverendo obispo de Vich, tenemos grande gana se ataje la pendencia que es entre al muy reverendo cardinal de Santi Quatro y él, a causa de la pensión que pretiende tener sobre el obispado de Vich. Por ende mucho vos encargamos que luego que ésta recibierdes vays a donde el dicho cardinal stá y con la crehencia que con la presente os embiamos para él, le digá⁵ys de nuestra parte que porque el dicho obispo tiene tan poca renta que segund su condición y merecimiento apenas le basta para su sustentación y porque tenemos grande voluntad por sus buenos servicios de le honrar y acrecentar le ternemos⁴¹¹ en grande complacencia quiera relaxar al dicho obispo la pensión que tiene sobre su obispado y qualquier acción que por causa della pretienda, dándole por libre de todo, pues que en otras cosas plaziendo ¹⁰ a nuestro sennor, se le procurará emienda dello y después de haver passado sobresto las razones que menester fueren si viessedes que pusiesse quiçá dificultad, lo que no es de pensar, trabaiaréys con él que quiera dexar la dicha pensión por cient ducados, segund que se dize ha sido contento algunas vezes de lo fazer. Y ahunque diz que por menos en lo qual insistiréys mucho diziéndole quan grande complacencia nos fará en ello y quando ni lo uno ni lo al fazer ¹⁵ quisiesse, moned le que conformándose con la disposición del drecho quiera recibir de pensión la tercera parte de lo que verdaderamente vale de renta el obispado, poniendo él una persona por su parte y otra el dicho obispo, las quales en uno con el veguer de Vich fagan diligente investigación del valor del

⁴¹¹ Segue g- espunto.

dicho obispado y que de aquello reciba la tercera parte,⁴¹² comenzando a contar dende que se fiziere lo sobredicho, dando por libre |²⁰ al obispo de qualquier otra⁴¹³ cosa que pretienda ser le a quel tenido por causa de la dicha pensión del tiempo passado, visto que se afirma per el dicho obispo que aquella no se pudo imposar, ni el es tenido a ella. Por ende vos per servicio nuestro con mucha diligencia trabaiad en que el dicho cardinal quiera complazernos en lo sobredicho, más dezidle que mucho más le agradeceremos lo primero que lo otro y más lo otro que lo postrero y que quanto mejor lo fiziere con el |²⁵ dicho obispo por nuestro respecto, tanto nos dará causa de más mirar por sus cosas como lo faremos. Al conde y condessa de Albayda screvimos en creencia vuestra dadles nuestras |f. 49 v. cartas y fazed con ellos todo lo que conocierdes pueda conferir al bien del negocio. También screvimos a mossén Stanna, que se dize es persona accepta al dicho cardinal, mucho le encargad de nuestra parte que venga bueno en esto diziéndole quanto en ello⁴¹⁴ nos servirá y de lo que se fiziere nos screvid. Dada en Sevilla a XXXI de enero de LXXXXI annos.

Yo la reyna

Dirigitur Ludovico Ferrer militi⁴¹⁵

Coloma prothonotarius

(*Probatus*)

90

1491 gennaio 31. Siviglia.

La regina oridina al notaio Staña di ascoltare le richieste di Lluís Ferrer, in quanto suo portavoce.

[f. 49 v.]

Eiusdem

La reyna

Mossén Stanna. A mossén Luys Ferrer, lugarteniente de governador scrivimos, para que por nuestra parte vos fable algunas cosas. Encargamos vos affectuosamente le creáys y con diligencia entendáys en poner por obra lo que el vos dixiere que sed cierto nos faréys en ello servicio bien accepto. Dada en Sevilla a XXXI de enero annoo de mil CCCCLXXXXI.

⁴¹² Segue y otra al dicho obispo espunto.

⁴¹³ Otra in interlinea.

⁴¹⁴ Corretto su esto in interlinea.

⁴¹⁵ Segue locumtenenti espunto.

Yo la reyna

Coloma protonotario

(Probatus)

Similes alie tres credenciales fuerunt expedite pro reverentissimo Santi Quatuor, episcopo illerdensi, et pro comite de Albayda et etiam pro comitissa de Albayda

91

1491 gennaio 31. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, ordina ai vescovi di Badajoz e Astorga, suoi procuratori nel consiglio reginale e suoi rappresentanti nella Curia romana, di far desistere Antoni Bret dalla richiesta del possesso dell'abbazia di Santa Maria di Roccadia, pertinente alla diocesi siracusana, in quanto il vescovo di Visarco Galcerando Delicata ha ricevuto la medesima concessione dal papa.

[f. 49 v.]

Episcopi de Visarco

La reyna

Reverendos obispos de Badaioz y de Astorga, mis procuradores en corte de Roma y del mi conseio. Sabido he que, despues que⁴¹⁶ a mi presentación y suplicación, nuestro muy Santo Padre provió a fray Galceran Delicata, obispo de Visarco de la abbadía de Rocardía de mi patronadgo real en la mi reginal cámara de Sicilia, segund que lo hove scripto uno llamado Anthón Br[et] de Barchelona, |⁵ residente en essa corte, le ha movido pleyto sobrella. E, porque el dicho obispo, como sabéys, ha seydo canónicamente proveydo de la dicha abbadía y yo no daría lugar que injustamente fuesse molestado en la possession della, por ende yo vos encargo que luego stedes con el dicho Anthón Bret y trabaiéys con él, en toda la meior forma que vos pareciere, para que haya de desistir del dicho pleyto y dexar pacífico al dicho obispo, encargándogelo mucho de mi parte. Ca assí |¹⁰ como en fazerlo me servirá, de lo contario recibiría enoio y no lo consentiría assí por la indempnidad del dicho mi patronadgo real como por ser assí⁴¹⁷ de justicia. Dada en Sevilla a XXXI de enero del anno mil CCCCLXXXI°.

Yo la reyna

Coloma prothonotarius

⁴¹⁶ *Que* in interlinea.

⁴¹⁷ *Assí* in interlinea.

(*Probatus*)

92

1491 febbraio 16. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera reginale di non ostacolare Caterina Llull, vedova del Çabastida, nella percezione delle tratte del porto di Brucoli, salvaguardando il privilegio dalla stessa ricevuto.

[ff. 49 v./50 r.]

Vidue Cabastida

La reyna

Governador. Por otras cartas nuestras vos havemos scrito y mandado que a la viuda muger que fue de mossén Bastida le dexassedes saccar liberamente por el puerto de la Brucola las tretas de que por privilegio tiene gracia. Lo qual non embargante diz que agora le impedís la sacca dellas. Por ende vos encargamos |⁵ y mandamos strechamente que en el saccar las dichas tretas no pongays ni |^{f. 50 r.} consintáys sea puesto impedimiento alguno a la dicha vuida. Antes le sea guardada la forma de su privilegio segunt que ya scrito e mandado vos havemos. E no fagades otra cosa. Dada en Sevilla a XVI de febrero del anno mil CCCCLXXXI^o.

Yo la reyna

Dirigitur gubernatori camere
reginalis regni Sicilie

Coloma prothonotarius

(*Probatus*)

93

1490 luglio 10. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, ordina agli ufficiali di Camera reginale di controllare i conti del defunto maestro secreto della Camera Gaspar Cervelló, saldando crediti e debiti e consegnando il ricavato a Gabriel Sánchez, tesoriere del Regno di Sicilia e fideiussore di Cervelló, o al suo procuratore Lluís Sánchez.

[f. 50 r.]

Generalis thesaurarii

Elisabet *et cetera*. Magistro et dilectis consiliariis nostris Ioanni de Cardenas, gubernatori nostro in camera reginali nostra regni Sicilie, iudicibus magne curie, magistris racionalibus et aliis officialibus dicte nostre camere ad quos spectet et fuerint presentes presentate et cuilibet eorum salutem et dilectionem. Erat ut scitis magister secretus curie nostre in ista reginali camera Gaspar Cervello, qui nuper decessit, et erat et est eius sponsor fideiussorque nobis magnificus et dilectus consilarius noster Gabriel Sanchez, thesaurarius generalis serenissimi domini regis viri et domini nostri colendissimi, et quamvis ita sit tamen pro tuicione et securitate maiore curie nostre et dicti fideiussoris volumus vobisque seu illi vestrum ad quem ¹⁰ spectet dicimus et mandamus, sub nostre graciae et amoris obtentu penaque unciarum mille, quod in continenti si factum non est diligenter investigetis et vos informetis de bonis debitis, actionibus et iuribus dicti quondam magistri secreti et ea ubicumque sint apprehendetis ad manus vestras nomine curie nostre et a debitoribus suis quibusvis petetis, exigetis et recuperabitis debita sua recusantes, si qui fuerint ¹⁵ rigide per bonorum exencionem et ¹⁸ capcionem personarum et aliis remediis distringendo et cogendo bonaque ipsa cuiuscumque nature et speciei sint ac debita que eidem magistro secreto debebantur sic apprehensa et recuperata statim, sicut apprehendere et recuperare poteritis, tradetis et dabitis eidem Gabrieli Sanchez aut Ludovico Sanchez eius procuratori vel alii procuratori suo nomine dicti ²⁰ Gabrielis Sanchez, de quo certi et securi sumus quod iuxta voluntatem nostram ex debitis ipsis sic recuperatis seu sibi nomine nostro traditis primum et ante omnia satisfaciet et restituet curie nostre, si quid et quicquid fuerit satisfaciendum et restituendum. Postea satisfaciet sibi et aliis creditoribus si qui fuerint et residuum restituet illius heredibus. Pro inde cavete diligenter a ²⁵ contrario quavis racione aut causa quanto gratiam nostram caram habetis iramque et indignacionem nostram ac penam predictam cui rigorosa non deesset execucio cupitis evitare. Datum in civitate Cordube die decimo mensis iulii octave indictionis anno a nativitate Domini M^oCCCCLXXX^o.

Yo la reyna

Fuit duplicata

Domina regina mandaviti mihi Ioanni de Coloma prothonotario visa per preceptorem maiorem Legionis Andream doctorem et Anthonium de Lilio eciam doctorem conservatorem generalem et pro thesaurario

(*Probatas*)

⁴¹⁸ Segue *personarum* espunto.

1491 febbraio 9. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera di accogliere la supplica dei mercanti di Santiago di Galizia, riducendo l'imposta da versare alla Camera per il pesce venduto dal 13 al 3%, equiparando così le loro tasse a quelle dei veneziani e dei genovesi.

[f. 50 v.]

Mercatorum regni Gallecie

La reyna

Governador. Lope Gómez de Marçoa, vezino de la ciudat de Santiago, en nombre de todos los mercadores de nuestro reyno de Galicia, nos fizo relación, diziendo que de poco tiempo aquá los dichos mercadores acostumbran levar pescado y sardina a essa nuestra reginal cámara paral proveymiento della e que por los drechos les lievan treze por ciento |⁵ de todo lo que ahí venden e que los venecianos y ginoveses no pagan, sino tres por ciento. En lo qual los dichos gallegos pretienden recibir mucho agravio, porque dizen que, seyendo como son vassallos nuestros, no sería razón que pagassen más que pagan los strangeros y nos ha seydo por su parte humilmente suplicado fuesse de nuestra merced mandarlo assí proveer y guardar daquí adelante. E nos, oyda la dicha suplicación, pareciéndo|¹⁰nos cosa justa que nuestros vassallos no sean más gravados que los strangeros en la paga de lo dichos drechos, vos encargamos y mandamos que luego en recibiendo la presente proveáys y mandéys que daquí adelante los dichos nuestros vassallos por las mercaderías que en essa nuestra cámara⁴¹⁹ vendieren no paguen los drechos susodichos a mayor precio de como los pagan los dichos venecianos y genoveses por las cosas que ahí venden. E no |¹⁵fagáys y consintáys sea fecho lo contrario, que assí parece ser de justicia y procede de nuestra voluntat. Dada en Sevilla a VIII^o de febrero anno de mil CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Dirigitur gubernatori camere
reginalis Sicilie
Fuit duplicata

Coloma prothonotario
(Probatas)

⁴¹⁹ Corretto su *reginal* in interlinea.

1491 febbraio 21. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al maestro secreto di dare 75 fiorini a Gabriele Prestoleo con relativa ricevuta di pagamento per alcuni servizi svolti, come già era stato disposto il 26 febbraio 1489, dato che a causa della morte del precedente maestro secreto Gaspar Cervelló non era stato eseguito il pagamento, disponendo che il mandato sia reso effettivo senza le consuete lettere esecutorie, per l'inimicizia e l'ostilità del governatore Juan Cárdenas nei confronti di Prestoleo.

[ff. 50 v./51 r.]

Gabrielis Prestoleo

Dona Ysabel *et cetera*. Al amado nuestro Luís, maestre secreto de la nuestra reginal cámara de Sicilia, salud e dilección. En días passados con nuestra cautela, dada en la nuestra villa de Valladolid a XXVII días del mes de febrero del anno de mil CCCCLXXXVIII, hovimos mandado a Gaspar de Cervellón quondam, que a la sazón era maestre secreto de la dicha nuestra reginal cámara, que diesse e pagasse a Grabiél |⁵ Prestoleo setenta cinco florines, moneda desse reyno de Sicilia, y eran por quinze onças de la dicha moneda, de las quales entonces le fezimos merced en satisfacción de algunos servicios que nos fizó. E porque se dize que el dicho Gabriel Prestoleo no ha sido pagado de la dicha quantía por ser fallcido el dicho maestre secreto e siendo ello assí, queremos que en todo caso le sea pagada. Por ende con tenor de las presentes de nuestra cierta sciencia y expressamente vos dezimos y man|¹⁰damos que, fallando por verdat que el dicho Gabriel Prestoleo no ha sido pagado de la dicha quantía, en tal caso de qualesquiere peccunias nuestras a vuestras manos pervenidas y pervenideras de las rentas y emolumentos dessa dicha cámara dedes y paguedes realmente y de fecho al dicho Gabriel Prestoleo o a su legítimo procurador los dichos setenta cinco florines moneda desse dicho reyno. E en la paga e solución que le faréys de la dicha quantía cobraréys de aquel o del |¹⁵ dicho su procurador época de pago pro vuestra indempnidat e la precalendada cautela nuestra ensemble con las presentes. Con las quales mandamos al nuestro maestro racional e a su lugarteniente e a otras qualesquiere personas que oyrán y examinarán vuestras cuentas que al tiempo de la reddición y examinación de aquellas vos poniendo en data y descargo los dichos LXXV florines moneda de Sicilia que por la razón susodicha pagado havréys e restituyendo la dicha apocha e la pre|^{f. 51 r.}calendada⁴²⁰ cautela e las presentes vos los reciban passen y admetan en cuenta y descargo, toda

⁴²⁰ Segue *sentencia* espunto.

duda, difficultat e contradicción cessantes. E queremos e mandamos que las presentes passen sin exequatoria, porque se dize ser sospechoso y enemigo del dicho Gabriel de Prestoleo el governador mossén Joan de Cárdenas e que valan e sean de tanto effecto como ^l si la dicha exequatoria fuesse otorgada, non embargantes qualesquiere pragmáticas e ordinaciones, lo contrario por ventura disponentes como assí proceda de nuestra inmutable voluntat. Dada en la nuestra ciudat de Sevilla a XXI días del mes de febrero anno del nacimiento de nuestro Sennor mil CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Nihil solvat quia iam
solutum fuit in
alia sic mencionata
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi Ioanni
de Coloma⁴²¹ visa per preceptorem
maiolem Legionis Andream doctorem
et Anthonium de Lelio etiam doctorem
generalem conservatorem et pro thesaurario

(*Probat*)

96

1491 marzo 14. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al viceré di Sicilia di arbitrare il processo tra l'almirante di Castiglia e La Martorella, essendo ormai in corso da molti anni, e di procedere con una sentenza definitiva, svolta con la votazione espressamente motivata dei giudici, di modo che non possa essere nuovamente oggetto di ricorso.

[f. 51 r.]

Admirati Castelle

La reyna

Visorey. Por otra nuestra carta havréys entendido la voluntad que tenemos que en el pleyto de entr el Almirante de Castilla y La Martorella sea fecha prompta justicia emparo, por quanto la dicha causa ha tanto tiempo que dura y porque assí por la una parte como por la otra han muchaz vezes recorrido aquá, dando culpa a los juezes y letrados ^l que non miran la rectitud de la justicia y que se afficionan a la una parte y a la otra muy facilmente y dize se que no por buenos ni honestos respectos recibiríamos mucho enoio que desta vez al negocio no tomasse conclusión y que

⁴²¹ Segue *prothonotaro* espunto.

más⁴²² hayan de litigar. Havemos por ende acordado tornaros scrivir sobrello, encargándovos expressamente que por servicio nuestro y por lo que toqua al descargo de vuestro officio, con mucha diligencia y solici¹⁰tud, tengáys forma que este negocio sea también mirado y examinado por los juezes y que los votos vengán tan distintos, claros y deffinitivos sobre todos los cabos, sin quedar punto alguno a las partes en que se poder aserir que les sea quitado el camino de más litigar y en todo caso fazer que con los dichos votos vengán por extenso las causas en que los votantes⁴²³ los funderán porque si menester fuere se pueda |¹⁵ acá ver por otros letrados a fin que se conozca con el ánimo que se havrán movido a dar los dichos votos y que la justicia sea con toda rectitud administrada, certificando vos allende que cumpliréys con el officio y cargo que del rey mi sennor tenéys vos lo ternemos en servicio muy accepto. Dada en Sevilla a XIII⁴²⁴ de março anno de mil CCCCLXXXI.

Yo⁴²⁵ la reyna

Dirgitur viceregi Sicilie

Coloma prothonotaro
(*Probatas*)

97

1491 marzo 2. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al viceré di Sicilia di arbitrare il processo tra l'almirante di Castiglia e La Martorella, essendo ormai in corso da molti anni, e di procedere con una sentenza definitiva, svolta con la votazione espressamente motivata dei giudici, che sarà verificata a esperti su ordine del re, di modo che non possa essere nuovamente oggetto di ricorso.

[f. 51 v.]

Eiusdem

La reyna

Visorey. Por la mucha gana que tenemos en que la justicia sea presto despachada en la causa que ante vos procede entrel almirante de Castilla y La Martorella acordamos de os fazer la presente, encargándovos con toda voluntad que con la mayor diligencia y solicitud que pudierdes tengaáys forma que este nocogio sea mucho mirado por los juezes y que |⁵ los votos que acá han de ser embiados vengán muy claros, distintos y diffinitivos en todos los cabos sin reservación alguna y con

⁴²² Más in interlinea.

⁴²³ Segue *no* espunto.

⁴²⁴ Corretto su *II* in interlinea.

⁴²⁵ Segue *el* espunto.

los dichos votos faréys que vengan extensamente las causas y justificaciones en que los votantes los fundarán, porque aquí el rey mi sennor, que sobrello vos ha scrito, los mandará ver por el descargo de su real consciencia a letrados, para saber si serán conformes a justicia, a fin que |¹⁰ mande fazer aquella rectamente en la dicha causa que ha tanto tiempo que dura, porque en esta vez tome conclusión y no hayan de más litigar las partes ni se diffiera la buena y recta expedición de la justicia y se faga todo de manera que la una parte ni la otra no hayan causa justa de se quejar, que allende que faréys lo devido y lo que el dicho rey mi sennor vos manda vos lo ternemos en servicio. Dada |¹⁵ en Sevilla a dos⁴²⁶ de marzo anno de mil CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Coloma prothonotarius

(*Probatus*)

98

1491 marzo 22. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, conferma la concessione fatta cinque anni prima a Bertolomeo Salato per l'ufficio di collettore della gabella del vino di Siracusa, dato che Antonio Rosso si è posto in concorrenza con lui per l'esercizio della carica indebitamente.

[ff. 51 v./52 r.]

Bartholomei Salto

Elisabet Dei gracia *et cetera*. Magnifico et dilectis consiliariis nostris gubernatori in nostra reginali camera dicti regni Sicilie et eius locumtenenti, iudicibus magne nostre curie, magistris racionalibus et magistro sectreto, conservatori et fisci patrono ceterisque⁴²⁷ officialibus ad quos spectet et cuilibet⁴²⁸ eorum salutem et |⁵ dilectionem. Pro parte fidelis nostri Bartholomei Salato, habitatoris nostre fidelissime civitatis Siracuserum, fuit maiestati nostre humiliter exponitum quemadmodum iam⁴²⁹ quinque transacti sunt anni vel circa que ipse tanquam ydoneus et suficiens fuit per nos provisus de officio collectoris cabelle vini dicte civitatis Siracuserum, cuius provisionis et concessionis nostre reginalis vigore ipse

⁴²⁶ Corretto su *XVIII* in interlinea.

⁴²⁷ Segue *universis et s-* espunto.

⁴²⁸ Corretto su *quilibet*.

⁴²⁹ Segue *ipsa* espunto.

exponens assequutus |¹⁰ fuit possessionem dicti officii illudque habuit, rexit, tenuit et possessit ac etiam impresenciarum habet, regit, tenet et possidet fideliter quidem legaliter ut asserit atque bene. Et quia ad eius noticiam provenit quod nonnulli et signanter quidam Antonius Rosso, animo potius ipsum molestandi, quam aliqua iusta causa nisi dumtaxat pretenderis ius sibi competere in dicto officio racione seu⁴³⁰ |¹⁵ vigore certe pretense gracie per nos eidem uti pretenditur ad intercessionem Ioannis de Chanco concesse de qua minime recordamur, conatur eundem |^{f. 52 r.} exponentem in dicta sua possessione inquietare et alias molestare. Qua propter debite provisionis remedio super iis pro eius parte a nobis humiliter implorato, tenore presentis, de nostra certa sciencia et consulto vobis dicimus, precipimus et iubemus scienter et expresse ad nostre gracie et amoris obten⁵tum penamque florenorum mille, quatinus dictum Bartholomeum in sua possessione in qua est dicti officii manuteneatis et⁴³¹ deffendatis⁴³² illudque per eum regi et exerceri faciatis iuxta tenorem nostre provisionis de⁴³³ dicto officio eidem concessione et contra eam nullo modo veniatis nec dictum Bartholomeum Salato a dicta sua possessione expolietis nec in ea eum inquietetis, |¹⁰ molestetis aut molestari vel inquietari per aliquem permitatis, absque iuris, cognicione et casu⁴³⁴ quo aliud forsan inadvertenter fuisset per nos super hoc provisum in preiudicium dicte sue provisionis eum prius audiatis et⁴³⁵ partibus inde auditis iusticiam equam laute⁴³⁶ ministretis. Et non secus agatis aut fieri permitatis racione aliqua sive causa si graciam nostram caram |¹⁵ habetis⁴³⁷ et dictam penam cupitis evitare. Nos enim vobis dicto gubernatori eo in casu in et super predictis omnibus et singulis et super dependentibus et emergentibus ex eisdem⁴³⁸ voces et vices nostras officum vestrum excitando comitimus serie cum⁴³⁹ hac eadem. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni negociorum |²⁰ reginalis camere Sicilie sigillo in dorso munitos. Datum in civitate Hispali die XXII^o mensis marcii anno a nativitate Domini M^oCCCCLXXXI^o.

Yo la reyna

Solvat tareum unum
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni de Coloma
prothonotario
visa per preceptorem maiorem Legionis Andream
doctorem et Anthonium de Lilio generalem

⁴³⁰ Segue *pretextu* espunto.

⁴³¹ Segue *exerceatis* espunto.

⁴³² Segue *adi-* espunto.

⁴³³ Segue *super* espunto.

⁴³⁴ Corretto su *casuo*.

⁴³⁵ *Et* ripetuto ed espunto.

⁴³⁶ *Laute* in interlinea.

⁴³⁷ Corretto su *habeatis*.

⁴³⁸ Segue *vobis* espunto.

⁴³⁹ Segue *presenti* espunto.

conservatorem et pro thesaurario

(*Probatas*)

99

1491 marzo 22. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Maciotta de Tindiano maestro della ruga o dell'immondizia di Lentini a vita, con salario, diritti e pertinenze a esso connessi, essendo morto l'ultimo detentore Pino Savasca.

[f. 52 r.-v.]

Macioti de Tendiano

Nos Elisabet *et cetera*. Cum olim vaccaverit y vaccet officium magistri ut dicitur di ruga alias de la mundiza in terra nostra Leontini nostre reginalis camere, obitu Pini Savasca nobisque pertinet de alio ydoneo in dicto officio providere, confisi propterea de fide, sufficiencia, legalitate et animi probitate vestri dilecti nostri Maciocte de ⁵Tindiano eiusdem terre in eadem camera de quibus relatu nonnullorum familiarium nostrorum pro vobis apud maiestatem nostram humiliter intercedencium bonam habimus informacionem. Tenore presencium, de nostri certa⁴⁴⁰ sciencia deliberate et consulto officium magistri ut prefertur de ruga alias di mundiza sic ut dicitur est vaccans vobis eidem Maciocte de Tindiano ad vite vestre decursum concedimus, ¹⁰comitimus et fiducialiter comendamus. Ita quod vos idem Maciocta et nemo alius vita vestra durante ut prefertur sitis magister di ruga seu de la mundiza in dicta terra nostra Leontini ipsumque officium habeatis, teneatis, regatis et exerce^{f. 52 v.}atis fideliter, legaliter atque bene per vos aut substitutum vestrum idoneum, de cuius tamen culpis et deffectibus vos principaliter curie nostre teneamini et habeatis et recipiatis atque consequamini pro vestris salario et laboribus illud salarium eaque iura, obvenciones, lucra et emolumenta iusta, debita ⁵et consueta ad dictum officium quomodolibet spectancia, necnom gaudeatis et utamini illis omnibus graciis, favoribus, prerogativis, quibus alii predecessores vestri in eodem officio melius et plenius uti et gaudere consueverunt et debuerunt usque quaque. Vos vero prefatus Macicota de Tindiano antequam regimini et exercicio dicti officii vos⁴⁴¹ inmiscetis, teneamini iurare ¹⁰in posse illius ad quem spectet de bene⁴⁴² et legaliter, vos habendo in regimine et exercicio dicti officii et alia faciendo ad que teneamini et sitis astrictus. Mandantes propterea

⁴⁴⁰ Segue *sero-* espunto.

⁴⁴¹ *Vos* in interlinea.

⁴⁴² *De bene* ripetuto ed espunto.

gubernatori nostro in nostra reginali camera eiusque locumtenenti, iudicibus magne nostre reginalis curie, magistris racionalibus, magistro secreto et conservatori, fisci patrono ceterisque demum universis |¹⁵ et singulis officialibus et subditis nostris in nostra reginali camera et presertim in terra nostra Leontini ad quos spectet constitutis et constituendis et eorum locatentibus sub nostre graciae et amoris obtentu ireque et indignacionis incursu ac pena unciarum centum quod ammoto in primis penitus et revocato quovis alio dicti officii detemptore vos dictum Maciotam de Tindiano et nemi²⁰ alium pro magistro, ut predicatur, de ruga seu de la mudiza habeant, teneant, reputent atque tractent ac haberi, teneri et reputari ab omnibus faciant illique eorum ad quos spectet in possessionem dicti officii et illius exercicii ponant et inducant positumque et inductum manuteneant et deffendant ac de salario, iuribus et emolumentis dicti officii vobis re²⁵spondeant et responderi faciant⁴⁴³ nostramque huiusmodi concessionem omniaque et singula in ea contenta ad unguem teneant et inviolabiliter observent et faciant per quos deceat observari. Cauti a contrario faciendo quavis racione et causa, pro quanto graciā nostram caram habent ac penam prepositam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni nego³⁰ciorum reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Hispalis die XXII^o mensis marcii VIII^e indicionis anno a nativitate Domini M^oCCCC^o nonagesimo primo.

Yo la reyna

Solvat tarenos tres
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de Coloma prothonotario visa per
preceptorem maiorem Legionis
Andream doctorem et
Anthonium de Lilio conservatorem
generalem et pro thesaurario

(*Probatas*)

100

1491 marzo 23. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Bartolomeo La Torre di Lentini misuratore del carricatore di Brucoli a vita, con salario, diritti e pertinenze a esso connessi, essendo morto l'ufficiale precedente Sancio Xarrimi; tra le note di cancelleria si notifica che la stessa nomina era stata disposta per Pietro Bonafede di Lentini, essendo morto un altro misuratore, Nicola Tendiano.

⁴⁴³ Illique eorum ad quos spectet in possessionem dicti officii et illius exercicii ponant et inducant positumque et inductum manuteneant et deffendant ac de salario, iuribus et emolumentis dicti officii vobis respondeant et responderi faciant ripetuto ed espunto in interlinea.

[ff. 52 v./53 r.]

Bartholomei la Turri et alterius

Nos Elisabet *et cetera*. Cum olim vacaverit et vacet officium unius ex mensuratoribus carricatorii portus Brucule nostre reginalis camere, obitu Sancii Lu Xarrimi nobisque pertinet de alio idoneo in dicto officio providere, confisi propterea de fide, sufficiencia, legalitate et animi integritate vestri dilecti nostri Bartholomei la ⁵Turri, terre nostre Leontini eiudem camere, de quibus relatu nonnullorum fami^{f. 53 r.}liarium nostrorum pro vobis apud nostram maiestatem humiliter intercedencium bonam habimus informacionem. Tenore presencium, de nostri certa sciencia, deliberate et consulto officium unius ex mensuratoribus carricatorii portus Brucule eiusdem camare sic ut prefertur vacans vobis eidem Bartholomeo la Turri ad vite vestre decur⁵sum concedimus, comittimus et fiducialiter comendamus. Ita quod vos idem Bartholomeus et socius vester et nemo alius vita vestra durante ut prefertur sitis mensurator carricatorii portus Brucule ipsumque officium habeatis, teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene per vos aut substitutum vestrum idoneum, de cuius tamen culpis et defectibus vos principaliter curie nostre teneamini. Et ¹⁰habeatis, recipiatis et consequamini pro vestris salario et laboribus illud salarium eaque iura, obvenciones, lucra et emolumenta iusta, debita et consueta ad dictum officium quomodolibet spectancia, necnon gaudeatis et utamini illis omnibus graciis, favoribus, prerogativis et exempcionibus, quibus alii mensuratores predecessores vestri in eodem officio melius et plenius uti et gaudere consueve¹⁵runt et debuerunt usque quaque. Vos vero prefatus Batholomeus la Turri antequam regimini et exercicio ipsius mensuratoris officii vos inmisceratis teneamini iurare in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter, vos habendo in regimine et exercicio dicti officii et alia faciendo ad que teneamini et sitis astrictus. Mandantes propterea gubernatori nostro in nostra ²⁰reginali camera eiusque locumtenenti, iudicibus nostre magne reginalis curie, magistris racionalibus, magistro secreto et conservatori, fisci patrono ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris ad quos spectet in prefata nostra reginali camera constitutis et constituendis et eorum locumtenentibus sub nostre gracie et amoris obtentu ireque et indignacionis incursu ac pena unciarum centum quod ²⁵amoto in primis penitus et revocato quovis alio dicti officii detentore vos dictum Bartholomeum la Turri unacum socio vestro et neminem alium pro mensuratore carricatorii portus Brucule habeant, teneant, reputent atque tractent ac haberi, teneri et reputari ab omnibus faciant illique eorum ad quos spectet in possessionem dicti officii et illius exercicii ponant et inducant positumque et induc³⁰tum manteneant et defendant ac de salario, iuribus et emolumentis dicti officii vobis respondeant et responderi faciant nostramque hiusmodi concessionem

omniaque et singula in ea contenta ad unguem teneant et inviolabiliter observent et faciant per quos deceat observari. Cauti a contrario faciendo quavis racione aut causa, pro quanto graciam nostram caram habent ac penam |³⁵ prepositam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro comuni negociorum reginalis camere Sicilie sigillo in dorso munitum. Datum in civitate Hispalis die XXIII mensis marcii VIII^e indicionis⁴⁴⁴ anno a nativitate Domini⁴⁴⁵ millesimo quadringentesimo nonagesimo primo.

Yo la reyna

Solvat tarenos VI Iacobus Ferrer

Fuit expeditum sub eisdem [...] signatura et mandato aliud simile officium mensuratoris dicti carricatorii vacans, obitu Nicolai de Tendiano et fuit concessum Petro de Bonafide terre Leontini ad vite sue decursum

Domina regina mandavit mihi Ioanni de Coloma prothonotario visa per preceptorem maiorem Legionis et Andream doctorem et Anthonium de Lillo generalem conservatorem et pro thesaurario

(*Probatas*)

101

1490 ottobre 30. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, concede a Berto Muleti di nominare tramite scritte private o pubbliche un successore, che alla sua morte potrà esercitare come lui l'ufficio di sergente della dogana di Siracusa a vita, con relativo salario, diritti ed emolumenti a esso connessi e ius substituendi, con la possibilità, nel caso in cui non sia stato esplicitamente istituito, di trasmetterlo all'erede dei suoi beni.

[f. 53 v.]

Berti Moleti

Nos Elisabeth *et cetera*. Tenetis et possidetis vos fidelis noster Bertus Moleti, civis fidelissime civitatis nostre Siracussarum, officium unius ex servientibus dohane secrecie eiusdem civitatis habentesque respectum ad probitatem vestram et servicia per vos curie nostre prestita in eorum aliquam recompensam supplicationibusque nonnullorum |⁵ familiarium nostrorum pro vobis effusis benigniter inclinati.

⁴⁴⁴ VIII^e indicionis in interlinea.

⁴⁴⁵ Segue M^o CCCCLXXXI^o espunto.

Presencium tenore, de nostra certa sciencia et consulto dictum officium unius ex servientibus dohane secrecie civitatis predicte⁴⁴⁶ Siracussarum ad unum filium sive heredem vestrum per vos verbo vel testamento aut alia scriptura publica vel privata semelque et pluries in mortis articulo vel insanitate aut alias eligendum aut nominandum seu⁴⁴⁷ institu|¹⁰endum post vitam vestram nunc pro tunc et e contra ampliamus, pretendimus, propagamus et concedimus, cum salario, emolumentis, prerogativis, inmunitatibus et iuribus ad dictum officium pertinentibus ad eius vite decursum. Ita quod, vobis deffuncto, predictus filius sive heres vester per vos eligendus ut prefertur nulla alia provisione aut mandato nostris seu gubernatoris predicte nostre⁴⁴⁸ reginalis camere |¹⁵ expectatis sit quamdiu vivet unus ex servientibus dohane secrecie civitatis Siracussarum predicte ipsumque officium ineat, immediate regat et exerceat fideliter, legaliter atque bene per se aut substitutum suum idoneum, de cuius tamen culpis et deffectibus ipse principaliter curie nostre teneatur. Concedimus insuper vobis, si forte decideretis nullo ad dictum officium instituto aut nominato herede, eo in casu succedat |²⁰ vobis⁴⁴⁹ in dicto officio filius vester primogenitus seu maior aliis filiis vestris vel ille qui succedet heres in bonis vestris. Mandantes propterea gubernatori dicte reginalis camere, iudicibus magne curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, fisci patrono ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris ad quos spectet in prefata nostra reginali camera et |²⁵ in eadem civitate Siracussarum constitutis et constituendis et eorum locatenentibus quod forma presentis ampliacionis et extensionis dicti officii ad unum heredem vestri dicti Berti Muleti diligenter inspecta eundem heredem vestrum mox vobis deffuncto habeant pro uno ex servientibus dohane predicte civitatis Siracussarum et in eius possessionem eum inducant respondeantque ei et responderi |³⁰ faciant de salario, emolumentis, lucris et iuribus iustis et honestis ad dictum officium pertinentibus et expectantibus nostramque huiusmodi concessionem omniaque et singula in ea contenta ad unguem teneant et inviolabiliter observent et faciant per quos deceat observari. Et caveant a contrario⁴⁵⁰ quavis racione aut causa, pro quanto gratiam nostram caram habent ac penam unciarum |³⁵ centum cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Cordube die XXX mensis octubris VIII^e indicionis M^oCCCCLXXX^o.

Yo la reyna

Solvat tarenos quatuor
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni de
Coloma prothonotario visa per preceptorem

⁴⁴⁶ *Predicte* in interlinea.

⁴⁴⁷ Corretto su *sive*.

⁴⁴⁸ Segue *g-* espunto.

⁴⁴⁹ A fine parola *-cum* espunto.

⁴⁵⁰ Segue *peragendo* espunto.

maiolem Legionis Andream doctorem
et Anthonium de Lillo generalem
conservatorem et pro thesaurario

(*Probatas*)

102

1491 marzo 22. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, concede a Bartolomeo Salato di nominare tramite scritture private o pubbliche un successore, che alla sua morte potrà esercitare come lui l'ufficio di collettore dei diritti della gabella del vino di Siracusa, con relativo salario, diritti ed emolumenti a esso connessi, con la possibilità, nel caso in cui non sia stato esplicitamente istituito, di trasmetterlo all'erede dei suoi beni.

[f. 54 r.]

Bartholomei Isalato

Nos Elisabet *et cetera*. Tenetis et possidetis vos dilectus fidelis noster Bartholomeus⁴⁵¹ Insalato, civis fidelissime civitatis Siracussarum nostre reginalis camere, officium collectorie iuris gabelle vini dicte nostre civitatis habentesque respectum ad probitatem vestram et servicia per vos curie nostre prestita in eorum aliquam |⁵ recompensam suplicacionibusque nonnullorum familiarium nostrorum pro vobis effusis benigniter inclinati. Presencium tenore, de nostri certa sciencia et consulto dictum officium collectorie iuris gabelle vini predictae civitatis Siracussarum ad unum filium sive heredem vestrum per vos verbo vel testamento et cetera, ut in proxima mutatis mutandis. In cuius rei testimonium presentes fieri iussi|10mus nostro comuni reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Hispalis XXII die mensis marcii VIII^{ie} indicionis anno Domini millesimo CCCCLXXXI^o.

Yo la reyna

Solvat tarenos decem
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni de
Coloma prothonotario visa per preceptorem
maiolem Legionis Andream doctorem
et Anthonium de Lillo generalem⁴⁵²
conservatorem et pro thesaurario

(*Probatas*)

⁴⁵¹ Segue *cum* espunto.

⁴⁵² Segue *thesaurarium* espunto.

1491 marzo 28. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, ordina ad i suoi ufficiali di Camera reginale di considerare Francesco Oliver immune dalle presunte accuse di aver venduto uffici pubblici, ceduti a suo nome o a nome di altri per cui aveva fatto intercessione, dato che aveva giustificato i casi di cui era stato accusato con le opportune prove.

[ff. 54 r./55 r.]

Francisci Oliver

Elisabet *et cetera*. Magnificis et dilectis consiliariis nostris gubernatori in nostra reginali camara dicti regni Sicilie seu eius locumtenenti, iudicibus magne nostre reginalis⁴⁵³ curie, magistris racionalibus, magistro secreto, conservatori, avvocato et procuratori fisci necnon capitaneis et ceteris universis et singulis officialibus et subditis nostris in dicta nostra |⁵ reginali camera tam presentibus quam futuris ad quos spectet et presentes pervenerint et fuerint quomodolibet presentate et cuilibet eorum salutem et dilectionem. Per dilectum et fidelem nostrum Franciscum Oliver magistrum iuratum dicte nostre reginalis camere fuit maiestati nostre reverenter expositum quemadmodum ipse sicut nobis patet pluries venit a dicta nostra camera ad nos et nostram curiam tam pro rebus serviciis⁴⁵⁴ nostrum conserventibus quam pro |¹⁰ negociis suis et aliarum diversarum⁴⁵⁵ personarum⁴⁵⁶ quod nobis gratum fuit et acceptum cumque hac sub introducione negociandi nobiscum et in curia nostra experientia edocente visum fuerit eundem Franciscum Oliver diversas a maiestate nostra gracias et mercedes obtinuisse tam pro eo ipso quam eo et aliis pro eo intercedente et nobis suplicante pro aliis diversis personis. Accedit quod in quocumque eius accessu ad dictam curiam nostram rogatus |¹⁵ et importunatus a diversis personis dicte camere convenit et accipere onus intercessendi pro eis nobiscum suplicandique et impetrandi a nobis pro illis officia et alias provisiones et negocia graciosae offerendo persone ipsi solvere eidem pro suis laboribus et expensis id quod tamen illo se convenerant unde illius intercessione hactenus aliqua officia et negocia eis utilia a maiestate nostra obtinuerunt eis in suis domibus et patria |²⁰ quiescentibus et omnes labores, pericula ac sumptus qui et⁴⁵⁷ que in

⁴⁵³ Segue *Camere* espunto.

⁴⁵⁴ Segue *tot* espunto.

⁴⁵⁵ Segue *particularium* espunto.

⁴⁵⁶ *Personarum* in interlinea.

⁴⁵⁷ Corretto su *est* in interlinea.

similibus fieri et sustineri solent quos eos facere ac sustinere oportet si personaliter accessissent |^{f. 54 v.} aut personam propriam misissent excusantibus quod licet ita sit ut accepimus nonnulli sunt qui aliqua passione, odio sive mala voluntate inducti dicunt aut intendunt dicere, accusare seu increpare eundem Franciscum Oliver officia ipsa a nobis impetrasse sub intencione et cubdicia illos vendendi ut precium |⁵ peccuniarum pro eis sibi acquireret et ita summo studio conantur unde illum molestare et inquietare possunt super quibus per⁴⁵⁸ dictum Franciscum Oliver fuit ad magestatem nostram habitus recurssus premissa omnia coram nobis deducendo et affirmando se aliquod officium quo per nos fuisset eidem concessum minime vendidisse preter officium portolani dicte fidelissime civitatis Siracuserum |¹⁰ quod cum ex concessione serenissime regine Ioanne immortalis memorie possideret licencia nostra renunciavit in posse et manu nostris adeo eundem concesseremus prout concessimus ad eius suplicationem dilecto nostro Gregorio Iarruto cum ampliacione ad unum illius heredem racione cuius renunciacionis laborumque et supra tuum inde factorum et expedicione provisionum ut asseritur dictus Oliver a dicto Iarruto quin|¹⁵decim uncias tantummodo recepit et item officium capitanie dicte civitatis Siracuserum in anno tercię indicionis quod dicto Francisco Oliver in hac curia nostra residente eidem concesseramus et com postea adveniente dicto anno tercię indicionis detentus ipse per nos in serviciis nostris in eadem nostra curia non posset personaliter ire opportuno tempore ad dictum regendum officium tandem precibus Enrici Grassi |²⁰ magistri rationali dicte nostre camere et aliorum data per nos sibi de eisdem licencia capitaniam ipsam suo nomine sive loco eiusdem regendam per fidelem nostrum Carolum de Rufffino cessit sive dimisit cum convencione quod teneretur idem Carolus de redditibus, emolumentis et iuribus dicti officii dare eidem Oliver ducatos triginta de quibus nisi quindecim ab illo asserit nunquam habuisse quinio alios quindecim precibus vestri |²⁵ Ioannis de Cardenas gubernatoris nostri et eiusdem Enrici Crassi eidem graciose relaxavit et ita dictus Franciscus Oliver asserit quod non permictat Deus quod ipse alia officia intencione vendendi a nobis impetraverit neque pro premissis peccunias receperit nisi dumtaxat id quod per personas predictas que negocia sua illi comictunt per eum apud curiam nostram negocianda voluntarie aut convencionaliter sibi solvitur pro suis la|³⁰boribus et expensis quas in similibus facere oportet. Qua propter suplicacio nobis per eum super iis de iusticie remedio eidem providere de nostri solita benignitate dignaremur. Nos vero dicta suplicatione ut iusta benigne admissa considerantes iustum et racioni consonum fore dictum Franciscum Oliver onera predicta sumentem ac labores et sumptus pro premissis faciendis sustinentem debite satisfieri |³⁵ omnis enim labor premium obstat. Tenore itaque presentis, de nostri certa sciencia, deliberate et consulto dicimus, precipimus et mandamus vobis sub

⁴⁵⁸ *Per* in interlinea.

pena unciarum auri mille quod premissorum pretextu ad instanciam fisci nostri nec aliarum quarumcumque personarum que super premissis eundem suplicantem increpare vel accusare,⁴⁵⁹ inquietare et molestare intendere vellent nunc vel in futurum non molestetis, inquietetis |⁴⁰ aut vexetis accusari, vexari nec molestari permittatis eundem Franciscum Oliver aut suos nec eius aut eorum bona immo eum et eos liberum et liberos ab omni culpa |^{f. 55 r.} imunes habeatis et reputetis prout nos cum presenti habemus⁴⁶⁰ cum rationibus premissis ratum et gratum nobis fuerit et sit et laudamus eundem suplicantem onera predicta veniendi sive accedendi ad curiam nostram causa |⁵ negociandi suplicandique et impetrandi officia gracias et negocia que offeruntur et que ipse in suis laboribus et expensis satisfiat in quo non solum ipse solus uti latur sed potius dicte persone qui pro eius intercessione a nobis gracias et officia obtinent comodum assecuntur in quibus si personaliter accederent aut persona propriam destinarent maiora incomoda et expensas susti^{|10}nerent quibus rationibus cum ut prefertur quietum et imunem ab omni culpa esse reputamus, volumus et decernimus cum presenti scilencium perpetuum omnibus et dicto fisco nostro imponentes. Cauti a contrario faciendo si gratiam nostram caram habetis iramque et indignacionem nostras ac penam prepositam cui⁴⁶¹ casu contravencionis rigida non deerit execucio cupitis non subire. Insuper man^{|15}damus quibuscumque notariis et curiarum scribis quod de et super presentacione et presentacionibus presencium quotiens requisiti fuerint et quilibet eorum fuerit requisitus actum et acta publica conficiant et parti presentanti tradant auctentice eorum manibus subsignata adeo quo appareat qualiter mandata nostra obtemperantur. Datum in civitate Hispalis die XVIII^o |²⁰ mensis marci⁴⁶² VIII^e indicionis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo.

Yo la reyna

Nihil solvat quia officialis
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi Ioanni
de Coloma prothonotario visa per pre-
ceptorem maiorem Legionis
Andream doctorem et Antonium de
Lilio generalem conservatorem et pro thesaurario

(*Probatas*)

⁴⁵⁹ *Acusare* in interlinea.

⁴⁶⁰ *Segue et reputamus causa negociandi suplicandique et impetrandi officia, gracias et negocia que offeruntur et qua espunto.*

⁴⁶¹ *Corretto su qui* in interlinea.

⁴⁶² *Segue anno* espunto.

104

1490 dicembre 26. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Giovanni Antonio Oliver maestro giurato della Camera reginale e maestro credenziere e notaio della dogana di Siracusa, affiancando il padre Francesco nell'esercizio degli uffici fino alla sua morte, quando gli verranno consegnati integralmente gli incarichi a vita e il salario, le pertinenze e i diritti ad essi relativi, incluso lo ius substituendi e la facoltà di nominare tramite scritture private o pubbliche un successore, con la possibilità, nel caso in cui non sia stato esplicitamente istituito, di trasmetterlo all'erede dei suoi beni.

[ff. 55 r./ 56 v.]

Eiusdem

Nos Elisabeth *et cetera*. Quoniam ut informamur dilectus noster Franciscus Oliver, miles, magister iuratus nostre camere reginalis regni Sicilie et magister credencierius ac notarius dohane fideliissime civitatis nostre⁴⁶³ Siracusarum, pater vestri dilecti nostri Ioannis Antonii Oliver, militis, in vim privilegiorum nostrorum facultat⁵tumque per nos illi cum eisdem nec immerito tributarum et concessarum elegit, instituit et nominavit in heredem et successorem suum in dictis officiis et utroque eorum vos eundem Ioannem Antonium Oliver, eius filium, qui ut fidedignorum relacione accepimus assiduo usu et doctrina dicti patris vestri estis bonis moribus et virtute peditus et per ipsius paterna vestigia vadens |¹⁰ servicii nostri studiosus iamque satis abilis et circa ea que ad regimen et exercitium dictorum officiorum pertinent apprime instrictus et expertus et quia |^{f. 55 v.} servicia tam per eundem patrem vestrum quam per vos nobis⁴⁶⁴ prestita et que indesinenter prestatis prestiturosque in futurum, de bono in melius dante domino potiora speramus talia sunt nosque inducunt, ut circa premissa nedum vos pro utriusque meritis maiori et ampliori gracia et favore prosequamur verum, etiam munificenciam nostram |⁵ in sobolem vestram magis favorabiliter ostendamus. Iccirco premissis actentis et debite consideratis in aliqualem dictorum servicionum remuneracionem dicto patre vestro in hiis concensiente et nostre maiestati humiliter suplicante. Tenore presentis, de nostri certa sciencia, deliberate et consulto laudantes, aprobantes et confirmantes supradictam electionem per dictum patrem vestrum in vim premencionatarum |¹⁰ nostrarum concessionum de vobis dicto Ioanne Antonio Oliver factam etiam ad maioris graciae cumulum prenominata officia magistri iurati nostre reginalis camare et magistri credencierii ac notarii dicte

⁴⁶³ *Nostre* in interlinea.

⁴⁶⁴ Corretto su *vobis* in interlinea.

dohane fidelissime civitatis Siracuserum vobis eidem Ioanni Antonio Oliver una simul et insolidum cum dicto patre vestro, eo vivente et post eius obitum, de vita vestra conferimus, concedimus et ¹⁵ fiducialiter comendamus. Ita quod amodo vos ispe Ioannes Antonius Oliver rationibus premissis una simul et insolidum cum dicto patre vestro sitis magister iuratus dicte nostre camere et magister credencierus ac notarius dicte dohane Siracuserum ipsaque officia et quolibet eorum simul et insolidum cum dicto patre vestro, eo vivente et deinde si eum premori contingerit, sicut ordine nature decet, vita vestra perdurante habeatis, ²⁰ teneatis, regatis et exerceatis cum facultate substituendi et locumtenentes in eorum exercitiis faciendi et destituendi, de cuius et quorum culpis et defectibus vos principaliter curie nostre⁴⁶⁵ teneamini cumque eisdem honoribus, oneribus, exercicio, prerogativis, iuribus, iurisdictionibus et emolumentis, ad dicta officia debita et pertinencia, sub unico tamen salario ordinario, pro quolibet ipsorum officiorum ²⁵ haberi consueto, ut adeo⁴⁶⁶ ne curia nostra duplici salario gravetur quod salarium recipiat dictus pater vester quamdiu vixerit et eo prius, secundum ordinem nature, ab hac vita sublato vos idem Ioannes Antonius Oliver solus et unicus ipsa officia continuatis, regatis et exerceatis et dicta eorum salaria percipiatis iura, redditus et regalias nostras tuendo et conservando et alia omnia et singula ³⁰ faciendo et exercendo, que ad dicta officia pertineant quomodolibet et spectent volentes et decernentes quod dictus pater vester et vos ambo⁴⁶⁷ realiter et actu simul et insolidum, ut prefertur, dicta officia et quodlibet eorum possideatis et conregatis et quod unus vestrum per presenciam aut absenciam alterius non desinat esse magister iuratus dicte camere ac magister credencierus et notarius dohane pre³⁵dicte, insolidum sed ambo non ut duo sed unus magister iuratus et unus magister credencierus et notarius eque exercitium simul et insolidum et omnimodam facultatem coniunctam unitam habeatis, quo ad vixeritis et processum vel decessum alterius vestrum dicta officia non censeantur vacare in totum vel in parte, sed in superstite remaneant integro et unus vestrum per obitum alterius obtineat, ^{f. 56 r.} possideat et exerciat illo insolidum nulla alia nova collacione, provisione, consultacione seu confirmacione desuper expectatis. Insuper etiam ad maioris gracie cumulum premencionatis serviciis et meritis vestris nos inducentibus, concedimus et facultatem damus et tribuimus vobis eidem Ioanni Antonio Oliver ⁵ ut quemadmodum in officio magistri credencierii predicto, iam aliis nostris provisionibus in ipso casu eandem facultatem unum heredem eligendi concessimus. Ita, si dictum patrem⁴⁶⁸ vestrum premori contingerit et vos fueritis superstes, sicut ordine nature decet, possitis et valeatis verbo vel testamento aut alia quavis scriptura publica vel privata in dicto officio magistri ¹⁰ iurati unum filium

⁴⁶⁵ *Nostre* ripetuto ed espunto.

⁴⁶⁶ *Adeo* in interlinea.

⁴⁶⁷ A fine parola -s espunto.

⁴⁶⁸ *Segue meum* espunto.

vel heredem vestrum instituere, eligere et nominare qui post obitum vestrum in eadem immediate succedat idque possideat, regat et exercent, eius vita perdurante. Nos enim ad cautelam officium ipsum ad dictum heredem per vos sic ut preferatur eligendum ampliamus et ei nunc pro tunc et e converso postquam per vos electus et nominatus fuerit ad eius vita |¹⁵ cum eadem facultate substituendi concedimus et conferimus concessaque et⁴⁶⁹ collata intelligi volumus aliqua alia provisione, confirmatione vel magis speciale mandato minime expectatis, cum eisdem premencionatis salariis, iuribus, lucris, obventionibus et emolumentis, graciis quoque prehemenciis, prerogativis, facultatibus et immunitatibus ac aliis ad dictum |²⁰ officium incumbentibus. Verum antequam vos dictus Ioannes Antonius Oliver et suo casu dictus heres vester regimini et exercicio dicti officii vos immisceatis, teneamini et teneatur iurare in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter, vos et se habendo in regimine et exercicio dicti officii et alia faciendo ad que tenamini et sitis astricti. Mandantes propterea |²⁵ gubernatori nostro in dicta reginali camera seu eius locumtenenti, iudicibus magne curie, magistris rationalibus, magistro secreto, conservatori et fisci patrono, insuper senatori, iudicibus, iuratis et consilio⁴⁷⁰ prefate fidelissime civitatis Siracusarum et aliarum terrarum dicte nostre camere ceterisque universis et singulis officialibus nostri tam presentibus quam futuris ad quos |³⁰ spectet et eorum locumtenentibus, quod nostram huiusmodi laudacionem, confirmationem, concessionem, ampliacionem et gratiam ac omnia et singula in desuper contenta teneant firmiter et observent exequantur et compleant tenerique et observari exequi et compleri faciant inviolabiliter per quoscumque, quanto gratiam nostram caram habent iramque et indigna|³⁵cionem nostras ac penam unciarum auri mille cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus sigillo nostro |^{f. 56 v.} a tergo munitos. Datum in civitate Hispalis die XXVI^o mensis⁴⁷¹ decembris none indicionis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo.⁴⁷²

Yo la reyna

Nihil solvat quia officialis
Iacobus Ferrer pro taxatore

Domina regina mandavit mihi
Ioanni de Coloma prothonotario
visa per preceptorem maiorem
Legionis Andream doctorem
et Antonium de Lilio gene-
ralem conservatorem et pro

⁴⁶⁹ Segue *collecta* espunto.

⁴⁷⁰ Segue *fe-* espunto.

⁴⁷¹ Segue *marcii* espunto.

⁴⁷² Nel testo nonagesimo primo. La correzione è stata fatta in base alla discrepanza con l'anno indizionale, confermata con Antonio RUMEU DE ARMAS, *Itinerario de los Reyes Católicos: 1474-1516*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1974, p. 183.

thesaurario

(*Probatas*)

105

1491 maggio 29. Moclín.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al dottore in legge di barcellona Jaume Deztorrent di riesaminare ed emettere sentenza definitiva per il processo che riguarda il giurista di Tàrrega Joan Ferrer, che afferma di essere stato aggredito illecitamente da Pere Olivo e Gabriel Guixós e di aver in seguito subito abusi e vessazioni, incarcerazione e sottrazione della propria pensione, a seguito degli accordi di pace raggiunti con i suoi aggressori stessi e rettificati dall'infante Enrico, luogotenente generale di Catalogna, a Tortosa.

[ff. 56 v./57 r.]

Ioannis Ferrero et aliorum

Elisabet Dei gracia regina Castelle *et cetera*. Dilecto nostro Iacobo Deztorrent, legum doctori civitatis Barchinone, sultem et dileccionem. Fidelis subditus noster Ioannes Ferrero, iurisconsultus nostre ville Tarrege, quandam nobis humiliter obtulit supplicacionem nomine suo proprio, ut dixit, et Ioannis ac Francisci Palau, dicte ville Tarrege, plenum querelarum de officialibus nostris dicte ville ac appellacionum et recursuum |⁵ ab illis emissorum ad nos et signanter conqueritur quod, cum ipse Ferrero nuper fuerit invasus et vulneratus in facie a Petro Olivo et Gabriele Guixos, fuit compulsus contra formam ordinacionum et consuetudinem dicte nostre ville ad firmandum treugas et ob id in carcerem missus cum catena et compedibus et vexatus subtrahendo illi victum ad quam vexationem redimenda adductus fuit ad illustrem infantem Enricum in civitate Dertuse ubi iterum, ut asseritur, carceratus fuit et vi compulsus |¹⁰ ut omnes quas cum malefactoribus et invasoribus erectis a pace et treuga habebat differencias lites et controversias in posse dicti infantis poneret quas, ut asserit, coactus metu carcerum et vexatus fecit et non gratis eciamque asserit quod ipsi officiales non obstantibus appellacionibus et recursibus ad nos emissis in causis ipsis procedimenta plurima fecerunt et attentarunt que omnia de iure, ut dixit, veniunt revocanda. Nos vero qui de vestris fide, scencia et animi intel¹⁵gritate ad plenum confidimus omnes et singulas lites et causas appellacionum, recursuum, criminum, damnorum, iniuriarum et expensarum ac gravaminum ipsis supplicantibus illatorum per officiales nostros et alios ut in dicta suplicacione coram nobis oblata lacius continetur quam eciam coram vobis

offerri volumus vobis duximus committendas prout comittimus per presentes. Mandantes vobis quod vocatis et auditis quos vocandos et audiendos esse noveritis de²⁰sumptisque processibus si qui sint quos per eroum detentores ilico vobis tradi volumus et iubemus super causis appellacionum cognoscatis nisi iam delatum fuerit an ipsis et unicuique earum defferendum sit vel ne et ubi deferendum esse noveritis si post emissionem⁴⁷³ ipsarum aliqua attentata fuerint illico illa revocetis et ad pristinum reducatis statum cum de iure cautum siti quod appellatione pendente nichil sit innovandum. Et deinde de meritis lituum et causarum ²⁵ ipsarum et aliarum in predicta supplicacione contentarum ac uniuscuiusque earum cognoscatis easque decidatis et fine debito per sentencias diffinitivas iuri et consuetudinibus Cathalonie ^{f. 57 r.} ac usibus et ordinacionibus ac consuetudinibus dicte ville super pacibus et treugis disponentibus conformes terminetis procedendo in predictis breviter, simpliciter, sumarie et de plano sine strepitu, forma et figura iudicii sola facti veritate attendita ac maliciis et diffugiis omnibus procul pulsis. Nos enim vobis in et super predictis omnibus et singulis ac super dependentibus ac emergentibus ex eisdem voces ⁵ et vices nostras plenarie committimus per presentes per quas inhibentes mandamus ad penam florenorum mille iudici seu iudicibus a quibus appellatum fuit et aliis ad quos spectet ut de causis et litibus ipsis nec aliqua earum pendente decisione et cognicione ipsarum in aliquo procedere, providere aut cognoscere presumant. Abdicantes eis et unicuique eorum contrarium faciendi omnem potestatem cum decreto nullitates. Data in oppido de Moclin XXVIII^o mensis maii anno a nativitate ¹⁰ Domini M^oCCCCLXXXI^o.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Ioanni de
Coloma visa per Anthonium de
Lilio doctorem cui fuit commissum

(*Probatas*)

106

1491 maggio 19. Moclín.

Isabella, regina di Castiglia, ordina a Joan de Vilafranca, miles di Tàrrega, Martí Montclar, giurisperito di Cervera, e Jaume Jonques, abitante di Tàrrega, di istruire un'indagine sui baiuli Didaco de las Cuevas, Miguel Ponç e Joan Malet e su tutti gli assessori e ufficiali che hanno operato nel loro ufficio, come si era soliti fare alla fine della durata triennale del mandato. Nel caso in cui non si possa concludere l'indagine nei quattro mesi previsti,

⁴⁷³ A inizio parola com- espunto.

dovranno essere gli stessi a risolvere la questione senza ulteriori compensi, provvedendo infine alla nomina di un notaio e alla eventuale sostituzione di uno di loro, qualora non potesse ottemperare all'incarico.

[f. 57 r.-v.]

Ioannis de Vilafranca et aliorum

Elisabet *et cetera*. Dilectis et fidelibus nostris Ioanni de Vilafranca, maiori natu, militi ville nostre Tarrege, Martino Monclar, iurisperito ville Cervarie, et Iacobo Ionques, habitatori dicte ville Tarrege, salutem et dileccionem. Cum iuxta constituciones Cathalonie generales de triennio in triennium in carnisprivio baiulus dicte ville Tarrege et eius assessor debeant amoveri et ⁵ contra eos et quemlibet ipsorum inquiri et velimus quod inquiratur contra Didacum de Las Cuevas, Michaellem de Ponç Et Ioannem Malet, qui officium baiulie dicte ville annis preteritis tenuerunt et exercuerunt et contra alios officiales et assessores ac curiarum scriptores qui intra baiuliam dicte ville officia exercuerunt durantibus trienniis quibus predicti tres baiuli dictum baiulie officum tenuerunt. Iccirco confidentes ad plenum de fide, industria et animi ¹⁰ integritate vestrum prestito tamen prius⁴⁷⁴ per vos et quemlibet vestrum iuxta seriem capituli super hoc editi iuramento et homagio in posse illius officialis ad quem spectet ut est alias iam consuetum dicimus, committimus et mandamus quod contra dictos baiulos, officiales et scriptores curiarum bene et legaliter inquiratis, condempnetis vel absolvatis eosdem secundum formam capituli memo¹⁵rati⁴⁷⁵ quibus eciam iuramento et homagio vos astringi volumus quod casu quo predictas inquisiciones intra quatuor menses iuxta formam memorati capituli non determinari contigerit vos sine nova commissione, salario et expensis teneamini quam cicius poteritis diffinire et determinare easdem lapsu dictionum quatuor mensum in aliquo non obstante. Quodque secundum vestram bonam conscienciam eligetis bonum et ydo²⁰neum notarium qui iuramentum constitutionis super his edite teneatur prestare nec contra hec precibus, monecionibus vel inductionibus condescendetis cum vos ad hec eum eligere teneamini iuxta tenorem capituli editi in ultima curia Montis Albi quodquidem iuramentum et homagium a vobis et quolibet vestrum prestandum auctoritate nostra recipi volumus per eum ad quem spectet cui vices et voces nostras plenarie committimus per ²⁵ presentes quasquidem inquisiciones facietis et fine debito terminabitis iuxta formam dicti capituli. Et si aliquis vestrum trium non posset interesse vel intervenire in predictis reliqui ^{f. 57 v.} duo nomine et pro parte nostra possitis alium eligere et vobis associare qui una vobiscum procedat super predictis secundum formam predictam et ille quem in dicto casu eligeritis et associaveritis

⁴⁷⁴ *Tamen prius* in interlinea.

⁴⁷⁵ *Segue capituli non determinari* espunto.

vobis faciat iuxta formam superius expressam iuramentum et homagium quod auctoritate et nomine nostris per vos recipi ordinamus appellaciones autem si quas a sentencis vestris emitti contigerit iuxta dicti capituli conti⁵nenciam admittetis. Datum in oppido de Moclin die XVIII^o mensis maii anno a nativitate Domini M^o CCCCLXXXI^o.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Ioanni de
Coloma visa per Anthonium de
Lilio doctorem

(Probatus)

107

1491 maggio 19. Moclín.

Isabella, regina di Castiglia, ordina all'infante Enrico, luogotenente generale di Catalogna, di occuparsi celermente del processo che riguarda Joan Ferrer e Joan Palau contro Pere Olivo e Gabriel Guixós e di procedere alla pena prevista dalle costituzioni e dalle consuetudine di Catalogna, avendo ricevuto relazione e supplica dallo stesso Ferrer.

[f. 57 v.]

Joan Ferrero

La reyna

Illustre infante primo. Micer Joan Ferrer, iurista nuestro vassallo de la villa de Tárrega, nos fizo relación que delante vos o en la real audiencia se tratan ciertas causas de querella de paz y treguas rompidas dada por el y Juan Palau contra Perot Olivo y Gabriel Guixas y otros, los quales dizque han cometido algunos delictos y dannado al dicho suplicante. Por ende vos encargamos y man⁵damos que en las dichas causas mandéys fazer presto y expedito cumplimiento de justicia, guardando los privilegios, constituciones, consuetudines y costumbres del principado de Cathalunna y de la dicha nuestra villa de Tárrega, castigando los malfechores segund meritos de processo. E sea illustre infante primo vuestra proteccion la Sancta Trinidad. Dada en Moclín a XVIII de mayo anno mil CCCCLXXXI.

Yo la reyna

(Signum recognitionis)

Coloma prothonotarius

(Probatus)

108

1491 maggio 19. Moclín.

Isabella, regina di Castiglia, ordina all'infante Enrico, luogotenente generale di Catalogna, di istruire un processo per chiarire la controversia tra gli abitanti di Anglesola e quelli di Tàrrega e di Vilagrassa, causata dalla rottura volontaria di impianti d'irrigazione, e di provvedere alla punizione dei colpevoli e alla cessazione delle ostilità.

[f. 57 v.]

Ville Tarrege

La reyna

Illustre infante primo. Relación tenemos de algunos insultos fechos y subseguidos entre los vezinos Danglesola con los de la nuestra villa de Tàrrega y Villagrassa, a causa del romper de las aguas con que riegan sus heredades y pues las semeiantes causas pueden y deven ser determinadas por justicia y cessar dannos y escandalos entre las partes. Por esso aquellos |⁵ recorrer a la justicia y los que no obedeciendo la determinación de aquella fazen o dan ocasion de fazer los dannos y scandalos deven ser bien castigados. Por ende vos encargamos y mandamos que con toda diligencia pues las dichas causas segund nos es refferido se tratan en la audiencia o consejo real, assí la de los delictos cometidos como la civil acerca las dichas aguas entendáys en fazer complimiento de justicia a las partes, castigando bien aquellos que falla|¹⁰réys bien en culpa sin excepción de personas e sea *et cetera*. Dada en Moclín a XVIII de mayo en el anno mil CCCCLXXXI.

Yo la reyna

(*Signum recognitionis*)

Coloma prothonotarius

(*Probatas*)

109

1491 maggio 31. Moclín.

Isabella, regina di Castiglia, ordina ai vicari generali di Valencia di verificare che il processo di divorzio tra i conti di Aversa si svolga con correttezza e non a scapito della contessa, data la vicinanza della stessa alla sovrana.

[f. 58 r.]

Comitisse Daversa

La reyna

Vicarios generales. Dicho nos han que el conde Daversa movido quiçá no con buena yntención trabaia de se apartar de la condessa su mujer y faze sobrello instancia ante vosotros de lo qual diz que sespera según entre su hermano y parientes y el dicho conde algunos inconvenientes de que Dios será deservido y el rey mi sennor. E por ser la condessa mujer de buena fama segund la rela⁵ción que della tenemos nos pesaría de qualquier desconcierto que entre ellos hoviese de haver. Por ende vos rogamos affectuosamente que por nuestro servicio miréys con mucha atención en el dicho negocio por manera que a la dicha condessa no sea fecho agravio alguno y se quite de entre ellos toda manera de diferencias que allende que faréys cosa⁴⁷⁶ conforme a vuestro ábito y officio nos serviréys mucho en ello. Dada en Moclín a XXXI de mayo anno de mil |¹⁰ CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Dirigitur vicariis generalibus Valentie

Coloma prothonotaro

(*Probatas*)

110

1491 giugno 21. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, avvisa al re di Napoli Ferrante di avergli reinviato il suo ambasciatore, Lanzarote Macedonio, per riferirgli un messaggio. Invia lo stesso avviso anche al re e consorte Ferdinando.

[f. 58 r.]

Serenissimo rey nuestro muy caro e muy amado hermano. Partiéndose para allá vuestro embaxador, micer Lançaloto Macedonio, levador de la presente, havemos fablado con él algunas cosas que por él vos serán referidas. Plegaos darle fe y creencia en lo que de nuestra parte vos dixiere. E sea serenissimo rey nuestro muy caro hermano protección vuestra nuestro sennor. Dada |⁵ en el real de la Vega de Granada a XXI de junio anno de mil CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Dirigitur regi Sicilie citra farum

Coloma prothonotarus

(*Probatas*)

Fuerunt expidite due similes credenciales pro regina eius consorte et duce Calabrie

⁴⁷⁶ Segue *devida* espunto.

1491 maggio 31. Moclín.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al priore del monastero di Montserrat di scegliere quattro monaci della sua congregazione per soprintendere i lavori di ristrutturazione a cui si vuole sottoporre il monastero, dato che i due frati selezionati precedentemente non avevano adempiuto all'obbligo di presenza in loco e non avevano reso possibile l'inizio dei lavori.

[f. 58 r.-v.]

La reyna

Venerabile priori, devotos padres. Bien creo se vos acuerda que stando el rey mi sennor y yo en Salamanca vos fue scritos que para reformar el monasterio de nuestra Sennora de Monseriate de la orden de sant Benito en el pricipado de Cathalunna quisiessedes darnos tres o quatro religiosos de tal vida y gravedat quales eran menester para semeiante casa como es ⁵ aquella sobre lo qual embiastes dos monges que nos respondiessen de vuestra voluntat y parecer, los quales pusieron tales dificultades que no hovo logar de poderse concertar por entonces. Después mandamos dar forma como el apartamiento y casa para la dicha observancia se fiziesse y se ha començado emparo porque como sabéys para que la obra vaya segunt deve es menester que vean sobrella personas que lo entiendan y hayan de star allí ¹⁰ y porque los que en el dicho monasterio stán de presente no han stado en observancia ni entienden como sería menester lo que cumple a la dicha obra acordé de screvir y rogaros que para tan gran bien como es refformar aquella casa tan principal y para endreçar la dicha obra queráys escoger en esse monasterio y en los otros sufraganeos vuestros fasta quatro religiosas personas de exemplo y auctoritat quales creo bien se fallarán ¹⁵ entre vosotros y que los tengáys escogidos luego dende agora para que embiando por ellos puedan partir con la persona que para ello será embiada ca por la devoción que tengo ^{f. 58 v.} en essa sancta casa no quise screvir ni buscarlos de otra parte, poque deseo que la dicha reformación se faga de vuestra mano y por vosotros, sobre lo qual vos hablará de mi parte al qual yo scrivo más largamente sobre todas las cosas que sobresto me occurren ser necesarias, plegaos darle fe. En lo qual allende ⁵ que serviréys mucho a Dios yo lo recibiré en servicio muy accepto porque la obra que stá començada no se puede otramete bien proseguir. De Moclín a XXXI de mayo de LXXXXI annos.

Yo la reyna

Por mandado de la reyna
(*Signum recognitionis*) Joan de Coloma

(*Probatus*)

112

1491 maggio 31. Moclín.

Isabella, regina di Castiglia, scrive a un suo ambasciatore per fare le sue veci con il priore del monastero di Montserrat, affinché collabori per trovare quattro o almeno tre monaci che possano stare in loco e soprintendere ai lavori di ristrutturazione della sede che già sono iniziati, prendendo le dovute informazioni sui candidati prima di affidargli l'incarico.

[f. 58 v.]

Eiusdem

..... Porque el rey mi sennor y yo tenemos mucha devoción que la casa de nuestra sennora de Monseriate del orden de sant Benito que stá en el principado de Cathalunna se refforme havemos menester para esto⁴⁷⁷ monges de vida, exemplo y auctoritat aprovadas y porque es cierto que si en Castilla los hay tales |⁵ son en essa sancta casa de sanct Benito dessa villa. Acordé screvir al prior y convento essa carta que será con la presente con creencia para vos que de mi parte les fabléys y procuréys que escojan luego quatro monjes de los mejores y de más gravedat que en esse monasterio y en los suffraganeos suyos se fallarán, ca porque aquella casa es de gracia, devoción y romería y de todas las partes del mundo visitada es menester |¹⁰ que los que han de començar y poner la refformación sean personas muy asennaladas y de gran exemplo y prudencia y también porque el apartamiento y casa para poderse mejor poner la observancia es ya començada y no se puede proseguir sin ser presentes las personas que lo entienden y han de star en ella. Es necessario que luego escojan los dichos quatro religiosos o a lo menos |¹⁵ tres porque stén prestos para quando yo embiaré por ellos. E porque es mucho menester que sean religiosos, quales arriba dixé, será bien que vos os informéys antes de darles la carta ni de fablar de las personas que ahí stán y ahún en los monasterios a ellos sufraganeos porque les podáys dezir si vierdes que fuere menester que scojan de aquellos, otrosí porque⁴⁷⁸ ya en los días |²⁰ passados quando stávamos en Salamanca se fabló algo sobresto mismo y pusieron entonces algunas difficultades de dar los monjes los quales no creo que pongan agora. Con todo acordé de embiaros este memorial con la presente porque si alguna difficultat pusieren les podáys a ello responder que por la devoción que tengo a essa casa acordé de screvir y pedir a

⁴⁷⁷ Corretto su *estos*.

⁴⁷⁸ Segue *en los espunto*.

ellos ante |²⁵ que en⁴⁷⁹ otras cosas los sobredichos religiosos desseando que aquella tan principal casa de su mano se reforme. Porvéys pues en esto⁴⁸⁰ muy grande diligencia como en cosa en que demás que será Dios muy servido será a mií cosa muy agradable y de lo que fizierdes en ello me screvid. De Moclín a XXXI de mayo anno de mil CCCCLXXXI annos.

Yo la reyna

Por mandado de la reyna
(*Signum recognitionis*) Joan de Coloma

113

[1491 maggio 31. Moclín.]

Isabella, regina di Castiglia, scrive in allegato a un suo ambasciatore per fare le sue veci con il priore del monastero di Montserrat per far proseguire i lavori di ristrutturazione dandogli precise istruzioni: la ristrutturazione fa continuata in quanto volontà del Papa, che intende migliorare una delle sedi più visitate della cristianità; il numero dei monaci non va aumentato da 12 a 15 come richiesto per questioni di spazio; le funzioni liturgiche non devono essere fermate per i lavori dato che sei o sette monaci risiedono lì e possono supplire; le rendite del monastero sono approssimativamente 100 e aumenteranno a 350; qualora ponessero ostacoli alla scelta dei monaci preposti a vigilare i lavori, si sarebbe provveduto a far diventare il convento suffraganeo e la ristrutturazione sarebbe stata affidata ai monaci di Valladolid.

[f. 59 r.-v.]

Lo que vos havéys de dezir y responder sobre las dificultades si algunos se pusieren en la petición de los monges para Monseriate es esto:

Primeramente han de ser avisados que esta reformatión que en esta casa de Monseriate se ha de fazer fue monida al rey mi sennor y a mí por parte del abat de la dicha casa, el qual tenía hun breve de nuestro muy Sancto Padre para ello que no fue monimiento nuestro. A causa de lo qual desseando que aquella tan principal casa e tan senna⁵lada en el mundo se refformasse mandamos dar forma como hun muy buen apartamiento se fiziesse, el qual ha seydo començado y no puede passar adelante sin haver allí personas que lo entiendan y hayan de star en él. Los otros monges y religiosos son en poco número que no llegaria XI o XII y los más dellos viejos y personas sin resistencia y ahún el principal dellos que es |¹⁰ el prior después

⁴⁷⁹ *En* in interlinea.

⁴⁸⁰ Segue *una* espunto.

del abbat que es persona vieja y reverenda tiene gana de morir en observancia si se pone como se deve poner, de manera que ahunque agora para en lo comienços no es necessario de crecer⁴⁸¹ el número de XII fasta en quinze poque no⁴⁸² podrían más caber en la clausura que ahora tienen, en la qual ya otro tiempo tuvo observancia cerca de XIII annos. Si quiçá dixieren que recelan que los ¹⁵ dichos monjes no pusiessen destorvo para la dicha observancia puédese dezir en cierto que de suyo no son personas para ello ni tienen tales favores o effuerço antes con ellos se podrá tener alguna orden que ternan clausura juntamente y seguirán el choro porque es cierto que se faze allí el officio muy bien y ahún el reffectorio los quatro días de la semana y por esto no deven dexar de escojer ²⁰ ya embiar los dichos religiosos quando será deliberado que vayan que pues assí havemos acordado que se faga non han de dudar sino que so ha de fazer muy bien que allende que ya yrán sobre concierto yrán endreçados al infante Enrique que stá en Barchelona que lo porna por obra como ge lo mandaremos. ²⁵ Que por quanto a la obra comencada cumple mucho que luego la observancia se ponga assí por endreçar aquella como por otros muchos respectos no es menester fazer candar por agora de muchos religiosos fasta que la obra sea acabada que con los monjes que ya⁴⁸³ allá stán y otros seys o siete clérigos que por institución ³⁰ de la misma casa stán ya allá y siguen el coro y sirven para confessar y otras cosas que los religiosos no pueden suplir guardando el cerramiento el officio se podrá muy bien fazer y por aventura con el exemplo y conversación de los que yrán aquellos se reducirán a lo que conviene, ca dize se que algunos dellos bien querrían la observancia salvo que dudan que fuesse perfecta ³⁵ y por esto se cree que viendo que se pone en effecto como deve algunos de los principales se pornan en ella. Si quisieren saber qué es la renta de la casa podéys les certificar que entre la renta e limosinas sube ahún ciento y subirá acerca de trescientos y medio pero por no ⁴⁰ star como devía antes porque era en poder de cardenales in comendam la devoción mengó mucho y es cierto que crecerá bien en ella agora lo que la devoción de la casa merece y puesta en communitat se ayudará de muchas cosas que agora no vienen a una bolsa. ⁵⁹ v. Otrosí porque⁴⁸⁴ la otra vez quando desta refformación se fabló en Salamanca los monges de Valladolid dezian que la casa no podía por ellos ser refformada sino fuesse fecha primero suffraganea y ésta fue la mayor difficultat que en ello pusieron y porque no era cosa de poderse assí facilmente fazer podéys les dezir ⁵ que ahunque la casa no se faga suffraganea de drecho en drecho puede lo ser por vía de la visita y por esto no deven de poner difficultat alguna en escojer los dichos monjes que luego dende agora proveeremos con nuestro muy Sancto Padre que con un breve la ponga, so la visita del prior de

⁴⁸¹ Corretto su *recrecer*.

⁴⁸² Segue *se* espunto.

⁴⁸³ *Ya* in interlinea.

⁴⁸⁴ Segue *agora* espunto.

Valladolit, lo qual no dudo se obtorna facilmente y por aventura antes que ellos sean allá y por |¹⁰ esso no duden que menester es sean visitados y refformados y que hayan de tener superiores en ello y desto quede el cargo a nosotros. Antes es menester que ellos no digan cosa alguna ni devéys mostrar este capítulo, salvo al prior y alguno que él quisiere y ahún diziéndoles que lo guarden mucho porque assí es menester por beneficio del negocio. |¹⁵ Otrosí les diréys que de todas las otras cosas que allá hovieren de fazer ternan persona que les informará y que no pongan duda alguna en ello. Si vierdes que en lo sobredicho por aventura no viniessen con la voluntat que yo creo que ellos tienen al sevicio de Dios y a complazer y servirme avisatme luego porque |²⁰ podamos proveer de otra parte que tenemos sentimiento que lo dessean por ser el lugar tal y tan devoto, lo que yo no creo que ellos no fagan segunt la affición que les tengo conocida y la voluntat que el rey mi sennor y yo tenemos que ellos más que otros ganen este merito y havrá.

Yo la reyna

Por mandado de la reyna
(*Signum recognitionis*) Joan de Coloma

(*Probatas*)

114

1491 giugno 18. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera reginale di lasciare il pieno possesso dell'abbazia di Santa Maria di Roccadia al vescovo di Visarco, con le relative rendite e pertinenze, come era stato già disposto precedentemente, e di restituire tutti i beni e gli oggetti sacri di cui il governatore o persone al suo servizio si erano indebitamente appropriate.

[f. 59 v.]

Episcopi Visarcensis

La reyna

Governador. El obispo de Visarco nos fizo saber⁴⁸⁵ que como quieren que le dexastes la possessión del abadía de Rocardía segund vos lo⁴⁸⁶ embiamos mandar que no le acudistes con los frutos y rentas della a ella pertenecientes y que tomastes o distes lugar que personas vuestras tomassen del dicho monesterio cálices y otras cosas pertenecien|⁵tes al culto divino, de que somos maravillada. Mandamos vos

⁴⁸⁵ *Nos fizo saber* ripetuto nel testo e segue *relación* espunto.

⁴⁸⁶ Segue *hovimos mandado* espunto.

que luego le acudáys libremente con todo lo que él hovo de haver de las rentas de la dicha abbadía y fagáys restituyr a la dicha yglesia todo lo que fue tomado, por manera que el dicho obispo non se haya más de quejar, certificando vos que de lo contrario havríamos enojo. Del real de la Vega de Granada a XVIII días de agosto de XCI annos.

Yo la reyna

Coloma prothonotario

115

1491 maggio 11. Moclín.

Isabella, regina di Castiglia, ordina che vengano pagati al tesoriere generale del re e maestro secreto della Camera reginale Gabriel Sánchez 1258 fiorini di Sicilia, somma corrispondente ai 200.000 maravedís spesi dallo stesso su suo ordine per farne elemosina al vescovo di Málaga.

[f. 60 r.]

Gabrielis Sanchez

⁴⁸⁷Donna Ysabel *et cetera*. A los amados consejeros nuestros, los maestros racionales de la nuestra corte e otro qualquiere del thesorero general del rey mi sennor Gabriel Sánchez como maestre secreto de la nuestra reginal cámara de Sicilia conto oydor salud e dilección. Como el dicho maestre secreto nos haya dado e librado realmente en manos nuestras propias para cier⁵tas cosas secretas complideras a nuestro servicio dozientos mil maravedís moneda⁴⁸⁸ deste reyno nuestro de Castilla, que contados a razón de dozientos sesenta e cinco maravedís por florín doro son setecientos cinquenta quatro florines y doze sueldos moneda valenciana, que a razón de quinze sueldos por florín como en la dicha Valencia y valen son onze mil trezientos veyntidos sueldos e queremos como es razón aquellos ¹⁰ e por ellos mil dozientos cinquenta ocho florines de Sicilia, de seys tarines por florín moneda de cambios, los quales contando a razón de nueve sueldos valencianos por florín de Sicilia, como de presente valen cambios de Valencia a Palermo, segund que nos consta fazen los dichos mil dozientos cinquenta ocho florines de Sicilia le sean passados y admetidos en sus cuentas. Por tanto vos dezimos et ¹⁵ mandamos de nuestra cierta sciencia y expressa que al tiempo de la reddición de las cuentas del dicho thesorero como maestre secreto susodicho él poniendo en data los dichos mil dozientos cinquenta ocho florines de Sicilia, de seys tarines por florín de moneda de cambios, aquellos con sola restitución de las

⁴⁸⁷ Precede *Don Fer-* espunto.

⁴⁸⁸ Segue *desse* espunto.

presentes le recibáys e passéys en sus cuentas, sin pedirle certificación del valor se los dichos cambios co²⁰mo conste a nos valen a la dicha razón de nueve sueldos por florín de Sicilia y assí queremos le sean recibidos e toda otra duda, dificultad e contradicción cessantes. Dada en la villa de Moclín a onze días del mes de mayo anno del nacimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo de mil quatrocientos noventa e un annos. Los quales dichos mil dozientos cincuenta ocho florines de Sicilia vos mandamos que le ²⁵ recibades e passedes en cuenta de los maravedís que él recibe por nos del donativo que la dicha nuestra cámara reginal nos da agora, que el rey mi sennor nos dio, que el dicho thesorero general, Gabriel Sánchez, nuestro maestro secreto, tiene cargo de cobrar por nos. E como quiera que dize que en mis manos recibí los dichos dozientos mil maravedís rescibió los por mi mandado el obispo de Málaga mi limosnero.

Yo la reyna

Nihil solvat quia pro curia
Iacobus Ferrer pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de Coloma visa per episcopum Ma-
lagensem elemosinarium et per
generalem thesaurarium

116

1491 ottobre 10. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, scrive al governatore Juan Cárdenas in risposta ad una sua lettera del 18 maggio, smentendo la presunta donazione dell'abbazia di Santa Maria di Roccadia al figlio del governatore, che non fu beneficiato della stessa a causa dell'età ancora non consona per una dignità pastorale e gli ordina inoltre di scegliere i futuri capitani delle terre della Camera, per provvedere in questo modo alle lamentele dei sudditi, rendendosi responsabile dell'operato degli stessi e facendole pervenire segretamente i nomi selezionati.

[f. 60 v.]

Curie

La reyna

Governador. Vi vuestra carta de XXVIII de mayo y maravíllome de lo que screvís que vos fize merced de la abadía de Rocadía para vuestro fijo, porque no es mi costumbre después de otorgada una cosa a uno, de aquella misma fazer mandado a otro, quanto más que a quien desto me suplicó de vuestra parte le respondí que por ser dignidad pastoral no se podía ni devía dar sino a persona de suficiente edad y que por no ⁵ tenerla vuestro fijo no se le podía dar sin cargo de consciencia. Ca

dotra manera de muy buena voluntad se fiziera, ahunque fuera mayor cosa. Quanto a la insuficiencia de los que son proveydos de capitánias y otros officios dessa mi cámara en esto tal conviene star a relación de aquellos de mi conseio a quien lo cometo y de que ellos me dizen que las personas por quien se suplica son ábiles y sufficientes no me detengo en les mandar dar sus provisiones, más porque la razón es que en ello se ¹⁰ mire mucho y mi voluntad es elegir buenas e ydoneas personas endemás a los officios que tienen exercicio de justicia. Quiero y vos mando que daquí adelante en principio de cada uno fagáys nómina de cinco, seis, diez o más personas de cada villa e tierra de lo que conoceréys que más bondad, disposición y abilidad tuvieren y aquella me embiaréys secretamente sin que dello haya nada sentimiento porque al tiempo del dar los dichos officios se den a los tales. Pero advertid que miréys ¹⁵ mucho en fazer elección de tales personas que del regiminetto y exercicio dellas sea Dios servido y la justicia bien y rectamente ministrada, porque si tales no fuessen a vos se dará la culpa y su mal recando a vos será imputado. Fecha en el real de la Vega de Granada a X días de octubre anno de mil CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Dirigitur Ioanni de Cardinas
gubernatori
camere reginalis

Coloma prothonotario

117

1491 ottobre 10. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, ringrazia i consiglieri di Barcellona per averle comunicato la morte del genero, il principe di Portogallo Alfonso d'Aviz, e per essersi occupati delle cerimonie pubbliche e del lutto.

[f. 60 v.]

Curie

La reyna

Amados y fieles nuestros. Vimos la carta que nos screvistes sobrel fallecimiento del muy illustre principe de Portogal nuestro fijo que santa Gloria haya y tenemos vos mucho en servicio. Vuestro recuerdo para aliviar el sentimiento grande que dello havemos havido, a lo qual nos essortamos, quanto se puede, sean de todo⁴⁸⁹ dadas

⁴⁸⁹ Segue g- espunto.

gracias a nuestro Sennor con cuya voluntad nos conformamos. En |⁵ haveros sennalado de luto y fecho las exequias que dezís allende que essa ciudad y vosotros en su nombre havéys fecho como buenos vassallos vos lo agradecemos mucho y assí nos fallaréys propicia en todo lo que fuere vuestro bien y harán. Dada en el real de la Vega de Granada a X de octubre anno de mil CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Dirigitur consiliariis Barchinone

Coloma prothonotarius

118

1491 novembre 17. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, ordina a Gabriel Sánchez, tesoriere generale del re e maestro secreto della Camera reginale, di pagare a Felipe Climent, protonotaro del re e segretario della regina, 593 fiorini e 1 tari, di cui ne aveva fatto mercé.

[ff. 60 v./61 r.]

Filippi Clementis

Dona Ysabel *et cetera*. Al amado nuestro Gabriel Sánchez, thesorero general del rey mi sennor y secreto de nuestra cámara reginal de Sicilia e a su logarteniente o procurador salut e dilección. Con e por tenor de la presente vos dezimos y mandamos de nuestra cierta sciencia y expressamente que de qualesquier peccunias nuestras y de nuestra corte |⁵ a manos vuestras pervenidas y pervenideras de aquí adelante dedes y paguedes a Filipe Clemente, prothonotario del rey mi sennor y secretario nuestro, cient mil |^{f. 61 r.} maravedís y por aquellos quinientos noventa y tres florines y hun tarín moneda de cambios del dicho reyno de Sicila, de los quales nos le havemos fecho y fazemos merced y en la pagua que le faredes de los quinientos noventa y tres florines y hun tarín cobraredes del o de su legítimo⁴⁹⁰ procurador época oportuna y la presente. Por la qual dezimos |⁵ y mandamos a los maestros racionales de nuestra corte y a sus logarestenientes y a otros qualesquier por nos de vos conto oydores que al tiempo de la reddición y examinación de vuestros contos vos poniendo en data los dichos de DLXXXIII florines y hun tarín y restituyendo la presente con la dicha época de suso mencionada aquellos vos reciban y admetan en conto todo dudo, contradicción e difficultat cessantes. Dada en el real |¹⁰ de la Vega de Granada a XVII días del mes de noviembre del anno de la natividat de nuestro Sennor mil CCCCLXXXI°.

⁴⁹⁰ *Legítimo* in interlinea.

Yo la reyna

Nihil solvat quia officialis
Ferrer pro taxatore

Domina regina mandavit mhi Ioanni
de Coloma visa per Rodericum
doctorem pro thesaurario et
conservatore

(*Probatas*)

119

1491 settembre 1. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Cola Antonio Riza sergente della dogana di Siracusa, affiancando Filippo de Leone nell'esercizio degli uffici fino alla sua morte, essendo questi impossibilitato per invalidità al pieno esercizio dello stesso ufficio, quando gli verranno consegnati integralmente gli incarichi a vita e il salario, le pertinenze e i diritti ad essi relativi, incluso lo ius substituendi.

[f. 61 r.-v.]

Cole Anthonii Riza

Nos Elisabeth *et cetera*. Ut percepimus Filipus de Leone, qui est unus ex monteris sive sergente doane nostre fidelissime civitatis Siracussarum, non modo sevio affectus sed claudus et ita impeditus est ut officio ipsi comode aut decet servire negileat, quod aliquantulum retorquetur in damnum nostre curie, cum pro utilitate iurum dicte doane servicium debitum dicti officii necessarium sit. Et quia vos fidelis noster Cola Anthonius Riza vos ultro obtulistis dicto officio servire unacum dicto Filippo dummodo vos, post obbitum dicti Filippi, in dicto officio succederetis et ex nunc pro tunch illud vobis concederemus cumque nobis visum sit oblacionem vestram comodam esse nostre curie neque utilitati dicti Philipi abesse, cum de eius vita salarium dicti officii integrum eidem exsolvetur. Iccirco confidentes ad plenum de fide, legalitate et ¹⁰ animi integritate vestri dicti Cole⁴⁹¹ Anthonii Riza, tenore presentis, scienter et consulto, vos dictum Colam Anthonium in adiunctum dicto Philipo, eius vita durante, in officio predicto damus et assignamus et, post eius obitum, dictum officium pleno iure vobis insolidum, prout huc usque illud dictus Filippus tenuit concedimus, comittimus et fiducialiter comendamus. Ita quod, durante vita dicti Filippi, vos una simul cum illo officium ipsum sive exercicium ¹⁵ dicti officii teneatis, faciatis, sine salario ordinario imo illud eidem Filipo, durante

⁴⁹¹ *Cole* in interlinea.

eius vita, exolvatur et, post illius obitum, vos officium iamdictum teneatis, regatis et exerceatis durante vita vestra fideliter, legaliter atque bene per vos aut substitutum vestrum de cuius culpis et deffectibus vos principaliter curie nostre teneamini et sitis astrictus, quia nos nunc pro tunc et e contra de illo vobis providemus cuius possessionem re²⁰tineatis et retinere possitis et habeatis nulla alia a nobis requisita aut expectata⁴⁹² provisione et ex nunc gaudeatis honoribus, prerrogativis, lucris, obvencionibus, emolumentis, exempcionibus ac privilegiis et alis quibus gaudent ac utantur dicti monterii sive sergenti et gaudet ac utitur in presenciarum dictus Philippus excepta recepcione salarii ordinarii, quod salarium vos recipiatis et vobis exolvatur post ²⁵ dicti Philippi obitum et non antea. Verum antequam exercicio officii ipsius vos inmisceratis, ^{f. 61 v.} teneamini iurare in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter vos habendo in exercicio officii memorati et alia faciendo ad que teneamini et sitis astrictus. Quo circa magnifico et dilecto consiliario nostro gubernatori nostre reginalis camere in dicto Sicilie regno ac eius locumtenenti, iudicibus magne curie, magistro rationali, magistro secre⁵to, conservatori, fisci patrono dicte nostre reginalis camere ceterisque universis et singulis officialibus nostri presentibus et futuris ad quos spectet et unicuyque eorum dicimus, precipimus et mandamus ad obtentum nostri amoris et gracie incursumque pene unciarum ducentarum nostris inferendarum erariis, quod forma presentis nostre provisionis diligenter inspecta eam iuxta eius seriem et tenorem vobis teneant firmiter et observent tenerique et ¹⁰ observari ab omnibus faciant inconcusse. Et contrarium non faciant nec permitant racione aliqua sive causa si penam preapositam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in felicibus castris agri Granatensi die primo septembris decime indicionis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo.

Yo la reyna

Solvat tarenos quatuor
Ferrer pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la
Parra secretario visa per preceptorem maiorem
et per doctores de Villalon et de Lilio et
pro conservatore et thesaurario generalibus et per
doctorem
Rodericum de Maldonado

(*Probatas*)

⁴⁹² Corretto su *spectata* in interlinea.

120

1491 agosto 20. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore Juan Cárdenas di pagare a Lluís Palau, luogotenente del maestro secreto della Camera, il valore di quattro cannoni di ferro di piccolo carico con carro, che aveva portato al tempo dell'allora capitano d'armi di Melchior Maldonado e che non gli furono pagate, avendo prima fatto stimare da persone competenti in materia il prezzo giusto per i suddetti pezz i d'artiglieria.

[ff. 61 v./62 r.]

Ludovici Palao

Nos dona Ysabel *et cetera*. A vos el magnifico y bien amado nuestro mossén Joan de Cárdenas, cavallero de nuestra casa e governador en la nuestra reginal cámara de Sicilia y del nuestro conseio, o vuestro lugarteniente salud e dilección. Sepades que por parte de Luys Palao, teniente de nuestro maestre secreto dessa dicha cámara, nos fue fecha relación diziendo que al tiempo que⁴⁹³ |⁵ mossén Melchior Maldonado fue allá por nuestro capitán general de armas llevó a essa cámara quatro zebretanas de fierro con su curuenna e servidores e otros aparejos a ellas necesarios, las quales⁴⁹⁴ eran del dicho Luys Palao, segunt que lo mostró ante nos por escrituras auténticas. Las quales diz que non se le havían pagado |¹⁰ fastaquí y por su parte nos fue suplicado e pidido por mercet pues aquellas havían seydo llevadas para cosas de nuestro servicio ge las mandássemos pagar o como la nuestra merced fuesse. E nos tuvimoslo por bien y mandamos dar y dimos esta nuestra carta para vos en la dicha razón por la qual vos mandamos que juntamente con el maestre racional y conservador e abogado fiscal dessa nuestra cámara, vos informéys |¹⁵ y sepáys la verdat si al dicho Luys Palao le fueron ende pagadas las dichas zebretanas o a otra persona por él e si fallades que no le fueron pagadas e se le deven juntamente con los sobredichos nuestros oficiales veáys las dichas quatro zebretanas e hayáys vuestra información de personas que saben del valor dellas e assí havida e la verdat sabida, fagáys que el dicho Luys Palao sea pagado de la quantitat que assí fueren apreciadas las dichas zebretanas de las |²⁰ nuestras rentas e emolumentos desa dicha nuestra cámara. E mandamos por la presente a los dichos nuestros maestre racional e conservador e los otros nuestros officiales de nuestras cuentas oydores que al tiempo de la reddición y examinación dellas, poniendo el en data la dicha |^{f. 62 r.} quantitat, que assí so las dichas zebretanas se hoviere pagado

⁴⁹³ Segue *de espunto*.

⁴⁹⁴ Segue *las quales diz que non se le havían pagado fastaquí y por su parte nos fue suplicado espunto*.

con las presentes e con vuestro mandamiento autenticado e con su época de soluto ge las reciban e admetan en cuenta, todo dudo, difficultat e contradicción cessantes, non sperando de nos otro mandamiento ni consulta. De lo qual mandamos dar e dimos la presente firmada de nuestro nombre e sellada con nuestro |⁵ sello. Dada en el real de la Vega de Granada a XX días del mes de agosto anno del nacimiento de nuestro Sennor mil CCCCLXXXI annos.

Yo la reyna

Solvat tarenum unum
Ferrer pro taxatore

Domina regina mandavit michi Ioanni de
la Parra secretario visa per preceptorem
maiozem et per doctores de Villalon
et de Lilio conservatorem et pro thesaurario ge-
nerali⁴⁹⁵

(*Probatas*)

121

1491 agosto 20. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera Juan Cárdenas di concedere al nuovo monastero di Santa Lucia di Siracusa i broccati che precedentemente aveva destinato all'antica chiesa di Santa Lucia extra moenia, tranne per il giorno di Santa Lucia, in cui gli ornamenti verranno ritornati alla chiesa fuori le mura per i festeggiamenti.

[f. 62 r.]

Ecclesie Sancte Lucie

Nos dona Ysabel *et cetera*. A vos el magnifico e bien amado nuestro mossén Joan de Cárdenas, cavallero de nuestra casa e governador en la nuestra reginal cámara de Sicilia e del nuestro conseio, o vuestro lugarteniente e a cada huno e qualquiere de vos salut e dilección. Bien sabedes como nos hovimos enviado mandar al nuestro maestre secreto desa cámara, ya defuncto, que fiziesse fazer ciertos |⁵ ornamentos de brocado para la yglesia de Sancta Lucía extra muros dessa nuestra fidelíssima ciudat de Caragoça. El qual como quier que diz que tenía comprado brocado para ello fastaquí non se han fecho los dichos ornamentos y porque agora se faze nueva yglesia en el monesterio de las monjas de Sancta Lucía, que está dentro en la dicha ciudat, para la fábrica de la qual nos havemos fecho merçed e limosna de dozientas

⁴⁹⁵ Nel testo *generalibus*.

onças. Por ende nos vos |¹⁰ mandamos que fagáys al maestre secreto que agora es o a su teniente que luego faga fazer los dichos ornamentos e fechos e acabados los dé e entregue a la abadessa e monjas e convento del dicho monasterio de Sancta Lucía, para que con ellas los días de las fiestas principales del anno celebren en la dicha yglesia la missa e los otros divinos officios que en ella se dixeren e celebraren. Ca nos por la presente les fazemos merced |¹⁵ e limosna de los dichos ornamentos por la devoción que en esta sancta e bien aventurada virgen e mártir tenemos. E porque la abadessa, monjas e convento del dicho monesterio tengan cargo de rogar a Dios por los días y stado del rey mi sennor e nuestro e por nuestras ánimas quando deste mundo a él pluguiere de las trasladar al otro, con tanto que el día principal de la fiesta de Sancta Lucía que en cada hun anno en la |²⁰ su yglesia, que está fuera de la dicha ciudat, se faze la dicha abadessa, monjas e convento sean obligados a dar los dichos ornamentos para la celebración de la dicha fiesta e acabada la dicha fiesta se vuelvan los dichos ornamentos al dicho monesterio y esto se faga e cumpla assí, sin sperar de nos otro mandamiento ni consulta, toda contradicción cessante, porque ésta es nuestra final intención e determinada voluntat. De lo qual mandamos |²⁵ dar e dimos esta nuestra carta firmada de nuestro nombre e sellada con nuestro sello. Dada en el real de la Vega de Granada a XX días del mes de agosto anno del nacimiento de nuestro Sennor mil CCCCLXXXI annos.

Yo la reyna

Nichil quia opus pium

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la
Parra secretario visa per preceptorem
maiolem et per doctores de Villa-
lon et de Lilio conservatorem et thesaurario
general⁴⁹⁶

(*Probat*)

122

1491 agosto 20. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, dona alla fabbrica del monastero di Santa Lucia della città di Siracusa 200 onze per la costruzione della nuova chiesa dedicata alla santa e alla conservazione delle sue reliquie, stabilendo cinque rate di quaranta onze all'anno, da pagare ogni primo settembre, a partire dalla decima indizione (1491-1492).

[f. 62 v.]

⁴⁹⁶ Nel testo *generalibus*.

Eiusdem

Nos dona Ysabel *et cetera*. A vos el maestre secreto de la nuestra reginal cámara de Sicilia o a vuestro teniente o procurador en el dicho officio e a cada huno e qualquier de vos salud e dilección. Sepades que por quanto nos havemos seydo informada que en essa nuestra fidelíssima ciudat de Çaragoça se faze nuevamente una yglesia de sennora Sancta Lucia junto con el mones⁵terio de las monjas della para donde mejor e más honoríficamente puedan estar las reliquias de Sancta Lucia porque la yglesia del dicho monesterio no era conviniente ni tenía aquel lugar donde assí solempnemente los divinos officios se pudiessen celebrar ni las dichas reliquias estar. La qual dicha yglesia por la pobreza e poca facultat del dicho monesterio e por las fatigas que la dicha ciudat fastaquí ha tenido non se ha podido acabar ni tan ¹⁰ presto se acabaría si nos para elli non mandássemos fazer limosna. Por ende nos acatando la mucha devoción que siempre havemos tenido e tenemos a esta sancta e bien aventurada virgen e mártir e porque la abadessa e monjas e convento del dicho monesterio tengan cargo de rogar a nuestro Sennor por la vida y estado del rey mi sennor e nuestro e por nuestra ánimas quando a él pluguiere de las llevar deste mundo al otro. Por el tenor de las presentes ex¹⁵pressamente vos dezimos e mandamos que de qualesquier peccunias a manos vuestras pervenidas e pervenideras en qualquier manera de las rentas e emolumentos dessa dicha nuestra cámara dedes e realmente paguedes a la dicha abadessa, monjas e convento del dicho monesterio de Sancta Lucia o a su legítimo procurador que tuviere cargo de fazer edifficar la obra de la dicha yglesia dozientas onças de la moneda desse reyno ²⁰terce²⁰iada buena e de peso a seys tarines por florín de que nos por la presente les fazemos merçed e limosna para ayuda a acabar la obra de la dicha yglesia e monesterio las quales dichas dozientas onças es nuestra mercet e voluntat que les sean por vos pagadas e dadas de las dichas nuestras rentas e emolumentos segunt dicho es por tiempo de çinco annos conviene a saber en cada hun anno quarenta onças que es la rata de las dichas dozientas onças en ²⁵ cada hun anno comenzando a pagar el primer día del mes de setiembre primero que viene de la decima indiçión e dende en adelante en cada hun anno las dichas quarenta onças fasta ser complidas e pagadas las dichas dozientas onças de que nos assí les fazemos mercet e limosna para la dicha obra. En el pagamiento e pagamientos que les faréys, cobraréys de la dicha abadessa o de su procurador su época de soluto con la qual e con la presente ³⁰ mandamos al maestre racional e conservador e otros officiales nuestros de vuestras cuentas oydores que al tiempo del la reddición y examinación dellas poniendo vos en data las dichas dozientas onzas o la rata dellas e mostrando la dicha época de soluto e las presentes tan solamente vos las reciban e admetan en cuenta toda duda, difficultat e contradicción cessantes y esto fazet e cumplit, so pena de la nuestra mercet e de cient onças para la nuestra cámara ³⁵ e fisco, sin sperar

executoria nin mandamiento alguno para ello e sin sperar de nos otro mandamiento nin consulta alguna, porque ésta es nuestra final intención e determinada voluntat. De lo qual mandamos dar e dimos esta nuestra carta de captela firmada de nuestro nombre e sellada de nuestro sello. Dada en el real de la Vega de Granada a XX días de agosto anno del nacimiento de nuestr Sennor |⁴⁰ mil CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Nichil quia opus pium

Domina regina mandaviti michi Ioanni
de la Parra secretario visa per preceptorem ma-
iorem et per doctores de Villalon et de
Lilio conservatorem et pro thesaurario generali⁴⁹⁷

(*Probatus*)

123

1491 agosto 20. Granada.

*Isabella, regina di Castiglia, ordina di consegnare al maestro giurato della Camera
Francesco Oliver 100 onze per aiutarlo nelle spese, come mercé per i servizi
a lei resi.*

[f. 63 r.]

Francisci Oliver

Nos dona Ysabel *et cetera*. Vos el maestre secreto de la nuestra reginal cámara de Sicilia o vuestro lugarteniente o procurador en el dicho officio e a cada huno e qualquiere de vos a quien estra nuestra carta de captela fuere mostrada e presentada salud e dilección. Por el tenor de la qual expressamente vos dezimos e mandamos que de qualesquiere peccunias a manos vuestras pervenidas e pervenideras |⁵ en qualquier manera de las rentas e emolumentos dessa dicha nuestra cámara a nos pertenecientes dedes e realmente paguedes al bien amado nuestro mossén Francisco Oliver, maestre jurado dessa dicha nuestra cámara e continuo de nuestra casa, cient onças, que son quinientos florines de la moneda desse reyno, terceiada buena e de peso a seys tarines por florín, de que nos por la presente le fazemos mercet para ayuda a sus gastos e expensas en satisfacción⁴⁹⁸ algunos servicios a nos acceptos y agradables que nos ha fecho en el tiempo que acá ha estado, de que nos tenemos del por bien servida e en el pagamiento que le faréys, cobraréys del su apocca de soluto.

⁴⁹⁷ Nel testo *generalibus*.

⁴⁹⁸ Segue *de seys tarines por florín de que nos por la presente le fazemos merced para ayuda a sus gastos espunto*.

Con lo qual e con la presente mandamos al maestre racional e conservador e a los otros nuestros oficiales de vuestras cuentas oydores que al tiempo de la reddición y examen della, poninedo vos en |¹⁵ data las dichas cient onças e mostrando vos la dicha época de soluto e las presentes, tan solamente vos lo reciban e admetan en cuenta, toda duda, difficultat y contradicción cessantes. E esto vista la presente complit, so pena de la nuestra merced e de cient onças para la nuestra cámara e fisco, sin sperar executoria nin mandamiento alguno para ello e sin sperar de nos otro mandamiento nin consulta, porque nuestra intención e determinada voluntat es que el dicho mossén |²⁰ Francisco Oliver sea luego libremente pagado de las dichas cient onças e las haya e reciba e gozen acatando los dichos sus servicios. De lo qual mandamos dar e dimos esta nuestra carta firmada de nuestro nombre e sellada con nuestro sello. Dada en el nuestro real de la Vega de Granada a XX días del mes de agosto anno del nacimiento de nuestro Sennor mil CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Nichil quia officialis

Domina regina mandavit
mihi Ioanni de la

Parra secretario visa per preceptorem ma-
iorem et per doctores de Villalon et de
Lilio conservatorem et pro thesaurario generali⁴⁹⁹

(*Probatus*)

124

1491 marzo 25. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, ordina di istruire un nuovo processo per Iacobo Tendiano di Lentini, che era stato bandito e in seguito incarcerato per aver ferito gravemente Antonio Falcia. Essendo accaduto a sua detta per difesa personale e vista la povertà a cui era ridotta la famiglia, la regina stabilisce che venga scarcerato e nuovamente verificata la verità secondo giustizia.

[f. 63 r.-v.]

Iacobi de Tendiano

Elisabet *et cetera*. Magnifico et dilecto consiliario nostro gubernatori in nostra reginali camera regni Sicilie seu eius locumtenenti et iudicibus nostre magne curie salutem et dilectionem. Pro parte fidelis nostri Iacobi de Tindiano, terre nostre Leontini, fuit maiestati nostre humiliter expositum quemadmodum, superioribus⁵⁰⁰ diebus, ipse exponens fuit invasus et insultatus per quendam Anthonium Falcia, in

⁴⁹⁹ Nel testo *generalibus*.

⁵⁰⁰ Nel testo *supioribus*.

qua |⁵ invasione et rixa oppotuerit se tueri et deffendere defensione quidem vincirique permissa scilicet vivi vi repellere et cum dictus Anthonius insultator invenerit se inde eius pede debilitatum et idem exponens eo ne causa metu rigoris officialium et carceris se abnutaverit tandem eo absente premissorum pretextu fuit bannitus et adhuc perseverat in banno et quia idem Iacobus de Tindiano exponens pretendit se in premissis nullam comisisse culpam et |¹⁰ consequenter nullam penam meritare ex eo quod eo sicut insultato oportuit eum ab insultatore tueri et vivi vi repellere ut preffertur et ita cupiens ipsam suam purgare inocenciam intendet presentare et iuri ac iusticie stare asseritque iam id fecisse nisi propter |^{f. 63 v.} eius inopiam non videns se pauperem ac uxore et filiis miserabilibus oneratum si iura veribus manciparetur nichil haberet quid dare de uti nec quicquam qui pro eo procuraret et suam defensionem patrocineret. Qua propter supplicato nobis humiliter pro eius parte ut eum ad suas defensiones quod excarceratum se deffendere valeat admitti mandare de nostri solita benignitate et cle|⁵mencia dignaremur. Nos vero dicta supplicacione benigne ex[au]dita premissis attentis potissime miserabilitate supplicantis eiudem compacientes tenore presentis, scienter et consulto dicimus et mandamus vobis sub pena unciarum auri ducentarum quod prestita prius per dictum Iacobum Tindiano idonea caucione iuxta delicti qualitatem et persone sue facultatem de se representando pro premissis tociens quociens fuerit requisitus et iuri et iusticie stando |¹⁰ eum ad deffensiones suas asmittatis et plegirie tradatis adeo ut excarceratum valeat se deffendere et eo excacerato processum contra eum faciatis et conficiatis iuris et ritus ordine servato usque ad illius conclusionem et debitam decisionem iusticiam expeditam super premissis equalance ministrando non obstante dicto banno et aliis enantamentis in sui contumancia contra eum factis procedendo in hiis sine aliqua dila|¹⁵cione sola facti veritate inspecta maliciis, calunniis et diffugiis omnibus regectis. Datum in civitate Hispalis die XXV mensis marcii anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Solvat tarenos duos
Ferrer pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la
Parra secretario visa per preceptorem
maiolem et per doctores de Villalon
et de Lilio conservatorem et pro thesaurario
generali⁵⁰¹

(*Probatas*)

⁵⁰¹ Nel testo *generalibus*.

1491 marzo 30. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, concede a Guglielmo Inposa di Siracusa la licenza di costruire le merlature per alcune case di sua proprietà, essendo le stesse già presenti in altre abitazioni della medesima città.

[ff. 63 v./64 r.]

Guillermi Posa

Dona Ysabel *et cetera*. Por quanto por parte de vos el varón micer Guillermo Posa, habitador de la nuestra fidelíssima ciudat de Caragoça de la nuestra reginal cámara de Sicilia, nos es fecha relación que vos tenéys unas casas de vuestra morada en la dicha ciudat e que por vuestro plazer queriades fazer en hun terrado que en ellas tenéys almenas porque mejor pareciesse ⁵ la dicha casa, segunt que los tienen otras casas en la dicha ciudat. Lo qual diz que no podéys fazer sin nuestra licencia y special mandado e nos suplicastes e pedistes por mercet cerca dellos vos mandássemos proveer mandando vos dar la dicha licencia e nos acatando los buenos servicios que nos havéys fecho tovimoslo por bien e mandamos dar e dimos esta nuestra carta sobrello. Por la qual de nuestra certa sciencia vos damos licencia ¹⁰ e facultat para que podáys fazer ⁵⁰² e fagáys las dichas almenas en el dicho terrado de la dicha casa, segunt que los tienen otras casas de la dicha ciudat, sin caer por ello en pena ni calumpnia alguna. E mandamos por la presente al governador de la dicha nuestra cámara e a su logarteniente e a los nuestros oficiales della que agora son o fueren daquí adelante que vos dexen e consientan fazer las dichas almenas segunt e como ¹⁵ dicho es sin poner en ello embaraço ni impedimento alguno, so pena de la nuestra merced e de quinientos florines a cada huno de los que lo contrario fizieren para la nuestra cámara e fisco. De lo qual mandamos dar la presente firmada de nuestro nombre e sellada con nuestro sello. Dada en la ciudat de Sevilla a XXX del mes ^{f. 64 r.} de marco anno del nacimiento del nuestro Sennor mil CCCCLXXXI annos.

Yo la reyna

Solvat tarenos duos
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de la Parra secretario visa per preceptorem
maiolem et per doctores de Villalon et
de Lilio conservatorem et pro thesaurario
generalibus⁵⁰³

⁵⁰² Segue e podays espunto.

⁵⁰³ Nel testo *generalibus*.

(*Probatus*)

126

1491 novembre 30. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al viceré di Sicilia Fernando de Acuña di provvedere alla corretta amministrazione della giustizia nel processo concernente il barone di Monterosso Francesc Perellós e la villa di Vizzini, dato che era stato nominato governatore della Camera e aveva arbitrato il processo senza rispettare il diritto dei cittadini della Camera di non essere giudicati fuori dal loro territorio.

[ff. 64 r./65 r.]

Ville Vizini

Elisabet *et cetera*. Spectabili nobili et dilecto consiliario serenissimi domini regis viri et domini mei observandissimi atque nostro Ferdinando de Acunna, viceregi in dicto Sicilie regno salutem et dilectionem. Posteaquam ad suplicationem nobilis Francisci de Perellos, baronis de Monterusso, nostra opportuna provisione, datam in villa Vallis Oleti die XII^o octobris |⁵ anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXVIII^o, constituendo et creando vos gubernatorem nostrum in nostra reginali camera regni eiusdem cum plena ac sufficienti ad hec tantum iurisdictione et potestate certis a modo et forma commisimus vobis certum negocium ac causam sive causas, diferencias, controversias et questiones vertentes ac verti sperantes inter ipsum baronem de Monteruso ex |¹⁰ una et universitatem, officiales et singulares terre seu ville nostre Vizini eiusdem camere ex altera partibus, occasionibus pretextibusque et⁵⁰⁴ rationibus in ipsa alia nostra precalendata provisione et apud acta inde confecta latius conscriptis et illius virtute extra dictam nostram cameram atque illius territoria vos existens dictam universitatem nostre ipsius ville Vizini et nonnullos eius singulares extrahere et ali|¹⁵qua adversus eam et eos inde facere procedimenta nitebamini ac iussus fuistis eum pro parte eiusmodi universitatum, officialium et vassallorum illius ac etiam omnium aliarum universitatum et vassallorum nostrorum in dicta nostra camera habitatorum nobis ingenti querimonia supplicanter expositum fuisset eos ad litigandum extrahi neque dicta aut alia quevis procedimenta adversus eos fieri extra dictam |²⁰ nostram cameram et illius territoria obstantibus dicti regni capitulis et etiam privilegiis, observanciis et consuetudinibus nostre ipsius camera et alias de iure et iusticia minime posse aut debere pro illorum et illarum observacione ac alias pro iusticie

⁵⁰⁴ *Et* in interlinea.

debito ad suplicationem predictarum universitatum quoniam nostre non fuerat intencionis contra villa aut in illorum preiudicium et derogacionem quicquam providisse per ²⁵ aliam nostram provisionem, datam in civitate Hispalis die XXII marcii anno proxime preterito a nativitate Domini M^oCCC nonagesimo, iussimus et mandavimus vobisque abinde in causa sive causis prenarratis extra territoria eiusdem nostre reginalis camere nullatenus procederetis et casu quo personaliter illuch⁵⁰⁵ conferre non valuissetis in causa sive causis ipsis iudicem sive iudices neutri parcium ³⁰ suspectos assignaretis qui si extra dictam cameram essent statum ad eam se personaliter conferrent ibique intra videlicet terminos sive territoria ipsius camere vocatis et auditis qui vocandi et audiendi essent de causis ipsis cognoscerent easque et unam quamque earum deciderent et sentencialiter fine debito terminarent capitulis dicti regni ac privilegiis et constitutionibus dicte camere in ³⁵ omnibus servatis. Quo vero ad certas nullitates et revocaciones petitas per dictas universitates de actis et enantementis per vos extra dictam cameram ut in dicta ultima calendata⁵⁰⁶ provisione nostra latius narratur ac pretenditur contra ius et iusticiam ac eiusmodi capitula, privilegia et constitutiones attentatis, provisus et factis illa si et in quantum de iure et racione et pro observacione dictorum capitulorum, privilegiorum, consti⁴⁰tucionum et obervanciarum dicte camere reginalis revocari et annullari deberent |^{f. 64} v. revocaretis et annullaretis providentes quod acta et processus debite facti inter partes ipsas intra terminos dicte camere per Melchiorem de Maldonado, tunch capitaneum nostrum in dicta camera, et eius locumtenetem ac iudices de voluntate partium inde assignatos iuxta formam privilegiorum utrique⁵⁰⁷ parti valerent predicta |⁵ alia prima per nos vobis facta commissione in aliquo non obstante. Constituentes vos et seu ipsum iudicem aut iudices per vos modo quo supra inde assignandos gubernatorem seu gubernatores nostros in dicta camera pro causa seu causis pretactis dumtaxat cum sufficienti potestate et iurisdictione illas decidendi et fine debito terminandi usque ad eorum totalem exitum et completam executio¹⁰ nem cumque etiam facultate certis modo et forma inhibendi prout nos certis sub penis ac cum nullitatis decreto inhibuimus Ioanni de cardenas gubernatori dicte camere ac aliis officialibus et iudicibus pretextu suspicionum per dictum baronem contra illos allegatarum sicuti in nostra ipsa ultimo calendata provisione ad quam nos reffrimus hec et alia complura laciis cerni possunt et continentur. Cumque illa |¹⁵ vobis presentata ut deprehenditur ob nonnullas pretensas raciones pro parte memorati baronis in adversum⁵⁰⁸ coram vobis allegatis et alias nostram super his consueveritis magestatem ipsaque vestra consultacione unacum certis privilegiis ac suplicationibus utriusque dictarum parcium per nos remissis in nostro

⁵⁰⁵ *Illuch* espunto e ripetuto in interlinea.

⁵⁰⁶ *Calendata* in interlinea.

⁵⁰⁷ Corretto su *utriusque*.

⁵⁰⁸ Segue *contra* espunto.

sacro consilio eis que tandem ac aliis videndis ibidem visis et diligenter re²⁰cognitis partibusque ipsis et seu earum procuratoribus ad plenum super his auditis actentisque attendendis ac consideratis considerandis ex deliberatione ac conclusione in dicto nostro sacro consilio de et super isdem pro observacione dictorum capitulorum, constitucionum, privilegiorum et observanciarum iusticiaque equitate et racione suadentibus unanimiter facta decerni²⁵mus et providimus uti harum serie decernimus et providemus vobisque dicimus, comictimus et districte precipiendo mandamus expresse et de certa sciencia ac deliberate et consulto quatinus in causa sive causis ac differentiis, controversiis et questionibus predictis et qualibet earum intra territoria eiusdem nostre camere et non alias de et cum interventu ac consilio alicuius probi doctoris sive doctorum per vos eligendorum et assumendorum ³⁰ neutri dictarum partium suspectorum procedatis et enantetis ac iusticiam qualem decet et illius breve ac expeditum complementum ministretis et faciatis et vel suo casu per dictum iudicem aut iudices per vos in modum precontentum assignandos procedi et enantari ministrarique et fieri faciatis iuxta formam,⁵⁰⁹ tenorem et dispositionem predictae nostre secunde ac ultimo calendate provisio³⁵nis quam in omnibus et per omnia observabitis, exequamini et compleatis observarique exequi et compleri per quos deceat faciatis operis per effectum non obstantibus quibusvis pro parte dicti baronis de Monteruso ac aliter in contrarium quovismodo pretensis et allegatis. Secus igitur premissorum minime agatis de quo ex super abundantia cautela omnem a vobis et suo casu ab eodem ⁴⁰ iudice sive iudicibus per vos ut dictum est inde assignandis sigula singulis prout congruit refferendo auferimus potestatem cum nullitatis decreto atque in eisdem taliter et ut in longe maioribus de vobis confidimus vos geratis et habeatis quod nullus alicui dictarum partium iusticie defectu neque personarum acceptacione aut favore seu alias iuste querele locus reliquatur ⁴⁵ quoniam⁵¹⁰ nostri eiusdem ut premittitur sacro consilii deliberatione ac conclusione eiusmodi preeuntibus sic de mente nostra omnino procedit ac compleri et fieri volumus omni si quidem difficultate, contradictione, exceptione ulteriorique consulta ac aliis impedimentis quibuscumque reiectis et cessant^{f. 65 r.}tibus nosque ad abundancionem cautelam in et super predictis et illorum singulis cum incidentibus, deppendentibus et emergentius ex eisdem eis que adherentibus quoquomodo et connexis locum voces et vices nostras ac sufficientem iurisdictionem et potestatem vobis et suo casu iudici sive iudicibus per vos ut ⁵ prefertur inde assignandis plenarie commictimus et conferimus cum hac eadem. Datum in regiis ac nostris felicibus castris agri civitatis Granate XXX^o die novembris decime inditionis anno a nativitate Domini M^oCCCCLXXXX primo.

Yo la reyna

⁵⁰⁹ Segue *et espunto*.

⁵¹⁰ Segue *nostris iusti-* espunto.

Solvat tarenos quatuor
Almaçan pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Io-
anni de Coloma prothonotario
visa per Rodericum doctorem pro thesaurario et
conservatore

(*Probatus*)

127

1491 dicembre 23. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, ordina di far rispettare le condizioni con cui Lucia Agosta e Bartolomé Diamant, in quanto madre e fratello dell'assassinato Vicent Diamant, hanno perdonato all'omicida Francesco Grasso, assicurando almeno 42 miglia di distanza dalla città di Siracusa.

[f. 65 r.]

Lucie de Agosta

La reyna

Doctores de Lilio y de Villalón de mi conseio. Por parte de Johan de Agosta, como procurador de su muger Lucía de Agosta, madre de Vicent de Diamant, al qual se dize mató Francisco Crasso, me ha sido fecha relación que en la remisión y perdón que en estos días passados le otorgué, la qual fue sennalada de vosotros, stá expressamente derogado a las ⁵ condiciones con las quales la dicha muerte fue perdonada por la dicha Lucía madre y por Bartholomé Diamante, hermano del dicho muerto, las quales conditiones diz que fueron éstas: conviene a saber que el dicho matador no pudiesse entrar en la ciudat de Zaragoza ni allegarse a ella por quarenta y dos millas aderredor y que si él obtuyesse remisión y perdón de la dicha muerte en la qual fuesse derogado ¹⁰ a las dichas conditiones, que en tal caso ahunque la tal derogación fuesse de motivo proprio puesta en la dicha remisión fuesse havida por ninguna como si fecha y otorgada no le⁵¹¹ fuesse. Y ahún se dize que no perdonaron todas las personas a quien acatana perdonar el caso de la dicha muerte, salvo la sobredicha madre y hermano con el dicho muerto, lo que se deve y acostumbra mucho mirar quando tales perdones ¹⁵ se otorgan bien. Sabéys vosotros que de cosa destas no me fue fecha relación al tiempo que se otorgó la dicha remisión que si las oyera es cierto que no hoviera derogado a tales conditiones, ca muchas vezes acontece que quando semejantes perdones otorgamos por evitar que

⁵¹¹ *Le* in interlinea.

entre las partes no se fagan inconvenientes de motivo nuestro mandamos poner que en los lugares donde las muertes se ²⁰ perpetraron no hayan de entrar los matadores y que en este caso habiendo perdonado la parte con tales conditiones derogásemos a aquellas es cosa de mayor admiración y porque yo quiero saber qué causas y motivos vos movieron a que se hoviesse de derogar a las dobredichas conditiones vos encargo y mando que luego por vuestras cartas me las fagáys extensamente saber porque vistas aquellas yo provea sobre ²⁵ este caso lo que fuere justo. Fecha en el real de la Vega de Granada a XXIII de deziembre anno de mil CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Por mandado de la reyna
Johan de Coloma

(Probatus)

128

1491 dicembre 23. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al maestro secreto della Camera di dare a Joan Ribasaltas, principe primogenito, 100 000 morabatini di Castiglia per il suo matrimonio da poco celebrato.

[f. 65 v.]

Ioannis de Rispisaltas

Elisabet Dei gracia regina Castelle, Legionis, Aragonum, Sicilie *et cetera*. Magnifico et dilecto nostro magistro secreto nostre reginalis camere regni Sicilie vel eius in dicto officio substituto seu officium id regenti salutem et dilectionem. Dicimus et mandamus vobis, de nuestra certa sciencia et consulto, quatenus ex et de quibusvis pecuniis curie nostre ad manus vestras proventis aut proventuris, ⁵ racione officii vestri, detis realiter et solvatis dilecto alumpno nostro et exponente illustrissimi principis primogeniti nostri carissimi Ioanni de Ribasaltas, de nobis suis plurimis serviciis optimi meriti, centum milia morabatinorum monete regni Castelle seu eorum iustum valorem de quibus ei gratiam fecimus et concessionem prout facimus cum presenti contemplacione matrimonii sui non multo antea initi et consumati. Et in solucione quam ei ¹⁰ aut procuratori suo facietis de dictis centum mille morabatiniis recuperabitis appocam de soluto et presentem, per quam magistris racionalibus curie nostre in dicta reginali camara nostra vel alii cuicumque a vobis vel altero vestrum compotum auditoris tradimus firmiter in mandatis quod tempore racioninii vestri vobis in data ponente dictos centum mille morabatinos et

restituente dictam apocham et presentem illos in vestris recipiant |¹⁵ computis libere et admitant, omni dubio, difficultate et contradictione cessantibus. Datum in nostris felicibus castris agri civitatis Granate die XXII^o mensis decembris decime indicionis anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXI^o.

	Yo la reyna
Nichil solvat quia officialis	Domina regina mandavit mihi Ioanni de Coloma
Almaçan pro taxatore	prothonotario visa per preceptorem maiorem
	Legionis et generalem thesaurarium ac Rodericum
	doctorem pro conservatore reginalis camere
	(<i>Probatas</i>)

129

Granada, 1492 febbraio 18.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Giorgio Antonio de Sombro Angelo acatapano di Lentini per l'undicesimo anno indizionale (1492-1493), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[f. 66 r.-v.]

Georgii Anthonii

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate vestri dilecti nostri Georgii Anthonii de Sombro Angelo de quibus relatu nonullorum familiarium et domesticorum nostrorum pro vobis apud maiestatem nostram humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Tenore presencium, expresse, de nostri certa sciencia et consulto officium catha|⁵panie terre nostre Leontini nostre reginalis camere pro anno XI^e indicionis proxime venturo vobis eidem Georgio Anthonio concedimus, comictimus et fiducialiter comendamus, cum omnibus et singulis prerogativis, preheminenciis, graciis, favoribus, salario, iuribus et emolumentis honoribusque et oneribus ac aliis eidem officio pertinentibus et spectantibus. Ita quod vos dictus⁵¹² Georgius Anthonius et nemo alius sitis acatapanus dicte terre nostre |¹⁰ Leontini dictumque officium teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene, dicto anno perdurante. Verum antequam regimini et exercicio dicti officii vos immisceatis tenamini iurare in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter vos habendo et alia faciendo ad que tenamini et sitis astrictus. Mandantes propterea gubernatori nostro in dicta

⁵¹² Segue *Anthonius* espunto.

nostra reginali camara et eius locumtenenti, iudicibus magne reginalis⁵¹³ |¹⁵ curie, magistris racionalibus, magistro secreto, conservatori, fisci patrono ceterisque universis et singulis officialibus nostris presentibus et futuris eorumque locatenentibus necnon iudicibus, iuratis, consilio et universitati ac probis hominibus predictae terre nostre Leontini et cuilibet eorum, quatenus vos dictum Georgium Anthonium et alium neminem pro acathapano dicte terre nostre Leontini predicto durante anno habeant, tenant, reputent, hono²⁰rificent atque tractent vosque adveniente tempore in possessionem dicti acathapanatus officii ponant et inducant positumque et inductum manuteneant et defendant tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque. Et non secus agant racione aliqua sive causa, pro quanto graciam nostram caram habent et penam unciarum ducentarum cupiunt |^{f. 66} v. non subire. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in nostra civitate Granate XVIII^o mensis februarii X^e indicionis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo.

Yo la reyna

Solvat tarenos VII grana decem
Almaçan pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la
Parra secretario visa per preceptorem
maiolem per Rodericum doctorem
pro thesaurario et conservatore generalibus

(*Probatas*)

130

1490 maggio 27. Siracusa - 1492 gennaio 26. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, conferma la rinuncia alla carica di maestro secreto di San Filippo di Guglielmo Galgana e l'assegnazione dell'incarico a Giacomo d'Anna, come aveva stabilito l'anno prima il governatore ed era stato da lei ratificato, estendendo la durata dell'incarico a vita.

[ff. 66 v./67 r.]

Iacobi de Anna

Nos Elisabet *et cetera*. Tenetis et exercetisque in presenciarum vos dilectus noster Iacobus de Anna, de terra Sancti Filippi de Argirone officium secrecie dicte terre Sancti Philipi, quod vobis renunciatum extitit a Guillermo de Galgana et deinde

⁵¹³ Segue *camere* espunto.

confirmatione ad nostrum reginalem beneplacitum per gubernatorem nostrum, cum provisionibus oportunis, datis |⁵ in nostra civitate Siracussarum dicti regni Sicilie XXVII maii VIII^e indictionis millesimo quadringentesimo nonagesimo, ad quas nos refferimus et hic per tam insertis haberi volumus ac fide verbo ad verbum mencio facta esset. Et fuit vestri pro parte maiestati nostre humiliter supplicatum ut dictas renunciacionem et confirmacionem acceptantes officium secrecie predicte vobis ad vitam vestram ampliare et confirmare ac de novo concedere de nostri solita |¹⁰ benignitate dignaremur. Nos autem dictam supplicacione benigne suscepta, confidentes de vestri animi integritate, fide, virtute, sufficiencia et legalitate, renunciacionem et confirmacionem predictas acceptamus, ratificamus et aprobamus necnon ad maiorem gracie cumulum dictum sacrecie officium, vita vestra durante, vobis ampliamus, confirmamus, conferimus et de novo concedimus. Ita quod vos dictus Iacobus de Anna dum |¹⁵ vixeritis et nemo alius sitis secretus dicte terre Sancti Philippi dictumque officium habeatis, teneatis, regatis et exerceatis ad nostrum reginalem servicium et fidelitatem ac custodiam regalarum nostrarum statumque pacifficum et quietem dicte terre cum omnibus et singulis prehemenciis, salario ordinario, prerogativis, emolumentis, obvencionibus, honoribus quoque et oneribus ipsi officio debitis, spectantibus et consuetis, sic et prout melius |²⁰ ac plenius uti percipere et habere vestri in dicto officio predecessores soliti et consueti sunt. Mandantes propterea gubernatori nostro in dicta reginali camera eiusque locumtenenti, iudicibus nostre magne reginalis curie, magistris racionalibus, magistro secreto, conservatori, fisci nostro patrono ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris ad quos spectet in prefata nostra reginali camera et signanter in eadem⁵¹⁴ terra Sancti Philippi de Argirone constitutis |²⁵ et constituendis et eorum locumtenentibus sub nostre gracie et amoris obtentu ireque et indignacionis incursum⁵¹⁵ penaque unciarum quigentarum, quod vos dictum Iacobum de Anna dum vixeritis et neminem alium pro secreto terre predicte Sancti Philippi de Argirone habeant, teneant, reputent atque tractent ac haberi, teneri et reputari ab omnibus faciant et de salario, iuribus et emolumentis dicti officii integre vobis respondeant et responderi faciant. |^{f. 67 r.} Nostramque huiusmodi acceptacionem, ratificacionem, approbationem, confirmacionem et ampliacionem ac novam concessionem omniaque et singula in ea contenta ad unguem teneant et inviolabiliter observent et faciant per quos deceat ab omnibus teneri et observari. Et caveant a contrario quavis racione aut causa, pro quanto gratiam nostram caram habent ac penam prepositam cupiunt evita⁵re. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Granate die XXVI^o mensis ianuarii X^e indictionis anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXII.

⁵¹⁴ Nel testo *edem*.

⁵¹⁵ Segue *ac* espunto.

Yo la reyna
Solvat tarenos duodecim Domina regina mandavit mihi Ioanni de la
Almacan pro taxatore Parra secretario visa per preceptorem
maiozem et Rodericum doctorem pro thesaurario
et conservatore generalibus
(Probatus)

131

1492 gennaio 26. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, conferma la rinuncia alla carica di maestro secreto di Lentini di Giovanni Falcone e l'assegnazione dell'incarico al fratello Falcone, estendendo la durata dell'incarico a vita.

[f. 67 r.-v.]

Falconi de Falcone

Nos Elisabet *et cetera*. Tenetis et possidetis in presenciarum vos dilectus noster Falconus de Falcone officium secrecie dicte terre Leontini nostre reginalis camere in dicto Sicilie regno, quod quidem officium vobis renunciatum extitit a Ioanne de Falcone, fratre vestro et deinde per gubernatorem nostrum ad nostrum beneplacitum confirmatum. Fuitque propterea vestri pro parte maiestati nostre ⁵ humiliter suplicatum ut dictam renunciacionem et confirmationem acceptantes officium secrecie predictum vobis ad vitam vestram ampliare et confirmare ac de novo concedere de nostri solita benignitate dignaremur. Nos autem dictam suplicacione benigne suscepta moti intercessionibus nonnullorum familiarium et domesticorum nostrorum quibus complacere cupimus ac confidentes de vestri animi integritate, sufficiencia, fide, virtute ¹⁰ et legalitate renunciacionem et confirmacionem predictas de dicto officio vobis factas acceptamus, ratificamus et approbamus necnon ad maiorem gracie cumulum dictum secrecie officium vita vestra durante vobis ampliamus, confirmamus, conferimus et de novo concedimus. Ita quod vos dictus Falconus de Falcone dum vixeritis et nemo alius sitis secretus dicte terre Leontini dictumque secrecie officium habeatis, teneatis, regatis et exer¹⁵ceatis ad nostrum servicium, fidelitatem ac custodiam regaliarum nostrarum statumque pacifficum et quietem dicte terre cum omnibus et singulis prehemenciis, salario ordinario, prerogativis, emolumentis, lucris et obvencionibus, honoribus quoque et oneribus ipsi officio debitis et consuetis ac etiam spectantibus, sic et prout melius ac plenius uti et percipere vestri in dicto officio precessores consuevere. Mandantes

propterea gubernatori nostro |²⁰ in dicta nostra reginali camera eiusque locumtenenti, iudicibus magne nostre reginalis curie, magistris racionalibus, magistro secreto, conservatori et fisci nostri⁵¹⁶ patrono ceterisque universis et singulis officialibus et subditis nostris ad quos spectet in nostra reginali camera et signanter⁵¹⁷ in eadem terra nostra Leontini constitutis et constituendis et eorum locumtenentibus sub nostre gracie et amoris obtentu ireque et indignacionis incursum |²⁵ ac pena florenorum mille, quod vos dictum Falconum de Falcone vita vestra durante et neminem alium pro secreto terre predictae Leontini habeant, teneant, reputent atque tractent ac haberi, teneri et reputari ab omnibus faciant et de salario, iuribus et |^{f. 67 v.} et emolumentis dicti officii integre vobis respondeant et responderi faciant. Nostramque huiusmodi acceptacionem, ratificacionem, aprobacionem, ampliacionem et confirmationem ac novam concessionem omniaque et singula in ea contenta ad unguem teneant et inviolabiliter observent et faciant per quos deceat ab omnibus observari. Et ca|⁵veant a contrario quavis racione aut causa, pro quanto gratiam nostram caram habent ac penam preappositam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitis. Datum in nostra civitate Granate die XXVI mensis ianuarii X^e indicionis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo.

Yo la reyna

Solvat tarenos decem et sex
Almacan pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la
Parra secretario visa per preceptorem
maiozem per Rodericum doctorem et pro
thesaurario et conservatore generalibus

(*Probatas*)

132

1492 febbraio 20. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Antonio Richiputo maestro notaio del porto e del caricatorio di Brucoli e di Agnone a beneplacito, con salario, diritti e prerogativi a esso connessi, essendo morto il predecessore Giorgio Cartella.

[f. 67 v./68 r.]

Anthonii de Richiputo

⁵¹⁶ Corretto su *nostro*.

⁵¹⁷ Segue *pena* espunto.

Nos Elisabeth *et cetera*. Quia vacat in presentiarum officii notarii seu magistri notarii portus et carricatorii de la Brucula et de Laniuni in nostra reginali camera predicti regni Sicilie, obitu Georgii Cartella illius ultimi possessoris. Confidentes ad plenum de fide, sufficiencia et animi integritate vestri fidelis et dilecti nostri notarii Anthoni de ⁵ Richiputo de terra nostri Leontini necnon ad suplicationem nonnullorum familiarium et domesticorum nostrorum pro vobis apud maiestatem nostram humiliter intercedencium. Tenore presentis, de nostra certa sciencia, deliberate et consulto officium predictum notarii seu magistri notarii dicti portus et carricatorii de la Brucula et de Laniuni vobis eidem notario Anthonio de Richiputo damus, concedimus, comictimus et fiducialiter ¹⁰ comendamus, per vos tenendum, regendum et exercendum legaliter, fiducialiter atque bene. Ita quod vos dictus Anthonius de Richiputo et alius nemo⁵¹⁸ nostro beneplacito perdurante sitis dicte et esse debeatis notarius seu magister notarius predicti portus et carricatorii ipsumque officium teneatis, regatis, possideatis et exerceatis cum salario, honoribus, prerrogativis, immunitatibus ad dictum officium debitis et pertinentibus prout alli qui ¹⁵ dictum officium antea tenuerunt soliti sunt eisdem uti et gaudere recipereque et habere et subeatis onera et labores ad dictum officium pertinentes. Vos vero, antequam exercicio officii ipsius vos immisceatis, tenamini iurare in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter fideliterque vos habendo in exercicio dicti officii et alia faciendo ad que tenamini et sitis astrictus. Mandantes propterea ²⁰ gubernatori nostro dicte reginalis camere eiusque locumtenenti, iudicibus nostre magne reginalis curie, magistris racionalibus, magistro secreto, conservatori fiscique patrono atque portulanis et portulanotis ceterisque universis et singulis officialibus nostris presentibus et futuris ad quos spectet et dictorum officialium locumtenentis dicimus, precipimus ^{f. 68 r.} et mandamus ad obtentum nostri amoris et gracie incursumque pene unciarum quingentarum nostris inferendarum erariis quod vos dictum notarium Anthonium de Richiputo et neminem alium pro notario seu magistro notario dicti portus et carricatorii de la Brucula et de Laniuni nostro ut predictur beneplacito perdurante habeant, tenant, reputent, honori⁵ficent atque tractent ac ilico visis presentibus in possessionem dicti officii vos ponant et inducant positumque et inductum manuteneant et defendant contra cunctos et illi eorum ad quos spectet vobis respondeant de salario, iuribus, lucris et emolumentis dicti officii integre et complete amoto quovis dicti officii detentore nostramque huiusmodi provisionem et omnia et singula in ea contenta ¹⁰ teneant firmiter et observent tenerique et observari ab omnibus faciant inconcusse iuxta eius seriem et tenorem. Et contra non faciant nec veniant nec aliquem contra facere vel venire premitant racione aliqua sive causa, si penam prepositam ac iram et indignacionem nostram cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro

⁵¹⁸ Corretto su *neminem*.

reginalis camere Si¹⁵ cilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate nostra Granate die vicesimo mensis februarii decime indicionis anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXII°.

Yo la reyna

Solvat tarenos quatuor
Almacan pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de la Parra secretario visa per
preceptorem maiorem per Rodericum
doctorem pro thesaurario et conservatore
generalibus

(*Probatas*)

133

1492 <febbraio> 20. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera reginale di utilizzare una parte dell'artiglieria che re Ferdinando ha mandato per il regno di Sicilia, per il valore totale di 600 onze, per potenziare la difesa dei castelli e delle fortezze di Siracusa, mandando Francesco Oliver a scegliere le suddette armi, pagandogli quindi il salario stabilito con gli altri ufficiali.

[f. 68 r.-v.]

Curia super artilleria

La reyna

Governador de la nuestra reginal cámara de Sicilia o vuestro logarteniente. Nos somos informada que las fortalezas dessa nuestra fidelíssima ciudat de Caragoca no están assí fortarreçidas e proveydas de artillería como deven para la defensión dellas e porque nuestra voluntat es que ellas stén fortalecidas e bien proveydas de artille⁵¹⁹ría, como a nuestro servicio cumple, vos mandamos que de la artillería que el rey mi |sennor embió a esse reyno fagáys tomar e toméys bombardas e passabolantes e zebretanas, fasta en quantía de DC onzas e las repartáys e fagáys repartir con conseio e acuerdo de los oficiales del nuestro sacro⁵¹⁹ conseio dessa cámara por los castillos e fortalezas dessa nuestra fidelíssima ciudat de Çaragoça, poniendo en |¹⁰ cada una dellas lo que vierdes e entendierdes ser necessario. Las quales dichas DC onzas mandamos e es nuestra merced e voluntat que sean dadas e pagadas por el nuestro maestro secreto de las⁵²⁰ nuestras rentas e emolumentos

⁵¹⁹ *Sacro* in interlinea.

⁵²⁰ *Segue de espunto.*

dessa dicha nuestra cámara a la persona o personas que las hoviere de recibir por la dicha artillería. E assí mismo mandamos por la presente al nuestro maestre |^{f. 68 v.} racional e conservador e a los otros oficiales de nuestras cuentas oydores que al tiempo de la reddición e examen de las cuentas del dicho maestre secreto poniendo él en data las dichas seyscientas onzas que assí por la dicha artillería hoviere pagado e mostrando las cautelas e ápoças de soluto con el vuestro mandamiento |⁵ autenticado, ge las passen e admetan en cuenta, todo dudo, difficultat y contradicción cessantes. E mandamos vos que, para ver e recibir e scojer la dicha artillería, embiéys a mossén Francisco Oliver, continuo de nuestra casa, a quien nos havemos mandado tomar cargo e⁵²¹ dicha nuestra voluntat de que suerte e manera queremos que sea la dicha artillería, al qual por sus traba|¹⁰ios e expensas que en ello fiziere faréys pagar el⁵²² salario que vos con los susodichos nuestros oficiales del dicho nuestro conseio vierdes ser conveniente y esto fazet y complit assí, sin sperar de nos otro mandamiento ni consulta. Fecha en el real de la Vega de Granada a XX días de setiembre de mil CCCCLXXXII annos.

Yo la reyna

Nichil quia pro curia
Almacan pro taxatore

Va sennalada de contador mayor
y dotor de Lillo
Ioannes de la Parra secretarius

(*Probatus*)

134

1492 marzo 3. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al maestro secreto della Camera di dare come mercé 5 onze e 14 tarì e mezzo a Pedro de La Coruña di Siracusa, per aiutarlo nelle sue spese.

[ff. 68 v./69 r.]

Petri de la Corunna

Nos dona Ysabel *et cetera*. A vos el maestre secreto de la nuestra reginal cámara de Sicilia o vuestro logarteniente o procurador en el dicho officio e a cada huno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta de cautela fuere mostrada e presentada salud e dilección. Por el tenor de la qual expressamente vos dezimos e mandamos que de qualesquier peccunias a |⁵ manos vuestras pervenidas e prevenideras en

⁵²¹ Segue *tom-* espunto.

⁵²² Segue *dicho* espunto.

qualquier manera de las rentas e emolumentos dessa dicha nuestra cámara a nos pertenecientes dedes e realmente paguedes a Pedro de la Corunna, habitador dessa nuestra fidelíssima ciudat de Çaragoça, cinco onças y quatorze tarines y medio de la moneda desse reyno, terceiada buena e de peso a seys tarines por florín, que son por cincomil maravedís de ¹⁰ que nos por la presente le fazemos merced para ayuda a sus gastos e expensas e en el pagamiento que le faréys cobraréys del su época de soluto. Con la qual e con la presente mandamos al maestre racional e conservador e a los otros nuestros oficiales de vuestros cuentos oydores que, al tiempo de la reddición y examen dellas, poniendo vos en data las dichas cinco onças e quatorze tarines y medio e mos ¹⁵trando la dicha época de soluto e las presentes tan solamente vos lo reçiban e admetan en cuenta, toda duda, difficultat e contradicción cessantes. E esto vista la presente cumplit, so pena de la nuestra mercet e de cient onzas para la nuestra cámara e fisco, sin sperar executoria ni mandamiento alguno para ello e sin sperar de nos otro mandamiento nin consulta, porque nuestra intención e determi²⁰nada voluntat es que el dicho Pedro de la Corunna sea luego libremente pagado de lo susodicho. De lo qual mandamos dar esta nuestra carta de cautela fir^f ^{69 r}mada de nuestro nombre e sellada⁵²³ con nuestro sello. Dada en la nuestra ciudat de Granada a tres días del mes de março anno del nacimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo de mil CCCCLXXXII annos.

Yo la reyna

Solvat tarenos quinque
Almacan pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la
Parra secretario visa per preceptorem
maiolem, per Rodericum doctorem
pro thesaurario et conservatore generalibus

(*Probatus*)

135

1492 marzo 3. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera e ai giudici della Magna Curia di istruire insieme un breve processo per stabilire le ragioni di Pedro de La Coruña, il quale asserisce di essere stato ingiustamente privato dell'ufficio di intermediario del biscotto di Siracusa, concesso dal governatore a Giorgio Lo Quero e confermato dalla regina a causa di una relazione falsa.

⁵²³ Corretto su *firmada* in interlinea.

[f. 69 r.]

Eiusdem

Dona Ysabel *et cetera*. A vos el nuestro governador de la nuestra reginal cámara de Sicilia e a los juezes de la gran corte della salud e dilección. Sepades que por parte de Pedro de la Corunna, habitador dessa nuestra fidelíssima ciudat de Caragoça, nos fue fecha relación, diziendo que, teniendo e posseydendo él el officio de la corredu⁵ría del vizcotho de la dicha ciudat, sin causa ni razón alguna e sin ser llamado ni oydo, diz que vos el dicho governador de fecho e contra drecho le quitastes el dicho officio e lo distes a hun Jorge lo Quero. E diziendo haverle quitado con justa causa diz que por relación siniestra que nos fue fecha le confirmamos el dicho officio y assí diz que fastaquí ha estado e está despoiado del, en lo qual diz que |¹⁰ si assí hoviesse de passar él recibiría agravio e danno. E por su parte nos fue suplicado e pidido por⁵²⁴ merced cerca dello con remedio de justicia le mandássemos proveer mandándole bolber el dicho officio o como la nuestra merced fuesse. E nos tovimoslo por bien e mandamos dar e dimos esta nuestra carta para vos sobre ello. Por la qual vos mandamos que luego que con ella fuerdes requerido o |¹⁵ todos tres juntamente e no el un sin los otros veades lo susodicho e, llamadas e oydas las partes a quien atanne, fagades e administredes brevemente, sin dar lugar a luengas ni dilaciones de malicia entero e breve complimiento de justicia al dicho Pedro de la Corunna, de manera que la él haya e alcan[çe] e por deffecto dalla no tenga causa ni razón de se nos venir |²⁰ ni embiar más a quexar. Para lo qual si necessario es vos damos poder complido por la presente, con todas sus incidencias, dependencias e emergencias, annexidades e connexidades. E non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced. De lo qual mandamos dar e dimos la presente firmada de nuestro nombre. Dada en la nuestra ciudat de Granada a tres días del |²⁵ mes de março anno del nacimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo de mil CCCCLXXXII annos.

Yo la reyna

Solvat tarenun unum
Almacan pro taxatore

Domina regina mandaviti mihi Ioanni
de la Parra secretario visa per
preceptorem maiorem, per Rodericum
doctorem pro thesaurario et
conservatore generalibus

(*Probatus*)

⁵²⁴ *Por* in interlinea.

136

1492 marzo 3. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera e ai giudici della Magna Curia di di istruire insieme un breve processo per stabilire le ragioni di Pietro de La Coruña, il quale asserisce di essere stato ingiustamente privato dell'ufficio di guardiano del porto di Siracusa, conferitogli dal luogotenente del capitano d'armi Masi Girifalco dopo la morte del precedente guardiano Pino Piccione e concesso quindi poi dal governatore stesso a Giovanni Aguto.

[f. 69 v.]

Eiusdem

Dona Ysabel *et cetera*. A vos el nuestro governador de la nuestra reginal cámara de Sicilia e a los juezes le la gran corte della salud e dilection. Sepades que por parte de Pedro de la Curunna, habitador dessa nuestra fidelíssima ciudat de Caragoca, nos⁵²⁵ fue fecha relación, dizindo que micer Masi Girifalco, logarteniente de capitán de armas dessa dicha |⁵ cámara, le dio el officio de guardian del puerto de la dicha ciudat por fallecimiento de Pino Pechón que lo tenía y lo tovo e posesyó por tiempo de dos annos. E después diz que vos el dicho governador impetistes de nos el dicho officio para hun Johan de Aguto, diziendo star vacío sin causa ni razón alguna. E assí diz que⁵²⁶ contra todo drecho ha stado e está despojado de la possession del dicho officio, en lo qual diz que |¹⁰ si assí hoviesse de passar él recibiría agravio e danno. E por su parte nos fue suplicado e pidido por merced cerca dello con remedio de justicia le madássemos proveer mandándole bolver el dicho officio o como la nuestra merced fuesse e nos tovimoslo por bien. E mandamos dar e dimos esta nuestra carta para vos sobrello, por la qual vos mandamos que luego que con ella fuerdes requeridos todos tres juntamente e no |¹⁵ el uno sin los otros veades lo susodicho e, llamadas e oydas las partes a quien tanne, brevemente sin dar logar a luengas ni dilaciones de malicia fagades e administredes al dicho Pedro de la Curunna entero complimiento de justicia, de manera que él haya y alcance e por defecto della no tenga⁵²⁷ causa ni razón de se nos venir más a quexar. Para lo qual si necessario es vos damos poder cumplido |²⁰ por la presente, con todas sus incidencias, dependencias e emergencias, anexidades e connexidades. e no fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced. De lo qual mandamos dar

⁵²⁵ Nos ripetuto.

⁵²⁶ Diz que ripetuto ed espunto.

⁵²⁷ Nel testo *tengan*.

esta nuestra carta firmada de nuestro⁵²⁸ nombre⁵²⁹ e sellada con nuestro sello. Dada en la nuestra ciudat de Granada a tres días de mes de março anno del nacimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo de mil |²⁵ CCCCLXXXII annos.

Yo la reyna

Solvat tarenum unum
Almacan pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de la Parra secretario visa per Rode-
ricum doctorem pro⁵³⁰ thesaurario et
conservatore generalibus

(*Probatas*)

137

1492 marzo 22. Santa Fe.

Isabella, regina di Castiglia, nomina il tesoriere generale del re Gabriel Sánchez collettore delle imposte del Regno d'Aragona, stabilite il 4 dicembre 1490 e confermate dalle Cortes generales, con tutti i diritti e gli emolumenti ad esso connessi.

[ff. 69 v./70 v.]

Curie super sisis Aragonum

Nos dona Ysabel por la gracia de Dios *et cetera*. Por quanto vos Gabriel Sánchez, thesorero general⁵³¹ del rey mi sennor, havéys sido, constituydo y creado por su sennoría en receptor para recibir las peccunias de las sisas por nosotros impuestas del anno más çerca passado en virtud de hun capítulo puesto en la sentencia que dimus⁵³² sobre las cosas a nosotros remitidas y en poder nuestro puestas |⁵ por la corte general y quatro braços de aquella del reyno de Aragón, segunt pareçe la dicha indición de sisas por nuestra provisión dada en la ciudat de Sevilla a quatro días de deziembre anno de mil CCCCLXXXX, la qual fue intimada y notificada a los del dicho reyno e por haver sido fecha la dicha indición de sisas por el dicho rey mi sennor y por nos havéys assí mesmo poder nuestro para recibir las peccunias de las dichas sisas. Por ende confiando |⁵¹⁰ plenariamente de la industria, fidelidat, solicitud e integridat de vos el dicho Ga|^{f. 70 r.} briel Sánchez con tenor de las presentes de nuestra cierta sciencia y consultamente ratificando, aprovando, loando y

⁵²⁸ Corretto su *nuestros*.

⁵²⁹ Corretto su *nombres*.

⁵³⁰ Segue *conservatore* espunto.

⁵³¹ *Thesorero general* ripetuto ed espunto.

⁵³² *Que dimus* in interlinea.

confirmando todas y qualesquiere cosas por vos o procurador vuestro antes de agora fechas y procuradas sobre la rectoría de las dichas sisas y teniendo por bien recebidas qualesquiere quantías que vos o el dicho vuestro procurador de aquellas hayáys |⁵ recibido creamos, constituymos y ordenamos a vos el dicho Gabriel Sánchez en receptor de las peccunias de las dichas sisas impuestas por nos como dicho es en el dicho reyno de Aragón, con todo poder y facultat de fazer o mandar fazer execuciones contra qualesquiere universidades, collegios e singulares personas que recusaren o difiriessen pagar sus porciones y tandas assí privilegiadamente como fue ordenado |¹⁰ en las otras annadas pasadas. Queremos emparo si fecho no lo havéys por vos o por vuestro legítimo procurador con sufficiente poder juréys y prestéys homenaje y⁵³³ oyáys sentencia de excomunión que vos havréys bien y lealmente en la dicha rectoría y que faréys todo lo que por nos será mandado hayáys de fazer de las pecunias que de las dichas sisas havréys reçebido segunt es dispuesto por el acto de corte, |¹⁵ dando vos pleno y cumplido poder de otorgar apochas de lo que havréys recebido, con las quales apochas aquellos que pagado havrán y otorgades les serán sean libres y quitos de las quantidades que por vos o por quien vuestro poder hoviere serán otorgadas. Porque al illustre y reverendo arciobispo de Çaragoça, logarteniente general |²⁰ en el dicho reyno de Aragón dezimos y al rigiente el officio de la governación, justicia y baylle general en el dicho reyno, calmedinas, merinos, justicias bayles, sobrejunteros, alcaydes y juezes y a los reverendos obispos de Huesca y Taraçona, abades, priores, capítoles, cuerpos, collegios y conventos y ahún a los spectables condes, vizcondes, barones, nobles, mesnaderos, cavalleros, infançones, scuderos, ciudadanos y hombres de villas y logares y otros qualesquiere que se digan sennores e de vassallos assí de |²⁵ yglesias y de orden o de religión como seculares y a las ciudades, villas y logares, jurados, regidores, conçeijos, consellos, universidades y singulares de aquellas y aquellos y a qualesquiere otros en el dicho nuestro reyno de Aragón constituydos y constituyderos a quien acata o acatar pueda y a los logarestenientes de los dichos oficiales presentes y solevenidores y a cada huno dellos los requerideros emparo de vosotros |³⁰ requeriendo y exortando attentamente a los otros dezimos y mandamos so incorrimiento de nuestra ira e indignación e pena de diezmil florines de oro de los bienes de qualesquiere contraffazientes irremissiblemente exigideros y a nuestros confres aplicaderos y ahún so privación de officios y otras nuestras graves penas a nuestro arbitrio reservados que a vos dicho thesorero general tengan por receptor |³⁵ de las dichas sisas y de aquellas a vos o a quien vuestro poder tuviere respondan y satisfagan e responder e satisfazer fagan enteramente toda dilación, contradicción y difficultat cessante y tengan y observen tener y observar fagan la presente nuestra provisión de poder

⁵³³ Segue *presteys* espunto.

inconcussamente segund su serie e tenor |^{f. 70 v.} guardándose de fazer lo contrario, pro quanto dessean no incorrer en la ira e indignación nuestra y en las penas susodichas. En testimonio de lo qual mandamos fazer las presentes con nuestro sello secreto en el dorso selladas. Dada en la nuestra villa de Sancta Fe a XXII días del mes de março en el anno de la natividad |⁵ de nuestro Sennor ml CCCCLXXXII.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de Coloma prothonotario

(*Probatus*)

138

1492 marzo 2. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Battista Arezzo capitano di Siracusa per il tredicesimo anno indizionale (1494-1495), il cui inizio sarebbe stato il primo maggio, con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[f. 70 v.]

Bauteste Aritzto

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate vestri magnifici et dilecti nostri⁵³⁴ Bautiste de Aritzto de quibus relatu nonnullorum familiarium et domesticorum nostrorum pro vobis apud maiestatem nostram humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Tenore presentis scienter et consulto officum capitanei civitatis nostre |⁵ fidelissime Siracussarum nostre reginalis amere pro anno XIII^e indicionis proxime venturo vobis eidem Bautiste de Aritzto concedimus et fiducialiter comendamus, cum universis et singulis iuribus, lucris, salario, emolumentis, preheminenciis, prerrogativis, honoribus quoque oneribus. Ita quod vos dictus Babtista et nemo alius dicto anno XIII^e indicionis durante, qui currere incipiet⁵³⁵ primo⁵³⁶ maii eiusdem anni,⁵³⁷ sitis capitaneus |¹⁰ dicte civitatis nostre Siracussarum ipsumque officium habeatis, teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene. Verum, antequam vos⁵³⁸ inmiscetis regimine et exercicio dicti officii, teneamini prestare

⁵³⁴ *Dilecti nostri* in interlinea.

⁵³⁵ Segue *a* espunto.

⁵³⁶ Segue *die* espunto.

⁵³⁷ *Eiudem anni* in interlinea.

⁵³⁸ *Vos* in interlinea.

debitum iuramentum, que per alios preteritos capitaneos solitum⁵³⁹ prestare in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter, in illo vos habendo et alia faciendo ad que iuxta morem et alias sitis astrictus. Mandantes de nostra |¹⁵ certa sciencia et expresse magnifico gubernatori et eius locumtenenti, iudicibus magne reginalis curie, magistro racionali, magistro secreto, conservatori, fisci patrono ac omnibus et quibuscumque⁵⁴⁰ officialibus et privatis personis⁵⁴¹ in dicta nostra reginali camera et presertim in predicta civitate Siracusarum constitutis et constituendis presentibus et futuris⁵⁴² et eorum locumtenentibus, quatinus adveniente dicto anno a prima die maii anni predicti vos |²⁰ dictum Baptista in possessionem dicti capitanei officii⁵⁴³ ponant et inducant postitumque et inductum manuteneant et defendant toto dicto anno perdurante et de iuribus, salario et emolumentis predictis vobis respondeant. Et per quos deceat responderi faciant nullatenus contrarium peragendo, quanto gratiam nostram caram habent iramque et indignacionem nostras ac penam florenorum auri mille fisco nostro in|²⁵ferendam cupiunt non subire, quibusvis edictis seu capitulis disponentibus,⁵⁴⁴ quod ante tempus assuetum non fuit concessio de dicta capitania aut similibus officiis in nostra reginali camera, quorum effectum de plenitudine nostre reginalis potestatis qua in presenciarum uti volumus tollimus⁵⁴⁵ pro hac vice dumtaxat in nichilo⁵⁴⁶ obstanti riscum sic de voluntate et proposito nostre mentis procedat. In cuius rei testimonium presentes |³⁰ fieri iussimus nostro reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in nostra civitate Granate die secundo mensis marcii X^e indicionis⁵⁴⁷ anno a nativitate Domini millesimo CCCC^o nonagesimo secundo.

Yo la reyna

Solvat tarenos quidecim
Almacan pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la
Parra visa per preceptorem maiorem
Legionis per Philippum doctorem et per Ro-
dericum doctorem pro thesaurario et
conservatore generalibus

[*Probatas*]

⁵³⁹ Segue *esse* espunto.

⁵⁴⁰ Segue *iudicibus* espunto.

⁵⁴¹ Segue *dicte fidelissime civitatis nostre Siracussarum presentibus et futuris constitutis et constituendis* espunto.

⁵⁴² *In dicta nostra reginali camera et presertim in predicta civitate Siracusarum constitutis et constituendis presentibus et futuris* nel margine sinistro.

⁵⁴³ Corretto su *officius*.

⁵⁴⁴ *Disponentibus* in interlinea.

⁵⁴⁵ *Tollimus* in interlinea.

⁵⁴⁶ Segue *non* espunto.

⁵⁴⁷ *X^e indicionis* in interlinea.

1492 marzo 2. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Matteo de Turellis capitano di San Filippo per il dodicesimo anno indizionale (1493-1494), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[f. 71 r.]

Mathei de Turellis

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate vestri dilecti nostri Mathei de Turellis de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis humiliter intercedencium apud nostram maiestatem bonam habuimus informacionem. Tenore presencium expresse et de certa nostra sciencia ac consulto officum capitanie terre nostre Sancti Philippi nostre reginalis camere pro anno duodecime indicionis proxime venturo vobis eidem Matheo de Turellis concedimus, comittimus et fiducialiter comendamus, cum omnibus et singulis prerogativis, prehemenciis, graciis, favoribus, iuribus, salario, obvencionibus, emolumentis, honoribus et oneribus et aliis eidem officio pertinentibus et spectantibus. Ita quod vos dictus Matheus de Turellis et nemo alius sitis capitaneus dicte terre Sancti Philippi ipsumque ¹⁰ officium teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene, dicto anno durante. Verum antequam regimini et exercicio dicti capitani⁵⁴⁸ officii vos inmiscatis teneamini prestare debitum iuramentum, per alios on dicto officio prestari solitum in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter fideliterque, in illo vos habendo et alia faciendo ad que iuxta morem et alias sitis astrictus. Quo circa magnificis dilectis consiliariis et fidelibus nostris in ¹⁵ dicta reginali camera, gubernatori, iudicibus magne nostre reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, advocato fiscali ceterisque aliis officialibus nostris presentibus et futuris ac eorum locatenentibus necnon iudicibus, iuratis, consilio et universitati ac probis hominibus dicte terre Sancti Philippi et cuilibet eorum dicimus,⁵⁴⁹ precipimus⁵⁵⁰ et mandamus de certa nostra sciencia ac consulto, quatenus vos dictum Matheum de Turellis et alium ²⁰ neminem pro capitaneo dicte nostre terre Sancti Philippi dicto durante anno habeant, teneant, reputent atque tractent vosque adevniente anno ipso⁵⁵¹ in possessionem dicti officii ponant et inducant positumque et inductum manteneant et deffendant et ii eorum ad quos

⁵⁴⁸ Corretto su *capitanatus*.

⁵⁴⁹ *Dicimus* in interlinea.

⁵⁵⁰ Segue *dicimus* espunto.

⁵⁵¹ Corretto su *tempore* in interlinea.

spectet de lucris et allis iuribus suprascriptis vobis respondeant et responderi faciant nostramque huiusmodi provisionem ac omnia et singula in ea contenta teneant firmiter et obser²⁵vent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque. Et non secus agant racione aliqua sive causa, pro quanto graciam nostram caram habent ac penam unciarum ducentarum cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro comuni reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitum. Datum in nostra civitate Granate die secundo mensis marcii decime indicionis⁵⁵² anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXX°II.

Yo la reyna

Solvat tarenos septem grana
decem Almacan pro taxatore

Parra visa per preceptorem maiorem Legionis
per Philippum doctorem et per Rodericum

Domina regina mandavit
michi Ioanni de la

doctorem pro thesaurario et consevatore
generalibus
(*Probatas*)

140

1492 marzo 2. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, conferma Guglielmo de Riga e Bartolomeo de Grandi giudici della Magna Curia di Camera reginale per il biennio della tredicesima e quattordicesima indizione (1494-1496), con salario, diritti e privilegi connessi alla carica, iniziando dal primo maggio del tredicesimo anno in indizioanale, dato che già aveva designato altre persone per il biennio precedente (1492-1494).

[f. 71 r.-v.]

Guillermi et Bartholomei de Grandi doctorum

Nos Elisabet *et cetera*. Considerantes quantum confert servicio nostro et iusticie administracione ut officia iudicium magne nostre curie in nostra reginali camera regni Sicilie de biennio in biennium iuxta ordinaciones et privilegia regni imitandorum preficiamus. Ideo, cum pro biennio XI^e et XII^e indicionum iudices in dicta camera iam designaverimus et constitue⁵rimus personas scilicet in provisione, per nos inde eis facta et concessa mencionatas insuper versantes animo nostro, quos sequenti biennio in iudices eiusdem magne nostre curie designaverimus, per quos eorum officium ad laudem Dei et servicium nostrum ac beneficium rei publice

⁵⁵² In interlinea.

dicte nostre reginalis camere geratur occuristis menti nostre vos magnifici |^{f. 71 v.} et dilecti nostri Bartholomeus de Grandi et Guillermus de Riga, legum doctores, homines quidem fide et moribus graves doctrina predicti idoneique et digni predictis et aliis similibus officiis regendis et exercendis. Igitur, his ex causis et aliis dignis respectibus quos hic exprimere non est opus, tenore presentis et de nostri certa sciencia, deli⁵berate et consulto designamus, constituymus, creamus et deputamus vos eosdem Bartholomeum de Grandi et Guillermum de Riga in iudices dicte magne nostre⁵⁵³ curie nostre reginalis camere in dicto regno Sicilie pro biennio videlicet XIII^e et XIII^e indictionum, qui curie incipiet primo die mensis maii eiusdem XIII^e indicionis. Ita quod vos predicti Guillermus de Riga et Bartholomeus de Grandi et nulli alii dicto biennio XIII^e et XIII^e |¹⁰ indicionum durante sitis et esse debeatis iudices magne nostre curie in camera predicta ipsaque officia habeatis, teneatis, regatis et exerceatis iuste et fideliter, legaliter atque bene, ius et iusticiam cunctis districtui ditorum officiorum submissis sive personarum ex reptione, prout ad ipsum officium pertinet tribuendo et ministrando iura et regalias nostras, manutenendo et deffendendo ac alia omnia et singula bene et modeste faciendo, que ad dictum |¹⁵ officium pertinere quomodolibet dinoscatur et habeatis, recipiatis et consequamini salarium, comoditates, emolumenta et iura iusta et honesta ad officia ipsa pertinentia et spectancia, prout predecessores vestri in dictis officii consequi et habere consueverunt. Gaudeatisque et utamini honoribus et oneribus, preheminenciis, graciis, immunitatibus et prerogativis ac aliis eisdem officiis pertinentibus et incumbentibus. Verum antequam exercicio |²⁰ officiorum ipsorum vos inmiscatis teneamini iurare in posse nostri gubernatoris in dicta camera aut illius ad quem spectet de bene et legaliter, vos habendo in exercicio ditorum officiorum aliaque omnia et singula faciendo ad que teneamini et sitis astrictus. Mandantes gubernatori nostro in dicta nostra reginali camera, magistris racionalibus, magistro secreto et conservatori ceterisque universis et singulis officialibus nostris presentibus et futuris ad quos |²⁵ spectet in dicta nostra camera constitutis et constituendis ad obtentum nostri amoris et gracie incursumque pene unciarum quingentarum nostris inferendarum erariis, quod vos eosdem Guillermum de Riga et Bartholomeum de Grandi dicto biennio XIII^e et XIII^e indicionum durante pro iudicibus⁵⁵⁴ dicte magne nostre curie habeant, teneant, reputent, honorificent atque tractent. Vosque in eorum ad quos spectet ad solam presentis obtensionem nulla alia a nobis |³⁰ expectata provisione vel magis speciale mandato, adveniente tempore opportuno, in possessionem et exercitium ditorum officiorum ponant et inducant positosque et inductos manueteneant dicto biennio durante vobisque et utrique vestrum tanquam iudicibus in dicta camera pareant et obediant in omnibus iis in quibus parere et obedire debeant respondeantque de salario

⁵⁵³ Segue *regie* espunto.

⁵⁵⁴ Segue *nostrae* espunto.

ordinario,⁵⁵⁵ iuribus et lucris ad officium ipsum pertinentibus et spectantibus, non ostantibus |³⁵ quibusvis pragmaticis sanctionibus, statutis et ordinacionibus, disponentibus⁵⁵⁶ quod officia predicta in quolibet⁵⁵⁷ biennis sequenti biennio⁵⁵⁸ non antea concedi valeant, quibus pro hac vice dumtaxat quo ad hoc dispensamus et derogamus in aliis vero in suis robore remanentibus. Cauti a contrario faciendo racione aliqua sive causa, quanto graciam nostram caram habent et penam prepositam cupiunt non subire, quoniam hec est voluntas nostra. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro |⁴⁰ comuni reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Granate die secundo mensis marcii decime indicionis⁵⁵⁹ anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXII°.

Yo la reyna

Solvat tarenos XXIII^{or}
Almaçan pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la
Parra visa per preceptorem maiorem Legionis per Philippum doctorem et per Rodericum doctorem pro thesaurario et conservatore generalibus
[*Probatus*]

141

1492 aprile 2. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, concede al governatore della Camera Juan Cárdenas di nominare tramite scritture private o pubbliche un successore, che alla sua morte potrà ereditare la castellania del castello Marquet di Siracusa, con relativo salario, diritti ed emolumenti a esso connessi.

[f. 72 r.]

Ioannis de Cardenas

Nos Elisabet *et cetera*. Concessimus nuper vobis magnifico et dilecto consiliario et gubernatori nostro in camera reginali nostri⁵⁶⁰ regni predicti Sicilie Ioanni de Cardenas militi durante vita vestra castellaniam castris de Marqueto civitatis nostre Siracussarum dicti regni, quam presenciarum virtute provisionum ipsorum tenetis et possidetis cumque obsequia vestra in dies augeant et nobis⁵⁶¹ graciona |⁵ sint, ita

⁵⁵⁵ *Ordinario* in interlinea.

⁵⁵⁶ *Disponentibus* in interlinea.

⁵⁵⁷ Corretto su *de* in interlinea.

⁵⁵⁸ Corretto su *pro alio et* nel margine sinistro.

⁵⁵⁹ *Decime indicionis* in interlinea.

⁵⁶⁰ *Nostris* in interlinea.

⁵⁶¹ A fine parola-*que* espunto.

decrevimus eciam munificenciam nostram in vos extendere. Quo circa tenore presentis, scienter et consulto concessionem ipsam de dicta castellania durante vita vestra vobis⁵⁶² factam protendimus et ampliamus ad unum vestrum filium vel heredem, quem verbo aut testamento seu alio quovismodo duxeritis eligendum vel nominandum in dicta castellania. Ita quod vos virtute huiusmodi concessionis et ampliacionis possitis et valeatis quomodocumque volueritis |¹⁰ nominare et eligere, prout dictum est verbo, testamento aut cum alia scriptura auctentica, publica vel privata ad obtinuendum dictam castellaniam filium aut heredem vestrum. Qui quidem filius aut heres seu successor vester in dicta castellania designatus, nominatus et electus, ut predicatur, dum vitam duxerit in humanis post decessum vestrum sit castellanus dicti castri ipsamque castellaniam teneat, possideat et regat, cum |¹⁵ salario solito, honoribus, oneribus, emolumentis et prerogativis ad officium ipsum pertinentibus et spectantibus, prout vos in presenciarum illud recipitis et exigitis, prestito prius per eum debito et solito iuramento ac homagio de bene et⁵⁶³ fideliter custodiendo dictum castrum ad fidelitatem nostram et successorum nostrorum in dicta camera non requisita aliqua alia nova provisione seu mandato sed virtute presencium possessionem dicte castel|²⁰lanie adipiscatur et consequatur et iurium illius. Qua propter dicimus, precipimus et mandamus iudicibus magne curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, fisci patrono ceterisque universis et singulis officialibus nostris ad quos spectet in dicta camera constitutis et constituendis et ditorum officialium locumtenentibus ad obtentum nostri amoris et gracie incursumque pene unciarum quingentarum nostri inferendarum erariis, quod nostram |²⁵ huiusmodi extensionem et ampliacionem ad unius filii seu heredis vestri vitam⁵⁶⁴ factam teneant firmiter et observent tenerique et observari ab omnibus faciant inconcusse advenienteque casu et tempore oportuniis dictum vestrum filium seu heredem per vos *ut supra* eligendum seu nominandum nulla alia provisione seu mandato requisitis seu expectatis in possessionem dicte alcaydie ac iuribus et pertinenciis eiusdem |³⁰ ponant et inducant positumque et inductum manuteneant et defendant, per quoscumque et eidem de salario et iuribus ac pertinenciis eidem castellanie spectantibus respondeant integre, prout nunc respondent vobis. Et cotrarium non faciant ratione aliqua sive causa, si prepositam penam ac iram et in|³⁵dignacionem nostram cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate nostra Granate die secundo mensis aprilis⁵⁶⁵ X^e indicionis⁵⁶⁶ anno a nativitate Domini M^o CCCCLXXXII.

Yo la reyna

⁵⁶² *Vobis* in interlinea.

⁵⁶³ Segue *legaliter* espunto.

⁵⁶⁴ *Vitam* in interlinea.

⁵⁶⁵ Corretto su *marcii* in interlinea.

⁵⁶⁶ *Indicionis* in interlinea

Nichil solvat quia officialis
Almacan pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la
Parra visa per preceptorem maiorem Le-
gionis per Philippum doctorem et per Rodericum
doctorem pro thesaurario et conservatore
generalibus

(*Probatas*)

142

1492 marzo 2. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, ordina di impedire ai creditori di vessare a Bernardina Arezzo e Giovanna Marciano, figlie del mercante Paolo Guastella, il quale aveva perso una nave carica di frumento a causa di un incidente marittimo, per cui aveva contratto dei debiti che non era in grado di risarcire e che non si potevano quindi esigere alle eredi, dato che avevano ricevuto in donazione tutti i beni paterni molto tempo prima del naufragio.

[ff. 72 v./73 r.]

Bernardine de Arecio et Ioanne de Morciano

Elisabet *et cetera*. Nobili magnifico consiliario nostro Ioanni de Cardenas, gubernatori nostre reginalis camere in regno nostro Sicilie, seu eius locumtenenti, iudicibus quoque magne curie dicte nostre reginalis camere salutem et dilectionem. Humili expositione querelis non vacua pro parte fidelium nostrarum Bernardine de Arecio, uxoris Babteste de Arecio necnon, et Ioanne de Morciano, filiarum Pauli de Guaste⁵lla, civium civitatis nostre Siracussarum, intelleximus quemadmodum iamdiu est quod dictus Palulus de Guastella, eorum pater naturali, caritate motus donacionem fecit eisdem exponentibus omnium suorum bonorum puram et irrevocabilem que dicitur inter vivos. Qua quidem donatione sic ut premititur facta cum ad mercaturam exercendam Paulus ipse prenominatus se applicuisset accidit quod casu fortuito quedam magna navis propriis numis ab eo empta et ¹⁰ frumento omista cum omnibus ibidem existentibus submersa est. Et huic magno detrimento et malo aliud eciam accessit quo quidam alii qui residuum substancie et bonorum dicti Pauli admnistrabant et negociacionibus suis preerant totum id fere quod supererat in bonis ipsius Pauli surto uti dicitur occuparunt et abstulerunt ob quam

rem⁵⁶⁷ creditores quam plurimi contra dictum Paulum cotidie insurgunt et nullo iuris ordine servato de ¹⁵ facto occupare conantur bona ipsa que per dictum Paulum exponentibus ipsis fuerunt ut premititur donata et donacionis titulo predicto iure dominii ad ipsas exponentes et ad alium neminem pertinere dicuntur cum per multa tempora ante debita ipsa a dictis creditoribus pretensa predicta donacio fuerit exponentibus prememoratis per dictum Paulum eorum patrem facta, firmata et completa omni fraude aut sumulacione remota et ²⁰ penitus cessante quibus de rebus et aliis pro parte dictarum exponencium suo loco et tempore deducendis sencientes se exponentes prenominate non parum per creditores ipsos iniuste et indebite uti pretenditur gravari et molestari habito pro eorum parte ad eandem nostram celsitudinem recursum fuit nobis humiliter supplicatum ut super premissis taliter eis providere de nostri solita clemencia et benignitate dignaremur quod ad instanciam quo²⁵rumcumque assertorum creditorum dicti Pauli pretendencium habere ius in dictis eius bonis de facto supplicantibus ipsis non convocatis nec auditis non procederetur sicuti per eos proceditur contra formam et tenorem ipsius donationis uti asseritur et alias super premissis de salubri et opportuno iusticie remedio eis provideri⁵⁶⁸ de nostri solita benignitate mandare dignaremur.⁵⁶⁹ Qua supplicacione veluti iusta et rationi consona benigne ³⁰ exaudita, volentes in his debite uti convenit providere decrevimus hoc negocium sive causam vobis et utrique vestrum de quorum fide et probitate non parum confidemus ut infra remittere et committere uti comittimus cum presenti dicentes et mandantes vobis sub nostre gracie et amoris obtentu ireque et indignacionis nostre incursum ac pena unciarum auri quingentarum nostris si secus fiat erariis inferendarum quatenus vocatis coram ³⁵ vobis et ad plenum auditis parte dictarum supplicancium et aliorum quorum interest visa dicta donacione et aliis videndis servata quoque forma capitulorum et ritus dicti regni iusticia mediante super pretensis gravaminibus eo modo providebitis quod ⁴⁰ supplicantes ipse memorate contra ius et iusticiam ac sine cause cognicione a dictis creditoribus nullatenus vexentur aut molestantur sed datis eisdem supplicantibus competentibus dilacionibus iuxta formam dicti ritus magne curie iusticiam suam omnino consequantur taliter in hiis vos habendo quod iusticie defectu iterum ad nos pro eorum parte recurrere non cogantur cum id nobis molestum esset. Nos enim vobis in et super ⁴⁵ premissis omnibus et singulis cum incidentibus, dependentibus et emergentibus ex eisdem eis que ad habentibus et connexis officium vestrum quatenus opus sit excitantes comitimus plenarie vobis locum voces et viçes nostras per presentes a contrario igitur diligenter ^{f. 73 r.} cavete racione aliqua sive causa si preter ire et indignacionis nostre incursum preapostas penas cupitis evitare, cum ita iusticia et racione suadentibus de mente nostra

⁵⁶⁷ Segue *pro espunto*.

⁵⁶⁸ Corretto su *providere*.

⁵⁶⁹ Corretto su *mandaremur* in interlinea.

procedat. Datum in nostra civitate Granate die secundo mensis marcii X^e indicionis⁵⁷⁰ anno a nativitate Domini millesimo quadragesimo nonagesimo secundo.

	Yo la reyna
Solvat tarenum unum	Domina regina madavit michi Ioanni de la
Almacan pro taxatore	Parra visa per preceptorem maiorem Legionis per Philippum doctorem et per Rodericum doctorem pro thesaurario et conservatore generalibus

(*Probatas*)

143

1492 marzo 2. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Iacobo Anichitu capitano di Mineo per il dodicesimo anno indizionale (1493-1494), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[f. 73 r.]

Iacobi de Anichitu

Nos Elisabeth *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate vestri dilecti nostri Iacobi de Anichitu de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud maiestatem nostram humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Tenore presencium expresse et de certa nostra sciencia ac consulto officum capitanie |⁵ terre nostre Miney nostre reginalis camere regni Sicilie⁵⁷¹ pro anno XII^e indicionis proxime venturo vobis eidem Iacobo de Anichitu concedimus, comitimus et fiducialiter comendamus, cum omnibus et singulis prerogativis, preheminenciis, gratiis, favoribus, iuribus, salario, obvencionibus, emolumentis, honoribus et oneribus ac aliis eidem officio pertinentibus et spectantibus. Ita quod vos dictus Iacobus de Anichitu et nemo alius sitis capitaneus dicte terre Miney dictumque |¹⁰ officium teneatis, regatis et exerceatis fideliter et legaliter atque bene, dicto anno durante. Verum antequam regimini et exercicio dicti capitanei⁵⁷² officii vos inmisceratis teneamini prestare debitum iuramentum, per alios in dicto officio prestari solitum in posse illius ad quem spectet de bene, legaliter fideliterque, in illo vos habendo et

⁵⁷⁰ X^e indicionis in interlinea.

⁵⁷¹ Regni Sicilie in interlinea.

⁵⁷² Corretto su *capitaneatus*.

alia faciendo ad que iuxta moram et alias sitis astrictus. Quo circa magnificis dilectis consiliariis et fidelibus nostris |¹⁵ in dicta reginali camera, gubernatori, iudicibus magne nostre reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, advocato fiscali ceterisque aliis officialibus nostris presentibus et futuris ac eorum locatenentibus necnon iudicibus, iuratis, consilio et universitati ac probis hominibus dicte terre nostre Miney et cuilibet eorum dicimus,⁵⁷³ precipimus⁵⁷⁴ et mandamus de certa nostra sciencia ac consulto, quatenus vos dictum Iacobum de Anichitu et |²⁰ alium neminem pro capitaneo dicte terre nostre Miney dicto durante anno habeant, teneant, reputent, honorificent atque tractent. Vosque adveniente anno ipso⁵⁷⁵ in possessionem dicti officii ponant et inducant positumque et inductum manuteneant et defendant et ii eorum ad quos spectet de lucris et aliis iuribus suprascriptis vobis respondeant et responderi faciant nostramque huiusmodi provisionem ac omnia et singula in ea contenta teneant |²⁵ firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque et non secus agant racione aliqua sive causa, pro quanto gratiam nostram caram habent ac penam unciarum ducentarum cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro comuni reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitum. Datum in nostra civitate Granate die secundo mensis marcii X^e indictionis⁵⁷⁶ anno a nativitate |³⁰ Domini millesimo CCCCLXXXII.

Yo la reyna

Solvat tarenos septem grana
X^m
Almaçan pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de la Parra visa per preceptorem ma-
iorem Legionis et per Rodericum docto-
rem et per Philippum doctorem pro thesaurario
et consevatore generalibus

(*Probatus*)

144

1492 marzo 29. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera di verificare il caso del maestro rationale Francesco Grasso, il quale anni prima aveva prestato allora maestro secreto Gaspar Cervelló una certa quantità di beni per un valore di 40 onze, che gli non è stata ripagata a causa del

⁵⁷³ *Dicimus* in interlinea.

⁵⁷⁴ Segue *dicimus* espunto.

⁵⁷⁵ Corretto su *tempore* in interlinea.

⁵⁷⁶ X^e *indicionis* in interlinea.

luogotenente del maestro secreto Lluís Palau che ha congelato i beni di Cervelló per un debito che il defunto aveva con la corte.

[f. 73 v.]

Francisci Crasso

Dona Ysabel *et cetera*. A vos el governador de la nuestra reginal cámara de Sicilia salut e dilección. Sepades que por parte de micer Francisco Crasso, maestre racional dessa dicha nuestra cámara, nos es fecha realción diziendo que puede haver ... annos poco más o menos que él hovo dado e prestado a Gaspar de Cervellón, maestre secreto que fue dessa cámara y defuncto, cier⁵⁷⁷tas cosas e que por bien de paz se convinierde pusieron en manos de Pedro de Sancta Fe e Matheu Ponç el dicho negocio. Los quales entendiendo en ello diz que falleció el dicho Gaspar de Cervellón e luego que él falleció diz que Luys Palau, teniente de maestre secreto que agora es dessa cámara, tomó toda su fazienda por ciertas quantías de maravedís que diz que él era obligado a dar e pagar a la nuestra corte. E los dichos Pedro ¹⁰de Sancta Fe e Matheu Ponç fenecieron las dichas cuentas e fallaron que el dicho Gaspar de Cervellón era obligado a dar e pagar al dicho Francisco Crasso quarenta onças, las quales diz que no han podido haver ni cobrar por causa que el dicho Luys Palao tiene embargados los dichos bienes, en lo qual diz que si así hoviesse de passar⁵⁷⁷ él recibiría agravio e danno. E por su parte nos fue suplicado e pidido ¹⁵por merced cerca dello con remedio de justicia le mandássemos proveer, mandándole pagar las dichas quarenta onças o como la nuestra merced fuesse e nos tovimoslo por bien e mandamos dar e dimos esta nuestra carta en la dicha razón. Por la qual vos mandamos que veades lo susodicho e llamadas e oydas las partes a quien atanne o attanner puede fagades e administredes al ²⁰dicho Francisco Crasso entero y breve complimiento de justicia, de manera que la él haya e alcance e por deffecto della non tenga causa nin razón de se me venir más a quejar. E non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced. Dada en la ciudat de Granada a XXVIII^o días del mes de março anno del nacimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo de mil CCCC²⁵LXXXII annos.

Yo la reyna

Nichili solvat quia officialis
Almançan pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Io-
anni de la⁵⁷⁸ Parra
visa per preceptorem maiorem Legio-
nis et per Philippum doctorem
et per Rodericum doctorem pro thesaurario
et conservatore generalibus

⁵⁷⁷ *Passar* ripetuto ed espunto.

⁵⁷⁸ Segue *Coloma* espunto.

(*Probatus*)

145

1492 marzo 29. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al maestro secreto di Camera reginale di donare 10 onze annuali al monastero di Santa Maria di Gesù di Siracusa a partire dall'inizio dell'undicesimo anno indizionale (1492-1493), avendogli già concesso in precedenza 6 onze per l'acquisto di due panni da utilizzare per l'abbigliamento dei frati, che però a causa dell'aumento dei prezzi e dei religiosi del convento si erano rivelati insufficienti.

[ff. 73 v./74 r.]

Monasterii sancti Francisci

Dona Ysabel *et cetera*. A vos el maestre secreto nuestro de la nuestra reginal cámara de Sicilia o vuestro logarteniente en el dicho officio salud e dilección. Bien sabedes como nos hovimos fecho merced e limosna al devoto padre guardián, frayres e convento del monesterio de Sancta María de Jesús de la orden de sant Francisco de la observacia dessa nuestra fidelíssima ciudat de Çaragoça de ⁵Sicilia de seys onças en cada hun anno para dos pieças de panno para ayuda de su vistuario. E agora por el dicho guardián, frayres e convento del dicho monesterio nos fue suplicado e pidido por merced que, porque en la dicha casa hay más número de religiosos e los pannos valen a mayores precios de lo que valían al tiempo que les fizimos la dicha merced e lismosna, mandássemos que las dichas dos pieças de pannos se les diessen en cada hun anno ¹⁰compradas por vos el dicho nuestro⁵⁷⁹ maestre secreto o como la nuestra merced fuesse. Por ende nos vos ^{f. 74 r.}mandamos que, desde el primero día del setiembre primero venidero del anno de la undecima indición e dende adelante, en cada hun anno, de quelesquiere nuestras rentas e emolumentos a manos vuestras pervenidas e prevenideras, dedes e realmente paguedes al devoto padre guardián, frayres e convento del dicho monesterio de Sancta María de Jesús o a su legítimo ⁵procurador en su nombre allende de las dichas seys onças, que assí por la dicha merced e limosna que les fezimos por la dicha nuestra carta que les soléys dar e pagar en cada hun anno otras quatro onças, de que nos por la presente les fazemos merced e limosna por la mucha devoción que nos a la dicha casa e orden tenemos e porque el dicho guardián, frayres e convento del dicho monesterio tengan cargo de rogar a nuestro Sennor por nuestra vida ¹⁰y stado real, por manera que las dichas onças que así les havéys de dar e pagar en cada hun anno sean diez onças para que

⁵⁷⁹ *Nuestro* in interlinea.

ellos o el dicho su procurador compren el panno que les fuere necesario para el dicho su vistuario e al tiempo que les daréys e pagaréys las dichas diez onças cobraréys dellos o del dicho su legítimo⁵⁸⁰ procurador su apocha de soluto, con la qual e con las presentes mandamos al nuestro maestre racional e conservador e a los otros ¹⁵ oficiales de vuestras cuentas oydores que, al tiempo de la reddición y examen dellos que vos poniendo en data las dichas diez onças vos las reciban, passen e admetan en cuenta todo dudo, difficultat y contradicción cessantes. E por la presente mandamos al governador dessa dicha nuestra cámara o a su teniente que luego que con ella fuere requerido de executoria della sin poner en ello impedimiento. E non ²⁰ fagades ni fagan ende al, so pena de la nuestra merces. De lo qual mandamos dar esta dicha⁵⁸¹ nuestra carta firmada de nuestro nombre e sellada con nuestro sello. Dada en la nuestra ciudat de Granada a veyntenueve días del mes de março anno del nacimiento de nuestro Sennor mil CCCCLXXXII.

Yo la reyna

Nichil quia pro elemosina
Almacan pro taxatore

Domina regina madavit mihi Ioanni
de la Parra visa per preceptorem
maiozem Legionis per Filipum doctorem
et per Rodericum doctorem
pro thesaurario et conservatore generalibus

(*Probatas*)

146

1492 marzo 29. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera di adottare le costituzioni e alle consuetudini del regno di Sicilia, per cui la nomina degli uffici delle città e delle terre deve essere fatta al massimo un anno prima dell'inizio effettivo dell'incarico e non prima, così come richiesto dalla città di Siracusa insieme alle altre terre appartenenti alla Camera.

[f. 74 r.-v.]

Civitatis Çesaracusarum regni Sicilie

Dona Ysabel *et cetera*. A vos el governador que es o fuere de la nuestra reginal cámara de Sicilia salud e diclectión. Sepades que por parte dessa nuestra fidelissima ciudat de Çaragoça e de las otras tierras dessa nuestra cámara nos es fecha relación, diziendo que en esse reyno por constitución e capítulos es uso e costumbre que los

⁵⁸⁰ *Legítimo* in interlinea.

⁵⁸¹ *Dicha* in interlinea.

officios anuales de las ciudades, villas e logares deinde se hayan |⁵ de proveer hun anno para otro e no antes e que en essa nuestra cámara algunas vezes se faze lo contrario e se provee de los dichos officios muchos annos antes y de que las universidades dessa dicha cámara reciben agravio e detrimento. E por su parte nos fue suplicado y pidido por merced mandássemos que de aquí adelante se toviessse en essa nuestra cámara la misma orden que se tiene en el dicho reyno e nos tovimoslo por bien e mandamos dar e dimos esta nuestra |¹⁰ carta sobrello. Por la qual vos mandamos que guardando e cumpliendo todas las cartas e provisiones que fastaquí havemos mandado dar, firmadas de nuestro nombre, selladas con nuestro sello con acuerdo de los del nuestro conseio fagades que de aquí adelante se guarde e cumpla la dicha constitución e costumbre desse dicho reyno en essa nuestra cámara, porque ésta es nuestra determinada voluntat por lo que cumple a nuestro servicio e pro e bien común de las universidades |^{f. 74 v.} dessa cámara. E non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de cient onças para la nuestra cámara. Dada en la ciudat de Granada a XXVIII días del mes de março anno del nacimiento de nuestro Sennor mil CCCCLXXXII.

Yo la reyna

Solvat tarenos tres

Almaçan pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de la Parra visa per preceptorem maiorem
Legionis per Philippum doctorem per Rode-
ricum doctorem pro thesaurario et conservatore ge-
neralibus

(*Probatus*)

147

1492 marzo 29. Granada.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera di adottare le costituzioni e alle consuetudini del regno di Sicilia, per cui la nomina dei giudici di Magna Curia deve essere fatta al massimo un due prima dell'inizio effettivo dell'incarico e non prima, così come richiesto dalla città di Siracusa insieme alle altre terre appartenenti alla Camera e come già stabilito da priilegio reginale del 9 novembre 1490.

[f. 74 v.]

Eiusdem

Dona Ysabel et cetera. A vos el governador que agora es o fuere de la nuestra reginal cámara de Sicilia o vuestro lugarteniente salud e dilección. Sepades que por parte de la universitat de la fidelíssima ciudat de Çaragoça e de las otras tierras dessa cámara nos fue fecha relación, diziendo que de los juezes de la gran corte desse reyno se acostumbra proveer por constitución e capítulos del dicho reyno de dos en dos annos, suplicando |⁵ e pidiéndonos por merced que assí mismo mandássemos que los juezes de la gran corte dessa nuestra cámara se proveyessen de dos en dos annos, como diz que por otra nuestra carta firmada de nuestro nombre precalendada en la vila de Medina del Campo a VIII^e días del mes de noviembre de mil CCCCLXXX annos lo hovimos mandado e nos tovimoslo por bien e mandamos dar e dimos esta nuestra carta sobrello. Por la qual |¹⁰ vos mandamos que, cumpliéndose todas las cartas e provisiones que fastaquí havemos mandado dar firmadas de nuestro nombre e selladas con nuestro sello, con acuerdo de los del nuestro conseio, guardando la constitución e costumbre desse dicho reyno, veades la dicha nuestra carta, que assí diz que hovimos mandado dar e dimos, la guardedes e cumplades e fagades guardar e complir en todo e por todo segunt que en ella se con|¹⁵tiene. E contra el tenor e forma della ni de la dicha constitución e capítulos e costumbre del dicho reyno non vayades ni posesdes ni consintades yr ni passar en tiempo alguno ni por alguna manera, porque ésta es nuestra determinada voluntad por lo que cumple a nuestro servicio e al pro e bien común dessa nuestra cámara. E non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de las penas en los |²⁰dichos capítulos e constituciones contenidas e de cient onças para la nuestra cámara. Datda en la ciudat de Granada a XXVIII días del mes de março anno del nacimiento de nuestro Sennor mil CCCCLXXXII.

Yo la reyna

Solvat tarenos tres
Almacan pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la
Parra visa per preceptorem maiorem Le-
gionis per Philippum doctorem et per Rode-
ricum doctorem pro thesaurario et conservatore
generalibus

(*Probatas*)

148

1491 aprile 7. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Giovanni Mirabella capitano di Lentini per il dodicesimo anno indizionale (1493-1494), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[f. 75 r.]

Ioannis de la Mirambella

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate vestri dilecti nostri Ioanni de la Mirabella de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud maiestatem nostram humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Tenore presencium, expresse et de nostri certa sciencia ac con⁵sulto officium capitanei terre nostre Leontini nostre reginalis camere pro anno duodecime indicionis proxime venturo vobis eidem Ioanni de la Mirabella concedimus, comitimus et fiducialiter comendamus, cum omnibus et singulis prerogativis, preheminenciis, graciis, favoribus, iuribus, salario, obvencionibus et emolumentis honoribusque et oneribus ac aliis eidem officio pertinentibus ¹⁰ et spectantibus. Ita quod vos dictus Ioannes et nemo alius sitis capitaneus dicte terre Leontini ipsumque officium teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene, dicto anno durante. Verum antequam regimini et exercicio dicti capitaneatus officii vos inmisceatis teneamini prestare debitum iuramentum per alios in dicto officio prestari solitum in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter ¹⁵ fideliterque, in illo⁵⁸² vos habendo et alia faciendo ad que iuxta morem et alias sitis astrictus. Quo circa magnificis dilectis consiliariis et fidelibus nostris in dicta reginali camera, gubernatori, iudicibus magne nostre reginalis curie,⁵⁸³ magistro rationali, magistro secreto, fisci reginalis advocato, conservatori ceterisque aliis officialibus presentibus et futuris et eorum locumtenentibus necnon iudicibus, iuratis, consilio et ²⁰ universitati ac probis hominibus dicte terre nostre⁵⁸⁴ Leontini et cuilibet eorum dicimus, precipimus et mandamus de certa nostri sciencia et consulto, quatenus vos dictum Ioannem de la Mirabella et alium neminem pro capitaneo dicte terre Leontini dicto durante anno habeant, teneant, reputent, honorificent atque tractent. Vosque adevniente tempore in possessionem dicti capitaneatus officii ponant et inducant ²⁵ positumque et inductum manteneant et deffendant et ii⁵⁸⁵ eorum ad quos spectet⁵⁸⁶ de lucris et aliis⁵⁸⁷ iuribus supradictis integre vobis respondeant et responderi faciant nostramque huius⁵⁸⁸ provisionem et omnia et singula in ea contenta teneant⁵⁸⁹ firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter⁵⁹⁰ per quoscumque. Et non secus agant racione aliqua sive causa, pro quanto ³⁰ gratiam nostram caram

⁵⁸² *In illo* in interlinea.

⁵⁸³ Corretto su *camere*.

⁵⁸⁴ *Nostre* in interlinea.

⁵⁸⁵ corretto su *ita* in interlinea.

⁵⁸⁶ Nel testo *pectet*.

⁵⁸⁷ Segue *lucris* espunto.

⁵⁸⁸ Segue *possessio* espunto.

⁵⁸⁹ Segue *fiditer* espunto.

⁵⁹⁰ Segue *et concusse* espunto.

non subire. Nos enim vobis in et super predictis⁵⁹¹ omnibus et singulis ac super dependen²⁰tibus ac emergentibus ex eisdem voces et vices nostras cum potestate inihibendi iudicibus a quo plenarie comitimus per presentes. Datum in arce de Moclin die XXX mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo.

Yo la reyna

Domina regina mandavit michi Ioanni de Coloma prothonotario visa per Antonium de Lilio cancellarium et Andream doctores quibus fuit commissa

(*Probatas*)

150

1491 aprile 30. Moclín.

Isabella, regina di Castiglia, dà licenza ai paers e ai prohoms di Tàrrega di vendere i beni dell'universitas, nonostante editti e prammatiche precedenti, fino alla somma di 1000 libre, a patto che il ricavato sia utilizzato solo per onorare i debiti dei censals morts, restituendo 12.000 solidi ogni 1.000, per ogni affitto o obbligazione realtiva ai territori dels Pilons, se gli stessi hanno fruttato più di 500 libre.

[ff. 75 v./76 v.]

Ville Tarrege

Nos Elisabet *et cetera*. Utilitati vestri paheriorum et proborum hominum universitatis ville nostre Tarege consulere volentes ad vestri suplicacionem propterea nobis factam presencium serie, de certa sciencia et consulto concedimus vobis et plenariam impartimur |^{f. 76 r.} facultatem quod proluendis et redimendis illis quingentis libris de censuali mortuo oneratis ad rationem duodecim mille solidorum pro quolibet millenario pro quibus obligatum et intra manus creditorum missum existit quoddam |⁵ arrendamentum vulgo dictum dels Pilons mediante quo arrendamento seu cum illius obligatione ut dicitur maior quantitas pecuniarum dictis quingentis libris reperientur. Et etiam pro habendis aliis quingentis libris quas dicta universitas obligata est dare et solvere cre¹⁰ditoribus, censualistis ut satisfaciat conventa et promissa dictis creditoribus ut in quibusdam capitulis inhitis et firmatis inter ipsam universitatem et creditores predictos lacius dicitur contineri

⁵⁹¹ *Predictis* nell'interlinea.

sine metu et alicuius pene incursu non obstantibus quibusvis inhibicionibus, |¹⁵ pragmaticis sanctionibus, provisionibus, ordinationibus seu statutis et aliis edictis in contrarium editis sine factis possitis et valeatis per vos seu vestros syndicos aut procuratores quos ad hec semel et pluries constituere possitis pro libito voluntatis super vos et bona universitatis |²⁰ iamdicte et singularium illius vendere coniunctim et divisim personis quibuslibet mediante instrumento gracie redimendi in una vendicione vel pluribus usque ad quantitatem mille librarum monete Barchinone quarum precia precise in solucionem, luycionem seu redempcionem predictorum censualium |²⁵ precii quingentarum librarum et solucionem aliarum quingentarum librarum dictis creditoribus censualistis solvendarum et non in alios usus convertere necessario habeatis quasquidem vendicionem seu vendiciones facere possitis cum vel sine scriptura tercii excomunicacionis seu interdicti |³⁰ sententia salariis penis et cum clausulis promissionibus pactis stipulacionibus fori submissionibus personarum et bonorum obligacionibus hostagiis renunciacionibus iuramentis et aliis de quibus vobis aut dictis vestris sindicis fuerit bene visum et cum emptore seu emptoribus poteritis convenire. |³⁵ Nos enim suplentes omnes⁵⁹² defectus si qui in dictis contractu seu contractibus vendicionum possent dici ommissos fuisse vendicionem seu vendiciones easdem nunc pro tunc et viceversa laudamus, aprobamus, ratificamus et confirmamus eisdemque auctoritatem nostram impendimus et decretum |⁴⁰ sub tamen hac condicione et non alias licenciam huiusmodi duximus esse concedendam quod predicte mille libre in solucionem luycionem et redempcionem predictarum quingentarum librarum ac solucionem aliarum quingentarum librarum creditoribus |^{f. 76 v.} solvendarum et non in alios usus convertantur. Et quos emptor sive emptores dictorum censualium teneantur recuperare et dicte universitati seu eius sindico aut sindicis restituere contractus, instrumenta et scripturas per que appareat dictam uni⁵versitatem esse a dictis quingentis libris de precio censualium et a residuis pensionum dictorum censualium creditoribus censualistis solvendorum esse liberatam. Mandantes huius serie quibusvis notariis seu scriptoribus quod de vendicione seu vendicionibus ante dictis sine metu et alicuius pene incursu |¹⁰ quociens inde fuerint requisiti publicum et publica faciant instrumenta. Mandamus insuper universis et singulis officialibus et subditis dicti serenissimi domini regis et nostris presentibus et futuris et locatis officialium predictorum quatenus licenciam nostram huiusmodi teneant firmiter et observent et non |¹⁵ contra faciant vel veniant aliqua ratione sive causa. Quin imo in sindicatibus et procuracionibus pro predictis fiendis si requisiti fuerint auctoritatem sui officii interponant pariter et decretum inhibicionibus et aliis supradictis obsistentibus nullo modo. In cuius rei testimonium presentem |²⁰ fieri iussimus

⁵⁹² *Omnes* nell'interlinea.

nostro comuni sigillo a tergo munitum. Datum in arce de Moclin die XXX mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Domina regina mandavit michi Ioanni
de Coloma prothonotario visa per Antonium
de Lilio cancellarium et Andream
doctores quibus fuit commissum

(*Probatu*s)

151

1491 aprile 30. Moclin.

Isabella, regina di Castiglia, ordina a Jaume Deztorrent di arbitrare il contenzioso tra la stessa regina o il suo procuratore e l'abbazia e convento di Vallbona riguardo le rendite delle castellanie di Preixena e di emettere sentenza definitiva.

[ff. 76 v./77 r.]

Monasterii de Vallbona.

Elisabet *et cetera*. Dilecto nostro Iacobo Deztorrent utriusque iuris doctori civitatis Barchinone salutem et dilectionem. Causam seu questionem vertentem inter nos seu procuratorem nostrum in villa nostra Tarrege ex una et abbatissam et conventum monialium monasterii ⁵ Vallis Bone ex altera partibus de et super fructibus certarum carslaniarum loci de Prexana ad nos ut dominam directam ^{f. 77 r.} dictarum caslaniarum sicuti pretendimus pertinentibus et aliis causis apud acta deductis vobis de cuius fide et doctrina plene confidimus, duximus comitendam prout comitimus serie cum presenti. Dicentes et mandantes ⁵ vobis quod vocato dicto procuratore et yconomo et procuratore dicte abbatisse et conventus et aliis vocandis et in suis iuribus et rationibus ad plenum auditis reassumptisque processibus previa ratione factis quos in eo puncto et statu quo sunt per illorum quosvis detentores vobis confestum tradi volu¹⁰mus et iubemus de dicta causa et eius meritis cognoscatis eamque decidatis et sentencialiter aut alias prout per iusticiam et rationem inveneritis esse faciendum, fine debito terminetis, procedendo breviter, summarie, simpliciter et de plano sine strepitu forma et figura iudicii, sola facti ¹⁵ veritate attendita, maliciis et diffugis omnibus reiectis. Nos enim vobis in et super predictis omnibus et singulis et ex eis dependentibus et emergentibus annexisque et connexis

voces et vices nostras plenarie comitimus cum presenti. Datum in arce de Moclin XXX^o die mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Domina regina mandavit michi Ioanni
de Coloma prothonotario visa per Antonium
de Lillio cancellarium et Andream
doctores quibus fuit commissum

(*Probatas*)

152

1491 aprile 30. Moclín.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al procuratore Guillem Sánchez di prendere informazioni su alcuni nobili di Tàrrega, avendo questi richiesto la nomina per il Consell particular della città, visto che, a loro dire, la quantità pagata dagli stessi per gli incarichi è la stessa che viene versata da altri che già sono entrati nel regiment.

[f. 77 r.-v.]

De los cavalleros y fidalgos de Tàrraga

La reyna

Procurador. Por parte de los cavalleros e fidalgos naturales y domiciliados en la nuestra villa de Tàrrega nos ha seydo suplicado mandássemos poner aquellos en los officios y regimiento de la dicha villa, afirmando ser ansí de razón y justicia, pues ellos pagan en los^o cargos de la villa como los otros que entran en el regimiento y por quanto esto es cosa nueva no acostumbrada queremos haver sobrello información antes de proveer. Por ende vos mandamos que vos toméys ay información, sepáys que razones^o f. 77 v. fazen o podrían fazer los otros en contrario de lo que suplican los cavalleros y fidalgos y las unas y las otras razones nos embiaréys con la información que sobrello avréys a fin que vistas aquellas podamos proveer lo que nos pareciere ser justo^o y más servicio de Dios y nuestro y beneficio e reposo y buen regimiento de la dicha villa. Dada en Moclín a XXX de abril del anno mil CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Dirigitur Guillermo Sanchio

Coloma prothonotarius⁵⁹³

(*Probatas*)

153

1491 aprile 30. Moclín.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al procuratore Guillem Sánchez di nominare tre jutges de taula per la città di Tàrrega, affinché venga esaminato l'operato dei baiuli della villa e sottoposto a processo, se necessario, assicurandosi che tali ufficiali vengano istituiti ogni tre anni come prevedono le Costituzioni di Catalogna.

[f. 77 v.]

Ville Tarrege

La reyna

Procurador. Por quanto es nuestra voluntat siguiendo la forma de las constituciones de Cathalunna que los balles de la nuestra villa de Tárrega tengan tabla de la administración de sus officios, como fazen los otros officiales triennales en Cathalunna, |⁵ por ende vos mandamos que luego nombréys e proveáys tres juezes de tabla assaber es un cavallero o fidalgo un doctor e un morador de la dicha villa, los quales luego fagan pregonar la tabla y compellescan a todos los balles passados en tener tabla siguiendo en e sobre lo susodicho⁵⁹⁴ |¹⁰ la forma de las dichas constituciones y que de tres en tres annos se fagan juezes de tabla segund se faze en las vegarías de Cathalunna. Dada en Moclín a XXX de abril anno mil CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Dirigitur eidem

Coloma prothonotarius⁵⁹⁵

(*Probatas*)

154

1491 aprile 30. Moclín.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al procuratore Guillem Sánchez di dare licenza alla città di Tàrrega per coniare fino a 20 libre di denari di piombo, con

⁵⁹³ Corretto su *secretarius*.

⁵⁹⁴ Corretto su *sobredicho*.

⁵⁹⁵ Corretto su *secretarius*.

tutte le limitazioni previste, dopo aver verificato se effettivamente c'è questa necessità.

[ff. 77 v./78r.]

Eiusdem

La reyna

Procurador. Por parte de los regidores de la nuestra villa de Tárrega nos ha sydo suplicado les diéssemos licencia de poder fazer fasta veynte libras de dineros de plomo, afirmando que era ansí |^{f. 78 r.} menester por el uso y comoditat de los pobladores en aquella villa. Sobre lo qual acordamos remitir lo a vos y ansí vos mandamos que os informéys de la necessidat que diz que tienen de los dichos dineros y, si os pareciere ser ansy menester, |^s dad la dicha licencia con aquellas limitaciones y siguridades que conosceréys ser menester y segund en tales licencias es acostumbrado fazer. Dada en Moclín a XXX de abril anno mil CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Dirigitur eidem

Coloma prothonotarius

(Probatas)

155

1491 aprile 30. Moclín.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al procuratore Guillem Sánchez di provvedere affinché nella città di Tárrega si rispettino le ordinanze relative al commercio della carne, dato che alcuni abitanti ecclesiastici e laici, pur godendo dell'esenzione dalla sisa relativa, hanno introdotto tali prodotti da fuori.

[f. 78 r.]

Eiusdem

La reyna

Procurador. Relación tenemos que algunos eclesiásticos e habitantes en essa nuestra villa de Tárrega, non ambargante que sean francos de la sisa de la carne que se deshaze dentro la dicha villa mercan carne de fuera de aquella y la ponen dentro, lo que se dize |^s ser danno de la dicha villa y ahún mal exemplo para los otros qui no son francos de sisa, qui attentaran tomar exemplo de los dichos ecclesiásticos. Y aún se afirma que el poner de la dicha carne no es sin suspesión de algun frau de las dichas sisas. E pues los dichos eclesiásticos pueden tomar carne |¹⁰ dentro la villa y no es menester traher la de fuera, por ende vos mandamos que acerca la

prohibición, para que no se fagan tales abusos, proveáys por terminos justos segund vos pareciere poder y dever proveer. Dada en Moclín a XXX de abril anno mil CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Dirigitur eidem

Coloma prothonotarius

(Probatus)

156

1491 aprile 30. Moclín.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al procuratore Guillem Sánchez di far osservare un'antica consuetudine, secondo cui gli uomini riuniti nel Consell particular possono scambiarsi parole ingiuriose, senza che si possa incorrere per questo in accuse giudiziarie, dato che, a detta dei paers della città, tale usanza non è stata rispettata.

[f. 78 r.-v.]

Eiusdem

La reyna

Procurador. Relación nos fue fecha por parte de los paeres de la villa de Tárrega, que en la dicha villa han costumbre muy antigo, que |^{f. 78 v.} del contrario no es memoria de hombres, que stando los paeres y hombres del consejo juntos dentro la casa común de la villa, do se juntan a consejo por deliberar y tratar del regimiento de aquella, aunque entre ellos se sigan y fablen palabras in⁵iuriosas, ninguno dellos se puede llamar iniurado ni dar quexa ni official alguno puede inquirir contra ellos. Y diz que de algunos días aquá la tal costumbre por algunos es rompida y nos ha sydo suplicado mandássemos observar aquella, pero nos no havemos querido deliberar ni proveer en tal cosa, |¹⁰ salvo remitirlo a vos, mandando vos que sobrello proveáys como os pareciere ser justo. Dada en Moclín a XXX de abril anno mil CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Dirigitur eidem

Coloma prothonotarius

(Probatus)

157

1491 aprile 30. Moclín.

Isabella, regina di Castiglia, ordina a Jaume Deztorrent, essendo stato nominato giudice degli appelli, di provvedere all'amministrazione della giustizia riguardo il processo di Joan Ferrer, Pere Olivo e Gabriel Guixós, avendo provveduto a farne relazione anche all'infante Enrico, luogotenente generale di Catalogna.

[f. 78 v.]

Eiusdem

La reyna

Rigent la cancellaría. Nos avemos mandado screvir al infante acerca algunas causas tocantes nuestros vassallos de la villa de Tárrega, como veréys por la carta que le fazemos, encargamos y mandamos vos que, en todo lo que fuere la justicia ⁵ y con honestat y sin lesión de vuestra consciencia fazerlo podréys, tengáys por encomendados los dichos nuestros vassallos, proveyendo en todos los cabos que escrevimos al dicho infante segund fuere de razón y justicia, en lo qual mucho nos serviréys. Otrosí vos havemos cometido el officio de juez de las apellaciones emetederas ¹⁰ de los oficiales de la dicha nuestra villa de Tárrega, encargamos vos fagáys e ministreys rectamente la justicia. De Moclín a XXX de abril anno mil CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Coloma prothonotarius

(*Probatas*)

158

1491 aprile 30. Moclín.

Isabella, regina di Castiglia, ordina a Diomedes Ladrón di impedire agli abitanti di Anglesola di danneggiare con una forza armata i canali idrici dei termini di Tárrega e Vilagrassa, ledendo il diritto degli stessi di irrigare i propri campi, essendo stato già messo al corrente l'infante Enrico, luogotenente generale di Catalogna, in udienza reale.

[ff. 78 v./79 r.]

Eiusdem

La reyna

Don Diomedes Ladrón. A nos es fecha relación que los vassallos vuestros de la villa de Anglesola contra drecho y justicia se atreven mano armada en romper las acequias del agua, que passa por el término de la nuestra villa de Tárrega e lugar de Vila Grassa, los quales se dize |^{f. 79 r.} son en possession de regar de la dicha agua. Y aún se afirma que en Cathalunna es permissio que cada una persona habitante en un término puede regar sus possessiones con el agua que passa por el dicho término y dize se que sobrello entre nuestros vassallos |⁵ de la dicha villa y los de Anglesola se han seguido algunos scandelos y pende pleyto en la audiencia real delante al infante y, si assí es, tenemos admiración que vos déys logar que nuestros vassallos sean dannificados. Por ende vos mandamos que vos fagades abstener los dichos vassallos vuestros de qualquiere acto de fecho y que |⁵¹⁰ se contenten de lo que fuere de justicia. Certificando vos que en otra manera mandaríamos proveer en ello segund que de razón y justicia fallaremos poder y dever proveer. Dada en Moclín a XXX de abril anno mil CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Coloma prothonotarius

(*Probatus*)

159

1491 aprile 30. Moclín.

Isabella, regina di Castiglia, ordina all'infante Enrico, luogotenente generale di Catalogna, di risolvere il contenzioso tra gli abitanti di Tàrrega e Vilagrassa contro quelli di Anglesola riguardo il danneggiamento dei canali d'irrigazione. Gli ingiunge di deliberare in merito alla causa che coinvolge gli abitanti di Anglesola e del Mor, rispetto alla giurisdizione civile e penale del terminus, accertando previamente le possibili implicazioni della regina su questi diritti, dato che la stessa riceve la metà della decima del territorio implicato. Gli ordina inoltre di far intervenire gli ufficiali cittadini ordinari e di convocare gli alguazili reali per arbitrare processi solo in caso di negligenza dei primi, in quanto la loro presenza grava sulla città, già afflitta dalla penuria. Infine ingiunge di portare a compimento la giustizia nel caso di don Ripoll contro la mermessoria di don Cerdá, dato che l'eredità è destinata a elemosina.

[f. 79 r.-v.]

Eiusdem

La reyna

Illustre infante primo. A nos es fecha relación que entre los moradores de la nuestra villa de Tárrega y lugar de Villa Grassa y los moradores de la villa de Anglesola se han seguido algunos scandalos y dannos de feridas, a causa que los de Anglesola segund se affirma injustamente |⁵ y de fecho muchas vezes mano armada vienen a romper las acequias del agua, que passa por el término de Tárrega y de Villa Grassa por regar las tierras suyas, en grande danno y preiudicio de los dichos nuestros vassallos, los quales sobrello han recorrido a nos. Por ende vos rogamos y encargamos que no déys lugar ni permitáys |¹⁰ que a los dichos nuestros vassallos sea fecho agravio alguno, antes les sea guardada enteramente su justicia. Y, si insultos y dannos han seydo fechos contra aquellos, déys castigo devido a los culpantes, segund fallarades por méritos de processo. Otrosí en otra causa que se dize pende delante vos como lugarteniente general del rey mi sennor |¹⁵ entre los de Anglesola de una parte y los del término del Mor de la otra, en el qual nos recebimos la meatat del diezmo, acerca la jurisdicción civil y criminal la qual pertenesce Mor y por no haver sydo oydo nuestro interesse se dize recebimos agravio dello. Por ende vos rogamos y encargamos que no dexéys proceder en la |²⁰ dicha causa fasta que informada de nuestro drecho, vos enviemos mandar lo que hovieredes fazer sobrello. Otrosí nos es fecha relación que a la audiencia real son evocadas por ciertas qualidades las causas assí de la universitat de la dicha villa como de particulares |^{f. 79 v.} personas y depués de proferidas sentencias van y son enviados a la dicha villa aguaziles reales, por fazer las essecuciones de las dichas sentencias, y con el salario de dietas que toman grande e a las vezes suben tanto y mas los gastos de los agua|⁵ziles como la suerte principal del pleyto, de lo qual se dize proviene grande danno a los poblados de la dicha villa, los quales stan affligidos de mucha inopia. E por ende vos rogamos que tengáys forma, como se provea, que daquí adelante la essecución de las sentencias se remita a nuestros officiales |¹⁰ de la dicha villa y que aguaziles no sean embiados allá, salvo en fadiga y negligencia de los dichos nuestros officiales, lo qual tomaremos en servicio y no será agravio de nadi. Otrosí mandat despachar la iusticia en una causa que levó un mossén Ripoll contra la marmessoria de uno que se llama mossén |¹⁵ Cerdá, porque se dize que el dicho Ripoll calumpniosamente prosigue el processo vexando la dicha marmessoria de gastos, la qual sirve a limosnas. E sea illiustre infante primo la Sancta Trinidad vuestra continua protección. Dada en Moclín a XXX de abril anno mil CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Dirigitur infanti Enrico

Coloma prothonotarius

(Probatús)

160

1491 aprile 30. Moclín.

Isabella, regina di Castiglia, ordina all'abate e al convento del monastero di Monserrat di firmare l'accordo a cui alcuni giorni prima erano pervenuti l'universitas di e la maggior parte dei creditori riguardo al pagamento dei censals, provvedendo così al benessere della città, vessata da guerre, spopolamento e povertà. La regina spedisce simili lettere ad altri creditori, ossia a Lluís Valls di Barcellona, al reggente di Anglesola, a Pere Clavarol, al clero di Tarragona, agli abitanti di Tàrrega Gabriel Picó e Francesc Ferrer e a Soriano, familiare del vescovo di Vic.

[ff. 79 v./80 r.]

Eiusdem

La reyna

Abat e convento. Relación tenemos que en los⁵⁹⁶ días passados por nuestro procurador de la villa de Tárrega, mossén Guillem Sánches, fue concertada una capitulación entre la universitat de la dicha villa de una parte y los creadores censalistas o algunos dellos de la parte otro sobre la ⁵paga de las pensiones de los censales que aquellos reciben de la dicha universitat. Los quales creadores o la mayor parte dellos, mirando la perdición en que sta la dicha villa, por causa de las comociones de la guerra passada y otros infortunios que ha sostenido, por los quales es venida a grande diminución, y querendo más ¹⁰comportar algo en las pensiones anuales que faziendo essecución contra la dicha universitat y traher la a total depopulación, lo que sería perder la principalidat de los dichos censales, han firmado segund nos es referido en el assiento de la dicha capitulación ^{f. 80 r.} y dize se que quedáys muy pocos de los dichos creadores por firmar, entre los quales seáys vosotros. Por ende vos rogamos, encargamos que assí por nuestro servicio, como por lo que cumple a la conservación de vuestro censal y crédito, la qual consiste en ⁵que la dicha villa sea guardada de despoblar, firméys en la dicha capitulación por vuestro mismo benefificio y por conservación de la dicha universitat. Ca allende que por los dichos respectos faréys cosa devida, conformando vos con lo que han fecho la mayor parte de los dichos creadores vos lo cernemos en muy ¹⁰agradable servicio. Dada en Moclín a XXX de abril anno mil CCCCLXXXI.

Yo la reyna

Dirigitur abbati et conventui

⁵⁹⁶ Los in interlinea.

monasterii Montis Serrati

Coloma prothonotarius

(*Probatas*)

Sub simili signatura mandato et calendario fuerint expedite consimiles litere eiusdem tenoris sequentibus:

Ludovico Valls civitatis Barchinone

rectori de Anglesola

Petro Clavarol

comunitati cleri civitatis Terracone

Gabrieli Pico decano et Francisco Ferrer ville Tarrege

..... Soriano, familiari episcopi Vicensi

161

1491 marzo 24. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, conferma Nicola Cannarella e Francesco Montalto giudici della Magna Curia di Camera reginale per il biennio della undicesima e dodicesima indizione (1492-1494), con salario, diritti e privilegi connessi alla carica, dato che già aveva designato altre persone per il biennio precedente (1490-1492).

[f. 81 r.-v.]

Colle Cannarelle et Francisci de Montealto

Solvat tarenos XXIII Ferrer pro taxatore⁵⁹⁷

Nos Elisabet *et cetera*. Considerantes quantum confert servicio nostro et iusticie administracione, ut officia iudicium magne nostre curie in nostra reginali camera regni Sicilie de biennio in biennium, iuxta ordinaciones et privilegia regni, mutandorum preficiamus ideo, cum pro biennio none et decime indicionum iam nunc currente iudices in dicta |⁵ camera iam designarevimus et constituerimus personas scilicet in provisione, per nos inde eis facta et concessa mencionatas insuper versantes animo nostro quos senquenti biennio in iudices eiusdem magne nostre curie designaremus, per quos eorum offiicum ad laudem Dei et servicium nostrum ac beneficium rei publice dicte nostre reginalis camere geratur occurristis menti nostre vos magnifici |¹⁰ et dilecti nostri Cola Cannarella et Franciscus de Monte Alto, legum doctores, homines quidem fide et moribus graves doctrina

⁵⁹⁷ *Solvat tarenos XXIII Ferrer pro taxatore* nel margine sinistro.

prediti idoneique et digni predictis et aliis similibus officiis regendis et exercendis. Igitur his ex causis et aliis dignis respectibus, quos hic exprimere non est opus, tenore presentis et de nostri certa sciencia, deliberate et consulto designamus, constituimus, |¹⁵ creamus et deputamus vos eosdem Cola Cannarella et Franciscum de Montealto⁵⁹⁸ iudices dicte magne nostre curie nostre reginalis camere in dicto regno Sicilie pro biennio videlicet undecime et duodecime indicionis. Ita quod vos predicti Cola Cannarella et Franciscus de Montealto et nulli alii dicto bienni undecime et duodecime indicionum durante sitis et esse debeatis |²⁰ iudices magne nostre curie in camera predicta ipsaque officia habeatis, teneatis, regatis et exerceatis iuste et fideliter, legaliter atque bene, ius et iusticia cunctim districtui dictorum officiorum submissis, sine personarum exempcione, prout ad ipsum officium pertinet tribuendo et ministrando iura et regalias nostras manutenendo et deffendendo et alia omnia et singula bene et modeste faciendo que ad dictum |²⁵ officium pertinere quomodolibet dinoscantur. Et habeatis et recipiatis et consequamini salarium, commoditates, emolumenta et iura iusta et honesta ad officia ipsa spectantia, prout predecessores vestri in dictis officiis consequi et habere consueverunt. Gaudeatisque et utamini honoribus, oneribus, preheminenciis, graciis, prerogativis et immunitatibus ac aliis eisdem officiis pertinentibus et incum|³⁰bentibus. Verum antequam exercicio officiorum ipsorum vos inmisceatis teneamini iurare in posse nostri gubernatoris in dicta camara aut illius ad quem spectet de bene et legaliter, vos habendo in exercicio dictorum officiorum aliaque omnia et singula faciendo ad que teneamini et sitis astrictus. Mandantes gubernatori nostro in dicta nostra reginali camera, magistris racionalibus, magistro secreto et conservatori ceterisque |³⁵ universis et singulis officialibus nostris presentibus et fututis ad quos spectet in |^{f. 81 v.} dicta nostra camara constitutis et constituendis ad obtentum nostri amoris et gracie incursumque pene unciarum quingentarum nostris inferendarum erariis, quod vos eosdem Colam Cannarella et Franciscum de Montealto, dicto biennio undecime et duodecime indicionum durante, pro iudicibus dicte magne nostre curie habeant et teneant. Vosque |⁵ ii eorum ad quos spectet ad solam presentis ostensionem nulla alia a nobis expectata provisione vel magis speciale mandato, adveniente tempore oportuno, in possessionem et exercitium dictorum officiorum ponant et inducant positosque et inductos manueant, dicto biennio durante, vobisque et utrique vestrum tamquam iudicibus in dicta camara pareant et obediant in omnibus iis in quibus parere et obedire de|¹⁰beant respondeantque de salario ordinario, iuribus et lucris ad officium ipsum pertinentibus. Cauti a contrario faciendo racione aliqua sive causa, quanto graciam nostram caram habent et penam prepositam cupiunt non subire, quoniam hec est voluntas nostra. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro

⁵⁹⁸ Segue et nulli alii dicto espunto.

communi reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitas. Datum in civitate Hispalis die XXIII^o |¹⁵ mensis marcii none indicionis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo.

Yo la reyna

Domina regina madavit mihi Ioanni de la Parra secretario visa per preceptorem maiorem et per doctores de Villalon et de Lilio conservatorem et pro thesaurario generali⁵⁹⁹

(*Probatas*)

162

1491 marzo 24. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, concede ad Antonino Palaxino di nominare tramite scritture private o pubbliche un successore, che alla sua morte potrà esercitare come lui l'ufficio di portiere della Camera a vita, con relativo salario, diritti ed emolumenti a esso connessi e ius substituendi, con la possibilità, nel caso in cui non sia stato esplicitamente istituito, di trasmetterlo all'erede dei suoi beni.

[ff. 81 v./82 r.]

Anthonini de Palaxino

Solvat⁶⁰⁰ tarenos VIII Iacobus Ferrer⁶⁰¹

Nos Elisabet *et cetera*. Tenetis et possidetis vos dilectus et fidelis noster Anthonius de Palaxino, civis fidelissime civitatis Ciracussarum nostre reginalis camere, officium porterii dicte camere, habentesque respectum ad probitatem vestram et servicia per vos curie nostre prestita, in eorum aliquam recompensam supplicacionibusque nonnullorum familiarium |⁵ nostrorum pro vobis effusis benigniter inclinati. Presencium tenore, de nostri certa sciencia et consulto, dictum officium porterii camere predicte ad unum filium sive heredem vestrum per vos verbo vel testamento aut alia scriptura publica vel privata semelque et pluries in mortis articulo vel insanitate aut alias eligendum aut nominandum seu instituendum, post vitam vestram nunc pro tunc et e contra ampl¹⁰pliamus,

⁵⁹⁹ Nel testo *generalibus*.

⁶⁰⁰ *Solvat* nell'interlinea.

⁶⁰¹ *Solvat tarenos VIII Iacobus Ferrer* nel margine sinistro

protendimus, propagamus et concedimus, cum annuo salario, emolumentis, prerogativis, immunitatibus ad dictum officium pertinentibus ad eius vite decursum. Ita quod |^{f. 82 r.} vobis defuncto predictus filius sive heres vester per vos eligendus et nominandus ut prefertur⁶⁰² nulla alia provisione aut mandato nostris seu gubernatoris predicte nostre reginalis camere expectatis sit quamdiu vivet porterior dicte camere ipsumque officium⁶⁰³ ineat, immediate regat et exerceat fideliter, legaliter atque bene per se aut substitutum |⁵ suum idoneum de cuius tamen culpis et defectibus ipse principaliter curie nostre teneatur. Concedimus insuper vobis quod, si forte decideretis nullo ad dictum officium instituto aut nominato herede, eo in casu succedat vobis in dicto officio filius vester primogenitus seu maior aliis filiis vestris vel ille qui succedet heres in bonis vestris. Mandantes propetere gubernatori dicte reginalis |¹⁰ camere, iudicibus magne curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, fisci patrono ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris ad quos spectet in nostra prefata reginali camera et in eadem civitate Ciracussarum constitutis et constituendis et eorum locatenentibus quod forma presentis ampliacionis et extencionis dicti officii ad unum heredem vestri dicti Anhtonini |¹⁵ de Palaxino diligenter inspecta eundem heredem vestrum mox vobis defuncto habeant pro portorio dicte camere et in eius possessionem eum inducant respondeantque ei et responderi faciant de illo annuo salario, emolumentis, lucris et iuribus iustis et honestis ad dictum officium pertinentibus et spectantibus. Nostramque huiusmodi concessionem omniaque et singula in ea contenta ad unguem |²⁰ teneant et inviolabiliter observent et faciant per quos deceat teneri et observari. Et caveant a contrario quavis racione aut causa, pro quanto gratiam nostram caram habent ac penam unciarum mille cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro communi reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Hispalis die vicesimo quarto mensis marcii |²⁵ none indicionis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Iohanni
de la Parra secretario visa per preceptorem
maiolem et per doctores de Villalon
et de Lilio per conservatorem et pro thesaurario
generalis ⁶⁰⁴

(*Probatas*)

⁶⁰² Segue *et espunto*.

⁶⁰³ *Ipsumque officium* in interlinea.

⁶⁰⁴ Nel testo *generalibus*.

163

1490 ottobre 24. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, concede ad Giovanni Antonio Selvaggio di nominare tramite scritture private o pubbliche un successore, che alla sua morte potrà esercitare come lui l'ufficio di credenziere delle gabelle della scannaria e della farina di Siracusa a vita, con relativo salario, diritti ed emolumenti a esso connessi e ius substituendi, con la possibilità, nel caso in cui non sia stato esplicitamente istituito, di trasmetterlo all'erede dei suoi beni.

[f. 82 r.-v.]

Ioannis Anthonii Salvaii

Solvat tarenos decem Iacobus Ferrer⁶⁰⁵

Nos Elisabet *et cetera*.⁶⁰⁶ Tenetis et possidetis vos dilectus et fidelis noster Iohannes Anthonius Salvaii, civis fidelissime civitatis Siracussarum nostre reginalis ca^{f. 82}
^vmere, officium credencerie scannarie et farine dicte nostre civitatis habentesque respectum ad probitatem vestram et servicia per vos curie nostre prestita, in eorum aliquam recompensam supplicacionibusque nonnullorum familiarium nostrorum pro vobis reffusis benigniter inclinati. Presencium tenore, de nostri certa sciencia et consulto, dictum ⁵ officium credencerie scannarie et farine dicte civitatis Siracussarum ad unum filium sive heredem vestrum per vos verbo vel testamento aut alia scriptura publica vel privata semelque et pluries in mortis articulo vel insanitate aut alias eligendum aut nominandum seu instituendum, post vitam vestram nunc pro tunc et e contra ampliamus, pretendimus, propagamus ¹⁰ et concedimus, cum annuo salario, emolumentis, prerogativis, immunitatibus ad dictum officium pertinentibus ad eius vite decursum. Ita quod vobis defuncto predictus filius sive heres vester per vos eligendus et nominandus ut prefertur nulla alia provisione aut mandato nostris seu gubernatoris predicte nostre reginalis camere expectatis sit, quamdiu vivet credencerie scan¹⁵narie et farine predicte civitatis ipsumque officium ineat, inmediate regat et exerceat fideliter, legaliter atque bene per se aut substitutum suum idoneum de cuius tamen culpis et deffectibus ipse principaliter curie nostre teneatur. Concedimus insuper vobis quod, si forte decideretis nullo ad dictum officium instituto aut nominato herede, eo in casu succedat vobis in dicto officio filius ²⁰ vester primogenitus seu maior aliis filiis vestris vel ille qui succedet heres in bonis vestris. Mandantes propetera gubernatori dicte reginalis camere, iudicibus magne curie, magistris rationalibus, magistro secreto, conservatori, fisci patrono ceterisque demum universis et singulis

⁶⁰⁵ *Solvat tarenos decem Iacobus Ferrer* nel margine sinistro.

⁶⁰⁶ *Et cetera* ripetuto.

officialibus et subditis nostris ad quos spectet in prefata nostra camera et in eadem civitate ²⁵ Siracussarum constitutis et constituendis et eorum locatenentibus quod forma presentis ampliacionis et extencionis dicti officii ad unum heredem vestri dicti Iohannis Anhtonii Salvaiu diligenter inspecta eundem heredem vestrum mox vobis defunto habeant pro credencerio scannarie et farine dicte civitatis et in eius possessionem eum inducant respondeantque ³⁰ ei et responderi faciant de illo annuo salario, emolumentis, lucris et iuribus iustis et honestis ad dictum officum pertinentibus et spectantibus. Nostramque huiusmodi concessionem omniaque et singula in ea contenta ad unguem teneant et inviolabiliter observent et faciant per quos deceat observari. Et caveant a contrario quavis racione aut causa, pro quanto gratiam nostram caram habent ³⁵ ac penam unciarum centum cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro communi reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Cordube die XXIII^o mensis octobris VIII^o indicionis anno Domini millesimo CCC^oLXXX^o.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Iohanni de la Parra secretario visa per preceptorem maiorem et per doctores de Villalon et de Lilio conservatorem et pro thesaurario generali ⁶⁰⁷

164

1491 marzo 20. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera di verificare le reali intenzioni di Francesco Galgana, che, avendo già edificato una torre presso il feudo di Targia in suo possesso, adducendo come motivazione la difesa dei lavoratori della sua terra e dei viadanti del cammino reale dai corsari turchi, richiede di poter popolare la suddetta torre con suoi vassalli, su cui esercitare la relativa giurisdizione.

[f. 83 r.]

Francisci Galgana

Solvat tarenum unum Ferrer pro taxatore⁶⁰⁸

Dona Ysabel *et cetera*. A vos el magnifico e amado nuestro el governador de la nuestra reginal cámara de Sicilia o a vuestro lugateniente en el dicho officio salud e dilección. Sepades que por parte de la universidad de la nuestra fidelíssima ciudad de Saragoça dessa dicha nuestra cámara y de misser Francisco Galagana, vezino

⁶⁰⁷ Nel testo *generalibus*.

⁶⁰⁸ *Solvat...taxatore* nel margine sinistro.

natural |⁵ de la dicha ciudad, nos fue fecha relación, diziendo que el dicho Francisco Galgana ha fecho una torre en una su heredad que se dize la Tarja, que está acerca de la mar e a una llegua de la ciudad, por causa que los moros e turcos cossarios que andan por la mar no salteen, lleven e capturen a los que labran e tratan en la dicha heredad e que assí ellos, como los de las otras heredades |¹⁰ convenzinos e las viandantes, se acoxgan e se deffiendan en ella al tiempo que los dichos turcos e moros viniessen a les saltear y prender, porque la dicha torre stá cerca del camino real por donde de continuo anda mucha gente. Y porque toviessen mejor reparo e mejor en ella se podiessen acoger e defender querría fazer e edifficar una población cerca della dicha torre, contanto |¹⁵ que los que en ella habitassen fuessen sus vassallos del dicho Francisco Galgana e tuviesse él iuredicción apartada sobre ellos. E por su parte nos fue suplicado e pedido por merced que, por ser en pro e bien de la república deffensión e amaparo de los cristanos que non sean presos e capturados, cerca dello le mandássemos proveer o como la nuestra merced |²⁰ fuesse. E nos acatando lo susodicho tovímoslo por bien e confiando de vos que bien e fielmente mirares e guardares todo lo que tocare a nuestro servicio, mandamos dar e dimos esta nuestra carta para vos en la dicha razón por la qual vos mandamos que luego juntamente con los del nuestro conseio dessa nuestra cámara, que alla están, lo veáys e hayáys vuestras informaciones e |²⁵ vos certiffiquéys bien dello. E si fallardes ser nuestro servicio e bien de la república por la dicha deffensa en que la dicha población se faga, dedes e fagades dar de nuestra parte licencia e facultad al dicho misser Francisco Galgana para que pueda fazer e faga la dicha población en el dicho sitio de la dicha su heredad de la Tarja, con las condiciones e vínculos |³⁰ que vos juntamente con los del dicho nuestro conseio entendierdes e vieredes ser nuestro servicio y bien de la república e deffensa de las habitantes e caminantes dessa tierra. Para lo qual damos nuestro poder cumplido plenariamente a vos el dicho governador o al vuestro dicho lugarteniente e a los del dicho nuestro conseio. De lo qual mandamos dar esta nuestra carta de provisión firmada de nuestro |³⁵ nombre e sellada con nuestro sello. Dada en la muy noble ciudad de Sevilla a XX días de março anno de la natividad de nuestro Sennor Jesús Cristo de mil CCCCLXXXI annos.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la
Parra secretario visa per preceptorem
maiolem et per doctores de Villalon
et de Lilio conservatorem et pro thesaurario
generalibus⁶⁰⁹

⁶⁰⁹ Nel testo *generalibus*.

(*Probatus*)

165

1491 marzo 23. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Federico Bubeo capitano di Vizzini per l'undicesimo anno indizionale (1492-1493), con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[f. 83 v.]

Federici Bubeo

Solvat tarenos VII^{tem} grana X^m Iacobus Ferrer⁶¹⁰

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes admodum de fide, suficiencia et animi probitate vestri dilecti nostri Friderici Pubeo, de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud nostram maiestatem humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Tenore presencium, expresse et |⁵ de nostri certa sciencia ac consulto, officium capitanei terre nostre Bizini nostre reginalis camere pro anno undecime indicionis proxime venturo vobis eidem Friderico Bubeo concedimus, comittimus et fiducialiter comendamus, cum omnibus et singulis prerogativis, preheminenciis, graciis, favoribus, iuribus, salario, obvencionibus et emolumentis honoribusque et oneribus ac aliis eidem |¹⁰ officio pertinentibus et spectantibus. Ita quod vos dictus Fridericus Bubeo et nemo alius sitis capitaneus dicte terre Bizini ipsumque officium teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene dicto anno durante. Verum antequam regimini et exercicio dicti capitaneatus officii vos inmiscueatis teneamini prestare debitum iuramentum per alios in dicto officio |¹⁵ prestari solitum in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter fideliterque, in illo vos habendo et alia faciendo ad que teneamini et sitis astrictus. Quo circa magnificis dilectis consiliariis et fidelibus nostris in dicta reginali camera gubernatori, iudicibus magne reginalis curie, magistris racionalibus, magistro secreto, fisci reginalis advocato, conser|¹⁵vatori ceterisque aliis officialibus presentibus et futuris ac eorum locatenentibus necnon iudicibus, iuratis, consilio et universitati ac probis hominibus terre nostre predictae Bizini et cuilibet eorum dicimus, precipimus et mandamus de certa nostri sciencia et consulto, quatenus vos dictum Fridericum Bubeo et alium neminem pro nostro capitaneo dicte terre nostre Bizini dicto durante anno |²⁰ habeant, teneant, reputent, honorificent atque tractent vosque adveniente tempore in possessionem dicti capitaneatus officii ponant et inducant positumque et inductum manteneant et

⁶¹⁰ *Solvat tarenos VII^{tem} grana X^m Iacobus Ferrer* nel margine sinistro.

deffendant et ii eorum ad quos spectet de lucris et aliis iuribus supradictis integre vobis respondeant et responderi faciant nostramque huiusmodi provisionem et omnia et singula in ea ²⁵ contenta teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque. Et non secus agant racione aliaqua sive causa, quanto graciam nostram caram habent et penam unciarum quingentarum cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro communi reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Hispalis⁶¹¹ ³⁰ die XXIII^o mensis marcii⁶¹² anno a nativitate Domini millesimo CCCC nonagesimo primo.

Yo la reyna
Domina regina mandavit mihi Ludovico Gonçales
Visa per comandatarium maiorem et per
reginalem consilium

[*Probatas*]

166

1490 novembre 25. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, conferma a Guglielmo Fabeo la cappellania di santa Lucia di Siracusa a vita, dato che esercitava l'incarico per ordine del precedente capitano d'armi Melchior Maldonado durante l'assenza del cappellano Francesco Gravina, che prestava servizio a Roma, revocando quindi la nomina di Pietro Arezzo, fatta precedentemente su suggerimento del governatore, poiché non aveva il titolo di presbitero, necessario all'esercizio della carica.

[f. 84 r.-v.]

Guillermi Fabei

Solvat tarenos sex Ferrer pro taxatore⁶¹³

Elisabet *et cetera*. magnificis dilectis consiliariis et fidelibus nostris in nostra reginali camera dicti regni Sicilie gubernatori, iudicibus magne nostre reginalis curie, magistro secreto, magistro racionali, conservatori, fisci patrono capitaneoque et aliis officialibus civitatis nostre Siracussarum tam presentibus quam futuris salutem et dilectionem. Humili expo⁵sicione pro parte venerabilis et devoti oratoris nostri Guillermi Fabei, canonici Siracussarum, maiestati nostre facta, intelleximus

⁶¹¹ Corretto su *Cordube*.

⁶¹² Corretto su *madii* in interlinea.

⁶¹³ *Solvat tarenos sex Ferrer pro taxatore* nel margine sinistro.

cum ipse superioribus temporibus per Melchiorum de Maldonato, istius nostre reginalis camere tunc generalem armorum capitaneum, quarumdam nostrarum instruccionum virtute in unum ex capellanis nostris capelle sancte Lucie, dicte civitatis Siracussarum, deputatis fuisset ad ibi divina |¹⁰ officia celebrandum in locum prebiteri Francisci de Gravina, primi per nos in capellanum dicte capelle deputati ex eo, quia nobis et dicto armorum generali capitaneo constitu legittime prefatum Franciscum, qui personaliter capellaniam eandem deservire tenebatur, sed ad Curiam Romanam transtulisse et ibi per multum tempus suam facere residenciam, usque exponens in possessione dicte capelle existens dictus Franciscus in dicta |¹⁵ Curia Romana suum diem clausit extremum. Cumque quidam Petrus Aricio coram maiestate nostra comparens asserensque dictam capellaniam, morte ipsius Francisci, vacare de alioque per serenitatem nostram loco sui providere debere, ad suplicationem eius pro parte nobis factam de eadem capellania sub involucro et non bene informata eius personam providimus et per provisionem super hoc factam apparet cuius |²⁰ provisionis eo quia Petrus ipse non celebrat, ut interest, presbiter et aliis iustis de causis executuriam obtinere non valuit attamen in preiudicium ipsius, qui in possessione dicte capelle ut prefertur aderat, alium de novo capellanum, loco dicti quondam Francisci, vos dictus gubernator deputastis et constituistis, quod minime id facere poteratis nec debuistis eo, quia predictus exponens, ut veridice informa|²⁵mur, erat in possessione dicte capellanie et per consequens de facto illa privari non poterat, premaximeque semel fuerat loco dicti quondam Francisci virtute nostrarum instruccionum et per consequens per maiestatem nostram deputatus et de dicta capellania provisus, quequidem provisio nisi per maiestatem nostram et causa cognita non poterat revocari. Fuit propterea eiusmodi pro parte eidem serenitati nostre humiliter |³⁰ suplicatum, quatinus rationibus premissis habitis pro revocatis et nullis concessionibus predictis in personam dicti Petri de Aricio et alterius cuiuscumque per vos dictum gubernatorem factis, concessionem eidem exponenti per dictum generalem armorum capitaneum nostrum factam confirmare et quatenus opus est eidem de novo capellaniam ipsam concedere de nostri solita benignitate et clemencia dignaremur. Nos vero eiusmodi |³⁵ suplicatione benigne exaudita, habita super premissis veridica informacione et constituto nobis de idoneitate, virtute et sciencia prefati exponentis, tenore presentis, de nostri certa sciencia, deliberate et consulto ad nostri graciae et amoris obtentum penamque florenorum mille nostris inferendorm erariis vobis dicimus, precipimus et expresse iubemus, |^{f. 84 v.} quatenus eundem Guillermmum exponentem rationibus premissis in possessionem dicte capellanie quam primum restituatis et integretis restitutumque et integratum manuteneatis et deffendatis contra cunctos necnon de salario, fructibus, redditibus, proventibus et emolumentis dicte capellanie sibi respondententes et responderi facientes concessionem eidem *ut supra* predictum armorum |⁵ capitaneum generalem factam ad unguem exequamini et observetis

exequique et observari per quos deceat faciatis, quamquidem concessionem et omnia et singula in ea contenta causis predictis et aliis respectibus animum maiestatis nostre digne monentibus quos hic exprimere non curamus ad maioris gracie cumulum. Et quatinus opus est eidem Guillermo Fabeo eius vita durante de novo concedimus et confirmamus nostreque huiusmodi confirmacionis et nove concessionis huiusmodi iuxta formam et tenorem ordinacionis sive privilegii institutionis dictarum capellaniarum per maiestatem nostram confecti non aliter nec aliquomodoquod ad unguem et iuxta suam seriem et tenorem observari volumus et expresse iubemus minime et presidio corroboramus. Cauti igitur secus agere quavis⁶¹⁴ racione sive causa, pro quanto graciam nostram caram habetis penamque⁶¹⁵ prepositam cupitis non subire, cum sic de mente nostra procedat sicque per vos fieri, observari et complere volumus, omni siquidem dubio, difficultate, contradiccione, obstaculo, consulta et aliis quibusvis impedimentis cessantibus. Datum Hyspali die XXV^o mensis novembris none indicionis anno a nativitate Domini millesimo CCCC^o nonagesimo.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la Parra
secretario visa per preceptorem maiorem
et per doctores de Villalon et de Lilio
conservatorem et pro thesaurario generali⁶¹⁵

167

1490 novembre 20. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Gaspar Sánchez giudice della capitania di Lentini per l'undicesimo anno indizionale (1492-1493), con salario, diritti e prerogative a esso connessi.

[ff. 84 v./85 r.]

Gasparis Sancho

Solvat tarenos septem et grana decem Iacobus Ferrer⁶¹⁶

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate vestri dilecti nostri Gasparis Sancho de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud nostram maiestatem humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Tenore presencium, expresse et de certa nostri sciencia et consulto officium iudicis⁶¹⁵ capitanei terre

⁶¹⁴ Corretto su *quavis*.

⁶¹⁵ Nel testo *generalibus*.

⁶¹⁶ *Solvat tarenos septem et grana decem Iacobus Ferrer* nel margine sinistro.

nostre Leontini nostre reginalis camere pro anno undecime indicionis proxime venturo vobis eidem Gaspari Sanxo concedimus, commitimus et fiducialiter comendamus, cum omnibus et singulis prerogativis, preheminenciis, graciis, favoribus, iuribus, salario, obvencionibus et emolumentis honoribusque et oneribus ac aliis eidem officio pertinentibus et expectantibus. Ita quod vos dictus Gaspar et nemo alius sitis iudex capitanei dicte ¹⁰ terre Leontini ipsumque officium teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene. Verum antequam regimini et exercicio dicti iudicatus officii vos inmisceratis teneamini prestare debitum iuramentum, per alios in dito officio prestari solitum in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter fideliterque, in illo vos habendo et alia faciendo ad que iuxta morem et alias sitis astrictus. Quo circa ^{f. 85 r.} magnificis dilectis consiliariis et fidelibus nostris in dicta reginali camera gubernatori, iudicibus magne nostre reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, fisci reginalis advocato, conservatori ceterisque aliis officialibus presentibus et futuris ac eorum locatenentibus necnon iudicibus, iuratis, consilio et universitati ac probis hominibus dicte terre Leontini et cuilibet ⁵ eorum dicimus, precipimus et mandamus de certa nostri sciencia ac consulto, quatinus vos dictum Gasparem Sanxu et alium neminem pro iudice capitanei dicte terre nostre Leontini dicto durante anno habeant, teneant, reputent, honorificent atque tractent. Vosque adveniente tempore in possessionem dicti iudicatus officii ponant et inducant positumque et inductum manuteneant et defendant et ii eorum ad quos spectet de lucris et aliis ¹⁰ iuribus supradictis integre vobis respondeant et responderi faciant nostramque huiusmodi provisionem et omnia et singula in ea contenta teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque. Et non secus agant racione aliqua sive causa, pro quanto gratiam nostram caram habent et pena unciarum quingentarum cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro ¹⁵ communi reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in nostra civitate Hispali die XX^o mensis novembris none indicionis anno a nativitate Domini millesimo CCCC^o nonagesimo.

Yo la reyna
 Domina regina mandavit mihi Ioanni de la Parra
 secretario visa per preceptorem maiorem
 et per doctores de Villalon et de Lilio
 conservatorem et pro thesaurario generali⁶¹⁷

(*Probatas*)

⁶¹⁷ Nel testo *generalibus*.

168

1490 ottobre 24. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, concede a Giovanni Brixolitta di nominare tramite scritture private o pubbliche un successore, che alla sua morte potrà esercitare come lui l'ufficio di sergente della dogana di Siracusa a vita, con relativo salario, diritti ed emolumenti a esso connessi e ius substituendi, con la possibilità, nel caso in cui non sia stato esplicitamente istituito, di trasmetterlo all'erede dei suoi beni.

[f. 85 r.-v.]

Iohannis Brixolicta

Solvat tarenos quatuor Iacobus Ferrer⁶¹⁸

Nos Elisabet *et cetera*. Tenetis et possidetis vos dilectus et fidelis noster Iohannes Brixolita, civis fidelissime civitatis nostre Siracussarum, officium unius ex servientibus dohane secrecie eiusdem civitatis habentesque respectum ad probitatem vestram et servicia per vos curie nostre prestita in eorum aliquam recompensam supplicacionibusque nonnullorum familiarium |⁵ nostrorum pro vobis effusis benigniter inclinati. Presencium tenore, de nostri certa sciencia et consulto dictum officium unius ex servientibus dohane secrecie civitatis predicte Siracussarum ad unum filium sive heredem vestrum per vos verbo vel testamento aut alia scriptura publica vel privata semelque et pluries in mortis articulo vel insanitate aut alias eligendum aut nominandum seu instituendum, post vitam |¹⁰ vestram nunc pro tunc et e contra ampliamus, protendimus, propagamus et concedimus, cum salario, emolumentis, prerogativis, immunitatibus et iuribus ad dictum officium pertinentibus ad eius vite decursum. Ita quod vobis defuncto predictus filius sive heres vester, per vos eligendus et nominandus ut prefertur, nulla alia provisione aut mandato nostris seu gubernatoris predicte nostre reginalis camere ex |¹⁵ spectatis sit quamdiu vivet unus ex servientibus dohane secrecie civitatis Siracussarum |^{f. 85 v.} predicte ipsumque officium ineat, immediate regat et exerceat fideliter, legaliter atque bene per se aut substitutum suum idoneum de cuius tamen culpulis et defectibus ipse principaliter curie nostre teneatur. Concedimus insuper vobis quod, si forte decideretis nullo ad dictum officium instituto aut nominato herede, eo in |⁵ casu succedat vobis in dicto officio filius vester primogenitus seu maior aliis filiis vestris vel ille qui succedet heres in bonis vestris. Mandantes propetera gubernatori dicte reginalis camere, iudicibus nostre magne curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, fisci patrono ceterisque demum

⁶¹⁸ *Solvat tarenos quatuor Iacobus Ferrer* nel margine sinistro.

universis et singulis officialibus et subditis nostris ad quos spectet in prefata |¹⁰
nostra reginali camera et in eadem civitate Siracussarum constitutis et constituendis
et eorum locatenentibus quod forma presentis ampliacionis et extencionis dicti
officii ad unum heredem vestri dicti Iohannis Buxolicta diligenter inspecta eundem
heredem vestrum mox vobis defuncto habeant pro uno ex servientibus dohane
predicte civitatis Siracussarum et in eius possessionem eum in¹⁵ducant
respondeantque ei et responderi faciant de salario, emolumentis et iuribus iustis et
honestis ad dictum officum pertinentibus et spectantibus. Nostramque huiusmodi
concessionem omniaque et singula in ea contenta ad unguem teneant et
inviolabiliter observent et faciant per quos deceat observari. Et caveant diligenter a
contrario quavis racione aut causa, quanto gratiam nostram caram habent ac |²⁰
penam unciarum centum cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri
iussimus nostro communi reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in
civitate Cordube die vicesimo quarto mensis octobris anno a nativitate Domini
millesimo quadingentesimo nonagesimo.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Iohanni de la Parra
visa per preceptorem maiorem
et per doctores de Villalon et de Lilio
conservatorem generalem ⁶¹⁹

169

1491 marzo 22. Siviglia.

*Isabella, regina di Castiglia, nomina Giovanni Matteo Palaxino capitano di Lentini
per il decimo anno indizionale (1491-1492), con salario, diritti e privilegi a
esso connessi, revocando la concessione precedente.*

[ff. 85 v./86 r.]

Iohannis Mathei Palaxini

Solvat tarenos septem et grana decem Iacobus Ferrer⁶²⁰

Nos Elisabet et cetera. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate
vestri dilecti nostri Iohannis Mathei Palaxini de quibus relatu nonnullorum
familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud nostram maiestatem
humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Tenore presencium,
expresse et de certa sciencia ac consulto provisionem quacumque de officio

⁶¹⁹ Nel testo *generalibus*.

⁶²⁰ *Solvat tarenos septem et grana decem Iacobus Ferrer* nel margine sinistro.

innfrascripto per nos in persona alterius |⁵ factam in primis revocantes officium capitaneie terre nostre Leontini nostre reginalis camere pro anno decime indicionis proxime venturo vobis eidem Iohanni Matheo Palaxino concedimus, commiti|^{f. 66} rmus et fiducialiter comendamus, cum omnibus et singulis prerogativis, prehemenciis, graciis, favoribus, iuribus, salario, obvencionibus et emolumentis honoribusque et oneribus ac aliis eidem officio pertinentibus et spectantibus. Ita quod vos dictus Iohannes Matheus Palaxinus et nemo alius sitis capitaneus dicte terre Leontini ipsumque |⁵ officium teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene dicto anno durante. Verum antequam regimini et exercicio dicti capitaneatus officii vos inmisceratis teneamini prestare debitum iuramentum, per alios in dicto officio prestari solitum in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter fideliterque, in illo vos habendo et alia faciendo ad que iuxta morem et alias sitis astrictus. |¹⁰ Quo circa magnificis dilectis consiliariis et fidelibus nostri in dicta nostra reginali camera, gubernatori, iudicibus magne nostre reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, fisci reginalis advocato, conservatori ceterisque aliis officialibus presentibus et futuris ac eorum locumtenentibus necnon iudicibus, iuratis, consilio et universitati ac probis hominibus dicte terre nostre Leon|¹⁵tini et cuilibet eorum dicimus, precipimus et mandamus de certa nostra sciencia ac consulto, quatenus vos dictum Iohannem Matheum Palaxinum et alium neminem pro capitaneo dicte terre nostre Leontini dicto durante anno habeant, teneant, reputent, honorificent atque tractent. Vosque, adveniente tempore, in possessionem dicti capitaneatus officii ponant et inducant positumque et induc|²⁰tum manuteneant et deffendant et ii eorum ad quos spectet de lucris et aliis iuribus supradictis integre vobis respondeant et responderi faciant nostramque huiusmodi provisionem et omnia et singula in ea contenta teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque. Et non secus agant racione aliqua sive causa, pro quanto gra|²⁵ciam nostram caram habent et penam unciarum quingentarum cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro communi reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Hispali die XXIII^o mensis marcii none indicionis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Iohanni
de la Parra secretario visa per
preceptorem maiorem et per doctores
de Villalon et de Lilio conservatorem et
pro thesaurario generali⁶²¹

⁶²¹ Nel testo *generalibus*.

(*Probatas*)

170

1491 marzo 22. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Rinaldo de Naro capitano di Siracusa per il dodicesimo anno indizionale (1493-1494), con salario, diritti e prerogative a esso connessi, facendo debita eccezione agli statuti che imponevano l'assegnazione dell'ufficio solo ad un anno dal mandato e non prima.

[ff. 86 v./87 r.]

Renaldi de Naro

Solvat tarenos XV^m Iacobus Ferrer⁶²²

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate vestri dilecti nostri Renaldi de Naro de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud nostram maiestatem humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Tenore presentis, de nostri certa ⁵ sciencia ac consulto officium capitanie fidelissime civitatis nostre Siracussarum nostre reginalis camere dicti regni Sicilie pro anno duodecime indicionis proxime venturo vobis eidem Renaldo de Naro concedimus, committimus et fiducialiter comendamus, cum omnibus et singulis prerogativis, preheminenciis, graciis, favoribus, iuribus, salario, obvencionibus et emolumentis, honoribus ¹⁰ oneribusque⁶²³ et aliis eidem capitanie officio pertinentibus et expectantibus. Ita quod vos dictus Renaldus et alius nemo sitis capitaneus dicte⁶²⁴ nostre fidelissime civitatis Siracussarum ipsumque officium habeatis, teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene dicto anno durante. Verum antequam regimini et exercicio dicti officii vos inmisceratis teneamini pres¹⁵tare debitum iuramentum, per alios in dicto officio prestari solitum in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter et fideliter ac iuste, vos habendo in regimine et exercicio dicti officii et alia faciendo atque iuxta morem et alias sitis astrictus. Quo circa magnificis dilectis consiliariis et fidelibus nostris in dicta nostra reginali camera, gubernatori et eius locum²⁰tenenti, iudicibus magne curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, fisci patrono, senatori, iudicibus, iuratis, consilio et univesitati ac probis hominibus dicte nostre fidelissime civitatis Siracussarum dicimus, precipimus et iubemus expresse et de nostra certa sciencia ad nostre gracie et amoris obtentum penamque unciarum mille a bonis cuiuslibet

⁶²² *Solvat tarenos XV^m Iacobus Ferrer* nel margine sinistro.

⁶²³ A inizio parola *h-* espunto.

⁶²⁴ Segue *terre* espunto.

contra faci²⁵entis exhigendarum et nostro aplicandarum erario, quatenus vos eundem Renaldum de Naro et neminem alium pro capitaneo predictae fidelissime civitatis Siracussarum habeant, teneant, reputent, honorificent atque tractent. Vobisque illi eorum ad quos spectet pareant et obediant necnon de salariis, iuribus et emolumentis iustis, debitis et consuetis respondeant et ³⁰ satisfaciant, de quibus aliis predecessoribus vestris in dicto officio parere et obedire satisfierique ac responderi est solitum atque debitum, non obstantibus quibusvis pragmaticis sanctionibus, statutis et ordinacionibus quod officia predicta de uno anno pro alio et non antea concedi valeant, quibus pro hac vice dumtaxat quo ad hoc dispensamus et derogamus in aliis vero in suis ³⁵ robore remanentibus vosque in possessionem dicti officii ponant et inducant positumque et inmissum manteneant, protegant et deffendant nostramque [f. 87 r. huiusmodi provisionem ac omnia et singula in ea contenta teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter, per quos deceat. Cauti a contrario peragendo aliqua racione sive causa, quanto gracia nostra eis cara est et penam predictam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri ⁵ iussimus nostro reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Hispalis die XXII^o mensis marcii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la Parra secretario visa per preceptorem maiorem et per doctores de Villalon et de Lilio conservatorem et pro thesaurario generali⁶²⁵

(*Probatas*)

171

1490 marzo 19. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Antonino Mandato capitano di Mineo per l'undicesimo anno indizionale (1492-1493), con salario, diritti e prerogative a esso connessi..

[f. 87 r.-v.]

Anthonini de Mandato

Solvat tarenos septem et grana decem Iacobus Ferrer⁶²⁶

⁶²⁵ Nel testo *generalibus*.

⁶²⁶ *Solvat tarenos septem et grana decem Iacobus Ferrer* nel margine sinistro.

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et animi probitate vestri dilecti nostri Anthonini de Mandato de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud nostram maiestatem humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Tenore |⁵ presencium, expresse et de certa nostri sciencia ac consulto officium capitanie terre nostre Minei nostre reginalis camere pro anno undecime indicionis proxime venturo vobis eidem Anthonino de Mandato concedimus, committimus et fiducialiter comendamus, cum omnibus et singulis prerogativis, prehemenciis, graciis, favoribus, iuribus, salario, obvencionibus et emolumentis |¹⁰ honoribusque et oneribus ac aliis eidem officio pertinentibus et spectantibus. Ita quod vos dictus Anthoninus de Mandato et nemo alius sitis capitaneus dicte terre Minei ipsumque officium teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene dicto anno durante. Verum antequam regimini et exercicio dicti capitaneatus officii vos inmiscatis teneamini prestare debitum |¹⁵ iuramentum, per alios in dicto officio prestari solitum in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter fideliterque, in illo vos habendo et alia faciendo ad que iuxta morem et alias sitis astrictus. Quo circa magnificis dilectis consiliariis et fidelibus nostris in dicta reginali camera, gubernatori, iudicibus magne nostre reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, |²⁰ conservatori, avvocato fiscali ceterisque aliis officialibus nostris presentibus et |^{f. 87 v.} futuris ac eorum locatenentibus necnon iudicibus, iuratis, consilio et universitati ac probis hominibus dicte nostre terre Minei et cuilibet eorum dicimus, precipimus et mandamus de certa nostra sciencia ac consulto, quatenus vos dictum Anthoninum de Mandato et alium neminem pro capitaneo dicte terre |⁵ nostre Minei dicto durante anno habeant, teneant, reputent, honorificent atque tractent. Vosque adveniente tempore in possessionem dicti officii ponant et inducant postitumque et inductum manuteneant et deffendant et ii eorum ad quos spectet de lucris et aliis iuribus supradictis vobis respondeant et responderi faciant nostramque huiusmodi provisionem ac omnia et singula |¹⁰ in ea contenta teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque. Et non secus agant racione aliqua sive causa, pro quanto graciam nostram caram habent et penam unciarum ducentarum cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro communi reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in |¹⁵ civitate Hyspali die decimo nono mensis marcii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la
Parra secretario visa per preceptorem
maiolem et per doctores de
Villalon et de Lilio conservatorem et

pro thesaurario generali⁶²⁷

(*Probatas*)

172

1490 ottobre 24. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, concede a Silvestro Canachi di nominare tramite scritture private o pubbliche un successore, che alla sua morte potrà esercitare come lui l'ufficio di pesatore dello statere della dogana di Siracusa a vita, con relativo salario, diritti ed emolumenti a esso connessi e ius substituendi, con la possibilità, nel caso in cui non sia stato esplicitamente istituito, di trasmetterlo all'erede dei suoi beni.

[ff. 87 v./88 r.]

Silvestri Canachi

Solvat tarenos decem Iacobus Ferrer⁶²⁸

Nos Elisabet *et cetera*. Tenetis et possidetis vos dilectus et fidelis noster Silvester Canachi, civis fidelissime civitatis Siracussarum nostre reginalis camere, statere seu ponderatoris in dohana dicte nostre civitatis, habentesque respectum ad probitatem vestram et servicia per vos curie nostre prestita et in eorum aliquam ⁵recompensam supplicacionibusque nonnullorum familiarium nostrorum pro vobis effusis benigniter inclinati. Presencium tenore de nostri certa sciencia et consulto, dictum officium statere seu ponderatoris doane predicte civitatis Siracussarum ad unum filium sive heredem vestrum per vos verbo vel testamento aut alia scriptura publica vel privata semelque et pluries in mortis articulo vel in¹⁰sanitate aut alias eligendum aut nominandum seu instituendum, post vitam vestram nunc pro tunc et e contra ampliamus, protendimus, propagamus ^{f. 88 r} et concedimus, cum annuo salario, emolumentis, prerogativis, immunitatibus ad dictum officium pertinentibus ad eius vite decursum. Ita quod vobis defuncto predictus filius sive heres vester, per vos eligendus et nominandus ut prefertur, nulla alia provisione aut mandato nostris seu gubernatoris predicte nostre reginalis camere ⁵sit quamdiu vivet ponderator dicte statere dohane predicte civitatis ipsumque officium ineat, immediate regat et exerceat fideliter, legaliter atque bene per se aut substitutum suum idoneum de cuius tamen culpis et deffectibus ipse principaliter curie nostre teneatur. Concedimus insuper vobis quod, si forte decideretis nullo ad dictum officium instituto aut nominato herede, eo in casu ¹⁰succedat vobis in dicto officio filius vester

⁶²⁷ Nel testo *generalibus*.

⁶²⁸ *Solvat tarenos decem Iacobus Ferrer* nel margine sinistro.

primogenitus seu maior aliis filiis vestris vel ille qui succedet heres in bonis vestris. Mandantes propetere gubernatori dicte nostre [re]ginalis camere, iudicibus magne curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, fisci patrono ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris ad quos spectet |¹⁵ in prefata nostra reginali camera et in eadem civitate Siracussarum constitutis et constituendis et eorum locatenentibus quod forma presentis ampliacionis et extencionis dicti officii ad unum heredem vestri dicti Silvestri Canachi diligenter inspecta eundem heredem vestrum mox vobis defuncto habeant pro ponderatore dicte statere dohane dicte civitatis et in eius possessio|²⁰nem eum inducant respondeantque et responderi faciant, de illo annuo salario, emolumentis, lucris et iuribus iustis et honestis ad dictum officum pertinentibus et spectantibus. Nostramque huiusmodi concessionem omniaque et singula in ea contenta ad unguem teneant et inviolabiliter observent et faciant per quos deceat observari. Et caveant diligenter a contrario |²⁵ quavis racione aut causa, pro quanto gratiam nostram caram habent ac penam florenorum mille cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro communi reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Cordube die XXIII^o mensis octobris none indicionis anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Iohanni de la
Parra secretario visa per preceptorem
maiolem et per doctores de Villa-
lon conservatorem et pro thesaurario generali ⁶²⁹

(*Probatas*)

173

1491 marzo 15. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Francesco Grasso carcerario di Mineo a vita, con salario, diritti e prerogative a esso connessi e ius substituendi, essendo morto l'ultimo detentore, Tommaso Antonio Sans.

[ff. 88 v./89 r.]

Francisci Crassi

Solvat tarenos sex Iacobus Ferrer pro taxatore ⁶³⁰

⁶²⁹ Nel testo *generalibus*.

⁶³⁰ *Solvat tarenos sex Iacobus Ferrer pro taxatore* nel margine sinistro.

Nos Elisabeth *et cetera*. Vacante impresenciarum officio carcerarii terre nostre Minei nostre reginalis camere predicti Sicilie regni, obitu Tome Anthonii Sanch, qui illud ultimo possidebat confidentesque admodum de fide, sufficiencia, legalitate et animi probitate vestri dilecti nostri Francisci Crasso, civis fidelissime civitatis nostre Siracussarum |⁵ eiusdem camere, cuius servicia curie nostre prestita maiori retribucione digna existunt, necnon suplicacionibus nonnullorum familiarium nostrorum pro vobis apud magestatem nostram super iis reverenter effusis⁶³¹ benigniter inclinati. Tenore presencium, de nostri certa sciencia deliberate et consulto officium carcerarii terre predictae Minei sic ut prefertur vacans vobis eidem Francisco |¹⁰ Crasso ad vite vestre decursum concedimus, committimus et fiducialiter comendamus. Ita quod vos idem Franciscus Crassus et nemo alius vita vestra durante ut prefertur sitis carcerarius dicte terre Minei ipsumque officium habeatis, teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene, per vos aut substitutum vestrum idoneum de cuius culpis et deffectibus vos principaliter curie nostre teneamini. |¹⁵ Et habeatis, recipiatis et consequamini pro vestris salario et laboribus illud salarium eaque iura, obvenciones, lucra et emolumenta iusta, debita et consueta ad dictum officium quomodolibet pertinencia. Necnon gaudeatis et utamini illis omnibus graciis, favoribus, prerogativis et exempcionibus, quibus alii carcerarii predecessores vestri in eodem officio melius et plenius uti et gaudere |²⁰ consueverunt et debuerunt usque quaque. Vos vero prefatus Franciscus Crasso, antequam regimini et exercicio ipsius carcerarii officii vos inmisceratis, teneamini iurare in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter, vos habendo in regimine et exercicio dicti officii et alia faciendo ad que teneamini et sitis astrictus. Mandantes propterea gubernatori nostro in dicta nostra⁶³² reginali camera eiusque locumtenenti, |²⁵ iudicibus magne nostre⁶³³ reginalis⁶³⁴ curie, magistro rationali, magistro secreto et conservatori, fisci patrono ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris ad quos spectet in prefata nostra reginali camera et signanter in eadem terra Minei constitutis et constituendis et eorum locumtenentibus sub nostre graciae et amoris obtentu ireque et in³⁰ dignacionis incursu ac pena florenorum mille quod ammoto imprimis penitus et revocato quovis alio dicti officii detentore vos dictum Franciscum Crassum et neminem alium pro carcerario terre predictae Minei habeant, teneant, reputent atque tractent ac haberi, teneri et⁶³⁵ reputari ab omnibus faciant. Illique eorum ad quos spectet in possessionem dicti officii et |³⁵ illius exercicio ponant et inducant postitumque et inductum manuteneant et deffendant ac de salario, iuribus et emolumentis dicti

⁶³¹ Segue *benigniter effusis* espunto.

⁶³² *Nostra* in interlinea.

⁶³³ Segue *curie* espunto.

⁶³⁴ Segue *camere* espunto.

⁶³⁵ Segue *tractari* espunto.

officii⁶³⁶ integre vobis respondeant et responderi faciant nostramque huiusmodi concessionem et omnia et singula in ea contenta |^{f. 89 r.} ad unguem teneant et inviolabiliter observent et faciant per quos deceat observari. Et caveant diligenter a contrario quavis racione aut causa, pro quanto graciam nostram caram habent et penam prepositam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus⁶³⁷ nostro communi negociorum reginalis camere |⁵ Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Hispalis⁶³⁸ die XV^o mensis marcii⁶³⁹ anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la Parra secretario visa per preceptorem maiorem et per doctores de Villalon et de Lilio conservatorem et pro thesaurario generali⁶⁴⁰

(*Probatas*)

174

1490 ottobre 30. Cordova.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Francesco Oliver carcerario di Vizzini a vita, essendo già il maestro giurato della Camera e maestro credenziere della dogana di Siracusa, con salario, diritti e prerogative a esso connessi e ius substituendi, essendo morto l'ultimo detentore, Matteo di Gozo.

[f. 89 r.-v.]

Francisci Oliver

Solvat nichil quia officialis Iacobus Ferrer⁶⁴¹

Nos Elisabet *et cetera*. Vacante impresenciarum officio carcerarii terre nostre Bizini nostre reginalis camere predicti regni Sicilie, obitu Mathei de lu Gozu, illius ultimi possessoris confidentesque admodum de fide et legalitate vestri dilecti nostri Francisci Oliver, magistri iurati et magistri credencerii doane civitatis nostre Siracussarum eiusdem camere, |⁵ necnon suplicationibus nonnullorum familiarium nostrorum pro vobis apud magestatem nostram super iis reverenter effusis

⁶³⁶ *Ac de salario, iuribus et emolumentis dicti officii* ripetuto ed espunto.

⁶³⁷ *Iussimus* ripetuto ed espunto.

⁶³⁸ Corretto su *Cordube* in interlinea.

⁶³⁹ Corretto su *octobris* in interlinea.

⁶⁴⁰ Nel testo *generalibus*.

⁶⁴¹ *Solvat nichil quia officialis Iacobus Ferrer* nel margine sinistro.

benigniter inclinati. Tenore presencium, de nostri certa sciencia, deliberate et consulto officium carcerarii terre predictae Bizini sic ut prefertur vacans vobis eidem Francisco Oliver ad vite vestre decursum concedimus, committimus et fiducialiter comendamus. Ita quod vos idem Franciscus |¹⁰ Oliver et nemo alius, vita vestra durante, ut prefertur, sitis et esse debeatis carcerarius dicte terre Bizini ipsumque officium habeatis, teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene, per vos aut substitutum vestrum idoneum de cuius tamen culpis et defectibus vos principaliter curie nostre teneamini et sitis astrictus omnia et singula faciendo et libere exercendo que ad dictum |¹⁵ carcerarii officium et eius plenum usum et exercitium pertinent quomodolibet et spectant. Et habeatis, recipiatis et consequamini pro vestris salario et laboribus illud salarium eaque iura, obventiones, lucra et emolumenta iusta, debita et consueta ad dictum officium quomodolibet pertinentia et spectantia. Necnon gaudeatis et utamini illis omnibus gratiis, favoribus, prerogativis et executionibus, quibus |²⁰ alii carcerarii predecessores vestri in eodem officio melius et plenius uti et |^{f. 89 v.} gaudere consueverunt, habuerunt et recipierunt potueruntque et debuerunt usque quaque. Vos vero prefatus Franciscus, antequam regimini et exercicio ipsius carcerarii officii inmisceratis, teneamini iurare in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter, vos habendo in regimine et exercicio dicti officii ad servicium nostrum |⁵ et alia faciendo ad que teneamini et sitis astrictus. Mandantes propterea gubernatori nostro in dicta nostra reginali camera eiusque locumtenenti, iudicibus magne curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, fisci patrono ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris ad quos spectet in prefata nostra reginali camera constitutis et constituendis et |¹⁰ eorum locumtenentibus sub nostre gratie et amoris obtentu ac ire et indignacionis incursu penaque unciarum centum quod amoto et penitus revocato quovis alio dicti officii detentore vos dictum Franciscum et neminem alium pro carcerario terre predictae⁶⁴² Bizini habeant, teneant, reputent |¹⁵ atque tractent et haberi, teneri et reputari ab omnibus faciant. Illique eorum ad quos spectet in possessionem dicti officii et illius exercicio ponant et inducant postitumque et inductum manuteneant et defendant ac de salario, iuribus et emolumentis dicti officii vobis respondeant et responderi faciant nostramque huiusmodi concessionem omniaque et singula in ea contenta |²⁰ ad unguem teneant inviolabiliter, observent et faciant per quos deceat observari. Et caveant a contrario faciendo quavis ratione aut causa, pro quanto gratiam nostram caram habent ac penam prepositam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro communi reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitis. Datum in civitate Cor²⁵dube die XXX^o mensis octobris none indicionis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo.

⁶⁴² Segue *in possessionem dicti officii et illius exercicio ponant et inducant postitumque et inductum* espunto.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Ioanni de

Coloma visa

175

1491 marzo 29. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, concede al maestro razionale della Camera Enrico Grasso di nominare tramite scritture private o pubbliche un successore, che alla sua morte potrà esercitare come lui l'ufficio di maestro notaio della capitania di Mineo a vita, con relativo salario, diritti ed emolumenti a esso connessi e ius substituendi, con la possibilità, nel caso in cui non sia stato esplicitamente istituito, di trasmetterlo all'erede dei suoi beni.

[f. 90 r.-v.]

Enrici⁶⁴³ Crasso.

Solvat tarenos sex Iacobus Ferrer⁶⁴⁴

Nos Elisabet *et cetera*. Tenetis et possidetis concessione nostra vos dilectus consiliarius et magister rationalis camere nostre reginalis predicti Sicilie regni, Enricus Crasso, officium magistri notariatus capitanei terre nostre Minei eiusdem camere habentesque respectum ad probitatem vestram et servicia per vos curie nostre prestita in eorum |⁵ aliquam recompensam supplicacionibusque nonnullorum familiarium nostrorum pro vobis effusis benigniter inclinati. Presencium tenore, de nostri certa sciencia et consulto, dictum officium magistri notariatus capitanei terre predictae Minei ad unum filium sive heredem vestrum per vos verbo vel testamento aut alia scriptura publica vel privata semelque et pluries in mortis articulo vel insanitate |¹⁰ aut alias eligendum et nominandum seu instituendum, post vitam vestram nunc pro tunc et e contra ampliamus, pretendimus, propagamus et concedimus, cum salario, emolumentis, prerogativis, inmunitatibus et iuribus ad dictum officium pertinentibus ad eius vite decursum. Ita quod vobis defuncto predictus filius sive heres vester per vos eligendus et nominandus ut prefertur nulla alia |¹⁵ provisione aut mandato nostris seu gubernatoris predictae nostre reginalis camere expectatis sit quamdiu vivet magister notarius capitanei terre Minei predictae ipsumque officium ineat, inmediate regat et exerceat fideliter, legaliter atque bene per se aut substitutum suum ydoneum aut substitutos ydoneos de quorum culpis et deffectibus ipse principaliter curie nostre |²⁰ teneatur. Concedimus insuper vobis

⁶⁴³ Corretto su *Francisci*.

⁶⁴⁴ *Solvat tarenos sex Iacobus Ferrer* nel margine sinistro.

quod, si forte decideretis nullo ad dictum officium instituto aut nominato herede, eo in casu succedat vobis in dicto officio filius vester primogenitus seu maior aliis filiis vestris vel ille qui succedat heres in bonis vestris. Mandantes propetera gubernatori dicte reginalis camere, iudicibus, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, fisci |²⁵ patrono ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris ad quos spectet in prefata nostra reginali camera et in terra Minei constitutis et constituendis et eorum locatenentibus⁶⁴⁵ quod forma presentis ampliacionis et extensionis dicti officii ad unum heredem vestri Enrici Crasso |³⁰ diligenter inspecta eundem heredem vestrum mox vobis defuncto habeant pro magistro notario capitanei terre nostre Minei et in eius possessionem eum inducant respondeantque ei⁶⁴⁶ et responderi faciant de salario, emolumentis, lucris et iuribus iustis et honestis ad dictum officum pertinentibus et spectantibus. Nostramque huiusmodi concessionem omniaque et singula in ea contenta ad unguem |³⁵ teneant et inviolabiliter observent et faciant, per quos deceat, observari. Et caveant diligenter a contrario quavis racione aut causa, pro quanto gratiam nostram caram habent et penam unciarum quingentarum cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus |^{f. 90 v.} nostro communi negociorum camere reginalis Sicilie sigillo impendenti munitos. Datum in civitate Hispalis⁶⁴⁷ die vicesimo nono mensis marcii⁶⁴⁸ none indicionis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo I^o regnorumque nostrorum videlicet Sicilie anno XXIII^o, Castelle et Legionis XVIII^o, Aragonum |⁵ vero et aliorum terciodecimo.⁶⁴⁹

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Iohanni de la
Parra secretario visa per precep-
torem maiorem et per doctores
de Villalon et de Lilio conservatorem et
pro thesaurario generali⁶⁵⁰

(*Probatus*)

176

1491 febbraio 24. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, concede a Francesco Grasso la completa remissione per l'omicidio di Vicent Diamant, abolendo le limitazioni che erano state

⁶⁴⁵ Corretto su *locumtenentibus*.

⁶⁴⁶ *Ei* in interlinea.

⁶⁴⁷ Corretto su *Cordube* in interlinea.

⁶⁴⁸ Corretto su *octobris* in interlinea.

⁶⁴⁹ Nel testo *terdecimo*, corretto su *duodecimo* in interlinea.

⁶⁵⁰ Nel testo *generalibus*.

imposte per il perdono dal fratello dell'ucciso Tomás e, dopo la sua morte, dalla sorella e dalla madre di Vicent, Bartolomea Bellomo e Lucia Agosta, che prevedevano l'obbligo di rimanere a 42 miglia di distanza dalla città di Siracusa.

[ff. 90 v./92 r.]

Francisci Crassi

[Solvat] uncias duas Iacobus Ferrer⁶⁵¹

Elisabet Dei gracia *et cetera*. Spectabili et dilecto consiliario nostro, gubernatori nostre reginalis camere seu eius locumtenenti in dito regno Sicilie salutem et dilectionem. Exposicione humiliter nobis oblata pro parte fidelis et dilecti nostri Francisci Crassi, civis Siracussarum fidelissime civitatis nostre dicte⁶⁵² reginalis camere, percipimus quemadmodum |⁵ quondam Thomas de Diamante iureconsultus qui ipsum exponentem de nece quondam Vincencii de Diamanti, ipsius fratris, accusaverat qua de causa ipse exponens bannitus et postea captus et diu carceratus fuerat tandem motu proprio et sua sponte eundem⁶⁵³ exponentem consciam motus remisit et perdonavit. Ita demum si per quadraginta duo miliaria a civitate ipsa Siracussarum distaret et intra termi|¹⁰ nos dictorum miliarium a porta civitatis munerandorum non accederet. Et deinde mortuo dicto Thomasio per Luciam de Augusta et Bartholomeam de Bellomo, matrem et sororem dicti occisi, fuit predictae remissioni additum quod exponens ipse per se aut per alium a nostra maiestate remissionem et gratiam postulare non posset de predicta condicione non intrandi limina predictorum quadraginta duo miliarum |¹⁵ quam quidem remissionem cum condicione et qualitate predicta ipse exponens acceptare noluit in vita dicti Thome et multo minus post eius mortem considerato pacto de novo addito et condicione per dictam Bartholomeam et Luciam que sibi gratiam nostre maiestatis precludere videbatur immo super ex carceracione iusticiam a vobis fieri ut asseritur dicta remissione post posita postulavit. Nolens predicta remissionem |²⁰ ita qualificatam acceptare et donec recusavit illam ita condicionatam acceptare semper fuit in carceribus detentus adeo quod⁶⁵⁴ sibi et omnibus manifeste videbatur quod ex eo solo in carcereribus detinebatur quod dictam remissionem cum suoradictis condicionibus acceptare nolebat quod cum animadvertisset exponens ipse dubitans ne metu car|^{f. 91 r.} ceris remissionem cum condicionibus supradictis acceptare cogere ut evenit sibi in futurum precavendo coram notario et testibus sollempniter protestatus extitit medio iuramento quod remissionem cum

⁶⁵¹ [Solvat] uncias duas Iacobus Ferrer nel margine sinistro.

⁶⁵² Dicte in interlinea.

⁶⁵³ Segue ipsum espunto.

⁶⁵⁴ Quod in interlinea.

qualitatibus et condicionibus predictis numquam acceptaret nisi meram et puram sine aliqua condicione et pacto. Et si contingerit quod eam accep⁵taret eciam caram vobis et quovis alio tali acceptacioni non consenciebat sed eam et omne illud quod ad ratifficacionem predictae remissionis ita qualificate tenderet non sponte sed timore carceris dictus fecisset ut a carceribus evaderet quandoquidem aliter in suam libertatem perveniat suamque iusticiam consequi non poterat, quo facto eciam per duos menses postea instetit petendo remissionem puram |¹⁰ et simplicem aut de iusticia sibi provideri super nullitate processus et iniusta carceracione quorum neutrum ut asseritur obtinere potuit sed in carceribus incarceratione. Et ob id tandem non valens sibi aliter consuli ne asperitate carceris periret coram vobis et nostro reginali consilio in civitate nostra predicta Siracussarum exponens ipse remissionem cum condicionibus sepe dictis ratifficavit et |¹⁵ acceptavit cum pena vite a vobis dicto gubernatori sibi imposita et quod possit impune ab omnibus offendi si per quadraginta duo miliaria ad nostram civitatem predictam Siracussarum aproximaret renunciando cum iuramento idem exponens remissionem et gracie cuicumque per nostram maiestatem contra premissa sibi concedente eciam si motu proprio eam concedere dignaremur, prout hec |²⁰ omnia tenore predictarum remissionis celebrate vicesimo tercio augusti septime indicionis et protestacionis celebrate acte decimo ianuarii octave indicionis et ratifficacionis seu acceptacionis die cotavo marcii eiusdem octave indicionis lacius vidimus contineri ad quas nos refferimus et hic pro tam insertis haberi volumus ac si de verbo ad verbum specialis mencio facta esset quequidem ratifficacio |²⁵ seu acceptacio sicuti affirmamur nullius momenti extitit et ipsum exponentem de iure et equitate non obligavit quia primum iuramentum et protestacionem de rogatoriam voluntatis facta fuit ac eciam metu asperrime carceris ad id fuit inductus cum aliter ex eis evadere ut predicatur non valeret unde cum nullus fuerit consensus ipsius exponentis non potuit sola pars seu vos dictus guber|³⁰nator ei legem imponere quod a nostra maiestate puram remissionem impetrare non liceret. Et ut remissionem eciam motu proprio a nobis concessam renunciaret eo maxime quod tale pactum tanquam contra preheminciam nostre reginalis magestatis cui iure ordinario decet et spectat puram et liberam delictorum remissionem indulgere merito improbandum iure nec preterea pena vite a vobis eidem |³⁵ exponenti imposita tenuit aut ipsum⁶⁵⁵ obligavit quia levi delicto de ingrediendo terminos dictorum quadraginta duo miliaria conmesurari non potuit et ipsius exponens consensus modo aliquo⁶⁵⁶ non substitit cum non sit dominus membrorum suorum quare habito ad maiestatem nostram pro parte eiusdem exponentis recursu |^{f.91 v.} fuit nobis humiliter supplicatum ut eundem Franciscum Crassum exponnetem licet vere innocens sit tamen ad abundantem cautelam et ad tollendam sibi omnem strepitum indiciorum

⁶⁵⁵ Segue *exponentem* espunto.

⁶⁵⁶ *Aliquo* ripetuto ed espunto.

vaxacionem pure remittere et libere perdonare de omni et quacumque pena quam forsitan incurrisset pro homicidio dicti Vincencii de nostri solita benignitate et reginali cle⁵mencia dignaremur predictis condicionibus, pactis, renunciacionibus, iuramentis et penis non obstantibus et penitus reiectis. Nos vero eiusmodi supplicacione benigne exaudita de nostra sciencia deliberate et consulto tenore presencium dictum Franciscum exponentem plenissime remittimus, indulgemus et libere perdonamus eique omnem et quamcumque penam ad quam forsitan incurrisset pro homicidio dicti Vin¹⁰cencii abolmeus et penitus relaxamus restituendo eundem in pristinum statum et ad omnia iura dicte civitatis nostre Siracussarum. Ita quod libere et secure possit ire, redire in toto regno predicto Sicilie et per omnem terram nostre iurisdictioni subiectam et presertim in dicta civitate Siracussarum nostre reginalis camere et omnia alia facere sicut poterat prius antequam de dicto homicidio fuisset in¹⁵culpatus seu accusatus. Cessantes et penitus abolentes bannium et processum ex⁶⁵⁷ causa homicidii predicti quomodolibet latum seu factum condicionibus, pactis, renunciacionibus et iuramentis in predicta remissione apposis non obstantibus et reiectis racionibus prenarratis attento maxime quod nobis plene, diffuse et auctentice constitit quod in isto predicto regno Sicilie consuetum fuit et ²⁰est de presenti a viceregibus et gubernatoribus reiectis condicionibus quibuscumque in remissionibus parcium apposis libere et pure delinquentibus dispensare et indulgere quibus quidem pactis condicionibus penis renunciacionibus et iuramentis supra expressatis et ad cautelam⁶⁵⁸ derogamus eaque omnia cassamus, irritamus, annullamus et absolvimus de nostra plenitudine potes²⁵tatis legibus absoluta. Mandantes proterea vobis dicto gubernatori seu eius locumtenenti, iudicibus magne nostre reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, advocato et procuratori nostri reginalis fisci et aliis quibuscumque officialibus et eorum locumtenentibus tam presentibus quam futuris ad quos spectet in nostra reginali camera sub ira et indignacione nostra ac pena unciarum ³⁰auri mille nostris inferendarum erariis quatinus dictum Franciscum Crassum racione predicta accusacionis et necis dicti quondam Vincencii tam ad petitionem parcium quam ad petitionem nostri reginalis fisci de cetero modo aliquo non impediunt aut directe vel indirecte aliqua racione aut causa que dici vel excogitari potest amplius non molestant sed liberum, remissum et expeditum sine ³⁵aliqua vexacione in dicta civitate et ubique permanere, morari et habitare permittant sicuti nos harum serie cum presenti remittimus, abosolvimus, relaxamus et liberamus ac remissum, absolutum et liberatum ab omnibus prenarratis haberi volumus et declaramus predictaque omnia inviolabiliter observent |^{f. 92 r.} prout nos ad unguem cum presenti omnino servari de plenitudine potestatis predictae volumus

⁶⁵⁷ Segue *ac-* espunto.

⁶⁵⁸ *Ad cautelam* ripetuto ed espunto.

et iubemus. Cavete ergo a contrario pro quanto gracia nostra⁶⁵⁹ vobis cara est iramque et indignacionem ac penam predictam cupitis non subire. Auferimus nanque a vobis ad cautelam omnem secus agendi potes⁵tatem cum nullitatis decreto reddentes vos ut personas privatas et omni penitus iurediccione carentes. Datum in civitate Hyspali die XXIII^o mensis februarii none indicionis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Iohanni
de la Parra secretario visa per pre-
ceptorem maiorem et per doctores
de Villalon et de Lilio conservatorem et
pro thasuarario generali⁶⁶⁰

(*Probatas*)

177

1491 febbraio 30. Siviglia.

Isabella, regina di Castiglia, concede a Francesco Confetto di Siracusa la completa remissione per l'omicidio di Pino Lu Lianti, di cui era stato accusato e a causa della sua contumacia era stato bandito per sette anni, dopo che la parte accusatoria aveva deciso di perdonarlo dato che era stato trovato il vero colpevole.

[ff. 92 r./93 r.]

Francisci de Confecto

Nos Elisabet *et cetera*. Sicut informamur fuistis vos fidelis noster Franciscus de Confecto, civis fidelissime civitatis Siracussarum nostre reginalis camere, superioribus annis accusatus de nece perpetrata in personam magistri Pini lu Lianti per Philippam de lu Lianti, matrem, per Iohannellam de Pirpignana, sororem, Petrum Thomeam de lu Lianti, fratrem, ac ⁵ per uxorem dicti occisi tam nomine proprio quam tutorio filiorum illius minorum, ob quam acusacionem vos absentastis et fuistis banno suppositus et sic incessistis vagando per annos circiter septem cum magno incommodo et dispendio vestro tandem fuistis per dictos accusatores remissus et perdonatus ut apparere dicitur quodam contractu in forma auctentica manu Anthonii de Pidono, publici notarii dicte civitatis, confecto sub ¹⁰ calendario

⁶⁵⁹ Corretto su *graciam nostram*.

⁶⁶⁰ Nel testo *generalibus*.

vicesimo primo ianuarii sexte indicionis fuistis necminus per Ioannem de Bonayuto tunch locumtenentem camere reginalis consilio ut moris est congregato ad remissionem mediante compositione admissis factaque inde fuit provisio dicte remissionis et subscripta manu nostri magistri racionalis dicte camere cuius virtute et alias permissu dicti locumtenentis ad dictam civitatem rediistis ibique per aliquos dies |¹⁵ libere mansistis verum cum dicta provisio non dum completa fuisset nec posite subscripciones officialium in eadem ob inimiciam nonnullorum vestri dicti Francisci qui illud impediunt tandem ad eorum induccionem fuit congregatum iterum consilium |^{f. 92 v.} reginale et conclusum quod peticio vestra non audiretur in dicta remissione et quod prima conclusio haberetur pro infecta et sic fuistis fisci patrono intrante foriudicatus. Nunch autem fuimus per nonnullos familiares nostros humiliter suplicati ut attenda partis remissione private et perdonamento et quod alteri pariter de eodem delicto incul⁵pato fuit facta remissio quod libere per dictam civitatem incedit dignemur benigne et clementer nos gerentes vobis remittere et perdonare. Nos vero premissis attentis et presertim partis private remissione et quia pro mansuetudine nostra ad conservandum et parcendum pocius inclinamur quam ad vindicandum suplicationem predictam benigne admisimus igitur si ita est ut predicatur quod vos dictus |¹⁰ Franciscus de Confecto fueritis per partes ipsas accusatrices et quarum interesse tangebatur de eadem nece remissus et penitus perdonatus et quod nullum partis nisi curie nostre remanet interesse, presencium tenore et de nostri certa sciencia et consulto ex causis predictis absolvimus, remittimus, relaxamus, perdonamus vobis predicto Francisco de Confecto necem predictam et illius crimen et omnem acusa¹⁵cionem, questionem, petitionem et demandam omnemque penam civilem, criminalem et aliam quamlibet quam contra vos et bona vestra nos seu quivis aliis officialis noster possemus vel possent facere, proponere seu movere tam ex reginali officio quam ad fisci procuratores instanciam. Ita quod sive necem predictam perpetraveritis sive non et sive dici possit quod fuerit casus acordatus sive non et sic et |²⁰ fuerit contra vos sententia lata fueritisque bannitus et foriudicatus et sive in predictis culpabilis fueritis sive nonnullo unquam tempore possitis vos predictus Franciscus de Confecto in persona aut bonis vestris per nos aut officiales nostros accusacionibus predictis aut aliqua earum capi, detineri, arrestari, emparari, molestari, inquietari, vexari aut in iudicio vel extra conveniri seu pena aliqua civili vel |²⁵ criminali condempnari immo sitis a dicto crimine, bannimento et foriudicacione cum omnibus bonis vestris quitius liber solvitus, remissus et perpetuo absolutus et perdonatus. Liceatque vobis libere et tute ad dictam civitatem et cameram venire, ire, redire et stare prout licebat ante perpetracionem dicte necis fisco nostro super iis scilencium sempiternum imponentes. Mandantes atque precipientes |³⁰ gubernatori et eius locumtenenti diicte reginalis camere, iudicibus nostre magne curie, magistris rationalibus, magistro secreto, conservatori, fisci patrono capitaneoque dicte civitatis et

quibusvis aliis officialibus nostris presentibus et futuris in dicta nostra reginali camera ad quos spectet et cuilibet eorum sub nostre gracie et amoris abtentu penaque unciarum mille fisco nostro aplicandorum quo tenendo et ³⁵ inviolabiliter obsevando vobis dicto Francisco de Confecto et bonis vetsris absolucionem diffucionem emissionem et relexacionem nostram huiusmodi omniaque⁶⁶¹ et singula ^{f. 93 r.} desuper contenta ilico visis presentibus cancellent, aboleant, irritent et annullent omnes et quoscumque processus, bonorum descripciones, preconitzaciones, bannimentum, foriudicacionem, sentencias omniaque alia acta et enatamenta contra vos et bona vestra factos, latas et facta habeantque et teneant pro revocatis et nullis ita quod in iudicio vel extra nullam fidem faciant nullumque robur obtineantur firmitatis prout nos eos, eas et ea serie cum presenti revocamus, abolemus, irritamus et annullamus et ad cautelam auferimus ab eis et quolibet ipsorum secus agendi omnem potestatem irritum et inane si quid et quicquid in contrarium contigerit attentari harum serie detinentes. Et non contra faciant vel veniant aut aliquem ¹⁰ contra facere vel venire permitant racione aliqua sive causa si graciam nostram caram habent et penam prepositam cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro communi reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Hispalis die XXX^o mensis ianuarii none ¹⁵ indicionis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de Coloma prothonotario visa per
preceptorem maiorem Legionis
Andream doctorem et Anthonium
de Lilio generalem conservatorem et pro thesaurario

(*Probatas*)

178

1492 maggio 10. Santa Fe.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera reginale di amministrare correttamente la giustizia nel caso di Beatrice Pedilepore, madre di Cataldo Portella, accusato di aver ucciso il maestro secreto di

⁶⁶¹ All'interno di parola *a* in interlinea.

Mineo, dato che le erano stati sequestrati ingiustamente i beni, donatigli dal figlio prima della condanna.

[f. 93 r.-v.]

Beatricis Piedeliebre

Donna Ysabel et cetera. A vos le governador de la nuestra reginal cámara de Sicilia o vuestro logarteniente e a cada uno y qualquier de vos salud y dilección. Sepades que por parte de Beatriz Piedeliebre, mujer de Jayme Piedeliebre, habitante en la nuestra fidelíssima ciudad de Caragosa nos es fecha relación que puede haver un anno poco más o menos tiempo que Catahudo Portela su fijo, le fizo donación |5 de todos sus bienes y después de fecha la dicha donación diz que él fue inculpado de la muerte del secreto de Mineo y teniendo y possiendo ella los dichos bienes por suyos diz que vos el dicho governador ge los fezistes tomar sin lo remitir en justicia. En lo qual si assí hoviese de pagar ella recibiría agravio y danno. Y por su parte nos fue suplicado y pidido por merced cerca dello le madássemos proveer con remedio de justicia y nos tovimos|10lo por bien y mandamos dar e dimos esta nuestra carta para vos en la dicha razón por la qual vos mandamos que luego que con ella fuerdes requerido juntamente con los juzes de la gran corte dessa nuestra cámara lo veades y llamadas y oydas las partes fagades y ministredes a la dicha Beatriz Piedeliebre entero y breve complimento de justicia de manera que la |f. 93 v. ella haya y alcance y por defecto della non tenga causa ni razón de se nos embiar más a quejar. Y non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced y de cinquenta oncas para la nuestra cámara. De lo qual mandamos dar e dimos esta dicha nuestra carta firmada de nuestro nombre y sellada con nuestro sello. Dada en la villa de Sata Fe a diez días del mes de |5 mayo anno del nascimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo de mil e quatrocientos e noventa y dos annos.

Yo la reyna

Solvat tarenum unum
Almaçan pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de la⁶⁶² Parra visa per pre-
ceptorem maiorem Legionis per
Filipum doctorem et per doctorem Andream de
Lillo conservatorem generalem

(Probatuſ)

⁶⁶² Segue *Coloma* espunto.

1492 agosto 24. Saragozza.

La regina ordina al governatore Juan Cárdenas di obbligare Giovanni Sibinico di Siracusa a restituire il debito che aveva contratto il suocero Matteo Inci di cui era esecutore testamentario con il veneto Francesco Massaro.

[ff. 93 v./94 r.]

Francisci Massario

Elisabeth *et cetera*. Magnifico et dilecto nostro Ioanni de Cardenas, gubernatori camere nostre istius Sicilie regni, salutem et dilectionem. Debentur ut asseritur certis ex causis dilecto nostro Francisco Massario, fideli civi veneto, a Ioanne de Sibinico, genero Mathei Yncis, civis istius nostre civitatis Siracusarum et eius fideiussoribus ducati tre⁵centi quinquaginta circiter, quos sepe numero petitos recuperare iamdiu consequi nec habere voluit in eius quam maximum damnum et preiudicium. Quapropter ad nostram magestatem pro parte eiudem Francisci veneti recursu inde habito atque oportuno iusticie remedio ab eadem humiliter implorato, harum serie vobis dicimus et districte precipiendo mandamus expresse et certa sciencia sub ire et indi¹⁰gnacionis nostre⁶⁶³ incursu penaque unciarum auri mille a bonis vestris si secus egeritis quod non credimus irremissibiliter exingendarum et nostris inferendarum erariis quatenus constituto vobis prius legitime de dicto debito iusticia mediante servatisque servandis preture viribus quas decet compellatis eundem Ioannem de Sibinico et eius fideiussorres ad solvendum incontinenti prefato Francisco veneto seu eius nuncio et procuratori Manfredo ¹⁵ de Notu siracusano predictam peccunie quantitatem et seu omne id quod vobis constiteris per eundem Ioannem et eius fideiussorres ipsi Francisco inde deberi quemadmodum ius et ratio exposuerunt et alias in et super premissis breve et expeditum iustice qualem decet complementum summarie et de plano sola facti veritate et negocii qualitate attentis maliciis diffugiis cavillacio²⁰nibus frivolis excepcionibus et aliis impedimentis omnino reiectis et cessantibus quibuscumque inter dictas partes eis si quidem vocatis et auditis ministretis et faciatis taliter in isdem vos gerendo et habendo quod iusticie deffectu et ^{f. 94 r.} seu illius prolacione ac alias ad nos cum iusta querela que nobis valide esset molesta ipse Franciscus venetus iterum recurreri non cogatur, quoniam nos vobis in et super predictis et illorum singulis cum incidentibus, dependentibus et emergentibus ex eisdem vestrum excitante officium siet quatinus opus sit locum ⁵ voces et vices nostras ac sufficienetem potestatem plenarie commictimus atque conferimus cum hac eadem.

⁶⁶³ *Nostre* in interlinea.

Datum in nostra civitate Cesarauguste die XXIII^o augusti decime indicionis anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXII.

Yo la reyna

Solvat tarenum unum
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi
Philippo Clementi et viderunt
eam preceptor maior Legionis
doctores de Lilio conservator generalis
et pro thesaurario et de Talavera et de
Villalon

(*Probatas*)

180

1487 giugno 25. Siracusa – 1492 settembre 6. Saragozza.

La regina approva le disposizioni del 1487, in cui la nazione catalana approvò all'unanimità la proposta del proprio console Enrico Grasso, secondo cui si sarebbero dovute applicare le consuetudini del consolato di Palermo, che prevedevano la possibilità di revisione dei giudizi in sede di magna curia, in questo caso reginale, assicurando in tal modo maggiore garanzia di giustizia.

[ff. 94 r./95 v.]

Enrici Crassi

Nos Elisabeth *et cetera*. Superioribus annis per fidelem nostrum Enricum Grassum magistrum racionelm nostre reginalis camere prefati nostri regni Sicilie ac consulem nacionis cathalanorum in nostra civitate Siracusarum ut commodo et utilitati rei publice civitatis ipsis ac nacionis cathalanorum consuleretur cum interventu nonnullorum cathala⁵ norum in eadem civitate presencium motus iustis respectibus et considerationibus fuit provisum, ordinatum et statutum quod ex inde sentencie omnes que in dicto consulatu promulgarent tam in earum revisionibus quam etiam in securitatibus et omnibus aliis per litigantes ipsos faciendis et prestandis regularentur et prosequerentur iuxta formam, ritum, ordinem et consuetudinem consulatus cathalanorum civitatis |¹⁰ Panormi, in qua quidem ordinatione et⁶⁶⁴ statuto⁶⁶⁵ cathalani ibidem presentes omnes concordēs et nemine

⁶⁶⁴ *Et* in interlinea.

⁶⁶⁵ Segue *et* espunto.

discrepante conscencierunt prout de predictis omnibus et aliis latius constare vidimus per instrumentum publicum nobis in auctentica forma reverenter exhibitum ad quos nos refferimus cuius tenor sequitur sub his verbis:

Vicesimo quinto die iunii quinte indicionis anno ab incarnato Iesu Salvatore [|]¹⁵ nostro M^o CCCCLXXXVII^o apud fidelissimam civitatem Siracuserum regni Sicilie. Dum per magnificum Enricum Crassum consulem dignissimum⁶⁶⁶ cathalanorum in predicta civitate Siracuserum regni Sicilie degencium et concurrentium ad eandem velut illum qui⁶⁶⁷ est equitatis et iusticie relator eximius pro beneficio rei publice preclare nacionis cathalanorum predictorum ac artis mercantilis et ad tollendum [|]^{f. 94 v.} hominum calumniari et cavillationum viam fuisset elegantissime causa hec preposita coram honorabilibus et circumspectis mercatoribus prefate nacionis infrascriptis ad hec seriose coadunatis in cancello logie, eorum solite residencie ubi iusticia⁶⁶⁸ administrare et ipsorum negocio pretractare⁶⁶⁹ solent, [|]⁵ cum proximis superioribus diebus nonnulli persone calumniose reportantes sentencias contrarias in hoc predicto consulatu dixerint sentencias nullas propter evidentem iniquitatem et ita secundum regni capitulum detulerint causas ad magnam reginalem curiam non sine lesione nostrorum privilegiorum et iurisdictionis officium in grave damnum et interesse et cum expensis [|]¹⁰ parcium victricium et nonnulli alii pretendentes esse creditores alicuius summe quorundam aliorum dicte nacionis eosdem convenientes petunt calumniose securitatem iudicii de aliquibus summis excessivis non sine maximo preiudicio ipsorum conventorum qui cum non possint fortasse invenire fideiussionem tante summe venit eorum iusticia suffuganda et cum videre[|]¹⁵ tur iustum et satis opportunum super his duobus inconvenientibus providere pro indempnitate privilegiorum et iurisdictionis predictae videtur mihi, prout mihi relatum fuit, quod in consulatu cathalanorum felicis urbis Panhormi super his capitibus predictis sit bonus ordo et optimum⁶⁷⁰ statum videlicet sentencie que dantur in dicto consulatu habent revisionem et [|]²⁰ in securitate iudicii sit opportuna provisio statum predictum que quidem omnia cognoscentes esse iustissima et satis laudabilia propterea eadem statuta et similes ordinationes nos deberemus sequi et observare tam in revisione sentenciarum quam in securitate iudiciorum. Quare itaque exposicione preposita per eundem dominum consulem ut prefertur ad plenum audita et diligenter examinata [|]²⁵ per predictos mercatores videlicet Nicolaum Bret, Galcerandum Ferrer, Matheum Riera, Arnaum Baça, Ioannem Torres, Matheum Ponç, Bernardum Spital, Ioannem Scales, Raphaellem Pardo, Manuelem Thomas Pardo,

⁶⁶⁶ *Dignissimum* in interlinea.

⁶⁶⁷ Corretto su *cui* in interlinea.

⁶⁶⁸ Segue *m-* espunto.

⁶⁶⁹ All'interno di parola *r* in interlinea.

⁶⁷⁰ Corretto su *opportunum* in interlinea.

Marchum Salmo, Ioannem Bayona, Ioannem de Cardona, Petrum Forcadell, Aloysium Forcadell, Petrum Çagarriga, Iaymum de Ferreras, Marchum Pelegri, Petrum Squelles, Iaymum Caraba³⁰çol, Petrum de Pedralbes, Petrum Vilasis et Bernardum Pere fuit denique per dictum magnificum dominum consulem idemque prenominatos mercatores omnes unanimiter concordantes nemineque discrepante matura deliberacione preeunte provisum, conclusum et determinatum ac statutum et ordinatum quod ex nunch in antea sentencie late in dicto consulatu habeant revisi onem secundum ³⁵ formam, ordinem, statutum dicti consulatus cathalanorum dicte urbis Panhormi et similiter securitates iudiciorum exequantur secundum ordinem predictum eiusdem ^{f. 95 r.} urbis Panhormi que quidem provisio et ordinacio facta est die et anno premissis et inscriptis redacta per me notarium Anthonium Camerxa magistrum notarium curie predicte et mandato dicti domini consulis firmiter et perempniter valitura. Ego Anthonius Camerxa auctoritate reginali notarius publicus per totam cal⁵meram reginalem tanquam magister notarius curie predicte domini consulis premissis omnibus interfui, scripsi manu propria et meo signo solito signavi.

Et licet preinserta provisio et ordinacio causis et racionibus in ea contentis maiestati nostre iustissima videatur adeo ut nostra confirmacione non indigeat. Verum quia pro parte prenominati Enrici Crassi consulis iamdicti et nostri magistri racionalis ¹⁰ fuit nobis humiliter suplicatum ut ordinacionem ipsam tanquam iustam et racioni consonam ac in maximum commodum et utilitatem ipsorum cathalanorum et iuxta formam privilegiorum dicti consulatus officii factam confirmare dignaremur. Tenore igitur presentis carte nostre cunctis temporibus firmiter valiture et durature scienter, deliberate et consulto predictam et preinsertam ¹⁵ ordinationem provisionem capitulum statutum ac omnia et singula in eis contenta laudamus, aprobamus, ratificamus et confirmamus ac si et quatenus opus sit de novo etiam concedimus nostre huiusmodi laudationis, aprobationis, ratificationis, confirmationis et nove concessionibus presidio et munimine roboramus, auctorizamus et validamus quibusvis ordinacionibus, statutis, pragmaticis ²⁰ sanctionibus, capitulis quoque regni et aliis quibusvis huic nostre provisioni forte contrariis obstantibus ullomodo quibus pro hac vice attentis racionibus et causis infrascriptis dispensamus. Quo circa magnificis dilectis consiliariis nostris, gubernatori in nostra reginali camera, iudicibus nostre magne reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, ²⁵ fisci advocato ceterisque demum universis et singulis officialibus, iudicibus et personis et signanter consulibus dicte nationis cathalanorum ac dictorum locatenentibus in dicta nostra reginali camera constitutis et constituendis tam maioribus quam minoribus dicimus et districte precipiendo mandamus et de certa sciencia sub ire et indignationis nostre

incurso penaque unciarum |³⁰ auri nostris⁶⁷¹ quingentarum si secus fiet erariis inferendarum quatenus presinsertam provisionem, ordinationem, capitulum, statum, prout superius continetur, nostramque huiusmodi aprobacionem, ratificacionem, confirmacionem et novam concessionem et omnia et singula in ea contenta ad unguem teneant et inviolabiliter observent et faciant per quos deceat observare et non |^{f. 95 v.} contra faciant vel veniant aut aliquem contra facere vel venire sinant racione aliqua sive causa si preter ire et indignationis nostre incurso preapostas penas cupiunt evitare, cum ita de mente nostra procedat. In quorum testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni reginalis ca⁵mere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Cesarauguste die sexto mensis septembris XI^e indicionis anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXII^o.

Yo la reyna

Solvat tarenos IIII^{or}
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de la Parra secretario visa per pre-
ceptorem maiorem et per doctores
Andream et Anthonium de Lilio
conservatorem et pro thesaurario
generalis⁶⁷²

(*Probatus*)

181

1492 agosto 28. Saragozza.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Giovanni di Paterno portulanoto di Siracusa a vita, con salario, diritti e prerogative a esso connessi e ius substituendi, essendo morto l'ultimo detentore, Silvestro Canachi e destituendo qualunque persona fosse stata nominata dal governatore.

[ff. 95 v./96 r.]

Ioannis de Paterno

Nos Elisabeth *et cetera*. Vacante impresenciarum officio unius ex portulanotis portus civitatis Siracusarum nostre reginalis camere in predicto Sicilie regno, obitu Silvestri Canachi de eadem civitate illius ultimi detentoris, confisi de fide, sufficiencia, legalitate et animi integritate vestri fidelis nostri Ioannis de Paterno, |⁵ de quibus relatu nonnullarum personarum pro vobis apud maiestatem nostram

⁶⁷¹ *Nostris* in interlinea.

⁶⁷² Nel testo *generalibus*.

humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem officium iamdictum unius ex portulanotis vobis presencium scienter et expresse duximus comictendum et concedendum, prout commictimus et concedimu dum vixeritis in humanis. Ita quod vos dictus Ioannes de Paterno et nemo alius sitis et esse debeatis vita vobis comicte |¹⁰ portulanotus dicti portus dicte civitatis Siracuserum dictumque officium, cum iuribus, obventionibus et emolumentis iustis, debitis et assuetis habeatis, teneatis, regatis et exerceatis ad servicium nostre maiestatis et beneficium rei publice dicte civitatis, per vos aut substitutum vestrum ydoneum tamen et sufficientem, de cuius tamen culpis et defectibus vos principaliter curie nostre teneamini et sitis |¹⁵ astrictus. Gaudeatisque et utamini omnibus illis honoribus, favoribus, prerogativis et preheminentiis, quibus alii predecessores vestri in dicto portulanotus officio usi fuerunt, potuerunt et debuerunt uti et gaudere. Vos vero dictus Ioannes antequam usu et exercicio dicti officii vos inmisceratis teneamini iurare in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter, vos habendo in exercicio |²⁰ predicti officii et alia faciendo que ad usum et exercitium dicti officii pertinent et spectant. Mandantes per has easdem magnificis consiliariis dilectis |^{f. 96 r.} et fidelibus nostris in dicta nostra reginali camera, gubernatori, iudicibus magne nostre reginalis⁶⁷³ curie, magistro rationali, magistro secreto, fisci reginalis advocato, conservatori et aliis universis et singulis officialibus nostris in dicta nostra⁶⁷⁴ reginali camera constitutis et constituendis, necnon capitaneo, iuratis, probis hominibus, |⁵ ac consilio⁶⁷⁵ dicte nostre civitatis Siracuserum presentibus et futuris, ad incursum nostre indignacionis et ire penamque unciarum ducentarum quod acceptis presentibus nec sic mora, vos dictum Ioannem de Paterno, civem dicte civitatis Siracuserum, in possessionem dicti portulanotus officii ponant et inducant postitumque et inductum manteneant et deffendant contra cunctos, necnon illi eorum |¹⁰ ad quos spectet de iuribus et emolumentis dicto officio pertinentibus vobis respondeant et responderi faciant per quos deceat, prout quondam dicto Silvestro Canachi et aliis suis et vestris in dicto officio predecessoribus respondebantur et seu responderi debebant, ammoto in primis et penitus revocato quovis alio dicti officii per dictum nostrum gubernatorem detentore et possessore quem |¹⁵ revocamus et pro revocato per presentes haberi volumus. Volentes omnino quod vos dictus Ioannes de Paterno et nemo alius sitis et esse debeatis, vita vestra durante, ut prefertur, unus vel alter ex portulanotis dicti portus predictae civitatis Siracuserum. Et non contra faciant vel veniant aut fieri permitant, si gratiam nostram caram habent et predictam penam cupiunt evitare, quo |²⁰ niam sic volumus fieri omni contradictione et consulta cessante. In cuius⁶⁷⁶ rei testimonium presentes fieri

⁶⁷³ Segue *co-* espunto.

⁶⁷⁴ Segue *ge* espunto.

⁶⁷⁵ *Ac consilio* ripetuto nel testo.

⁶⁷⁶ *In cuius* ripetuto ed espunto.

iussimus nostro magno negociorum Sicilie sigillo in dorso munitos. Datum in civitate Cesarauguste die XXVIII^o mensis augusti X^e indicionis anno a nativitate Domini M^o CCCC^o LXXXII.

Yo la reyna

Solvat tarenos VI
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de la Parra secretario visa per pre-
ceptorem maiorem et per doctores
Andream et Anthonium de Lilio
conservatorem et pro thesaurario
generalibus⁶⁷⁷

(*Probatas*)

182

1492 agosto 6. Saragozza.

Isabella, regina di Castiglia, conferma a Ludovico de Avila mezzano del biscotto di Siracusa, con salario, diritti e prerogative a esso connessi e ius substituendi, confermando la nomina fatta dal governatore ed estendendola a vita.

[ff. 96 v./97 r.]

Ludivici Davila

Nos Elisabeth. Cum superioribus diebus vacante officio mezanie biscotti nostre fidelissime civitatis Siracusarum nostre reginalis camere in isto Sicilie regno, vos fidelis et dilectus noster Aloysius de Avila de eadem civitate vestris exigentibus meritis et serviciis provisus fuistis de eodem officio per magnificum dilectum |⁵ consiliarium nostrum Ioannem de Cardenas, gubernatorem predictae nostre camere, prout in eius provisione latius continetur. Vigore cuius possessionem predicti mezanie biscotti officii habuistis ac illud tenistis et rexistis, prout impresenciarum tenetis, regitis,⁶⁷⁸ exercetis et possidetis. De imo vero intercedentibus nonnullis familiaribus et domesticis nostris, quibus in maioribus com|¹⁰placere cupimus, pro parte vestra intercedentibus maiestati nostre humiliter supplicarunt, ut dictum officium ratificare et de novo concedere dignaremur. Nos vero ad dictorum familiarium et domesticorum nostrorum, perhumiles intercessus respectum habentes, volentes suplicationibus eorum benigne exaudire, tenore presencium, scienter et consulto officium predictum mezanie biscotti dicte |¹⁵ civitatis, ut

⁶⁷⁷ Nel testo *generalibus*.

⁶⁷⁸ Segue *et* espunto.

prefertur, vaccans vobis eidem Aloysio de Avila confirmamus et ratificamus ac etiam vita vestra durante de novus concedimus⁶⁷⁹ et fiducialiter comendamus de novo. Ita quod vos dictus Aloysius et nemo alius, vita vestra durante, ut predicatur, dictum mezanie biscocti officium teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene, per vos aut substitutos vestros ydoneos, de quorum tamen culpis et deffectibus |²⁰ vos principaliter curie nostre teneamini et sitis astrictus, eaque omnia et singula faciendo et libere exercendo que ad dictum mezanie biscocti officium eiusque plenum usum pertineant quomodolibet et spectant. Et habeatis,⁶⁸⁰ recipiatis et⁶⁸¹ consequamini vestrisque utilitatibus applicetis illa omnia iura, obvenciones, lucra et⁶⁸² introytus, emolumenta |²⁵ iusta, debita et consueta. Necnon gaudeatis et utamini illis omnibus honoribus, favoribus, prehemenciis, prerogativis, que quas et quibus alii predecessores vestri in dicto officio recipere consequi et habere ac uti et gaudere consueverunt, potuerunt et debuerunt melius usque quaque et sic dictum officium confirmamus, laudamus et aprobamus ac de novo concedimus et dona|³⁰mus. Mandantes propterea magnificis dilectis consiliariis et fidelibus nostris in dicta nostra reginali camera, gubernatori, iudicibus magne nostre reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, fisci reginalis advocato et aliis universis et singulis officialibus et subditis nostris in eadem nostra reginali camera sub nostre graciae et amoris obtentu penaque unciarum |^{f. 97 r.} quingentarum a bonis cuiuslibet contra facientis exigendarum et nostris inferendarum erariis, quatenus vos dictum Aloysium, vita vestra durante ut prefertur et neminem alium in dicto mezanie biscocti officio habeant, teneant, reputent atque tractent vobisque illi eorum ad quos spectet de iuribus, lucris, obven|⁵cionibus, introytibus et emolumentis respondeant et responderi faciant integre et complete, prout et quemadmodum eiusdem predecessoribus vestris in dicto officio respondere solitum est atque debet. Nostramque huiusmodi confirmacionem et novam concessionem et omnia in ea contenta vobis teneant efficaciter et observent tenerique et observari ab omnibus fa|¹⁰ciant inviolabiliter, per quos deceat. Nec secus agant nec contra veniant aliqua racione vel causa, pro quanto graciā nostram caram habent iramque et indignacionem nostras ac prepositam penam cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro reginalis camere Sicilie sigillo in dorso munitos. Datum in civitate Cesarauguste die sexto |¹⁵ mensis augusti X^e indicionis anno a nativitate Domini M^o CCCCLXXXII.

Yo la reyna

Solvat tarenos V
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de la Parra secretario visa per preceptorem

⁶⁷⁹ Corretto su *ad vite vestre decursum concedimus, comictimus* in interlinea.

⁶⁸⁰ Segue *et* espunto.

⁶⁸¹ Segue *utamini* espunto.

⁶⁸² *Et* espunto e ripetuto in interlinea.

maiolem et per doctores Andream
et Antonium de Lilio conservatorm et pro
thesaurario generali⁶⁸³

(*Probatas*)

183

1492 ottobre 3. Saragozza.

Isabella, regina di Castiglia, concede a Juan Cárdenas, governatore della Camera, la licenza per potersi sposare nel regno di Sicilia e gli fa mercé di 100 onze per regalare alla futura sposa delle stoffe con cui vestirsi.

[f. 97 r.-v.]

Ioannis de Cardenas

Donna Ysabel *et cetera*. A vos Gabriel Sánchez, thesorero general del rey mi sennor y secreto de la nuestra reginal cámara en el reyno de Sicilia, o a vuestro lugarteniente o procurador en el dicho officio de maestre secreto salud y dilección. Mossén Juan de Cárdenas, nuestro governador en la dicha nuestra reginal cámara, nos ha fecho saber que si a nos |⁵plaze tiene en voluntad de se casar en el dicho reyno de Sicilia. E porque para que lo pueda fazer e faga le havemos dado nuestra licencia como se la damos con la presente e le havemos fecho merced e gracia de çiento oncas moneda de Sicilia para panno e seda para vestir a su muger, las quales queremos le sean por vos pagadas de las rentas y emolumentos de la dicha nuestra reginal cámara a nos pertinentes. Por |^{f. 97 v.} ende con tenor de las presentes de nuestra cierta sciencia y consultamente vos dezimos y mandamos que de qualesquiere pecunias nuestras y de nuestra corte de las rentas y emolumentos de la dicha nuestra reginal cámara a manos vuestras pervenidas o pervenideras dedes y paguedes realmente y de fecho al dicho mo|⁵ssen Juan de Cárdenas o a su procurador las dichas ciento oncas moneda de Sicilia, de las quales, como dicho es, le fazemos mercet para panno y seda para vestir a la dicha su muger. Y en la paga y solución que de la dicha quantía le faréys, cobraréys del o del dicho su procurador época de pago por vuestra indempndiat y las presentes. Con las quales mandamos al maestre racional en |¹⁰ la dicha nuestra reginal cámara y a su lugarteniente y a otras qualesquiere personas que oyrán y examinarán vuestras cuentas, que al tiempo de la reddición y examinación de aquellas vos poniendo en data y descargo las dichas ciento oncas moneda de Sicilia, que por la razón susodicha pagado havréys y restituyendo la dicha época y las presentes vos las reciban passen y ad|¹⁵metan en

⁶⁸³ Nel testo *generalibus*.

cuenta y descargo, toda duda, dificultad y contradición cessantes. Dada en Çaragoça a III días del mes de octubre de la undecima indición anno del nacimiento de nuestro Sennor mil CCCCLXXXII.

Yo la reyna

Nihil solvat quia officialis
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi
Ludovici Goncalez visa per Andream de
Lillo conservatorem doctorem generalem et pro
generali doctore thesaurario

(*Probatus*)

184

1492 ottobre 31. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina ai vescovi di Badajoz e Astorga, suoi procuratori nel Consiglio reginale e nella Curia romana, di far desistere Antonio Bret dalle vessazioni contro il vescovo di Visarco per il possesso dell'abbazia di Santa Maria di Roccadia, essendo state ignorate le precedenti richieste della Corte in merito.

[ff. 97 v./98 r.]

Episcopi Visarcensis

La⁶⁸⁴ reyna. Reverendos in Christo padres obispos de Badajoz y de Astorga mis procuradores en corte de Roma y del mi consejo. Sabido he que Anthón Bret, pretendiendo tener drecho en el abadía de Santa María de Rocardía de la diócesi de Çaragoça de Sicilia, que es de mi⁶⁸⁵ juspatronado, nunca ha cessado ni quiere cessar de molestar al obispo de Visarco, el qual, como |⁵ sabéys, por virtud de mi presentación fue proveydo della trabajando de prejudicar el dicho mi patronadgo y nuevamente diz que ha fecho citar para essa corte al dicho obispo. E porque esto es en prejuyzio del dicho mi patronadgo y no es razón se dé lugar a ello. Por en[de] yo vos encargo entendáys en deffender aquel y trabaiéys con el dicho |^{f. 98 r.} Bret que desista dello, ca yo no daría lugar a que el dicho mi patronadgo fuesse prejudicado, ni es razón que su Santitat lo consienta y si necessario fuere assí ge lo suplicaréys de mi parte. Fecha en Barchinona a XXXI de octubre de LXXXXII annos.

Yo la reyna

⁶⁸⁴ Precede *E-* espunto.

⁶⁸⁵ Corretto su *mis*.

Et fuit duplicata

†*

Por mandado de la reyna

Miguel Pérez Dalmaçan

(*Probatus*)

185

1492 ottobre 31. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore Juan Cárdenas di restituire al vescovo di Visarco, in quanto abbate di Santa Maria di Roccadia, i proventi dell'abbazia ricevuti dal figlio dello stesso governatore nel periodo di vacanza della carica.

[f. 98 r.]

Eiusdem

La reyna

Governador. Por otras mis cartas vos he scritto y mandado que diessedes al obispo de Visarco, abbat de Rocardía, todo los frutos y rentas del dicho abbadiado que fueron recibidos por vuestro fijo, después quel dicho abbadiado vacó, fasta que el dicho obispo tomó la possessión del. Y diz que ahún no lo havéys fecho, de que yo he recibido enojo. |⁵ Por ende yo vos mando que luego restituyáys o fagáys restituyr al dicho obispo y⁶⁸⁶ abbat todos los dichos frutos y rentas enteramente e no pongáys en ello más difficultat, ca si lo fiziessedes ya lo he mandado proveer, de manera quel dicho abat cobrará lo suyo no sin cargo vuestro. Dada en Barchinona a XXXI de octubre mil CCCCLXXXII.

Yo la reyna

Dirigitur gubernatori camere
reginalis Cesarauguste Ioanni de
Cardenas

Por mandado de la reyna

Miguel Pérez Dalmaçan

Et fuit duplicata

(*Probatus*)

†*

186

1492 ottobre 31. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al viceré di Sicilia Fernando de Acuña di utilizzare tutti i rimedi opportuni di giustizia per costringere il governatore della Camera Juan Cárdenas a restituire i proventi dell'abbazia di Santa

⁶⁸⁶ Y in interlinea.

Maria di Roccadia al vescovo di Visarco, nel caso in cui continui a procrastinare il pagamento e per questo la parte lesa si rivolga al suo giudizio.

[f. 98 r.]

Eiusdem

La reyna

Visorey. Yo he scrito diversas⁶⁸⁷ cartas a mi governador de mi⁶⁸⁸ cámara reginal desse reyno, mandándole que luego fiziesse restituyr al obispo de Visarco, abbat de Rocadía, todos los frutos y rentas que su fijo recibió, después de la vacación de aquel, fasta que el dicho obispo con mi provisión tomó la possession del dicho abbadiado, |⁵ lo que fasta qui el dicho governador diz que no ha fecho, de que yo he recibido enojo. E porque agora le torno a screvir, mandando que luego lo ponga por obra, por ende yo vos mando que, si el dicho governador dilatará más pagar e restituyr al dicho obispo y abbat los dichos frutos recibidos y aquel recorriere a vos, le cumpláys de justicia constrennendo le por los remedios |¹⁰ devidos a fazer la dicha restitución e solución enteramente, todas excusas e dilaciones apartadas. Dada en Barchinona a XXX de octubre del anno mil CCCCLXXXII.

Yo la reyna

Dirigitur Ferdinando Dacunna
viceregi Sicilie
Et fuit duplicata

Por mandado de la reyna
Miguel Perez Dalmaçan

(*Probatus*)

187

1492 ottobre 31. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore Juan Cárdenas d'impedire le continue vessazioni di Antoni Bret nei confronti del vescovo di Visarco e di mantenere e far rispettare le disposizioni reali e pontificie relative al possesso dell'abbazia di Santa Maria di Roccadia, senza avanzare alcuna iniziativa personale non autorizzata dai suoi mandati.

[f. 98 v.]

Eiusdem

La reyna

⁶⁸⁷ Segue *vezes* espunto.

⁶⁸⁸ Corretto su *de la* in interlinea.

Governador. En días passados, vacando el monasterio de Santa María de Rocardía, en la diócesi de Çaragoça, que es de mi juspatronadgo en essa mi reginal cámara, por virtud de mi presentación fue proveydo del el obispo de Visarco. E porque he sabido que un Anthoni Bret, pretendiendo tener drecho en el dicho monasterio, trabaja |⁵ mucho por molestar al dicho obispo en la possessión y esto es interesse de mi juspatronadgo, el qual yo no daría lugar fuesse prejudicado. Por ende yo vos ruego y mando que no permitáys quel dicho obispo y abbat sea vexado en su possessión ni le sea fecha novidat alguna en aquella, sin conocimiento del drecho y sin exequorias más. Antes lo hayáys por encomendado, ca yo lo recibiré en |¹⁰ servicio. Dada en Barchinona a XXXI de octubre del anno mil CCCCLXXXII.

Yo la reyna

Dirigitur Ioanni de Cardenas
gubernatori camare Regina-
lis Cesarauguste

Pro mandato de la reyna
Miguel Pérez Dalmaçan

(*Probatus*)

Et fuit duplicata

†*

188

1492 ottobre 31. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al viceré di Sicilia Fernando de Acuña d'impedire le continue vessazioni di Antoni Bret nei confronti del vescovo di Visarco e di mantenere e far rispettare le disposizioni reali e pontificie relative al possesso dell'abbazia di Santa Maria di Roccadia, senza avanzare alcuna iniziativa personale non autorizzata dai suoi mandati.

[f. 98 v.]

Eiusdem

La reyna

Visorey. En días passados, vacando el monasterio de Sancta María de Rocardía en la diócesi de Çaragoça, que es de mi juspatronadgo en essa mi reginal cámara, por virtud de mi presentación fue proveydo del el opiscopo de Visarco. E porque he sabido que un Anthoni Bret, pretendiendo tener drecho en el dicho monasterio, trabaja mucho por molestar |⁵ al dicho obispo en la possessión y esto es interesse de mi juspatronadgo, el qual yo no daría lugar fuesse prejudicado. Por ende yo vos ruego y mando que no permitáys quel dicho obispo y abbat sea vexado en su possessión ni le sea fecha novidat alguna en aquella, sin conocimiento del drecho y

sin exequatorias mías. Antes lo hayáys por encomendado, ca yo lo recibiré en servicio. Dada en Barchinona a XXXI de |¹⁰ octubre del anno mil CCCCLXXXII.

Yo la reyna

Dirigitur Ferdinando Dacunna
viceregi Sicilie
Et fuit duplicata †*

Pro mandado de la reyna
Miguel Pérez Dalmaçan
(*Probatús*)

189

1492 dicembre 6. Barcellona.

La regina ordina che venga restituita al mercante maiorchino Miquel Palmer la nave che gli era stata sequestrata dal pirata genovese Lorenzo Gentile, con tutti i beni recuperati in essa, dato che i giurati di Siracusa erano riusciti a metterlo in fuga lasciando l'imbarcazione nei mari siracusani, vendendola poi al maestro secreto della Camera Lluís Palau, invece di restituirla al legittimo proprietario.

[f. 99 r.]

Michaelis Palmer

Elizabet *et cetera*. Magnifico et dilecto consiliario nostro Iohanni de Cardenas gubernatori reginalis camere in regno Sicilie aut officium ipsum regenti salutem et dileccionem. Conquestus est celsitudini nostre Michel Palmer, mercator civis Maioricensis, exponens quod, cum ipse cum quadam sua navi pluribus preciosis mercibus onusta solvisset ab insula Rhodi ut hec nostra regna navigaret |⁵ quidam Laurencius Gentil ianuensis cum quadam eius navi piratice navem dum supplicantis cum mercibus interceptit vix evadentibus patrono nautis mercatoris qui cum scaffa in terram prosilierunt pauloque post pirata ipse duas naves quas iurati nostre civitatis Siracussarum armaverant pro custodiendis navigiis maria illa navigantibus offendit qui territus ne iterciperentur ab eisdem cum eius navi aufugit relicta nave dicti Michaelis Palmer cum parte |¹⁰ mercium captarum que in manus et potestatem dictorum iuratorum devenit ipsique iurati ut dicitur navem ipsam venderunt Ludovico Palau, secreto dicte nostre civitatis seu officium ipsum regenti, quod pretendit supplicans ipse minime potuisse fieri ymmo deberi eidem restitui unacum mercibus et bonis que in illa erant tempore quo ipsi iurati illam⁶⁸⁹ recuperaverunt a manu dicti pirate et latrunculi in quem nullum potuit transferre dominium et unacum naulis |¹⁵ sive nolits per navem ipsam factis seu lucratis post eiusdem recuperacionem deductis omnis expensis asserit namque dictus Palmer quod ex eo

⁶⁸⁹ Segue *recuperaverint* espunto.

quod inter nos et ianuenses non est iudicium bellum quod ipse Palmer numquam desiit esse domnius dicte navis et quod tam per iura municipalia que sunt⁶⁹⁰ capitula consularis que in omnibus regnis corone Aragonum ut asseritur observatur quam per dispositionem iuris comunis dicta navis restituenda ilico dicto Palmer vassallo nostro nullo soluto precio ²⁰ ob⁶⁹¹ quod nobis humiliter supplicavit ut de benignitate nostra dignaremur mandare restitui sibi dictam navem in qua tota eius et patrimonii sui ut dixi substancia consistebat. Nosque dicta eius supplicacione benigne audita tenore presencium scienter et consulto vobis dicimus, comittimus et mandamus ad penam unciarum quingentarum quod auditis dictis Michaeli Palmer seu eius procuratore ac Ludovico Palau et ²⁵ iuratis civitatis Siracussarum et aliis quos vocandos et audiendos noveritis de causa restitutionis dicte navis petite per ipsum Palmer unacum mercibus et bonis in illa repertis tempore recuperacionis iamdicte et naulis sive nolits cum eadem factis sive lucratis cognoscatis decidatisque eam et terminetis per diffinitivam sentenciam iuri et capitulis consularis conformem. Procedendo tamen in predictis breviter, simpliciter, ³⁰ summarie et de plano sine strepita forma et figura iudicii sola facti veritate attendita ac maliciis et diffugiis⁶⁹² omnibus proculpulsis. Nos enim vos in et super predictis omnibus et singulis ac super deppendentibus et emergentibus ex eisdem officium vestrum excitantes voces et vices nostras quatenus oppus existat plenarie comittimus per presentes. Datum in civitate Barchinone die sexto ³⁵ mensis decembris undecime indicionis anno a nativitate Domini millesimo CCCCLXXXII^o.

Yo la reyna

Solvit tarenum unum
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi Michaeli Perez Dalmaçan visa per preceptorem maiorem Legionis et Anthonium et Philippum doctores et eundem Anthonium de Lilio conservatorem generalem et pro thesaurario

(*Probatas*)

190

1492 dicembre 5. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina a Francesc Ponç di instruire un processo e di emettere sentenza definitiva per la causa riguardante l'eredità di Lorenzo de Xava di Vilagrassa, tra Francina, figlia di Lorenzo ed Eleonora Ferran e

⁶⁹⁰ Segue *iura* espunto.

⁶⁹¹ *Ob* ripetuto ed espunto.

⁶⁹² Segue *cessatis* espunto.

moglie di Antoni Pellicer, e altri possessori dei beni di Xava, ossia Francesc Villar, Symeon Villar, Pere Altissen e moglie, Canells di Tàrrega, Franes, Olnis, Apira di Anglesola e il baiulo di Vilagrassa.

[f. 99 v.]

Francine Ferran

Elizabet Dei gracia *et cetera*. Fideli nostro Francisco Ponnes, apotecario ville nostre Tarrege, salutem et dilectionem. Causam seu causas vertentes seu verti sperantes inter Francinam Ferran, uxorem in presenciarum Anthonii Pellicer dicte ville Tarrege filiamque et heredem Eleonoris Ferran quondam, que successit in bonis Laurencii Exava nostre ville de Villagrassa agentem, ex una et Franciscum Villar, |⁵ Symeonem Villar, Petrum Altissen et uxorem, den Canells dicte ville Tarrege et en Franes En olnis ac baiulium de Villagrassa ac en Apira de Anglesola et alios quoscumque detentores bonorum dicti Laurencii de Xava deffendentes partibus ab altera super hereditate et bonis dicti Exava et aliter causis et racionibus apud acta iam deductis et deducendis vobis dicimus animi integritate ac fide ad plenum confidimus, duximus comittenda et comitendas prout co|¹⁰mittimus per presentes. Mandantes vobis quod assumpto aliquo in iure perito pro accidente⁶⁹³ et aliquo notario nemini parcium suspectis partes ipsas et alias personas quas vocandas et audiendas esse duxeritis, vocatis et auditis ad plenum et de causa seu causis ipsis cognoscatis easque decidatis et fine debito per diffinitivam sentenciam seu sentencias iuri conformem seu conformes terminetis procedendo in predictis breviter, simpliciter, suma|¹⁵rie et de plano sine strepitu forma et figura iudicii sola facti veritate attenda ac maliciis et diffugiis omnibus procul pulsis. Nos enim in et super predictis omnibus et singulis ac super incidentibus, dependentibus ac emergentibus ex eisdem voces et vices nostras cum potestate inhibendi ceteris officialibus et iudicibus plenarie comittimus per presentes. Data Barchinone die quinto mensis decembris anno a nativitate domini |²⁰millesimo quadringetesimo nonagesimo secundo.

Yo la reyna

Domina regina mandavit michi
Ioanni de la Parra secretario
visa per consilium reginali et
per doctorem Anthonium del
Lilio conservatorem et pro thesaurario
generalis⁶⁹⁴

⁶⁹³ Corretto su *assistente*.

⁶⁹⁴ Nel testo *generalibus*.

(*Probatas*)

191

1492 dicembre 10. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina di al maestro secreto della Camera di consegnare ai cavalieri di Perpiñán le rate a loro dovute delle 141 onze che aveva donato lor per compensare l'allontanamento dalle relative aziende per il servizio reso ai sovrani, dato che dopo due anni non avevano ancora ricevuto nulla.

[f. 100 r.]

Domicellorum Perpiniani

La reyna

Secreto. Bien creemos no ignoráys como por nos fue fecha merced en los annos passados en ayuda de costa de ciento y quareynta una onças de la moneda desse reyno a los cavalleros e fidalgos de Perpinnán, qui por seguir el servicio del rey mi sennor y nuestro han dexado sus faziendas y casas, los quales nos han agora refferido como les son ⁵ devidas dos annadas enteras y corre el tercero anno de lo qual tenemos no poca admiración. Car atendido que los dichos perpinnaneses han mantener de la dicha consignación en gran parte sus personas y familia, es nuestra voluntat que aquella les sea pagada sin dilación alguna. E por ende vos mandamos strechamente, so privación de vuestro officio, que luego paguéys a los dichos perpinna¹⁰neses o a su procurador todo lo que les es devido de la dicha consignación y daqui adelante en sus tandas, segund forma de nuestras provisiones. Car nuestra firme voluntat es que la dicha consignación sea pagada por lo susodichos respectos primero que qualesquiere otras consignaciones. Dada en Barcelona a diez de deziembre del anno mil CCCCLXXXII.

Yo la reyna

Dirigitur⁶⁹⁵

secreto reginalis camere⁶⁹⁶

Sicile vel eius locumtenenti

Et fuit duplicata

Fernando Álvares secretario

(*Probatas*)

⁶⁹⁵ Segue *Gabrieli Sanchez* espunto.

⁶⁹⁶ Segue *vel suo* espunto.

192

1493 gennaio 25. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al maestro secreto della Camera di donare annualmente al monastero di Santa Caterina del monte Sinai 500 ducati d'oro come elemosina.

[f. 100 r.-v.]

Monasterii Beate Caterine montis Sinay

Nos⁶⁹⁷ dona Ysabel *et cetera*. A vos el nuestro maestre secreto de la nuestra reginal cámara de Sicilia o vuestro lugarteniente o procurador en el dicho officio e a cada uno e a qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada⁶⁹⁸ salut e dilección. Sepades que nos, acatando la mucha devoción que havemos y tenemos al monasterio de Sancta Catalina de monte Sinay |⁵ y porque el abat, prior y monges que en él stán o stovieren daquí adelante tengan cargo de rogar a nuestro Sennor por las vidas y stado real del rey mi sennor y nuestro y por nuestras ánimas quando a él plega de las llevar, nuestra merced y voluntat es que este presente anno de la data desta nuestra carta y dende en adelante en cada hun anno, tanto quanto nuestra merced y voluntat fuere, hayan y tengan de nos situados en las nuestras rentas y emol¹⁰lumentos dessa nuestra cámara quinientos ducados de oro, de que nos por la presente les fazemos merced e limosna, para ayuda a su sostentamineto y mantenimiento. Por ende por el tenor de las presentes expressamente vos dezimos y mandamos que de qualesquiere peccunias a manos vuestras pevenidas y pervenideras en qualquiere manera de las rentas y emolumentos dessa dicha nuestra cámara dedes y realmente paguedes al devoto padre, |^{f- 100 v.} abat, prior, monges y convento del dicho monasterio de Sancta Catelina de monte Sinay o a su legítimo procurador este dicho presente anno y dende adelante en cada hun anno, tanto quanto nuestra merced y⁶⁹⁹ voluntat fuere, los dichos quinientos ducados de oro o su justo valor de la moneda desse reyno terceiada buena y de peso. Y en el |⁵ pagamiento que dellos les faréys, cobraréys del dicho abat, prior e convento del dicho monasterio o del dicho su legítimo procurador su época de soluto. Con la qual y con el traslado aucténtico de las⁷⁰⁰ presentes mandamos al maestre racional y conservador y a los otros nuestros oficiales de vuestras cuentas oydores que al tiempo de la reddición y examen dellas, poniendo vos en data los dichos quinientos ducados o |¹⁰ su justo valor y mostrando vos la dicha época de soluto y el dicho

⁶⁹⁷ Nos nel margine sinistro.

⁶⁹⁸ Segue *presentada* espunto.

⁶⁹⁹ *Merced* y in interlinea.

⁷⁰⁰ Corretto su *y con las* in interlinea.

traslado aucténtico⁷⁰¹ tan solamente vos los reciban y admetan en cuenta, todo dudo, difficultat y contradicción cesantes. Y esto fazed y complit assí, so pena de la nuestra merced y de cient onças para la nuestra cámara, sin sperar de nos otro mandamiento ni consulta, porque ésta es nuestra final intención y determinada voluntat. De lo qual mandamos |¹⁵ dar esta nuestra carta firmada de nuestro nombre y⁷⁰² con nuestro sello común en pendentí sellada. Dada en la ciudat de Barcelona a XXV días del mes de enero anno del nacimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo de mil CCCCLXXXX tre annos.

Yo⁷⁰³ la reyna

Nihil solvat quia in elemosinam
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi⁷⁰⁴
Ferdinando Alvarez secretario visa per preceptorem maiorem et doctorem Antonium de Lilio conservatorem et prothesaurario generali⁷⁰⁵

(*Probatas*)

193

1493 gennaio 30. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina a Gabriel Sánchez, tesoriere generale del regno di Sicilia e maestro secreto della Camera, e a Lluís Palau, suo luogotenente, di pagare ad Angelina Olivo, vedova del mercante barcellonese Joan Olivo, 500 fiorini di Sicilia con relativa ricevuta, per aiutarla nella dotazione della figlia omonima.

[ff. 100 v./101 r.]

Angelinie Oliva

Donna Ysabel *et cetera*. Al amado nuestro Gabriel Sánchez, thesorero general del rey mi sennor y secreto de nuestra cámara de Sicilia, y a Luys Palau, lugarteniente

⁷⁰¹ Corretto su *y las presentes* in interlinea.

⁷⁰² Segue *sellada* espunto.

⁷⁰³ *A lismona* espunto e ripetuto in interlinea.

⁷⁰⁴ Segue *Ioanni de la Parra* espunto.

⁷⁰⁵ Nel testo *generalibus*.

o substituto del secreto de la dicha nuestra cámara, y a otro qualquiere lugarteniente e substituydo en el dicho officio y a cada uno dellos salut e dilección. Por quanto nos por servicio de nuestro |⁵ Sennor Dios y por fazer bien y a limosna⁷⁰⁶ a Angelina Oliba, vidua muger que fue de Johan Oliba, mercader desta nuestra ciudat de Barchinona, le havemos fecho assí como con la presente le fazemos merced de quinientos florines moneda del dicho reyno de Sicilia, para ayuda de casar una fija suya donzella llamada Angelina Oliba. Por tanto vos dezimos y mandamos de nuestra cierta sciencia y expressamente que, de qualesquiere peccunias |^{f. 101 r.} nuestras y de nuestra corte en la dicha nuestra cámara a manos vuestras o de qualquiere de vos pervenidas y pervenideras, dedes y paguedes a la dicha Angelina Oliba vidua o a su procurador los dichos quinientos florines de la dicha moneda y en la solución y paga que de aquellos le faredes, cobraredes della o de su legítimo procurador época oportuna y la |⁵ presente. Por la qual dezimos y mandamos a los maestros racionales de nuestra corte y a sus lugartenientes y a otro qualquier por nos de vosotros o de qualquier de vos conto oydor que, al tiempo de la reddición y examinación de vuestros contos vosotros o qualquier de vos poniendo en data los dichos quinientos florines de la dicha moneda y restituyendo la presente con la época de suso mencionada, aquellos vos |¹⁰ reciban⁷⁰⁷ y admetan en cuenta, todo dudo, contradicción y difficultat cessantes. Dada en la ciudat de Barchinona a XXX días del mes de janero en el anno de la natividat de nuestro Sennor mil CCCCLXXXIII.

Yo la reyna

Nihil solvat reginali mandato
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Philippo Clementi et viderunt eam preceptor maior Legionis doctor de Talavera et doctor Andreas de Lilio conservator generalis et pro thesaurario

(*Probatus*)

194

1493 marzo 7. Barcellona.

La regina ordina ai funzionari di Camera reginale di accertare i fatti concernenti il processo tra l'agrigeno Francesco Vassallo e i mercanti siracusani Paolo Guastella e Giovanni Antonio Marciano, accusati di aver presentato dei documenti falsi per giustificare il saldo del debito di 450 onze, grazie ai quali furono scarcerati.

⁷⁰⁶ Espunto e ripetuto in interlinea.

⁷⁰⁷ Segue *en* espunto.

[ff. 101 r./102 r.]

Francisci de Vassallo

Elisabet *et cetera*. Nobili magnifico consiliario dilectisque et fidelibus nostris Ioanni de Cardenas, gubernatori nostre reginalis camere in dicto regno Sicilie, iudicibus quoque magne nostre reginalis curie et aliis ad quos spectet salutem et dilectionem. Humili expositione querelis non vacua pro parte fidelis nostri Francisci de Vassallo, civis agrigentinus, intelleximus quemadmodum |⁵ dictus Franciscus diebus superioribus emit quandam frumenti summam sive quantitatem pro Paulo Guastella, argenti fabro, et Ioanne Anthonio de Marciano, civibus istius nocte civitatis Siracuserum et uti asseritur prefatis paulo et Ioanne Anthonio mandantibus consencientibusque et ratum habentibus Franciscus ipse exponens solvit realiter et de facto nomine dictorum Ioannis et Pauli quod precio dicti tritici uncias quadringentas quinquaginta prout de his omnibus |¹⁰ per instrumenta publica constare dicitur. Verum uti asseritur licet exponens prememoratus ab eisdem Ioanne et Paulo sepe et sepius pecierit dictam pecunie quantitatem pro eis ut premictitur solutam illam tamen ab eisdem hactenus habere nec recuperare potuit propter quod oportuit dictum Franciscum exponentem debitores suos prenomatos in iudicium vocare et in ista civitate Siracuserum contra eos agere quos seu alterum eorum cum iuxta |¹⁵ tenorem contractus debitorii inter eos inhihi er conventi ac iuxta ritum et capitula dicti |^{f. 101 v.} regni iusticia mediante in carcerem intrusisset eodem tamen Francisco exponente ad propriam patriam reverso nulla uti dicitur legitima causa precedente debitores ipsi obtinerunt seu alter ipsorum obtinuit ut a dicto carcere e vestigio liberaretur in non modicum dannum et iacturam exponentis prememorati quod cum intellexisset sepe dictus exponens instassetque |⁵ in bonis dictorum suorum debitorum et presertim ipsius Pauli Guastella pro quantitate ipsa per eum, ut premictitur, soluta et execucionem fieri fuerunt per nonnullos producte et presentate donationes quedam simulate et fecte et fraudulentem per dictum Paulum debitorem, ut asseritur, facte quibus de rebus et aliis variis et diversis diffugiis, dilationibus, frivolis cavillationibus et excepcionibus dictorum Ioannis et Pauli exponenti preno|¹⁰minato debitorum eo res adducta est ut Franciscus ipse quantitatem dictarum quadringentarum quinquaginta unciarum per eum uti dicitur pro dictis suis debitoribus solutarum hactenus habere et recuperare non valuit. Et quod deterius est licet sepius uti asseritur coram vobis ac in ista civitate comparuerit iusticiamque suam instanter et instatissime pecierit illam minime consequi nec habere potuit propter quod ad nos fontemque iusticie nostrum |¹⁵ recurrens nobis humiliter supplicavit quatenus ne maioribus dannis incomodis et expensis afficeretur taliter ei pro nostra solita benignitate de iusticie remedio providere dignaremur quatenus predictam quantitatem modo quo premictitur per eum solutam a dictis

debitoribus sublatis remedio quibusvis fraudibus et impedimentis habere et recuperare possit et valeat. Nos vero admissa benigne dicta supplicacione tanquam iusta⁷⁰⁸ volentes |²⁰ inter partes predictas iusticia ministrari vobis et cuilibet vestrum prout ad unquemque expectet et fuerit pro parte dicti Francisci de Vassallo supplicantis requisitus dicimus et districte precipiendo mandamus sub incursu nostre ire et indignationis penaque unciarum auri mille a bonis vestris si contra faceritis exigendarum et nostris inferendarum erariis quatenus viso instrumento debitorii dicti Francisci supplicantis et aliis videndis si vobis legitime consti²⁵terit dictos debitores ad solucionem dictarum quadringentarum quinquaginta unciarum per supplicantem memoratum uti predicatur solutarum esse tentos et obligatos donationesque ipsas ad impedienda execucionem in bonis dicti Pauli Guastella per dictum supplicantem instatam productas fuisse et fraudulenter uti pretenditur factas ilico sive aliqua mora pretoriis iusticie remediis et opportunis compellatis debitores premenciona³⁰tos ad solvendum et restituendum realiter et de facto eidem Francisco supplicanti dictas quadringentoas quinquaginta uncias simul cum damnis interesse et expensis per eum racione predicta iuste et debite factis et sustentis, procedendo si opus fuerit ad execucione bonorum dictorum debitorum et incarcerationem personarum earundem donech et quousque dictus Franciscus supplicans fuerit de dicta quantitate per eum modo quo premictitur so³⁵luta simul tum interesse damnis et expensis ea de causa iuste factis et sustentis solutus et satisfactus capitulos ac ritu regni ipsius omnino servatis maliciis, diffugiis, |^{f. 102 r.} cavillationibus et frivolis exceptionibus quiescentibus et non admissis. Ei in his procedetis breviter, simpliciter, summarie et de plano sine strepitu forma et figura iudicii sola facti virtute et negocii qualitate attentis. Nos enim vobis in et super premissis omnibus et singulis cum incidentibus, dependentibus et emergentibus ex eisdem |⁵ si et quatinus opus sit officia vestra et cuiuslibet vestrum excitantes commictimus plenarie voces et vices nostras presentes taliter igitur in his uti confidimus vos habeatis quod iusticie deffectu aut illius plus debito protelacione supplicantem prenominatum iterum coram nobis querelantem non audiamus. Datum in nostra civitate Barchinone septimo die mensis marcii undecime inditionis anno a nativitate Domini |¹⁰ M^o CCCLXXXX tercio.

Yo la reyna

Solvat tarenos duos
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de la Parra secretario visa per
comendatorem maiorem et per doc-
tores Filipum et Anthonium de Lilio
conservatorem et pro thesaurario
generali⁷⁰⁹

⁷⁰⁸ Segue *benigne* espunto.

⁷⁰⁹ Nel testo *generalibus*.

(*Probatas*)

195

1493 marzo 7. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Tuccio Pizza capitano di Vizzini per il dodicesimo anno indizionale (1493-1494), il cui inizio sarebbe stato il primo maggio, con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[f. 102 r.-v.]

Tuchii Piza

Nos⁷¹⁰ Elisabet *et cetera*. Confidentes ad plenum de fide, sufficientia et legalitate vestri fidelis nostri Tuchii Piza, de terra nostra Bizini nostre reginalis camere, necnon ad humiles intercessus nonnullorum familiarium nostrorum, quos in maioribus complacere cupimus. Tenore presencium et de nostri certa sciencia et consulto officium capitanei dicte ⁵ terre Bizini pro anno duodecime inditionis proxime venturo, qui currere incipiet die prime mensis maii primo venturi, vobis eidem Tuchio Piza concedimus, commictimus et fiducialiter comendamus. Ita quod vos Tuchius et nemo alius, dicto anno durante duodecime inditionis sitis capitaneus dicte terre Bizini ipsumque officium habeatis, teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene, ius et iusti¹⁰ciam dicto officio summissis faciendo et⁷¹¹ ministrando iura et regalias nostras, tuendo, manutenendo, viribus augendo et conservando et alia omnia et singula faciendo et libere exercendo que ad dictum officium pertineant quomodolibet et spectent. Et habeatis et recipiatis vestrisque usibus et utilitatibus, aplicetis salarium et iura, obvenciones ac emolumenta dicto officio debita et pertinencia. Gaudeatisque ¹⁵ et utamini omnibus et singulis graciis, prehemenciis,⁷¹² prerogativis et favoribus, honoribus quoque et oneribus ac aliis dicto capitaneie officio incumbentibus et spectantibus. Verum antequam regimini et exercicio dicti officii vos inmiscetis tenea^{f. 102 v}mini prestare solitum iuramentum⁷¹³ in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter vos habendo in regimine et exercicio dicti officii et alia faciendo ad que tenamini et sitis astrictus. Mandantes spectabili et magnificis dilectis consiliariis nostris in nostra nostra reginali camera gubernatori, iudicibus nostre magne reginalis curie, magistro rationali, magistro ⁵ secreto, conservatori, advocato fiscali ceterisque universis et singulis officialibus nostris in dicta camera ad quos spectet et signanter in dicta

⁷¹⁰ Nos nel margine sinistro.

⁷¹¹ Segue *in espunto*.

⁷¹² Nel testo *prehemencia*.

⁷¹³ *Solitum iuramentum* in interlinea.

nostra terra Bizini constitutis et constituendis ac eorum locumtenentibus presentibus et futuris sub nostre gracie et amoris obtentu incursumque pene unciarum centum, quatenus vos [|]¹⁰ dictum Tuchium Piza et neminem alium⁷¹⁴ pro capitaneo dicte terre Bizini, dicto anno duodecime inditionis durante, hoc est incipiendo a primo die mensis maii proxime futuri, habeant, teneant, reputent, honorificent atque tractent et, adveniente tempore oportuno, ii eorum ad quos spectet in possessionem dicti officii vos ponant et inducant positumque et inductum manuteneant et deffendant et de salario et iuribus [|]¹⁵ assuetis vobis respondeant et faciant, per quos deceat, respondere ac vobis et iussionibus vestris pareant et obediant in his omnibus et de quibus parere et obedire teneantur nostramque huiusmodi provisionem ac omnia et singula desuper contenta teneant firmiter et observent et faciant,⁷¹⁵ per quos deceat, inviolabiliter observari. Et caveant a contrario, si gratiam nostram caram habent et penam prepositam cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro negociorum magno reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum Barchinone die septimo mensis marcii undecime indicionis anno a nativitate Domini M^o CCCCLXXXIII^o.

Yo la reyna

Solvat tarenos septem et
grana decem
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi⁷¹⁶
Ioanni de la Parra secretario visa
per comendatorem maiorem et per
doctores Filippum et Antonium
de Lilio conservatorem et pro
thesaurario generali⁷¹⁷

(*Probatas*)

196

1493 marzo 7. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Antonio Inguanes giudice del capitano di Vizzini per il dodicesimo anno indizionale (1493-1494), a partire dal primo maggio del 1493, con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

⁷¹⁴ Corretto su *dictum Tuchium Piza nemo alius* in interlinea.

⁷¹⁵ *et faciant, per quos deceat, respondere ac vobis et iussionibus vestris pareant et obediant in his omnibus et de quibus parere et obedire teneantur nostramque huiusmodi provisionem ac omnia et singula de super contenta teneant firmiter et observent et faciant* nel margine inferiore.

⁷¹⁶ Segue *Micha-* espunto.

⁷¹⁷ Nel testo *generalibus*.

[ff. 102 v./103 r.]

Anthonii de Inguantes

Nos Elisabet et cetera. Confidentes admodum de fide, industria, legalitate, sciencia et animi integritate vestri fidelis nostri Anthonii de Inguantes, de quibus relatu nonnullorum familiarium et benemeritorum nostrorum pro vobis apud nostram magestatem humiliter intercedencium bonam habuimus informacionem. Presencium tenore expresse et de certa sciencia, |5 deliberate et consulto officium iudicatum capitanei terre nostre Bizini in nostra reginali camera pro anno duodecime inditionis, incipiente a primo die maii proxime venturi, si tamen repertus fueritis sufficiens, vobis dicto Anthonino de Inguanti concedimus, comictimus et fiducialiter comendamus, cum universis et singulis iuribus, salariis, |f. 103 r. lucris, obvencionibus et emolumentis, honoribus quoque oneribus, graciis, prehemenciis, inmunitatibus et aliis solitis dictoque officio debito incumbentibus pertinentibus et spectantibus. Ita quod vos dictus Antoninus de Inguanti et nemo alius, dicto durante anno, sitis et esse debatis iudex capitanei dicte nostre terre Bizini ipsumque officium harum virtute et |5 auctoritate ineatis, habeatis, teneatis, regatis et exerceatis et iudicetis fideliter, legaliter atque bene, dicto anno duodecime inditionis durante. Verum, antequam inmiscatis vos regimini et exercicio officii memorati, teneamini prestare in posse illius ad quem spectet debitum et solitum iuramentum de bene et legaliter in illo vos habendo ac iusticiam equa lance ministrando et alia faciendo ad que iuxta morem |10 et alias teneamini et sitis astrictus. Mandantes spectabili magnificis dilectisque consiliariis nostris in dicta nostra reginali camera, gubernatori, iudicibus magne nostre curie, magistris racionalibus, magistro secreto, conservatori, fisci patrono ceterisque universis et singulis officialibus et personis signanter in dicta terra Bizini ac aliis quibusvis officialibus et probis hominibus in dicta nostra camera presentibus et |15 futuris dictorumque officialium locumtenentibus, sub ire et indignationis nostre incursum penaque unciarum centum nostris si secus fiat erariis inferendarum, quatenus si vos dictus Anthonius de Inguanti repertus fueritis ydoneus et sufficiens ad exercitium dicti officii, tunch vos et alium neminem pro iudice capitanei dicte terre Vezini, toto anno durante, ut premictitur, habeant, teneant, repuntent, honorificent atque |20 tractent. Vosque adveniente tempore opportuno in possessionem et exercitium dicti iudicatus officii ponant et inducant positumque et inductum manteneant et deffendant. Necnon illi eorum ad quos actinet de salariis, emolumentis, lucris et aliis iuribus predictis vobis respondeant sive responderi faciant integre et complete. Cauti a contrario racione aliqua sive causa, si preter ire et indig|25nacionis nostre incursum prepositam penam cupiunt evitare, cum ita de mente nostra procedat. In quorum testimonium presentes fieri iussimus nostro cumuni negociorum Sicilie

sigillo a tergo munitos. Datum Barchinone die septimo mensis marcii undecime indicionis millesimo CCCCLXXXIII^o.

Solvat tarenos VII grana X Iacobus Ferrer	Yo la reyna Domina regina mandavit michi mihi ⁷¹⁸ Ioanni de la Parra secretario visa per comendatorem maiozem et per doctores Filipum et Anto- nium de Lilio conservatorm et pro thesaurario generali ⁷¹⁹
--	--

(*Probatus*)

197

1493 marzo 7. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore Juan Cárdenas di verificare con il Consiglio reginale la situazione di Paolo Santa Fe di Siracusa, a cui l'ex maestro secreto della Camera Gaspar Cervelló aveva fatto revocare i privilegi di cittadino di Siracusa e lo aveva obbligato ingiustamente a pagare le tasse degli stranieri, verificando la delibera dell'ex capitano d'armi Melchior Maldonado, che aveva imposto il rimborso di 24 onze e 24 tari versati indebitamente dal Santa Fe.

[ff. 103 v./104 r.]

Pauli de Sancta Fide

Elisabeth Dei gracia *et cetera*. Nobili magnifico dilectoque consiliario nostro Ioanni de Cardenas, gubernatori nostre reginalis camere in regno Sicilie, salutem et dilectionem. Humiliter nobis expositum fuit pro parte fidelis nostri Pauli de Sanctafide, civis civitatis Siracusarum, quod temporibus elapsis Gaspar de Cervellon, quondam magister secretus in eadem nostra reginali camera, |⁵ ex eo ut dicitur quod Paulum ipsum exponentem odio et malivolencia prosequabatur retulit nobis eundem Paulum non esse civem dicte civitatis nec debere uti privilegiis, immunitatibus et franquitatibus civibus eiusdem civitatis concessis. Immo tentum et obligatum esse ad prestacionem nonnullorum iurium et vectigalium per alienigenas et extraneos solvendorum, cuius informationis pretextu dicitur fuisse per nos provisum et |¹⁰ mandatum prenominatum exponentem debere compelli ad solucionem iurium, que per alienigenas et extraneos solvuntur. Postmodum vero, cum dictus exponens extimaret se fuisse admodum gravatum racione dicte

⁷¹⁸ Segue *Michael* espunto.

⁷¹⁹ Nel testo *generalibus*.

provisionis nostre a nobis, asseritur, impetravit ut eo audito super pretenso gravamine iusticia sibi ministraretur, dirigendo litteras nostras Melchiori de Maldonado, tunch capitaneo armorum dicte ¹⁵ nostre reginalis camere. Et licet uti dicitur iam antea dictus Paulus exponens obtinisset in eius favorem quandam sentenciam sive declarationem in et cum qua fuit uti dicitur pronunciatum et declaratum exponentem ipsum esse civem dicte civitatis et iura per extraneos solvenda non debere ab eodem exigi. Etiam dictus Melchior de Maldonado, cum causa ipsa per nos fuerat ut asseritur commissa precedente, maturo ²⁰ consilio nostre reginalis camere laudando, aprobando, ratificando dictam priorem sentenciam, que per magistros racionales nostros in dicta reginali camera fuit promulgata, non modo declaravit eundem exponentem esse civem et de numero civium siracusanorum et prememoratum ius non esse ab eo exigendum. Verum etiam fuit per ipsum Melchiorem de Maldonado ut dicitur cum consilio predicto pronunciatum et provisum ²⁵ ut quicque fuerit exactum ab ipso Paulo exponente racione dicti iuris extraneorum, quod summam capit viginti duarum unciarum vigintiquatuor tarenorum et granorum monete istius regni Sicilie, sibi cum effectu restitueretur quanti quidem dictorum unciarum tarenorum et granorum summam sibi cum dicta declaratione restitui mandatam hactenus ut dicitur habere et recuperare non valuit in grave eius dannum et iacturam ac contra seriem et dis³⁰posicionem prefate sentencie et declarationis in eius favorem ut asseritur late et promulgate. Ob quam rem fuit nobis pro eius parte humiliter suplicatum ut in predictis ei de opportuno iusticie remedio providere dignaremur. Qua suplicatione benigne admissa, volentes in his debite et uti convenit providere, decrevimus hoc negocium sive causam vobis de cuius fide et animi probitate plurimum confidimus modo infra³⁵scripto remictere et commictere uti commictimus cum presenti dicentes et mandantes ^{f. 104 r.} vobis, sub nostri amoris et gracie obtentu ireque et indignationis incurso ac pena unciarum auri quingentarum a bonis cuiuslibet contrafacientis irremissibiliter exigendarum et nostris inferendarum erariis, quatenus vocatis coram vobis dicto Paulo de Sancta Fide suplicante et nostro magistro secreto et aliis vocandis eis que ad plenum auditis vi⁵sisque dictis sentenciis convocatoque consilio nostre reginalis camere. Si vobis legitime constiterit virtute dictarum sentenciarum aut alias quantitatem prenominatam per dictum suplicantem petitam esse sibi restituendam ut pretenditur eandem quantitatem realiter et de facto ac cum effectu eidem suplicanti restituatis et restitui mandabitis iusticiam super premissis celerem et expeditam suplicanti prefato cum ¹⁰ dicto consilio et non alias ministrando et faciendo. Taliter in his vos habendo, quod predictum suplicantem iterum coram nobis querelantem non audiamus super quibus omnibus, cum ex eis incidentibus, deppendentibus et emergentibus ex eisdem committimus plenarie si et quatenus opus sit officium vestrum excitantes voces et vices nostras per presentes. Caveatis igitur a contrario faciendo racione aliqua sive causa, si ¹⁵ gratiam nostram caram habetis et penam

prepositam cupitis non subire. Datum in civitate Barchinone die septimo mensis marci⁷²⁰ XI indicionis anno a nativitate Domini M° CCCCLXXXIII.

Yo la reyna

Solvat tarenum unum
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de la Parra secretario visa per comenda-
torem maiorem et per doctores Filipum et
Antonium de Lilio conservatorem
et pro thesaurario generali⁷²¹

(*Probatas*)

198

1493 febbraio 27. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al maestro secreto di Camera reginale Gabriel Sánchez o al suo sostituto Lluís Palau di pagare 165 onze al governatore Juan Cárdenas, come mercé per il suo matrimonio.

[f. 104 r.-v.]

Ioannis de Cardenas

Elisabeth et cetera. Magnifico et dilecto consiliario et thesaurario generali serenissimi regisi viri et domini nostri Gabrieli Sanchez, magistro secreto camere nostre reginalis Sicilie, vel eius in dicto officio substituto Ludovido Palau salutem et dilectionem. Dicimus et mandamus vobis ut magistro secreto aut dicto vestro substituto de nostri certa sciencia et consulto, |5 quatinus ex et de quibusvis peccunis curie nostre racione dicti officii magistri secreti ad manus vestras vel alterius vestrum proventis aut primum proventuris, detis realiter et solvatis magnifico et dilecto consiliario nostro Ioanni de Cardenas, gubernatori in dicta camera reginali, centum sexaginta quinque uncias monete dicti regni Sicilie quas sibi graciose dari volumus contemplacioneque ma|10trimonii. Et in solutionem quam sibi aut procuratori suo facietis de supradictis CLXV unciis recuperabatis apocam opportunam et presentem, per quam ma|f. 104 v.gistris racionibus curie regie et nostre vel alii cuicumque a vobis vel altero vestrum computum administrationis dicti officii magistri secreti audituro tradimus firmiter in mandatis, quod tempore racionii vestri vobis vel altero vestrum in datis ponente dictam quantitatem er restituente apocam supradicti Ioannis de Cardenas et presentem eam in vestris recipiant computis libere et admitant, dubio, difficultat et contradicione

⁷²⁰ Segue *anno espunto*.

⁷²¹ Nel testo *generalibus*.

cessantibus quibusvis. Datum Barchinone XXVII februarii anno a nativitate Domini M° CCCCLXXXIII.

Yo la reyna

Nihil solvat quia officialis
Iacobus Ferrer

Domina regina⁷²² mandavit mihi
Ioanni de la Parra secretario
visa per comen-
datorem maiorem et per doctores
Filipum et Antonium de Lilio con-
servatorem et pro thesaurario
generalibus⁷²³

(*Probatus*)

199

1493 gennaio 27. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Giovanni Aguto guardiano delle porte del castello Marquet di Siracusa a vita, annullando le nomine indebite fatte dalla città in merito, con un salario annuo di 8 onze e i relativi diritti pertinenti che devono essere corrisposti dall'Universitas, avendo inoltre la facoltà di nominare un idoneo sostituto, godendo quindi degli stessi privilegi di Salvatore Verdiano, che amministrò il medesimo ufficio per circa quarant'anni con la nomina della regina Maria e che però, essendo morto, ha lasciato la carica vacante.

[ff. 104 v./105 v.]

Ioannis Agutu

Nos Elisabeth *et cetera*. Sicut informamur superioribus diebus vacavit officium guardiani sive custodis ianue castris de Marqueto nostre fidelissime civitatis Siracusarum, obitu quondam Salvatoris Verdiano, qui illud reginali concessione illustrissime regine Marie, predecessoris nostre felicis memorie, obitinerat quodque ipsius reginalis concessionis vigore per tempus |⁵ annorum quadraginta vel circa habuit, tenuit et possessit, cum ordinario salario videlicet unciarum octo per universitatem dicte civitatis anno quolibet solvi consueto et aliis iuribus eidem officio pertinentibus. Et cum officium predictum de quo post huius vacationem adhuc nemini providimus quamvis universitas ipsa maiestate nostra non providente,

⁷²² Corretto su *rex*.

⁷²³ Nel testo *generalibus*.

illud alicui comendaverit etiam vacare censeatur seu liceat eidem maiestati nostre de ¹⁰ illo providere quemadmodum prefata regina Maria illud contulit et conferre valuit, non obstante quod per universitatem iamdictam fuerit cuicumque commissum ut prefertur. Iccirco volentes de dicto officio ad nostram voluntatem disponere et illi personam fidelem deque nobis benemeritam preficere prout facere possimus et debemus et confidamus ad plenum de fide, legalitate et sufficiencia vestri fidelis nostri Ioannis Agutu, civis ¹⁵ dicte civitatis, cuius plura apud nos extant servicia. Tenore presentis de nostri certa sciencia et consulto, revocantes primitus quamcumque provisionem per universitatem iamdictam de huiusmodi officio cuilibet persone factam et concessam, dictum officium guardianatus sive custodie dicte ianue castri de Marqueto ipsius civitatis Siracuserum, sicut ^{f. 105 r.} prefertur aut alio quovis modo vacans vobis eidem Ioanni Agutu dum vitam duxeritis in humanis concedimus, commictimus et fiducialiter comendamus, cum dicto annuo salario et omnibus aliis graciis, favoribus et prerogativis, honoribus quoque et ⁷²⁴ oneribus, emolumentis ac iuribus universis dicto officio debitis, incum⁵bentibus et spectantibus. Ita quod vos dictus Ioannes de Aguto et nemo alius vita vestra durante sitis et esse debeatis guardianus sive custos dicte porte seu ianue dicte civitatis dictumque officium habeatis, ⁷²⁵ regatis et exerceatis personaliter aut per substitutum vestrum ydoneum tamen et de cuius culpis vos principaliter curie nostre teneamini fideliter atque bene ad Dei et maiestatis nostre servicium omnia et ¹⁰ singula faciendo et libere exercendo que ad dictum officium eiusque plenum usum et exercicium pertinent quomodolibet et spectant. Verum, antequam regimini et exercicio dicti officii vos inmisceritis, teneamini iurare in posse illius ad quem spectet de bene, fideliter et legaliter, vos habendo in regimine et exercicio dicti officii et alia faciendo ad que teneamini et sitis astrictus. Mandantes propterea ¹⁵ gubernatori nostro in dicta nostra reginali camera eiusque locumtenenti, iudicibus nostre magne reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, ⁷²⁶ thesaurario et conservatori ac fisci patrono ipsius reginalis camere necnon iuratis et universitati dicte civitatis ac aliis universis et singulis officialibus eiusdem et personis ad quos et quas spectet ⁷²⁷ presentibus et futuris expresse et ²⁰ de certa sciencia ad nostre gracie et amoris obtentum penamque unciarum centum nostro aplicandorum erario, quatenus vos dictum Ioannem de Aguto et alium neminem vita vestra durante pro guardiano et custode dicte porte seu ianue castri de Marqueto eiusdem civitatis habeant, teneant, reputent atque tractent, teneri et reputari a omnibus faciant. Et ii eorum ad quos spec²⁵tet statim, quod requisiti fuerint virtute presentis, in possessionem dicti officii vos aut vestrum procuratorem ponant et inducant

⁷²⁴ Segue *prerogativis* espunto.

⁷²⁵ *Habeatis* in interlinea.

⁷²⁶ Segue *et* espunto.

⁷²⁷ Segue *et signanter* espunto.

positumque et inductum manuteneant et⁷²⁸ conservent ammoto quocumque alio dicti officii detentore per ipsam universitatem proviso, quem nos per presentes ammotum declaramus et ammonemus. Et de salario predicto unciarum octo ac aliis iuribus predictis |³⁰ ad dictum officium pertinentibus vobis integre respondeant et faciant per quos deceat responderi, non obstante usurpacione et possessione dicte universitatis cum illa in preiudicium et derogacionem nostre prehemincie fuisset usurpata. Volentes quod vos dictus Ioannes Aguto et nemo alius, prout |^{f. 105 v.} predictus quondam Salvator Virdianus auctoritate reginali predicte illustrissime regine Marie, ut predicatur, erat guardianus et custos dicte ianue ac illa vigore illius privilegii possidebat, possideatis vos ac guardianus et custos sitis et esse debeatis. Et caveant a contrario, si graciam nostram caram habent et penam |⁵ preapositam cupiunt non subire, quoniam sic volumus fieri de plenitudine potestatis legibus absoluta, omni difficultate et consulta cessantibus. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro comuni reginalis camere Sicilie sigillo in pendenti munitum. Datum Barchinone die XXVI^o mensis ianuarii undecime indicionis anno a nativitate Domini M^o CCCC^o |¹⁰ LXXXIX tercio regnorumque nostrorum videlicet⁷²⁹ Sicilie anno XXVI^o Castelle et Legionis XX^o Aragonum vero et aliorum XV^o Granateque anno secundo.

Yo la reyna

Nihili solvat quia officialis
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de la Parra secretario visa per co-
mendatorem maiorem et per docto-
res Filipum et Anthonium de
Lilio conservatorem et pro thesaurario
generali⁷³⁰

(*Probatas*)

200

1493 marzo 7. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al maestro secreto e al gabelloto di Lentini di rispettare gli emolumenti che spettano a Giovanni Aguto in quanto credenziere della dogana, del tari e dello statere della stessa città dall'epoca della regina Giovanna, dato che si erano appropriati indebitamente degli iura caseorum et cascavellorum.

⁷²⁸ Segue *deffendant* espunto.

⁷²⁹ Segue *anno* espunto.

⁷³⁰ Nel testo *generalibus*.

[ff. 105 v./106 v.]

Ioannis Acutu

Elisabet *et cetera*. Nobili magnifico et dilecto consiliario nostro Ioanni de Cardenas, gubernatori nostre reginalis camere in regno Sicilie, salutem et dilectionem. Humili expositione magestati nostre facta pro parte fidelis nostri Ioannis Acutu, civis civitatis nostre Siracusarum, intelleximus quod superioribus annis fuit per serenissimam |⁵ reginam Ioannam divi recordii eidem Ioanni concessum officium credencerii tarenii et duane ac statere terre Lentini dicte nostre camere, cum iuribus, obvencionibus, emolumentis et aliis eidem officio debitis et pertinentibus, prout in reginali privilegio ea de causa expedito, ad quod nos refferimus, laciis dicitur contineri. Cuius privilegii vigore dictus Ioannes Acutu possessionem |¹⁰ ipsius officii uti dicitur assecutus est eamque in presenciarum pacifice tenet. Verum uti asseritur inter alia emolumenta dicti officii credencerie et statere sunt nonnulla iura caseorum et cascavallorum, que licet unacum aliis obvencionibus et iuribus dicte credencerie pertineant dicto exponenti. Illa tamen per secretum et seu cabellotum dicte terre indebite et iniuste, uti dicitur, percipiuntur |¹⁵ et usurpantur, unde exponens ipse frustratur et quasi privatur a receptione iurium et emolumentorum dictorum caseorum sibi racione dicti officii, uti |^{f. 106 r.} dicitur, pertinencium in grave dannum et preiudicium ac maximum interesse ipsius Ioannis exponentis qui pretendit secretum ipsum aut gabellotum nullum ius habere retinendi penes se et seu recipiendi dicta iura et emolumenta ipsorum caseorum et cascavallorum, cum ad stateram ipsam racione laborum et onerum per ipsum exponentem |⁵ sustinendorum in administracione eiusmodi officii pertineant et spectant. Et uti dicitur nec secretus dicte terre nec gabellotus eiusdem non possunt ostendere qua racione dicta iura caseorum et cascavallorum sint⁷³¹ per eos exigenda cum non sit alibi in aliis terris dicte camere secretus neque gabellotus aliquis qui recipiat nec recipere possit iura credencerio pertinencia et ei qui stateram teneat pertinencia. |¹⁰ Qua propter fuit nobis humiliter suplicatum ut in predictis sibi de opportuno iusticie remedio de nostri solita benignitate dignaremur taliter quod iuxta formam, seriem et tenorem dicte reginalis concessionis, ipse Ioannes Acutu suplicans valeat sine impedimento et contradictione dictorum secreti et gabelloti ac aliorum quorumcumque presencium et futurorum recipere iura et emolumenta |¹⁵ dictorum caseorum et cascavallorum, prout recipiunt et consecuntur alii credencerii sive stateram tenentes in ceteris terris dicte camere. Qua suplicatione uti iusta benigne admissa cum sit intencio et voluntas nostra quod reginalis concessio prelibata dicto exponenti facta sit illi cum omnibus suis iuribus et emolumentis fructuosa. Iccirco tenore presencium scienter et expresse vobis dicimus, precipimus |²⁰ et iubemus sub

⁷³¹ Corretto su *sunt*.

nostre gracie et amoris obtentu ireque et indignationis incurso ac pena unciarum auri mille nostris si secus fiat erariis inferendarum quatenus ilico visis presentibus vos dictus gubernator cum consilio et voto dilectorum nostrorum iudicium magne curie, magistri racionalis, magistri secreti et aliorum quorum intersit de huiusmodi causa et negocio auditis partibus cognoscatis et si⁷³² |²⁵ de iure et racione vobis constiterit dicta iura et emolumenta pertinere et spectare ad predictum credencerii officium et statere et quod dictus secretus et gabellotus illa iniuste et indebite usurparunt seu sibi aplicarunt provideatis quod de iuribus et emolumentis predictorum caseorum et cascavallorum abinde respondeatur dicto credencerio non obstante dicta iniusta usurpatione super quibus |³⁰ omnibus cum incidentibus, dependentibus et emergentibus ex eisdem si et quatenus opus sit officium vestrum excitantes commictimus plenarie vobis voces vices locum et posse nostrum per presentes. Et non contra faciatis aut contra veniatis racione aliqua sive causa, si graciam nostram caram habetis et prepositam penam cupitis evitare, quoniam hec est voluntas nostra omni difficul^{f. 106 v.}tate, contradictione, excepcione, consulta et aliis impedimentis cessantibus. Datum Barchione septimo die marcii XI^e indicionis anno a nativitate Domini M^o CCCCLXXXX tercio.

Yo la reyna

Nihil solvat quia officialis
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Io-
anni de la Parra secretario visa
per comendatorem maiorem et
per doctores Filipum et Antonium
de Lilio conservatorem et pro
thesaurario
general⁷³³

(*Probatas*)

201

1493 febbraio 7. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, concede a Giovanni Aguto di nominare tramite scritture private o pubbliche un successore, che alla sua morte potrà esercitare come lui l'ufficio di portiere del porto di Siracusa a vita, con relativo salario, diritti ed emolumenti a esso connessi e ius substituendi.

[ff. 106 v./107 r.]

⁷³² Segue *opus f.*-espunto.

⁷³³ Nel testo *generalibus*.

Eiusdem

Nos Elisabeth *et cetera*. Tenetis et possidetis vos fidelis noster Ioannes de Aguto, civis nostre fidelissime civitatis Siracuserum, de vita vestra ex concessione quidem nostra officium guardianatus sive custodie portus dicte civitatis cum ordinario salario ac aliis iuribus, emolumentis et prerogativis ad dictum officium debitis et pertinentibus ac cum facultate in eodem substituendi, prout in provisione nostra inde vobis tradita, ad quam nos refferimus lacius continetur. Et quia grata et utilia servicia per vos dictum Ioannem de Aguto nobis et nostre reginali curie prestita et que assidue indesinenter prestare non cessatis ea sunt nosque inducunt ut in aliquam illorum retributionem nedum in vos verum etiam in sobolem vestram munificenciam nostram nec inmerito ostendere¹⁰ debeamus. Iccirco tenore presentis de nostri certa sciencia et consulto dictum guardianatus sive custodie portus iamdicte civitatis officium iam vobis de vita vestra, ut prefertur, concessum ad maioris gracie cumulum ad unum heredem vestrum per vos verbo aut testamento aut alia quacumque scriptura publica vel privata eligendum et comendandum, post obitum vestrum, protendimus et ampliamus illique nunc pro tunc¹⁵ et e converso concedimus et fiducialiter comendamus, eius vita perdurante, cum eodem salario, iuribus, lucris, obventionibus et emolumentis, honoribus quoque oneribus prerogativis, gratiis, favoribus et immunitatibus ac aliis ad dictum officium pertinentibus ac cum eadem facultate⁷³⁴ in eodem substituendi et aliis prerogativis vobis *ut supra* concessis et cum quibus vos illus possidetis. Verum, antequam ipse heres vester regimine et exercicio dicti officii se inmiscet, teneatur iurare in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter se habendo in regimine et exercicio dicti officii ac alia faciendo ad que teneatur et sit astrictus. Mandantes propterea gubernatori nostro in dicta nostra reginali camera eiusque locumtenenti, iudicibus⁷³⁵ nostre magne reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, thesaurario et conservatori nostri reginalis patrimonii necnon capitaneo iuratis, ^{f.} ^{107 r.} secreto et portulano dicte civitatis Siracuserum ceterisque universis et singulis officialibus nostris presentibus et futuris ad quos spectet sub nostre gracie et amoris obtentu incursuque pene unciarum centum quod vos dictum Ioannem de Aguto dum vixeritis pro guardiano dicti portus habendo, tenendo et reputando statim vobis decesso dictum heredem vestrum quem modo quo supra eligeritis ii eorum ad quos spectet in possessionem et exercitium dicti officii ponant et inducant positumque et inductum manuteneant et de dicto salario aliisque iuribus predictis, ad dictum officium pertinentibus, eidem respondeant et faciant per quos deceat responderi nostramque huiusmodi ampliacionem et concessionem ac omnia et singula desuper contenta teneant firmiter et¹⁰ observent, exequantur et compleant tenerique et observari ac exequi faciant aut ab omnibus inconcusse aliqua alia provisione aut

⁷³⁴ Nel testo *facultatem*.

⁷³⁵ *Iudicibus* ripetuto.

magis expreso mandato a nobis minime expectatis. Et non contra faciant vel veniant aut aliquem contrafacere vel venire permittant racione aliqua sive causa, si penam prepositam cupiunt evitare, quoniam hec est voluntas nostra sicque fieri volumus et compleri omni du¹⁵bio dubio, difficultate et consulta,⁷³⁶ contradictione ac aliis impedimentis cessantibus quibusvis. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum Barchinone die septimo mensis febroarii XI^e indicionis anno a nativitate Domini M^o CCCCLXXXX tercio.

Yo la reyna

Solvat respectu dicti heredis
tarenos XII
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de la Parra secretario visa per com-
mendatorem maiorem et per docto-
res Filipum et Anthonium de Lilio
conservatorem et pro thesaurario generali⁷³⁷

(*Probatas*)

202

1493 febbraio 7. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, conferma a Giovanni Aguto l'ufficio di credenziere della dogana di Lentini a vita, in virtù della concessione vitalizia dell'ufficio fatta dalla regina Giovanna al padre Pietro Aguto, concedendogli anche di nominare a vita tramite scritture private o pubbliche un successore, che alla sua morte potrà esercitare come lui il medesimo ufficio a vita, con relativo salario, diritti ed emolumenti a esso connessi e lo ius substituendi.

[ff. 107 r./108 r.]

Eiusdem

Nos Elisabet *et cetera*. Ut informamur vos fidelis noster Ioannis de Aguto, civis fidelissime nostre civitatis Siracusarum, tenetis et possidetis a pluribus annis citra ex concessione videlicet serenissime regine Ioanne, predecessoris nostre memorie recolende, officium credencerie dohane terre Leontini nostre reginalis camere regni Sicilie, quod iam ⁵ antea exercuerat Petrus de Aguto pater vester dum vivebat ut in provisione ipsius reginalis concessionis per vos nobis exhibita, data in presenti civitate Barchinone die octavo ianuarii anno M^o CCCC^o septuagesimo ad quam nos refferimus lacius deprehenditur. Et quia exinde fuit vestri pro parte magestati nostre

⁷³⁶ Segue *cessa-* espunto.

⁷³⁷ Nel testo *generalibus*.

humiliter supplicatum ut officium ipsum vobis de vita vestra confirmare et post vestri obitum ad ¹⁰ unum heredem vestrum protendere et ampliare de nostri solita largitate digna^{f. 107 v} remur. Nosque ipsa supplicatione benigne exaudita, intercedentibus super iis pro vobis apud magestatem nostram nonnullis familiaribus nostris, quos in maioribus complacere cupimus, tum considerantes quemadmodum ut fidedignorum testimonio, percipimus vos et dictus pater vester bene et legaliter vos gessistis in exercicio ⁵ dicti officii curieque nostre reginali diligenter servivistis. Volentes propterea nedum in vos verum etiam in vos verum etiam in sobolem vestram nec inmerito nostram ostendere munificenciam, tenore presentis de nostri certa sciencia et consulto precalendatam reginalem provisionem quam hic per tam sufficienter expressa haberi volumus ac si de verbo ad verbum inseretur ac omnia et singula in ea contenta laudamus, ¹⁰ aprobamus, ratificamus et confirmamus ac etiam dictum officium vobis dicto Ioanni de Aguto, vita vestra durante, de novo concedimus, necnon ad maioris gracie cumulum illud, post obitum vestrum, ad unum vestrum heredem quem verbo aut testamento vel alias ad id eligeritis de eius vita protendimus et ampliamus nostreque huiusmodi confirmacionis, nove concessionis et ampliacionis munimine roboramus ¹⁵ in quantum dici potest et intelligi ad vestrum et ipsius vestri heredis bonum et sincerum intellectum. Ita quod vos idem Ioannes de Aguto, dum vixeritis, dictum credencerie officium teneatis et exerceatis fideliter et legaliter prout illud usque modo laudabiliter exercuistis et quam primum vos nature cesserit idem heres vester per vos, ut prefertur, eligendus et nominandus in eodem officio succedat illudque ha²⁰beat et possideat, eius vita durante. Nos enim dicto vestro heredi nunc pro tunch et e converso dictum credencerie officium iamdicte dohane Lentini de eius vita concedimus et fiducialiter commendamus, tenendum, regendum et exercendum per ipsum aut eius substitutum de cuius tamen culpis et deffectibus vos principaliter curie nostre teneamini fideliter atque bene, cum eisdem honoribus, oneribus, salario, ²⁵ iuribus, lucris, obvencionibus, emolumentis, graciis, prerogativis, favoribus et immunitatibus ac aliis iuribus universis dicto officio debitis et pertinentibus et cum quibus vos illud impresenciarum habetis et possidetis. Verum antequam dictus heres vester regimini et exercicio dicti officii se inmiscet teneatur prestare solitum iuramentum in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter se habendo in ³⁰ exercicio officii memorati ac alia faciendo ad que teneatur et sit astrictus. Mandantes propterea gubernatori nostro in dicta nostra reginali camera eiusque locumtenenti, iudicibus nostre magne reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, thesaurario et conservatori nostri reginalis patrimonii ceterisque universis et singulis officialibus nostris in dicta nostra reginali camera et signanter in dicta ³⁵ terra Lentini constitutis presentibus et futuris expresse et de certa sciencia ad nostre gracie obtentum penamque unciarum auri centum nostro aplicandarum erario, quod nostram huiusmodi confirmacionem, novam concessionem et ad unum ^{f. 108 r.}

heredem ampliacionem ac omnia er singula desuper contenta teneant firmiter et observent et suo casu exequantur et compleant tenerique exequi et observari ab omnibus faciant inconcusse alia provisione nostra aut alio magis expresso mandato a nobis minime expectato. Et caveant a contario racione aliqua |⁵ sive causa, si graciam nostram caram habent et penam prepositam cupiunt evitare, quoniam hec est voluntas nostra sicque fieri volumus, omni dubio difficultate et consultatione ac aliis impedimentis cessantibus. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum Barchinone die septimo mensis februarrii XI^e indicionis anno |⁵¹⁰ a nativitate Domini M^o CCCCLXXXX tercio.

<p>Solvat tarenos⁷³⁸ VI respectu heredis Iacobus Ferrer</p>	<p>Yo la reyna Domina regina mandavit mihi Ioanni de la Parra secretario visa per comandatorem maiozem et per doctores Filipum et An- thonium de Lilio conservatorem et pro thesaurario generali⁷³⁹</p>
--	--

(Probatas)

203

1493 febbraio 7. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Giovanni Soria capitano di Francavilla per l'undicesimo anno indizionale (1492-1493), a partire dal 1 maggio 1493, con salario, diritto e privilegi a esso connessi.

[f. 108 r.-v.]

Ioannis de Soria

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes ad plenum de fide, sufficientia et legalitate vestri fidelis nostri Ioannis de Soria, necnon ad perhumiles intercessus nonnullorum familiarium nostrorum, quos in maioribus complacere cupimus, tenore presentis de nostri certa sciencia et consulto, officium capitanie Francheville nostre reginalis camere |⁵ pro anno undecime inditionis proxime futuro, qui currere incipiet die prime mensis maii primo venturi, vobis eidem Ioannis de Soria concedimus, commictimus et fiducialiter comendamus. Ita quod vos idem Ioannes et nemo alius, dicto anno undecime inditionis durante, sitis capitaneus dicte terre |¹⁰ Franqueville

⁷³⁸ Segue *septem* espunto.

⁷³⁹ Nel testo *generalibus*.

ipsumque officium habeatis, teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene, ius et iusticiam dicto summissis officio tribuendo et ministrando iura et regalias nostras tuendo, manutenendo, viribus augendo et conservando et alia omnia et singula faciendo et libere exercendo, que ad dictum officium pertineant quomodolibet et spectent. Et habeatis et ¹⁵recipiatis vestrisque usibus et utilitatibus aplicetis salarium et iura, obvenciones ac emolumenta dicto officio debita et pertinencia. Gaudeatisque et utamini omnibus et singulis graciis, prehemencia, prerogativis et fa^{f. 108 v.}voribus, honoribus quoque et oneribus ac aliis dicto capitaneie officio incumbentibus et spectantibus. Verum, antequam regimini et exercicio dicti officii vos inmiscetis, tenamini iurare in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter vos habendo in regimine et exercicio dicti officii et alia faciendo ad que tena⁵mini et sitis astrictus. Mandantes gubernatori dicte nostre reginalis camere et iudicibus nostre magne curie ceterisque universis et singulis officialibus nostris in dicta camera ad quos spectet et signanter in dicta Francavilla constitutis et constituendis ad quos spectet sub nostre gracie et amoris obtentu incursumque unciarum centum, quatenus vos dictum Ioannem de Soria pro capi¹⁰taneo dicte terre dicto anno durante habeant, teneant, reputent, honorificent atque tractent.⁷⁴⁰ Et adveniente tempore⁷⁴¹ oportuno ii eorum ad quos spectet in possessionem dicti officii vos ponant et inducant inductumque manuteneant deque salario et iuribus assuetis vobis respondeant et faciant, per quos deceat, responderi ac vobis et iussionibus vestris pareant et obediant ¹⁵in his omnibus et de quibus parere et obedire teneantur nostramque huiusmodi provisionem ac omnia et singula desuper contenta teneant firmiter et observent et faciant, per quos deceat, inviolabiliter observari. Et caveant a contrario, si graciam nostram caram habent et penam prepositam cupiunt non subire. ²⁰In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro negociorum magno reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitas. Datum Barchinone die septimo mensis februarii undecime indicionis anno a nativitate Domini M° CCCCLXXXIII°.

Yo la reyna

Solvat tarenos VII et grana
decem
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de la Parra secretario visa per comen-
datorem maiorem et per doctores
Filippum et Anthonium de Lilio conser-
vatore et pro thesaurario generali⁷⁴²

(*Probatus*)

⁷⁴⁰ Segue *cum* espunto.

⁷⁴¹ Segue *dicte* espunto.

⁷⁴² Nel testo *generalibus*.

1493 marzo 20. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina di permettere alla vedova Giovanna Bardaxino, a suo figlio Bernardo e ai suoi gestori di passare attraverso i territori della Camera per estrarre il frumento applicando le tassazioni usuali, dato che le era stato impedito dagli ufficiali di Lentini e ciò aveva danneggiato i suoi commerci, non essendo possibile utilizzare un altro cammino da Scordia, dove possedeva i campi.

[ff. 108 v./109 v.]

Ioannis de Bardaxino vidue et eius filii Bernardi de Bardaxino
 Elisabet *et cetera*. Nobili magnifico dilectisque consiliariis et fidelibus nostris
 Ioanni de Cardenas, gubernatori nostre reginalis camere, iudicibus magne reginalis
 curie, magistris racionalibus, magistro secreto et conservatori patrimoni dicte
 reginalis camere et signanter capitaneo, iuratis et aliis officialibus terre Leontini ac
 etiam ⁵ quibusvis officialibus et custodibus quorumcumque portuum et
 carricatoriorum in dicta nostra reginali camera constitutis et constituendis
 ipsorumque officialium locumtenetibus ^{f. 109 r.} seu officia regentibus ad quos
 presentes nostre litere pervenerint et fuerint quomodolibet presentate subscriptaque
 pertineant vel pertinere quovis modo dinoscantur salutem et dilectionem. Humili
 expositione pro parte nobilium et dilectorum nostrorum Ioanne de Bardaxino vidue
 et Bernardi Bardaxino eius filii regni nostri Sicilie nobis facta, intelleximus
 quemadmodum ipsa tenet et possidet in dicto regno terminum quendam vulgo
 nuncupatum Scordia et, uti asseritur, terminus ipse tantum a portubus et
 carricatoribus⁷⁴³ maris distat, quod frumentum, ordeum et omnes alios fructus ex
 ipso termino procedentes nequeunt commode ab eodem extrahi, ut ad ipsa
 carricatoria differantur nisi per terram ipsius camere transierint. Verum accidit sepe
 numero quod cum ipsa ¹⁰ exponens extrahat⁷⁴⁴ seu extrahi faciat aliquod
 frumentum, ordeum et alios fructus per ipsa nostre reginalis camere carricatoria
 compellitur per officiales nostros et signanter per officiales dicte terre Leontini ad
 exonerandum eam dicta terra non solvendo eidem vidue exponenti aut eius
 procuratoribus nisi tantum et dum taxat illud precium quod aliis convicinis ipsius
 reginalis camere a quibus frumentum ipsum uti pretendunt ¹⁵ possint ut casu
 necessitatis accipere et in ipsa terra camere reginalis exonerari facere in tantum
 quod uti asseritur vidua ipsa exponens privatur et frustratur a commercio ditorum
 suorum triticorum ordeorum et aliorum fructuum. Ob quam rem habito pro parte

⁷⁴³ Corretto su *carricatoriis*.

⁷⁴⁴ *Extrahat* in interlinea.

dicte nobilis exponentis ad nostram celsitudinem recursu fuit nobis humiliter suplicatum ut⁷⁴⁵ in predictis taliter et de nostri solita benignitate providere |²⁰ dignaremur, quatinus frumenta ipsa ordea et alios fructos a dicto suo termino ad carricatoria ipsa nostre reginalis camere adducere et portare et inde ad alia loca non prohibita illos et illa trahere et navigare sine aliquo impedimento possit et valeat solutis iuribus nostre curie et officialibus pertinentibus. Qua suplicatione uti iusta benigne exaudita volentes indemnitati dictorum matris et filii con|²⁵sulere et super his debite providere et a dicto pretenso gravamine eos liberare, tenore presencium scienter deliberate et consulto sub ire et indignationis nostre incurso penaque unciarum auri mille nostris si secus fiat erariis inferendarum vobis et cuilibet vestrum prout ad unumquemque spectet dicimus, precipimus et iubemus, quatenus cum quando et quotiens contigerit dictam viduam eiusque filium aut eorum procura|³⁰tores,⁷⁴⁶ actores et negociorum gestores velle extrahere frumentum et omnes alios fructus per quoscumque portus et carricatoria ipsius reginalis camere solutis tamen iuribus nostre curie et eius officialibus pertinentibus illos, illas et illa eisdem suplicantibus aut eorum procuratoribus extrahi sinatis et permitatis excepto casu necessitatis tantum et dum taxat quo in casu si frumentum ipsum ordeum et alios fructus |³⁵ exonerari contigerit solvantur dictis suplicantibus aut eorum procuratoribus, actoribus et negociorum gestoribus precium illud quo precio mercatoribus predicte merces venderentur, prohibitionibus et ordinationibus quibuscumque contrarium forte disponentibus nullo modo obstantibus, cum ita de mente nostra procedat ac per |^{f. 109} v. vos et vestrum quemlibet omnino compleri volumus omni siquidem dilacione, difficultate, contradictione, exceptione, consulta et aliis impedimentis cessantibus quibuscumque. Datum Barchinone vicesimo die mensis marcii undecime indicionis anno a nativitate Domini M^o CCCCLXXXIII^o.

Yo la reyna

Solvat tarenos quatuor
Iacobus Ferrer

Domina regina⁷⁴⁷ visa per
doctorem de Lilio mandavit mihi
Philipo Clementi et vide-
runt eciam eam preceptor
maior Legionis et dictus
doctor de Lilio conservator generalis
et pro thesaurario

(*Probatas*)

⁷⁴⁵ Corretto su *quatenus* in interlinea.

⁷⁴⁶ Segue *et* espunto.

⁷⁴⁷ Segue *mandavit* espunto.

1493 giugno 15. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al procuratore di Tàrrega di non esigere per i successivi quattro anni la metà della decima del pane e del vino del terminus del Mor, per non aggravare le difficoltà economiche dei possidenti dell'area.

[f. 109 v.]

Ville Tarrege

Nos dona Ysabel por la gràcia de Dios *et cetera*. Com tengam relació que nostre procurador en la vila de Tàrrega haje acostumat reebre per nos e en nom nostre cascun any en lo terme del Mor mig delma de pa e vi dels terrestinents qui culturen en lo dit terme. E nos si a referit que aquells han sostengudes moltes despeses per moltes qüestions e plets que han portat |⁵ ab diverses persones per causa del dit mig delma y per les aygües ab que lo dit terme se rega. E hajam per çò feta gràcia e relaxació axí com ab tenor de les presents la fem e atorgam als dits terrestinents del dit mig delma de pa e de vi e açò per temps de quatre anys primers vinents. E axí que durant lo dit temps de quatre anys los dits terrestinents no sien obligats en pagar lo dit mig delme, ans ells e quiscú d'ells |¹⁰ puxen e los sia lícit retenir vers si la part quels tocava a pagar del dit mig delme⁷⁴⁸ e aquella convertir en sos usos e utilitats sens empaig e contradicció alguna com a cosa⁷⁴⁹ per nos a ells donada e graciosament relexada. Per tant, manam al dit nostre procurador e altres oficials nostres a qui pertangue que durants los dits quatre anys no facen demanda alguna,⁷⁵⁰ ni curen de exhigir lo dit mig delme dels dits terrestinents ni algú d'ells ans tinguem e observem a aquells. La present vostra gràcia e relaxació segons la |¹⁵ sua sèrie e tenor guardant-se de fer lo contrari, per quant tenem nostra gràcia cara e la pena de cinchcents florins d'or volem no incórrer. En testimoni de les quales coses manam les presents de nostra mà signades e ab nostre segell en lo dos segellades. Dada en Barcelona a XV dies del mes de juny del any de la nativitat de nostre Senyor Jesús Crist mil quatrocents noranta tres.

Yo la reyna

Domina regina mandavit michi
Ioanni de la Parra secretario visa per
consilium reginale et per doctorem de

⁷⁴⁸ Segue *ans ells e quiscú d'ells puxen* espunto.

⁷⁴⁹ Segue *a ells* espunto.

⁷⁵⁰ *Com...alguna* nel margine inferiore.

Lilio conservatorem et pro thesaurario generali⁷⁵¹

206

1493 giugno 15. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al procuratore Guillem Sánchez di rispettare le consuetudini di Tàrrega e Vilagrassa rispettivamente al pagamento della decima, che deve essere corrisposta da ciascun abitante con contributo volontario.

[f. 110 r.]

Eiusdem

Dona Ysabel *et cetera*. Al magnifico e amado nuestro mossén Guillem Sánchez, procurador de la nuestra villa de Tàrrega, y otros qualesquiere oficiales⁷⁵² presentes y qui por tiempo serán en la dicha villa salud e dilección. Los paeres y hombres buenos de las nuestras villas de Tàrrega y Vilagrassa nos fizieron relación como ellos de tanto tiempo que no es memoria de hombres |⁵ en contrario son en possession de pagar nos los diezmos a su voluntat, sin premia alguna, y que no pueden ser compellidos a pagar mas de lo que cada uno dellos voluntariamente quiere pagar. Empero que vos por parte nuestra les demandáys y queréys fazer les pagar los diezmos en otra manera y no segund han fastaquí acostumbrado pagar en preiudicio de su possession. Por lo qual han recorrido a nos humilmente, suplicando fuesse merced |¹⁰ nuestra no permitir les sea fecho agravio en ello.⁷⁵³ E nos, oyda su suplicación, por dignos respectos, con tenor de las presentes, de nuestra cierta sciencia y consultamente vos dezimos y mandamos strechamente que por vos ni otros oficiales en nuestro nombre no sea fecha demanda alguna a los habitadores de las dichas villas acerca la paga de los dichos diezmos, para que se paguen en otra manera sino segund fastaquí han acostumbrado pagar, fasta que por nos fue|¹⁵ssse otramante provehido o mandado, car tal es nuestra firme voluntat. Dada en Barcelona a XV días del mes de junio anno del nacimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo mil quatrocientos noventa tres.

Yo la reyna

⁷⁵¹ Nel testo *generalibus*.

⁷⁵² Segue *nuestros* espunto.

⁷⁵³ *En ello* in interlinea.

Domina regina mandavit michi
Ioanni de la Parra secretario visa per
consilium reginale et per doctorem
de Lilio conservatorem et pro thesaurario generali⁷⁵⁴

207

1493 giugno 15. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina agli abitanti di Tàrrega e Vilagrassa di pagare la decima, seppur secondo le loro consuetudini, dato che per circa otto anni il procuratore di Tàrrega non l'ha ricevuta, disponendo inoltre di utilizzare la somma raccolta per rivestimenti e ornamenti della cattedrale di Tàrrega.

[f. 110 r.-v.]

Eiusdem

Dona Ysabel *et cetera*. A los amados e fieles nuestros los paheres de las nuestras villas de Tàrrega e Villagrassa salud e dilección. Relación tenemos que havrá ocho annos poco más o menos que nuestro procurador en las dichas villas no ha exigido ni recebido de los habitadores de las dichas villas el dezmo que cadun anno acostumbravan pagar |⁵ a su voluntad. Y esto por quanto pretendía el dicho procurador aquellos dever pagar el dicho dezmo de otra manera. E como quiere que con otra nuestra provisión hayamos provehido sobre la paga de los dichos diezmos daquí adelante fazedera empero |^{f. 110 v.} es nuestra voluntad que toda la quantía que subieren los dichos dezmos que no fueron exhigidos en los ocho annos passados o de tanto tiempo como ha cessado la paga daquellos sea exhigida por vosotros o alguna persona o personas por vosotros diputaderas y que aquella sea convertida en ornamentos de la yglesia mayor de la dicha villa, para los quales assignamos y consignamos la dicha quantía. Por ende, con tenor de las presentes de nuestra cierta sciencia y consultamente mandamos a todas y qualesquiere personas que fueron obligadas en pagar los dichos diezmos⁷⁵⁵ cessados de pagar y toda la quantía que dello procedera convertiréys en vestimentos y ornamentos de la yglesia mayor de la dicha villa, segund que veréys ser más necessario y mas conveniente al culto divino. E no fagades |¹⁰ ni fagan el contrario por causa o razón alguna, car tal es nuestra firme voluntad. Dada en Barcelona a XV de junno anno mil CCCCLXXXIII.

Yo la reyna

Domina regina mandavit michi

⁷⁵⁴ Nel testo *generalibus*.

⁷⁵⁵ Corretto su *bienes* in interlinea.

Iohanni de la Parra secretario visa per
consilium reginale et per doctorem
de Lilio conservatorem et pro thesaurario generali⁷⁵⁶

208

1493 giugno 5. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina ai paers di Tàrrega di donare a Pere Mut e ai suoi figli dieci libbre barcellonesi, prendendole dalle elemosine delle volontà testamentarie di Cases e Lobeta, come rimedio di povertà.

[f. 110 v.]

Petri⁷⁵⁷ Muti⁷⁵⁸ et filiorum eius

La reyna

Pahers. Per alguns dignes respectes nostre ànimo moventes y per reparació de la pobrezza den Pere Mut e sos fills, habitants en aquexa nostra vila, vos diem, encarregam que de les rendes que lo present any haveu repartir de les almoynes de la marmessoria de na Cases e de na Lobeta doneu als dits en Pere Mut⁷⁵⁹ e sos fills deu libres barcelone⁵sas. E en açò per nostre servey no poseu difficultat ni dilació, car tal és nostra voluntat. Dada en Barcelona a V del mes de juny del any mil CCCCLXXXIII.

Yo la reyna

Juan de la Parra secretario

209

1493 giugno 4. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, si rivolge ad alcuni esecutori testamentari che possiedono una pensione annuale per un censal venduto alla città di Tàrrega, affinché firmino un accordo di riduzione a cui erano già pervenuti la maggior parte degli altri creditori laici ed ecclesiastici.

[f. 111 r.]

Eiusdem

⁷⁵⁶ Nel testo *generalibus*.

⁷⁵⁷ Precede *eiusdem* espunto.

⁷⁵⁸ Corretto su *Muts*.

⁷⁵⁹ Corretto su *Muts*.

La reyna

Fiel nostre. En los dies passats vos havem scrit, encarregant-vos fermásseu per lo interès de una marmessoria que pren certa renta annual sobre la nostra vila de Tàrrega en la concòrdia que és stada feta e fermada per tots los altres creedors axí ecclesiastics com seculars⁷⁶⁰ de la dita vila e segons nos és referit vos no haveu fermat ni haveu curat respondre |⁵ a nostre letres, de que tenim no poca admiració per quant dita concòrdia és rahonable e así de conservar las propietats de vostres censals, los quals valuen poc si la vila no era conservada. E si predits censals la dita vila venia a total ruyna com stà aparrellada de venir, nos per lo interès nostre haven conservat aquella e no donar loch a la perdició sua. E açò han ben conegut los altres creedors ésser lo degut per conservar la vila y lurs cre|¹⁰ dits. E per açò vos tornam scriure que vos y los altres mamessors de dita marmessoria, mirant lo beneffici vostre y de la dita vila fermeu en dita concòrdia, la qual cosa vos tindrem en servey molt sennalat, certificant-vos que si ho recuseu fer, no faltaran a nos formes e modos justs y rahonables ab los quals provehirem al beneffici e conservació de la nostra vila. Dada en Barcelona a IIII dies del mes de junj |¹⁵ del ann mil CCCCLXXXIII.

Yo la reyna

Juan de la Parra secretario

210

1493 maggio 24. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina che per i successivi quattro anni vengano fatte delle nuove riscossioni fiscali per tutti i possidenti del terminus del Mor, dato che, a seguito delle controversie sui diritti sulla decima e sui sistemi di irrigazione, Diomede Ladron aveva provveduto a vendere censualia e violaria a fare le dovute riparazioni. Si provvederà pertanto a nominare due esattori che riscuotano metà della decima sul grano e la taglia su tutti i possidenti dell'area per liquidare il debito e altri cinque, due di Vilagrassa e tre di Tàrrega, per pagare le riparazioni effettuate con l'esazione dell'altra metà di decima e una quota di sei solidi per ogni jornal o iugero di terreno.

[ff. 111 r./112 r.]

Eiusdem

Nos Helisabet regina Castelle *et cetera*. Ut precepimus racione et causa nonnullarum litium dictarum inter nonnullos vassallos nostros habitantes in villis

⁷⁶⁰ Corretto su *seculares*.

Tarrege et Villegrasse et terras tenentes in termino del Mor ex una et aliquas personas in processibus inde actitatis nominatis super decimis et aliis de capitulis apud acta de dictis. Necnon racione litium dictarum |⁵ cum nobili Diomedea Ladron et habitatoribus ville de Angresola super aquis discurrentibus per dictum terminum del Mor et ex causa inducendi aquas ipsas subtus monasterium Sancte Clare ville eiusdem Tarrege plures facte fuerunt expense et sumptus pro quorum eciam solucione vendita fuerunt aliqua censualia ac violaria per nonnullos ex dictis nostris vassallis qui pro deffendendo ius omnium aliorum terras tenencium et pro |¹⁰ meliorando proprietates eorum in eisdem censualibus et violariis ac aliis debitis predicta occasione factis sese obligarunt et obligati in presenciarum existunt. Et ut dicitur inter ipsos vassallos nostros et alios facte fuerunt sive impositae tallie quarum pars recollecta |^{f. 111 v.} et exacta est et pars restat exigenda ac tamen, ut dicitur, tallie ipse non sufficienter ad solucionem integram dictorum sumptum et ad lucionem dictorum censualium et violariorum venditorum in quibus ut par est omnes persone quarum interest et que comodum inde obtinerunt contribuere debent ac tenentur videlicet quod in expensis factis racione dictarum litium contribuant generaliter omnes illi qui possident terras in dicto |⁵ termino del Mor in expensis autem factis occasione dictarum aquarum tantummodo contribuant persone quarum possessiones possunt cum aquis predictis rigari. Iccirco volentes providere super solucione dictarum expensarum et sumptum et lucione dictorum censualium et violariorum, tenore presencium, scienter et consulto providemus quod ultra exaccionem talliarum iam huiusque impositarum quas integre volumus exigere personas ad hoc dedicatas et deputatas ab omnibus et singulis terras |¹⁰ tenentibus in dicto termino del Mor imponatur prout harum serie imponimus per tempus quatuor annorum ius dictum lo quinze exhigendum qualiter de omnibus frumentis ordeis et annonis precipiendis in terris seu possessionibus dicti termini del Mor tam de secano quam de regadivo. Et eciam exhigatur aliud ius de quinze ab omnibus terras tenentibus in dicto termino del Mor de expletis frumentis ordeis et annone precipiendis in terris de regadivo. Et eciam pro quolibet iugere sive |¹⁵ jornal de terra vinea imponimus sex solidos exigendos a dominis seu possessoribus vinearum in ipso eodem termino del Mor sitarum. Ita quod virtute nostre huiusmodi provisionis modo quo supra dicta iura de quinzens a terris, campis seu expletis in eis colligendis et dictos sex solidos pro quolibet iugere seu jornal terre vinee exigantur per tempus quatuor annorum qui finent in anno millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto inclusive racione cuius ex accionis et recepcionis iurium |²⁰ predictorum volumus quod duo ydonee persone eligantur cum assignacione concedentis salarii per dictos terras tenentes seu maiorem porcionem ipsorum que persone electe iura et emolumenta ipsa ab omnibus terras tenentibus⁷⁶¹ petant, exigant et recipiant. Verum

⁷⁶¹ Segue *in generali convertantur* espunto.

quia⁷⁶² volumus dicta iura et emolumenta bene et fideliter administrari et quod convertantur in solucionem debitorum et luycionem censualium et violariorum hac de causa factorum et venditorum |²⁵ videlicet quod unum quinze et tallie impositae super omnibus terrastenibus in generali convertantur in solucionem debitorum et luycionem censualium ac violariorum factorum et venditorum occasione⁷⁶³ sumptuum et expensarum dictarum litium. Et aliud quinze et sex solidi pro quolibet iugere seu jornali terre vinee exigendum sive exigendi de terris que possunt rigari convertantur in solucionem sumptum factorum pro inducendi dictis aquis iccirco de eadem nostra sciencia statuimus et mandamus quod per |³⁰ dictos terras tenentes seu maiorem partem eorum eligantur tres ydonee et probe persone ville Terege et due de Villagrassa quibus quinque personis sic electis seu maiori parti ex eis conferimus facultatem et potestatem petendi exigendi et recipiendi tam a collectoribus talliarum antea impositarum |^{f. 112r.} quam a dictis duobus collectoribus modo prefato eligendis omnes peccunias a dictis terrastenenibus exigendas et eas servata forma predicta in solucionem dictorum sumptum et expensarum ac luycionem dictorum censualium ac violariorum et non in alios usus seu utilitates convertendi. Necnon audiendi impugnandi⁷⁶⁴ decidendi ac diffiniendi computa per rationes dictorum duorum et aliorum receptorum ac eciam cognoscendi |⁵ et decidendi omnes et singulas altercaciones, questiones, dubia seu difficultates que super petitione, exactione et recuperacione dictarum talliarum iurium dels quinzens et sex solidorum pro quolibet jornali terre impositorum. Volumus tamen quod ipsi quinque auditores computorum antequam exercicio predicto se inmiscant habeant iurare in posse baiuli ville Tarrege de bene et legaliter se habendo in exercicio predicto. Nos enim in et super predictis omnibus et singulis ac super dependentibus ac emergentibus ex |¹⁰ eisdem voces et vices nostras eisdem quinque auditoribus plenarie comittimus per presentes per quas precipiendo mandamus procuratori nostro ac officialibus dictarum villarum Tarrege et Villegrasse ac terras tenentibus in dicto termino sub nostri amoris et gracie obtentu penaque florenorum auri duorum milium nostri inferendorum erariis quod forma nostre huiusmodi provisionis diligenter attenda eam iuxta sui seriem et tenorem pleniorum teneant et observent tenerique et observari ab omnibus faciant inconcusse. Et contra|¹⁵ rium non faciant racione aliqua sive causa. Et signanter dicti officiales auxilium et favorem opportunos⁷⁶⁵ adhibeant dictis collectoribus super exactione dictorum iurium necnon declaraciones decisiones ac diffiniciones per dictos quinque auditores computorum in premissis harum virtute factas exequantur seu exequi faciant in dilate omni dubio contradiccione ac difficultate cessante. Data

⁷⁶² *Verum quia* ripetuto ed espunto.

⁷⁶³ Corretto su *accione* in interlinea.

⁷⁶⁴ Segue *ducendi* espunto.

⁷⁶⁵ Segue *h-* espunto.

Barchinone die vicesimo quarto maii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio.

Yo la reyna

Domina regina mandavit michi
Ioanni de la Parra secretario visa per
consilium reginale et per doctorem
de Lilio conservatorem et pro thesaurario genera-
li⁷⁶⁶

(*Probatas*)

211

1493 maggio 7. Barcellona.

La regina ordina di revocare la concessione della capitania di Lentini a Giovanni Mirabella per la dodicesima indizione (1493-1494), concedendola a Falcone de Falcone, già secreto di Lentini, dato che il precedente beneficiario non era originario della terra, così come prescritto dai privilegi concessi alla città.

[f. 112 r.-v.]

Faconis de Falcone

Nos Elizabet *et cetera*. Nobili, magnifico dilectoque consiliario nostro Ioanni de Cardenas gubernatori nostre reginalis camere in regno Sicilie salutem et dilectionem. Humili expositione maiestati nostre facte pro parte fidelis nostri Falconis de Falcone, secreti nostre ville Leontini dicte nostre reginalis camere, intelleximus quemadmodum superioribus diebus fuit a nobis obtenta provisio quedam in et cum qua conce^ssimus officium capitanie dicte ville et terre Leontini pro anno duodecime indicionis proxime venturo, cum iuribus et pertinenciis ipsius, fideli nostro Ioanni de la Mirabella, prout in nostra expedita super hoc pro^f. 112^v-visione datam Hispali in mense februarii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo ad quam nos referimus, lacius vidimus contineri, verum cum pretendatur virtute privilegiorum dicte ville et terre Leontini concessorum prenominatam Ioannem de la Mirabella non posse obtinere nec exercere dictum capitanie officium ex eo presertim quod ipsorum privilegiorum tenore que actenus, uti dicitur, fuerunt ob^servate liquido constare dicitur dictum

⁷⁶⁶ Nel testo *generalibus*.

capitanie officium non posse concedi ne illud regi et exerceri nisi per personas ab ipsa villa oriundas. Et quia asseritur Ioannem ipsum non esse a dicta villa oriundum iccirco fuit nobis humiliter suplicatum, quatinus provisionem ipsam de dicto officio in personam ipsius Ioannis ut premittitur factam tamquam sur repticiam et ob repticiam ac tanta veritate a nobis obtentam ipsisque privilegiis obstantem de nostri solita benignitate revocare et de dicto capitanie officio aliquem idoneum ¹⁰ ab ipsa villa oriundum providere dignaremur. Nos vero exaudita benigne dicta supplicacione tanquam iusta volentes in hiis debite providere vobis dicimus et mandamus expresse et de certa sciencia, sub ire et indignacionis nostre incursum penaque unciarum auri mille nostris, si contra faceritis quod nullatenus oppinamur inferendarum erariis, quatenus visis dictis privilegiis et aliis videndis si vobis legitime constiterit prefatum Ioannem de la Mirabella virtute ipsorum privilegiorum aut alias non ¹⁵ posse nec debere obtinere dictum capitanie officium prout pretenditur eundem Ioannem ad dictum officium sive aliqua eius infamie nota non admittetis nec exequutoriales dicte nostre provisionis eidem concedetis et si iam eas concessistis revocabitis, prout nos nunc pro tunc provisionem ipsam nostram revocamus et pro revocata haberi volumus et censemur serie cum presenti et in casu predicto officium ipsum prelibato Falconi de Falcone secreto nostro in dicta villa uti dicitur oriundo concedetis de cuius ²⁰ industria et legalitate fidedignorum testimonio bonam habuimus informacionem, prout nos eciam eidem Falconi de Falcone secreto nostro serie presencium toto dicto anno duodecime indicionis durante, cum salario, iuribus, lucris, obvencionibus, emolumentis, honoribus quoque oneribus, prehemineciis, facultatibus et aliis dicto officio debitis et pertinentibus officium ipsum concedimus, comittimus et fiducialiter comendamus. Mandantes atque precipientes vobis dicto gubernatori et aliis ad quos ²⁵ spectet sub penis prepositis quatenus, adveniente dicto tempore, dictum Falconem de Falcone secretum et alium neminem in possessionem ipsius officii ponatis et inmictatis et positum manuteneatis sicuti nosnunc pro tunc in possessionem ipsam enim ponimus et inmictimus positumque et inmissum esse censemur. Et caveatis et caveant a contrario faciendo racione aliqua sive causa, si preter ire et indignacionis nostre incursum prepositas penas cupitis evitare, cum ita de mente nostra procedat ac per ³⁰ vos et eos omnino compleri et fieri volumus, omni siquidem dilacione, difficultate, contradiccione, excepcione, consulta et aliis ipedimentis cessantibus quibuscumque. Datum in civitate Barhinone die septimo mensis maii undecime indicionis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio.

Yo la reyna

Nihil solvat quia officialis
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi Ioanni
de la Parra secretario visa per comendatorem
maiolem et per doctores Felipum et Anthonium

de Lilio conservatorem et pro thesaurario
generali⁷⁶⁷

212

1493 gennaio 28. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina di far rispettare i diritti pertinenti all'ufficio di guardiano del porto della medesima città, tra cui l'esclusiva emissione di mandati civili del porto, avendo accolto la supplica del detentore della carica Giovanni Aguto.

[f. 113 r.]

Ioannis de Agutu

Elisabeth *et cetera*. Magnificis et dilectis nostris gubernatori et iudicibus magne curie nostre reginalis camere in regno Sicilie necnon magistris racionalibus et aliis officialibus nostris in dicta camera et signanter capitaneo, secreto et consulibus nostre civitatis Siracusarum et cuilibet eorum, prout ad unumquemque spectat |⁵ salutem et dilectionem. Pro parte fidelis nostri Ioannis Agutu, civis dicte civitatis Siracusarum, fuit nostre maiestati humiliter suplicatum quod, cum ipse ex nostra reginali concessione teneat et possideat officium guardianatus sive custodie portus eudem civitatis, cum omnibus et singulis graciis, prerogativis et iuriis eidem officio pertinentibus et ex vi et natura dicti officii pertineat sibi aut substituto |¹⁰ suo et non alii cuicumque facere omnia et quevis mandata civiliter in dicto portu facienda et aliqui nitantur ipsa mandata civilia in eodem portu facere in preiudicium dicti guardiani et⁷⁶⁸ nostre illius concessionis dignaremur propterea super his de opportuno iuris remedio sibi providere. Cumque sit mens nostra quod concessio per nos dicto suplicanti facta sit illi fructuosa et quod ipse |¹⁵ in suis iuribus et prerogativis nullatenus preiudicetur, iccirco tenore presentis scienter et consulto vobis et cuilibet vestrum dicimus, precipimus et mandamus ad nostre gracie et amoris obtentum penamque unciarum centum quod tenendo et observando dicto Ioanni Aguto dictam nostram concessionem non consensatis quod in illius preiudicium mandata ipsa civiliter in dicto portu facienda fiant abinde, nisi per eundem |²⁰ guardianum aut eius substitutum, prout ex vi et natura dicti officii et virtute dicte nostre concessionis sibi pertinet et spectat. Et hoc non contrafaciatis racione aliqua sive causa, si graciam nostram caram habetis et dictam penam cupitis

⁷⁶⁷ Nel testo *generalibus*.

⁷⁶⁸ Segue *ad espunto*.

non subire. Datum Barchinone die XVIII^o mensis ianuarii XI^e indictionis anno a
nativitate Domini millesimo CCCC^o nonagesimo tercio.

Yo la reyna

Nihil solvat quia officialis
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi Ioanni
de la Parra secretario visa per
comendatorem maiorem et per doctores
Felipum et Anthonium de Lilio conservatorem
et pro thesaurario generali⁷⁶⁹

213

1445 agosto 26. Siracusa - 1445 ottobre 19. Siracusa - 1447 settembre 11.
Gavignano - 1493 giugno 30. Barcellona.

*Isabella, regina di Castiglia, conferma a Giovanni de Gulfo un privilegio che il suo
avo Bartolomeo aveva ottenuto per sé e per i suoi eredi per la costruzione
di un lupanare a Siracusa da parte dell'universitas della medesima città nel
1445, confermato a sua volta dalla regina Maria e in seguito da re Alfonso,
con le condizioni contenute, che ne prevedevano la costruzione in contrada
Santo Stefano, terreno già di proprietà del Gulfo, e il divieto di costruirne
un altro.*

[ff. 113 v./118 r.]

Ioannis de Gulfo

Nos Elisabet Dei gracia *et cetera*. Concessit serenissimus rex Alfonsus, predecessor
noster Dive memorie, necnon eciam dedit totum et integrum locum in quo lupanar
construetur in civitate nostra Siracusarum nostre reginalis camere regni Sicilie
baroni Bartholomeo de Gulfo, habitatori dicte civitatis, avo vestri fidelis nostri
baroni Ioannis de Gulfo, ut ⁵ ibidem mulieres publicas reducerentur et habitarent,
prout lacius continetur in privilegio inde expedito pro vestri dicti Ioannis parte
serenitati nostre iussu in prima figura reverenter ostenso et humiliter presentato,
cuius tenor talis est:

Alfonsus Dei gracia rex Aragonum Sicilie citra et ultra farum, Valencie,
Hierusalem, Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux
Athena¹⁰rum et Neopatrie ac eciam comes Rossilionis et Ceritanie. Universis et

⁷⁶⁹ Nel testo *generalibus*.

singulis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris gratiam nostram et bona voluntatem. Pro parte nobilis nobilis viri Bartholomei de Gulfo, militis fidelissime civitatis Siracuse, fidelis nobis plurimum dilecti, fuit maiestati nostre exhibitum quoddam privilegium, confirmacio, ratificacio seu aprobacio factas⁷⁷⁰ per dilectum consiliarium |¹⁵ nostrum Berengarium de Mon Palau, militem camere reginalis rectorem et generalem gubernatorem, de quibusdam capitulis factis inter dictum Bartholomeum et ipsam civitatem Siracuse et eorum responsionibus, cuius privilegii tenor sequitur per hec verba:

Maria Dei gracia regina Aragonum Sicilie *et cetera*. Berengarius de Mont Palau milites⁷⁷¹ camere eiusdem serenissime |²⁰ domine regine rector et gubernator⁷⁷² generalis, presencium serie notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris presentem nostram provisionem et confirmacionem quomodolibet inspecturis. Quod adhiens nos in reginali consilio nobilis Bartholomeus de Gulfo miles civis fidelissime civitatis Siracuse nobis exhibuit et presentavit quoddam publicum documentum concessionis construendi ac faciendi quoddam |²⁵ publicum lupanar seu publicam meritoriam per nobiles dicte civitatis tenoris sequentis:

Nos Ioannes de Montalto senator⁷⁷³ Antonius Pasturella, Franciscus de Mirabellis, Bartholomeus Barbulatus, iudices, Bartholomeus de Schannavino, Bartholomeus de Amiona, Andreas de Grandi et Arnano de⁷⁷⁴ Gran, iurati, |^{f. 114 r.} Anthonius de Pandolfo, Thomas Perdileporis, iudex, Ioannes de Arangio, Cathaldus Betella, Sthephanus de Schannavino et Guillermus de Mannello, consilarii fidelissime civitatis Siracuse regni Sicilie, representantes universitatem dicte fidelissime civitatis notum fieri volumus universis et singulis presentibus et futuris quod nobilis Bartholomeus de Gulfo, miles, |⁵ concivis noster, obtulit, exhibuit et presentavit consilio et universitati predictae civitatis certa capitula et peciit dictum consilium et universitatem, quatenus dicta capitula per nos recipi, acceptari et confirmari deberemus, cuius petitione ut pura iusta per eosdem officiales clementer admissa predicta capitula per magistrum notarium supadictorum iuratorum recipi fecimus et eadem de capitulo in capitulum legi et exemplari per |¹⁰ dictum magistrum notarium fecimus, quibus lectis et exemplatis *ut supra* et examinata eorum conciencia in dicto consilio universitatis iamdicte. Quia peticio dicti nobilis Bartholomei fuit omnibus prenominais officialibus visa honesta et iusta et pro finis ipsorum cedit ad magnum decorem et honestatem immensam civitatis predictae, fuit decretum per omnes

⁷⁷⁰ Corretto su *factarum*.

⁷⁷¹ Segue *camere reginalis* espunto.

⁷⁷² Nel testo *gubernato*.

⁷⁷³ Nel testo *senato*.

⁷⁷⁴ Segue *de Grandi* espunto.

supradictos officiales unanimiter ⁷⁷⁵ concordantes |¹⁵ et nemine discrepante in domo consilii dicte universitatis quod dictis capitulis et cuilibet et unicuique ipsorum continuaretur et subscriberetur confirmacio supradictorum officialium, qua accetacione facta per eandem universitatem responsum est, prout de capitulo in capitulum capitulorum predictorum videtur et apparet, confirmando petitionem dicti nobilis Bartolomei de Gulfo per eadem capitula facta ut in dictis capitulis et |²⁰ responsionibus dictorum officialium largius est videre, quorum capitulorum et responsionum tenor per omnia sequitur et est talis. Capitula exhibita et presentata a li nobili et insigni senaturi, iudici, iurati, consignerii et universitati de la fidelissima citate de Syracusa per lo nobile micer Bartholomeo de Gulfi, chitadino de la fidelissima citate predicta. In primis lo ditto nobile micer⁷⁷⁶ Bartholomeo de Gulfi si obliga et constituissi |²⁵ ad soy proprii dispisi fabricari et compliri uno loco de lu quale ipso ad soy proprii dispisi have compratu lo solu infra la cithate, in la contrata de Santo Sthephano, con termini a la dita ecclesia di la parte de levante et di tremontana, et si sera necessario ad decencia et complimento si afferissi attactarendi pluy per fraude publica meretoria sive ut dicitur bordellu, undi haiano ad habitare et stare tucte |^{f. 114 v.} publici meretrichi, tanto de la dicta citate quanto undique, et da undi si volgia loco confluyente in nela citate predicta lo cale havera nomu Castillico. Et fallo lo dicto nobile suplicante tanto per dicencia et ordine de la chitate predicta quanto eciam per la honestate di so casa dicta la Lamia e de sou convicinio, placet dicte universi⁵tati dum tamen consenciat magnificus dominus locumtenens et reginale consilium. Item adimanda lo dicto nobile ki potza havere libera facultate ki volendo di qualsivoglia parti piuy disposta acconza et necessaria as intruyre et iuxiri di lo dicto locu da una et da duy parti a sua eleccione eciam ad ampliandum casa, apotheca y taberna y magazeni una y magazeni una y piuy ki li sia licito poterili haberi, eciam invito domino, |¹⁰ concurrento in questu lo capitulo et privilegio de la universitate et cum tercia parte superaddita undi non hagi locu rasuni alcuna di portimisi racione sanguinis nec contiguitatis loci, placet dum tamen servetur ad unguem nostrum privilegium dicte universitati concessum a serenissima domina regina, super huiusmodi ampliacionis reservata confirmacionis domini locumtenentis et consilii *ut supra*. Item ky lo dicto nobile supplicante si obliga |¹⁵ fare, constitui et fabricari le dicte casi ad soy proprii dispisi et tenerenchi et farhenchi mecteri ad chiascuna casa roba di lecto condicenti ad persone meretrichi, placet *ut supra* capitulo primo. Item ky li dicti casi seraino ad minus chasquiduna di amplitudine di canna una et meza et de longitudine di canne duy solitati sive consolariii saltem ad dimidiam partem reservando si ki sia ad sua libertati fareli di piuy, placet |²⁰ dicte universitati *ut supra*. Item ky lo dicto nobili si obliga et constituixi in loco magis disposito seu in medio farenchi unu puthu et una pila per

⁷⁷⁵ Per *unaminiter*.

⁷⁷⁶ *Micer* in interlinea.

usu et actitudini comuni di tuti li meretrichi abitanti in nelo dicto loco, placet dicte universitati *ut supra*. Item lo dicto supplicante ex pacto solemnem et expresso voli chi a nixuno locu de tuta la chitati ausi habitari, stari ne commorari meretrichi alcuna publica scilicet usu publico exposita que pu²⁵blice proscet, exceptu in lo dicto e in neli dicti casi et hoc expresius declarato ky aad nisuna meretrichi vaglia, sub pretexto aut sumpta occasione ki teni fundico, habitari in altra parte ky in li casi predicti, placet dicte universitati *ut supra*. Item si alcuna di li dicti publici meretrichi presumissi tornarise in altra parti quantumcumque fosi in locu vilissimo inter tabernas, magazenia, fundaçà et similia eo in casu sia in pena irre^{f. 115 r.}misibiliter de unci quatro de pagari, duy ad la regali corte, una e meza allo nobile capitaneo et tarenì quindici ad lo cabelloto seu portaru ky haverà carchu di lu locu predicto per parte de lu dicto nobili supplicante, placet dicte universitati *ut supra*. Item lo dicto supplicante ex pacto solemnem et expresso vole che a nixuno locu de tucta la chitati ⁵ ausi habitari, stari ne commorari meretrichi alcuna publica scilicet uso publico exposita que publice proscet, exceptu in lo dicto locu et in neli dicti casi, et aut confirmacione eciam ky lo potza fari exerceri pro suo libito voluntatis. Et nichilominus pro conservacione de li dicti meretrichi per ky interdum contingi ruffiani, ribaldi, mali personi damnificareli interdum realiter interdum ¹⁰ personaliter ky li sia licitu et hagia libera facultate constituirichi uno porteri, lo quale ad la hora debita hagia de claudiri et serrari lo dicto locu et similiter ad hora debita aperiri lo, placet dicte universitati *ut supra*⁷⁷⁷ capitulo primo. Item chi sia licitu a lu dicto porteri vetari et non permitteri ky persona alcuna potza intrari in nelo dicto locu con armi ne grandi ne puchili ne offendivi ne diffen¹⁵sivi immo chasquiduno ky volgia intrari sua tenuto dispositari li armi a lu dicto porteri et ki altrimenti a lu dicto porteri sia licitu vetarili in introhitu, placet dicte universitati *ut supra*. Item si alcuno temerarie presumissi voliri intrari con armi y quocumque fari violencia a lu dicto portaro attuali y verbali y quomodolibet sia in pena de unci quactru da aplicari *ut supra* ultra li debitu castiyu ky ²⁰ meitassi secundo lo excessu, placet dicte universitati *ut supra*. Item in tal casu non obstanti ky li legi non lo permitano sia licitu considerata la disposicioni dari per testimonio meretrichi, ruffiani et persuni eciam de vili condizioni nec obstat eis vilitas condicionis et mala conversacio, placet dicte universitati *ut supra*. Item ky sia licitu a lu nobili predicto sive ²⁵ ad son procuratore conduciri chasquiduna di li ditti casi ky la dicta meretrichi⁷⁷⁸ ad anuam pensionem con la robba di lu lecto lochar^{f. 115 v.} nichila ad racione de unci tre per tuctu lu annu et facto pacto quod conduxerit ad annuam pensionem si solverint infra annum recedere teneatur solvere⁷⁷⁹ pro toto anno, placet dicte universitati *ut supra*, dum tamen servetur ordo consuetudinis civitatis

⁷⁷⁷ *Ut supra* ripetuto ed espunto.

⁷⁷⁸ *La dicta meretrichi* ripetuto ed espunto.

⁷⁷⁹ Segue teneatur espunto.

predicte. Item si la volissi conduciri ad rasuni d'anni |⁵ senza robba paghira ad racionem de florenis decem cum condicione superius aposita, placet dicte universitati *ut supra* capitulo proximo. Item si la vorra ad rasuni di misi cum robba la potza locare ad racionem de tarenis dudichi lu misi et si infra mensem recesserit teneatur solvere pro toto mense nisi pactum fecerit de certis diebus prefinitis, placet dicte universitati *ut supra*. |¹⁰ Item si la condurra ad raxuni de misi senza robba la potza locari ad racionem de granis quinque pro quolibet die sive ad racionem de tarenis septem et grani decem pro quolibet mense cum condicionibus *ut supra* capitulo proximo, placet dicte universitati *ut supra*. Item ky⁷⁸⁰ sia licitu tantu a lo dicto supplicante quantu a lu tabellotu o y a soy procuratori pro eius libito voluntatis abbassari li dicti precii non tamen passareli ne augmentarili † piuy et nichilominus deinde quo voluerit retornareli e reintegrali a li predicti sumi, placet dicte universitati *ut supra*. Item ky lo dicto loco lo |²⁰ introhitu et preheminecia introyti et utilitati siano sempre et omni tempore tanto di lo dicto supplicante quanto di li soy heredi et successori imperpetum et ky inde potza ipso et li soy heredi *ut supra* disponiri, dari, vindiri et pro anima iudicare tanquam de re propria nulla ab ullo officialium expectata licencia, placet dicte universitati *ut supra*. Item ky non sia licitu ullo unquam |^{f. 116 r.} tempore ne ad universitati ne ad private persone fari altro et consimili locu ad usum predictum, stanti lo dictu locu bene et appuntu cum condicionibus supradictis, placet dicte universitati *ut supra*. In cuius rei testimonium dicti nobilis Bartholomei de Gulfo suorumque heredum et successorum cautelam ac omnium et singulorum |⁵ certitudinem presens publicum privilegium fieri iussimus et mandamus per supradictum magistrum notarium dicte universitatis nostris propriis subscripcionibus et sigilli soliti dicte universitatis in dorso munimine roboratum. Actum Syracusiis sub anno Domini millesimo quadringentesimo quadagesimo quinto die ultima augusti indicionis octave. Ego Ioannes de Montalto, senator, confirmo et me subscribo. Ego |¹⁰ Anthonius Pasturella, unus ex iudicibus fidelissime civitatis Siracu, confirmo et me subscribo. † Ego Bartholomeus Barbulatus, unus iudicium dicte civitatis, confirmo et me subscribo. † Ego Franciscus de Miralbis, unus iudicum dicte civitatis, confirmo et |¹⁵ me subscribo. † Ego Bartholomeus Scannavinus confirmo et me subscribo, unus ex iuratis. † Ego Andreas de Grandi, unus iuratorum, confirmo et me subscribo. Ego⁷⁸¹ Arnaus Garau, unus ex iuratis, confirmo et me subscribo. Ego Bartholomeus de Anthonia, unus ex iuratis, confirmo et me subscribo. † Ego Anthonius de Pandolfo, unus de consiliariis, testor. † Ego Gulliermus Mannellus, unus ex consiliariis predicte civitatis, supradicta confirmo et me subscribo. † Ego Thomas

⁷⁸⁰ Segue *lu dictu lu introytu et preheminecia et utilitati siano sempre et omni tempore tanto di lo dicto supplicante quanto di li soy heredi et successori in perpetum et ky inde potza ipso et soy heredi espunto.*

⁷⁸¹ Segue *Thomas Perdeleporis unus ex consiliariis predicte civitatis confirmo espunto.*

Perdileporis, unus |²⁰ ex consiliariis predictae civitatis confirmo, et me subscribo. †
 Ego iudex Ioannes de Arango, unus ex consiliariis, confirmo et me subscribo. †
 Ego Cataldus Beterella, unus ex consiliariis dicte civitatis, confirmo et me
 subscribo. Ego Ioannes de Miranbellis, tocius regni Sicilie publicus notarius,
 premissis ut magister notarius supradictorum nobilium iuratorum interfui eaque
 scribi feci auctoritate regia michi graciose concessa et meo |²⁵ solito signo signavi
 Iohanne.

Et pro inde nobis reverenter supplicavit ut omnia |^{f. 116 v.} et singula in supra inserto
 documento contenta sibi confirmare, acceptare, ratificare et aprobare reginali
 auctoritate qua fungimur interposita dignaremur iuxta ipsius documenta, seriem et
 continencia pleniores. Nos vero habito super hoc diligenti ac maturo et deliberato
 consilio, attendentes supradicta omnia ad decorem et ordina⁵cionem dicte civitatis
 ac rei publice tendere necminus ad satis grata recepta servicia per eundem nobilem
 Bartholomeum militem reginali maiestati prestita et prestare in futurum credimus,
 dante Domino meliora eius petitione⁷⁸² tam iustis quam racionabiliter inclinatis de
 matura reginalis consilii provisione et nostri certa sciencia supradicta omnia et
 singula in supradicto documento contenta aprobamus, acceptamus, vali¹⁰damus et
 penitus confirmamus reginali auctoritate qua fungimur interposita iuxta
 supradictorum omnium seriem et continenciam pleniorum dicto nobili Bartholomeo
 militi eiusdem heredibus et successoribus imperpetuum dantes prestantes⁷⁸³ et
 atribuentes in premissis et quolibet premissorum auctoritatem, facultatem et roboris
 perpetuam firmitatem dicta reginali auctoritate aposita penitus et interiecta in huius
 autem rei |¹⁵ testimonium et perpetue roboris firmitatem presens privilegium exinde
 tradi iussimus subscripcionibus manus nostre et reginalis camere sigilli maioris
 independenti munimini roboratum. Datum apud fidelissimam civitatem Syracusie die
 decimonono octobris VIII indicionis anno ab incarnato Iesu Domino nostro
 millesimo quadringentesimo quinto. Beleger Destrelich y locumtenens. Dominus
 locumtenens man²⁰davit michi Marcho de Grandi secretario regio.

Ibinde stat fuitque subinde maiestati nostre humiliter supplicatum ut dictum
 privilegium, confirmacionem, aprobacionem et acceptacionem ad⁷⁸⁴ maiorem
 cautelam et quantum nostram intersit de gracia speciali confirmare, ratificare et
 aprobare atque de novo concedere |²⁵ dicto Bartholomeo de Gulfo suisque heredibus
 et successoribus imperpetuum secundum eius seriem et tenorem dignaremur. Nos
 vero, attentis serviciis per dictum Bartholo^{f. 117 r.}meum de Gulfo serenissime regine

⁷⁸² Corretto su *pensione* in interlinea.

⁷⁸³ *Prestantes* in interlinea.

⁷⁸⁴ Segue *omnia et singula capitula, decretaciones et responsiones eorundem et alia in eodem et eis contenta* espunto.

consorti nostre carissime atque maiestati nostre prestitis ab et impensis et que prestare poterit in futurum tenore presencium de certaue nostra sciencia et expresse preinsertum reginale privilegium, confirmacionem, ratificacionem⁷⁸⁵ et aprobacionem ac omnia et singula capitula, decretaciones et responsiones eorundem et alia in eodem⁵ et eis contenta et declarata, ratificata et confirmata secundum eius et eorum seriem pleniorum quantum nostra interest ut predicatur dicto Bartholomeo et suis heredibus et successoribus quibuscumque imperpetuum ratificamus, confirmamus et aprobamus atque ad maiorem cautelam de novo concedimus sic et quemadmodum in dicto privilegio, capitulis et eorum decretacionibus ac responsionibus melius est contentum. |¹⁰ Mandantes propterea magnifico et dilectis consiliariis nostris, viceregi in dicto regno, magistro iusticiario et eius locumtenenti, iudicibus magne⁷⁸⁶ regie curie, magistris racionalibus, thesaurariis et conservatori⁷⁸⁷ nostri patrimoni ceterisque universis et singulis officialibus eiusdem regni presentibus et futuris, quatenus presentem nostram confirmacionem omniaque et singula superius contenta prefato Bar¹⁵tholomeo et suis heredibus et successoribus quibuscumque imperpetuum bona fide teneant firmiter⁷⁸⁸ et observent tenerique et observari faciant per quoscumque. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni sigillo negociorum Sicilie⁷⁸⁹ inpendenti munitas. Datum in nostris felicibus regiis castris apud Gavingianum parcium urbis die undecimo⁷⁹⁰ septembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo qua²⁰dragesimo septimo regnorumque nostrorum anno tricesimo secundo prefati regni nostri Sicilie citra farum anno terciodecimo. Rex Alfonsus. Dominus rex mandavit michi Thome Reatino.

Fuitque pro parte vestri prefati Ioannis de Gulfo eidem serenitati nostre humiliter supplicatum ut ex quo preinserta concessio ipsi avo vestro facta extitit et ipse ut pater vester morte preventi lupanar predictum |²⁵hedificari et construi virtute dicte concessionis non fecerunt nec potuerunt privilegium preinsertum nedum vobis confirmare ac eciam de novo concedere verum eciam licenciam et permissum vobis lupanar predictum facere fieri et construi de nostri solita cle^{f. 117 v.}mencia dignaremur. Cuius supplicacioni benigne annuentes intellectoque quantum comodi et utilitatis affert rei publice ut mulieres corpore suo viles in honestis vicinatibus non cohabitent quin potius ab eisdem expellantur, iccirco tenore presentis, de nostra certa sciencia, deliberate et consulto privilegium preinsertum et |⁵omnia et singula in eo contenta vos dicto baroni Ioanni de Gulfo nedum confirmamus ac eciam de

⁷⁸⁵ Segue *ratificacionem* in interlinea.

⁷⁸⁶ Segue *nostrae* espunto.

⁷⁸⁷ Corretto su *conservatoris*.

⁷⁸⁸ *Firmiter* in interlinea.

⁷⁸⁹ *Sicilie* in interlinea.

⁷⁹⁰ Corretto su *duodecimo* in interlinea.

novo concedimus nostreque confirmacionis ac nove concessionis huiusmodi munimine seu presidio roboramus. Verum eciam licenciam et permissum vobis damus et liberaliter elargimur quod libere possitis atque valeatis dum lupanar in dicto loco construere seu construi facere in quo¹⁰quidem lupanar viles mulieres dicte civitatis reduci, reponi et habitare possint aliaque omnia et singula facere possitis et libere valeatis que in dicto et perinserto privilegio continentur iuxta illius seriem et tenorem pleniorum. Quo circa magnificis dilectis consiliariis et fidelibus nostris in dicta reginali camera, gubernatori, iudicibus magne nostre reginalis camere, ma¹⁵gistro rationali, magistro⁷⁹¹ secreto, conservatori, advocato fiscali ceterisque aliis officialibus nostris presentibus et futuris et eorum locumtenentibus, necnon capitaneo, iudicibus, iuratis, consilio et universitati ac probis hominibus dicte civitatis et cuilibet eorum dicimus et expresse precipimus et iubemus sub incursu nostre indignacionis et ire penaque unciarum auri quingentarum quod nostram huiusmodi confirmacionem, novam concessionem et licenciam ²⁰ac omnia et singula in ea contenta vobis teneant et inviolabiliter observent tenerique et observari ab omnibus faciant et non contrafaciant vel veniant nec aliquem contra facere vel venire permittant racione aliqua sive causa, pro quanto gracia nostra eis cara est⁷⁹² ac penam prepositam cupiunt evitare, quoniam sic volumus fieri, omni difficultate et consulta cessantibus, cum talis sit nostra ultima voluntas. In cuius ^{f.} ^{118 r.} rei testimonium presentem fieri iussimus nostro comuni sigillo negociorum Sicilie inpendenti munitum. Datum Barchinone die trigesimo mensis iunii undecime indicionis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio regnorumque nostrorum videlicet Sicilie anno vicesimo sexto Castelle ⁵ et Legionis vicesimo, Aragonum vero⁷⁹³ et aliorum quintodecimo Granate autem secundo.

Yo la reyna

Solvat tarenos viginti
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi
Ioanni de la Parra scretario visa
per preceptorem maiorem et
per doctores Philipum et de
Lilio conservatorem et pro thesaurario
generali⁷⁹⁴

⁷⁹¹ *Magistro* in interlinea.

⁷⁹² Corretto su *et* in interlinea.

⁷⁹³ Nell'interlinea.

⁷⁹⁴ Nel testo *generalibus*.

1493 agosto 6. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera di verificare il caso di Paolo di Noto, scelto con altri cinque chierici per amministrare il servizio divino nella chiesa di Santa Lucia di Siracusa per rimediare alla cattiva gestione precedente, dato che Giovanni Favara ne richiede la mansione asserendo che il chierico non è né originario né residente del territorio reginale.

[f. 118 r.-v.]

Ioannis de Favaria⁷⁹⁵

Dona Ysabel *et cetera*. A vos el nuestro governador de la nuestra reginal cámara de Sicilia o vuestro lugarteniente e el dicho officio salud e dilección. Bien sabedes como nos, por la mucha devoción que tenemos a la yglesia de Santa Lucía dessa ciudat, hovimos dado e consignado cierta limosna en cada un anno paral servicio della. E después como por los procuradores de la dicha yglesia se gastava la dicha limosna en cosas no honestas e la dicha yglesia no era bien servida e administrada, diz que vos fizistes una ordinación buena e pusistes en la dicha yglesia paral servicio della seys clérigos, para que continuamente stoviessen en la dicha yglesia a todas las oras conónicas e officio divino, a los cinco de los quales diz que nos havemos mandado confirmar e les havemos dado nuestras provisiones, para que les sea acudido [f. 118 v. con su salario por ser como diz que son naturales dessa dicha cámara e non havemos confirmado a Paulo de Noto, que es uno de los seys, por ser como diz que es natural de la villa de Noto e non de la dicha nuestra cámara. E nos fue suplicado y pedido por merced que, porque don Juan de Favara, clérigo natural dessa dicha ciudat de Çaragoça, era perso⁵na ydonea e sufficiente e provechosa para el servicio de la dicha yglesia, le proveyésemos de la dicha capellanía. E nos tovimoslo por bien e mandamos dar esta nuestra carta sobrello. Por lo qual vos mandamos que, luego que con ella fuerdes requeridos, sin sperar de nos otra nuestra carta nin consulta, hayáys vuestra información e sepáys la verdat de lo susodicho e, si por ella fallardes que el dicho Paulo de Noto no es natu¹⁰ral dessa dicha cámara nin bive en ella, juntamente con los clérigos de la dicha yglesia de Santa Lucía examinéys al dicho don Juan de Favara e si le fallardes ydoneo e suficiente para ello le proveáys e admetáys a la dicha capellanía por nos e en nuestro nombre en lugar del dicho Paulo de Noto e le fagáys acudir con él salario e emolumentos que deve haver, segund que le acude a los otros cinco que assí ¹⁵ por vos fueron puestos e confirmados e proveydos por nos. Para lo qual si necessario fuere vos damos

⁷⁹⁵ Corretto su *Pauli de Noto* in interlinea.

poder complido por la presente. Dada en la ciudat de Barcelona a VI días del mes de agosto anno del nacimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo mil e quatrocientos e noventa e tres annos.

Yo la reyna

Solvat tarenos duos
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi
Ioanni de la Parra scretario
visa per preceptorem maiorem
et per doctores Philipum, de Lilio
conservatorem et pro thesaurario
generalibus⁷⁹⁶

(*Probatas*)

215

1493 agosto 22. Barcellona.

La regina ordina al viceré di Sicilia di destituire al governatore Juan Cárdenas e agli altri suoi ufficiali accusati di molteplici reati e abusi, provvedendo alle indagini e al processo sul loro operato relativo entro 60 giorni ed esercitando ad beneplacitum l'incarico di governatore al suo posto.

[ff. 119 r./120 r.]

Curie

Elisabet Dei gracia *et cetera*. Quia ex plurimorum subditorum ac fiscis in nostra camera reginali⁷⁹⁷ Sicilie clamoribus et querimoniis pluries apud magestatem nostram efusus, intelleximus gubernatorem nostrum in dicta reginali camera, Ioannem de Cardenas, et alios officiales et ministros suos plures excessus pariter et delicta perpetrasse, necnon extorsiones secretas, compositiones, iniusticias⁵ et alia indebita, administracione dictorum suorum officiorum durante, fecisse,⁷⁹⁸ comisisse. Et cupiamus admodum ea omnia per veridicam informacionem nobis reservari adeo ut valeamus salubriter providere, prout debemus et tenemur pro exoneracione nostre consciencie et bono regimine debitaque administracione iusticie, cum arbitremur severius debere animadverti contra eos qui maiora officia exercent et in nostri personam iusticiam civiliter et criminaliter mi¹⁰nistrant, cum

⁷⁹⁶ Nel testo *generalibus*.

⁷⁹⁷ Corretto su *nostra* in interlinea.

⁷⁹⁸ Segue *et espunto*.

huiusmodi delictorum correctio oneri nostro⁷⁹⁹ cedat. Ea propter confidentes ad plenum de fide, legalitate ac industria vestri spectabilis magnifici ac dilecti nostri Ferdinandi Dacunna, viceregis in regno Sicilie, tenore presencium scienter et consulto vobis eidem Ferdinando Dacunna dicimus, comittimus et mandamus, quantinus visis presentibus et citius quo poteritis personaliter vos conferatis ad dictam nostram cameram Sicilie et dictum Ioannem de Car¹⁰denas ab exercicio officii dicte gubernacionis et alios officiales et ministros suos ab administracione dictorum suorum officiorum suspendatis et interdicatis, prout nos illum et illos suspendimus et interdiciamus ab eisdem. Donec per nos aliter fuerit iusticia mediante provisum exercitium dicti officii gubernacionis vobis in dicta camera presenti comitendo dictisque Ioanni de Cardenas et aliis sic a dictis officiis ut predicatur interdictis mediante publico instrumento |¹⁵ inde conficiendo per notarium publicum nostri ex parte precipietis a dicta eisdem pena confessionis criminum de quibus impetuntur, quam sibi ipsis gratis imponent, ne a dicta nostra camera seu eius terminis recedant immo per tempus sexaginta dierum a die obligacionis predicte ab eisdem et unoquoque eorum exigende continue computandorum residenciam ibidem faciant responsuri omnibus et singulis que contra eos et unumquemque eorum obicientur tam ad fisci nostri quam partis private instanciam. |²⁰ Et deinde ad dicti fisci nostri et partis private instanciam diligentissime contra eundem Ioannem de Cardenas ac officiales et ministros suos inquiratis de criminibus excessibus et delictis extorsionibus iniusticiis culpis malegestis et aliis foris factis tam civiliter quam criminaliter de quibus per fiscum aut privatam partem acusabitur aut acusabuntur. Et in processibus ipsis hoc modo et forma procedetis videlicet quod in his que ad |^{f. 119 v.} partis private seu parcium privatarum instanciam contra eum et alios suos officiales et ministros opponentur processum partibus auditis ad plenum infra dictum terminum sexaginta dierum conficietis et eciam post predictum tempus iusticiam tam civiliter quam criminaliter ministrabitis per diffinitivam sentenciam aut diffinitivas sentencias earumque execucionem iuri capitulis ac ditte camere ritibus confor⁵mes omni dilacione consulta personarumque acceptacione remotis in his vero que contra dictum Ioannem de Cardenas ad fisci nostri instanciam opponentur et prosequentur eciam eisdem fisco et Ioanni de Cardenas ad plenum auditis processum ipsum conficietis et terminabitis usque ad diffinitivam sentenciam exclusive. Cum vero precessus ipse in dicto puncto ferende sentencie fuerit eundem ac copiam illius fidem ferentem clausam et sigillatam ad nos mictere curetis adeo ut ea visa et in nostro consilio |¹⁰ recognita vobis rescribere valeamus quid super eadem iusticia mediante nobis visum fuerit providendum. Quo vero ad alios officiales et ministros suos quoque forte culpabiles inveneritis nullam expectata consulta iusticiam debitam et expeditam ministrabitis. Procedendo in

⁷⁹⁹ Suegue *non* espunto.

omnibus et singulis predictis breviter, simpliciter, summarie et de plano sine strepitu forma et figura iudicii sola veritate facti attenta ac maliciis, calumpnis et diffugiis omnibus proculpulsis. |¹⁵Nos enim in et super predictis omnibus et singulis ac super dependentibus ac emergentibus ex eisdem vobis tanquam regenti officium dicte gubernacionis camere nostre voces vices ac posse nostrum plenarie comittimus et plenariam facultatem excitamus et potestatem atribuimus quos confectis dictis processibus si contingerit vos a dicta camera reginali recedere antequam per nos aliter fuisset provisum ne dicta nostra camera sine gubernatore destituta remaneret possitis et valeatis |²⁰ in dicto officio gubernacionis aliquam probam et ydoneam personam deligere et substituere arbitrio vestro super cuius idoneitate conscienciam vestram oneramus qui substitutus durante vestri absentia ac beneplacito nostro dictum gubernacionis officium cum omnimoda ac plena iurisdiccione et potestate exercent prout vos presens in dicta camera potestis et potuerunt alii gubernatores qui dictum officium antea exercuerunt. Mandantes per hanc eandem universis et singulis officialibus maio²⁵ribus et minoribus tam nostris quam universitatum civitatis et terrarum dicte camere ad obtentum nostri amoris et gracie incursumque pene unciarum mille nostris inferendarum erariis ac privacionis officiorum suorum quod in execucione nostre huiusmodi comissionis ac exercicio officii gubernacionis vobis et suo casu ut predicatur substituendo a vobis in dicto officio gubernacionis obediant et obtemperent |^{f. 120 r.} et exequentur in omnibus et per omnia prout nobis obedire et obtemperare tenerentur si adessemus nostram huiusmodi provisionem ac omnia et singula in ea contenta teneant firmiter et observent tenerique et observari ab omnibus faciant inconcusse. Cauti a contrario faciendo, si iram et indignacionem nostram ac preapostas penas cupiunt non subire, cum ita per vos et alios exequi velimus omni |⁵ consulta, difficultate, contradictione cessantibus. Datum Barchinone die XX^o mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio.

Yo la reyna

Nihil quia pro curia
Iacobus Ferrer
Et fuit duplicata

Domina regina mandavit michi
Michaeli Perez Dalmaçan visa per
preceptorem maiorem

(*Probatus*)

216

1493 agosto 6. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, concede al viceré di Sicilia Fernando de Acuña piena giurisdizione per arbitrare il processo tra il governatore Juan Cárdenas e il luogotenente del secreto Lluís Palau, contro Martín Soriaso, abitante di

Monreal de Deva (Guipúzcoa), dato che quest'ultimo aveva affittato una nave a Pere Villacís, a nome di Palau, per farla arrivare a Siracusa al costo di 300 ducati e poi da lì a Valencia o al Nord Africa per altri 470 ducati, mentre invece fecero in modo di sequestrarla e comprarla ad un prezzo vantaggioso abusando della loro posizione.

[ff. 120 r./121v.]

Martini de Sorasu

Dona Ysabel *et cetera*. A vos el spectable, noble, amado consejero nuestro don Ferrando Dacunna, visorey en el nuestro reyno de Sicilia salud e dilección.⁸⁰⁰ Sepades que por parte de Martín de Sorasu, vezino de la villa de Monreal de Deva que, es en la nuestra provincia de Guipúzcoa, nos fue fecha relación por su petición que ante nos fue presentada diziendo que puede haver anno e medio poco más o menos tiempo⁸⁰¹ que él fleytó |⁵ una nao suya de porte de quatrocientas botas en la dicha villa a Pedro de Villaciz, catalán, en nombre de Luys Palau, teniente de nuestro maestre secreto dessa reginal cámara de Sicilia, por trezientos ducados desde la dicha villa fasta la ciudat de Çaragoça e dende a la Bervería o Valencia por quatrocientos e setenta ducados e assí diz que el dicho Pedro de Villaciz cargó la dicha nao de las mercaderías que quiso e se fue a la dicha ciudat de Çaragoça e allí descargó la mercadería |¹⁰ que levava e pidió al dicho Luys Palau que le diesse cargazón para la Bervería o Valencia segund que el dicho Pedro de Villaciz en su nombre assentó con él o pagasse los dichos quatrocientos e setenta⁸⁰² ducados de que diz que se quexó a mossén Juan de Cárdenas, nuestro governador de la dicha cámara, e le pidió le fiziesse cumplir el dicho pleyto,⁸⁰³ el qual diz que no lo quiso fazer. Antes ambos movidos de cobdicia por haver la dicha nao tomeron manera con ciertos acredores quel dicho Martín de Soraso traya en la dicha |^{f. 120 v.} nao de seyscientos y cinquenta ducados, que pidiessen execución contra el dicho Martin de Sorasu e ellos por les complazer diz que lo fizieron e el dicho Martín de Sorasu, vista la necessidat, tomó prestados de uno que se dize Rodrigo Chanín los dichos seyscientos e cinquenta ducados fiados por treynta y cinco días, los quales ducados diz que eran de los dichos governador e Luys Palao, que ge los havían dado para que ge los prestasse. El qual dicho Martín de Sorasu diz que buscó quien le diesse e prestasse paral dicho tiempo los dichos ducados e sabido por los dichos go|⁵vernador e Luys Palao, diz que tovieron manera con Francisco Galgana, visualmirante, que le pudiesse plegeria, cosa a que él diz que non era obligado a fin

⁸⁰⁰ *Salud e dilección* in interlinea.

⁸⁰¹ *Tiempo* in interlinea.

⁸⁰² Corretto su *setentados*.

⁸⁰³ *De...pleyto* nel margine inferiore.

que por necessitat él hoviesse de vender la dicha nao e la ellos pudiessen haver. De lo qual |¹⁰ diz que se quexó a vos e vos pidió non consintiessedes que tal agravio se le fiziesse e que vos le respondistes que para en las cosas de la cámara no teniades poder, pero que por él ser subdito nuestro e persona que nos havía servido le endrecavades a que él hoviesse la dicha plegeria e assí diz que él la hovo por intercessión vuestra. Con la qual diz que fue al dicho governador e⁸⁰⁴ vio que por aquella vía non podía haver la dicha nao tovo manera con los que le prestaron |¹⁵ el dinero para pagar al dicho Chanín que ge lo non prestassen e assí diz que⁸⁰⁵ passados los dichos trenta y cinco días el dicho governador contra la voluntad del dicho Martín de Sorasu mandó vender la dicha nao e diz que como quier que algunas personas salían para la comprar diz que el dicho governador tovo manera que non fablassen en ello diziendo que la quería para sí e assí diz que se remató la dicha nao e[n] los dichos seyscientos e cinquenta ducados valiendo como diz que |²⁰ valía más de mil e seyscientos ducados e él e los suyos maltrattándolos fueron echados de la dicha nao e porque diz que de los dichos agravios se quexó al dicho governador e le dixo que se vernía a quejar a nos diz que le injurió llamándole de bellaco e de rapaz amenazándole que le echaría en una fosa e assí diz que los dichos governador e Luys Palao indirettamente hovieron la dicha nao con la qual diz que en anno e medio que la tienen han ganado |²⁵ quatromil ducados e agora diz que la tienen porque ambos se entienden en sus tratos e marcaturías. En lo qual diz que si assí hoviesse de passar el dicho Martín de Sorasu recibiría danno e agravio e por su parte nos fue suplicado e pedido por merced cerca dello con remedio |^{f. 121 r.} de justicia le mandássemos proveer, mandando que dando e pagando el dicho Martín de Sorasu los dichos seyscientos e cinquenta ducados le fuesse tornada e restituyda la dicha su nao con todo lo que assí ha ganado con los costos e dannos que sobrello se le han recrecido e recrecieren daqui adelante e assí mismo los dichos quatrocientos e cinquenta ducados del dicho fleyte de los |⁵ bienes de los dichos governador e Luys Palao o como la nuestra merced fuesse e nos tovimoslo por bien e confiando de vos el dicho visorey don Ferrando que soys tal que guardaréys nuestro servicio e el derecho a las partes e bien fiel e diligentemente faréys lo que por nos vos fuere encomendado merced de vos encomendar e cometer e por la presente vos encomendamos e cometemos la cognición e determinación de lo susodicho. Porque vos dezimos y mandamos que |¹⁰ luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido veades lo susodicho e fagáys llamar e comparecer ante vos en el lugar que a vos bien visto fuere, ahunque sea fuera de la dicha cámara, a los dichos governador e Luys Palao e al dicho Martín de Sorasu e oydas breve y sumariamente e de plano sin dar logar a luengas ni otras dilaciones de malicia sin strepitu e figura de juicio, salvo solamente la verdat sabida, fagades e administredes en |¹⁵ ello todo

⁸⁰⁴ Segue *diz que* espunto.

⁸⁰⁵ *Diz que* in interlinea.

lo que fallardes por justicia por vuestra sentencia o sentencias assí interlocutorias como deffinitivas, las quales a el mandamiento⁸⁰⁶ o mandamientos que en la dicha razón dierdes e pronunciardes levedes e fagades levar a devida execución con effecto tanto quanto e como con derecho devades. E mandamos a las dichas partes e a cada una dellas e otras qualesquier personas de quien entendierdes ser informado a saber la verdat |²⁰ cerca lo susodicho que vayan e parezcan ante vos a vuestros llamamientos e emplazamientos e juren e digan sus dichos e deposiciones a los plazos e solas penas que les vos de nuestra parte les pusierdes. Las quales nos por la presente les ponemos e havemos por puestas e vos damos poder para las executar en ellos y en sus bienes lo contrario faziendo. Para lo qual todo que susodicho es para cada una cosa e parte dello anexo e dependiente vos da|²⁵mos poder cumplido por esta nuestra carta plenariamente con todas sus incidencias, dependencias y emergencias, annexidades e connexidades. Lo qual todo que susodicho es queremos e es nuestra merced e voluntad que se faga e cumpla assí, no obstante los privilegios que la dicha nuestra cámara tiene para que de pleyto alguno se pueda conocer fuera della nin otros quales|^{f. 121 v.}quier privilegios e constituciones que a esto puedan impedir. Con las quales nos por la presente dispensamos e queremos que non se entiendan ni estiendan contra lo en esta nuestra carta contenido porque mejor e más sin sospecha se pueda fazer e administrar la justicia [de] las partes. E no fagades ende al por alguna manera. Dada en la ciudat de Barce|⁵lona a VI días del mes de agosto anno del nacimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo de mil e quatrocientos e noventa e tres annos.

Yo la reyna

Nihil solvat reginali
mandato
Iacobus Ferrer⁸⁰⁷

Domina regina mandavit michi Iuan-
ni de la Parra secretario visa per preceptorem
maiozem et per doctores Philipum et An-
thonium de Lilio conservatorem et pro
thesaurario generali⁸⁰⁸

(*Probatas*)

217

1493 agosto 6. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, concede al viceré di Sicilia Fernando de Acuña piena giurisdizione per arbitrare il processo tra il governatore Juan Cárdenas e

⁸⁰⁶ Corretto su *maltrattamento* in interlinea..

⁸⁰⁷ Segue *Solvat tarenos duos / Iacobus Ferrer* espunto.

⁸⁰⁸ Nel testo *generalibus*.

Miguel Zapata di Siracusa, visto che quest'ultimo era stato aggredito insieme alla moglie dal governatore nella sua dimora quando era andato a cercare un suo paggio fuggitivo accompagnato dal baiulo e da altre persone, avendolo imprigionato infine due giorni nella fossa comune ed essendo stato in fin di vita per otto giorni.

[ff. 121 v./122 v.]

Micaelis Çapata

Dona Ysabel *et cetera*. A vos el spectable noble amado consejero nuestro don Ferrando Dacunna, visorey en el nuestro reyno de Sicilia, salud e dilección. Sepades que por parte de Miguel Çapata, vezino de la ciudat de Çaragoça desse reyno, nos fue fecha relación por su petición que ante nos fue presentada, diziendo que puede haver dos annos poco más o menos tiempo que él estando en ⁵ su casa en la dicha ciudat fue un dia a él ... de Villanova paje de mossén Juan de Cárdenas, governador de la dicha nuestra cámara, e le dixo que por amor de Dios le toviessse en su casa porque yva a su casa por temor del dicho governador e él viendo que el dicho paje era valenciano e strangero le recibió e tovo en su casa aquel día e luego que fue noche diz que estando él seguro fue a su casa el dicho governador acompannado del baylio e de otros e entró ¹⁰ en ella e le preguntó si stava allí el dicho Vilanova e él le respondió que era verdat que havia estado en su casa pero que era ya ydo e sallido della e el dicho governador se subió por las ^{f. 122 r.} cámaras de la dicha casa e buscó al dicho paje e diz que no le falló diz que tomó al dicho baylio un bastón grueso que traya en las manos e entró en la cozina e quebró quantos platos e ollas e todas las cosas que en ella stavan e diz que porque le dixo que no recibiesse enojo que él buscaria otro día al dicho Villanova bolvió a él e le dio con el dicho bastón muchos palos llamándole de bellaco ⁵ e otras desonestidades presente el dicho baylio e los otros que con él yvan. E proque su mujer del dicho Miguel Çapata le dixo que no tractasse assí a su marido la injurió diziéndole cosas desonestas e le dio con las manos e con el pie un golpe que dio con ella en el suelo de que movió e porque el dicho Miguel Çapata le dixo que mirase la honra de su mujer le travó a él de los cabellos e le arrastró por toda la sala diziéndole cosas injuriosas e que le havia de aforcar e diz que ¹⁰ echó mano al spada e le fizo pedaços unos chapines e quebró el espada e assí diz que fechas todas estas cosas lo llevó a una fosa donde suelen poner los negros con fierros a los pies e assí diz que estovo en la dicha fosa aquella noche e otro día, diz que a ruego de muchos cavalleros le fizo sacar e stovo a la muerte ocho o diez días. En lo qual diz que si assí hoviesse de passar él recebería danno e agravio e por su parte nos fue suplicado e pididio por mer¹⁵ced cerca dello con remedio de justicia lo mandássemos proveer, mandando proceder contra el

dicho governador o como la nuestra merced fuesse e nos tovimoslo por bien e confiando de vos dicho visorey don Ferrando Dacunna que soys tal que guardaréys nuestro servicio e el drecho a las partes e bien, fiel⁸⁰⁹ y diligentemente faréys lo que por nos vos fuere encomendado, es nuestra merced e voluntad de vos encomendar e cometer e por la presente |²⁰ vos encomendamos e cometemos la cognición e determinación de lo susodicho. Poque vos dezimos y mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido veades lo susodicho e fagáys llamar e comparecer ante vos en el lugar que a⁸¹⁰ vos bien visto fuere, ahunque sea fuera de la dicha nuestra cámara, al dicho governador e al dicho Miguel Çapata e oydas las partes breve, sumariamente e de plano, sin dar logar a luengas ni otras dilaciones |²⁵ de malicia sin strepitu e figura de juizio, salvo solamente la verdat sabida, fagades e administredes en ello todo lo que deváys de justicia por vuestra sentencia o sentencias assí interlocutorias como difinitivas. Las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razón dierdes e pronunciaredes llevedes e fagades llevar a devida execución |^{f. 122 v.} con efecto tanto quanto e como de derecho devades e mandamos a las dichas partes e a cada una dellas e a otras qualesquier personas de quien entendierdes ser informado a saber la verdat cerca lo susodicho que vayan e parescan ante vos a vuestros llamamientos e emplazamientos e juren e digan sus dichos e deposiciones a los plazos e solas penas que les vos de |⁵ nuestra parte les pusierdes. Las quales nos por la presente les ponemos e havemos por puestas e vos damos poder para executar en ellos lo contrario faziendo. Para lo qual todo que susodicho es e para cada una cosa e parte dello e para lo dello annexo e dependiente vos damos poder cumplido por esta nuestra carta con todas sus incidencias, dependencias y emergencias, annexidades e connexidades. Lo qual todo que susodicho es queremos e es |¹⁰ nuestra merced e voluntad que se faga e cumpla assí, no obstante los privilegios que la dicha cámara tiene para que de pleyto alguno se pueda conocer⁸¹¹ fuera della nin otros qualquier privilegios e constituciones que a esto puedan impedir. Con las quales nos por la presente dispensamos e queremos que no se entiendan ni estendan contra lo en esta nuestra carta contenido porque mejor e más sin sospecha se pueda fazer e administrar la justici¹⁵a a las partes. E no fagades ende al por alguna manera. Dada en la ciudat de Barcelona a seys días del mes de agosto anno del nacimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo mil e quatrocientos e noventa tres annos.

Yo la reyna

Solvat tarenos duos

Iacobus Ferrer

⁸⁰⁹ *Fiel* in interlinea.

⁸¹⁰ *Corretto* su *ante* in interlinea.

⁸¹¹ *Conocer* in interlinea.

Domina regina mandavit michi
Ioanni de la Parra secretario
visa per preceptorem maiorem
et per doctores Philippum et
Anthonium de Lilio conservatorem
et pro thesaurario generali⁸¹²

(*Probatas*)

218

1493 agosto 6. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, concede al viceré di Sicilia Fernando de Acuña piena giurisdizione per arbitrare il processo tra il governatore Juan Cárdenas e Miguel Zapata di Siracusa, dato che quest'ultimo non aveva ricevuto debita giustizia per l'omicidio della sorella Juana, uccisa dal catalano Pere Grenón, che si era rifugiato nel castello Marquet con la protezione del governatore, che aveva suggerito a Grenón la soluzione del delitto per una presunta infedeltà della donna e inoltre aveva fatto sequestrare tutti i beni di Giovanna, nonostante avesse designato come erede al fratello, senza nemmeno restituirgli i soldi spesi per le cure e il funerale della sorella.

[ff. 123 r./124 r.]

Eiusdem⁸¹³

Dona Ysabel por la gracia de Dios *et cetera*. A vos el spectable noble amado consejero nuestro Ferrando de Acunna , visorey en el reyno de Sicilia, salud e dilección. Sepades que por parte de Miguel Çapata, vezino de la nuestra fidelíssima ciudat de Çaragoça nos fue fecha relación por su petición que ante nos fue presentada, diziendo que mossén Juan de Cárdenas, governador de la |⁵ nuestra reginal cámara desse reyno, tovo en su casa consigo una hermana llamada Joana por tiempo de ocho annos e después diz que la casó con un catalán que se dize Pere Grennón, con el qual diz que stovo casada quinze annos. E estando assí casada, diz que puede havere dos annos que estando ella a la muerte confessada e comulgada, el dicho Pere Grennón le dio de punnaladas e luego otro día el dicho governador fizo poner por inventario todos los bienes de la dicha su mujer |¹⁰ e al dicho Miguel Çapata que stava faziendo curar de la dicha su hermana⁸¹⁴ le fizo dar plegeria de las

⁸¹² Nel testo *generalibus*.

⁸¹³ Segue *Don Ferrando et cetera* espunto.

⁸¹⁴ Segue *e levándola él a enterrar e estando con el en las dichas casas* espunto.

dichas casas e dende a siete días que diz que morió la dicha su hermana e levándola él a enterrar e estando con el cuerpo en la yglesia diz que el dicho governador embió a su casa más de veynte judíos para llevar como diz que levaron todo lo que en ella estava e como bolvió acompañando ¹⁵ de muchos que le fueron a honrar falló la dicha casa sin cosa alguna, lo qual todo diz que tiene el dicho governador todo en su poder e non le quiso bolver cosa alguna dello como quier que la dicha su hermana por su testamento faziéndole heredero porque non lexava fijos le mandó todos sus bienes nin quiso pagar los médicos nin medicinas nin otros gastos que en su dolencia se fizieron ni el hábito ni enterramiento ni las otras cosas que en su falle²⁰cimiento se gastaron e diz que estando bannido el dicho Pere Grennón por la dicha muerte diz que el dicho governador le llevó e tovo en el castillo Marquet de que es alcaide e estovo en él muchos días diziendo públicamente que el governador le havia mandado e aconsejado que matasse la dicha su muger porque le fazia adulterio e diz que como quier que el dicho Miguel Capata requirió al dicho governador que lo forjudicase e procediesse contra él diz que ²⁵ non lo quiso fazer, antes le respondió que la dicha su hermana era muger errada e que el dicho Pere Grennón tovo justa causa de la matar e él diz que, visto quel dicho governador non le quería fazer justicia, se quejó a los juezes de la gran corte sobrello e le dixeron que ^{f. 123 v.} ellos no tenían poder porque el dicho governador les havia mandado que non procediesen contra él e assí diz que está agraviado con las costas que fizo en la cura y enterramiento de la dicha su hermana e non fue castigado el dicho delicto. En lo qual diz que si assí hoviesse de passar diz que el dicho Miguel Capata recibiría agravio e danno e por su parte nos fue supplicado e pidido ⁵ por merced cerca dello le mandásemos proveer, mandando proceder contra el dicho governador por le haver denegado la justicia e por haver mandado matar a la dicha su hermana e mandándole tornar e restituyr todos los bienes que de la dicha su hermana assí tomó con todas las costas e dannos que le han recrecido e recrecieren e assí mismo mandándole pagar como a heredero de la dicha su hermana veynte y quatro oncas ¹⁰ que ella diz que le prestó puede haver diez annos o como la nuestra merced fuesse. E nos tovimoslo por bien e confiando de vos el dicho visorey don Ferrando Dacunna que soys tal que guardaréys nuestro servicio e el drecho a las partes e bien, fiel e diligentmente faréys lo que por nos vos fuere ecomendado, es nuestra merced e voluntad de vos encomendar e cometer e por la presente vos ecomendamos e cometemos la congñición e determinación de lo susodicho. Porque⁸¹⁵ ¹⁵ vos dezimos y mandamos que luego que con esta nuestra carta fuerdes requerido veades lo susodicho e fagáys llamar e comparecer ante vos en el lugar que a vos bien visto fuere, ahunque sea fuera de la dicha nuestra cámara, al dicho governador e al dicho Miguel Capata e oydas las partes breve e sumariamente e de plano sin dar logar a

⁸¹⁵ Segue *ende* espunto.

luengas nin otras dilaciones de malicia sin strepitu e figura de juicio, salvo solamente la verdat sabida, faga²⁰des e administredes en ello todo lo que deváys de justicia por vuestra sentencia o sentencias assí interlocutorias como diffinitivas las quales e el mandamiento o mandamientos que en la dicha razón dierdes e pronunciardes levedes e fagades levar a devida execución con effecto tanto quanto e como con derecho devades. E mandamos a las dichas partes e cada una dellas e otras qualesquier personas de quien entendierdes ser informado e saber la verdat cer²⁵ca de lo susodicho que vayan e parezcan ante vos a vuestros llamamientos e emplazamientos e juren e digan sus dichos e deposiciones a los plazos e solas penas que les vos de nuestra parte les pusierdes. Las quales nos por la presente les ponemos e habemos por puestas e vos damos poder para las executar en ellos e en sus bienes lo contrario faziendo. Para lo qual todo |^{f. 124 r.} que susodicho es e para cada una cosa e parte dello e para lo dello anexo e dependiente vos damos poder cumplido por esta nuestra carta con todas sus incidencias, dependencias y emergencias, annexidades e connexidades. Lo qual todo que susodicho es queremos e es nuestra merced e voluntad que se faga e cumpla assí, non obstante los privilegios que la dicha cámara tiene para que de pleyto alguno le pueda conocer fuera della nin otros qualesquier privilegios e constituciones que a esto puedan impedir. Con las quales nos por la presente dispensamos e queremos que no se entiendan ni estiendan contra lo en esta carta contenido porque mejor e más sin sospecha se pueda fazer e administrar la justicia a las partes. E no fagades ende al por alguna manera. Dada en la ciudat de Barcelona a VI días del mes de agosto anno del nacimiento de nuestro Sennor Jesús Christo de mil quatrocientos e noventa tres annos.

Yo la reyna

Solvat tarenos duos
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi
Ioanni de la Parra secretario
visa per preceptorem maiorem
et per doctorem Filipum et
Anthonium de Lilio conservatorem
et pro thesaurario generali⁸¹⁶

(*Probatas*)

⁸¹⁶ Nel testo *generalibus*.

1493 agosto 22. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, concede al monastero di Vallbona, dell'ordine cistercense e della diocesi di Tarragona, i territori nel termine di Preixana, dove il procuratore di Tàrrega aveva imposto una confisca e per cui si era svolto un processo volto a determinare la natura feudale o allodiale dei territori in questione. Nonostante la sentenza abbia sancito la feudalità di tali territori, la regina decide di accogliere la supplica e donare gli stessi in modo perpetuo.

[ff. 124 r./125 r.]

Nos Elizabet *et cetera*. Ut informamur superioribus diebus fuit posita per procuratorem nostrum ville Tarrege empara realis in nonnullis de civis et iuribus que per caslanos et subcaslanos castri ville Tarrege percipi debere dicebantur infra terminum de Prexana qui locus dicitur esse domini alodialis et iuris⁵ dicionis abbatisse et conventus monasterii beate Marie vallis Bone ordinis cisterciensis Terraconensis diocesis ob quod et alis causis et racionibus apud acta deductis pro parte dicte abbatisse et conventus vallis Bone fuit in regia audiencia fir^{f. 124 v.} matum de iure, denegato feudo et causa evocata. Qua pendente fuit a procedimentis et innovatis per dictum nostrum procuratorem post inhibitionem regiam pro parte conventus predicti interposita appellacio ad regiam audienciam que tunch temporis in principatu Cathalonie celebrabatur per ⁵ generalem locumtenentem in eodem principatu⁸¹⁷ coram quo primo revocatis innovatis per dictum procuratorem fuit per dictum procuratorem nostrum petitum quod sex caslanie et medie in quibus posita existant empara realis et quas ut dicebatur dicta abbatissa et conventus pro nobis non tenebant aut tenere ingnorabant in feudum in dicto termino de Prexana declarentur ¹⁰ esse feudalis et teneri in feudum per nos tanquam domina dicte ville Tarrege et causam ipsam feudalem ad nos remitti dicta vero abbatissa et conventu contrarium asserentibus pluribus causis et racionibus apud acta deductis signanter longissimi temporis et vetuste possessionis earum in alodium ac ex titulo empccionis et alias verum tandem fuit in dicta regia audiencia, ¹⁵ lata sententia die XVIII mensis augusti anno M^o CCCC^o LXXXX^o secundo, cum qua fuit pronunciatum et declaratum causam ipsam esse feudalem et illius cogniciones ad nos tanquam dominam feudi pertinere et nobis seu procuratori nostro esse remittendam in villa Tarrege qui procurator Tarrege datis per eum iudicibus aliquo seu aliquibus ex paribus curie non suspectis ²⁰ et aliis secundum usaticos Barchinone, constituciones

⁸¹⁷ Segue *quatenus* espunto.

et consuetudines feudorum causam ipsam decideret prout in ipsa sententia ad quam nos refferimus lacius continetur. A quaquidem sententia fuit pro parte dicte abbatisse et conventus interposita supplicacio ad regiam excellenciam que in presenciarum in regia audiencia⁸¹⁸ pendet indecisa. Attamen nos nonnullis respectibus nostrum ammotum |²⁵ digne monentibus precipue propter devocionem qua astringimur ergo religiones et res pias decrevimus dictis abbatisse et conventui remittere et donare de gracia speciali totum id et quicquid nobis pertinet et pertinere posset ac percipere possemus virtute dicte empare realis ac regie sentencie aut alias de dictis sex caslaniis et media vita nostra durante sive per³⁰iudicio tamen dicte instancie supplicacionis et aliorum iurium tam racione |f. 125 r. dicte empare realis ac regie sentencie quam alias quomodocumque et qualitercumque per pertinencium successoribus nostris in dicta villa Tarrege. Qua propter tenore presencium scienter et consulto dictis abbatisse et conventui damus remittimus et relaxamus de gracia speciali ut predicatur totum id et quicquid nobis pertinet et pertinere posset ac percipere possemus durante vita nostra virtute dicte empare realis et sentencie aut alias in et super predictis sex caslaneis et media salvis tamen iuribus racione instancie supplicacionis quam racione dicte empare realis et sentencie et alias competentibus aut que competere possunt seu poterunt nostris successoribus in dicta villa Tarrege super dictis sex caslaneis et media volumus insuper et concedimus dictis abbatisse et conventui quod dum vitam in humanis geramus supercedeatur in dicta supplicacionis causa et quod per nos aut per dictum procuratorem nostrum nostro nomine in ea non procedatur aut annetetur sed quod dum vita fuerit⁸¹⁹ nobis comes⁸²⁰ estet insuper cedimento salvo iure dictis nostris successoribus in dicta villa necnon et eciam volumus quod pro acceptacione nostri presentis huiusmodi provisionis videatur esse derogatum iuri quod pretendunt habere dicta abbatissa et conventus in dictis sex caslaneis et media immo remaneat ius ipsius conventus semper illesu. Mandantes procuratori nostro in dicta villa Tarrege ac ceteris officialibus nostris ad quos spectet presentibus et futuris sub otentu nostri amoris et gracie⁸²¹ incursusque pena florenorum mille quod nostre huiusmodi provisionis serie diligenter inspecta eam ad omnia et singula in eo contenta teneant firmiter et observent tenerique et observari ab omnibus faciant inconcusse. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus sigillo nostro⁸²² munitas. Datas Barchinone die vicesimo secundo mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio.

Yo la reyna

Domina regina mandavit michi Ioanni

⁸¹⁸ *Audiencia* in interlinea.

⁸¹⁹ *Fuerit* in interlinea.

⁸²⁰ *Segue extet-* espunto.

⁸²¹ *Et gracie* in interlinea.

⁸²² *Sigillo nostro* in interlinea.

de la Parra secretario visa per doctores
Philipum et Anthonium de Lilio con-
servatorem et pro thesaurario generali⁸²³

220

1493 ottobre 20. Barcellona.

La regina ordina al giudice di Magna Curia reginale Francesco Montalto e al dottore in legge Antonio Platamone di revisionare il caso del medico siracusano Antonio Giarratana, ingiustamente accusato e bandito dal governatore Cárdenas per aver ucciso Antonio Guzzo quando con altri tre uomini lo aveva aggredito presso il fiume Alfeo al fine di impedirgli di prendere possesso dei mulini e delle terre corrispondenti, ricevute precedentemente su concessione reginale.

[ff. 125 v./126 r.]

Anthonii Iarratana

Elisabet *et cetera*. Dilectis et fidelibus nostris Francisco de Montaldo altero ex iudicibus magne nostre curie reginalis in dicto Sicilie regno et Anthonio de Platamone iurium proffessoribus salutem et dileccionem. Humili exposicione nobis facta pro parte fidelis et dilecti nostri Anthonii de Iarratana in artibus et |⁵ medicina magistri civitatis nostre Siracussarum, intelleximus quemadmodum diebus preteritis cum ipse Anthonius habuisset recursum ad iudices magne reginalis curie ex eo quod nonnulli indebite et iniuste conabantur eum impedire quominus uti posset decursu fluminis Alfei ad opus quarumdam terrarum et molendinorum suorum prout eo uti potest et debet ut asseritur ex reginali¹⁰libus concessionibus sub certa prestacione anni census reginali erario acquirendi et per dictos iudices auditis partibus provisum fuisset quod dictus exponens pro dictis suis terris et molendinis dictam aquam acciperet ipseque exponens ex mandato seu provisione dictorum iudicum ad accipendam et habendam possessionem seu quasi dicti fluminis et usum eiusdem ad opus |¹⁵ terrarum et molendinarum predictorum una cum molendinario et alio amico suo tute ac secure accederet evenit quod dum dictam acciperet possessionem supervenerunt quatuor homines quorum tres armati diabolico spiritu ducti ipsum exponentem aggressi sunt ut interficerent eum quoniam unus ex eis qui vocabatur Anthonius de Gutzo quique ballistam habebat in illum sagitam emisit sed |²⁰ non tetigit eum. Cum autem idem Anthonius de Gutzo conaretur ulterius dictum⁸²⁴ Anthonium offendere ac interficere et equum in quo

⁸²³ Nel testo *generalibus*.

⁸²⁴ *Dictum* ripetuto ed espunto.

equitabat flumen Titius transire faceret in flumine ipso cum equo⁸²⁵ cecidit et suffocatus est. Et ita ut asseritur divina favente gracia dictus aggressor in sua impietate periit et dictus exponens fuit in eius innocencia liberatus. |²⁵ Et quoniam mortuo dicto Anthonio de Guitzo nonnulli eius conseanguinei seu propinqui littem moverunt contra dictum exponente coram magnifico et dilecto nostro Ioanne de Cardenas gubernatore dicte nostre camere reginalis seu coram capitaneo dicte civitatis Siracusarum pretexto seu occasione dicte mortis ipse vero esponens cum haberet et habeat dictum gubernatorem merito suspecti³⁰ssimum ex certis iustis suspicionum causis coram nobis pro eius parte propositis et signanter propter odium quo ipsum prossequitur dictus gubernator ex eo quod in processu qui contra ipsum gubernatorem dudum confectus fuit ipse exponens citatus et iuridice compulsus veritatis testimonium perhibere non recusavit. Ideo ausus non fuit coram eo comparere nec causam suam |³⁵ licet iustam, ut asseritur, prossequi et deffendere immo⁸²⁶ propter iustum timorem dicti gubernatoris inde recessit et eo absente fuit per dictum gubernatorem seu per capitaneum memoratum ipse exponens scitatus et conse^{f. 126 r.}quenter bannitus et quam plurima damna et incommoda inde sustinere coactus fuit in merito ut asseritur et sine aliqua iusta causa. Quam ob rem ad nos personaliter recursum habuit et humiliter supplicavit ut cum ipse cupiat et intendat coram aliquo non suspecto iudice super predictis se deffendere et innocentem os⁵tendere dignaremur circa predicta aliquo salubri iusticie remedio providere adeo ut possit ipsam eius innocenciam pretensam ostendere revocatis omnibus procedimentis contra eum pretexto seu occasione predicta quovis modo factis. Nos itaque exaudita benigne eiusmodi supplicacione volentes circa predicta debite providere decrevimus dictam causam vobis comitere prout |¹⁰ comitimus serie cum presenti. Mandantes vobis de certa sciencia et expresse auatinus illico si et postquam dictus Anthonius Iarratana comparuerit intra annum a tempore dicti banni computandum vobis et personam suam libere ac sponte posuert in posse vestro et dictam eius pretendam innocenciam ostendere et iusticiam suam prossequi voluerit solveritque expensas quas solvere tenebitur attento |¹⁵ quod dictus exponens ad nos tanquam ad maius tribunal recursum habuit super predictis intra bimestre prout in simili casu fieri⁸²⁷ decet sublatis in primis dicto banno et aliis quibusvis procedimentis contra dictum supplicantem absentem predicta occasione factis et eis ad statum pristinum restitutis prout nos eo in casu nunch pro tunch tollimus et restituimus eadem. Deinde dictum Anthonium Iarratana exponentem |²⁰ ad dandas suas deffensiones et dictam suam pretensam innocenciam super predictis ostendendam admittatis vocatisque et auditis dictis partibus et aliis si quos vocandos

⁸²⁵ Segue *ced-* espunto.

⁸²⁶ Segue *verius* espunto.

⁸²⁷ Segue *debet* espunto.

esse noveritis visisque videndis in⁸²⁸ causa ipsa breve et expeditum complementum iusticie faciatis procedendo in eisdem breviter, simpliciter, sumarie et de plano sine strepitu forma et figura iudicii sola facti |²⁵ veritate attendita, maliciis diffugiisque reiectis. Nos enim circa predicta omnia et singula cum incidentibus, dependentibus et emergentibus ex eisdem vobis plenarie comittimus hac eadem serie vices nostras inhibentes et mandantes predictis gubernatori et capitaneo et aliis quibusvis dicte camere reginalis iudicibus et officialibus ad quos spectet sub incurso nostre indignacionis penaque unciarum |³⁰ quingentarum nostris inferendarum erariis ne de dicta causa seu causis ipsum suplicantem tangentibus se ullatenus intromittant sed partes ipsas cum actis quibuslibet earumdem ad vos remittant iusticie debitum suscripturas et caveant secus agere de quo ab eis omnem cum nullitatis decreto auferimus potestatem ut preter indignacionis nostre incursum penam evitent prepositam. Datum Barchinone vicesimo |³⁵ die mensis octobris XII indicionis anno a nativitate Domini M^o CCCC nonagesimo tercio.

Yo la reyna

Solvat tarenos tres
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi Pihilippo Clementi et viderunt eam preceptor maior Legionis doctor de Lilio conservator generalis et pro thesaurario et Philippus Poncii quibus fuit commissum

(*Probatas*)

221

1493 agosto 30. Barcellona.

La Regina ordina al viceré di Sicilia Fernando de Acuña di arbitrare il processo tra il governatore di Camera reginale Juan Cárdenas e il mercante valenziano Galceran Frigola, secondo cui è stato commesso un abuso grave dato che la sua nave era stata derubata dal pirata Pedro Lanqui di Vizcaya per un valore di 20.000 fiorini, il quale in seguito, approdato a Siracusa, era stato condannato a risarcire almeno la metà della somma saccheggjata. In quell'occasione il governatore fece fuggire Lanqui, invece di custodire il timone e le vele della nave del pirata nella dogana così come era stato stabilito. Inoltre, Frigola fu successivamente imprigionato per aver insultato pubblicamente Cárdenas per questi abusi subiti e ulteriormente

⁸²⁸ Segue *casu ip-espunto*.

danneggiato dal momento in cui gli impedì di navigare nonostante possedesse un guidatico reginale.

[ff. 126 v./127 r.]

Galcerandi Frigola

Elizabet *et cetera*. Spectabili magnifico consiliario et dilecto nostro Ferdinando Dacunna, viceregi in regno⁸²⁹ Sicilie salutem et dileccionem. Ex humili querula⁸³⁰ exposicione maiestati nostre facta pro parte Galcerandi Frigola civitatis Valenti intelleximus quod superioribus annis quidam Petrus di Lanqui pirata provincie Viscaye |⁵ cum una sua navi et aliis piratis eiusdem provincie per vim⁸³¹ intercessunt eundem exponentem cum quadam sua navi que fuerat Ugueti de Pacho civitatis Maioricarum cum pluribus armis machinis et aliis bonis et rebus valoris ut dixit viginti milium florenorum et quos post tractum temporis dictus Petrus Lanqui cum quadam magna navi apud portum et civitatem Ciracussarum portando |¹⁰ ut dixit antenas, machinas et plura bona que fuerant seu erant dicti exponentis qui exponens coram Ioanne de Cardenas gubernatore⁸³² nostre generalis camere posuit acusacionem et demandam contra dictum piratam |¹⁵ et tandem fuit partibus antedictis per iudices dicte nostre reginalis camere sentenciantum condemnando eundem Petrum de Lanqui in decem mille florenis eidem Galcerando Frigola exsolvendis. Pro cuius securitate fuerit extracte a navi dicti pirate vele unacum gubernaculo seu temone et reposite in duana civitatis eiusdem verum instante dicto Frigola exel²⁰ quacionem dicte sentencie fuit illa impedita per dictum gubernatorem qui de facto ut dicit iuris ordine non servato inhibuit dictis iudicibus et promisit⁸³³ dicto pirate capere dictas velas et gubernaculum ac a dicto portu recedere non obstantibus pluribus suplicacionibus et instanciis per dictum Frigola oblatis ac protestacionibus de denegacione iusticie et de habendo recursu ad maiestatem |²⁵ nostram ob quod ipsi gubernator ut asseritur ira incensus plura et iniurio a verba et comicia contra eundem suplicantem pertuliti cominatusque est enim carcerare. Necnon Galcerandus Frigola exposuit dictum gubernatorem paucis post diebus in nostris verbo et fide regia guidasse eundem exponentem cum quadam eius navi in portu nostre civitatis Siracussarum |³⁰ et cum ipse exponens plures pecunias exposuisset pro exsolvendis nautis et aliis personis ac victualibus ad opus navigacionis velletque solvere a dicto portu dictus gubernator contra fidem datam impedivit recessum dicte navis. Verum post plures et gemmatas instancias ut dixit pro observacione dicti guidatici et fidei regie ipse gubernator procuravit responsum

⁸²⁹ Segue *Aragonum* espunto.

⁸³⁰ *Querula* ripetuto ed espunto.

⁸³¹ *Vim* ripetuto ed espunto.

⁸³² *Gubernatore* ripetuto ed espunto.

⁸³³ Corretto su *permisit*.

dari ³⁵ eidem eponenti per consilium reginalem⁸³⁴ dicte camere quod gubernator precipiebat observare guidaticum eidem exponenti solo et sue navi. Ita quod solus ipse cum navi⁸³⁵ sua quocienscumque vellet a dicto portu recederet statimque preconizari fecit per civitatem Ciracussarum sub pena mortis ne quis auderet cum nam dicti supplicantis navigari ea ita per ⁴⁰ indirectum fraudelenter et calumniose fuit eidem exponenti infracta |^{f. 127 r.} nostra fides regia et quod peius est persuasit ymmo compulit eundem exponentem ad vendendum navem ipsam vili precio. Super quibus omnibus humiliter magestati nostre suplicavit ut super eisdem de opportuno iuris remedio providere dignaremur. Nosque suplicatione ipsa benigne audita debite providere volentes vobis de cuius |⁵ fide et animi integritate admodum confidimus cui iam per alias nostras litteras, causas querelantium de dicto gubernatore sub certa forma comisimus que date fuere in civitate Barchinone die vicesimo⁸³⁶ presentis mensis augusti negocium ipsum decrevimus⁸³⁷ comittere prout comittimus serie cum presenti. Quare tenore presencium scienter et consulto vobis dicimus |¹⁰ comittimus et mandamus quod tam intra dictam cameram quam extra eandem super dictis omnibus et singulis et aliis pro parte dicti Frigola coram vobis contra dictum Ioannem de Cardenis proponendis partibus predictis et aliis quos vocandos et audiendos esse noveritis ad plenum vocatis et auditis iusticiam promptam et expeditam ministretis causam seu causas ipsas per diffinitivas sentencias aut diffinitivam |¹⁵ sentenciam servatis ritibus dicte camere terminando et diffiniendo, procedendo in eisdem breviter, simpliciter, summarie et de plano sine strepitu forma et figura iudicii sola facti veritate attendita ac maliciis et diffugiis omnibus proculpulsis. Nos enim in et super predictis omnibus et singulis ac super deppendentibus et emergentibus ex eisdem voces et vices nostras cum plena potestate scitandi et |²⁰ ad personaliter si opus fuerit comparendum compellendi dictum gubernatorem nostrum extra cameram illius ac illius terminos plenarie comittimus per presentes non obstantibus quibuslibet privilegiis seu ordinationibus de non extrahendis causis seu eciam de non cognoscendis extra pefatam nostram reginalem camaram et aliis contrariis quibuscumque quibus quo ad hec |²⁵ derogamus. Datum Barchinone die XXXo mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio.

Yo la reyna

Solvat tarenos duos
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi Ioanni de la Parra
secretario visa per preceptorem ma-
iorem et per doctores Filipum et Antho-

⁸³⁴ Segue *de* espunto.

⁸³⁵ Segue *ipsa* espunto.

⁸³⁶ Segue *ipsius mensis octobris* espunto.

⁸³⁷ Segue *decre-* espunto.

nium de Lillo conservatorem et pro thesaurario
generalibus⁸³⁸

(*Probatas*)

222

1493 agosto 30. Barcellona.

La regina ordina al viceré del Regno di Sicilia Fernando de Acuña di arbitrare il processo tra il mercante valenziano Galceran Frigola e il governatore Juan Cárdenas e il giudice di magna curia Giovanni Bonayuto, dato che gli avevano sequestrato un vascello che possedeva grazie a un prestanome per un presunto debito di 90 onze non corrisposto a Ramon Puig e che era successivamente naufragato, causando anche la morte dello stesso Puig. Nel caso in cui i due funzionari reginali avessero abusato della propria posizione e il debito non fosse stato legittimo avrebbero dovuto risarcire e indennizzare al Frigola.

[ff. 127 v./128 r.]

Elisabeth Dei gracia regina Castelle, Aragonum et cetera. Spectabili magnifico consiliario et dilecto nostro Ferdinando⁸³⁹ Dacunna viceregi in regno Sicilie salutem et dilectionem. Ex humiliter deductis coram maiestate nostra pro parte Galcerandi Frigola civitatis Valenti intelleximus quod superioribus diebus quidam Raymundus Puig |⁵ obligatus erat cum contractu et alias dicto Galcerando Frigola in centum sexanginta unciis et pro nonaginta unciis se obligaverat et confessus fuerat nomine precario possidere quamdam navim que ancoris firmabatur intra portum nostre civitatis Ciracussarum cumque dictus Puig recusaret solvere dictas peccunie quantitates exponens ipsi recursum habuit ad Ioannem Cardenas, gubernatorem nostrum in camera reginali regni Sicilie, qui causam eiusmodi comisit |¹⁰ Ioannis de Bonoayuto, iudici magne curie nostre reginalis camere, ex cuius provisione partibus auditis fuit ut decet tradita possessio realis dicte navis eidem exponenti contra quam instabatur exequcio pro quantitibus debitis. Verum ut asseritur dictus iudex de facto et contra ordinem iuris munitus a dicto gubernatore expoliavit et privavit eundem suplicantem a possessione predicta dicte navis suplicante ipso minime |¹⁵ soluto de dictis nonaginta uncis nec de aliis quantitatibus quas sibi solvi debere pretendebat favore dicti precarii antequam tenutam seu

⁸³⁸ Nel testo *generalibus*.

⁸³⁹ Segue *La con-* espunto.

possessionem dicte navis tenere desineret et ita dictus Puig cepit a dicto portu dictam navim favore dictorum gubernatoris et iudicis et cum ea aufugit naufragiumque passus est in quo diem suum clausit extremum. Et cum pro denegata iusticia et alias dictus exponens ^{|20} pretendat dictos gubernatorem et iudicem magne reginalis⁸⁴⁰ curie contra quas petitionem et demandam coram nobis posuit et quemlibet eorum insolvi teneri ac obligatum esse ad solvendum eidem exponenti dictas quantitates debitas unacum expensis, damnis et interesse maiestati nostre humiliter supplicavit ut super petitione ipsa debite providere dignaremur. Nosque supplicacioni eiusdem benigne annuentes ^{|25} tenore presencium scienter et consulto vobis dicimus, percipimus comittimusque ac mandamus quod vocatis coram vobis tam intra quam extra dictam cameram presentibus predictis et aliis quos noveritis esse vocandos et audiendos de causa ipsa cognoscatis eaque decidatis et fine debito per sentenciam diffinitivam capitulis regni et ritibus dicte camere conformem terminetis procedendo super⁸⁴¹ predictis ^{|30} breviter, simpliciter, summarie et de plano sine strepitu forma et figura iudicii sola facti veritate attendita ac maliciis et diffugiis omnibus proculpulsis. Nos enim⁸⁴² in et super predictis omnibus et singulis ac super deppendentibus ac emergentibus ex eisdem cum potestate citandi prefatos gubernatorem et iudicem et unumquemque eorum et ad comparendum coram vobis cogendi extra dictam cameram ^{|35} sentenciataque et provisiva exequendi voces et vices nostras plenarie comittimus per presentes non obstantibus quibusvis privilegiis seu ordinationibus de non extrahendis causis seu eciam de non cognoscendis extra prefatam nostram reginalem cameram et aliis contrariis quibuscumque quibus quo ad hec derogamus. Datum Barchinone die XXX mensis augusti anno a nativitate Domini mille^{f. 128 r.} simo quadringentesimo nonagesimo tercio.

Yo la reyna

Domina regina mandavit
michi Ioanni de la Parra
secretario visa per preceptorem
maiolem et per doctores Philipum
et Anthonium de Lilio conservatorem
et pro thesaurario generali⁸⁴³

223

1493 ottobre 24. Barcellona.

⁸⁴⁰ Corretto su *regie* in interlinea.

⁸⁴¹ Corretto su *supra*.

⁸⁴² Segue *su-* espunto.

⁸⁴³ Nel testo *generalibus*.

La regina invita al viceré del Regno di Sicilia Fernando de Acuña ad assolvere i cittadini siracusani Giovanni de Paterno e Salvatore Faciulla, che secondo i suoi accertamenti erano stati condannati ingiustamente e catturati dai funzionari della Camera, avvalendosi della potestas del governatore.

[f. 128 r.]

Ioannis de Paterno

Elizabet *et cetera*. Spectabili, magnifico consiliario et viceregi in dicto regno Sicilie, Ferdinando de Acunna, salutem et dileccionem. Quia ob aliquorum querelas Ioannes de Paterno et Salvator Fachulla, civis civitatis Siracussarum nostre reginalis camere, ex certis criminibus que in dicta camera dicitur commississe fuerunt hic in curia nostra capti. Et cum de dilectis ipsis de quibus impetuntur |⁵ non satis veridicidam informacionem habeamus utque eorum veritas et claricia maturius videatur vobis dicto Ferdinando de Acunna de cuius fide et probitate admodum confidimus dictos Ioannem *et cetera* Salvatorem remittere decrevimus prout per presentes remittimus dicentes comittentes et mandantes vobis quatenus predictis Ioanne et Salvatore ad⁸⁴⁴ plenum auditis per alios quos audiendos esse noveritis in eorum iuribus et racionibus omnibusque per vos videndis diligen|¹⁰ter et acurate re seu sitis super condemnacione vel absolucione ipsorum tam in terris dicte nostre camere quam extra iusticiam promptam et expeditam faciatis prout de iure et capitula dicti regni et alias inveneritis fieri debere comictentes vobis in et super predictis omnibus et singulis et super incidentibus, deppendentibus, emergentibus et connexis cum potestate inhibendi dicte camere gubernatorem vices et voces nostras per presentes. Datum Bar|¹⁵chinone die XXIII^o octobris anno a nativitate Domini millesimo quadringetesimo nonagesimo tercio.

Yo la reyna
(Probatus)

Solvit tarenum unum
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit michi
Michaeli Perez Dalmaçan visa
per Alvarum Portugalie et
Ioannem Andream Anthonium
et Philippum doctores ac
eciam Anthonium de Lilio
conservatorem ge-
neralem et pro thesaurario

⁸⁴⁴ Segue *plurimum* espunto.

1493 ottobre 27. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina che si lasci passare liberamente il frumento comprato dalla città di Messina attraverso i porti di Brucoli e Agnone, a patto che presentino ogni volta una carta che certifichi che l'acquisto del grano è stato fatto nelle città che non fanno parte della Camera, dato che temono che gli ufficiali reginali lo sequestrino e lo usino per il loro approvvigionamento.

[f. 128 v.]

Civitatis Messane

Dona Ysabel *et cetera*. A vos el magnifico e amado consejero nuestro mossén Juan de Cárdenas, governador en la nuestra reginal cámara del reyno de Sicilia, e a los oficiales e guardas de los puertos de la Brucula⁸⁴⁵ y del Angluni y a cada uno e qualquier de vos salud e diclección. Por parte de la ciudat de Mecina nos ha seydo fecha relación por su petición, diziendo que ellos han comprado |⁵ e havrán de comprar trigo por algunas partes de dicho reyno, paral proveymiento de la dicha ciudat e que, por traher el dicho trigo para la dicha ciudat con menos costas y trabajo, lo han de passar y traher por los dichos puertos de la Brucula⁸⁴⁶ e del Angluni⁸⁴⁷ e que se temen y recelan que por vosotros o por algunos oficiales de la dicha nuestra reginal cámara no les será dexado passar el dicho trigo, antes se lo aturarán |¹⁰ en sí para la nuestra reginal cámara⁸⁴⁸ e proveymiento della, lo qual si assí passasse sería en grande danno de la dicha ciudat. Por parte de la qual nos ha seydo muy humilmente supplicado fuesse de nuestra merced mandarles dar nuestra carta sobrello, para que en el dicho trigo no les sea puesto empedimiento alguno. E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que cada y quando por parte de la |¹⁵ dicha ciudat de Mecina se passarán por qualquier de los dichos puertos trigo alguno que se haya comprado en el dicho reyno de Sicilia de fuera de la dicha nuestra reginal cámara, paral proveymiento de la dicha ciudat, lo dexedes e consintades passar libre y desembargadamente, sin le fazer ni permitir que le sea fecha detención alguna, con tanto que los jurados e consejo de la dicha ciudat vos certifiquen por |²⁰ sus cartas que el dicho trigo será comprado por la dicha ciudat e paral proveymiento della.⁸⁴⁹ E no fiziessedes ni diedes logar que sea fecho lo contrario, por quanto havéys caro nuestro servicio e la pena de cient oncas desseáys

⁸⁴⁵ Corretto su *Bruca* in interlinea.

⁸⁴⁶ Corretto su *Bruca* in interlinea.

⁸⁴⁷ Corretto su *Angunii* in interlinea.

⁸⁴⁸ *No...aturarán* ripetuto ed espunto.

⁸⁴⁹ *Della* in interlinea.

no incurrir. Dada en la ciutat de Barcelona a XXVII de octubre anno del nacimiento de nuestro Sennor mil CCCCLXXXIII.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi
Ioanni de Coloma visa per An-
thonium de Lilio et Philipum
Ponç legum doctores ac
eciam per preceptorem maiorem
Legionis

(*Probatas*)

225

1493 novembre 30. Saragozza.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al baiulo di Sabadell di amministrare giustizia rispettivamente al pagamento delle taglie e degli altri diritti, che dovevano essere corrisposti da alcuni cavalieri e possidenti della città.

[f. 129 r.]

Ville de Sabadell

La reyna

Balle. En dies passats havents recors a nos los jurats e consell de aquixa nostra vila de Sabadell clamant-se de les sobres que les són dates per alguns cavallers e gentils hommes terratinents en dita vila, los quals essent tenguts a pagar segons se pretén en los talls e talles y altres drets de la dita vila acostumats pagar |⁵ per los vehins d'aquella vos manan que de continent los fesseu e administrasseu justícia lo qual segons som informats fins ací no és fet ans haveu differit e differiu fer aquella scusant-vos que per lo regent la cancelleria micer Jaume Deztorrent era stada evocada la causa de aquells a la audiència real ques celebrava en la ciutat de Barcelona. E per quant ara la dita real audiència cessà |¹⁰ e la dita causa és tornada a vos com a jutge ordinari. E nostra voluntat és que sobre açò se faça prompta y expedita justícia per çò vos encarregam e manam molt stretament que sens dilació alguna entengau en dit negoci e facau e administreu prompte y expedit cumpliment de justícia en la dita causa per forma que per defecte de aquella no se haia de més recórrer a nos, |¹⁵ certificant-vos que si lo contrari fahieu, lo que no creem, manarem fer-hi deguda provisió. Dada en Çaragoça a XXX de novembre ann de mil CCCCLXXXIII.

Yo la reyna

Dirigitur baiulo de Sabadell Juan de la Parra secretario

(Probatas)

226

1493 novembre 30. Saragozza.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera di Catalogna di non interferire nella causa che coinvolge il Consell di Sabadell e i cavalieri e possidenti di quella terra per i pagamenti fiscali dovuti.

[f. 129 r.]

Eiusdem

La reyna

Governador. Sobre certa qüestió e differència que és entre lo consell de la vila de Sabadell e los cavallers e gentils hommes terratinents en aquella pretenent la dita vila que ells son tenguts per llurs terres a contribuir en los talls e talles. E nos havem commès e manat al balle de la dita |⁵ vila que de continent faça justícia expedita entrells per evitar plets y despeses entre aquells per çò vos encarregam e manam que si per part dels dits gentils hommes y cavallers se havia recors a vos no doneu empaig algú al dit balle en la prosecució y determinació de la dita causa e no voluem ques donàs causa de pledeiar a nostres vassalls. E no façan lo contrari, per |¹⁰ quant nos desijan servir. Dada en Caragoça a XXX de novembre ann de mil CCCCLXXXIII.

Yo la reyna

Dirigitur gubernatori Cathalonie Juan de la Parra secretario

(Probatas)

227

1493 dicembre 9. Saragozza.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al maestro secreto della Camera Gabriel Sánchez di pagare a Maria Alagona, figlia del marchese di Oristano Leonardo, 500 fiorini come era stato concesso in un suo provvedimento precedente come aiuto per il matrimonio, dato che ancora non le erano stati

corrisposti per la morte del precedente maestro secreto e la perdita del privilegio originale, avendo verificato previamente l'informazione.

[f. 129 v.]

Nobilis Marie de Alagon

Dona Ysabel *et cetera*. Al amado nuestro Gabriel Sánchez, thesorero general del rey mi señor y secreto de la nuestra reginal cámara en el reyno de Sicilia, o a su logarteniente o a su procurador en el dicho officio de maestre secreto salud e dilección. En los años passados con nuestra cautela, dada en la ciudat de Córdoba a X días del mes |⁵ de mayo de la sexta indición anno del nacimiento de nuestro Sennor mil CCCCLXXXVII, hovimos mandado al maestre secreto que a la sazón era de la dicha nuestra reginal cámara que diesse y pagasse a dona María Dalagón, fija de don Leonardo Dalagón, olim marqués de Oristann, quinientos florines moneda del dicho reyno de Sicilia, de los quales le fezimos merced para ayuda de casamiento. E porque |¹⁰ se dize que la dicha dona María Dalagón no ha sido pagada de la dicha quantía, por se haver perdido la dicha cautela e por ser fallecido el dicho maestre secreto e siendo ello assí, queremos que en todo caso le sea pagada. Por ende, con tenor de las presentes, de nuestra cierta sciencia y expressamente vos dezimos e mandamos que, fallando por verdat que la dicha dona María |¹⁵ Dalagón no ha sido pagada de la dicha quantía, en tal caso de qualesquiere peccunias nuestras, a manos vuestras pervenidas y pervenideras de las rentas y emolumentos de essa dicha cámara, dedes y paguedes realmente y de fecho a la dicha dona María o a su legítimo procurador los dichos quinientos florines moneda del dicho reyno de Sicilia. Y en la paga e so|²⁰lución que le faréys de la dicha quantía, cobraréys della o del dicho su procurador ápocca de pago por vuestra indempnidat y las presentes. Con las quales mandamos a nuestro maestre racional en la dicha reginal cámara y a su logarteniente e a otras qualesquiere personas que oyrán y examinarán vuestras cuentas, que al tiempo de la reddición y examinación |²⁵ de aquellas, vos poniendo en data y descargo los dichos quinientos florines moneda de Sicilia, que por la razón susodicha pagado havréys e restituyendo la dicha época tan solamente y las presentes vos las reciban, passen y admetan en cuenta y descargo, todo duda, difficultat e contradicción cessantes. E no demandada la prechalendada cautela |³⁰ nuestra, como aquella ha sido perdida. Dada en la ciudat de Caragoça a VIII del mes de deziembre anno del nacimiento de nuestro Sennor mil CCCCLXXXIII.

Yo la reyna

Nichil solvat quia pro refectione
alterius consilis de perdite
F. Castell pro taxatore

Domina regina mandavit michi Ioanni
de Coloma visa per Rodericum
doctorem pro thesaurario et
conservatore

generalibus

228

1493 dicembre 12. Saragozza.

Isabella, regina di Castiglia, ordina a Ramón Perellos di Tàrrega, Francesc Salvador, dottore in legge di Cervera, e Jaume Jonques di Tàrrega, di istruire un'indagine sul baiulo Joan Cescases e su tutti gli assessori e ufficiali che hanno operato nel suo ufficio, come si era soliti fare alla fine della durata triennale del mandato. Nel caso in cui non si possa concludere l'indagine nei quattro mesi previsti, dovranno essere gli stessi a risolvere la questione senza ulteriori compensi, provvedendo infine alla nomina di un notaio e alla eventuale sostituzione di uno di loro, qualora non potesse ottemperare all'incarico.

[f. 130 r.-v.]

Ville Tarrege

Elisabet regina *et cetera*. Nobili et dilectis ac fidelibus nostris Raymundo de Perellos, domiciliato in nostra villa Tarrege, Francisco Salvador, legum doctore ville Cervarie, et Iacobo Iunques, habitatori dicte vile Tarrege, salutem et dilectionem. Cum iuxta constitutiones Cathalonie generales de triennio in triennium in carnis ⁵ privo baiulus dicte ville Tarrege et eius assessori ac scriba curie baiulie dicte ville debeant amoveri et contra eos et quemlibet eorum inquiri et volumus quod transacto presenti triennio quod finiet in die carnis privi anni videlicet millesimi quadringentesimi nonagesimi quarti proxime venturi inquiratur contra Ioannem Cescases, qui officium baiulie dicte ville ¹⁰ tenuit et exercuit pro dicto triennio et eciam assessores suos ac scriptores et alios officiales dicte curie. Iccirco confidentes ad plenum de fide, industria ac animi integritate vestrum prestito tamen prius per vos et quemlibet vestrum iuxta seriem capituli super hoc editi, iuramento et homagio in posse illius officialis ad quem spectet ut est alias iam consuetum dicimus, ¹⁵ comitimus et mandamus quod contra dictum baiulum, assessores, scriptores et alios officiales dicte curie bene et legaliter inquiratis, condempnetis vel absolvatis eosdem secundum formam capituli memorati quibus eciam iuramento et homagio vos astringi volumus quod casu quo predictas inquisitiones intra quatuor menses iuxta formam memorati capituli non ²⁰ determinari contigerit vos sine nova commissione, salario et expensis teneamini quam scicius poteritis diffinire et determinare easdem lapsu dictionum quatuor mensium in aliquo non obstante quodque secundum vestram bonam concieniam eligetis bonum et

ydoneum notarium qui iuramentum constitutionis super his edite teneatur prestare nec contra hec |²⁵ precibus, monicionibus vel inductionibus condescendetis cum vos ad hec eum eligere teneamini iuxta tenorem capituli editi in ultima curia Montis Albi quod quidem iuramentum et homagium vobis et quolibet vestrum prestandum auctoritate nostra recipi volumus per em ad quem spectat cui voces et vices nostras plenarie comitimus per presentes |³⁰ quasquidem inquisitiones facietis et fine debito terminabitis iuxta formam dicti capituli et si aliquis vestrum trium non posset interesse vel intervenire in predictis reliqui duo nomine et pro parte nostra possitis alium eligere et vobis associare, qui una vobiscum procedat super predictis secundum formam predictam et ille quem in dicto casu |³⁵ eligeritis et asociaveritis vobis faciat iuxta formam superius expressam iuramentum et homagium quod auctoritate et nomine nostris per vos recipi ordinamus apellaciones autem si quas sentenciis vestris emitti contingerit iuxta dicti capituli continenciam admitetis. Datum |f. 130 v. Cesauguste⁸⁵⁰ die XII decembris anno a nativitate Domini milleismo CCCCLXXXIII.

Yo la reyna

Domina regina mandavit michi Ioanni
de la Parra secretario visa
per consilium reginale

(*Probatus*)

229

1493 dicembre 12. Saragozza.

Isabella, regina di Castiglia, conferma alla città di Tàrrega dei capitoli presentati dai suoi paers: la concessione all'universitas della casa e della sinagoga appartenuta alla comunità ebraica, destinata alla creazione di una scuola di lettere; la possibilità di nomina dei jutges de taula riservata ai paers della città, per evitare l'intromissione e l'abuso di altri ufficiali; la nomina come giudice degli appelli di un notabile di Lleida; l'amministrazione della giustizia da parte dei paers nei dibattimenti che coinvolgono i cittadini, prima dell'intervento del baiulo.

[ff. 130 v./131 v.]

Eiusdem

⁸⁵⁰ Precede *in civitate* espunto.

Nos Elisabet *et cetera*. Pro parte vestri dilectorum nostrorum paciariorum ville nostre Tarrege fuerunt nobis oblata ostensa et in viam supplicacionis humiliter presentata capitula subscripta in quorum capitulorum fine fuerunt per nos facte subscripte decretaciones et reponsiones quorum capitulorum et reponsionum nostrarum in ⁵ illis factarum tenores per ordinem sic se habent:

Molt alta e molt excel·lent e poderosa reyna e senyora a la vostra gran excel·lència e molt alta senyoria ab tota aquella subiecta e homil reverència ques pertany occorren e humilment supican los pahers de la vostra universitat e vila de Tàrrega que per sa acostumada clemència e per lo bé e conservació que de açò ¹⁰ se spera a la dita vostra universitat e poblats en aquella vassalls de vostra excel·lentíssima senyoria fer-los mercè atorgar les coses següents: primo, per quant la dita universitat affretura molt de una casa per scola de legir e instruyr en lletres e altres arts com són gramàtica, lògica e altres erudicions los fills dels poblats en aquella e sie ver que per la ¹⁵ expulsió feta dels jueus de la dita vila se esgarde a vostra maiestat una casa e sinagoga situada en lo call de la dita vila, la qual solia ésser dels dits jueus, per cò los pahers de la dita universitat humilment supliquem a la clemència vostra li placia fer gràcia e mercè de la dita casa e sinagoga a la dita universitat per poder fer dites scoles, plau a la dita senyora ²⁰ reyna que dita casa e sinagoga ab les pertinències de aquella sie de la dita universitat e ab la present li fa gràcia e concessió segons és suplicat. Item per quant la experiència ha mostrat que per impetració feta per algunas personas havents en açò o tocants algún propri interès dels juges que vostra excel·lència acostuma de dar en la taula que los ²⁵ officilas triennals de aquella vila són tenguts e obligats tenir sengons forma de las constitucions de Cathalunya en la fide llur trienni a vegades los dits juges eren propicis a les dites persones qui treballaven en haver e impetrar aquells de vostra maiestat e de açò se seguïen molts dans e inconveients als poblats en la dita vila e encara ^{f. 131 r.} gran torp a la justícia. Per çò la dita universitat per tolre tots inconveients e que la justícia sia feta equalment supliquem a vostra real senyoria voler-li fer mercè atorgar que d'aquí avant los dits jutges no sien dats ni assignats sinó a sola petició dels pahers de la dita universitat e no de altres per⁵sones e que sien elegides per vostra senyoria les persones que per los dits pahers seran anomenades per ús sien conformes a les dites constitucions de Cathalunya, plau a la dita senyora reyna sia feta mercè de dites coses a la dita universitat e açò tant com proceyrà de son beneplàcit ens més anant. Item més suplica la dita universitat a vostra excel·lentíssima ¹⁰ senyoria li placie assignar per jutges de les apel·lacions qui s'interposaran de les sentències dels dits jutges de la taula algún notable doctor de la ciutat de Leyda, plau a la senyora reyna e de present assigna en jutge de les dites apel·lacions aquell jutge que per la majestat del senyor rey és assignat en la dita ciutat de Leyda en les causes de les apel·lacions de la ¹⁵ taula dels oficials del

dit senyor rey co és aquell que vuy és o per les devenidor serà. Item com sie de costum e pràtica antiga en aquella vila que quant se mou alguna qüestió o debat entre alguns poblats e habitants en aquella en la qual nos se gnesca tocament o batiment algú trobant o arribant ha primer alguns dels dits pahers de la dita ²⁰ vila ans que lo balle de aquella los pot pacifficar e metre pau entre ells e feta aquella lo dit balle no pot proceyr e inquerir ni fer procés contra aquells de algun temps ença los balles de la dita vila per rahons hagudes entre los habitants en dita vila no dubten ni haien dubtat de fer processos e altres preceiments e ex²⁵torsions als dits poblats e habitants en dita vila en gran dan e despoblació de la dita universitat. Per có supliquem humilment a vostra gran alteza nos façe merçè restituir-los en lo dit ús e aquell de nou confirmar e atorgar e dar licència als dits pahers de fer la dita pau entre los dits habitants e poblats en dita vila sobre lo debat ³⁰ e qüestió que batiment algú no sia seguit o tocament trobant o arribant-hi algú dels dits pahers dita vila ans que lo balle de aquella e feta la dita pau d'aquí avant lo dit balle no puixa proceir ni enantar en cosa alguna contra aquells qui tal pau en poder de dit paher hauran feta, plau a la dita senyora reyna que ³⁵ lo dit ús sia servat.

Et nos humiliter supplicasse quatinus capitula preinserta tanquam concernencia beneficium utilitatem et conservacionem dicte universitatis et singularium ac habitatorum illius et unum quodque ^{f. 131 v.} illorum vobis dictis paciariis nomine et pro parte dicte universitatis et ipsi universitati ac singularibus de eadem de nostris solitis clementia et benignitate concedere dignaremur. Nos vero que summo opere omniaque ad utilitatem conservacionem dicte universitatis et illius augmentum fiunt affectamus visis primitus ⁵ et recognitis preinsertis capitulis et unoquoque eorum responsiones et concessiones nostras in fine uniuscuiusque eorum fieri et contumari sive scribi mandamus prout superius et in illis et unoquoque eorum continentur et insuper ad perhumilem supplicacionem vestri dictorum paciariorum nomine dicte universitatis tenore presencium de nostri certa sciencia deliberate et con¹⁰sulto dicta capitula et unumquodque eorum iuxta tamen et secundum decretaciones et responsiones nostras in fine cuiuslibet eorum descriptas positas et contentas ut preffertur ac sicut et prout in eis continentur concedimus laudamus aprobamus ratificamus et confirmamus et nostre presentis concessionis minime roboramus. Quo circa procuratori nostro ba¹⁵iuloque dicte ville et eorumque assessoribus et aliis officialibus et personis ad quos spectet et presentes pervenerunt et fuerunt presentate et eorum locatis presentibus et futuris ad nostre ire et indignacionis incursum penamque trium mille florenorum auri a bonis cuiuslibet contra facientis irremissibiliter exigendam et nostris erariis aplicandam dicimus et mandamus ²⁰ scienter et expresse quatinus capitula preinserta et unumquodque eorum et omnia singula in illis et quolibet eorum contenta iuxta et secundum responsiones et decretaciones nostras in fine cuiuslibet eorum contumatas et oppositas teneant

firmiter et observent tenerique et observari inviolabiliter faciant per quoscumque nec secus agant racione aliqua sive cau²⁵sa, quanto graciam nostram caram habent et dictam penam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro cumuni sigillo in dorso sigillatas. Datum in civitate Cesarauguste die XII mensis decembris anno a antivitate Domini millesimo CCCCLXXXIII.

Yo la reyna

Domina regina mandavit michi
Ioanni de la Parra se-
cretario visa per consilium reginale

(*Probatas*)

230

1493 ottobre 31. Barcellona.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al miles Berenguer Spital di intervenire affinché gli esecutori testamentari di Calaff firmino l'accordo di riduzione dei censals gravanti su Tàrraga.

[f. 132 r.]

La reyna

Eiusdem

Amat nostre. No ignoram com tots los creedors que prenen censals sobre la nostra vila de Tàrraga, considerada la deminució de aquella, per conservació de llurs credits han fermada certa capitulació, en la qual fins ací no han volgut fermar los marmessors de la marmessoria d'en Calaff de aquexa vila |⁵ a causa de l'impediment que vos hi donau e perquè nostra voluntat és que dita capitulació en tot cas se ferme e guarde axí per lo bé de de aquella vila com encara perquè es conservan llurs credits e tolre totes maneres de altercacions per cò vos diem, encarregam e pregam per fer a nos servey que vullau dar obra ab acabament que dits marmessors fer nostre en dita capitulació sens |¹⁰ algún⁸⁵¹ empaig car a servey molt accepte vos ho tindrem. Dada en Barcelona a XXXI del mes de octubre de any mil CCCCLXXXIII.

Yo la reyna

Dirigitur Berengario
Spital militi

Joan de la Parra secretario
(*Probatas*)

⁸⁵¹ Segue *empach-* espunto.

1493 dicembre 12. Saragozza.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al maestro segreto Gabriel Sánchez di pagare ad Antonia Pisana, madre superiora del monastero di Santa María de Jerusalem di Barcellona, 450 fiorini per aiutarla nelle spese matrimoniali di sua nipote.

[f. 132 r.-v.]

Matris de Iherusalem

Dona Ysabel *et cetera*. Al magnifico, amado consejero y thesorero general del rey mi sennor y nuestro mossén Gabriel Sánchez, maestre secreto de nuestra reginal cámara de Sicilia, o a Luys Palau, substituydo en el dicho officio, salud e dilección. Dezimos y mandamos vos assí como maestre secreto o al dicho vuestro substituydo de nuestra cierta sciencia y expressamente que, de ^l qualesquiere peccunias de nuestra corte por razón del dicho officio de maestre secreto a vuestras manos pervenidas o primero pervenideras, déys y luiyéys a sor Anthonia Pisana, madre del monesterio de monjas de Jherusalem de Barcelona, quatrocientos cinquanta florines de moneda de Sicilia a seys tarines por florín, los quales le mandamos dar para ayuda del matrimonio de una sobrina suya. E en la paga que le faréys de los dichos ^{f. 132 v.} quatrocientos y cinquanta florines de la dicha moneda, cobraréys de aquella o de su procurador época de paga y las presentes, por las quales mandamos a los maestros racionales de nuestra⁸⁵² reginal cámara o a otro qualequier de vos la cuenta de la administración del dicho officio de maestre secreto oydor que al tiempo de la reddición de vuestras cuentas ^l vos o el otro de vos poniendo en data la dicha quantía y restituyendo época de paga ensemble con las presentes, aquellas vos passen y admetan en cuenta de legítima⁸⁵³ desexida, toda duda, dificultad y contradicción cessantes. Dada en la ciudat de Caragoça a XII días del mes de deziembre en el anno del nacimiento de nuestro Sennor mil CCCCLXXXX tres.

Yo la reyna

Domina regina mandavit
michi Ioanni de Colo-
ma visa per generalem
thesaurarium et Rodericum
doctorem pro conservatore
generali
(*Probat*us)

⁸⁵² Segue *corte* espunto.

⁸⁵³ Segue *data* espunto.

232

1493 dicembre 14. Saragozza.

Isabella, regina di Castiglia, informa la madre superiora del monastero di Santa María de Jerusalem di Barcellona, del mandato di pagamento in suo favore, chiedendo inoltre informazioni sulla chiusura del convento.

[f. 132 v.]

Curi et seu verius monasterii Iherosolimitani Barchinone

La reyna

Venerable madre. Antes que nos diessen vuestra carta ya havíamos mandado despachar la provisión sobre los cinco mil sueldos para ayuda de casar vuestra⁸⁵⁴ nieta, los quales vos fará pagar ahí el thesorero del rey mi sennor, que es maestre secreto de nuestra cámara de Sicilia. Mucho vos⁸⁵⁵ encar⁵gamos os acordéys vos y las religiosas, como creemos⁸⁵⁶ fazéys, de rogar continuamente a nuestro Sennor por la vida y stado del rey mi sennor y mía y del príncipe y infantes⁸⁵⁷ nuestros fijos y fazedme saber en qué estado stá lo del encerramiento desse monasterio, que mucho nos plazerá que ello se faga bien y presto y como Dios sea servido. Dada en Caragoça a XIII de deziembre anno de |¹⁰ mil CCCCLXXXIII.

Yo la reyna

Coloma prothonotarius

233

1493 dicembre 23. Saragozza.

La regina ordina di corrispondere al protonotaro del regno di Sicilia Giovanni Cilestro il salario per l'ufficio di provveditore dei castelli della Camera per tutto il corso della sua vita, nonostante gli sia stato revocato l'incarico.

[f. 133 r.-v.]

Ioannis Chilestro

Elisabet *et cetera*. Magnifico et dilectis nostris fidelissime civitatis nostre Siracuserum et aliarum terrarum et locorum nostre reginalis camere dicti regni

⁸⁵⁴ Segue *fija* espunto.

⁸⁵⁵ Segue *rogamos* espunto.

⁸⁵⁶ Segue *far-* espunto.

⁸⁵⁷ Segue *nuestro* espunto.

Sicilie gubernatori magistro secreto,⁸⁵⁸ magistro rationali et conservatori nostri patrimonii et aliis universis et singulis officialibus et subditis nostris in eadem reginali camera constitutis et constituendis dictorumque |⁵ officialium locumtenentibus salutem et dilectionem. Officium provisoris castrorum prefate nostre camere reginalis quod dilectus †⁸⁵⁹ serenissimi domini regis, viri et domini nostri observadissimi, Ioannes de Chilestro, regni Sicilie prothonotarius, nostro cum privilegio obtinebat tanquam superfluum fuit superioribus diebus deletum et abolitum et eam ob causam iussimus vobis et salarium annuum dicti officii am|¹⁰plius non solveretur. Nunc autem nonnullis consideracionibus animum nostre maiestatis digne monentibus salarium predictum de speciali gracia eidem dum vixerit solvi et dari⁸⁶⁰ volumus contextu igitur presencium ad quem spectet dicimus et mandamus scienter et expresse ut dictum anum salarium singulis annis a die data presencium in antea continue numerandis ex et de illis reddictibus iuribus et emolumentis¹⁵ dicte camere reginalis nostre de quibus solvi⁸⁶¹ consuetum est proventus et de cetero proventuris eidem Ioanni Cilestro quamdiu vixerit in humanis ut prefertur detis et solvatis et seu dari et solvi faciatis integriter et cum effectu revocatione se abolicione et annullacione prefati officii et precepto seu preceptis quibuscumque per nos vobis fortasse factis et eciam quodam capitulo instruccionum nostrarum Gaspari de |²⁰ Cervello quondam comissarum de non amplius et dictum salarium solvendo obsistentibus in nichilo. Volentes quod in solucionibus per vos dictum magistrum secretum seu locum *et cetera* vestrum eidem Ioanni de Chilestro et in unaquaque earum singulis annis ut prefertur faciendis⁸⁶² recuperetis ab eodem debitas apocas de soluto in quarum prima tenor huiusmodi totaliter inseratur in aliis vero solum fiat mencio specialis de |²⁵ eisdem. Quoniam nos eadem serie cum presenti vobis dicto magistro rationali camere reginalis nostre seu alteri cuicumque a dicto magistro secreto computum audituro dicimus et mandamus ut eo ponente in data soluciones quas inde fecerit quolibet anno prefato Ioanni Chilestro et restituente dictas apocas de soluto illas vos dictus magister rationalis in eius computis libere admictatis dubio, difficultate |^{f. 133 v.} ac contradictione cessantibus quibuscumque. Contrarium non temptatur racione aliqua sive causa pro quanto gracia nostra vobis cara est et in penam unciarum centum ex bonis cuiuslibet vestrum contra facientis irremissibiliter exigendarum nostrisque regiis aplicandarum erariis cupitis non subire. Datum in civitate Cesarauguste die

⁸⁵⁸ *Secreto* ripetuto.

⁸⁵⁹ Nel testo *dapcisor*; in AGS, EST, 60, f. 117 r.-119 v.: *tampcisor*. Si è deciso di respingere entrambe le varianti in quanto possibili errori di trascrizione del privilegio originale.

⁸⁶⁰ Segue *iussimus* espunto.

⁸⁶¹ *Solvi* in interlinea.

⁸⁶² Segue *recuperabit* espunto.

XXIII^o decembris XII^e ⁸⁶³ indicionis anno |⁵ a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio.

Yo la reyna

Nichil solvat quia officialis
F. Castell pro taxatore

Domina regina mandavit michi
Ioanni de Coloma visa per
preceptorem maiorem Le-
gionis et Rodericum docto-
rem pro thesaurario et conservatore
generalibus

(*Probatas*)

234

1494 marzo 24. Medina del Campo.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore Juan Cárdenas di mantenere sotto sequestro i vestiti che aveva confiscato alla nave di Machín Urresti, mercante vizcaino al servizio del re di Napoli, visto che erano stati presi agli ebrei che erano a bordo dell'imbarcazione e deve essere stabilito a chi appartenessero, se al re napoletano o ai giudei in questione e quindi alla Camera.

[ff. 133 v./134 r.]

Curie

La reyna

Governador. Por letra que Luys Palao ha fecho al thesorero Gabriel Sánchez scrive que el rey de Nápoles tomó una barcha vizcayna de hun Machín de Urresti para que llevasse ciertos judíos con su ropa en pulla. E diz que el dicho Machín de Urresti les dexó en la velona desnudos y se llevó todos los bienes dellos con los quales |⁵ diz que vino a essa nuestra reginal cámara e que vos le havéys tomado y embargado para que fo los dichos bienes fasta saber a quién pertenecen e que teniéndolos assí embargados el dicho Machín se ha concertado con hun hombre que el dicho rey de Nápoles embió ahí sobreste caso para que dándole mil e quinientos ducados toda la dicha ropa se los dichos judíos a diz que vale siete o ocho mil ducados⁸⁶⁴ |¹⁰ fuesse paral dicho rey con el qual diz que el suyo ha consultado sobrello por saber si le agrada el partido y que pareciendo a vos y al dicho Luys Palao que la dicha ropa pertenece a nuestra cámara e fisco por ser de judíos, vassalos nuestros, havéys

⁸⁶³ Nel testo *XXII^e*.

⁸⁶⁴ Segue *toda da dicha* espunto.

acordado de no la entregar fasta saber nuestra voluntad sobrello, lo qual nos ha plazido y vos lo tenemos en servicio. Por ende nos vos manda¹⁵mos que luego vos informéys si los dichos judíos incurrieron en algunas penas o fizieron algunas cosas por las quales hayan perdido o devan perder la dicha ropa e si por la dicha razón o otra qualquiere aquella pertenece a la dicha nuestra cámara e fisco nos embiéys lo más presto que⁸⁶⁵ pudieredes la relación de todo ello poque aquella vista os mandaremos screvir lo que ²⁰de la dicha ropa hovierdes de fazer y entre tanto tenetla embargada [f. 134 r. e non la entreguéys a persona alguna proque assí cumple a nuestro servicio. Dada en Medina del Campo a XIII de março anno del mil CCCCLXXXIII^o.

Yo la reyna

Dirigitur Ioanni de Cardenas
gubernatori camere Sicilie

Almaçan pro secretario

235

1494 marzo 24. Medina del Campo.

Isabella, regina di Castiglia, ordina di scarcerare e risarcire i mercanti Gaspare de Naro e Allegretto di Nicolò di Siracusa, dato che erano stati ingiustamente privati dal governatore della Camera degli schiavi mori acquisiti dagli stessi nelle acque della Berberia dopo essere stati attaccati dagli stessi.

[f. 134 r.-v.]

Gasparis de Naro et aliorum

Elisabeth *et cetera*. Magnificis et dilectis nostris iudicibus magne curie nostre reginalis camere et magnifico Anthonio de Platamone legum doctore salutem et dileccionem. Humili suplicacione coram maiestate nostra reverenter oblata per dilectum et fidelem nostrum Arnaldum de Naro domicellum civitatis Siracusarum, nomine ⁵suo proprio et tanquam procuratorem dilecti et fidelis nostri Gasparis de Naro, eius fratris, Alegriti de Nicolo et aliorum sociorum suorum gravi querela accepimus quod cum superioribus diebus prefatus Gaspar sua quadam cum navi frumento onusta ad quendam locum maritimum lictoris Barbarie vocatum Africa mercantiliter se contulisset et duos post dies prefatus Alegritus de Nicolo sua cum navi cum ¹⁰quodam onere frumenti in eundem locum aplicuisset dicti patroni ut in similibus moris est quoddam inierunt fedus sive consocietatem ut tucius in eo littore sua negocia pertractare possent quique cum negociare res suas cum mauris

⁸⁶⁵ Segue *sea* espunto.

mercantiliter inceperunt. Sequenti die mauri ipsi sex naviculas dive caravos una cum birreme de custodia in eorum offensionem et perniciem ar¹⁵mare clam striduerunt et in lictore maris tormenta et alia armorum genera mauri ipsi paraverunt ut facilius suis pessimis optatibus potuerunt Gaspar vero de Naro et Alegritus de Nicolo prefati nichil talium insidiarum oppinantes dictos mauros in suis navibus mercantiliter admitentes cum illos secreta secum arma deferre et dictas sex naviculas seu caravos aliis ²⁰ armatis mauris secreto munitas cum dictis duobus navibus adiunxissent vidissent talibus insidiis cognitis et detectis se debita ex tempore pro talibus evitandis periculis Dei munere prudencia muniverunt ut irruentes in eos mauri cum suis dictis caravis non solum dicti Gaspar et Alegretus se ab illis Dei auxilio deffenderunt sed etiam quadraginta quinque ²⁵ ipsis mauris vel circa⁸⁶⁶ preliando vi armorum in sui deditionem subegerunt ac iure belli ceperunt quos una secum in suis navibus ad dicte civitatis portum usque⁸⁶⁷ detulerunt et quodam prius guidatico a nostre camere⁸⁶⁸ gubernatore obtento prefati Gaspar et Alegritus in dicta civitate Siracusarum unacum dictis captivis se receperunt verum cum gubernator ^{f. 134 v.} ipse ut feritur pro regi istius regni illius⁸⁶⁹ parendo litteris dictos mauros miserit illos pro regio servicio postulanti non solum dictos Gasparem et Alegritum a sua dictorum maurorum possessione sive cause cognitione aliqua spoliavit sed etiam cum⁸⁷⁰ ⁵ eosdem captos detineat cum eorum maximo dedecore et danno propterea prefatus Arnaldus dictis nominibus maiestati nostre humiliter suplicavit ut liberatis prius Gaspare et Alegrito prefatis a dictis carceribus et dictis mauris seu eorum precio, cum omnibus dannis, expensis et interesse per dictum gubernatorem eis restitutis ne fides nostra reginalis ratione dicti guida¹⁰tici in aliqua disputatione conferatur super predictis omnibus et singulis iuste ac debite providere mandaremus qua quidem supplicatione tanquam iusta et rationi consona de probitate animique integritate sciencia atque virtute et experientia vestri admodum confidentes, tenore presencium de nostra certa sciencia et nostri consilii ¹⁵ debita deliberacione presentem causam huiusmodi vobis duximus committendam prout commictimus serie cum presenti. Mandantes et commictentes vobis ut vocatis vocandis et illis in suis rationibus et iuribus ad plenum auditis partibus ipsis iusticiam promptam et expeditam in et super premissis faciatis et ministretis procedendo in eisdem ²⁰ breviter, simpliciter, summarie et de plano sine strepitu et figura iudicii sola facti veritate attenda maliciis et diffugiis cessantibus quibuscumque, quoniam nos in et super predictis omnibus et singulis et super incidentibus, dependentibus et seu emergentibus ex eisdem et ²⁵ connexis voces et vices nostras cum presentibus vobis comictimus quibus gubernatori nostre camere

⁸⁶⁶ Segue *pele-* espunto.

⁸⁶⁷ *Usque* in interlinea.

⁸⁶⁸ Segue *prius* espunto.

⁸⁶⁹ *Illius* in interlinea.

⁸⁷⁰ *Cum* in interlinea.

ac aliis officialibus nostris precipimus et mandamus ut de causa et causis predictis se nullo modo amplius intromictant cum nullitatis decreto. Cauti contrarium faciendi pro quanto gratiam nostram caram habent iramque et indignacionem nostram ac penam preinsertam cupiunt non subire. Datum in villa ³⁰ Metine de Campo die XXIII mensis marcii XII indicionis anno a nativitate Domini M^o CCCCLXXXIII^o.

Yo la reyna

Solvat tarenum unum
Castell pro taxatore

Domina regina mandavit mihi
Michaeli Perez Dalmaçan
visa per preceptorem maiorem
Legionis et Andream et
Anthonium et Filipum docto-
res

(*Probatas*)

236

1494 marzo 30. Medina del Campo.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al consiglio della città di Siracusa di pagare il salario di giurato ad Arnaldo de Naro, dato che ne era stato privato ingiustamente da parte del governatore della Camera.

[f. 135 r.]

Arnaldi de Naro

La reyna

Fieles nuestros. Arnaldo de Naro vino aquí a nos por pedir justicia de algunos agravios que pretendía⁸⁷¹ le eran fechos por el governador dessa cámara reginal. E diz que a esta causa ha seydo por el dicho governador o por vosotros privado del salario que deve haver como jurado dessa universidad, sobre lo qual nos ⁵ supplicó de remedio de justicia. E porque no es cosa razonable ni de justicia que por el dicho Arnaldo haver recorrido a nos y a esta causa haverse absentado dessa ciudad y reyno haya de ser privado del dicho salario del dicho su officio. Por ende, si assí es, vos mandamos que le paguéys y fagáys pagar el dicho salario que como jurado le pertenece, no obstante haya stado a esta causa absente de essa ¹⁰ ciudad y reyno, porque assí procede de justicia. E no fagays lo contrario por quanto servirnos

⁸⁷¹ Segue *que* espunto.

desseáys. Dada en Medina del Campo a XXX de março anno de mil CCCCLXXXIII^o.

Yo la reyna

Dirigitur iuratis et consilio⁸⁷²
Siracusarum †*

Almaçan pro secretario

(*Probatus*)

237

1494 marzo 30. Medina del Campo.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore della Camera di rendere esecutiva la nomina a capitano di Siracusa di Arnaldo de Naro per la dodicesima indizione (1493-1494), come già stabilito il 22 marzo 1491.

[f. 135 r.]

Eiusdem

La reyna

Governador. Nos havemos encomendado al amado nuestro Renaldo de Naro el officio de la capitanía dessa nuestra ciudad de Çaragoça por el anno de la XII indición, segund en sus provisiones, dadas en Sevilla a XXII de março del anno mil CCCCLXXXI^o, a las quales nos refferimos, se contiene y ahunque vos se⁵gund entendimos le hayáys dado las cartas executoriales para ello [...] con todo esso porque queremos que la dicha merced haya su devido effecto, vos mandamos que, viniendo el tiempo, le déys possession del dicho officio, segund serie y tenor de aquellas, sin sperar de nos otro⁸⁷³ mandato, porque ésta es nuestra voluntad. Dada en Medina del Campo a XXV de março anno de ¹⁰mil CCCCLXXXIII^o.

Yo la reyna

Dirigitur gubernatori camare
Sicilie

Almaçan pro secretario

†*

(*Probatus*)

⁸⁷² Et *consilio* in interlinea.

⁸⁷³ Segue *consulta* espunto.

1494 luglio 30. Segovia.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al maestro secreto della Camera, Lluís Palau, di dare 25 onze al monastero di San Domenico di Siracusa, per la costruzione di un nuovo dormitorio. Una simile quantità di denaro è stata donata anche al monastero di Santa Chiara di Siracusa.

[f. 135 v.]

Monasterii predictorum civitatis Siracusarum Sicilie

Dona Ysabel por la gracia de Dios reyna de Castilla *et cetera*. Al amado maestre secreto de nuestra reginal cámara en el reyno de Sicilia, Luys Palau, salud e dilección. Dezimos e mandamos a vos que, de qualesquier pecunias de nuestra corte a manos vuestras pervenidas o primero pervenide⁵ras, déys e paguéys al devoto padre prior e religiosos del monesterio de Sancto Domingo, de la observancia dessa nuestra ciudat de Caragoça, ventynte cinco onças dessa moneda, de las quales les fazemos merced y limosna, paral edifficio de la obra del dormitorio, que havemos mandado fazer en el dicho monesterio. E en la paga e solución ¹⁰ que de la dicha quantitat les faréys, cobraréys dellos o de su legítimo icónomo e procurador ápocha de recibida con las presentes. Ca con el mismo tenor de las presentes, mandamos al maestre racional dessa dicha nuestra reginal cámara o a qualquier otros que vuestras cuentas examinará que poniendo vos en data las susodichas vintecinco ¹⁵ onças a restituyendo la dicha ápocha de pago juntamente con las presentes aquellas vos admitan e reciban en la dicha vuestra cuenta, tuda duda, contradicción e notamiento cessantes. Dada en la ciudat de Segovia a XXX días de julio anno de la natividat de nuestro Sennor mil CCCCLXXXIII.

Yo la reyna

Nihil solvat quia per ele- mosinam Iacobus Fer- rer	Domina regina mandavit mihi Ioanni de la Parra secretario visa per consilium reginale et per doctorem de Lillio conservatorem et pro thesaurario generali	<i>(Vidit)</i> doctor Andreas de Lillio conservator generalis et pro thesaurario
---	---	---

Sub simili firma et tenore fuit expedita alia pro monasterio monialium Sancte Clare eiusdem civitatis Siracusarum et de simili quantitate

1494 agosto 2. Segovia.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore Juan Cárdenas di mandare al maestro secreto Lluís Palau il mandato di pagamento per le 25 onze stabilite per il monastero di San Domenico di Siracusa e di nominare a una persona fidata per controllare che la somma sia usata solo per la costruzione del dormitorio. Un provvedimento simile è stato emesso anche per il monastero di Santa Chiara di Siracusa.

[f. 136 r.]

Monasterii fratrum predictorum civitatis Siracusarum Sicilie

Dona⁸⁷⁴ Ysabel *et cetera*. Al amado governador de la nuestra reginal cámara de Sicilia micer Juan de Cardenas salut e dilección. Por la devoción que tenemos a la orden de Santo Domingo e por la voluntad de acabar la obra del dormitorio que en el monesterio⁸⁷⁵ observante de la |⁵ dicha orden dessa nuestra ciudat de Caragoça havemos mandado fazer, havemos consignado segund que por nuestra cautela, so la data de las presentes⁸⁷⁶ otorgada para ello sobre essas nuestras rentas ordinarias et extraordinarias venyte cinco onças dessa moneda para gastar en la dicha obra. Por ende por el⁸⁷⁷ tenor |¹⁰ de la presente de nuestra cierta sciencia vos mandamos luego sin sperar de nos otro mandamiento o consulta mandéys con vuestra provisión e cautela a nuestro maestro secreto dessa nuestra cámara Luys Palau que pague al padre prior o al procurador del dicho monesterio las dichas veyntecinco onças cobrando |¹⁰ época de aquellas para que les sean admitidas por nuestro maestro racional en la reddición de sus cuentas. E porque no se gasten ni se espendan en otras cosas sino en la dicha obra vos cometemos que fagáys asistir en ello como cumple dando el cargo a alguna buena persona fiada e diligente que mire e faga gastar la dicha quan|¹⁵tía en la dicha obra del dicho monasterio e no en otra cosa e de lo que en ello se fiziere vos faga verdadera e cierta relación. E no fagáys lo contrario, por quanto nos desseáys servir e tenéys cara nuestra gracia. Dada en la ciudat de Segovia⁸⁷⁸ a dos del mes de agosto XII^e indicción en el anno del naci|²⁰miento de nuestro Sennor de mil CCCCLXXXIII.

Yo la reyna

Nihil solvat quia

⁸⁷⁴ Corretto su *donna*.

⁸⁷⁵ Segue *de* espunto.

⁸⁷⁶ Segue *ator-* espunto.

⁸⁷⁷ *Por el* ripetuto e espunto.

⁸⁷⁸ *De Segovia* ripetuto e espunto.

<p>per elemosinam Iacobus Ferrer</p>	<p>Domina regina mandavit mihi Ioanni de la Parra secretario visa per consi- lium reginale et per doctorem de Lillio conservatorem et pro thesaurario generali Sub simili firma et tenore fuit ex- pedita alia pro monasterio monialium Sancte Clare eiusdem civitatis Sira-</p>	<p>cusarum (<i>Vidit</i>) doctor Andreas de Lillio conservator generalis et pro thesaurario</p>
--	--	---

240

1477 luglio 25. Siviglia - 1494 luglio 31. Segovia.

Isabella, regina di Castiglia, conferma il privilegio del 1477, con cui si concedevano ad Alvaro de Nava 200 fiorini annuali e vitalizi sul tesoro della Camera reginale di Sicilia, per i meriti e servizi resi alla corte, ampliando tale beneficio vitalizio al suo erede.

[ff. 136 v./138 r.]

Alvari de Nava

Nos Elisabeth Dei gracia regina Castelle *et cetera*.⁸⁷⁹ Meminimus superioribus annis nostro opportuno privilegio concessisse vobis dilecto alunno nostro Alvaro de Nava, militi castellano castris Nicussie et magistro notario et archiviario regni Sicilie |⁵ vita vestra perdurante ducentos florenos auri ad rationem tarenorum sex pro quolibet floreni habendos et recipiendos per vos annis singulis prout in ipso nostro privilegio ad quod nos referimus latius est videre quod quidem privilegium tenoris est huius:

Nos Elisabeth Dei gracia regina Castelle Legionis Sicilie |¹⁰ et Toleti Portugallie Gallecie Hispalis Cordube Murcie Gienniis Algarbii Algezire Gibraltaris principissa Aragonum ac domina Vizcaye et Moline. Volentes ergo vos dilectum nostrum Alvarum de Nava triremium capitaneum graciosius nos gerere ac in aliqualem servitorum |¹⁵ per vos nostre maiestati prestitorum gratitudinem et remuneracionem vobis eidem Alvaro de Nava tenore presenti et certa nostra sciencia expresse damus, donamus et consignamus ac liberulum eleargimur super

⁸⁷⁹ Segue *volentes* espunto.

introitibus proventibus et escadenciis tam ordinariis quam extraordinariis et certis quibuscumque nostre [|]²⁰ reginalis camere regni Sicilie nobis quovismodo pertinentibus florenos auri ad racionem tarenorum sex monete regni predicti Sicilie floreno quolibet computato ducentos florenos per vos singulis annis percipiendos et habendos dum vitam duxeritis in humanis quequid solucio fieri ha[|]²⁵beat et datis presentis charte nostre in unum annum postea subsequenter ea sit deinde annis singulis et quibus ducentis florenis vestras omnimodas possitis facere voluntates. Quo circa gubernatori et magistris racionalibus, magistro secreto et aliis officialibus nostris [|]^{f. 137 r.} in eadem camera reginali constitutis et constituendis eorumque locumtenentibus presentibus et futuris sub nostre ire et indignacionis incurso penaque florenorum Aragonum duorum mille nostris si contra fecerint erariis applicandorum dicimus et districte [|]⁵ precipiendo mandamus, quatenus huiusmodi donationem, gratiam et assignationem tenentes e iviolabiliter observantes vobis eidem Alvaro aut vestro legitimo procuratore de eisdem florenis ducetis annis singulis vita vestra durante ut predicatur et liberent ac restitui et persolvi faciant dictusque magister secreto [|]¹⁰ aut ille qui predictam solutionem faciet recuperabit a vobis seu vestro legitimo pcuratore plenum mandatum a vobis habente vicibus singulis apocham de soluto in quarum prima tenor presentis totaliter inseratur in aliis vero solutionibus solum fiat mencio specialis de eadem pro curie nostre [|]¹⁵ cautela reciocinii tempore perducendis quam nos eisdem magistris racionalibus ita damus firmiter in mandatis quod eodem magistro secreto aut illo qui predictam solutionem faciet in exitu ponente dictos ducentos florenos ad prenarratam⁸⁸⁰ racionem computatos e restituente apocham [|]²⁰ de recepto illos in suis recipiant atque admictant computis, dubio et difficultate et contradictione cessantibus quibusvis. Nec secus agant aut agere patiantur racione aliqua sive causa si gratiam nostram charam habent dictamque penam cupiunt non subire. In quorum rei testimonium presentes fieri [|]²⁵ iussimus nostro sigillo inpendenti munitos. Datum in civitate Hispalensi die XXV^o mensis iulii anno a nativitate Domini millesimo CCCC^o LXX^o septimo. Yo la reyna. Domina regina et principissa mandavit mihi Alfonso de Avila vidit eam doctor Antonius Roderici de Lillio conservator [|]³⁰ generalis et pro thesaurario generali.

Volentes itaque uno [|]^{f. 137 v.} ex gentibus, meritis et serviciis beneficio prosequi, presentium tenore et de nostri certa sciencia et consulto gratiam predictam vobis factam ad vestri vitam et unius vestri heredis filii aut filie per vos verbo, testamento aut alia scriptura etiam priva[|]⁵ta instituendi, eligendi aut nominandi post vestri oitum nunc pro tunc et e contra concedimus, ampliamus et pretendimus et prorogamus. Ita quod vobis defuncto ipso facto dictus heres vester filius aut filia

⁸⁸⁰ Corretto su *preenarratum*.

quem seu quam verbo vel testamento aut alia scriptura publica seu privata institueritis, |¹⁰ eligeritis aut nominaveritis quem seu quam vaccare possit usque ad mortis articulum illeque seu illa heres vester censeatur qui seu que ultimo loco institutus seu instituta electus seu electa aut nominatus seu nominata fuerit succedat vobis inmediate in dicta gracia illaque nulla alia |¹⁵ provisione seu mandato nostris desuper expectatis gaudeat et utatur quemadmodum si in ipsius personam concessa⁸⁸¹ fuisset dictosque ducentos florenos habeat et recipiat de vita sua prout vos recipitis et recipere debetis et in utilitates suas convertat ac faciat eius vita durante |²⁰ tanquam de re propria. Quo circa illustrissimo Ioanni principi Asturiarum et Gerunde primogenito nostro sanissimo in omnibus regnis et terris nostris post felices et longevos dies nostros in immediato heredi et successori intentum nostrum aperientes sub paterne benedictionis obtentu dicimus |²⁵ locumtenenti vero generali ac gubernatori nostre reginalis camere in dicto nostro Sicilie regno ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris ipsorumque officialium locumtenentibus tam presentibus quam futuris dicimus et districte precipiendo mandamus expresse et ex certa sciencia |^{f. 138 r.} sub nostre graciae et amoris obtentu penaque unciarum auri quingentarum nostris inferendarum erariis quatenus concessionem et ampliacionem nostras huiusmodi et omnia et singula desuper contenta ad unguem tenendo inviolabiliter observando et per quos deceat |⁵ observari faciendo dictus magister secretus aut alius ad quem solucio predictorum ducentorum florenorum pertineat et spectet inmediate vobis defuncto et dictis ducentis florenis respondeat dicto heredi vestro de vita sua aut eius procuratori in quorum solucione recuperabit singulis vicibus |¹⁰ apochas de soluto in quorum prima tenore huiusmodi totaliter inseratur in cuius vero solum fiat mencio specialis de eadem. Nos enim cum hoc eodem firmiter tradimus in mandatis magistris racionalibus curie nostre vel alis cuicumque solvente computum audituro quod |¹⁵ tempore sui racionii ipso in datis ponente dictos ducentos florenos dicto heredi vestro ex solutos restituente dictas apochas illas in suis recipiant computis libere et admittant dubio, difficultate et contradiccione cessantibus quibusvis. Et caveant a contrario quavis ra|²⁰ cione aut causa, pro quanto dictus illustrissimus princeps nobis complacere ceteri vero officiales iram et indigancionem ac penam predictam cupiunt evitare. In cuius rei⁸⁸² testimonium presentes fieri iussimus nostro reginalis camere sigillo inpendenti munitos. Datum in oppido |²⁵ Segovie die ultimo mensis iulii XII^e indictionis anno nativitate Domini millesimo quadingentesimo nonagesimo quarto.

Yo la reyna

⁸⁸¹ Corretto su *concepta* in interlinea.

⁸⁸² *In cuius rei* espunto e ripetuto.

1494 dicembre 4. Madrid.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al baiulo di Tàrrega di verificare il modo in cui sono state impiegate le 290 libbre provenienti dalla aljama cittadina a seguito della cacciata degli ebrei e di cui la città aveva ricevuto donazione da parte sua, poiché il suo procuratore afferma che 40 libbre sono state utilizzate per pagare gli ufficiali che hanno inventariato i beni ebraici, anche se erano già stati pagati in precedenza.

[f. 138 v.]

Ville Tarregue

Nos donna Ysabel *et cetera*. A vos el nuestro bayle de la villa de Tàrrega o a vuestro lugarteniente salud e gracia. Sepades que por parte de la nuestra villa de Tàrrega nos es fecha relación, diziendo que bien sabíamos como nos hovimos fecho merced a la dicha villa de dozientas y noventa libras barcelonesas, que mossén Guillem Sánchez, |⁵ nuestro procurador de la dicha villa, hovo tomado de la aljama de los judíos de la dicha villa al tiempo que salieron destos nuestros reynos. De las quales dichas dozientas y noventa libras Graviel Sánchez, nuestro thesorero su hermano, ha pagado por ellas⁸⁸³ dozientas y cinquenta libras e el dicho mossén Guillem Sánchez dize que las quarenta libras restantes les dio e recibieron los oficiales dessa dicha |¹⁰ villa por los trabajos que hovieron en tomar los inventarios de los bienes de los judíos. Los quales dichos oficiales diz que ya stán pagados de los dichos trabajos por essa dicha villa e que, si assí passasse, los dichos trabajos se pagarían dos vezes. E nos embió a suplicar e pedir por merced que sobrello proveyésemos, mandando pagar las dichas quarenta libras de los |¹⁵ bienes⁸⁸⁴ del dicho Guillem Sánchez o de otras qualesquier personas que fuessen en cargo dellas o como la nuestra merced fuesse. E nos tovimoslo por bien porque vos mandamos que luego veades lo susodicho⁸⁸⁵ e, llamadas e oydas las partes, a quien atanne breve y summariamente e sin dilación fagades e administredes a la dicha villa de Tàrrega entero cumplimiento de justicia, por |²⁰ manera que si los dichos oficiales recibieron las dichas quarenta libras e son obligados de las restituyr la dicha villa las cobre, pues nos le fezimos merced dellas. Para lo qual si necessario es vos damos poder cumplido. E no fagades ende al en alguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez mil maravedís para la nuestra cámara. E demás mandamos al home

⁸⁸³ Segue *sietecientas* espunto.

⁸⁸⁴ *De los bienes* ripetuto.

⁸⁸⁵ Corretto su *susodichos*.

|²⁵ que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplaze que parezcades ante nos en la nuestra corte doquier que nos seamos del día que vos emplezare a quinze días primeros siguientes, so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier scrivano publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que ge lo mostrare testimonio signado con su signo por |³⁰ nos sepamos en como se cumple nuestro mandado. Dada en la villa de Madrid a IIII⁸⁸⁶ días del mes de deziembre anno de mil CCCCLXXXIII.

Yo la reyna
Domina regina mandavit michi Michaeli Peres
Dalmaçan visa per Alvarum Portugalie
Ioannem Andree Anthonium et Philipum
doctores et Andream de Lilio conservatorem generalem
et pro thesaurario

242

1495 gennaio 31. Madrid.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al tesoriere generale del re e maestro secreto della Camera Gabriel Sánchez di utilizzare il denaro ricavato dalla composizione degli ebrei espulsi dalla Camera per pagare interamente o a rate 19.000 fiorini a Nuño Docampo per retribuire i soldati dell'armata che i sovrani hanno inviato nel regno di Sicilia, quando mostri la corrispettiva lettera del capitano Galceran Requesens.

[f. 139 r.]

Curie

Donna Ysabel *et cetera*. A vos Gabriel Sánchez, thesorero general del rey mi sennor, maestre secreto de la mi reginal cámara del mi reyno de Sicilia, o a su lugarteniente salud y gracia. Con tenor de la presente vos digo y mando de mi cierta sciencia y expressamente que, de qualesquier pecunias mías a vuestras manos pervenidas o primero pervenideras e sennaladamente de las pecunias pro|⁵cehidas de la composición de los judíos de la dicha mi cámara expulsos, déys e paguéys realmente y de fecho a Nunno Docampo, pagador de la armada e gente que el rey mi sennor e yo embiamos al dicho reyno, o a su procurador dizinueve mil florines moneda de aquel reyno de Sicilia, los quales emparo quiero e mando que dedes y paguedes en moneda de Sicilia en las vezes tiempos quel dicho Nunno Docampo vos mostrare carta o cartas de |¹⁰ don Galceran de Requesens, conde de Palamós y

⁸⁸⁶ Segue *de espunto*.

de Trivento, nuestro capitán general de la dicha armada, firmadas de su nombre e no en otra manera. E en la paga e solución que de los dichos XVIII^M florines faréys, cobraréys á pocas de pago del dicho Nunno Docampo o de su procurador en la primera de las quales el tenor desta sea inserto. E en las otras faga della special minción e también cobraréys las cartas del dicho |¹⁵ conde de Trivento, faziendo deducción en las spaldas⁸⁸⁷ desta de la quantía que en cada vez le pagaredes, quedando aquella en poder del dicho Nunno Docampo, fasta la última e postrimera paga a cumplimiento de los dichos dizinueve mil florines, en la qual cobraréys la presente ensemble con época difinitiva de la dicha cantidad. Ca yo con ésta digo y mando de la dicha mi cierta sciencia a los maestros |²⁰ racionales de la dicha mi reginal cámara o otro qualquier de vos conto oydor que en la dicha reddición de vuestras cuentas, vos poniendo en data las dichas XVIII^M florines o aquella parte dellos que por virtud desta y de las cartas del dicho conde dado y pagado havréys y restituyendo las dichas cartas y épocas de la presente fe, fizientes segund dicho es, la dicha quantía o quantías vos reciban y admetan en |²⁵ cuenta de legítima data, todo dudo, duficultad y contradicción apartadas. Dada en la villa de Madrid a XXXI días del mes de enero anno de mil CCCCLXXXV.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Michaeli

Perez Dalmaçan visa per preceptorem

maiozem Legionis et doctorem Andream de Lilio c

onservatorem generalem et pro thesaurario et fuit

duplicata

243

1495 gennaio 31. Madrid.

Isabella, regina di Castiglia, ordina a Francesco Galgana, reggente dell'ufficio di maestro secreto della Camera, di vendere i beni che il governatore Juan Cárdenas aveva sequestrato agli ebrei per restituire al tesoriere generale del re e maestro secreto della Camera Gabriel Sánchez 1.000 ducati d'oro che le aveva prestato precedentemente e di dare la somma restante a Nuño Docampo per retribuire i soldati dell'armata che i sovrani hanno inviato nel regno di Sicilia, quando mostri la corrispettiva lettera del capitano Galceran Requesens.

[f. 139 r.-v.]

⁸⁸⁷ Segue d'ella espunto.

Cautela faciens pro Gabriele Sanchez thesaurario generali

Donna Ysabel *et cetera*. A vos Francisco Galagana, regiente el officio de maestro secreto de la mi reginal cámara de Sicilia, salud y gracia. Con tenor de la presente y de mi cierta sciencia vos mando que de aquellos dineros proceydos y que procederán de la ropa y dinero de los judíos que mossén Juan de Cárdenas ende hovo tomado |^{f. 139 v.} porque se lo llevavan allende, la qual ropa y dinero con otras mis cartas cometo y mando que sea por vos tomado y la dicha ropa vendida, déys e paguéys a Gabriel Sánchez, thesorero general del rey mi sennor e maestre secreto de la dicha mi cámara, o a su procurador mil ducados de oro en oro y de peso, los quales |⁵ el dicho thesorero me prestó aquí en dineros contados y todo lo restante dello daréys e pagaréys a Nunno Docampo, pagador de la armada que el rey mi sennor e yo embiamos al dicho reyno, llevando vos cartas del conde de Palamós y de Trivento, nuestro capitán general de la dicha armada, firmadas de su nombre, en que diga que le dedes lo restante de la que dicho es. E en los pagamientos que |¹⁰ fizieredes, cobraréys á pocas de pago assí⁸⁸⁸ del dicho Gabriel Sánchez o de su procurador de los dichos mil ducados, como del dicho Nunno Docampo, de toda la cantidad restante de todo el proceido de la dicha ropa de judíos, que le pagaredes e cartas del dicho conde en que diga que acudan al dicho Nunno Docampo, con lo que dicho es. Ca yo por ésta mando a los maestros racionales de la dicha |¹⁵ mi cámara e a qualquier otro de vos conto oydor que en la reddición de vuestras cuentas, poniendo vos en data los dichos mil ducados de oro en oro y de peso y toda la dicha restante cantidad que por virtud⁸⁸⁹ desta pagado hovieredes del dicho dinerp y proceydo de la dicha ropa de judíos, restituyendo las dichas á pocas y carta del dicho conde y esta mi carta, aquellas |²⁰ dichas cantidades vos admetan en cuenta de legítima data, no demandando cos otra certificación, cautela ni á poca de los dichos mil ducados que el dicho thesorero me prestó como⁸⁹⁰ aquellos de mandamiento nuestro se hayan distribuydo en ciertas cosas de nuestro servicio secretas. Dada en la villa de Madrid a XXXI de enero en el anno de la natividad de nuestro Sennor mil |²⁵ CCCCLXXXV.

Yo la reyna

Domina regina mandavit michi Michaeli Peres Dalmaçan visa per preceptorem maiorem Legionis et doctorem Andream de Lilio conservatorem generalem et pro thesaurario et fuit duplicata

⁸⁸⁸ *Assí* ripetuto ed espunto in interlinea.

⁸⁸⁹ *Virtud* ripetuto ed espunto.

⁸⁹⁰ Segue *de* espunto.

(*Probatas*)

244

1495 gennaio 31. Madrid.

Isabella, regina di Castiglia, informa il maestro secreto della Camera e tesoriere generale del re Gabriel Sánchez che, nel caso in cui si confermasse la morte del governatore Juan Cárdenas, i beni sequestrati agli ebrei sarebbero stati consegnati al suo luogotenente Francesco Galgana, che li avrebbe venduti per restituirgli i 1.000 ducati d'oro che le aveva prestato precedentemente, usando la somma restante e il denaro della composizione degli ebrei espulsi dalla Camera per retribuire i soldati dell'armata che i sovrani hanno inviato nel regno di Sicilia, attraverso l'operato di Nuño Docampo e la corrispettiva lettera del capitano Galceran Requesens, concedendogli altresì la possibilità di corrispondere tal somma con altre monete diverse da quelle del regno di Sicilia.

[ff. 139 v./140 r.]

Cautela directa⁸⁹¹ Gabrieli Sanchez thesaurario generali

Donna Ysabel *et cetera*. A vos Gabriel Sánchez, thesorero general del rey mi sennor y maestre secreto de la mi cámara reginal de Sicilia, o a vuestro lugarteniente salud y gracia. Por dos mis provisiones e cauthelas vos he mandado, conviene a saber por una dellas vos mandé que, en el caso que mossén |^{f. 140 r.} Juan de Cárdenas, mi governador de la dicha mi cámara de Sicilia, fuesse muerto, que a vos e o a vuestro lugarteniente fuesse entregada la ropa de judíos que en su poder stava e del valor de aquella quedéys e paguéys a Nunno Docampo, pagador de la armada y gente que el rey mi sennor e yo embiamos al dicho reyno, |⁵ o a su procurador todo lo que por cartas del conde de Palamós y de Trivento, nuestro capitán general de la dicha armada, mandare dar de los dineros, porque se havía vendido o vendiere la dicha ropa de los judíos que el dicho mossén Juan de Cárdenas, governador de la dicha mi cámara, hovo tomado porque se lo llevavan allende, quitados primero de lo proceydo de la dicha ropa los mil ducados de oro |¹⁰ que dello he mandado e mando que se den e paguen a vos el dicho thesorero por otros tantos que yo vos devo y me emprestastes en dineros contados e a otra parte déys e paguéys al dicho Nunno Docampo XVIII^M florines moneda del dicho reyno de Sicilia, de qualesquier pecunias mías que havréys recebido o recibieredes, de las pecunias proceydas de la composición de los judios que fueron expulsos de la |¹⁵ dicha mi⁸⁹² cámara, que han

⁸⁹¹ Corretto su *faciens* in interlinea.

⁸⁹² Segue *cam-* espunto.

deseredados e pagados como dicho es a Nunno Docampo, pagador, en la forma sobredicha e en las dichas provisiones contenida. E por quanto podría ser que la dicha armada no sté stante en el dicho reyno y que haya de yr a otra parte donde la dicha moneda de Sicilia no corre y se perdería mucho en llevarlo a otra qualquiere parte ²⁰ donde fuesse la dicha armada, por ende yo vos mando que, en caso que la dicha armada hoviere de yr a otra parte alguna e seyendo requerido por el dicho Nunno Docampo con carta del dicho conde, recibáys e fagáys recibir toda la moneda que él toviere de la que le havréys dado por razón de lo sobredicho e le déys e paguéys la valor della en moneda de oro o de ²⁵ plata la qual comptaréys al precio que fallar se pudiere con intervención de notario público, para que de la dicha compra y precio de la dicha moneda faga e vos de acto e certificación aucténtica que yo con la presente doy facultad a qualesquier personas que os pueda vender la dicha moneda al precio que con vos se concertaren, sin caher en pena alguna, no obstante qualquiere pragmática ³⁰ o pregón fecho en contrario. E por la presente mando a los maestros racionales de la dicha mi cámara reginal e a otro qualquier de vos conto oydor que en la reddición de vuestras cuentas, vos poniendo en data la cantidad del precio que por la dicha moneda de oro y plata havréys pagado y restituyendo la presente e la sobredicha certificación aucténtica del dicho notario público, aquella dicha cantidad vos reciban e admetan en ³⁵ cuenta de legítima data, toda duda, dificultad y contradicción cessantes. Dada en la villa de Madrid a XXXI días de enero del anno del nacimiento de nuestro Sennor mil CCCLXXXV.

Yo la reyna⁸⁹³

Domina regina mandavit michi Michaeli Peres Dalmaçan visa per preceptorem maiorem Legionis et doctorem Andream de Lilio conservatorem generalem et pro thesaurario et fuit duplicata

(*Probatus*)

245

1494 agosto 27. Segovia - 1495 gennaio 31. Madrid.

Isabella, regina di Castiglia, ordina ai giudici di Magna Curia reginale di accertarsi della morte del governatore Juan Cárdenas, di far vendere a Francesco Galgana, reggente dell'ufficio di maestro secreto della Camera, i beni sequestrati agli ebrei per restituire al tesoriere generale del re Gabriel Sánchez 1.000 ducati d'oro e di far dare la somma restante a Nuño

⁸⁹³ Segue *fuit* espunto.

Docampo per retribuire i soldati dell'armata che i sovrani hanno inviato nel regno di Sicilia, come era stato ordinato al governatore in precedenza.

[f. 140 v.]

Gabrielis Sanchez

La reyna⁸⁹⁴

Juezes de la gran corte y maestre racional de la mi cámara de Sicilia. En los días passados screví⁸⁹⁵ a mossén Juan de Cárdenas, governador dessa mi reginal cámara, una carta del tenor siguiente:

La reyna. Mossén Juan de Cárdenas, governador de la mi cámara de Sicilia. Los días passados me |⁵ scrivistes que haviades ende tomado⁸⁹⁶ cierta ropa e dineros e otras cosas, que los judíos llevavan y passavan allende. Y fastagora no vos he respondido a ello porque no se ha ofrecido mesagero cierto con quien vos screvir. Fue muy bien fecho y yo vos lo agradezco y tengo en servicio y porque el dinero que en esto montare es menester para pagar el armada quel rey mi sennor e yo tenemos acor|¹⁰ dado de embiar a esse reyno por servicio mío que toda essa ropa e otras cosas, que tomastes de los dichos judíos, lo⁸⁹⁷ fagáys vender por⁸⁹⁸ scrivano público y dad cargo dello a personas fiables y de consciencia, que lo vendan y del dinero que dello montare fazed dar a Gabriel Sánchez, thesorero general del rey mi sennor, o a quien él vos scriviere mil ducados de oro que |¹⁵ el dicho thesorero me prestó aquí en días contados de que él llevará mi carta y lo restante guardadlo y tenedlo presto y junto para pagar la dicha nuestra armada que allá ha de yr luego. Lo qual dad a la persona que os llevare mi carta y en esto por servicio mío poned mucha diligencia y recando porque la dicha armada yrá en sperança del |²⁰ dicho dinero. Y sino fallasse ende buen recaudo dello ya veades cuánto danno recibirá⁸⁹⁹ e nos desservicio. De la ciudad de Segovia a XXVII días de agosto del XXXXIII annos. Yo la reyna. Por mandado de la reyna Fernando de Álvarez.

E por quanto del dicho governador ne he cobrado respuesta fastaquí ni sé que se ha fecho de la dicha ropa de judíos e si será |²⁵ vendido o no e a mi es dicho que el dicho governador es fallecido desta presente vida. Por ende yo vos mando que si el dicho governador es fallecido y no hoviere cumplido lo susodicho vos nos⁹⁰⁰

⁸⁹⁴ Segue *La reyna. Gabri-* espunto.

⁸⁹⁵ Corretto su *screvimos*.

⁸⁹⁶ *Tomado* in interlinea.

⁸⁹⁷ *Lo* ripetuto ed espunto in interlinea.

⁸⁹⁸ Corretto su *delante* in interlinea.

⁸⁹⁹ Segue *en m-* espunto.

⁹⁰⁰ *Nos* in interlinea.

informéys dello. E si la dicha ropa fuere vendida, parte della vos mando que el dinero, que della o parte della hoviere salido, lo mandéys luego entregar a Francisco Galgana, |³⁰ rigiente el officio de maestre secreto de la dicha mi cámara, junto con toda la ropa que stuviere por vender porque yo le he mandado lo que ha de fazer assí del dinero como de la dicha ropa de judíos, assí ponedlo luego por obra, si mi servicio desseáys. De la villa de Madrid a XXXI días del mes de enero anno de |³⁵ mil CCCCLXXXV.

Yo la reyna

(Vidit) Andreas de Lillio conservator
generalis
et pro thesaurario

Almaçan secretarius

Similis fuit expedita directa Baptiste
Dariçõ capitaneo civitatis
Cesara[uguste]

246

1495 gennaio 31. Madrid.

Isabella, regina di Castiglia, ordina a Francesco Galgana, reggente dell'ufficio di maestro secreto di Camera reginale, di accertarsi della morte del governatore Juan Cárdenas, di vendere i beni sequestrati agli ebrei per restituire al tesoriere generale del re Gabriel Sánchez 1.000 ducati d'oro, nel caso in cui non gli fossero stati corrisposti da Cárdenas, e di dare la somma restante a Nuño Docampo per retribuire i soldati dell'armata che i sovrani hanno inviato nel regno di Sicilia, quando mostri la corrispettiva lettera del capitano Galceran Requesens.

[f. 141 r.]

Eiusdem

La reyna

Francisco Galagana. Yo scrivo a los juezes dela gran corte y mestre racional de la mi cámara de Sicilia e al capitán de la mi ciudad de Caragoça lo que veréis con las cartas que con la presente vos embío. Por ende yo vos mando que, si mi governador mossén Juan de Cárdenas fuere muerto como aquá me es dicho, |⁵ luego toméis a manos vuestras toda la ropa de los judíos que se fallará por vender y el dinero de de la vendida segund en las dichas cartas se contiene e lo que quedará de la dicha ropa por vender luego pagaréys por obra en lo vender con intervención de maestre racional de mi cámara o de algún official de su officio que sea scrivano público y

de todo el dinero que de la dicha ropa |¹⁰ de judíos se ha vendido o vendiere pagaréys a Gabriel Sánchez, thesorero general del rey mi sennor, mil ducados de oro en oro y de peso si el dicho governador no ge los hoviere pagado como yo ge lo mandé. E todo lo que quedare daréys a Nunno Docampo, pagador de la armada y gente quel rey mi sennor e yo embiamos a esse nuestro reyno de Sicilia, con cartas del |¹⁵ conde de Palamós y de Trivento, capitán general de la dicha armada, segund más largamente por nuestra provisión patente lo veréys, la qual para saneamiento de vuestras cuentas vos presentará el dicho Nunno Docampo. Dada en la villa de Madrid a XXXI de enero anno de mil CCCCLXXXV.

Yo la reyna

Dirigitur Francisco Galgana, regenti
officium magistri secreti camere
reginalis

Almaçon secretarius

247

1495 gennaio 31. Madrid.

Isabella, regina di Castiglia, ordina di permettere a Francesco Galgana, reggente dell'ufficio del maestro secreto della Camera, di ricevere i beni sequestrati agli ebrei e di venderli per pagare l'armata, essendosi accertato della morte del governatore Juan Cárdenas.

[f. 141 r.-v.]

Curie

La reyna

Fieles nuestros. Non vos mandamos que, en caso que mossén Juan de Cárdenas, nuestro governador dessa nuestra cámara reginal del reyno de Sicilia, sea⁹⁰¹ muerto que todo los dineros que él tenía e havía recebido por nos de lo proceydo de la ropa e dinero de judíos, que se tomó por⁹⁰² que lo |⁵ passavan allende. E assí mismo todo lo que dello stará por vender lo déys e entreguéys e fagáys dar e entregar luego a Francisco Galgana, rigiente el officio de maestre secreto de la dicha nuestra cámara, al qual nos screvimos, mandándole que la tome e reciba, e a los nuestros juezes de la gran corte de la dicha nuestra reginal cámara e al nuestro maestre racional |^{f. 141 v.} della e al capitán nuestro de la ciudad de Caragoça, que ge lo fagan dar y entregar luego para lo convertir en la paga de la armada que el rey mi sennor e nos embiamos

⁹⁰¹ Segue *contento* espunto.

⁹⁰² Segue *que* espunto.

a esse dicho reyno. Por tanto no haya dilación alguna, si nuestro servicio desseáis.
De Madrid |⁵ a XXXI de enero anno de mil CCCCLXXXV.

Yo la reyna

Almaçan secretarius

248

[1495]. Madrid.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Tomàs Prunera baiulo della città di Tàrrega per il triennio successivo, al termine del quale deterrà l'incarico a beneplacito, con salario, diritti e prerogative a esso connessi, con l'obbligo di presentare a corte i conti e il bilancio dell'ufficio ogni otto mesi, a dare al maestro razionale del regno l'esito della revisione, ad assicurarsi che tali resoconti siano redatti con i dati integrali, senza deduzioni o omissioni e a dare il bilancio finale di nuovo alla fine del mandato; se contravvenisse a un tale ordine sarebbe privato del suddetto ufficio.

[ff. 141 v./142 r.]

Thome Prunera

Nos Elisabet *et cetera*. Confidentes ad plenum de fide, industria et legalitate vestri fidelis nostri Thome Prunera, ville nostre Tarrege, tenore presentis comittimus sive comendamus vobis officium baiulie dicte ville per vos tenendum, regendum et exercendum per totum hoc triennium, quod iam currere incepit in die carnis privii proxime preteriti. |⁵ Et deinde, finito dicto triennio, dum de nostro processerit benemerito. Ita quod vos dictus Thomas Prunera dicto triennio perdurante et eo finito quamdiu nobis placuitur, ut est dictum, sitis baiulus dicte ville ipsumque officium teneatis, regatis et exerceatis fideliter atque bene, ius et iusticiam dicto summissis baiulie⁹⁰³ officio tribuendo iuraque et regalias nostras manutenendo et deffendendo ac in omnibus conservando aliaque omnia et singula faciendo et exercendo, que ad ipsum baiulie |¹⁰ officium pertinere quomodolibet dinoscantur et habeatis et recipiatis pro vestris salario et laboribus ordinarium salarium ac alia emolumenta et iura iusta, debita et consueta, que per alios baiulos predecessores et precessores vestros fuerunt solita recipi et haberi. Gaudeatisque et utamini eis omnibus honoribus, prerogativis et prehemenciis ac superioritatibus ad officium ipsum debite spectantibus et pertinentibus quibus gavisus et usi sunt qui antea dictum officium |¹⁵ tenuerunt et rexerunt. Mandantes per hanc eandem procuratori reginalis camere nostre in Cathalonie principati et aliis officialibus nostris, necnon et paheriis

⁹⁰³ *Baulie* in soprilinea.

et probis hominibus et singularibus personis dicte ville Tarregue ac aliis dicto summissis officio presentibus et futuris ad quos spectet de⁹⁰⁴ certa sciencia et expresse sub ire et indignacionis nostre incurso penaque florenorum auri Aragonum mille nostris si contra |²⁰ facerint inferenda erariis, quatenus vos dictum Thomam Prunera pro baiulo supradicto habeant et teneant toto dicto tempore ut prefertur vobisque respondeant illi eorum ad quos spectet de dicto salario et aliis iuribus supradictis. Et alias ipsi et alii dicto summissis officio pareant et obediant vobis de⁹⁰⁵ omnibus⁹⁰⁶ iis in et de quibus aliis baiulis predecessoribus vestris parere et obedire fuit et est per eos solitum et assuetum. Vos vero |²⁵ antequam utamini dicto baiulie officio teneamini iurare in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter vos habendo in exercicio ipsius officii et idonee assecurare, de^{f. 142 r}tenendo tabulam et alia faciendo adque tenamini et sitis astrictus iuxta constitutiones Cathalonie generales. Quoque de introytibus officii ipsius vestras ad manus quomodolibet proventuris hoc modo seu forma ac in temporibus inferius descriptis, nobis seu curie nostre computum seu rationem reddetis, scilicet quod de iis omnibus et singulis que ratione dicti officii intra quodlibet octimestre eius regiminis vestras ad ma⁵nus quomodolibet pervenerint intra unum mensem exinde seguentem et peremptorie computa et rationes reddetis et de exitis seu distributionibus illorum, cum debitis et⁹⁰⁷ opportunis cautelis ad huiusmodi rationum discussionem et plenam liquidationem necessariis quas et que in posse magistri rationalis curie serenissimi regis viri et domini nostri colendissimi ponere et assignare teneamini et sitis astrictus. Et finito huiusmodi regimine infra unum mensem, eciam |¹⁰ consimile computum et rationem reddetis de iis omnibus si que post⁹⁰⁸ novissimi octimestri tempus rationes et computa, ad vos ratione dicti officii quomodolibet provenissent. Quodque receptas integrales et non cum diminutione sumptum facietis⁹⁰⁹ refundetisque quicquid fuerit regie curie reffundendum. Et quod nichil recipietis, nisi presente curie vestre scribo introhitum pro interesse curie nostre scribente et testifficante, quod nisi faceritis ex nunc omni salario et commodis |¹⁵ dicti officii decernimus vos privatum. Tenebitis insuper et observabitis⁹¹⁰ sub penis iamdictis pragmaticam sanctionem pro indemnitate curie⁹¹¹ regie reformationeque officii conservatoris regii patrimonii a serenissimo rege Alfonso, patruo nostro celebris memorie, promulgatam. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro reginalis camare sigillo impendenti

⁹⁰⁴ Segue *nostra* espunto.

⁹⁰⁵ Segue *ipsis* espunto.

⁹⁰⁶ Segue *in* espunto.

⁹⁰⁷ Segue *assuetis* espunto.

⁹⁰⁸ *Post* espunto e ripetuto.

⁹⁰⁹ A fine parola *-que* espunto.

⁹¹⁰ Segue *sup-* espunto.

⁹¹¹ Segue *nostra* espunto.

munitum. Datum in oppido Maioreto die ... mensis ... anno a nativitate Domini |²⁰
millesimo CCCCLXXXX[V°].

Yo la reyna
Domina regina mandavit michi Michaeli
Peres Dalmaçan visa per doctorem Andream de
Lilio conservatorem generalem et pro
thesaurario

249

1495. Madrid.

*Isabella, regina di Castiglia, ordina a chiunque regga e detenga l'ufficio di baiulo
di Tàrrega di desistere dall'incarico, in quanto Tomàs Prunera è stato
nominato tale per il triennio successivo.*

[f. 142 r.-v.]

Eiusdem⁹¹²

Elisabet *et cetera*. Dilecto nostro cuicumque tenenti seu regenti officium baulie
ville nostre Tarregue salutem et dilectionem. Quia die presenti et subscripto nostro
opportuno privilegio concessimus et providimus dilecto nostro Thome Prunera
dicte ville de baiulia predicta pro triennio concurrenti quod currere incepit in die
carnis privii proxime preteriti. Ideo |⁵ harum serie vobis scienter et expresse dicimus
et districte precipiendo mandamus sub ire et indignacionis nostre incursum penaque
floreorum auri mille nostris inferendarum |^{f. 142 v.} erariis quod in continenti post
presentationem prefati nostri privilegii vobis faciendam a regimine et exercicio
dicti officii penitus desistatis illudque regi et exerceri libere sinatis per dictum
Thomam Prunera et neminem alium, dilacione, difficultate, contradictione, consulta
et aliis impedimentis cessantibus quibusvis. Cauti a contrario |⁵ aliqua racione vel
causa. Data in oppido Maioreto die ... mensis ... anno a nativitate Domini millesimo
CCCCLXXXV°.

Yo la reyna
Domina regina mandavit michi Mi-
chaeli Perez Dalmaçan visa per
doctorem Andream de Lilio conservatorem
generalem et pro conservatore

⁹¹² Segue E- espunto.

1495 febbraio 21. Madrid.

Isabella, regina di Castiglia, concede a Guglielmo Galgana l'ufficio dello statere della dogana di Siracusa a vita, con salario, diritti e prerogative a esso pertinenti, essendo morto l'ultimo detentore.

[ff. 142 v./143 r.]

Guillermi Galgana

Nos Elisabet *et cetera*. Ut intelleximus, cum superioribus diebus vaccasset officium exercicii statie sive statere duane civitatis nostre Siracussarum in camera reginali regni Sicilie, obitu illius ultimi possessoris, officium ipsum fuit per gubernatorem et consilium reginale nostrum comendatum vobis fideli nostro Guillermo Galgana, quequidem comenda et provisio nobis grata fuit ⁵ et est propter bonam informacionem quam de fide, abilitate et ¹³ legalitate vestris habemus. Quo circa de ipsis vestris fide, legalitate et animi probitate ad plenum confidentes, tenore presentis de nostri certa sciencia et consulto ipsum officium exercicii statie sive statere predicte duane civitatis Siracussarum vobis eidem Gulliermo Galgana, ad vestre vite decursum, concedimus, comittimus et fiducialiter comendamus, cum salario, lucris, obvencionibus et emolumentis ¹⁰ honoribusque, oneribus prerogativis ¹⁴ et inmunitatibus dicto officio incumbentibus et pertinentibus. Ita quod vos et alius nemo, dum vixeritis, dictum officum habeatis, possideatis et exerceatis et ipsius exercicii salarium, iura perventus et emolumenta, quod et que ab aliis predecessoribus vestris exhigi et percepi solitum est, vos exhigatis et recipiatis et exhigere et percipere valeatis. Gaudeatisque et utamini prerogativis, graciis, ho¹⁵noribus et inmunitatibus, quibus ceteri exercitores dicte statie predecessores vestri usi et gavisii sunt potueruntque et debuerunt. Verum volumus quod nisi iam iuramentum solitum prestiteritis illud prestare ilico teneamini in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter vos habendo in exercendo officio memorato et alia faciendo ad que teneamini et sitis astrictus. Mandantes gubernatori nostro in dicta nostra reginali ²⁰ camera seu in regimine eiusdem presidenti, iudicibus magne nostre curie, magistris racionalibus et magistro secreto, necnon capitaneo, iuratis et consilio dicte nostre civitatis et aliis officialibus dicte duane ceterisque universis et singulis ad quos ^{f. 143 r.} spectet, ¹⁵ quod vos eundem Guillermum Galgana et alium neminem, durante vita vestra, pro exercitore dicte

⁹¹³ *Et in interlinea.*

⁹¹⁴ *Prerogativis* ripetuto ed espunto.

⁹¹⁵ Precede *Elisabet Dei gracia et cetera. Quia ex plurimorum subditorum ac fiscii nostri in camera nostra Siilie clamoribus et querimoniis plures apud maiestatem nostram efusis intelleximus gube-espunto.*

statie habeant et teneant vobisque, de salario et emolumentis ac iuribus predictis in eorum ad quos spectet respondeant et faciant, per quos deceat, responderi nostramque huiusmodi concessionem ac omnia et singula desuper contenta teneant |⁵ firmiter et observent tenerique et observari faciant, si gratiam nostram caram habent et penam unciarum quingentarum cupiunt non subire. Pro huiusmodi autem concessione sumiscis reginali curie nostre de quadraginta unciis, quas de mandato nostro recepit Ludovicus Palau, locumtenenti magistri secreti dicte reginalis camere, facturus introhitum in suis computis de eisdem. In cuius rei testimonium |¹⁰ presentem fieri iussimus nostro comuni reginali sigillo munitum. Datum in villa nostra Maioreti die XXI^o februarii XIII^e indicionis anno a nativitate Domini M^o CCCCLXXXV^o regnorumque domini nostri regis et nostrorum videlicet et Sicilie anno XXVII^o, Castelle et Legionis XXII^o, Aragonum vero et aliorum XVII^o, Granate autem III^o.

Yo la reyna

Domina regina mandaviti michi Ioanni de la
Parra secretario visa per preceptorem
maio^{rem}⁹¹⁶ et per doctores Philipum et
de Lilio conservatorem et pro thesaurario generali⁹¹⁷

(*Probatas*)

251

1495 febbraio 21. Madrid.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Sebastiano Sgalambro capitano di Lentini dal primo maggio 1495 al 30 aprile 1496, con salario, diritti e privilegi a esso connessi.

[f. 143 r.-v.]

Sebastiani Esgalambro

Nos Elisabeth *et cetera*. Confidentes admodum de fide, sufficiencia et probitate vestri fidelis nostri Sebastiani Sgalambro, de quibus relatu quorundam⁹¹⁸ fidedignorum⁹¹⁹ quorum verbis in⁹²⁰ maioribus fidem habemus apud nos merito comendamine, tenore presentis, de nostri certa sciencia et consulto officium

⁹¹⁶ Segue *L-* espunto.

⁹¹⁷ Nel testo *generalibus*.

⁹¹⁸ *Quorundam* in interlinea.

⁹¹⁹ Segue *quorum* in espunto.

⁹²⁰ *Quorum verbis in* in interlinea.

capitanie terre Lentini camare nostre |⁵reginalis regni Sicilie, pro anno sequenti, qui currere incipiet primo die mensis maii proxime instantis et fini et ultimo die mensis aprilis anni⁹²¹ millesimi CCCCLXXXVI, vobis eidem Sebastiano Esgalambro |^{f. 143} v. concedimus, comittimus et fiducialiter comendamus. Ita quod vos dictus Sebastianus Esgalambro et alius nemo, dicto durante anno, sitis capitaneus dicte terre Lentini ipsumque officium habeatis, teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene, ius et iusticiam dicto summissis officio tribuendo iuraque |⁵ et regalia nostras manutenendo, protegendo et in omnibus conservando ac alia omnia et singula faciendo et libere exercendo, que ad dictum officium pertineant quomodolibet et spectent. Et habeatis et recipiatis solitum⁹²² annum salarium et iura, obvenciones et emolumenta iusta, debita et consueta. Gaudeatisque et utamini honoribus, oneribus, favoribus, potestate et prerogativis, |¹⁰ ac aliis ad dictum capitanie officium debitis et incumbentibus. Verum, antequam regimini et exercicio eiusdem capitanie officii vos inmisceratis, teneamini prestare debitum iuramentum, per alios capitaneos dicte terre Lentini hucusque prestari solitum in posse illius ad quem spectet de bene et legaliter, vos habendo in regimine et exercicio officii memorati |¹⁵ et alia faciendo ad que iuxta morem et alias teneamini et sitis astrictus. Quo circa gubernatori in dicta nostra reginali camera seu in regimine eiusdem presidenti, iudicibus magne nostre curie ceterisque officialibus et subditis nostris in eadem camera et signanter in dicta terra Lentini constitutis et constituendis dicimus, precipimus et mandamus ad obtentum nostri amoris et |²⁰gracie incursumque pene unciarum quingentarum nostris, si contra fecerint erariis inferendarum, quod vos dictum Sebastianus Esgalambro et neminem alium, adveniente dicto primo die maii, in possessionem dicti capitanei officii ponant et inducant positumque et inductum manteneant et deffendant contra cunctos. Neconon ii eorum ad quos spectet pareant et obediant et de |²⁵ salario, iuribus et emolumentis predictis vos respondeant et, per quos deceat, responderi faciant, prout aliis qui hactenus dictum exercuerunt officium parere, obedire et respondere fuit solitum atque debet. Contrarium nullatenus peragendo, quanto gratiam nostram caram habent iramque et indignacionem nostras ac penam prepositam cupitis evitare. In cuius rei |³⁰ testimonium presentem fieri iussimus nostro comuni reginali sigillo a tergo munitum. Datum in villa nostra Maioreti die XXI^o februarii XIII^e indicionis anno a nativitate Domini M^o CCCCLXXXV.

Yo la reyna

Domina regina mandaviti mihi Ioanni de la Parra
secretario visa per preceptorem maiorem et per doctores
Philipum et de Lilio conservatorem et pro thesaurario
generali

⁹²¹ *Anni* espunto e ripetuto.

⁹²² Corretto su *illud* in interlinea.

(*Probatus*)

252

1495 febbraio 21. Madrid.

La regina ordina di provvedere affinché si emetta la littera executoria opportuna per confermare le lettere apostoliche che concedono a Giovanni Sgalambro l'incarico di abate del monastero di Santa Maria di Roccadia.

[f. 144 r.]

Ioannis Esgalambro

Elisabeth Dei gratia *et cetera*. Dilectis et fidelibus consiliariis nostris iudicibus magne nostre curie in reginali camera regni Sicilie salutem et gratiam. Pro parte dilecti nostri Ioannis Esgalambri clerici istius Syracusane diocesis fuit maiestati nostre humiliter supplicatum quod cum is ius habere pretendat in monasterio beate ¹⁵Marie de Roccadia ordinis cistercensis dicte diocesis sive illius abbatiatu super quo ut asseritur litteras apostolicas consequutus est dignemur ei nostras executoriales litteras concedere quibus mediantibus posset dicti monasterii possessionem adispisci seu alias iusticiam sibi ministrari mandarem. Nos vero eiusmodi supplicationem benigne suscepta memores superioribus annis monasterium ipsum tanquam illud ¹⁰quod iuris nostri patronatus esse affirmatur alii contulisse deque eodem aliter disposuisse. Et velimus quod iusticia inter partes ipsas eque ministretur iccirco tenore presentis de nostri certa scientia et consulto vobis dicimus, committimus et iubemus quod vocatis partibus predictis et aliis quos vocandos noveritis eisque in suis iuribus et rationibus ad plenum auditis iusticiam promptam et expe¹⁵ditam ac qualem decet servatis servandis inter partes ipsas taliter faciatis et ministretis quod nullus iuste querele locus neutri ipsarum parcium⁹²³ reliquatur. Procedendo in eisdem breviter, simpliciter, sumarie et de plano sine strepitu forma et figura iudicii sola facti veritate attenta maliciis et diffugiis omnibus reiectis. Super quibus omnibus et singulis et super dependentibus et emergen²⁰tibus ex eisdem officia vestra excitando voces et vices nostras committimus vobis per presentes salvo semper in omnibus et per omnia dicto iure nostro patronatu cui per presentem non intendimus quod aliquod censeatur preiudicium generatum. Datum in villa nostra Maioreti die XXI februaryi anno M^o CCCCLXXXV^o.

Yo la reyna

⁹²³ *Parcium* in interlinea.

Domina regina mandavit mihi Io-
anni de la Parra secretario visa per
preceptorem maiorem et per doctores
Philippum et de Lilio conservatorem et
pro thesaurario generali⁹²⁴

253

1495 febbraio 10. Madrid.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al luogotenente del maestro secreto della Camera Lluís Palau di restituire al commendatore del regno di Castiglia Gutierre Cárdenas le imposte che gli erano state applicate dal viceré di Sicilia Fernando de Acuña sulle esportazioni in Africa, dato che aveva ricevuto da parte sua mercé vitalizia di 1300 tratte di frumento annuali esentasse.

[f. 144 r.-v.]

Preceptoris maioris Legionis

Donna Ysabel *et cetera*. A vos Luys Palau, lugateniente de maestre secreto de la nuestra⁹²⁵ reginal cámara del reyno de Sicilia salud e gracia. Ya sabéys cómo don Guterris de Cárdenas, comendador mayor de León e nuestro contador mayor, tiene merced de nos en la dicha cámara de mil y trezientas tretas cada un anno durante su vida. E como hayamos entendido que por el viso^{f. 144 v.}rey don Fernando Dacunna ya defuncto ende más del derecho ordinario fueron impuestos algunas vezes dos tarines por salma en los trigos que se cargaron para Barbería y porque hovemos sabido que las dichas mil y trizientas tretas del dicho comendador mayor se cargaron y sacaron para la dicha Barbería y dellas |⁵ se exigieron los dichos dos tarines por salma allende del dicho derecho ordinario los quales vos fastagora no le havedes pagado diziendo que por la provisión de la dicha merced no se le havría de pagar sino aquello que suben los derechos ordinarios y es nuestra merced y voluntad que el dicho comendador mayor por virtud de la dicha nuestra merced reciba assí los dichos derechos ordinarios de las dichas mil |¹⁰ y trezientas tretas como los dichos dos tarines que assí fueron impuestos por lo passado y qualquier otro derecho y derechos que daquí adelante por aventura fueren impuestos y exigidos de las dichas mil y trezientas tretas. Por ende con tenor de la presente vos dezimos y mandamos que dedes y paguedes realmente y de fecho al dicho comendador mayor o a su procurador assí los derechos ordinarios de las |¹⁵ dichas mil y trezientas tretas

⁹²⁴ Corretto su *generalibus*.

⁹²⁵ Corretto su *mesma* in interlinea.

como los dichos dos tarines por salma y todo y qualquier derecho que fastagora fuere stado exigido y daquí adelante se exigirá por razon de las dichas mil y trezientas tretas. E en el pagamiento o pagamientos que dello fizierdes cobraréys ápochas de pago del dicho comendador mayor o de su procurador en la primera de las quales el tenor |²⁰ de la presente sea inserto y en las otras se faga della special mencion. Ca nos por esta misma scientemente y expressa dezimos y mandamos a los maestros⁹²⁶ racionales de nuestra corte en la dicha reginal cámara e otro qualquier de vos conto oydor que en la reddición de vuestras cuentas vos posando en data assí el derecho ordinario como los dichos dos tarines por salma como ahún todo e qual²⁵quier⁹²⁷ otro derecho que de las dichas mil e trezientas tretas assí por el tiempo passado como por venir hovierdes exigido y pagado al dicho comendador mayor o a su procurador aquella cantidad o cantidades vos reciban y admetan en cuenta de legítima data, todo dudo, dificultad y contradicción apartados. Dada en Madrid a X días de febrero del |³⁰ anno mil CCCCLXXXV.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la Parra secretario visa per preceptorem maiorem et per doctorem de Lilio conservatorem et pro thesaurario generali⁹²⁸

254

1495 marzo 10. Madrid.

Isabella, regina di Castiglia, nomina Pere Montcada procuratore della Camera di Catalogna a beneplacito, con salario, emolumenti e pregorative relative, compreso il salario di 100 libbre barcellonesi, dato che Guillem Sánchez si è dimesso dall'incarico.

[f. 145 r.-v.]

Nobili Petri de Montecatheno

Nos Elisabet *et cetera*. Cum officium procuracionis camere nostre reginalis in principatu Cathalonie in presens vaccare videatur, ob resignacionem per dilectum nostrum Guillerum Sanchez, militem Cesarauguste, sponte de eodem manibus nostris factam. Cupiamusque ipsum procuracionis officium tali viro comendari ut dicta nostra reginalis camara et subditi in ea existentes presentes pariter et futuri in pace, |⁵ iusticia et tranquillitate serventur de fide igitur, legalitate atque sufficiencia

⁹²⁶ Nel testo *maestre*.

⁹²⁷ Segue *derecho* espunto.

⁹²⁸ Corretto su *generalibus*.

vestri nobilis et dilecti nostri Petri de Montecateno plenarie confidentes, tenore presentis de nostri certa sciencia, deliberate et consulto officium predictum procurationis reginalis nostre camere quam habemus in dicto principatu Cathalonie et omnium villarum, castrorum et locorum que in et sub eadem nostra reginali camara comprehenduntur vobis dicto Petro de Montecatheno comittimus conce|¹⁰dimus et fiducialiter comendamus tenendum, regendum et exercendum et per vos fideliter, legaliter atque bene nostro⁹²⁹ beneplacito perdurante ius et iusticia dicto summissis officio tribuendo iuraque et regalias nostras et seu dicte reginalis camere protegendo, deffendendo,⁹³⁰ manutenendo ac eciam adaugendo et pro viribus conservando aliaque omnia et singula faciendo et libere exercendo que ad dictum procurationis officum pertinet |¹⁵ quomodolibet et spectant. Ita quos vos dictus Petrus de Montecatheno nostro durante beneplacito sitis ammodo procurator noster in dicta camara reginali nostra Catalonie ut prefertur dictumque officium teneatis, regatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene ad honorem et fidelitatem nostram subditorum in ea degencium ac iurium nostrorum tutamen conservacionem et augmentum ea omnia faciendo et libere exercendo que dictus⁹³¹ |²⁰ predecessor vester in dicto officio et alii qui dictum hactenus tenuerunt et rexerunt officium facere et exercere potuerunt soliti sunt et debuerunt. Et habeatis, recipiatis et consequamini annis singulis pro vestris salario et laboribus centum libbrarum monete Barchinonensis ex et de emolumentis dicte camere reginalis nostre vobis anno quolibet persolvendas. Necnon guadeatis et utamini eis omnibus honoribus, preheminen|²⁵ciis, privilegiis, superioritatibus et prerogativis eidem officio pertinentibus debitis solitis et consuetis. Mandantes per has easdem quibusvis officialibus et personis subditis nostris in dicta camara reginali nostra et illius villis, locis, castris, terminis et territoriis, habitantibus et habitaturis et aliis ad quos spectet quatenus deinceps vos dictum Petrum de Montecateno pro procuratore |³⁰ nostro in et per totam dictam camaram reginalem nostram dicto nostro beneplacito perdurante ut prefertur habeant, teneant, reputent, honorificent atque tractent vobisque et iussionibus vestris pareant et obediant tanquam nostris necnon illi eorum ad quos spectet de dicto salario centum libbrarum respondeant et responderi faciant omni contradictione et consulto cessante. Nostramque huiusmodi concessionem |³⁵ omniaque et singula prae contenta teneant efficaciter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque nec secus agant aut quem periagere paciantur aliqua racione vel causa. In cuius rei testimonium |^{f. 145 v.} presentem fieri iussimus nostro comuni reginalis camere sigillo impendenti munitum. Datum in oppido Maioreto die decimo mensis marcii anno a nativitate Domini M° CCCCLXXXV.

⁹²⁹ Segue *beneffi*- espunto.

⁹³⁰ *Deffendendo* ripetuto.

⁹³¹ Segue *procurator* espunto.

Yo la reyna
Domina regina mandaviti mihi Michaeli
Perez Dalmacan visa per doctorem Andream de
Lilio conservatorem generalem et pro thesaurario

(*Probatas*)

255

1495 marzo 10. Madrid.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al baiulo, ai paers e ai prohoms di Tàrrega di ricevere Pere Montcada come nuovo procuratore della Camera del Principato di Catalogna, essendo stato da lei nominato a beneplacito.

[f. 145 v.]

La reyna

Amats y feels nostres. Nos havem provehit a don Perot de Moncada de l'offici de procurador de aquexa nostra⁹³² cambra a nostre beneplàcit segons en lo privilegi que del dit offici li havem manat despachar se conté, per çò vos manam que aquel rebau y tengau per nostre procurador. Car confiam del que |^s se haurà en lo regiment y administració del dit offici de manera que nostre Senyor Déu ne serà loat e nos ne serem servida e aquexa nostra vila bé regida. Dada en Madrid a X de març any de mil CCCCLXXXV.

Yo la⁹³³ reyna

Als amats e fells nostres
los balle, pahers y prohoms
mes de la nostra vila de Tàrrega

Almaçan secretario

256

1495 marzo 10. Madrid.

Isabella, regina di Castiglia, ordina a Pere Montcada di prendere possesso dell'ufficio di procuratore della Camera di Catalogna, essendo stato da lei nominato a beneplacito, e di occuparsi dell'amministrazione della giustizia, del reggimento e del governo delle città di Tàrrega, Sabadell e Vilagrassa.

⁹³² Segue *vila* espunto.

⁹³³ Corretto su *el* in interlinea.

[f. 145 v.]

La reyna

Don Perot. Nos confiant de vostra abilitat e sufficiència e sabent lo desig que teniu de nos servir vos havem provehit de l'offici de procurador de les nostres viles de Tàrraga, Sabadel y Vilagrassa a beneplàcit nostre. Segons veureu per lo privilegi que del dit offici havem manat despachar, per çò que manam |⁵ que ab tota diligència entengau en la administració de la justícia, regiment e govern del dit offici. De tal manera que nostre Senyor Déu ne sia sevit e a nos ne sia feta la relació que de vos confiam. Dada en Madrid a X de Març any mil CCCCLXXXV.

Yo la reyna

Al noble y amat procura-
dor de nostra reginal cambra
en lo principat de Catha-
lunya don Perot de Moncada

Almaçan secretario

257

1495 maggio 6. Madrid.

La regina ordina al viceré di Sicilia Joan Lanuça di destituire al governatore Juan Cárdenas e agli altri suoi ufficiali accusati di molteplici reati e abusi, provvedendo alle indagini e al processo sul loro operato relativo entro 60 giorni ed esercitando ad beneplacitum l'incarico di governatore al suo posto.

[f. 146 r.-v.]

Curie

Elisabet *et cetera*. Quia ex plurimorum subditorum ac fisci in camera nostra Sicilie clamoribus et querimoniis pluribus apud maiestatem nostram effusis, intelleximus gubernatorem nostrum in dicta reginali camera, Ioannem de Cardenas, et alios officiales et ministros suos plures excessus pariter et delicta perpetrasse, necnon extorsiones secretas, compositiones, in⁵iusticias et alia indebita, administracione dictorum suorum officiorum durante, fecisse et comisisse. Et cupiamus admodum ea omnia per veridicam informacionem nobis reserari adeo ut valeamus salubriter providere, prout debemus⁹³⁴ et tenemur pro exoneracione nostre consciencie et bono regimine debitaque administracione iusticie, cum arbitremur severius debere animadverti contra eos qui maiore officia exercent et in nostri personam iusticiam

⁹³⁴ *Debemus* in interlinea.

civiliter et criminaliter ministrant, |¹⁰ cum huiusmodi delictorum correctio oneri nostro cedat. Ea propter confidentes ad plenum de fide, legalitate et industria vestri spectabilis magnifici ac dilecti nostri Ioanni de la Nuça, viceregis in regno Sicilie, tenore presencium scienter et consulto vobis eidem Ioanni de la Nuça dicimus, committimus et mandamus, quatinus, visis presentibus et citius quo poteritis, personaliter vos conferatis ad dictam nostram cameram Sicilie et dictum Ioannem de Cardenas ab exercicio officii dicte gubernacionis et |¹⁵ alios officiales et ministros suos ab administracione dictorum officiorum suorum suspendatis et interdicatis, prout nos illum et illos suspendimus et interdiciamus ab eisdem. Donec alias per nos fuerit iusticia mediante provisum⁹³⁵ exercicium dicti officii gubernacionis vobis in dicta camera cum presenti comitendo dictisque Ioanni de Cardenas et aliis sic a dictis officiiis, ut predicatur, interdictis, mediante publico instrumento, inde conficiendo per notarium publicum nostri ex parte precipietis adiecta eisdem pena confessionis |²⁰ criminum⁹³⁶ de quibus impetuntur, quam sibi ipsis gratis imponent, ne a dicta nostra camera seu eius terminis recedant immo per tempus sexaginta dierum a die obligacionis predicte ab eisdem et unoquoque eorum exigende continue computandorum residenciam ibidem faciant responsuri omnibus et singulis que contra eos et unumquemque eorum obicientur tam ad fisci nostri quam partis private instanciam. Et deinde ad dicti fisci nostri et partis private instanciam diligentissime contra eundem Ioannem de Cardenas |²⁵ et officiales et ministros suos inquiratis de criminibus, excessibus et delictis, extorsionibus, iniusticiis, culpis, malegestis et aliis foris factis tam civiliter quam criminaliter de quibus per fiscum⁹³⁷ aut privatam partem acusabitur aut acusabuntur. Et⁹³⁸ in processibus ipsius hoc modo et forma procedetis videlicet quod in his que ad partis private⁹³⁹ seu parcium privatarum instanciam contra eum et alios suos officiales et ministros opponentur processum partibus auditis ad plenum infra |³⁰ dictum terminum sexaginta dierum conficietis et eciam post predictum tempus iusticiam⁹⁴⁰ tam civiliter quam criminaliter ministrabitis per diffinitivam sentenciam aut diffinitivas sentencias earumque exe|^{f. 146 v.} cucionem iuri capitulis ac dicte camere rictibus conformes omni dilacione consulta personarum acceptacione remotis in his vero que contra dictum Ioannem de Cardenas ad fisci nostri instanciam opponentur et prosequentur eciam eisdem fisco et Ioanni de Cardenas ad plenum auditis processum ipsum conficietis et terminabitis usque ad diffinitivam sentenciam exclusive. Cum vero processus ipse in puncto ferende sentencie |⁵ fuerit eundem aut copiam illius fidem ferentem clausam et sigillatam ad nos mictere curabitis adeo ut

⁹³⁵ Segue *et* espunto.

⁹³⁶ Corretto su *criminis* in interlinea.

⁹³⁷ Segue *nostrum* espunto.

⁹³⁸ Corretto su *ut* in interlinea.

⁹³⁹ Segue *instanciam* espunto.

⁹⁴⁰ Corretto su *instanciam* in interlinea.

ea visa et in nostro consilio recognita vobis rescribere valeamus quid super eadem iusticia mendiante nobis visum fuerit providendum. Quo vero ad alios officiales et ministros suos quoque forte culpabiles inveneritis nullam expectata consulta iusticiam debitam et expeditam ministrabit. Procedendo in omnibus et singulis predictis breviter, simpliciter, sumarie et de plano sine stre¹⁰pitu figura iudicii sola facti veritate attenta ac maliciis calumpnis et diffugiis omnibus proculpulsis. Nos enim in et super predictis omnibus et singulis et super dependentibus seu emergentibus ex eisdem vobis tanquam regenti officium dicte gubernacionis camere nostre voces vices ac posse nostrum plenarie comictimus et plenariam facultatem excitamus et potestatem atribuimus quod confectis dictis processibus si contingerit vos a dicta camera reginali recedere antequam per nos ¹⁵ aliter fuisset provisum ne dicta camera nostra sive gubernatore destituta remaneret possitis et valeatis in dicto officio gubernacionis aliquam et idoneam personam deligere et substituere arbitrio vestro super cuius idoneitate conscienciam vestram oneramus qui substitutus durante vestri ausencia ac beneplacito nostro dictum gubernacionis officium cum omnimoda ac plena iurisdiccione et potestate exerceat prout vos presens in dicta camera potestis et potuerunt alii gubernatores qui dictum offi²⁰cium ante exercuerunt. Mandantes per hanc eandem universis et singulis officialibus maioribus et minoribus tam nostris quam universitatum, civitatum et terrarum dicte camere ad obtentum nostri amoris et gracie incursumque pene unciarum mille nostris inferendarum erariis ac privacionis officiorum suorum quod in execucione huiusmodi nostre comissionis ac exercicii officii gubernacionis vobis et suo casu ut predicatur substituendo a vobis in dicto officio gubernacionis obediant et obtemperent et exe²⁵quantur in omnibus et per omnia prout nobis obedire et obtemperare tenentur si adessemus nostramque huiusmodi provisionem ac omnia et singula in ea contenta teneant firmiter et observent tenerique et observari ab omnibus faciant inconcusse. Cauti a contrario faciendo, si iram et indignacionem nostram ac preapostas penas cupiunt non subire, cum ita per vos et alios exequi volumus omni difficultate et contradictione cessantibus. Datum in vila nostra Maioriti die VI^o maii terdecime indicionis anno a nativitate ³⁰ Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto.

Yo la reyna

Nihil solvat quia pro curia
Iacobus Ferrer
Et fuit duplicata

Domina regina mandavit michi Mi-
chaeli Perez Dalmaçan visa per pre-
ceptorem maiorem Legionis Anthonium
et Filipum doctorem et doctorem Andream de
Lilio conservatorem generalem et pro thesaurario

(Probatas)

258

1493 ottobre 27. Barcellona - 1496 dicembre 26. Burgos.

Isabella, regina di Castiglia, revoca la licenza speciale concessa alla città di Messina per far passare liberamente il frumento comprato attraverso i porti di Brucoli e Agnone precedentemente concessa, dato che usano indebitamente il diritto per comprare frumento nei territori della Camera ed esportarlo all'estero, peggiorando la penuria di frumento dei territori reginali.

[ff. 147 r./148 r.]

Pro curia

Donna Ysabel por la gracia de Dios reyna de Castilla *et cetera*. A vos le mannifico y bien amado consegero nuestro mosén Joan de Cárdenas, governador de la nuestra reginal cámara de Çeçilia o a vuestro lugarteniente salud e gracia. Bin sabedes como los días pasados en la çuidad de Barçelona ovimos mandado |⁵ dar e dimos nuestra licençia a la çuidad de Mesina dese dicho reyno que pudiese sacar por los nuestros puertos de la Brucula y de la Angluni desa dicha nuestra cámara todo el trigo que quisiesen para la dicha ciudad,⁹⁴¹ con tanto que el dicho trigo non fuese de las tierras de la dicha nuestra cámara, segund que por nuestra provisión patente que sobrello a suplicación de la dicha ciudad man|¹⁰damos dar más e largamente se contiene, su tenor de la qual es este que se sigue:

Dona Ysabel por la gracia de Dios reyna *et cetera*. Al mannifico e amado consegero mosén Joan de Cárdenas, governador en la nuestra reginal cámara de Çeçilia, e a los offiçiales e guardas de los puertos de la Brucula y de la Angluni y a cada uno e qualquier de vos salud e dilección. Por parte de |¹⁵ la çuidad de Meçina nos a seydo fecha relación por su petiçión, diziendo que ellos an comprado e avrán de comprar trigos por algunas partes del dicho reyno para el proveymiento de la dicha çuidad e que, por traer el dicho trigo para la dicha çuidad con menos costa y trabajo, lo an de pasar y traer por los dichos puertos de la Brucula e de la Angluni e que se temen que por vosotros |²⁰ e por algunos offiçiales desa nuestra reginal cámara no le será dexado pasar el dicho trigo, antes se lo aturarán en sí para la nuestra reginal cámara e proveymiento della, lo qual si así pasase sería en grande danno de la dicha çuidad. Por parte de la qual nos a seydo omilmente suplicado fuese nuestra merced mandarlos dar nuestra carta sobrello, para que en el dicho trigo non le sea puesto

⁹⁴¹ Segue *que* espunto.

yn²⁵pedimiento alguno. E nos tovimoslo por bien, porque vos mandamos que cada y quando por parte de la dicha çïudad de Meçina se pasará por qualesquier de los dichos puertos trigo alguno, que se aya comprado en el dicho reyno de Ceçilia de fuera de la nuestra reginal cámara para el proveymiento de la dicha çïudad, lo dexedes e consintades pasar libre e desembargadamente, sin ³⁰les fazer ni permeter que les sea fecha detención alguna, con tanto que los jurados e consejo de la dicha çïudad vos certifiquen por sus cartas quel dicho trigo será comprado por la dicha çïudad y para el proveymiento della. E no fisiesedes ni desedes lugar que sea fecho lo contrario, por quanto avéys caro nuestro serviçio e la pena de çient onças deseáys no incorrer. Dada ³⁵ en la çïudad de Barçelona a XXVII de octubre anno del naçimineto de nuestro Sennor ^{f. 147 v.} mil quatrocientos noventa y tres. Yo la reyna. Domina regina mandavit mihi Ioanni de Coloma visa per Antonium de Lilio et Filippum Ponç legum doctores ac eciam per preceptorem maiorem Legionis.

E agora somos ynformada que la dicha nuestra provisión fue ganada y enpetrada con falsa relación porque los ⁵ vezinos de la dicha çïudad de Meçina ascondidamente y con maneras esquisitas toman trigo de la dicha nuestra cámara e lo sacan y llievan diziendo que non es de la dicha cámara⁹⁴² en grand perjuizio de los drechos de nuestra saca e detrimiento de los pueblos de la dicha cámara y que a esta causa non se falla trigo en la dicha cámara para el proveymiento de las ciudad, villas e lugares ¹⁰ della e quel anno pasado se falló que los dichos meçineses avían sacado de la dicha cámara açerca çinco mill salmas de trigo estando la nuestra çïudad de Çaragoça en mucha neçesidad dello e que viene mucho mejor por los dichos meçineses y a menos costa de sacar e llevar el dicho trigo por el puerto de la ciudad de Catania que está junto con los lugares e ¹⁵ territorio realengo donde ellos pueden mercar el dicho trigo, el qual puerto está más açerca de la dicha çïudad de Meçina que los puertos de la dicha cámara. E que para lo sacar por los dichos puertos de la dicha cámara an de rodear mucha más tierra e mar e con más gastos e fatiga de sus personas y faziendas e que solamente se procuró la dicha provisión ²⁰ porque so color que lo compran y traen de fuera de las tierras de la dicha cámara lo compran e sacan de las tierras de la dicha cámara e fingen que lo llievan para Meçina y lliévanlo para otras partes donde ganan más y defraudan los drechos de la nuestra saca. Y que después que los dichos meçineses tienen la dicha provisión las rentas de la dicha nuestra saca an menguado e ²⁵ los pueblos de la dicha nuestra cámara an estado y están en mucha neçesidad de trigo e de otras vittuallas y el preçio dello se sube e encareçe mucho, de que los pobres reçiben gran danno e mengua. Por las quales dichas causas nos fue supplicado e pedido por merçed mandásemos en ello proveer de remedio como le nuestra merçed fuese e nos

⁹⁴² Nel testo *cama*.

tovimoslo ³⁰ por bien e mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón por la qual vos mandamos que desdel día que con ella fueredes requerido non consentades nin dedes lugar que por virtud de la dicha provisión e liçençia se aya de sacar nin saque trigo alguno nin otra vittualla por la dicha çiudad |^{f. 148 r.} de Meçina con su poder nin sin él. E que asy lo fagades pregonar públicamente en los dichos puertos y en los pueblos desa dicha nuestra cámara porque venga a notiçia de todos y non puedan pretender ynnorançia nin sea osado persona alguna de sacar el dicho trigo ascondidamente que nos por ⁵ la presente revocamos e damos por ninguno e de ningún efeto e valor la dicha licencia e provisión que para ello de nos tenían e que por virtud della de aquí adelante non se saque nin llieve trigo nin otra vittualla alguna de la dicha nuestra cámara nin por los dichos nuestros puertos en la manera que dicho es. Lo qual mandamos que asy se faga e cumpla, so pena de la nuestra merçed e ¹⁰ que qualquier persona que sacare el dicho trigo e vittuallas que los aya perdido con las bestias e barcos e navios e aparejos con que le fuere tomado e qualquier nuestro vassallo de la dicha nuestra cámara que asy lo vindiere que pierda el preçio, lo qual todo sea para la nuestra cámara e fisco. La qual dicha pena mandamos que exequedades en la persona e bienes de los que en ella cayeren ¹⁵ e yncurreren, de la qual dicha pena mandamos que aya la terçia parte qualquier persona que lo descubriere y denunciare a la dicha nuestra corte. Dada en la çiudad de Burgos a veynte días del mes de desiembre anno del naçimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo de mill e quatrocientos e noventa e seys.

Yo la reyna

Nihil quia pro curia⁹⁴³

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la
Parra secretario visa per preceptorem
maiozem Legionis et per dottorem Antonium
de Lillio conservatorem et pro thesaurario
generali⁹⁴⁴

(*Probatus*)

259

1496 novembre 14. Burgos.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore Juan Cárdenas di sequestrare il magazzino che il maestro secreto Lluís Palau ha fatto costruire senza licenza opportuna a Siracusa con il denaro della Camera, distruggendo il ponte di pietra annesso alla struttura e obbligandolo a risarcire la corte dei soldi usati per costruirlo e delle tasse a cui si è sottratto depositando le

⁹⁴³ Segue *Iacobus Ferrer* espunto.

⁹⁴⁴ Nel testo *generalibus*.

mercanzie nel magazzino ed esportandole illegalmente, risarcendo inoltre la città per il danno causato alle mura e alla torre nel momento dell'edificazione e investigando le altre persone coinvolte che usavano il magazzino e pagavano un affitto a Palau.

[ff. 148 r./149 v.]

Idem pro curia

Donna Ysabel por la gracia de Dios reyna de Castilla *et cetera*. A vos el mannifico y bien amado consero nuestro mosén Joan de Caárdenas, governador de la nuestra reginal |^{f. 148 v.} cámara dese dicho reyno de Çecilia o a vuestro lugarteniente salud e gracia. Nos somos ynformada quel maestre secreto Luys Palao con dineros de nuestra corte fiso un magazén en la acerca desa nuestra çuidad de Çaragoça de una torre a otra fasía lamar en el puerto de la dicha çuidad e que para entrar al dicho magazén rompió |⁵ un pedaço de la barrera que Melchior Maldonado fiso a la dicha çuidad por nuestro mandado que estava delante el dicho magazén e que allí fiso una puente de piedra delante la dicha barrera para cargar a descargar a los tiempos e oras que quisiese asy de noche como de día todas las mercadorías e cosas que por allí vienen. El qual dicho magazén diz que |¹⁰ por estar en el lugar do está es mucho dannoso y perjuisial a la dicha nuestra corte porque a causa del se pierden los drechos que se an de pagar del cargo y descargo en la casa de magazén antigua de la nuestra adoana e por ello las rentas se diminuyen e quebran de que nos somos deservida e la dicha nuestra corte reçibe danno e detrimento por los grandes fraudes |¹⁵ e colusiones y encubiertas que por la dicha puente e casa de magazén se puede faser e cometer e se cree que se fassen e cometen e mallavillámosnos de vos dar lugar a que el dicho magazén se fisiese en tal lugar público tan dannoso y peligroso a la dicha çuidad e a nuestras rentas e de nuestros dineros e fazienda sin nuestra liçençia y sin lo consultar con nos |²⁰ sabiendo el peligro que dello se puede seguir e demás que de noche y de día se pueden meter y sacar por la dicha puente e casa de magazén qualesquier mercadorías sin aver notiçia la corte dellas por estar como está fuera de la çuidad a orilla de la mar y con la dicha puente que non solamente se podría fraudar la dicha nuestra corte de las cosas proprias del |²⁵ dicho maestre secreto porque temerían de pezquisarlo más aún de los suyos e de muchos otros amigos e personas con quien tiene compannía que tienen e recogen sus mercadorías en el dicho magazén e diz que le pagan alquiler dellas al dicho maestre secreto y porque como sabéis todas las mercadorías que entran e salen en la dicha ciudad non se pueden |³⁰ nin deven meter⁹⁴⁵ sacar por otra parte alguna, salvo por la dicha nuestra adoana, porque los nuestros oficiales e guardas della ayan dellas la notiçia

⁹⁴⁵ *Meter* in interlinea.

que deven para que non se puedan fraudar los tales drechos e rentas de la corte y del dicho magazén se pueden causar muchos ynconvenientes e dannos e menos caso en las dichas rentas de la corte en lo qual a nos pertineçe |^{f. 149 r.} proveer e remediar. Por lo qual el dicho maestre secreto perdió e deve perder todo lo que edificó sin nuestra liçençia e reparar lo que asy derribó de la dicha barrera y es obligado a pagar los alquileres e logueres del dicho magazén del tiempo que lo a tenido e los dannos que a nuestras rentas |⁵ dello se an seguido. Por ende nos vos mandamos que, pues el dicho magazén fue fecho con dineros de la dicha nuestra corte y sin nuestra liçençia, que luego vista la presente sin poner en ello dilación alguna toméys el dicho magazén de poder del dicho Luys Palao y lo pongáys en poder de la dicha nuestra corte y fagáys quel dicho Luys Palao aya |¹⁰ de pagar e pague luego lo que se gastó de nuestras rentas para faser el dicho magazén y puente y el alquiler de todo el tiempo que lo a tenido fasta aquí, en tal manera quel dicho magazén quede libre y franco a la dicha nuestra corte e a costa del dicho Luys Palao, maestre secreto, fagáys murar e çerrar todo lo que rompió de la dicha |¹⁵ barrera e tornalla a costa del de la manera que estava antes y al tiempo que la rompió y asy mismo fagáys derribar e deffaçer la dicha puente de manera que non quede della memoria ninguna, lo qual todo se faga a costa y a despesa del dicho Luys Palao y non de la dicha nuestra corte. E mandamos por esta nuestra carta que los nuestros offiçiales de la |²⁰ adoana tengan la guarda e llaves del dicho magazén segund y en la forma que tienen las de la dicha adoana porque todo este aga veneraçión y confiança de las personas que para ello tovieran facultad de la dicha nuestra corte e las mercadorías que en el dicho magazén se posieren e descargaren paguen por ellas los drechos o alquileres que es de uso |²⁵ e costumbre e vieredes ser justo y razonable para la nuestra corte e asy mismo vos mandamos que con toda diligencia fagáys pezquisar e pezquiséys si a causa del dicho magazén las nuestras rentas e adoanas an reçevido danno e fraude alguna e si fallaredes ser asy, oydas las partes a quien toca,⁹⁴⁶ fagades sobrello complimiento de justicia, para |³⁰ lo qual todo que dicho es e lo dello anexo e dependente vos damos poder cumplido con todas sus ynçidençias, dependençias, emergencias, anexidades e conexidades e non fagades ende al. Dada en la⁹⁴⁷ noble çiudad de Burgos a quatorze días de noviembre anno del nacimiento de nuestro sennor Jesús Cristo de mill |^{f. 149 v.} e quatrocientos e noventa y seys.

Yo la reyna

Nihil quia pro curia

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la
Parra secretario visa per preceptorem
maiolem Legionis et per dottorem Antonium
de Lillio conservatorem et pro thesau-
rario generali

⁹⁴⁶ A *quien toca* in interlinea.

⁹⁴⁷ Segue *çiudad* espunto.

260

1497 gennaio 20. Burgos.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore Juan Cárdenas di visitare i castelli e le fortezze della Camera reginale, ponendo particolare attenzione alle costruzioni difensive di Siracusa, Lentini e Brucoli, rifornendoli di uomini, armi e munizioni e provvedendo infine alle riparazioni necessarie.

[ff. 149 v./150 r.]

Idem pro curia

Donna Ysabel por la gracia de Dios reyna de Castilla *et cetera*. A vos el mannifico y bien amado consero nuestro mossén Joan de Cárdenas, governador de la nuestra reginal cámara dese dicho reyno de Çeçilia, o a vuestro lugarteniente salud e gracia. Sepades que nos entendiendo ser asy cumplidero |⁵ a nuestro servicio e a la buena guarda tuiçión e defensión de los castillos e fortilezas de la dicha nuestra cámara queremos y es nuestra merçed e voluntad que los dichos castillos e fortilezas sean por vos visitados reparados e proveydos de la gente e armas, pertrechos e de todas las otras cosas que les son neçesarias para la buena guarda, tuiçión e defensión dellas porque vos |¹⁰ mandamos que, luego que esta nuestra carta vieredes, visitedes todas las fortilezas de la dicha nuestra reginal cámara, espeçialmente la de Termeniache e las otras que son en esa nuestra fidelísima çudad de Çaragoça e la del castillo viejo de Lentini e de la Brucula, e veades las labores e reparos que son menester de se fazer en ellas y en cada una dellas e la falta |¹⁵ e neçesidad que tienen de artillería mayor y menor y de armas ofensivas e defensivas e pertrechos e todo lo que fallaredes e vieredes que es menester de se labrar e reparar e proveer e remediar en las dichas fortilezas en cada una e qualquier dellas así de gente para la guarda e tuiçión dellas como de la dicha artillería, armas e pertrechos e otras cosas qualesquier |²⁰ de que tengan neçesidad segund los tiempos e lo fagades luego todo proveer reparar e remediar e complir con la diligençia, fidelidad |^{f. 150 r.} e cuidado que confiamos de vos en tal manera que por falta e mengua destas cosas sobredichas nin de alguna dellas nos non podamos reçebir deserviçio nin la dicha nuestra cámara danno nin detrimento alguno e por esta nuestra carta mandamos al nuestro maestre secreto de la dicha cámara que de nuestras |⁵ rentas e emolumentos de la dicha nuestra cámara a sus manos pervenidas o pervenideras en qualquier manera dé e pague e cumpla todas las quantidades de dineros que para ello fueren menester e que por vos el dicho nuestro governador de nuestra parte por vuestras cartas e mandamientos le dixeredes e mandaredes que dé e cumpla con el vidit e decretaçión del |¹⁰ maestre racional e conservador de la dicha cámara segund es uso y costumbre,

lo qual todo mandamos que le sea re ebido en cuenta al dicho maestre secreto poniendo  el en data las dichas quant as e mostrando las  pocas de soluto al tiempo de la redici n e examen de sus cuentas esto vos mandamos que fag ys e cumpl ys sin otra consulta nin escusa nin ¹⁵ alguna otra dilaci n por quanto av ys caro nuestro servicio porque de lo contrario re ebir amos deservicio y enojo e a vos nos tornar amos por qualquier danno e ynconveniente que viniese por falta de vos non lo aver luego proveydo e remediado. Dada en la muy noble  iudad de Burgos a veynte d as del mes de henero anno del na imiento de nuestro ²⁰ Sennor Jes s Cristo de mill e quatro ientos y noventa e siete annos.

Yo la reyna

Nihil quia pro curia
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la
Parra secretario visa per preceptorem
maiozem Legionis et per doctorem
Antonium de Lillio conservatorem et
pro thesaurario generali⁹⁴⁸

(*Probatas*)

261

1496 dicembre 12. Burgos.

Isabella, regina di Castiglia, ordina la governatore Juan C ardenas di non permettere intromissioni di persone da lei non designate nell'amministrazione degli uffici civici e reginali.

[f. 150 r.-v.]

Idem pro curia

Donna Ysabel por la gracia de Dios reyna de Castilla *et cetera*. A vos el mannifico y bien amado consejero nuestro mos n Joan de C ardenas, ^{f. 150 v.} gobernador de la nuestra reginal c mara dese reyno de  e ilia, o a vuestro lugarteniente salud e gracia. Sepades que nos somos ynformada por parte de la universidad desa nuestra fidel sima  iudad de Carago a que algunas personas particulares de la dicha  iudad e c mara presumen de se poner e ⁵ entrometer en el exer icio de los of cios e cosas universales tanto del regimiento desa dicha nuestra c mara como de la dicha universidad e se ponen interamente⁹⁴⁹ sin tener para ello poder nuestro nin of cio para que lo puedan nin devan faser, de que somos deservida por muchos

⁹⁴⁸ Nel testo *generalibus*.

⁹⁴⁹ *E se ponen interamente* in interlinea.

ynconvenientes e males e escandalos que por ello se podrían fácilmente seguir como otras vezes diz que se a seguido |¹⁰ e visto por experiençia que, quando otras personas que los ofiçiales ordinarios se entrometen a rigimiento alguno de los ofiços, se an seguido e recreçido escandalos e tumultos en la dicha çiudad e porque nuestra voluntad es de lo remediar en manera que la dicha nuestra çiudad e cámara esté bien regida en toda unión e pas, concordia e justicia, como cumple a nuestro |¹⁵ servicio. Nos vos mandamos que de aquí en adelante non consentades nin dedes lugar que ninguna nin algunas personas particulares de qualquier condiçión que sean se pongan nin entrometan al exerçio e administraçión de ofiçio alguno tanto del regimiento de la dicha nuestra cámara como de la dicha universidad desa dicha çiudad de Caragoça e de las otras de la dicha cámara |²⁰ sin tener de nos poder e facultad para ello o de las dichas universidades para que lo puedan y devan fazer poniéndoles por ello las penas que vieredes se les deva poner, las quales nos por la presente ge las ponemos e avemos por puestas, las quales exeçuteréys en ellos y en sus bienes de los que lo contrario fisieren sin remisión alguna porque ninguno |²⁵ sea osado de presumir y en se poner y entrometer a exerçio e administraçión de ofiçio ninguno contra nuestro servicio e contra los buenos usos e constumbres de la dicha çiudad e cámara e porque venga a notiçia de todos e ninguno pueda pretender ynnorançia mandamos que lo fagáys pregonar por toda la dicha çiudad e cámara e lo fagades asentar |³⁰ en los libros e registros del nuestro archivo e chançillería e no fagades ende al porque asy cumple a nuestro servicio. Dada en la çiudad de Burgos a doze del mes de diziembre anno del naçimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo de mill e quatroçientos y noventa e seys.

Yo la reyna

Nihil quia pro curia

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la Parra secretario visa per preceptorem maiorem Legionis et per doctorem Antonium de Lillio conservatorem et pro thesaurario generali⁹⁵⁰

(*Probatas*)

262

1496 novembre 20. Burgos.

La regina ordina al governatore della Camera di verificare se Pere Joan Çabater sta svolgendo debitamente il suo incarico di collettore delle gabelle della dogana e del tarì di Siracusa, concessogli a beneplacito con un salario di 20 onze, dato che è stata informata della sua inadempienza, e, se così fosse,

⁹⁵⁰ Nel testo *generalibus*.

di nominare un'altra persona che avrebbe amministrato l'ufficio con un salariodi 10 onze.

[f. 151 r.-v.]

Idem pro curia

Donna Ysabel por la gracia de Dios reyna de Castilla et cetera. A vos el governador de la nuestra reginal cámara del dicho reyno de Çeçilia o a vuestro lugarteniente y al maestre racional e conservador de la dicha cámara salud e dileción. Bien sabedes como nos ovimos proveydo del ofiçio de coletor de las |5 gabellas de la adoana e tarí de la nuestra fidelísima çiudad de Çaragoça a Pere Joan Çabater e como el dicho ofiçio tiene veynte onças de salario de la nuestra corte, la qual dicha provisión fue a nuestro beneplaçito. E agora somos ynformada quel dicho Pere Joan se ocupa muy poco en el dicho ofiçio e que non lo usa nin exercese interamente segund deve y es obligado e que |10 quando alguna persona es en él librado de alguna quantía de dineros que le aya de dar e pagar de su cargo de coletor quel lo libra e remite en deudores que son a cargo de la corte e que los tales librados andan cobrando sin libranças y salarios con trabajos e cuestras, lo qual todo él es obligado a fazer e pagar en contado a los en él librados y que gosa del dicho su |15 salario sin poner en ello cumplidamente el trabajo que debe. E que en la dicha çiudad de Çaragoça ay algunas personas que usarán e servirán el dicho ofiçio de coletor de las dichas gabellas de la adoana e tarí con salario de diez onças non más e que darán fianças de todo le que se les cargare e reçibieren de las dichas gabellas para que darán dello buena cuenta e que farán en el |20 dicho cargo bien e complidamente, lo que sono obligados. E nos queriendo proveer en lo susodicho porque parece ser cumplidero a nuestro servicio, acordamos de vos lo cometer. Por ende nos vos mandamos que vos ynforméys dello e si fallaredes ser verdad e que el dicho Pere Joan Çabater non sirve nin usa del dicho ofiçio bien e com|25plidamente sugund deve y es obligado e que por ello merezca llevar las dichas veynte onças de salario y en la dicha çiudad oviere tal persona que sea abonada ábile y de buena consciencia que querrá tomar el dicho ofiçio e le usar y exerçer con el dicho salario de diez onças, que es la mitad de lo que este que agora reside llieva, dando |30 fianças ante vos llanas e abonadas de dar buena cuenta y razón de todo lo que de las dichas gabellas de la adoana e tarí reçibiere que le proveades del dicho offiçio de coletor a la tal persona que vos parezca ydonea e suficiante para ello, removiendo el que agora |f. 151 v. reside al qual mandamos que en este caso faga e cumpla lo que vosotros de nuestra parte le mandaredes e que non aya de usar nin use del dicho ofiçio más desdel día que por vos le fuere mandado e notificado en adelante e seyendo por vosotros elegida y puesta la tal persona para servir e |5 residir el dicho ofiçio de coletor. Nos por la presente le nombramos e elegimos e proveemos del dicho ofiçio a nuestro

benepláçito e le damos poder e facultad para lo usar y exerçer bien e complidamente segund y en la forma e manera que an usado y exerçido los otros coletores que an seydo de las dichas gabellas de la adoana e tarí e mandamos que goze |10 e le sea acodido con el dicho salario de las dichas diez onças e que goze de todas las preheminençias, gracias y prerogativas que gozaron los otros coletores que fueron de la dicha adoana e tarí bien e complidamente e que luego que por vos sea elegido e proveydo le reçiban los ofiçiales de la dicha adoana en el dicho ofiçio e todos los otros vezinos e mo|15radores de la dicha çiuudad de Çaragoça para lo qual si menester es vos damos poder bastante e cumplido. Dada en la çiuudad de Burgos a veynte días del mes de noviembre anno del nacimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo de mill e quatroçientos e noventa y seys.

Yo la reyna

Nihil quia pro curia
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la
Parra secretario visa per preceptorem maiorem
Legionis et per doctorem Antonium
de Lillio conservatorem et pro thesaurario
generalibus⁹⁵¹

(*Probatas*)

263

1496 dicembre 20. Burgos.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore Juan Cárdenas di far rispettare la prammatica, secondo cui gli unici esenti dalle tasse della dogana di Siracusa sono i naturali della città e i residenti che abbiano moglie e figli.

[ff. 151 v./152 r.]

Idem pro curia

Donna Ysabel por la gracia de Dios reyna de Castilla *et cetera*. A vos mannifico y bien amado consegero nuestro mosén Joan de Cárdenas, governador de la nuestra reginal cámara dese dicho reyno de Çeçilia salud e gracia. Bien sabedes como nos mandamos proveer por nuestras cartas [f. 152 r. e ynstruções conformes a los capítulos e ordinações dese reyno de Çeçilia que ninguno podiese ser franco ni esento de non pagar adoana en la çiuudad de Çaragoça sin ser natural della o vezino teniendo muger e familia de la dicha ciudad. Por quanto somos ynformada que |⁵ algunos procuravan e an procurado exención⁹⁵² con algunas cautelas e sotilezas diziendo tener vezindad e ser çiudadinos e que no son obligados de pagar como está

⁹⁵¹ Nel testo *generalibus*.

⁹⁵² *Exención* in interlinea.

acostumbrado e sobrello an procurado e procuran con sinistra ynformación por vías yndiretas de faserse tener por çiudadanis sin tener muger nin familia, solamente con la vez¹⁰indad de la dicha ciudad, por non pagar la dicha adoana contra la forma de la pramática que nos mandamos fazer e que an avido cartas nuestras sobrello, lo qual diz que el en mucho perjuisio de nuestras rentas, porque los tales diz que non solamente por sí, más en su nombre pueden sacar e meter mercaderías de otras personas estrangeras. E porque si nos ¹⁵mandamos dar las dichas cartas sería non seyendo ynformada que era en perjuisio de las dichas nuestras rentas. Por ende nos vos mandamos que fagades que se guarde la dicha pramática en todo e por todo como en ella se contiene, sin embargo de las tales cartas e que ninguno sea tenido por çiudadino nin goze de las franquezas salvo el que verda²⁰deramente tovieren, lo que manda la dicha pramática. E non fagades ende al porque asy cumple a nuestro servicio. Dada en la çiudad de Burgos a veynte días del mes de diziembre anno del nacimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo de mill e quatroçientos e noventa y seys.

Yo la reyna

Fuit duplicata

Nihil quia pro curia

Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la

Parra secretario visa per preceptorem

maiolem Legionis et per doctorem

Antonium de Lillio conservatorem

et pro thesaurario generali⁹⁵³

(Probatas)

264

1496 dicembre 20. Burgos.

Isabella, regina di Castiglia, ordina agli ufficiali giudiziari della Camera di non accogliere petizioni che non siano presentate dalle parti interessate o con le debite autentiche, per evitare che si accolgano relazioni false di terzi.

[f. 152 r.-v.]

Idem pro curia

Donna Ysabel por la gracia de Dios reyna de Castilla *et cetera*. A vos ^{f. 152 v.} mannifico y bien amado consegero nuestro mosén Joan de Cárdenas, governador desa nuestra reginal cámara dese reyno de Çeçilia, salud e gracia. A nos es fecha relación que algunas personas desa dicha cámara presentan petiçiones en nombre

⁹⁵³ Nel testo *generalibus*.

de otros sin ellos saber cosa alguna dellas |⁵ nin tener dello poder nin facultad para las presentar nin proçeder de su voluntad con malicia por dannar a otras personas que mal quieren, de que se siguen muchos ynconvenientes e pleytos e costas e otros males e dannos. Por ende nos vos mandamos que de aquí adelante non reçibades nin consentades que los juezes de la gran corte nin otros oficiales desá |¹⁰ nuestra cámara reçiban petición alguna si non viniere firmada de la parte cuya fuere o del letrado que la ordinare o con poder bastante de la persona en cuyo nombre se presentare porque non aya en ello fraude nin otra alguna colusión en perjuizio de parte e porque venga a notiçia de todos lo mandaréys asentar en los libros de nuestro archivo e pregonar por |¹⁵ toda la dicha cámara poniendo alguna pena conveniente por ello. La qual nos por la presente ponemos e avemos por puesta e mandamos que sea exeqtadas contra todas aquellas personas que lo contrario fizieren. E non fagades ende al por alguna manera por lo que cumple a nuestro servicio. Dada en la çiuudad de Burgos a veynte del mes de |²⁰ diziembre anno del nacimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo de mill e quatroçientos e noventa e seys.

Yo la reyna

Nihil quia pro curia
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la
Parra secretario visa per preceptorem
maiozem Legionis et per dottorem
Antonium de Lillio conservatorem et pro
thesaurario generali⁹⁵⁴

(*Probatus*)

265

1496 dicembre 20. Burgos.

Isabella, regina di Castiglia, ordina agli ufficiali della Camera di non concedere nessuno sconto sugli appalti delle gabelle, salvo nei casi di guerra, pestilenza e carestia, dato che gli affittuari adducono scuse non veritiere per non pagare l'intero importo stabilito.

[ff. 152 v./153 r.]

Idem pro curia

Donna Ysabel por la gracia de Dios reyna de Castilla *et cetera*. A vos |^{f. 153 r.} el mannifico y bien amado consegeros nuestros mosén Juan de Cárdenas, governador

⁹⁵⁴ Nel testo *generalibus*.

de la nuestra reginal cámara dese dicho reyno de Çeçilia, e a los maestros racionales, maestre secreto, conservador de la dicha cámara salud e gracia. Nos somos ynformada que los arrendadores que |⁵ cadanno arrendan las gabellas e rentas desa dicha reginal cámara an tomado por uso que en el fin del anno porque le sea relaxada alguna parte de la deuda ponen en la paga de lo que son obligados algunas dilaciones y escusas diziendo que an perdido en los dichos arrendamientos e que se les deve relaxar dello alguna quantía e que |¹⁰ para esto alegan muchas razones e testigos, de lo qual naçen muchos ynconvenientes en danno de las dichas nuestras rentas e dévense arrendar las dichas gabellas con tal condiçión que por⁹⁵⁵ caso ninguno non puedan poner descuento alguno, |¹⁵ salvo por los caso acostumbrados en ese dicho reyno, que son de pestilencia, guerra y fambre. Por ende nos vos mandamos que de aquí adelante non dedes lugar nin se descuenta nin relaxe a ningúno de arrendador cosa alguna de su arrendamiento de lo que pareçiere que es obligado por el contracto e obligaçión que dello oviere |²⁰ fecho e otorgado. E non fagades ende al. Dada en la çiudad de Burgos a veynte del mes de diziembre anno del naçimiento de nuestro Sennor Jesús Cristo de mill e quatroçientos e noventa y seys.

Yo la reyna

Fuit duplicata
Nihil quia pro curia
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la Parra secretario visa per preceptorem maiorem Legionis et per doctorem Antonium de Lillio conservatorem et pro thesaurario generali⁹⁵⁶

(Probatuſ)

266

1496 dicembre 20. Burgos.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore di fare da intermediario con il conte di Mazzarino per impossessarsi del pegno sul porto di Augusta per 15 fiorini, al fine di riscattarlo col tempo al proprietario, ovvero il conte di Adernò.

[f. 153 r.-v.]

Idem pro curia
La reyna

⁹⁵⁵ Segue *causa* espunto.

⁹⁵⁶ Nel testo *generalibus*.

Governador. Nos somos ynformada quel nuestro puerto de la Brucula reçibe gran danno en los drechos de la saca e que si |f. 153 v. pierden a causa del gran barato quel varón de Mazarino que agora tiene enpenado el puerto de Agosta faze de los drechos de la saca del dicho puerto por el qual barato todos van por el dicho puerto de Agosta, el qual diz que esta enpennado |5 por quantías de XV florines e que si nos mandásemos pagar la dicha quantía e podríamos tomar el dicho puerto e que asy se escusaría el danno que en el nuestro puerto de la Brucula se reçibe e que allá se fallarían dineros prestados para esto pagando a razón de tanto por ciento en el anno e que esto se |10 podría pagar e con el tiempo rescatar de las mismas rentas del dicho puerto. Por ende nos vos mandamos que entendáys en ello e lo proveáys como vieredes que cumple a nuestro servicio e que se pueda buenamente faser sobre lo qual escrivimos al conde de Adornó cuyo dizen que es el dicho puerto y al |15 dicho barón daldes nuestras cartas e fased asentar y asentad con ellos lo que fuere nuestro servicio y trabajad de manera que quede con nos el dicho puerto por escusar los danos que a nuestras rentas e puerto de la Brucula fase e lo que en ello se fisiere nos fased luego saber. De la ciudad de Burgos a veynte del |20 mes de diziembre de noventa y seys annos.

Yo la reyna

Nihil quia pro curia⁹⁵⁷

Por mandado de la reyna
Juan de la Parra

(*Probatas*)

267

1496 dicembre 20. Burgos.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore di riparare una torre del castello Maniace di Siracusa, dato che si trovava in uno stato precario per l'erosione del mare.

[ff. 153 v./154 r.]

Idem pro curia

La reyna

Governador. Nos somos ynformada que en el castillo de Maniache desa nuestra çiudad de Çaragoça ay una torre que está muy peligrosa de caerse a causa que la mar ha comido parte del cimientto |f. 154 r. della e que cada día le gasta más e que si la dicha torre se caese vernía mucho danno al dicho castillo e que non se podría

⁹⁵⁷ Segue *Iacobus Ferrer* espunto.

después reparar, si non con mucha costa. Por ende nos vos mandamos que lo veades e fagades que si repare luego porque agora con poca costa se podrá reparar. E non fagades ende al. De Burgos a XX días del mes de diziembre de noventa y seys annos.

Yo la reyna

Nihil quia pro curia⁹⁵⁸

Por mandado de la reyna
Juan de la Parra

(*Probatu*s)

268

1496 dicembre 10. Burgos.

Isabella, regina di Castiglia, concede al maestro razionale Francesco Grasso di nominare tramite scritture private o pubbliche un successore, che alla sua morte potrà esercitare come lui la carica di maestro carceriere di Mineo a beneplacito, con relative pertinenze e ius substituendi. Nel caso in cui il suddetto successore non sia stato esplicitamente istituito, l'incarico spetterà all'erede dei suoi beni.

[f. 154 r.-v.]

Francisci Crassi⁹⁵⁹

Nos Elisabet Dei gracia regina Castelle *et cetera*. Tenetis et possidetis vos magnificus et dilectus consiliarius noster Franciscus Crassu, magister rationalis nostre reginalis camere istius Sicilie regni, officium carcerarii terre nostre Minei in predicta camera, prout ex privilegio nostro vobis concesso ad quod de |⁵ verbo ad verbum nos referimus lacius continetur et hic pro tan inserto haberi volumus. Post cuius quidem dicti officii concessionem taliter prout ad servicium nostrum decet in exercicio dicti officii et aliis servicium nostrum respicientibus vos gessistis et de presenti geritis quod merito estis apud nos munificandus et comendandus graciisque et favoribus prosequendus, tenore |¹⁰ igitur presentis de nostri certa sciencia deliberate et consulto concessionem predicti carcerarii officii predictae terre Minei ad unum filium sive heredem vestrum que verbo vel testamento aut alia scriptura publica vel privata semel et pluries in vita et in mortis articulo variando de uno in alium duxeritis eligendum aut nominandum protendimus et ampliamus et si vos mori cotingerit |¹⁵ nullo in ditto officio nominato herede intelligatur et succedat

⁹⁵⁸ Segue *Iacobus Ferrer* espunto.

⁹⁵⁹ Corretto su *Idem pro curia*.

vobis filius vester maior vel illi qui succedet heres in bonis vestris. Ita quod vobis |^{f. 154 v.} vita funto idem filius aut heres vester per vos eligendus aut nominandus ut prefertur predittum carcerarii officium ad nostrum beneplacitum habeat, teneat, regat et exerceat per se vel substitutum suum idoneum de cuius culpis et defectibus principaliter curie nostre tenatur |⁵ recipiatque salarium iura, lucra, obvenciones et emolumenta iusta, debita et consueta predicto officio carcerarii pertinencia et spectancia et que recipitis vos et alii in dicto officio predecessores vestri teneaturque. Vero antequam regimini et exercicio dicti carcerarii officii ipse se inmiscet in posse illius ad quem spettet debitum et solitum prestare iuramentum |¹⁰ de bene et legaliter se habendo in regimine et exercicio dicti officii. Mandantes propterea spettabili magnificis et dilettis consiliariis nostris in dicta nostra reginali camera gubernatori et eius locumtenenti, iudicibus magne reginalis curie, magistro rationali, magistro secreto, conservatori, fisci patrono ceterisque universis et singulis officialibus nostris presentibus |¹⁵ et futuris et presertim in dicta nostra terra Minei dicimus precipimus et iubemus sub ire et indignacionis nostre incursum peneque unciarum quingentarum a bonis cuiuslibet contra facientis inferendarum et nostris exigendarum erariis quathenus huiusmodi nostram provisionem et ad unum⁹⁶⁰ heredem protencionem et ampliacionem et omnia et singula in ea conteanta |²⁰ teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque ac illi ad quos spectet vobis defuncto in possessionem dicti carcerarii officii dittum filium aut heredem vestrum ut prefertur immictant et inducant positumque et inductum manuteneant et defendant et de salario, iuribus et emolumentis respondeant et respon²⁵deri faciant. Et non contra faciant vel veniant aut aliquem contra facere vel venire sinant racione aliqua sive causa, pro quanto graciam nostram caram habent et penam prepositam cupiunt non incurrere. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitum. Datum in civitate Burgensi die decima |³⁰ mensis decembris quinq[ue] indicionis anno millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto.

Yo la reyna

Nihil solvat quia officialis
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la
Parra secretario visa per preceptorem
maiolem Legionis et per dottorem
Antonium de Lillio conservatorem et
pro thesaurario generali⁹⁶¹

(*Probatu*s)

⁹⁶⁰ Segue *filium* espunto.

⁹⁶¹ Nel testo *generalibus*

1496 dicembre 20. Burgos.

Isabella, regina di Castiglia, concede a Luigi Aula l'ufficio credenziere di San Filippo d'Argirò a vita, con salario, emolumenti e prerogative relative, dopo la morte dell'ultimo detentore.

[f. 155 r.-v.]

Aloisii Aule

Nos Elisabeth Dei gracia regina Castelle *et cetera*. Quia in presenciarum vacat officium credencearii terre nostre Santi Philippi nostre reginalis camere istius Sicilie regni ob mortem illius dicti officii ultimi possessoris, volentes de dicto officio impersonam alterius magestati nostre beneviso pro⁵videre confisi propterea ad plenum de fide et legalitate vestri dilecti et fidelis nostri Alosi de Aula, civis fidelissime civitatis nostre Syracusarum predicte camere, de cuius idensetate et virtute satis nobis constitit necnon ad humiles intercessus nonnullorum familiarium et domesticorum nostrorum benigniter inclinate, tenore presentis deliberate et consulto officium ipsum credencearii ¹⁰ dicte terre Santi Philippi vobis dicto Alosidio de Aula ad vite vestre decursum concedimus, commictimus et fiducialiter comendamus, cum omnibus et singulis iuribus, lucris, obvencionibus, prerogativis, emolumentis, honoribus et oneribus et eo modo et forma quibus alii predecessores vestri in dicto officio illud tenuerunt et possiderunt. Ita quod de cetero vos dictus Aloisius de Aula et nemo ¹⁵ alius vita vestra durante vesterque substitutus de cuius tamen culpis et defettibus vos principaliter curie nostre teneamini et sitis astrittus. Sitis et esse debeatis credencearius dicte nostre terre Santi Philippi ipsumque officium habeatis, teneatis et exerceatis fideliter, legaliter atque bene faciendo omnia et singula que ad dictum officium pertinent quomodolibet et spectent habeatisque insuper ²⁰ et consequamini omnia iura, lucra, obvenciones et emolumenta per dictos predecessores vestros percepi et haberi solita iusta et consueta. Gaudeatisque et utamini illis omnibus honoribus, favoribus, graciis et immunitatibus que ad dictum officium spettant quomodolibet incumbent prestito tum prius iuramento per nos et substitutum vestrum ut moris est impose illius ad quem ²⁵ spettet de bene et legaliter vos habendo in regimine et exercicio ditti officii et alia faciendo ad que teneamini. Mandantes propterea spettabili magnificis et dilectis consiliariis nostris in dicta nostra reginali camera gubernatori et eius locumtenenti, iudicibus magne reginalis curie, magistris racionalibus, magistro secreto, conservatori, fisci patrono ceterisque omnibus et singulis ³⁰ officialibus nostris constitutis et constituendis et presertim in dicta nostra terra Santi Philippi et eorum locumtenentibus quathenus vos dittum Aloisium de Aula et alium

neminem vita vobis comite in credencerium dicte terre Santi Philippi habeant, teneant, reputent, honorificent atque trattent haberique⁹⁶² teneri et trattari per quos deceat faciant et impossessionem ditti officii |^{f. 155 v.} ponant et inducant positumque et induttum manuteneant et defendant ammoto penitus et revocato quovis alio ditti officii detemptore absque illius infamia nota et ii eorum ad quos spettet de dictis iuribus et emolumentis iustis et consuetis respondeant et responderi faciant |⁵ nostramque huiusmodi provisionem et omnia⁹⁶³ desuper contenta teneant firmiter et observent et ab omnibus observari faciant. Et non contra faciant vel veniant racione aliqua sive causa, pro quanto graciam nostram caram habent et penam unciarum centum fisco nostro applicandarum cupiunt non incurrere. In cuiu rei testimonium presentem fieri |¹⁰ iussimus nostro reginalis camere Sicilie sigillo a tergo minitum. Datum in civitate Burgensi die vicesimo mensis decembris anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto.

Yo la reyna

Solvat tarenos sex
Iacobus Ferrer

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de la Parra secretario visa per pre-
ceptorem maiorem Legionis et per
dottorem Antonium de Lillio conserva-
torem et pro thesaurario generali⁹⁶⁴

(*Probatu*s)

270

1497 luglio 12. Medina del Campo.

Isabella, regina di Castiglia, ringrazia i consiglieri per la visita dei loro ambasciatori ricevuta in occasione del suo arrivo.

[f. 155 v.]

La reyna

Conselleres. Vimos vuestra carta y entendemos de vuestros mensajeros todo lo que de parte vuestra y dessa çiudad nos dixeron e mucho vos agradecemos e tenemos en servicio la afigión que como buenos y fieles sudittos vos movió ha embiarlos por fazer la vesitaçión que venieron no sperava menos desa iusionem, |⁵ çiudad la qual siempre nos fallará propicia e con buena voluntad en todo lo que fuere honrra y

⁹⁶² Segue *et* espunto.

⁹⁶³ Segue *in* espunto.

⁹⁶⁴ Nel testo *generalibus*.

acrecentamiento della e de vosostros como más largo vos será por ellos referido sea les dada entera fee e creencia. Dada en la nuestra villa de Medina del Campo a XII de julio del anno mil CCCCLXXXVII.

Yo la reyna

[...] prothonotarius

271

1497 luglio 12. Medina del Campo.

Manuele re di Portogallo ringrazia i consiglieri per la visita dei loro ambasciatori ricevuta in occasione del suo arrivo.

[f. 156 r.]

El príncipe

Conselleres. Vimos vuestra carta y entendemos por relación de vuestros mensajeros todo lo que nos dixeron de parte vuestra e desa çudat y tenemos vos mucho en servicio la affición que vos movió como buenos y fieles subditos a fazer vesitarnos e a la ilustríssima prinçessa nuestra muy cara e muy amada muger |⁵ a causa de su felice venida en estos reynos todo ello nos ha sido muy grato e acepto e assí vos fallaréys siempre con amor y buena voluntad en todo lo que fuere bien y honrra y acrecentamiento desa çudad como más largamente vos será por ellos refferido sea les dada entera fee e creencia. Dada en Medina del Campo a XII de jullio del anno mil CCCCLXXXVII.

Yo el principe

Por mandado del príncipe
Johan de Coloma

272

1497 luglio 12. Medina del Campo.

Isabella principessa di Portogallo ringrazia i consiglieri per la visita dei loro ambasciatori ricevuta in occasione del suo arrivo.

[f. 156 r.]

La prinçessa

Conselleres. Vimos vuestra letra y entendemos y entendimos de vuestros mensajeros todo lo que de⁹⁶⁵ parte vuestra e dessa ciudat nos dixeron mucho vos gradescemos y tenemos en servicio⁹⁶⁶ la affición e buena voluntad que vos movió a nos fazer vesitar por medio dellos a causa |⁵ de nuestra bien aventurada venida onestos reynos e ya mucho más sabiendo quanto vosotros y esa ciudat como buenos y fedelíssimos subditos soys aficionadas al servicio del rey e de la reyna e del prinçipe mis sennores e assí cada que fuere menester fallaréys nuestra voluntad aparejada para procurar con sus altezas todo lo que fuere bien e acrençentamiento vuestro e |¹⁰ dessa çudad segunt que más laragmente vos lo referrirán por nuestra parte los dichos vuestros mensajeros séales dada entera fee e creença. Dada en la villa de Medina del Campo a XII de julio del anno mil CCCCLXXXVVOO.

Yo la prinçesa

Por mandado de la princessa
Johan de Coloma

273

1497 giugno 3. Medina del Campo.

Isabella, regina di Castiglia, concede a Diego Cárdenas l'ufficio castellano di San Filippo d'Argirò a vita, con salario, emolumenti e pregorative relative, in quanto figlio del defunto Juan Cárdenas, che avrebbe dovuto ricevere l'incarico dopo la morte dell'ultimo castellano Giovanni Calba.

[ff. 156 v./157 r.]

Didaci de Cardenas

Nos Elisabeth Dei gracia *et cetera*. Morte Ioannis Calba castellani terre nostre Sancti Phelippi Dargerione prefati nostri Sicilie regni successor in eodem castalanie officio nobis Ioannes de Cardenas, gubernator nostre reginalis camere, tenenda ad usum et consuetudinem Hispanie et cum salario assueto adeptusque fuit possessionem |⁵ corporalem ipsius castellanie officii novissime vero ut intelleximus idem Ioannes de Cardenas vitam cum morte comutavit et consequenter dictum eius castellanie officium vacet sicque necessarium personam nobis acceptam in eodem castellanie officio preficere occuristisque nobis vos nobilis et dilectus noster Didacus de Cardenas, eiusdem Ioannis de Cardenas filius, habentesque eiam |¹⁰ respectum ad grata et accepta servicia que dictus quondam pater vester dum in humanis agebat in utraque fortuna bellis et pacis nobis prestitit decrevimus gratiam per nos sibi factam de dicto castellanie officio in vos dictum Didacum transferre.

⁹⁶⁵ Segue *vuestra* espunto.

⁹⁶⁶ *E tenemos en servicio* ripetuto.

Iccirco presencium tenore et de nostri certa sciencia⁹⁶⁷ deliberate et consulto castellaniam terre nostre Sancti Phelippi Dargerione vobis eidem |¹⁵ Didaco de Cardenas quamdiu vixeritis comendamus, cum solito anuo salario, emolumentis et iuribus eiusdem et cum victualibus, armis, bonbardis et municione curie nostre eiusdem tenenda per vos ad usum et consuetudinem Hispanie. Ita quod vos ut castellanus dicte terre Sancti Felippi Dargerione prestito prius per vos aut procuratorem vestrum in posse gubernatoris nostre reginalis camere seu |²⁰ presidentis aut officium ipsius regentis vel alterius ad quem spectet iuramento fidelitatis et homagio detenendo et custodiendo dictam castellaniam pro nobis et successoribus nostris ad nostri et eorum obedienciam, honorem et servicium iuxta usum et consuetudinem Hispanie castellaniam ipsam ineatis et eorum possessionem consequamini et castrum ipsum Sancti Philippi custodiatis et seu custodiri |²⁵ per quos volueritis faciatis onere et periculo vestro et anuum et solitum salarium et emolumenta et iura eiusdem consequamini percipiatis, habeatis et in usus vestros convertatis que vobis computentur et solvantur e die dicti prestiti iuramenti et possessionis adepti. Gaudeatisque et utamini honoribus, honeribus, preheminenciis, prerogativis, libertatibus et inmunitatibus cas|³⁰tellanis dicte terre pertinentibus et spectantibus. Nos enim cum hac eadem firmiter precipimus et mandamus tenentibus et custodientibus dictum castrum semel bis, ter et quater ac sub debito fidelitatis quo nobis tenentur quatenus sine obstaculo, contradictione, impedimento, consulta aut difficultate aliqua dictum castrum Sancti Philippi Dargerione |³⁵ vobis aut procuratori vestro tradant et indilate liberent, cum bonbardis, armis et municione curie nostre eiusdem inventarii beneficio mediante nam tradito vobis aut partis vestro legitimo dicto castro pertinentes et custodientes ipsum nunc pro tunc et e contra absolvimus, diffinimus et libriamus eos et quemlibet eorum a quocumque iuramento fidelitatis, homagio, onere, obligacione quibus pro dicto castro nobis astricti, tenti et obligati sunt eosque liberos et absolutos tali casu censemus et pro liberis et solutis haberi volumus et declaramus |⁴⁰ veluti si ipsum castrum nobis personaliter aut portario camere nostre |^{f. 157 r.} cognito tradidissent et liberassent. Mandamus insuper gubernatori seu presidenti, iudicibus magne curie nostre reginalis camere, magistro rationali, conservatori, magistro secreto in dicta camera capitaneo et iuratis predicte terre Sancti Philipi de Argerione et quibusvis aliis officialibus et subditis nostris presentibus et futuris |⁵ ad quos spectet sub nostre garcie et amoris obtentu penaque unciarum auri duarum mille nostris inferendarum eraris quod tenendo et observando nostram huiusmodi concessionem e provisionem iuxta eius series et tenorem et omnia et singula in ea contenta dictus gubernator ⁹⁶⁸ et presidens aut officium ipsum regens statim visis presentibus a vobis aut procuratore vestro dictum fidelitatis |¹⁰ iuramentum et homagium recipiat et

⁹⁶⁷ Segue *et* espunto.

⁹⁶⁸ Segue *ex* espunto.

continuari faciat et possessionem corporalem dicti castris vobis aut procuratori vestro tradat et tradi faciat et compellat tenentes dictum castrum et si necesse fuerit ei videbitur portarunt camere nostre notum vice et nomine nostris creet cum potestate recuperandi⁹⁶⁹ pro nobis dictum castrum, cum requisicionibus opportunis et liberandi ac solvendi illud tenentes |¹⁵ a quocumque iuramento et obligacione et castrum sit recuperatum vobis aut procuratori vestro tradendi et liberandi. Et hoc facto dictum portarium absolvat et cetera omnia faciat que pro premissis necessaria sint et eis videbuntur super quibus comitimus ei plenum posse ac voces et vices nostras plenarie cum presenti et illi ad quem solucio pertineat respondeant vobis |²⁰ aut procuratori vestro et responderi faciant de solito annuo salario predicti castris a die adeptis possessionis⁹⁷⁰ predicti admittendo in compotis suis⁹⁷¹ predictum magistrum racionalem. Et caveant diligenter a contrario quavis racione vel causa, pro quanto gratiam nostram caram habet et prepositam verentur non incurrere penam. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro comuni |²⁵ negociorum reginalis camere Sicilie⁹⁷² sigillo impendenti munitum. Datum in villa Metine del Campo tercio die mensis iunii anno a nativitate Domini M^o CCCCLXXXVII regnorumque nostrorum videlicet Sicilie anno XXX^o Castelle et Legionis XX^o IIII Aragonum et aliorum XVIII^o Granate autem sexto.

Yo la reyna

Solvat tarenum XX
Calcena pro taxatore

Domina regina mandavit⁹⁷³ michi
Ioanni de la Parra secretario visa
per preceptorem maiorem Legionis
et per doctorem Anthonium de Lilio
conservatorem et pro thesaurario generali⁹⁷⁴

(*Probatas*)

274

1497 giugno 3. Medina del Campo.

Isabella, regina di Castiglia, concede a Diego Cárdenas l'ufficio di maestro notaio e archivio della Camera a vita, con salario, emolumenti e pregorative relative e ius substituendi, in quanto figlio del defunto Juan Cárdenas, ultimo detentore della carica.

⁹⁶⁹ Corretto su *reperandi*.

⁹⁷⁰ Corretto su *possessionibus*.

⁹⁷¹ Corretto su *vestris* in interlinea.

⁹⁷² Segue *im-* espunto.

⁹⁷³ *Mandavit* espunto e ripetuto in interlinea.

⁹⁷⁴ Nel testo *generalibus*.

[ff. 157 v./158 r.]

Eiusdem.

Nos Elisabet *et cetera*. Cum vacuit impresenciarum officia archivarii et magistri notarii magne curie nostre reginalis camere prefati nostri Sicilie regni obitu⁹⁷⁵ nobilis Ioannes de Cardenas, gubernatoris nostre reginalis camere in eodem regno, illorum ultimi possessoris habentesque respectum ad grata et⁹⁷⁶ accepta servicia |⁵ que ab eodem Ioanne de Cardenas a longis citra temporibus usque in ultimum diem exitus suus⁹⁷⁷ in utraque fortuna pacis si et belli magestati nostre prestitis decrevimus gratiam per nos sibi factam in vos nobilem et dilectum alumnum nostrum Didacum de Cardenas, illius filium, pretendere et officia predicta ad vite vestre decursum vobis concedere et comendare. Iccirco presencium |¹⁰ tenore de nostri certa sciencia et consulto dicta officia archivarii et magistri notarii magne curie nostre reginalis camere sicut est dictum vel alias quomodocumque vacancia vobis eidem Didaco de Cardenas quamdiu vitam duxeritis in humanis concedimus, comittimus et fiducialiter comendamus, cum exercicis, salariis, emolumentis, redditibus, lucris et iuribus ad dicta officia et utrumque eorum |¹⁵ pertinentibus et spectantibus. Ita quod vos dictus Didacus de Cardenas et alius nemo sitis dum vixeritis in humanis archivarius et magister notarius magne curie nostre reginalis camere. Itaque tenenatis, regatis et exerceatis ipsa officia fideliter, legaliter atque bene per vos vel substitutos vestros idoneos de cuius tamen culpis et deffectibus vos principaliter curie nostre teneamini |²⁰ iura et ragalias nostras manutenendo et deffendendo secreta non revelando scripturas et omnia acta in dicto officio recondita custodiendo et fideliter conservando et omnia alia faciendo que ad dicta officia et utrumque eorum pertinere quomodolibet dignoscantur archivarii et magistri notarii predecessores vestri in dicto officio ac eciam dictus pater vester dum in |²⁵ humanis agebat facere et exercere consueverunt potuerunt et debuerunt. Et habeatis et recipiatis ea salaria, emolumenta, lucra et iura iusta et honesta ad dicta officia et ipsorum quodlibet pertinencia et spectancia quodque sunt per dictum Ioannem de Cardenas haberi et recipi consueta et debita. Gaudeatisque et utamini honoribus, honeribus, preheminenciis, pre|³⁰rogativis, libertatibus et immunitatibus eisdem officiis pertinetibus debitis et incumbentibus. Vos vero antequam dictis officiis utamini aut procurator vester utatur teneamini in posse illius ad quem spectet iuramentum ad sancta Dei quatuor evangelia prestare de bene et legaliter vos habendo in dictis officis et alia faciendo |³⁵ ad que sitis astrictus. Quo circa magnificis dilectis consiliariis et fidelibus nostris in dicta nostra reginalis camera gubernatori seu presidenti, iudicibus magne curie nostre reginalis camere, magistro

⁹⁷⁵ *Obitu* ripetuto.

⁹⁷⁶ *Et* in interlinea.

⁹⁷⁷ Corretto su *sui*.

racionali, conservatori, magistro secreto, fisci reginalis camere advocato ceterisque aliis officialibus nostris presentibus et futuris ad quos ⁴⁰ spectet dictorumque officialium locumtenentibus seu ipsa officia regentibus ^{f. 158 r.} et eorum cuilibet sub nostre gracie et amoris obtentu penaque unciarum arii mille nostris inferendarum erariis quatenus vos dictum Didacum de Cardenas et neminem alium vel⁹⁷⁸ substitutum seu substitutos vestros habeant, teneant, reputent pro archivario et magistro notario magne curie nostre reginalis ⁵ camere quamdiu vitam duxeritis in humanis et illi ad quos spectet vos seu procuratorem vestrum in possessionem dictorum officiorum et cuiuslibet eorum ponant et inducant positumque et inductum manuteneant et illi eorum ad quos spectet respondeant vobis et responderi faciant de salariis annuis, redditibus, emolumentibus, lucris et iuribus predictis ¹⁰ nostramque huiusmodi concessionem et omnia et singula in ea contenta ad unguem teneant et inviolabiliter observent et faciant per quos deceat observari. Et caveant diligenter a contrario quavis racione aut causa pro quanto gratiam nostram caram habent iramque et indignacionem nostras ac prepositam verentur non incurrere penam. In cuius rei testimonium ¹⁵ presentem fieri iussimus nostro comuni negociorum reginalis camere Sicilie sigillo impendenti munitum. Datum in villa nostra Metine del Campo tercio die mensis iunii anno a nativitate Domini mil CCCCLXXXVII regnorumque nostrorum videlicet Sicilie anno tricesimo Castelle et Legionis XXIII^o Aragonum et aliorum XVIII^o Granate ²⁰ autem sexto.

Yo la reyna

Solvat uncias III^{or}
Calcena pro taxatore

Domina regina mandavit mihi
Ioanni de la Parra visa per
preceptorem maiorem Legionis
et per doctorem Anthonium
de Lilio conservatorem et pro thesaurario
generali⁹⁷⁹

(*Probatas*)

275

1497 giugno 18. Medina del Campo.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al maestro secreto di pagare 100 onze al conservatore della Camera Francesco Oliver come mercé per i servizi resi alla corte.

[f. 158 r.-v.]

⁹⁷⁸ Corretto su *et* in interlinea.

⁹⁷⁹ Nel testo *generalibus*.

Monasterii Sancte Lucie Sicilie

Dona Isabel por la gracia de Dios *et cetera*. A vos el maestro⁹⁸⁰ nuestro secreto de la nuestra reginal cámara de Sicilia o a vuestro logarteniente o procurador en el dicho officio salut e gracia. Por el tenor de las presentes vos dezimos e mandamos que de qualesquiere peccunias a manos vuestras |⁵ pervenidas o pervenidas⁹⁸¹ en qualquiere manera de las nuestras rentas e emolumentos dessa dicha nuestra cámara dedes e realmente |^{f. 158 v.} paguedes a mossén Francisco Oliver, conservador dessa dicha nuestra cámara e continuo de nuestra casa o a su legítimo procurador de la moneda desse reyno cient onças de buena moneda de que nos por la presente le fazemos mercet para ayuda de sus gatos e expensas porque nos |⁵ ha bien servido e al tiempo que le daréys e pagueréys las dichas cient onças recibiréys del o de su legítimo procurador su época de soluto, con la qual e con ésta mandamos al maestro racional e conservador e al los otros oficiales de vuestras cuentas oydores que al tiempo de la redditió y examen dellas vos poniendo en data las dichas C onças e con |¹⁰ la presente vos la reciban e admetan en cuenta, todo dudo, difficultat e contradicció cesantes, no sperando de nos otro mandamiento ni consulta. De lo qual mandamos dar e dimos la presente firmada de nuestro nombre e sellada con nuestro sello. Dada en la villa de Medina del Campo a XVIII días del mes de⁹⁸² junio anno del nascimiento |¹⁵ de nuestro Sennor Jesús Cristo mil CCCCLXXXVII.

Yo la reyna

Nihil quia officialis
Calcena pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de la Parra secretario visa per preceptorem
maiolem Legionis et per dottorem
Anthonium de Lilio conservatorem et pro
thesaurario generali

(*Probatus*)

276

1497 febbraio 16. Burgos.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al governatore Juan Cárdenas di verificare se l'ex maestro secreto Gaspar Cervelló ha realmente provveduto a comprare il broccato necessario per confezionare gli ornamenti donati alla chiesa del monastero di Santa Lucia di Siracusa intra moenia, dato che non erano stati

⁹⁸⁰ *Maestro* ripetuto ed espunto.

⁹⁸¹ *Pervenideras* ripetuto e despunto.

⁹⁸² Segue *julio* espunto.

consegnati, confiscando le somme neccesarie a comprare le stoffe e le decorazioni dal patrimonio del Cervelló, attualmente amministrato dagli eredi, nel caso in cui avesse falsificato i registri contabili.

[ff. 158 v./159 r.]

Monasterii Sancte Lucie Sicilie

Dona Isabel et cetera. A vos mossén Juan de Cárdenas, governador de la nuestra reginal cámara de Sicilia e del nuestro conseio, salut e gracia. Bien sabedes como nos hovimos embiado a mandar a Gaspar de Cervellón, maestro secreto dessa cámara ya deffuncto, que fiziesse comprar el bro|5cado que fuesse menester para fazer ciertos ornamentos para la yglesia de Sancta Lucía extra muros de la nuestra fidelíssima ciudat de Caragoca, el qual dio en cuenta que compró los dichos brocados e nunca se fizieron los dichos ornamentos e vos hovimos embiado mandar por otra nuestra provisión que porque se fazía nueva iglesia en el monesterio de las |10 monjas de Sancta Lucía, que está dentro de la dicha ciudat, e havíamos deliberado que los dichos ornamentos se diessen e entregassen al abbadessa, monjas e convento del dicho monesterio de Sancta Lucía, que es dentro de la ciudat, para que en ellos los días de las fiestas principales del anno se celebrassen en la dicha iglesia las missas |f. 159 r. e los otros divinos e nos les fezimos mercet e limosna dellos con tanto quel día principal de la fiesta de Sancta Lucía que en cada hun anno se celebra e faze en la dicha iglesia suya que está fuera de la dicha cidat la dicha abbadessa e monjas fuessen e sean obligadas a dar los dichos ornamentos para la celebración de la dicha |5 fiesta e que acabada e passada se volviessen los dichos ornamentos al dicho monesterio, segunt más largamente en la carta que dello mandamos dar se contiene. E agora somos informada que nunca se han fecho los dichos ornamentos, e quel brocado que se compró no es tal qual se requiere para los dichos ornamentos e quel quisiéramos nos quisiera que fuera como quiere |10 quel precio porque se compró es buen brocado, de que mucho nos maravillamos de vos, pues sabéys la devoción que nos tenemos en essa sancta bien aventurada virgen e mártir e a sus casas. E porque nuestra mercet e voluntat es que lo contenido es essas dichas nuestras cartas haya effecto, mandamos dar esta nuestra carta para vos. Por la qual vos mandamos que luego vista fagades |15 tomar el dicho brocado de poder del dicho nuestro maestro secreto o de quien lo toviere e fagades fazer los dichos ornamentos, segunt e por la forma e manera que se contiene en la dicha nuestra provisión que para ello ovimos mandado dar e dimos. Las quales havemos aquí por insertas sin sperar para ello otra nuestra carta ni mandamiento ni segunda iusión. E si el dicho brocado no es tal ni vale |20 el precio que por ello nos fue cargado mandamos vos que lo fagades comprar de los bienes del dicho maestro secreto Gaspar de Cervellón e de su fiadores e que luego fagades fazer los dichos

ornamentos e non fagades ende al por alguna manera, so pena de la nuestra mercet poque ésta es nuestra intención e determinada voluntat e de lo contrario recibiríamos enojo. Dada en la |25 ciudat de Burgos a XVI días del mes de febrero anno del nacimiento de nuestro Sennor mil CCCCLXXXVII XVe indición.

Yo la reyna

Nihil solvat quia per elemo-
sina Calcena pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la
Parra visa per preceptorem maiorem
Legionis et per doctorem Anthonium
de Lilio conservatorem et pro thesaurario
generalibus⁹⁸³

(*Probatus*)

277

1497 gennaio 10. Burgos.

Isabella, regina di Castiglia, concede nuovamente l'ufficio di portiere della città di Siracusa al conservatore della Camera Francesco Oliver, dato che il nipote Francesco iunior a cui era destinato l'ufficio secondo il privilegio del 10 aprile 1488 aveva preso i voti monastici.

[f. 159 v.]

Francisci Oliver

Nos Elisabeth *et cetera*. Meminimus superioribus diebus nostro opportuno privilegio dato Valencie die decima mensis aprilis anno millesimo quadringentesimo octuagesimo octavo, concessisse vobis dilecto alumno nostro Francisco Oliver, militi, conservatori nostre reginalis camere predicti Sicilie regni, officium custodis |⁵ bullitinarum gabellarum ianue fidelissime civitatis nostre Siracusarum, cum salario, emolumentis et aliis iuribus eidem officio debitis et pertinentibus prout in precalendato nostro privilegio ad quos nos refferimus lacius continetur verum quia ut⁹⁸⁴ percipimus dilectus noster Franciscus Oliver, minor nepos vester, qui in decessione vestra possessionem et exercitium dicti officii obtinuerat illudque |¹⁰ nobis volentibus et consencientibus hucusque exercuit dudum clericalem habitum assumpsit ob quod per aliquos forte asseritur et posset pretendere dictum officium vacasse. Nos autem scientes revera⁹⁸⁵ officium ipsum fuisse per nos vobis et non dicto vestro neboti concessum ut in dicto nostro reginali privilegio cerni potest.

⁹⁸³ Nel testo *generalibus*.

⁹⁸⁴ *Ut* in interlinea.

⁹⁸⁵ Così nel testo.

Licet nos illi quomodolibet cessissetis nolumus vobis graciae per nos vobis |¹⁵ facte in aliquo nocere volumus ut gracia et concessio eiusdem⁹⁸⁶ vobis valida sit utilis et fructuosa suumque debitum sorciatur effectum. Ideo ad omne dubium tollendum decernimus et declaramus predictum officium custodis bulitiorum gabellarum ianue predictae civitatis fore et esse vestrum illudque ad cutellam uberiorem vobis confirmamus et quatenus opus est de novo concedimus modo |²⁰ et forma in precalendato nostro privilegio contentis quod quidem privilegium cum presenti abilitamus et supplemus de nostre regie magestatis plenitudine. Mandantes propterea magnificis et dilectis consiliariis nostris in dicta reginali camera gubernatori et eius locumtenentis, iudicibus magne reginalis curie, magistris regionalibus, magistro secreto, fisci patrono ceterisque univer|²⁵sis et singulis officialibus et subditis nostris ad quos spectet presertim in dicta civitate Siracusarum presentibus et futuris sub nostre graciae et amoris obtemperu incursumque pene florenorum mille a bonis secus agendi quatenus vos dictum Franciscum Oliver et alium neminem pro custode dictorum bulitiorum habeant, teneant, reputent atque tractent nostramque huiusmodi declarationem, confirmationem, |³⁰ suppletionem et provisionem ac omnia et singula desuper contenta firmiter et plene habeant, teneant et observent tenerique et obsevari faciant inviolabiliter per quos deceat et statum ii eorum ad quos spectet vos aut procuratorem seu substitutum vestrum pro vobis in possessionem dicti officii ponant et inmittant positumque et⁹⁸⁷ inmissum manuteneant deque salario, emolumentis et iuribus |³⁵ eiusdem vobis aut dicto vestro procuratori sive substituto respondeant⁹⁸⁸ et satisfaciant ac per quos deceat responderi faciant omni dubio, difficultate et contradiccione remotis quia hec est voluntas nostra. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro reginalis camere Sicilie sigillo a tergo munitos. Datum in civitate Burgenii die decima mensis ianuarii anno a nativitate Domini M° CCCCLXXXVII°.

Yo el rey

Nihil quia officialis
Calcena pro taxatore

Domina regina mandavit mihi Ioanni de la Parra secretario visa per preceptorem maiorem Legionis et per doctorem Anthonium de Lilio conservatorem generale et pro thesaurario generali⁹⁸⁹

⁹⁸⁶ Corretto su *huiusmodi* in interlinea.

⁹⁸⁷ Segue *inductum* espunto.

⁹⁸⁸ *Respondeant* ripetuto.

⁹⁸⁹ Nel testo *generalibus*.

1497 agosto 1. Medina del Campo.

La regina ordina al nuovo presidente e governatore della Camera Lluís de Requesens di sospendere tutte le cause che riguardavano il defunto Juan Cárdenas o i suoi eredi, dato che aveva costituito una commissione con il dottore in leggi Giovanni Di Maggio per perseguire ingiustamente molte persone, tra cui Bernardo Isdro alias Piedi Papera.

[f. 160 r.-v.]

Filiorum Ioannis de Cardenas

Nos Helisabet *et cetera*. Spectabili magnifico dilecto consiliario nostro Ludovico de Requesens, militi, presidenti et seu gubernatori nostre reginalis camere in dicto Sicilie regno salutem et dileccionem. Meminimus quod superioribus diebus ad evitandum et stirpandum clamores ⁵ qui in dies coram magestate nostra afferebantur contra nobilem Ioannem de Cardenas vita functum dum in humanis agebat et gubernatoris officium pro nobis in dicta nostra reginali camera exercebat pretendentes exclamantes ipsi quod propter illius officium non poterant ab illo iusticiam consequi in dicta nostra reginali camera nostris opportuniis ¹⁰ provisionibus comisimus aliquas causas dictum Ioannem de Cardenas tangentes signanter causam Bernardi Isdro alias Pede Papara dilecto nostro Ioanni May legum doctori et ut accepimus obstantibus privilegiis dicte camere commissiones per nos fieri non debuissent. Et quia in presenciarium propter obitum dicti Ioannis de Cardenas cessant ille cause suspec¹⁵tionis que nos ad dictas commissiones faciendas monerunt decrevimus commissiones dictas per nos dicto Ioanni May factas absque infamie nota revocare et dictas causas et omnes alias questiones vertentes seu verti sperantes inter dictum Ioannem de Cardenas vel filios et heredes eius ex una et quasvis universitates et singulares personas ex altera par²⁰tibus tan agendo quam deffendendo et tam coniuntim quam divisim quibusvis pretextibus, causis et racionibus certis bonis respectibus et iustis consideracionibus animum magestatis nostre ad hoc digne monentibus utque parcium partatur laboribus et impensis et ne per diversa tribunalia eas vaccare oporteat revocantes prius quasvis comissiones⁹⁹⁰ dicto Ioanni ²⁵ May per nos sibi commissas vobis de cuius fide et animi integritate admodum confidimus causas easdem ut infra duximus comittendas velut comittimus serie cum presenti. Mandantes vobis⁹⁹¹ expresse et de nostra certa sciencia sub ire et indignacionis nostre incursu penaque unciarum mille nostris inferendarum erariis quatenus vocatis ³⁰ vocandis et auditis audiendis de dictis

⁹⁹⁰ Corretto su *suis comissionibus* in interlinea.

⁹⁹¹ Segue *serie cum presenti* espunto.

causis et unaquaque earum cognoscatis easque et quamlibet earum decidatis et sentencialiter aut alias fine debito terminetis ac iusticiam qualem decet promptam et expeditam inde ministretis et faciatis servatis semper capitulis dicti regni ac aliis servandis. In his autem procedetis breviter, ³⁵ simpliciter, sumarie et de plano sine strepitu forma et figura iudicii sola facti veritate et negotii qualitate actentis, maliciis diffugiis cavillationibus et frivolis excecionibus reiectis |^{f. 160 v.} et cessantibus quibuscumque quoniam nos vobis in et super predictis omnibus et singulis cum incidentibus, deppendentibus et emergentibus ex eisdem eciam cum inibendi potestate quibusvis aliis officialibus et personis quos opportuerit cum nullitatis decreto, prout |⁵ nos inibemus locum voces et vices nostras ac sufficientem potestatem plenarie committimus atque conferimus cum hac eadem. Datum in villa Metine del Campo die primo mensis augusti quinte decime indicionis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo.

Yo la reyna

Solvat tarenos II
Calcena pro taxatore

Domina regina mandavit mi Ioanni de la Parra secretario visa per preceptorem maiorem Legionis et per doctorem Anthonium de Lilio conservatorem et pro thesaurario generali⁹⁹²

(*Probatas*)

279

1497 settembre 12. Medina del Campo.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al maestro secreto della Camera di corrispondere a Miquel Cardona, miles di Vilafranca de Conflent, 303 ducati o 500 libbre di Rosselló ogni anno per tutto il corso della sua vita, come stabilito da mandato dei re del 15 ottobre 1493.

[ff. 160 v./161 r.]

Michaelis Cardona

Donna Ysabel *et cetera*. A vos el maestre secreto de la nuestra reginal cámara del dicho reyno de Seçilia e a vuestro lugarteniente e procurador salud e gracia. Por quanto nuestra voluntad es que de qualesquier pecunias, rendas e yntroytos nuestros e de nuestra corte en essa nuestra reginal cámara sean |⁵ por vosotros o por otro de

⁹⁹² Corretto su *generalibus*.

vos pagados cada un anno a Migel Cardona, donzell natural de la villa de Villafrancha de Confluent, durante su vida trezientos tres ducados de oro en oro o su vero⁹⁹³ valor como se fazen los pagamentos de los cambios por la volor de quinientos libras moneda de Roselló, que ha de haver por causa de hun cartel del rey mi sennor e nuestro que en días passados |¹⁰ le fezimos, dado en Barcelona a XXV días del mes de otubre anno de mill CCCCLXXXIII,⁹⁹⁴ el qual en su prima figura nos ha restituydo. Por ende con tenor de las presentes de nuestra cierta çiençia expressamente e deliberada vos dezimos y mandamos que de qualesquier⁹⁹⁵ pecunias, rendas e entradas de la dicha nuestra reginal cámara a manos vuestras perve|¹⁵nidas y pervenideras en qualquier manera dedes y paguedes realmente y de fecho en cada hun anno al dicho Migel Cardona durante su vida o a su legítimo procurador los dichos CCCIII ducados de oro en oro o su valor de la manera⁹⁹⁶ sobredicha y en la solución y paga que de la dicha quantía le faréys, |^{f. 161 r.} cobraréys en cada una vez áppoca de pago, en la primera de las quales el tenor de las presentes sea totalmente inserto y en las otras se faga especial y expressa minción dellas, al tiempo de vuestras cuentas produzideras. Ca con las mismas presentes mandamos a los maestre racionales de nuestra corte e a sus |⁵ logartenientes e a otras qualesquier personas que oyrán y examinarán vuestras cuentas que al tiempo de la redición y examinación de aquellas, vos poniendo en data y descargo en cada un anno los dichos trezientos e tres ducados de oro en oro o el valor de aquellos por vos pagados al dicho Migel Cardona o a su legítimo procurador durante su vida como dicho es e resti|¹⁰tuyendo las⁹⁹⁷ áppocas susomencionadas tan solamente vos las reciban, pasen e admitan en cuenta y descargo, toda duda, dificultad e contradición cesantes. E non fagáys ni fagan lo contrario por quanto havéys caro nuestro servicio, que así procede de la mente nuestra e queremos se cumpla por vos sin otra consulta ni dilación. Dada en la villa de |¹⁵ Medina del Campo a XII días del mes de septiembre en el anno del nacimiento de nuestro Sennor mil CCCCLXXXVII.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi
Ioanni de Coloma prothonotario
visa per preceptorem maiorem
Legionis Rodericum
doctorem et Anthonium de Lillio
conservatorem generalem et pro
thesaurario

⁹⁹³ *Vero* in interlinea.

⁹⁹⁴ Corretto du CCCCLXXXVII.

⁹⁹⁵ Segue *personas* espunto.

⁹⁹⁶ Corretto su *moneda* in interlinea.

⁹⁹⁷ Segue *presentes* espunto.

(*Probatas*)

280

1497 settembre 13. Medina del Campo.

La regina concede a Paolo Santa Fe il diritto di esportare dai carrocatori di Brucoli e Agnone 6.000 salme di frumento esentasse, salvo si trattasse di grano appartenente o vincolato ai territori della Camera, potendo inoltre decidere di estrarre la suddetta quantità in diverse occasioni.

[f. 161 r.-v.]

Pauli de Sanctafide

Helisabeth *et cetera*. Magnificis dilectis consiliariis et fidelibus nostris reginalis camere nostre Sicilie presidenti ac gubernatori, magistris racionalius, magistro secreto, conservatori, fisci advocato et procuratori, portulani portulanisque seu portuum et carricatoriorum, custodibus |⁵ et aliis quibusvis officialibus ad quos spectet salutem et dilectionem. Volentes dilecto nostro Paulo de Sancta Fe bene facere ac eum intuitu servitorum que dilecta nostra Violans de Albino, neptis sua, nobis prestitit et in dies presentare non cessat favore pro se que graciosus concessimus ad humilem supplicationem per dictam Violantem de Albino preterea |^{f. 161r.} notis factam prout huius serie concedimus dicto Paulo de Sancta Fe licenciam et facultatem ut non obstantibus quuscumque prohibitionibus super his forsitan per nos factis quibus pro hac vice derogamus possit extrahere seu extrahi facere per portus et carricatoria |⁵ de la Brucola et del Anguni predicte camere nostre sex mille salmas tritici francas, liberas et immunes a solutione iuris tracte nostre curie pertinentis dummodo triticum ipsum non sit de dicta camera nostra nec de ipsius terminis seu territoriis nec sit eidem camere obligatum nec possit inferri aut reponi in magazenis terre nostre Lentini |¹⁰ nec in aliis terris dicte nostre camere sed debeat triticum ipsum adduci et reponi in magazenis nostris dictorum portuum de la Brucola e del Anguni aut alterius eorum et quod ipsi nostri magazanarii teneantur de ipso tritico reddere rationem. Iccirco hac eadem serie vobis prout ad unum quenque vestrum spectet dicimus, precipimus et iubemus expresse |¹⁵ et de certa sciencia sub ire et indignacionis nostre incursum peneque unciarum centum nostris inferendarum erariis quatenus dictas sex mille salmas tritici supradicti in una seu pluribus extractionibus per dictos portus et carricatoria de la Brucola et del Anguni et quolibet eorum extrahi per dictum Paulum de Sancta Fe aut procuratorem suum |²⁰ nullo per ipsam extractione seu extractionibus iure tracte ab eo petito seu exacto

ut predicatur libere permitatis dum tamen triticum ipsum non sit de dicta camera nostra nec de terminis seu territoriis eiusdem nec dicte camere obligatum ut dictum est et si de dictis sex mille salmis plures extractiones fieri contigerit volumus in dorso harum ²⁵ litterarum nostrarum per illum vestrum ad quem spectet pro unaquaque extractione debitum fieri notamentum et deducionem. Et in ultima ipsarum extrationum aut si una extractione tantum dictas sex mille salmas extrahi contingat presentes litteras penes portulanotum seu custodem portus ad quem spectet remanere volumus eius racioninii tempore producendas ³⁰ pro nostre curie cautella et indempnitate. Nos enim hac eadem serie precipimus et iubemus dictis magistris racionalibus quod tempore racioninii illud penes quem dicta extractio fueret ut est dictum ipso ponente in datis seu exitu extractionem dictarum sex mille salmarum tritici restituenteque presentes litteras illas in suis compotis recipiant et⁹⁹⁸ admictat ³⁵ dubio, difficultate et contradictione quibuscumque cessantibus. Datum in villa Metine del Campo die XIII mensis septembris XV inditionis anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo.

Yo la reyna

Domina regina mandavit mihi Ioanni
de la Parra secretario visa per
preceptorem maiorem Legionis
et per doctorem Anthonium de Lilio
conservatorem et pro thesaurario generali⁹⁹⁹

281

1497 settembre 18. Ávila.

Isabella, regina di Castiglia, ordina al maestro secreto della Camera di corrispondere a Bartolomeo Veri 600 fiorini di Sicilia per aiutarlo a far sposare due figlie, come stabilito nel mandato del 30 settembre 1495, dato che ancora non li aveva ricevuti.

[f. 162 r.]

La reyna

Maestre secreto y su logarteniente. En días passados con nuestra provisión in devida forma despachada, dada en Tarracona a XXX de setiembre de anno mil CCCCLXXXV, vos mandamos que viessedes y paguassedes a micer Bartholomeo de Veri o a su legítimo procurador DC florines moneda desse reyno

⁹⁹⁸ *Et in interlinea.*

⁹⁹⁹ Nel testo *generalibus*.

para ayuda del casamento |⁵ de dos fijas que tiene para casar segunt que en la dicha provisión a la qual nos refferimos más extensamente se contiene. E como quiere que la dicha nuestra provisión ha sido presentada a vos el dicho logarteniente de secreto, diz que por ser passado el anno dentro el qual vos devía ser presentada no la havéys querido ni queréys cumplir. E porque nuestra voluntat es que la dicha quantía |¹⁰ sea pagada juxta forma de la dicha nuestra provisión, no obstante que el anno sea pasado, por ende mandamos vos que sin dilación alguna paguéys al dicho micer Veri o a su legítimo procurador¹⁰⁰⁰ los dichos DC florines juxta forma de la dicha nuestra provisión, cumpliéndolo en todo e por todo assí como si dentro del anno fuera presentada. E no se faga lo contrario por quanto |¹⁵ havéys caro nuestro servicio. Dada en Ávila a XVIII de setiembre del anno mil CCCCLXXXVII.

Yo la reyna

Coloma prothonotarius

¹⁰⁰⁰ *O a su legítimo procurador ripetuto.*

BIBLIOGRAFIA

- Abel, Mickey. «Emma of Blois as Arbiter of Peace and the Politics of Patronage». In *Reassessing the Roles of Women as «Makers» of Medieval Art and Architecture*, a cura di Therese Martin, 2:823–64. Leiden: Brill, 2015.
- Abulafia, David. «Ferdinand the Catholic: King and Consort». In *The Man behind the Queen: Male Consorts in History.*, a cura di Charles Beem e Miles Taylor, 35–53. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- . *I regni del Mediterraneo occidentale dal 1200 al 1500: la lotta per il dominio*. Roma: GLF editori Laterza, 2012.
- Adams, Tracy. *The life and afterlife of Isabeau of Bavaria. Rethinking theory*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010.
- Agnello, Giuseppe. *L'Architettura sveva in Sicilia*. Roma: Collezione Meridionale, 1935.
- . *L'architettura aragonese-catalana in Siracusa*. Roma: Direzione collezione meridionale, 1942.
- . «Le torri costiere di Siracusa nella lotta anticorsara». *Archivio Storico Siracusano*, n. 15 (1969): 5–29.
- . *Siracusa nel medioevo e nel rinascimento*. Caltanissetta-Roma: S. Sciascia, 1964.
- Agnello, Giuseppe M. «Il castello Maniace di Siracusa. Funzione e significato». *Archivio Storico Siracusano*, n. 45 (2010): 193–226.
- . «La Sicilia e Augusta in età sveva». In *La Spada e l'altare. L'architettura militare e religiosa ad Augusta dall'età sveva al Barocco*, a cura di Giuseppe M. Agnello e Lucia Tirigilia, 9–96. Siracusa: Lombardi editore, 1994.
- . *Ufficiali e gentiluomini al servizio della Corona: il governo di Siracusa dal Vespro all'abolizione della Camera reginale*. Siracusa: Barbara Micheli, 2005.
- . «Urbs fidelissima. Il governo di Siracusa durante la Camera reginale (1282-1536)». Università di Catania, 2012.
- Agnello, Santi Luigi. «Il “Liber privilegiorum et diplomatum nobilis et fidelissimae Syracusarum urbis”». *Archivio Storico Siracusano*, n. 5/6 (1960 1959): 32–81.
- . «Il sarcofago di Giovanni Cardinas ed il suo documento». *Archivio Storico Siracusano*, n. 8 (1962): 147–48.
- Althoff, Gerd. «Probleme um die Dos der Königinnen im 10. und 11. Jahrhundert». In *Veuves et veuages dans le haut Moyen Âge*, 123–33. Parigi: Michel Parisse, 1993.
- Amado, Claudie. «Donation maritale et dot parentale: pratiques aristocratiques languedociennes aux Xe-XIe siècles». In *Dots et douaires dans le haut Moyen Age*, a cura di François Bougard, Laurent Feller, e Régine Le Jan, 153–70. Collection de l'Ecole française de Rome 295. Roma: Ecole française de Rome, 2002.
- Amari, Michele. *La guerra del Vespro siciliano di Michele Amari*. 2 vol. Parigi: Baudry, 1843.
- . *Storia dei Musulmani di Sicilia*. 3 vol. Firenze: Felice Le Monnier, 1854.
- Amico, Vito. *Dizionario topografico della Sicilia*. Palermo: P. Morvillo, 1855.

- Anderson, Siwan. «The Economics of Dowry and Brideprice». *Journal of Economic Perspectives* 21, n. 4 (2007): 151–174.
- Andrés, Rosana de. *El último decenio del reinado de Isabel I a través de la tesorería de Alonso de Morales (1495-1504)*. Isabel la Católica 1. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, Universidad de Valladolid; Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, 2004.
- Aragó Cabanas, Antonio María. «La escribanía de Juan I». In *VIII Congreso de la Corona de Aragón. La Corona de Aragon en el siglo XIV*, 1:269–74. Valencia: Artes Gráficas, 1970.
- Aram, Bethany. «Dos reinas propietarias, Isabel la Católica y Juana I: sus derechos y aptitudes». In *Historia de las mujeres en España y América Latina*, a cura di Asunción Lavrin e María Ángeles Querol Fernández, 1:569–94. Historia. Serie Menor. Madrid: Cátedra, 2005.
- . *Juana the Mad: Sovereignty and Dynasty in Renaissance Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005.
- . *La reina Juana: gobierno, piedad y dinastía*. Historia Memorias y Biografías. Madrid: Marcial Pons, 2001.
- . «La reina Juana: nuevos datos, nuevas interpretaciones». In *La Reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica*, a cura di María Victoria López-Cordón e Gloria Angeles Franco Rubio, 97–104. Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2005.
- Arcangeli, Letizia, e Susanna Peyronel Rambaldi, a c. di. *Donne di potere nel Rinascimento*. 1. ed. I libri di Viella 85. Roma: Viella, 2008.
- Argudo Pérez, José Luis, José F. Casabona Sebastián, Juan José Morales Gómez, e Manuel José Pedraza García. *El señorío jurisdiccional de María de Luna. Un registro de Cartas de 1409*. Saragozza: Institución Fernando el Católico, 1988.
- Aurell, Martin. «Le douaire des comtesses catalanes de l'an mil». In *Dots et douaires dans le haut Moyen Age*, a cura di François Bougard, Laurent Feller, e Régine Le Jan, 171–88. Collection de l'Ecole française de Rome 295. Roma: Ecole française de Rome, 2002.
- Aymard, Maurice. «Amministrazione feudale e trasformazioni strutturali tra '500 e '700». *Archivio Storico per la Sicilia orientale*, n. 71 (1974): 17–42.
- . «Introduzione». In *La Sicilia dei Moncada: le corti, l'arte e la cultura nei secoli XVI-XVII*, a cura di Lina Scalisi, 9–14. Catania: D. Sanfilippo, 2006.
- . «L'Europe moderne: féodalité ou féodalités? (Note critique)». *Annales* 36 (1981): 426–35.
- . «La Méditerranée chrétienne et l'essor du monde moderne (XIIIe-XVIIIe siècles) - Espace et économie urbaine: métropoles, mégapoles, mégalopolis». In *Les mégapoles méditerranéennes*, 104–16. Roma: L'Atelier Méditerranéen, 2000.
- . «Uno sguardo sulla Sicilia: le coste e i territori». In *L'opera di Camillo Camiliani*, 98–118. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1993.
- Aymard, Maurice, e Marzio Achille Romani, a c. di. *La cour comme institution économique: douzième Congrès international d'histoire économique, Seville-Madrid, 24-28 août 1998 = Twelfth International Economic History Congress, Seville-Madrid, 24-28 August 1998 (A3)*. Parigi: Editions de la Maison des sciences de l'homme, 1998.

- . «Les cours en Europe: bilan historiographique. Economie et finances». In *The Court in Europe*, 303–34, 2012.
- Azcona, Tarsicio de. *Isabel la Católica: estudio crítico de su vida y su reinado*. Biblioteca de autores cristianos 237. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1964.
- . *Juana de Castilla, mal llamada La Beltraneja: vida de la hija de Enrique IV de Castilla y su exilio en Portugal (1462-1530)*. Barcellona: Planeta DeAgostini, 2007.
- Bach i Riu, Antoni. «Antics poblats i masies del baix Urgell». *Revista Ilerda*, n. 34 (1973): 141–75.
- Baker, Derek. «Introduction». In *Queens, Regents and Potentates*, a cura di Theresa M Vann, 13–14. Dallas: Academia, 1993.
- Balaguer, Víctor. *Disquisiciones históricas: (Reyes Católicos)*. Madrid: la Viuda de M. Minuesa de los Ríos, 1898.
- . *Los Reyes Católicos*. Vol. 7. Historia general de España escrita por individuos de número de la Real Academia de la Historia. Madrid: El progreso editorial, 1892.
- Baleiras, Isabel de Pina. «The Political Role of a Portuguese Queen in the Late Fourteenth Century». In *Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras.*, a cura di Elena Woodacre, 97–123. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- . *Uma rainha inesperada: Leonor Teles*. Lisboa: Temas e Debates, 2013.
- Bárány, Attila. «Medieval Queens and Queenship: a Retrospective on Income and Power». *Annual of Medieval Studies at CEU*, n. 19 (2013): 149–200.
- Barberi, Giovan Luca. *Beneficia ecclesiastica*. A cura di Illuminato Peri. 2 vol. Palermo: U. Manfredi, 1962.
- . *I Capibrevi di Giovanni Luca Barberi*. A cura di Giuseppe Silvestri. 3 vol. Palermo: Tip. di Michele Amenta, 1879.
- . *Il Magnum capibrevium dei feudi maggiori*. A cura di Giovanna Stalteri Ragusa. 2 vol. Palermo: Società siciliana per la Storia Patria, 1993.
- . *Liber de secretiis*. A cura di Enrico Mazzaresse Fardella. Milano: Giuffrè, 1966.
- Barclay, Andrew. «Mary Beatrice of Modena: the second bless'd of woman-kind?» In *Queenship in Britain, 1660-1837: royal patronage, court culture and dynastic politics*, a cura di Clarissa Campbell Orr, 74–94. Manchester: Manchester Univ. Press, 2010.
- Barna, Francesco. «Il caricatore di Brucoli nel sistema dei porti della Camera reginale nel XV secolo». *Incontri Mediterranei*, n. 5 (2004): 237–69.
- Bartoli Langeli, Attilio. «Après la “Morgengabe”. Donations nuptiales et culture juridique dans l'Italie communale». In *Dots et douaires dans le haut Moyen Age*, a cura di François Bougard, Laurent Feller, e Régine Le Jan, 123–30. Collection de l'Ecole française de Rome 295. Roma: Ecole française de Rome, 2002.
- Batlle i Gallart, Carme. *La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV*. Barcellona: CSIC - Institución Milá y Fontanals, 1973.
- . «La guerra civil catalana». In *Història, política, societat i cultura dels Països Catalans*, Vol. 3. Barcellona: Enciclopèdia Catalana, s.d.
- . «La oligarquía de Barcelona a mediados del siglo XV, el partido de Deztorrent». *Acta historica et archaeologica mediaevalia*, n. 7 (1986): 312–35.

- . *L'expansió baixmedieval (segles XIII-XV)*. Història de Catalunya 3. Barcelona: Edicions 62, 1992.
- Baviera Albanese, Adelaide. «Dritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia». *Archivio Storico Siciliano*, 3, n. 19 (1969): 391–563.
- . «L'istituzione dell'Ufficio di Conservatore del Real Patrimonio e gli organi finanziari del Regno di Sicilia nel sec. XV». In *Scritti minori*, 1–107. Soveria Mannelli: Rubbettino, 1992.
- Baydal Sala, Vicent. *Els orígens de la revolta de la Unió al regne de València (1330-1348)*. València: Universitat de València, 2013.
- . *Guerra, relacions de poder i fiscalitat negociada: Els orígens del contractualisme al Regne de València*. Barcelona-Lleida: Pagès editors, 2014.
- Beceiro Pita, Isabel. «Criados, oficiales y clientelas señoriales en Castilla (siglos XI-XV)». *Cuadernos de Historia de España*, n. 75 (1999 1998): 59–84.
- Beauchamp, Alexandra, a c. di. *Acoger, abastecer y financiar la corte: las relaciones entre las cortes ibéricas y las sociedades urbanas a finales de la Edad Media*. València: Universitat de València, 2019.
- . «Introduction». In *Les entourages princiers à la fin du Moyen âge: une approche quantitative*, a cura di Alexandra Beauchamp, 1–6. Collection de la Casa de Velázquez 134. Madrid: Casa de Velázquez, 2013.
- , a c. di. *Les entourages princiers à la fin du Moyen âge: une approche quantitative*. Collection de la Casa de Velázquez 134. Madrid: Casa de Velázquez, 2013.
- Beauchamp, Alexandra, e María Narbona Cárceles. «Acoger, abastecer y financiar la corte (siglos XIV-XV). Un proyecto en la encrucijada de la historia cortesana, urbana, económica y material». In *Acoger, abastecer y financiar la corte: las relaciones entre las cortes ibéricas y las sociedades urbanas a finales de la Edad Media*, a cura di Alexandra Beauchamp, 9–32. València: Universitat de València, 2019.
- Beauguitte, Laurent. *Graphes, réseaux, réseaux sociaux: vocabulaire et notation. Versión 1*, 2010.
- Beem, Charles, e Miles Taylor. «Introduction: The Man behind the Queen». In *The Man behind the Queen: Male Consorts in History*, a cura di Charles Beem e Miles Taylor, 1–9. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- , a c. di. *The Man behind the Queen: Male Consorts in History*. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- Belenguier Cebrià, Ernest. «Las reinas de la corona de Aragón y le caso paradigmático de Isabel la Católica y Germana de Foix». In *La corona de Aragón: siglos XII - XVIII*, a cura di Ernest Belenguier Cebrià e Felipe Vicente Garín Llombart, 157–84. Madrid: Soc. Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2006.
- Bellavitis, Anna. *Famille, genre, transmission à Venise au XVIe siècle*. Collection de l'École française de Rome 408. Roma: École française de Rome, 2008.
- Bellavitis, Anna, e Beatrice Zucca Micheletto, a c. di. *Gender, law and economic well-being in Europe from the fifteenth to the nineteenth century: North versus South? Gender and well-being*. Londra; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019.
- Benigno, Francesco. *Parole nel tempo: un lessico per pensare la storia*. La storia. Temi 31. Roma: Viella, 2013.

- Beraldi, Lucía. «Isabel I de Castilla: poder y ciudad». In *Ser mujer en la ciudad medieval europea*, a cura di Jesús Ángel Solórzano Telechea, Beatriz Arizaga Bolumburu, e Amélia Aguiar Andrade, 305–14. Ciencias históricas 25. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2013.
- Bernabeu Borja, Sandra, e Vicent M. Garés Timo. «Mantener la paz y el buen gobierno: la evolución de las élites dirigentes de la villa de Alcira durante el reinado de Fernando el Católico (1479-1516)». In *Poder, sociedad, religión y tolerancia en el mundo hispánico*, a cura di Eliseo Serrano Martín e Jesús Gascón Pérez, 427–40. Saragozza: Institución Fernando el Católico, 2018.
- Bertran i Roigé, Prim. «Conflictes socials a Cervera, segons el llibre del batlle Antoni de Cabrera». *Miscel·lania Cerverina*, n. 6 (1989): 53–70.
- . «Fiscalitat reial i finances municipals a Vilagrassa (ss. XII-XIV)». In *Jornades de Treball del Grup de Recerques de les Terres de Ponent: Romànic tardà a les terres de Lleida: estudis sobre Vilagrassa*, 153–88. Sant Martí de Malda: Grup de Recerques de les Terres de Ponent, 2013.
- . «La lleuda de Cervera (segle XV)». *Miscel·lania cerverina*, n. 2 (1984): 49–66.
- . «Les rendes reials de Cervera, segons una relació de 1311». *Miscel·lania Cerverina*, n. 5 (1987): 71–88.
- . «Mercat i fira a Vilagrassa: s. XII-XIV. De les concessions reials a les tensions amb municipis veïns». In *Jornades de Treball del Grup de Recerques de les Terres de Ponent: Romànic tardà a les terres de Lleida: estudis sobre Vilagrassa*, 121–52. Sant Martí de Malda: Grup de Recerques de les Terres de Ponent, 2013.
- Bianchini, Janna. «Daughters, wives, widows, lords: Dynastic identity and affective bonds among infantas in twelfth-century León-Castile». In *Reginae Iberiae: El poder regio femenino en los reinos medievales peninsulares*, a cura di Miguel García-Fernández, 11–30. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2015.
- . *The Queen's hand: power and authority in the reign of Berenguela of Castile*. The Middle Ages series. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012.
- Blackley, F. D. «Isabella of France, Queen of England 1308-1358, and the Late Medieval Cult of the Dead». *Canadian Journal of History* 15, n. 1 (1980): 23–48.
- Bloch, Marc. *I re taumaturghi: studi sul carattere sovranaturale attribuito alla potenza dei re particolarmente in Francia e in Inghilterra*. Torino: Einaudi, 2005.
- Boehm, Barbara Drake. «Le mécénat de Jeanne d'Évreux». In *1300...l'art au temps de Philippe le Bel: actes du colloque international, Galeries nationales du grand palais, 24 et 25 juin 1998*, a cura di Danielle Gaborit-Chopin, François Avril, Marie-Cécile Bardo, e Galeries nationales du Grand Palais (France), 15–31. XVes Rencontres de l'École du Louvre. Parigi: Ecole du Louvre, 2001.
- Bois, Guy. *Crise du féodalisme: Economie rurale et démographie en Normandie orientale du début du XIVe siècle au milieu du XVIe siècle*. Parigi: Les Presses de Sciences Po, 1976.
- . «Noblesse et crise des revenus seigneuriaux en France aux XIVe et XVe siècles: essai d'interprétation». In *La noblesse au Moyen Age: XIe-XVe siècles*, a cura di Philippe Contamine, 219–33. Parigi: Presses Universitaires de France - PUF, 1976.
- Bonachía Hernando, Juan Antonio, e Juan Carlos Martín Cea. «Oligarquías y poderes concejiles en la Castilla bajomedieval: balance y perspectivas». *Revista d'història medieval*, n. 9 (1998): 17–40.

- Bonnassie, Pierre. *Catalunya mil anys enrera. Economia i societat pre-feudal*. Barcellona: Edicions 62, 1979.
- Boruchoff, David A. «Historiography with License: Isabel, the Catholic Monarch and the Kingdom of God». In *Isabel la Católica, Queen of Castile: critical essays*, a cura di David A. Boruchoff, 225–94. The new Middle Ages. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- . «Instructions for Sainthood and Other Feminine Wiles in the Historiography of Isabel I». In *Isabel la Católica, Queen of Castile: critical essays*, a cura di David A. Boruchoff, 1–24. The new Middle Ages. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- , a c. di. *Isabel la Católica, Queen of Castile: critical essays*. 1st ed. The new Middle Ages. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- Bosch i Cardellach, Antonio. *Anales de la villa de Sabadell desde el año 987 hasta el de 1770*. Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 1992.
- Bougard, François. «Dot et douaire en Italie centro-septentrionale VIIIe-XIe siècle : un parcours documentaire». In *Dots et douaires dans le haut Moyen Age*, a cura di François Bougard, Laurent Feller, e Régine Le Jan, 57–95. Collection de l'École française de Rome 295. Roma: Ecole française de Rome, 2002.
- Bougard, François, Laurent Feller, e Régine Le Jan, a c. di. *Dots et douaires dans le haut Moyen Age*. Collection de l'École française de Rome 295. Roma: Ecole française de Rome, 2002.
- Bousmar, Eric. «Neither Equality nor Radical Oppression: The Elasticity of Women's Roles in the Late Medieval Low Countries». In *The texture of society: medieval women in the southern Low Countries*, a cura di Ellen E. Kittell e Mary A. Suydam, 109–27. The new Middle Ages. New York: Palgrave Macmillan, 2004.
- Bowie, Colette. «To Have and Have not: the Dowry of Joanna Plantagenet, Queen of Sicily (1177-1189)». In *Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras.*, a cura di Elena Woodacre, 27–50. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- Braccia, Roberta. «“Uxor gaudet de morte mariti”: la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali». *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, n. 30 (2000): 76–128.
- . «“Uxor gaudet de morte mariti”: la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali». *formato digitale distribuito da Reti Medievali* (blog), s.d. <http://www.rmoa.unina.it/266/1/RM-Braccia-Uxor.pdf>.
- Bratsch-Prince, Dawn, e María Morras. *Violante de Bar: 1365-1431*. Madrid: Del Orto: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, 2002.
- Bresc, Henri. *Arabi per lingua Ebrei per religione. L'evoluzione dell'ebraismo siciliano in ambiente latino dal XII al XV secolo*. Catania: Mesogea, 2001.
- . *Politique et société en Sicile, XIIIe-XVe siècles*. Aldershot; Burlington: Variorum Collected Studies, 1990.
- . «Società e politica in Sicilia nei secoli XIV e XV». *Archivio storico per la Sicilia orientale* 70 (1974): 267–304.
- . *Un Monde Méditerranéen. Economie et Societe en Sicile 1300-1450*. 2 vol. Roma: Ecole française de Rome, 1986.

- Briquet, Charles Moïse. *Les Filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier, dès leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600, avec 39 figures dans le texte et 16 112 fac-similés de filigranes*. 4 vol. Genova-Parigi: Alphonse Picard et fils, 1907.
- Bubenicek, Michelle. *Quand les femmes gouvernent: droit et politique au XIVe siècle: Yolande de Flandre*. Mémoires et documents de l'École des Chartes 64. Parigi: École des Chartes, 2002.
- Burgarella, Pietro. *Nozioni di diplomatica siciliana*. Palermo: Edizioni librerie siciliane, 1978.
- Burgos Esteban, Francisco Marcos. *Los lazos del poder: obligaciones y parentesco en una élite local castellana en los siglos XVI y XVII*. Estudios y documentos 52. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1994.
- Cachero Vinuesa, Montserrat. «Understanding networking: theoretical framework and historical evidence». In *Merchants and trade networks in the Atlantic and the Mediterranean, 1550-1800: connectors of commercial maritime systems*, a cura di Manuel Herrero Sánchez e Klemens Kaps. Perspectives in Economic and Social History. Londra; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.
- Canellas Anoz, Beatriz. «Del oficio de maestre racional de la Cort en el Reino de Aragón (1420-1458)». *Aragón en la Edad Media*, n. 16 (2000): 145–162.
- Canellas López, Angel, e Josep Trenchs i Odena. *Cancillería y cultura: la cultura de los escribanos y notarios de la Corona de Aragón, 1344-1479*. Folia stuttgartensia. Saragozza: Cátedra «Zurita», Institución Fernando el Católico, 1988.
- Cañas Gálvez, Francisco de Paula. *Burocracia y cancillería en la corte de Juan II de Castilla (1406-1454): estudio institucional y prosopográfico*. Estudios históricos & geográficos 147. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2012.
- . «La Casa de Juan I de Castilla: aspectos domésticos y ámbitos privados de la realeza castellana a finales del siglo XIV (ca. 1370-1390)». *En la España Medieval*, n. 34 (2011): 133–180.
- . «Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla. Organización, dinámica institucional y prosopografía (1447-1496)». In *Las relaciones discretas ente las monarquías hispana y portuguesa: las casas de las reinas (siglos XV-XIX)*, a cura di José Martínez Millán e Paula Lourenço, 1:9–233. La corte en Europa. Temas 1. Madrid: Ediciones Polifemo, 2008.
- Cancila, Orazio. «Da Sichro a Castrum bonum. Alle origini di un borgo feudale». *Mediterranea. Ricerche storiche*, n. 12 (2008): 29–62.
- Cancila, Rossella. «Feudalità e territorio in Sicilia: una indagine prosopografica (1505-06)». *Clio* 29, n. 3 (1993): 411–44.
- , a c. di. *Il Parlamento del 1505: atti e documenti*. Acireale: Bonanno, 1993.
- Canellas Anoz, Beatriz. «Del oficio de maestre racional de la Cort en el Reino de Aragón (1420-1458)». *Aragón en la Edad Media*, n. 16 (2000): 145–162.
- Cantù, Francesca, a c. di. *I linguaggi del potere nell'età barocca*. I libri di Viella 89–90. Roma: Viella, 2009.
- Caplan, Alison. «The World of Isabel la Católica». In *Isabel la Católica, Queen of Castile: critical essays*, a cura di David A. Boruchoff, 25–40. The new Middle Ages. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- Capodiceci, Giuseppe Maria. *Antichi Monumenti Di Siracusa*. Nabu Press, 2011.

- Caravale, Mario. *Il regno normanno di Sicilia*. Roma: Giuffrè, 1966.
- Carpenter, Jennifer, Sally-Beth MacLean, e Elizabeth McCartney, a c. di. «Ceremonies and Privileges of Office: Queenship in Later Medieval France». In *Power of the weak: studies on medieval women*, 178–220. Urbana: University of Illinois Press, 1995.
- , a c. di. «Ceremonies and Privileges of Office: Queenship in Later Medieval France». In *Power of the weak: studies on medieval women*, 178–220. Urbana: University of Illinois Press, 1995.
- Carrasco Manchado, Ana Isabel. *Discurso político y propaganda en la Corte de los Reyes Católicos, (1474-1482)*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2003.
- . «Isabel la Católica y las ceremonias de la monarquía: Las fuentes historiográficas». *e-Spania*, 2006.
- . «Isabel: princesa de Castilla y señora de Vizcaya; estrategia política de un rito». In *La Reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica*, a cura di María Victoria López-Cordón e Gloria Angeles Franco Rubio, 219–232. Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2005.
- Carretero Zamora, Juan Manuel. «La consolidación de un modelo representativo: las Cortes de Castilla en época de los Reyes Católicos». In *Isabel la Católica y la política: ponencias presentadas al I Simposio sobre el Reinado de Isabel la Católica, celebrado en las ciudades de Valladolid y México en el otoño de 2000*, a cura di Julio Valdeón Barúque, 259–93. Valladolid: Ambito: Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, 2001.
- Carvajal, Galíndez de. *Crónica de Enrique IV*. Murcia: Torres Fontes, 1946.
- Casanova, Cesarina. *Regine per caso: donne al governo in età moderna*. Storia e società. Roma: GLF editori Laterza, 2014.
- Castellano i Tresserra, Anna. «La reina Elisenda de Montcada i el monestir de Pedralbes. Un model de promoció espiritual femenina al segle XIV». In *Redes femeninas: de promoción espiritual en los reinos peninsulares (s. XIII-XVI)*, a cura di Blanca Garí, 109–30. IRCVM-Medieval cultures 1. Roma: Viella, 2013.
- . «Les constitucions del papa Benet XII al monestir de Pedralbes (1337-1342)». *Analecta sacra tarraconensia: Revista de ciències historicoeclesiàstiques* 67, n. 1 (1994): 539–550.
- . *Pedralbes a l'edat mitjana: història d'un monestir femení*. Biblioteca «Abat Oliba» 198. Barcellona: Ayuntamiento de Barcelona, Institut de Cultura: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998.
- Castor, Helen. *She-wolves: the women who ruled England before Elizabeth*. New York: HarperCollins, 2011.
- Català i Roca, Pere. «Tres consellers en cap de Barcelona imposats pel Rei (1490-1492)». In *El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta: XVII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó*, a cura di Salvador Claramunt Rodríguez, 3:161–74. Barcellona: Universitat de Barcelona, 2003.
- Cerda, José Manuel. «Leonor Plantagenet y la consolidación castellana en el reinado de Alfonso VIII». *Anuario de Estudios Medievales* 42, n. 2 (2012): 629–52.
- . «Matrimonio y patrimonio. Las arras de Leonor Plantagenet, reina consorte de Castilla». *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 63–96.

- . «The marriage of Alfonso VIII of Castile and Leonor Plantagenet, the first bond between Spain and England in the Middle Ages». In *Stratégies matrimoniales (IXe-XIIIe siècle)*, a cura di Martin Aurell, 143–53. Turnhout: Brepols, 2013.
- Cerdá Ruiz-Funes, Joaquín. «Jurados, iurats, en municipios españoles de la Baja Edad Media: reflexiones para su comparación». *Historia. Instituciones. Documentos*, n. 14 (1987): 27–40.
- Cerrada Jiménez, Ana Isabel, Cristina Segura, e Asociación Española de Investigación Histórica de las Mujeres, a c. di. *Las mujeres y el poder: representaciones y prácticas de vida*. Madrid: Al-Mudayna, 2000.
- Chabot, Isabelle. *La dette des familles: femmes, lignage et patrimoine à Florence aux XIVe et XVe siècles*. Collection de l'École Française de Rome 445. Rome: École Française de Rome, 2011.
- Cimino, Roberta. «Angelberga: il monastero di San Sisto di Piacenza e il corso del fiume Po'». In *Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo. Reti Medievali Rivista*, 13/2, a cura di Tiziana Lazzari, 141–62, 2012.
- Clarke, Paula. «Le “mercantesse” di Venezia nei secoli XIV e XV». *Archivio Veneto*, n. 3 (2012): 67–84.
- Clay Stalls, William. «Queenship and the Royal Patrimony in twelfth-century Iberia: the Example of Petronilla of Aragon». In *Queens, regents and potentates*, a cura di Theresa M Vann, 49–61. Dallas: Academia, 1993.
- Clear, Matthew J. «Maria of Hungary as Queen, Patron and Exemplar». In *The Church of Santa Maria Donna Regina, Art, Iconography, and Patronage in Fourteenth-Century Naples*, a cura di Janis Elliott, 45–60. Londra: Ashgate, 2004.
- Colesanti, Gemma Teresa. «Caterina Llull i Çabatida una mercantessa catalana nella Sicilia del'400». PhD Thesis, Universitat de Girona, 2006.
- . *Una mujer de negocios catalana en la Sicilia del siglo XV: Caterina Llull i Sabastida: estudio y edición de su libro maestro, 1472-1479*. Anuario de estudios medievales. Anejo 65. Barcellona: CSIC - Institución Milá y Fontanals, 2008.
- Coll Julià, Nuria. *Doña Juana Enríquez: lugarteniente Real en Cataluña (1461 - 1468)*. 2 vol. Madrid: CSIC, 1953.
- Collins, Roger. «Queens-Dowager and Queens-Regent in Tenth-Century León and Navarre». In *Medieval queenship*, a cura di John Carmi Parsons, 79–92. New York: St. Martins Press, 1993.
- Collura, Paolo. *La cancelleria dei re aragonesi in Sicilia*. Palermo: Scuola Grafica Salesiana, 1983.
- Columba, Gaetano Mario. *I porti della Sicilia*. Palermo: Accademia nazionale di scienze, lettere e arti, stampa, 1991.
- Corrao, Pietro. «Città ed élites urbane nella Sicilia del Tre-Quattrocento». *Revista d'història medieval*, n. 9 (1998): 171–92.
- . «Forme della negoziazione politica nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento». In *Negociar en la Edad Media=Négocier au Moyen Âge: actas del Coloquio celebrado en Barcelona los días 14, 15 y 16 de octubre de 2004*, a cura di María Teresa Ferrer i Mallol, 241–61. Anuario de estudios medievales 61. Barcelona; Madrid; Val-de-Marne: CSIC - Institución Milá y Fontanals; Casa de Velázquez; Université de Paris-XII, 2005.

- . *Governare un regno: potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*. Napoli: Liguori, 1991.
- . «I Maestri Razionali e le origini della magistratura contabile (secc. XIII-XV)». In *Storia e attualità della Corte dei conti: atti del Convegno di studi, Palermo, 29 novembre 2012*, 31–46. Palermo: Mediterranea, 2013.
- . «I porti siciliani nel sistema di comunicazione mediterranea: identità urbana e ruolo politico-economico». In *Villes portuaires de Méditerranée occidentale au Moyen Âge. Îles et continents, XIIIe-XVe siècles*, a cura di Jean-André Cancellieri e Vannina Marchi van Cauwelaert, 185–99. Palermo: Mediterranea, 2015.
- . «La centralità della dimensione mediterranea nella costruzione dell'Europa medievale: circolazione e sistemi di relazioni». In *Civiltà del Mediterraneo: interazioni grafiche e culturali attraverso libri, documenti, epigrafi: atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti (Cagliari, 28-30 settembre 2015)*, a cura di Luisa D'Arienzo e Santo Lucà, Prima edizione., 45–61. Studi e ricerche 7. Spoleto: Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 2018.
- . «Mediazione burocratica e potere politico: gli uffici di cancelleria nel regno di Sicilia (sec. XIV-XV)». *Ricerche storiche* 24 (1994): 389–410.
- . «Stati regionali e apparati burocratici nella Corona d'Aragona (secc. XIV e XV)». In *La Mediterrània de la Corona d'Aragó, segles XIII-XVI: VII Centenari de la Sentència Arbitral de Torrellas, 1304-2004: [actes del] XVIII Congrés Internacional d'Història de la Corona d'Aragó*, a cura di Rafael Narbona Vizcaíno, 99–144. Valencia: Universitat de València, 2005.
- . «Uomini d'affari stranieri nelle città siciliane del tardo medievo». *Revista d'història medieval*, n. 11 (2000): 139–62.
- Cosandey, Fanny. *La reine de France: symbole et pouvoir, XVe-XVIIIe siècle*. Bibliothèque des histoires. Parigi: Gallimard, 2000.
- . «Puissance maternelle et pouvoir politique. La régence des reines mères». *Clio*, n. 21 (2005): 69–90.
- Costa, Antonina. «Potere regio e aristocrazia signorile nella Sicilia del Quattrocento». *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*, n. 114 (2012): 89–138.
- Costa Gomes, Rita. *A corte dos reis de Portugal no final da idade média*. Memória e sociedade. Lisbona: Difel, 1995.
- . *The making of a court society: kings and nobles in late medieval Portugal*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2003.
- Coussemaeker, Sophie. «Compter et payer les hommes de la maison de Sanche IV (1292-1294)». In *Les entourages princiers à la fin du Moyen âge: une approche quantitative; [textes issus de la journée d'études organisée à l'Université de Limoges avec la Casa de Velázquez, 6 novembre 2009]*, a cura di Alexandra Beauchamp, 93–112. Collection de la Casa de Velázquez 134. Madrid: Casa de Velázquez, 2013.
- Covini, Nadia. «Tra patronage e ruolo politico: Bianca Maria Visconti (1450-1468)». In *Donne di potere nel Rinascimento*, a cura di Letizia Arcangeli e Susanna Peyronel Rambaldi, 247–80. I libri di Viella 85. Roma: Viella, 2008.

- Crawford, Anne. «The piety of late medieval English queens». In *The Church in pre-Reformation society: essays in honour of F.R.H. Du Boulay*, a cura di Caroline M. Barron e Christopher Harper-Bill, 48–57. Woodbridge; Dover: Boydell Press, 1985.
- Crossley, Paul. «The architecture of Queenship: royal saints, female dynasties and the spread of Gothic architecture in Central Europe». In *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995*, a cura di Anne J. Duggan, 263–300. Woodbridge; Rochester: Boydell Press, 1997.
- Cruilles, Vicente Salvador y Montserrat. *Noticias y documentos relativos a Doña Germana de Foix, última reina de Aragón*. A cura di Ernest Belenguier Cebrià. Cinc segles 22. Valencia: Universidad de Valencia, 2007.
- Cruz Coelho, María Helena da. «O protagonismo da mulher na política da dinastia de Avis». In *Las mujeres en la Edad Media: Murcia, Lorca, 2013*, a cura di María Isabel del Val Valdivieso, Juan Francisco Jiménez Alcázar, Sociedad Española de Estudios Medievales, e Asamblea General, 243–57. Madrid; Murcia: Sociedad Española de Estudios Medievales; Editum, 2013.
- Cuadrada Majó, Coral. «Senyors i ciutadans: les senyories catalanes a la Baixa Edat Mitjana». *Revista d'història medieval*, n. 8 (1997): 57–78.
- D'Alessandro, Vincenzo. *Politica e società nella Sicilia aragonese*. Palermo: U. Manfredi, 1963.
- . «Sulle assemblee parlamentari della Sicilia medievale». *Archivio Storico per la Sicilia orientale*, n. 80 (1984): 193–208.
- . *Terra, nobili e borghesi nella Sicilia medievale*. Palermo: Sellerio Editore, 1994.
- D'Alessandro, Vincenzo, e Giuseppe Giarrizzo. *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*. Torino: UTET, 1989.
- De Benedictis, Emmanuele. *Della Camera delle regine siciliane: memoria storica*. Siracusa: Tip. di A. Norcia, 1890.
- . *Memorie storiche intorno alla città di Siracusa dal 733 av. G.C. al 1860*. 3 vol. Siracusa: Edizioni Imag, 1971.
- Deibel, Ulla. «La Reyna Elionor de Sicilia». *Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona* 10 (1928): 349–453.
- Del Treppo, Mario. *I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV*. Napoli: L'Arte tipografica, 1972.
- Dentici Buccellato, Rosa Maria. *Fisco e società nella Sicilia Aragonese: le pandette delle gabelle regie del XIV secolo*. Palermo: Municipio di Palermo, Assessorato Beni Culturali, Archivio Storico, 1983.
- Dias, Nuno Pizarro. «Dinis e Isabel, uma difícil relação conjugal e política». *Revista Portuguesa de História* 31, n. 2 (1996): 129–65.
- Dios de Dios, Salustiano de. «Las instituciones centrales del gobierno». In *Isabel la Católica y la política: ponencias presentadas al I Simposio sobre el Reinado de Isabel la Católica, celebrado en las ciudades de Valladolid y México en el otoño de 2000*, a cura di Julio Valdeón Baroque, 219–59. Valladolid: Ambito: Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, 2001.
- Dufour, Liliane. *Augusta da città imperiale a città militare*. Palermo: Sellerio, 1989.
- . *Siracusa: città e fortificazioni*. Palermo: Sellerio, 1987.

- Duggan, Anne J. «Introduction». In *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995*, a cura di Anne J. Duggan, XV–XXII. Woodbridge; Rochaeater: Boydell Press, 1997.
- , a c. di. *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995*. Woodbridge; Rochaeater: Boydell Press, 1997.
- Duindam, Jeroen Frans Jozef. *Myths of power: Norbert Elias and the early modern European court*. Amsterdam: Univ. Press, 1994.
- Dunn, Diana. «Margaret of Anjou, Queen Consort of Henry VI: A Reassessment of Her Role, 1445–53». In *Crown, government and people in the fifteenth century*, a cura di Rowena E. Archer, 107–143. The fifteenth century series 2. Stroud: Alan Sutton, 1995.
- Durand de Champagne. *Speculum dominarum*. A cura di Anne Flottès-Dubrunle e C. J Mews. Parigi: École des Chartes, 2018.
- Earenfight, Theresa M. «Maria of Castile, ruler or figurehead? A preliminary study in Aragonese Queenship». *Mediterranean Studies*, n. 4 (1994): 45–62.
- . «Maria of Castile, ruler or figurehead? A preliminary study in Aragonese Queenship». *Mediterranean Studies*, n. 4 (1994): 45–62.
- . «Queenship, politics, and government in the medieval Crown of Aragon: The lieutenancy of Maria of Castile, 1420-1423 and 1432-1453». Fordham University, 1997.
- . «Absent Kings: Queens and Political Partners in the Medieval Crown of Aragon». In *Queenship and political power in medieval and early modern Spain*, a cura di Theresa M. Earenfight, 33–51. Women and gender in the early modern world. Burlington: Ashgate, 2005.
- . «Introduction». In *Women and Wealth in Late Medieval Europe*, a cura di Theresa M. Earenfight, 1–12. New York: Palgrave Macmillan US, 2010.
- . «Preface: Partners in Politics». In *Queenship and political power in medieval and early modern Spain*, a cura di Theresa M. Earenfight, XIII–XXVIII. Women and gender in the early modern world. Burlington: Ashgate, 2005.
- , a c. di. *Queenship and political power in medieval and early modern Spain*. Women and gender in the early modern world. Burlington: Ashgate, 2005.
- . *Queenship in medieval Europe*. Queenship and power. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2013.
- . «Raising infanta Catalina de Aragón to be Catherine queen of England». *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 417–43.
- . «Royal Finances in the Reign of María of Castile, Queen-Lieutenant of the Crown of Aragon, 1432–53». In *Women and Wealth in Late Medieval Europe*, a cura di Theresa M. Earenfight, 229–244. New York: Palgrave Macmillan US, 2010.
- . *The king's other body: María of Castile and the crown of Aragon*. The Middle Ages series. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010.
- . «Two Bodies, One Spirit: Isabel and Fernando's Construction of Monarchical Partnership». In *Queen Isabel I of Castile: power, patronage, persona*, a cura di Barbara F. Weissberger, 3–18. Colección Tamesis 253. Woodbridge; Rochester: Tamesis, 2008.

- . «Without the Persona of the Prince: Kings, Queens and the Idea of Monarchy in Late Medieval Europe». *Gender & History* 19, n. 1 (2007): 1–21.
- . a c. di. *Women and Wealth in Late Medieval Europe*. New York: Palgrave Macmillan US, 2010.
- Echevarría Arsuaga, Ana. *Catalina de Lancaster: reina regente de Castilla, 1372-1418*. Hondarribia: Nerea, 2002.
- . «Redes femeninas en la corte castellana: María de Portugal (1313-1357)». *La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and Cultures* 45, n. 2 (2017): 165–89.
- Edwards, John. *Isabel la Católica: poder y fama*. Tradotto da María de Aránzazu Mayo. Madrid: Marcial Pons Historia, 2004.
- Elias, Norbert. *La società di corte*. Bologna: Il mulino, 2002.
- Elliott, John Huxtable. *Imperial Spain, 1469-1716*. Harmondsworth: Penguin UK, 1970.
- Enríquez del Castillo, Diego. *Crónica del rey don Enrique el Quarto de este nombre*. Madrid: Imprenta de D. Antonio de Sancha, 1787.
- Ensenyat Pujol, Gabriel. «La espiritualidad de las reinas de la casa real de Mallorca». In *Reginae Iberiae: El poder regio femenino en los reinos medievales peninsulares*, a cura di Miguel García-Fernández, 111–29. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2015.
- Epstein, Stephan R. *Potere e mercati in Sicilia: Secoli XIII-XVI*. Torino: Giulio Einaudi, 1996.
- Fabbri, Lorenzo. *Alleanza matrimoniale e patriziato nella Firenze del '400: studio sulla famiglia Strozzi*. Quaderni di «Rinascimento» 12. Firenze: L.S. Olschki, 1991.
- Fallico, Grazia. «L'archivio del Protonotaro della Camera reginale, in Archivio Storico Siracusano». *Archivio Storico Siracusano*, n. 3 (1974): 67–112.
- . «L'ufficio di Protonotaro della Camera Reginale dal 1536 all'abolizione della feudalità». *Archivio Storico per la Sicilia orientale* LXIX, n. 3 (1973): 385–411.
- Faure, Marcel, a c. di. *Reines et princesses au Moyen Âge: actes du cinquième colloque international de Montpellier, Université Paul-Valéry (24-27 novembre 1999)*. Vol. 2. Les cahiers du C.R.I.S.I.M.A 5. Montpellier: Université Paul Valéry, 2001.
- Feliu, Gaspar. «La crisis catalana de la baja edad media: estado de la cuestión». *Hispania* LXIV/2, n. 217 (2004): 435–66.
- Feller, Laurent. «“Morgengabe”, dot, tertia: rapport introductif». In *Dots et douaires dans le haut Moyen Age*, a cura di François Bougard, Laurent Feller, e Régine Le Jan, 1–25. Collection de l'École française de Rome 295. Roma: École française de Rome, 2002.
- Fernández Álvarez, Manuel. *Isabel la Católica*. Pozuelo de Alarcón: Espasa, 2003.
- Fernández de Córdoba, Francisco, Pere Reguer, Joan Ribera, e Esteve Lliberós. *Et in facto et in iure responsum pro Excelentissimo Duce Cesse & Vahenae, contra nobi[lem] Petrum de Reguer: circa spoliū praetensum iurisdictionis del Mor*. Barcinone: ex typographia Stephani Liberos, 1620.
- Fernández de Córdoba Miralles, Alvaro. *La Corte de Isabel I: ritos y ceremonias de una reina, 1474-1504*. Madrid: Dykinson, 2002.
- . «Sociedad cortesana y entorno regio». *Medievalismo*, n. 13–14 (2004): 49–78.

- Fernández Oviedo, Gonzalo de. *Libro de la Cámara Real del príncipe don Juan, oficios de su casa y servicio ordinario*. Valencia: Universitat de València, 2006.
- Ferrer i Mallol, María Teresa. «El patrimoni reial i la recuperació dels senyories jurisdiccionals en els Estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV». *Anuario de estudios medievales*, n. 7 (1970): 351–492.
- . a c. di. *Negociar en la Edad Media=Négocier au Moyen Âge: actas del Coloquio celebrado en Barcelona los días 14, 15 y 16 de octubre de 2004*. Anuario de estudios medievales 61. Barcelona; Madrid; Val-de-Marne: CSIC - Institución Milá y Fontanals; Casa de Velázquez; Université de Paris-XII, 2005.
- . «Nobles catalans arrelats a Sicília: Guillem Ramon Montcada». In *Mediterraneo Medievale: scritti in onore di Francesco Giunta*. Soveria Mannelli: Rubbetino, 1989.
- Fiorelli, Vittoria. *I sentieri dell'inquisitore. Sant'Uffizio, periferie ecclesiastiche e disciplinamento devozionale*. Napoli: Guida, 2009.
- . *Margini e confini. Attraversamenti di metodi e linguaggi tra comunicazione, didattica e possibilità della ricerca*. Napoli: Editoriale Scientifica, 2018.
- . «Una regina, una corte, una capitale. Storia di un viaggio tra politica e mondanità». In *Seicento napoletano*, 57–71. Napoli: Arte'm, 2011.
- . «Una viceregina napoletana nella Napoli spagnola: Anna Carafa». In *Donne di potere nel Rinascimento*, a cura di Letizia Arcangeli e Susanna Peyronel Rambaldi, 445–62. I libri di Viella 85. Roma: Viella, 2008.
- Fodale, Salvatore. *Alunni della perdizione. Chiesa e potere in Sicilia durante il grande scisma*. Roma: Istituto Storico per il Medioevo, 2008.
- . «Blanca de Navarra y el gobierno de Sicilia». *Príncipe de Viana* 60, n. 217 (1999): 311–22.
- . *I quaterni del Sigillo della Cancelleria del Regno di Sicilia (1394-1396)*. Palermo: Associazione Mediterranea, 2008.
- . *Su l'audaci galee de' Catalani*. Roma: Istituto Storico per il Medioevo, 2017.
- Folda, Jaroslav. «Melisende of Jerusalem: Queen and Patron of Art and Architecture in the Crusader kingdom». In *Reassessing the Roles of Women as «Makers» of Medieval Art and Architecture*, a cura di Therese Martin, 1:429–78. Leiden: Brill, 2015.
- . *The art of the crusaders in the Holy Land, 1098-1187*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1995.
- Font i Rius, Josep M. *Cartas de población y franquicia de Cataluña*. 2 vol. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Jerónimo Zurita. Escuela de Estudios Medievales, 36. Publicaciones de la Sección de Barcelona; 17. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1969.
- . «Costumbres de Tàrrega». In *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval: col.lectanea de treballs del professor Dr. Josep M^a Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica*, 195–206. Barcellona: Universitat de Barcelona, 1985.
- . *Els Usos i costums de Tàrrega*. Tàrrega: Ajuntament de Tàrrega: Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega: Museu Comarcal de l'Urgell, 1992.
- . *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval: col.lectanea de treballs del professor Dr. Josep M^a Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica*. Barcellona: Universitat de Barcelona, 1985.

- . «Franquicias urbanas medievales de la Catalunya Vella». In *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval: col.lectanea de treballs del professor Dr. Josep M^a Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica*, 11–34. Barcellona: Universitat de Barcelona, 1985.
- . «Génesis y manifestaciones iniciales del régimen municipal en Catalunya». In *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval: col.lectanea de treballs del professor Dr. Josep M^a Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica*, 577–98. Barcellona: Universitat de Barcelona, 1985.
- . «Jaume I e la creació del municipi Targarí». In *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval: col.lectanea de treballs del professor Dr. Josep M^a Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica*, 713–21. Barcellona: Universitat de Barcelona, 1985.
- . «La administración financiera en los municipios catalanes medievales». In *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval: col.lectanea de treballs del professor Dr. Josep M^a Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica*, 611–37. Barcellona: Universitat de Barcelona, 1985.
- . «Orígenes del regimen municipal de Cataluña». In *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval: col.lectanea de treballs del professor Dr. Josep M^a Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica*, 281–560. Barcellona: Universitat de Barcelona, 1985.
- Föbel, Amalie. «The Queen's Wealth in the Middle Ages». *Majestas*, n. 13 (2005): 23–45.
- Fragno, Gigliola, a c. di. *Elisabetta Farnese: principessa di Parma e regina di Spagna: atti del convegno internazionale di studi, Parma, 2-4 ottobre 2008*. I libri di Viella 103. Roma: Viella, 2009.
- Freeman, Linton C. *The development of social network analysis: a study in the sociology of science*. Vancouver: Empirical Press; BookSurge, 2004.
- Fuente Pérez, María Jesús. *Reinas medievales en los reinos hispánicos*. Madrid: Esfera de los Libros, 2003.
- . «Tres Violantes: las mujeres de una familia en el poder a lo largo del siglo XIII». *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 137–65.
- Furió, Antoni. «El rey en la ciudad. Las repercusiones económicas de la presencia del monarca y del séquito real en Valencia». In *Acoger, abastecer y financiar la corte: las relaciones entre las cortes ibéricas y las sociedades urbanas a finales de la Edad Media*, a cura di Alexandra Beauchamp, 255–301. Valencia: Universitat de València, 2019.
- . «Noblesa i poder senyorial al País Valencià en la Baixa Edat Mitjana». *Revista d'història medieval*, n. 8 (1997): 109–52.
- Gaffuri, Laura. «Lo statum reginale tra distinzione ed eccezione: il caso sabauda (XV secolo)». In *Marquer la prééminence sociale*, a cura di Jean-Philippe Genet e E. Igor Mineo, 129–56. Éditions de la Sorbonne, 2014.
- Gajewski, Alexandra. «The Patronage Question under Review: Queen Blanche of Castile (1188-1252) and the Architecture of the Cistercian Abbeys at Royaumont, Maubuisson and Le Lys». In *Reassessing the Roles of Women as «Makers» of Medieval Art and Architecture*, a cura di Therese Martin, 1:197–244. Leiden: Brill, 2015.

- Galasso, Giuseppe. *Il Regno di Napoli: Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622)*. Torino: UTET, 1992.
- Galera i Pedrosa, Andreu. «Endeutament censal, pressió fiscal i alçaments populars (el cas del comtat i la Vall de Lord a mitjan segle XV)». In *La deuda pública en la Cataluña bajomedieval*, 309–34. Barcellona: Institución Milá y Fontanals. Departamento de Estudios Medievales, 2009.
- . «Endeutament i fiscalitat senyorial a la Catalunya del segle XV: el cas del comtat de Cardona (anys 1419-1433)». In *Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval*, a cura di Manuel Sánchez Martínez, 363–97. Barcellona: CSIC - Institución Milá y Fontanals, 1999.
- Gallo, Francesca. «Le gabelle e le mete dell'Università di Siracusa». In *Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna*, a cura di Domenico Ligresti, 71–172. Catania: CUECM, 1990.
- Gambra Gutiérrez, A., e Félix Labrador Arroyo, a c. di. *Evolución y estructura de la Casa Real de Castilla*. 2 vol. Madrid: Polifemo, 2010.
- Gamero Igea, Germán. «Al servicio del rey. Nobleza y colaboración política en el entorno de Fernando el Católico». In *II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna*, a cura di Félix Labrador Arroyo, 9–27. Madrid: Cinca, 2015.
- . «El modelo administrativo de la Corte de Fernando el Católico. Cambios y permanencias en la gestión cortesana de la Corona de Aragón». *e-Spania*, n. 20 (2015).
- . «El papel del séquito de Fernando el Católico en el sistema cortesano Trastámara». In *Modernidad de España: apertura europea e integración atlántica*, a cura di Antonio-Miguel Bernal, 99–114. Coediciones. Bilbao; Madrid: Iberdrola España ; Marcial Pons Historia, 2017.
- . «Epílogo de un reinado y desmembramiento de una Corte: servidores de Juan II de Aragón a su muerte». *Medievalismo*, n. 26 (2016): 109–33.
- . «La posición de los oficiales judeoconversos en la Corte de Fernando el Católico». *eHumanista/Conversos*, n. 3 (2015): 207–27.
- . «Las lugartenientes de la Corona de Aragón y su relación con las ciudades en tiempos de Fernando el Católico». In *Ser mujer en la ciudad medieval europea*, a cura di Jesús Ángel Solórzano Telechea, Beatriz Arizaga Bolumburu, e Amélia Aguiar Andrade, 315–28. Ciencias históricas 25. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2013.
- . «Los lazos familiares en la articulación cortesana de Fernando el Católico». In *Familia, cultura material y formas de poder en la España moderna*, a cura di Máximo García Fernández, 33–42. Valladolid: Fundación Española de Historia Moderna, 2016.
- Garana, Ottavio. *I vescovi di Siracusa*. Siracusa: Societa tipografica di Siracusa, 1969.
- García Cárcel, Ricardo. «La opinión histórica sobre Isabel La Católica». In *La Reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica*, a cura di María Victoria López-Cordón e Gloria Angeles Franco Rubio, 645–66. Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2005.
- García Carraffa, Alberto. *Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos*. Madrid: Imp. Antonio Marzo, 1952.

- García, Charles. «Le pouvoir d'une reine. L'image d'Urraque Ière (1109-1126) dans les Crónicas anónimas de Sahagún». *e-Spania*, n. 1 (2006).
- García Herrero, María del Carmen. «Aragón y el monasterio de la Trinidad de Valencia: la renuncia a financiar el proyecto de la reina María». In *Mundos medievales. homenaje al Profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre*, a cura di Beatriz Arízaga Bolumburu, 2:1365–78. Santander: Universidad de Cantabria, 2014.
- . «De belleza y piedad. Promociones de María de Castilla, reina de Aragón (1416-1458)». *Lambard: Estudis d'art medieval*, n. 25 (2013): 37–62.
- . «El entorno femenino de los reyes de Aragón». In *La Corona de Aragón en el centro de su historia, 1208-1458 aspectos económicos y sociales: Zaragoza y Calatayud, 24 al 26 de noviembre de 2009*, a cura di José Ángel Sesma Muñoz, 327–50. Saragozza; La Muela: Grupo de Excelencia de Investigación C.E.M.A de la Universidad de Zaragoza, 2010.
- . «Juezas de avenencia y árbitras en la Baja Edad Media aragonesa: una realidad significativa y perdurable». *E-Spania: Revue électronique d'études hispaniques médiévales*, n. 33 (2019).
- . «“Mulieres religiosae”, predicación femenina y expectativas y actuaciones de doña María de Castilla, reina de Aragón». In *Las mujeres en la Edad Media: Murcia, Lorca, 2013*, a cura di María Isabel del Val Valdivieso e Juan Francisco Jiménez Alcázar, 299–328. Madrid; Murcia: Sociedad Española de Estudios Medievales; Editum, 2013.
- García Herrero, María del Carmen, e Angela Muñoz Fernández. «Reginalidad y fundaciones monásticas en las Coronas de Castilla y de Aragón». *Edad Media. Revista de Historia*, n. 18 (2017): 16–48.
- García Herrero, Víctor. *La vía de Cámara en los reinados de los Reyes Católicos y Carlos I: memoriales y expedientes de Badajoz en la Sección Cámara de Castilla del Archivo General de Simancas (1494-1555)*. Badajoz: V. García, 2002.
- García Marsilla, Juan Vicente. «Feudalisme i crèdit a l'Europa medieval». *Barcelona Quaderns d'Història*, n. 13 (2007): 109–28.
- García-Fernández, Miguel, a c. di. *Reginae Iberiae: El poder regio femenino en los reinos medievales peninsulares*. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2015.
- Garí, Blanca. «Introducción». In *Redes femeninas: de promoción espiritual en los reinos peninsulares (s. XIII-XVI)*, a cura di Blanca Garí, 7–19. IRCVM-Medieval cultures 1. Roma: Viella, 2013.
- , a c. di. *Redes femeninas: de promoción espiritual en los reinos peninsulares (s. XIII-XVI)*. IRCVM-Medieval cultures 1. Roma: Viella, 2013.
- Garver, Valerie Louise. *Women and aristocratic culture in the Carolingian world*. Ithaca; Bristol: Cornell University Press; [University Presses Marketing [distributor], 2012.
- Gaude-Ferragu, Murielle. *D'or et de cendres: la mort et les funérailles des princes dans le royaume de France au bas Moyen Age*. Histoire et civilisations. Villeneuve-d'Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2005.
- . *Queenship in Medieval France, 1300-1500*. New York: Palgrave Macmillan US, 2016.

- Gaudette, Helen A. «The Spending Power of a Crusader Queen: Melisende of Jerusalem». In *Women and Wealth in Late Medieval Europe*, a cura di Theresa Earenfight, 135–48. New York: Palgrave Macmillan US, 2010.
- Gaudioso, Matteo. *Per la storia del territorio di Lentini nel secondo Medioevo. Feudi, casali, castelli, baroni dal XIII al XV secolo. Le baronie di Chadra e Francofonte*. Catania: Giuseppe Maimone Editore, 1926.
- Gee, Loveday Lewes. *Women, art, and patronage from Henry III to Edward III: 1216-1377*. Woodbridge; Rochester: Boydell Press, 2002.
- Genuardi, Luigi. *Parlamento siciliano. I: 1034-1282*. Bologna, 1924.
- Giallongo, Angela, a c. di. *Donne di palazzo nelle corti europee: tracce e forme di potere dall'età moderna*. Storia sociale dell'educazione 13. Milano: UNICOPLI, 2005.
- Gianino, Palmino. «Descrizione del castello di Brucoli». *Archivio Storico Siracusano*, 3, n. 13 (1999): 161–82.
- Giansiracusa, Paolo. *Ortygia: illustrazione dei quartieri della città medievale*. Siracusa: Associazione italiana cultura e sport, 1980.
- Gibbons, Rachel C. «Isabeau de Bavière, reine de France ou “lieutenant-général” du royaume». In *Femmes de pouvoir, Femmes politiques durant les derniers siècles du Moyen Âge et au cours de la première Renaissance*, 101–12. Bruxelles, 2012.
- Gies, Frances, e Joseph Gies. *Women in the Middle Ages*. New York: Ty Crowell Co, 1978.
- Gil Fernández, Arturo. *Elx al llinde de la modernitat. El temps de Ferran II*. Elche: Càtedra Pedro Ibarra, Universidad Miguel Hernández, 2019.
- Gil Olcina, Antonio, e Gregorio Canales Martínez. «La desintegración del patrimonio señorial en un estado valenciano: el marquesado de Elche». *Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante*, n. 12 (1993): 227–46.
- Giménez Chornet, Vicent. «Gobierno y control de los oficiales de la Cámara de Sicilia (1424-1458)». In *XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Att. Conv. Sassari, Alghero, 19-24 maggio 1990)*, 3:465–78. Sassari: Carlo Delfino, 1996.
- Giménez Soler, Andrés. *Fernando el Católico*. Pro Ecclesia et Patria, 19. Barcellona: Editorial Labor, 1941.
- Giunta, Francesco. *Aragonesi e Catalani nel Mediterraneo*. Palermo: Manfredi, 1953.
- . «Economia e storia della Sicilia trecentesca nei documenti dell'Archivio Datini». In *Studi dedicati a Carmelo Trasselli*, 399–407. Soveria Mannelli: Rubbettino, 1983.
- Giurato, Simona. *La Sicilia di Ferdinando il Cattolico: tradizioni politiche e conflitto tra Quattrocento e Cinquecento (1468-1523)*. Studi 5. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2003.
- Given-Wilson, Chris. *The royal household and the king's affinity: service, politics, and finance in England, 1360-1413*. New Haven: Yale University Press, 1986.
- Gómez Chacón, Diana Lucía. «Reinas y Predicadores. El monasterio de Santa María la Real de Nieva en tiempos de Catalina de Lancaster y María de Aragón (1390-1445)». In *Reyes y preladados: la creación artística en los reinos de León y Castilla (1050-1500)*, a cura di María Dolores Teijeira Pablos, Ma Victoria Herráez Ortega, e María Concepción Cosmen Alonso, 325–40. Sílex arte. Madrid: Sílex, 2014.
- González Alonso, Benjamín. «La reforma del gobierno de los concejos en el reinado de Isabel». In *Isabel la Católica y la política: ponencias presentadas al I Simposio*

- sobre el Reinado de Isabel la Católica, celebrado en las ciudades de Valladolid y México en el otoño de 2000, a cura di Julio Valdeón Baruque, 293–313. Valladolid: Ambito: Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, 2001.
- González Marrero, María del Cristo. *La casa de Isabel la Católica: espacios domésticos y vida cotidiana*. Ávila: Institución «Gran Duque de Alba» de la Excma. Diputación de Ávila, 2005.
- . «Las mujeres de la Casa de Isabel la Católica». In *Las relaciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa: las casas de las reinas (siglos XV-XIX)*, a cura di José Martínez Millán e Paula Lourenço, 841–886. La corte en Europa. Temas 2. Madrid: Ediciones Polifemo, 2008.
- Gonzalvo i Bou, Gener, a c. di. *Els llibres de privilegis de Tàrraga, 1058-1473*. Col·lecció Llibres de privilegis ;6. Barcellona: Fundació Noguera, 1997.
- Graña Cid, María del Mar. «Reinas, infantas y damas de corte en el origen de las monjas mendicantes castellanas (c. 1222-1316). Matronazgo espiritual y movimiento religioso femenino». In *Redes femeninas: de promoción espiritual en los reinos peninsulares (s. XIII-XVI)*, a cura di Blanca Garí, 21–43. IRCVM-Medieval cultures 1. Roma: Viella, 2013.
- Gregorio, Rosario. *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere: eam uti accessionem ad historicam bibliothecam Carusii*. Panormi: ex Regio typographeo, 1791.
- . *Considerazioni sopra la storia di Sicilia: dai tempi normanni sino ai presenti*. Palermo: dalla Reale Stamperia, 1805.
- Gual Camarena, Miguel. «El matrimonio de Fernando e Isabel (1469). Documentación valenciana». In *Homenaje al Profesor Carriazo*, 3:63–80. Siviglia: Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1971.
- Guerra Medici, Maria Teresa. *Donne di governo nell'Europa moderna*. Ius nostrum 32. Roma: Viella, 2005.
- Guerrero Navarrete, Yolanda. «Élites urbanas en el siglo XV: Burgos y Cuenca». *Revista d'història medieval*, n. 9 (1998): 81–104.
- Guglielmotti, Paola. «Ageltrude: dal ducato di Spoleto al cuore del regno itálico». In *Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo. Reti Medievali Rivista*, 13/2, a cura di Tiziana Lazzari, 163–86, 2012.
- Heidrich, Ingrid. «Die Dotalausstattung der Kaiserin Adelheid im historischen Kontext». In *Kaiserin Adelheid und ihre Klostergründung in Selz: Referate der wissenschaftlichen Tagung in Landau und Selz vom 15. bis 17. Oktober 1999*, a cura di Franz Staab e Thorsten Unger, 115–34. Veröffentlichungen der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Bd. 99. Speyer: Verlag der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften in Speyer, 2005.
- Hemptinne, Thérèse. «Thérèse, Ferrand, Isabelle et leurs époux: les alliances matrimoniales portugaises des comtes et comtesses de Flandre (1184-1526)». *Archives et bibliothèques de Belgique*, n. 82 (2009): 127–36.
- Henriet, Patrick. «Deo votas. L'Infantado et la fonction des infantas dans la Castille et le León des Xe-XIIe siècles». In *Au cloître et dans le monde: femmes, hommes et sociétés, (IXe - XVe siècle) ; mélanges en l'honneur de Paulette L'Hermite-Leclercq*, a cura di Patrick Henriet, Paulette L'Hermite-Leclercq, e Anne-Marie Legras, 189–

203. Cultures et civilisations médiévales 23. Parigi: Presses de l'Univ. de Paris-Sorbonne, 2000.
- . «Infantes, Infantaticum. Remarques introductives». *e-Spania*, n. 5 (2008).
- Herrero Sánchez, Manuel. «La red genovesa Spínola y el entramado transnacional de los marqueses de los Balbases al servicio de la Monarquía Hispánica». In *Las redes del imperio: élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714*, a cura di Bartolomé Yun Casalilla, 97–134. Madrid: Marcial Pons; Universidad Pablo de Olavide, 2009.
- Hilton, Lisa. *Queens consort: England's medieval queens*. New York: Pegasus Books, 2010.
- Hivergneaux, Marie. «Aliénor, duchesse d'Aquitaine et deux fois reine». In *Reines et princesses au Moyen Âge. Actes du cinquième colloque international de Montpellier, Université Paul-Valéry (24-27 novembre 1999)*, a cura di Marcel Faure, 43–62. Montpellier: Université Paul-Valéry, 2001.
- Honemann, Volker. «A medieval queen and her stepdaughter. Agnes and Elizabeth of Hungary». In *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995*, a cura di Anne J. Duggan, 109–19. Woodbridge; Rochester: Boydell Press, 1997.
- Hoveden, Roger of. *The Annals of Roger de Hoveden: Comprising the History of England and of Other Countries of Europe from A.D. 732 to A.D. 1201*. A cura di Henry T. Riley. Londra: H. G. Bohn, 1853.
- Howell, Margaret. *Eleanor of Provence: Queenship in thirteenth-century England*. Oxford; Malden Mass: Blackwell, 2001.
- . «The Resources of Eleanor of Provence as Queen Consort». *The English Historical Review* 102, n. 403 (1987): 372–93.
- Humphrey, Patricia. «Ermessenda of Barcelona: The Status of Her Authority». In *Queens, regents and potentates*, a cura di Theresa M Vann, 15–36. Dallas: Academia, 1993.
- Huneycutt, Lois L. «Female Succession and the Language of Power in the Writings of Twelfth-Century Churchmen». In *Medieval queenship*, a cura di John Carmi Parsons, 189–201. New York: St. Martins Press, 1993.
- . *Matilda of Scotland: a Study in Medieval Queenship*. Rochester: Boydell Press, 2003.
- Hüsken, Wim. «Royal Entries in Flanders (1356-1515)». In *Women at the Burgundian Court: Presence and Influence*, a cura di Dagmar Eichberger, Anne-Marie Legaré, e Wim Hüsken, 17:37–42. Turnhout: Brepols Publishers, 2010.
- Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo. Reti Medievali Rivista*, 13/2. Vol. 13, 2012.
- Institut d'histoire moderne et contemporaine, a c. di. *Prosopographie des élites françaises (XVIe-XXe siècles): guide de recherche*. Parigi: CNRS - Institut d'histoire moderne et contemporaine, 1980.
- Iradíel, Paulino. «L'economia: produir i comerciar». In *Historia, política, societat i cultura dels Països Catalans*, a cura di Ernest Belenguier Cebrià e Coral Cuadrada i Majó, 96–115. Barcellona: Enciclopedia Catalana, 1996.
- Iriye, Akira. «Transnational History». *Contemporary European History* 13, n. 2 (2005 2004): 211–22.

- Isabella, Giovanni. «Matilde, Edgith e Adelaide: scontri generazionali e dotari delle regine in Germania». In *Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo. Reti Medievali Rivista*, 13/2, a cura di Tiziana Lazzari, 203–45, 2012.
- Jacobsen, Grethe. «Kingship and Gender in the Nordic Countries During the Middle Ages: Female Transmission of Power in Elective Kingship Systems». In *La justice des familles: autour de la transmission des biens, des savoirs et des pouvoirs (Europe, nouveau monde, XIIe-XIXe siècles)*, a cura di Anna Bellavitis e Isabelle Chabot, 387–402. Collection de l'École française de Rome 447. Roma: École française de Rome, 2011.
- James, Liz. «Goddess, whore, wife or slave: will the real Byzantine empress please stand up?» In *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995*, a cura di Anne J. Duggan, 123–39. Woodbridge; Rochaester: Boydell Press, 1997.
- Jansen, Douglas C. «Women and public authority in the thirteenth century». In *Queens, regents and potentates*, a cura di Theresa M Vann, 91–105. Dallas: Academia, 1993.
- Jara Fuente, José Antonio. «Élites urbanas y sistemas concejiles: una propuesta teórico-metodológica para el análisis de los subsistemas de poder en los concejos castellanos de la baja edad media». *Hispania* 61, n. 1 (2001): 221–66.
- Jardin, Jean-Pierre. «Le rôle politique des femmes dans la dynastie Trastamare». *e-Spania*, n. 1 (2010).
- Jäschke, Kurt-Ulrich. «From famous empresses to unspectacular queens: the Romano-German empire to Margaret of Brabant, countess of Luxemburg and queen of the Romans (+ 1311)». In *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995*, a cura di Anne J. Duggan, 75–108. Woodbridge; Rochaester: Boydell Press, 1997.
- Jaspert, Nikolas. «El perfil trascendental de los reyes aragoneses, siglos XIII al XIV: Santidad, franciscanismo y profecías». In *La Corona de Aragón en el centro de su historia, 1208-1458: la monarquía aragonesa y los reinos de la Corona*, a cura di Angel Sesma Muñoz, 185–220. Colección Garba, no. 4. Saragozza: Grupo de Excelencia de Investigación C.E.M.A, Universidad de Zaragoza; Gobierno de Aragón, 2010.
- . «Els descendents piadosos d'una princesa hongaresa. Heretgia i santetat al casal de Barcelona durant els segles XIII i XIV»,». In *Princeses de terres llunyanes. Catalunya i Hongria a l'Edat Mitjana. Catàleg de l'exposició*, 291–306. Barcellona: Generalitat de Catalunya; MNAC; Oktatási és Lulturális Minisztérium, 2009.
- . «Indirekte und direkte Macht iberischer Königinnen im Mittelalter: "Reginale" Herrschaft, Verwaltung und Frömmigkeit?» In *Mächtige Frauen? Königinnen und Fürstinnen im europäischen Mittelalter (11. - 14. Jahrhundert)*, a cura di Claudia Zey, Sophie Caflisch, e Philippe Goridis, 73–130. Vorträge und Forschungen, Band LXXXI. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2015.
- Jaspert, Nikolas, e Ana Echevarría. «El ejercicio del poder de las reinas ibéricas en la edad media». *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 3–33.
- Jaspert, Nikolas, e Imke Just, a c. di. *Queens, princesses and mendicants: close relations in a European perspective*. Zurigo: Lit Verlag, 2019.
- Jordan, Erin L. *Women, power, and religious patronage in the Middle Ages*. New Middle Ages. Houndsmill; New York: Palgrave Macmillan, 2006.

- Jornet i Benito, Núria. *El monestir de Sant Antoni de Barcelona: l'origen i l'assentament del primer monestir de clarisses a Catalunya*. Scripta et documenta 76. Barcellona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007.
- . «Sança de Mallorca, reina de Nàpols: la fundació monàstica en un projecte de consciència genealògica i espiritualitat franciscana». In *Redes femeninas: de promoció espiritual en los reinos peninsulares (s. XIII-XVI)*, a cura di Blanca Garí, 131–146. IRCVM-Medieval cultures 1. Roma: Viella, 2013.
- Kantorowicz, Ernst H. *The king's two bodies: a study in medieval political theology*. Princeton classics. Princeton: Princeton University Press, 2016.
- Katz, Melissa R. «A Convent for La Sabia. Violante of Aragón and the Clarisas of Allariz». In *Culture and Society in Medieval Galicia. A Cultural Crossroads at the Edge of Europe*, a cura di James D'Emilio, 812–36. Leiden; Boston: Brill, 2015.
- . «The Final Testament of Violante de Aragón (c. 1236–1300/01): Agency and (dis)Empowerment of a Dowager Queen». In *Queenhip in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras.*, a cura di Elena Woodacre, 51–71. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- Kelly, Samantha. «Religious Patronage and Royal Propaganda in Angevin Naples. Santa Maria Donna Regina in Context». In *The Church of Santa Maria Donna Regina, Art, Iconography, and Patronage in Fourteenth-Century Naples*, a cura di Janis Elliott, 27–44. Londra: Ashgate, 2004.
- Kirshner, Julius, e Osvaldo Cavallar. «Making and Breaking Betrothal Contracts (Sponsalia) in Late Trecento Florence». In *Marriage, dowry, and citizenship in late medieval and Renaissance Italy*, a cura di Julius Kirshner, 20–54. Toronto: University of Toronto Press, 2015.
- Kuehn, Thomas. *Law, family & women: toward a legal anthropology of Renaissance Italy*. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
- La Lumia, Isidoro. *La Lumia, Storia della Sicilia sotto Guglielmo il Buono*. Firenze: Le Monnier, 1867.
- . *Storie siciliane*. Palermo: Edizioni della Regione Siciliana, 1960.
- La Rocca, Cristina. «Consorts regni: a problem of gender? The consortium between Amalasantha and Theodahad in 534». In *Gender and historiography: studies in the earlier middle ages in honour of Pauline Stafford*, a cura di Janet L Nelson, Susan Reynolds, e Susan M Johns, 127–43. Londra: Institute of Historical Research, 2012.
- La Rocca, Luigi. «Le vicende di un comune della Sicilia nei rapporti con la Corona dal secolo XI al XIX». *Archivio Storico per la Sicilia orientale*, n. III–IV (1906): 169–213, 414–56; 75–108, 223–61.
- Labrador Arroyo, Félix. «La influencia de la Casa de Castilla en la organización de la Casa de las Reinas hispanas». In *Evolución y estructura de la Casa Real de Castilla*, a cura di A. Gamba Gutiérrez e Félix Labrador Arroyo, 1:227–62. Madrid: Polifemo, 2010.
- Lacerda, Daniel. *Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne, 1397-1471: une femme de pouvoir au cœur de l'Europe du moyen âge*. Histoire. Parigi: Lanore, 2008.
- Ladero Quesada, Miguel Angel. «El ejercicio del poder real en la Corona de Aragón: instituciones e instrumentos de gobierno (siglos XIV y XV)». *En la España medieval*, n. 17 (1994): 31–94.
- . *España en 1492*. Madrid: Hernando, 1978.

- . «Isabel la Católica: perfil político de un reinado decisivo». In *Isabel la Católica la magnificencia de un reinado: Quinto centenario de Isabel la Católica, 1504-2004*, 33–48. Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2004.
- . «La Casa Real en la Baja Edad Media». *Historia. Instituciones. Documentos*, n. 25 (1998): 327–50.
- . *La hacienda real castellana entre 1480 y 1492*. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1967.
- . *La hacienda real de Castilla en el siglo XV*. La Laguna: Universidad de La Laguna, 1973.
- Lagioia, Vincenzo. «*La verità delle cose*»: *Margherita Luisa d'Orléans, donna e sovrana d'Ancien Régime*. Temi e testi 149. Roma: Edizioni di storia e letteratura, 2015.
- Laliena Corbera, Carlos, e María Teresa Iranzo Muñío. «Poder, honor y linaje en las estrategias de la nobleza urbana aragonesa (siglos XIV-XV)». *Revista d'història medieval*, n. 9 (1998): 41–80.
- Lalinde Abadía, Jesús. *La Corona de Aragón en el Mediterráneo medieval (1229-1479)*. Saragozza: Institución Fernando el Católico, 1979.
- . *La Gobernación General en la Corona de Aragón*. Madrid: CSIC, 1963.
- . *La jurisdicción real inferior en Cataluña («Corts, Vegues, Batlles»)*. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona: Museo de Historia de la Ciudad, 1966.
- . «Los Parlamentos y demás instituciones representativas». In *La Corona d'Aragona e il Mediterraneo*, 1:103–79, 1978.
- . «Virreyes y lugartenientes medievales en la corona de Aragón». *Cuadernos de historia de España* 31/32 (1960): 98–172.
- Lambert, Sarah. «Queen or consort: rulership and politics in the latin east 1118-1228». In *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995*, a cura di Anne J. Duggan, 153–69. Woodbridge; Roehampton: Boydell Press, 1997.
- Lauranson-Rosaz, Christian. «Douaire et sponsalicium durant le haut Moyen Âge». In *Veuves et veuvages dans le haut Moyen Âge*, 99–104. Parigi: Parisse, Michel, 1993.
- Laynesmith, Joanna L. *The last medieval queens: English queenship 1445-1503*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2005.
- Lazzari, Tiziana. «Dotari e beni fiscali». In *Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo. Reti Medievali Rivista*, 13/2, a cura di Tiziana Lazzari, 123–39, 2012.
- , a c. di. *Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo. Reti Medievali Rivista*, 13/2. Vol. 13, 2012.
- . «Una mamma carolingia e una moglie supponide: percorsi femminili di legittimazione e potere nel regno italico». In *C'era una volta un re ...: aspetti e momenti della regalità: da un seminario del dottorato in storia medievale, Bologna, 17-18 dicembre 2003*, a cura di Giovanni Isabella, 41–57. Bologna: CLUEB, 2005.
- Le Jan, Régine. «Douaires et pouvoirs des reines en France et en Germanie (VIe-Xe siècle)». In *Dots et douaires dans le haut Moyen Age*, a cura di François Bougard, Laurent Feller, e Régine Le Jan, 457–97. Collection de l'École française de Rome 295. Roma: École française de Rome, 2002.

- . *Femmes, pouvoir et société dans le haut Moyen Age*. Les médiévistes français 1. Parigi: Picard, 2001.
- Legaré, Anne-Marie. «L'entrée de Jeanne de Castille à Bruxelles: un programme iconographique au féminin». In *Women at the Burgundian Court: Presence and Influence*, a cura di Dagmar Eichberger, Anne-Marie Legaré, e Wim Hüsken, 17:43–55. Turnhout: Brepols Publishers, 2010.
- Levin, Carole, e R. O. Bucholz, a c. di. *Queens and power in medieval and early modern England*. Lincoln: University of Nebraska Press, 2009.
- Levin, Carole, e Robert O. Bucholz. «Introduction: It's Good to Be Queen». In *Queens and power in medieval and early modern England*, a cura di Carole Levin e Robert O. Bucholz. Lincoln: University of Nebraska Press, 2009.
- Lincoln, Kyle. «Una cum uxore mea: Alfonso VIII, Leonor Plantagenet, and marriage alliances at the court of Castile». *Revista chilena de estudios medievales*, n. 4 (2013): 11–32.
- Liss, Peggy K. *Isabel la Católica: su vida y su tiempo*. San Sebastián: Nerea, 2004.
- . *Isabel la Católica: su vida y su tiempo*. San Sebastián: Nerea, 2004.
- Liss, Peggy K. «Isabel, Myth and History». In *Isabel la Católica, Queen of Castile: critical essays*, a cura di David A. Boruchoff, 57–78. The new Middle Ages. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- . «Isabel, Myth and History». In *Isabel la Católica, Queen of Castile: critical essays*, a cura di David A. Boruchoff, 57–78. The new Middle Ages. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- . «Isabel of Castile (1451-1504), Her Self-Representation and Its Context». In *Queenship and political power in medieval and early modern Spain*, a cura di Theresa M. Earenfight, 78–90. Women and gender in the early modern world. Burlington: Ashgate, 2005.
- Lleal, Coloma. *El castellano del siglo XV en la Corona de Aragón*. Saragozza: Institución Fernando el Católico, 1997.
- Lo Forte Scirpo, Maria Rita. *C'era una volta una regina: due donne per un regno: Maria d'Aragona e Bianca di Navarra*. Nuovo Medioevo 67. Napoli: Liguori, 2003.
- Lobato Yanes, Elena. *Urraca I: la corte castellano-leonesa en el siglo XII*. Monografías. Palencia: Institución Tello Téllez de Meneses, CECEL-CSIC: Diputación de Palencia, Departamento de Cultura, 2000.
- Loconte, Aislinn. *Royal women's patronage of art and architecture in the Kingdom of Naples 1300-1450: from Maria of Hungary to Maria D'Enghien*. Oxford: University of Oxford, 2003.
- López Pérez, María Dolores. «La compañía Torralba y las redes de distribución de la lana en el norte de Italia (1433-1434)». In *A l'entorn de la Barcelona medieval. Estudis dedicats a la Dra. Josefina Mutgé Vives*, a cura di Manuel Sánchez Martínez, Ana Gómez Rabal, Roser Salicrú i Lluch, e Pere Verdés i Pijuan, 313–32. Barcellona: CSIC, 2013.
- López Rodríguez, Carlos. «La Corona y las jurisdicciones señoriales en el Reino de Valencia durante el reinado del Magnánimo». *En la España medieval*, n. 26 (2003): 127–66.

- López-Cordón, María Victoria, e Gloria Angeles Franco Rubio, a c. di. *La Reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica*. Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2005.
- López-Vela, Roberto. «Isabel la Católica y la grandeza de España en la historiografía de la Restauración». In *La Reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica*, a cura di María Victoria López-Cordón e Gloria Angeles Franco Rubio, 709–28. Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2005.
- Lord, Carla. «Jeanne d'Évreux as a Founder of Chapels. Patronage and Public Piety». In *Women and art in early modern Europe: patrons, collectors, and connoisseurs*, a cura di Cynthia Miller Lawrence, 21–36. University Park: Pennsylvania State University Press, 1997.
- Mainoni, Patrizia, a c. di. *Con animo virile: donne e potere nel Mezzogiorno medievale, secoli XI-XV*. I libri di Viella 104. Roma: Viella, 2010.
- Mango di Casalgerardo, Antonio. *Nobiliario di Sicilia*. Bologna: Forni, 1970.
- Marín Pina, María Carmen. «La ideología del poder y el espíritu de cruzada en la narrativa caballerescas del reinado fernandino». In *Fernando II de Aragón, el rey Católico*, a cura di Esteban Sarasa Sánchez, 87–108. Saragozza: Institución Fernando el Católico, 1996.
- Marino, Nancy F. «Inventing the Catholic Queen: Images of Isabel I in History and Fiction». In *Queen Isabel I of Castile: power, patronage, persona*, a cura di Barbara F. Weissberger, 186–200. Colección Tamesis 253. Woodbridge; Rochester: Tamesis, 2008.
- Marrone, Antonino. *Repertorio della feudalità siciliana, 1282-1390*. Mediterranea: ricerche storiche. Quaderni 1. Palermo: Mediterranea, 2006.
- Martí Arau, Albert. «Endeutament censal i crisi financera en una vila senyorial: Castelló d'Empúries (1381-1393)». In *Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval*, a cura di Manuel Sánchez Martínez, 153–218. Barcellona: CSIC - Institución Milá y Fontanals, 1999.
- Martí Arau, Albert, Jordi Morelló i Baget, Manuel Sánchez Martínez, Pere Verdés i Pijuan, e Pere Ortí Gost. «La deuda pública en la documentación catalana». In *La deuda pública en la Cataluña bajomedieval*, a cura di Manuel Sánchez Martínez, 335–462. CSIC - Institución Milá y Fontanals, 2009.
- Martialay Sacristán, Teresa. «La Casa de Isabel, princesa y reina». In *Evolución y estructura de la Casa Real de Castilla*, a cura di A. Gamba Gutiérrez e Félix Labrador Arroyo, 1:197–226. Colección La Corte en Europa. Madrid: Polifemo Ediciones, 2010.
- Martin, Georges. «Berenguela de Castilla (1214-1246): en el espejo de la historiografía». In *Historia de las mujeres en España y América Latina*, a cura di Asunción Lavrin e María Ángeles Querol Fernández, 1:569–94. Historia. Serie Menor. Madrid: Cátedra, 2005.
- Martin, Therese. «Exceptions and Assumptions: Women in Medieval Art History». In *Reassessing the Roles of Women as «Makers» of Medieval Art and Architecture*, a cura di Therese Martin, 1:1–33. Leiden: Brill, 2015.
- . «Fuentes de potestad para reinas e infantas: el infantazgo en los siglos centrales de la Edad Media». *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 97–136.

- . «Hacia una clarificación del infantazgo en tiempos de la reina Urraca y su hija la infanta Sancha (ca. 1107-1159)*». *e-Spania*, n. 5 (2008).
- . *Queen as king: politics and architectural propaganda in twelfth-century Spain. The medieval and early modern Iberian world 30*. Leiden; Boston: Brill, 2006.
- , a c. di. *Reassessing the Roles of Women as «Makers» of Medieval Art and Architecture*. 2 vol. Leiden: Brill, 2015.
- Martín Barba, José Julio. «Sancho de Paredes y los libros de la cámara de Isabel I de Castilla: una aproximación». *Medievalismo*, n. 29 (2019): 247–96.
- Martindale, Jane. «Eleanor of Aquitaine». In *Richard Coeur de Lion in history and myth*, a cura di Janet L. Nelson, 17–50. King's College London medieval studies 7. Londra: King's College London, 1992.
- Martínez Giralt, Alejandro. «Bernat IV de Cabrera frente a la cuestión sucesoria de la Corona de Aragón». In *El compromiso de Caspe (1412), cambios dinásticos y Constitucionalismo en la Corona de Aragón*, 503–11. Saragozza: Gobierno de Aragón, 2013.
- Martínez López, Francisco. *La casa del príncipe de Asturias: D. Juan, heredero de los Reyes Católicos*. Madrid: Dykinson, 2007.
- Martínez Millán, José. «Introducción». In *La monarquía de Felipe II: la casa del rey*, a cura di José Martínez Millán e Santiago Fernández Conti, 17–51. Madrid: Fundación MAPFRE Tavera, 2005.
- . «Introducción. La historiografía sobre Carlos V». In *La corte de Carlos V*, a cura di José Martínez Millán e Universidad Autónoma de Madrid, 17–41. Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000.
- Martínez Millán, José, e Paula Lourenço, a c. di. *Las relaciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa: las casas de las reinas (siglos XV-XIX)*. La corte en Europa. Temas 1. Madrid: Ediciones Polifemo, 2008.
- Martínez Millán, José, e Maria Antonietta Visceglia. «Introducción. La Monarquía de Felipe III». In *La monarquía de Felipe III*, a cura di José Martínez Millán e Maria Antonietta Visceglia, 25–55. Madrid: Fundación Mapfre, Instituto de Cultura, 2007.
- Martins, Maria Odete Sequeira. *Dona Brites: uma mulher da Casa de Avis*. Mulheres na história de Portugal. Matosinhos: Quidnovi Editora, 2009.
- Mauceri, Enrico. «I Bellomo e la loro casa». *Bollettino d'Arte*, n. 5 (1911): 183–96.
- . *Siracusa nel secolo XV*. Siracusa: Tipografía del Tamburo, 1896.
- Maurici, Ferdinando. «Il castel Maniace di Siracusa. Nuova ipotesi di interpretazione di un monumento svevo». *Mélanges de l'école française de Rome* 110, n. 2 (1998): 691–700.
- Maurer, Helen E. *Margaret of Anjou: queenship and power in late medieval England*. Woodbridge: Boydell, 2004.
- Mazzarella, Salvatore, e Renato Zanca. *Il libro delle torri. Le torri costiere di Sicilia nei secoli XVI-XX*. Palermo: Sellerio, 1979.
- Mazzarese Fardella, Enrico. *I feudi comitali di Sicilia dai Normanni agli Aragonesi*. A. Giuffrè, 1974.

- McCartney, Elizabeth. «The King's Mother and Royal Prerogative in Early-Sixteenth-Century France». In *Medieval queenship*, a cura di John Carmi Parsons, 117–41. New York: St. Martins Press, 1993.
- McGlynn, Sean, e Elena Woodacre, a c. di. *The Image and Perception of Monarchy in Medieval and Early Modern Europe*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014.
- McKiernan González, Eileen. «Reception, Gender and Memory: Elisenda de Montcada and her Dual-Effigy Tomb at Santa Maria de Pedralbes». In *Reassessing the Roles of Women as «Makers» of Medieval Art and Architecture*, a cura di Therese Martin, 1:309–54. Leiden: Brill, 2015.
- Merêa, Paulo. «Notas complementarias». In *Estudos de direito hispânico medieval*, 1:139–45. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1952.
- . «O dote nos documentos dos séculos IX-XII (Astúrias, Leão, Galiza e Portugal)». In *Estudos de Direito Hispânico Medieval, Coimbra*, 1:59–77. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1952.
- Mineo, Ennio Igor. *Nobiltà di stato: famiglie e identità aristocratiche del tardo Medioevo: la Sicilia*. Roma: Donzelli Editore, 2001.
- Mitchell, J. Clyde, a c. di. *Social networks in urban situations: analyses of personal relationships in Central African towns*. Manchester: Manchester Univ. Press, 1969.
- Molas i Ribalta, Pere. «La administración real en la Corona de Aragón». *Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada*, n. 21 (1994): 427–40.
- Molina, José Luis. *El Análisis de redes sociales: una introducción*. Barcellona: Bellaterra, 2001.
- Montagut i Estargués, Tomàs. «Notes sobre l'ofici del Mestre Racional de la Cort en el segle XVI». In *Centralismo y autonomismo en los siglos XVI-XVII: homenaje al profesor Jesús Lalinde Abadía*, a cura di Aquilino Iglesias Ferreirós e Sixto Sánchez-Lauro Pérez, 265–94. Barcellona: Universitat de Barcelona, 1990.
- Morant, Isabel. «Imágenes de la feminidad en la Reina Isabel I de Castilla». In *La Reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica*, a cura di María Victoria López-Cordón e Gloria Angeles Franco Rubio, 667–90. Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2005.
- Morelló i Baget, Jordi. «“Així com de bons vassalls se pertany”. El endeudamiento censal de las villas del Camp de Tarragona al servicio de la Mitra (finales del siglo XIV)». In *La deuda pública en la Cataluña bajomedieval*, a cura di Manuel Sánchez Martínez, 259–308. Barcellona: CSIC - Institución Milá y Fontanals, 2009.
- . «Els impostos sobre la renda a Catalunya: redelme, onzens i similars». *Anuario de Estudios Medievales* 27, n. 2 (1997): 903–68.
- . *Fiscalitat i deute públic en dues viles del Camp de Tarragona. Reus i Valls, segles XIV-XV*. Barcellona: CSIC - Institución Milá y Fontanals, 2001.
- Mulè, Viviana. *Judaica civitatis Siracusarum: vita, economia e cultura ebraica nella Siracusa medievale*. Machina philosophorum 31. Palermo: Officina di studi medievali, 2013.
- . «La prostituzione a Siracusa sul finire del '400 attraverso un documento inedito dell'Archivio della Corona d'Aragona». *Archivio Storico Siracusano*, n. 17 (2004): 65–90.

- Muñoz Fernández, Angela. «La casa delle regine. Uno spazio politico nella Castiglia del Quattrocento». *Genesis: rivista della Società Italiana delle Storiche*, n. 2 (2002): 71–96.
- . «Mujeres y religión en las sociedades ibéricas: voces y espacios, ecos y confines (siglos XIII y IV)». In *Historia de las mujeres en España y América Latina*, a cura di Isabel Morant Deusa, 1:713–744. Historia. Serie Menor. Madrid: Cátedra, 2005.
- . «Reinas y círculos femeninos de la corte en los conventos toledanos. Santo Domingo el Real y Catalina de Lancaster». In *Órdenes militares y construcción de la sociedad occidental (siglos XII-XV)*, a cura di Raquel Torres Jiménez e Francisco Ruiz Gómez, 649–80. Sílex Universidad. Madrid: Sílex, 2016.
- . «Relaciones femeninas y activación de los mecanismos del privilegio y la merced: la Casa de Isabel I de Castilla». In *Las mujeres y el poder: representaciones y prácticas de vida*, a cura di Ana Isabel Cerrada Jiménez e Cristina Segura, 115–134. Madrid: Al-Mudayna, 2000.
- Muñoz Fernández, Angela, Cristina Segura Graiño, e María Asenjo González, a c. di. «Participación de las mujeres en las compañías comerciales castellanas a fines de la edad media. Los mercaderes segovianos». In *El trabajo de las mujeres en la edad media hispana*, 223–34. Madrid: Asociación Cultural Al-Mudayna, Instituto de la Mujer, 1988.
- Muñoz Gómez, Victor. «Mujeres aristocráticas y el poder del linaje en la Castilla bajomedieval: la reina viuda Leonor de Alburquerque y la defensa de la “casa” real de Aragón (1416-1435)». In *Reginae Iberiae: El poder regio femenino en los reinos medievales peninsulares*, a cura di Miguel García-Fernández, 193–221. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2015.
- Muntané i Santiveri, Josep Xavier, a c. di. *Llibres de bans de Tàrrega, segle XIV*. Tàrrega: Arxiu Comarcal de l’Urgell, 2014.
- Musto, Ronald G. «Queen Sancia of Naples (1286-1345) and the Spiritual Franciscans». In *Women of the medieval world: essays in honor of John H. Mundy*, a cura di Suzanne Fonay Wemple, Julius Kirshner, e John Hine Mundy, 179–214. Oxford; New York: B. Blackwell, 1985.
- Muto, Giovanni. «La nobleza napolitana en el contexto de la Monarquía Hispánica: Algunos planteamientos». In *Las redes del imperio: élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714*, a cura di Bartolomé Yun Casalilla, 135–72. Madrid: Marcial Pons; Universidad Pablo de Olavide, 2009.
- Muxella Prat, Inmaculada. «La Terra en guerra. L’acció de les institucions durant el regnat de Renat d’Anjou (1466-1472)». Universitat de Barcelona, 2013.
- Narbona Cárceles, María. «Agnès de Clèves, princesse de Viane (1439–1448) et l’influence de la Bourgogne à la cour de Navarre». In *La cour de Bourgogne et L’Europe: Le rayonnement et les limites d’un modèle culturel: Actes du colloque internationale tenu à Paris les 9, 10 et 11 octobre 2007*, a cura di Werner Paravicini, Torsten Hiltmann, e Frank Viltart, 649–68. Beihefte der Francia 73. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2013.
- . «De Casa de la senyora reyna. L’entourage domestique de Marie de Castille, épouse d’Alphonse le Magnanime (1416-1458)». In *Les entourages princiers à la fin du Moyen âge: une approche quantitative*, a cura di Alexandra Beauchamp, 151–167. Collection de la Casa de Velázquez 134. Madrid: Casa de Velázquez, 2013.

- . *La corte de Carlos III el Noble, rey de Navarra: espacio doméstico y escenario de poder, 1376-1415*. Histórica. Barañáin: Ediciones Universidad de Navarra, 2006.
- . «La “Discreción hermosa”: Blanca de Navarra, reina de Francia (1331?-1398). Una dama al servicio de su linaje». In *La Dama en la corte bajomedieval*, a cura di Martin Aurell e Philippe Contamine, 77–118. Histórica. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 2001.
- . «Noblas Donas. Las mujeres nobles en la Casa de María de Castilla». *STVDIVM. Revista de Humanidades*, n. 15 (2009): 89–113.
- Narbona Vizcaíno, Rafael. *Memorias de la ciudad: ceremonias, creencias y costumbres en la historia de Valencia*. Valencia: Ajuntament de Valencia, 2003.
- Navarro Espinach, Germán. «Consejeros influyentes y personas de confianza en el entorno cortesano de los reyes de Aragón (siglos XIII-XV)». In *La Corona de Aragón en el centro de su historia, 1208-1458: la monarquía aragonesa y los reinos de la Corona*, a cura di Angel Sesma Muñoz, 131–81. Colección Garba 4. Saragozza: Grupo de Excelencia de Investigación C.E.M.A, Universidad de Zaragoza con la colaboración, Gobierno de Aragón, Departamiento de Educación, Cultura y Deporte, 2010.
- . *La Tesorería general y los banqueros de Alfonso V el Magnánimo*. Castellón de la Plana: Sociedad Castellonense de Cultura, 2002.
- Negruzzo, Simona, Maria Teresa Guerrini, e Vincenzo Lagioia, a c. di. *Nel solco di Teodora. Pratiche, modelli e rappresentazioni del potere femminile dall'antico al contemporaneo*. Milano: Franco Angeli, 2020.
- Nelson, Janet L. «Les douaires des reines anglo-saxonnes». In *Dots et douaires dans le haut Moyen Age*, a cura di François Bougard, Laurent Feller, e Régine Le Jan, 527–34. Collection de l'Ecole française de Rome 295. Roma: Ecole française de Rome, 2002.
- Nieto Soria, José Manuel. *Ceremonias de la realeza: propaganda y legitimación en la Castilla Trastámara*. Madrid: Nerea, 1993.
- . «Los fundamentos ideológicos del poder regio». In *Isabel la Católica y la política: ponencias presentadas al I Simposio sobre el Reinado de Isabel la Católica, celebrado en las ciudades de Valladolid y México en el otoño de 2000*, a cura di Julio Valdeón Baroque, 181–217. Valladolid: Ambito: Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, 2001.
- . «Political Ceremonies of the Trastámara Monarchy in Castile (1369-1480)». In *The Image and Perception of Monarchy in Medieval and Early Modern Europe*, a cura di Sean McGlynn e Elena Woodacre, 228–253. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014.
- Nobile, Francesco. *I codici di Gian Luca Barberi sullo stato delle regalie della monarchia siciliana nei primordi del decimosesto secolo: studio biografico-critico del senatore Francesco Nobile*. Palermo: C. Clausen, 1892.
- Noguera de Guzmán, Raimundo. *La compañía Mercantil en Barcelona durante los siglos XV y XVI y las comandas del siglo XIV*. Valencia: Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, 1967.
- Nolte, Cordula, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, e Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, a c. di. *Principes: Dynastien und Höfe im späten Mittelalter*. Residenzenforschung 14. Stuttgart: Thorbecke, 2002.

- Oakley-Brown, Liz, e Louise J. Wilkinson, a c. di. *The rituals and rhetoric of queenship: medieval to early modern*. Dublino; Portland: Four Courts Press, 2009.
- Orlando, Caterina. «L'amministrazione della Camera reginale di Maria di Castiglia in Sicilia in un memoriale del 1427». In *Scritti Salvatore Fodale*, 137–58, 2016.
- . *Una città per le regine: istituzioni e società a Siracusa tra XIII e XV secolo*. Medioevo mediterraneo 5. Caltanissetta-Roma: Salvatore Sciascia Editore, 2012.
- Orlando, Diego. *Il Feudalesimo in Sicilia: storia e diritto pubblico*. Palermo: tipografia di Francesco Lao, 1847.
- Ornato, Monique. *Répertoire prosopographique de personnages apparentés à la couronne de France au XIVe et XVe siècles*. Histoire ancienne et médiévale 65. Parigi: Publications de la Sorbonne, 2001.
- Ortega Cervigón, José Ignacio. «Prestigio político y oficios reales: la nobleza conquense bajomedieval en el entorno cortesano». *Anuario de Estudios Medievales* 37, n. 2 (2007): 563–95.
- Ortí Gost, Pere. «Les finances municipals de la Barcelona dels segles XIV i XV: Del censal a la Taula de Canvi». *Barcelona Quaderns d'Història*, n. 13 (2007): 257–82.
- Ortí Gost, Pere, e Pere Verdés i Pijuan. «The Crisis of Public Finances in the Towns of Late Medieval Catalonia (1350-1500)». In *Le crisi finanziarie. Gestione, implicazioni sociali e conseguenze nell'età preindustriale*, a cura di Giampiero Nigro, 199–221. Firenze: Firenze University Press, 2016.
- Otero Varela, Alfonso. «“Liber Iudiciorum 3, 1, 5” (En tema de dote y “donatio propter nuptias”)». *Anuario de historia del derecho español*, n. 29 (1959): 545–56.
- Owen Hughes, Diane. «From brideprice to dowry in Mediterranean Europe». *Journal of Family History*, n. 3 (1978): 263–96.
- Pallares Méndez, María del Carmen, e Ermelindo Portela. *La reina Urraca*. Serie media 21. Donostia-San Sebastián: Nerea, 2006.
- Paoli, Maria Pia. «Teodora e le altre. Donne e potere dall'antichità all'età contemporanea». In *Nel solco di Teodora. Pratiche, modelli e rappresentazioni del potere femminile dall'antico al contemporaneo*, a cura di Simona Negruzzo, Maria Teresa Guerrini, e Vincenzo Lagioia, 15–27. Milano: Franco Angeli, 2020.
- Parsons, John Carmi. «Eleanor of Castile (1241-1290): Legend and Reality through Seven Centuries». In *Eleanor of Castile 1290-1990: essays to commemorate the 700th anniversary of her death: 28 November 1290*, a cura di David Parsons, 23–54. Stamford: Watkins in association with University of Leicester Dept. of Adult Education, 1991.
- . *Eleanor of Castile: queen and society in thirteenth-century England*. New York: St. Martin's Press, 1995.
- . «Introduction: Family, Sex, and Power: The Rhythms of Medieval Queenship». In *Medieval queenship*, a cura di John Carmi Parsons, 1–11. New York: St. Martins Press, 1993.
- , a c. di. *Medieval Queenship*. New York: St. Martins Press, 1993.
- . «Mothers, Daughters, Marriage, Power: Some Plantagenet Evidence, 1150–1500». In *Medieval queenship*, a cura di John Carmi Parsons, 63–78. New York: St. Martins Press, 1993.

- . «“Never was a body buried in England with such solemnity and honour”: the burials and posthumous commemorations of English queens to 1500». In *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995*, a cura di Anne J. Duggan, 317–337. Woodbridge; Roehampton: Boydell Press, 1997.
- . «Piety, power and the reputations of two thirteenth-century English queens». In *Queens, regents and potentates*, a cura di Theresa M Vann, 107–123. Dallas: Academia, 1993.
- Pasciuta, Beatrice. *Placet regie maiestati. Itinerari della normazione nel tardo Medioevo siciliano*. Torino: Giappichelli, 2005.
- Pascua Echegaray, Esther. «Redes personales y conflicto social: Santiago de Compostela en tiempos de Diego Gelmírez». *Hispania: Revista española de historia* 53, n. 185 (1992): 1069–80.
- Passola i Tejedor, Antoni. «Una oligarquía municipal: la Paheria de Lleida en el s. XVII». *Manuscrits: revista d'història moderna*, n. 3 (1986): 151–73.
- Pelaz Flores, Diana. «Aprendiendo el oficio de reinar. Formación cultural e infancia de las hijas de Isabel la Católica». *Atalaya*, n. 20 (2020).
- . «El poder de la reina a través del señorío de sus tierras: el ejemplo de Arévalo en la Baja Edad Media». In *Mundos medievales. homenaje al Profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre Tomo II, Tomo II*, a cura di Beatriz Arizaga Bolumburu, 1731–42, 2014.
- . *La casa de la reina en la Corona de Castilla (1418-1496)*. Colección Igualdad, No 3. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2017.
- . «La gestualidad del poder. Significación del paso de la reina por las ciudades castellanas a lo largo del siglo XV». In *Ser mujer en la ciudad medieval europea*, a cura di Jesús Ángel Solórzano Telechea, Beatriz Arizaga Bolumburu, e Amélia Aguiar Andrade, 289–304. Ciencias históricas 25. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2013.
- . «Queenly Time in the Reign of Juan II of Castile (1406–1454)». In *Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras.*, a cura di Elena Woodacre, 169–190. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- . «Queenship: Teoría y Práctica del ejercicio del poder en la baja Edad Media castellana». In *Las mujeres en la Edad Media*, a cura di María Isabel del Val Valdivieso e Juan Francisco Jiménez Alcázar, 277–87. Murcia: Sociedad Española de Estudios Medievales; Editum, 2013.
- . «Tejiendo redes, estrechando lazos. Amistad femenina, protección y promoción social en la Casa de la Reina de Castilla (1406-1454)». In *Reginae Iberiae: El poder regio femenino en los reinos medievales peninsulares*, a cura di Miguel García-Fernández, 277–300. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2015.
- Péquignot, Stéphane. «Dans la discorde, avant la “ruine”. Barcelone, lieu d'expérimentation politique durant la guerre civile (1462-1472)». In *Désordres créateurs. L'invention politique à la faveur des troubles*, a cura di Emmanuelle Tixier du Mesnil e Gilles Lecuppre, 65–105. Parigi: Kimé, 2014.

- . «La pràctica de aquesta ciutat e principat. Réflexions sur l'action diplomatique des autorités catalanes à la veille et au début de la guerre civile (1461–1464)». In *Frieden schaffen und sich verteidigen im Spätmittelalter*, a cura di Gisela Naegle, 163–88. Monaco: Oldenbourg, 2012.
- Pérez Magallón, Jesús. «The Poetic and Dramatic Construction of Isabel la Católica in the Theater of Lope de Vega.» In *Isabel la Católica, Queen of Castile. Critical essays*, a cura di David A. Boruchoff, 195–224. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- Pérez Samper, María Ángeles. «Fernando, Isabel, Germana: variaciones del entorno cortesano». In *Poder, sociedad, religión y tolerancia en el mundo hispánico: de Fernando el Católico al siglo XVIII*, 2:603–16. Institución Fernando el Católico, 2018.
- Pérez-Prendes y Muñoz de Arracó, José Manuel. *Instituciones medievales*. Madrid: Síntesis, 1997.
- Peri, Illuminato. *Uomini, città e campagne in Sicilia dall'XI al XIII secolo*. Bari: Laterza, 1990.
- Piñol Alabart, Daniel. *El Notariat públic al Camp de Tarragona història, activitat, escriptura i societat (segles XIII-XIV)*. Barcelona: Fundació Noguera, 2008.
- . «Notarios catalanes en Roma: los notarios matriculados en el Archivo de la Curia (1508-1671)». *Historia. Instituciones. Documentos* 40 (2013): 251–302.
- Pistarino, Geo. «La donna d'affari a Genova nel secolo XIII». In *Miscellanea di storia Italiana e Mediterranea per Nino Lamboglia*, 157–69. Genova: Università di Genova, 1978.
- Poulet, André. «Capetian Women and the Regency: The Genesis of a Vocation». In *Medieval queenship*, a cura di John Carmi Parsons, 93–116. New York: St. Martins Press, 1993.
- Prieto Cantero, Amalia. *Casa y descargos de los Reyes Católicos. Catálogo XXIV del Archivo General de Simancas*. Valladolid: Instituto «Isabel la Católica» de Historia Eclesiástica, 1969.
- Prieto Sayagués, Juan Antonio. «El mecenazgo femenino en los monasterios y conventos de Castilla (1350-1474): poder y espiritualidad». In *Reginae Iberiae: El poder regio femenino en los reinos medievales peninsulares*, a cura di Miguel García-Fernández, 193–221. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2015.
- Privitera, Serafino. *Storia di Siracusa antica e moderna*. Rist. anast. 2 vol. Sala Bolognese: A. Forni, 1986.
- Rábade Obradó, María del Pilar. «El doctor Andrés de Villalón, registrador mayor de la cancillería castellana de los Reyes Católicos: apuntes biográficos». *Estudis castellanencs*, n. 6 (1994): 1125–34.
- . «El doctor Juan Díaz de Alcocer: apuntes biográficos de un servidor de los Reyes Católicos». *Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval*, n. 3 (1990): 259–288.
- . «El entorno judeo-converso de la Casa y Corte de Isabel la Católica». In *Las relaciones discretas ente las monarquías hispana y portuguesa: las casas de las reinas (siglos XV-XIX)*, a cura di José Martínez Millán e Paula Lourenço, 841–886. La corte en Europa. Temas 2. Madrid: Ediciones Polifemo, 2008.
- Ramos Folqués, Alejandro. *Historia de Elche*. Elche: Ediciones Picher, 1987.

- Real Academia de la Historia, a c. di. *Las Siete Partidas del rey don Alfonso el sabio, cotejadas con varios codices antiguos por la Real Academia de la Historia*. Vol. 3. Madrid: Imprenta Real, 1807.
- Redondo Alamo, Angeles, e Bartolomé Yun Casalilla. «“Bem visto tinha...”: Entre Lisboa y Capodimonte. La aristocracia castellana en perspectiva “trans-nacional”(ss XVI-XVII)». In *Las redes del imperio: élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714*, a cura di Bartolomé Yun Casalilla, 39–64. Madrid: Marcial Pons; Universidad Pablo de Olavide, 2009.
- Reglero de la Fuente, Carlos Manuel. «Los testamentos de las infantas Elvira y Sancha: monasterios y espacios de poder», *Mundos medievales: espacios, sociedades y poder*. In *Mundos medievales. homenaje al Profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre Tomo II, Tomo II*, a cura di Beatriz Arizaga Bolumburu, 835–847, 2014.
- . «Omnia totius regni sui monasteria: la Historia Legionense, llamada Silense y los monasterios de las infantas». *e-Spania*, n. 14 (2012).
- Requena Santos, Félix. «El concepto de red social». *REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n. 48 (1989): 137–52.
- Ribalta Haro, Jaume, e Max Turull i Rubinat. *Alguns aspectes del règim municipal de Tàrraga i Cervera al segle XIV*. Tàrraga: Grup de Recerques de les Terres de Ponent amb la col·laboració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i de l'Excm. Ajuntament de Tàrraga, 1987.
- Ribes Valiente, María Luisa. «La renta de la reina María en la ciudad de Siracusa (1456-1457)». In *XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Att. Conv. Sassari, Alghero, 19-24 maggio 1990)*, 3:667–84. Sassari: Carlo Delfino, 1996.
- Riera i Melis, Antoni. *Els cereals i el pa en els països de llengua catalana a la baixa edat mitjana*. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica, 2017.
- Ríos Lloret, Rosa E. «Doña Germana de Foix». In *Historia de las mujeres en España y América Latina*, a cura di Asunción Lavrin e María Ángeles Querol Fernández, 1:615–34. Historia. Serie Menor. Madrid: Cátedra, 2005.
- . «Doña Germana de Foix: última reina de Aragón y virreina de Valencia». In *La Reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica*, a cura di María Victoria López-Cordón e Gloria Angeles Franco Rubio, 77–95. Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2005.
- . *Germana de Foix: una mujer, una reina, una corte*. Valencia: Biblioteca Valenciana, 2003.
- , a c. di. *Historia de las mujeres en España y América Latina*. 4 vol. Historia. Serie Menor. Madrid: Cátedra, 2005.
- Rodríguez Bernal, Núria. «La invención de la mujer perfecta. La imagen de Isabel la Católica del XVI al XX». In *La Reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica*, a cura di María Victoria López-Cordón e Gloria Angeles Franco Rubio, 691–708. Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2005.
- Rodríguez López, Ana. «Dotes y arras en la política territorial de la monarquía feudal castellana: siglos XII- XIII». *Arenal: Revista de historia de mujeres* 2, n. 2 (1995): 271–93.

- Rodríguez Muñoz, Pedro. «Un colaborador de los Reyes Católicos: Miguel Pérez de Almazán». *Institución Tello Tellez de Meneses*, n. 6 (1951): 117–58.
- Roebert, Sebastian. «Idcirco ad instar illius Zerobadell templum domini rehedificantis. La política monástica di Eleonora di Sicilia». *Edad Media: revista de historia*, n. 18 (2017): 49–74.
- . «Leonor de Sicilia y Santa Clara de Teruel: la fundación reginal de un convento de clarisas y su primer desarrollo». *Anuario de Estudios Medievales* 44, n. 1 (2014): 141–178.
- . «...Que nos tenemus a dicto domino rege pro camera assignata. The development, administration and significance of the queenly estate of Elionor of Sicily (1349-1375)». *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 231–68.
- . «...«...Talem et tantam potestatem qualis et quanta a domino nobis est commissa. Funktionen und Wirkungen der Königin in der Krone Aragón am Beispiel Eleonores von Sizilien (1349 – 1375)». Universität Leipzig, 2016.
- . «The Nominations of Elionor of Sicily as Queen-Lieutenant in the Crown of Aragón. Edition and Commentary». *Mediaeval Studies*, n. 80 (2018): 171–230.
- Roger of Hoveden. *The Annals of Roger de Hoveden: Comprising the History of England and of Other Countries of Europe from A.D. 732 to A.D. 1201*. A cura di Henry T. Riley. Londra: H. G. Bohn, 1853.
- Ros-Fàbregas, Emilio. «Melodies for Private Devotion at the Court of Queen Isabel». In *Queen Isabel I of Castile: power, patronage, persona*, a cura di Barbara F. Weissberger, 83–107. Colección Tàmesis 253. Woodbridge; Rochester: Tamesis, 2008.
- Rossi Vairo, Giulia. «Il protagonismo d’Isabel d’Aragona, regina del Portogallo, nella guerra civile alla luce delle fonti portoghesi, aragonesi e dei “Regesta Vaticana” (1321-1322)». In *Reginae Iberiae: El poder regio femenino en los reinos medievales peninsulares*, a cura di Miguel García-Fernández, 131–50. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2015.
- Rovira i Virgili, Antoni. *Història nacional de Catalunya*. Vol. 6. Barcellona: Pàtria, 1931.
- Rubio, Agustín. «Pesta, fam i guerra». In *Historia, política, societat i cultura dels Països Catalans*, a cura di Ernest Belenguier Cebrià e Coral Cuadrada i Majó, 76–95. Barcellona: Enciclopedia Catalana, 1996.
- Ruiz Domingo, Lledó. «Crédito, deuda y finanzas de la casa de la reina. Los capítulos entre la reina Violante de Bar y su nuevo tesorero, Berenguer de Cortilles.» *Historia. Instituciones. Documentos*, n. 45 (2018): 353–76.
- . «“Del qual tenim loch”. Leonor de Sicilia y el origen de la lugartenencia femenina en la Corona de Aragón». *Medievalismo*, n. 27 (2017): 303.
- Rumeu de Armas, Antonio. *Itinerario de los Reyes Católicos, 1474-1516*. Biblioteca «Reyes Católicos.» Estudios, no. 15. Madrid: CSIC - Instituto Jerónimo Zurita, 1974.
- Russo Drago, Renata. «Mercanti, merci e navi a Siracusa tra ’500 e ’600». *Archivio Storico Siracusano*, n. 13 (1999): 229–54.
- Russo, Enza. «La tesoreria generale della Corona d’Aragona ed i bilanci del Regno di Napoli al tempo di Alfonso il Magnanimo (1416-1458)». Universitat de València- Università degli Studi di Napoli «Federico II», 2016.

- Russo, Maria Antonietta. *I Peralta e il val di Mazara nel XIV e XV secolo. Sistema di potere, strategie familiari e controllo territoriale*. Caltanissetta: Sciascia, 2003.
- Ryder, Alan Frederick Charles. *Alfonso the Magnanimous: King of Aragon, Naples, and Sicily 1396-1458*. Oxford: New York: Clarendon Press, 1990.
- . *The Wreck of Catalonia: civil war in the fifteenth century*. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- S. A. Rodrigues, Ana Maria. «Aliénor, une infante entre la Castille, l’Aragon et le Portugal». *e-Spania*, n. 5 (2008).
- . «Between husband and father: Queen Isabel of Lancaster’s crossed loyalties». *Imago temporis Medium Aevum*, n. 3 (2009): 205–218.
- . «Espiritualidade e patrocínio religioso na Coroa Portuguesa no século XV: reis, rainhas e infantes». In *Redes femininas: de promoção espiritual en los reinos peninsulares (s. XIII-XVI)*, a cura di Blanca Garí, 203–18. IRCVM-Medieval cultures 1. Roma: Viella, 2013.
- . «For the Honor of Her Lineage and Body: the Dowers and Dowries of Some Late Medieval Queens of Portugal». *e-Journal of Portuguese History* 5, n. 1 (2007): 1–13.
- . «La casa de doña Leonor de Aragón, reina de Portugal (1433-1445): Formación y desintegración de un instrumento de poder femenino». In *La participación de las mujeres en lo político: mediación, representación y toma de decisiones*, a cura di Cristina Segura Graña e María Isabel del Val Valdivieso, 235–72. Madrid: Almudayna, 2011.
- . «La estirpe de Leonor de Aquitania: estrategias familiares y políticas en los siglos XII y XIII». In *Historia de las mujeres en España y América Latina*, a cura di Asunción Lavrin e María Ángeles Querol Fernández, 1:549–568. Historia. Serie Menor. Madrid: Cátedra, 2005.
- . «La reine, la cour, la ville au Portugal médiéval». In *La cour et la ville dans l’Europe du Moyen Âge et des Temps Modernes*, a cura di Denis Menjot e Léonard Courbon, 77–90. Studies in European urban history 35. Turnhout: Brepols, 2015.
- . «Las regencias femeninas en los reinos ibéricos medievales: ¿fue el caso portugués una singularidad?» *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 301–328.
- . «Rainhas medievais de Portugal: Funções, patrimónios, poderes». *Clio* 16, n. 17 (2007): 139–54.
- . «The Crown, the Court and Monastic Reform in Medieval Portugal. A gendered Approach». In *Queens, princesses and mendicants: close relations in a European perspective*, a cura di Nikolas Jaspert e Imke Just, 53–64. Zurigo: Lit Verlag, 2019.
- . «The Queen Consort in Late-Medieval Portugal». In *Aspects of power and authority in the Middle Ages*, a cura di Brenda Bolton e Christine Meek, 131–146. International medieval research, v. 14. Turnhout: Brepols, 2007.
- . «The Treasures and Foundations of Isabel, Beatriz, Elisenda and Leonor: the Art Patronage of Four Iberian Queens in the 14th century». In *Reassessing the Roles of Women as «Makers» of Medieval Art and Architecture*, a cura di Therese Martin, 2:903–936. Leiden: Brill, 2015.
- . *Torres Vedras: a vila e o termo nos finais da Idade Média*. Textos universitários de ciências sociais e humanas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian: Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1995.

- S. A. Rodrigues, Ana Maria, e Manuela Santos Silva. «Private Properties, Seigniorial Tributes, and Jurisdictional Rents: The Income of the Queens of Portugal in the Late Middle Ages». In *Women and Wealth in Late Medieval Europe*, a cura di Theresa Earenfight, 209–28. New York: Palgrave Macmillan US, 2010.
- Sabaté i Curull, Flocel. «Ejes vertebradores de la oligarquía urbana de Cataluña». *Revista d'història medieval*, n. 9 (1998): 127–50.
- . *Fiscalitat i feudalisme: Tàrrrega, 1329: recompte i reestructuració*. Barcelona: Rafael Dalmau, 1991.
- Salazar y Acha, Jaime de. *La Casa del rey de Castilla y León en la edad media*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000.
- Salicrú i Lluch, Roser. «Notes sobre el consolat de catalans de Siracusa (1319-1528)». In *XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona (Att. Conv. Sassari, Alghero, 19-24 maggio 1990)*, 3:691–712. Sassari: Carlo Delfino, 1996.
- Salrach, Josep M. «La Corona de Aragón». In *Historia de las Españas medievales*, a cura di Juan Carrasco, Josep M. Salrach, e Julio Valdeón Baroque, 302–44. Barcelona: Crítica, 2002.
- . «Notas sobre la renta feudal en Cataluña en el siglo XII». In *Señorío y feudalismo en la Península Ibérica | varios autores*, a cura di Esteban Sarasa Sánchez e Eliseo Serrano Martín, 2:235–44. Saragozza: Institución Fernando el Católico, 1993.
- . «Orígens i transformacions de la senyoria a Catalunya (segles IX-XIII)». *Revista d'història medieval*, n. 8 (1997): 25–56.
- Salvador Esteban, Emilia. «Un aragonés en la Valencia de Fernando el Católico: Alfonso Sánchez, lugarteniente de tesorero general». *Aragón en la Edad Media*, n. 20 (2008): 709–21.
- Sánchez Casabón, Ana Isabel. «Los cargos de mayordomo, senescal y dapifer en el reinado de Alfonso II de Aragón». *Aragón en la Edad Media*, n. 8 (1989): 599–610.
- Sánchez de Rivera Vázquez, Gregorio. *Don Gutierre de Cardenas señor de Torrijos*. Toledo: Diputación Provincial de Toledo, 1984.
- Sánchez Martínez, Manuel. «Algunas consideraciones sobre el crédito en la Cataluña medieval». *Barcelona Quaderns d'Història*, n. 13 (2007): 9–26.
- , a c. di. *Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval*. Barcelona: CSIC - Institución Milá y Fontanals, 1999.
- Sánchez Martínez, Manuel, e Denis Menjot, a c. di. *Fiscalidad de Estado y fiscalidad municipal en los reinos hispánicos medievales*. Madrid: Casa de Velázquez, 2006.
- Sánchez Sánchez, David. «La imagen de la monarquía. El ideario artístico de Isabel la Católica». In *Castilla a finales del siglo XV: el tiempo de la reina: actas de la I Jornada Académica sobre Isabel la Católica (1451-1504)*, a cura di José Antonio Calvo Gómez e David Sánchez Sánchez, 159–210. Ávila: Servicio de Publicaciones de la Universidad Católica de Ávila, 2019.
- Santoro, Daniela. *Messina l'indomita: strategie familiari del patriziato urbano tra XIV e XV secolo*. Medioevo mediterraneo 2. Caltanissetta: S. Sciascia, 2003.
- Santos Silva, Manuela. «A Casa e o Patrimônio da Rainha de Portugal D. Filipa de Lencastre: um ponto de partida para o conhecimento da casa das rainhas na Idade Média». *Signum - Revista da ABREM* 11, n. 2 (2011): 207–27.

- . «El señorío urbano de la reinas-consortes de Portugal (siglos XII-XV)». In *Ser mujer en la ciudad medieval europea*, a cura di Jesús Ángel Solórzano Telechea, Beatriz Arizaga Bolumburu, e Amélia Aguiar Andrade, 271–288. Ciencias históricas 25. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2013.
- . «Felipa de Lancáster, La dama inglesa que fue modelo de reginalidad en Portugal (1387-1415)». *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 203–30.
- . «Filipa e Catalina de Lancaster e as negociações da paz de 1411 entre Portugal e Castela – segundo os cronistas portugueses». In *La participación de las mujeres en lo político: mediación, representación y toma de decisiones*, a cura di Cristina Segura Graíño e María Isabel del Val Valdivieso, 281–291. Madrid: Almadayna, 2011.
- . «Óbidos - terra que foi da rainha D. Filipa. O senhorio de Óbidos de 1415 a 1428». In *A região de Óbidos na Época Medieval. Estudos*, 85–109. Caldas da Rainha: Património Histórico-Grupo de Estudos, 1994.
- . «Os primórdios da casa das rainhas de Portugal». In *Raízes medievais do Brasil Moderno (Lisbona, Coimbra, 2-5 novembre 2007)*, 29–41. Lisbona: Academia Portuguesa de História; Centro de História da Universidade de Lisboa; Centro de História da Sociedade e da Cultura da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2008.
- . «Philippa of Lancaster, Queen of Portugal: educator and reformer». In *The Rituals and Rhetoric of Queenship (Medieval to Early Modern)*, a cura di Liz Oakley-Brown e Louise J. Wilkinson, 37–46. Dublino: Four Courts Press, 2009.
- . «Práticas religiosas e hábitos culturais inovadores na corte dos reis de Portugal (1387-1415)». In *Poder Espiritual/Poder temporal. As relações Igreja-Estado no tempo da Monarquia (1179-1909)*, 193–212. Lisbona: Academia Portuguesa de História, 2009.
- . «Princess Isabel of Portugal: First Lady in a Kingdom without a Queen (1415–1428)». In *Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras*, a cura di Elena Woodacre, 191–205. Queenship and Power. New York: Palgrave Macmillan US, 2013.
- . «Small Towns Belonging to the Medieval Queens of Portugal Distinctiveness, Taxation, Jurisdiction». In *Petites villes européennes au bas Moyen Âge. Perspectives de recherche*, 125–136. Lisbona: IEM - Universidade Nova de Lisboa, 2013.
- Santos Silva, Manuela, e Ana Maria S. A. Rodrigues. «Women's Gender and History». In *The Historiography of Medieval Portugal, c. 1950-2010*, a cura di José Mattoso, 483–98. Lisbona: Instituto de Estudos Medievais, 2012.
- Sarasa Sánchez, Esteban, e Eliseo Serrano Martín, a c. di. *Señorío y feudalismo en la Península Ibérica | varios autores*. Saragozza: Institución Fernando el Católico, 1993.
- Sardina, Patrizia. *Il labirinto della memoria. Clan familiari, potere regio e amministrazione cittadina ad Agrigento tra Duecento e Quattrocento*. Caltanissetta: Sciascia, 2012.
- . *Palermo e i Chiaromonte: splendore e tramonto di una signoria: potere nobiliare, ceti dirigenti e società tra 14. e 15. secolo*. Caltanissetta: S. Sciascia, 2003.

- . *Tra l'Etna e il mare. Vita cittadina e mondo rurale a Catania dal Vespro ai Martini*. Messina: Sicania, 1995.
- Sarret i Pons, Lluís. *Privilegis de Tàrrega*. Tàrrega: Imp. F. Camps Calmet, 1930.
- Satta, Giovanni. «Storia e iscrizioni latine del castello di Brucoli». *Archivio Storico Siracusano*, n. 13 (1999): 183–227.
- Saula i Briansó, Oriol, a c. di. *L'evolució històrica de Tàrrega: des de la prehistòria fins el 1987*. Tàrrega: Museu Comarcal Tàrrega, 1996.
- . «Notícies, articles i publicacions entorn al castell del Mor de Tàrrega». *Urtx: Revista cultural de l'Urgell*, n. 1 (1989): 5–15.
- Savasta, Gaetano. *Memorie storiche della città di Paternò*. Catania: Galati, 1905.
- Scandaliato, Angela, e Maria Gerardi. *Judaica minora sicula: indagini sugli ebrei di Sicilia nel Medioevo*. Testi e studi / Associazione italiana per lo studio del giudaismo 18. Firenze: Giuntina, 2006.
- Sciascia, Laura. «Bianca di Navarra, l'ultima regina. Storia al femminile della monarchia siciliana». *Príncipe de Viana* 60, n. 217 (1999): 293–310.
- . *Il seme nero. Storia e memoria in Sicilia*. Messina: Sicania, 1997.
- . *Le donne e i cavalieri, gli affanni e gli agi: famiglia e potere in Sicilia tra XII e XIV secolo*. Messina: Sicania, 1993.
- Segarra i Malla, Josep Maria. *Història de Tàrrega: amb els seus costums i tradicions (segles XVI-XVIII)*. Tàrrega: Museu Comarcal de Tàrrega, 1987.
- . *Recull d'episodis d'història targarina des del segle XI alXX*. Tàrrega: Francesc Camps Calmet, 1973.
- Segura Graíño, Cristina. «Las mujeres y el poder real en Castilla: finales del siglo XV y principios del XVI». In *Las mujeres y el poder: representaciones y prácticas de vida*, a cura di Ana Isabel Cerrada Jiménez, Cristina Segura Graíño, e Asociación Española de Investigación Histórica de las Mujeres, 135–46. Madrid: Al-Mudayna, 2000.
- Serrano Larrayoz, Fernando. «La casa y la mesa de la reina Blanca de Navarra (1433)». *Anuario de Estudios Medievales* 30, n. 1 (2000): 157–233.
- Sesma Muñoz, José Ángel. *Fernando de Aragón: hispaniarum rex*. Saragozza: Departamento de Cultura y Educación, 1992.
- Shadis, Miriam. *Berenguela of Castile (1180–1246) and Political Women in the high middle ages*. New York: Palgrave Macmillan US, 2009.
- . «Piety, Politics and Power: The Patronage of Leonor of England and Her Daughters Berenguela of León and Blanche of Castile». In *The Cultural Patronage of Medieval Women*, a cura di June Hall McCash, 202–227. Athens: University of Georgia Press, 1996.
- . «The First Queen of Portugal and the Building of the Realm». In *Reassessing the Roles of Women as «Makers» of Medieval Art and Architecture*, a cura di Therese Martin, 2:671–704. Leiden: Brill, 2015.
- Sheehan, Michael M. «The Influence of Canon Law on the Property Rights of Married Women in England». In *Marriage, Family, and Law in Medieval Europe: Collected Studies*, a cura di James Farge, 16–30, 2019.

- Silleras-Fernández, Núria. «Exceso femenino, control masculino: Isabel la Católica y la literatura didáctica». In *Redes femeninas: de promoción espiritual en los reinos peninsulares (s. XIII-XVI)*, a cura di Blanca Garí, 185–201. IRCVM-Medieval cultures 1. Roma: Viella, 2013.
- . *María de Luna: poder, piedad y patronazgo de una reina bajomedieval*. Saragozza: Institución Fernando el Católico, 2012.
- . «Money isn't Everything: Concubinage, Class, and the Rise and Fall of Sibil-la de Fortià, Queen of Aragon (1377–87)». In *Women and Wealth in Late Medieval Europe*, a cura di Theresa Earenfight, 67–88. New York: Palgrave Macmillan US, 2010.
- . *Power, piety, and patronage in late medieval queenship: Maria de Luna*. The new Middle Ages. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
- . «Queenship en la Corona de Aragón en la Baja Edad Media: estudio y propuesta terminológica». *La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and Cultures* 32, n. 1 (2003): 119–33.
- . «Reginalitat a l'Edat Mitjana hispànica: concepte historiogràfic per a una realitat històrica». *in de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, n. 50 (2006 2005): 121–42.
- . «Spirit and Force: Politics, Public, and Private in the Reign of Maria de Luna». In *Queenship and political power in medieval and early modern Spain*, a cura di Theresa M. Earenfight, 78–90. *Women and gender in the early modern world*. Burlington: Ashgate, 2005.
- . «The queen, the prince, and the ideologue: Alonso Ortiz's notions of queenship at the court of the Catholic Kings». *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 393–415.
- Silvestri, Alessandro. «La Real cancelleria siciliana nel tardo medioevo e l'inquisitio di Giovan Luca Barberi (secoli XIV-XVI)». *Reti Medievali Rivista* 17 (2016): 419–90.
- . *L'amministrazione del regno di Sicilia: cancelleria, apparati finanziari e strumenti di governo nel tardo Medioevo*. I libri di Viella 282. Roma: Viella, 2018.
- Simonsohn, Shlomo. *Tra Scilla e Cariddi: storia degli ebrei in Sicilia*. Roma: Viella, 2011.
- Smyth, Dion C. «Behind the mask: empresses and empire in middle Byzantium». In *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995*, a cura di Anne J. Duggan, 141–52. Woodbridge; Roehampton: Boydell Press, 1997.
- Soares da Cunha, Mafalda. «Títulos portugueses y matrimonios mixtos en la Monarquía Católica». In *Las redes del imperio: élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714*, a cura di Bartolomé Yun Casalilla, 205–32. Madrid: Marcial Pons; Universidad Pablo de Olavide, 2009.
- Sobrequés i Vidal, Santiago, e Jaume Sobrequés i Callicó. *La Guerra civil catalana del segle XV: estudis sobre la crisi social i econòmica de la Baixa Edat Mitjana*. Barcelona: Edicions 62, 1973.
- Solana Villamor, María Concepción. *Cargos de la casa y corte de los Reyes Católicos*. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1962.
- Solórzano Telechea, Jesús Ángel. «Élites urbanas y construcción del poder concejil en las cuatro villas de la Costa de la Mar (siglos XIII-XV)». In *Ciudades y villas portuarias del Atlántico en la Edad Media: Nájera. Encuentros Internacionales del Medievo*:

- Nájera, 27-30 de julio de 2004, 187–230. Nájera: Instituto de Estudios Riojanos, 2005.
- Solórzano Telechea, Jesús Ángel, Beatriz Arizaga Bolumburu, e Amélia Aguiar Andrade, a c. di. *Ser mujer en la ciudad medieval europea*. Ciencias históricas 25. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2013.
- Sommé, Monique. *Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne: une femme au pouvoir au XVe siècle*. Histoire et civilisations. Villeneuve d'Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 1998.
- Soterraña Martín Postigo, María de la. *La Cancillería castellana de los Reyes Católicos*. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1959.
- Spieß, Karl-Heinz. «European Royal Marriages in the Late Middle Ages. Marriage Treaties, Questions of Income, Cultural Transfer». *Majestas*, n. 13 (2005): 7–21.
- Stafford, Pauline. «Emma: The Powers of the Queen». In *Gender, family and the legitimation of power: England from the ninth to early twelfth century*, 3-23 (cap. X). Variorum collected studies series CS850. Aldershot; Burlington: Ashgate/Variorum, 2006.
- . «Emma: the Powers of the Queen in the Eleventh Century». In *Queens and queenship in medieval Europe: proceedings of a conference held at King's College London, April 1995*, a cura di Anne J. Duggan, 3–26. Woodbridge; Rochaester: Boydell Press, 1997.
- . *Gender, family and the legitimation of power: England from the ninth to early twelfth century*. Variorum collected studies series CS850. Aldershot; Burlington: Ashgate/Variorum, 2006.
- . *Queen Emma and Queen Edith: Queenship and Women's Power in eleventh-century England*. Transferred to digital print. Oxford: Blackwell, 2004.
- . *Queens, Concubines, and Dowagers: the King's Wife in the Early Middle Ages*. Women, power, and politics. Londra; Washington: Leicester University Press, 1998.
- . «The King's Wife in Wessex, 800-1066». In *Gender, family and the legitimation of power: England from the ninth to early twelfth century*, 3–27 (cap. IX). Variorum collected studies series CS850. Aldershot; Burlington: Ashgate/Variorum, 2006.
- . «The Portrayal of Royal Women in England, Mid-Tenth to Mid-Twelfth Centuries». In *Medieval queenship*, a cura di John Carmi Parsons, 143–67. New York: St. Martins Press, 1993.
- Starrabba, Raffaele. «Del dotario delle regine di Sicilia detto altrimenti camera reginale». *Archivio Storico Siciliano*, I, n. II (1874): 7–25, 196–203, 390–405.
- Stuard, Susan Mosher. *Brideprice, Dowry, and other Marital Assigns*. A cura di Judith Bennett e Ruth Karras. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Suárez Fernández, Luis. *Fernando el Católico*. Barcellona: Ariel, 2013.
- . *Isabel I, reina: 1451-1504*. Biografías. Barcellona: Ariel, 2000.
- Suarez Fernández, Luis. «Isabel la Católica, la imagen de un reinado». In *Visión del reinado de Isabel la Católica: desde los cronistas coetáneos hasta el presente: ponencias presentadas al IV Simposio sobre el Reinado de Isabel la Católica, celebrado en las ciudades de Valladolid y Lima en el otoño de 2003*, a cura di Julio Valdeón Baroque, 293–303. Colección V centenario de Isabel la Católica 4. Valladolid: Ambito, 2004.

- . «Isabel la Católica, la imagen de un reinado». In *Visión del reinado de Isabel la Católica: desde los cronistas coetáneos hasta el presente: ponencias presentadas al IV Simposio sobre el Reinado de Isabel la Católica, celebrado en las ciudades de Valladolid y Lima en el otoño de 2003*, a cura di Julio Valdeón Baroque, 293–303. Colección V centenario de Isabel la Católica 4. Valladolid: Ambito, 2004.
- . «La salida de los judíos». In *Isabel la Católica y la política: ponencias presentadas al I Simposio sobre el Reinado de Isabel la Católica, celebrado en las ciudades de Valladolid y México en el otoño de 2000*, a cura di Julio Valdeón Baroque, 85–91. Valladolid: Ambito: Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, 2001.
- . *Los Trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV: Juan II y Enrique IV de Castilla (1407-1474). El compromiso de Caspe, Fernando I, Alfonso V y Juan II de Aragón (1410-1479)*. Madrid: Espasa-Calpe, 1964.
- Tibbetts Schulenburg, Jane. «Female Piety and the Building and Decorating of Churches, ca. 500-1150». In *Reassessing the Roles of Women as «Makers» of Medieval Art and Architecture*, a cura di Therese Martin, 1:245–74. Leiden: Brill, 2015.
- Tomás y Valiente, Francisco. *Origen bajomedieval de la patrimonialización y la enajenación de oficios públicos en Castilla*. Madrid: Escuela Nacional de Administración Pública, 1970.
- Torre, Antonio de la. *Cuentas de Gonzalo de Baeza, Tesorero de Isabel la Católica*. Madrid: CSIC, 1955.
- . «Isabel la Católica. Corregente en la Corona de Aragón». *Anuario de historia del derecho español*, n. 23 (1953): 423–428.
- . *La casa de Isabel la Católica*. Madrid: CSIC, 1954.
- Torres Sanz, David. *La administración central castellana en la Baja Edad Media*. Valladolid: Secretariado de Publicaciones, Departamento de Historia del Derecho, Universidad de Valladolid, 1982.
- Tramontana, Salvatore. «Bianca di Navarra». In *Dizionario Biografico degli Italiani*,. Vol. 10. Roma: Treccani, 1968.
- . *Gli anni del Vespro. L'immaginario, la cronaca, la storia*. Bari: Dedalo, 1993.
- Trasselli, Carmelo. *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V: l'esperienza siciliana 1475-1525*. Soveria Mannelli: Rubbettino, 1982.
- . «Le Secrezie siciliane nel 1506». *Economia e storia*, n. 14 (1967): 392–97.
- . «Porti e scali in Sicilia dal XV al XVII secolo». In *Les Grandes Escales: colloque organisé en collaboration avec la Commission internationale d'histoire maritime (10e Colloque d'histoire maritime)*, 257–81. Bruxelles: Éditions de la Librairie encyclopédique, 1972.
- Trenchs i Odena, Josep, Antonio María Aragó Cabanas, e Rafael Conde y Delgado de Molina. *Las cancellerías de la Corona de Aragón y Mallorca desde Jaime I a la muerte de Juan II*. Saragozza: Cátedra «Zurita», Institución «Fernando el Católico», 1983.
- Turull i Rubinat, Max. «Arca communis: Dret, municipi i fiscalitat (d'una petició de privilegi fiscal al siglo 18 als orígens medievals de la fiscalitat municipal a Catalunya)». *Initium: Revista catalana d'història del dret*, n. 1 (1996): 581–610.

- . *El gobierno de la ciudad medieval: administración y finanzas en las ciudades medievales catalanas*. Madrid: CSIC, 2009.
- . «El impuesto directo en los municipios catalanes medievales». In *Finanzas y fiscalidad municipal: V Congreso de Estudios Medievales*, 73–133. León: Fundación Sánchez-Albornoz, 1997.
- . «La carta de població de Vilagrassa (1185) i el seu context històric i jurídic». In *Vilagrassa: VIII Centenari de la Carta de Població: 1185-1985: cloenda dels actes commemoratius: resum de les conferències*, 11–33. Lleida: Diputació de Lleida. Institut d'Estudis Ilerdencs (CSIC), 1986.
- Turull i Rubinat, Max, Pere Ortí Gost, e Manuel Sánchez Martínez. «La génesis de la fiscalidad municipal en Cataluña». *Revista d'història medieval*, n. 7 (1996): 115–34.
- Turull i Rubinat, Max, e Jaume Ribalta Haro. «“De voluntate Universitatis”: La formació i l'expressió de la voluntat del municipi (Tàrraga, 1214-1520)». *Anuario de estudios medievales*, n. 21 (1991): 143–232.
- . «Entre la Universitas i el Concilium Generale. El Consell General a Tàrraga (1313-1396)». *URTX*, n. 2 (1990): 37–48.
- Turull i Rubinat, Max, e Pere Verdés i Pijuan. «Gobierno municipal y fiscalidad en Cataluña durante la Baja Edad Media». *Anuario de historia del derecho español*, n. 76 (2006): 507–30.
- Urgell Hernández, Ricard. *El regne de Mallorca a l'època de Joan II: la guerra civil catalana i les seves repercussions*. El Tall del temps maior 4. Palma de Mallorca: El Tall, 1997.
- Urgell Hernández, Ricard, e Álvaro Santamaría. *El Regne de Mallorca a l'època de Joan II: la guerra civil catalana i les seves repercussions*. Palma de Mallorca: Tall, 1997.
- Urso, Carmelina. «Adelaide “del Vasto”, callida mater e mailkah di Sicilia e Calabria». In *Con animo virile: donne e potere nel Mezzogiorno medievale, secoli XI-XV*, a cura di Patrizia Mainoni, 53–84. I libri di Viella 104. Roma: Viella, 2010.
- Val Valdivieso, María Isabel del. «El matrimonio como instrumento político: dos acuerdos matrimoniales para la futura Isabel I de Castilla». In *Sociedad y memoria en la edad Media. Estudios en homenaje de Nilda Guglielmi*, a cura di Ariel Guance e Pablo A. Ubierna, 107–18. Buenos Aires: Conicet, 2005.
- . «Élites urbanas en la Castilla del siglo XV (oligarquía y Común)». In *Elites e redes clientelares na Idade Média*, a cura di Filipe Themudo Barata, 71–89. Évora: Publicações do Cidehus, 2001.
- . «Fernando II de Aragón, Rey de Castilla». In *Fernando II de Aragón, el rey Católico*, 29–46. Saragozza: Institución Fernando el Católico, 1996.
- . *Isabel la Católica, princesa, 1468-1474*. Valladolid: Instituto Isabel la Católica de Historia Eclesiástica, 1974.
- . *Isabel la Católica y su tiempo*. Granada: Universidad, 2005.
- . «La herencia del trono». In *Isabel la Católica y la política: ponencias presentadas al I Simposio sobre el Reinado de Isabel la Católica, celebrado en las ciudades de Valladolid y México en el otoño de 2000*, a cura di Julio Valdeón Baroque, 15–50. Valladolid: Ambito: Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, 2001.

- Valdaliso Casanova, Covadonga. «La privadas de la reina: amistad y política en el entorno de Catalina de Lancáster». In *La participación de las mujeres en lo político: mediación, representación y toma de decisiones*, a cura di Cristina Segura Graíño e María Isabel del Val Valdivieso, 97–114. Madrid: Almudayna, 2011.
- Valdeón Baruque, Julio. «Isabel I de Castilla. Un modelo de reina». In *La Reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica*, a cura di María Victoria López-Cordón e Gloria Angeles Franco Rubio, 19–31. Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2005.
- , a c. di. *Isabel la Católica y la política: ponencias presentadas al I Simposio sobre el Reinado de Isabel la Católica, celebrado en las ciudades de Valladolid y México en el otoño de 2000*. Valladolid: Ambito: Instituto Universitario de Historia Simancas, Universidad de Valladolid, 2001.
- . «Señoríos y nobleza en la Baja Edad Media (El ejemplo de la Corona de Castilla)». *Revista d'història medieval*, n. 8 (1997): 15–24.
- , a c. di. *Visión del reinado de Isabel la Católica: desde los cronistas coetáneos hasta el presente: ponencias presentadas al IV Simposio sobre el Reinado de Isabel la Católica, celebrado en las ciudades de Valladolid y Lima en el otoño de 2003*. Colección V centenario de Isabel la Católica 4. Valladolid: Ambito, 2004.
- Vann, Theresa M, a c. di. *Queens, regents and potentates*. Dallas: Academia, 1993.
- . «The theory and practice of medieval Castilian Queenship». In *Queens, regents and potentates*, a cura di Theresa M Vann, 125–147. Dallas: Academia, 1993.
- Varallo, Franca, a c. di. *In assenza del re: le reggenti dal XIV al XVII secolo (Piemonte ed Europa)*. Biblioteca dell'Archivum Romanicum. Serie I, Storia, letteratura, paleografia 354. Firenze: Leo S. Olschki, 2008.
- Verdés i Pijuan, Pere. «Barcelona, capital del mercat del deute públic català, segles XIV-XV». *Barcelona Quaderns d'Història*, n. 13 (2007): 283–311.
- . *Las élites urbanas de Cataluña en el umbral del s. XV: entre el discurso político y el mito historiográfico*. Saragozza: Diputación General de Aragón, 2011.
- . «Les villes catalanes pendant la guerre civile (1462-1472)». In *Villes en guerre*, a cura di Christiane Raynaud, 161–184. Aix-en-Provence: Presses universitaires de Provence, 2008.
- Verdés i Pijuan, Pere, e Max Turull i Rubinat. «Sobre la hisenda municipal a “Constitucions y altres drets de Cathalunya” (1704)». In *Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval*, 121–54. Barcellona: CSIC - Institución Milá y Fontanals, 1999.
- Vicens Vives, Jaime. *Els Trastàmars: segle XV*. Barcellona: Vicens Vives cop., 1991.
- . *Fernando el Católico, Príncipe de Aragón, Rey de Sicilia, 1458-1478: Sicilia en la política de Juan II de Aragón*. Madrid: CSIC, 1952.
- . *Ferran II i La Ciutat De Barcelona*. Edición: 1. Barcellona: Universitat de Catalunya, 1936.
- . *Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón*. Saragozza: Institución Fernando el Católico, 2007.
- . «Jachme dez Torrent, Ferran II i la modificació del Règim municipal de Barcelona». In *Obra dispersa. Volum I, Volum I*, a cura di Jaime Vicens Vives, Miquel Batllori, Emili Giralt i Raventós, Ramon Abadal i Vinyals, e José María Lacarra de Miguel, 3–14. Barcellona: Editorial Vicens-Vives, 1967.

- . *Juan II de Aragón (1398-1479): monarquía y revolución en la España del siglo XV*. Pamplona: Urgoiti, 2003.
- . *Obra dispersa. Volum I, Volum I*. Barcelona: Editorial Vicens-Vives, 1967.
- . *Política del rey católico en Cataluña*. Barcelona: Destino, 1940.
- . «Trayectoria mediterránea del príncipe de Viana». In *Obra dispersa. Volum I, Volum I*, a cura di Jaime Vicens Vives, Miquel Batllori, Emili Giralt i Raventós, Ramon Abadal i Vinyals, e José María Lacarra de Miguel, 83–108. Barcelona: Editorial Vicens-Vives, 1967.
- Viciano, Pau. *Regir la cosa pública: Prohoms i poder local a la vila de Castelló*. Edición: 1. València: Publicacions de la Universitat de València, 2008.
- Vidal Manzanares, César. *Yo, Isabel la Católica*. Barcelona: Verticales de Bolsillo, 2008.
- Vignodelli, Giacomo. «Berta e Adelaide: la politica di consolidamento del potere regio di Ugo di Arles». In *Il patrimonio delle regine: beni del fisco e politica regia fra IX e X secolo. Reti Medievali Rivista, 13/2*, a cura di Tiziana Lazzari, 247–94, 2012.
- Vilar, Pierre. *Catalunya dins l'Espanya moderna: recerques sobre els fonaments econòmics de les estructures nacionals*. Barcelona: Edicions 62, 1964.
- Villabianca, Francesco Maria Emanuele e Gaetani. *Della Sicilia nobile opera di Francesco M. Emanuele e Gaetani*. Palermo: Stamperia de' Santi Apostoli, 1754.
- Visceglia, Maria Antonietta. *Riti di corte e simboli della regalità: i regni d'Europa e del Mediterraneo dal Medioevo all'età moderna*. Piccoli saggi 44. Roma: Salerno ed., 2009.
- Viu Fandos, María. «Una gran empresa en el Mediterráneo medieval: la compañía mercantil de Joan de Torralba y Juan de Manariello (Barcelona-Zaragoza, 1430-1437)». PhD Thesis, Universidad de Zaragoza, 2019.
- Webster, Jill R. «La importancia de las aristócratas y la burguesía adinerada en la fundación y desarrollo de los monasterios de la Orden de Santa Clara: Valencia, Játiva y Gandía». In *Redes femeninas: de promoción espiritual en los reinos peninsulares (s. XIII-XVI)*, a cura di Blanca Garí, 91–108. IRCVM-Medieval cultures 1. Roma: Viella, 2013.
- Weissberger, Barbara F. «Introduction: “Questioning the Queen, Now and Then”». In *Queen Isabel I of Castile: power, patronage, persona*, a cura di Barbara F. Weissberger, XI–XXIV. Colección Tàmesis 253. Woodbridge; Rochester: Tamesis, 2008.
- . *Isabel rules: Constructing Queenship, Wielding Power*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004.
- . a c. di. *Queen Isabel I of Castile: power, patronage, persona*. Colección Tàmesis 253. Woodbridge; Rochester: Tamesis, 2008.
- Wheeler, Bonnie, e John Carmi Parsons, a c. di. *Eleanor of Aquitaine: Lord and Lady*. The new Middle Ages. New York: Palgrave Macmillan, 2002.
- Whitelock, Anna. «The Queen's Two Bodies: The Image and Reality of the Body of Elizabeth I». In *The Image and Perception of Monarchy in Medieval and Early Modern Europe*, a cura di Sean McGlynn e Elena Woodacre, 207–27. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014.

- Wolf, Armin. «Reigning Queens in Medieval Europe: When, Where, and Why». In *Medieval queenship*, a cura di John Carmi Parsons, 169–88. New York: St. Martins Press, 1993.
- Wood, Charles T. «Fontevraud, Dynasticism, and Eleanor of Aquitaine». In *Eleanor of Aquitaine: Lord and Lady*, a cura di Bonnie Wheeler e John Carmi Parsons, 407–22. New York: Palgrave Macmillan US, 2003.
- Woodacre, Elena. «Blanca, Queen of Sicily and Queen of Navarre: Connecting the Pyrenees and the Mediterranean via an Aragonese Alliance». In *Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras.*, a cura di Elena Woodacre, 207–27. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- . «Introduction: Queenship in the Mediterranean». In *Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras.*, a cura di Elena Woodacre, 1–7. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- . «Most Excellent and Serene Lady: Representations of Female Authority in the Documents, Seals and Coinage of the Reigning Queens of Navarre (1274-1512)». In *The Image and Perception of Monarchy in Medieval and Early Modern Europe*, a cura di Sean McGlynn e Elena Woodacre, 84–109. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014.
- , a c. di. *Queenship in the Mediterranean: Negotiating the Role of the Queen in the Medieval and Early Modern Eras*. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- . «Ruling & relationships: the fundamental basis of the exercise of power? The impact of marital & family relationships on the reigns of the queens regnant of Navarre (1274-1517)». *Anuario de Estudios Medievales* 46, n. 1 (2016): 167–201.
- . «The Kings Consort of Navarre: 1284–1512». In *The Man behind the Queen: Male Consorts in History.*, a cura di Charles Beem e Miles Taylor, 11–31. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- . «The Queen's Marriage: Matrimonial Politics in Premodern Europe». In *Marriage in premodern Europe: Italy and beyond*, a cura di Jacqueline Murray e Ont.) Victoria University (Toronto, 29–47. Essays and studies 27. Toronto: Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2012.
- . *The queens regnant of Navarre: succession, politics, and partnership, 1274-1512*. Queenship and power. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
- Yun Casalilla, Bartolomé. «Consideraciones para el estudio de la renta y las economías señoriales en el Reino de Castilla (S. XV-XVIII)». In *Señorío y feudalismo en la Península Ibérica | varios autores*, a cura di Esteban Sarasa Sánchez e Eliseo Serrano Martín, 2:11–45. Saragozza: Institución Fernando el Católico, 1993.
- . *Historia global, historia transnacional e historia de los imperios: el Atlántico, América y Europa (siglos XVI-XVIII)*. Saragozza: Institución Fernando Católico, 2019.
- , a c. di. *Las redes del imperio: élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714*. Marcial Pons Historia. Madrid: Marcial Pons; Universidad Pablo de Olavide, 2009.
- . «Mal avenidos, pero juntos: Corona y oligarquías urbanas en Castilla en el siglo XVI». In *Vivir el Siglo de Oro: poder, cultura, e historia en la época moderna:*

estudios homenaje al profesor Angel Rodríguez Sánchez, 62–76. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2003.

- . «Príncipes más allá de los reinos. Aristocracias, comunicación e intercambio cultural en la Europa de los siglos XVI y XVII». In *Mecenazgo y Humanidades en tiempos de Lastanosa: Homenaje a Domingo Ynduráin*, 51–68. Saragozza: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2008.
- . «Transnational history. What lies behind the label? Some reflections from the Early Modernist's point of view». *Culture & History Digital Journal* 3, n. 2 (2014): 1–7.